



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta da:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Dott. ROBERTA SERIO | Presidente |
| 2. Dott. SIMONE PETRALIA | Giudice a latere |
| 3. Sig.ra FILIPPINA CORBETTO | Giudice Popolare |
| 4. Sig.ra ANNA PROIETTO | Giudice Popolare |
| 5. Sig.ra ROSALBA CAIO | Giudice Popolare |
| 6. Sig. GIOVANNI NOTO | Giudice Popolare |
| 7. Sig.ra ASSUNTA G. ALONGI | Giudice Popolare |
| 8. Sig. ra MARIA LICATA | Giudice Popolare |

L'anno 2020, il giorno 20 del mese di ottobre,
con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal
Dott. G. Paci - Procuratore Aggiunto della Repubblica di Caltanissetta
e con l'assistenza del cancelliere P. Bellanca
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nei confronti di
MESSINA DENARO Matteo

*N. 3/2020 Reg.
Sent.*

*N. 1/2017 R.G.
C.Ass.*

*N. 402/2016
R.G.N.R.*

SENTENZA

*Pronunciata il
20 ottobre 2020*

Depositata il

.....

Irrevocabile il

.....

Redatte schede il

.....

Redatta parcella il

.....

Campione Penale

n.

Trasmessi estratti
esecutivi agli uffici
il

MESSINA DENARO Matteo, nato a Castelvetro (TP) il 26/4/1962 - *latitante nel presente procedimento (decreto GIP Tribunale di Caltanissetta del 25/1/2016)*

Ordinanza custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Caltanissetta in data 21/1/2016 e non notificata.

Difeso di ufficio da Avv. Pace Giovanni - foro di Caltanissetta, presente Sostituto processuale Avv. Baglio Salvatore - foro di Caltanissetta, presente

IMPUTATO

A) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 61 n.10), 110, 112 n. 1) e 2), 422 c.p., art. 7 legge n. 203/91, art. 1 legge n. 15/80, perché in qualità di reggente della provincia di Trapani e membro della Commissione regionale di Cosa Nostra, organo deliberativo di vertice della predetta associazione mafiosa, al fine di uccidere, in concorso con gli altri rappresentanti provinciali:

RIINA Salvatore, rappresentante della provincia di Palermo (oltre che del mandamento di Corleone), MADONIA Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta, SANTAPAOLA Benedetto, rappresentante della provincia di Catania, tutti già separatamente giudicati, nonché con FERRO Antonio e SAITTA Salvatore, rispettivamente rappresentanti della provincia di Agrigento ed Enna, entrambi deceduti;

nonché in concorso con i membri della commissione provinciale di Cosa Nostra e con loro delegati e/o sostituti separatamente giudicati, segnatamente con:

PROVENZANO Bernardo, vice-rappresentante del mandamento di Corleone, GAMBINO Giacomo Lorenzo (deceduto) e BIONDINO Salvatore, rispettivamente rappresentante e reggente del mandamento di San

Lorenzo, AGLIERI Pietro e GRECO Carlo, rispettivamente rappresentante e vice-capo del mandamento di Santa Maria di Gesù', BUSCEMI Salvatore e LA BARBERA Michelangelo, rispettivamente rappresentante e vice-capo del mandamento di Passo di Rigano-Boccadifalco; MADONIA Francesco (deceduto) e MADONIA Salvatore, rispettivamente rappresentante e reggente del mandamento di Resuttano, MOTISI Matteo, rappresentante del mandamento di Pagliarelli, CALO' Giuseppe e CANCEMI Salvatore (deceduto) rispettivamente rappresentante e reggente del mandamento di Porta Nuova, GANCI Raffaele, rappresentante del mandamento della Noce, BRUSCA Bernardo (deceduto) e BRUSCA Giovanni, rispettivamente rappresentante e reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, GERACI Antonino, rappresentante del mandamento di Partinico, SPERA Benedetto, rappresentante del mandamento di Belmonte Mezzagno, FARINELLA Giuseppe, rappresentante del mandamento di Gangi, San Mauro Castelverde, GIUFFRE' Antonino, rappresentante del mandamento di Caccamo, GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo, co-reggenti del mandamento di Brancaccio, MONTALTO Salvatore e MONTALTO Giuseppe, rispettivamente rappresentante e reggente del mandamento di Villabate;

nonché in concorso con AGATE Mariano (deceduto) e con altri soggetti che curarono l'attività preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci:

- partecipava ad ideare ed approvare un programma criminale teso - mediante la commissione di vari omicidi da eseguire soprattutto in danno di rappresentanti dello Stato, anche mediante l'uso di ordigni esplosivi - a destabilizzare le Istituzioni affermando sul territorio nazionale l'autorità dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra in contrapposizione a quella dello Stato;

- concorreva a deliberare, in esecuzione del piano illustrato al punto che precede, l'uccisione del dott. Giovanni Falcone, magistrato che aveva,

nell'esercizio della sua attività istituzionale svolta prima presso gli uffici giudiziari di Palermo, successivamente presso il Ministero della Giustizia ove al tempo dei fatti ricopriva l'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Affari Penali, posto in essere iniziative che avevano messo in concreto pericolo la sopravvivenza stessa dell'organizzazione criminale Cosa Nostra;

- si attivava per l'attuazione del piano stragista, concordato con RIINA Salvatore, con gli altri rappresentanti provinciali e con gli altri uomini più rappresentativi dell'organizzazione Cosa Nostra quali PROVENZANO Bernardo, BAGARELLA Leoluca, GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo, BRUSCA Giovanni;

- entrava a far parte di un gruppo "riservato", creato da Totò RIINA ed alle dirette dipendenze di quest'ultimo, incaricato di dare esecuzione ai delitti previsti dal piano stragista; in tale qualità partecipava attivamente alla preparazione di un attentato da eseguire in Roma in danno del dr. FALCONE, del ministro MARTELLI e dei giornalisti Maurizio COSTANZO ed Andrea BARBATO, individuando all'uopo persone di sua fiducia in grado di provvedere alla "logistica", reperendo armi ed esplosivo, mezzi di trasporto nonché rifugi clandestini nella città di Roma;

- assicurava, sin dal momento dell'assenso dato al piano stragista, supporto militare, logistico e la debita assistenza ai correi RIINA Salvatore, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca, GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo, tutti al tempo latitanti, consentendo loro di organizzare ed eseguire l'esecuzione dei singoli delitti previsti dal piano stragista, ivi compreso quello in danno del dr. FALCONE, con la sicurezza data dalla consapevolezza di poter trovare, subito dopo la consumazione di tali delitti ed a seguito della preventivata reazione dello Stato, sicuro rifugio presso vari immobili ubicati in provincia di Trapani, presidiati da uomini d'onore delle famiglie trapanesi.

In tal modo concorrevano a ideare e deliberare prima, in ragione del descritto ruolo di vertice ricoperto nell'ambito di Cosa Nostra, a rafforzare poi nei concorrenti, il proposito omicidiario nei confronti del dr. Giovanni FALCONE, delitto che veniva poi materialmente eseguito da un gruppo composto da uomini d'onore delle province di Palermo e Catania che, al passaggio del corteo delle autovetture blindate, facevano brillare, mediante un dispositivo telecomandato, l'ordigno esplosivo collocato in un cunicolo sottostante l'autostrada A/29, così cagionando la morte del dott. Giovanni FALCONE, della dr.ssa Francesca MORVILLO, magistrato in servizio presso il distretto della Corte di Appello di Palermo, di Antonio MONTINARO, Rocco DI CILLO, Vito SCHIFANI dipendenti della Polizia di Stato di scorta al magistrato, causando altresì gravi lesioni di varia natura ed entità in danno di CAPUZZA Paolo, CERVELLO Gaspare, CORBO Angelo, COSTANZA Giuseppe, FERRO Vincenzo, GABRIEL Eberhard, GABRIEL Eva, IENNA SPANO' Pietra, MASTROLIA Oronzo, realizzando la devastazione dei luoghi ove il delitto ebbe a consumarsi e determinando le conseguenze puntualmente illustrate al capo che segue (v. capo B) dell'O.C.C. del 21/1/2016), in tal modo ponendo in pericolo la pubblica incolumità.

Con le aggravanti: di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, commesso in danno di Pubblici Ufficiali in concorso con più di cinque persone, nonché diretto l'attività dei correi, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., operando nell'ambito di una strategia attuata per finalità terroristiche oltre che al fine di agevolare l'attività e la realizzazione delle finalità dell'associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale (art. 99 secondo comma nr. 2 c.p. e art. 99 quarto comma c.p.)

Condotta posta in essere in Castelvetrano, Mazara del Vallo, Palermo, Roma ed altri luoghi del territorio nazionale, dall'ottobre 1991, fino all'evento verificatosi in Capaci in data 23 maggio 1992.

B) *In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 61 n.10), 110, 112 n. 1) e 2), 422 c.p., art. 7 legge n. 203/91, art. 1 legge n. 15/80, perché in qualità di reggente della provincia di Trapani e membro della Commissione regionale di Cosa Nostra, organo deliberativo di vertice della predetta associazione mafiosa - in concorso con gli altri rappresentanti provinciali RIINA Salvatore, rappresentante della provincia di Palermo, MADONIA Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta, SANTAPAOLA Benedetto, rappresentante della provincia di Catania, tutti già separatamente giudicati, nonché con FERRO Antonino e SAITTA Salvatore, rispettivamente rappresentanti della province di Agrigento ed Enna, entrambi deceduti, nonché in concorso con i membri della Commissione provinciale di Cosa Nostra e con loro delegati e/o sostituti separatamente giudicati, indicati al capo A), con AGATE Mariano, deceduto, e con altri soggetti che curarono l'attività preparatoria ed esecutiva della strage di Via d'Amelio, al fine di uccidere:*

- partecipava ad ideare ed approvare un programma criminale teso a destabilizzare le Istituzioni e ad affermare sul territorio nazionale l'autorità dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra in contrapposizione a quella dello Stato, piano che prevedeva, tra l'altro, l'uccisione di vari appartenenti alle Istituzioni anche mediante fuso di ordigni esplosivi,

- concorreva a deliberare, in esecuzione del piano illustrato al punto che precede, l'uccisione del dott. Paolo BORSELLINO, al tempo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, (e successivamente Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo), magistrato che aveva, nell'esercizio della sua attività istituzionale posto in essere

iniziative che avevano messo in concreto pericolo la sopravvivenza stessa dell'organizzazione criminale Cosa Nostra;

- si attivava per l'attuazione del piano stragista, concordato con RIINA Salvatore, con gli altri rappresentanti provinciali e con gli altri uomini più rappresentativi dell'organizzazione Cosa Nostra quali PROVENZANO Bernardo, BAGARELLA Leoluca, GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo, BRUSCA Giovanni. In particolare, entrato a far parte di un gruppo "riservato", appositamente creato da Totò RIINA ed alle dirette dipendenze di quest'ultimo, progettava un attentato da eseguire sul finire del '91 in Marsala in danno del dr. BORSELLINO, individuando, unitamente ad altri uomini d'onore della provincia di Trapani, il luogo ove eseguire l'attentato e reperendo armi ed esplosivo;

- assicurava, sin dal momento dell'assenso dato al piano stragista, supporto militare, logistico nonché assistenza ai correi RIINA Salvatore, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca, GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo, tutti al tempo latitanti, consentendo loro di organizzare ed eseguire l'esecuzione dei singoli delitti previsti dal piano, ivi compreso quello in danno del dr. BORSELLINO, con la sicurezza data dalla consapevolezza di poter trovare, subito dopo la consumazione di tali delitti ed a seguito della preventivata reazione dello Stato, sicuro rifugio presso vari immobili ubicati in provincia di Trapani, presidiati da uomini d'onore delle famiglie trapanesi.

In tal modo concorreva a ideare e deliberare prima, in ragione del descritto ruolo di vertice ricoperto nell'ambito di Cosa Nostra, a rafforzare poi nei concorrenti, il proposito omicidiario nei confronti del dr. Paolo Borsellino, delitto che veniva poi materialmente eseguito da un commando composto da uomini d'onore che, all'arrivo delle autovetture blindate, facevano brillare, mediante un dispositivo telecomandato, l'ordigno esplosivo collocato all'interno di una fiat 126 parcheggiata nei pressi dell'ingresso dello stabile sito

in Via d'Amelio n. 19, così cagionando la morte del dott. Paolo BORSELLINO e degli agenti di scorta appartenenti alla Polizia di Stato Emanuela LOI, Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Eddie Walter CUSINA, nonché gravi lesioni ad un numero pletorico di persone, realizzando la devastazione dei luoghi ove il delitto ebbe a consumarsi e determinando le conseguenze puntualmente illustrate al capo che segue (v. capo E) dell'O.C.C. del 21/1/2016), in tal modo ponendo in pericolo la pubblica incolumità.

Con le aggravanti: di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, commesso in danno di Pubblici Ufficiali in concorso con più di cinque persone, nonché diretto l'attività dei correi, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. operando nell'ambito di una strategia attuata per finalità terroristiche oltre che al fine di agevolare l'attività e la realizzazione delle finalità dell'associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale (art. 99 secondo comma nr. 2 c.p. e art. 99 quarto comma c.p.).

Condotta posta in essere in Castelvetro, Mazara del Vallo, Palermo, Marsala ed altri luoghi del territorio nazionale, dall'ottobre 1991, fino all'evento verificatosi in Palermo in data 19 luglio 1992.

PARTI CIVILI COSTITUITE

Capo A)

- 1) Claudio FIORE, nato a Palermo il 30/8/1969, assente*
- 2) Cecilia FIORE, nato a Palermo il 8/2/1971, assente*
- 3) Maria FALCONE DI FRESCO, nata a Palermo il 30/4/1936, assente*

- 4) *Leonardo FUSO, nato a Lecce il 21/10/1972, assente*
- 5) *Marta FIORE, nato a Palermo il 27/4/1972, assente*
- 6) *Vincenzo DI FRESCO, nato a Palermo il 17/12/1960, assente*
- 7) *Lucia DI FRESCO, nata a Palermo il 9/2/1962, assente*
- 8) *Luisa DI FRESCO, nata a Palermo il 1/3/1965, assente*
- 9) *Claudio DI FRESCO, nato a Palermo 21/10/1967, assente*
- 10) *Anna Maria FALCONE CAMBIANO, nata a Palermo il 3/8/1930,*

assente

- 11) *Alfredo MORVILLO, nato a Palermo il 26/11/1950, assente*
 - 12) *Gaia MORVILLO, nata a Palermo il 6/10/1976, assente*
 - 13) *Marina CAMBIANO, nata a Palermo 4/11/1962, assente*
 - 14) *Giorgio CAMBIANO, nata a Palermo il 9/1/1965, assente*
 - 15) *Dario CAMBIANO, nato a Palermo il 27/9/1968, assente*
 - 16) *Fiamma CAMBIANO, nata a Palermo 14/11/1971, assente*
- rappresentati e difesi dall'avv. G. Crescimanno del foro di Palermo,*

presente

- 17) *Concetta MAURO MARTINEZ, nata a Napoli il 22/5/1960, assente*
 - 18) *Giovanni MONTINARO, nato a Palermo il 7/11/1990, assente*
 - 19) *Gaetano MONTINARO, nato a Lecce il 30/11/1987, assente*
 - 20) *Matilde MONTINARO, nata a Calimera (LE) il 23/11/1965, assente*
 - 21) *Luigia MONTINARO, nata a Calimera (LE) il 30/7/1950, assente*
 - 22) *Brizio MONTINARO, nato a Calimera (LE) il 26/5/1957, assente*
- rappresentato e difeso dall'avv. F. M. Amato, del foro di Palermo,*

assente

- 23) *Brizia Donata MONTINARO, nata a Calimera (LE) il 5/8/1947,*

assente

rappresentata e difesa dall'avv. Maria L. Martorana, del foro di Palermo,

assente

24) Anna Maria MONTINARO, nata a Calimera (LE) il 26/5/1957,
assente

rappresentata e difesa dall'avv. C. Miceli, del foro di Palermo, assente

25) Luisa AFFATATO, nata a Triggiano (BA) il 18/7/1940, assente

26) Michele DICILLO, nato a Triggiano (BA) il 20/1/1966, assente

27) Rossella SISTO, nata a Bari il 19/9/1965, unitamente a Michele
DICILLO anche nella qualità di esercenti la patria potestà sulla figlia Aurora
DICILLO, assente

28) Rosalba TERRASI, nata a Palermo il 27/2/1970, assente

29) Rosaria ROMANO, nata a Palermo il 14/7/1929, assente

30) Rosaria SCHIFANI, nata a Palermo il 5/12/1949, assente

31) Maria Rosaria COSTA, nata a Palermo il 10/2/1970, assente

32) Antonino E/ SCHIFANI, nato a Palermo il 17/1/1992, assente

33) SCHIFANI Concetta nata a Palermo il 11/2/1953, assente

34) AMICO Rosalia, nata a Palermo il 17/8/1980, assente

35) AMICO Antonino, nato a Palermo il 27/9/1973, assente

36) AMICO Calogero, nato a Palermo l'8/7/1969, assente

37) AMICO Michele, nato a Palermo il 7/3/1946, assente

38) CAPUZZA Paolo, nato a Pescina (AQ) il 28/2/1960, assente

39) CAPUZZA Clarissa, nata a Palermo il 2/6/1991, assente

40) FILIPPONE Giovanna, nata a Palermo il 22/8/1968, assente

41) CERVELLO Gaspare, nato a Palermo il 22/8/1961, assente

42) CERVELLO Emanuele, nato a Palermo il 28/10/1989, assente

43) CERVELLO Cristina, nata a Palermo il 22/1/1991, assente

44) DI MICELI Maria, nata a Palermo il 16/10/1969, assente

45) MAZZA Provvidenza, nata a Palermo il 12/7/1965, assente

46) CORBO Angelo, nato a Palermo il 3/7/1965, assente

47) CORBO Manuel, nato a Palermo il 2/10/1991, assente

- 48) *CORBO Chantal, nata a Firenze il 2/11/1994, assente*
- 49) *COSTANZA Giuseppe, nato a Villabate (PA) il 14/3/1947, assente*
- 50) *COSTANZA Claudia, nata a 28/2/1972, assente*
- 51) *COSTANZA Maurizio, nato a Palermo il 13/9/1973, assente*
- 52) *COSTANZA Alessandro, nato a Palermo il 12/9/1982, assente*
- 53) *Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, assente*
- 54) *Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, assente*
- 55) *Presidenza del Consiglio dei Ministri, assente*
- 56) *A.N.A.S. in persona del suo legale rappresentante, assente*
- 57) *Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta di Governo, assente, tutti domiciliati presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato Caltanissetta, presente l'Avv. La Spina*
- 58) *Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, assente rappresentato e difeso dall'avv. C. Bosco del foro di Palermo, assente e dall'avv. G. Airò Farulla del foro di Palermo, assente*
- 59) *Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore, assente rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile (foro Marsala), assente*
- 60) *Associazione Antimafie e Antiracket - La Verità Vive!- ONLUS, in persona del coordinatore avv. Giuseppe Gandolfo, assente rappresentata e difesa dall'avv. G. Gandolfo, del foro di Marsala, assente sostituito da avv. Crescimanno presente*
- 61) *Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre ONLUS, con sede in Palermo Via Remo Sandron n. 61, in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, assente rappresentato e difeso dall'avv. F.sco Cutraro del foro di Palermo, assente*

Capo B)

- 1) *BORSELLINO Manfredi, nato a Palermo il 10/12/1971, assente*
- 2) *BORSELLINO Fiammetta, nata a Palermo il 18/2/1973, assente*
- 3) *BORSELLINO Lucia, nata a Palermo il 26/9/1969, assente*
rappresentati e difesi dall'avv. V. Greco del foro di Palermo, presente
- 4) *BORSELLINO Salvatore, nato a Palermo l'11/4/1942, assente*
rappresentato e difeso dall'avv. F. Repici, del foro di Messina, assente
- 5) *Marcello LOI, nato a Cagliari il 20/7/1965, assente*
- 6) *Maria Claudia LOI, nata a Cagliari il 25/7/1966, assente*
rappresentati e difesi dall'avv. G. Vancheri, del foro di Palermo, assente
- 7) *MELIA Provvidenza, nata a Palermo il 29/12/1943, assente*
- 8) *LI MULI Mariano, nato a Palermo il 16/12/1939, assente*
- 9) *LI MULI Angela, nata a Palermo il 6/7/1965, assente*
- 10) *LI MULI Tiziana, nata a Palermo il 2/10/1972, assente*
- 11) *LI MULI Alessandro, nato a Palermo il 26/9/1979, assente*
- 12) *ASTA Grazia, nata a Trapani il 22/12/1927, assente*
- 13) *TRAINA Luciano, nato a Palermo il 30/3/1954, assente*
- 14) *TRAINA Giuseppe, nato a Palermo il 18/3/1945, assente*
- 15) *TRAINA Giuseppa Filomena, nata a Palermo il 21/3/1959, assente*
- 16) *TRAINA Antonina, nata a Palermo il 15/4/1947, assente*
- 17) *VULLO Antonio, nato a Palermo il 20/11/1960, assente*
- 18) *VULLO Alessandro, nato a Palermo il 21/1/1992, assente*
- 19) *VULLO Fabio, nato a Palermo il 22/2/1995, assente*
- 20) *MAONE Maria Letizia, nata a Palermo il 14/6/1963, assente*
rappresentati e difesi dall'avv. R. Avellone, del foro di Palermo, presente
- 21) *CATALANO Emilia, nata a Palermo il 5/9/1974, assente*
- 22) *CATALANO Rosalinda, nata a Palermo l'1/12/1979, assente*

23) CATALANO Emanuele, nato a Palermo il 12/05/1972, assente

24) DOS SANTOS Petrucia Maria, nata a Pilar (Brasile) il 10/4/1961,
assente

25) TRAINA Dario, nato a Milano il 14/6/1991, assente

26) TRAINA Bartolomeo, nato a Palermo il 3/5/1949, assente

27) COSLIANI Nella, nata a Muggia (TS) il 26/3/1935, assente

28) COSINA Oriana Susanne, nata a Norwood (AUS) il 16/8/1957,
assente

29) COSINA Edna Pasqua Loraine, nata a Norwood (AUS) il
17/4/1960, assente

30) STENER Silvia, nata a Trieste il 30/3/1976, assente

*rappresentati e difesi dall'avv. F. Centineo Cavarretta Mazzoleni, del
foro di Palermo, presente*

31) CATALANO Rosa, nata a Palermo il 24/4/1957, assente

32) CATALANO Giulia, nata a Palermo il 20/5/1948, assente

33) CATALANO Tommaso, nato a Palermo il 30/7/1951, assente

34) CATALANO Emanuele, nato a Palermo il 16/4/1985, assente

35) CATALANO Alessandro, nato a Palermo il 31/3/1988, assente

36) CATALANO Sabrina, nata a Palermo il 29/6/1991, assente

37) PACE Antonino, nato a Palermo il 12/7/1971, assente

38) PATTI Maria, nata a Palermo il 11/2/1964, assente

39) PATTI Vincenzo, nato a Palermo il 31/7/1955, assente

40) PATTI Cristina, nata a Palermo il 23/5/1982, assente

41) PATTI Antonina, nata a Palermo il 19/3/1979, assente

42) PATTI Francesco, nato a Palermo il 30/12/1983, assente

rappresentati e difesi dall'avv. F. Genco del foro di Marsala, presente

43) CATALANO Giuseppa, nata a Palermo l'8/2/1941, assente

44) CATALANO Salvatore, nato a Palermo l'8/10/1955, assente

- 45) *CATALANO Emilia, nata a Castelvetro il 11/1/1983, assente*
- 46) *CATALANO Emanuele, nato a Castelvetro il 25/2/1987, assente*
- 47) *INDELICATO Nicolina, nata a C/llo di Mazara il 23/2/1963, assente*
- 48) *CANESTRO Emanuele, nato a Palermo il 11/12/1963, assente*
- 49) *CANESTRO Salvatore, nato a Palermo il 17/6/1965, assente*
- 50) *CANESTRO Giuseppe, nato a Palermo il 25/3/1960, assente*
- 51) *CANESTRO Roberta, nata a Palermo il 7/7/1971, assente*
- 52) *GIOE' Emilia, nata a Palermo l'8/11/1965, assente*
- 53) *GIOE' Giovanna, nata a Palermo il 25/9/1967, assente*
- 54) *GIOE' Emanuele, nato a Palermo il 27/3/1976, assente*
- 55) *GIOE' Giuseppe, nato a Palermo il 4/8/1944, assente*
rappresentati e difesi dall'avv. G. Ferro del foro di Marsala, assente
sostituito da avv. Genco, presente
- 56) *GIOE' Francesca, nata a Palermo il 27/4/1971, assente*
- 57) *PACE Giovanna, nata a Palermo il 24/7/1968, assente*
rappresentati e difesi dall'avv. M. Bramati - del foro di Marsala, assente
sostituita da avv. Genco, presente
- 58) *Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, assente*
- 59) *Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, assente*
- 60) *Presidenza del Consiglio dei Ministri, assente*
- 61) *A.N.A.S. in persona del suo legale rappresentante, assente*
- 62) *Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta di Governo, assente*
tutti domiciliati presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato Caltanissetta, presente l'Avv. La Spina
- 63) *Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, assente*

*rappresentato e difeso dall'avv. C. Bosco del foro di Palermo, assente
e dall'avv. G. Airò Farulla del foro di Palermo, assente*

*64) Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore,
assente*

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile, (foro Marsala), assente

*65) Associazione Antimafie e Antiracket - La Verità Vive!- ONLUS, in
persona del coordinatore avv. Giuseppe Gandolfo, assente*

*rappresentata e difesa dall'avv. G. Gandolfo, del foro di Marsala, assente
sostituito dall'avv. Crescimanno presente*

*66) Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre ONLUS, con sede
in Palermo Via Remo Sandron n. 61, in persona del Presidente pro tempore e
legale rappresentante, assente*

*rappresentato e difeso dall'avv. F.sco Cutraro del foro di Palermo,
assente*

PERSONE OFFESE

1) GABRIEL Eberhard, assente

2) GABRIEL Eva, assente

3) IENNA SPANO' Pietra, assente

4) PROVINCIA REGIONALE di PALERMO, assente

5) COMUNE di CAPACI, assente

6) ORLANDINI Monica, assente

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati ascrittegli e condannarsi il medesimo, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione (reato più grave quello di cui al capo B), alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi diciotto.

L'Avv. Martorana, anche in sostituzione dell'Avv. Amato, nell'interesse delle parti civili costituite, conclude come da comparse conclusionali e note spese che deposita.

L'Avv. La Spina, per l'Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta, nell'interesse delle Amministrazioni costituite, conclude come da comparsa conclusionale che deposita rimettendosi alle valutazioni della Corte per la liquidazione delle spese.

L'Avv. Bella, in sostituzione dell'Avv. Cutraro, nell'interesse della parte civile costituita, conclude come da comparsa conclusionale e nota spese che deposita.

L'Avv. Ferro, anche in sostituzione degli Avv.ti Genco e Bramati, nell'interesse delle parti civili costituite, conclude come da comparse conclusionali e note spese che deposita.

L'Avv. Gandolfo, nell'interesse della parte civile assistita, conclude come da comparsa conclusionale e nota spese che deposita.

L'Avv. Petitto, in sostituzione dell'Avv. Miceli, nell'interesse della parte civile costituita, conclude come da comparsa conclusionale e nota spese che deposita.

L'Avv. Trizzino, in sostituzione dell'Avv. Greco, nell'interesse delle parti civili costituite, conclude come da comparsa conclusionale e nota spese che deposita.

L'Avv. Avellone, anche in sostituzione dell'Avv. Centineo, nell'interesse delle parti civili costituite, conclude come da comparse conclusionali e note spese che deposita.

L'Avv. Crescimanno, anche in sostituzione dell'Avv. Vasile, nell'interesse delle parti civili costituite, conclude come da comparsa conclusionale e nota spese che deposita.

L'Avv. Vancheri, nell'interesse della parte civile assistita, conclude come da comparsa conclusionale e nota spese che deposita.

L'Avv. Pace, in difesa dell'imputato, unitamente al sostituto processuale **Avv. Baglio,** conclude chiedendo l'assoluzione dell'imputato per i due fatti a lui contestati, al capo A e B, per non averli commessi.

CAPITOLO I

INTRODUZIONE

1. Svolgimento del processo

Con decreto del 23 gennaio 2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, all'esito dell'udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio di Matteo Messina Denaro per rispondere dei reati aggravati di strage specificati ai capi a) e b) della rubrica.

All'udienza del 13 marzo 2017 la Corte - dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ivi comprese quelle civili già costituite nella fase precedente - ha dichiarato l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 bis, co. 2, ultima parte, c.p.p. ed ha ammesso l'ulteriore costituzione ai fini risarcitori di Patti Francesco, Pace Giovanna, Gioè Francesca Vincenzo Di Fresco, Lucia Di Fresco, Luisa Di Fresco, Claudio Di Fresco, Maria Cambiano, Giorgio Cambiano, Dario Cambiano, Fiamma Cambiano e Leonardo Fuso. Invece, avuto riguardo alla data di istituzione, all'oggetto sociale risultante dagli statuti e al rapporto di pertinenza rispetto agli interessi direttamente o indirettamente lesi dalle condotte di cui ai capi d'imputazione non ha ammesso la costituzione di parte civile dell'Associazione Codici Onlus Centro per i Diritti Cittadini, dell'Associazione Codici Sicilia e dell'Associazione Forum delle Associazioni Antiusura.

Il Presidente ha poi informato le parti del pervenimento della richiesta di autorizzazione alla registrazione audio di tutte le udienze del processo da parte di Radio Radicale. Le stesse hanno quindi espresso il loro consenso ex

art. 147, co. 1, disp. att. c.p.p., stante la rilevanza del processo e la conseguente esigenza di conoscenza da parte dell'opinione pubblica.

Detto ciò, dichiarato aperto il dibattimento e formulate le richieste istruttorie ad opera delle parti la Corte:

1) ha disposto l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, su richiesta del Pubblico Ministero, ex art. 238 bis c.p.p. di numerose sentenze divenute irrevocabili, come da dettagliato elenco di n. 3 pagine successivamente depositato in cancelleria il 16 marzo 2017:

- sentenza n. 39/87 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Palermo nel processo c.d. maxi-uno;

- sentenza n. 91/90 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nel processo c.d. maxi-uno;

- sentenza n. 80/92 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Cassazione nell'ambito del processo c.d. maxi-uno;

- sentenza n. 1/96 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Palermo nell'ambito del processo sull'omicidio Salvo;

- sentenza n. 1/96 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta nell'ambito del processo c.d. Borsellino I;

- sentenza n. 20/96 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Catania (attentato alla villa di Pippo Baudo);

- sentenza n. 5/95 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Palermo nell'ambito del processo contro Agrigento + 57;

- sentenza n. 10/97 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta nell'ambito del processo sulla strage di Capaci;

- sentenza n. 3/98 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Firenze nell'ambito del procedimento n. 12/96 r.g.n.r. a carico di Leoluca Bagarella + altri; - sentenza n. 132/98 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento a carico di Aleci + altri;

- sentenza n. 2/99 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello nell'ambito del processo c.d. Borsellino I;
- sentenza n. 02/99 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta nell'ambito del processo Borsellino *bis*;
- sentenza n. 83/99 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Marsala nell'ambito del processo c.d. Selinus;
- sentenza n. 4/99 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Trapani nell'ambito del processo sull'omicidio Montalto;
- sentenza n. 23/99 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel c.d. processo Borsellino *ter*;
- sentenza n. 2/00 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Firenze relativa al procedimento n. 13/96 r.g.n.r. a carico di Salvatore Riina + 2;
- sentenza n. 5/00 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nell'ambito del procedimento a carico di Agrigento + 57;
- sentenza n. 11/00 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel procedimento sulla strage di Capaci;
- sentenza n. 5/00 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Trapani nell'ambito del processo c.d. Omega;
- sentenza n. 1090/00 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Cassazione nell'ambito del procedimento c.d. Borsellino I;
- sentenza n. 793/01 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Cassazione nell'ambito del processo sull'omicidio Lima;
- sentenza n. 1/02 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nell'ambito del c.d. Borsellino *ter*;
- sentenza n. 5/02 Reg. Sent. della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nell'ambito del processo c.d. Borsellino *bis*;
- sentenza n. 718/02 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Cassazione nell'ambito del procedimento sulla strage di Capaci;

- sentenza n. 53/02 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nell'ambito del processo c.d. Omega;
 - sentenza n. 85/03 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Cassazione nell'ambito del procedimento c.d. Borsellino *ter*;
 - sentenza 948/03 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Cassazione nell'ambito del procedimento c.d. Borsellino *bis*;
 - sentenza n. 4268/04 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento a carico di Dell'Utri + altri;
 - sentenza n. 30/05 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania nell'ambito del processo sull'attentato all'Addaura;
 - sentenza n. 24/06 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania nell'ambito del procedimento sulla strage di Capaci;
 - sentenza n. 1157/08 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Cassazione nell'ambito del procedimento sulla strage di Capaci celebrato a Catania;
 - sentenza n. 1/12 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Palermo relativa all'omicidio del piccolo Di Matteo;
 - sentenza n. 33/13 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Caltanissetta nel c.d. stralcio Borsellino *quater*;
 - sentenza n. 700/13 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento a carico di Messina Denaro Matteo + 13;
 - sentenza n. 674/14 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del procedimento c.d. Capaci *bis*, solo dispositivo;
- 2) ha disposto l'acquisizione, su richiesta del Pubblico Ministero, ex art. 238, co. 1 e 4, c.p.p. dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali rese con la partecipazione del difensore dell'imputato (rigettandosi all'uopo l'eccezione formulata dalla difesa di mutamento della sua persona fisica), dai seguenti collaboratori di giustizia indicati nella relativa lista ex art. 468 c.p.p.:

- Patti Antonio (25 marzo 1998, 26 marzo 1998, 22 aprile 1998, 23 aprile 1998, 28 maggio 1998, 16 giugno 1998, 2 luglio 1998, 1 ottobre 1998, 14 ottobre 1998, 28 ottobre 1998, 4 novembre 1998, 19 novembre 1998, 17 dicembre 1998, 22 dicembre 1998, 14 gennaio 1999, 21 gennaio 1999, 4 febbraio 1999, 11 febbraio 1999, 18 febbraio 1999, 11 marzo 1999, 17 marzo 1999, 24 marzo 1999, 5 maggio 1999, 6 giugno 1999, 13 maggio 1999, 18 maggio 1999, 20 maggio 1999, 27 maggio 1999, 2 giugno 1999, 3 giugno 1999, 16 giugno 1999, 17 giugno 1999, 23 giugno 1999, 28 marzo 1999, 30 giugno 1999, 1 luglio 1999, 5 luglio 1999, 7 luglio 1999, 16 settembre 1999, 17 settembre 1999, 29 settembre 1999, 8 novembre 1999, 9 novembre 1999, 11 novembre 1999, 9 febbraio 2000), Sinacori Vincenzo (15 aprile 1998, 6 maggio 1998, 28 maggio 1998, 17 giugno 1998, 23 giugno 1998, 9 luglio 1998, 7 ottobre 1998, 15 ottobre 1998, 29 ottobre 1998, 2 dicembre 1998, 17 dicembre 1998, 15 gennaio 1999, 10 marzo 1999, 21 aprile 1999, 20 maggio 1999, 26 maggio 1999, 2 giugno 1999, 3 giugno 1999, 26 giugno 1999, 28 giugno 1999, 1 luglio 1999, 7 luglio 1999, 16 settembre 1999, 17 settembre 1999, 5 ottobre 1999, 9 novembre 1999, 10 novembre 1999, 18 febbraio 2000), Brusca Giovanni (3 giugno 1998, 1 ottobre 1998, 3 dicembre 1998, 3 febbraio 1999, 18 maggio 1999, 5 luglio 1999, 9 novembre 1999, 10 novembre 1999, 9 febbraio 2000), Ferro Giuseppe (23 aprile 1998, 30 settembre 1998, 7 ottobre 1998, 29 ottobre 1998, 22 dicembre 1998, 21 aprile 1999, 12 maggio 1999, 17 settembre 1999, 8 novembre 1999, 9 febbraio 2000), Geraci Francesco (7 ottobre 1998, 8 gennaio 1999, 14 gennaio 1999, 20 gennaio 1999, 17 giugno 1999, 23 giugno 1999, 24 giugno 1999, 10 novembre 1999), La Barbera Gioacchino (11 maggio 1998, 7 luglio 1999, 11 settembre 1999, 8 novembre 1999, 9 febbraio 2000), Di Matteo Santo (1 ottobre 1998, 9 novembre 1999, 11 novembre 1999), Ferrante Giovanbattista (8 gennaio 1999), Milazzo Francesco (23 settembre 1998, 22 aprile 1999, 9 novembre 1999) e Zichitella Carlo (21 gennaio 1999),

nell'ambito del processo celebrato presso la Corte d'Assise di Trapani a carico di Accardo + 78, c.d. operazione Omega;

- Patti Antonino (15 luglio 1997 e 15 settembre 1997), Sinacori Vincenzo (14 ottobre 1997 e 15 ottobre 1997), La Barbera Gioacchino (15 settembre 1997), Brusca Giovanni (15 ottobre 1997), Geraci Francesco (16 settembre 1997) e Ferro Giuseppe (30 marzo 1998), nell'ambito del processo celebrato presso il Tribunale di Marsala a carico di Agate + 11, c.d. operazione Selinus;

- Di Maggio Baldassarre (11 dicembre 1995, 12 dicembre 1995, 13 dicembre 1995, 16 gennaio 1996 e 9 febbraio 1996), La Barbera Gioacchino (22 marzo 1996), Di Matteo Mario Santo (24 giugno 1996 e 25 giugno 1996), Ganci Calogero (5 agosto 1996), Ferrante Giovanbattista (7 agosto 1996), Geraci Francesco (11 dicembre 1996), Sinacori Vincenzo (18 dicembre 1997) e Brusca Giovanni (20 gennaio 1997), nell'ambito del processo celebrato presso la Corte di Assise di Palermo a carico di Agrigento + 67;

- Brusca Giovanni (13 gennaio 1998, 14 gennaio 1998, 15 gennaio 1998, 19 gennaio 1998), Geraci Francesco (9 giugno 1997), Calvaruso Antonio (10 giugno 1997), Carrà Pietro (24 febbraio 1997, 25 febbraio 1997, 27 febbraio 1997, 28 febbraio 1997, 3 marzo 1997), Di Filippo Emanuele (12 giugno 1997), Di Filippo Pasquale (30 settembre 1997), Grigoli Salvatore (13 ottobre 1997, 14 ottobre 1997, 15 ottobre 1997), Romeo Pietro (3 ottobre 1997), Sinacori Vincenzo (25 settembre 1997), D'Agostino Giuseppe (13 giugno 1997), Spataro Salvatore (13 giugno 1997), Trombetta Agostino (23 luglio 1997), Drago Giovanni (26 giugno 1997), Avola Maurizio (12 settembre 1997) e Ferro Giuseppe (16 dicembre 1997 e 18 dicembre 1997), nell'ambito del processo celebrato presso la Corte di Assise di Firenze nell'ambito del proc. n. 12/96 r.g.n.r. a carico di Bagarella + 25 (c.d. stragi del Continente);

3) ha disposto l'acquisizione, su richiesta del Pubblico Ministero, ex art. 512 c.p.p. dei verbali delle dichiarazioni rese da Bono Pietro (15 aprile 1998,

12 maggio 1999, 26 maggio 1999, 27 maggio 1998, 20 gennaio 1999, 21 aprile 1999, 8 novembre 1999, 9 febbraio 2000, 16 settembre 1997, 12 luglio 1996, 26 luglio 1996), Pulvirenti Giuseppe (16 aprile 1997), Scarano Antonio (15 luglio 1998, 23 settembre 1998, 13 ottobre 1997, 11 marzo 1997, 12 marzo 1997, 17 marzo 1997, 18 marzo 1997, 21 marzo 1997, 14 marzo 1996, 5 aprile 1996, 29 aprile 1996, 2 maggio 1996), Cancemi Salvatore (4 giugno 1997, 13 ottobre 1997, 17 giugno 1999, 23 giugno 1999, 29 giugno 1999, 4 giugno 2001, 4 luglio 2001, 24 gennaio 2004, 19 marzo 2004, 9 agosto 1996), Cucuzza Salvatore (22 ottobre 1997) e Borsellino Piraino Agnese (18 agosto 2009, 27 gennaio 2010 e 13 luglio 2012);

4) ha ritenuto la rilevanza e la conducenza di tutte le altre prove orali di cui alle liste depositate dalle parti ai sensi dell'art. 468 c.p.p. - in larga parte sovrapponibili - segnatamente dei testimoni, fra cui diversi ufficiali di PG, degli imputati o indagati di reato connesso o collegato a norma dell'art. 210 c.p.p. e delle persone informate sui fatti giudicati in procedimento connesso o collegato ex art. 197 bis c.p.p., disponendone per l'effetto l'ammissione in uno all'esame delle parti civili e dell'imputato;

5) ha ritenuto ammissibile la richiesta di perizia di trascrizione avanzata dal Pubblico Ministero con riferimento ad alcune conversazioni ambientali intercettate presso il carcere di Milano-Opera svoltesi tra Riina Salvatore e Lo Russo Alberto in data 18 agosto 2013 e 30 ottobre 2013. Ha disposto conseguentemente di procedersi a perizia, nominando a tale scopo Massimiliano Chiamonte;

6) si è riservata di decidere nel prosieguo sulla richiesta di acquisizione dei verbali di prova depositati ex art. 430 c.p.p. a seguito del parere espresso dalla difesa dell'imputato dopo la loro consultazione.

All'udienza del 21 aprile 2017 il Presidente ha innanzitutto dato atto della trasmissione da parte della Procura della Repubblica della

documentazione relativa alle sentenze passate in giudicato in formato CD-ROM, oltre che di una nota di parziale rettifica dell'elenco cartaceo già depositato.

Quindi, è iniziata l'istruttoria dibattimentale: dapprima si è proceduto al conferimento dell'incarico di trascrizione delle intercettazioni sopra indicate al perito Chiaramonte Massimiliano, con termine di giorni sessanta a partire dall'inizio delle operazioni fissato il 15 maggio; successivamente si è escusso il teste Germanà Calogero, Commissario di Polizia in quiescenza, con completamento del solo esame dell'organo dell'accusa e dei difensori delle parti civili.

All'udienza del 15 maggio 2017 è stato effettuato il controesame e il riesame del Germanà.

Rinviata la sessione del 16 giugno 2017 per l'adesione degli avvocati all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali Italiane, il processo è ripreso in data 18 settembre 2017.

Preliminarmente il Presidente ha informato le parti che in data 27 luglio 2017 il perito aveva provveduto a depositare l'elaborato peritale; poi ha dato atto del pervenimento in cancelleria di due missive indirizzate al Presidente e al Giudice a Latere, a firma Vaccarino Antonio, riguardanti fatti attinenti alla vicenda oggetto di esame e di una nota congiunta del difensore d'ufficio dell'imputato e del sostituto processuale in cui erano esposte le difficoltà riguardanti l'espletamento dell'incarico, in particolare le modalità di consultazione della gran mole di atti e le correlative spese di estrazione delle copie ufficiali, dandone contestualmente lettura.

Il Pubblico Ministero ha comunicato il deposito presso la sua segreteria, come attività integrativa di indagine ai sensi dell'art. 430 c.p.p., della delega e della successiva nota della DIA in risposta di acquisizione dei vari verbali di

udienza dibattimentale resi dai numerosi collaboratori di giustizia indicati nella propria lista testi.

Detto ciò, è stato esaminato Di Pietro Giovanni, Luogotenente in servizio al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, con acquisizione della lettera raccomandata inviata da Messina Denaro Matteo citata nell'espletamento dello stesso. Su richiesta della difesa dell'imputato, però, si è rinviato il controesame all'udienza del 16 ottobre 2017.

A quella data, effettuata da parte del Pubblico Ministero la materiale produzione dei verbali di udienza di altri procedimenti ai sensi dell'art. 238 c.p.p. già ammessi inizialmente (come da elenco 1), la Corte ha rigettato la richiesta dell'organo dell'accusa di acquisizione dei documenti indicati nell'elenco 2 - trattandosi di relazioni di servizio contenenti la descrizione di attività d'indagine suscettibile di essere rievocata in dibattimento nel contraddittorio delle parti - ad eccezione di quello riportato al n. 14, in quanto atto di natura giurisdizionale attestante il fatto storico della presentazione di una proposta di applicazione di misura di prevenzione nei confronti di Messina Denaro Francesco, procedimento concluso con un provvedimento di non luogo a provvedere da parte del Tribunale di Trapani.

Quindi, si è proceduto al controesame del testimone Di Pietro Giovanni e all'integrale escussione di Bonanno Matteo, già Vice Questore di Marsala. Infine, su richiesta del Pubblico Ministero ai sensi dell'articolo 493 c.p.p. sulla base delle indicazioni fornite dai testi e non opposizione delle altre parti, la Corte ha ammesso la deposizione del maresciallo Sciarratta e del dottore Misiti.

All'udienza del 20 novembre 2017 sono stati uditi i testi Santomauro Bartolomeo, Luogotenente dei Carabinieri al tempo in servizio presso il Nucleo Operativo di Trapani, e Sciarratta Renato, Luogotenente dei Carabinieri in congedo. Su concorde rinuncia delle parti è stata poi revocata l'ordinanza ammissiva della testimonianza del dott. Misiti.

All'udienza del 12 dicembre 2017 è iniziata l'escussione di Giovanni Brusca, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., conclusa a quella del 9 gennaio 2018.

Rinviata la sessione del 5 marzo 2018 per contestuale impegno professionale del giudice a latere in processo con imputati detenuti con termine di efficacia della misura cautelare prossimo alla scadenza, all'udienza del 5 aprile 2018 la Corte ha ammesso, su accordo di tutte le parti, la produzione di un supporto informatico (dvd) contenente le trascrizioni, in parte omissate, delle dichiarazioni rese da Brusca Giovanni all'incidente probatorio del 6 e 7 giugno 2012 nell'ambito del procedimento c.d. Borsellino *Quater*.

Quindi, si è proceduto all'escussione del collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., proseguita - dopo il rinvio dell'udienza dell'11 maggio 2018 per l'assenza del Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo - il 28 maggio 2018 e conclusa il 5 luglio 2018, con acquisizione concordata all'esito del verbale di udienza del 12 marzo 2004 riportante le dichiarazioni rese dal medesimo dinanzi la Corte di Assise d'Appello, II sezione, di Catania in sede di rinvio dalla Cassazione.

All'udienza del 27 settembre 2018 la Corte - rilevando che il mutamento della composizione del collegio, dovuto alla sostituzione della dott.ssa Graziella Luparello (trasferita ad altra sezione del Tribunale di Caltanissetta) con il dott. Simone Petralia nelle funzioni di Giudice a latere, ha comportato la rinnovazione del dibattimento - ha confermato integralmente i provvedimenti già adottati dal collegio nella precedente composizione, anche in materia di ammissione delle prove, ed ha dichiarato utilizzabili tutte le prove raccolte o comunque acquisite.

Quindi è stata accolta la richiesta di differimento della trattazione del procedimento da parte dell'accusa per l'impossibilità a presenziare del Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo, anche tenuto conto dell'assenza per malattia del collaboratore Zichitella Carlo regolarmente citato.

All'udienza del 25 ottobre 2018 il Presidente ha preliminarmente dichiarato la decadenza dei Giudici supplenti, signora Panzica e signora Falzone, non presenti in udienza, quindi ha ammesso la costituzione di parte civile di Claudio Fiore, Cecilia Fiore e Marta Fiore, eredi di Rita Borsellino, nelle more deceduta. Si è proceduto successivamente all'audizione del testimone assistito Vitale Giuseppa.

All'udienza del 13 novembre 2018 è avvenuta la deposizione del collaborante Naimo Rosario ai sensi dell'art. 210 c.p.p., mentre a quella del 12 dicembre del medesimo anno è stato audito il propalante Zichitella Carlo ex art. 197 bis c.p.p.

All'udienza del 24 gennaio 2019, dopo la produzione da parte del Pubblico Ministero del certificato di morte di Francesco Pattarino, il Collegio ha disposto l'acquisizione ai sensi dell'art. 512 c.p.p. dei relativi verbali dichiarativi, già peraltro materialmente depositati. Quindi sono stati esaminati e controesaminati i collaboratori di giustizia Malvagna Filippo e Grazioso Giuseppe. Dei due testimoni assistiti ne sono stati acquisiti, su accordo delle parti, i verbali di interrogatorio, rispettivamente, del 9 maggio 1994, 29 maggio 2014, 10 dicembre 2015 (il primo), 22 settembre 1999, 14 dicembre 2006 e 21 dicembre 2015 (il secondo).

All'udienza del 14 febbraio 2019 è avvenuta la deposizione del testimone Genchi Gioacchino.

All'udienza del 14 marzo 2019 è stato invece escusso Mutolo Gaspare, sentito ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., con l'acquisizione su consenso delle parti delle precedenti dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento c.d. Borsellino *quater* (interrogatori del 4 febbraio 2009, 5 novembre 2009 e 23 marzo 2010).

È seguita, poi, la trasferta giudiziaria di Firenze dal 3 al 6 aprile.

Più in dettaglio, il 3 aprile 2019 hanno avuto luogo le deposizioni dei collaboranti Di Matteo Mario Santo, Sinacori Vincenzo e Geraci Francesco, con l'acquisizione concordata delle dichiarazioni rese dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta nel processo Capaci, dal secondo il 6 ottobre 1999, dall'ultimo il 12 novembre 1999 (limitatamente alle pp. 149 e 150).

In data 4 aprile 2019 sono stati esaminati Palmeri Armando e Spatuzza Gaspare, rispettivamente ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. e 210 c.p.p. All'esito le parti hanno espresso il consenso alla produzione del verbale dell'esame di quest'ultimo svoltosi in sede di incidente probatorio nell'ambito del processo c.d. Borsellino *Quater* nei giorni 7 e 8 giugno 2012.

Il terzo giorno di trasferta, vale a dire il 5 aprile, sono stati invece escussi i propalanti Tranchina Fabio, Ferro Giuseppe e Avola Maurizio.

Infine, la sessione fiorentina finale si è chiusa con l'audizione dell'ultimo collaboratore programmato Patti Antonio.

Ripresa l'istruttoria dibattimentale nella sede naturale di Caltanissetta, all'udienza del 23 maggio 2019 la Corte ha dato comunicazione alle parti di una richiesta di audizione testimoniale in processo penale - così intitolata la missiva - di Vincenzo Calcara tramite il suo difensore; quindi ha dato lettura della nota del Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno con cui Messina Leonardo, ex collaboratore di giustizia, veniva considerato irreperibile.

All'udienza del 18 giugno 2019, dopo la materiale produzione da parte dell'organo dell'accusa dei verbali di prova ammessi nel corso della trasferta di Firenze oltre che del certificato DAP del 27 luglio 1997 sui periodi di codetenzione di Avola Maurizio con altri collaboratori, è stato escusso La Barbera Gioacchino.

Rinviata l'istruttoria dibattimentale il 4 luglio 2019 per assenza del Pubblico Ministero titolare del procedimento, all'udienza dell'11 settembre 2019 il Presidente ha dato preliminarmente atto del pervenimento in cancelleria di una nota della Direzione Centrale della Polizia Criminale avente ad oggetto le condizioni di salute del collaboratore Siino Angelo, con relativa certificazione sanitaria. Attese le patologie indicate, di carattere irreversibile, ha invitato le parti ad eventuale acquisizione concordata al fascicolo del dibattimento di pregresse dichiarazioni, consenso che le stesse si sono riservate di esprimere all'esito dei dovuti approfondimenti.

Il Pubblico Ministero ha poi reso edotti gli altri attori processuali dell'impossibilità di procedere alla citazione di Messina Leonardo in quanto sconosciuto l'indirizzo di residenza o domicilio all'estero. Di conseguenza le parti, per superare l'*impasse*, hanno prestato il consenso all'acquisizione del verbale di udienza del 24 febbraio 1996 nel proc. n. 5/95 R.G.C.A., processo Capaci, e di quello del 28 maggio 2014 nel processo c.d. Borsellino *Quater*, entrambi contenuti le sue dichiarazioni.

Terminato quel momento processuale si è svolto l'esame e il controesame del collaboratore di giustizia Ganci Calogero, al cui esito si è acquisito ai sensi dell'art. 238 c.p.p. il verbale dell'udienza del 29 luglio 1997 svolta dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze nell'ambito del proc. n. 12/96 contro Bagarella + 25.

Nella sessione del giorno successivo si è preliminarmente proceduto alla materiale produzione di alcuni degli atti di cui era stata disposta la formale acquisizione ma che non erano ancora stati depositati, con rinnovazione corale del consenso alla loro acquisizione e riserva sulle pregresse deposizioni del Siino.

Infine, ha avuto inizio l'esame di Bellini Paolo ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

All'udienza del 30 settembre 2019 è stato completato l'esame ed effettuato il controesame del Bellini e ha deposto il collaboratore di giustizia Ferrante Giovanbattista.

Su concorde rinuncia delle parti è stata invece revocata l'ordinanza ammissiva della testimonianza dell'Isp Carmelo Marranca.

All'udienza del 17 ottobre 2019 la Corte, prendendo atto del pervenimento di una nuova certificazione del Servizio Centrale di Protezione afferente alla situazione clinica di Siino Angelo, affetto tra le tante patologie da demenza di grado avanzato, ha ritenuto ricorrenti i presupposti di cui all'art. 512 c.p.p., disponendo per l'effetto l'acquisizione del verbale del 4 febbraio 1999 contenente le relative dichiarazioni rilasciate al GIP di Palermo nell'ambito del processo contro Canale Carmelo.

Sono state altresì acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. le sentenze irrevocabili emesse nell'ambito del proc. n. 1908/97 r.g.n.r. dalla Corte d'Assise di Caltanissetta in relazione alla strage di Pizzolungo, segnatamente la sentenza n. 152/02 Reg. Sent. nei confronti di Riina Salvatore e Virga Vincenzo e la sentenza n. 7/02 Reg. Sent. nei confronti di Di Maggio Baldassare e Madonia Antonino.

A quel punto hanno deposto i testi di PG Fenu Giandomenico e Gangi Pietro, rispettivamente Luogotenente e Ispettore Superiore in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta.

Quindi, su concorde rinuncia delle parti, la Corte ha revocato l'ordinanza ammissiva della deposizione del resto del personale in servizio presso la DIA di Caltanissetta e Palermo indicato nella lista testi, ovvero il Sost. Comm. Tamburello Angelo, il M.C. Immordino Angelo e l'isp. Bonferraro Salvatore.

A fine udienza sono state acquisite su consenso delle parti anche la nota della DIA di Roma del 12 agosto 1993 e quella della Casa Circondariale di Rebibbia del 29 luglio 1993 in ordine a quanto rinvenuto nella cella di Gioè.

All'udienza del 4 dicembre 2019 il Presidente ha messo a disposizione delle parti una lettera manoscritta e inviata dal già escusso Bellini Paolo per ogni valutazione in merito, quindi ha rinviato la trattazione del procedimento in considerazione dell'adesione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere Penali Italiane.

All'udienza del 19 dicembre 2019, calendarizzata per l'eventuale audizione delle parti civili, la Corte ha disposto innanzitutto l'acquisizione, su consenso delle parti, del verbale di udienza del 25 novembre 2019 nel processo n. 2/13 Reg. C. Ass. celebratosi dinanzi la Corte di Assise di Caltanissetta.

Quindi, ha audito Pace Giovanna ai sensi dell'art. 208 c.p.p., *id est* in ordine alle pretese risarcitorie e ai rapporti con Agostino Catalano, non quale testimone.

Sempre in ordine alle questioni civilistiche la Corte ha altresì ammesso la produzione documentale nell'interesse di Leonardo Antonio Fuso consistente in:

- copia dell'estratto del verbale della commissione medica ospedaliera dell'Ospedale Militare di Bari del 19 ottobre 2000, avente a oggetto la visita medico-collegiale cui è stata sottoposta la detta parte civile;
- copia dell'estratto del verbale della commissione medica ospedaliera dell'Ospedale Militare di Bari del 29 settembre 2005;
- copia del decreto del Ministero dell'Interno n. 11901 dell'11 maggio 2006, di rigetto della richiesta di pensione privilegiata;
- copia della certificazione medica a firma del dott. Rossano Vecchio del 12 dicembre 2006;

- copia del parere medico legale redatto dal dott. Marcello Zippo all'esito della visita dell'11 aprile 2007;

- copia del ricorso per il riconoscimento del diritto alla 'corresponsione della pensione privilegiata' proposto nell'interesse del signor Fuso innanzi alla sezione giurisdizionale di Bari della Corte dei Conti l'1 ottobre 2007;

- copia del referto della visita a cui è stato sottoposto il signor Fuso il 12 ottobre 2010 nell'ambulatorio di cardiologia dell'A.U.S.L. 1 di Lecce;

- copia della certificazione medica del 29 ottobre 2010, sottoscritta dal dott. Vittorio Scrimieri responsabile dell'Unità Operativa S.E.R.T. dell'A.S.L. di Lecce;

- copia della certificazione medica a firma del dott. Rossano Vecchio del 3 novembre 2010;

- copia della memoria difensiva del 30 novembre 2010, depositata nel corso del giudizio n. 28432 R.G. innanzi alla sezione di Bari della Corte dei Conti;

- copia della sentenza n. 1812/12 Reg. Sent. del 31 ottobre 2012, resa dalla sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei Conti nel procedimento n. 28432 R.G.;

- copia della certificazione a firma della dott. Ines Gianola del 15 ottobre 2019.

Quindi la Corte ha revocato l'ordinanza ammissiva delle deposizioni dei due collaboratori di giustizia Di Maggio Baldassarre e Vara Ciro - la cui audizione era stata richiesta dalla difesa dell'imputato - su concorde rinuncia delle parti, in particolare il primo per essere le relative dichiarazioni già riversate nelle sentenze prodotte, il secondo essendone sufficiente l'acquisizione concordata di quelle rese all'udienza del 24 ottobre 2003 dinanzi la Corte di Assise d'Appello di Catania nell'ambito del processo c.d. Borsellino *ter.*

All'udienza dell'8 gennaio 2020 le parti hanno avanzato le richieste istruttorie, in parte documentali, in parte orali, ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

La Corte, all'esito dell'interlocuzione delle parti:

1) ha disposto l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, su richiesta del Pubblico Ministero, ex art. 238 bis c.p.p. di numerose sentenze divenute irrevocabili, come da dettagliato elenco di n. 5 pagine depositato che di seguito si riporta:

- sentenza n. 786/97 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Trapani il 31 ottobre 2002 nell'ambito del proc. pen. n. 2034/97 r.g.n.r. nei confronti di Bosco Antonino + altri;

- sentenza n. 7/2001 R.G. emessa dalla Corte di Assise di Trapani il 9 giugno 2001 nell'ambito del proc. pen. n. 5667/97 O.O.A. Palermo nei confronti di Bagarella Leoluca + altri;

- sentenza n. 43/2002 R.G. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 29 luglio 2002 nell'ambito del proc. pen. n. 4074/97 O.O.A. Palermo nei confronti di Alcamo Michele + altri;

- sentenza n. 84-98/94 R.G.Trib. emessa dal Tribunale di Sciacca il 16 luglio 1996 nell'ambito del proc. pen. n. 7916/92 R.G. O.O.A. Palermo nei confronti di La Rocca + 24;

- sentenza emessa dalla Corte di Assise di Trapani nel corso del 1985 nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Nitto Santapaola, Mariano Agate, Francesco Mangion e Rosario Romeo (omicidio sindaco Vito Lipari);

- sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nel corso del 1992 nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Nitto Santapaola, Mariano Agate, Francesco Mangion e Rosario Romeo (sempre omicidio sindaco Vito Lipari);

- sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo, nell'ambito del proc. pen. n. 6024/00 r.g.n.r. nei confronti di Leonardo Vitale (omicidio Salvatore Riina);

- sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 26 settembre 2006 nell'ambito del proc. pen. n. 11165/02 r.g.n.r. nei confronti di Marfia ed altri (omicidio di Santangelo Calogero);

- sentenza n. 164/2014 R.G. Sent. emessa il 19 novembre 2014 dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del proc. pen. n. 2006/2008 r.g.n.r. a carico di Barranca Giuseppe + altri (c.d. abbreviato Capaci *bis*);

- sentenza n. 36/13 R.G. Sent. emessa il 13 marzo 2013 dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nell'ambito del proc. pen. n. 1134/2011 r.g.n.r. a carico di Tranchina Fabio + altri (c.d. abbreviato Borsellino *quater*);

- sentenza n. 613/01 R.G. Sent. emessa il 18 aprile 2001 dal GIP del Tribunale di Palermo nell'ambito del proc. pen. n. 2034/97 r.g.n.r. a carico di Melodia Ignazio + altri;

- sentenza n. 5/94 R.G. Assise emessa il 21 giugno 1994 dalla Corte di Assise di Trapani nell'ambito del proc. pen. n. 3111/91 Reg. P.M. e 352/91 Reg. P.M. contro Greco Lorenzo ed altri;

- sentenza n. 11/95 Reg. Sent. emessa il 21 febbraio 1995 dal Tribunale di Trapani nell'ambito del proc. pen. n. 24/91 Reg. Gen. a carico di Grimaudo Giovanni + altri;

- sentenza n. 179/94 Reg. Sent. emessa il 12 novembre 1994 dal Tribunale di Trapani nell'ambito del proc. pen. n. 352/91 r.g.n.r. a carico di Paziente Gaetano + altri;

- sentenza emessa il 13 dicembre 2002 dal Tribunale di Trapani nell'ambito del proc. pen. n. 12186/00 r.g.n.r. a carico di Adragna + altri;

- sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 13 luglio 2006 nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Giuseppa Vitale (detta Giusy);

- sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 15 novembre 2007 nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Giuseppa Vitale (detta Giusy);

- sentenza n. 719/10 Reg. Sent. emessa il 5 luglio 2010 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo nell'ambito del proc. pen. n. 3019/2010 r.g.n.r. a carico di Vitale Leonardo+ altri;

- sentenza n. 16/2005 Reg. Sent. emessa il 12 novembre 2005 dalla Corte di Assise di Palermo nell'ambito del proc. pen. n. 1937/2002 r.g.n.r. a carico di Vitale Leonardo + altri;

- sentenza n. 12/2003 Reg. Sent. emessa il 13 marzo 2003 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nell'ambito del proc. pen. n. 1008/99 r.g.n.r. a carico di Vitale Leonardo+ altri;

- sentenza n. 1669/05 Reg. Sent. emessa il 19 maggio 2005 dal Tribunale di Palermo nell'ambito del proc. pen. n. 9149/03 N.C.P.M.;

- sentenza n. 13/02 Reg. Sent. emessa il 22 aprile 2002 dalla Corte di Assise di Palermo nell'ambito del proc. pen. n. 32/01 R.G.C. Assise;

- sentenza n. 32/2007 Reg. Sent. emessa il 22 novembre 2007 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nell'ambito del proc. pen. n. 20/2007 R.G.;

- sentenza n. 2525/2006 Reg. Sent. emessa il 25 ottobre 2006 dalla Corte di Appello di Palermo nell'ambito del proc. pen. n. 9149/2003 r.g.n.r.;

- sentenza n. 13/2007 Reg. Sent. emessa il 9 maggio 2007 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nell'ambito del proc. pen. n. 1937/02 r.g.n.r.;

- sentenza n. 36/01 Reg. Sent. emessa il 18 ottobre 2001 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nell'ambito del proc. pen. n. 4692/98 N.R.;

- sentenza n. 12/2000 Reg. Sent. emessa il 19 giugno 2000 dalla Corte di Assise di Palermo nell'ambito del proc. pen. n. 18/99 R.G.C. Assise;

- sentenza di condanna emessa nei confronti di Battista Consiglio di successiva più specifica individuazione;

2) ha disposto l'acquisizione, su richiesta del Pubblico Ministero, ex art. 238, co. 1 e 4, c.p.p. dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali rese, con la partecipazione del difensore dell'imputato, dai testi di PG Bonanno Matteo (verbali delle udienze del 12, 19 e 26 gennaio 1998 e 9 febbraio 1998 svolte dinanzi al Tribunale di Marsala nell'ambito del proc. pen. n. 140/97 r.g.n.r. contro Messina Denaro Matteo ed altri) e Tempesta Roberto (verbale dell'udienza del 17 giugno 1997 svolta dinanzi alla Corte di Assise di Firenze nell'ambito del proc. pen. n. 12/96 r.g.n.r. contro Bagarella + 25);

3) ha acquisito, sempre su domanda dell'organo dell'accusa, i certificati del casellario giudiziale dell'imputato Messina Denaro Matteo e dei vari dichiaranti e persone menzionate nel corso del dibattimento Vitale Giuseppa, Vesco Antonino, Saracino Mariano, Montalbano Giuseppe, Garaci Salvatore, Di Benedetto Sebastiano, Cacioppo Luigi, Avola Maurizio, Brusca Giovanni, Campanella Francesco, Di Matteo Mario Santo, Ferro Giuseppe, Ganci Calogero, Geraci Francesco, Giuffre' Antonino, Grazioso Giuseppe, La Barbera Gioacchino, Messina Leonardo, Malvagna Filippo, Mutolo Gaspare, Naimo Rosario, Palmeri Armando, Patti Antonio, Siino Angelo, Sinacori Vincenzo, Spatuzza Gaspare, Tranchina Fabio, Zichittella Carlo, Ferrante Giovan Battista e Bellini Paolo;

4) ha ammesso, su richiesta del Pubblico Ministero, la testimonianza del collaboratore di giustizia Di Carlo Francesco sulla morte di Milazzo Vincenzo e della sua fidanzata, dando però la possibilità alla difesa dell'imputato di ampliare in sede di controesame l'ambito del *thema probandum*, nonché la deposizione di due Ufficiali della DIA di Caltanissetta sui riscontri alle

dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia meglio specificati in elenco, soggetti dalla successiva individuazione;

5) si è riservata sulla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, dandosi all'uopo termine alle altre parti per l'espressione del parere, di trascrizione delle seguenti intercettazioni ambientali:

- conversazioni avvenute nel carcere di Milano Opera tra Riina Salvatore e Lo Russo Alberto in data 29 agosto 2013 e 20 settembre 2013 nei locali adibiti a passeggio;

- dialoghi instaurati nel carcere di Ascoli Piceno tra Graviano Giuseppe e Adinolfi Umberto in data 24 settembre 2016 e 17 marzo 2017;

6) ha invitato il Pubblico Ministero a farsi parte diligente nell'individuare l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palermo l'11 febbraio 2010 nell'ambito del proc. pen. n. 10092/09 r.g.n.r. (operazione c.d. Nerone) in cui sarebbe stata contenuta un'intercettazione rilevante per l'omicidio Craparotta e D'Amico, con escussione in subordine in caso di vane ricerche dei tre Capitani dei Carabinieri che avevano svolto le indagini.

Il procedimento è stato rinviato al 22 gennaio 2020 per l'esame in videoconferenza del collaboratore Di Carlo Francesco, svolto solo in parte. In quella sessione sono state ammesse, su consenso delle parti, le trascrizioni delle intercettazioni sopra menzionate del 29 agosto 2013 e 20 settembre 2013 acquisite nell'ambito del proc. pen. n. 1/13 R.G. Corte di Assise di Palermo nell'ambito del processo contro Bagarella Leoluca Biagio + 9 (c.d. Trattativa) ed è stata disposta perizia per le restanti due, nominando a tale scopo l'esperto Matteo Terzo.

Infine, la Corte si è riservata sull'ulteriore richiesta integrativa del Pubblico Ministero sempre ai sensi dell'art. 507 c.p.p. di acquisire le dichiarazioni rese da Lipari Giuseppe il 28 gennaio 2020 nell'ambito del

processo palermitano sulla trattativa Stato-mafia o, in subordine, di procedere alla sua deposizione.

All'udienza del 30 gennaio 2020 è stata, innanzitutto, completata l'escussione del propalante Di Carlo Francesco; in secondo luogo, è stato conferito l'incarico peritale per la trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate nel carcere di Ascoli Piceno tra Graviano Giuseppe e Adinolfi Umberto in data 24 settembre 2016 e 17 marzo 2017, con inizio delle operazioni in data 6 febbraio; quindi, è stato esaminato e controesaminato Fenu Giandomenico, Luogotenente in servizio presso la D.I.A. di Caltanissetta.

A quel punto la Corte ha acquisito ex art. 238 bis c.p.p. le ulteriori sentenze irrevocabili il cui deposito era stato richiesto dal Pubblico Ministero, come da elenco che si riporta:

- sentenza n. 34/2001 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania il 10 luglio 2001 nell'ambito del procedimento penale n. 1432/92 r.g.n.r. nei confronti di Arena Giovanni + altri;

- sentenza n. 20/96 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Catania il 16 ottobre 1996 nell'ambito del procedimento penale n. 26/94 Reg. Gen. nei confronti di Aiello Giuseppe + altri;

- sentenza n. 4/2001 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Trapani il 17 maggio 2001 nell'ambito del procedimento penale n. 4074/97 r.g.n.r. nei confronti di Alcamo Michele + altri;

- sentenza n. 367/06 Reg. Sent. emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 30 marzo 2006 nell'ambito del procedimento penale n. 5539/98 r.g.n.r. nei confronti di Agate Mariano + altri;

- sentenza n. 47/2002 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo l'11 ottobre 2002 nell'ambito del procedimento penale n. 3059/95 O.O.A. nei confronti di Accardo Antonino + altri;

- sentenza n. 53/2002 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 25 ottobre 2002 nell'ambito del procedimento penale n. 3059/95 O.O.A. nei confronti di Accardo Domenico+ altri.

Disposto quanto sopra, è stata materialmente acquisita l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palermo l'11 febbraio 2010 nell'ambito dell'operazione c.d. Nerone già citata e materialmente rinvenuta nell'ufficio competente, oltre che i verbali di udienza riguardanti il teste Bonanno già ammessi.

A seguito di nuove richieste delle parti ex art. 507 c.p.p. e ritenendone la decisività ai fini della decisione, la Corte ha altresì ammesso la deposizione dei testi di Polizia Giudiziaria - indicati nel Luogotenente Merenda e nel Sostituto Commissario Bonferraro Salvatore entrambi in servizio presso la DIA di Palermo e in Gangi Pietro invece operativo presso la DIA di Caltanissetta, relativamente al contesto in cui sono state eseguite le conversazioni che hanno formato oggetto di trascrizione - del collaboratore di giustizia Di Giacomo Giuseppe Maria sulla vicenda Mazzei e di Lipari Pino sulla presenza di Provenzano a Castelvetrano nel '92.

All'udienza del 12 febbraio 2020 sono stati conseguentemente escussi i menzionati Bonferraro e Di Giacomo, seppur il controesame di quest'ultimo è stato sospeso con rinvio ad altra data per esigenze di collegamento del sito riservato.

Quindi, su richiesta della difesa dell'imputato e con il consenso delle altre parti, sono state acquisite le dichiarazioni di Giacomo Giuseppe Maria contenute nel verbale di interrogatorio del 19 luglio 2013 dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania e nelle pp. 158-168 del verbale di udienza del 29 aprile 2015 nell'ambito del processo c.d. Capaci *bis*.

Infine la Corte, per un verso, ha revocato l'ordinanza ammissiva della deposizione del Merenda su concorde rinuncia delle parti; per altro verso, ha

acquisito le dichiarazioni di Lipari Pino contenute nei verbali di interrogatorio del 28 gennaio 2020 dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e del 20 novembre 2002 dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché nei verbali di udienza del 24 e 25 novembre 2016 dinanzi alla Corte di Assise di Palermo nell'ambito del proc. pen., n. 11719/12 r.g.n.r., il tutto in via sostitutiva della relativa deposizione.

All'udienza del 13 febbraio 2020 è stata anzitutto integrata la produzione dei casellari giudiziali (per Bellini Paolo, Naimo Rosario e Campanella Francesco) e dei provvedimenti giurisdizionali divenuti irrevocabili ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. (sentenza n. 24/91 Reg. Gen. emessa dal Tribunale di Trapani il 5 giugno 1993 nel proc. pen. contro Grimaudo Giovanni + altri; sentenza n. 42/90 Reg Gen. emessa dal Giudice Istruttore presso il Tribunale Penale di Trapani nel proc. pen. contro Agate Mariano + altri; sentenza n. 12/91 Reg. Gen. emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 13 novembre 1993 nel proc. pen. contro Agate Mariano + altri; provvedimento di confisca del Tribunale di Palermo n. 4464/90 del 18 dicembre 1990 in pregiudizio di Palazzolo Saveria Benedetta).

Quindi, è stato sentito l'ultimo teste di PG Ganci Pietro, con acquisizione di comune accordo di alcuni atti menzionati nel corso della detta deposizione (materialmente prodotti in data 3 marzo 2020):

- nota Prot. 677 (N. 125/CL/II Sett./E4-3 di prot.) del 27 gennaio 2020, redatta dalla D.I.A. Centro Operativo di Caltanissetta a seguito degli accertamenti delegati il 7 ottobre 2019;

- atti allegati alla nota n. 677 del 27 gennaio 2020 redatta dalla D.I.A. Centro Operativo di Caltanissetta relativa agli accertamenti esperiti a seguito della delega del 7 ottobre 2019 di cui ai punti n.11,12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 e schede A, B, C e D;

- atti allegati alla nota n. 677 del 27 gennaio 2020 redatta dalla D.I.A. Centro Operativo di Caltanissetta relativa agli accertamenti esperiti a seguito della delega del 7 ottobre 2019 di cui ai punti n. 2, 9 e 10;

- nota n.125/CL/II Sett./E4-3 omissata e relativa all'annotazione riguardante gli accertamenti di cui al punto 17.

All'udienza del 3 marzo 2020 è proseguita l'escussione dell'imputato di reato connesso Di Giacomo Giuseppe Maria sospesa nella precedente sessione del 12 febbraio 2020, terminata la quale è stato sentito il perito Matteo Terzo, con acquisizione formale all'esito del relativo elaborato.

All'esito è stato acquisito il dispositivo della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di Catania in data 11 marzo 2015 nell'ambito del proc. pen. n. 9150/09 r.g.n.r. nei confronti di Di Giacomo Giuseppe + altri, nonché accolta l'ulteriore richiesta del Pubblico Ministero formulata ai sensi dell'art. 507 c.p.p. di escutere un ulteriore ufficiale di PG, da individuarsi nominativamente in data posteriore, in ordine ai riscontri sul narrato del Di Giacomo.

Rinviata l'udienza del 12 marzo 2020 per l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Sars-Cov2 e in ragione della relativa decretazione d'urgenza, nonché revocate le successive convocazioni del 3 e 29 aprile per le medesime motivazioni, il processo è ripreso il 12 maggio 2020.

In quella sede è stato innanzitutto risentito l'Ispettore Superiore Ganci Pietro, quale ufficiale di PG individuato dal Pubblico Ministero per riferire in ordine a diverse attività di riscontro effettuate sulle circostanze narrate dai collaboratori di giustizia non presenti nell'originaria lista testi, con conseguente ammissione da parte della Corte ex art. 507 c.p.p. dell'estensione del perimetro del suo esame prima limitato al Di Giacomo.

Quindi, sono state acquisite di comune accordo fra le parti le note redatte a cura del detto teste, in dettaglio l'informativa della DIA di

Caltanissetta n. 125/CL/2°Sett./E4/3 in esito alla delega della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 12 febbraio 2020, di pagine 8; l'informativa a prot. n. 3700 del 6 maggio 2020, Class. E4/3/0, in esito alla delega del 18 aprile 2020, di pagine 11; quella a prot. n. 3727 del 6 maggio 2020, Class. E4/3/0, in esito alla delega del 18 aprile 2020, di pagine 2.

La Corte ha accolto poi la richiesta di alcune parti civili di acquisire - quale mero dato storico della loro emissione, con esclusione per l'effetto di ogni utilizzabilità ai fini della prova sui fatti - la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 1/17 R.G. Sent. del 20 aprile 2017 nel proc. pen. n. 2/13 R.G. C. Ass., c.d. Borsellino *quarter*; la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 6/16 R.G. Sent. del 26 luglio 2016 nel proc. pen. n. 1/14 R.G. C. Ass., c.d. Capaci *bis* ed il solo dispositivo emesso dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo c.d. Borsellino *quarter*.

Ancora, è stata disposta l'acquisizione formale ai sensi dell'art. 512 c.p.p. della trascrizione delle provalazioni rese da Cancemi Salvatore all'udienza del 19 aprile 1996 nel proc. pen. n. 5/95 r.g.n.r. sulla strage di Capaci ed è stato, inoltre, prodotto materialmente il verbale di udienza del 24 ottobre 2003 contenente il narrato di Vara Ciro su cui vi era stato in precedenza l'accordo delle parti.

Infine, su sollecitazione della difesa dell'imputato e non opposizione degli altri attori processuali, la Corte ha mandato alla cancelleria di richiedere al Tribunale di Palermo copia della perizia di trascrizione della conversazione ambientale intercettata nel carcere di Ascoli Piceno tra Graviano Giuseppe e Adinolfi Umberto in data 24 settembre 2016, oggetto dell'incarico al CTU, effettuata nell'ambito del processo sulla c.d. trattativa Stato-mafia. Di conseguenza ha disposto il richiamo del perito Terzo alla successiva sessione al fine di chiarire eventuali differenze riscontrabili tra i due elaborati.

All'udienza del 28 maggio 2020, dopo la materiale produzione dei due verbali ammessi da parte della difesa dell'imputato, si è proceduto all'integrazione delle domande al perito Terzo, quindi su non opposizione delle parti è stato ammesso l'esame sulle medesime circostanze del consulente tecnico indicato dal Pubblico Ministero, presente in aula, De Luca Gioacchino Alessandro.

La sessione ha avuto termine con richiesta di produzione documentale del Pubblico Ministero - cui si sono associate tutte le parti civili - ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sulla quale la difesa dell'imputato ha chiesto termine per esprimere il parere.

All'udienza del 4 giugno 2020 le parti processuali hanno ulteriormente esposto le proprie ragioni in ordine all'integrazione probatoria proposta dall'organo dell'accusa e all'esito la Corte:

1) ha disposto l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. di numerosi provvedimenti giurisdizionali divenuti irrevocabili, come da due dettagliati elenchi depositati dal Pubblico Ministero:

- sentenza n. 30/00 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta il 27 ottobre 2000 nel proc. pen. n. 22/98 R.G.C.A. nei confronti di Riina Salvatore+ 6;

- sentenza n. 5/03 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta l'1 luglio 2003 nel proc. pen. n. 298/93 r.g.n.r. nei confronti di Riina Salvatore+ 6;

- sentenza n. 826/04 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione-II sezione penale il 6 maggio 2004 nei confronti di Riina Salvatore + 3;

- sentenza n. 30/05 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania il 16 giugno 2005 nel proc. pen. n. 298/93 r.g.n.r. nei confronti di Galatolo Vincenzo + 1;

- sentenza n. 506/07 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione-VI sezione penale il 26 marzo 2007 nei confronti di Galatolo Vincenzo + 1.
- decreto n. 14/2013 M.P. del Tribunale di Trapani-sezione misure di prevenzione nel proc. n. 68/2010 r.g.m.p. nei confronti di Nicastrì Vito;
- decreto n. 175/15 Reg. Sent. della Corte di Assise-sezione quinta penale e per le misure di prevenzione di Palermo nel proc. n. 148/2013 r.g.m.p. a carico di Nicastrì Vito;
- sentenza n. 349/2006 Reg. Sent. della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta emessa il 3 aprile 2006 contro Ferraro Pietro;
- sentenza n. 3/2016 Reg. Sent. della Corte Assise di Appello di Caltanissetta dell'8 giugno 2016 contro Barranca Giuseppe + 2, c.d. Capaci *bis*;
- sentenza n. 186/2001 Reg. Sent. del Tribunale di Marsala nel proc. n. 26/2000 R.G. DIB. nei confronti di Ingrasciotta Giuseppe + 1;
- sentenza n. 331/2006 Reg. Sent. del Tribunale di Marsala nel proc. n. 264/2005 R.G. DIB. nei confronti di Graviano Giuseppe e Messina Denaro Matteo;
- sentenza n. 384/2007 Reg. Sent. della Corte di Appello di Palermo dell'1 febbraio 2007 nei confronti di Buscemi Antonino + altri;
- sentenza n. 588/97 Reg. Sent. del GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di Agate Giovanni + altri;
- sentenza n. 201/92 Reg. Sent. del Tribunale di Marsala nel proc. n. 118/91 r.g.n.r. nei confronti di Messina Denaro Francesco + altri;
- sentenza n. 2342/2017 Reg. Sent. della Corte di Appello di Catania del 13 luglio 2017 nel procedimento di revisione del c.d. Borsellino *bis*;
- sentenza n. 36/2013 Reg. Sent. del Tribunale-sezione dei Giudici per le indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare di Caltanissetta del 13 marzo 2013 nel procedimento stralcio del c.d. Borsellino *quater*;

- sentenza n. 164/2014 Reg. Sent. del Tribunale-sezione dei Giudici per le indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare di Caltanissetta del 19 novembre 2014 nel c.d. abbreviato Capaci *bis*;

- sentenza n. 7196/2011 Reg. Sent. della Corte Suprema di Cassazione-prima sezione penale del 24 febbraio 2011 nei confronti di Inzerillo Vincenzo;

- sentenza n. 193/2015 Reg. Sent. emessa dal GUP di Catania il 9 giugno 2015 a carico di Giacomo Giuseppe Maria + 3;

- sentenza n. 1984/03 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Palermo il 15 maggio 2003 nei confronti di Costanzo Paolo;

- sentenza n. 1190/09 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di Colletti Francesco (rif. Campanella Francesco);

- sentenza n. 189/2010 Reg. Sent. emessa dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti di Cuffaro Salvatore + altri (rif. Campanella Francesco);

- sentenza n. 192/2011 Reg. Sent. della Corte Suprema Cassazione-seconda sezione penale del 21 gennaio 2011 nei confronti di Cuffaro Salvatore + altri;

- sentenza n. 187/08 Reg. Sent. del Tribunale di Palermo del 18 gennaio 2008 nei confronti di Aiello Michele + altri;

- sentenza n. 45/06 Reg. Sent. del GUP del Tribunale di Palermo del 15 novembre 2006 nei confronti di Spera Benedetto + altri nel procedimento c.d. Grande Mandamento;

2) ha ammesso quale mera prova del fatto storico della sua emissione la produzione della sentenza n. 2/2018 Reg. Sent. della Corte di Assise di Appello di Palermo nei confronti Bagarella Leoluca + 9 nel procedimento c.d. trattativa;

3) ha acquisito, sempre su domanda dell'organo dell'accusa, i certificati del casellario giudiziale di Di Carlo Francesco, Di Giacomo Giuseppe Maria e Ferraro Pietro, nonché i certificati del DAP relativi a Bellini Paolo, Di

Giacomo Giuseppe, Tamburello Salvatore, Agate Mariano, Di Giacomo Giuseppe Maria, Fumari Saverio e Fumari Vincenzo;

4) ha disposto l'acquisizione, su richiesta del Pubblico Ministero, ex art. 512 c.p.p. dei verbali di interrogatorio di Scarano Antonio, reso il 29 aprile 1996 dinanzi alla DDA di Firenze, e di Cancemi Salvatore, reso invece il 9 agosto 1996 dinanzi alla DDA di Caltanissetta;

5) ha ammesso la produzione, su consenso di tutte le parti, degli interrogatori di Mutolo Gaspare del 5 novembre 2009 e 23 marzo 2010 dinanzi alla DDA di Caltanissetta;

6) ha ammesso la produzione dell'intera deposizione resa dal Di Giacomo all'udienza del 26 gennaio 2017 nel procedimento c.d. trattativa ai soli fini della valutazione della credibilità del teste;

7) ha acquisito la cartella contenente rassegna stampa de "La Sicilia" e "Giornale di Sicilia".

All'udienza del 12 giugno 2020 il Presidente ha preliminarmente dato atto che, sebbene il processo continuasse ad essere a porte chiuse, nel senso di non essere consentita la partecipazione di pubblico nel rispetto della normativa emergenziale, erano pervenute richieste di autorizzazione per partecipare all'udienza da parte di giornalisti e operatori televisivi. Nulla opponendo le parti e in considerazione della rilevanza pubblica degli argomenti trattati nel processo la Corte ne ha quindi disposto l'ammissione.

Infine, raccolto il consenso delle parti e valutatene la necessità ai fini della decisione, la Corte ha disposto l'acquisizione sempre ai sensi dell'art. 507 c.p.p.:

- per un verso, su richiesta del Pubblico Ministero, del casellario giudiziale di Pulci Calogero e dell'informativa della DIA di Caltanissetta n. Prot. 4695 del 10 giugno 2020, Class. E4/3/0, con allegata copia della notifica con annesso decreto n. 20/91 R.M.P.S. e n. 94/91 R. Ord., emesso il 5 agosto

1991 dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Trapani, di sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata di Agate Mariano;

- per altro verso, su richiesta della difesa dell'imputato, la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano n. 1/17 Reg. Sent. del 10 gennaio 2017 e la sentenza della Corte di Cassazione, sezione V, n. 40476/2018 Reg. Sent.

Raccolta la produzione, la Corte ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e ha indicato quali atti utilizzabili ai fini della decisione tutti quelli facenti parte del fascicolo per il dibattimento e ritualmente acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

È così iniziata la requisitoria del Pubblico Ministero, che è proseguita nelle udienze del 19 e 26 giugno, nonché in quelle del 2, 7, 10, 16 e 17 luglio 2020. Da rilevare che in quella del 10 luglio la Corte ha dato comunicazione alle parti del pervenimento in cancelleria, proveniente dalla segreteria del Pubblico Ministero, di un supporto informatico contenente tutta la produzione ammessa alla prima udienza ma non più rinvenibile. Attesa la natura - ritenuta da tutte le parti processuali - di mera riproduzione di quanto già ammesso e formalmente acquisito nel corso dell'istruzione dibattimentale - per l'effetto senza necessità alcuna della sua riapertura - la Corte ne ha disposto l'inserimento nel fascicolo del dibattimento come allegato all'udienza del 13 marzo 2017.

Nelle date 17 e 23 luglio 2020 hanno definito le proprie argomentazioni finali le difese delle parti civili depositando comparse conclusionali e note spese, mentre il 23 luglio 2020 è iniziata la requisitoria della difesa dell'imputato, protrattasi il 24 e 28 luglio 2020.

All'udienza del 9 settembre 2020 il Presidente ha comunicato alle parti l'invio da parte di Vincenzo Calcara di corposa documentazione contenuta in due plichi sollecitandone una valutazione alla sessione di rinvio.

A quel punto la Corte, ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 523 co. 6, c.p.p., ha interrotto la discussione e ha disposto la riapertura dell'istruzione dibattimentale ai soli fini dell'acquisizione della nota n. 5281 del 26 giugno 2020 della D.I.A. Centro Operativo di Caltanissetta relativa agli accertamenti esperiti a seguito della delega di indagine del requirente del 18 aprile 2020 sui periodi di applicazione di regimi custodiali a Vincenzo Milazzo.

Infine, il Pubblico Ministero ha depositato la propria memoria.

All'udienza del 16 settembre 2020 il Presidente ha reso edotte le parti dell'inoltro tramite PEC di ulteriore documentazione inviata da Vincenzo Calcara, intitolata 'esposto', indirizzata al Ministro della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Caltanissetta e allo stesso Presidente della Corte.

Atteso quanto dichiarato concordemente dalle parti, la Corte ha dichiarato la superfluità dell'escussione del Calcara e comunque la non decisività ai fini dell'interruzione della discussione e ha disposto trasmettersi a cura della cancelleria tutti gli scritti inviati dal Calcara alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per quanto di competenza in ordine all'integrabilità di eventuali reati; conseguentemente, preso atto della ravvisata irrilevanza quale conseguenza dell'inattendibilità di tali dichiarazioni ai fini del presente processo, ha disposto che gli scritti medesimi rimanessero in cancelleria senza alcun inserimento nel fascicolo del dibattimento.

A quel punto la Corte ha interrotto nuovamente la discussione e disposto la temporanea riapertura dell'istruzione dibattimentale ai soli fini dell'acquisizione del verbale di interrogatorio di Ferro Giuseppe del 31 dicembre 2012, limitatamente alle pp. 2-24, offerto dalla Difesa e per il quale il Pubblico Ministero e le parti civili, ad eccezione dell'Avvocato Crescimanno, hanno prestato il consenso, acquisizione avvenuta sempre sulla base dell'art.

523, co. 6, c.p.p., trattandosi di decisività conseguente alla decisione assunta dal medesimo Collegio all'udienza precedente in ordine al documento offerto dal Pubblico Ministero.

Quindi, è stata dichiarata chiusa la parentesi istruttoria e richiamate le precedenti conclusioni già formulate dalle parti.

All'esito si sono svolte le repliche del Pubblico Ministero, proseguite anche in data 18 settembre 2020.

All'udienza del 1 ottobre 2020 la Corte, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero e della parte civile rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, ha disposto che a cura della cancelleria fosse trasmessa alla Procura di Catania anche l'ultima missiva inviata sempre per PEC dal Calcara per le opportune valutazioni di competenza, quindi ha dato la parola alla difesa dell'imputato per le controrepliche, concedendo un ultimo termine per la loro prosecuzione.

All'udienza del 19 ottobre 2020 la Corte ha innanzitutto preso atto della rettifica dell'errore materiale contenuto nella comparsa conclusionale e nella nota spese delle parti civili Traina Giuseppe e Traina Giuseppa Filomena, attesa l'indicazione nell'epigrafe solo del primo nome.

Quindi, rilevato che in ordine alla rinnovazione della discussione a seguito delle parentesi istruttorie verificatesi il 9 e 16 settembre 2020 era rimasta una traccia superficiale - constando una sola indicazione sintetica non preceduta dalla trascrizione della voce né delle parti processuali né del Presidente a p. 10 del verbale stenotipico della seconda udienza e difettando ogni riferimento nei verbali riassuntivi redatti dal cancelliere - la Corte ha preferito invitare le parti a rinnovare in sanatoria le conclusioni in precedenza formulate.

Coerentemente, raccolte le concordanti dichiarazioni, il Presidente ha dato atto della rinnovazione delle conclusioni di tutte le parti.

Lette poi le ulteriori missive di Calcara Vincenzo, pervenute in cancelleria per posta e via PEC, sono state nuovamente interpellate le parti: in considerazione delle loro argomentazioni, di quanto prospettato dal mittente e del complessivo materiale probatorio in atti la Corte ha ribadito l'insussistenza dei presupposti per l'interruzione della discussione ex art. 523, co. 6, c.p.p. e ha ordinato la trasmissione degli scritti alla Procura della Repubblica di Catania per le valutazioni di competenza in ordine alla ravvisabilità di eventuali reati.

Infine, all'udienza del 20 ottobre 2020, preso atto della mancanza di ulteriori controrepliche, la Corte si è ritirata in camera di consiglio per deliberare. Al termine, la stessa è rientrata nell'aula di udienza e il Presidente ha dato lettura del dispositivo della sentenza.

2. Premessa

È cronaca giudiziaria a tutti nota che, nonostante l'espletamento di articolate investigazioni, la celebrazione di numerosi processi, con la pronuncia delle relative sentenze ormai divenute irrevocabili e la pendenza di diversi procedimenti penali, il percorso di accertamento della verità sulle stragi di Capaci e via D'Amelio non è stato mai interrotto allo scopo di fornire risposte a quesiti rimasti insoluti e colmare i vuoti ancora in essere nella ricostruzione di quei tragici eventi.

Sebbene sia stata definitivamente accertata la responsabilità di numerosi organi di vertice della mafia siciliana, in qualità di concorrenti tanto materiali che morali, non appare ancora completa l'opera di individuazione di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione delle stragi e, prima ancora, nella loro deliberazione, siano essi intranei o estranei a Cosa Nostra. Si tratta del tema, che nella presente verrà solo accennato, inerente al possibile coinvolgimento

nella stagione stragista di un cerchio esterno all'organizzazione mafiosa e degli esatti termini di una guerra allo Stato orientata alla successiva pace (c.d. trattativa). È ben vero con specifico riferimento alla strage di via D'Amelio che le dichiarazioni di Spatuzza e di Tranchina e le attività d'indagine conseguenti hanno permesso di colmare alcune lacune investigative e di sostituire alcuni dei nominativi coinvolti, ma egualmente di diversi interrogativi continua a difettare una completa risposta.

A questo *puzzle in fieri* delle stragi del '92 si aggiunge un ulteriore tassello, quello raffigurante l'effigie dell'ultimo dei grandi latitanti di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro.

Occorre dare atto all'ufficio del Pubblico Ministero dell'impegno profuso nell'indagine e dell'accuratezza dei dati probatori restituiti a quest'autorità giudiziaria, pur nella consapevolezza di un accavallarsi di fonti di prova che a tratti possono apparire poco puntuali, sbiadite per il trascorrere del tempo da fatti ormai accaduti quasi trent'anni addietro, ma che richiedono soltanto una nuova luce, più potente e sofisticata, in grado di leggerne tutte le implicazioni e ricondurre i vari elementi a primo acchito isolati in una sintesi unitaria.

Encomiabile è pertanto la determinazione dell'organo dell'accusa in quest'opera di scavo archeologico e contemporaneo insieme di tutti gli elementi dichiarativi e documentali, condividendosi altresì il presupposto che, in ipotesi di discrasia fra i percorsi logico-inferenziali posti a fondamento delle sentenze passate in giudicato e quelli seguiti nella presente non può che darsi prevalenza a quanto sviluppato in questa sede, l'unica in cui sono stati posti i giusti interrogativi e ci si è focalizzati puntualmente sulla figura del super-ricercato.

Altrettanto lodevole l'apporto in questo procedimento delle difese di tutte le parti civili e del difensore dell'imputato, anche a mezzo del sostituto

processuale, che – offrendo sollecitazioni e contro-argomentazioni in sede di contraddittorio, in quest’ultimo caso con un impegno notevole verso il proprio assistito che pure non aveva conferito mandato fiduciario – hanno consentito di cogliere tutte le sfaccettature di questa pagina dolorosa del nostro Paese.

È con questa coscienza che il Collegio ha analizzato il poderoso compendio probatorio acquisito, precisandosi come la rivisitazione delle fonti già conosciute e le più recenti acquisizioni non intaccano la maggior parte degli assunti posti alla base dei procedimenti già definiti, ma si pongono in chiave complementare, sempre in quell’ottica di cogente ulteriore approfondimento di ciò che è rimasto irrisolto.

Contribuire ad enucleare la verità processuale delle stragi di Capaci e via D’Amelio non è soltanto un imperativo giuridico, ma quasi un obbligo storico che i componenti togati e laici di questa Corte avvertono nei confronti della collettività e nei riguardi dello Stato italiano le cui Istituzioni sono state gravemente minacciate per un’intera stagione. Piena è la consapevolezza che solo la memoria di quegli eventi è in grado di ridurre il rischio che ciò possa ripetersi.

CAPITOLO II

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

1. La specifica disciplina delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: premessa

Il rilievo (ancorché non esclusivo) che assumono, nel presente processo, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, impone una breve disamina dei criteri metodologici da seguire nell'apprezzamento di tali risultanze probatorie quali regole per l'accertamento della responsabilità dell'imputato.

La nozione di collaboratore di giustizia è stata introdotta da una legislazione c.d. premiale, dapprima in materia di criminalità terroristica (art. 4 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15) ed a partire dagli anni '90 del secolo scorso in riferimento alla criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 1, co. 5, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella Legge 12 luglio 1991, n. 203, e legge 13 febbraio 2001, n. 45, che ha previsto modifiche alla disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia e disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza) ed è stata sinteticamente riassunta nella seguente definizione normativa: *“persone che, dissociandosi dall'originario progetto delittuoso, si siano adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella raccolta di*

elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o la cattura degli autori dei reati”.

Ebbene, nella valutazione di tali propalazioni esiste una *summa* di criteri, ormai recepiti dalla giurisprudenza prevalente ed elaborati dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, che costituiscono, per l'interprete, la 'retta via' alla quale attenersi per evitare abusi interpretativi ed arbitrii ermeneutici il cui faro è rappresentato dall'art. 192 c.p.p.

Com'è noto, la disposizione appena richiamata, esplicitamente dedicata al tema della valutazione della prova, riconosce il principio del libero convincimento del giudice, escludendo ogni predeterminazione legale del valore persuasivo delle prove, senza che tale principio equivalga, tuttavia, ad arbitrio.

Secondo il principio generale dettato dal primo comma dell'art. 192 c.p.p. *“il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”.*

Un'applicazione della regola si rinviene pure nell'art. 546, comma 1°, lett. e) c.p.p., a tenore del quale la sentenza deve contenere l'*“indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie”.*

Coerentemente si è affermato che, *“poiché il disposto dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. sottolinea l'attribuzione esclusiva al Giudice del merito del potere di valutazione della prova e dell'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta alla base della decisione adottata, deve ritenersi che si sia inteso ribadire in pieno il principio del contraddittorio, ancorandolo solo alla necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che lo stesso trasmuova in un uso utilitario di tale principio”* (Cass. pen., Sez. I, 15 ottobre 1990, n. 16564).

Proprio al fine di evitare tale pericolo il legislatore ha introdotto alcune previsioni che si aggiungono alla regola generale del libero convincimento stabilendo, al secondo comma dell'art. 192 c.p.p., che il giudice non può desumere l'esistenza di un fatto da indizi, a meno che questi non siano “*gravi, precisi e concordanti*”, ed ai successivi commi 3 e 4, che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (in un processo cumulativo) o da una persona imputata in un procedimento connesso (a norma dell'art. 12 c.p.p.) ovvero da una persona imputata di un reato collegato (*ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.*) siano valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

L'appena esplicitato criterio valutativo – applicabile *ex se* a chi viene audito ai sensi dell'art. 210 c.p.p. – in forza dell'art. 197-*bis* c.p.p. si applica anche alle persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone ‘assistito’.

E' stata così introdotta una regola positiva di giudizio, con specifico riferimento a tali figure processuali, del tutto assimilate, dal punto di vista del trattamento normativo, escludendosi che la chiamata in correità possa ritenersi inutilizzabile *ex lege* ed anzi riconoscendo ad essa una vera e propria attitudine probatoria – e non già semplice valore di indizio – sia pure attraverso un meccanismo valutativo disciplinato *ad hoc* in ragione della provenienza da un soggetto che è pur sempre coinvolto negli stessi fatti o comunque nel medesimo contesto criminale di appartenenza dell'imputato.

Sebbene all'indomani dell'introduzione del nuovo codice di procedura penale del 1988 il pensiero giuridico italiano abbia avuto un approccio particolarmente rigoroso volto ad individuare nella norma in commento una limitazione della libertà di convincimento del giudice (v. fra le tante Cass. pen., Sez. VI, 15 ottobre 1990, n. 10306: “*l'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, ponendo una presunzione di inattendibilità delle persone indicate nei*

commi terzo e quarto, che può essere superata solo con una valutazione unitaria di tutti gli altri elementi probatori, introduce un nuovo canone di valutazione della prova - limitativo del potere del libero convincimento del giudice riaffermato nei primi due commi - che non è suscettibile di applicazione analogica, stante la natura di norma eccezionale”), la Suprema Corte si è via via assestata su posizioni meno trancianti, affermando che “*il terzo comma dell’art. 192 cod. proc. pen. non introduce una deroga od una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del Giudice, e neppure è volto a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo e metodologico che il Giudice deve seguire nel portare avanti l’operazione intellettuale di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti*” (Cass. pen, Sez. I, 16 giugno 1992, n. 6992; si vedano anche, fra le altre, Cass. pen., Sez. I, 11 dicembre 1998, n. 13008, e Cass. pen., Sez. VI, 2 febbraio 2004, n. 17248).

In questa prospettiva l’art. 192 c.p.p., lungi dal limitare l’operatività del principio del libero convincimento del giudice, codifica due canoni, peraltro già da tempo acquisiti all’esperienza giurisprudenziale. In base al primo, la chiamata di correo dev’essere vagliata insieme agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità. Per il secondo, l’esistenza di un fatto può essere ritenuta certa soltanto in presenza di indizi che siano gravi, precisi e concordanti.

Si è quindi evidenziato (Cass. pen., Sez. I, 25 giugno 1997, n. 6182) che “*in tema di prove, la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 192 del codice di procedura penale - valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso - non rappresenta un limite al principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, ma costituisce soltanto una indicazione di carattere metodologico*”.

Questo secondo indirizzo interpretativo è conforme al complessivo significato della regolamentazione dettata dall'art. 192 c.p.p., che predetermina, con la disciplina rispettivamente contenuta nel comma 1, nel comma 2 e nei commi 3 e 4, tre percorsi da seguire necessariamente nello svolgimento dell'argomentazione probatoria allo scopo di facilitare l'accertamento della correttezza logica e della completezza dell'analisi, con canone valutativo in evidente sintonia con il criterio (desumibile dal comma 1 dell'art. 192 c.p.p.) di rispondenza della motivazione al principio di razionalità dell'argomentazione probatoria.

Fermo quanto sopra, occorre sgomberare il campo da un possibile equivoco, riconoscendo che le dichiarazioni dei soggetti indicati dalla medesima disposizione hanno natura di prova e non di mero indizio. Ciò si desume inequivocabilmente dalla locuzione adoperata dal legislatore ("*altri elementi di prova*") per indicare le ulteriori risultanze richieste per corroborare l'attendibilità alla fonte propalatoria, qualificata appunto come elemento di prova. La chiamata di correo, pertanto, può formare oggettivo supporto del libero convincimento del giudice, confortato da altri elementi o dati probatori che, in via generale, possono essere di qualsiasi tipo e natura.

Se è vero che la chiamata non va declassata a semplice indizio, ma che al contempo non occorre che il riscontro probatorio estrinseco abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla detta chiamata, è altrettanto vero che si debba circondare di maggiori cautele il ricorso ad una prova dichiarativa, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato ed ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale (*amplius*: Cass. pen., Sez. Un., 20 febbraio 1990, n. 2477; cfr., anche, Cass. pen., Sez. I, 22 gennaio 1997, n. 1801; Cass. pen., Sez. I, 20 ottobre 2006, n. 1263).

Va, al contempo, precisato che l'adozione di particolari cautele nella valutazione della c.d. chiamata in correità non equivale ad una aprioristica presunzione d'inaffidabilità della stessa e men che meno del suo autore: sicché si è sostenuto che l'art. 192, commi 3 e 4, del codice di rito, *“dando la possibilità di una valutazione congiunta di tale dichiarazione, cioè di integrazione e di riscontro, con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermarne l'attendibilità, non stabilisce una presunzione di inaffidabilità delle persone summenzionate. Ed infatti, se agli altri elementi di prova è affidata solo la funzione di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, la stessa non è negata a priori, ma solo è insufficiente e spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena, anche se questi possono essere di varia natura, persino di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni”* (Cass. pen., Sez. II, 26 aprile 1993, n. 4000).

Dunque, ove le dichiarazioni accusatorie provengano da soggetti che siano inquadrabili in una delle figure processuali indicate dai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., come avviene normalmente nei processi per reati di mafia, deve trovare applicazione la regola di giudizio già esplicitata, di guisa che le loro dichiarazioni vanno valutate congiuntamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità; mentre, al di fuori di tali ipotesi, le dichiarazioni del collaboratore *“vanno considerate testimonianze a tutti gli effetti e sono soggette al solo limite ordinario dell'attendibilità, da valutare secondo i normali criteri del libero e giustificato convincimento, senza cercarne conferma nei riscontri richiesti dal detto art. 192, comma 3, cod. proc. pen.”* (Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 1993, n. 10040).

Puntualizzato, dunque, che le dichiarazioni dei soggetti indicati dall'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., hanno natura di prova e non di mero indizio, sia pure nei limiti anzidetti, va affrontata, a questo punto, la specifica questione dei collaboratori di giustizia, le cui proposizioni - come dianzi accennato -

assumono nell'ambito del presente processo una rilevanza fondamentale, sebbene non esclusiva, ai fini della ricostruzione dei fatti delittuosi che ne costituiscono l'oggetto.

1.1. L'esatto perimetro della chiamata di correità

Prima di procedere oltre appare opportuno precisare i contorni della chiamata di correità onde definirne con esattezza il perimetro applicativo.

Seguendo la lettera dell'espressione 'correo', si rientra innanzitutto nel detto ambito laddove vi sia un soggetto che accompagna l'ammissione della propria responsabilità con l'attribuzione di colpa nei riguardi di soggetti terzi.

In termini icastici si potrebbe ben sostenere che la chiamata in correità si inveri in un sincretismo fra una dichiarazione sul fatto proprio (confessione) ed una dichiarazione sul fatto altrui (denuncia), vale a dire in una propalazione sul fatto comune.

L'utilizzo del verbo 'rendere' al terzo comma dell'art. 192 c.p.p. richiama con evidenza un nesso relazionale, un rapporto dialogico, fra il propalante ed uno dei soggetti che nell'ambito processuale è tenuto ad ascoltare l'altrui narrazione formalizzandola nelle forme previste dal codice di procedura penale (si ponga mente, sul punto, all'art. 351 c.p.p. per la polizia giudiziaria, all'art. 363 c.p.p. per il pubblico ministero, all'art. 391 bis e ss. c.p.p. per la difesa e agli artt. 197 bis e 210 c.p.p. per il giudice).

In effetti, ove il legislatore avesse inteso prescindere dalla natura endoprocedimentale della chiamata in correità, per riferirsi *tout court* alle propalazioni dei soggetti citati nella disposizione in commento, avrebbe certamente formulato in maniera parca la norma elidendo quel 'rese'.

Ammissa così l'eccezionalità dei canoni fissati dall'art. 192 c.p.p., vanno per l'effetto escluse possibili applicazioni estensive o possibili attrazioni di casi simili nelle medesime ipotesi.

In tal guisa non troverebbero applicazione i parametri di cui alla disposizione appena richiamata nell'ipotesi in cui la narrazione del dichiarante sia stata traslata dal medesimo o da altri soggetti in documenti pre/extra-processuali successivamente prodotti nel corso del procedimento penale (in via esemplificativa missive, note, appunti, *e-mail*, *sms*, *chat* di *social network*). Ancora, sempre l'uso del verbo 'rendere' richiama sulla scorta del disposto di cui all'art. 188 c.p.p. i principi di libertà morale e autodeterminazione nel comunicare all'esterno la versione dei fatti sulla propria e l'altrui responsabilità, sì dovendosi escludere dal portato della chiamata in correità le dichiarazioni estorte sotto tortura o ottenute con sostanze narcotiche.

Inoltre - il tema va precisato in questa sede in considerazione del collegamento tematico e per ragioni di economia espositiva - si escludono dal paradigma normativo della chiamata in correità le dichiarazioni che siano acquisite al processo in quanto registrate nel corso di attività di intercettazione.

Sul punto preme osservare come questa Corte, pur non ignorando l'esistenza di un approccio differente ma risalente, ritiene di dover aderire al più recente e convincente orientamento giurisprudenziale, secondo cui "*le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen.*" (Cass. pen., Sez. II, 3 ottobre 2013, n. 47028; negli stessi termini, Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2001, n. 13614, Cass.

pen., Sez. V, 7 febbraio 2003, n. 38413 e Cass. pen., Sez. I, 17 dicembre 2003, n. 1683), inducendo a concludere che, anche nell'ipotesi di captazione di conversazioni tra terze persone che dialogano tra loro, trovano applicazione gli ordinari criteri di valutazione della portata probatoria delle intercettazioni.

2. La chiamata di correttezza e la triplice verifica

Scendendo *in medias res*, all'indomani della nota sentenza delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte *19 aprile 1993, n. 1653* (Marino ed altri), può ritenersi ampiamente assodato che il giudice, nella verifica della chiamata in correttezza, debba osservare un determinato percorso metodologico 'a tre tempi', dovendo in primo luogo valutare la credibilità soggettiva del dichiarante (accusatore), alla luce, tra l'altro, della sua personalità, delle sue condizioni socio-economiche e familiari, del suo vissuto, del disinteresse ad accusare, dei rapporti con l'imputato e della genesi prossima e remota della sua risoluzione a collaborare con l'Autorità; in secondo luogo, sindacare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, verificandone lo spessore e le caratteristiche descrittive, secondo i criteri della spontaneità, precisione, completezza, linearità e coerenza logica (assenza cioè di contraddittorietà nell'enunciato od in alcune parti di esso), costanza e fermezza; infine, accertare l'esistenza di riscontri esterni, ai fini della necessaria conferma di attendibilità (*cf.*, *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. II, 25 novembre 2002, n. 12837; Cass. pen., Sez. II, 18 gennaio 2000, n. 4888; Cass. pen., Sez. I, 17 dicembre 1998, n. 13272).

E' stato comunque chiarito che nella valutazione della chiamata in correttezza o in reità, vero è che il giudice ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma è altrettanto vero che tale

percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, co. 3, c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Cass. pen., Sez. Un., 29 novembre 2012, n. 20804).

Giova infine rilevare come il percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sarà tanto più semplificato quanto le valutazioni positive siano state già espresse in precedenti sentenze irrevocabili, gravandosi di una puntuale motivazione solo ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (v. Cass. pen., Sez. I, 29 gennaio 2019, n. 8218).

2.1. La credibilità soggettiva del dichiarante

Dipartendo dalla valutazione della 'personalità' del collaboratore di giustizia, è evidente che essa non può concernere le sue qualità etiche o morali, essendo questi, per definizione, autore di delitti anche gravi, onde la sua personalità non può suscitare un positivo giudizio in detta ottica.

L'indagine, piuttosto, deve riguardare la caratura criminale, il grado di inserimento ed il ruolo ricoperto dal collaborante nel sodalizio criminoso dal quale, con la scelta cooperativa, ha dimostrato di volersi dissociare, il grado di conoscenza della materia riferita, il suo disinteresse, la mancanza di un movente calunniatorio, i suoi rapporti con le persone accusate, anche con riferimento all'assenza di motivi di astio o inimicizia e le modalità di esternazione delle sue dichiarazioni.

Con l'introduzione della legislazione 'premiale' lo Stato ha inteso favorire e promuovere la dissociazione da quelle organizzazioni criminali che,

per la loro potente struttura, diffusività sul territorio ed endemica impenetrabilità, costituiscono una gravissima minaccia per l'ordine pubblico.

L'istituzionalizzazione dell'interesse del collaborante a fruire delle misure di protezione ed assistenza per sé ed i familiari (detenzione in strutture *extra* carcerarie, riconoscimento di peculiari circostanze attenuanti, sostegno economico, attribuzione di una nuova identità anagrafica, ecc.) ha reso ineluttabile rivedere il tradizionale concetto di 'disinteresse', sicché esso va riferito non già all'aspettativa di godere dei rilevanti benefici premiali, ravvisabile in qualsiasi chiamata in correità, dato che essa proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, bensì all'assenza di un interesse specifico ad accusare i chiamati in correità e, quindi, in definitiva, alla mancanza di motivi di rancore, astio, inimicizia, rivalsa, ritorsione nei confronti dell'accusato.

Si è così affermato che *“l'interesse a collaborare - che può animare il collaborante, in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali su collaboratori di giustizia - non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi”* (Cass. pen., Sez. I, 6 maggio 1998, n. 5270; conforme Cass. pen., Sez. I, 8 giugno 1994, n. 2100: *“è del tutto inconferente la considerazione che il collaborante, essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo invece farsi riferimento, ai fini della verifica della sua attendibilità soggettiva, ad altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, la persistenza nelle medesime, la puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti; elementi, questi, in presenza dei quali resta irrilevante anche il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse”*).

Coerentemente si è, altresì, affermato, con Cass. pen., Sez. IV, 29 luglio 2004, n. 32924, che *“il requisito del disinteresse - individuato non solo nella*

manca di un vantaggio patrimoniale o premiale, ma anche di un tornaconto di soddisfazione personale, che, nell'ambiente malavitoso, ben può estendersi al perseguimento di un complice o di un avversario sgradito - costituisce uno solo dei criteri con i quali si misura la affidabilità della chiamata, di talché, come la sua presenza non può portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non conduce necessariamente ad escluderla. Infatti, la presenza di un interesse nel chiamante, alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve indurre il Giudice a usare una maggiore cautela, accertando, da un lato, se e quanto quell'interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e, dall'altro, applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dalla esperienza e dalla logica"; ancora, più di recente, si segnala Cass. pen., Sez. I, 31 ottobre 2018, n. 11179, che riprende Cass. pen., Sez. II, 8 ottobre 2010, n. 39241, a mente della quale *"in tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sé solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico (nella motivazione della sentenza richiamata la Corte ha precisato che la valutazione sulla credibilità dei collaboratori di giustizia va effettuata secondo i criteri generali, dovendosi escludere che per quelli tra di essi che accettino di diventare collaboranti per motivi 'pratici', od anche soltanto per usufruire dei benefici di legge, valgano regole più restrittive rispetto a quelle generali).*

Con specifico riguardo al 'desiderio di vendetta', la Suprema Corte ha sottolineato che *"il Giudice di merito ha il potere-dovere di verificare l'esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati, tenendo tuttavia presente che l'esito positivo di un tale riscontro non può, di per sé, determinare come automatica e necessaria conseguenza l'inattendibilità delle accuse, ma deve soltanto indurre il Giudice stesso ad una particolare*

attenzione, onde stabilire se in concreto i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza” (Cass. pen., Sez. I, 31 maggio 1995, n. 2328).

Il disinteresse va valutato anche in riferimento alla posizione processuale del chiamante in correità al momento genetico della sua collaborazione e tanto più il suo contributo va considerato ‘indifferente’ quanto più lievemente compromessa è la sua posizione in relazione agli elementi di prova raccolti a suo carico.

La legislazione premiale non richiede, dunque, che il dichiarante manifesti un reale ‘pentimento’, cioè una sincera ed effettiva resipiscenza od emenda morale rispetto al suo passato delinquenziale, in quanto ciò che conta è l’importanza, l’ampiezza e la rilevanza del suo contributo all’accertamento delle attività, delle dinamiche interne, dell’identità degli affiliati e dei fiancheggiatori esterni del sodalizio criminoso.

In tal senso si è affermato che *“il cosiddetto pentimento, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all’intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un’intrinseca attendibilità delle sue provalazioni. Ne consegue che l’indagine sulla credibilità del cosiddetto pentito deve essere compiuta dal Giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - bensì attraverso l’esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni; di tal che l’attendibilità del collaborante va posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da sentimento di vendetta, dall’intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi di polizia e dell’accusa, assecondandone l’indirizzo investigativo, ossia gli*

organi dalle cui valutazioni dipende la concessione o il mantenimento del regime di protezione” (Cass. pen., Sez. II, 20 marzo 1997, n. 36; conforme Cass. pen., Sez. I, 7 novembre 2019, n. 5438: “in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue provalazioni, con la conseguenza che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni”).

Nella vasta gamma di elementi significativi, normalmente valorizzati in funzione della valutazione della credibilità soggettiva del chiamante, viene accordata precipua rilevanza alla confessione del personale coinvolgimento del dichiarante in condotte criminose delle quali gli investigatori non avevano contezza e che, dunque, erano destinate alla più completa impunità.

In tale ottica si è rilevato che “*in tema di chiamata in correità le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il provalante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una chiamata in reità, ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una chiamata in correità in senso proprio. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della stessa”* (in tal senso Cass. pen., Sez. VI, 22 gennaio 1997, n. 5649).

2.2. L'attendibilità intrinseca del narrato

Al giudizio sulla credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia deve seguire la verifica sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, tenuto conto della spontaneità e costanza (Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre 1997, n. 5567), della reiterazione senza contraddizioni (Cass. pen., Sez. I, 7 aprile 1998, n. 8057), della logicità, della verosimiglianza e precisione (Cass. pen., Sez. V, 20 aprile 2000, n. 4888), dell'ampiezza dei contenuti descrittivi (Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 1992, n. 80).

In proposito, è stato osservato che *“una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correttezza, il procedimento logico non può pervenire, omisso medio, all'esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da un soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Si tratta di un procedimento non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così da indebolire consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese a norma dell'art. 192 comma terzo”* (nei termini Cass. pen., Sez. VI, 22 gennaio 1997, n. 5649).

Si è all'uopo evidenziato che dalla regola dettata da quest'ultima norma non deve dedursi che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso debba essere collegata al solo riscontro esterno, in quanto le dichiarazioni dell'accusatore devono in ogni caso essere di per sé meritevoli di considerazione, cioè apparire serie e precise, essendo caratterizzate da genuinità, specificità, coerenza, univocità, costanza e, altresì, da spontaneità e disinteresse. Quelle generiche, contraddittorie, mutevoli, suggerite o coatte e

quelle, comunque, interessate rendono le affermazioni sospette e, perciò, non credibili.

Un canone valutativo costantemente privilegiato dalla prassi applicativa è la 'spontaneità', che assume un indubbio rilievo ai fini della prognosi sulla genuinità del contributo.

Essendo la spontaneità, per definizione, l'opposto dell'imposizione, devono considerarsi tali le dichiarazioni non determinate da coazione, suggestione o condizionamento: si è, quindi, precisato che il requisito non può essere negato solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia avuto di una analoga precedente dichiarazione di un altro coimputato (cfr., *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. VI, 19 aprile 1996, n. 4108; Cass. pen., Sez. VI, 20 aprile 2005, n. 6221).

E' evidente naturalmente che in siffatta evenienza il giudice deve verificare con maggior rigore e prudenza che la coincidenza tra le dichiarazioni non sia meramente fittizia ed, in particolare, che quelle successive non siano frutto di influenze subite e non rappresentino puro allineamento alle precedenti provalazioni; di talché l'eventuale convergenza di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa da parte di soggetti organicamente inseriti nel medesimo vissuto delinquenziale, soprattutto se con ruoli di un certo rilievo, non autorizza, per ciò solo, il sospetto della cosiddetta *contaminatio* e della non autonomia di quelle successive, ma impone semmai un più cauto, penetrante e rigoroso vaglio critico.

Un alto livello di credibilità viene di norma riconosciuto alle dichiarazioni accusatorie rese nell'immediatezza della scelta di collaborare, senza con ciò voler negare attendibilità a dichiarazioni progressive laddove esse si ricolleghino a genuini ripensamenti ed approfondimenti mnemonici e non già a pedissequi adeguamenti a risultanze processuali di segno opposto.

A tal uopo va rilevato che sovente i collaboratori di giustizia sono portatori di un ampio e variegato patrimonio di informazioni che vengono riferite con gradualità di approfondimenti e progressivo ispessimento descrittivo, sia per problemi mnemonici connessi alla stratificazione nel tempo delle proprie esperienze, sia per le difficoltà spesso incontrate nell'articolazione espressiva dei propri ricordi, trattandosi per lo più di soggetti dotati di un livello culturale estremamente modesto.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che *“la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione”* (Cass. pen., Sez. VI, 2 febbraio 2004, n. 17248).

Si è in tal guisa specificato che in tema di chiamata in correità qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di determinati soggetti, che sconvolgano le normali cadenze delle propalazioni attraverso l'irrompere di nuove accuse rivolte verso persone precedentemente mai coinvolte dal chiamante in correità, così da incidere sulle stesse regole di giudizio alle quali l'interprete si è costantemente uniformato, la deroga a tali regole deve comportare la presenza di una tale carica di affidabilità intrinseca della nuova dichiarazione a cui è necessario conseguire la verifica - da motivare con ancor più stringente rigore logico - non soltanto della veridicità di quanto successivamente narrato, ma pure della sicura falsità della precedente chiamata.

In presenza di una graduale integrazione delle dichiarazioni accusatorie, è indefettibile una ricostruzione particolarmente attenta e scrupolosa delle progressive fasi di rappresentazione del proprio sapere da parte del collaborante e delle cause che ne hanno determinato l'evoluzione nel tempo, per verificare se ricorrano o meno adattamenti manipolatori.

In particolare, occorre stabilire se il progressivo ispessimento delle accuse sia stato determinato da genuini ripensamenti, connessi ad approfondimenti mnemonici ed a più complete ricostruzioni degli argomenti esposti, ovvero discenda dall'adeguamento ad altre risultanze processuali.

È alla stregua di tale prospettiva che deve essere valorizzato il parametro della 'fermezza' delle dichiarazioni, che si sostanzia, in definitiva, nella loro reiterazione coerente e costante nel tempo.

Va, peraltro, precisato che, in materia, è intervenuta la Legge 13 febbraio 2001 n. 45, che ha introdotto una serie di disposizioni 'ad hoc' volte a garantire genuinità, spontaneità, tempestività e completezza alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, prevedendo, ad esempio all'art. 14, il cosiddetto "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione" e la sanzione di inutilizzabilità (relativa e parziale) per le dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria.

Per effetto, quindi, delle sostanziali novità apportate dalla legge n. 45/2001 e dell'introduzione di un rigido limite temporale per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, molti dei problemi interpretativi e valutativi scaturenti da dichiarazioni accusatorie progressive nel tempo sono stati ormai superati.

Va al contempo precisato che *"la sanzione di inutilizzabilità che, a norma dell'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella legge 15 marzo 1991, n. 82 come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento"* (Cass. pen., Sez. II, 10 luglio 2018, n. 34240).

Dunque, sul piano soggettivo l'inutilizzabilità presenta un evidente limite: deve trattarsi di dichiarazioni rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria perché quelle rese oltre il termine di centottanta giorni al giudice, in sede di interrogatorio di garanzia a seguito di un provvedimento cautelare, in sede di incidente probatorio, di udienza preliminare, di giudizio abbreviato e di dibattimento, sono perfettamente utilizzabili, non fosse altro che, se la collaborazione si manifesta proprio in tale fase processuale, all'interessato possono essere concesse le attenuanti conseguenti alla collaborazione, pur in mancanza del verbale illustrativo che sarà quindi redatto successivamente.

Detto ciò, nella valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo il giudice deve verificare, altresì, se le dichiarazioni presentino o meno intrinseca logicità, se siano suscettibili di essere inserite con coerenza e linearità nel fatto processuale, se ricorrano discrasie o contraddizioni, se vi siano richiami a circostanze non recepite come fatti esterni bensì a mere congetture e/o giudizi personali.

Sul piano dei contenuti, un significativo indice di credibilità delle dichiarazioni accusatorie è costituito dal loro carattere dettagliato e preciso, che ne permette un valido controllo sulla base di circostanze obiettivamente accertabili.

Peraltro, "l'imprecisione su un solo punto della chiamata in correità non è da sola sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il Giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale probatorio e ritenga, con adeguata motivazione, la prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa" (Cass. pen., Sez. IV, 21 dicembre 1993, n. 4526; cfr. anche Cass. pen., Sez. IV, 16 aprile 2003, n. 35569: *"in tema di valutazione della chiamata di correo, il giudice può pervenire ad un giudizio di attendibilità, logico e coerente, anche a fronte di dichiarazioni segnate da lacune, incertezze o*

contraddizioni, quando queste siano spiegate sulla base del tempo trascorso dai fatti narrati, dell'attenzione prestata ai fatti stessi dal dichiarante nell'epoca di loro verifica, delle capacità mnemoniche ed intellettive dell'interessato").

2.3. I riscontri estrinseci

Allo scrutinio sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni deve seguire, quale ultimo 'momento' metodologico di valutazione, l'accertamento e la verifica dei riscontri esterni, intesi quali fatti storici che, seppur da soli non raggiungano il valore di prova autonoma della responsabilità del chiamato in correità (altrimenti sarebbero, essi stessi, sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente considerati ed apprezzati, risultino coerenti con la chiamata in correità e di questa rafforzativi (Cass. pen., Sez. VI, 19 gennaio 1996, n. 661).

In pratica in tema di chiamata di correità gli 'altri elementi di prova', che a norma del terzo comma dell'art. 192 c.p.p. confermano l'attendibilità della propalazione, non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato perché, in tale evenienza, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica.

In tal senso si è affermato che *“la funzione processuale degli altri elementi di prova è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del Giudice”* (Cass.

pen., Sez. VI, 22 gennaio 1997, n. 5649, cit.; conforme Cass. pen., Sez. I, 30 aprile 1990, n. 9818: “*i riscontri esterni non devono necessariamente avere l’idoneità a fornire la dimostrazione, di per sé, della colpevolezza della persona accusata dal coimputato, posto che, in tal caso, non vi sarebbe bisogno delle accuse di quest’ultimo e la disposizione di cui al comma secondo del succitato art. 192 sarebbe del tutto inutile*”).

È assodato che gli elementi esterni possono essere di qualsiasi tipo e natura, non essendo in alcun modo predeterminati dal legislatore.

Pertanto, possono avere carattere logico ovvero essere desunti da dati obiettivi - ad esempio, documenti o circostanze fattuali - ovvero, ancora, da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare *aliunde* l’attendibilità dell’accusa (escludendosi, per l’effetto, che si portino a sostegno dell’ipotesi probatoria scaturente dalla chiamata elementi invero intranei alla stessa, finendo così la verifica con l’essere circolare, tautologica e autoreferenziale), integrandosi reciprocamente in un giudizio unitario.

Così, secondo Cass. pen., Sez. I, 20 ottobre 2006, n. 1263, che sintetizza l’approccio ermeneutico cui si aderisce “*la chiamata in correità o in reità non può di per sé sola costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purché totalmente autonome, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato*” (cfr. anche Cass. pen., Sez. I, 21 novembre 2006, n. 1560).

Sterminata la casistica in merito ai riscontri esterni, qui si può riportare, a riprova della non predeterminazione del tipo e della natura ed a titolo meramente esemplificativo, il comportamento del chiamato in correità successivamente al fatto, l’alibi falso quale tentativo dell’imputato di sottrarsi

all'accertamento della verità, la causale del delitto, le dichiarazioni spontaneamente rese dall'accusato in prossimità dei fatti, il riconoscimento di persone, la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze e via seguendo.

Per quanto attiene al grado di specificità richiesto, il più recente ed accreditato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che *“la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui, abbisogna [...] di riscontri estrinseci i quali [...] debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati”* (Cass. pen., Sez. VI, 17 giugno 1998, n. 7240, che continua sostenendo che *“affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova ai fini della decisione di merito, è necessario, ai sensi dell'art. 192 comma 3 del cod. proc. pen., che essa sia suffragata da un elemento di riscontro cosiddetto individualizzante: deve esistere in altri termini un elemento di qualsiasi tipo, sia materiale che logico, non proveniente dal propalante, da cui possa trarsi il convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato”*).

Secondo Cass. pen., Sez. V, 24 giugno 2004, n. 36451, ai fini della valutazione della chiamata di correo, nel giudizio sul merito dell'imputazione, *“costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo. Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento (nella specie la*

Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di adeguatezza, quale riscontro dell'accusa concernente un omicidio riconducibile ad una determinata organizzazione, della comprovata appartenenza dell'imputato al relativo 'gruppo di fuoco', sul presupposto che le fonti ulteriori rappresentavano tale 'gruppo' come formazione composta da pochissime persone e stabilmente utilizzata per le azioni omicidiarie di interesse del clan)".

Più di recente, Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 2009, n. 3255, ha chiarito che *"i riscontri esterni alla chiamata di correttezza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito"*.

Del tutto coerente con tale argomentare è l'ulteriore affermazione che *"ai fini della valutazione della prova in ordine al giudizio di responsabilità, le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso, abbiano esse natura accusatoria nei confronti del giudicabile ovvero siano a lui favorevoli, necessitano di riscontri di conferma della loro attendibilità - come richiesto dal terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. - non solo sul dato oggettivo della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall'accusa, ma anche sulla persona cui esse si riferiscono. La disposizione di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., secondo la quale le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, deve essere intesa, qualora più siano i fatti dedotti nell'imputazione e più le persone chiamate a risponderne, nel senso che ciascuna delle dichiarazioni attinenti a tutti o ad alcuni di essi deve essere confermata ab extrinseco, non essendo sufficiente, ai fini della loro piena valenza probatoria, che esse trovino solo un conforto esterno di carattere generale; e ciò sia perché a più temi di conoscenza corrispondono, quanto a*

contenuto, più dichiarazioni, ognuna delle quali necessita, quindi, di riscontri, sia perché è principio tradizionale quello della scindibilità delle dichiarazioni di tutti i tipi di prova rappresentativa, tra cui la testimonianza, costituendo dato di comune esperienza la possibilità di veridicità di una parte del dichiarato e di falsità, volontaria o meno, di un'altra” (Cass. pen., Sez. VI, 6 dicembre 1996, n. 10469).

Va, di conseguenza, escluso che gli elementi di riscontro - accertati nei confronti di un imputato - possano essere utilizzati a conforto delle accuse a carico di un altro.

Pertanto, se il dichiarante abbia chiamato in correità più persone per vari reati e se dalle confessioni degli accusati o dagli altri elementi di prova sia riscontrata la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse, ciò va considerato ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante, ma non può valere come elemento di conferma della chiamata in correità nei confronti di soggetto sprovvisto di riscontri propri, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione del principio della valutazione della prova a norma del terzo e quarto comma dell'art. 192 c.p.p.

Ne discende che il giudizio di fondatezza di una o più accuse non può estendersi alle altre dichiarazioni provenienti dalla stessa persona prive di riscontro, atteso che non può di certo escludersi che, tra tante dichiarazioni vere, il collaborante ne abbia inserito una non vera, volutamente ovvero in modo del tutto inconsapevole.

In sostanza, occorre valutare la chiamata in modo analitico, con riferimento ad ogni singolo fatto e ad ogni specifica attribuzione di responsabilità, non potendosi traslare il giudizio sulla fondatezza di una sua porzione all'intero racconto “(...) *residuando dunque l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti*” (Cass. pen., Sez. I, 25 ottobre 1994, n. 12431).

È però anche vero che, come è stato ben chiarito in senso estensivo da Cass. pen., Sez. I, 4 dicembre 2017, n. 586, “*in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in reità o correità renda dichiarazioni concernenti un'attività continuativa di programmazione ed organizzazione di un fatto di reato, gli elementi di riscontro esterno relativi ad alcuni sviluppi significativi, pur se penalmente irrilevanti, di detta attività sono sufficienti a fornire conferma anche dei segmenti ulteriori, assurgenti a rilievo penale, attesa l'inscindibilità della valutazione di attendibilità riferita ad un tessuto dichiarativo unitario (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero fondato il giudizio di colpevolezza di un componente della formazione incaricata dell'uccisione della vittima, anche sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia inerenti condotte anteriori, giudicate prive di rilevanza penale)*”.

Peraltro, quando ci si trovi in presenza di episodi che presentino stretti profili di connessione, unicità di disegno criminoso o identità di contesto (con riferimento a spazio, tempo, persone e natura degli illeciti), ben può l'elemento di riscontro su alcuni soltanto di essi dispiegare effetto nel far ritenere attendibile la chiamata anche sugli altri episodi; ciò per un verso è una conseguenza della inscindibilità storica e logica dei singoli episodi dal contesto complessivo e per altro verso dalla necessità di evitare di confondere il concetto di fatto con quello di imputazione (lo stesso fatto storico, frequentemente è descritto in più imputazioni per comodità di esposizione o di redazione).

Muovendo dalla premessa che il riscontro richiesto dalla legge non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza dell'imputato, che renderebbe superflua la verifica delle dichiarazioni accusatorie, va altresì condiviso il principio che “*tali dichiarazioni se risultano già riscontrate con riguardo al fatto nella sua obiettività, rafforzano l'attendibilità intrinseca del dichiarante e si proiettano sull'ulteriore controllo da effettuarsi in*

ordine al contenuto individualizzante delle dichiarazioni, per il quale i riscontri, pur sempre necessari, non richiedono una forza dimostrativa particolarmente accentuata. Ne consegue che le dichiarazioni accusatorie rese ex art. 210 cod. proc. pen. richiedono riscontri di qualsiasi natura, ma comunque attinenti alla individuale posizione dell'incolpato, la cui idoneità a confermare l'attendibilità del dichiarante va valutata con minor rigore quando la vicenda da questi narrata sia già nei suoi aspetti obiettivi riscontrata” (Cass. pen., Sez. I, 23 luglio 1999, n. 9531).

In definitiva, in applicazione di questo criterio deve essere attribuita piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e soltanto quelle parti della dichiarazione accusatoria che risultano suffragate da idonei elementi di riscontro, avendo cura al contempo di non estendere il relativo giudizio a segmenti normativi del tutto autonomi.

Tale conclusione è peraltro coerente con l'orientamento secondo cui “*in tema di chiamata in correità è ben ammissibile la cosiddetta frazionabilità, nel senso che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico” (Cass. pen., Sez. VI, 10 marzo 1995, n. 4162); in tempi più recenti, la Corte di Cassazione ha sancito che “la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate (...) e che una simile inferenza si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra” (Cass. pen., Sez. I, 18*

dicembre 2000, n. 468, e la conforme Cass. pen., Sez. 1, 17 marzo 2006, n. 24466).

Da ultimo, la Suprema Corte ha statuito che *“in tema di chiamata di correo, è legittima una valutazione frazionata della dichiarazione a condizione, però, che alla parte ritenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia (nel senso che non sia strettamente interconnessa, sul piano fattuale e logico con quella ritenuta falsa o, comunque, non credibile) e soprattutto che sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio con la difficoltà di mettere a fuoco un ricordo lontano; con la complessità dei fatti e la possibile confusione degli stessi e persino con la scelta del dichiarante di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva utilizzato solo una parte delle dichiarazioni di un chiamante in correità, senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni per le quali l'inattendibilità di un'altra parte di esse non avesse intaccato la credibilità soggettiva del propalante)”* (Cass. pen., Sez. I, 10 luglio 2013, n. 40000).

Tale orientamento appare condivisibile alla luce della naturale possibile fallacia che può accompagnarsi alle dichiarazioni rese, soprattutto quando i fatti narrati si inseriscano in un contesto fattuale complesso per la molteplicità di eventi temporalmente contigui a quello specificamente esaminato, per l'articolazione del fatto esaminato in sé (si pensi al numero elevato di correi che spesso caratterizza la tipologia dei fatti esaminati) o per la distanza temporale dell'escussione. Tuttavia, appunto, la frazionabilità trova il limite nell'esistenza di parti dell'accusa tra loro in rapporto di causalità necessaria e nella presenza di un segmento così abnorme che manifesta in modo macroscopico l'inattendibilità del collaboratore. Dunque, non può procedersi alla valutazione

frazionata quando il punto ritenuto non attendibile sia talmente importante ed insieme così macroscopicamente alterato da inficiare anche l'attendibilità personale del collaboratore *in toto*.

In altri termini ed entro i suddetti limiti, può senz'altro ritenersi legittima una valutazione frazionata, cioè per singole parti, della dichiarazione accusatoria, la quale, ove sia suffragata da idonei elementi di riscontro esterno, assume egualmente valenza di prova.

Proseguendo oltre, si osserva come qualora l'elemento di riscontro sia costituito da un'altra chiamata in correità occorre - perché possa riconoscersi ad essa attitudine a convalidare la prima dichiarazione accusatoria - aver riguardo ai canoni della contestualità, autonomia, indipendenza, originalità, convergenza almeno sostanziale e, più in generale, a tutti quegli indici significativi in grado di escludere con elevato grado di probabilità che le dichiarazioni convergenti "*siano il frutto di una fraudolenta concertazione o traggano origine dalla stessa fonte di informazione*" (Cass. pen., Sez. I, 31 marzo 1998, n. 4807) ovvero "*il pericolo di coincidenza soltanto fittizia, derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori*" (Cass. pen., Sez. I, 2 dicembre 1998, n. 1495).

Detto altrimenti, le convergenti chiamate in correità si riscontrano reciprocamente - *mutual corroboration* o convergenza del molteplice - allorché, verificatane la previa intrinseca attendibilità, siano autonome e la loro coincidenza non sia meramente fittizia. Sufficiente che le varie chiamate collimino nei loro elementi essenziali o, con terminologia comunemente accolta nel pensiero giuridico prevalente, nei loro nuclei centrali o essenziali.

Con estrema chiarezza si è precisato che "*i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro*

convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere” (Cass. pen., Sez. II, 20 marzo 2000, n. 3616).

A volte anche da eventuali discrasie su specifici punti delle propalazioni può inferirsi la loro autonomia, laddove “*fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi*” (cfr. Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 1992, n. 80); invero, “*l’esigenza che le medesime, per costituire riscontro l’una dell’altra, siano convergenti non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere-dovere del Giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza*” (Cass. pen., Sez. I, 26 marzo 1996, n. 3070, cit.; Cass. pen., Sez. I, 4 novembre 2004, n. 46954).

Quanto al problema della posteriorità della chiamata incrociata rispetto a quelle rese in un momento anteriore, deve richiedersi che la dichiarazione successiva sia connotata dall’apporto di un *quid novi* e che, pertanto, la

chiamata incrociata posteriore possa arricchire il bagaglio di conoscenze già acquisito. Diversamente, infatti, si darebbe spazio a chiamate la cui autonomia sarebbe posta in serio dubbio dalla circostanza che il successivo dichiarante potrebbe solamente limitarsi a riferire quanto già esposto da altro collaboratore al solo fine di lucrare il vantaggio conseguente alla collaborazione, introducendo nel processo elementi artificiosi, aventi astratta attitudine a fungere da riscontro, ma risolvendosi, in realtà, in elementi di estremo danno per il corretto accertamento della responsabilità degli imputati. Spetterà al giudice valutare, di volta in volta, la sufficienza degli elementi di novità apportati al fine di ritenere utile la collaborazione resa dal dichiarante il cui apporto giunga in un momento processuale successivo a quello di una precedente chiamata incrociata.

La verifica dovrà essere duplice e dovrà investire il controllo degli elementi di novità rispetto sia ai dati acquisiti da fonte collaborativa sia alle emergenze processuali altrimenti acquisite nel giudizio. Deve sottolinearsi come il problema della necessaria richiesta del *quid novi* tra collaborazioni intervenute in segmenti temporali diversi si pone, non con riferimento alle acquisizioni intervenute in sede predibattimentale (caratterizzate dalla segretezza delle acquisizioni operate dai P.M. e dalla non comunicabilità, tra collaboratori, delle notizie progressivamente acquisite in tale fase), bensì in relazione alle progressive propalazioni che siano divenute di dominio pubblico nel corso dell'istruttoria dibattimentale, con conseguente rischio che le collaborazioni successive possono trarne illegittima ispirazione o quantomeno arricchimento, dando luogo a circolarità e tautologia del dato probatorio.

3. Le dichiarazioni dei testimoni assistiti

Sul piano della valutazione della prova l'art. 197-bis, co. 6 c.p.p., stabilisce *expressis verbis* che alle dichiarazioni dei testimoni assistiti si applica l'art. 192, co. 3 c.p.p., che implica la necessità che il contributo probatorio del teste assistito trovi riscontri nelle altre risultanze probatorie. Tale necessità, secondo la dottrina, è imposta dal legislatore perché gli imputati di reati connessi o collegati sono considerati dichiaranti poco affidabili, essendo ancora forte, nonostante la sentenza irrevocabile, l'interesse a mentire che deriva dal legame tra il processo conclusosi a loro carico è quello nel quale essi sono chiamati a deporre.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in questione, non solo ha escluso che la sottoposizione delle dichiarazioni rese dai c.d. testimoni assistiti alla medesima regola di valutazione probatoria operante in rapporto alle dichiarazioni dei soggetti sentiti ai sensi dell'art. 210 c.p.p. - sebbene soltanto i primi, e non i secondi, abbiano l'obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità - determina una violazione dell'art. 3 Cost., ma ha anche esplicitato che *“la sussistenza o meno di un obbligo di verità del dichiarante potrà essere comunque opportunamente valorizzata dal giudice, in sede di determinazione dell'entità del riscontro esterno idoneo a confermare l'attendibilità della dichiarazione di cui si tratta”* (Corte Cost., 22 luglio 2004, n. 265).

Sulla base di tale indicazione, un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass, pen., Sez. II, 3 maggio 2005, n. 21998) ha sostenuto che, una volta che le dichiarazioni accusatorie siano normativamente assoggettate alla disciplina *de qua*, distinguere il *quantum* di riscontri, necessario per confermare l'attendibilità, in ragione del ruolo formale attribuito

al dichiarante, sarebbe non soltanto arbitrario (in virtù del brocardo *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*), ma anche privo di qualsiasi logica e coerenza sistematica, atteso che lo scrutinio di attendibilità è valutazione variabile la quale presuppone verifiche variabili che non possono porsi in rapporto esclusivo con le qualità ‘processuali’ del dichiarante, ma che devono tener conto di tutta l’ampia ed innominata gamma dei parametri (anche di ordine logico) che possono fungere da criteri di apprezzamento dei riscontri *ab extrinseco* del narrato.

In verità, nella valutazione delle dichiarazioni del testimone assistito occorre valorizzare la sussistenza e la concreta incidenza dell’obbligo di verità a carico del dichiarante, al fine di determinare l’entità del riscontro esterno idoneo a confermare l’attendibilità delle sue affermazioni. L’entità del riscontro esterno deve essere particolarmente elevata quando si tratti di valutare il contributo probatorio di soggetti che non sono terzi estranei rispetto alla regiudicanda e possono avere un interesse, diretto o indiretto, ad un determinato esito del giudizio, mentre può essere più ridotta quando le dichiarazioni di accusa provengono da soggetti che sono sicuramente estranei al fatto per cui si procede, che sono privi di ogni possibile interesse a un determinato esito del giudizio, e che, per la loro concreta posizione processuale, possono avvertire con forza gli effetti giuridici dell’obbligo di verità su di essi gravante, in quanto l’accertata formulazione di false accuse comporterebbe conseguenze suscettibili di modificare pesantemente, in peggio, la loro condizione personale e familiare.

In altri termini, nella valutazione delle dichiarazioni del testimone assistito occorre evitare una impostazione fondata su standard di tipo ‘automatico’ e ‘quantitativo’, ed indirizzarsi, invece, verso l’impiego di criteri qualitativi adattabili alle caratteristiche dei casi concreti.

Tale impostazione è stata d'altro canto accolta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha riconosciuto che, in tema di valutazione di attendibilità, l'obbligo di dire la verità gravante sul teste assistito, accrescendo il grado di affidabilità della fonte, può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. (Cass. pen., Sez. VI, 2 dicembre 2016, n. 13844).

In ogni caso, si è precisato che le dichiarazioni del teste assistito necessitano, per essere utilizzate come prova, di riscontri esterni autonomi, che non possono, quindi, consistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante (Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 14991, che nel caso di specie ha ritenuto non potessero essere considerati come tali le dichiarazioni del medesimo teste assistito, contenute in intercettazioni telefoniche, il cui significato, in uno all'identità dei chiamanti, era stato spiegato dallo stesso propalante).

Inoltre, la Corte di cassazione, nell'affermare che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate - anche se in termini laconici - vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale, ha precisato che lo *status* di teste assistito non esime dal valutare le dichiarazioni unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 9 marzo 2009, n. 18973).

4. Le dichiarazioni *de relato*

L'utilizzazione probatoria della chiamata in correità o in reità non è esclusa qualora le dichiarazioni accusatorie abbiano ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perché apprese da terzi (testimone, coimputato o imputato di reato connesso). In tal caso si è in presenza di una chiamata in correità o in reità *de relato*.

Si impone una premessa di carattere più generale.

Si ha testimonianza indiretta quando il testimone ha appreso il fatto non con uno dei cinque sensi, ma attraverso una rappresentazione che altri ne abbia fatto a voce, per scritto o con altro mezzo: il soggetto narrante, dunque, ha percepito personalmente non il fatto, ma la rappresentazione del fatto operata da altri.

L'istituto in esame ha - in linea generale e come noto - la peculiarità di mettere l'interprete nella condizione di mediare tra due principi cardine del processo penale, il principio del libero convincimento del giudice ed il principio della legalità della prova, ed in particolare il suo corollario, costituito dal canone dell'oralità.

Il problema fondamentale che la testimonianza indiretta pone è quello di accertare la credibilità sia del testimone *de relato*, sia del testimone diretto: in altri termini, si rende necessario un controllo sull'attendibilità della persona da cui si è 'sentito dire', nonché sulla credibilità di quanto da essa è stato riferito, specie nel caso in cui il cosiddetto teste di riferimento abbia a sua volta audito quanto riferito al testimone *de relato* da altro soggetto ancora (c.d. informazione 'di seconda mano').

Per rendere possibile questo controllo l'ordinamento appresta dei meccanismi disponendo, per un verso, che il testimone indiretto indichi la persona o la fonte "*da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame*" (art.

195, co. 7, c.p.p.), indicazione che rappresenta una condizione di utilizzabilità della testimonianza indiretta riflettendo il principale elemento per vagliarne la credibilità e l'attendibilità del narrato; per altro verso, che il giudice sia obbligato a disporre la citazione su richiesta di una delle parti processuali (art. 195, co. 1, c.p.p.), previsione anche qui sanzionata dall'inutilizzabilità di quanto riferito, divieto tuttavia superato - pur alleggerendosi per converso e inevitabilmente la relativa efficacia probatoria - nell'ipotesi in cui l'esame del testimone diretto "*risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità*" (art. 195, co. 3, c.p.p.), ipotesi estesa a livello giurisprudenziale anche al soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia dei fatti che, sottoposto ad esame, si avvale del diritto di non rispondere (Cass. pen., Sez. V, 4 febbraio 1993, n. 195005).

In tale ultimo caso, le dichiarazioni, ferma la loro utilizzabilità, assumono valenza, sul piano probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non di semplice indizio, senza che si debba tenere conto della regola probatoria di cui all'art. 192, co. 2, c.p.p., perché il legislatore non ha posto alcuna gerarchia intesa a privilegiare la testimonianza diretta, ma si è affidato al libero convincimento del giudice (Cass. pen., Sez. V, 6 febbraio 2004, n. 15006. Si osserva anche che l'indizio attiene alla dimostrazione di un fatto diverso da quello da provare dal quale si risale a quello oggetto di prova, laddove la testimonianza indiretta attiene sempre e soltanto al *thema probandum*, e che sul piano normativo inoltre il legislatore, nel disciplinare la testimonianza indiretta, non ha operato alcun riferimento alla prova indiziaria).

Ne consegue, altresì, che nell'ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia una persona che abbia la qualità di imputato nel procedimento, ovvero che tale qualità avrebbe potuto assumere se ancora in vita, non è necessario che il giudice compia la verifica sull'esistenza di altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della dichiarazione, come richiesto dall'art. 192 co. 3, c.p.p.; e ciò in quanto, mentre la dichiarazione resa al giudice da chi

è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato può, per sua natura, ingenerare un erroneo convincimento (tanto che la legge pretende per la chiamata di correo maggior rigore valutativo e necessario riscontro probatorio), invece nell'ipotesi di testimonianza indiretta il racconto del referente è fatto fuori del processo, sicché la cautela imposta dal legislatore è limitata al controllo delle fonti di conoscenza del testimone *de relato* (v. Cass. pen., Sez. II, 17 gennaio 1997, n. 207844).

Fermo quanto sopra e passando appunto al caso del correo che rende dichiarazioni *de relato*, la Suprema Corte (Cass. pen., Sez. I, 10 maggio 1993, n. 11344) ha specificato che *“la chiamata in correità, intendendosi per tale quella proveniente da uno qualsiasi dei soggetti menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., non deve necessariamente fondarsi sulla diretta conoscenza dell'altrui condotta criminosa, ma può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo, da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., dall'altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa, diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche”*.

Tuttavia, per costante giurisprudenza, la chiamata di correo *de relato*, di per sé valida, esige un più rigoroso controllo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Ai fini della prova, la chiamata di correo in questione non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo.

Occorre quindi procedere ad un rigoroso vaglio critico, consistente in un'attenta valutazione non solo della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle affermazioni del chiamante (al fine di dimostrare che la fonte di riferimento ha effettivamente reso le dichiarazioni menzionate dal chiamante), ma anche dell'attendibilità della fonte di riferimento e della veridicità delle notizie da essa comunicate.

La più accreditata dottrina e la prevalente giurisprudenza sono, dunque, concordi nell'attribuire valenza probatoria a siffatta chiamata, pur esigendo, in ragione della sua natura 'ex se' meno affidabile, un approfondimento critico assai severo e penetrante in ordine a tutti gli aspetti della fonte di riferimento: *“la chiamata in reità fondata su dichiarazioni ‘de relato’, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa”* (Cass. pen., Sez. Un., 24 novembre 2003, n. 45276; in senso analogo Cass. pen., Sez. I, 7 aprile 1992, n. 4153: *“in tema di testimonianza de relato, il giudice ha il dovere di accertare non solo l'attendibilità della stessa, sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalità di percezione da parte del dichiarante di quanto riferito, ma anche di quella alla quale si faccia riferimento, sotto l'analogo profilo della veridicità del testimone diretto e delle modalità di percezione da parte dello stesso del fatto oggetto della dichiarazione”*).

Una chiamata in reità ‘*de relato*’, inoltre, può costituire riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, c.p.p.: “*i necessari riscontri individualizzanti possono essere offerti anche da elementi di natura logica e da un’altra dichiarazione, sia pure de relato, purché sottoposta ad un pregnante vaglio critico e purché consenta di collegare l’imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in correità*” (cfr. Cass. pen., Sez. I, 21 novembre 2006, n. 1560).

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, anzi, la chiamata in reità o correità *de relato* può anche avere, come unico riscontro esterno individualizzante, un’altra chiamata *de relato*, a condizione che entrambe, necessariamente connotate da indipendenza ed autonomia genetica, nel senso che non devono rivelarsi frutto di intese fraudolente né derivare dalla stessa fonte, siano positivamente valutate dal giudice per credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca dei chiamanti, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza e della spontaneità, alla luce dei rapporti tra il dichiarante e la fonte diretta, convergendo in ordine a circostanze rilevanti del *thema probandum* e riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante (in tale senso, infatti, Cass. pen., Sez. Un., 29 novembre 2012, n. 20804: “*la chiamata in correità o in reità ‘de relato’, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’ accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a*

circostanze rilevanti del 'thema probandum'; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse". V. in termini, più di recente, Cass. pen., Sez. VI, 14 giugno 2018, n. 40899).

Pertanto, la possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità provenienti da diversi soggetti, ai fini di cui all'art. 192, co. 3, c.p.p., opera anche nel caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo, in tal caso, soltanto all'obbligo, da parte del giudice, di una verifica particolarmente accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale stabilito dal medesimo art. 192, co. 1, c.p.p. e nell'osservanza del disposto di cui all'art. 195, richiamato dall'art. 210, co. 5, c.p.p.

Resta inteso che nel caso di più chiamate *de relato ex* unica fonte deve accertarsi la non circolarità, la non tautologia e la non reciproca referenza delle chiamate, in considerazione della medesimezza della fonte e della reiterazione a più persone.

Da rilevare come, tanto la dottrina quanto la stessa giurisprudenza, hanno invero ristretto notevolmente l'ambito applicativo della chiamata in correità *de relato*, escludendo che possano rientrare in tale novero le dichiarazioni con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, specie se in posizione di vertice, alla medesima organizzazione, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati.

È stato così affermato che *“in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all’interno di un’associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio, dalle ordinarie dichiarazioni de relato, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall’art. 195 cod. proc. pen. Alle prime deve attribuirsi efficacia probatoria ben maggiore, ma all’inquadramento nell’una o nell’altra categoria deve provvedersi con estrema cautela, tenendo conto dell’oggetto della notizia diffusa, delle modalità della sua circolazione, della caratura criminale di origine del collaboratore”* (cfr. Cass. pen., Sez. I, 10 maggio 2006, n. 19612).

Si è al contempo precisato da parte della Corte Suprema che *“le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell’informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati”* (Cass. pen., Sez. I, 19 febbraio 2020, n. 17647).

Ne discende il corollario per cui *“sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo di vertice del sodalizio criminoso di appartenenza e derivanti da patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati, in quanto non assimilabili né a dichiarazioni de relato, utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all’art. 195 cod. proc. pen., né alle cosiddette ‘voci correnti nel pubblico’ delle quali la legge prevede l’inutilizzabilità”* (Cass. pen., Sez. V, 8 ottobre 2009, n. 4977).

5. Valutazioni della Corte in tema di credibilità e attendibilità intrinseca dei dichiaranti rilevanti in questo processo

Esposti i principi progressivamente consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte - e pienamente condivisi da questo Collegio - in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni, in primis l'art. 192 c.p.p., che presiedono alla valutazione delle dichiarazioni dei coimputati o imputati di reato connesso o collegato (specie se nel frattempo divenuti anche collaboratori di giustizia), appare senz'altro opportuno sottoporre, sia pure sinteticamente, al lettore una panoramica generale della credibilità soggettiva e dei profili di attendibilità di coloro che, nella qualifica di cui sopra, hanno reso dichiarazioni nel presente procedimento.

Invece, si riserva alla trattazione delle singole tematiche e dei numerosi fatti funzionali alla dimostrazione della fondatezza delle imputazioni elevate a Matteo Messina Denaro lo specifico e ripartito vaglio dell'attendibilità intrinseca e l'imprescindibile approfondita valutazione dell'esistenza di riscontri esterni comprovanti la stessa.

Ora, può sin da ora anticiparsi come sia da attribuirsi un complessivo giudizio positivo circa le risultanze dichiarative acquisite in via orale e/o documentale nel corso del giudizio, ritenendo che le critiche prospettate dalla difesa dell'imputato non siano in grado di scalfire le imprecisioni e sbavature delle varie narrazioni che pure si riscontrano, ma in un grado che si potrebbe definire fisiologico per la peculiarità del processo in questione.

Difatti, le dichiarazioni in argomento - tutte provenienti da soggetti o organicamente inseriti anche da molti anni nell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e, in alcuni casi, con posizioni di vertice nell'ambito dell'organizzazione (p.e. Brusca, Sinacori, Giuffrè) o particolarmente vicini alla stessa (Geraci) o entrati con questa in contatto privilegiato (come Scarano e

Bellini) - risultano caratterizzate dai ben noti requisiti, elaborati dalla giurisprudenza, della spontaneità, disinteresse, coerenza e specificità del racconto.

Per quanto in questa sede maggiormente rileva, ciò vale in special modo per tutti quei collaboratori di giustizia - quali a titolo esemplificativo Sinacori, Ferro, Geraci, Zichitella - che, facendo parte delle cosche mafiose o di altre organizzazioni malavitose attive nella provincia di Trapani o, come nel caso del Geraci, essendo vicini ad importanti esponenti della consorteria criminale quale proprio Matteo Messina Denaro, hanno avuto modo di apprenderne i meccanismi più reconditi e conoscerne le attività ed i traffici delittuosi. Decisive per tali ragioni si sono rivelate le informazioni sulla struttura interna (famiglie, mandamenti, province, commissioni), sull'organigramma e sull'operato di Cosa Nostra, anche in chiave relazionale rispetto al tessuto economico e politico-istituzionale.

Lo stesso è a dirsi rispetto ai numerosi collaboranti dell'area palermitana - quali Brusca, Giuffrè, Tranchina, Di Matteo e Ferrante - che più hanno intrattenuto relazioni qualificate tanto con Totò Riina e la cerchia dei corleonesi, quanto con i trapanesi fedelissimi al capo, ma il discorso va esteso altresì a quelli di area catanese, come ad esempio il Malvagna, grazie ai quali si sono disvelate le dinamiche di quel variegato e proteiforme mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso della zona etnea.

Vari sono gli indici di credibilità e attendibilità dei predetti collaboranti attorno ai quali è possibile addivenire alla positiva valutazione.

Innanzitutto, le accuse sono risultate improntate complessivamente a leale intenzione di collaborare con la giustizia, suscitata dalla sopravvenuta disapprovazione della mentalità e dei metodi imperanti all'interno dell'organizzazione mafiosa, talora per un processo di revisione interna del personale codice etico, talaltra per la percepita involuzione che la detta

compagine avrebbe subito rispetto ad un momento idealizzato del passato in cui l'agire era basato su valori tradizionali (Giuffrè), a volte rinsaldata da un evento altamente traumatico (Di Matteo). Irrilevante, per quanto già sostenuto nei precedenti paragrafi, che a tali motivazioni si siano affiancati interessi utilitaristici legati alla fruizione di benefici premiali.

Proprio allo scopo di manifestare la volontà di recidere ogni legame con il proprio passato i testi qualificati qui escussi hanno in varie altre sedi processuali confessato di essere gli autori di numerosi e gravi reati, per alcuni dei quali non erano neppure sospettati, o comunque hanno confermato le accuse mosse nei loro riguardi, ammettendo nella gran parte dei casi la propria responsabilità.

Nel corso del giudizio sono state in effetti versate agli atti diverse pronunce giurisdizionali passate in giudicato in cui si esplicita dell'apporto dirimente del singolo propalante nella ricostruzione delle vicende oggetto di accertamento, con riconoscimento conseguente nella gran parte dei casi della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203 (oggi disciplinata all'art. 416 bis.1 c.p.) della cosiddetta 'dissociazione attuosa'.

Trattasi, per l'effetto, di decisioni ove è già stata vagliata positivamente la credibilità (nonché l'attendibilità intrinseca, seppur anche in relazione a fatti diversi dalle stragi di Capaci e via D'Amelio) di tutti i collaboratori di giustizia sentiti nel corso di questo processo o di cui ne sono stati acquisiti i verbali di prova di altro procedimento, valutazione dalla quale non si ritiene di doversi discostare in difetto di penetranti e circostanziate censure.

E' sufficiente qui menzionare - fra tutte e tenuto conto del relativamente più recente percorso collaborativo intrapreso - la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta in data 13 marzo 2013, con riguardo alla strage di Via d'Amelio (p.p.n. 1595/08 r.g.n.r. contro Tranchina ed altri), e quella

sempre del GUP nisseno del 19 novembre 2014, con riguardo alla strage di Capaci (p.p.n. 2006/08 r.g.n.r. contro Barranca ed altri) che, rispettivamente, alle pp. 2082-2168 e 281-299/310-324 si dilungano sul positivo vaglio delle narrazioni di Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina.

Questa Corte non intende sottrarsi alla critica, ricorrente nei processi di mafia e anche deducibile dai diversi controesami condotti dalla difesa dell'imputato, circa l'interesse egoistico degli ex sodali a collaborare e sullo stesso carattere discontinuo e non sempre lineare dei relativi percorsi (a titolo esemplificativo, si ponga mente all'*iter* collaborativo del Brusca, ma anche dell'Avola e, per certi versi, dello Zichitella). Ma sarebbe sintomo di scollegamento alla realtà e riflesso di una scarsa conoscenza del fenomeno mafioso quello di ritenere che un soggetto che ha aderito ad un'organizzazione di tale natura, votandosi alla fedeltà alla stessa, maturato con una determinata *forma mentis* e conscio della vincolatività dei suoi codici deviati, una volta deciso di sottoporre a revisione la propria appartenenza e il proprio apparato lo faccia senza tentennamenti, dubbi e momentanee giravolte, situazione peraltro non lontana nemmeno dall'empiria dell'essere umano anche al di fuori dell'ambito strettamente criminale.

Ancora, né dagli esami dei collaboranti, né da altri elementi *aliunde* acquisiti sono emersi eventuali sentimenti di astio o, comunque, di inimicizia nei riguardi di Matteo Messina Denaro, perché anzi alcuni di essi (come, ad esempio, Sinacori o Geraci) si sono più volte espressi nei confronti del menzionato correo in termini denotanti affetto, quasi lasciando trapelare una certa trascorsa gratitudine.

In disparte dall'assenza di situazioni di contrasto specifico fra qualcuno dei propalanti e l'odierno imputato, non si manca poi di rilevare come i vari collaboranti escussi, anche nel riferire episodi coperti ormai dal giudicato, non si sono esentati dall'escludere dalla consumazione di specifici fatti di reato

l'intraneo Denaro, detto altrimenti non hanno affatto inteso ampliare il raggio della responsabilità penale rispetto a quanto in passato oggetto di decisione irrevocabile. Al più la rivisitazione di alcune significative vicende delittuose (quali quelle di D'Amico-Craparotta e Milazzo) si è limitata al substrato motivazionale alla luce di una lettura della complessiva stagione stragista e delle sue implicazioni che a distanza di tempo è apparsa ai loro occhi sempre più disincantata.

Detto ciò, le rivelazioni hanno avuto ad oggetto, in massima parte, fatti vissuti dai collaboranti in prima persona mentre, nel caso di episodi appresi *de relato*, si è trattato di confidenze ricevute da altri uomini d'onore quasi sempre nominativamente indicati, i quali, nella mentalità mafiosa in ragione della comune militanza nella consorteria criminale, non avrebbero avuto motivo di riferire il falso, se non violando l'obbligo imposto a tutti gli associati di essere veritieri nelle reciproche informazioni relative a circostanze ed episodi rilevanti per Cosa Nostra.

L'assunto, ovviamente, non ha carattere assoluto, ma va modulato con quello rigidamente gerarchico, per cui è chiaro che la veridicità del flusso informativo trova un limite nella possibilità per chi è collocato in un ruolo sovraordinato di filtrare la qualità e quantità di notizie verso il basso.

I contenuti dichiarativi si sono caratterizzati, poi, per la ricchezza, andando ad abbracciare la gran parte degli omicidi di matrice mafiosa che hanno insanguinato la provincia di Trapani per circa un ventennio, con particolare *focus* sui fatti delittuosi di fine anni '80-inizio anni '90 (onde illustrare il rapporto simbiotico fra uomini d'onore trapanesi e palermitani e la cieca fedeltà al Riina) e su tutta la strategia stragista di Cosa Nostra, tanto contro i rappresentanti delle Istituzioni quanto contro i beni artistici della Nazione, tanto in territorio siciliano, quanto nell'intera Penisola.

I suddetti racconti - caratterizzati da coerenza, dettaglio e intrinseca logicità - hanno consentito di abbracciare una pagina miliare della storia contemporanea italiana e sono stati connotati tutti per un notevole tasso di precisione e di specificità, oltre ad essere riscontrati, come vedremo, in modo reciprocamente convergente o mediante elementi radicalmente esterni, secondo quanto già emerso in processi già definiti con sentenze passate in giudicato o specificamente nel presente.

Non si sottace il fatto che talora sono presenti nei racconti di alcuni dichiaranti alcune imprecisioni e sfumature contraddittorie, ma le stesse - che comunque non hanno mai intaccato l'integralità di alcuna dichiarazione, avendo leggermente offuscato solo alcuni segmenti dei numerosi fatti oggetto di rivelazione da parte di ciascun collaborante - hanno per lo più riguardato circostanze secondarie e, per l'effetto, si rivelano ampiamente comprensibili, laddove, al contrario, proprio l'assenza di inesattezze o errori risulterebbe scarsamente giustificabile, in considerazione appunto della mole enorme di fatti riferiti e di personaggi ed eventi richiamati alla memoria.

Appare, poi, alla Corte assolutamente normale e nient'affatto indice di anomalia sotto il profilo dell'attendibilità che non possa esservi perfetta sovrapposizione, se non nel nucleo essenziale del racconto, fra le varie dichiarazioni rilasciate nel corso del tempo dal singolo collaborante nelle varie sedi, da quella principale di questo procedimento ai numerosi appunto già definiti.

In una vicenda i cui fatti contestati risalgono al lontano 1992 e i cui episodi di contorno disvelatori del ruolo e della responsabilità penale del Denaro si dilatano dalla metà degli anni '80 alla metà degli anni '90, giocoforza i ricordi si diradano e fra l'immagine reale degli eventi e la percezione soggettiva del narrante si frappa una nebbia sempre più spessa, peraltro in alcuni casi

aggravata da patologie che incidono proprio sul dovere di riferire dell'escusso (ad esempio Bellini).

Inoltre, non può affatto trascurarsi l'impatto che sortisce sulle capacità mnemoniche la circostanza per cui la maggior parte dei collaboratori è stata chiamata a riferire sugli stessi fatti o su fatti collegati una pletora indefinita di volte.

Non si fa riferimento alla sola ovvia reiterazione delle dichiarazioni dapprima in fase investigativa e successivamente in quella dibattimentale, ma alla circostanza - non si intende minimamente effettuare una critica o sindacarne le ragioni, essendovi anzi diverse giustificazioni sul punto, non ultimo il fenomeno del c.d. falso pentitismo - per cui sulle stragi di Capaci e via D'Amelio si sono succeduti numerosi procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria di Caltanissetta (con relativi gradi giudizio), senza considerare il processo sulle stragi continentali nel capoluogo fiorentino. Ma non è chi non veda come anche le altre vicende giudiziarie richiamate in questo corpo motivazionale quali disvelatrici della simbiosi fra mafiosi palermitani e trapanesi, della figura di Matteo Messina Denaro e la sua rapida ascesa, nonché dell'apporto dell'imputato sotto il profilo consensuale-causale al piano stragista di Riina, si sono basati e si basano su una piattaforma probatoria in più punti coincidente, sì avendo certamente ciascun proponente dovuto esprimersi su alcuni profili affrontati in questo processo anche dinanzi alle autorità giudiziarie di Trapani, Marsala, Palermo, Sciacca, Agrigento e Catania.

La segnalata pletora di processi nell'ambito dei quali hanno riferito i vari collaboratori di giustizia è, però, in grado di spiegare la ragione per cui alcune narrazioni di un medesimo fatto sono state apparentemente dettagliate in modo differente dal medesimo dichiarante anche sotto altro punto di vista.

Difatti, volendo ricorrere ad una metafora, come una torcia consente al suo utilizzatore di muoversi all'interno di uno spazio illuminando di volta in

volta un singolo oggetto senza che sia il contesto ambientale a mutare di per sé, così ciascun racconto effettuato dal collaboratore di giustizia nelle diverse sedi giudiziarie è stato funzionale alla ricostruzione di quello specifico fatto in quel momento oggetto di accertamento.

In tal guisa, allorquando il singolo propalante è stato chiamato a riferire dinanzi a questa Corte su elementi circostanziali già vagliati in altri contesti giudiziari lo stesso si è invero focalizzato su aspetti non oggetto di pregressa attenzione e secondo un processo di estrazione mnemonica tarato su punti inesplorati in quanto strumentali a diversa verifica di responsabilità penale.

Né ad inficiare l'attendibilità in argomento può utilmente dedursi che le dichiarazioni dei collaboranti non sarebbero esenti da evidenti inquinamenti probatori, derivanti dalla conoscenza di rivelazioni di altri dichiaranti già in precedenza pubblicate, come è invece apparso fra le righe di alcuni controesami (Di Giacomo).

In proposito è sufficiente osservare, infatti, da un canto, che non vi è prova di accordi preordinati o di recepimenti manipolatori delle dichiarazioni precedenti da parte di coloro che le hanno successivamente rese nemmeno quando vi è un incrocio di periodi detentivi e, d'altro canto, che quelle dichiarazioni adombrate come sospette in quanto cronologicamente posteriori sono ben lungi da un contenuto meramente aderente in quanto presentano alcune discrasie e tratti di novità e originalità, che escludono in radice il paventato pericolo della c.d. circolarità della prova.

Confermato, dunque, il generale giudizio positivo di credibilità e attendibilità intrinseca - ma valutazioni più specifiche verranno operate nel corpo motivazionale in relazione ai singoli episodi - può a questo punto passarsi all'esame delle singole imputazioni secondo il percorso argomentativo di deduzione logica che si è esposto e che si chiarirà man mano che ci si addentra nella materia, a tal fine apparendo indispensabile aggiungere solo

alcune notazioni in ordine ai riscontri esterni rappresentati dalla reciprocità e convergenza delle fonti orali.

Ebbene, non soltanto si è rivelata, ma anche ampiamente spiegata, la sussistenza di alcune discrasie e imprecisioni fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rilasciate nel corso del tempo, ma non si ha timore di ammettere che non sempre le propalazioni provenienti da fonti differenti combaciano perfettamente fra di loro fino a sovrapporsi.

Ebbene, in disparte dal significato di riscontro esterno come enucleato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che non esige che ciascuna delle affermazioni labiali trovi corrispondenza pedissequa in elemento altrimenti acquisito, riguardando il nucleo narrativo che consente la sussumibilità del fatto nella fattispecie contestata e l'attribuzione di responsabilità penale ad un dato soggetto, la non sovrapponibilità delle narrazioni ha riguardato aspetti marginali, di carattere secondario.

Ne è riprova che, infatti, da alcuna delle parti processuali è stata dedotta la necessità di procedere in questo dibattimento ad un confronto fra collaboratori di giustizia.

Ma vi è di più.

La disomogeneità dei ruoli rivestiti all'interno di Cosa Nostra e/o il differente grado di operatività sul campo da parte dei vari propalanti rende fallacemente comparabili le diverse dichiarazioni: difatti, ciascuna fonte è in grado di narrare solo ciò che ha potuto percepire o gli è stato reso noto in base alla possibilità gnoseologica che la sua posizione nel panorama criminale gli ha consentito di avere, sì dovendosi rapportare a ciò il giudizio di approfondimento e precisione del racconto e la ricchezza dei riscontri esterni.

Si ponga mente, ad esempio, al diverso peso che possono avere le ricostruzioni dell'organigramma di Cosa Nostra nella provincia di Trapani soprattutto in punto di determinazione del rappresentante e reggente

provinciale da parte di personaggi lontani dalla realtà mafiosa trapanese - vuoi per perimetro geografico di competenza (Messina e Onorato) vuoi per incerta appartenenza a Cosa Nostra (Calcara) vuoi per distanziamento dalla detta consorteria in epoca anteriore a quella di interesse (Di Carlo) - rispetto a tutti quelli che invece in quel contesto ambientale operavano o si rapportavano in maniera qualificata (Sinacori, Geraci, Ferro, Brusca, La Barbera per citarne alcuni).

Così, del pari, si spiega la limitatezza di vedute - sotto il profilo sempre dell'esatta individuazione del rappresentante della provincia di Trapani e di tutta la relativa nomenclatura - del Patti, solo capodecina al momento degli omicidi di D'Amico e Craparotta, o la non perfetta conoscenza delle dinamiche di Cosa Nostra da parte dello Zichitella che non ne faceva parte pur avendo tentato un approccio tardivo con il D'Amico.

Ancora, la diversità di punti di vista circa la genesi della sollecitazione a colpire il patrimonio artistico della Nazione nel corso della trattativa fra Gioè e Bellini e la scansione argomentativa e temporale in cui la stessa si è esplicitata fra i vari protagonisti può essere spiegata - come si vedrà - non soltanto sulla scorta dell'interesse di ciascuno dei due fronti ad addossare la responsabilità all'altro, ma anche in considerazione del diverso grado di conoscenza reale della vicenda che si aveva all'interno dell'associazione criminale.

Quanto sopra è poi tanto più chiaro ove si descriverà la missione romana e altri fatti di fondamentale importanza nel complesso progetto stragista.

Difatti, si avrà modo di mettere in rilievo come Sinacori Vincenzo, Geraci Francesco e Scarano Antonio, pur riferendo senza margini di dubbio fatti e circostanze appresi dalla loro percezione diretta, erano dotati - in virtù dei loro differenti percorsi criminali e collocazione nella compagine organizzativa - di un ben diverso grado di cognizione della struttura di Cosa

Nostra e delle sue regole interne di veicolazione delle informazioni, ripartizione dei compiti e catena di comando.

Così il Sinacori, attesa la sua intraneità mafiosa per oltre un decennio, peraltro esplicita ai massimi livelli secondo un regolare *cursus honorum*, ha avuto la possibilità di intessere relazioni alla pari o di subordinazione di primo e secondo grado con l'intera nomenclatura mafiosa, da Trapani sua provincia di appartenenza, a Palermo fino a Catania. È grazie a questo ruolo che ha potuto acquisire notizie riservate, fino a divenire proprio nel '92 uno dei referenti diretti del Riina in territorio trapanese.

Il Geraci e lo Scarano, invece, non sono mai stati organici a Cosa Nostra, ma soltanto 'avvicinati' alla stessa, pur avendo preso parte nell'interesse del detto sodalizio a vicende criminali di miliare importanza per la realizzazione della linea dura e apertamente antagonista allo Stato.

Il comportamento di entrambi i soggetti è stato simile a quello che intercorre fra un pianeta e i suoi satelliti, dove la forza di gravità che ne influenza l'orbitare è stata rappresentata dal rapporto di estrema fiducia instauratosi con uno dei suoi componenti più in ascesa, appunto Matteo Messina Denaro.

Quest'ultimo, tuttavia, in perfetta aderenza alla regola di Cosa Nostra di non veicolare all'esterno degli accoliti informazioni sulla vita associativa di carattere riservato si è limitato a rivelare ai suoi interlocutori privilegiati solo quei dati strettamente indispensabili per l'assolvimento delle funzioni demandate loro, senza riversare un *quid pluris* che non fosse strumentale al perseguimento delle finalità perseguite, al di là ovviamente delle rare aperture da ritenersi connaturate ad un rapporto confidenziale.

Così, se pure l'odierno imputato utilizzerà lo Scarano, noto pregiudicato calabrese entrato nei favori dell'illustre latitante tramite Accardo Stefano e Pandolfo Enzo, quale contatto logistico, dapprima per la missione romana, quindi per l'organizzazione delle stragi continentali, lo stesso non è mai

divenuto destinatario di informazioni che erano appannaggio degli associati in Cosa Nostra, in particolare della collocazione dei singoli atti delittuosi nella linea politico-militare complessiva.

Certamente improntato ad una maggiore apertura, ma in virtù del rapporto di amicizia che univa i due fin dall'infanzia passata nello stesso centro di Castelvetro, è stato l'atteggiamento dell'imputato nei riguardi del gioielliere Geraci.

Ora, vero è che tale apertura si è talvolta inverata in chiare confidenze, appunto tipiche di un rapporto che travalica gli interessi affaristici (come quando, si vedrà, il Denaro ha immaginato la reazione che avrebbe potuto avere l'apparato statale di fronte ad un attacco involgente i suoi beni artistico-culturali più preziosi o è scoppiato in lacrime toccando il delicato argomento della salute del padre).

Ma è altrettanto vero che nemmeno lui è divenuto ricettacolo delle informazioni nevralgiche più recondite, quali per esempio nell'ambito sempre della missione romana - cui ebbe contezza ovviamente di tutte le fasi e segmenti a livello operativo - della circostanza di far parte di uno dei due gruppi deputati, su cooptazione diretta del Riina (la c.d. supercosa), a mettere in pratica il programma stragista.

È intrinsecamente legato al funzionamento di Cosa Nostra - ma lo era soprattutto in quella fase storica di fibrillazione - l'instaurazione a livello gnoseologico di un rapporto inversamente proporzionale fra rilevanza per la linea strategica della singola azione delittuosa che ha coinvolto quel dato affiliato o simpatizzante e diffusione capillare e dettagliata di notizie attinenti al senso più profondo di quel fatto.

Non si dimentichi altresì l'esigenza di Cosa Nostra di compartimentare le responsabilità per le azioni criminali poste in essere, specie se di rilievo

strategico (i c.d. delitti eccellenti), soprattutto alla luce della corroborazione giudiziaria del c.d. teorema Buscetta all'esito del maxi processo.

In definitiva, esigere in un processo di mafia di tale portata che i vari collaboratori di giustizia possano riscontrarsi reciprocamente in modo pedissequo allorquando abbiano apparentemente vissuto similari dinamiche e siano stati coinvolti in medesime azioni delittuose equivarrebbe a cancellare con un colpo di spugna la ripartizione verticale e orizzontale dei ruoli, il continuo mutare degli stessi in base ai frequenti omicidi, arresti, ascese e cadute in disgrazia, a obliterare il momento peculiare per Cosa Nostra di attacco allo Stato, con tutte le dovute conseguenze in termini di scorrere del flusso informativo.

Sarebbe rassicurante valutare per ogni singolo episodio oggetto di accertamento e/o di analisi del suo significato la semplice sussistenza di una precisa convergenza del molteplice o meno, ma l'operazione ermeneutica si rivelerebbe semplicistica dovendo al contrario attribuire un valore differenziato al narrato dei singoli collaboranti a seconda della vicinanza al cuore pulsante di Cosa Nostra in quel dato segmento storico e in relazione a quella specifica vicenda, nonché dell'effettivo passaggio in quel frangente dell'informazione poi riversata all'autorità giudiziaria.

CAPITOLO III

LA STRAGE DI CAPACI E LA STRAGE DI VIA D'AMELIO

1. I fatti storici

Alle 18 circa del 23 maggio 1992 nell'autostrada che dall'aeroporto conduce a Palermo, in località Capaci, una violenta esplosione provocava la morte dei Magistrati Dott. Giovanni Falcone e della moglie Dott.ssa Francesca Morvillo, degli agenti di polizia Antonio Montinari, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, nonché il ferimento degli agenti di polizia Paolo Capuzza, Gaspare Cervello ed Angelo Corbo ed, ancora, il ferimento di Giuseppe Costanza (autista del Dott. Falcone) e il ferimento di alcuni occasionali presenti (Ienna Spanò Pietra, Mastrolia Oronzo, Ferro Vincenzo) e di due cittadini austriaci (Eberhard Gabriel ed Eva Gabriel).

La devastante esplosione ebbe a danneggiare diverse autovetture dello Stato e di privati cittadini, nonché le strutture murarie di diverse abitazioni in prossimità del luogo dell'eccidio. Nel tratto di autostrada in questione, si formò un cratere di oltre 10 metri di larghezza e di 4 metri di profondità. L'esplosione fu tale che venne percepita dai sismografi dell'osservatorio geofisico di Monte Cammarata, in provincia di Agrigento, che la registrarono alle ore 17,56.

Cinquantasette giorni dopo la strage di Capaci, avvenne un altro gravissimo attentato finalizzato ad uccidere il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Palermo dott. Paolo Borsellino ossia il Magistrato che portava con sé l'eredità morale di Giovanni Falcone e che, con il suo eroico impegno, rappresentava un pesantissimo ostacolo alla realizzazione dei disegni criminali

non soltanto dell'associazione mafiosa, ma anche di molteplici settori del mondo sociale, dell'economia e della politica.

Il pomeriggio di domenica 19 luglio 1992, il giudice Borsellino si era recato in Via D'Amelio per andare a fare visita all'anziana madre.

Era appena giunto davanti al portone dello stabile in cui abitava la madre, quando un'enorme deflagrazione devastò l'intera strada. L'ordigno fu di tale potenza che l'esplosione, alle ore 16,58, fu registrata dall'Osservatorio geosismico.

Nella circostanza morirono il giudice Borsellino, gli agenti di polizia Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano, Eddie Walter Cusina ed Emanuela Loi. Rimase invece solamente ferito l'autista Antonino Vullo, l'altro appartenente alla Polizia di Stato addetto alla scorta del magistrato, che sopravvisse all'eccidio sol perché si era allontanato di qualche decina di metri per fare inversione di marcia con la vettura da lui condotta.

L'esplosione determinò, altresì, il ferimento di numerose persone che si trovavano nel raggio d'azione dell'ordigno esplosivo ed una vera e propria devastazione della zona circostante il luogo dell'esplosione, con gravissimi danni agli edifici prospicienti su quel tratto di strada ed alle auto che vi si trovavano parcheggiate.

2. L'iter giudiziario dei processi “Capaci” e “Borsellino”

A seguito dei processi celebrati è rimasto definitivamente accertato che entrambe le stragi sono state decise ed eseguite dall'associazione mafiosa siciliana denominata Cosa Nostra.

Il travagliato iter giudiziario ha portato alla condanna definitiva di numerosi esponenti di vertice e gregari dell'associazione mafiosa. Quali

mandanti della strage di Capaci, sono ormai divenute definitive le condanne alla pena dell'ergastolo Leoluca Bagarella, Battaglia Giovanni, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Provenzano Bernardo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Santapaola Benedetto, Troia Antonino.

Nel processo per la strage di via D'Amelio, c.d. "Borsellino *ter*", sono stati condannati alla pena dell' ergastolo quali mandanti dell'eccidio: Biondo Salvatore del 1955, Cannella Cristofaro, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, La Barbera Michelangelo, Provenzano Bernardo, Calò Giuseppe e Graviano Filippo Giuseppe. Sono stati inoltre condannati a pene minori Agate Mariano, Biondo Salvatore del 1956, Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Ferrante Giovan Battista, Montalto Salvatore, Motisi Matteo e Spera Benedetto.

Più complessa ed articolata è stata la ricostruzione processuale delle fasi organizzative ed esecutive delle stragi, rispetto alle quali rimangono ancora aperti numerosi interrogativi riguardanti le esatte dinamiche degli accadimenti e il coinvolgimento di soggetti esterni all'organizzazione mafiosa.

Rilevano in proposito le numerose sentenze irrevocabili prodotte in atti al fine di documentare la complessa successione dei giudizi celebratisi per le stragi e, soprattutto, il travagliato percorso processuale che ha portato alla revisione del processo per la strage di via d'Amelio dopo le rivelazioni del collaboratore Gaspare Spatuzza che ha sconfessato la precedente ricostruzione basata sulle false dichiarazioni rese dai collaboratori Scarantino, Andriotta e Candura.

Appare opportuno procedere ad una ricostruzione, sia pure sintetica, di tale *iter* giudiziario.

Con riguardo alla strage di Capaci sono state acquisite le seguenti sentenze:

- c.d. processo Capaci I:
 - sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta in data 26 settembre 1997;
 - sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 7 aprile 2000 (riforma parziale);
 - sentenza emessa dalla in data 30 maggio 2002 dalla Corte di Cassazione (annullamento parziale con rinvio);
 - sentenza n. 24/06 emessa in data 22 aprile 2006 dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania (giudizio di rinvio);
 - sentenza n. 1157 emessa in data 18 settembre 2008 dalla Corte di Cassazione;
- c.d. processo Capaci *bis*:
 - sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 6/16 emessa in data 26 luglio 2016 (non ancora irrevocabile).
 - sentenza (irrevocabile) pronunciata dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta in data 19 novembre 2014 all'esito del giudizio abbreviato(c.d. stralcio Capaci bis).

Appare utile riportare gli esiti dei predetti processi.

Con riguardo al c.d. processo “Capaci I”, il giudizio di primo grado si concluse con la sentenza emessa il 26 settembre 1997, con la quale Corte di Assise di Caltanissetta dichiarò Aglieri Pietro, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Ferrante Giovanbattista, Ganci Calogero, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La

Barbera Gioacchino, La Barbera Michelangelo, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Provenzano Bernardo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Santapaola Benedetto, Spera Benedetto, Troia Antonino colpevoli della strage di Capaci e dei reati connessi, e Agrigento Giuseppe colpevole dei delitti concernenti il porto dell'esplosivo dallo stesso in contrada Rebottone.

La Corte di Assise, invece, assolse Lucchese Giuseppe, Sbeglia Salvatore, Sciarabba Giusto, Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino e Madonia Francesco da tutte le imputazioni loro ascritte per non avere commesso il fatto, nonché Agrigento Giuseppe dalle imputazioni relative alla strage di Capaci e agli altri delitti connessi con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*". Dichiarò, infine, non doversi procedere nei confronti di Ferro Antonio e Gambino Giacomo Giuseppe essendo i reati loro ascritti estinti per morte dei medesimi soggetti.

All'esito del giudizio di secondo grado la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 7 aprile 2000, dichiarò anche Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffrè Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco colpevoli della strage di Capaci e dei reati connessi.

Nel susseguente giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione, sezione V Penale, con sentenza del 31 maggio 2002, annullò la sentenza di secondo grado nei confronti di Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Geraci Antonino, Greco Carlo, Madonia Francesco, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo e Spera Benedetto, nonché nei confronti del solo Agate Mariano limitatamente alla applicabilità dell'art. 116 c.p. (per la sola qualificazione del reato e per la determinazione della pena), con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Catania, per nuovo esame. I restanti ricorsi furono rigettati.

All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza del 22 aprile 2006, dichiarò Agate Mariano, Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Geraci Antonino, Giuffrè Antonino, Greco Carlo, Madonia Francesco, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore e Spera Benedetto colpevoli della strage di Capaci e dei reati connessi. Motisi Matteo era frattanto deceduto.

Infine, nel successivo giudizio di legittimità la Corte di Cassazione, sezione I penale, con sentenza 18 settembre 2008 dichiarò inammissibili i ricorsi di Giuffrè Antonino e di Agate Mariano e rigettò tutti gli altri ricorsi. Madonia Francesco era deceduto nel periodo intercorrente tra la pronuncia del dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado.

Con riguardo al c.d. processo "Capaci *bis*", la Corte di Assise di Caltanissetta con la sentenza emessa il 26 luglio 2016 (confermata in grado di Appello ma non ancora divenuta irrevocabile), ha affermato la penale responsabilità di Lo Nigro Cosimo, Madonia Salvatore, Tinnirello Lorenzo, Tutino Giorgio e Pizzo Giorgio, condannandoli a pene severe quali partecipi alla fase organizzativa della strage di Capaci sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori Tranchina Fabio e, soprattutto, Spatuzza Gaspare.

Lo stralcio del processo c.d. "Capaci *bis*" è stato definito irrevocabilmente con la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Caltanissetta che ha accertato la responsabilità per l'esecuzione della strage degli imputati Cannella Cristofaro, Barranca Giuseppe, Spatuzza Gaspare e D'Amato Cosimo. In particolare, sono stati condannati all'ergastolo Barranca Giuseppe e Cannella Cristofaro; nei confronti di D'Amato Cosimo è stata irrogata la pena di anni 30 di reclusione, mentre Spatuzza Gaspare, previo riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art 8 del d.l. n. 152/91, è stato condannato alla pena di 12 anni di reclusione.

Con riguardo al processo per la strage di Via D'Amelio sono state acquisite le seguenti sentenze:

- c.d. processo "Borsellino I":
 - sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta emessa in data 27 gennaio 1996;
 - sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 23 gennaio 1999 (riforma parziale);
- c.d. processo "Borsellino bis":
 - sentenza n. 2/99 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta in data 13 febbraio 1999;
 - sentenza emessa in data 18 marzo 2002 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, in riforma parziale della sentenza di primo grado;
- c.d. processo "Borsellino ter":
 - sentenza n. 23/99 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta in data 9 dicembre 1999;
 - sentenza n. 1/02 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 7 febbraio 2002 (riforma parziale);
 - sentenza n. 85 emessa dalla Corte di Cassazione in data 18.1.03 (annullamento parziale con rinvio nei confronti di Buscemi Salvatore, Ganci Stefano, Giuffrè' Antonino, Lucchese Giuseppe, Madonia Giuseppe, Madonia Francesco, Farinella Giuseppe, Montalto Giuseppe, Santapaola Benedetto) ;
 - sentenza n. 24/06 emessa in data 22 aprile 2006 dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania (giudice del rinvio);
 - sentenza n. 1157 emessa in data 18 settembre 2008 dalla Corte di Cassazione;

È stata, inoltre, acquisita in atti la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel c.d. processo “Borsellino quater” (sentenza n. 2/17 del 20 aprile 2017, non irrevocabile), scaturito dalle dichiarazioni rese nel corso del 2008 dal collaboratore Gaspare Spatuzza, uomo di fiducia dei fratelli Graviano, già condannato dalla Corte di Assise di Firenze per le stragi del '93 e del '94.

Gli esiti dei processi per la strage di Via D'Amelio sono stati, come già osservato, particolarmente complessi, come sopra già osservato, in quanto gli accertamenti divenuti irrevocabili a seguito della celebrazione dei giudizi denominati “Borsellino I”, “Borsellino *bis*” e Borsellino *ter*”, basati, con riguardo alla fase organizzativa ed esecutiva della strage, sulle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, Candura Francesco e Andriotta Salvatore, si sono rivelati incompatibili con le rivelazioni fornite, a partire dal 2008, dal collaboratore Spatuzza Gaspare.

Le dichiarazioni dello Spatuzza -compatibili, invece, con gli esiti delle indagini condotte nell'ambito del c.d. processo “Capaci I”, integrati, poi, nel processo “Capaci *bis*” con le risultanze integrative acquisite in dipendenza degli approfondimenti ricavabili dalla collaborazione del medesimo Spatuzza- si rivelarono fortemente in contrasto con quanto accertato nei suddetti processi “Borsellino uno” e “Borsellino *bis*”.

Spatuzza, infatti, oltre a confessare la propria partecipazione alla fase preparatoria delle stragi consumatesi in Sicilia nel '92, autoaccusandosi del furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba in Via d'Amelio, rivelò la riconducibilità dell'organizzazione della strage non già, come prima ritenuto, ai componenti della famiglia di Santa Maria del Gesù, bensì agli appartenenti al mandamento di Brancaccio.

Le dichiarazioni dello Spatuzza misero subito in discussione la veridicità delle affermazioni rese dai collaboratori Scarantino, Andriotta e Candura,

poste a fondamento di molte delle condanne, divenute irrevocabili, emesse nei processi “Borsellino uno” e “Borsellino *bis*”.

In particolare le dichiarazioni del Candura e dello Scarantino, riscontrate dalle dichiarazioni di Andriotta, avevano riguardato la stessa fase esecutiva della strage (furto dell'auto - imbottitura con l'esplosivo -reperimento delle targhe da apporre all'auto rubata - indicazione dei soggetti responsabili) di cui si era autoaccusato Gaspare Spatuzza che aveva indicato quali suoi complici alcuni appartenenti alla famiglia mafiosa di Brancaccio.

L'incompatibilità tra le diverse versioni apparve subito evidente agli inquirenti che, effettuando le doverose indagini, riscontrarono la genuinità delle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza, la cui attendibilità venne, infine, accertata sulla base della intervenuta ritrattazione operata dagli ex collaboratori Scarantino, Candura e Andriotta i quali, posti di fronte all'evidenza dei fatti, ammisero la falsità delle dichiarazioni rese in precedenza, rivelando come le indagini sulla morte del dott. Borsellino e dei membri della sua scorta fossero state dirottate su una pista del tutto inesistente, tesa ad indirizzare le accuse sugli uomini della famiglia di Santa Maria di Gesù, indicati dagli ex collaboratori di giustizia come coinvolti nella fase organizzativa ed esecutiva del delitto.

A tale depistaggio si aggiunse altresì l'accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dall'ex collaboratore Pulci Calogero che avevano portato alla condanna di Murana Gaetano.

Le rivelazioni dello Spatuzza (cui si aggiunsero anche le dichiarazioni rese dal collaboratore Tranchina Fabio) determinarono, quindi, una rivisitazione, in sede di nuove indagini, delle circostanze che si pensava definitivamente essere state accertate dalle sentenze irrevocabili “Borsellino uno” e “Borsellino *bis*”.

L'esito della complessa attività di indagine volta a far luce sugli aspetti oggetto di depistaggio ha portato alla pronuncia emessa dal Gup del Tribunale

di Caltanissetta in data 13 marzo 2013 (divenuta definitiva) ed alla celebrazione del citato processo c.d. "Borsellino *quater*" (conclusosi con la citata sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 20 aprile 2017, non ancora irrevocabile).

Sulla base delle nuove indagini è stata, inoltre, disposta dalla Corte di Assise di Appello di Catania l'immediata scarcerazione dei soggetti risultati ingiustamente condannati per la strage di Via d'Amelio sulla scorta delle dichiarazioni rese in passato dagli ex collaboratori Scarantino, Andriotta, Candura e Pulci (ossia Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Profeta Salvatore, Urso Giuseppe e Vernengo Cosimo). Successivamente, all'esito del giudizio di parziale revisione della sentenza di condanna emesse nell'ambito dei processi "Borsellino uno" e "Borsellino bis", la Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza del 13 luglio 2017 (acquisita in atti) ha pronunciato il definitivo proscioglimento dei medesimi soggetti dall'accusa di partecipazione alla strage di Via D'Amelio.

Ciò posto, va, tuttavia, precisato che, avendo il presente processo ad oggetto esclusivamente il profilo del concorso morale dell'imputato nelle stragi di Capaci e di Via d'Amelio, si ritiene di dover incentrare l'attenzione sugli elementi riguardanti la fase deliberativa, senza esaminare compiutamente le fasi preparatorie ed esecutive, richiamate solo con riferimento ai dati fattuali incidentalmente rilevanti ai fini della decisione.

Al riguardo si evidenzia che le sentenze passate in giudicato hanno definitivamente inquadrato il delitto di Capaci e di Via D'Amelio nell'ambito della c.d. "strategia della strage", teorizzata da Salvatore Riina, capo della cosca dominante dei corleonesi facente parte dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Questo "nuovo corso" ideato da Riina ed approvato e condiviso dagli esponenti di vertice dell'organizzazione mafiosa, era scaturito quale reazione alla sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 con cui la Corte di Cassazione aveva

accolto il c.d. teorema Buscetta (deleterio per l'associazione mafiosa). Da qui, la teorizzazione di un programma stragista di violenta aggressione contro personaggi istituzionali considerati simboli della lotta alla mafia ovvero contro soggetti che non avevano mantenuto gli impegni assunti a favore dell'organizzazione mafiosa nonostante avessero tratto considerevoli vantaggi dai contatti intrattenuti con la mafia (come, ad esempio, l'on. Lima che era stato incapace a bloccare le iniziative giudiziarie del giudice Falcone, sfociate nella sentenza del 1992 n. 80 della Corte di Cassazione relativa al c.d. maxi processo contro la mafia).

Occorreva, secondo il progetto del Riina, "fare la guerra per poi fare la pace" con lo Stato, al fine di conseguire consistenti benefici (c.d. "papello" di Riina) che sarebbero stati concessi a Cosa Nostra attraverso la mediazione di nuovi referenti politici. Conseguirono a tale teorizzazione, l'omicidio dell'on.le Salvo Lima, del giudice Falcone (c.d. strage di Capaci), del giudice Borsellino (c.d. strage di via D'Amelio), l'attentato al giornalista televisivo Costanzo e, gli attentati ai beni culturali nelle città di Roma, Firenze, Milano.

Rinviando a quanto sarà maggiormente approfondito nei capitoli successivi, può, sin d'ora, sinteticamente, evidenziarsi che la concreta attuazione della strategia stragista, risalente al febbraio 1992 era stata approvata nel corso di precedenti riunioni "ristrette" e "frazionate" e non già, come in passato si era verificato per la deliberazione di altri delitti "eccellenti", nell'ambito di una adunanza plenaria dei vertici dell'organizzazione. Ciò era avvenuto al duplice scopo di garantire una maggiore sicurezza per gli stessi associati e di prevenire eventuali propalazioni provenienti da soggetti interni all'organizzazione destinati ad implementare il fenomeno del pentitismo fortemente temuto da Riina.

Al fine di meglio comprendere il contesto generale in cui si collocano le stragi di Capaci e di via D'Amelio (così come gli ulteriori eventi delittuosi di

Firenze, Roma e Milano) appare utile richiamare, in sintesi, le chiare conclusioni cui è giunta la Corte di Assise di Appello di Catania nella sentenza del 21/4/2006 con specifico riguardo alla cosiddetta "strategia stragista" di Cosa Nostra nonché alcune delle fonti di prova su cui la Corte catanese ha fondato la sua ricostruzione.

Giova precisare che detta pronuncia venne emessa a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione sia con riguardo al processo riguardante la strage di Capaci sia con riguardo al processo sulla strage di Via D'Amelio (c.d. "Borsellino *ter*").

In particolare, la Corte di Assise di Appello catanese, previa riunione dei due tronconi in un unico processo, ha statuito, adeguandosi ai principi di diritto enunciati nelle sentenze di annullamento con rinvio disposti dalla Corte di Cassazione, in ordine alla partecipazione a titolo di concorso "morale" agli eventi stragisti siciliani dei soggetti che ricoprivano ruoli di vertice di Cosa Nostra, evidenziando la necessità di una loro piena consapevolezza e di una loro attiva adesione al piano stragista, discusso nel corso delle riunioni deliberative svoltesi, su iniziativa del Riina, proprio per programmare una vera e propria strategia di attacco allo Stato da realizzare con modalità terroristiche, individuando i singoli obiettivi da colpire, primi fra tutti i giudici Falcone e Borsellino, nemici storici del sodalizio mafioso.

Sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori Sinacori Vincenzo, Leonardo Messina, Ciro Vara, Malvagna Filippo, Pulvirenti Giuseppe, Pattarino, Grazioso Giuseppe, La Corte di Assise di Appello di Catania, avvalendosi anche del preziosissimo, ulteriore , contributo conoscitivo di Antonino Giuffrè (rappresentante del mandamento di Caccamo e membro, al pari di Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore, della commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra) è riuscita a ricostruire i tempi e le modalità che scandirono la progressiva formazione del momento deliberativo dei singoli

delitti collegati alla strategia stragista, prima attraverso il coinvolgimento iniziale della Commissione regionale, successivamente mediante l'interlocuzione con la "cupola" palermitana.

L'origine della formazione di tale deliberazione è stata dalla medesima Corte individuata nel momento di criticità vissuto dall'organizzazione mafiosa in dipendenza del presagito fallimento dei tentativi diretti ad "aggiustare" l'esito del maxi processo pilotando la decisione che sarebbe stata adottata, a breve termine, dalla Corte di Cassazione.

Come reazione a tale deludente esito del maxi processo, Riina, sin dalla seconda metà del '91, decise di organizzare una feroce offensiva militare volta a destabilizzare le Istituzioni statali ed a generare un clima di terrore e di insicurezza prodromico all'instaurazione di una rinegoziazione di accordi che avrebbero garantito benefici per l'organizzazione mafiosa (*"fare la guerra per fare la pace"* secondo la definizione fornita dal collaboratore Malvagna Filippo).

Al fine di giungere alla realizzazione di tale progetto, Riina si attivò per coinvolgere, durante riunioni appositamente convocate e svoltesi nell'ennesime nel periodo che va dall'autunno 1991 al febbraio 1992, i componenti della commissione regionale, competente a deliberare in caso di delitti "eccellenti". Successivamente all'acquisizione del consenso da parte dei rappresentanti provinciali, il Riina, sul finire del '91, organizzò riunioni volte ad ottenere il sostegno dei componenti della commissione provinciale palermitana per organizzare le stragi di Capaci e di Via d'Amelio, da eseguirsi, però, secondo quanto deliberato dalla commissione regionale, dopo il pronunciamento della Cassazione. Successivamente all'emissione da parte della Suprema Corte della sentenza del maxi processo (30 gennaio 1992), confermativa del "teorema Buscetta" e quindi molto sfavorevole per l'organizzazione mafiosa, fu avviata la

strategia stragista , concretamente apertasi con l'uccisione, in data 13 marzo 1992 dell'on. Lima.

La c.d. "stagione delle stragi" risulta, peraltro, preceduta da un periodo molto intenso fatto di inchieste, arresti, processi (i cc.dd. maxi), ma anche terribili omicidi ("eccellenti" e non), che avevano messo a dura prova la tenuta stessa della associazione criminale sia al suo interno sia con riferimento ai suoi rapporti con l'“esterno”.

3. Il contesto storico precedente e concomitante alla consumazione delle stragi del 1992

Negli anni '80 la “svolta” nel contrasto alla mafia, era stata determinata dalla costituzione del c.d. *pool* antimafia all'interno dell'Ufficio Istruzione di Palermo che elaborò un metodo di lavoro in cui il fenomeno mafioso e l'articolata epifenomenologia della mafia (omicidi, estorsioni, mafia imprenditrice, stupefacenti) venivano considerati come parte di un complesso unitario che necessitava di una conseguente unitaria valutazione.

Tale felice intuizione portò alla celebrazione di alcuni dei più importanti processi contro Cosa Nostra (il processo Spatola; il processo Basile; i cc.dd. processi "*Pizza Connection*" e "*Iron Tower*"; il c.d. primo maxi; il secondo, il terzo ed il quarto maxi; ma anche il processo a Vito Ciancimino, ed alla sua "politica mafiosa"), ed ebbe come risultato lo scollamento, sempre più evidente, tra Cosa Nostra ed i suoi referenti esterni, che portò di conseguenza ad un maggior rigore nella legislazione antimafia con l'approvazione, nel 1982, del reato di associazione mafiosa ed il rafforzamento delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia.

L'effetto del "nuovo corso" investigativo comportò un profondo cambiamento dell'approccio istituzionale (una rinnovata voglia di *"quel fresco profumo di libertà"*, come ebbe felicemente a dire Paolo Borsellino) nei confronti del fenomeno mafioso che, negli anni '80, diventò, nella considerazione sociale, come vero obiettivo da colpire per la tutela dell'ordine pubblico.

Alla fine degli anni '80 Totò Riina, pur avendo acquistato con la spietata guerra di mafia dell'82, il controllo pieno di Cosa Nostra, si trovò, quindi, a dover affrontare la possibilità di assistere ad un rapido declino dello strapotere mafioso, oltre che del proprio, personale, prestigio.

La presenza di molti dei vertici dell'organizzazione in carcere, il disvelamento, a seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, della struttura verticistica della mafia e la crescente consapevolezza dello sfaldamento del "mito di invincibilità" di Cosa Nostra, costituiscono, quindi, come si ricava dalle rilevanti provalazioni di Giuffrè e Brusca (poste a base della pronuncia emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania con la richiamata sentenza del 2006), i presupposti che portarono all'elaborazione da parte di Riina di un terribile piano stragista finalizzato ad assicurare una rinnovata egemonia dell'organizzazione mafiosa mediante l'eliminazione dei principali protagonisti della c.d. "fronte antimafia" e la "messa in ginocchio" delle Istituzioni statali, costrette, secondo la teorizzazione destabilizzatrice, a venire a "patti" con la mafia pur di salvare la sicurezza dello Stato.

Già prima di tale evoluzione, Cosa Nostra si era attivata per eliminare i traditori interni e gli oppositori esterni dell'organizzazione mafiosa mediante l'esecuzione di plurimi singoli omicidi, con l'uccisione di importanti servitori dello Stato, come il prefetto Dalla Chiesa, l'on. Pio La Torre, il giudice istruttore Chinnici. Tale azione di difesa dell'egemonia mafiosa si trasformò, poi, nell'elaborazione di un vero attacco destabilizzante allo Stato allorquando

si percepì che il classico “avvicinamento istituzionale” da sempre perseguito da Cosa Nostra con “l'aggiustamento” dei processi non si sarebbe potuto realizzare per il maxi processo, il cui esito negativo veniva presagito dai vertici dell'organizzazione come pressoché certo.

Il trasferimento di Giovanni Falcone al Ministero, le grandi leggi antimafia approvate nel biennio 1990-92, l'assegnazione del maxi processo in Cassazione a Magistrati non "avvicinabili", costituivano per Cosa Nostra aspetti estremamente problematici che esigevano una risoluzione radicale attraverso l'attuazione di una nuova strategia di contrasto da realizzarsi attraverso una vera e propria forma di terrorismo mafioso.

È da evidenziare che l'elaborazione di tale strategia stragista precedette temporalmente la formale emissione della sentenza del Supremo Collegio sul c.d. maxi processo, emessa alla fine di gennaio 1992 (30 gennaio 1992) avendo Cosa Nostra già da tempo colto i “segnali” riguardanti l'esito sfavorevole del giudizio.

Le dichiarazioni dei collaboratori che ebbero un ruolo decisionale al vertice di Cosa Nostra proprio in relazione alle stragi, ossia Antonino Giuffrè, Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi confermano che la stagione stragista iniziata con gli eccidi di Capaci e di Via D'Amelio, trae le sue origini già negli anni precedenti, dal 1989 almeno, con il fallito attentato dell' Addaura, ma anche con precedenti e successive riunioni dei vertici dell'associazione criminale limitate nel numero dei partecipanti, che si collocano in una fase preorganizzativa della nuova stagione di morte da adottare nel caso in cui l' “aggiustamento” del maxi processo non si fosse rivelato possibile.

Alla certezza di questo fallimento da parte di Riina erano subentrate, poi, alla fine del 1991, le vere e proprie riunioni "deliberative" delle stragi da parte delle Commissioni Regionale e Provinciale di Palermo di Cosa Nostra; ed infine, nella prima parte del 1992, erano seguite le altre riunioni, nuovamente

"a gruppetti", per decidere l'attuazione delle stragi, finalizzate non alla mera eliminazione fisica di singoli soggetti "nemici" di Cosa Nostra, ma alla realizzazione di un unico progetto che collega le stragi siciliane a quelle, poi, successivamente eseguite a Firenze, Roma e Milano nel 1993 e nel 1994.

Come sarà approfondito in seguito, Riina, per arginare la sconfitta derivante dal preannunciato esito negativo della decisione della Cassazione sul maxi processo (sconfitta che incideva proprio sulla sua posizione personale di capo indiscusso di Cosa Nostra, capace di proteggere l'organizzazione e mantenerne l'egemonia) si fece, dunque, promotore, sin dalla seconda metà del '91, di una feroce controffensiva terroristica (la "resa dei conti", come ebbe a definirla Giuffrè) diretta a far precipitare lo Stato (proprio nell'anno in cui si sarebbe proceduto a nuove elezioni ed alla nomina del nuovo Presidente della Repubblica) in un clima di paura e di totale confusione politico-istituzionale che avrebbe indotto i rappresentanti delle Istituzioni, secondo le previsioni di Riina, a "venire a patti", garantendo all'organizzazione permanenti vantaggi ed una sostanziale impunità (ossia, come riferito dal collaboratore Malvagna, occorreva, secondo Riina, *"fare la guerra per fare la pace"*).

La pregressa predisposizione di un piano di "contrattacco" risulta, del resto, confermata dalla tempestività con cui, dopo appena poche settimane dall'emissione della sentenza della Cassazione (30 gennaio 1992), era stata avviata la c.d. "missione romana" con l'invio a Roma di un commando, diretto da Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano, avente come obiettivo l'eliminazione del dott. Giovanni Falcone ovvero, in subordine ed in alternativa, del ministro Martelli o del giornalista Maurizio Costanzo (v. al riguardo il successivo capitolo dedicato a tale argomento in cui vengono evidenziati gli elementi in base ai quali ritenere che il tentativo di uccidere Giovanni Falcone a Roma, sebbene coevo alla organizzazione preliminare della strage di Capaci, fosse stato seriamente considerato da Riina come una

alternativa -forse non esaltante per il capo dei capi maggiormente favorevole ad azioni di forza eclatanti e dirimpenti- all'attentato clamorosamente realizzato in autostrada).

Fallito tale progetto, il 13 marzo '92 il lucido piano criminale ideato e deliberato nei mesi precedenti dai vertici di Cosa Nostra aveva già portato all'uccisione dell'on. Salvo Lima, potente uomo politico a capo in Sicilia della corrente della D.C. che faceva capo all'on. Andreotti, "colpevole" di non avere saputo più "garantire" gli interessi dell'organizzazione mafiosa.

Seguirono, poi, le stragi oggetto dei capi di imputazione rispetto alle quali, come sarà in seguito argomentato, deve ritenersi concorrente morale l'imputato, punto di riferimento essenziale ed operativo nella fase deliberativa del progetto stragista.

Come già osservato le circostanze sopra esposte hanno formato oggetto delle dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia che hanno riferito in merito alle stragi.

Tali propalazioni sono state, ovviamente acquisite anche nel presente processo.

Al fine di non appesantire la trattazione dell'argomento, appare sufficiente riportare le dichiarazioni rese nel presente processo dal collaboratore Antonino Giuffrè il quale, con efficace sintesi, ha illustrato, all'udienza del 5 aprile 2018, il contesto in cui è maturata la "stagione stragista", illustrandone la genesi ed i principali passaggi deliberativi.

Il collaboratore si è espresso nei seguenti termini

"PM Dott. G. PACI -(...) volevo capire che cosa accadde negli ultimi anni Ottanta e nei primi anni Novanta, che... cosa determina Cosa Nostra a organizzare le vicende che conosciamo, le... innanzitutto le stragi del '92. Che cosa accade? Quali sono gli elementi che portano Cosa Nostra... che inducono Cosa Nostra a questa decisione, ad assumere questa decisione?"

TESTE GIUFFRÈ - Già qualche elemento l'abbiamo già detto, Signor Procuratore.

PM Dott. G. PACI - Prego.

TESTE GIUFFRÈ - '87: elezioni politiche. Perché? Cambiamento. Dalla Democrazia... Da quello che era noto, Cosa Nostra aveva sempre appoggiato la Democrazia Cristiana. C'è stato un cambiamento e Salvatore Riina ha detto appositamente in una riunione appositamente fatta - ma forse ce ne sarà più di una - che non si doveva votare assolutamente per la Democrazia Cristiana, che quindi si doveva passare ai socialisti. Perché questo? Perché, a detta di lui, vi erano stati degli impegni che democristiani avevano preso e che non... avevano cominciato a deludere. Il tutto... Già questo... diciamo, questo momento, dall'87 al '91... e cioè si vedeva che nell'ultimo periodo degli anni Ottanta vi era qualche ... degli appoggi politici che venivano a mancare all'interno di Cosa Nostra. Successivamente ci sarà un altro fatto importantissimo: il maxiprocesso. Ora mi viene in mente la sua domanda di poco fa, che cosa si era discusso in seno alla Commissione. Mi ricollego al discorso ora del maxiprocesso. All'inizio del maxiprocesso, durante la prima fase del maxiprocesso, in seno alla Commissione, Signor Procuratore, ha asserito che: "Andrà tutto bene come processo, però", sono parole sue, "mettiamoci il cuore in pace, la nostra bella associazione mafiosa... sei/sette anni ce la facciamo. Andrà tutto bene". Come vediamo tra queste parole e i fatti c'è una bella incongruenza e appositamente ancora una volta sta a dimostrare... Non so se lui aveva degli elementi o delle garanzie, però come garanzie in collegamento del discorso del... dell'87 stento a crederci; cercava di rassicurare - diciamo - perché giustamente là dentro c'erano tante persone che avevano parenti condannati all'ergastolo, Madonia, io fratelli, un complesso di cose. Successivamente a questo distacco, ritornerà di nuovo alla carica in seno alla Commissione... in altre riunioni poi dicendo... Non era... Non parlava più

nel tempo di associazione, che la si doveva fare, ma ha detto: Chi si può aiutare, chi ha delle possibilità di aiutarsi con i legali, con quello che può... per i propri familiari o cosa, che lo faccia pure". Quindi diciamo che già aveva detto che le cose che aveva nelle mani sue non... cominciavano a sfuggirgli e diciamo che il tutto precipiterà poi, successivamente, nel discorso del maxiprocesso, che arriveranno i famosi ergastoli, le famose condanne e diciamo che per Salvatore Riina questo, in virtù di quanto aveva detto lui, che c'era semplicemente una associazione da farsi, con gli ergastoli, non è uscito tanto bene, quindi vediamo che anche nel contesto politico era più lungimirante il Provenzano che il Salvatore Riina o, per meglio dire - diciamola tutta - fra il Provenzano e i suggeritori del Salvatore Bernardo Provenzano e del Salvatore Riina con i suoi suggeritori, quindi diciamo che arriveremo al '91, dove già si vedeva che... si notava che c'era aria di crisi profonda e si arriverà al discorso... a sancire la guerra totale contro lo Stato e le sue istituzioni, ma nello stesso tempo diciamo che era anche... si stava aprendo una guerra contro i politici. I politici più bersagliati allora erano Andreotti e Lima, Signor Procuratore, non mi... non sto qua... ma vi erano anche i vari Andò, i vari Vizzini e altri Mannino, altri politici. Diciamo che a detta sempre... all'interno di Cosa Nostra, avevano fatto promesse che non avevano mantenuto. Giustamente, per avvalorare il tutto, uccidere Salvo Lima, che era l'emblema della Democrazia Cristiana in Sicilia, penso che sta a dimostrare tante cose. Prego, Signor Procuratore. (...)

PM Dott. G. PACI - . Senta, le volevo dire questo: la... quando nasce in Cosa Nostra il progetto di uccidere Giovanni Falcone e Paolo Borsellino?

TESTE GIUFFRÈ - Non è un discorso che è nato nel '91, per quello... Io posso dire, per me ne ho avuto la prova tangibile in quella riunione, ma diciamo che già si parlava all'interno di Cosa Nostra di Falcone e Borsellino come dei nemici e dicit... degli acerrimi nemici contro Cosa Nostra, ma... tanto è vero che mi... se la memoria non mi inganna, a Borsellino cercavano di

ucciderlo quanto è andato a Trapani e diciamo che poi il tutto nel '91... Già nell'87... '87/'86 già si parlava... già cioè era iniziata, per quello che mi riguarda, quella campagna cosiddetta "diffamatoria" nei confronti delle persone che poi piano piano vengono abbandonate e poi, successivamente uccise. Prego.

PM Dott. G. PACI - Quando parla di campagna diffamatoria, allude a che cosa esattamente?

TESTE GIUFFRÈ - Alludo a una campagna contro sia il Falcone che... il Dottore Falcone che il Dottore Borsellino, la cosiddetta... le famose tragedie - diciamo - siciliane, se ne parlava in tutti i livelli il male che avevano con le loro inchieste e con le loro persecuzioni... tanti innocenti in galera, tante imprese... che poi subentrerà anche un altro discorso, Signor Procuratore, il discorso degli appalti, cioè ci saranno un complesso di cose che si andranno a coagulare, che andranno a scoppiare a poi... il risultato finale sarà quello delle stragi poi. Prego.

PM Dott. G. PACI - Sì. Era proprio questo che volevamo comprendere, come un discorso che va avanti dall'86 e dall'87, quindi dalla metà degli anni Ottanta, esplose improvvisamente nel vero senso della parola nel corso della primavera del '92. Quindi, questo "Redde Rationem" che si registra in questa fase storica... Lei ha fatto riferimento alle inchieste di entrambi, ha fatto riferimento agli appalti. C'è qualche riferimento specifico che deve fare? Ossia queste indagini avevano rotto - diciamo - gli interessi specifici di Cosa Nostra in alcuni settori specifici degli appalti?

TESTE GIUFFRÈ - Procuratore, viene fuori... si legge la connessione tra imprenditoria, politica, mafia. La massoneria la metto da parte. Sono stati fatti blitz particolarmente importanti, che hanno interessato anche uomini mafiosi degli Stati Uniti, sono stati fatti... scoperchiati - diciamo - anche... Il discorso degli appalti è un discorso pa... altrettanto importante. Cioè, arrivati a un certo punto si vedono anche scoperti, perché c'era un discorso di Andreotti,

il discorso di Lima, il discorso di altri politici, imprenditori che vengono... che sono braccetto con i mafiosi e con... danno la loro tangente ai politici e ai mafiosi, cioè alimentano questa mangiatoia in parole povere, Signor Procuratore, cioè, il tutto... si vede che tutto il meccanismo fa acqua, fino ad arrivare al discorso degli ergastoli, che Salvatore Riina ne esce con le ossa rotte, che fa la figura di cocò, come si suole dire in Sicilia, e quindi diciamo che siccome... Veda, quando poco fa si parlava dei contrasti tra Salvatore Riina e Bernardo Provenzano... Ormai Salvatore Riina aveva una vita che faceva guerre e basava il suo potere esclusivamente sulla violenza. Se si fermava... Se si fosse fermato, era la sua fine, quindi doveva... era... ormai era entrato in un giuoco che doveva continuare sempre ad andare avanti con la violenza e questa violenza è sfociata poi a conclusione della sua carriera nelle stragi. Prego, Signor Procuratore.

PM Dott. G. PACI - Signor Giuffrè, scusi, ma il.. gli interessi di Cosa Nostra... Lei ha fatto riferimento a Cosa Nostra americana, giusto?

TESTE GIUFFRÈ - Ma gli interessi...

PM Dott. G. PACI - Ha fatto interessi... riferimenti all'America e alle indagini di Falcone - immagino - legate alle attività di riciclaggio?

TESTE GIUFFRÈ - Ma, veda, Signor Procuratore, Salvatore Riina per un periodo di tempo - e tutto è dimostrato dalle raffinerie che c'erano anche nella provincia di Palermo - cioè, aveva in modo particolare negli anni Ottanta e ne... anche prima, nelle mani il traffico dell'oppio e della morfina, che poi veniva trasformata in eroina anche nei laboratori siciliani e il mercato maggiore era negli Stati Uniti, c'avevano i vari Gambino, le famiglie mafiose degli Stati Uniti, quindi... tra l'altro diciamo che erano tutte persone che provenivano dalla Sicilia, chi da Castelvetro, chi dal palermitano, chi da Caltanissetta, chi da Catania e così via di seguito e quindi vi erano degli interessi notevoli tra la mafia siciliana e la mafia americana.

PM Dott. G. PACI - Ma lei ha mai avuto modo di... scusi, di so... di percepire direttamente l'interesse di Cosa Nostra americana? Ha mai avuto modo di apprezzare questo interessamento di Cosa Nostra americana per le vicende siciliane, per le indagini di Falcone?

TESTE GIUFFRÈ - Veda, il primo collaboratore di giustizia che ha - diciamo - fatto... ha aperto in questa direzione... fatto luce, diciamo, è stato Buscetta; immediatamente - diciamo - Cosa Nostra americana si è occupata, diciamo, di cercare di neutralizzare... e qua subentra automaticamente anche i procedimenti portati avanti dal Dottore Falcone. Io ho vissuto una piccola pagina di questo contatto americano con un siciliano, dove avvocati americana... un avvocato americano in modo particolare... era venuto lo sta bene di Salvatore Riina e Raffaele Ganci, diciamo, di tutti in Sicilia per avere notizie e documentazione su... per... sulle contraddizioni da un punto di vista legale in modo particolare del Buscetta, per cercare di bruciarlo, tanto è vero che ci sarà una riunione in un albergo di Mondello tra me e un avvocato del... di New York, mi pare, o di Philadelphia - non mi ricordo più di dov'era - appositamente in collaborazione con i Ganci, in modo particolare con Mimmo Ganci in quella circostanza, per fornire stralci dei verbali, libri e cose... quanto... dove si... venivano messe in risalto le contraddizioni del Buscetta - come ho detto - per cercare di neutralizzarlo. Prego.

PM Dott. G. PACI - Ho capito. Scusi, con Domenico Ganci, ho sentito bene?

TESTE GIUFFRÈ - Sì. Dietro le quinte... Diciamo che Domenico Ganci, per esser chiari e per chiarire, in assenza... quando il padre qualche volta è stato in carcere, portava avanti il mandamento di Raffaele Ganci, che era il padre, della Noce...

PM Dott. G. PACI - Della Noce.

TESTE GIUFFRÈ - ... quindi aveva un ruolo molto importante e che partecipava alle riunioni pure della Commissione Provinciale al posto di Raffaele Ganci. Prego.

PM Dott. G. PACI - Mi scusi, questo avvocato americano lei ricorda come... sapeva come si chiamasse?

TESTE GIUFFRÈ - No, il nome non mi ricordo più, Signor Procuratore.

PM Dott. G. PACI - Ma lei è stato autorizzato da qualcuno a parlare con questo signore?

TESTE GIUFFRÈ - Io sono stato autorizzato... cioè, prima sono stato informato da Giovanni Stanfa d'America, che aveva un ruolo importante dentro Cosa Nostra, poi, successivamente sarò autorizzato direttamente da... Salvatore Riina mi disse: "Quando poi sei a Palermo, se hai di bisogno di qualche cosa, rivolgiti a Mimmo", Mimmo Ganci.

PM Dott. G. PACI - Senta, lei un tale Saro Naimo l'ha conosciuto?

TESTE GIUFFRÈ - Ho mai...?

PM Dott. G. PACI - Naimo, Saro Naimo.

TESTE GIUFFRÈ - È un nome che non mi è nuovo, però ora non riesco... Non è un nome nuovo. Ne ho sentito parlare.

PM Dott. G. PACI - Ho capito. Non le viene nulla alla in mente in questo momento?

TESTE GIUFFRÈ - In questo minuto no.

PM Dott. G. PACI - Senta, c'è una frase che pronuncia Giovanni Falcone nel corso del - credo - '91, nel corso di un convegno, a cui viene data molta pubblicità. Nel corso di quel convegno falcone duce due cose: che c'è una centrale unica degli appalti e che Cosa Nostra è entrata in Borsa. Queste frasi Giovanni Fa...

TESTE GIUFFRÈ - Che Cosa Nostra è...?

PM Dott. G. PACI - Che Cosa Nostra è entrata in Borsa. Queste affermazioni di Giovanni Falcone hanno trovato eco, hanno avuto una risonanza all'interno di Cosa Nostra, ne avete parlato, sono state oggetto di colloqui...?

TESTE GIUFFRÈ - Signor Procuratore, Giovanni Falcone le posso tranquillamente dire che... come le ho detto in precedenza, che era considerato il numero uno come nemico di Cosa Nostra, su questo non ho il minimo dubbio, e che... cioè, il Dottore Falcone, visto nell'ottica... diciamo che aveva svolto un ruolo... cioè, un compito ed era entrato... vedeva delle cose con estrema lucidità; addirittura dentro Cosa Nostra era particolarmente - diciamo - preciso, cioè, per ipotesi questa affermazione che lei ha letto, che potesse avere qualche suggeritore mafioso che dava notizie al Dottore Falcone. Diciamo che il nemico Falcone, tra virgolette, non era nato... lo vado a ripetere, Signor Procuratore, non era nato nel '91 semplicemente con il discorso del maxiprocesso, ma si era visto già... a me me lo avevamo fatto vedere già nell'86/'87 all'interno... già come discorsi all'interno di Cosa Nostra, lo vedevo nei discorsi che facevo con Michele Greco, che poi è stato latitante. L'avevo nelle mani io, Signor Procuratore, come avevo nelle mani i vari Prestifilippo, i vari Tinnirello e così via di seguito. Diciamo che il Dottore Falcone era stato... si aveva probabilmente anche paura, perché all'interno vi era anche... ma questo era Provenzano...

PM Dott. G. PACI - No, signor Giuffrè, noi volevamo capire...

TESTE GIUFFRÈ - Volevo dire...

PM Dott. G. PACI - Mi scusi...

TESTE GIUFFRÈ - Mi perdoni, Signor Procuratore...

PM Dott. G. PACI - Prego, prego.

TESTE GIUFFRÈ - ... che soleva dire che quando si uccide una persona, si deve valutare il danno che si fa da vivo e che può fare da morto.

Successivamente, poi, il Provenzano ha preso il... questo discorso, dicendo che il Dottore Falcone faceva più danno da morto che da vivo. Prego.

PM Dott. G. PACI - Sì. Noi volevamo capire se, signor Giuffrè, lei è in grado di dare qualche specificazione a questo discorso che abbiamo fatto e cioè agli interessi che venivano toccati, al fatto che Cosa Nostra sposta la preferenza elettorale dai demo... dalla Democrazia Cristiana ai Socialisti, al fatto che viene toccato il santuario per anni intoccabile degli appalti e cioè volevamo capire se nelle sue... nei suoi contatti in particolare con Bernardo Provenzano lei ha modo di capire quali siano state le società, i gruppi che venivano toccati da queste indagini. Siamo nel '91, ai tempi per esempio del famoso rapporto mafia/appalti, che ad esempio...

TESTE GIUFFRÈ - Veda...

PM Dott. G. PACI - ... che ad esempio evidenziava una serie di contatti fra società che operavano nell'ambito degli appalti della "Sirap" e gruppi di società che provenivano... non siciliani che partecipavano a quegli appalti. Noi vogliamo... Siccome le ho fatto prima il riferimento alle parole di Falcone sulla mafia che è entrata in Borsa e sugli... sulle connessioni che allora vi erano fra quei gruppi di società del nord e società che operavano per conto di Cosa Nostra, voglio capire se è possibile indicare qualcosa di più specifico con riferimento a questo grumo di interessi che veniva toccato.

Si ode lo squillo di un telefonino.

TESTE GIUFFRÈ - Io andarmi a ricordare ora tutte le imprese del nord che lavoravano in Sicilia... mi viene un pochino... un pochino difficile. Come impresa per ipotesi e secondo me, da quello che ho potuto capire, ha avuto un ruolo importante all'interno di Cosa Nostra la siciliana... la "Calcestruzzi S.p.A.". Non voglio entrare nei discorsi Ferruzzi - eccetera, eccetera - che non so assolutamente nulla e quindi non ne vado a parlare, parlo dell'amministratore siciliano, l'Ingegnere Bini...

PM Dott. G. PACI - L'Ingegnere Bini?

TESTE GIUFFRÈ - ... che sul finire degli anni Ottanta, cioè, la "Calcestruzzi S.p.A." ha cercato di accentrare nelle sue mani tutte le calcestruzzi della Sicilia, comprandole o - diciamo - a prezzo di mercato, prezzo... non lo so questo. So questo fatto, perché era interessato altrettanto... Nelle Madonie avevano... si avevano messo tutte cose nelle mani l'Ingegnere Bini autorizzato da noi, dalla Commissione, autorizzato da Salvatore Riina. A Termini Imerese vi era una "Calcestruzzi" di Pippo Calò e ci sono state fatte un paio di riunioni con i Gaeta e il cognato di Pippo Calò per mettersi nelle mani... per comprarsi pure la "Calcestruzzi" di Termini Imerese e poi non so... Pippo Calò è intervenuto - eccetera, eccetera - e forse poi non se n'è fatto niente, c'è questo discorso di accentramento nelle mani di... del... delle "Calcestruzzi" siciliani, poi, inoltre queste imprese che venivano dal nord, (Castaldi), ha fatto la diga Rosa Marina, (inc.) San Leonardo, che... a me personalmente risulta che pagavano la tangente al territorio... a Caccamo. Non c'era un lavoro, per quello che mi riguarda, che... e tranquillamente lo posso asserire, tramite... se non c'era qualche errore madornale, che veniva appaltato, e specialmente dei grossi appalti, se non era pilotato e autorizzato da Cosa Nostra e nascerà il famoso tavolino, nascerà la famosa... 1% per Salvatore Riina, che ha detto in Commissione altrettanto questo, che serviva per i bisogni di Cosa Nostra e...

PM Dott. G. PACI - Quindi una sovrattassa, diciamo?

TESTE GIUFFRÈ - Prego...?

PM Dott. G. PACI - Una sovrattassa, una ulteriore tassa oltre...?

TESTE GIUFFRÈ - Sì. Era 080/0 e qualche cosa del genere che andava direttamente a Salvatore Riina da parte delle imprese, quindi le imprese pagavano Salvatore Riina, il Comune dove venivano fatti i lavori e i politici, in cambio i lavori e poi tutto il resto che aveva da venire con i vari appalti,

subappalti, forniture, eccetera, eccetera. Diciamo che in quel periodo gli appalti erano diventati... Ricordo io Angelo Siino, che ormai conosciamo tutti. Quando si andava nella sua rivendita di macchine, là c'era la fila fi tutti gli imprenditori, che aspettavano di incontrare... e diciamo che erano quelli più piccoli, perché sennò... quelli più grossi non avevano bisogno di andare da lui, che prendevano... poi lui prendeva ordini direttamente da Giovanni Brusca e a sua volta Giovanni Brusca da Salvatore Riina. Era tutto sotto controllo, Signor Procuratore, tutto... veniva assegnato tutto tranquillamente da parte di Cosa Nostra in combutta con i politici...

PM Dott. G. PACI - Senta, veniamo...

TESTE GIUFFRÈ - ... e...

PM Dott. G. PACI - Senta, signor Giuffrè, veniamo a questa famosa riunione. Lei adesso ha gettato le premesse per parlarne in modo più approfondito. È un tema che lei ha già... sul quale lei si è già espresso, ha già riferito ampiamente in passato, quindi non le chiedo nei dettagli delle presenze, perché poi troveremo questo atto anche documentalmente con le sentenze ormai in giudicato, però le chiedo di riferire innanzitutto il periodo in cui si svolge questa riunione e esattamente l'atmosfera che la precede e esattamente quello che poi disse Totò Riina in quella occasione.

TESTE GIUFFRÈ - Era una riunione, Signor Procuratore, che... Io ne avevo fatto tre/quattro, tre /quattro, nel senso... in questo periodo. Prima di Natale Salvatore Riina soleva riunire la Commissione Provinciale per la cosiddetta... auguri di Natale. In queste circostanze che succedeva? Ogni capo mandamento passava dieci minuti, come tutta... buona parte della Commissione di cosa nostra con ogni capo mandamento e poi, successivamente ci si sedeva su un tavolo tutta la Commissione al completo, cioè tutti i capi mandamento, presieduta dal capo manda... ehm, dal capo provincia, che era Salvatore Riina. È stata una riunione che io... mi è rimasta

particolarmente impressa e mi rimane ancora impressa ora che sono vecchio, un ricordo indelebile del... di un clima particolarmente... che io non avevo mai notato in una riunione di Commissione. Diciamo che il discorso principale è stato quello che si doveva chiudere il conto sia con i politici che con la Magistratura, che si erano dimostrati in modo particolare gli... i politici, inaffidabili e quindi doveva... si dava inizio alla stagione... Si dovevano chiudere i conti, Signor Procuratore, con quei personaggi con cui si avevano i conti in sospeso: Falcone e Borsellino, di cui si aveva parlato anche in altre circostanza, degli uomini politi, quale Lima, quale Andreotti - e ce n'era pure per Andreotti probabilmente. Non probabilmente, sicuramente - e con altri politici, Mannino, Andò, Vizzini e così via di seguito. Si è fatto semplicemente... diciamo, si è arrivati al... a chiudere il discorso con Falcone e Borsellino, con Lima e poi c'è stato il suo arresto e c'è stato un allentamento delle faccende e diciamo che tutto il piano - diciamo - principalmente politico non è andato a... non si è concluso, diciamo. Non so... Non entro in merito, perché dopo l'arresto del Salvatore Riina continueranno i discorsi, come ben sappiamo, fuori dall'Italia, perché c'è stato anche all'interno di Cosa Nostra probabilmente dei ragionamenti che fuori dalla Sicilia non ci volevano tante autorizzazioni, Signor Procuratore, a commettere fatti di sangue anche...

PM Dott. G. PACI - Sì, sì, sì, ma mi scusi...

TESTE GIUFFRÈ - ... anche a livelli...

PM Dott. G. PACI - Giuffrè, scusi, però di questo parliamo dopo. Adesso concentriamoci sulla riunione di là, dei cosiddde... la cosiddetta riunione degli auguri di Natale di fine '91, cioè manteniamoci su quel punto...

TESTE GIUFFRÈ - Ho detto (sovrapposizione di voci).

PM Dott. G. PACI - ... manteniamo il punto. Nel corso di questa riunione esattamente ci sono... c'è una - diciamo - interlocuzione, ci sono dei

contrasti, qualcuno si alza e dice la sua, avallando quello che dice Riina oppure contrastandolo? Esattamente come si svolge questa riunione?

TESTE GIUFFRÈ - Signor Procuratore, è una riunione... io... dove regna il silenzio più assoluto. Avevo alzato il dito io e accanto a me c'era... l'avevo detto e l'ho ripetuto un sacco di volte... accanto a me c'era Raffaele Ganci e ha fatto un colpo con il ginocchio e quindi anch'io non ho parlato, magari per... Volevo, uno... cioè, non è che ci potevo dire: "Io non sono d'accordo, perché probabilmente nemmeno uscivo di là dentro, per quello che valevo, ma avere delle delucidazioni - eccetera, eccetera - ma Raffaele Ganci, che era più vissuto di me, mi disse: "Statti muto". Cioè, là dentro c'era il... l'assoluto silenzio, assenso/silenzio, Signor Procuratore, una cosa spettrale. Non ha parlato nessuno, non... niente completamente, una cosa che... una riunione del genere io non l'avevo mai vista. Quindi, Raffaele Ganci e altri, che erano più... diciamo, si andava... si era ormai coscienti che si andava a uno scontro totale e che era l'inizio della fine per quel periodo storico di Cosa Nostra. Prego.

PM Dott. G. PACI - Senta, ma per tornare a quello che dicevamo prima, cioè il problema... il maxiprocesso, la mancanza di garanzie, il venire meno delle garanzie date, cioè, lei dice che questa riunione si svolge alla fine del '91, essendo una riunione tesa appunto allo scambio degli auguri, ma siamo alla fine del '91, prima della sentenza del maxiprocesso ossia prima della sentenza della Cassazione sul maxiprocesso, che è del 30 gennaio del '92, quindi sostanzialmente vorrei che chiarisse questo aspetto. Alla fine di dicembre del '91 si è già alzata bandiera bianca, nel senso che le truppe, le mosse di Riina non hanno portato ad alcun intervento soddisfacente, quindi già l'aria... già la consapevolezza che il maxiprocesso... l'esito del maxiprocesso sarà negativo per Cosa Nostra è già presente in quella riunione? (...) Signor

*Giuffrè, c'erano stati dei tentativi di aggiustamento dei processi in quel periodo?
(...)*

TESTE GIUFFRÈ - Io oltre... questo ragionamento che noi stiamo facendo oggi l'ho fatto già tantissime volte quindi non c'è né suggestione e né niente. Ora giustamente io posso avere delle lacune nelle date - eccetera, eccetera - però mi sembra di avere sempre detti, a prescindere da suggestioni o a prescindere tutto, che già Salvatore Riina prima ancora delle sentenze della Cassazione - eccetera, eccetera - era stato già informato che andava tutto a male. Mi sembra di avere detto sempre così e ripeto sempre così, che già Salvatore Riina e altre persone sapevano che il maxiprocesso era male, come ho detto già in precedenza, quando lui aveva detto che doveva andare bene e che poi invece è andato male. Queste cattive notizie noi (sovrapposizione di voci).

PM Dott. G. PACI - Sì, ma, signor Giuffrè...

TESTE GIUFFRÈ - Sì.

PM Dott. G. PACI - ... però adesso, anche per dare - diciamo - la consistenza all'eccezione, voglio dire, lei è a conoscenza se in passato e per quanto riguarda il caso specifico erano stati esperiti dei tentativi per arrivare all'aggiustamento di quel processo?

TESTE GIUFFRÈ - Il tutto era da... C'è anche la storia che parla e non so poi se sia vera o se non sia vera. Vi era un personaggio della Cassazione molto noto in quel periodo, che era il Corrado Carnevale, e tutto si stava appoggiando su un discorso... sulla... di passare il processo a Carnevale, che era chiamato allora, se la memoria non mi inganna, "ammazza sentenze". Poi questo processo... il maxiprocesso mi sembra che non sia andato a Carnevale, sia andato ad altra Sezione e già si cominciò a traballare; poi, successivamente, Salvatore Riina prima ancora della sentenza sapeva già che andava male. Tutto qua. Sono stato chiaro?

PM Dott. G. PACI - Sì, è stato chiaro, è stato chiaro, la... però voglio dire che... vorrei anche che lei tenesse conto della mia domanda...

TESTE GIUFFRÈ - Eh.

PM Dott. G. PACI - ... cioè, se non lo sa, non lo sa...

TESTE GIUFFRÈ - Eh.

PM Dott. G. PACI - ... se invece è a conoscenza di specifici tentativi diretti all'aggiustamento di quello... di quel processo.

TESTE GIUFFRÈ - E sì. Quando poi ha detto pure il... In un primo tempo se ne occupava lui personalmente per aggiustare 'stu processo, Signor Procuratore, però successivamente...

PM Dott. G. PACI - Sì. Dopo...

TESTE GIUFFRÈ - ... lui ha buttato la spugna, dicendo...

PM Dott. G. PACI - Ma tramite chi, signor Giuffrè?

TESTE GIUFFRÈ - Ah...?

PM Dott. G. PACI - Tramite chi le...?

TESTE GIUFFRÈ - Eh, questo non lo so...

PM Dott. G. PACI - Lei è in grado di dire tramite chi...

TESTE GIUFFRÈ - No, no, questo ...

PM Dott. G. PACI - ... se c'erano dei personaggi che lui ha utilizzato...?

TESTE GIUFFRÈ - ... questo non l'ho detto mai e non lo so, quindi non le posso rispondere a questo. Poi ha buttato la spugna e dice: "Ognuno si aiuti per i fatti propri".

PM Dott. G. PACI - Quindi: "Chi ha possibilità, ci provi", insomma?

TESTE GIUFFRÈ - Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Oltre non posso andare, perché non lo so.

PM Dott. G. PACI - Va bene. Senta, ma lei ha avuto - diciamo - ulteriori rapporti dopo quel... quella giornata con Riina?

TESTE GIUFFRÈ - Un pochino più forte, Signor Procuratore, che sento male.

PM Dott. G. PACI - Le ho chiesto se ha avuto dopo quel giorno più rapporti con Totò Riina, se l'ha più rivisto.

TESTE GIUFFRÈ - No, non l'ho più rivisto, perché poi io sarò... Mi sembra di non avere più contatti con lui, poi ci sarà... sarò arrestato, sarò in carcere, ci sarà tutto... io sarò in carcere...

PM Dott. G. PACI - Certo, lei viene arrestato subito... poco dopo. Con Provenzano ne ha parlato di questa riunione?

TESTE GIUFFRÈ - Io quando uscirò dal carcere, già Salvatore Riina è arrestato e diciamo che - come ho detto in tante circostanze - ho trovato il Provenzano trasformato e ho spiegato tante volte il perché. Per rispondere alla sua domanda, rispondo abbastanza conciso e preciso. "Voi siete i responsabili", Commissione e Salvatore Riina, "di queste stragi", come se lui non c'era, non ci abitava oppure stava parlando con uno ca... sì, capisco che non potevo essere all'altezza sua, però non ero così cretino. Si mise... Si è messo nelle vesti dell'educante, del predicatore, dicendo che è stato tutto sbagliato quando io dicevo dell'87, i discorsi politici - eccetera, eccetera - e che a Totò Riina ci si doveva fare presente che questi discorsi eclatanti avessero fatto male a Cosa Nostra. Grazie, ora che la situazione è precipitata, facciamo tutti i maestri. Questi sono i discorsi che io, belli chiari e tondi, ho avuto... cioè, per meglio dire, che il Provenzano... Cioè, il Provenzano, per rispondere bello... alla siciliana, si è fatto la sua verginità, ha cambiato poi il tutto con la famosa... il famoso discorso della sommersione e siamo tutti a posto, nel mentre hanno arrestato a tutti e siamo tutti in santa pace, Signor Procuratore. Prego. (...)

PM Dott. G. PACI - Signor Giuffrè, lei ha fatto riferimento in precedenza alla volontà espressa in Cosa Nostra di uccidere il Dottore Borsellino, intento che si era manifestato ai tempi in cui il Dottore Borsellino

lavorava in provincia di Trapani. Volevo riprendere questo particolare, volevo riprendere questo passaggio e chiederle cioè quando e come lei viene a sapere di... della... di un progetto di attentato nei confronti del Dottor Borsellino, al tempo Procuratore a Marsala.

TESTE GIUFFRÈ - Notizie, così, circolanti sempre all'interno di Cosa Nostra. Niente di preciso, niente di... diciamo, di... io... discorsi personali sull'oggetto del Dottore Borsellino a Trapani.

PM Dott. G. PACI - Scusi, la fonte di conoscenza di questo episodio qual è?

TESTE GIUFFRÈ - Non mi ricordo più se siano stati discorsi... Sono discorsi giustamente all'interno di Cosa Nostra, che già giravano sul Dottore Borsellino, sulla sua pericolosità, eccetera, eccetera. Di altro non so, Signor Procuratore, o non ricordo io.

PM Dott. G. PACI - Scusi, lei ha conosciuto un certo Nino Biancorosso?

TESTE GIUFFRÈ - Nino Biancorosso è un imprenditore della famiglia di Castronuovo di Sicilia, che ha acquisito la "Siciliana Molinari", che poi hanno cambiato con... in sede... a Palermo e che - ho detto in precedenza - faceva dei lavori nel... a Trapa... in provincia di Trapani.

PM Dott. G. PACI - Uhm. Lei sa se Nino Biancorosso conoscesse Mariano Agate?

TESTE GIUFFRÈ - È stato lui che ha fatto da tramite tra me e Mariano Agate quando è uscito per un periodo di tempo molto limitato dal carcere e tramite il Mastro Ciccio, di cui le ho parlato in precedenza...

PM Dott. G. PACI - Sì.

TESTE GIUFFRÈ - ... mi ha mandato Mariano Agate in persona un invito tramite Biancorosso, uomo d'onore del mio mandamento allora, e ci siamo incontrati in una "Calcestruzzi" e siamo stati più di una mezza giornata

assieme e mi ha ringraziato dell'appoggio che davamo a Mastro Ciccio, la sua disponibilità, la mia disponibilità, eccetera, eccetera. Diciamo che Biancorosso ha fatto... miu ha portato direttamente... perché io non sapevo né (sovrapposizione di voci).

PM Dott. G. PACI - Lei ricorda esattamente l'oggetto di quell'incontro con Mariano Agate?

TESTE GIUFFRÈ - L'oggetto del discorso era sempre...

PM Dott. G. PACI - Che cosa... Di che cosa avete parlato?

TESTE GIUFFRÈ - Sempre discorsi di natura... in modo particolare dei lavori e che nello stesso tempo - diciamo - la "Siciliana Molinari" aveva preso in quelle zone e che il Nino Biancorosso, diciamo, si aveva fatto ma... doveva mantenere gli impegni che erano stati presi, cioè nel versare i soldi sia ai politici molto attivi in quei comuni e sia a Cosa Nostra in quella zona.

PM Dott. G. PACI - Ho capito.

TESTE GIUFFRÈ - Gli argomenti principali erano questi, di fornitura materiali, calcestruzzo e lavori in genere. Prego.

PM Dott. G. PACI - Senta, e Mastro Ciccio, cioè il Messina Francesco, lo vide in quella occasione o in quel periodo?

TESTE GIUFFRÈ - Ma Francesco Messina mi pare che era pure là in quella occasione. Sì, sì, sì, era là e poi io l'avevo incontrato lì. Non c'ero mai andato io. Lo avevo incontrato a Palermo, come le ho detto.

PM Dott. G. PACI - E con questi personaggi lei ha mai parlato del Dottor Borsellino?

TESTE GIUFFRÈ - No, io di questi argomenti poi con Mariano Agate mi sembra... mi sembra... mi sembra... sei miei ricordi sono buoni, non... con Mariano Agate no. Cioè, poi, veda, non... non ho un ricordo preciso su questo.

PM Dott. G. PACI - E con Mastro Ciccio nemmeno?

TESTE GIUFFRÈ - Con Mastro Ciccio probabilmente che... ne avevamo parlato, ma ne avevo anche parlato in precedenza sulla situazione di Trapani anche in presenza di Bernardo Provenzano. Probabilmente sì, con Mastro Ciccio sì. Con Mariano Agate non... non ho un ricordo preciso se ne abbiamo pure in quella sede parlato, non mi ricordo, Signor Procuratore.

PM Dott. G. PACI - Malo ricorda esattamente che cosa disse Mastro Ciccio su questo argomento?

TESTE GIUFFRÈ - Eh, Mastro Ciccio e tutti ormai erano perfettamente d'accordo che Borsellino era anche lui un Giudice molto pericoloso e si doveva cercare, insomma, di (inc.), di... di ucciderlo, insomma, vah."

Nel corso della motivazione si procederà all'approfondimento delle circostanze sopra evidenziate. L'analisi degli elementi a carico dell'imputato e le valutazioni in ordine alla sua partecipazione a tutta la strategia stragista, comprendente anche gli eccidi per cui è processo, sarà, di seguito, preceduta dalla ricostruzione dei rapporti strettissimi esistenti tra i corleonesi ed i trapanesi ed in particolare del legame esistente tra Riina e l'imputato, soggetto in forte ascesa criminale già all'epoca della deliberazione stragista e successore di fatto del padre Francesco Messina Denaro nel ruolo di capo della provincia di Trapani.

CAPITOLO IV

I RAPPORTI FRA CORLEONESI E TRAPANESI

1. La Struttura di Cosa Nostra in provincia di Trapani

La ponderosa produzione documentale offerta dalla Pubblica accusa dimostra in maniera inequivocabile il ruolo nevralgico ricoperto dalla provincia di Trapani nell'organizzazione mafiosa.

Pregnante rilievo assumono, al riguardo, le risultanze delle sentenze definitive prodotte in atti che hanno compiutamente ricostruito l'evoluzione storica delle cosche trapanesi, gli stretti legami intrattenuti con le potenti famiglie mafiose americane e gli stabili collegamenti con gli esponenti di vertice di Cosa Nostra ed, in particolare, con i membri della c.d. "cupola palermitana", da sempre interessati a condividere con i trapanesi lucrosi rapporti criminali riconducibili, soprattutto, al traffico internazionale di stupefacenti.

L'importanza della provincia trapanese era ben nota ai "corleonesi" che, ancor prima di intraprendere la spietata ascesa all'apice di Cosa Nostra con la c.d. seconda guerra di mafia - attuata, a partire dall'aprile del 1981, mediante la sistematica soppressione dei capi e dei membri più autorevoli delle famiglie palermitane al comando dell'organizzazione mafiosa (Badalamenti, Bontade, Riccobono Inzerillo e di tutti i soggetti a loro vicini) - providero ad assicurarsi il sostegno, oltre che delle altre province siciliane, dei mandamenti trapanesi al cui vertice posero uomini di loro fiducia, previa eliminazione degli alleati dei Badalamenti e degli Inzerillo, ossia di tutti coloro che erano legati ai vecchi capi Buccellato, Rimi, Minore e Magaddino.

Giova ricordare che la c.d. seconda guerra di mafia (chiamata “seconda” per distinguerla dalla guerra di mafia svoltasi negli anni '60) fu scatenata a Palermo dai corleonesi capeggiati da Totò Riina, a partire, come già detto, dall'aprile dell'81, per prendere il potere di Cosa Nostra al posto del gruppo allora predominante riconducibile a Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo. Questi ultimi furono i primi ad essere eliminati. A seguire, con un'azione militare tatticamente orchestrata in modo perfetto (si ricordi, a tal proposito, la sincronica eliminazione, in luoghi diversi ma in un'unica giornata - 30 novembre 1982- di decine di soggetti legati da vincoli di parentela che, morendo contemporaneamente, non avrebbero potuto effettuare ritorsioni), vennero uccisi, oltre ai più autorevoli membri della “vecchia mafia” (Badalamenti, Riccobono, Grado ecc.) tutti i soggetti a loro legati.

Tale sistematica epurazione attuata a Palermo dalla sanguinaria fazione dei “corleonesi” capeggiata da Salvatore Riina, venne estesa a tutta la Sicilia stante la necessità, per i corleonesi di tutelarsi da eventuali attacchi provenienti dalle altre province. Perseguendo la finalità di procurarsi, in tutti i territori siciliani, nuove alleanze con uomini di loro fiducia, i corleonesi commisero una serie di omicidi per favorire l'ascesa dei loro sodali (ad esempio, onde consolidare la posizione di Benedetto Santapaola a Catania, gli uomini di Riina eliminarono, nella Circonvallazione di Palermo, Alfio Ferlito; parallelamente, per agevolare Piddu Madonia ,posto dai corleonesi al vertice della provincia di Caltanissetta, fu realizzato, a Palermo, nel '78, l'omicidio di Giuseppe Di Cristina).

In tale ottica, nel trapanese, si rese necessaria l'eliminazione degli alleati della “vecchia mafia” riconducibile ai Badalamenti e ali Inzerillo.

Nella provincia di Trapani venne, quindi, realizzata, tra l'81 e l'84, un'impressionante serie di delitti tra cui il duplice omicidio Zummo e l'omicidio, nel settembre del 1981, di Buccellato Antonino.

La mattanza coinvolse anche coloro che, pur non essendo direttamente legati ai Rimi e ai Buccellato, non avevano compiuto un formale atto di sottomissione nei confronti di Riina; si affermarono, invece, coloro che, tradendo i vecchi capi, si erano schierati con i corleonesi.

La realtà trapanese rimase, peraltro, a lungo sconosciuta agli inquirenti che, pur sfruttando il proprio acume investigativo ed attivando fonti confidenziali (v. al riguardo la deposizione resa dal dott. Germanà all'udienza del 21.4.2017) , non riuscirono a raggiungere, fino ai primi anni '90, il livello di conoscenze della realtà mafiosa trapanese che, invece, venne acquisito con riguardo al contesto palermitano grazie alle propalazioni di Buscetta, Contorno, Calderone e Marino Mannoia.

L'orizzonte investigativo poté allargarsi solo a partire dal '93, allorquando iniziò la collaborazione di Di Maggio, Di Matteo e La Barbera, soggetti che, in quanto personalmente coinvolti nelle vicende mafiose trapanesi poterono svelare gli organigrammi e le dinamiche criminali della provincia trapanese.

Dalle propalazioni di detti collaboratori e dalle successive conoscenze acquisite dai numerosi altri soggetti che hanno deciso di collaborare con la giustizia, risulta incontrovertibilmente, per quanto di specifico interesse per il presente processo, lo strettissimo legame che ha sempre unito i corleonesi con i rappresentanti dei mandamenti di Castelvetro e di Mazara del Vallo, Messina Denaro Francesco e Agate Mariano.

In particolare, Cancemi Salvatore, reggente del mandamento di Porta Nuova, ha dichiarato: *"Io le posso dire quello che ho saputo direttamente anche da Riina, da Ganci Raffaele, da Biondino. Che i Corleonesi a Trapani - i Corleonesi intendo sia Provenzano che Riina - avevano una roccia, una cosa come se erano a casa sua, diciamo"*.

Inoltre, Giovanni Brusca ha riferito: *"tra Riina e i trapanesi era tutta una persona"*.

Il collaboratore Giuseppe Ferro ha confermato tale concetto affermando: *"Riina Salvatore era come lo Stato, per noi"*.

Deve precisarsi che l'organizzazione mafiosa nel territorio della provincia di Trapani si articola in quattro mandamenti ossia: Castelvetro (comprendente le famiglie operanti nei territori dei comuni di Castelvetro, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Gibellina); Mazara del Vallo (comprendente le famiglie operanti nei territori dei comuni di Mazara del Vallo, Salemi, Vita, Petrosino, Marsala); Alcamo (comprendente le famiglie operanti nei territori dei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi); Trapani (comprendente le famiglie operanti nei territori dei comuni di Trapani, Erice, Custonaci, Valderice, Paceco, Busetto Palizzolo, Fulgatore).

Appare utile, inoltre, evidenziare l'assetto di tali mandamenti prima e dopo la c.d. seconda guerra di mafia.

Il mandamento di Castelvetro, retto almeno dalla fine degli anni '70, da Francesco Messina Denaro, non ha subito modificazioni in conseguenza della lotta di potere scatenata dai corleonesi nell'82 per ascendere ai vertici di Cosa Nostra.

Francesco Messina Denaro è sempre stato, infatti, un fedelissimo alleato di Totò Riina e pertanto, essendo un sicuro punto di riferimento per i corleonesi, mantenne il potere sul mandamento anche dopo la "rivoluzione" causata dalla c.d. seconda guerra di mafia. Peraltro, secondo la ricostruzione degli avvenimenti che verrà esaminata nel capitolo dedicato alla figura dell'imputato del presente processo, Francesco Messina Denaro, pur mantenendo formalmente la carica di capo mandamento sino alla sua morte avvenuta nel 1998, fu affiancato -, sin dal 1991, a causa dei problemi di salute

che lo affliggevano - nella gestione del mandamento dal figlio Matteo il quale, sostanzialmente, assunse la reggenza del mandamento in sostituzione del padre malato.

Oltre a quanto sarà approfondito nel capitolo V assumono rilevanza le affermazioni di Brusca Giovanni all'udienza del 12 dicembre 2017:

“TESTIMONE BRUSCA - E allora, ufficialmente dopo la morte di Buccellato, ufficialmente è Francesco Messina Denaro il capo provincia fino alla sua morte, però già da quando il padre rivestiva questo ruolo le funzioni diciamo quelli strettamente esecutivi ma anche quelli formali erano spesso e volentieri rivestiti dal figlio Matteo (...)

PUBBLICO MINISTERO - (...) proposito della sostituzione del padre, Matteo figlio di Francesco, c'è una ragione particolare alla base di questa sostituzione? Cioè questi, sia il destino del padre, è legato a qualche ragione particolare o era un fatto fisiologico che a un certo punto il figlio prendesse il posto, prendesse le funzioni del padre?

TESTIMONE BRUSCA - (...) Allora, ufficialmente il padre era capo provincia, poi il padre per vicissitudini si rese latitante, quindi cominciò a girare Matteo a tutti gli effetti. Ora a prescindere da questo ruolo prettamente istituzionale, rappresentativo, Matteo già anche alla presenza del padre faceva le funzioni di capo provincia, perché o che ne parlava direttamente col padre o se ne prendeva la responsabilità o che era già stato autorizzato, quindi da un periodo a quella parte Matteo era facente funzione della provincia di Trapani, era a conoscenza di tutto, non c'era cosa che non si muoveva se non ci fosse lui presente.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Quali era...

TESTIMONE BRUSCA - Ci fu un periodo che... chiedo scusa, ci fu un periodo che io poi non ho visto più a Francesco Messina Denaro, secondo

me, penso, questa è una mia... è un po' anziano, forse è un po' malato, quindi messo da parte, "Matteo vai avanti" un'investitura quasi in automatico".

Con riguardo a Mazara del Vallo va, invece, osservato che tale territorio, prima dello scoppio della guerra di mafia, era ricompreso nel mandamento, all'epoca operativo, di Marsala. Successivamente, per volontà di Riina il mandamento fu spostato a Mazara del Vallo; a capo del medesimo, nel periodo della seconda guerra di mafia, Riina posizionò Agate Mariano, in precedenza semplice capo famiglia. Peraltro, avendo l'Agate trascorso un lungo periodo in carcere (dal 1982 all'aprile del 1991), si determinò la necessità di provvedere, per la gestione operativa del mandamento, alla nomina, in detto lasso temporale coincidente con la detenzione dell'Agate, di due reggenti, individuati, sempre per volontà di Riina, nelle figure di Tamburello Salvatore e Francesco Messina, detto "Mastro Ciccio".

Nei primi mesi del '92, a seguito del nuovo e definitivo arresto di Mariano Agate, la reggenza del mandamento fu assunta da Mangiaracina Andrea e da Sinacori Vincenzo (v. sul punto, oltre alle risultanze dei processi Omega e Halloween - contenute nelle sentenze irrevocabili n. 5/00, emessa dalla Corte di Assise di Trapani il 19 maggio 2000, e n. 4/01 emessa Corte di Assise di Trapani il 17 maggio 2001 - le dichiarazioni rese, all'udienza del 3 aprile 2019, dal Sinacori in ordine alla scelta operata dal Riina che lo scelse come capo del mandamento, unitamente al Mangiaracina, preferendolo a "Mastro Ciccio" proprio per i meriti acquisiti dal Sinacori, protagonista della c.d. "missione romana", nell'attuazione della strategia stragista).

Per quanto concerne Alcamo, deve rilevarsi che tale territorio rientrava, prima della seconda guerra di mafia, nel mandamento di Castellammare del Golfo retto, sino al 1982, da Buccellato Nicola che rivestiva anche il ruolo di capo provincia.

In seguito all'ascesa al potere dei corleonesi, il Buccellato, ritenuto vicino ai "perdenti" della guerra di mafia, venne messo da parte e al suo posto la titolarità del mandamento, spostato ad Alcamo, venne affidata a Vincenzo Milazzo cui poi succedette, nel '92, Giuseppe Ferro (v. in proposito le dichiarazioni rese dal medesimo Ferro, esaminato all'udienza del 5 aprile 2019).

Con riferimento a Trapani, va osservato che tale mandamento, già retto da Vincenzo Sugamiele di Paceco, era gestito, prima della c.d. seconda guerra di mafia, da Totò Minore. Dopo la sua uccisione, avvenuta nell'82 proprio in dipendenza dell'ascesa al potere di Cosa Nostra di Riina, la carica di capo-mandamento fu assunta prima da Nicola Gucciardi e, poi, a seguito della sua scomparsa, da Vincenzo Virga.

Tale ricostruzione dell'assetto dei mandamenti risulta ampiamente trattata dalle sentenze irrevocabili in atti.

In particolare, nella citata sentenza emessa dalla Corte di Assise di Trapani n. 5/00 (c.d. processo Omega) viene esplicitato che la guerra di mafia consacrò i nuovi assetti e la definitiva ascesa ai vertici dei mandamenti trapanesi di Messina Denaro Francesco, Agate Mariano, Milazzo Vincenzo (*"tutti "vicini" ed incondizionatamente fedeli a Riina rendendo la provincia di Trapani per oltre un decennio una delle loro più fidate e sicure e invulnerabili rocca forti... In provincia di Trapani si consacrò dunque la definitiva ascesa dei corleonesi di Totò Riina al vertice della piramide mafiosa"*) (v. pp. 331 e ss. della sentenza citata).

La successione nei quattro mandamenti della Provincia di Trapani a seguito della seconda guerra di mafia, viene conformemente ricostruita nella sentenza n. 4/01 emessa dalla Corte di Assise di Trapani il 17 maggio 2001 (c.d. processo "*Halloween*"): *"Si ebbe così in questo territorio la destituzione dell'anziano Cola Buccellato, reo di non avere preso alcuna drastica decisione*

nei riguardi dei Rimi di Alcamo, alleatisi con i Badalamenti ed i Bontade, in favore di Francesco Messina Denaro così divenuto capo "provincia" (v. in proposito anche le propalazioni di Ferro Giuseppe, Brusca Giovanni e Sinacori Vincenzo in questo processo). Si registra l'eliminazione di Minore Antonio detto "Tota", anche lui accusato delle stesse colpe del Buccellato ("ti volevi vedere a partita? riferirà Peppe Ferro, sottolineando efficacemente quale fosse l'imputazione elevata a suo carico) ma punito più gravemente per il ruolo di maggior potere concreto che aveva all'epoca rispetto all'ormai anziano capo "provincia".

A Trapani si ebbe l'avvento di Vincenzo Virga., uomo di stretta fede corleonese - come sottolineano con chiarezza sia Milazzo Francesco che Ferro Giuseppe ed anche lo stesso Sinacori - che assumeva così la direzione del "mandamento" trapanese dopo la fuoriuscita di Sugamiele Vito e la morte, per cause naturali, di "Cola" Gucciardi." (v. pp. 162 e ss. sentenza citata).

Le vicende della mafia trapanesi nel coevo alla seconda guerra di mafia hanno formato oggetto, nel presente processo, della testimonianza resa dal L.te Di Pietro il quale, all'udienza del 18 settembre 2017 ha operato una efficace sintesi che appare utile riportare (v. trascrizione della suddetta udienza).

"PUBBLICO MINISTERO - Se lei può ricordare brevemente alla Corte tra il 1980 e il 1981 qual era e chi erano i rappresentanti diciamo di Cosa Nostra in provincia di Trapani, almeno gli uomini più rappresentativi.

TESTIMONE DI PIETRO - Sì. Diciamo che la Guerra di Mafia poi, come si suol dire, scoppiata a Palermo i primi anni '80, a partire dall'80, per la conquista di Palermo da parte dei corleonesi, poi si è allargata anche sul versante Trapani. Quindi a Trapani, fino a prima dell'avvento dei corleonesi, Cosa Nostra è sempre stata, come dire, al comando di Cosa Nostra, hanno gestito Cosa Nostra trapanese in particolare la famiglia Buccellato, Rimi e Minore. A capo di queste famiglie, che rappresentano la cosiddetta...

PUBBLICO MINISTERO - Vuole dare anche, diciamo, l'indicazione territoriale? In quali contesti territoriali della provincia di Trapani?

TESTIMONE DI PIETRO - Sì, esatto.

PUBBLICO MINISTERO - I Buccellato, i Rimi e i Minore.

TESTIMONE DI PIETRO - Esatto. Quindi sostanzialmente poi i corleonesi entrano sulla provincia di Trapani e fanno la guerra a quelli, i classici capi di Cosa Nostra trapanese, soppiantandoli e sostituendoli con personaggi sempre del trapanese, ma loro direttamente affiliati e fidati soggetti del trapanese. Quindi noi parliamo che Cosa Nostra trapanese per quasi quarant'anni, fino ai primi anni '80, quindi mi riferisco all'avvento fino a quando i corleonesi non hanno, l'avvento diciamo hanno vinto sostanzialmente, era rappresentata principalmente da Nicol Buccellato, più noto come don Cola Buccellato, era di Castellammare del Golfo, lui ha rappresentato Cosa Nostra nella provincia di Trapani fino al, si può definire fino al 1983 -'84. Quindi alla famiglia Buccellato di Castellammare, rappresentata appunto da Cola Buccellato, stretti alleati, che rappresentavano anche loro la vecchia mafia, erano i Minore di Trapani, imparentati con i Buccellato, e i Rimi di Alcamo. Questi erano le famiglie mafiose più rappresentative nella provincia di Trapani, fino all'avvento dei corleonesi, ecco. Quindi, Cola Buccellato sostanzialmente diciamo che poi è morto di morte naturale, non fu ucciso, ma bensì fu ucciso il figlio, perché fu sostanzialmente sostituito poi da, come dicevo, da personaggi che i corleonesi stessi, hanno voluto i corleonesi stessi perché appartenevano a loro, cioè ovvero ai corleonesi e avevano dimostrato diciamo una consolidata fiducia nei confronti di Tòtò Riina in persona.

PUBBLICO MINISTERO - Allora, chi sono i personaggi emergenti che a seguito della guerra che si scatena nell'81 a Palermo emergono a loro

volta in provincia di Trapani e che soppiantano i vecchi, i Rimi, i Buccellato, i Magaddino, i Minore.

TESTIMONE DI PIETRO - Principalmente diciamo dopo, Cola Buccellato che era diciamo formalmente il capo di Cosa Nostra trapanese, a lui subentra Messina Denaro Francesco, Messina Denaro Francesco, classe 1928, soggetto di fede corleonese questo di qui, come ormai diciamo sancito, stabilito anche da sentenze, io mi riferisco a ciò che ho letto, perché siamo nell'85, e quindi Messina Denaro Francesco di Castelvetro, su di lui, e quindi Messina Denaro Matteo oltre ad essere il capo di Cosa Nostra della provincia è anche il capo mandamento di Castelvetro, cioè la famiglia, il mandamento e la famiglia di Castelvetro.

PUBBLICO MINISTERO - Vuole specificare quali famiglie fanno parte del mandamento di Castelvetro?

TESTIMONE DI PIETRO - Allora, il mandamento di Castelvetro fanno parte, ci sono dei comuni e dei paesi che sono proprio lì, in questi paesi esiste proprio la famiglia mafiosa, e quindi Castelvetro, Campobello di Mazara, Salaparuta, Poggioreale, Santa Ninfa, Partanna e Gibellina, questi sono i Comuni, sono i paesi dove esiste, almeno fino a quegli anni e fino ai tempi più recenti esistevano delle famiglie mafiose, che facevano mandamento di Castelvetro, includo anche la famiglia di Castelvetro naturalmente, perché c'era la famiglia e quindi, e Messina Denaro Francesco era a capo del mandamento di Castelvetro e di tutta Cosa Nostra trapanese.

Sull'articolazione dei mandamenti trapanesi ha riferito, anche nel presente processo, il collaboratore Francesco Di Carlo il quale ha dichiarato: *"Io zu Cola Buccellato era a capo della provincia di Trapani: se andiamo un po' indietro già cominciano a uccidere chi voleva mettere la pace all'inizio, sarebbero il figlio e il cugino di capo provincia di Trapani, che era Nicola Buccellato, manda i due per cercare di mettere... vedere poter raggiungere una*

pace, pace che non c'era guerra ai tempi, visto... poteva raggiunge e cercare di non eliminare tutta questa gente, mentre alla fine i due che portavano la... come dire? L'ambasciata, ecco, l'ambasciata di... per la pacificazione, ci sono... ci hanno perso la vita, che l'hanno ucciso." (v. trascrizione udienza del 30 gennaio 2020).

Il collaboratore Ferro Giuseppe, già rappresentante del mandamento di Alcamo dopo l'uccisione di Vincenzo Milazzo avvenuta nel luglio '92, ha, a sua volta, riferito: *"mandamento, come erano quelli vecchi, prima era a Marsala, e di Marsala poi è passato a Mazara del Vallo, a Mariano Agate (c'era u zu Mariano Vicari), c'era poi, quando è successa la guerra, il mandamento gliel'hanno tolto a Marsala, e le cose le stabili... Riina li stabili. Chi li ha stabiliti? Lui comandava; a Trapani era a Paceco, u zu Sucameli, come mandamento, ed è passato a Vincenzo Virga di Trapani; a Castelvetro c'era sempre u zu Ciccio Messina Denaro, e è rimasto a lui che diventa lui il capo, capo provincia. Ad Alcamo Vincenzo Milazzo. Prima c'erano i Rimi"* (v. trascrizione dell'udienza del 5 aprile 2019).

Analogamente, il collaboratore Brusca Giovanni, all'udienza del 12 dicembre 2017 ha riferito *"per quanto riguarda Trapani e dintorni Vincenzo Virga, Mazara del Vallo Mariano Agate, poi sostituito da Vincenzo Sinacori, Alcamo Vincenzo Milazzo, poi succeduto da Giuseppe Ferro. A Castelvetro Francesco Messina Denaro, poi Matteo Messina Denaro"*.

Il legame strettissimo, quasi simbiotico, tra i corleonesi ed i trapanesi, ha formato, altresì, oggetto delle dichiarazioni rese da Giuffrè Antonino il quale, all'udienza del 5 aprile 2018, ha segnalato che detto legame derivava dalla condivisione di pregnanti interessi per il traffico di stupefacenti. In particolare Giuffrè ha riferito: *"Le famiglie trapanesi hanno avuto sempre un ruolo molto importante all'interno di Cosa Nostra. Come si è visto, dopo l'avvento di Riina ci sono stati forse in tutti i posti o quasi della Sicilia dei*

cambiamenti, degli assestamenti, e in un primo momento penso che c'era Alcamo che aveva un ruolo molto importante sulla intera provincia di Trapani e ci sarà Castelvetro, che storicamente sappiamo il ruolo importante all'interno di Cosa Nostra che ha avuto. Diciamo che un... la salita dei corleonesi... Ci sarà... Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, fra virgolette, riceveranno la cittadinanza trapanese...Diciamo che avviene lo sbarco di diverse centinaia di chilogrammi di cocaina in quelle zone, quindi diciamo che era una zona dove il... la droga rientrava... un punto di entrata della droga in Sicilia".

Dalle concordanti propalazioni dei collaboratori emerge, dunque , lo storico rapporto instaurato dal Riina con soggetti trapanesi di sua fiducia, ed in special modo con Francesco Messina Denaro (già vice capo provinciale sin dagli anni '70 divenuto, dopo la seconda guerra di mafia, capo della provincia), e Agate Mariano (capo della famiglia di Mazara del Vallo, divenuto il vice-capo provinciale).

Va, infatti, osservato che il Riina, pur avendo provveduto, in concomitanza con la feroce guerra di mafia scatenata nel palermitano, a riordinare l'assetto di tutti i mandamenti trapanesi, eliminando gli uomini d'onore vicini all'opposta fazione di Bontade e Inzerillo e mettendo a capo degli stessi soggetti più affidabili, privilegiò comunque, sempre, il rapporto con i mandamenti di Castelvetro e Mazara del Vallo e, quindi, con Francesco Messina Denaro e Agate Mariano, suoi uomini fedelissimi in grado di assicurargli un sicuro sostegno in caso di difficoltà, di proteggerlo durante la latitanza e di garantirne gli investimenti economici effettuati nel territorio trapanese.

Castelvetro e Mazara del Vallo divennero quindi per Riina (così come per Provenzano) i luoghi "sicuri" dove trascorrere la latitanza e, nel contempo, investire e custodire i propri beni.

Tale fiducia si rivelò ben riposta tanto che, fino all'avvento dei "veri pentiti", nessuno saprà mai nulla della villa di Mazara del Vallo dove Riina, sino all'estate del '92, trascorreva le sue vacanze ovvero della casa di Riina ubicata nelle campagna di Castelvetro, intestata a Pietro Giambalvo, dove il boss corleonese era solito rifugiarsi e dove i suoi figli trascorrevano le vacanze, nonché degli ingenti investimenti fatti in quelle zone dai boss corleonesi, dei terreni, delle case acquistate e intestate a prestanomi locali.

Nella richiamata sentenza Omega sono contenuti, come già riportato, importanti argomentazioni sui rapporti intrattenuti dal Riina con i mandamenti trapanesi. In particolare in detta pronuncia, viene cristallizzato il rapporto preferenziale avuto dal Riina con i mandamenti di Castelvetro e Mazara del Vallo, evidenziandosi come né gli alcamesi né i trapanesi ebbero mai a godere della fiducia accordata da Riina ai mandamenti guidati da Francesco Messina Denaro e Agate Mariano.

In detti territori, infatti, era troppo forte l'impronta impressa nel tempo dai Rimi, dai Buccellato e dai Minore.

In particolare, per quanto riguarda il mandamento di Alcamo, il Riina, pur designando come capo Francesco Milazzo, non ripose in tale persona e negli uomini del suo territorio una fiducia illimitata. Per tale motivo, il Riina provide a "commissariare" il mandamento in questione, affidandone la supervisione a Giovanni Brusca

Il Brusca fece, quindi, sentire agli alcamesi la propria costante presenza, partecipando a tutti i più importanti delitti ordinati da Riina; quando il Brusca venne inviato in soggiorno obbligato a Linosa, il compito di supervisore fu svolto, in sua vece, dal Di Maggio, reggente l'87 e l'89 di San Giuseppe Jato.

La sfiducia di Riina verso gli alcamesi risulta evidente ove si consideri il sistema di "contrappesi" disposto dal medesimo Riina per "controllare" gli uomini d'onore messi a capo dei mandamenti. Significativo appare, al riguardo,

il ruolo di “spia interna” affidato dal Riina a Giuseppe Ferro, incaricato di riferirgli ogni questione ovvero ogni malumore che si fossero verificati nel territorio (v. in proposito le dichiarazioni rese dal Ferro all’udienza del 5 aprile 2019).

Il Riina provide anche ad ordinare l’eliminazione di quattro uomini d’onore alcamesi (Melodia Filippo, Varvaro Vito, Costantino Damiano e Colletti Giuseppe) attirandoli il 15 gennaio 1989 a Partinico per partecipare ad una (finta) riunione tra boss organizzata proprio per realizzare il quadruplice omicidio, eseguito mediante strangolamento (v. in proposito la ricostruzione dell’omicidio contenuta nella sentenza n. 5/2000 Agrigento + 45 emessa dalla Corte di Appello di Palermo).

Riina intervenne anche negli altri territori della provincia trapanese per neutralizzare i nemici dei corleonesi. Ad esempio, a Castellammare, secondo quanto dichiarato dai collaboratori Sinacori e Ferro (esami svolti nelle udienze del 3 e 5 aprile 2019), venne disposta l’eliminazione dell’intera famiglia mafiosa legata, da sempre, ai Buccellato e ai Bonventre.

A Trapani, inoltre, dove Vincenzo Virga stentava a mantenere l’ordine (mafioso) per la presenza dei tanti "nostalgici" legati ai Minore, venne ucciso, nell’86, Girolamo Marino da un commando di cui faceva parte anche il Matteo Messina Denaro.

Del resto, Riina, come emerge dalle sentenze irrevocabili sopra citate e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si attivò sistematicamente, in ogni occasione critica, per ripristinare nei mandamenti trapanesi l’ordine imposto dai corleonesi.

Ed invero, risulta accertato nelle pronunce irrevocabili (emesse nei c.d. processi Omega Selinus, Agrigento + 45) che, nel periodo compreso tra la fine degli anni ’80 e il 1992, Riina, costituì un gruppo di fuoco, composto da uomini d’onore del mandamento di San Giuseppe Jato (Brusca Giovanni, La Barbera

Gioacchino, Gioè' Antonino, Di Matteo Santo e Di Maggio Baldassare) nonché da Madonia Antonino e Madonia Salvatore, avente lo specifico compito di intervenire nel territorio trapanese per *"togliere le castagne dal fuoco"*, cioè aiutare i capi dei mandamenti trapanesi nella difficile opera di contenimento delle azioni poste in essere da gruppi di "stiddari". Il gruppo in questione provide, infatti, a eliminare ad Alcamo, tra il '89 ed il '91, i "ribelli" appartenenti al c.d. clan Greco- Pirrone nonché a debellare a Marsala gli "stiddari" facenti capo al clan Zichitella.

Sugli "interventi" dei corleonesi ad Alcamo appare utile riportare quanto dichiarato da Brusca Giovanni all'udienza del 12 dicembre 2017:

"PUBBLICO MINISTERO - Ecco, sul finire degli anni '80 ci sono altre emergenze, ci sono altre cose che vi portano a spostarvi ad Alcamo per favorire quella famiglia?"

TESTIMONE BRUSCA - Succedono due cose contemporaneamente, ad Alcamo, perché poi, dopo avere messo da parte, non sterminato totalmente, messo da parte i Rimi, spunta il gruppo cosiddetto Greco.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE BRUSCA - Greco con l'altro, non mi ricordo come si chiama, comunque era un appartenente a Cosa Nostra, e in più contestualmente c'era un'altra circostanza che ha scoppiato a Marsala, quindi le due cose erano quasi contestualmente, quindi si dava una mano principalmente ad Alcamo, quindi la guerra cosiddetta contro i Greco, e poi successivamente, credo nel '91-'92, a Marsala, assieme a Messina Matteo Denaro e Andrea Mangiaracina di Mazzara del Vallo, Vincenzo Sinacori e via dicendo.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto. Chi le ordina di partecipare, e quali altri uomini d'onore palermitani partecipano a queste faide? Cioè a

rimpulsare e a far fronte a questa situazione di emergenza che contestualmente si sviluppa sia a Marsala che ad Alcamo?

TESTIMONE BRUSCA - E allora, in quel momento gli ordini a me mi arrivano sempre da un lato, da Salvatore Riina, assieme a me c'è prima Antonino Madonia, poi questo viene arrestato e subentra Salvuccio Madonia, c'è Leoluca Bagarella che nel frattempo era stato scarcerato, e quindi poi io mi avvalevo anche di uomini d'onore di Altofonte per darmi una mano, c'erano anche uomini di Partinico, i Vitale.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi scusi, scusi, scusi Brusca, quindi gli uomini di Altofonte di cui avvale per partecipare a questi fatti nel territorio trapanese chi sono? Altofonte..

TESTIMONE BRUSCA - Gioacchino, prevalentemente Gioacchino La Barbera e Antonino Gioè, qualche volta anche Mario Santo Di Matteo.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito.

TESTIMONE BRUSCA - E mi avvalgo pure di un altro soggetto, che poi è venuto fuori anche per la strage di Capaci, Piero Rampulla, che mi aiutò nel commettere un attentato dinamitardo, sempre con il telecomando a distanza, con (Inc.) Greco, quella volta non è successo nulla per fortuna, ma è morto solo un cane, e in quell'occasione c'ero io, c'era Matteo Messina Denaro, Salvuccio Madonia, Gioia Antonino, La Barbera. C'erano tutta una serie...

PUBBLICO MINISTERO - E allora, scusi.

TESTIMONE BRUSCA - Prego.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, scusi, tanto per chiarire, Rampulla, poi utilizzato per Capaci, viene utilizzato per queste vicende della Guerra di Mafia ad Alcamo. Rampulla vuole ricordare a quale famiglia appartenesse?

TESTIMONE BRUSCA - Mistretta nel mandamento di Farinella, San Mauro Castelverde.)

Gli storici legami tra Palermo e Trapani, l'appoggio logistico e militare fornito dai "trapanesi", la pervasiva ingerenza dei corleonesi nelle vicende trapanesi, confermano quindi lo strettissimo legame che ha sempre unito gli uomini d'onore delle due province, ed, in particolare, lo strettissimo legame esistente tra Francesco Messina Denaro e Totò Riina che, significativamente, considerando la provincia trapanese come una propaggine della provincia palermitana (v. al riguardo le dichiarazioni dei collaboratori Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni e Giuffrè Antonino, secondo cui, Riina *“si muoveva a Trapani come se fosse a casa sua”*), trascorse a Mazara del Vallo buona parte della sua latitanza, gestendo in tale territorio (al pari di Provenzano Bernardo) anche i propri interessi economici riguardanti, anche, il possesso di vasti possedimenti. Tale aspetto verrà trattato nel successivo paragrafo.

2. Gli interessi economico-patrimoniali dei corleonesi nel territorio trapanese

Il rapporto tra corleonesi e trapanesi determinò una forte convergenza di interessi che si estrinsecò, non solo nella gestione del potere mafioso (nell'assetto, sopra illustrato, imposto dal Riina, garantito dal costante intervento “armato” fornito dai corleonesi per sedare faide interne), ma, anche, nella realizzazione comune di affari illeciti di rilevante entità.

Assumono al riguardo, rilievo, gli affari condivisi dai trapanesi e dai corleonesi sia nel settore dei T.L.E. (sviluppatosi nei primi anni '80) sia, soprattutto, nel settore del traffico di stupefacenti.

Lo storico legame tra i trapanesi ed i boss mafiosi americani (molti dei quali originari proprio della provincia di Trapani) comportò, infatti, sia il coinvolgimento degli uomini d'onore trapanesi nella vicenda del Big Jhon (la nave che, partita da Aruba, trasportò nell'88 sulle coste occidentali della Sicilia un imponente carico di cocaina commissionato da Francesco Madonia, capo del mandamento di Resuttana, per il tramite delle principali famiglie americane di Cosa Nostra) sia la realizzazione, effettuata dai corleonesi e dai trapanesi, della raffineria di cocaina più grande d'Europa.

Come riportato nella citata sentenza Omega, tale raffineria venne, infatti, installata ad Alcamo, tra il 1984 ed il 1985, per volere di Riina e, di fatto, fu gestita da uomini d'onore palermitani (Giuseppe Gambino e Armando Bonanno) con la collaborazione di Milazzo Vincenzo e di altri uomini d'onore alcamesi. (v. dichiarazioni rese da Ferro Giuseppe all'udienza del 5 aprile 2019);

Come riferito dai collaboratori Brusca e Siino vi fu, inoltre, una forte ingerenza palermitana nella spartizione dei più importanti appalti pubblici trapanesi e la creazione di una cassa comune per la divisione dei relativi introiti (v. al riguardo il richiamo alla vicenda relativa al dissalatore di Trapani effettuato nella sentenza n. 384/07 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel processo c. Buscemi, Bini, in atti).

Va, poi, ricordato che il Riina e il Provenzano (tramite Mandalari Giuseppe, coinvolto, come massone, nell'inchiesta "Scontrino") parteciparono alla società "Stella d'Oriente" con sede a Mazara del Vallo ed operante nel settore ittico unitamente a vari uomini d'onore della provincia trapanese (quali, Agate Mariano, Bastone Giovanni Bruno Calcedonio e altri) e ai fratelli Nuvoletta (appartenenti alla famiglia partenopea in costante contatto con Riina anche nel corso della c.d. "missione romana"; v. anche le dichiarazioni rese da

V. Sinacori all'udienza del 3 aprile 2019 il quale ha parlato della partecipazione dei Nuvoletta, con i trapanesi, in un traffico di contrabbando di sigarette).

Sulle indagini svolte sulla società "Stella D'Oriente" hanno riferito sia il dott. Germanà (udienza del 21 aprile 2017) sia il L.te Di Pietro.

Quest'ultimo, all'udienza del 18 settembre 2017 ha, in particolare, dichiarato:

"PUBBLICO MINISTERO - Stella D'Oriente è società che avete mai...

TESTIMONE DI PIETRO - Sì, la Stella D'Oriente diciamo ufficialmente è una società ittica, che è stata diciamo istituita.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, sì, no, è stata già oggetto, diciamo, do.

TESTIMONE DI PIETRO - È stata già oggetto di confisca. (...)

PUBBLICO MINISTERO - Dalle quali emergevano che? Da queste indagini emergeva che?

TESTIMONE DI PIETRO - Emergeva sostanzialmente che era una copertura per investire denaro di provenienza illecita e che comunque vi facevano parte in questa società, questo fu accertato. Diciamo a nome delle mogli, perché praticamente erano quasi tutti gli esponenti mafiosi che, come per esempio Bulone Teresa, la moglie di Mangiaracina Vito, che era l'esponente mafioso. (...)

sono questi i dati, ecco c'era Grimaldi, era la moglie di Pietro Giambalvo, e poi fondamentalmente c'era il commercialista, che era Pietro Mandalari, che era un uomo proprio di Totò Riina, tra l'altro era pure un massone, che faceva il commercialista. In sostanza era quello che faceva il tutto lì, era un palermitano questo, Pietro Mandalari, che... e il Mangiaracina Vito, però a nome della moglie Bulone Teresa, era una sorta di, come dire, il responsabile nell'assetto societario, l'amministratore, però erano tutti personaggi appartenenti all'epoca a Cosa Nostra".

Emerge, inoltre, dalle risultanze acquisite, che Riina e Provenzano avevano nel territorio trapanese numerosi possedimenti immobiliari intestati a fiduciari.

In primo luogo il Riina era proprietario di un villino (intestato a terzi) sito sul lungomare di Mazara del Vallo ove era solito trascorrere le vacanze estive (v., al riguardo, quanto dichiarato dal teste di P.G. L.te Bonferraro all'udienza del 12 febbraio 2020: *“Riina ha trascorso parte della sua latitanza anche a Mazara del Vallo. In particolare Riina aveva una villa in via Fata Morgana, sul lungomare di Mazara del Vallo, dove ha trascorso parte della sua latitanza, anche il fratello Gaetano, diciamo ha abitato prima del suo arresto, e la sua famiglia vi abita tuttora, a Mazara del Vallo”*).

Il collaboratore Bono Pietro, imprenditore vinicolo di Campobello di Mazara, ha riferito, poi, su altre proprietà immobiliari intestate fittiziamente a uomini vicini a Riina.

Il Bono (oggi deceduto con conseguente acquisizione dell'interrogatorio reso il 26 luglio 1996) ha, infatti, dichiarato: *“...se non sbaglio, dove avevano... che è fra Campobello e Castelvetro per Cosa Nostra, per i mafiosi palermitani, ce n'erano due che erano intimi con... con Riina, non mi vengono i cognomi, agricoltori comunque. Comunque, sono stati mi pare arrestati. Insomma situazioni che attestavano come l'ambiente di Castelvetro fosse sicuramente "accogliente rispetto sia a Provenzano che... che a Riina". Tale notizia l'ho appresa da Passanante Alfonso il quale, a sua volta, è il formale intestatario, e ciò di sicuro fino all'agosto del 1995, di una proprietà sita in C.da Zangara che appartiene di fatto a Totò Riina. Ciò mi risulta personalmente infatti, molti anni fa (1978), il Passanante mi chiese di versare su un mio c/c la somma di lire 100 milioni che io tenni per circa una settimana. Questa somma servì, per come mi disse il Passanante, per l'acquisto di quella proprietà fatto dal Passanante per conto di Totò Riina.*

Ricordo che accompagnai il Passanante, il quale in occasione del rogito mi richiese la restituzione dei 100 milioni, da un notaio trapanese ove incontrammo Totò Minore il quale disse al Passanante che il notaio era pronto per la compravendita.

In tali circostanze mi fu espressamente detto che i 100 milioni servivano per quel fondo e che l'immobile acquistato apparteneva a Totò Riina. Ricordo che io prelevai i 100 milioni in due-tre rate per non destare sospetti, il terreno di Riina apparteneva originariamente ai D'Alì di Trapani ed era amministrato da Messina Denaro Francesco.

Tale terreno del Riina è vicino ad una proprietà dei fratelli Geraci gioiellieri di Castelvetro da cui mi sono recato, su indicazione di Nardo Bonafede, per acquistare a prezzo irrisorio due sterline d'oro in occasione della nascita di una mia nipotina. In quell'occasione mi presentai a Geraci Tommaso, che è l'unico dei fratelli che conosco personalmente, dicendogli che ero amico di Leonardo Bonafede. Un altro terreno che Riina possiede nella zona di Castelvetro è quello sito in C.da Sanfilippo che però è formalmente intestato al Dot. De Simone Giacomo, uomo d'onore della famiglia di Castelvetro. Tale notizia mi fu data dal Passanante al quale avevo domandato come mai il De Simone aveva potuto acquistare del terreno mentre era in procinto di fallire, il Passanante mi disse che si trattava di fatto di un terreno che apparteneva a Totò Riina. Nel settembre del 1995 mi sono recato nell'oleificio del predetto De Simone per salutare lo zio Ignazio, molto amico di mio padre, che era stato colpito da un infarto. In quell'occasione mi fu presentato uno dei fratelli Giambalvo che amministra il terreno di Riina di C.da Sanfilippo”.

Le dichiarazioni del Bono risultano essere state debitamente riscontrate nell'ambito del procedimento Selinus, definito dinanzi al Tribunale di Marsala n. 83/99 dell'1 maggio 1999.

Anche il collaboratore Vincenzo Sinacori, all'udienza del 3 aprile 2019, ha riferito in ordine ad alcune proprietà di Riina a Mazara e Castelvetro, esprimendosi nei seguenti termini:

“COLLABORANTE, SINACORI - Riina aveva una casa a Mazara e sapevo che aveva delle proprietà a Castelvetro.

PUBBLICO MINISTERO - Sa chi le gestiva? Cioè se le gestiva direttamente o c'erano uomini...?

COLLABORANTE, SINACORI - In un terreno c'era Pietro Giambalvo credo.

PUBBLICO MINISTERO - Pietro Giambalvo, che era...?

COLLABORANTE, SINACORI - Era uomo d'onore di Roccamena ma abitava a Santa Ninfa.

PUBBLICO MINISTERO - A Santa Ninfa, che rientrava nel mandamento...

COLLABORANTE, SINACORI - Di Castelvetro.

COLLABORANTE, SINACORI - Riina aveva una casa a Mazara e sapevo che aveva delle proprietà a Castelvetro.

PUBBLICO MINISTERO - Sa chi le gestiva? Cioè se le gestiva direttamente o c'erano uomini...?

COLLABORANTE, SINACORI - In un terreno c'era Pietro Giambalvo credo.

PUBBLICO MINISTERO - Pietro Giambalvo, che era...?

COLLABORANTE, SINACORI - Era uomo d'onore di Roccamena ma abitava a Santa Ninfa.

PUBBLICO MINISTERO - A Santa Ninfa, che rientrava nel mandamento...

COLLABORANTE, SINACORI - Di Castelvetro.”

Gli investimenti di Riina nel trapanese sono stati, altresì, confermati dal collaboratore Geraci Francesco, intimo amico di Messina Denaro Matteo, che, esaminato all'udienza del 3 aprile 2019, oltre a riferire di aver custodito lingotti e gioielli per conto del Riina, ha dichiarato di essersi adoperato per l'acquisto di un'azienda appartenente al Riina nonché di essere stato indotto ad intestarsi un terreno sul quale, poi, sarebbe stata costruita "Castevetrano 2" dai costruttori edili Sansone (vicinissimi a Riina tanto da avergli messo a disposizione l'ultima casa, sita in via Bernini a Palermo, in cui il boss ha trascorso la latitanza sino al giorno del suo arresto).

In particolare il collaboratore ha dichiarato:

"PUBBLICO MINISTERO - (...) ha partecipato a delle operazioni finanziarie o di acquisizioni patrimoniali?"

COLLABORANTE, GERACI - Sì, perché quando mi hanno fatto comprare questa azienda agricola, che Matteo mi diceva che era di Riina, ritornando sempre al discorso di prima, io persona pulita, mi hanno portato in una finanziaria a Mazara del Vallo, che se non ricordo male è anche amico di Sinacori questo signore della finanziaria, o forse siamo andati proprio con lui, adesso son passati parecchi anni, abbiamo fatto questa operazione tramite me, che ero io la persona pulita.

PUBBLICO MINISTERO - Questa operazione, detta in modo molto semplice e schematico, consisteva in che cosa?"

COLLABORANTE, GERACI - Consisteva che loro mi davano i soldi, io li portavo i soldi nella finanziaria e la finanziaria faceva il prestito per comprare l'azienda agricola.

PUBBLICO MINISTERO - L'azienda agricola dove si trovava, in quale...?"

COLLABORANTE, GERACI - In contrada Zangara, dove il papà di Matteo faceva il campiere.

PUBBLICO MINISTERO - Il campiere per conto di chi, o in favore di chi?

COLLABORANTE, GERACI - Per la famiglia D'Alì di Trapani.

PUBBLICO MINISTERO - Lei è a conoscenza di altri mafiosi che avevano possedimenti, proprietà immobiliari intestati a terzi nella zona di Castelvetro o di Mazara del Vallo?

COLLABORANTE, GERACI - Mah, mi hanno portato in diverse aziende agricole dove c'erano sempre gli stessi personaggi, però queste aziende qua poi io non so se appartenevano a Riina, se appartenevano a Matteo Messina Denaro. A Castelvetro ad esempio mi hanno fatto intestare un altro terreno che là dovevano fare Castelvetro 2. Doveva venire una ditta di Palermo, un certo Sansone, che era un grosso imprenditore, che doveva fare Castelvetro 2, e lì abbiamo fatto un'altra operazione con i soldi".

Il teste dott. Bonanno ha riferito, all'udienza del 16 ottobre 2017, in ordine alle attività compiute a riscontro delle dichiarazioni del Geraci narrando, in particolare, degli esiti della perquisizione diretta a rinvenire il "tesoro" che il Riina aveva affidato in custodia al medesimo Geraci.

Il teste di P.G. ha, al riguardo, affermato: "*Nel corso della perquisizione, fatta sulla base delle indicazioni fornite da Geraci, c'era un vano, e lì dentro c'era una cassetta con degli oggetti in oro, che lui disse erano di pertinenza di Riina Salvatore... in particolare c'erano quattro medaglie, erano dentro le rispettive custodie, che erano incise sopra le iniziali, che corrispondevano ai nomi dei figli, dei quattro figli di Riina".*

Vi è, inoltre, da dire che la vicenda dell'intestazione fittizia di un terreno riferita dal Geraci, risulta ricostruita compiutamente nella citata sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 83/99 c.d. Selinus con la quale, tra gli altri, è stato condannato Matteo Messina Denaro per il reato di cui all'art. 12 quinquies, aggravato ai sensi dell'art 7, del d.l. n.152/91).

In tale pronuncia vengono, infatti, esaminate una serie di operazioni finanziarie affidate dal Riina a prestanomi individuati da Messina Denaro Matteo, regista occulto anche dell'operazione di riciclaggio di denaro, attuata nel periodo maggio 1991-dicembre 1992, avente ad oggetto proprio il terreno menzionato dal Geraci.

Detta operazione, iniziò, in sostanza, con la consegna di 300 milioni di lire da parte di Matteo Messina Denaro a Geraci Francesco; quest'ultimo versò, poi, il denaro sporco alla società finanziaria CRECOFIN (riferibile a Salvo Gabriele, amico di Sinacori), ricevendo a sua volta un prestito di pari importo destinato all'acquisto di un terreno sito in C.da Giallonghi di Castelvetro; l'immobile, fittiziamente intestato al Geraci (ma di appartenenza del Riina) venne, poi, trasferito alla SICOS dell'imprenditore edile palermitano Gaetano Sansone, uomo di fiducia di Riina, affinché vi costruisse alcune palazzine (v. anche, con riguardo agli accertamenti compiuti sui terreni intestati ai Sansone le deposizioni rese dai testi di P.G. Bonanno e Bonferraro; in particolare, quest'ultimo, esaminato all'udienza del 12 febbraio 2020, ha dichiarato che il Riina *“ha anche avuto molte proprietà a Castelvetro, che gli sono state sequestrate a Castelvetro, che erano intestate ai famosi fratelli Sansone, che sono quelli che poi lo accudivano, diciamo, in via Bernini”*).

L'operazione di riciclaggio in questione, proseguì con la restituzione dei terreni al Geraci ed ai suoi fratelli che impiegarono successivamente il ricavato del terreno nell'acquisto (riferibile sempre al Riina) di una azienda agricola sita in c.da Zangara di proprietà dei D'Alì (v. oltre alla citata sentenza Selinus, la sentenza n. 588/97 bis emessa dal Gup di Palermo a carico, tra gli altri, dei fratelli Geraci Andrea e Francesco, condannati anch'essi ai sensi dell'art. 12 *quinquies* del d.l. n. 152/91 per la medesima vicenda).

L'azienda agricola fittiziamente intestata ai Geraci ma in realtà appartenente a Riina Salvatore (adiacente ad altra proprietà dei Messina

Denaro) è stata, successivamente sottoposta a confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Trapani (misura citata nella sentenza della Corte di Assise di Firenze c. Bagarella + 25).

Peraltro, dopo la confisca, i terreni su cui insisteva l'azienda agricola furono danneggiati da ignoti onde impedirne lo sfruttamento economico (v. deposizione del teste Bonanno all'udienza del 16 ottobre 2017: *“Il Geraci, non mi ricordo se lui direttamente o il suo collaboratore, lì a Zangara aveva comprato un bell'appezzamento di terreno, anche lui... si accertò che i terreni erano di pertinenza dei gruppi mafiosi del corleonese, soprattutto di Riina Salvatore, una notte un gruppo di soggetti andò lì a danneggiare, (dopo che) erano stati già sequestrati. ...”*).

Gli investimenti del Riina nel territorio trapanese si realizzarono anche attraverso un suo parente, Grizzafi Giuseppe, soggetto descritto dal collaboratore Giovanni Brusca nei seguenti termini: *“ diciamo che era un portavoce di Totò Riina, un esecutore di ordini di Totò Riina, ma anche negli interessi economici, personali di Cosa Nostra, quindi si muoveva sul territorio per conto di Salvatore Riina, e conosceva, così come me, anche il Messina Matteo Denaro, il padre, Mariano Agate, cioè quasi tutta la provincia di Trapani, cioè in sostanza quelli che conosceva lo zio conosceva anche il nipote”* (v. verbale di udienza 12 dicembre 2017).

A completamento della disamina degli interessi economici nel territorio trapanese del gruppo dei corleonesi (e dei soggetti ad essi legati), deve osservarsi che, come emerge dalle risultanze in atti, anche Provenzano Bernardo, oltre che Raffaele Ganci e la famiglia Madonia, avevano numerose proprietà in provincia di Trapani.

Con riguardo al Provenzano, vanno richiamate, innanzitutto le dichiarazioni rese dal dott. Germanà il quale, all'udienza del 21 aprile 2017 ha riferito: *“Riina e Provenzano, dice, avevano possedimenti immobiliari in*

contrada Latomia,, se non sbaglio, dove avevano... che è fra Campobello e Castelvetro per Cosa Nostra, per i mafiosi palermitani, ce n'erano due che erano intimi con... con Riina, non mi vengono i cognomi, agricoltori comunque. Comunque, sono stati mi pare arrestati, a Castelvetro per un periodo di tempo ha risieduto una sorella di Bernardo Provenzano...”.

Il teste di P.G. dott. Bonanno, all'udienza del 16 ottobre 2017, ha, a sua volta, specificato: *“c'era un grosso appezzamento di terreno, di una decina di ettari, un terreno in contrada Latomia, a Castelvetro, che apparteneva alla moglie di Provenzano, credo si chiamasse Palazzolo... La moglie di Provenzano aveva lì questa proprietà, questo terreno che era stato comprato lì in Castelvetro, e lo curava un suo parente, perché la sorella di Provenzano risiedeva a Castelvetro, Provenzano Rosa che era coniugata con un certo (Riggiani) Giangrosso, qualcosa del genere.....(...) la sorella di Provenzano (sposata con un Giangrosso) abitava in una casa presa in affitto, che era di proprietà di un Clemente, e credo proprio che fosse il padre di Clemente Giuseppe, di Clemente Giuseppe che poi è morto suicida in carcere, dopo che era stato arrestato”.*

I beni di cui hanno riferito i suddetti testi, risultano identificabili con gli immobili oggetto di confisca, intestati alla moglie di Provenzano, Palazzolo Saveria Benedetta, il cui elenco è stato fatto dal teste di P.G. Comm. Ganci all'udienza del 13 febbraio 2020: *“Terreno coltivato ad ulivi, sito in Castelvetro e zone limitrofe, sequestrato e confiscato in quanto riconducibile a Bernardo Provenzano ubicato in contrada Latomie e censito al Catasto terreni di Castelvetro al foglio 23, coltivato a uliveto, estensione circa 12 are”.*

Sui possedimenti di Provenzano nel trapanese hanno, inoltre, riferito i collaboratori di giustizia Brusca Giovanni e Bono Pietro.

In particolare, il Bono (deceduto) aveva dichiarato, nell'interrogatorio del 26 luglio 1996 acquisito in atti, che *“(il Passannante) mi disse che anche il*

Bino Provenzano aveva acquistato un terreno a Castelvetro e che però se ne sarebbe occupato il Cav. Provenzano per non caricare tutto su una stessa persona. Io non ho mai visto il terreno del Provenzano tuttavia ritengo che si tratti di un terreno confinante con le proprietà di un mio compaesano che si chiama Sammartano il quale un giorno mi disse che una porzione di terreno vicino al suo era stato acquistato da palermitani.

Sempre su interessamento del Provenzano era stato fatto un accordo tra le famiglia di Campobello e di Castelvetro per gestire la fornitura della sabbia alle imprese impegnate nella realizzazione della Garcia. La ditta faceva formalmente capo ai fratelli Clemente di Castelvetro, cugini di quel Clemente Giuseppe il vecchio che ho indicato ieri, anzi uno di questi due fratelli è proprio il padre del Clemente Giuseppe che ieri ho indicato come il giovane. I suddetti fratelli non erano uomini d'onore ma erano molto vicini alla famiglia di Castelvetro. In questa società di fatto voluta dal Provenzano, i fratelli Clemente rappresentavano la famiglia di Castelvetro mentre la controparte della famiglia di Campobello era composta dallo Spezia Nunzio, da Passannante Alfonso e da me stesso; io infatti avevo una piccola quota”.

Il Bono ha riferito, inoltre, che anche Raffaele Ganci aveva acquistato un terreno a Castelvetro (“*Ho saputo che anche Raffaele GANCI aveva un terreno in C.da Latomia tra Campobello e Castelvetro, ritengo a lui direttamente intestato*”).

Risulta, infine, che anche la potente famiglia palermitana dei Madonia aveva possedimenti immobiliari nel territorio di Castelvetro.

Detta circostanza, oltre ad essere stata riferita dal teste di P.G. dott. Bonanno nel citato processo Selinus, risulta dalla sentenza n. 201/92 emessa dal Tribunale di Marsala nel cui contesto (p. 45) si afferma che nel territorio di Castelvetro tanto Provenzano Bernardo (per il tramite della convivente

Palazzolo Saveria) quanto i Madonia di Resuttana, avevano interessi immobiliari di rilevante entità economica.

Gli elementi illustrati inducono, conclusivamente, a ritenere senz'altro dimostrata la stretta relazione esistente tra la mafia palermitana e la mafia trapanese, che si trovarono a procedere in totale condivisione sotto la indiscussa direzione di Totò Riina il quale, scegliendo con cura i propri uomini di fiducia trapanesi (identificabili soprattutto in Agate Mariano e Francesco Messina Denaro cui subentrò il figlio Matteo) trovò nella provincia di Trapani il sostegno, militare ed economico, per portare avanti la feroce strategia stragista contro le Istituzioni statali.

3. I rapporti tra l'organizzazione mafiosa e la massoneria trapanese. Il Circolo Scontrino

Un altro aspetto dell'influenza esercitata dai corleonesi nel territorio trapanese è costituito dai rapporti intessuti con la massoneria locale, utilizzata dal Riina per facilitare il dialogo con parti degli apparati istituzionali onde conseguire vantaggi riguardanti, in special modo, "l'aggiustamento" dei processi che vedevano coinvolti i boss mafiosi.

Tale rapporto con la massoneria è stato, sinteticamente ma efficacemente, illustrato dal collaboratore Antonino Giuffrè il quale, nell'esame svoltosi all'udienza del 5 luglio 2018, nel riferire che, secondo Riina "*con i massoni bisognava prendere e non dare*", ha ben descritto come attraverso la vicinanza alla massoneria, la mafia mirasse, non già ad aderire ad una "fratellanza" per ragioni, per così dire, ideologiche (adesione del resto, non realizzabile atteso che, come, poi, riferito dal Sinacori "*O si è uomini d'onore*

o si è massoni”), bensì per ragioni prettamente utilitaristiche ossia per perseguire i concreti interessi che stavano a cuore all’organizzazione.

Appare utile riportare, di seguito, lo stralcio del verbale dell’udienza del 5 luglio 2018, contenente le affermazioni di Giuffrè sull’argomento:

“PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei ricorda se gli stessi trapanesi ebbero mai contatti con Licio Gelli o con appartenenti alla “P2”?

TESTE GIUFFRÈ - Che Cosa Nostra trapanese, e non solo, fosse in contatto con massoneria e in modo particolare con “Propaganda 2” lo sapevamo tutti. Addirittura si sapeva che vi erano delle logge... oltre a queste anche altre logge più o meno collegate tra di loro con la “P2”, con logge coperte della massoneria. Addirittura si diceva che uomini d’onore proprio della... di Cosa Nostra, addirittura Mariano Agate, fossero iscritti alla massoneria. Apro una piccola parentesi, che fra l’altro penso di aver detto. Lo stesso Salvatore Riina in sede di una Commissione Provinciale aveva asserito, come mi sembra di averlo ricordato nelle volte precedenti e lo vado a risotto lineare, che coloro che facevano parte... “coloro” intendiamo mafiosi, che facevano parte di massoneria a denti stretti potevano... ha detto di... potevano starci, sottolineando un fatto, di prendere senza dare. Prego, Signor Procuratore.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie, senta, il..

PRESIDENTE - Un attimo solo, Signor Procuratore.

PUBBLICO MINISTERO - Prego.

PRESIDENTE - Ha detto “si diceva”. Può specificare qual è la sua fonte, se erano notizie che circolavano all’interno dell’organizzazione o, se ricorda, proprio i soggetti che lo hanno detto?

TESTE GIUFFRÈ - No, sono discorsi all’interno nostro. Sono discorsi, questo, della massoneria - come Le sto dicendo - addirittura dentro la Commissione di Cosa Nostra da Salvatore Riina in persona e poi c’erano discorsi che avvenivano tra me e il Provenzano, mastro Ciccio, eccetera,

eccetera. Cioè, da quelli che sono i miei ricordi, vi erano una... ma più di una... una loggia coperta della massoneria che era (audio disturbato) con Cosa Nostra e forse forse erano una delle province più densa di queste situazioni massoniche de... chiamiamole coperte. (Audio disturbato) il termine giusto quale sia. Prego.

PRESIDENTE - Ma l'appartenenza di Mariano Agate alla loggia massonica le è stata riferita direttamente da Riina?

TESTE GIUFFRÈ - No, è stata riferita... Non lo ricordo se sia stato riferito da Riina, ma mi ricordo... cioè, era un discorso abbastanza noto e che girava dentro Cosa Nostra e probabilmente anche con il Provenzano e con mastro Ciccio ne avevamo parlato, se ne parlava...

PRESIDENTE - Ho capito. Può proseguire, Pubblico Ministero.

TESTE GIUFFRÈ - ... cioè, come se queste erano delle persone che andavano salvaguardate, andavano tutelate, perché facevano sempre... potevano fa... essere utili nell'interesse di Cosa Nostra. Prego

PUBBLICO MINISTERO - Ma, mi scusi, lei della presenza di Licio Gelli o di contatti tra appartenenti a Cosa Nostra, in particolare trapanesi, nella zona del trapanese, Licio Gelli in particolare ne ha mai sentito parlare?

TESTE GIUFFRÈ - Sì, sì. Una delle più famose - diciamo - logge massoniche coperte, non coperte, scoperte era appositamente quella e poi altre erano più o meno collegate, più o meno occulte. Diciamo che quella è stata forse la madre di tutte... della massoneria, diciamo .. Il termine non lo so quale usare, deviate, coperte - eccetera, eccetera - dove ormai è storia che vi partecipavano persone... imprenditori, Avvocati, magistrati, un pochino tutti.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi era... diciamo, le famiglie del trapanese erano quelle più legate a queste legge inte... all'interno di Cosa Nostra a queste logge coperte? Questo vuole dire?

TESTE GIUFFRÈ - Sì, perfetto, perfetto, Signor Procuratore.”

Sui rapporti con la massoneria ha riferito anche il collaboratore Giovanni Brusca il quale, menzionando la Loggia "Iside 2", ha riferito che di essa facevano parte il commercialista Di Miceli, Domenico Ganci e Mariano Asaro; tramite quest'ultimo la mafia cercò di "aggiustare" il processo relativo alla strage di Pizzolungo.

In particolare, il Brusca, all'udienza del 12 dicembre 2017, ha dichiarato:

"PUBBLICO MINISTERO - Senta, a proposito della cosiddetta loggia Iside 2, quella che faceva capo al circolo Scontrino, per intenderci.

TESTIMONE BRUSCA - No, non...

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha mai avuto... allorché, insomma, poi queste cose vennero rese pubbliche al tempo negli anni '80, quando ci furono i sequestri, le perquisizioni, ne avete mai commentato, parlato a suo tempo?

TESTIMONE BRUSCA - No, che mi risulti... con me non abbiamo mai parlato, che si parlava di soggetti tipo della Massoneria per sfruttarli, per trarne vantaggi di natura giudiziaria sì.

PUBBLICO MINISTERO - Tra le persone appartenenti alla Massoneria da sfruttare, da utilizzare, chi c'era? Chi c'era, a sua conoscenza?

TESTIMONE BRUSCA - Io mi ricordo, sì, di mia conoscenza, c'è un certo De Miceli, che poi a sua volta ho saputo dovesse essere anche pure vicino a Domenico Gangi, figlio di Raffaele, mandamento della Noce, che si è messo a disposizione, che millantava, non so se era vero o meno, millantava amicizie, conoscenze con personaggi dell'autorità giudiziaria, del mondo politico, poi direttamente io avevo conosciuto un altro medico, un odontotecnico più che medico, di Castellammare, che era addirittura proprio ritualmente inserito nella Massoneria, però era molto vicino a Cosa Nostra.

PUBBLICO MINISTERO - In che se...

TESTIMONE BRUSCA - Tant'è vero che poi fu arrestato assieme a soggetti di Cosa Nostra, che è Mariano Asaro.

PUBBLICO MINISTERO - Mariano Asaro. Ecco, queste persone sono state utilizzate mai? E per che quali fini?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, il De Miceli io per una questione di misure di prevenzioni, Domenico Gangi non so per quale motivo, diciamo sicuramente anche per motivi giudiziari, non vorrei sbagliare credo per una misura di prevenzione che riguardasse Giovanni Pio, il cognato di Giacomo Giuseppe Gambino, e invece per quanto riguarda Mariano Asaro per arrivare a qualche Magistrato, Giudice, non mi ricordo se per l'attentato di Pizzolungo, qualche cosa del genere.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito.

TESTIMONE BRUSCA - Per l'attentato, per la strage di Pizzolungo.

PUBBLICO MINISTERO - Che per la strage di Pizzolungo ci furono dei tentativi di avvicinare i Giudici?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, prima credo su Castellammare e poi a Caltanissetta.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Senta, il professor...

TESTIMONE BRUSCA - Attraverso Giuseppe Piddu Madonia.

PUBBLICO MINISTERO - Eh. Senta, Fundarò Pietro l'ha conosciuto?

TESTIMONE BRUSCA - Fundarò? Possibilmente sì, però il nome non è nuovo, però non vorrei confonderlo per qualche altro, però non è un nome che sto sentendo ora per la prima volta.

PUBBLICO MINISTERO - E il professor Grimaudo? Il professor Grimaudo era diciamo il titolare del circolo Scontrino”.

La circostanza secondo cui la mafia manteneva contatti con l'ambiente massonico al fine di poterne ritrarne vantaggi, si ricava, anche, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Filippo Malvagna il quale, esaminato all'udienza del 24 gennaio 2019, ha riferito in ordine ad un tentativo di

“aggiustamento” del processo svoltosi a carico di Santapaola e Mangione per la morte del Sindaco Lipari ,attuato tramite la massoneria trapanese. Si riporta la parte del verbale di udienza riguardante l’aspetto in questione:

“PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei ricorda di una imputazione che riguardò Santapaola e Mangione per l’omicidio del Sindaco di Castelvetro, Vito Lipari?”

TESTE MALVAGNA - Sì, ricordo che furono... furono - mi sembra - indagati, perché furono fermati subito dopo l’omicidio del sindaco Vito Lipari e loro poi dissero che si trovavano lì perché erano in una... stavano facendo...

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, lei sa se...

TESTE MALVAGNA - ... stavano facendo una battuta di caccia in una tenuta del... non mi ricordo se era del Cavaliere (inc.), una cosa del genere, o...

PUBBLICO MINISTERO - Li sa se ci sono stati contatti con soggetti trapanesi - diciamo - in relazione a questo processo che poi subirono Mangion... tra gli altri, Santapaola e Mangion?”

TESTE MALVAGNA - Contatti in che senso, tra gli imputati o contatti...?”

PUBBLICO MINISTERO - No, no, contatti - diciamo - con i trapanesi per... diciamo, volti ad... all’aggiustamento del processo?”

TESTE MALVAGNA - Io so che il processo era stato praticamente dapprima aggiustato, poi se ha avuto altri sviluppi non lo so. So che era stato aggiustato, difatti sono stati soltanto fermati, trattenuti, non so per quanto tempo, e poi sono stati rilasciati. Sono stati indagati e poi - se non vado errato - l’avevano... erano... o stavano per proscioglierli o... una cosa... Cioè, non... Il Santapaola più che altro non si preoccupava di questo procedimento, era... si preoccupava più del procedimento... del maxi processo.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. E quali canali...

TESTE MALVAGNA - Sì, sì, c’erano stati (sovrapposizione di voci).

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, quali canali fossero... vennero seguiti, vennero utilizzati per questa... per cercare, insomma, di arrivare all'aggiustamento di questo processo lei ne è a co... è a conoscenza di qualche informazione, di qualche episodio che riguarda questo fatto?

TESTE MALVAGNA - Io so che per aggiustare questa cosa sono intervenuti degli esponenti di alto livello. Adesso ricordo che una volta mi venne detto direttamente che vi erano intervenuti delle persone della massoneria che erano in contatto con i Servizi Segreti...

PUBBLICO MINISTERO - Questo...

TESTE MALVAGNA - ... però chi sono queste persone... io non sono... questo qua non lo so.”

Anche il collaboratore Sinacori Vincenzo ha fatto riferimento alla massoneria trapanese ricordando che Giovanni Bastone, della famiglia di Mazara del Vallo, intratteneva delle amicizie con soggetti massoni, utili per Cosa Nostra. Il collaboratore, inoltre, ha riferito che Giuseppe Mandalari (commercialista di Totò Riina, vicino a Cosa Nostra) era un massone.

Si riporta quindi il verbale dell'udienza del 3 aprile 2019 in cui il Sinacori ha risposto alle domande postegli dal P.M. sull'argomento in questione nei seguenti termini:

“PUBBLICO MINISTERO - (...) le chiedo se lei è conoscenza di contatti, dell'esistenza innanzitutto di uomini d'onore legati alla massoneria, cioè se lei è a conoscenza, se ha mai conosciuto uomini d'onore, in particolare trapanesi.

COLLABORANTE, SINACORI - No, guardi, dottore, per quello che so io, o che sapevo io, i massoni non potevano essere uomini d'onore. Potevano essere vicini all'organizzazione, ma essere combinati no. O si è massoni, o si è uomini d'onore.

PUBBLICO MINISTERO - Le chiedo allora se è a conoscenza di collegamenti tra appartenenti a Cosa Nostra e appartenenti alla massoneria?

COLLABORANTE, SINACORI - Non lo so, così... una domanda così... Non ricordo di... Ci saranno stati sicuramente, però adesso non mi viene in mente nessuno. Per dire Pino Mandalari era un massone, era vicino a Cosa Nostra, però altri...

PUBBLICO MINISTERO - Della famiglia di Mazara, non le risulta che nessuno degli appartenenti della famiglia di Mazara fosse legato, o comunque sia conoscesse o fosse legato ad ambienti massoni...?

COLLABORANTE, SINACORI - Che io ricordi, Giovanni Bastone aveva delle amicizie con massoni, però adesso non mi ricordo i nomi.

PUBBLICO MINISTERO - E queste amicizie di Giovanni Bastone lei sa se sono mai state utilizzate in un contesto funzionale agli interessi di Cosa Nostra?

COLLABORANTE, SINACORI - Penso di sì, ma un fatto specifico non lo ricordo, però è molto probabile che siano state utilizzate”).

A sua volta, il collaboratore Gaspare Spatuzza, esaminato all'udienza del 3 aprile 2019, ha riferito sui rapporti, nel trapanese, tra la mafia e la massoneria dichiarando, in particolare, di aver saputo che Agate Mariano era in contatto con soggetti massoni.

Il predetto collaboratore si è espresso nei seguenti termini:

“PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - D'accordo. Senta, lei ha mai conosciuto, ha mai saputo se c'erano uomini d'onore legati o vicini o collegati a logge massoniche?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Ma per quello che ho avuto modo di sapere di un certo Asaro, Mariano Asaro si chiamava questo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Quello che stava con lei a Marausa?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, sì, quello che abbiamo trascorso la latitanza lì a Marausa, che mi parlava che c'era la disponibilità di persone di quello che era questa loggia massonica. Siccome non potevo parlare direttamente io con... anche perché non mi è stato presentato come uomo d'onore, però lui parlava e io sentii.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Lei ha conosciuto Agate Mariano o ha sentito parlare di Agate Mariano?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Di, di... Prego?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Ha mai sentito parlare di Agate Mariano?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, di Agate Mariano, perché lui metteva in ballo anche a Mariano Agate per quelli che erano questi rapporti massonici. Per tale circostanza. Anche io nemmeno conoscevo a Mariano Agate, ma ne avevo sentito parlare tantissimo. Poi ho avuto modo di incontrarlo lì, prima a Tolmezzo e poi lì ad Ascoli Piceno in carcere.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Quando dice "lui" si riferiva ad As Mariano?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, sì."

I legami, nel territorio trapanese, tra la mafia e la massoneria risultano, del resto, irrevocabilmente accertati nelle pronunce che hanno statuito sulla c.d. vicenda del Circolo Scontrino, diretto dal prof. Grimaudo, sede, nella seconda metà degli anni '80, della loggia "segreta" "Iside 2".

L'apertura di tale loggia venne legittimata da Riina attraverso il proprio commercialista Pino Mandalari.

Sul punto meritano menzione le sentenze prodotte all'udienza del 13 febbraio 2020 ed, in particolare, la sentenza n. 1291 emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 13 novembre 1993 in cui si legge "Non sembra quindi seriamente contestabile che la sede del Centro Studi Scontrino ospitava

anche una loggia definita "coperta" (peraltro preesistente al trasferimento della massoneria nel detto Centro, perché creata, a dire del Grimaudo, nel 1980), e cioè un organismo avente la struttura di un'associazione, perché costituita da soggetti uniti da finalità comuni e dotata di una organizzazione stabile e di una gerarchia".

Si ponga mente, inoltre, alla sentenza n. 110 emessa dal Tribunale di Trapani il 5 giugno 1993 nonché alla sentenza n. 4290 emessa dal Giudice Istruttore di Trapani nelle quali è stata accertata l'affiliazione alla loggia di L'Ala Natale, Fundarò Pietro, Accardo Stefano, Monticciolo Giuseppe e Asaro Mariano, tutti legati a Cosa Nostra. Secondo gli accertamenti giudiziari il Circolo Scontrino costituì, nella sostanza, un gruppo di potere con solidi agganci sia nell'ambiente mafioso che nel mondo politico ed istituzionale, grazie ai quali riuscirono ad assicurare ingiusti vantaggi a numerosi personaggi.

Appare utile riportare un breve stralcio della citata sentenza del 5 giugno 1993 che, come osservato dalla Pubblica Accusa, costituisce l'unico caso di condanna in applicazione dell'art 2 della L. n. 17/82 c.d. legge Spadolini sulle associazioni segrete:

"E" stato ammesso da alcuni degli stessi imputati, nonché dichiarato da vari testimoni escussi, che la loggia coperta effettivamente operava, e che la sua ragione d'essere risiedeva nella necessità di porre al riparo da petulanze e richieste clientelari da parte di altri fratelli, determinati personaggi che, a causa della loro posizione sociale o degli incarichi politici od amministrativi ricoperti, era più opportuno rimanessero per così dire "velati" da una certa riservatezza.

D' altro canto, è ben vero che l'intero apparato associativo gestito e promosso dal Grimaudo rivestiva caratteristiche e perseguiva finalità ampiamente "spurie" rispetto ai connotati tipici ed ortodossi della "massoneria" ufficiale.

(...) La funzione della "Massoneria" per il Grimaudo consisteva nel pilotare appalti, nell'incidere sulle nomine dei vari Enti, nel raccogliere e smistare raccomandazioni (in cambio di somme di denaro) da parte dei propri adepti. (...) (Molteplici erano) le finalità e dei motivi interni che spingevano ed animavano gli appartenenti alle logge guidate dal "Maestro Venerabile" Grimaudo. Si passa, infatti, dalle semplici raccomandazioni miranti ad ottenere il tanto agognato "posto fisso di lavoro" {...} in un crescendo che porta sino alla lottizzazione delle cariche pubbliche del Comune di Trapani (...).

E ciò sempre per il tramite del Grimaudo, che, come asserito dalla Di Girolamo, è persona assai influente nei vari settori della vita pubblica e, come riferito dal Mustaccia, gode di numerose conoscenze all'interno del Comune di Trapani, i cui funzionari, aderirono numerosi alla loggia per cui è processo.

Del pari, anche taluni politici si rivolgevano al Grimaudo al fine di raccogliere voti per le proprie candidature, facendosi in tal modo sostenere nelle competizioni elettorali: il tutto, non senza richieste di natura patrimoniale, a titolo di "sovvenzione e sostegno" per le attività della "loggia". (...) Per quanto concerne gli altri nominativi elencati sotto la dicitura "loggia C" nell'agendina sequestrata al Grimaudo, appare opportuno osservare che taluni di essi appartengono notoriamente a famiglie mafiose operanti in questa provincia ~ in particolare personaggi come Filippi Rosolino (poi deceduto a seguito di omicidio nelle more dell'istruttoria), Nizzola Giuseppe, Cremona Antonio, L'Ala Natale, Fundarò Pietro, Atria Calogero e Palizzi Giuseppe, sono tristemente noti per il loro inquietante spessore criminale e risultano ben inseriti, alcuni con posizione di vertice, nell'organigramma mafioso locale".

Sulla vicenda del Circolo Scontrino ha riferito ampiamente il Comm. Ganci il quale, esaminato all'udienza del 17 ottobre 2019, nel ricostruire le vicende investigative, ha evidenziato come la loggia "Iside 2" fosse nata sotto l'imprimatur dato da Riina tramite il proprio commercialista Pino Mandalari.

In particolare il teste di P.G. ha dichiarato quanto segue:

“TESTE GANGI - In pratica il... nell'aprile dell'86 il Procuratore della Repubblica di Trapani nell'ambito di indagini avviate sul contenuto di un esposto anonimo, nel quale si indicava praticamente la mancata indizione di regolare concorsi per la copertura di posti di Comandante e Vicecomandante dei Vigili Urbani di Trapani fosse de... era stato... fosse stato determinato nell'interesse di mantenere la dirigenza di fatto di quel Corpo nelle mani del Maresciallo Ferrauto Pasquale e il Maresciallo Corsello Antonio, in quanto entrambi, a dire dell'esposto, erano affiliato a una loggia massonica operante presso il centro studi “Scontrino” e della quale facevano parte anche politici locali nonché funzionari comunali ed altri soggetti. La Procura di... diciamo, di... il Procuratore dà mandato alla Squadra Mobile di effettuare una perquisizione presso il centro studi “Scontrino” e dopo alcuni la Mobile si reca presso il centro ed effettua una perquisizione. (...)

TESTE GANGI - Il centro studi era un... erano dei locali praticamente nel centro di Trapani, adibito a un centro che veniva utilizzato sia per indire delle conferenze e altre cose e sia per effettuare dei corsi praticamente, sempre dei corsi praticamente di formazione sempre gestiti dal Professore Grimaudo, che era... Giovanni Grimaudo, che era il Presidente del circolo, che in pratica faceva un po' tutto lui, disponeva chi erano i professori che dovevano fare i corsi, quali persone, quali corsi...

PUBBLICO MINISTERO - Ma questi corsi... Scusi, chi è che li organizzava questi corsi che si tenevano presso il centro?

TESTE GANGI - Questo corsi erano finanziati dalla Regione. I corsi erano finanziati dalla Regione praticamente, per agricoltori o per altri... e per altri soggetti, però i pro... diciamo, le nomine dei professori, chi li dovevano fare e chi non li dovevano fare era sempre nell'ambito loro che - diciamo - decidevano in toto.

PUBBLICO MINISTERO - Uhm. C'era una... diciamo, una sorta di convenzione fra la... il centro studi "Scontrino" e la Regione, per cui dei copri che venivano...

TESTE GANGI - Perfettamente, perfettamente, perfettamente. Poi... Di fatto poi, alla fine, vennero commissariati - diciamo - i corsi vennero commissariati e il centro studi non poté farne più in tal senso.

PUBBLICO MINISTERO - Okay. Quindi, la Polizia va lì...?

TESTE GANGI - La Polizia va lì, si reca sul posto e praticamente si accorge che preso il centro vi era un tempio massone, vi era proprio un tempio massone, con i rituali del tempio, le 51 spade, l'altare, un po' tutto quello che è - diciamo - com...

PUBBLICO MINISTERO - Il rituale della massoneria.

TESTE GANGI - ... il rituale della massoneria in pratica e nella sostanza, poi, tra le altre cose, sequestra moltissima documentazione e stila poi... stila un elenco in cui praticamente vi erano qua... accerta che vi erano là, sul posto, sei logge massoniche, aveva forma... il Professore Grimaudo aveva praticamente dato corso... aveva formato sei logge massoniche, comprendenti duece... e stila un elenco 205 appartenenti alla massoneria in pratica.

PUBBLICO MINISTERO - Uhm. Che masso... A quale massoneria?

TESTE GANGI - Allora, la...

PUBBLICO MINISTERO - Ossia a chi faceva capo questa... a chi facevano capo queste... a quale obbedienza?

TESTE GANGI - Allora, lui... praticamente lui aveva iniziato già prima praticamente, nel 1981, e si era associato praticamente alla loggia massonica del... aveva avuto - diciamo - il timbro o l'imprimatura del... di Mandalari Giuseppe da Palermo, che gli aveva dato lo sta bene per - diciamo - formare un... una loggia...

PUBBLICO MINISTERO - Una loggia a Trapani.

TESTE GANGI - ... una loggia a Trapani.

PUBBLICO MINISTERO - Mandalari Giuseppe, per inciso, era...?

TESTE GANGI - Mandalari Giuseppe è di Palermo, praticamente commercialista di Totò Riina, di Salvatore Riina, notoriamente, notoriamente...

PUBBLICO MINISTERO - Va bene.

TESTE GANGI - ... e gli aveva dato l'imprimatura per fondare questa loggia a Trapani, a cui si erano iscritte moltissime persone, moltissime persone, tant'è che il Grimaudo aveva deciso praticamente di suddividerle... visto che era arrivato a un numero di 205 affiliati, di suddividerle in sei logge, "Iside", "Iside 2", "Cafiero"... ehm... C'ho i nomi.

TESTE GANGI - C'ho i nomi.

PRESIDENTE - Forse i nomi non li trova.

TESTE GANGI - No, volevo cercare il punto dove... se interessa, dove... che erano suddivise in sei logge, i nomina...

PUBBLICO MINISTERO - No, va bene, interessa... Va bene, può saltare, perché poi produrremo la sentenza sulla loggia "Scontrino", quindi... .

PRESIDENTE - Appunto.

PUBBLICO MINISTERO - Volevamo sapere ...

TESTE GANGI - Perciò, all'interno della... diciamo, della loggia salta subito... si accorgono subito... la P.G. sia accorge subito che fanno parte... ne fanno parte anche numerosi mafiosi...

PUBBLICO MINISTERO - Eh. E chi erano questi mafiosi?

TESTE GANGI - Allora, i nomi... i primi nomi che gli sono saltati subito... sono... erano Fundarò Pietro, nato ad Alcamo il 16/2/'47, Pioggia Giovanni, nato ad Alcamo il 6/2 del '56, l'allora latitante Asaro Mariano, nato a Castellammare Del Golfo il 30/1/'56, che risultavano tutti indiziati e appartenere all'associazione mafiosa, e inoltre poi c'era pure Agate Mariano,

nato a Mazara Del Vallo il 19/5/'39, Bastone Giovanni, nato a Mazara Del Vallo il 15/3/'43, Calabrò Gioacchino, nato a Castellammare Del Golfo il 2/6/'46. Questo Castellammare Gioacchino è quello che...

PUBBLICO MINISTERO - Questo Calabrò Gioacchino...

TESTE GANGI - ... cioè, Calabrò Gioacchino è quello che partecipa praticamente alla soppressione di Milazzo Vincenzo unitamente a Matteo Messina Denaro.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTE GANGI - Poi c'era Miceli Antonino, nato a Buseto Palazzolo, indiziato mafioso e ucciso il 30/6/'83 a Custonaci. In prima battuta vengono praticamente rile... viene rilevato che questi qua, questi soggetti, facevano parte ed erano iscritti anche loro alla... alla.. risultavano nell'ele... risultavano praticamente nell'elenco che la Mo... la Squadra Mobile aveva trovato. Successivamente...

PUBBLICO MINISTERO - Senta, Lala Natale risulta...?

TESTE GANGI - Ah...? Quella...

PUBBLICO MINISTERO - Lala Natale...

TESTE GANGI - Sì. Lala Natale...

PUBBLICO MINISTERO - Ecco.

TESTE GANGI - ... è uno di quei soggetti che viene rilevato successivamente. A una successiva perquisizione effettuata praticamente dai Carabinieri presso l'abitazione del Grimaudo Giovanni viene trovato... vengono trovate delle agende praticamente. In queste agende, con la tipologia mafiosa e via discorrendo, c'è... ci sono... c'è un... praticamente ci sono altri nominativi, che non risultavano nel primo elenco, ma erano...

PUBBLICO MINISTERO - Nell'elenco delle logge? Nell'elenco delle logge?

TESTE GANGI - Sì, non risultavano nell'elenco delle logge, ma erano praticamente dei soggetti tenuti - diciamo - riservati...

PUBBLICO MINISTERO - Uhm, uhm.

TESTE GANGI - ... in modo che non tutti gli altri appartenenti alla loggia ne venissero a conoscenza.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, volevo dire, questa... queste logge che vengono scoperte a Trapani erano logge ufficiali...

TESTE GANGI - Assolutamente no, perché...

PUBBLICO MINISTERO - ... cioè logge riconducibili peraltro alle obbedienze tradizionali oppure erano logge - diciamo - tra virgolette "coperte" ossia segrete?

TESTE GANGI - No. Allora, la Questura non aveva alcuna contezza praticamente che... dell'esistenza di queste logge a Trapani presso il centro "Scontrino", completamente, tranne una denuncia, perché nell'81 praticamente il Gri... un soggetto fa una denuncia praticamente, che stanno... che il Grimaudo avrebbe trasportato... avrebbe... aveva intenzione di fare praticamente un... una loggia ... di costituire una loggia presso il centro "Scontrino", indicando che vi erano delle... la tipologia della massoneria con la denuncia delle 51 spade e via discorrendo, poi l'elenco... praticamente la Questura non ne era completamente a conoscenza, non aveva contezza di nessun elenco, di appartenenti a queste logge.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, prima le ho fatto il nome di Lala Natale. Melodia Antonino... Di Melodia Antonino ha indicazioni da dare? Melodia Antonino, sennò an...

TESTE GANGI - Sì. Melodia Antonino è un altro di quei soggetti che viene praticamente trovato... che viene trovato in questa... diciamo, nel... in... nell'altro elenco in pratica.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTE GANGI - In quest'altro elenco viene trovato Lala Natale, (Missola) Giuseppe, Palazzolo Giuseppe, Agate Mariano, Sciacca Vincenzo, Alliata Giovanni Francesco tra l'altro...

PUBBLICO MINISTERO - Sì, sì. Scia... Ecco, scusi, Sciacca Vincenzo... di Sciacca Vincenzo anche ci sono indicazioni? Cioè, Sciacca Vincenzo chi era?

TESTE GANGI - No, questo qua non... la data di nascita non ce l'ho qua.

PUBBLICO MINISTERO - No. Dico, quali di questi aveva - diciamo - agganci, collegamenti con... o organicamente inserito...? Chi di questi era inserito in contesti mafiosi, diciamo?

TESTE GANGI - Sì, questo è pure inserito...

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha fatto riferimento prima da Agate Mariano...

TESTE GANGI - ... è inserito pure...

PUBBLICO MINISTERO - ... a Calabrò, a Lala Natale. C'erano altre persone? Canino Francesco lei sa chi è... chi fosse?

TESTE GANGI - Eh...?

PUBBLICO MINISTERO - Francesco Canino sape... sa che era, diciamo...?

TESTE GANGI - Francesco...?

PUBBLICO MINISTERO - Francesco Canino lei sa chi fosse, che...?

TESTE GANGI - Francesco Canino è l'Onorevole praticamente. Francesco Canino è l'Onorevole, nato a Trapani il 26/7 del '37. Va beh, poi sono stati trovati...

PUBBLICO MINISTERO - Onorevole di quale partito?

TESTE GANGI - Non rico... Se non vado errato, dovrebbe essere "Democrazia Cristiana", se non vado errato, eh, se non vado errato. Su questo ci vado a memoria, non per altro.

PUBBLICO MINISTERO - E il suo nome in quale elenco viene rinvenuto?

TESTE GANGI - Viene rinvenuto nell'elenco... di quelli coperti praticamente, diciamo "coperti", nel secondo elenco che viene trovato dai Carabinieri".

4. Il legame tra Salvatore Riina e Matteo Messina Denaro: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Gli storici rapporti tra Riina e la provincia di Trapani, sopra descritti, costituiscono la base per comprendere la pregnanza del legame strettissimo tra lo stesso Totò Riina e l'imputato Matteo Messina Denaro, succeduto, di fatto, al padre Francesco sin dalla fine del 1991.

Su detto legame tra Riina e l'imputato hanno riferito collaboratori di giustizia del calibro di Giuffrè Antonino e Brusca Giovanni).

Antonino Giuffrè, capo del mandamento di Caccamo (collaboratore la cui attendibilità non può essere messa in discussione, essendo stata asseverata in tutti i processi (definiti con sentenze irrevocabili) in cui il Giuffrè è stato esaminato) ha, icasticamente riferito, nel corso dell'incidente probatorio svoltosi nel c.d. "Borsellino quater" : "quello era una creatura di Riina, Matteo !").

Nel presente processo, all'udienza del 28 maggio 2018, il Giuffrè, rispondendo alle domande del P.M., ha ribadito il suddetto concetto. Si riporta uno stralcio della trascrizione della predetta udienza:

“PUBBLICO MINISTERO - (...) le chiedo una precisazione, a proposito di rapporti tra Matteo Messina Denaro e Riina. Con riferimento naturalmente al periodo che precede l’arresto di Riina, il Messina Denaro era legato a quel tempo a Riina e a Provenzano in egual modo o ovvero era persona di fiducia di uno dei due?”

TESTIMONE GIUFFRE' A. - In modo particolare era legato a Salvatore Riina.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Lei in passato ha detto che era creatura di Riina. Questo...

TESTIMONE GIUFFRE' A. - Confermo, confermo.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, vuole dare alla Corte il senso di questa espressione? Che cosa intendeva dicendo che Matteo Messina Denaro era una “creatura” di Riina?

TESTIMONE GIUFFRE' A. - Diciamo che sin da ragazzo avevano avuto sempre un legame particolare, e diciamo che veniva dalla scuola del Riina, e faceva parte di quel gruppo, diciamo, dei Madonia, dei Graviano, molto molto strette al Salvatore Riina.” (v. pp. 6 e ss. del verbale dell’udienza del 12 maggio 2018).

Brusca Giovanni, a sua volta, ha riferito che Riina, poco tempo prima di essere arrestato aveva avvertito i suoi uomini che, in caso di necessità, Matteo Messina Denaro e Graviano Giuseppe “sapevano tutto” (v. verbale dell’udienza del 9 gennaio 2018, p. 110: *“Dopo l’arresto di Totò Riina quindi io so che Totò Riina sa e che mi aveva detto che in qualsiasi momento c’ha i picciotti e che Graviano e... Graviano e Matteo sapevano”*). Tale indicazione risulta, all’evidenza, sintomatica della estrema vicinanza dell’imputato al Riina il quale aveva messo il suo “pupillo” a conoscenza di ogni dettaglio che riguardasse l’organizzazione, i suoi progetti e sue strategie.

4.1 Segue: il legame tra Riina e Matteo Messina Denaro: le intercettazioni presso il carcere di Opera. I principi sulla valenza probatoria delle intercettazioni

In ordine al rapporto tra il Riina e l'imputato, assumono indubbio rilievo le conversazioni, captate all'interno del Carcere di Opera, intercorse tra Riina Salvatore e il co-detenuto Lo Russo Alberto, pregiudicato pugliese appartenente alla Sacra Corona Unita.

Prima di procedere alla disamina del contenuto di tali conversazioni appare opportuno premettere alcune osservazioni di carattere generale in ordine ai canoni di valutazione del materiale probatorio costituito dalla intercettazioni.

In proposito, deve, innanzitutto richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce particolare efficacia alla valenza di tale mezzo di prova.

L'attività di intercettazione, in forza del carattere della spontaneità delle rivelazioni intercettate, insito nella natura stessa di "atto a sorpresa", costituisce senz'altro uno dei modi di raccolta della prova di natura oggettiva e, per ciò stesso, di maggiore affidabilità.

I dati che ne scaturiscono, fotografano una realtà passibile di "artefazioni", in via astratta, solo in due ipotesi e cioè quando siano inintelligibili ovvero quando i protagonisti della conversazione intercettata siano consapevoli di essere soggetti a tale attività di acquisizione della prova, in tal modo falsificando intenzionalmente ed in maniera anomala la rappresentazione del dato storico per fini di utilità personale.

Al di fuori di tali ipotesi, certamente non ravvisabili nel caso delle indagini sottoposte all'odierno vaglio (in considerazione delle modalità di effettuazione delle captazioni, realizzate mentre gli interlocutori, trovandosi in

aree di “passeggio” del carcere, si sentivano “sicuri” del fatto che le loro confidenze, scambiate all’aperto, a bassa voce e, comunque con linguaggio criptico e convenzionale, non potevano essere udite dagli agenti penitenziari), la situazione rappresentata da tale mezzo di prova viene ritenuta, sotto il profilo probatorio, comprovante la realtà dei fatti.

Tali considerazioni valgono anche laddove i dati emergenti dalle intercettazioni siano idonei ad essere utilizzati, come nel caso di specie, in pregiudizio di soggetti “terzi” che, quindi, non abbiano partecipato al dialogo, laddove le intercettazioni riferiscano del coinvolgimento di tali persone in attività illecite.

Sebbene, infatti, sia chiaro che è maggiore la valenza probatoria di un dialogo laddove a parlare sia la stessa persona nei cui confronti si utilizzino le affermazioni oggetto di registrazione (Cass. pen., Sez. V, 3 maggio 2001, n. 27656), occorre tuttavia rilevare che allorché due o più soggetti si riferiscano ad un terzo narrando fatti penalmente rilevanti a carico di questi (valenza etero-accusatoria), ugualmente la valenza probatoria di tale atto è da ritenersi elevatissima, salvo la comprovata circostanza o la ragionevole probabilità che, nella consapevolezza dell’attività di intercettazione, gli interlocutori abbiano inteso preconstituire false prove a carico del terzo estraneo alla conversazione.

In proposito la Suprema Corte ha infatti affermato che *“le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro, se captate nel corso di intercettazioni regolarmente autorizzate ed a loro insaputa, sono liberamente valutate dal giudice, secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell’art. 192 c.p.p.”* (Cass. pen., Sez. V, 7 febbraio 2003, n. 38413; Cass. pen., Sez. VI, 5 ottobre 2005, n. 41203; Cass. pen., Sez. V, 15 gennaio 2007, n. 8436).

Discende da tali principi che, verificato l'atteggiamento improntato a spontaneità degli interlocutori ed esclusi intenti diffamatori o calunniatori, la valutazione delle dichiarazioni intercettate, quand'anche, come nella specie, si riferiscano a fatti illeciti commessi da soggetti "terzi", deve essere compiuta alla stregua dei generali principi in materia di apprezzamento delle prove rappresentative, attraverso un procedimento di verifica della veridicità del fatto risultante all'intercettazione, con ulteriore valutazione di tutte le circostanze che rendano attendibili le affermazioni concernenti circostanze apprese "*de relato*" dal soggetto intercettato, senza, tuttavia, necessità di riscontrare, con altra fonte probatoria, la fondatezza del materiale intercettato.

Nel caso di specie, le intercettazioni confluite nel presente processo (tanto quelle ora in esame, quanto quelle, intercorse tra Giuseppe Graviano e Adinolfi Umberto, che saranno menzionate nel capito riguardante la c.d. "missione romana")

Realizzate nella totale inconsapevolezza degli intercettati delle attività di captazione, sono senz'altro idonee ad offrire, per la spontaneità degli interlocutori, elementi di indubbia pregnanza in ordine ai fatti per cui è processo.

Tanto premesso, va osservato che l'intenso rapporto intercorso tra il Riina e Matteo Messina Denaro emerge con chiarezza dal contenuto della conversazione del 30 agosto 2013, intercorsa tra Totò Riina e tale Lorusso captata nel carcere di Milano-Opera.

In tale intercettazione il Riina, facendo esplicito riferimento a Francesco Messina Denaro, confida all'interlocutore di avere avuto proprio da questi l'incarico di formare il figlio Matteo il quale era stato con lui quattro-cinque anni. Riina, pur usando toni critici nei confronti del Messina Denaro Matteo il quale, successivamente alla loro frequentazione, si era (a suo giudizio) inopportunamente dedicato al settore delle pale eoliche, mostra un'evidente

delusione del Capo dei Capi per le scelte fatte da colui che, sostanzialmente, considerava il proprio pupillo. Si riporta, per stralcio, detta conversazione (trascrizione pp. 74-77):

“Eh! Ora se ci fussi sò patri bonarmuzza., perché il padre era un., un bravu., un bravu cristianu, un beddu cristianu, pp.i., u zzù Ciccìu era di Castelvètranu, però.... Debbo dire la verità, fici tanti anni 'ndu cumannamentu a Castelvètranu fino a chi un giudici ci detti a., in carceri la possibilità pp.i.. Ma era un cristianu ca..., aspè, un cristianu pp.i. veramenti pp.i., ca caminava comu pp.i.. Chistu ‘ccà, stu figghiu chi mu duna a mià pi farini, pi farini chiddu c’haviva fari, ste., stetti quattru-cinc’anni cu mià pp.i., andava bene. Minchia, pp.i. misi a., a pala da luci, a pala da luci a tutti ba., a tutti banni pali e luci e tutti banni pp.i.. E finì., e finì! E finì! E finì la luci...”

Ora se ci fosse suo padre buonanima, perché il padre era un., un bravo., una brava persona, una bella persona pp.i., lo zio Ciccìo era., era di Calstelvètrano, però.... Devo dire la verità, ha fatto tanti anni nel “cumannamentu” a Castelvètranu fino a che un giudice gli ha dato la., in carcere la possibilità pp.i.. Ma era una persona che., aspetta, una persona pp.i., veramente pp.i., che camminava come pp.i.. Questo qua, questo figlio che lo dà a me per farne., per farne quello che doveva fare, è sta., è stato quattrocincque anni con me pp.i., andava bene. Minchia, pp.i. messo a., la pala della luce, la pala della luce in tutti i po., in i posti pale e luce. Ed è finita., ed è finita! Ed è finita! E’ finita la luce...”

La spontaneità di tali dichiarazioni non può che confermare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia con riguardo all’estrema vicinanza tra Riina e l’imputato, certamente reputato dal capo di Cosa Nostra come il soggetto che, in considerazione dell’eccezionale abilità criminale dimostrata sin da ragazzo, poteva, più di ogni altro, supportarlo nelle suo piano stragista.

Già in precedenza, in altra conversazione svoltasi con il Lo Russo in data 20 settembre 2013 (oggetto della trascrizione, acquisita con il consenso delle parti, effettuata nell'ambito del c.d. Processo "Trattativa", il Riina aveva confidato al suo compagno di detenzione la propria disillusione per il comportamento tenuto dal Matteo Messina Denaro il quale, pur avendo delle ottime "qualità criminali", essendo stato "istruito" proprio dal Riina (v. p. 46 della trascrizione: *"l'unico ragazzo che avrebbe potuto fare qualcosa perché era dritto... u patri bonu l'aveva avutu, bonu era, il ragazzo aveva avuto questa scuola (incomprensibile) chi ci fici iu... minchia"*), non aveva interamente messo a frutto gli insegnamenti ricevuto, preferendo dedicarsi al settore eolico ("pali della luce"), restandosene al sicuro all'estero con la fidanzata".

Le intercettazioni effettuate presso il Carcere di Opera, (al pari di quelle realizzate presso il Carcere di Ascoli Piceno) hanno formato oggetto della deposizione resa, all'udienza del 12 febbraio 2020, dal teste di P.G. Bonferraro il quale, dopo aver illustrato la genesi delle attività tecniche (dirette, anche a verificare e prevenire che, attraverso il Lo Russo, soggetto capace di veicolare all'esterno della struttura carceraria, informazioni, il Riina potesse mandare "messaggi" ai propri sodali per l'esecuzione di ulteriori, pericolose, trame criminali) ha riferito in ordine all'identificazione degli interlocutori delle conversazioni captate, menzionando anche ulteriori passaggi delle intercettazioni (riguardanti, ad esempio, il disappunto di Riina "per le stragi del continente"), e specificando, soprattutto, per quanto di rilievo per l'argomento in trattazione, i riscontri effettuati sulle confidenze effettuate dal Riina sui suoi rapporti con Matteo Messina Denaro.

Si riporta, di seguito, uno stralcio della trascrizione del verbale dell'udienza del 12 febbraio 2020:

"TESTIMONE S. BONFERRARO - Sì. Allora, il signor Messina a cui faceva riferimento era sicuramente Messina Denaro Matteo latitante, sia

all'epoca che anche oggi, la vicenda a cui si riferiva alle pale eoliche era perché lui in quel periodo era stato coinvolto sia il Messina Denaro, unitamente a Vito Nicastrì, che era soprannominato il re dell'eolico in Sicilia, si stavano interessando della zona in special modo del trapanese, di mettere dell'eolico, e questo altro non era poi com'è emerso in questa prima indagine dell'epoca, e com'è emerso anche nel 2018, un prestanome di Matteo Messina Denaro. E quindi la vicenda a cui si riferivano era proprio questa qua delle pale eoliche, e il soggetto appunto era Messina Denaro Matteo.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, andando avanti, c'è un riferimento: "Se ci fussi su patri, bonarmuzza", lei... "U zu Ciccìu era di Castelvetro", ci sono diciamo accertamenti su questo punto? Su chi fosse il padre e questo.

TESTIMONE S. BONFERRARO - Sì, il padre era il padre di Messina Denaro Matteo, era Messina Denaro Francesco.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei sa com'era soprannominato, se aveva un soprannome?

TESTIMONE S. BONFERRARO - Era nominato 'u zu Ciccìu, e che era deceduto mentre si trovava latitante nel 1998, ecco perché il riferimento "Si ci fussi so patri", cioè riferito quindi a una persona che era deceduta.

PUBBLICO MINISTERO - D'accordo. Senta, le chiedo, ma solamente questo glielo chiedo se leggendo quella parte, e cioè

quelle pagine, le pagine a seguire, se ci sono ulteriori elementi di riscontro a quelle conversazioni. (...)

TESTIMONE S. BONFERRARO - Sì. Adesso non c'è bisogno, perché ho compreso benissimo. Cioè in questa circostanza il Riina era molto adirato, anche nei confronti di Messina Denaro Matteo, perché lui in quel momento, ecco, a dire di Riina si stava impegnando principalmente in attività economiche. (...)

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, i riscontri sono, ecco, abbiamo detto che c'era un tale Nicastrì che è stato, in qualità di prestanome.

TESTIMONE S. BONFERRARO - Sì, è stato arrestato.

PUBBLICO MINISTERO - E' stato arrestato, in qualità di prestanome.

TESTIMONE S. BONFERRARO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E le voglio chiedere, questi arresti che ci sono stati e che riguardavano l'eolico e l'attività che è stata fatta, ha mai coinvolto personaggi legati a Matteo Messina Denaro o suoi familiari?

TESTIMONE S. BONFERRARO - Adesso in particolare, signor Pubblico Ministero, non ricordo, io ricordo la circostanza che il Vito Nicastrì proprio, sia nell'ordinanza di custodia cautelare, veniva indicato quale prestanome, adesso chi erano i familiari coinvolti in questo momento non ricordo, se c'era qualche familiare stretto, questo no, non lo ricordo. E appunto, come stavo cercando di dire poc'anzi, signor Presidente, Riina era adirato su questa vicenda, perché voleva che Messina Denaro doveva continuare a fare qualche cosa, non interessarsi solamente dell'attività economiche in quel periodo, riferite a quel periodo, siamo quindi nel 2013".

Sulla base delle risultanze sopra illustrate non può quindi, conclusivamente, dubitarsi del forte legame esistente tra i corleonesi e la mafia trapanese. Tali intensi, quasi simbiotici, rapporti si svilupparono, come già osservato in maniera privilegiata con i territori di Castelvetro e Mazara del Vallo, mandamenti in cui Riina poteva contare sui suoi uomini più fidati Francesco Messina Denaro e Agate Mariano. In tale linea si colloca il rapporto tra Salvatore Riina e Matteo Messina Denaro, il cui subingresso al posto del padre, a partire dalla fine del 1991, si fonda sulla particolare predilezione del Riina per il giovane rampollo della famiglia di Castelvetro, dimostratosi, sin da giovane, particolarmente "dotato" per ferocia, determinazione e attitudine

al comando. La sua successione al padre in posizione verticistica della provincia trapanese si colloca, quindi, nel solco di una continuità che vedeva la mafia trapanese assumere il ruolo di principale alleato dei corleonesi per la realizzazione dei programmi stragisti, significativamente proseguiti dall'imputato dopo l'arresto di Riina, di cui divenne il terribile successore.

CAPITOLO V
LA FIGURA DI MATTEO MESSINA DENARO E IL SUO
RUOLO NELLA PROVINCIA TRAPANESE

1. Premessa: la figura ed il ruolo di Francesco Messina Denaro

Come già osservato, le risultanze acquisite agli atti inducono a ritenere provato che Francesco Messina Denaro, già vice capo provinciale sin dagli anni '70, dopo la seconda guerra di mafia, diventò capo della provincia e Agate Mariano, in precedenza capo della famiglia di Mazara del Vallo, il suo vice.

Tale carica deve ritenersi essere stata svolta da Francesco Messina Denaro sino al '90-'91, epoca in cui dovette ritirarsi dalla scena mafiosa a causa del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute.

Il ruolo di capo-provincia svolto da Francesco Messina Denaro emerge chiaramente dalla sentenza, già citata, n. 5/00 emessa dalla Corte di Assise di Trapani (c.d. Processo Omega) che ha ricostruito in maniera incontrovertibile la successione di Francesco Messina Denaro a Cola Buccellato.

In particolare, in detta pronuncia, la Corte di Assise, dopo aver ricordato il fondamentale appoggio ricevuto dal Riina, durante la seconda guerra di mafia, dai suoi alleati trapanesi ed, in particolare, da Francesco Messina Denaro e Mariano Agate (v. p. 189 della sentenza *“il Riina poteva contare su alcuni validi alleati (soprattutto Francesco Messina Denaro e Mariano Agate)”*), ha conclusivamente affermato (v. pp. 330-331) che *“anche nella provincia di Trapani, la guerra di mafia comportò radicali mutamenti in “cosa nostra” e consacrò l’ascesa di personaggi (come Mariano Agate, Vincenzo Milazzo e Francesco Messina Denaro) vicini al Riina e incondizionatamente*

fedeli allo stesso. Questi uomini guidarono l'organizzazione per oltre un decennio, facendo integralmente propria la strategia terroristica propugnata dai "corleonesi", partecipando con i loro uomini -spesso anche in posizioni di primo piano- alle loro attività criminose e rendendo la provincia una delle loro più fidate e sicure roccaforti".

In ordine al preciso momento in cui Francesco Messina Denaro diventò capo provincia al posto di Cola Buccellato, la Corte di Assise di Trapani ha riportato le dichiarazioni rese da Patti Antonino (esaminato anche da questa Corte all'udienza del 6 aprile 2019), il quale aveva riferito che la successione in questione era avvenuta, nel 1982, nel corso di una riunione all'uopo convocata (v. p. 510 della sentenza citata in cui si afferma che il Patti: *"vide il Rabbito insieme ai Salvo in una riunione tenutasi nella cantina dei Salvo medesimi e finalizzata alla nomina del nuovo capo provinciale; infatti Mariano Agate mentre era detenuto aveva "posato" il precedente capo, Cola Buccellato di Castellammare. Al posto di Mariano Agate, che era in carcere, per i Mazaresi partecipò Calcedonio Bruno. Capo provinciale fu nominato Francesco Messina Denaro di Castelvetro"*).

Deve, peraltro, osservarsi che, per tutti gli anni '80, le forze investigative hanno potuto raccogliere ben poche informazioni sull'attività di Francesco Messina Denaro, solo sospettato di essere una figura di "peso" nel panorama criminale, ma indagato solo a seguito delle prime collaborazioni con la giustizia da parte di soggetti a conoscenza delle vicende mafiose del territorio trapanese (come già prima osservato, le prime dichiarazioni dei c.d. "pentiti" Buscetta, Contorno e Calderone, aprirono uno squarcio, prevalentemente, sulla realtà palermitana; nel maxi processo l'unico imputato trapanese fu Mariano Agate).

Sull'omertà che impediva ogni approfondimento investigativo ha riferito il M.llo Sciarratta il quale, all'udienza del 20 novembre 2017, con riferimento al Francesco Messina Denaro, ha dichiarato *"sul finire degli anni '50 lui prese*

il posto di un certo Aiello, pregiudicato di Castelvetro, nel campierato del Feudo Zangara, di proprietà dei D'Alì di Trapani, e non risultò mai che avesse svolto altre attività, solo quello, quindi praticamente si preoccupava delle assunzioni degli operai, che servivano per mandare avanti l'azienda, prevalentemente coltivata a ulivi... il Messina Denaro assurge a capo della famiglia di Castelvetro.. chiaramente non veniva da indagini dirette, perché si figurò chi andava a dire che Messina Denaro Francesco, metteva a verbale che Messina Denaro Francesco era capomafia,.... fu sentito direttamente dal maresciallo Guido Cosimo, che proprio gli chiese contezza di come vivesse, e lui disse che faceva il campiere, che era pensionato”.

Gli inquirenti, tuttavia, cercarono, anche nel periodo in questione (anni '80) di attingere informazioni attivando fonti confidenziali e utilizzando il proprio acume investigativo.

Particolare menzione merita, in proposito, il Commissario Calogero Germanà, valente investigatore che, oltre ad avere subito, verosimilmente come “personaggio scomodo” per le sue inchieste sulla mafia, ingiustificati trasferimenti ad uffici diversi da quelli di Marsala in cui ha per diversi anni operato, è stato fatto oggetto di un terribile attentato (attuato dagli uomini più capaci di Cosa Nostra quali Matteo Messina Denaro, Bagarella Leoluca e Graviano Giuseppe).

L'agguato al dott. Germanà, all'epoca dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Mazara del Vallo, avvenne il 14 settembre 1991 sul lungomare di Mazara del Vallo; mentre percorreva, con la propria auto, tale tratto di strada, il dott. Germanà venne, infatti, affiancato da una Fiat Tipo; i tre soggetti a bordo dell'auto (identificati, poi, in Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano e Leoluca Bagarella) spararono colpi di fucile senza, tuttavia, riuscire a colpire il valente funzionario che, reagendo con prontezza,

rispose al fuoco, riuscendo a sottrarsi ai colpi dei suoi attentatori ed a mettersi in salvo.

Esaminato all'udienza del 21 aprile 2017, il dott. Germanà ha offerto un contributo significativo per la ricostruzione del periodo "buio" in cui non si riuscivano a trovare, nonostante gli sforzi compiuti, elementi concreti che portassero all'incriminazione di Francesco Messina Denaro.

Il funzionario ha ricordato di avere effettuato nel 1985, mentre dirigeva il commissariato di Castelvetro, una perquisizione presso la casa di Francesco Messina Denaro che, sulla base delle intercettazioni fatte a suo tempo, era risultato in contatto con Carmelo Colletti, nel frattempo deceduto.

Intuendo, però, lo spessore criminale del Francesco Messina Denaro, il dott. Germanà riuscì ad avere informazioni da Accardo Stefano, detto Cannata (vicino ai Messina Denaro e ucciso, poi, nella "guerra" di mafia Partanna) circa i rapporti che il Francesco Messina Denaro intratteneva con le famiglie agrigentine dei Caruana e Cuntrera, trafficanti di stupefacenti, con gli Stati Uniti, il Venezuela, il Canada.

Successivamente il dott. Germanà ricevette delle informazioni da Pietro Ingoglia, nemico degli Accardo e anch'egli, poi, ucciso nella faida di Partanna.

Incrociando tali notizie (fornitegli, sostanzialmente, da soggetti rivali nella faida di Partanna, allo scopo di orientare diversamente le indagini) il funzionario riuscì, nel 1989, a redigere, insieme ad altri colleghi) un ponderoso rapporto giudiziario a carico di vari soggetti ritenuti "vicini" ai mafiosi di Mazara del Vallo, in cui si arrivava alla conclusione che il Francesco Messina Denaro era il capomafia e che il figlio Matteo lo supportava nella sua azione criminale, sostituendolo, già alla fine del 1988, nella direzione della "guerra" di mafia di Partanna.

Appare utile riportare alcuni brani della deposizione resa dal dott. Germanà alla citata udienza del 21 aprile 2017:

“P.M.: Scusi, lei, tanto per, così, ritornare a quella famosa perquisizione, alla prima perquisizione di Francesco Messina Denaro, acquisisce qualche informazione particolare attraverso l'escussione di terzi?”

TESTE GERMANA' C. - Ma cioè non era un personaggio sconosciuto al Commissariato di Mazara del Vallo, quindi c'era un carteggio al Commissariato di Mazara del Vallo, di... di Castelvetro. Quindi, una volta che io ho chiesto, non so, che c'era il collega Messineo o il dirigente del Commissariato, la figura di Messina Denaro Francesco in quello che era il contesto, diciamo così, mafioso di Castelvetro era noto; il problema era poi, come posso dire, scoprire o misurare l'effettivo peso all'interno, diciamo, nelle dinamiche mafiose castelvetranesi, se era il numero uno, numero due, numero tre. Era un personaggio di primo piano; poi stabilire che era il numero uno, insomma, ci volevano, secondo me...

P.M. Dott. PACI - I collaboratori.

TESTE GERMANA' C. - No collaboratori, insomma...(...)...) andiamo un po' più avanti. Poi, quando... siamo nel 1988, quando inizia la guerra di mafia in provincia di Trapani, versante, diciamo così, orientale, quindi Partanna, Castelvetro e cose, ho modo poi di... di parlare con un... che ora è morto, che si chiama... si chiamava Stefano Accardo, il quale, siccome erano presenti in territorio di Castelvetro... avevano interesse, possidenze immobiliari dei mafiosi di Siculiana, mi pare che siano Caruana... insomma, per farla breve, Caruana e Cuntrera sono due famiglie mafiose agrigentine importanti che hanno avuto ruoli notevoli negli Stati Uniti, in Venezuela, in Canada... in Canada e in Venezuela. Allora, così, parlando con questo personaggio, che poi... parlando, cioè intervistando cioè giudiziariamente, no? Perché c'era 'sta guerra in atto, lui mi disse, dice: "Sa, io li conosco bene da un sacco di tempo - dice - perché mio padre li aiutò negli anni '60, quando in qualche modo furono - diciamo così, usiamo 'sto termine, non so se sia

pertinente - scappati da Agrigento" e, insomma, trovarono protezione o rifugio fra Partanna e Castelvetro e un aiuto notevole glielo diede il padre di questo Accardo Stefano. Poi, dopo successi, diciamo così, accertamenti, investigazioni, hanno portato a riscontrare che Messina Denaro Francesco ha avuto come testimone, mi pare, di nozze Caruana Giovanni. Quindi quanto aveva detto Messina... Accardo Stefano a me, in realtà trovava poi un preciso riscontro anche attraverso le dichiarazioni del... mi pare che me l'ha detto forse personalmente Messina Denaro Francesco, non me lo ricordo. (...)

P.M. Dott. PACI - Senta, del dottore Borsellino del periodo... di quel periodo, e cioè dall'arrivo del dottore Borsellino alla Procura di Marsala in poi, l'impulso che viene dato alle indagini in materia di mafia si sostanzia, oltre che in questo rapporto che lei ha indicato e che riguardava indagini, peraltro, che erano iniziate anche prima che arrivasse il dottore Borsellino, si sostanzia in ulteriori indagini particolari, che ricordi?

TESTE GERMANA' C. - Mah, vede, non è che... un fatto c'è: l'impulso è dato dalla persona, no? Cioè noi dobbiamo essere attenti, perché non è che un fatto che si verifica nella realtà si definisce o si qualifica subito mafioso, si può definire mafioso, non so, un omicidio perché avviene con determinate caratteristiche, no? Ma si può definire anche mafioso un evento imprenditoriale, cioè ecco quello che, diciamo così, con il dottore Borsellino si discuteva. Che anche un assegno può essere espressione, può essere traccia importante per rilevare quella che è un'attività, come posso dire, di un'associazione a delinquere di stampo mafioso e quindi l'impulso è stato nell'esaminare con attenzione quello che accadeva nella realtà. Porto un esempio: perché esaminare con attenzione quello che accadeva nella realtà? Perché l'organizzazione mafiosa è onnivora, usiamo 'sto termine, no? Nel senso che si interessa un po' di tutto, non so perché, sarà una loro psicologia, quindi non c'è... non c'è niente che tralasciano; hanno questo senso del potere

spiccato, anche sotto il profilo imprenditoriale. Allora, che cosa succede? Un anno inizia un'attività commerciale, e vengo a Castelvetro, al porto di Mazara del Vallo a un certo punto si scopre che inizia un'attività di commercio di cemento dalla Grecia verso l'Italia. Si iniziano a fare delle indagini su... di iniziativa su questa importazione di cemento, quindi, poi, nel 1988, viene ammazzato un soggetto a Castelvetro. Dice: cosa c'entra il cemento con il soggetto di Castelvetro? Il soggetto che viene ucciso è Luppino Vincenzo. Questo signor Luppino Vincenzo di Castelvetro è un imprenditore, ha una stazione di servizio, ha avuto un supermercato, insomma, un imprenditore attivo. Purtroppo guardando il vissuto di Luppino Vincenzo c'era qualche cosa che non quadrava, noi lo guardiamo investigativamente, non come Giudici, è giusto? Trascendentale, che riguarda... cioè come giudizio di... Uno dei fratelli era stato ucciso, un fratello di Luppino era stato ucciso nella guerra di mafia degli anni '70. Quindi, siccome ci può essere sempre, come posso dire... si possono riaccendere vecchi conflitti che sembravano risolti, quindi l'attenzione nei confronti di Luppino fu ma... non massima, cioè si cercò di non tralasciare niente. E noi scoprimmo che il signor Luppino, essendo titolare di una stazione di servizio, aveva collaborato l'imprenditore che voleva fare l'importazione del cemento dalla Grecia all'Italia; non solo, ma scoprimmo che il signor Luppino si era, in qualche modo, interessato anche della realizzazione di un grande villaggio turistico, quindi dell'acquisto di un terreno. Cioè emersero - è giusto? - fatti imprenditoriali che in qualche modo potevano essere collegati alla figura del Luppino come imprenditore, che evidentemente se uno viene ammazzato con caratteristiche mafiose c'è un conflitto, la dichiarazione di guerra, o l'ha fatta l'interessato la vittima, oppure inconsapevolmente la vittima non ha rispettato o comunque non ha riconosciuto quello che è il potere di Cosa Nostra, per cui Cosa Nostra decide e lo elimina, e l'ammazza. E arriviamo noi altri a questa determinazione, perché lui aveva pure questa finanziaria. E

ricordo che le modalità dell'omicidio furono tipicamente mafiose e, se non ricordo male, questo è stato ammazzato nell'88, quindi sono passati quasi trent'anni, siamo nel 2017, che quella sera, anche prendemmo... controllai pure Messina Denaro Matteo di notte, perché venne ucciso la sera e venne controllato pure Messina Denaro Matteo e altri personaggi di Campobello, perché avevamo ipotizzato anche il gruppo di fuoco e altri, e abbiamo presentato poi un rapporto all'Autorità Giudiziaria di Marsala. Insomma, e questo cominciò, diciamo, come posso dire, ad allargare, ad incrementare quella che era la nostra... cioè a ridefinire meglio sempre, quando si verificavano determinati episodi delittuosi, la figura di Messina Denaro Francesco e del figlio.

P.M. Dott. PACI - La figura del figlio quand'è che viene alla ribalta? (...)

TESTE GERMANA' C. - Ma noi poi, a un certo punto, ci...Luppino Vincenzo, poi ci fu la guerra di mafia; insomma, poi deline... configurammo quale capomafia Messina Denaro Francesco, poi inserimmo pure il figlio, nell'ambito della guerra di mafia di...

P.M. Dott. PACI - Di Partanna.

TESTE GERMANA' C. - ...di Partanna. P.M. Dott. PACI - Ecco.

TESTE GERMANA' C. - Siamo nel 1988 o febbraio '89.

P.M. Dott. PACI - Vogliamo brevemente, se è possibile, così, ripercorrere i passaggi salienti della faida di Partanna? Della faida di Partanna nella fine degli anni'80.

TESTE GERMANA' C. - Mah, inizia...

P.M. Dott. PACI - Qual è la ragione scatenante che determina questo conflitto interno a Cosa Nostra?

TESTE GERMANA' C. - Mah, c'è sicuramente un... per quello che noi abbiamo appurato, insomma, si rompe un equilibrio all'interno della famiglia di Partanna, famiglia di Partanna che era, in qualche modo, sottordinata

alla famiglia di Castelvetro. Si crea questa frattura interna e il primo atto della guerra è la scomparsa di tre persone, ed era Ingoglia Filippo, il figlio e un loro lavorante; scompaiono tre persone con relativa auto. Nel corso delle indagini, attraverso un'attività riservata e fiduciaria, veniamo a scoprire che non erano tre... cioè erano stati visti a Partanna non solo... non i tre, ma i tre più una quarta persona. Cioè erano in macchina e quindi i familiari sapevano che erano andati solo in tre in quella macchina, mentre attraverso, diciamo così, questa attività riservata scopriamo che i tre si erano incontrati con una quarta persona e che erano andati in un posto e che erano stati visti transitare alla periferia di... di Partanna da una persona; che ci indica chi è la quarta, che per noi è... Da lì inizia una lunga attività indagatoria, che alla fine, insomma, nel nostro rapporto configuriamo che c'era stata questa guerra di mafia all'interno della famiglia Ingoglia e Accardo e che, in qualche modo, ne era stato, diciamo così, regista, diciamo così... più che regista, cioè, era stato... sicuramente la famiglia di Messina Denaro Francesco aveva privilegiato gli Accardo, ma dopo la guerra Accardo - Ingoglia era rimasto, diciamo così, quale referente della famiglia di Partanna una quarta persona, che nel nostro rapporto noi indichiamo come Accardo Giuseppe, questo... è stato fatto il processo, penso di sì, che era la quarta persona che aveva portato i tre a questo incontro di morte.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. In questa... Presidente, naturalmente tutto questo è un riassunto di ciò che poi è stato oggetto del processo celebratosi dinanzi alla Corte d'Assise di Trapani, la sentenza è oggi irrevocabile ed è prodotta agli atti, al fascicolo del dibattimento, quindi, diciamo, consente alla Corte di avere una... fare un giro d'orizzonte su queste vicende che si ricollegano a quegli anni, quindi alla seconda metà degli anni '80.

TESTE GERMANA' C. - Ah, ecco, concludo, purtroppo mi vengono le cose in mente. Allora, nell'ambito di questo rapporto che cosa succede? A

un certo punto noi... uno dei familiari dell'Ingoglia, l'Ingoglia Pietro, insomma, ci fa capire che... che l'artefice di tutto era questo Messina Denaro Francesco e la sua fonte era stato un altro mafioso, che era di... ora non mi ricordo, comunque questo è scritto, che era tale... non so se è ancora vivo, comunque, come si chiama? Crimi si chiamava. E quindi questa era una... fiduciarmente, insomma, quello che si era appreso era proprio questo, che in qualche modo la cosa era stata gestita proprio dalla famiglia di Messina Denaro Francesco.

P.M. Dott. PACI - Oh! Lei ha detto...

TESTE GERMANA' C. - Tutti morti sono, ah? Questi. Ingoglia Pietro è morto, cioè gli Accardo sono morti tutti e gli Ingoglia mi pare che sono morti tutti, non... non so se sia ancora in vita questo Leonardo Crimi.

P.M. Dott. PACI - Lei ha detto che il personaggio che viene alla ribalta, o meglio, che cominciate ad attenzionare, era già attenzionato dal Commissariato di Castelvetro, era il padre. Del figlio, cioè di Matteo Messina Denaro in che momento e perché...?

TESTE GERMANA' C. - Io non abitavo a Castelvetro, però ci sono poi segnalazioni, relazioni, dove il figlio di Messina Denaro Francesco viene controllato, per esempio, con mafiosi di Partanna e con mafiosi, per esempio, con Accardo Giuseppe, con Accardo... come si chiamava il fratello di Stefano? Ora non mi viene il nome di battesimo, poi con altri mafiosi, per esempio, di... di Gibellina. Quindi si vedeva che non era il padre, Messina Denaro Francesco, diciamo così, a mantenere i contatti, ma bensì il figlio.

P.M. Dott. PACI - Il figlio.

TESTE GERMANA' C. - E questo è agli atti del Commissariato, è inserito anche nel processo... nel rapporto che ho fatto pure della guerra di mafia di Partanna.”.

Negli anni '80, pertanto, Francesco Messina Denaro, pur emergendo come figura carismatica legato alla potente famiglia agrigentina dei Caruana, sfuggiva ad un completo inquadramento investigativo da parte delle forze dell'ordine che non riuscivano, addirittura, neppure a reperirlo (ben prima dell'inizio della sua latitanza) presso la sua abitazione (si veda, al riguardo, la lettera, davvero singolare, con cui nel 1986 Matteo Messina Denaro, rivolgendosi al Comandante dei Carabinieri che aveva avuto l'ardire di convocare il padre in caserma (non avendolo mai reperito presso la sua abitazione) gli consigliava di mettersi il cuore in pace perché il padre si era allontanato da casa "per motivi di lavoro" senza indicare il luogo della dimora).

La figura di Francesco Messina Denaro era così evanescente che nei suoi confronti non vennero ravvisati neppure i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione (v. il decreto di non luogo a procedere emesso nel luglio '90 dal Tribunale di Trapani in relazione alla proposta di misure di prevenzione, personale e patrimoniale, avanzata dalla Procura di Marsala in data 23 gennaio 1990).

Solo nel corso degli anni '90 si comincerà a far luce sulla figura di Francesco Messina Denaro attraverso le dichiarazioni dei primi collaboratori di giustizia trapanesi, ossia Rosario Spatola, narcotrafficante di Campobello di Mazara, Vincenzo Calcara e Giacomina Filippello, compagna di Natale L'Ala.

Su Francesco Messina Denaro riferì altresì, nel 1988, il collaboratore catanese Antonino Calderone.

Come dichiarato dal teste di P.G. Bartolomeo Santomauro (v. udienza del 20 novembre 2017) la Filippello diede modo alle forze dell'ordine di scoprire che all'interno dell'abitazione dei Messina Denaro vi era un nascondiglio ove il boss si rifugiava allorché i poliziotti si recavano a casa sua per cercare inutilmente di interrogarlo.

Sulla base delle dichiarazioni di detti collaboratori, raccolte dal dott. Borsellino, a capo, all'epoca della Procura di Marsala, venne emessa, nel 1990, un'ordinanza di custodia cautelare e, poi, in data 21 dicembre 1992, la sentenza n. 201/92 con la quale il Tribunale di Marsala condannò Alfano Nicolò, Francesco Messina Denaro e altri per il reato di associazione mafiosa.

Tale condanna però non venne mai scontata dal Francesco Messina Denaro il quale, dandosi alla latitanza il 13 ottobre 1990, venne rinvenuto morto, per cause naturali, alla periferia di Castelvetro in data 30 novembre 1998.

La conoscenza dello spessore criminale di Francesco Messina Denaro emerse, poi, con maggiore evidenza quando iniziarono a collaborare con la giustizia alcuni uomini d'onore del trapanese ovvero provenienti da zone limitrofe.

In particolare il collaboratore Baldassare Di Maggio, reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, riferì per primo in ordine al ruolo di capo provincia rivestito da Francesco Messina Denaro, da lui indicato come un agricoltore o pastore, presentatogli come uomo d'onore personalmente dal Riina, in occasione di un incontro svoltosi a San Giuseppe Jato ed al quale partecipò anche Francesco Messina detto "mastro Ciccio".

Il ruolo di rappresentante della provincia di Trapani ricoperto da Francesco Messina Denaro risulta accertato nella sentenza n. 5/95 emessa dalla Corte di Assise di Palermo nel processo c. Agrigento + 45, nella quale venne accertata la responsabilità del Francesco Messina Denaro per l'omicidio di Filippo Rosolino, uomo dei Rimi, ucciso nell'87 nell'ospedale di Alcamo, nonché per il quadruplice omicidio (in concorso anche con il figlio Matteo) di quattro uomini d'onore di Alcamo, avvenuto a Partinico nel 1989.

L'indicazione di Francesco Messina Denaro quale rappresentante della provincia di Trapani venne poi confermata da tutti i principali collaboratori trapanesi e da tutti "i palermitani" che ebbero diretti rapporti con i mafiosi

trapanesi (Anzelmo Francesco Paolo, Brusca Giovanni, Di Matteo Santo, La Barbera Gioacchino, Patti Antonino, Vincenzo Sinacori, Ferro Giuseppe, Milazzo Francesco (v. sentenza n. 3/99 emessa dalla Corte di Assise di Trapani).

Appare opportuno sintetizzare le dichiarazioni rese con riguardo al Francesco Messina Denaro da alcuni dei collaboratori di giustizia.

Iniziando da Mutolo Gaspare, deve rilevarsi che detto collaboratore, esaminato all'udienza del 14 marzo 2019, ha dichiarato: *“di Messina Denaro io ho conosciuto il padre, lo vedevo diverse volte - diciamo - da Stefano Bontade, oppure da Gaetano Badalamenti quando - diciamo - non c'erano ancora queste divisioni.! Per noi importante era -diciamo - Francesco Messina Denaro - va bene? - molto amico di... di... di quello di Marsala, non mi ricordo in questo momento come si chiama, comunque la persona più fidata - diciamo - di Salvatore Riina, che è quello che ci procurava le ville, i case, infatti il figlio di questo... Ah, Mariano Agate. Il personaggio di cui io parlo era...personaggi mafiosi - diciamo - importanti, buoni, non... ma ancora in quel periodo non c'era la cattiveria che dopo nasce negli anni '78, '79 e dall'80 al '90, perché la mafia cambia pelle in quel periodo”.*

Inoltre, il collaboratore Cucuzza Salvatore, ex reggente del mandamento di Porta Nuova, deceduto nel 2015, pur evidenziando il forte legame che univa Totò Riina a Mariano Agate, ha riferito (nel processo Borsellino *ter*: v. verbale dell'udienza del 22 ottobre 1998) in ordine al ruolo apicale ricoperto da Francesco Messina Denaro, da lui individuato come capo della provincia di Trapani. In particolare il Cucuzza ha dichiarato: *“nel'92 lo so che queste cose, non che ho una grande conoscenza, però so che in un certo periodo è stato Ciccio Messina Denaro, i consiglieri erano Mariano... Mariano - mi pare - Milazzo. Il suo... il suo quartier generale di Toto 'Riina era Mariano Agate, non*

che non rispettasse gli altri, non è che ci fosse... però la persona proprio di cui Toto Riina faceva... faceva quello che voleva era Mariano Agate”.

A sua volta, il collaboratore Di Carlo Francesco, esaminato all’udienza del 30 gennaio 2020, ha affermato: *“capo della provincia era un tempo Buccellato Nicolò, (...) Francesco Messina Denaro, lo zu Ciccio, era al tempo vice capo provinciale. Agate Mariano era a capo della famiglia di Mazara, il mandamento era Campobello di Mazara del Vallo, poi divenne Mazara del Vallo. Le persone "intime " con Riina a Trapani erano lo Zu Ciccio, cioè Francesco Messina Denaro ed Agate Mariano ; Dopo lo scoppio della guerra Messina Denaro diventò capo della provincia, ed Agate Mariano il suo vice”.*

Il collaboratore Ciro Vara, rappresentante della famiglia di Vallelunga Pratameno e nel periodo 89-90 vice rappresentante provinciale, all'udienza del 24 ottobre 2003, svoltasi nel processo di appello Capaci I, ha dichiarato che *"per quanto riguarda Trapani il rappresentante provinciale era Francesco Messina Denaro che io ho conosciuto, ho incontrato in due riunioni della commissione regionale”* (v. p. 29 del relativo verbale, prodotto in atti).

La circostanza riguardante il ruolo di capo-provincia rivestito dal Francesco Messina Denaro è stata, a suo tempo, riferita anche dal collaboratore Brusca Giovanni il quale, esaminato dalla Corte di Assise di Palermo nel processo Agrigento+ altri, ha dichiarato: *“ Virga Vincenzo, capo mandamento di Trapani. Francesco Messina Denaro, capo mandamento e capo provincia di Trapani”.*

Nel presente processo, il Brusca, esaminato all’udienza del 12 dicembre 2017, ribadendo, sostanzialmente, le dichiarazioni precedenti, ha ricordato alcune riunioni della commissione regionale, svoltesi a Ribera nei primi anni '80, nella proprietà di Carmelo Colletti, alle quali aveva partecipato Francesco Messina Denaro come capo-provincia di Trapani. In particolare, il Brusca ha riferito: *“io sono stato presente in occasione di due, tre riunioni, proprio dove*

ha partecipato il Francesco Messina Denaro e tutti gli altri catanesi, palermitani, catanesi (...) c'era Nitto Santapaola, Carmelo Colletti, Francesco Messina Denaro, Salvatore Riina, quindi c'era Piddu Madonia per Caltanissetta”.

Il Brusca, sempre all'udienza del 12 dicembre 2017, ha aggiunto: “*so che Salvatore Riina per Francesco Messina Denaro faceva di tutto e di più*”. Tale dichiarazione va riferita al fatto che Francesco Messina Denaro chiese ed ottenne dal Riina il “favore” di uccidere Santangelo Calogero, uno studente castelvetranese, al tempo poco più che ventenne, reo di commerciare in droga senza il suo assenso. (su tale omicidio v. la sentenza n. 9/06 emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 26 settembre 2006). Il Brusca, infatti, ha ricordato di avere partecipato a tale omicidio: “*sono stato io pure partecipe a dargli un contributo per una richiesta che lui ha fatto a Totò Riina di un omicidio avvenuto a Palermo, dice che dovrebbe chiamarsi D'Angelo, periodo 82/83. In sostanza Totò Riina c'aveva proprietà in quel territorio, aveva, lui stravedeva per Francesco Messina Denaro, avevano un'amicizia strettissima, più di Mariano Agate*”.

Alla stregua di tali propalazioni, il ruolo apicale ricoperto da Francesco Messina Denaro appare, dunque, non revocabile in dubbio.

2. L'excursus criminale di Matteo Messina Denaro

Sino agli inizi degli anni '90 gli inquirenti avevano scarse informazioni su Matteo Messina Denaro la cui figura emerse, sostanzialmente, solo in occasione delle indagini sulla guerra di mafia a Partanna.

Sul punto, nel presente processo, oltre ai dott. Germanà e Santomauro, ha riferito il teste di P.G. L.te Di Pietro, il quale ha riepilogato le poche risultanze desumibili dal rapporto giudiziario dell'11 febbraio 1989, riportando

anche i controlli di polizia effettuati sul Matteo Messina Denaro, comprovanti la sua vicinanza al gruppo degli Accardo.

Detto teste, esaminato all'udienza del 18 settembre 2017, ha, in particolare, dichiarato:

“PUBBLICO MINISTERO - Partiamo, questa data diciamo è preliminare, perché diciamo la latitanza di Matteo Messina Denaro sappiamo già, per atti che sono al fascicolo del dibattimento, che inizierà proprio nel corso del '93. Le chiedo: in passato, e quindi in epoca precedente alle dichiarazioni di Di Maggio, negli uffici di Polizia, lato senso intesi, quindi Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, quali elementi di indagine erano stati acquisiti sulla figura sull'appartenenza di Matteo Messina Denaro a Cosa Nostra.

TESTIMONE DI PIETRO - Quindi parliamo prima.

PUBBLICO MINISTERO - Prima.

TESTIMONE DI PIETRO - Prima ancora che parlasse Balduccio Di Maggio (...)

TESTIMONE DI PIETRO - Sì, diciamo, lui, Messina Denaro Matteo viene nell'ambito di questa attività, nell'ambito delle indagini scaturite dalla Guerra di Mafia di Partanna che abbraccia un arco temporale dall'87 al '90, trovo comunque un rapporto giudiziario redatto dalla Squadra Mobile del Commissariato di Castelvetro, dove Messina Denaro assieme ad altri viene denunciato, viene denunciato per diciamo la sua partecipazione, però più che altro mafiosa agli eventi, non proprio per, non per qualche omicidio ben specifico, sebbene è stato sospettato sulla base di un controllo fatto, diciamo, sempre in questo ambito. Viene denunciato per associazione mafiosa, in un rapporto giudiziario, che io ho qui.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, vuole dare gli estremi per favore e soprattutto dire gli autori firmatari di quel rapporto chi sono?

TESTIMONE DI PIETRO - Gli estremi sono, allora, Commissariato di Castelvetro e la Squadra Mobile di Trapani a firma del dottor Misiti, Francesco Misiti del all'epoca Commissariato di Castelvetro, e il dottor Germanà, all'epoca a capo della Squadra Mobile di Trapani.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Okay.

TESTIMONE DI PIETRO - Questo è un rapporto giudiziario, che riguarda proprio la faida di Partanna.

PUBBLICO MINISTERO - Okay. Va beh, ne parleremo allora successivamente.

PRESIDENTE - La data di questo rapporto?

TESTIMONE DI PIETRO - La data è 11 febbraio 1989, il numero è categoria Q.Q.2.2 frazionato 88, ed è stato redatto '89, ma si parla di fatti antecedenti (..)

PUBBLICO MINISTERO - Quando scoppia questa faida all'interno, nella zona di Partanna? Perché scoppia?

TESTIMONE DI PIETRO - Diciamo che inizia nell'87 più o meno l'anno, siamo nell'arco temporale dall'87 fino al '90.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Vedeva contrapposti chi?

TESTIMONE DI PIETRO - La famiglia Ingoglia con la famiglia degli Accardo, soprannominati Cannata di Partanna, sempre di Partanna.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi una faida interna a Cosa Nostra?

TESTIMONE DI PIETRO - Una faida interna a Cosa Nostra precisamente.

PUBBLICO MINISTERO - Delle due qual era, diciamo quella schierata con l'ala corleonese?

TESTIMONE DI PIETRO - Quella schierata ai corleonesi era la famiglia degli Accardo.

PUBBLICO MINISTERO - Avevano un soprannome questi Accardo?

TESTIMONE DI PIETRO - I Cannata.

PUBBLICO MINISTERO - I Cannata. Ricorda come iniziò quella faida e quale fu il primo atto, diciamo, il primo atto di guerra dichiarata ed eseguito?

TESTIMONE DI PIETRO - Il primo atto è stato un danneggiamento che subì Filippo Ingoglia. Filippo Ingoglia era sostanzialmente il più rappresentativo e anche il capo di quella famiglia Ingoglia, era un possidente che aveva delle attività agricole, molte attività agricole. Mi sembra che se non sbaglio forse era pure un architetto, subì un danneggiamento ad opera dei Cannata, cosiddetti, degli Accardo. Le motivazioni di questo danneggiamento sembra che siano dovute al fatto che magari loro, gli Ingoglia, non si sono... si dicono diverse cose, comunque (...)

PUBBLICO MINISTERO: Senta, lei ha letto quel rapporto, ci sono elementi da quel rapporto che portarono alla denuncia di Matteo Messina Denaro, non per gli omicidi, ha detto, ma per l'associazione mafiosa.

TESTIMONE DI PIETRO - Sì, sostanzia...

PUBBLICO MINISTERO - Quali erano questi elementi, possiamo brevemente indicarli alla Corte?

TESTIMONE DI PIETRO - Ma, diciamo questo rapporto redatto, diciamo conclusasi nell'89, però si parte da anni prima, sostanzialmente comunque è basato, leggendolo, è basato su notizie confidenziali, all'epoca ricevuti dagli inquirenti, e sui rapporti di frequentazione. In particolare in questo riguardo proprio Messina Denaro Matteo, in questo rapporto giudiziario, loro tengono a evidenziare un controllo che è stato fatto nei suoi confronti a Salaparuta.

PUBBLICO MINISTERO - Stiamo parlando del rapporto a firma del dottor Misiti.

TESTIMONE DI PIETRO - Sì, di quello di cui ho accennato prima.

PUBBLICO MINISTERO - E di Germanà. Sì.

TESTIMONE DI PIETRO - In questo rapporto si parla di un controllo effettuato i Carabinieri di Salaparuta, il 23 marzo 1987, a Salaparuta hanno controllato il Messina Denaro Matteo assieme ad Accardo Francesco.

PUBBLICO MINISTERO - Accardo Francesco Cannata, quello...

TESTIMONE DI PIETRO - Inteso Cannata, è quello là di cui abbiamo parlato prima, che è stato fatto oggetto di attentato da parte degli Ingoglia, Clemente Giuseppe, inteso "mantellina", classe '64, è un altro soggetto appartenente alla famiglia degli Accardo, e un ragazzo, Clemente Giuseppe, che a quanto pare accompagnava Messina Denaro Matteo, e furono controllati in una determinata zona di Salaparuta (...)

TESTIMONE DI PIETRO - Loro, diciamo, sulla base di quest'incontro, perché lì c'è stato proprio che erano assieme, Messina Denaro Matteo con gli Accardo sostanzialmente, e siamo proprio nel periodo in cui avvengono questi diciamo attentati nei confronti degli Ingoglia, e ipotizzarono comunque all'epoca gli inquirenti che erano lì per pianificare.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto, quindi sulla base.

TESTIMONE DI PIETRO - Sì, ecco.

PUBBLICO MINISTERO - Su indicazioni confidenziali e dichiarazioni confidenziali e dichiarazioni di servizio (...)

PUBBLICO MINISTERO - A Castellammare del Golfo. Senta, passiamo a quelle relazioni che accompagnavano quel rapporto. Lei è in grado di riferire, citando la fonte, quali erano queste relazioni? Cioè con chi in quel periodo il Messina Denaro venne più volte visto? In compagnia di chi?

TESTIMONE DI PIETRO - Sì. C'ho anche la relazione di servizio. Lui praticamente viene visto, è documentato da relazioni di servizio che ci sono agli atti.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE DI PIETRO - E' stato notato in compagnia di Nastasi Antonino. (...)

PUBBLICO MINISTERO - Ecco. Intanto può indicarne l'oggetto esattamente? Sono delle relazioni, citando la data e l'appunto, la persona con cui il Matteo Messina Denaro era in compagnia.

TESTIMONE DI PIETRO - Sì, sono relazioni di servizio compilate dai Carabinieri nell'ambito del controllo del territorio, la pattuglia che fa il servizio di controllo. Ecco. Possiamo dire che già nell'87 è stato notato in compagnia di Nastasi Antonino, inteso "papa se", un uomo d'onore della famiglia di Castelvetro.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE DI PIETRO - Poi è stato notato assieme a Casciotta Girolamo, 1943, è un personaggio, non appartiene alla famiglia mafiosa, però molto vicino agli ambienti mafiosi, in particolare alla famiglia degli Accardo di Partanna.

PUBBLICO MINISTERO - Dovrebbe dare anche di volta in volta la data per cortesia.

TESTIMONE DI PIETRO - Sì, la data è il 13 giugno 1988.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE DI PIETRO - Ecco. Poi il 18 luglio del 1988 viene notato assieme a Clemente Giuseppe, classe 1964, nipote, Clemente Giuseppe è nipote di Clemente Giuseppe, anche lui si chiama nome di Battesimo Giuseppe, un uomo, un importante della famiglia mafiosa di Castelvetro, collegatissimo, molto collegato a Messina Denaro Francesco.

PUBBLICO MINISTERO - Questo lo zio Giuseppe.

TESTIMONE DI PIETRO - E' lo zio Giuseppe.

PUBBLICO MINISTERO - Lo zio. Giuseppe il nipote.

TESTIMONE DI PIETRO - Giuseppe lui, la persona in questione, controllata assieme, poi si rivelò essere diciamo un killer proprio.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, venne arrestato successivamente?

TESTIMONE DI PIETRO - Venne arrestato nel '96, come...

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Ancora?

TESTIMONE DI PIETRO - Poi, diciamo, lui viene praticamente controllato, notato assieme a Ciaccio Leonardo, nel distributore di benzina sito a Castelvetro in via Campobello, Ciaccio Leonardo, è un altro diciamo di questi, e lì siamo in data 14 ottobre del 1988, Ciaccio Leonardo al pari come Clemente viene poi arrestato nel '96, perché responsabile di diversi omicidi.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE DI PIETRO - Poi nel '90 c'è sempre un altro controllo, lì, il 6 aprile '90, un altro controllo tra Clemente Giuseppe e Ciaccio Leonardo di cui ho detto prima, e Geraci Francesco del '64, poi Geraci Francesco era poi diventato quest'ultimo collaboratore di Giustizia, gioielliere di Castelvetro.

PUBBLICO MINISTERO - Di cui parleremo più avanti.

TESTIMONE DI PIETRO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Altra.

TESTIMONE DI PIETRO - Poi, ecco, poi c'è qua il controllo di cui ho parlato io, risalente al 22 marzo '97, ecco, in Salaparuta, tra Messina Denaro Matteo, Accardo Francesco, Accardo Giuseppe e il Clemente, di cui avevo parlato prima quando si parlava della faida di Partanna.

PUBBLICO MINISTERO - Del nipote.

TESTIMONE DI PIETRO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè Giuseppe '64.

TESTIMONE DI PIETRO - Sì, sempre lo stesso però, quello del '64.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto, di cui abbiamo detto. Quindi questo controllo, che è dell'87 quindi lo lega.

TESTIMONE DI PIETRO - Lo legano gli inquirenti a...

PUBBLICO MINISTERO - (Inc.) agli Accardo.

TESTIMONE DI PIETRO - Sì, lo legano poi praticamente agli Accardo.”

A sua volta, il teste di P.G. L.te Santomauro, ha descritto la figura giovanile del Matteo Messina Denaro come quella di un ragazzo ribelle, che aveva lasciato la scuola e che non lavorava. Il teste, esaminato all'udienza del 20 novembre 2017 si è espresso nei seguenti termini:

“PUBBLICO MINISTERO -Abbiamo parlato di Francesco Messina Denaro, all'attenzione delle Forze dell'Ordine, quand'è che si pone la figura del figlio Matteo?”

TESTIMONE SANTOMAURO - Il figlio Matteo si pone all'attenzione, diciamo che si pone all'attenzione di più rispetto al fratello Salvatore, perché il fratello Salvatore era più facilmente controllabile, c'aveva un lavoro, lavorava alle dipendenze della Banca Sicula, di proprietà di quei Dali che avevano avuto come campiere il padre, Matteo invece a un certo punto addirittura scompare pure da scuola, a diciotto anni non va più a scuola, incomincia ad essere un po' ribelle, un po' più... ma quando viene fuori diciamo in questo contesto, e dopo che, diciamo, si comincia ad acquisire notizia che il padre è malato, che comunque non si può far vedere in giro, perché c'è un provvedimento che gli impedisce di circolare, e allora si incomincia a vedere il figlio e lo vediamo”.

Il teste di P.G. dott. Bonanno ha, inoltre, dichiarato che il Matteo Messina Denaro, da ragazzo, pur essendo stato destinatario di un Avviso orale, non si poneva ad una specifica attenzione delle forze dell'ordine che constatavano, soltanto, il fatto che lo stesso, benché formalmente inserito tra i dipendenti della ditta D'Alì, non fosse dedito ad alcun lavoro.

Si riporta il verbale del 16 ottobre 2017 contenente le suddette dichiarazioni testimoniali:

“PUBBLICO MINISTERO - sotto il profilo diciamo lavorativo i Messina Denaro risultavano essere personaggi inseriti in contesti lavorativi? Erano dipendenti, hanno mai lavorato?”

TESTIMONE - No, no, no, l'anziano, il padre, il Messina Denaro Francesco faceva, era noto come “Cicciu lu capraru”, cioè nel senso che era un pastore, uno che portava al pascolo le capre in gioventù, etc, veniva da una famiglia umile, molto umile, umilissima, non avevano beni, non avevano cose. Il Messina Denaro Matteo non ha mai, che io sappia, anche prima che arrivassi io, io non l'ho mai visto né tantomeno... ma mi si dice che non ha mai lavorato, figurava formalmente.

PUBBLICO MINISTERO - Le si dice da parte dei suoi collaboratori?

TESTIMONE - Sì, sì, sì, sì. Figurava formalmente assunto, perché pagavano i contributi, seppero poi questo perché uscì fuori da attività investigativa e anche da attività giudiziaria, etc, che fosse, che la famiglia Dali pagasse i contributi come bracciante agricolo, qualcosa del genere, insomma.

PUBBLICO MINISTERO - In che anno questo, cioè in quali anni?

TESTIMONE - Ma, sicuramente negli anni che vanno dagli anni '80 agli anni '90”.

La conoscenza della vera personalità del Matteo Messina Denaro è, quindi, emersa, così come per il padre Francesco, solo a seguito delle propalazioni dei collaboratori di giustizia.

La figura che emerge da tali propalazioni appare del tutto in linea con quella, feroce, spietata e spregiudicata consacrata nelle numerose sentenze definitive che hanno condannato l'imputato alla pena dell'ergastolo per omicidi e stragi.

Il collaboratore Giuseppe Ferro ha, ad esempio raccontato il c.d. “battesimo del fuoco” dell’imputato, avvenuto quando lo stesso aveva appena 17 anni.

All’udienza del 5 aprile 2019, il Ferro ha, infatti, dichiarato:

“PUBBLICO MINISTERO - Lei è a conoscenza della partecipazione di Matteo Messina Denaro a fatti omicidari?”

COLLABORANTE, FERRO G. - Ma, non so questa cosa se l’ha detta Matteo stesso... Comunque ne aveva fatti tanti. Aveva ammazzato persone pure a Partanna, dove ci fu la guerra... Mi pare che ha detto Matteo che lui picciutteddu fu portato per sparare a qualcuno. Mi ha detto però che c’era suo padre. Non mi ricordo se l’ha detto lui, aveva diciassette anni, non mi ricordo se l’ha detto lui o se l’ha detto qualcun altro... Sinacori... non mi ricordo chi è stato, che si parlava di uno che si poteva spaventare, e Matteo ha detto “c’era mio padre, io ero piccolo, però c’era mio padre...” (...)

Dottore, è successa questa cosa, io a Messina Denaro lo conoscevo, a Matteo, nell’84, come ho detto poco fa, verso ottobre, dopo la morte di Rimi, e l’ho visto lì. Poi, anni dopo, non mi ricordo come è stata questa discussione, se c’era un picciutteddu, e Matteo ha detto “c’ero io, c’era mio padre, anche che avevo diciassette anni”, se c’era Vincenzo Sinacori... ora, chiaro...

PUBBLICO MINISTERO - Piano, piano. Quindi c’era...

COLLABORANTE, FERRO G. - Però che la cosa è vera, è sicuramente vero. E non la so solo io questa cosa...

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, Matteo disse che aveva commesso un omicidio in presenza di suo padre, quando aveva diciassette...?

COLLABORANTE, FERRO G. - In presenza di suo padre, sì. E ha detto Matteo “c’era mio padre, anche che ero piccolo, non mi spaventavo, perché c’era mio padre”. E non mi ricordo perché è stata questa cosa... Se dovevamo (incomprensibile) un picciutteddu e si poteva spaventare... “

Certamente la “carriera” criminale di Matteo Messina Denaro non si è fermata a tale primo omicidio. L'imputato, infatti, era destinato a diventare, oltre che un pluromicida, un vero e proprio stragista che, pur di perseguire il piano criminale diretto a destabilizzare lo Stato (piano da lui condiviso e supportato), non ha esitato a commettere, a titolo di concorso morale, le stragi per cui è processo nonché le terribili stragi “del continente” (questa volta curandone anche la fase organizzativa).

Ripercorrendo la storia giudiziaria dell'imputato, va ricordato che lo stesso fu destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Palermo n. 276/93. A fondamento di tale provvedimento custodiale, riguardante il quadruplice omicidio di Partinico commesso dal Matteo Messina Denaro insieme al padre e ai vertici trapanesi e palermitani di Cosa Nostra, fu posto l'impianto accusatorio derivante dalle dichiarazioni di Di Maggio, Di Matteo e La Barbera che, a partire dal 1993, maturarono la scelta di collaborare con la giustizia (in modo proficuo ed attendibile, come attestato dalle numerose sentenze passate in giudicato).

L'ordinanza in questione non venne, però, purtroppo, mai eseguita essendosi dato il Messina Denaro Matteo alla latitanza sin dal 2 giugno 1993.

Successivamente, dal '95 in poi, il patrimonio conoscitivo riguardante le azioni criminali commesse dal Matteo Messina Denaro si è arricchito a seguito delle collaborazioni intraprese da numerosissimi collaboratori, tra cui vanno ricordati Patti Antonino, Brusca Giovanni, Sinacori Vincenzo, Bono Pietro, Ferro Giuseppe, Geraci Francesco, Milazzo Francesco, Giuffrè Antonino ecc.

Alla stregua delle convergenti dichiarazioni di tali collaboratori risulta, ormai irrevocabilmente accertato con riguardo al Matteo Messina Denaro, il suo inserimento nella famiglia mafiosa di Castelvetro, la sua vicinanza con i corleonesi e, in particolare di Totò Riina (di cui era il “pupillo”), i suoi stretti

legami con i fratelli Graviano, la sua rapida ascesa al vertice della provincia trapanese e dell'intera organizzazione mafiosa.

Tali circostanze emergono dalle numerose sentenze emesse nei confronti dell'imputato, condannato all'ergastolo per una ventina di omicidi.

L'elenco di tali condanne, forse superfluo, dà la dimensione dell'enorme capacità criminale dimostrata dall'imputato sin da giovane.

- sentenza n.4/01 emessa dalla Corte di Assise di Trapani del 17 maggio 2001 ("c.d. processo *Halloween*") per l'omicidio, commesso il 30 novembre 1986, di Girolamo Marino, già legato ai Rimi di Alcamo e "capo" della famiglia di Paceco (si vedano al riguardo le dichiarazioni rese, anche nel presente processo, da Sinacori Vincenzo e Ferro Giuseppe);

- sentenza n.5/00 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo per il quadruplice omicidio di quattro uomini d'onore (Melodia Filippo, Costantino Damiano, Colletta Giuseppe e Varvaro Vito) commesso a Partinico il 15 aprile 1989 nonché per l'omicidio di Milazzo Vincenzo e Bonomo Antonella (luglio 1992).

- sentenza n. 5/00 emessa dalla Corte di Assise di Trapani il 19 maggio 2000 (c.d. processo Omega) per gli i seguenti delitti: omicidio di Natale L'Ala (7 maggio 1990); duplice omicidio di Piazza Giuseppe e Sciacca Rosario (maturato nell'ambito della c.d. guerra di mafia di Partanna); omicidio di Nicola Consales (1991); omicidio di Calvaruso Pietro, commesso a Campobello di Mazara nel 1991; omicidio di Lombardo Gaspare (28 luglio 1991); duplice omicidio di D'Amico Vincenzo e Craparotta Francesco a Marsala nel gennaio '92; omicidi di Laudicina Ignazio e Zichitella Giovanni nel 1992; omicidio di Tripoli Nicolò (commesso Campobello di Mazara-Tre Fontane il 14 gennaio 1993).

- sentenza n. 3/99 emessa dalla Corte di Assise di Trapani del 4 maggio 1999 per l'attentato al dott. Germanà del settembre del '92 e per l'omicidio di

Montalto Giuseppe, agente della Polizia Penitenziaria, commesso il 23 dicembre del '95 a Trapani (omicidio organizzato dal Matteo Messina Denaro che si vantò di tale delitto, eseguito poco prima delle feste natalizie affinché i detenuti passassero "un buon Natale").

- sentenza n. 1/12 emessa dalla Corte di Assise Palermo del 16 gennaio 2012 per il rapimento (nel '93) e l'omicidio del piccolo Di Matteo Giuseppe (gennaio 1996).

A tale triste elenco si aggiungono, poi, oltre che varie sentenze di condanna per i reati di cui all'art. 416 bis, armi, 12 quinquies d.l. n. 152/91, le sentenze emesse per le stragi c.d. "del continente".

Risulta, infatti, incontrovertibilmente ed irrevocabilmente accertato (v. la sentenza n. 2/00 emessa in data 21 gennaio 2000 dalla Corte di Assise di Firenze all'esito del processo Bagarella + 25), che il Matteo Messina Denaro, nel '93 e nel '94, quando era poco più che trentenne, fu uno dei mandanti di tutte le più violente azioni criminali compiute nel Paese. Si ricordano, in sequenza temporale, le seguenti stragi:

- strage in Roma-via Fauro: fallito attentato a Maurizio Costanzo (14 maggio 1993);

- strage in Firenze - museo degli Uffizi, via dei Georgofili (27 maggio 1993), strage a seguito della quale perirono:

- Nencioni Fabrizio nato a San Casciano Val di Pesa l' 1 novembre 1954;
- Fiume Angela, coniugata Nencioni, nata a Napoli il 19 ottobre 1957;
- Nencioni Nadia nata a Fiesole il 4 novembre 1984 (di appena 8 anni);
- Nencioni Caterina nata a Fiesole il 12 novembre 1992 (di pochi mesi);
- Capolicchio Dario, nato a Palermo il 29 settembre 1971.

La strage determinò anche il crollo della Torre del Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili, il danneggiamento degli adiacenti edifici monumentali e storici - la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di

Santo Stefano e Cecilia a Ponte Vecchio, il Museo di Storia della Scienza e della Tecnica – e di numerose opere d'arte di inestimabile valore ivi custodite;

- strage in Milano-via Palestro (padiglione Arte contemporanea) (27 luglio 1993), a seguito della quale morirono i vigili del fuoco:

- Ferrari Alessandro nato a Gandino (BG) il 9 ottobre 1963;

- La Catena Carlo nato a Napoli il 14 novembre 1967;

- Pasotto Sergio nato a Milano il 27 luglio 1959;

- Picerno Stefano nato a Terni il 12 settembre 1956;

e il cittadino marocchino Driss Moussafir nato a Beni Hillal (Marocco) nel 1949; la strage cagionò il ferimento, anche con postumi permanenti, di numerose persone occasionalmente presenti nella via Palestro;

- stragi in Roma: attentato alla Basilica di San Giovanni in Laterano ed alla chiesa di San Giorgio al Velabro (28 luglio 1993);

- strage consumata in Formello: fallito attentato al collaboratore di giustizia Contorno Salvatore (14 aprile 1994).

Vi fu, inoltre, un'ulteriore azione criminosa di stampo stragista che, miracolosamente, non raggiunse gli obiettivi prefissati: si tratta dell'attentato programmato in Roma nelle immediate vicinanze dello Stadio Olimpico, nel gennaio '94, al termine di una partita di calcio del campionato di serie A, non eseguito per il mancato funzionamento dell'apparato elettronico ricevente collocato all'interno dell'autobomba parcheggiata in Via dei Gladiatori. L'esplosione avrebbe dovuto determinare la morte di decine di Carabinieri quel giorno in servizio di ordine pubblico allo stadio Olimpico, oltre che dei numerosi spettatori che in quel momento stavano uscendo dallo stadio.

A conclusione di tale sintetico excursus della vita criminale di Matteo Messina Denaro non può non rilevarsi l'elevatissimo spessore criminale dell'imputato che, sin da giovane, dimostrando capacità delinquenziali di notevole livello, è stato uno dei protagonisti dell'organizzazione mafiosa e della

strategia stragista diretta ad attuare il condizionamento della vita democratica del Paese.

3. La figura di Matteo Messina Denaro e il suo ruolo nella provincia di Trapani. La successione di Matteo Messina Denaro nel ruolo di capo-provincia rivestito dal padre Francesco Messina Denaro

Come già osservato, le risultanze acquisite agli atti inducono a ritenere provato che Francesco Messina Denaro, già vice capo provinciale sin dagli anni '70, dopo la seconda guerra di mafia diventò capo della provincia e Agate Mariano, in precedenza capo della famiglia di Mazara del Vallo, il suo vice.

Tale carica deve ritenersi essere stata svolta da Francesco Messina Denaro sino al '90-'91.

Ed invero, risulta provato che Francesco Messina Denaro, dovette ritirarsi dalla scena mafiosa a causa del progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute.

Tale circostanza è stata fermamente contestata dalla Difesa che ha fatto leva sul fatto che la morte del boss, avvenuta nel 1998, sarebbe stata determinata, sulla base dell'autopsia, da arresto cardio circolatorio.

In proposito deve rilevarsi che numerosi sono gli elementi che inducono a ritenere che il padre dell'imputato (a prescindere dal riscontrato arresto cardiaco, causa finale comune a tutti i decessi) fosse affetto da una malattia (forse ai reni) che lo aveva indotto, già alla fine degli anni '80, a disertare le periodiche riunioni con gli altri uomini d'onore.

Come emerge dalle dichiarazioni rese dal teste L.te dei CC. Santomauro, esaminato all'udienza del 27 novembre 2017, le forze di polizia sul finire degli anni '80 ad un certo punto cominciarono ad avere sentore delle precarie

condizioni di salute in cui versava il boss ("*...che il padre è malato, noi denunciemo la patologia che cercavamo, qualcosa attinente con la dialisi. Diciamo che scompare il padre e compare il figlio*").

Sulla malattia da cui al tempo era affetto il padre dell'imputato hanno riferito molti collaboratori tra i quali vanno particolarmente menzionati, oltre ai collaboranti Brusca, Ferro, Ferrante e Sinacori, Bono Pietro (a diretta conoscenza di un ricovero del Messina Denaro *senior* presso l'ospedale di Padova: v. verbale del 12 luglio 1998 acquisito in atti in dipendenza del decesso del collaboratore) e Geraci Francesco, amico intimo dell'imputato.

Il Geraci, in particolare, ha riferito di avere raccolto lo sfogo di Matteo Messina Denaro il quale, nel 1990-1991, gli aveva confidato, addirittura piangendo, che il proprio padre era gravemente malato e che ormai non vi erano speranze di cure risolutive.

Si veda soprattutto la trascrizione dell'udienza del 3 aprile 2019 (esame):

"GERACI: - Lui Francesco Messina Denaro era latitante, stava poco bene. Infatti quando si andava a trovarlo c'era un dottore, che ancora mi sembra che non fosse lui laureato, che studiava medicina, che è un ragazzo che ho conosciuto sempre tramite loro, che è di Partanna questa famiglia, che adesso mi sfugge il nome... Si chiama Gandolfo forse questa famiglia? Che poi è stato arrestato che lo accudiva. (...) Una volta, una sera si è messo a piangere e mi ha detto "ti confido una cosa, però stai attento, non la devi dire a nessuno, mio papa sta male, c'ha un male cattivo, però ti raccomando - e piangeva - rimane fra te e te questa cosa, non tifare mai scappare questa cosa.. siamo nel 90/91 (...);

(in sede di controesame):

AVV. BAGLIO - E ricorda se lo avete accompagnato in situazioni particolari il signor Francesco Messina Denaro, intendo dire riunioni?

GERACI - No, mi ricordo che l'abbiamo accompagnato in ospedale invece, al Policlinico di Palermo. Poi precisa : nel 91 ; Stava male, però camminava

AVV. BAGLIO - Glielo faccio ricordare. Sempre pagina 129, interrogatorio 21.11.11 evito di leggere tutta la scaletta, la risposta: "vicino il padre, davanti a me, gli ha detto suo padre a suo figlio «Matteo, non c'è più niente da fare - dice -, è finito tutto»". Questo è quello che dice Francesco Messina Denaro a Matteo.

GERACI - Sì, è vero”.

Risulta, poi, accertato, alla stregua delle prodotte sentenze definitive riguardanti le stragi avvenute nel “continente”, che il ruolo rivestito dal Francesco Messina Denaro era stato “ereditato” dal figlio Matteo che, proprio nella veste di capo-provincia, aveva deliberato ed eseguito le stragi del '93. Altrettanto graniticamente risulta accertato che il Matteo Messina Denaro ebbe a partecipare (evidentemente con il ruolo di capo-provincia), alle deliberazioni, succedutesi dal 1993 al 1996, riguardanti il rapimento e l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo. Nel processo celebratosi dinanzi alla Corte di Assise di Palermo (v. sentenza n. 1 del 16 gennaio 2012, prodotta in atti), le dichiarazioni di Spatuzza consentirono sul ruolo di mandanti-organizzatori svolto, nella terribile vicenda del piccolo Di Matteo, di Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano.

Il Matteo Messina Denaro partecipò tanto alla fase deliberativa quanto alla gestione del sequestro nel territorio trapanese. Ed infatti, proprio sotto il controllo diretto di Matteo Messina Denaro, il bambino venne portato e custodito per ben tre volte in provincia di Trapani, tra Castellammare del Golfo, Campobello di Mazara e Purgatorio-Custonaci.

La caratura criminale dell'imputato risulta, del resto, dimostrata dalle numerose condanne (sopra elencate) alla pena dell'ergastolo pronunciate nei

suoi confronti, oltre che per le suddette stragi, per una ventina di omicidi, alcuni dei quali compiuti in giovanissima età, ben prima del '92.

Il problema che si pone, riguarda, tuttavia, il momento in cui avvenne la successione dell'imputato al padre, morto, come già detto, nel '98.

L'argomento, di estrema rilevanza nel presente processo, viene trattato nel seguente paragrafo.

3.1. Segue: individuazione del periodo in cui avvenne la successione di Matteo Messina Denaro al padre Francesco

La questione riguardante il momento in cui collocare la successione di Matteo Messina Denaro nel ruolo rivestito dal padre ha formato oggetto di particolare approfondimento argomentativo da parte sia della Pubblica Accusa che della Difesa.

Tale successione non ha formato, invero, oggetto di specifico accertamento nelle sentenze che hanno portato alle condanne definitive emesse nei confronti dell'imputato nei processi per le stragi del '93-94 ovvero nei processi riguardanti singoli episodi omicidiari.

Tuttavia, come osservato dalla Pubblica Accusa, la Corte di Assise di Trapani del 17 maggio 2001 (sentenza n. 4/01) operò uno specifico approfondimento della qualità di reggente assunta dal Matteo Messina Denaro al posto del padre malato.

In particolare, a p. 158 della sentenza in questione, riguardante la responsabilità dell'imputato per l'omicidio di Girolamo Marino, commesso il 30 novembre 1986, Matteo Messina Denaro viene indicato, sia pure senza un particolare approfondimento, come un mafioso *“riconosciuto unanimemente quale capo—provincia di fatto, stante l'età avanzata del padre Francesco, ed in*

tale veste ha svolto, a detta di tutti i collaboranti, mansioni sia deliberative che esecutive, partecipando a numerosi fatti omicidiari (v. Patti, Brusca, Milazzo, Ferro Giuseppe)".

Inoltre, nella citata sentenza n. 5/00 (processo Omega) si afferma che *"a detta di tutti i collaboratori egli (Matteo Messina Denaro) all'epoca del fatto delittuoso in esame (omicidio Piazza -Sciacca) era una figura di primo piano di Cosa Nostra nella provincia di Trapani, aveva già assunto il ruolo di abile e spietato braccio destro del padre, indiscusso capo mandamento di Castelvetro, e godeva di una posizione di solida e diffusa autorevolezza all'interno dell'organizzazione criminale in parola. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, deve sottolinearsi che il giovane boss era già considerato un diretto interlocutore dallo stesso Riina che il mese precedente all'uccisione del Piazza e dello Sciacca gli aveva conferito l'incarico di organizzare l'omicidio di Natale L'Ala (1990)".*

In ordine al ruolo di vertice ricoperto da Matteo Messina Denaro merita, poi, particolare menzione la sentenza n. 75/96 del Tribunale di Sciacca del 16 luglio 1996 (processo Avana) contro vari esponenti della mafia agrigentina.

Tale sentenza si fonda su una serie di intercettazioni ambientali che hanno coinvolto gli uomini d'onore di Sciacca, in particolare, oltre a Di Ganci Salvatore, due suoi pretoriani, Ambla Ignazio e Dimino Accursio nell'arco temporale che va dalla seconda metà del '92 ai primi mesi del '93. Come riferito anche dal collaboratore Brusca Giovanni i predetti personaggi, avevano diretti rapporti con Matteo Messina Denaro (p. 34/35 udienza 12 dicembre 2017).

Dalle intercettazioni poste a base della sentenza (definita con la condanna di Ambla e Damino) risultano particolarmente rilevanti in quanto gli uomini d'onore della famiglia agrigentina considerano palesemente Matteo Messina Denaro come il soggetto posto a capo della provincia di Trapani nel corso del '92, avente un'influenza anche sulle questioni riguardanti le altre

province. In particolare il Matteo Messina Denaro fu incaricato da Riina al fine di trovare una pacificazione tra i vari appartenenti all'organizzazione mafiosa di Agrigento, in perenne contrasto dopo la morte di Peppe Colletti, avvenuta, durante la guerra di mafia condotta dai corleonesi, a Ribera il 30 luglio 1983.

Alle vicende oggetto della sentenza "Avana" sarà dedicato un apposito paragrafo.

Va, poi, evidenziato che nel processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Marsala contro Messina Denaro Matteo e Giuseppe Graviano per la vicenda riguardante le armi e l'esplosivo trasportati a Roma nei primi mesi del '92, sono richiamate le dichiarazioni di Vincenzo Sinacori il quale, riferendosi alla riunione svoltasi nel '91 a Castelvetro, ha dichiarato che Matteo Messina Denaro, in tale occasione, sostituiva il padre nelle funzioni di capo provincia (v. p. 6 della sentenza emessa n. 331/06 emessa dal Tribunale di Marsala il 9 novembre 2006 in cui si legge testualmente: *"Ebbene, il Sinacori ha ricordato che nell'autunno del 1991 partecipò in Castelvetro ad una riunione del gotha dell'associazione mafiosa Cosa Nostra: infatti, in tale occasione era presente il capo Totò Riina, Giuseppe Graviano e Filippo Graviano posti ai vertici del mandamento di Brancaccio, Agate Mariano, capo del mandamento di Mazara e Matteo Messina Denaro che sostituiva il padre Francesco nella qualità di rappresentante provinciale di Trapani.*

In tale contesto, Riina diede l'ordine di organizzare un attentato a Roma indicando quali possibili bersagli il giudice Giovanni Falcone, il politico del partito socialista Martelli, ovvero il giornalista Maurizio Costanzo che con le sue rubriche televisive di denuncia dell'invadenza mafiosa nel tessuto sociale e istituzionale dava fastidio agli interessi di Cosa Nostra").

Il Sinacori, del resto aveva, già all'epoca della celebrazione del c.d. Processo Omega, riferito che il ruolo di capo della provincia di Trapani era stato ricoperto da Francesco Messina Denaro sino all'inizio della faida di

Partanna, momento in cui, viste le sue precarie condizioni di salute, aveva, sostanzialmente, grosse difficoltà ad occuparsi dell'intervento deliberato in favore degli Accardo ed aveva, quindi, lasciato che fosse il figlio ad occuparsene.

Analoghe dichiarazioni sono state rese dal Sinacori nel corso del processo n. 2/00 svoltosi davanti alla Corte di Assise di Firenze per le stragi del Continente.

Nel presente processo, il Sinacori, esaminato all'udienza del 3 aprile 2019, ha ribadito le precedenti propalazioni, affermando che l'inizio del periodo della reggenza dell'imputato della provincia coincide con la guerra di mafia di Partanna che si svolse tra '87 ed il '91 allorquando i Messina Denaro (padre e figlio) organizzarono e diressero l'intervento militare in favore degli Accardo entrati in contrasto con il clan Ingoglia. Secondo le dichiarazioni del collaboratore, inoltre, era stato proprio Matteo Messina Denaro a portarlo da Riina dopo l'arresto di Agate Mariano, sollecitando la nomina del medesimo Sinacori a reggente della famiglia di Mazara del Vallo.

Tale dichiarazione costituisce nel presente processo un punto importantissimo, atteso che il Sinacori ha riferito sulla circostanza relativa alla successione nel ruolo di capo-provincia di Matteo Messina Denaro al padre Francesco- non già incidentalmente, come avvenuto dinanzi al Tribunale di Marsala- bensì soffermandosi sull'argomento e rispondendo alle specifiche domande che gli venivano rivolte.

La genuinità di tali affermazioni, e, quindi, la loro attendibilità, appare elevatissima, stante la perfetta coerenza con cui il Sinacori ha riferito nel tempo sull'argomento in questione, collocando sempre il momento della successione di Matteo Messina Denaro al padre, nel ruolo di capo-provincia all'inizio della faida di Partanna.

In proposito il ricordo del collaboratore è netto: fu proprio in occasione della faida di Partanna che Francesco Messina Denaro si fece da parte mandando avanti il figlio Matteo.

Stante la pregnanza del racconto, si ritiene di dover riportare, di seguito, per stralcio, il verbale dell'udienza del 3 aprile 2019:

“PUBBLICO MINISTERO - Lei è uomo d'onore della famiglia di Mazara del Vallo. Ha ricoperto all'interno di questa famiglia ruoli particolari?”

COLLABORANTE, SINACORI - Sì. Dopo l'ultimo arresto di Agate Mariano, Riina ha fatto una reggenza comprendendo me e anche Mangiaracina.

PUBBLICO MINISTERO - E questo accade dopo l'ultimo arresto. Lei ricorda più o meno a quando risale?”

COLLABORANTE, SINACORI - '91 è possibile. '91 credo.

PUBBLICO MINISTERO - Comunque sia, su questo poi passiamo con gli atti documentali. Di questa sua reggenza, che viene consacrata da Riina, lei sa se qualcuno ha indicato... cioè come Riina l'ha scelta, perché la scelta di Riina cade su di lei e su Mangiaracina?”

COLLABORANTE, SINACORI - La scelta cade su di me perché subito dopo l'arresto di Agate Mariano, prima... nel periodo antecedente l'arresto di Agate Mariano c'era stato Messina Francesco che gestiva Mazara. In quel periodo sono successe molte lamentele da parte di noi mazaresi. Quindi, dopo che arrestano Agate Mariano molti volevano andarsene via perché non volevano avere a che fare con Mastro Ciccio, sarebbe Messina Francesco. Io, dato i rapporti che avevo con Matteo, sono andato da Matteo e gli ho detto “vedi che la situazione qua è così... qua vogliono scappare tutti perché non vogliono più avere a che fare con Messina Francesco”, lui mi diceva “non ti preoccupare, vediamo...”, mi dà un appuntamento, dice “Dobbiamo andare a Palermo”. Mi porta a Palermo, incontriamo Riina, lui gli spiega la

situazione a Riina, e Riina dice "allora fai così, vai a Mazara, parli con il fratello di Agate Mariano, Battista, gli dici che Mariano ha mandato a dire dal carcere che da oggi in poi il reggente sono Enzuccio e Andrea Mangiaracina". E così è stato.

PUBBLICO MINISTERO - Diciamo il tramite è stato Matteo Messina Denaro per questa...?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì. (...)

PUBBLICO MINISTERO - Sinteticamente perché anche questo è un fatto che ci serve per introdurre altri discorsi, ma può riferire alla Corte sulle vicende che riguardarono quel comune trapanese, ossia sulla faida di Partanna.

COLLABORANTE, SINACORI - C'è stata una guerra lì in quel periodo...

PUBBLICO MINISTERO - Siamo nell'anno?

COLLABORANTE, SINACORI - Credo metà anni '80, c'è stata una guerra e l'ha condotta proprio Matteo Messina Denaro, e l'ha vinta.

PUBBLICO MINISTERO - La guerra riguardava quali fazioni contrapposte?

COLLABORANTE, SINACORI - Gli Ingoglia, che erano pure uomini d'onore.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi una faida interna a Cosa Nostra.

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi il capo di questa guerra sarebbe stato diciamo sul campo Matteo Messina Denaro?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì. Partecipando anche noi mazaresi.

PUBBLICO MINISTERO - Coinvolgendo anche altri mandamenti, quindi non solo il suo, ma anche...

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ...quello di Mazara del Vallo. Senta, faccio invece un passo indietro, il padre di Matteo, Francesco Messina Denaro, lei ha detto che ha ricoperto il ruolo di rappresentante provinciale.

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - È in grado di dire fino a quando svolge questo compito, e successivamente chi è che prende le redini della provincia?

COLLABORANTE, SINACORI - Lui rimane... ufficialmente rimane capo mandamento, il capo provincia fino al giorno della sua morte ufficialmente, però dopo un certo periodo che lui è stato un pochettino male, le redini incomincia a prenderle Matteo, e diventa ufficiosamente lui quello che gestisce il mandamento di Castelvetrano.

PUBBLICO MINISTERO - Il mandamento di Castelvetrano e la provincia?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E questo periodo lo possiamo collocare temporalmente, cioè il momento in cui il giovane prende...?

COLLABORANTE, SINACORI - Temporalmente dobbiamo... da quando inizia la guerra a Partanna, adesso non mi ricordo la data esatta.”

A sua volta, il collaboratore Brusca Giovanni, confermando le dichiarazioni di Sinacori, ha collegato alla faida di Partanna il momento in cui l'imputato assunse una maggiore autonomia decisionale, succedendo, quindi, di fatto, al padre ormai malato. Peraltro, secondo Brusca detta successione coinciderebbe con la fase iniziale della faida, avvenuta, secondo il collaborante, subito dopo il quadruplice omicidio di Partinico, commesso, anche dal Brusca, il 15 aprile 1989.

Come specificato dal dichiarante, dopo tale delitto, fu, di fatto, Matteo Messina Denaro a rappresentare la volontà del padre, tanto che da quel momento Brusca non vide più "zu Ciccio" Messina Denaro presenziare alle

riunioni (v. anche trascrizione dell'udienza del 12 dicembre 2017 in cui Brusca ha dichiarato: “... *ci fu un periodo che io poi non ho visto più a Francesco Messina Denaro, secondo me, penso, questa è una mia... è un po' anziano, forse è un po' malato, quindi messo da parte, "Matteo vai avanti" un'investitura quasi in automatico*”).

Tale circostanza risulta riscontrata, altresì, dal collaboratore Ferrante Giovanbattista il quale, all'udienza del 30 settembre 2019, nel riferire di aver ospitato varie volte in casa sua Riina e Messina Denaro Matteo in occasione degli incontri che si svolsero alla presenza anche di altri capi mafia, ha precisato che inizialmente Matteo Messina Denaro accompagnava il padre; dal '90 in poi, invece, l'imputato si recò a tali riunioni da solo perché “*il padre stava malepoi, ad un certo punto non venne più, malato, lo sostituì il figlio*”.

Dal canto suo, il collaborante Giuseppe Ferro, rappresentante dal luglio '92, dopo la morte di Milazzo, del mandamento di Alcamo, ha dichiarato che allorquando Riina gli conferì tale carica gli disse che avrebbe avuto come diretto interlocutore Matteo Messina Denaro. Il Ferro, inoltre, ha riferito di avere visto per l'ultima volta Francesco Messina Denaro a Mazara del Vallo, tra la fine del '90 e l'inizio del '91, per una questione di "spartizione di soldi" relativi ad un appalto vinto da un imprenditore alcamese, Vito Di Benedetto, che riguardava tutta la provincia. A detta riunione era presente anche l'imputato che, però, accompagnava il padre.

Alla stregua di tali convergenti elementi, la Corte ritiene di concordare con l'argomentazione sostenuta dal P.M. secondo cui la successione tra Francesco Messina Denaro ed il figlio avvenne alla fine del 1991, in un periodo, quindi coincidente con l'inizio della fase deliberativa della strategia stragista; il ruolo di capo-provincia venne rivestito dal Matteo Messina Denaro, in sostituzione del padre, partecipando alla riunione tenutasi nel mese di ottobre a Castelvetrano nonché alle fasi successivamente attuative del progetto

criminoso, ivi comprese le fasi riguardanti la c.d. “trasferta romana” diretta a colpire, alternativamente, il giudice Falcone, l'on. Martelli ovvero Maurizio Costanzo, “nemici” di Cosa Nostra e le fasi successive concernenti la prosecuzione del proposito stragistico dopo l'arresto di Riina, circostanza, questa, confermativa dell'importanza rivestita dalla mafia trapanese, principale alleato dei corleonesi per la realizzazione della strategia di attacco allo Stato attuata mediante tutte le stragi.

La qualità di reggente rimarrà in capo a Matteo Messina Denaro fino alla morte del padre, avvenuta nel '98 (circostanza accertata dalla citata sentenza n.2/00 della Corte di Assise di Firenze a proposito delle stragi del continente del '93/94.

4. L'attivismo di Matteo Messina Denaro nel ruolo di rappresentante della provincia di Trapani: le risultanze della sentenza “Avana”

La circostanza che il Messina Denaro Matteo svolgesse il ruolo di capo della provincia di Trapani in sostituzione del padre Francesco emerge chiaramente dalle argomentazioni svolte nella cd. Sentenza “Avana” n. 75/96 (in atti) emessa dal Tribunale di Sciacca in data 16 luglio 1995.

E' bene precisare che detto processo, svoltosi a carico di Di Ganci Salvatore e altri, ha visto molti soggetti della mafia agrigentina (tra cui Di Ganci Salvatore, rappresentante del mandamento di Sciacca, La Rocca Giuseppe, della famiglia di Montevago, Ambla Ignazio e Dimino Accursio) imputati, al capo A), del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., per avere in concorso con altri uomini d'onore, tra cui proprio Matteo Messina Denaro, *“partecipato ad un'associazione di tipo mafioso organicamente inserita in Cosa Nostra”* al fine di commettere vari delitti quali omicidi, incendi, danneggiamenti, estorsioni

ecc. Il reato risulta essere stato contestato come commesso, tra il 21 dicembre 1992 e l'ottobre 1993, in Sciacca, Ribera, Montevago ed altri vari comuni facenti parte del territorio agrigentino e del territorio trapanese, ivi compreso il Comune di Castelvetro.

Giova precisare che sui predetti imputati Di Ganci, Ambla e Dimino ha riferito, nel corso del presente processo (v. verbale di udienza del 12 dicembre 2017) il collaboratore Brusca Giovanni.

In particolare il Brusca ha affermato che i soggetti in questione avevano avuto diretti rapporti con Matteo Messina Denaro Matteo (*“contatti un po' con tutto il trapanese, perché c'era pure un interesse da parte di Mariano Agate sulla calcestruzzi, quindi avevano rapporti un po' con tutti”*: pp. 34/35 udienza 12 dicembre 2017).

E' da aggiungere che nella sentenza “Avana” si ricostruiscono - sulla base delle dichiarazioni di vari collaboratori quali Cancemi, la Barbera, Di Matteo ed altri, nonché sulla base di numerose intercettazioni ambientali effettuate piazzando delle microspie presso il Consorzio di prodotti di conglomerato cementizio denominato “Sciacca Terme” - le vicende della mafia locale, costituita da gruppi diversi, in contatto con i corleonesi di Totò Riina ed i suoi uomini più fidati tra cui Brusca Giovanni e Matteo Messina Denaro.

Ed infatti, a p. 171 (vol. I) della citata sentenza si afferma testualmente che le conversazioni captate rendono *“conto, in funzione dei relativi contenuti, dell'esistenza in Sciacca di un gruppo mafioso facente capo a Di Ganci Salvatore (...); moltissimi degli stessi colloqui danno a loro volta contezza dell'insediamento in Ribera di altro analogo gruppo facente capo a Capizzi Simone (...)* come anche in Montevago si registra l'esistenza di simili clan con a capo La Rocca Giuseppe”.

Deve, inoltre, rilevarsi che nella citata sentenza si evidenzia come dalle intercettazioni *“emerge l'avvenuta costituzione di analoghi raggruppamenti”* in

altri Comuni come Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Burgio ecc.. Si precisa, tuttavia, che *“tutti i diversi gruppi sopra indicati null’altro sono che “famiglie” di Cosa Nostra” e che i vari clan sono indissolubilmente legati ai corleonesi di Totò Riina e hanno, come diretti referenti Matteo Messina Denaro di Castelvetro e i Brusca di San Giuseppe Jato”* (v. pag. 172, vol. I).

I rapporti tra i gruppi in questione, tuttavia, risultavano essere caratterizzati da accesi contrasti. L’organizzazione centrale, ed in particolare Totò Riina, intervenne per comporre i vari dissidi incaricando Messina Denaro Matteo di “mediare” tra le varie “famiglie” della provincia agrigentina, sempre in subbuglio dopo la morte di Giuseppe Colletti, ucciso a Ribera il 30 luglio 1983.

Più in particolare, vi era uno scontro che vedeva contrapporsi i Di Ganci di Sciacca alla famiglia Capizzi di Ribera, che reclamava un ruolo in provincia proporzionato propria “forza militare”; vi erano, inoltre, le rivendicazioni avanzate con riguardo a Ribera, da parte di Di Caro di Canicattì.

Totò Riina ebbe, quindi, ad incaricare Matteo Messina Denaro di mediare e di intervenire per evitare che le varie questioni degenerassero in una vera e propria guerra armata.

L’importanza della sentenza “Avana” riguarda proprio tale ruolo di mediatore ricoperto dal Messina Denaro Matteo, riconosciuto dagli stessi interlocutori delle conversazioni intercettate come “il rappresentante della Provincia di Trapani” in sostituzione del padre Francesco.

Assume, al riguardo, rilievo la conversazione intercettata in data 24 novembre 1992 ed intercorsa tra Ambla Ignazio e Dimino Accursio in cui si trovano ripetuti riferimenti a “Zu’ Totò” ed al mandamento di Trapani. In tale intercettazione, in particolare, è contenuta l’espressa indicazione che il rappresentante di tale mandamento (o, per meglio dire, della provincia, è “u Zu’ Ciccio”, ossia Francesco Messina Denaro, “sostituito dal figlio Matteo” (v.

p. 183, vol. I sentenza citata, in cui viene riportata la frase pronunciata da Dimino Accursio: “*U Zu’ Ciccio a chi ha! Matteo! Siccome ha la possibilità di girare compare lui in tutte cose!*”. V. anche, a pp. 820 e ss., le conversazioni dell' 11 giugno 1992, del 6 ottobre 1992 e dell'1 novembre 1992 tra Ambla e Di Ganci, e tra Ambla e Dimino (p. 820 e ss.) nelle quali si fa esplicito riferimento all'intervento richiesto al Matteo Messina Denaro “*che sta come rappresentante di province*”).

L'intervento di Matteo Messina Denaro risulta essersi verificato in occasione di varie crisi insorte tra i componenti delle famiglie agrigentine, anche per questioni di non eccessiva importanza. Ad esempio, nella conversazione del 25 febbraio 1993 (riportata nelle pp. 360 della sentenza “Avana”) si menziona un dissidio insorto a causa della paventata estromissione di un soggetto da una società denominata “Maman Noel”; tale questione risulta essere stata risolta grazie alle indicazioni contenute in un “biglietto” consegnato dallo stesso Matteo Messina Denaro al La Rocca e destinato al Di Ganci, il quale intervenne nella vicenda proprio basandosi sulle istruzioni ricevute dal boss di Castelvetro.

Già in precedenza (v. conversazione del 21 gennaio 1993) il Matteo Messina Denaro aveva inviato un altro “biglietto” contenente le indicazioni per risolvere un'altra questione societaria riguardante tali Barone (v. p. 1256, vol. 3).

Gli interventi di Matteo Messina Denaro riguardarono, peraltro, questioni ben più importanti. In particolare, venne richiesta al Matteo Messina Denaro l'autorizzazione per compiere un omicidio di un uomo d'onore, tale Lombardo Giuseppe, e di suo fratello Francesco. Tale omicidio, programmato (v. conversazione del 4 gennaio 1993, p. 1068 ess, Vol. III) dal Di Ganci con Ambla e Dimino nell'ambito dei contrasti insorti tra il gruppo saccense e il gruppo di Ribera, richiedeva l'approvazione di Totò Riina.

Pertanto, come specificato nella citata sentenza, *“lo stesso Ganci si ripromette di parlare l’indomani in merito ai programmati omicidi a Messina Denaro Matteo, evidentemente per ottenere l’avallo nelle competenti sedi”*.

Rispetto a tale episodio vi è un importante riscontro costituito da un biglietto rinvenuto in occasione dell’arresto di Salvatore Biondino e Totò Riina, avvenuto pochi giorni dopo la conversazione intercorsa tra il Di Ganci e Ambla, sopra menzionata. In detta circostanza, infatti, venne sequestrato un appunto riguardante proprio la questione agrigentina (*“Lombardo di Sciacca con il fratello dentro - cosa fare”*: v. pagg. 186 e ss. e pagg. 333 vol III sentenza Avana).

Un altro importante episodio in cui si manifestò l’attivismo di Matteo Messina Denaro riguarda, poi, il progetto di esautorazione di Totò Di Ganci portato avanti da Capizzi Simone. Nella vicenda (che avrebbe potuto dare luogo ad un vero e proprio conflitto tra le famiglie agrigentine) intervenne, ancora una volta, Matteo Messina Denaro sempre in stretto contatto con Totò Riina. La situazione, come si evince dalla conversazione del 12 novembre '92 intercorsa tra l’Ambla e un altro appartenente alla famiglia saccense, Vincenzo Leggio, venne ricomposta in quanto Totò Riina aveva fatto sapere, tramite lo stesso Matteo Messina Denaro, che Di Ganci doveva rimanere rappresentante (v. p. 870 ess. sentenza Avana).

L’iniziativa del Capizzi di delegittimare Di Ganci emerge dalla conversazione captata in data 1 novembre 1992 (sopra menzionata) intercorsa tra Dimino Accursio e Ambla Ignazio.

Detta intercettazione assume particolare valenza, ai fini del presente processo, in quanto, in essa è contenuta l’affermazione secondo la quale il Matteo Messina Denaro sarebbe stato, già all’epoca dei fatti, il rappresentante della provincia.

La suddetta indicazione risulta evidenziata anche nella sentenza “Avana”. Si ritiene, pertanto, utile riportare, di seguito, la parte della motivazione in cui viene commentata la suddetta conversazione dell’1 novembre 1992 (pp. 860 e ss.):

“Si capisce che Capizzi Simone, unitamente al "dottore", e cioè a Brusca Emanuele, ha chiesto ed ottenuto un incontro con Messina Denaro Matteo, che si apprende essere investito di una carica gerarchica di livello regionale, in quanto "gira come rappresentante di province". Nel corso dell'incontro, su richiesta del Capizzi, il quale, col pretesto che Di Gangi non è originario di Sciacca, ha manifestato il proprio proposito di non intrattenere più rapporti col medesimo in relazione agli affari concernenti la organizzazione, si è deciso - presente Pino La Rocca e col placet di costui - di nominare Ambla "delegato" del "mandamento" per la zona di Sciacca. Ad Ambla pertanto, e non più a Di Gangi, i "Riberesi" dovranno rivolgersi, quando per le esigenze della consorterìa avranno necessità di contatti col gruppo saccense.

Dell'incontro e di quanto è nel corso di esso avvenuto Ambla ha avuto notizia dal La Rocca. Costui ha anche riferito che si sarebbe deciso che dei contatti, che in futuro i "Riberesi" avrebbero instaurato con l'Ambla, nella cennata qualità di "delegato", il Di Gangi non avrebbe dovuto essere informato. Sul punto il La Rocca ha tuttavia asserito di non essere del tutto certo, avendo messo in conto la possibilità di non aver ben compreso l'esatto tenore della decisione adottata nel corso del summit. I due interlocutori avvertono il rischio che il ruolo dello zu' Totò venga ridotto a quello di un rappresentante per mera forma e contestano vivamente le disposizioni adottate da Matteo e dagli altri, manifestando il loro più grande disappunto e commentando che al punto in cui si è pervenuti è meglio che la "famiglia" di Sciacca venga sciolta. Sperano comunque che Matteo, non appena vedrà Di Gangi, lo informi della decisione

che è stata presa, perché, in caso contrario, sarà evidente che ai vertici della organizzazione si è stabilito di esautorare totalmente i l loro capo diretto.

Criticano ancora "il dottore", il cui padre si apprende avere avuto pur egli dissapori col Di Gangi, a causa -pare - di false notizie fatte circolare dal Capizzi, e mostrano anche di non condividere il comportamento di Matteo, sia perché costui - almeno ad avviso del Dimino - non avrebbe dovuto accettare un incontro col Capizzi, non rivestendo il medesimo cariche tali, da legittimarlo ad intervenire ad incontri di tal genere ("Ma Matteo si chiama il dottore in disparte: dottore, lei quando ha qualcosa con questa provincia, io voglio conoscere soltanto o il consigliere o il rappresentante o il vice rappresentante"), sia perché comunque avrebbe dovuto prendere le parti dello zu' Totò e decretare che lo stesso avrebbe conservato la sua carica di rappresentante della "famiglia" a tutti gli effetti, e non già quale mero simulacro di un potere di fatto non più riconosciutogli.

Manifestano ancora il convincimento che quella posta in atto dal Capizzi sia una manovra volta a creare spaccature in seno alla cosca saccense e a suscitare, per tale via, reazioni gravide di conseguenze giudiziarie per i componenti di essa. Si accordano, tuttavia, nel senso di non dire allo stato nulla al Di Gangi per non dargli un dispiacere, in attesa di acquisire più precise notizie, a qual fine Ambla, insieme a La Rocca, si recherà ad un appuntamento che è già stato fissato in località S. Pietro (ove Capizzi Simone ha una casa di campagna - v. p. 599-600)".

Segue, poi, la conversazione del 12 novembre 1992 intercorsa tra Ambla Ignazio e Leggio Vincenzo (anch'essa sopra menzionata) da cui si evince che la situazione si evolverà in senso favorevole al Di Ganci che, infatti, manterrà, la propria carica.

Appare opportuno, anche in relazione a tale conversazione, riportare, di seguito la parte della motivazione della sentenza “Avana” in cui si commenta la conversazione e si chiariscono i vari passaggi della vicenda:

“Ambla, come ha già fatto con Dimino Accursio, informa Leggio di quanto è avvenuto nel corso dell'incontro con Messina Denaro Matteo, il "dottore" e La Rocca sollecitato dal Capizzi Simone.

Si capisce che, dal momento in cui ha parlato col Dimino, l'Ambla ha avuto un ulteriore colloquio col La Rocca ed ha accertato che il medesimo aveva in effetti equivocato circa l'esatta portata della risoluzione presa nel corso di quell'incontro, la quale è in realtà nel senso che la nomina quale delegato del giovane accolito del Di Gangi non esclude che quest'ultimo debba conservare integri tutti i poteri inerenti alla sua carica di rappresentante. Si capisce inoltre che si tratta di una risoluzione adottata al massimo livello dell'associazione, essendo stato investito della questione lo stesso Totò Riina il quale, tramite Matteo, ha mandato a dire che Di Gangi "non deve essere rappresentante muto, ma deve restare rappresentante". Ambla manifesta la sua scarsissima considerazione per le doti intellettive del La Rocca che, a suo avviso, per l'equivoco in cui è incorso, avrebbe ancora una volta dimostrato di non essere all'altezza dei compiti inerenti alla sua qualità di capo del "mandamento".

Comunque le ultime notizie dal medesimo rapportate sono indubbiamente meno drammatiche di quelle precedenti e in una certa misura valgono a rasserenare i due interlocutori”.

Significativo appare, altresì, il coinvolgimento operato da Matteo Messina Denaro degli uomini d'onore dell'agrigeno nel progetto di eliminazione di alcuni agenti di polizia penitenziaria di origine siciliana in servizio presso il carcere di Pianosa.

L'episodio in questione era stato riferito, nel corso del processo Avana, dal collaboratore La Barbera il quale aveva raccontato di un summit, svoltosi, nella prima settimana del marzo '93, in cui diversi uomini d'onore, tra cui Matteo Messina Denaro, Sinacori, Ferro e Gioè avevano discusso della necessità di eliminare alcuni agenti in servizio a Pianosa, accusati di sevizie nei confronti dei detenuti.

In detta riunione venne stabilita una ripartizione dei compiti per zone di competenza.

Delle guardie carcerarie che stavano nella provincia di Trapani si sarebbe occupato Matteo Messina Denaro; di quelle che stavano nella provincia di Palermo si sarebbero occupati i palermitani.

Il progetto, risultante anche da una conversazione intercettata nel covo di Via Ughetti, è stato esaminato nella sentenza "Avana" (v. pp. 637 e ss.) in rapporto all'intercettazione del 25 febbraio 1993, intercorsa tra Ambla e Dimino, dalla quale si evinceva che Matteo Messina Denaro aveva fatto recapitare un biglietto con il quale chiedeva agli agrigentini di acquisire informazioni su quattro agenti originari di Agrigento e Sciacca.

Dalla successiva intercettazione del 26 ottobre '92 si ricavava, peraltro, come riportato nella citata sentenza, che la richiesta del Matteo Messina Denaro era limitata ad acquisire, tramite la mafia di Agrigento, solo delle informazioni in quanto, il piano di azione avrebbe dovuto essere, poi, concordato dal medesimo Matteo Messina Denaro con le famiglie palermitane (v. p. 656 e ss. sentenza citata).

Per una esaustiva comprensione della vicenda, appare utile riportare (per stralci e con riproduzione solo parziale delle intercettazioni), la parte della sentenza "Avana" (pp. 636 e ss.) riguardante la vicenda della progettata eliminazione degli agenti in servizio presso il Carcere di Pianosa:

“Si è in precedenza visto come il collaboratore di giustizia La Barbera Gioacchino abbia riferito che, dopo le stragi, appresi che presso l'Istituto penitenziario di Pianosa venivano commessi eccessi nei confronti dei detenuti imputati o condannati per associazione mafiosa, Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca ed altri fedelissimi di Totò Riina, al fine di porre in essere una esemplare azione ritorsiva e di dare allo Stato un preciso "segnale", avevano elaborato un progetto di eliminazione "a catena" di agenti di custodia originari di paesi della Sicilia occidentale, che prestassero o avessero prestato servizio in quell'istituto. Al progetto erano stati interessati non solo gli affiliati di Cosa Nostra palermitana, ma anche quelli delle province di Trapani e di Agrigento. Si è pure visto come, sempre a dire del La Barbera, nel corso di un summit svoltosi intorno alla prima settimana del marzo 1993 ed al quale avevano, fra gli altri, partecipato Messina Denaro Matteo, Angelo Gioé, Sinacori Vincenzo, Ferro Giuseppe, si era deciso di porre in esecuzione il piano di cui trattasi e la decisione era stata comunicata ai diversi mandamenti interessati, ciascuno dei quali avrebbe dovuto adoperarsi di conseguenza (v. p. 64 e ss e ud. del 28.2.96).

Si è già avuto anche modo di rilevare come il propalante sia fonte di sicura attendibilità, avendo trovato tutte le sue dichiarazioni riscontri esterni di peso tale, da offrire ad esse indubbia conferma (v. p. 62 e ss; p. 335 e ss).

L'asserto vale anche per le dichiarazioni concernenti la vicenda relativa alla progettata soppressione degli agenti di polizia penitenziaria, le quali trovano un formidabile riscontro "ab extrinseco" in una delle conversazioni che si svolsero nell'alloggio di via Ughetti di Palermo utilizzato dal La Barbera e dal Gioé durante i primi mesi del 1993 e che, come pure si è detto, vennero legittimamente intercettate.

Ci si riferisce alla conversazione svoltasi fra i medesimi il 9.3.93 dalle h. 00,40 alle h. 01,55, nella quale si colgono i seguenti passi: La Barbera - Matteo che dice? Gioè - Come Matteo che dice?... La Barbera - Luca non è venuto?

Gioè - No, è venuto Matteo, Peppe Ferrara...poi chi c'era!? EH!...Enzo il Mazarese. Loro sanno qualche cosa, dove stanno, in provincia di Trapani... La Barbera - Le due guardie? Gioè - Le due guardie che danno legnate. La Barbera -In provincia di Trapani stanno? Gioè -Ce ne sono quattro per la provincia di Trapani, di quelle che danno legnate. Incappucciate. La Barbera - Quelle della Pianosa che danno legnate. Dice che sono incappucciate? O sono Trapanesi? Gioè: No, perché c'è una guardia (incomprensibile), della provincia di Trapani che viene dalla Pianosa e gli ha raccontato tutte cose...(incompr.) una decina, no? Quattro sono della provincia di Trapani. La Barbera - Uh! Uh! Tutti quei nomi di là ancora non sono pronti?.. Gioè - Eh! Ce ne sono quattro della provincia di Trapani, circa tre di Sciacca e uno di Palermo. La Barbera - Di Palermo? Di dove? Gioè- Dobbiamo vedere di dov'è. Quelli che hanno preso in provincia di Trapani li hanno intercettati. Ora per quelli di Sciacca, dove stanno. Già loro di un paio sanno dove stanno. (...)

In sostanza, il riferimento al programmato assassinio di agenti di Pianosa che, "incappucciati", avrebbero malmenato i detenuti, è del tutto esplicito ed inequivocabile, mentre si ha anche conferma che i Corleonesi delle diverse "province" interessate si sono già attivati per la identificazione delle guardie carcerarie da "punire", residenti in zone ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza territoriale. In particolare, si apprende che Cosa Nostra ha già appurato che, fra gli agenti che "danno legnate", quattro risiedono nella provincia di Trapani, uno a Palermo e circa tre sono invece di Sciacca. Di almeno due di questi ultimi, coloro che in zona sono i referenti della organizzazione hanno già accertato l'esatto luogo di rispettiva dimora ed acquisito ogni altra opportuna notizia.Orbene, gli atti di causa offrono sicura prova che all'efferato piano pluriomicidiario di cui trattasi fu direttamente interessato il "mandamento" facente capo al La Rocca e che costui, il Di Gangi ed i loro più fedeli accoliti si adoperarono concretamente per la identificazione,

appunto, degli agenti della polizia penitenziaria con residenza in Sciacca, che prestavano o avevano prestato servizio a Pianosa.

La prova in parola è ancora una volta costituita dai colloqui intercettati presso l'ufficio del Consorzio Sciacca Terme.

Fra questi il primo che viene in considerazione con riguardo all'argomento qui trattato è quello del 25.2.93 h. 17,35, che è del seguente tenore:

DIMINO ACCURSIO (A giri 402) ... Dice che ha visto il biglietto. Gli stava spiegando il biglietto, il coso... Ha visto a "Caliddu" gli stava spiegando un biglietto. "No, no - dice - niente", non lo capiva, va, che cos'era. "Minchia - dice - che è complicato!" AMBLA... Che c'era scritto? DIMINO: Una minchiata, che glielo ha passato Matteo. AMBLA : Eh, ed allora? Che ti hanno detto, stasera? DIMINO: E quello si è dovuto spostare, Gino, appositamente per questo biglietto. E poi mi ha detto stasera... Perché gli deve dare un appuntamento (...) di nuovo alla carica quelli vengono. Per le guardie carcerarie. (...) Quattro dice... E a Sciacca n abbiamo due di nominativ (...) in provincia di Agrigento ce ne sono quattro”

Il Dimino ha già rilevato i dati della targa di una Fiat Panda, a bordo della quale negli ultimi tempi ha visto circolare a Sciacca tal Maniscalco Leonardo (Dino), agente di custodia, che gli risulta aver lavorato appunto a Pianosa. Attraverso la targa egli intende risalire all'indirizzo del medesimo. E' pertanto evidente che, secondo gli ordini provenienti dal Messina Denaro Matteo, il sodalizio deve mobilitarsi, per individuare le due guardie carcerarie saccensi ed accertare ove esse abitino. E' altrettanto evidente che si tratta di un'attività costituente la necessaria premessa per la successiva soppressione degli agenti della polizia penitenziaria presi di mira. Non per nulla Dimino, il quale si mostra realisticamente preoccupato delle conseguenze che (per la prevedibile reazione dello Stato) comporterà la realizzazione del progetto, cui

la sua "famiglia" è stata interessata, asserisce: "Al limite uno se ne può fare, non è che se ne possono fare due!". (...) Si è accertato che la targa menzionata nel corso della conversazione (AG 268771) era in effetti di pertinenza di una Fiat Panda di proprietà del saccense Maniscalco Ignazio, padre di Maniscalco Leonardo, agente quest'ultimo della polizia penitenziaria (teste Sandulli, ud. 9.3.95).

Dalla stessa conversazione (e precisamente dall'espressione usata dal Dimino "di nuovo alla carica con quelli vengono") si trae peraltro che il piano criminoso, alla cui attuazione il Di Gangi e gli altri sono stati chiamati a concorrere in prima persona, non costituisce una novità assoluta, ma, approntato tempo prima, era stato poi per qualche motivo accantonato, tornando ora ad essere di nuovo attuale. (...)

*Risulta confermato che la direttiva proveniente dal Messina Denaro Matteo è nel senso che il Di Gangi e gli altri devono per adesso occuparsi solo di identificare compiutamente gli agenti di custodia saccensi e di individuare le rispettive dimore, non essendo ancora il momento di passare all'azione. Ed invero, prima di "scattiarici", e cioè di colpire i soggetti presi di mira, il Matteo dovrà incontrarsi con gli altri * corleonesi, evidentemente al fine di concertare tutti insieme, in via definitiva, la concreta esecuzione del piano di attacco frontale allo Stato che, come rilevato, prevede la eliminazione di guardie carcerarie di diversa estrazione territoriale".*

Conclusivamente, va osservato che le risultanze compendiate nella sentenza Avana risultano confermate della posizione di vertice assunta da Matteo Messina Denaro all'interno della Provincia di Trapani.

Sebbene la sentenza "Avana" descriva l'influenza e l'attivismo del Matteo Messina Denaro con riguardo al '92, appare evidente come il consolidato ruolo verticistico (noto ai membri dell'organizzazione) dallo stesso ricoperto in sostituzione del padre non possa essere nato improvvisamente nel suddetto

anno, ma sia maturato nel tempo, ad iniziare, almeno, dalla fine del 1991, così come emerso dalle argomentazioni già sopra svolte, confermate dalle risultanze contenute nella sentenza “Avana”.

La successione di Matteo Messina Denaro nel ruolo di capo-provincia rivestito dal padre, avvenne, ovviamente, con il consenso di Salvatore Riina il quale, confidando sulle capacità al tempo già dimostrate dall'imputato ad assumere funzioni di comando ed ad attuare azioni di tipo "militare", permise, nel segno della continuità dell'alleanza creatasi con le famiglie trapanesi sin dall'epoca della prima guerra di mafia, a Francesco Messina Denaro, gravemente malato, di lasciare in consegna la funzione di guida del mandamento di Castelvetro e della Provincia di Trapani al figlio Matteo, nei cui confronti il Riina nutriva un affetto quasi paterno.

CAPITOLO VI

LA GENESI DELLE STRAGI

1. L'istituzione del *pool* antimafia e l'istruzione del maxi processo

Appare indefettibile a questo punto della motivazione svolgere un'ampia premessa sul momento genetico della deliberazione stragista - *id est* l'esito negativo per i vertici di Cosa Nostra del maxi processo e il momento di svolta nel contrasto all'organizzazione da parte dello Stato con l'implementazione della legislazione antimafia - onde chiarire, per un verso, il movente dell'eliminazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per altro verso, il contesto, i modi e i tempi nei quali si inserisce l'apporto di Matteo Messina Denaro.

Trattasi di una parte espositiva doverosamente necessaria per la successiva comprensione del nodo argomentativo che questa Corte è chiamato a sciogliere per pervenire alla statuizione di responsabilità dell'imputato, ma al contempo abbondantemente affrontata nei principali processi sulle stragi, siciliane e del Continente.

Per tale ragione, laddove le risultanze probatorie acquisite nell'ambito di questo processo e una rilettura sotto una luce più 'matura' e tarata sull'odierno imputato non impongono una revisione del materiale già riversato e analizzato in quelle plurime sedi - temi sui quali ci si soffermerà adeguatamente e i cui passaggi di cesura verranno all'uopo evidenziati - l'illustrazione delle tematiche procederà ispirandosi ampiamente ai percorsi motivazionali già sviluppati nelle varie sentenze (di primo e secondo grado, di legittimità e di rinvio) nei processi c.d. Capaci, Borsellino *bis*, Borsellino *ter* e stragi del Continente.

Premesso ciò, occorre dipartire dalla pur sintetica ricostruzione dell'attività professionale svolta da Falcone e Borsellino a partire dall'inizio degli anni '80.

E' storia giudiziaria che a seguito dell'omicidio del Procuratore Capo di Palermo Gaetano Costa nacque in Rocco Chinnici, dirigente dell'Ufficio Istruzione di Palermo, l'idea di un gruppo di magistrati che si occupasse di una medesima indagine. Il *pool* antimafia, che si avvale fin da subito della collaborazione di alcuni giovani magistrati – segnatamente di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello – che si erano già guadagnati sul campo l'ostile attenzione dei soggetti apicali di Cosa Nostra e in particolare dei corleonesi (si pensi alla vicenda, sulla quale si tornerà, dell'omicidio del Capitano Basile) sarebbe stato ulteriormente valorizzato da Antonino Caponnetto, subentrato al Chinnici vittima di attentato con autobomba il 29 luglio 1983, con l'ingresso anche di Leonardo Guarnotta.

La formazione del *pool* antimafia presso l'Ufficio Istruzione segnò l'avvio di una più proficua attività investigativa, in cui trovava sistematica applicazione un nuovo metodo di lavoro che muoveva dalla sempre più precisa consapevolezza del fatto che le innumerevoli e multiformi manifestazioni illecite di matrice mafiosa oggetto dei vari procedimenti non costituivano altro che le diverse sfaccettature di un unico fenomeno.

Difatti, con il progredire delle indagini apparve sempre più evidente ai magistrati coinvolti che non operava sul territorio palermitano una molteplicità di autonome organizzazioni criminali di tipo mafioso, fra loro o alleate o contrapposte in modo cangiante ed effimero, ma che, invece, sussisteva un organismo unitario e strutturato in modo verticistico. Alla base vi erano le diverse articolazioni territoriali, le c.d. famiglie, che controllavano una determinata area territoriale comprendente uno o più quartieri in ambito metropolitano oppure uno o più Paesi in ambito extraurbano e che poi si

raccordavano in organismi più ampi definiti mandamenti, costituiti da quelle famiglie operanti su territori limitrofi, che a loro volta erano rappresentati nella commissione provinciale di Palermo, composta di norma da un esponente per ciascuno di essi; quindi i capi provincia si esprimevano per le questioni che investivano l'intera Cosa Nostra nella commissione regionale.

Stante il carattere unitario e fortemente centralizzato del sodalizio in questione che via via emerse, si comprese che la dispersione delle energie investigative in singoli parcellizzati procedimenti a seconda dell'attività illecita posta in essere dall'associazione avrebbe comportato il conseguimento di risultati assolutamente inadeguati rispetto, sia agli sforzi profusi, che all'entità del fenomeno da contrastare ed avrebbe, inoltre, impedito di coglierne i profili più reconditi, vale a dire quelli che non si manifesta(va)no *ab externo* con l'atto violento ma che rappresenta(va)no, al contrario, il portato di una sommersa pregressa azione di conquista di spazi di potere e risorse economiche.

Tratta(va)si di attività che appunto, non inverandosi indefettibilmente in fatti sussumibili in una fattispecie criminale e comunque non facilmente percepibile al di fuori del suo contesto senza indagini mirate in difetto di una specifica *notitia criminis*, spesso mancante per il clima di omertà imperante, esigeva uno sguardo d'insieme della realtà delinquenziale in analisi.

Fu da questa comprensione delle caratteristiche del fenomeno mafioso e delle esigenze investigative unitarie atte a contrastarlo - con il relativo portato in punto di tecniche di indagine e acquisizione dei dati probatori e circolazione di idee fra gli organi inquirenti con l'instaurazione di un clima di fiducia reciproca - oltre che dall'esigenza di una suddivisione del rischio atta a tutelare maggiormente l'incolumità del singolo magistrato, non più unico depositario del patrimonio di conoscenze, che si mise in atto e si implementò il progetto del *pool* antimafia.

In termini maggiormente esplicativi, dalla coscienza del carattere unitario della realtà fenomenica da cui scaturivano le varie manifestazioni illecite ne derivava che ogni delitto di Cosa Nostra non andava più considerato, a differenza degli altri episodi delittuosi, una monade, bensì l'anello di una lunga catena, traendo esso causa dai fatti precedenti ed a sua volta generando le premesse per quelli successivi.

Solo in tale visione unitaria era consentito trovare le chiavi di lettura per la ricerca delle causali del singolo delitto e per individuare i terminali ultimi dell'atto criminale di volta in volta in rilievo, sì evitandosi la dispersione dei singoli tasselli di un mosaico che andava al contrario ricomposto ad un'unità.

Ricordiamo - è bene ribadirlo - che quelli furono i primi anni in cui si tentò in modo sistematico di squarciare il velo dell'ignoranza sulle organizzazioni mafiose, di penetrarne i segreti affrontandola come una realtà dotata di un'autonomia concettuale e una strutturazione ben precisa. Fino ad allora, peraltro, anche fra molti intellettuali la mafia non era appunto concepita come un'associazione criminale definita a livello di composizione, divisione dei ruoli e proiezione esterna, ma come un modo di pensare connotato a un certo substrato socio-culturale che aveva avuto modo di dispiegarsi in alcune aree del Mezzogiorno, specie in Sicilia, che consentiva poi ad alcune persone di riunirsi in via contingente per delinquere in un dato modo, quasi un esercizio letterario dunque.

Detto ciò, nello svolgimento delle indagini del gruppo di lavoro veniva riconosciuta particolare importanza a quelle di carattere patrimoniale ed economico, e ciò non soltanto per la convinzione che per intaccare il potere mafioso occorresse drenargli risorse, ablando le sue enormi disponibilità finanziarie, ma anche per il principio per cui seguendo le ingenti ricchezze accumulate da questa organizzazione nello svolgimento delle sue attività illecite si potessero disvelare le concatenazioni per poter scoprire le altre tracce

materiali dei reati commessi. Da qui il certosino lavoro di ricerca per ricostruire i flussi economici provenienti dalle attività illecite e le sue modalità di occultamento, avvalendosi di una molteplicità di canali, non solo in ambito nazionale, ma internazionale, allacciandosi proficui rapporti di lavoro e scambi di informazioni con le autorità giudiziarie di vari Paesi, tra cui la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, recettori delle maggiori attività di riciclo del denaro sporco.

Ci si rese conto, altresì, che anche i vari settori, illeciti e non, andavano trattati in modo unitario se potevano fare gola alla mafia e costituirne momenti di emersione (omicidi, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, rapporti con il mondo economico-affaristico e politico, reati contro la pubblica amministrazione e così via).

Il lavoro investigativo non trascurava affatto la proiezione processuale dei dati probatori acquisiti onde evitare che gli assunti accusatori trovassero smentita nelle aule giudiziarie, finendo per eterogenesi dei fini a rafforzare il prestigio dell'associazione mafiosa e l'aurea di intoccabilità.

Detto ciò, le indagini del primo maxi processo di Palermo a Cosa Nostra presero spunto dal rapporto congiunto del 13 luglio 1982 della Squadra Mobile della Questura di Palermo e del Nucleo Operativo dei Carabinieri sempre del capoluogo siciliano, rapporto con cui venivano denunciati Greco Michele ed altre centosessanta persone, quali responsabili di vari delitti, fra cui numerosi omicidi commessi nell'arco temporale intercorrente tra il 23 aprile 1981, giorno in cui venne ucciso Bontate Stefano ed il 17 aprile 1982, data dell'omicidio di Corsino Salvatore.

A seguito di tale rapporto, segnatamente nel luglio dell'82, la Procura di Palermo emise vari ordini di cattura per i reati di associazione per delinquere aggravata e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e,

riuniti tutti i procedimenti già pendenti per i fatti denunciati nella relazione, si disposero indagini bancarie e patrimoniali nei confronti degli indiziati.

Successivi rapporti del 14 settembre, 11 e 23 ottobre 1982 e del 24 marzo 1983 della Squadra Mobile di Palermo ampliarono l'oggetto delle indagini ad altri gruppi mafiosi, come quelli dei Grado, anche a seguito di trasmissione di atti di altri uffici istruttori, soprattutto nel fiorente settore del traffico di sostanze stupefacenti, che all'epoca vedeva la Sicilia come centro di raffineria.

Vennero, altresì, acquisiti i rapporti della Guardia di Finanza del 23 ottobre 1982 e del 10 e 22 marzo 1983, relativi agli accertamenti fiscali e patrimoniali compiuti nei confronti delle imprese sottoposte ad attenzione fin dal primo rapporto.

L'1 marzo 1983 iniziò a collaborare con l'autorità giudiziaria Calzetta Stefano che, oltre alla cattura di alcuni latitanti, fornì utili indicazioni su ulteriori *clan* mafiosi (Zanca, Tinnirello, Marchese per citarne alcuni).

Poco dopo l'emissione di un corposo mandato di cattura nel maggio dell'83 per reati associativi perse, tuttavia, la vita in un attentato lo stesso Rocco Chinnici, che sino ad allora si era personalmente occupato del ramo principale dell'inchiesta. La causata scomparsa non arrestò l'attività dell'Ufficio Istruzione di Palermo, alla cui guida succederà Antonino Caponnetto, che nell'agosto del medesimo anno emise i mandati di cattura nei confronti delle persone accusate dal Calzetta di omicidi ed altri delitti.

Seguirono, quindi, gli arresti di Testa Giuseppe in Thailandia e di Azzoli Rodolfo in Spagna che consentirono di fare ulteriore luce sulle connessioni internazionali sussistenti nel settore delle droghe, soprattutto 'pesanti'.

Vennero ancora acquisiti nel corso delle indagini elementi probatori evidenzianti strette relazioni tra Cosa Nostra e i gruppi napoletani dei Nuvoletta, Zaza e Bardellino.

Nel marzo dell'84, quindi, a seguito delle dichiarazioni auto ed etero-confessorie rese da Sinagra Vincenzo si fece luce su diversi episodi delittuosi avvenuti in città, compreso l'omicidio del perito del Tribunale di Palermo Giaccone Paolo, e venne scoperta la c.d. camera della morte, luogo nel quale gli affiliati si riunivano per interrogare, torturare ed uccidere le proprie vittime.

Frattanto altro mandato di cattura fu emesso per gli omicidi commessi tra il Natale del 1982 ed il 16 marzo 1983 nel quadro della sistematica attività di sterminio attuata dalla fazione vincente di Cosa Nostra, quella dei corleonesi, ai danni di familiari e di persone comunque vicine a Buscetta Tommaso e a Greco Giovanni, mentre cominciò a porsi l'attenzione su Salvo Antonino, esattore di Salemi.

Nel contempo nuovi filoni investigativi furono avviati in virtù della collaborazione tra le autorità inquirenti di Palermo e degli U.S.A., riguardanti imponenti traffici di eroina tra la Sicilia e Stati Uniti, sfociati in un'operazione condotta simultaneamente dalle forze di polizia dei due Paesi, nota come 'Pizza Connection'.

Importanti elementi probatori vennero, altresì, forniti dalle indicazioni rese da Coniglio Salvatore in merito ad un rilevante traffico di droga pesante tra Palermo ed alcune città del Nord, mentre altro importante filone si aprì in merito al coinvolgimento dei gruppi catanesi dei Ferrera/Santapaola/Ercolano nel traffico di stupefacente in una triangolazione Catania-Palermo-Roma con agganci in Medio Oriente e nell'Estremo Oriente.

Il 14 luglio 1984, tuttavia, si verificò un evento che avrebbe consentito quel vero salto di qualità nell'ulteriore sviluppo delle indagini, vale a dire l'extradizione in Italia dal Brasile di Tommaso Buscetta, già tratto in arresto nel dicembre dell'83.

Questi, conclamata la sua espulsione di fatto da Cosa Nostra insieme ai più vicini affiliati (Badalamenti Gaetano e Salomone Antonino erano stati

‘posati’, Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore erano stati uccisi) e l’accerchiamento alla sua persona da parte dei corleonesi manifestata dall’uccisione di numerosi congiunti, decise di iniziare il suo percorso collaborativo con l’autorità giudiziaria a partire dal suo interrogatorio del 16 luglio 1984.

Il Buscetta, tenuto conto della sua posizione all'interno della compagine mafiosa, meglio dei collaboratori fino a quel momento sentiti riuscì a tracciare un quadro preciso delle regole che disciplinavano il funzionamento di Cosa Nostra, del suo organigramma interno e delle motivazioni che avevano condotto alla c.d. seconda guerra di mafia, *rectius* alla sistematica eliminazione delle fazioni opposte da parte del Riina e dei suoi fedelissimi.

La struttura di Cosa Nostra disvelata dal Buscetta e che andava a saldarsi perfettamente con le attività investigative condotte fino a quel momento dal *pool* antimafia portò all'emissione del mandato di cattura n. 323/84 del 29 settembre 1984 nei confronti di Abbate Giovanni + 365 per reati associativi ed altri delitti contestati in ben trecentoventuno capi di imputazione, che costituì la prima vera estrinsecazione in un provvedimento giudiziario della nozione unitaria di Cosa Nostra.

A breve distanza di tempo dall'emissione di questi provvedimenti restrittivi, il 16 ottobre 1984 avviò la sua collaborazione giudiziaria anche Contorno Salvatore, elemento di spicco della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, il quale, non soltanto corroborò perfettamente il narrato del Buscetta, ma apportò ulteriori e più aggiornati elementi di conoscenza sull'organigramma dell'associazione e su alcuni delitti dalla medesima posti in essere.

Le dichiarazioni dei predetti, inoltre, in uno alle risultanze di indagini bancarie, intercettazioni telefoniche, prove documentali e orali disvelarono collegamenti fra la mafia e centri di potere politico-affaristici per il tramite dei cugini Salvo Antonino e Salvo Ignazio che, per l’effetto, vennero arrestati.

Ulteriori indagini istruttorie vennero avviate, sulla scorta delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria da Bono Benedetta e Colletti Vincenzo, nonché sulla base di intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Agrigento, sulle relazioni intrattenute dalla famiglia Santapaola di Catania con esponenti apicali di Cosa Nostra della Sicilia occidentale, soprattutto agrigentini e trapanesi.

Quindi, si arrivò all'8 novembre 1985 allorquando venne depositata la sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio, nel quale trovava la sua più compiuta espressione l'analisi del funzionamento strutturale di Cosa Nostra e dei settori illeciti svolta nel periodo di massimo impegno lavorativo dell'affiatato gruppo di magistrati sotto la guida del Consigliere istruttore Antonino Caponnetto e che annoverava in prima fila proprio Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, costretti per motivi di sicurezza a lasciare con le proprie famiglie il luogo di residenza ed a trascorrere gli ultimi mesi di redazione della sentenza-ordinanza nell'isolamento dell'Asinara.

Dalle risultanze documentali e dalle complessive indicazioni fornite in proposito da vari colleghi dei due magistrati, emerge poi che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si trovarono in una situazione di grave disagio nello svolgimento della loro attività professionale dopo che il Caponnetto dovette lasciare la sua carica direttiva dell'Ufficio Istruzione di Palermo.

E' infatti circostanza assodata che, successivamente alla nomina nel 1986 per tale incarico, al quale aveva concorso anche il Falcone, di Antonino Meli, collega con un'anzianità di servizio notevolmente superiore a quella del suo concorrente, ma molto meno esperto nella materia *de qua*, gran parte del *modus operandi* di quel *pool* venne gradatamente abbandonato, provocando un comprensibile disorientamento tra gli addetti ai lavori.

Tali ragioni indussero il Borsellino a lasciare l'Ufficio Istruzione di Palermo e ad assumere la carica di Procuratore della Repubblica di Marsala,

nel frattempo liberatosi, ove avviò un'intensa serie di indagini che consentirono il rinvio a giudizio in stato di detenzione di centinaia di imputati per il reato di associazione mafiosa e altri connessi. Trattasi di anni nei quali l'intensa attività giudiziaria e le denunce pubbliche verso le carenze degli organi statali nel contrasto al fenomeno mafioso fecero guadagnare al Borsellino un'attenzione sempre più negativa su di sé da parte di ampi settori di Cosa Nostra che idearono ai suoi danni una serie di attentati, come meglio si esporrà in altro capitolo.

Ciò che preme anticipare fin da ora è che a quel tempo l'eliminazione del dott. Borsellino - soggetto ritenuto estremamente pericoloso fin dagli inizi degli anni '80 - non doveva avvenire mediante modalità eclatanti allo scopo di non compromettere le aspettative di un esito favorevole del maxi processo, situazione che muterà negli ultimi mesi di permanenza del magistrato a capo della Procura della Repubblica di Marsala (vi svolgerà le relative funzioni fino al marzo del '92, pur se già applicato parzialmente da fine dicembre del '91) quando, con un evidente salto di qualità da parte di Cosa Nostra, le stragi assurgeranno a strumento principe per l'attacco allo Stato (non appaiono, pertanto, singolari o fantasiose, si anticipa già in questa sede, le dichiarazioni dello Zichitella sul punto).

Quanto al Falcone, la consapevolezza del dissolversi del gruppo di lavoro e della difficoltà di continuare a incentrare il proprio impegno con le medesime tecniche vigenti sotto la direzione del Caponnetto, unitamente all'entrata in vigore nell'ottobre del 1989 del nuovo codice di procedura penale, determinante uno spostamento delle funzioni inquirenti per le indagini più complesse dal soppresso Ufficio istruzione degli affari penali del Tribunale alla Procura della Repubblica, convinsero il magistrato a candidarsi a Procuratore Aggiunto della Procura di Palermo. In quel periodo l'ambiente giudiziario palermitano venne, tuttavia, attraversato da velenose polemiche scatenate dalle

lettere con le quali un anonimo personaggio, pubblicamente conosciuto con lo pseudonimo di 'Corvo', insinuava sospetti sulla correttezza dell'operato dei magistrati che conducevano indagini sulla criminalità mafiosa e sul modo con cui essi avevano gestito la collaborazione dei pentiti, sì minando l'immagine del Falcone. Proprio in questo clima di delegittimazione si verificò l'attentato dell'Addaura, che non sortì però l'esito sperato, e Falcone venne nominato all'incarico sperato.

Tuttavia, non mancarono nemmeno in questo nuovo ruolo polemiche e difficoltà, soprattutto dovute ad una serie di incomprensioni con il Procuratore della Repubblica Pietro Giammanco, con una serie di spiacevoli situazioni che il magistrato mise a conoscenza, nei limiti del possibile, dei colleghi.

2. L'emanazione dei primi provvedimenti antimafia

Al fine di comprendere il contesto in cui sono maturate le stragi, occorre poi evidenziare come, accanto all'incalzare della magistratura e delle forze dell'ordine e ai primi conseguenti risultati sul fronte giurisdizionale, Cosa Nostra si trovò a fronteggiare una serie di iniziative legislative sintomo di un impegno più fattivo dello Stato contro la criminalità organizzata di tipo mafioso anche a livello politico.

Così, se nel corso degli anni '80 vi era stata l'introduzione nel codice penale, con la legge Rognoni-La Torre, dell'art. 416 bis c.p. (che prevede tutt'oggi la fattispecie di associazione di tipo mafioso) e la modifica di alcune parti dell'impianto delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, è sulla spinta propulsiva di Giovanni Falcone - che trovò una sponda favorevole nell'allora Ministro della Giustizia Claudio Martelli - che presero corpo alcuni

dei provvedimenti legislativi antimafia più innovativi nel contrasto del suddetto fenomeno criminale.

In effetti, Falcone nutriva la precisa consapevolezza, comune d'altro canto alla gran parte degli operatori del diritto, che l'azione giudiziaria fosse una sola delle componenti di un più ampio operato dello Stato che si sarebbe dovuto estrinsecare a livello organizzativo e legislativo.

Occorrevano, in altri termini, più incisivi strumenti di contrasto al crimine organizzato e la creazione di una struttura unitaria e centralizzata anche a livello nazionale, tanto tra le forze di Polizia, quanto tra le autorità giudiziarie, che fosse specchio di un sodalizio che certo non si asteneva dall'espandere il proprio raggio di operatività al di fuori dell'ambito distrettuale. Anzi, la riscontrata capacità di intessere relazioni a livello internazionale avrebbe dovuto spingere all'istituzione di stabili forme di cooperazione interstatuali.

Fu così che Giovanni Falcone, conscio della necessità di un intervento statale di contrasto ad ampio raggio e della delegittimazione del suo operato cui assisteva negli ambienti giudiziari palermitani, accettò la proposta di ricoprire l'incarico di Dirigente degli Affari Penali del Ministero della Giustizia rivoltagli dal Martelli, il quale fin dall'inizio del suo mandato aveva inteso imprimere un indirizzo politico maggiormente impegnato nel contrasto al fenomeno mafioso, visto sempre più come un problema italiano che ne danneggiava l'immagine nel Mondo.

La carica venne assunta dal Falcone nel marzo del 1991 e in essa il magistrato riversò tutta l'esperienza maturata sul campo, rendendo l'ufficio un organo di impulso di iniziative legislative ed amministrative proprio in quei campi in cui egli aveva potuto constatare l'insufficienza ed inefficienza degli strumenti fino a quel momento esistenti.

Quel clima favorevole consentì all'allora governo di adottare diversi provvedimenti incidenti nella lotta alla mafia, fra i quali è consentito menzionare:

- il d.l. 3 maggio 1991, n. 143, recante misure urgenti "*per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio*", poi convertito con modifiche nella legge 5 luglio 1991, n. 197;

- il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, contenente misure urgenti "*in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*", convertito con modifiche nella legge del 12 luglio 1991, n. 203, decreto questo con cui si introducevano limiti stringenti alla possibilità per i condannati per delitti di criminalità mafiosa di usufruire della liberazione condizionale e delle altre misure alternative alla detenzione, nonché si prevedeva un'aggravante ad effetto speciale per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nonché un'attenuante pure ad effetto speciale per i reati di criminalità mafiosa, da applicare nei confronti di coloro che avessero fornito un contributo rilevante nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei predetti reati. Si trattava all'evidenza di una delle innovazioni più significative perché formalizzava l'estensione di un istituto che aveva dato buona prova nel contrasto al fenomeno della criminalità terroristica a quello di tipo mafioso, sì facendo da volano a quel confluire di collaborazioni di giustizia che si sarebbe riscontrato di lì a breve;

- il d.l. 31 maggio 1991, n. 164, recante "*misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso*", convertito con modifiche nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

- il d.l. 9 settembre 1991, n. 292, recante *"disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimento di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti"*, convertito con modifiche nella legge 8 novembre 1991, n. 356;

- il d.l. 29 ottobre 1991, n. 345, poi convertito con legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante *"disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata"*, che tra l'altro istituiva, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), con il compito di coordinare le attività di investigazione preventiva in materia di criminalità organizzata e di effettuare indagini di polizia giudiziaria per i delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all'associazione medesima;

- il d.l. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20 gennaio 1992, n. 8, contenente norme di *"coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata"*, che in parallelo a quanto sopra istituiva la Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.), deputata a promuovere e coordinare a livello nazionale le indagini per i reati di mafia e terrorismo, assegnate a livello decentrato in esclusiva alle Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.), istituite presso le Procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto;

- il d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, relativo alla *"Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive"*, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 1992, n. 172;

- la legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante *"norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali"*, che prevedeva tra l'altro delle cause di ineleggibilità a determinati uffici pubblici locali dei condannati o anche imputati di determinati reati.

Dall'esame sommario di questi atti legislativi può ben sostenersi che l'esperienza giudiziaria maturata dal *pool*/antimafia, in particolare la circolarità di informazioni fra coloro che svolgevano indagini di mafia ed il coordinamento delle azioni da parte delle singole autorità giudiziarie, trovò in quello stretto frangente temporale terreno fertile anche se contribuì innegabilmente a innescare il piano stragista accanto all'esito negativo del maxi processo cui saranno dedicati i successivi paragrafi.

3. La portata e l'importanza del maxi processo

Come si dà atto in tutte le sentenze passate in giudicato sulle stragi e come concordemente riferito dai vari collaboratori di giustizia anche, laddove compulsati, nella presente - e sul punto non si è registrato alcuna divergenza fra le varie parti processuali nella consapevolezza del carattere pacifico del dato - alta era l'attenzione di Cosa Nostra per l'evolversi del maxi processo nelle diverse fasi processuali.

Una rapida disamina dell'oggetto del giudizio del maxi processo mette in luce quale fosse la portata negativa di quell'attività giudiziaria per questa associazione e perché avesse motivo di annettervi tanta importanza.

Per quanto attiene agli omicidi ed ai tentati omicidi commessi sino al primo semestre del 1983, essi riguardavano oltre cento vittime e potevano ricomprendersi nel seguente schema classificatorio: 1) delitti costituenti l'inizio della seconda 'guerra di mafia' (tra cui gli omicidi di Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore); 2) delitti con cui si attuava la sistematica soppressione della fazione perdente (e dei congiunti), quella dei c.d. scappati, e cioè Contorno Salvatore e Greco Giovanni; 3) delitti concernenti la c.d. tufiata di Ciaculli, ovvero il tentato omicidio in danno di Greco Giuseppe Giovanni, ritenuto uno dei più

pericolosi *killer* della fazione corleonese, che rappresentarono la sanguinosa reazione del gruppo di quest'ultimo ai danni di persone considerate legate agli autori appunti della detta imboscata, tra cui alcuni parenti del Buscetta; 4) gli altri omicidi comunque ricollegabili alla guerra di mafia; 5) gli omicidi attribuiti ad affiliati della cosca di Corso dei Mille capeggiata da Marchese Filippo; 6) gli omicidi ai danni di pubblici funzionari, ed in particolare quelli del Capo della Squadra Mobile di Palermo Boris Giuliano, commesso il 21 luglio 1979; del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale Emanuele Basile, consumato il 4 maggio 1980; di Paolo Giaccone, docente di medicina legale ed incaricato di numerose perizie dai magistrati di Palermo per delitti di mafia, ucciso l'1 agosto 1982; del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Prefetto di Palermo, della moglie e di un agente di P.S., colpiti a morte il 3 settembre 1982, ed altri.

L'ordinanza di rinvio a giudizio dell'8 novembre 1985 aveva ascritto gli omicidi dei personaggi più importanti della fazione anti corleonese, tra gli altri, a diversi soggetti già all'epoca o successivamente divenuti membri della commissione provinciale di Palermo, fra cui si possono riportare i nomi di Greco Michele, Greco Salvatore, Riina Salvatore, Riccobono Rosario, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Scaglione Salvatore, Calò Giuseppe, Madonia Francesco, Marchese Filippo e altri.

Già da quanto qui sinteticamente esposto si comprende come l'oggetto del processo investisse da un punto di vista fenomenico e personologico praticamente i fatti di sangue più rilevanti nella storia a quel tempo recente della compagine organizzativa e l'intero suo organigramma.

Ma erano soprattutto altre le ragioni per le quali Cosa Nostra era particolarmente sensibile all'esito processuale e, per l'effetto, le direttrici (tre) lungo le quali si muoveva.

Per un verso, era indefettibile che a livello giurisdizionale fosse sconfessato radicalmente l'impianto accusatorio - che nell'ambiente mafioso, ma anche fra insospettabili detrattori, veniva definito 'teorema Buscetta' per tacciarlo di apoditticità e astrattezza - secondo il quale Cosa Nostra era un'associazione strutturata in senso gerarchico, con organi decisionali posti a diversi livelli, che venivano in rilievo a seconda del tipo di interessi coinvolti nell'attività criminosa, sicché per gli omicidi rientranti nell'interesse strategico dell'intera compagine la competenza a deliberare era da attribuirsi al vertice, rappresentato dalla commissione o cupola, composta da tutti i capimandamento, con un livello di coordinamento che passava da quello provinciale a quello regionale a seconda dell'area di interesse deliberativo.

Siffatta impostazione non poteva che provocare fibrillazione all'interno dell'organizzazione, specie fra i suoi soggetti apicali, posto che proprio questi ultimi sarebbero stati chiamati a rispondere dei delitti rientranti nella vita associativa, sì cessando quell'impunità dei suoi componenti che, con gradazioni differenti e crescenti a seconda del ruolo ricoperto, caratterizzava tutti.

Difatti, a fronte di un rischio marcato per gli esecutori materiali dei delitti, più che altro nella flagranza del reato, giocando altrimenti un ruolo determinante nell'infruttuosità delle investigazioni l'omertà, l'impenetrabilità dei momenti decisionali rendeva esente da responsabilità penale i concorrenti morali che, è scontato affermarlo, si trovavano per lo più alle sfere alte dell'organigramma. Poteva, quindi, affermarsi ragionevolmente - anche sulla scorta della descrizione delle indagini effettuate negli anni '70 e '80 da parte dei testi di PG escussi nel corso di questo procedimento, Germanà, Santomauro, Sciarratta e Bonanno - che i mandanti di gravi reati, in particolare omicidi, decisi all'interno dell'associazione mafiosa potevano ritenersi, salvo eccezioni, al riparo da conseguenze giudiziarie irreparabili, come poteva essere l'ergastolo.

Il fenomeno del pentitismo aveva, al contrario, gettato luce nel processo di formazione del consenso intorno a quei reati strategici, sì disvelando i passaggi che dall'esecuzione materiale conducevano a ritroso alla deliberazione.

Accanto al primo obiettivo di portata sistemica, la compagine organizzativa intendeva anche conseguire il risultato molto più immediato e pratico della scarcerazione per decorrenza dei termini custodiali degli intranei ristretti in carcere. Si badi, peraltro, che fino a quel momento era avvertito come ineluttabile solamente un breve periodo di detenzione, un pericolo icasticamente paragonato al 'rischio di impresa'. A sua volta, poi, in difetto di circuiti penitenziari differenziati gli uomini d'onore erano adusi a trascorre il relativo periodo detentivo in condizioni nettamente più favorevoli rispetto agli altri reclusi, sia perché in grado di imporre il loro predominio sui criminali comuni, sia perché ricevevano un trattamento di favore da parte del personale penitenziario (emblematiche alcune vicende, come quella che vide protagonista Mariano Agate nel carcere di Trapani e ricordata proprio nella sentenza di primo grado del maxi processo a p. 3900 e ss.).

E' per la prima volta nel corso del maxi processo che aleggerà negli esponenti di Cosa Nostra detenuti il timore concreto del fine-pena mai.

Infine, appariva necessario sconfessare l'operato di quei magistrati che nella fase istruttoria erano stati i principali artefici, sì da impedirne una perdurante valorizzazione in seno alle Istituzioni governative e giudiziarie e un affievolimento del portato della loro azione.

Detto ciò, per Cosa Nostra non si trattava, ovviamente, di una mera attesa degli esiti dell'accertamento giudiziale, bensì come vedremo di un'intensa attività volta ad influire dall'esterno delle aule di udienza.

3.1. Le sentenze di primo e secondo grado

Il 16 dicembre 1987 la Corte di Assise di Palermo emetteva sentenza affermando la responsabilità penale di diversi esponenti apicali di Cosa Nostra, fra cui Riina e Provenzano, ritenuti entrambi rappresentanti del mandamento di Corleone in seno alla commissione provinciale, per la maggior parte degli omicidi loro ascritti, tra cui quelli c.d. eccellenti, nonché di Greco Michele per diversi altri. Variegato era stato il dispositivo per gli altri personaggi di spicco.

Ma ciò che mette conto rilevare maggiormente è che il Giudice di primo grado aveva ritenuto - aderendo in pieno al costruito accusatorio - che l'organizzazione denominata Cosa Nostra non fosse costituita da una pluralità di cosche mafiose tra loro autonome, bensì che fosse strutturata come un organismo unitario di tipo federalistico-verticistico, articolato in unità territoriali di base, le famiglie, che avevano poteri decisionali solo su questioni di loro esclusivo interesse, a sua volta raggruppate in mandamenti, mentre le deliberazioni su tutte le questioni di maggiore importanza e di più vasta portata erano attribuite all'organo collegiale di vertice, denominato cupola o commissione.

Reputava, altresì, la Corte che in seno al sodalizio fossero intervenute delle divisioni sfociate nella 'guerra di mafia' del 1981, terminata con la vittoria e conseguente supremazia incontrastata dei corleonesi Riina e Provenzano.

Ai componenti della commissione venivano ascritti, nella qualità di mandanti, gli omicidi ritenuti strategici, pur esigendosi, oltre al rivestimento della carica in quella sede, un minimo di collegamento con il singolo episodio delittuoso sotto il profilo - alternativo - materiale, strumentale o logico.

La successiva sentenza della Corte d'assise di Appello di Palermo del 10 dicembre 1990, tuttavia, non soltanto confermava le assoluzioni dichiarate in primo grado, ma ne aggiungeva altre soprattutto con riferimento ai principali

soggetti apicali di Cosa Nostra della fazione corleonese, Riina, Provenzano e Greco.

Nelle motivazioni della detta pronuncia, invero, i giudici di secondo grado riconoscevano l'unitarietà dell'organizzazione mafiosa ed evidenziavano il carattere nevralgico che nell'assetto di potere interno aveva avuto la contrapposizione fra i due schieramenti, affatto riconducibili alla dicotomia mafia buona (quella dei perdenti) - mafia cattiva (quella dei filo corleonesi), ma a conflitti di interesse legati alla gestione del lucroso traffico di stupefacenti.

Attribuendo, pertanto, diversi livelli di attendibilità alle dichiarazioni rese dai collaboranti Buscetta e Contorno, elevata sulla struttura e la divisione spaziale e personale delle varie articolazioni, gradatamente inferiore con riferimento ai delitti in astratto di competenza della cupola, si era escluso in concreto per la maggior parte degli omicidi ascritti ai vertici associativi che gli stessi potessero interessare l'organizzazione nel suo complesso, tenuto conto della frattura che si era verificata al suo interno, e che quindi non spettasse all'organo predetto la deliberazione.

L'assoluzione dai reati omicidiari dei soggetti apicali di Cosa Nostra e il forte ridimensionamento delle responsabilità penali ascritte al Riina cagionava una obiettiva situazione favorevole per i suddetti vertici, sì facendo crescere in seno all'intera associazione le aspettative di conseguire in sede di legittimità, non soltanto una conferma dell'impossibile ascrizione dei delitti contestati ai componenti della cupola, ma persino una pronuncia ancor più favorevole tesa ad escludere in radice l'unitarietà dell'associazione mafiosa e, per l'effetto, la regola della competenza del suo organismo di vertice per la deliberazione degli omicidi più importanti.

Assunti su cui si era basata l'intera istruzione del maxi processo che, fatti propri dalla Corte di Assise e non smentiti in via di principio dalla Corte d'Assise d'Appello, erano finiti nell'applicazione concreta ai casi di specie - pur

se per diverse incongruenze logiche successivamente evidenziate dalla Corte Suprema di Cassazione - di fatto esautorati di qualsiasi valenza probatoria.

3.2. L'introduzione del criterio della rotazione per l'assegnazione degli affari in Cassazione

Secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - alcune delle quali si riporteranno in forma riassuntiva, altre per estratto, nel successivo paragrafo a proposito dei tentativi di condizionamento - le aspettative sul buon esito del maxi processo erano riposte in Cosa Nostra nel Presidente della prima sezione della Corte Suprema di Cassazione che avrebbe dovuto trattare il processo, vale a dire in Corrado Carnevale.

Della detta sezione erano note alcune sentenze che, aderendo ad un orientamento rigorista, peraltro in senso difforme dall'indirizzo giurisprudenziale prevalente, in merito all'interpretazione di alcune norme che disciplinavano la composizione dei Collegi giudicanti, in particolare delle Corti d'Assise, e la scansione processuale, avevano annullato diverse decisioni di merito, anche disponendo la regressione del procedimento alla fase istruttoria. Non è chi non veda come le numerose eccezioni di nullità sul punto contenute in vari ricorsi per cassazione miravano proprio ad ottenere un provvedimento non dissimile.

Sempre della medesima sezione presieduta dal Carnevale era, altresì, conosciuta la sentenza dell'11 febbraio 1991 che, con un'operazione ermeneutica oggetto di immediata critica nel pensiero giuridico italiano, aveva statuito che la sospensione dei termini di custodia cautelare previsti dall'art. 297 del nuovo codice di procedura penale non scaturisse *ope legis*, ma fosse il portato di un'ordinanza del Giudice procedente *ad hoc* alla stessa stregua di

quanto richiesto dall'art. 304 c.p.p. benché tale provvedimento fosse espressamente richiesto solo da quest'ultima norma.

La conseguenza di una simile decisione, ovviamente, non era limitata al piano teorico, ma aveva sortito effetti sul piano concreto, essendone conseguita la scarcerazione di circa quaranta imputati di delitti di mafia nel maxi processo palermitano, situazione che aveva indotto l'esecutivo all'emanazione del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 60, che aveva chiarito l'interpretazione delle disposizioni summenzionate.

Il dott. Carnevale, inoltre, non faceva misteri neanche del suo convincimento, che lo conduceva a reputare sbagliata - in quanto non supportata da chiare evidenze probatorie, per converso smentita dalle emergenze processuali in ordine ad alcuni delitti collegati alla guerra di mafia dell'81 che aveva avuto modo di esaminare - proprio la tesi centrale del maxi processo sul carattere unitario e verticistico di Cosa Nostra, in favore della tradizionale e datata concezione della sussistenza di tante organizzazioni mafiose dotate di autonomia strutturale e funzionale, in grado di allearsi solamente in via contingente.

E' evidente come l'eventuale traduzione di siffatto pensiero nella sentenza del maxi processo avrebbe vanificato completamente gran parte dell'attività svolta all'Ufficio Istruzione di Palermo e dilapidato il materiale conoscitivo sul fenomeno mafioso, su gran parte dei quali cominciavano ad essere emanati i vari provvedimenti legislativi sopra elencati.

Come da documentazione e deposizioni testimoniali acquisite già nei pregressi processi sulle stragi, è stato accertato che sull'operato del giudice Corrado Carnevale il precedente Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli aveva incaricato di effettuare un monitoraggio di tutte le sentenze del Collegio dallo stesso presieduto.

Il successivo Ministro Martelli, però, nella consapevolezza dei tempi lunghi richiesti da una così pervasiva verifica, aveva deciso di restringere l'analisi alle sole decisioni più controverse, circa un centinaio di casi, dotando l'ufficio incaricato di tale compito di uomini e mezzi aggiuntivi, con la supervisione del Falcone.

Frattanto l'Onorevole Violante aveva anche sottoposto all'esame del Ministro un dossier di soli otto casi, recanti a suo parere *"errori plateali o addirittura una preconcepita volontà di liquidazione del lavoro dei P.M. e dei Giudici di merito"*.

Alla luce di quanto gli era stato sottoposto e dei risultati delle verifiche, Martelli aveva convocato il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Antonio Brancaccio, per informarlo degli esiti del monitoraggio, notizie che avevano ingenerato turbamento e sconcerto nel suo interlocutore.

Questi, prendendo atto della situazione anomala e del suggerimento del Martelli di adottare criteri di rotazione nell'assegnazione dei processi di criminalità organizzata, con nota del 27 giugno 1991 informava innanzitutto il Carnevale della necessità di provvedere alla composizione del Collegio che avrebbe definito il maxi processo in modo da assicurare la conclusione nei tempi previsti del processo. Per tale ragione, continuava la nota, una volta scartata per ragioni di opportunità la presidenza dello stesso Carnevale e per la prossimità del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dell'altro vertice della sezione Molinari, il Primo Presidente Brancaccio aveva deciso di assegnare alla prima sezione in qualità di Presidente il dott. Arnaldo Valente, che aveva assunto le funzioni all'inizio dell'autunno del 1991.

Nello stesso lasso temporale il Primo Presidente aveva avuto un incontro con Carnevale, segnalandogli l'opportunità di tener conto di tale assegnazione e della disponibilità del Valente a presiedere, come preventivamente aveva avuto modo di appurare.

Così, in data 23 ottobre 1991, si pervenne all'iscrizione del maxi processo nel Registro Generale con l'ufficializzazione del Valente quale Presidente del Collegio. La prima udienza venne invece celebrata il 9 dicembre 1991.

3.3. Il tentativo di Cosa Nostra di influire sull'esito processuale

Si è già evidenziato che i mafiosi non attesero certo l'esito del maxi processo a braccia conserte, ma si adoperarono attivamente, seppur in modo infruttuoso, per incidere sulle sue sorti o quantomeno su alcuni aspetti.

Riina in prima persona si era mosso per 'sistemare' la posizione processuale di tutti, attivando i canali politico-istituzionali 'classici' rappresentati da Lima, i cugini Salvo e Vito Ciancimino.

Il capo aveva, difatti, garantito ai vari capi mandamento che la situazione si sarebbe definitivamente risolta in senso favorevole agli uomini d'onore, nella consapevolezza che era la sua stessa *leadership* a poter vacillare in caso di esito nefasto dell'aggiustamento.

E' in quest'ottica che il Riina aveva più volte rassicurato tutti i sodali coinvolti, asserendo che la situazione sarebbe stata sotto controllo e che il processo in questione, con il suo pericoloso teorema Buscetta, sarebbe stato 'addomesticato' come era accaduto in altre vicende giudiziarie.

Si riportano sul punto le parole del collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè che ha costantemente nel tempo riferito di come la risoluzione positiva dell'*affaire* maxi processo rappresentasse per Riina una questione di credibilità, di immagine:

“Già questo... diciamo, questo momento, dall'87 al '91... e cioè si vedeva che nell'ultimo periodo degli anni Ottanta vi era qualche ... degli appoggi

politici che venivano a mancare all'interno di Cosa Nostra. Successivamente ci sarà un altro fatto importantissimo: il maxi processo. Ora mi viene in mente la sua domanda di poco fa, che cosa si era discusso in seno alla Commissione. Mi ricollego al discorso ora del maxi processo. All'inizio del maxi processo, durante la prima fase del maxi processo, in seno alla Commissione, Signor Procuratore, ha asserito che: "Andrà tutto bene come processo, però", sono parole sue, "mettiamoci il cuore in pace, la nostra bella associazione mafiosa... sei/sette anni ce la facciamo. Andrà tutto bene". Come vediamo tra queste parole e i fatti c'è una bella incongruenza e appositamente ancora una volta sta a dimostrare... Non so se lui aveva degli elementi o delle garanzie, però come garanzie in collegamento del discorso del... dell'87 stento a crederci; cercava di rassicurare - diciamo - perché giustamente là dentro c'erano tante persone che avevano parenti condannati all'ergastolo, Madonia, io fratelli, un complesso di cose. Successivamente a questo distacco, ritornerà di nuovo alla carica in seno alla Commissione... in altre riunioni poi dicendo... Non era... Non parlava più nel tempo di associazione, che la si doveva fare, ma ha detto: Chi si può aiutare, chi ha delle possibilità di aiutarsi con i legali, con quello che può... per i propri familiari o cosa, che lo faccia pure". Quindi diciamo che già aveva detto che le cose che aveva nelle mani sue non... cominciavano a sfuggirgli e diciamo che il tutto precipiterà poi, successivamente, nel discorso del maxi processo, che arriveranno i famosi ergastoli, le famose condanne e diciamo che per Salvatore Riina questo, in virtù di quanto aveva detto lui, che c'era semplicemente una associazione da farsi, con gli ergastoli, non è uscito tanto bene, quindi vediamo che anche nel contesto politico era più lungimirante il Provenzano che il Salvatore Riina o, per meglio dire - diciamola tutta - fra il Provenzano e i suggeritori del Salvatore Bernardo Provenzano e del Salvatore Riina con i suoi suggeritori, quindi diciamo che arriveremo al '91, dove già si vedeva che... si notava che c'era aria di crisi profonda e si arriverà al discorso... a sancire la

guerra totale contro lo Stato e le sue Istituzioni, ma nello stesso tempo diciamo che era anche... si stava aprendo una guerra contro i politici. I politici più bersagliati allora erano Andreotti e Lima, Signor Procuratore, non mi... non sto qua... ma vi erano anche i vari Andò, i vari Vizzini e altri Mannino, altri politici. Diciamo che a detta sempre... all'interno di Cosa Nostra, avevano fatto promesse che non avevano mantenuto. Giustamente, per avvalorare il tutto, uccidere Salvo Lima, che era l'emblema della Democrazia Cristiana in Sicilia, penso che sta a dimostrare tante cose. Prego, Signor Procuratore [...]

C'è anche la storia che parla e non so poi se sia vera o se non sia vera. Vi era un personaggio della Cassazione molto noto in quel periodo, che era il Corrado Carnevale, e tutto si stava appoggiando su un discorso... sulla... di passare il processo a Carnevale, che era chiamato allora, se la memoria non mi inganna, 'ammazza sentenze'. Poi questo processo... il maxi processo mi sembra che non sia andato a Carnevale, sia andato ad altra Sezione e già si cominciò a traballare; poi, successivamente, Salvatore Riina prima ancora della sentenza sapeva già che andava male. Tutto qua" (verbale di udienza del 5 aprile 2018, pp. 20-21,35);

"Il maxi processo era la spina nel fianco di Salvatore Riina, cioè il maxi processo, cioè l'esito positivo del maxi processo era di importanza vitale sia per quanto riguarda il discorso dell'organizzazione di per se stessa, sia per quanto riguarda l'immagine stessa della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, perché nel momento in cui detta immagine veniva offuscata ne veniva compromessa la stessa credibilità e della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, cioè diciamo che è stato un argomento importantissimo e si è giocata, qualcuno diceva addirittura, la testa affinché questo procedimento andava bene. Mi permetto di fare presente che quanto sto dicendo, in modo particolare per Salvatore Riina, aveva assunto lo stesso una responsabilità ben precisa nei confronti della Commissione e anche poi il discorso si allargava nei

confronti anche di tutti gli esponenti che si trovavano in carcere in questo periodo [...] A dimostrazione, come ho detto, che Salvatore Riina era in prima linea in questa battaglia per il buon esito del maxi, del maxi processo, addirittura ebbe ad avanzare un ragionamento che dovrebbe essere datato verso l'88, e con un certo ottimismo dicendo che per quanto riguarda l'associazione mafiosa ci si doveva mettere il cuore in pace, perché non ci sarebbe stato nulla da fare, ragion per cui cinque anni, sette anni, sei anni si dovevano fare, viceversa per quanto riguarda le cose più grandi, le cose più grosse, gli omicidi, cioè gli ergastoli poi in parole povere dovevano essere tutti messi da parte, annullati, ragion per cui come sto dicendo c'era una presa di posizione diretta del Salvatore Riina nei confronti del maxi processo, affinché andasse bene. C'è stata una battaglia che si è protratta nel tempo, dall'87 quando, se ricordo bene, c'è stata la prima sentenza del maxi processo e che non è che sia andata bene. Ecco perché poi faccio riferimento al discorso successivo che se ricordo bene lo vado ad inquadrare nell'88-'89, che poi ci sarà una sentenza che ribalterà un pochino la situazione della prima sentenza, restava successivamente quella della Cassazione e in un primo tempo Salvatore Riina asseriva che non ci sarebbero stati dei problemi. Successivamente i problemi ci sono stati ed è stato molto esplicito nel dire che all'orizzonte c'era... cioè si cominciava a vedere qualche cosa che diventava sempre più meno positivo nei confronti dei mafiosi coinvolti nel maxi processo. E all'ultimo, cioè è storia, è storia abbastanza nota che la situazione all'interno cioè come sentenza della Cassazione è tale e cioè stata un pochino... è stata negativa perché ci sono state parecchie condanne e parecchi ergastoli" (verbale di udienza del 12 dicembre 2003, pp. 9-10).

Si analizzano ora, prendendo spunto dalle affermazioni rese da plurimi collaboratori di giustizia nel corso del tempo e nei vari processi sulle stragi, qui

riportate in sunto, i principali tentativi di aggiustamento e/o quantomeno di contatto con l'autorità giudiziaria intrapresi dall'organizzazione mafiosa.

Dipartendo da Gaspare Mutolo, uomo d'onore della famiglia di Partanna-Mondello e fiduciario di Saro Riccobono che a lungo svolse le mansioni di autista di Totò Riina, questi ha riferito all'udienza del 15 aprile 1999 che già nel corso del giudizio di primo grado, che vedeva anche il propalante tra gli imputati, egli aveva proposto dal carcere di contattare il Pubblico Ministero Domenico Signorino, di cui era noto il legame con l'appena menzionato Riccobono.

Riina aveva risposto positivamente, ma con l'invito a limitare il proprio *agere* a quello di *"fare i carceratelli!"*, lasciando ad altri soggetti il compito di *"aggiustare il processo"*.

Il Mutolo aveva poi appreso da Davì Salvatore, uomo d'onore di Partanna-Mondello, che dopo la morte del Riccobono i contatti con quel magistrato erano stati gestiti dal Gambino, mentre l'incarico di attivarsi per ottenere una pronuncia favorevole all'organizzazione erano stati affidati all'onorevole Lima in quanto contiguo a Cosa Nostra.

Con il procedere del giudizio di primo grado il Mutolo aveva appreso dai capimandamento in quel momento ristretti, tra cui vi erano Calò, Montalto, Geraci, Brusca (Bernardo) e Madonia (Francesco), che le aspettative di un esito favorevole erano andate deluse, ma di non demordere, rifiutandosi di sottoporsi ad interrogatorio e domandare la lettura effettiva di tutti gli atti processuali, richiesta che avrebbe inevitabilmente comportato il decorso dei termini di carcerazione (lo stratagemma venne in corso d'opera scongiurato con l'introduzione dell'art. 466 bis nel codice di rito del 1930 che consentiva la sostituzione della lettura degli atti con la loro mera indicazione, salvo che per i verbali delle dichiarazioni).

Per ciò che concerne il giudizio di legittimità le speranze erano invece rivolte al Presidente della prima sezione della Corte di Cassazione Corrado Carnevale, dal quale – per le ragioni già esposte – ci si attendeva una radicale riforma delle pronunce precedenti, non soltanto in punto di condanna, ma soprattutto quale sconfessione del lavoro dei magistrati del *pool*/antimafia con la caducazione della concezione gerarchico-unitaria di Cosa Nostra e della competenza dei vari organi di governo a deliberare i reati strategici.

All'udienza del 26 maggio 2014, nel corso del processo Borsellino *quater*, il Mutolo ha chiarito che Cosa Nostra aveva ricevuto inizialmente rassicurazioni in merito all'annullamento del processo in quanto il Presidente Carnevale avrebbe accolto alcune eccezioni di nullità, rimettendo gli atti all'Ufficio Istruzione di Palermo (forse nel frattempo da intendersi Procura):

“Comunque, il maxi processo lo doveva fare il Giudice Carnevale. Si era avuta una... un'assicurazione, diciamo, capillare in una maniera certissima, anzi che... ..sono arrivate anche delle critiche in cui, diciamo, il Giudice Falcone con il suo equipe, con quello che avevano istruito il maxi processo, diciamo, avevano fatto delle cose... specie di barbarie, tanto che appena andava... appena arrivava questo processo in Cassazione il Giudice... il Presidente Carnevale lo rimandava in... nell'Ufficio Istruzione di nuovo a Palermo, e quindi così, come battuta, il... il Giudice Falcone doveva andare a fare l'ambasciatore in qualche paese del terzo mondo. Quindi, tanto erano gli errori, diciamo, che erano stati fatti in quel processo” (p. 45 del verbale stenotipico).

Sul finire del novembre del 1991 il Mutolo si era, però, incontrato presso il carcere di Spoleto con il Gambino, che si era mostrato molto preoccupato perché Carnevale aveva subito degli attacchi politici e non avrebbe pertanto presieduto il maxi processo, evenienza che veniva letta in chiave pessimistica dal suo interlocutore. Il Mutolo ha, inoltre, riferito che i consociati detenuti avevano reagito con rabbia alla notizia della sentenza e che era sentimento

diffuso quello per cui *"le cose erano... erano molto cambiate, quindi per potere riportare le cose allo stato in cui la mafia era abituata si pensava che ci dovevano essere sacrifici"* (cfr. p. 39 del verbale stenotipico citato).

Le sentenze Capaci e Borsellino *ter* riportano, poi, un sunto delle propalazioni sul punto dell'Anselmo rese all'udienza del 27 novembre 1996. Secondo questi lo scopo primario della mafia siciliana di smontare a livello giurisdizionale il c.d. teorema Buscetta andava perseguito con l'intervento di Salvo Ignazio e dell'onorevole Lima, speranze che erano poi andate deluse a seguito della sentenza e che, pertanto, causarono agli stessi la perdita della loro vita, rispettivamente nel marzo e nel settembre del '92.

Brusca Giovanni ha riferito nel corso dell'udienza del 1 luglio 1999 che dopo la sentenza della Corte di Cassazione summenzionata, ritenuta da Cosa Nostra particolarmente sfavorevole, essa aveva deciso di chiudere tutti i conti con coloro che contrastavano l'organizzazione mafiosa o che l'avevano tradita.

Per quanto di interesse in questa parte dell'elaborato, per il collaboratore di giustizia Riina voleva segnare un colpo decisivo alle speranze che l'allora senatore Andreotti nutriva di essere eletto Presidente della Repubblica. Ha spiegato, infatti, il Brusca che Cosa Nostra riteneva che l'alto esponente della Democrazia Cristiana li avesse traditi, consentendo che il maxi processo venisse sottratto al dott. Carnevale. Nella medesima ottica di punizione per l'impegno tradito nell'aggiustamento del processo *de quo* - nonostante la fiducia riposta dal Riina fino all'ultimo sulla possibilità di un momento di ripensamento - si poneva anche l'omicidio di Lima, della stessa corrente della DC di Andreotti, oltre che quello successivo di Ignazio Salvo, che erano i politici attraverso i quali si doveva giungere all'Andreotti e, quindi, al Carnevale.

Lo stesso collaborante ha, poi, chiarito, sempre nell'ambito della medesima deposizione, nonché nel corso dell'incidente probatorio del 6 giugno 2012, che il dott. Falcone, accettando l'incarico ministeriale, era riuscito

a realizzare più di quello che era stato possibile effettuare a Palermo ove era ostacolato, riuscendo ad ottenere con la sua influenza che il grande processo di mafia non fosse presieduto in Cassazione dal Carnevale spingendo per l'introduzione del meccanismo della rotazione. Inoltre, ha precisato come fossero stati vari i tentativi di entrare in contatto con la magistratura, tanto tramite esponenti politici, quanto a mezzo di alcuni funzionari, e di tale consapevolezza lo aveva reso partecipe lo stesso Riina fin dall'estate del '91:

"Il dottor Giovanni Falcone c'è da fare un... un romanzo per tutto quello che lui faceva durante il suo cammino ... poi all'ultimo... all'ultimo, quando poi c'era che lui aveva istruito il maxi processo, all'ultimo fu quando fu trasferito a Roma, non so se di sua volontà o per volontà dell'onorevole Martelli, andando a Roma per completare, diciamo, il suo lavoro e interessandosi per mettere fine al maxi processo e quindi dare... dare frutto al suo lavoro [...]"

Eh [risponde alla domanda se i mafiosi attribuivano responsabilità al Falcone per l'esito nefasto del processo] sia per il maxi processo e per gli impedimenti che avevamo per poter arrivare ad un esito positivo. Cioè, indagava su quelle persone che noi avremmo potuto agganciare nuovamente, cosa che non è stata possibile; i vecchi amici, ripeto, mi riferisco all'onorevole Lima e lui, diciamo, ha fatto in modo che non intervenissero. Cioè, essendo che lui rifletteva, i suoi riflettori erano puntati in Cassazione tramite agganci politici, quindi non potevamo intervenire" (v. pp. 23-25 del verbale stenotipico del 1 luglio 1999, passim);

"... Quando il Dottor Giovanni Falcone è stato attaccato politicamente e via dicendo, quando poi abbandonò l'ufficio di Procura di Palermo, lo sanno tutti gli addetti ai lavori, proprio si è otturato in naso per andarsene a Roma perché a Palermo non riusciva più a lavorare e da lì abbiamo capito che sfruttando la cosiddetta... siccome c'era l'Onorevole Martelli che era stato "additato" come se era venuto a prendere i voti di Cosa Nostra, quindi lui

sfruttando quello che si diceva in generale, non potendolo inquisire ne sfruttava la sua debolezza quindi andandosene al Ministero e andare a fare quello che non riusciva a fare da magistrato, quindi...[...]

Succede che andando agli Affari Penali ha ottenuto che la sentenza del maxi processo non è andata più al Giudice Carnevale come di solito si pensava [...]

Io per i fatti miei, Giuseppe Montalto per i fatti suoi, lui per i fatti suoi... Tutti i canali attivati non portavano da nessuna parte, nessun riscontro, perché tutti “avevano timore” dell'intervento di Giovanni Falcone, che gli era a visionare il suo operato [...]

Allora, da un lato ci sono tutti i tentativi politici o istituzionali o “tramite funzionari” per tentare di... perché questo era il meccanismo, passava - fra virgolette - un cancelliere che poteva assegnare il processo a uno o a un altro e questo è stato subito tamponato. Non mi ricordo... era lui che gestiva di più, però gli ostacoli si incontravano giorno dopo giorno e poi si è cominciato a scoprire che avevano messo in atto questa strategia non più assegnata alla singola persona, ma al... come si dice alla rotazione, ora non mi ricordo come viene chiamato tecnicamente [...]

*E che questa manovra era stata fatta a opera, secondo il nostro modo di pensare, da parte di Giovanni Falcone... Questo cambio di strategia alla Cassazione...”(v. pp. 95-101 del verbale stenotipico del 6 giugno 2012, *passim*).*

Il Cancemi ha rivelato che fino ad un incontro avvenuto a fine estate del '91 presso l'abitazione di tale Guddo Girolamo, il Riina, presenti il narrante, Ganci Raffaele e Biondino Salvatore, aveva rappresentato in modo ottimista che Lima si stava attivando per il buon esito del maxi processo. Dal Ganci e dal Biondino aveva appreso che accanto al Lima si muoveva Andreotti, amico del giudice Carnevale, secondo quanto a sua volta riferitogli da Mangano Vittorio, uomo d'onore di Porta Nuova.

Di lì a poco si era, tuttavia, venuti a sapere che Carnevale non avrebbe presieduto il Collegio che doveva trattare quel processo, ragione per la quale il Riina aveva incaricato Messina Francesco, inteso ‘Mastro Ciccio’, di recarsi a Roma per comprendere con un legale già individuato il modo di far assegnare il processo alle Sezioni Unite della Cassazione, al fine di permettere al Carnevale di comporre quantomeno l’organo giudicante.

Sempre il Giuffrè, nel corso dell’incidente probatorio del 5 giugno 2012 nell’ambito del processo Borsellino *quater*, ha riferito che in Cosa Nostra girava la voce che Corrado Carnevale era colui che sistemava i processi; peraltro, lo stesso Giuffrè aveva appreso da Salvatore Riina che Antonino Madonia aveva ‘raccomandato’ Alberto Gaeta, esponente mafioso di Termini Imerese, presso la Corte di Cassazione, ottenendo la sua scarcerazione per un procedimento nel quale era stato tratto in arresto, dietro versamento di una somma pari a 90 o 60 milioni di vecchie lire, somma che lo stesso Giuffrè aveva dovuto rifondere nella sua qualità di capo mandamento.

Ancora, ha narrato il Sinacori che lo stesso si attivò in prima persona, insieme a Messina Francesco, per tentare di influire sull’esito finale del maxi processo.

Ha riferito, difatti, che su compito di Totò Riina in persona si erano recati a Roma, prima dell’inizio dell’estate 1991, con l’incarico di spendere qualsiasi somma fosse stata loro richiesta per giungere all’esito processuale sperato.

I colloqui avviati con il funzionario in servizio presso la cancelleria della Suprema Corte, però, si erano interrotti subito dopo l’estate, quando era apparso evidente che il processo sarebbe stato presieduto dal dott. Valente - magistrato ritenuto integerrimo e pertanto apostrofato come ‘un cornuto’ - notizia che aveva fatto comprendere al Riina che la disfatta processuale sarebbe stata inevitabile: “...lui diceva che era una cosa, siccome il maxi processo andava

sicuramente male... Cioè, lui, avendo toccato il già duro in Cassazione, nel senso che lui già aveva capito che in Cassazione non c'era niente da fare, voleva prendere prima, per dire che era una cosa per tutti” (esame del 25 settembre 1997, p. 10, dinanzi alla Corte di Assise di Firenze nel processo sulle stragi del Continente); “...in un’occasione ci disse che non funzionava..... che non funzionava più come una volta, che adesso le Sezioni giravano...ci aveva date delle indicazioni chi poteva essere il presidente di questa sezione ...Io ero assieme a Mastro Ciccio e Mastro Ciccio poi ha riferito a RIINA questo discorso azione disse che “non funzionava più “...che è quello chesi poteva essere prima un calabrese lì, che era una persona cattiva....omissis ...ci disse pure il nome di quello che poi effettivamente lo doveva presiedere e che era un cornuto... il VALENTI, Arnaldo VALENTI” (udienza del 6 ottobre 1999, p. 45, dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel procedimento c.d. Capaci I).

Da segnalare come il referente romano della consorteria mafiosa è stato successivamente individuato in Paolo Costanzo - coadiutore giudiziario addetto alla cancelleria della prima sezione penale della Corte di Cassazione - e a suo carico è stata emessa in data 15 maggio 2003 dal Tribunale di Palermo sentenza n. 1984/03 di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, confermata nei successivi gradi di giudizio.

I giudici di merito hanno accertato, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni del sopramenzionato Sinacori, dell’avv. Gaito e degli allora imputati di reato connesso Migliorino, Geraci, Brusca e Ferro, che il Costanzo, fra la fine degli anni ’80 e l’inizio del ’93:

- aveva fornito al Messina Francesco, detto ‘Mastro Ciccio’, e ad altri uomini d'onore dell'organizzazione denominata Cosa Nostra, notizie riservate in merito a procedimenti assegnati alla prima sezione penale della Suprema Corte, profittando della propria qualifica professionale;

- aveva posto in contatto il Messina con l'avvocato Gaito, cassazionista, perché quest'ultimo avvicinasse i magistrati che avrebbero composto i collegi della prima sezione penale, allo scopo di influire sul maxi processo;

- aveva rivelato ad esponenti di primo piano di Cosa Nostra la composizione del Collegio che avrebbe dovuto decidere i ricorsi presentati avverso la sentenza della Corte di Assise di Palermo n. 91 del 10 dicembre 1990 affinché l'associazione mafiosa potesse avvicinare gli alti magistrati e condizionarne le decisioni;

- aveva comunicato al Messina il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati Gondola Vito e Cordio Vito avverso la sentenza di condanna per il sequestro di persona in danno di Corleo Luigi, e ciò per far sì che gli stessi Gondola e Cordio potessero attivarsi a Palermo per ritardare l'emissione degli ordini di esecuzione.

In particolare, in relazione ai fatti che importano *in parte qua*, è stato verificato che il canale fra il Costanzo, il Messina e l'avv. Gaito, era stato estremamente prezioso per Cosa Nostra, che se ne sarebbe concretamente servita per la difesa di vari associati (come Agate Mariano o Milazzo Vincenzo). Inoltre, a riprova del ruolo chiave rivestito dalla detta congiunzione, vi era stato persino un incontro fra Riina Salvatore e l'avv. Gaito finalizzato alla programmazione delle strategie difensive da adottare per far cadere il c.d. teorema Buscetta.

Il coadiutore giudiziario Costanzo aveva poi rivelato il nome del magistrato che, inizialmente, era stato designato *in pectore* per la presidenza del Collegio, indicandolo come soggetto avvicinabile; successivamente, il Collegio sarebbe stato presieduto da altro magistrato, che il Costanzo non aveva esitato a definire - con colorita espressione vernacolare - un '*cornutazzu*', ovvero una persona intransigente.

Da questa sia pur sintetica rassegna delle dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia escussi emerge, quindi, in modo evidente una sostanziale convergenza di tutte le indicazioni sulla notevole importanza che rivestiva per Cosa Nostra e soprattutto per Riina l'esito favorevole del maxi processo, che all'inizio erano state date diverse rassicurazioni sulla possibilità di addivenire ad una decisione favorevole in considerazione della presidenza del dott. Carnevale, ma che nell'estate del '91, con formalizzazione nell'ottobre del medesimo anno, l'introduzione del criterio della rotazione e la scelta sull'inavvicinabile dott. Valenti avevano fatto comprendere all'interno dell'associazione mafiosa che più che verosimilmente ci si doveva preparare al peggio (nell'ottica criminale è da intendersi).

3.4. Il dialogo captato all'interno del carcere di Opera

Come in altre vicende, l'*agere* di Cosa Nostra riferito dai dissociati ha trovato conferma nelle stesse parole dei suoi diretti protagonisti captate a loro insaputa.

Così, nel corso di un colloquio intercettato all'interno del carcere di Milano Opera intercorso fra Salvatore Riina e Lorusso Alberto, altro detenuto con cui il capo trascorreva al tempo la 'socialità', quest'ultimo ha affermato che Giovanni Falcone aveva dimostrato un interesse eccessivo per la sorte del maxi processo. Il magistrato, infatti, veniva esplicitamente accusato di avere impedito, grazie alle sue influenze nell'apparato politico, che il Collegio di detto importante processo fosse presieduto dal dott. Carnevale.

Questa interferenza e il conseguente esito negativo del maxi processo gli aveva scatenato un sentimento di grande astio, perché il capo ne era uscito sconfitto e delegittimato di fronte agli altri affiliati.

Tale prepotenza, si vantava tuttavia il Riina, era stata vana, perché lui aveva finito con l'organizzare una 'mattanza' facendogli fare la fine di quei tonni che tanto voleva vedere il Falcone in quel di Favignana.

Di seguito la trascrizione dell'intercettazione ambientale audio-video registrata all'interno della Casa Circondariale di Milano-Opera il 18 agosto 2013, giusta decreto nr. 1502/13 R.Int., come da conferimento incarico peritale datato 21 aprile 2017 (pp. 19-23):

“U1 - Gran disgraziati ca nun sunnu autru! Quantu mala vita, quantu cosi, pi cui? Per senso della giustizia, per senso dell'onestà, per senso di tutti. Perché poi non dobbiamo dire che ...

Gran disgraziati che non sono altro! Quanta mala vita, quante cose, per chi? Per senso della giustizia, per senso dell'onestà, per senso di tutti. Perché poi non dobbiamo dire che...

U1 - ...la cosa non è servita, la cosa è servita a tutti, è servita a tutti.

U - E' servita a tutti! Sì, che è servita a tutti!

U1 - *'A storia se..., se s'arresta per tutti resta.*

La storia se..., se si arresta per tutti resta.

U - Certo! Certo!

U1 - Ah?

U - Certo!

U1 - *A storia resta per tutti.*

La storia resta per tutti.

U - Sì, ma quello faceva male a tutti, non è che faceva male solo..., quello faceva male a tutti perché quello faceva male a tutti!

U1 - *'Ddà..., iddu pp.i. smuntava e muntava e faceva, pigghiava u pp.i. e faceva co..., così. Pigghia u Presidenti e n'u manna, u Presidente da Corti d'Assisi d'Appello, nu manna. “Lei a... processu non ce lo può fare a Riina, nun..., nun fa in tempu a fariccillu”, dici: “ma fazzu in tempu, devo fare..., pp.i.”,*

“no, no, lei...”, “ma taliassi ca fazzu in tempu”, “no, no, no, lei..., si deve dimettere, il Presidente è un altro, ci..., lo..., lo faccio io, lo cerco io”. Niente, u fici dime..., Dice: era prepotente? Era na prepotenza chista?

Là..., lui pp.i. smontava e montava e faceva, prendeva il pp.i. e faceva co..., così. Prende il Presidente e lo manda, il Presidente della Corte d'Assise d'Appello, lo manna. “Lei a..., processo non ce lo può fare a Riina, non., non fa in tempo a farglielo”, dici: “ma faccio in tempo, devo fare..., pp.i.”, “no, no, lei...”, “ma guardi che faccio in tempo”, “no, no, no, lei..., si deve dimettere, il Presidente è un altro, ci..., lo..., lo faccio io, lo cerco io”. Niente, l’ha fatto dime..., Dice: era prepotente? Era na prepotenza chista?

U - Questo era prepotente! Voleva fare il *“soverchio”*, voleva fare di più di quello che è ...

U1 - Voleva fare..., voleva fare..., voleva...

U - ...di quello che è compito suo voleva fare di più!

U1 - *Iddu vuleva fare - pi diri - t'è., t'è., t'è macinari e basta.*

Lui voleva fare - per dire - ti devo..., ti devo..., ti devo macinare e basta.

U - Eh, eh! E poi fu macinato lui!

U1 - *E allura pp.i. ...*

E allora pp.i. ...

U - Gli sta bene, gli sta bene!

U1 - *...t'è maci..., t'è macinari iddu dici, iu!*

...ti devo maci..., ti devo macinare lui dice, io!

U - Eh, e poi gli sta bene! Pp.i..

U1 - *Poi macinatu arristò...*

Poi macinato è rimasto...

U - Lui!

U1 - ...iddu ...

...lui ...

U - E gli sta bene.

U1 - *...chi a..., a mattanza a fici iddu, eh!*

...che la..., la mattanza l'ha fatta lui, eh!

U - *(N.d.t.: annuisce)*

U1 - *Perché logicamente trovò a quello con le corna più dure, un poco 'cchiù., 'cchiù., 'cchiù robuste 'i chiddi di iddu, pirchè ti sierru..., iu ti sierru a tia, ti., ti., ti., ti., ti., ti., ti., ti sierru cu u cosa, cu., cu., cu giradischi 'ddà, chiddu chi..., chi tagghia..., chi tagghiunu u fierru, iu ti sierru, iu..., iu..., iu..., iu ti macinu i cuorna! Chistu c'è! E ci macinavu, ci macinavu!*

Perché logicamente ha trovato quello con le corna più dure, un poco più., più., più robuste di quelle sue, perché te le sego..., io te le sego a te, te le., te le., te le., te le., te le sego con il coso, con il..., il..., il..., il..., il giradischi là, quello che..., che taglia..., che tagliano il ferro, io te le sego, io..., io..., io..., io te le macino le corna! Questo c'è! E gliele ho macinate, gliele ho macinate!

U - E certo, certo!

U1 - *Pp.i. Poi però "facimu abbidiri", facimmu abbi..", pirchè, pp.i., cioè, perché guarda che posso capire che pinzamu 'a mattanza, pinzamu 'e tunni a tu., a., a Favignana, e tunni 'ddà, pinzamu e tunni., e tunni na mattanza, chiddi c'ha 'mmazzatu i tunni na mattanza, e un pinzava chi c'è a morti i riddu pp.i.*

Pp.i.. Poi però "facciamo vedere, facciamo ve..", perché, pp.i., cioè, perché guarda che posso capire che pensiamo alla mattanza, pensiamo ai tonni a tu., a., a Favignana, ai tonni là, pensiamo ai tonni., ai tonni nella mattanza, quelli che ha ammazzato tonni nella mattanza, e non pensava che c'è la sua morte pp.i..

U - Eh!

U1 - *... faciva partiri..., e partì a mattanza. Ma pp.i. ...*

...faceva partire..., ed è partita la mattanza. Ma pp.i. ...

U - Era tonno pu., era tonno pure lui!

U1 - *Chissa puru bella pp.i.*

Questa pure bella pp.i..

U - Era tonno pure lui. Sì, e questa è l'arroganza che tenevano questi..., questi..., la presunzione e...

U1 - La presunzione...

U - ...l'arroganza.”

3.5. La sentenza della Corte Suprema di Cassazione

Con sentenza del 30 gennaio 1992, n. 80, la Cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, confermava tutte le condanne già inflitte, tanto dei vertici, quanto dei subordinati e degli estranei, mentre annullava con rinvio le seguenti assoluzioni dei componenti della commissione provinciale di Palermo:

- per l'omicidio di Cristina Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta ed esponente di rilievo della fazione anticorleonese, ucciso a Palermo il 30 maggio 1978, nei confronti di Greco Michele, Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Provenzano Bernardo, Calò Giuseppe, Madonia Francesco;

- per gli omicidi Gnoffo, Romano e Spica, commessi rispettivamente il 15 giugno 1981, il 15 marzo 1982 ed il 15 aprile 1982 e legati il primo alla guerra di mafia e gli altri due allo sterminio di persone vicine agli 'scappati', nei confronti di Greco Michele, Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Provenzano Bernardo e Calò Giuseppe;

- per gli omicidi di Bontate, Inzerillo e Marchese, il quadruplice omicidio di Teresi, Di Franco e dei due Federico, nonché per il duplice tentato omicidio del Contorno e del Foglietta, nei confronti di Provenzano, Brusca e Calò;

- per l'omicidio di Boris Giuliano, nei confronti di Greco, Riina, Brusca, Provenzano, Calò, Madonia e Geraci;

- per i plurimi omicidi noti come 'la strage della circonvallazione di Palermo', sempre nei confronti di Greco, Riina, Brusca, Provenzano e Calò;

- per l'omicidio di Paolo Giaccone, il già menzionato perito del Tribunale di Palermo, sempre nei confronti di Greco, Riina, Brusca, Provenzano e Calò;

- per l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di P.S. Domenico Russo, sempre nei riguardi dei nominativi sopra citati, nonché di Santapaola Benedetto.

Nel motivare tale decisione la Suprema Corte di Cassazione partiva dalla premessa per cui non potevano più essere posti in discussione, perché questioni esclusivamente di fatto, la sussistenza dell'associazione unitaria denominata Cosa Nostra, strutturata in modo verticistico e articolata al suo interno in ordine gerarchico in famiglie, mandamenti, commissioni provinciali e commissione regionale; il criterio individuato da entrambi i Giudici di merito per cui erano di competenza della commissione - regionale o provinciale a seconda dell'area di interesse - i delitti sicuramente di impatto strategico comune all'intera organizzazione mafiosa; il principio della responsabilità penale dei soggetti apicali di detti organi di autogoverno quali mandanti (concorrenti morali) dei delitti eccellenti o comunque strategici posti in essere dagli altri associati.

Pertanto, argomentava la Corte, andavano assoggettate al sindacato di merito solo quelle parti della motivazione del Giudice d'appello che si fossero discostate senza giustificazione dai principi enunciati o che fossero affette da vistose contraddittorietà o da travisamenti evidenti del materiale probatorio.

In definitiva, la Suprema Corte di Cassazione non solo non si è limitata ad affermare la validità del percorso argomentativo divisato in sede di merito,

ma ha provveduto a correggere anche le incongruenze logiche e le carenze motivazionali che avevano indotto il Giudice di secondo grado a disapplicarlo di fatto, mandando assolti tutti i componenti della commissione provinciale dalle imputazioni riguardanti i delitti contro gli uomini delle Istituzioni.

4. La genesi del piano stragista

Da questa sia pur sintetica rassegna delle dichiarazioni rese dai diversi collaboratori di giustizia escussi nei vari procedimenti sulle stragi emerge, quindi, in modo lapalissiano una sostanziale convergenza sulla notevole importanza che rivestiva per Cosa Nostra l'esito fausto del maxi processo e sulle plurime implicazioni, decisamente negative, che aveva sortito per converso la sentenza sfavorevole della Cassazione.

L'esito giudiziario in Cassazione del maxi processo aveva, in effetti, per la consorterìa mafiosa plurime implicazioni decisamente negative.

In disparte, infatti, degli annullamenti delle assoluzioni di vari componenti della commissione provinciale di Palermo per omicidi di particolare rilievo, da cui potevano paventarsi le quasi certe future condanne degli uomini d'onore coinvolti tenuto conto dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte, la ricostruzione dell'organizzazione mafiosa come struttura unitaria diretta al vertice da un organismo collegiale con competenza per i fatti di reato di comune interesse suggellava in via autorevole - in considerazione della qualità dell'organo giudiziario e dell'ampiezza e centralità del *thema decidendum* sottoposto al suo vaglio - un indirizzo ermeneutico che avrebbe ridotto per il futuro gli spazi di impunità dei vertici di Cosa Nostra per gli omicidi 'eccellenti'.

Lo Stato, proprio grazie alla carica dirompente del maxi-uno, era stato finalmente capace di invertire la tendenza degli insuccessi giudiziari contro Cosa Nostra, riuscendo a tradurre in sede giurisdizionale gli esiti investigativi frutto di un impegno senza precedenti dei suoi istruttori, i quali avevano ben colto le prime crepe in quell'impenetrabile muro di omertà che avvolgeva la struttura organizzativa.

La seconda implicazione era rappresentata dalla presa d'atto a tutti i livelli gerarchici dell'ormai incapacità da parte dei tradizionali referenti dell'associazione mafiosa presso gli ambienti politico-istituzionali di influire sugli esiti dei processi in corso, nella specie di impedire la designazione di persona diversa dal Carnevale alla presidenza del Collegio giudicante o quanto meno ad ottenere in via subordinata che quest'ultimo lo componesse quale membro delle Sezioni Unite.

Per conseguire l'aggiustamento del processo Cosa Nostra aveva attivato i canali collaudati in passato, ma essi non erano stati in grado di vincere coloro - un fronte non organizzato, ma che progressivamente ampliava i propri ranghi a rappresentanti della magistratura, delle forze dell'ordine e dell'apparato governativo-legislativo, quest'ultimo trasversale alle varie forze politiche - che invece spingevano per una più efficace azione antimafia, tradottasi nella vicenda *de qua* nell'introduzione di criteri di rotazione nella trattazione dei processi contro la criminalità organizzata, sì da sminuire la possibilità di condizionamento dei componenti dei relativi collegi giudicanti.

In effetti, la decisione di assegnare la trattazione del maxi processo alla sezione presieduta dal dott. Valente adottata dal Primo Presidente Brancaccio nell'ottobre '91 - ma già anticipata nell'estate della medesima annualità - aveva gettato nello sconforto il Riina e i vertici mafiosi che ogni speranza di condizionamento era andata perduta e che, pertanto, ci si sarebbe dovuti

attendere una decisione sfavorevole (affatto diversa dalle tante assoluzioni per ‘insufficienza di prove’ del passato), come poi effettivamente era avvenuto.

Il Riina, conscio di essere stato abbandonato dai suoi tradizionali referenti, dai suoi collaudati canali che avevano protetto lui e i soggetti apicali da irrimediabili censure giudiziarie, comprendeva bene come la sua stessa primazia rischiasse di essere messa in dubbio da quanti si erano fidati delle sue costanti rassicurazioni che nulla era mutato nella capacità di Cosa Nostra di piegare l’esercizio dei poteri pubblici, in questo caso quello giudiziario, al proprio tornaconto.

In termini maggiormente esplicativi, ad essere messa a rischio non poteva non apparire la stessa stabilità interna della compagine mafiosa, con la *leadership* che avrebbe potuto essere schiacciata, da un lato, da un fronte delle carceri composto a quel punto da diversi esponenti apicali dell’associazione, con tutte le conseguenze in punto di scivolamento di molti uomini d’onore verso il pentitismo (per dirla con le parole del Cancemi il timore che altri potessero seguire a farsi ‘sbirro’), dall’altro lato, dai dissidenti esterni al circuito carcerario ma del pari diffidenti sulla capacità del comandante in carica di traghettarli nuovamente verso le acque sicure dell’impunità.

Forte era, dunque, la rabbia ed il desiderio di vendetta che animava il Riina e i suoi consociati, soprattutto a livello apicale, nei confronti di chi aveva istruito quel processo e deluso le loro aspettative di condizionarlo.

Da qui la decisione di Cosa Nostra, riferita in modo uniforme da tutti i vari collaboratori di giustizia, per un verso, di eliminare i predetti canali, nient’altro ormai che rami secchi in quanto non più in grado di fungere da garanti dell’associazione mafiosa, per altro verso, di impedire il consolidamento di quel contrapposto asse della legalità, frutto di un connubio fra magistrati, forze dell’ordine e parte della classe dirigente, foriera di una svolta nel contrasto alla criminalità organizzata.

Nell'ambito di questa strategia unitaria di Cosa Nostra si aprirono entrambi i fronti, registrandosi diversi progetti di attentato ai danni del Ministro della Giustizia *pro tempore* Martelli, l'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima il 12 marzo 1992, la strage di Capaci il 23 maggio, la strage di via D'Amelio il 19 luglio e l'omicidio dell'esattore e imprenditore Salvo Ignazio il 17 settembre 1992, oltre a tutti gli altri che saranno menzionati in modo sparso nella presente.

4.1. I moventi specifici ed il rapporto con la complessiva strategia stragista

Venendo ai moventi specifici delle stragi per cui è processo e dipartendo dall'eliminazione di Giovanni Falcone, allo stesso era principalmente addebitato di aver istruito il maxi processo, portando la lotta alla mafia su livelli di repressione mai raggiunti prima.

Ma vi è di più.

L'inserimento del Falcone in una struttura ministeriale pronta a recepire le sue iniziative, traducendole in provvedimenti di portata generale, nonché ad intervenire anche sul piano amministrativo, immediatamente produsse un effetto amplificatore delle sue già notevoli capacità operative.

Il diretto contatto tra l'esperienza tecnica del magistrato e l'organo politico che doveva recepire tali istanze erano entrati in una simbiosi che rischiava di mettere in pericolo la stessa sopravvivenza di Cosa Nostra: non soltanto l'allontanamento del Falcone a Roma non si era tradotto nel *promoveatur ut amoveatur*, ma il magistrato aveva espletato un'azione di contrasto alla mafia ancora più efficace nel suo complesso, di cui se ne paventava un ulteriore rafforzamento qualora lo stesso avesse assunto la

direzione della Procura Nazionale Antimafia, ovvero dell'organismo da lui stesso ideato per il coordinamento delle indagini fra i vari uffici giudiziari.

Più complesso il coacervo delle causali che condussero alla strage in cui perse la vita Paolo Borsellino, *rectius* all'accelerazione del progetto omicidiario dopo che lo stesso era stato momentaneamente proposto per fare spazio ad altre priorità.

Senza pretesa di esaustività, in considerazione della circostanza che alcune delle ragioni nel tempo addotte o si sono rivelate delle illazioni o permangono *sub iudice*, è possibile individuare tre direttrici fondamentali tra loro collegate:

- la vendetta nei confronti di uno dei magistrati più validamente impegnati nell'attività di contrasto a Cosa Nostra fin dai tempi della sua attività istruttoria e di indagine nel trapanese e nel *pool* antimafia;

- la finalità di natura preventiva, legata alle indagini che il Borsellino aveva in corso o intendeva intraprendere, tanto in relazione alla morte di Falcone, quanto al sistema di infiltrazione della compagine mafiosa nel sistema degli appalti (è in quel lasso temporale che, secondo le indicazioni del Brusca e del Siino, si era capito in Cosa Nostra del pericolo derivante dalla possibile comprensione fra gli addetti ai lavori del fondamentale passaggio del sodalizio da un ruolo meramente parassitario, di riscossione del 'pizzo', ad uno attivo di compartecipazione nelle imprese che si aggiudicavano gli appalti anche in accordo con l'ambiente imprenditoriale). Non trascurabile, altresì, il consenso che attorno alla sua persona si stava coagulando, anche in virtù delle sue esternazioni pubbliche particolarmente efficaci, che lo rendevano in ipotesi papabile a guidare sempre la Procura Nazionale Antimafia;

- la possibile opposizione alla trattativa fra le Istituzioni dello Stato e Cosa Nostra.

Al di là dei moventi specifici che condussero alla determinazione dei singoli obiettivi da colpire, vi era ovviamente, come già messo in luce nel precedente paragrafo, una finalità comune che andava oltre il risultato direttamente perseguito col singolo attentato.

Militano in tal senso diversi fattori, quali il breve lasso temporale intercorso nella commissione dei vari delitti ‘eccellenti’, situazione che – come è stata sapientemente sottolineata nei processi già definiti sulle stragi – non ha precedenti nella storia di Cosa Nostra per profilo personologico dei soggetti presi di mira, da una parte, e frequenza e modalità degli episodi criminosi, dall'altra. Inoltre, evidente come gli omicidi ‘eccellenti’ siano stati accumulati da due comuni denominatori di immediata percepibilità, vuoi l’essere nemici storici e prospettici di Cosa Nostra (Falcone e Borsellino *in primis*), vuoi l’essere contigui al sodalizio fino ad esserne divenuti referenti, ma anche traditori (Lima e Salvo).

L'esito giudiziario del maxi processo rappresenta allora lo sfondo comune che ispirò definitivamente Cosa Nostra, per un verso, ad eliminare i freni inibitori verso il compimento di azioni eclatanti vista l'impossibilità che si generassero ripercussioni negative a livello processuale ulteriori rispetto a quelle che la presidenza Valente lasciava ormai intravedere, per altro verso, a prendere definitivamente coscienza della pericolosità per l'organizzazione di coloro che avevano istruito quel processo e dell'inconcludenza dei tradizionali referenti politici a fornire protezione a livello politico e giudiziario, ragione per la quale si imponeva l'eliminazione di coloro che appartenevano ad entrambe le categorie.

Ora, a livello socio-criminologico la caratteristica essenziale della mafia discriminante rispetto ai comuni gruppi criminali è quella di essere un'organizzazione che si nutre dell'incrocio fra il controllo del territorio, da cui

deriva il suo potere e agire politico, e le attività lucrative, che la collocano come impresa a cavallo dei mercati illegali e di quelli legali.

E' stato poi evidenziato dagli studiosi che trattasi di un soggetto capace di azione politica, anzi si caratterizza come un gruppo politico in senso weberiano, vale a dire un sistema di regole e di norme, un apparato in grado di farle rispettare, una dimensione territoriale e la coercizione fisica, che da un lato concorre alla produzione della politica determinando le scelte sulla gestione del potere e la distribuzione delle risorse attraverso l'uso della violenza, la formazione di rappresentanti nelle Istituzioni e la loro gestione e controllo, dall'altro lato ne è in qualche modo un prodotto nella misura in cui le Istituzioni deviate mettono in campo supporti utili allo sviluppo dell'impresa mafiosa.

Dunque, un sistema di potere che non intende sostituirsi a quello legalizzato delle Istituzioni pubbliche, ma di stringervi un solido patto di interesse e necessità reciproci che faccia vivere i due sistemi in simbiosi.

Se questo è vero, si comprende come l'eliminazione dei vecchi referenti politici non era certamente disgiunta dalla ricerca di nuovi e più adeguati canali che meglio tutelassero le classiche esigenze del sodalizio, ed in particolare quelle relative all'assicurazione di sostanziale impunità - dalla modifica della legislazione sul trattamento dei collaboratori di giustizia e sull'efficacia probatoria delle loro dichiarazioni, all'abolizione del regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, alla modifica della disciplina delle misure di prevenzione specie patrimoniali, alla possibilità di controllare organizzativamente magistratura e forze dell'ordine più coinvolti nei procedimenti per reati di mafia - e quelle riguardanti gli specifici settori illeciti più lucrosi, come appalti, traffico di stupefacenti e riciclaggio.

Le stragi e gli attentati in cui si è espressa la causa stragista in quest'ottica avevano, dunque, un intento eliminatorio del 'vecchio' non fine a se stesso, ma

serviva altresì - e soprattutto - a creare spazio politico a nuovi e più promettenti canali, a rinegoziare con differenti mediatori un nuovo equilibrio vantaggioso per tutte le parti contraenti, facendo al contempo loro comprendere che Cosa Nostra non avrebbe tollerato la violazione dei futuri accordi raggiunti.

La coazione a fare piazza pulita di un certo centro di potere per colmare il relativo vuoto con uno nuovo è icasticamente raffigurata nella frase - attribuita direttamente a Totò Riina dal collaboratore Malvagna per come confidatogli dal Pulvirenti - pronunciata in costanza di una delle riunioni della commissione regionale svoltasi in provincia di Enna alla fine del '91 "*si deve prima fare la guerra per poi fare la pace*" (verbale di udienza del 24 gennaio 2019, p. 15).

A tal proposito, come si analizzerà a breve, la lucida ideazione del progetto criminale di attacco diretto allo Stato da parte del Riina andava suggellata - in aderenza proprio alle regole di funzionamento di Cosa Nostra vigenti all'epoca per come disvelate giudiziariamente nell'ambito del maxi processo ed in virtù dell'interesse generale per l'organizzazione mafiosa nella sua globalità dei delitti 'eccellenti' - dagli organi collegiali a ciò deputati, ovvero la commissione regionale e, successivamente, la commissione provinciale.

Riina, difatti, non poteva sottrarsi all'applicazione delle regole procedurali interne a Cosa Nostra, non soltanto a livello formale - non essendo sotto questo profilo un sovrano *legibus solutus*, bensì una sorta di *primus inter pares* - ma anche e soprattutto da un punto di vista sostanziale, posto che la prevedibile risposta dello Stato al piano stragista richiedeva necessariamente un'unità di intenti, un consenso diffuso, una compattezza come mai prima di allora per evitare di vacillare a breve termine e raggiungere i risultati sperati a medio-lungo orizzonte temporale.

Alla deliberazione del piano stragista non doveva, tuttavia, seguire un'immediata attuazione, tenuto conto che il compimento di atti eclatanti prima della pronuncia della Suprema Corte - di cui appariva ormai certo l'esito

negativo - avrebbe potuto creare un effetto *boomerang*, inducendo negli uomini d'onore coinvolti nella vicenda processuale la convinzione che proprio l'attacco frontale allo Stato aveva rappresentato la ragione per la conferma delle condanne e il ribaltamento delle assoluzioni disposte in appello.

E' per tale ragione che l'approvazione plenaria del programma stragista perfezionatosi già alla fine del '91 fu subordinata alla lettura del dispositivo della decisione di legittimità del maxi processo, che dunque si pose come condizione sospensiva.

Qualche settimana dopo un gruppo di uomini, diretto da Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano si sarebbe recato nell'*Urbe* con la precipua finalità di eliminare Falcone, Martelli e Costanzo (si tratta della missione romana).

Fermo quanto sopra, sarà cura della parte motivazionale che seguirà l'approfondimento dei passaggi logico-giuridici divisati nella giurisprudenza di merito e di legittimità successiva al maxi processo, essendo indefettibile per giungere all'attribuzione di responsabilità per le due stragi in capo a Matteo Messina Denaro stabilire se funzionò nel '91-'92 la regola decisionale in capo alla commissione regionale di Cosa Nostra e se e in che termini possiamo ricollegare la deliberazione stragista alla volontà aderente dell'odierno imputato.

CAPITOLO VII

LA DELIBERAZIONE DELLE STRAGI. GLI ORGANI DI AUTOGOVERNO DI COSA NOSTRA E LE SINGOLE RIUNIONI

1. Considerazioni introduttive

Si è già illustrato nel precedente capitolo di come l'esito del maxi processo fosse divenuto emblematico nell'organizzazione criminale di una sopravvenuta incapacità di perseguire i propri fini, nella specie assicurare l'impunità alla gran parte degli accoliti con riferimento ai più gravi reati, mediante i tradizionali canali di interscambio con il mondo istituzionale, con il conseguente rischio di lacerazione della coesione interna con la costituzione di un fronte avverso alla *leadership* coagulabile attorno agli uomini d'onore detenuti.

Ecco, dunque, che il trasferimento di Giovanni Falcone al Ministero della Giustizia, l'approvazione nel biennio '91-'92 di numerose leggi antimafia grazie anche all'appoggio di compagni parlamentari che l'associazione aveva a lungo considerato compiacenti e l'assegnazione della famosa vicenda giudiziaria in Cassazione a giudici reputati integerrimi aveva indotto Salvatore Riina - e per traslazione consensuale quasi tutta Cosa Nostra - a mutare radicalmente approccio: ai plurimi singoli omicidi per eliminare i traditori interni ed i più strenui oppositori esterni, quale dominante in tutti gli anni '80 con l'uccisione di importanti soggetti delle Istituzioni della Repubblica quali il prefetto Dalla Chiesa, l'on. Pio La Torre, il Capitano Basile e il giudice istruttore Chinnici, fa seguito la nuova stagione del terrorismo mafioso basata su un attacco diretto, intenso e ad ampio spettro allo Stato.

Si è poi compreso come non fosse stata certo la formale emissione della sentenza del Supremo Collegio sul maxi processo il 30 gennaio 1992 a segnare il reale *incipit* dell'elaborazione del disegno criminale, avendo Cosa Nostra già afferrato fin dall'estate del '91 che la decisione finale di quel processo sarebbe stata, con tutta probabilità, a sé contraria.

Ecco perché, rivisitando i contenuti delle varie sentenze sulle stragi - dipartendo dalla ricostruzione effettuata nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 2006 - e le dichiarazioni di quei collaboratori posti all'epoca al vertice del sodalizio mafioso - si pensi a Giuffrè, Brusca, Cancemi - risulta chiara la percezione di trovarsi innanzi, non ad una scelta *ex abrupto* del Riina all'indomani di quella decisione giudiziaria, ma ad un percorso deliberativo che, lentamente ma inesorabilmente, si arricchiva di contenuti ideali e operativi man mano che le possibilità di condizionamento del maxi processo sfumavano.

Alla certezza di questo fallimento da parte di Riina erano subentrate, nella seconda metà dell'anno 1991, le vere e proprie riunioni deliberative delle stragi da parte degli organi di autogoverno di Cosa Nostra, segnatamente la commissione regionale e quella provinciale di Palermo; quindi, nella prima parte del 1992 e di lì in avanti, erano seguite le altre riunioni a formazione ristretta, alcune delle quali ancora connotate da contenuti deliberativi, la gran parte invece caratterizzate dalla delineazione dei dettagli organizzativi ed esecutivi dei singoli obiettivi.

E' rileggendo le pagine di quelle sentenze e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che è possibile comprendere il segmento più importante della strategia di Cosa Nostra per cui è processo, quale parte di un unico progetto di destabilizzazione dello Stato che univa certamente tra loro le stragi siciliane del '92 e avvinceva queste ultime a quelle successive di Firenze, Roma e Milano del '93.

Detto ciò, all'imputato Matteo Messina Denaro viene contestato il concorso nelle stragi di Capaci e via D'Amelio, quale mandante, in ragione del suo ruolo di reggente della provincia mafiosa di Trapani e della consequenziale appartenenza alla commissione regionale di Cosa Nostra. Secondo l'assunto accusatorio, infatti, ha partecipato a ideare e approvare il programma criminoso teso alla destabilizzazione delle Istituzioni, ivi compresa la parte specifica di quel progetto consistente nell'uccisione di Falcone e Borsellino, e si è attivato per l'attuazione del piano stragista, offrendo supporto militare, logistico e assistenziale.

Il vaglio del materiale probatorio acquisito a carico dell'imputato deve, dunque, innanzitutto avvenire alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità dei vertici delle organizzazioni criminali per i reati fine; quindi, occorre comprendere le modalità con le quali i componenti degli organi di autogoverno mafiosi hanno espresso la loro volontà e stabilire, in tal guisa, in che termini si inserisce il contributo di Matteo Messina Denaro.

2. I principi di diritto sul concorso morale

Si impone a questo punto della trattazione una disamina generale di alcuni dei principi che regolano il concorso di persone nel reato.

Secondo il pensiero giuridico prevalente, la fattispecie plurisoggettiva eventuale che si genera dalla combinazione fra la norma di parte generale di cui all'art. 110 c.p. e la disposizione di parte speciale si caratterizza, sul piano oggettivo, per tre requisiti strutturali.

Il primo (e anche scontato) di questi è la pluralità di soggetti, ovvero la commissione di un reato da parte di un numero di persone superiori a quelle richieste per l'integrazione della fattispecie incriminatrice base, senza che però

sia indefettibile l'imputabilità e la punibilità di tutti i concorrenti, come è dato evincersi dalla lettura dell' art. 112 c.p.

Il secondo requisito è la realizzazione di un fatto materiale di reato, nella forma consumata o tentata, desumendosi dall'art. 115 c.p. la non punibilità dell'accordo o istigazione non seguiti dal perfezionamento di tutti gli elementi del fatto tipico.

Il terzo e dirimente requisito è il contributo di ciascun concorrente al compimento del reato.

Il vero *punctum dolens*, in difetto di precise indicazioni da parte del legislatore, è l'individuazione della soglia minima di rilevanza della condotta posta in essere dal concorrente.

Così, tenendo a mente i fondamentali principi di materialità - che postula un comportamento tangibile di compromissione di un bene giuridico, restando irrilevante la mera adesione interna al proposito criminoso altrui - e della responsabilità personale - che richiede che quel comportamento esteriore si inveri in un apporto rilevante all'altrui azione criminale - sono stati elaborati in dottrina tre diversi modelli. Si tratta, in effetti, del tema centrale della disciplina in parola, dato che alla sua eccessiva dilatazione può conseguire il rischio di sanzionare condotte prive di effettiva compromissione dei beni giuridici tutelati, mentre dal suo eccessivo restringimento può discendere un pericoloso spazio di impunità.

Secondo il criterio causal-condizionalistico, per così dire classico, assume rilevanza solo quel contributo del partecipe che si ponga quale *condicio sine qua non* del fatto punibile secondo un giudizio *ex post*. Se a livello teorico è quello che spiega meglio il costrutto delle fattispecie monosoggettive sulla scorta degli artt. 40 e 41 c.p., nel campo della corrispondente fattispecie plurisoggettiva eventuale conduce a risultati troppo restrittivi, espungendosi

dall'area del penalmente rilevante tutti quegli apporti rivelatisi invero non indispensabili per il reato posto in essere.

Si è così elaborato il criterio della prognosi postuma, secondo cui è sufficiente che la condotta del partecipe sia *ex ante* idonea a facilitare la realizzazione del reato, anche se *a posteriori* si riveli inutile o dannosa. In altri termini, si dà spazio ad apporti che, pur se ininfluenti sull'evento finale sotto il profilo causale, abbiano esercitato una qualche conseguenza anche su aspetti secondari dell'azione criminale.

Nella consapevolezza del rischio di ricomprendere anche contributi privi di una reale pericolosità e semmai rientrati nella figura del tentativo di concorso non ammessa nel nostro ordinamento giuridico, sì dilatando in modo imprevedibile i confini della punibilità, riceve crescente consenso il criterio della causalità agevolatrice o di rinforzo, secondo cui ai fini del concorso assume rilievo, non soltanto quel contributo necessario alla realizzazione del reato, ma anche quello che lo abbia soltanto facilitato, reso più probabile, agevole o ne abbia approfondito l'offesa, sempre comunque ricorrendo ad un giudizio di valutazione *ex post*. In altri termini, il nesso eziologico va stabilito tra la singola condotta e quella di altro partecipe o fra la prima e il fatto come concretizzatosi *hic et nunc*, cioè secondo le modalità e circostanze effettivamente verificatesi. In simile ricostruzione, rispetto al fatto concreto non ha refluenza, se non al più sul piano della dosimetria della pena, la distinzione fra condizioni che hanno un'efficienza causale necessaria e quelle che sono solo agevolatrici.

La prevalente giurisprudenza è assestata sul criterio della causalità agevolatrice, stabilendo che *“il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente*

commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti” (v. Cass. pen., Sez. V, 21 giugno 2019, n. 43569, in cui si è ritenuto configurabile il concorso nel delitto di sostituzione di persona di un soggetto che, pur non avendo mai dichiarato il falso nome e la falsa qualità, aveva inequivocabilmente prestato acquiescenza all'altrui dichiarazione non veritiera, utilizzando ripetutamente in concreto la falsa identità; conf. prec. Cass. pen., Sez. VI, 28 aprile 2017, n. 36739; Cass. pen., Sez. VI, 13 maggio 2014, n. 36125).

Fermo quanto sopra, secondo la dottrina tradizionale il contributo concorsuale può essere o materiale, se riguarda l'esecuzione del reato, o morale, se attiene alla volontà del soggetto che lo compie. Nell'ambito della prima categoria, a sua volta, si distinguono le figure dell'autore, cioè colui che realizza l'azione tipica, del coautore, che pone in essere la medesima opera insieme ad altri, e del partecipe, che facilita la preparazione o la consumazione del crimine; nell'ambito della seconda categoria, invece, si pongono le figure del determinatore, quale soggetto che fa sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente, e dell'istigatore, che rafforza un altrui proposito criminoso già esistente autonomamente.

In dottrina si evidenzia come il criterio causale quale metodo di selezione dei contributi rilevanti va adottato anche in presenza di un concorso morale, dovendo pertanto verificarsi non soltanto l'atteggiamento psicologico del concorrente, ma anche l'incidenza della sua opera soggettiva sul reato da

altri eseguito: in ipotesi di azione significativa sul piano della mera adesione o approvazione dell'altrui disegno criminoso - salvi i casi di approvazione che equivale ad autorizzazione al compimento del reato o di presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento - senza specifici e concreti risvolti sul fatto ci si trova dinanzi ad una forma di connivenza non penalmente punibile. Per le stesse motivazioni, il concorso morale va escluso quando l'atteggiamento psichico sia risultato ininfluenza, in quanto rivolto ad un soggetto o già pienamente determinatosi (c.d. *omnimodo facturus*) o agente secondo un percorso motivazionale del tutto differente.

In termini maggiormente esplicativi, la causalità psichica si estrinseca in un doppio passaggio, il primo dal soggetto agente alla sfera intellettuale dell'istigato/determinato, il secondo da quest'ultimo al fatto di reato effettivamente compiuto.

La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima esige che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.

Quanto alle modalità comportamentali si ammette pacificamente che le stesse possono essere tanto commissive, quanto omissive, richiedendosi in quest'ultimo caso la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento del reato commesso da altri e l'inferenza che l'attivazione da parte del soggetto omissivo avrebbe impedito in termini causali la realizzazione dell'illecito penale.

Anche in giurisprudenza è recepita la distinzione tra concorso materiale e morale, sottolineandosi *“la circostanza che il contributo causale del*

concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso)”, senza che ciò esima il giudice di merito “dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110, con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà” (Cass. pen., Sez. Un., 24 novembre 2003, n. 45276; conf. successivamente Cass. pen., Sez. IV, 21 novembre 2017, n. 8, e Cass. pen., Sez. VI, 4 gennaio 2018, n. 24742).

Si è opportunamente specificato che quando si tratta di istigazione è richiesto che sia provato, da parte del giudice di merito, che il comportamento tenuto dal concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso, mentre se il contributo si manifesta sotto forma di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso è sufficiente l'incidenza dell'opera del partecipe sul determinismo psicologico dell'autore materiale, anche solo rinsaldandolo (Cass. pen., Sez. V, 6 maggio 2014, n. 47052, in un caso di istigazione al reato di falso in atto pubblico).

In quest’ultimo caso non può però esigersi - e la precisazione non è di poco conto ai fini della presente - la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quell’intendimento non sarebbe stato attuato, dovendosi invece accontentare della dimostrazione della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a persuadere, anche solo in modo modesto (Cass. pen.,

Sez. I, 10 maggio 1993, n. 11344; per Cass. pen., Sez. V, 12 luglio 2019, n. 40061 resta comunque insufficiente la mera ‘raccomandazione’ o ‘segnalazione’).

Si è comunque opportunamente aggiunto che l’agevolazione all’altrui condotta criminosa può estrinsecarsi anche nel solo manifestato stimolo all’*agere* illecito o nell’accresciuta sensazione di sicurezza, in quanto modalità che palesano una chiara adesione all’impresa criminosa (v. Cass. pen., Sez. II, 22 ottobre 2013, n. 50323, in tema di estorsione, e Cass. pen., Sez. I, 14 febbraio 2006, n. 15025).

Inoltre, può rivelarsi un’adesione penalmente rilevante ad un proposito criminale da altri concepito perfino il serbare silenzio o la mera presenza, ove da questi due atteggiamenti di per sé neutri possa inferirsi l’approvazione delle iniziative altrui e la disponibilità a fornire la propria collaborazione (Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 14991).

Tale concorso deve, ovviamente, intervenire prima della commissione del reato (o, a determinate condizioni, nel corso del reato permanente), non rilevando l’approvazione o la giustificazione successiva; inoltre, dovendosi trattare di una effettiva influenza psicologica, l’esecutore deve essere cosciente dell’altrui apporto. La necessità che il flusso psicologico sia anteriore all’azione criminosa non è da confondersi rispetto ad una possibile parallela promessa o prospettazione di aiuto che può ben essere diretta a favorire gli autori materiali del reato nella sola fase successiva alla consumazione del reato (cfr. Cass. pen., Sez. I, 13 gennaio 1998, n. 4503).

Anche in giurisprudenza si ammette il concorso a mezzo omissione, purché l’interessato sia investito di una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, co. 2, c.p. e il mancato rispetto dell’obbligo giuridico di impedire l’evento abbia avuto efficienza causale rispetto all’evento (vedasi, sul punto, tutti gli arresti giurisprudenziali in tema di concorso mediante omissione del genitore

nel reato di violenza sessuale materialmente commesso da terzi sul proprio figlio minore (Cass. pen., Sez. I, 23 settembre 2013, n. 43273; Cass. pen., Sez. III, 30 aprile 2015, n. 23272).

Passando al profilo soggettivo del concorso di persone nel reato, l'elemento psicologico della fattispecie concorsuale dolosa va ravvisato nella coscienza e volontà del fatto criminoso, in uno alla volontà di unirsi ad altri nella realizzazione del reato. Il dolo può indifferentemente estrinsecarsi o in un previo accordo o in un'intesa istantanea o perfino in una semplice adesione all'opera di altro soggetto che ne rimanga all'oscuro.

Se la coscienza e volontà di cooperare con altri alla realizzazione di un reato è necessaria nel singolo agente perché questi ne risponda a titolo di concorso, non risulta per converso indefettibile che vi sia una reciproca consapevolezza dell'altrui apporto da parte di tutti i partecipi, risultando appunto sufficiente che la detta coscienza e volontà siano in capo anche ad uno solo di questi.

Medesime sono le linee direttrici tracciate dai giudici di legittimità, essendosi affermato che *“la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro”* (Cass. pen., Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 31; v. altresì Cass. pen., Sez. II, 15 gennaio 2013, n. 18745, a mente della quale riveste natura decisiva l'unitarietà del fatto collettivo realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino integrate in unico obiettivo, pur se perseguito in modalità diverse, risultando così sufficiente che ciascun agente abbia contezza, anche

unilaterale, del contributo recato *all'agere* altrui. Si faccia riferimento anche a Cass. pen., Sez. VI, 9 ottobre 2012, n. 46309).

In altri termini, le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto il merito di chiarire che per ravvisare il dolo di concorso può bastare la semplice coscienza del contributo dato alla condotta di altri, pur quando quest'ultimo non abbia contezza dell'apporto ricevuto (sull'accertamento della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente si rimanda a Cass. pen., Sez. II, 17 novembre 2019, n. 44859).

Si è specificato, altresì, che l'intesa può avvenire anche nel corso della esecuzione del reato o finanche in costanza di commissione di altro fatto criminoso (cfr. Cass. pen., Sez. II, 19 ottobre 2005, n. 44301), non occorrendo una piena gnosi dei particolari esecutivi.

In considerazione delle caratteristiche della fattispecie plurisoggettiva eventuale è poi ritenuto ammissibile il concorso con dolo generico in un reato a dolo specifico, a condizione che il partecipe sia consapevole che altro concorrente (esecutore o meno della condotta criminosa) agisca con il richiesto elemento soggettivo (Cass. pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, n. 30; più di recente, Cass. pen., Sez. III, 15 marzo 2019, n. 19213).

In altri termini, la cooperazione in un fatto criminoso altrui non presuppone la convergenza psicologica su quanto è oggetto di finalizzazione da parte di altro partecipe, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato posto in essere con la consapevole volontà di contribuire alla verifica del fatto (cfr. Cass. pen., Sez. I, 9 dicembre 2014, n. 15860).

3. I principi di diritto sulla responsabilità dei capi per i delitti associativi

Occorre adesso approfondire nello specifico i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità dei soggetti apicali delle organizzazioni mafiose.

Prima di illustrare la tematica in punto di diritto, va osservato come le coordinate interpretative che si vanno ad esporre conservano piena validità anche bypassando - come si vedrà meglio nella parte conclusiva della motivazione - la questione dell'esatta qualificazione formale, *rectius* della collocazione, della figura di Matteo Messina Denaro nella nomenclatura di Cosa Nostra all'epoca dei fatti.

Premesso ciò, pacifica è l'esigenza di tenere distinti i profili dell'appartenenza all'associazione criminale e del concorso di persone nel reato, onde evitare l'automatica traslazione della responsabilità di un singolo associato su tutti gli altri componenti, in particolare sui capi, quasi che la posizione rivestita all'interno della compagine possa assurgere *ex se* ad ipotesi di concorso morale sotto forma di determinazione o istigazione dell'altrui proposito criminale.

Così, non è sufficiente che i singoli atti criminosi rientrino nella programmazione stabilita in via generale dai vertici, essendo per converso necessario che tali direttrici contengano già *in nuce* almeno i tratti essenziali dei singoli comportamenti devianti posti in essere dai compartecipi. Ne consegue, ad avviso della dottrina, che una responsabilità concorsuale a titolo doloso dovrebbe riconoscersi anche nell'ipotesi in cui i capi sollecitino gli altri associati ad azioni apparentemente indeterminate, ma invero idonee a concretizzarsi in un numero circoscritto di reati.

Non è comunque revocabile in dubbio che la mera partecipazione ad una associazione criminale non può comportare, di per sé, la responsabilità per

i reati-scopo rientranti nel programma delittuoso, essendo necessario che il soggetto apporti consapevolmente, in qualcuna delle fasi dell'*iter criminis*, ideativa, preparatoria, esecutiva, posteriore, un contributo - materiale o psicologico - causalmente rilevante, anche solo in termini di agevolazione, rispetto alla realizzazione del singolo fatto.

Al contempo, se è vero che l'appartenenza all'organizzazione criminale, anche se a livello verticistico, non implica automaticamente la responsabilità per i delitti-fine realizzati dagli altri intranei, è altrettanto vero che non può commettersi l'errore opposto di rinunciare a punire gli organizzatori e i promotori del sodalizio mafioso per aver autorizzato o favorito con atteggiamenti inequivoci la realizzazione dei delitti-scopo.

Consci dell'innestarsi di problematiche sostanziali e processuali, sentita è l'esigenza di elaborazione di coordinate ermeneutiche che concilino le peculiarità storico-socio-criminologiche delle organizzazioni criminali assunte a prototipo concettuale dell'art. 416 bis c.p. con le regole sul concorso di persone di cui agli artt. 110 e ss. c.p., evitando, per un verso, derive in senso colpevolistico, per altro verso, adesioni a concezioni deresponsabilizzanti in favore dei *leader* mafiosi.

In termini maggiormente esplicativi, la disposizione dell'art. 416 bis c.p. - che definisce il paradigma normativo dell'associazione di tipo mafioso disciplinando i requisiti costitutivi dello sfruttamento della forza di intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà - costituisce un valido punto di riferimento al fine di definire il significato concorsuale delle condotte poste in essere dagli associati. Difatti, è a ciò che in questa disposizione penale si riconnette come requisito del delitto associativo che va riferito il contributo concorsuale materiale e morale definito invece in termini iper astratti dalla disposizione di parte generale di cui all'art. 110 c.p.

Un ruolo chiave nella formazione di massime di esperienza al riguardo è stato rivestito dai vari collaboratori di giustizia, i quali hanno rivelato utili informazioni in ordine all'esistenza o meno, nelle diverse compagini, di un organismo collegiale di vertice, di un preciso *modus decidendi*, di una specifica procedura di formazione del consenso, di spazi ed efficacia di eventuali dissensi interni e all'opposto di forme silenti di espressione della volontà nei consessi decisionali, di effettiva capacità di soggetti latitanti in posizione sovraordinata di influenzare le scelte altrui, di regole di competenza per così dire per materia e per territorio da parte degli organi gerarchici con riferimento ai diversi ambiti dell'attività criminosa, di un apparato sanzionatorio nei confronti degli appartenenti stessi in ipotesi di violazione delle regole interne e così via.

La variabile combinazione dei fattori qui accennati non rende ovviamente possibile l'elaborazione di regole universalmente valide, ma conduce ad escludere soluzioni dal sapore eccessivamente semplicistico che giustifichino il mancato sforzo di decifrazione delle modalità decisionali di quella data organizzazione criminale.

Risulta, dunque, preliminare la conoscenza della struttura e dell'ordinamento interno dell'associazione delinquenziale nel momento storico in cui è collocato l'episodio criminoso, secondo quel percorso logico più volte tracciato in sede nomofilattica (Cass. pen., Sez. I, 9 aprile 1992, n. 8045: *“il giudice deve anzitutto interpretare i fatti, dando di essi spiegazioni non astratte, bensì adeguate alla realtà storica le quali, già per questo, non possono prescindere dal tenere conto di speciali condizionamenti psicologici e formativi di chi attua condotte criminose”*).

Solo successivamente, una volta comprese sul piano storico-politico-sociologico le peculiarità del tipo di sodalizio criminoso e le regole che ne disciplinano la struttura e le funzioni operative nel tempo e nello spazio, sarà possibile individuare i presupposti della responsabilità concorsuale dei soggetti

che hanno assunto un ruolo direttivo nell'organizzazione mafiosa in questione - Cosa Nostra nel caso di specie - per i reati di maggiore gravità e allarme sociale conformi al programma perseguito.

Dunque, la soluzione del problema dell'interferenza tra responsabilità associativa e responsabilità concorsuale dipende essenzialmente dal tipo di sodalizio che viene in rilievo e dalle regole che ne disciplinano i rapporti interni ed esterni.

Se come visto in termini generali, si è affermato in giurisprudenza che il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di posizione o da 'riscontro d'ambiente' (cfr. Cass. pen, Sez. VI, 15 novembre 2007, n. 3195, con riferimento ad una fattispecie di associazione dedita al traffico di stupefacenti), è con riguardo alle associazioni di tipo mafioso, a partire dall'archetipo di Cosa Nostra, che si registrano i maggiori approfondimenti, pur se talvolta oscillanti al limite dell'inconciliabilità.

Ebbene, come ha affermato la giurisprudenza di legittimità all'esito del giudizio di rinvio relativo al primo procedimento riguardante la strage di Capaci e al processo c.d. Borsellino *ter*, *“il concorso morale nella realizzazione del reato fine, anche se di rilevanza strategica per la vita associativa, non può essere attribuito a tutti i componenti del gruppo e nemmeno a quelli che tra loro rivestono un ruolo di vertice. La responsabilità concorsuale del reato fine*

non può essere affermata 'per posizione', ma deve essere dimostrata attraverso la prova di un apporto specifico, anche se soltanto diretto a rafforzare il proposito criminoso dell'ideatore o dell'esecutore" (Cass. pen., Sez. I, 18 settembre 2008, n. 42990).

E' stato, tuttavia, messo in rilievo che il rapporto tra la responsabilità per la condotta di partecipazione all'associazione e la distinta responsabilità concorsuale nel delitto-fine diviene più intricato nel caso di partecipazione 'qualificata', quando cioè il partecipe rivesta un ruolo primario nella compagine organizzativa - perché per esempio promotore o organizzatore - e sia investito di funzioni deliberative o decisionali in ordine agli obiettivi da perseguire, esistendo in tale ipotesi una certa sovrapposizione tra momento decisorio e fase attuativa del programma.

E' evidente che la questione più delicata attiene al significato da conferire alla mancanza di diniego espresso da chi rivesta una posizione di vertice in relazione ad un delitto-scopo commesso da un associato e rientrante nel programma criminoso, in difetto di una posizione di garanzia alla stregua dell'art. 40, cpv. c.p., senza sconfinare appunto in forme di responsabilità da posizione.

Nella segnalata necessità per l'interprete di delimitare la responsabilità dei partecipi semplici e qualificati di un'organizzazione criminale di tipo mafioso a seconda della sua struttura e delle regole di funzionamento, occorre quindi soffermarsi, per quanto qui di interesse, sul *know-how* acquisito in questo poco più che trentennio sulla struttura di Cosa Nostra - caratterizzata dalla divisione in 'famiglie', raggruppate in 'mandamenti', a loro volta riuniti in 'commissioni provinciali' e con a capo una 'commissione regionale' - sui compiti di governo e di repressione punitiva attribuiti al suo organismo di vertice, sui poteri coercitivi esercitati dai capi e sull'intensità del vincolo di

assoggettamento operante in senso etero e auto direzionale dagli ‘uomini d'onore’.

Proprio muovendo dall'accertamento della struttura unitaria e verticistica di Cosa Nostra (verifica resa possibile dal relevantissimo contributo conoscitivo offerto dalla collaborazione con la giustizia di soggetti precedentemente inseriti nell'organizzazione mafiosa a partire da Tommaso Buscetta) la Corte Suprema di Cassazione, nel definire il c.d. maxi processo (Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 1992, n. 6992), ha statuito la responsabilità dei componenti della ‘commissione regionale’ per i c.d. ‘omicidi eccellenti’. Si è sul punto messo in luce che il concorso morale dei ‘capi-mandamento’ si riconnette ad un'approvazione, che può manifestarsi tanto in via espressa, quanto in forma tacita.

La Suprema Corte è giunta a questa conclusione avendo accertato l'esistenza di un organismo collegiale centrale investito del potere di vagliare quelle proposte criminali foriere, in virtù degli interessi coinvolti, di assumere una particolare importanza per la vita dell'intera associazione.

Ebbene, avendo i ‘capi-mandamento’ il potere di interdire l'attuazione dell'iniziativa e imporre gravi sanzioni in caso di disobbedienza, ne deriva che la loro approvazione, pur non esplicita, va reputata idonea ad istigare o rafforzare la determinazione volitiva di altri associati: vale a dire nel consenso da loro prestato anche in modo tacito sono ravvisabili tutti gli elementi del dolo e dell'efficienza causale rispetto all'evento delittuoso.

E' stato, pertanto, affermato il principio di diritto per cui *“una volta riconosciuta l'esistenza, nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, di un organismo collegiale centrale, composto da un ristretto numero di associati ed investito del potere di deliberare, con efficacia vincolante, in ordine alla commissione o meno di singoli fatti criminosi da considerare di particolare importanza per la vita dell'organizzazione, deve ritenersi, fino a*

prova contraria, che i componenti del suddetto organismo siano stati corresponsabili dell'avvenuta perpetrazione di uno di tali fatti ad opera di altri associati, quando risulti che costoro, prima di agire, li avevano informati e non era stato opposto dai primi alcun espresso divieto”.

Con la suddetta pronuncia il concorso morale è stato ravvisato nel consenso tacito prestato dagli aventi diritto a sedere al tavolo della ‘commissione’ rispetto a un delitto per cui risulta indefettibile una deliberazione collegiale; tale manifestazione implicita di volontà - con la quale si concede in via preventiva il benessere, pur avendone poteri impeditivi, ad un progetto criminale relativo ad un delitto eccellente da altri associati scaturito - determina, infatti, la rimozione di un ostacolo insito nelle regole interne dell’illecito sodalizio e rappresenta un indefettibile passaggio procedurale per l’inizio dell’attività degli esecutori.

L’esistenza della regola che impone la preventiva autorizzazione della ‘commissione’ per l’esecuzione di un delitto ‘eccellente’ è stata ben posta in evidenza da diverse pronunce di legittimità emesse negli anni ‘90, che hanno enormemente contribuito a disvelare le varie sfaccettature della problematica in analisi.

Più nello specifico, nel confermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare, si è esplicitato che *“una volta riconosciuta l’esistenza, nell’ambito di un’associazione per delinquere di stampo mafioso, di un organismo collegiale centrale, composto da un ristretto numero di associati e investito del potere di deliberare, con efficacia vincolante, in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi da considerare di particolare importanza per la vita dell’organizzazione, deve ritenersi, fino a prova contraria, che i componenti del suddetto organismo siano corresponsabili dell’avvenuta perpetrazione dei fatti decisi dall’organismo di cui fanno parte”* (Cass. pen., Sez. I, 28 dicembre 1993, n. 5672).

Si è, poi, affermato che gli omicidi ‘eccellenti’ ascrivibili alla associazione criminosa Cosa Nostra – quali quelli commessi contro gli appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, giornalisti, imprenditori importanti, uomini d'onore, collaboratori di giustizia e loro familiari – vengono deliberati fin dal principio o autorizzati se l'impulso viene *aliunde* dalla cosiddetta ‘commissione’, titolare appunto di una sorta di ‘competenza funzionale’. Difatti, si è dinanzi ad imprese criminose che, per la loro preminenza e per i riverberi nei riguardi dell'associazione, sono direttamente decisi da detto consesso in qualità di mandante o di organo che autorizza ed aderisce.

Per tale ragione, una volta superato il vaglio critico sul narrato dei collaboratori di giustizia in merito all'attivazione della ‘commissione’ in quella data situazione, ne consegue giocoforza la correttezza di un'inferenza di responsabilità nei riguardi di coloro indicati come appartenenti all'organo di vertice (Cass. pen., Sez. I, 28 novembre 1995, n. 6107).

In continuità, si è riconosciuto che l'appartenenza alla commissione provinciale ben può rappresentare grave indizio di colpevolezza in ordine alla commissione di delitti c.d. ‘eccellenti’: invero tali delitti – ribadiscono gli ermellini – per la loro importanza, per il rilievo o per i riflessi nei confronti dell'associazione sono direttamente deliberati dal suddetto consesso in veste di mandante o quantomeno hanno il suo nulla-osta sotto forma di adesione, in funzione repressiva o di prevenzione generale (Cass. pen., Sez. I, 28 novembre 1995, n. 6111).

E' stato pure precisato che, pur non potendosi in assoluto affermare che il ruolo dirigenziale o verticistico, di cui taluno risulti investito nell'ambito di un sodalizio mafioso, sia di per sé sufficiente a far ritenere quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto materialmente compiuto da altri appartenenti all'organizzazione e rientrante nel quadro generale del programma ad essa riferibile, quando si tratti della formulazione di un giudizio

non di definitiva colpevolezza, ma di sola probabilità di essa, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, lo stesso ruolo dirigenziale o verticistico, unito alla accertata rapportabilità del singolo delitto alla associazione in cui quel ruolo viene esercitato, può legittimamente essere qualificato come indizio grave, nel senso richiesto dall'art. 273 comma 1 c.p.p., specie quando il delitto commesso sia di particolare importanza, sì da rendere del tutto ragionevole la presunzione che esso non possa essere stato attuato se non con la preventiva deliberazione dei vertici dell'organizzazione stessa.

In tale ipotesi si è considerato irrilevante l'eventuale dissenso nella fase di formazione della specifica deliberazione delittuosa, poiché, una volta che la decisione di compiere quel determinato crimine sia intervenuta, nella successiva fase di esecuzione, in virtù delle regole ferree dell'organizzazione criminale, il singolo - il quale nella partecipazione con carattere permanente al sodalizio e nell'accettazione preventiva del programma e della strategia operativa comune continua a perseguire e a condividere le azioni criminali - concorre a realizzare il perfezionamento, se non altro nella forma del concorso morale con gli autori materiali, nei cui confronti dunque appare anch'egli quale mandante comune (Cass. pen., Sez. VI, 2 maggio 1995, n. 1763).

Si è altresì affermato, in una fattispecie relativa proprio alla strage di Capaci, che *“la circostanza che l'eventuale dissenso dalle proposte del vertice di Cosa Nostra esponga il membro dissenziente della ‘commissione provinciale’ ad un grave pericolo di vita, non può configurare in suo favore la scriminante di cui all'art. 54 c.p. in ordine ai delitti la cui esecuzione della commissione medesima venga decisa, essendo stata tale situazione volontariamente causata dall'accettazione di un ruolo direttivo e deliberativo nel sodalizio criminoso oltre che dall'adesione alla procedura associativa che impone, per le decisioni più importanti, la partecipazione di ogni associato che tale ruolo rivesta”* (Cass. pen., Sez. II, 1 dicembre 1994, n. 5291).

La giurisprudenza di legittimità si è in altre occasioni soffermata *funditus*, sempre allorché sia dibattuto l'apporto dei vertici dell'organizzazione mafiosa, sulla distinzione tra i parametri di responsabilità che valgono per i reati-fine 'fisiologici' e i parametri applicabili in ipotesi di reati 'strategici'.

In particolare, in sede nomofilattica si è messo in luce che *“in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la natura totalizzante (o ‘globale’) di tale tipo di associazione riguardo agli interessi delle collettività territoriali - utile per definire i c.d. delitti strategici - sta nella sua potenzialità di commettere impunemente, avvalendosi dello strumento intimidatorio, più delitti e/o di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, così determinando una situazione di pericolo, oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine economico, nonché di compromettere il principio di legalità democratica e rappresentativa delle Istituzioni politiche. Proprio in considerazione della sua natura ‘globale’ di tale associazione, se al pari di tutte le associazioni criminose, i reati c.d. fine vanno individuati in quei fatti criminosi che costituiscono il ‘fisiologico’ ed ordinario svolgimento e l'attuazione del programma associativo, rispetto ai quali il parametro di responsabilità dell'associato va identificato di volta in volta nell'apporto materiale o morale causalmente dato per la commissione dei singoli episodi criminosi (non costituendo che mero indizio la sua appartenenza al sodalizio), in caso di reati ‘strategici’, invece, per i soggetti che hanno un ruolo verticistico nell'associazione (es. componenti della ‘commissione’), tale ruolo costituisce il presupposto indiziario di responsabilità, cioè un indizio di ‘qualificato’ valore probatorio proprio per la funzione dei fatti delittuosi in considerazione; funzione che va valutata ponendo lo scopo dei medesimi in relazione all'impegno organizzativo ed ai mezzi di realizzazione. Peraltro tali delitti non possono essere attuati se non con la preventiva deliberazione dei capi dell'organizzazione, sia perché tali reati trascendono gli interessi dei singoli*

partecipanti all'organizzazione investendo obiettivi di carattere generale, nel momento dell'ideazione e dell'esecuzione, sia perché richiedono il coinvolgimento dell'intera organizzazione per garantirne il successo” (Cass. pen., Sez. VI, 19 dicembre 1997, n. 4070).

Sempre in questo stadio dell'elaborazione interpretativa, non si è avuta ritrosia nel precisare che *“la meramente ‘formale’ appartenenza all'organismo dirigente di un'associazione per delinquere di stampo mafioso non implica concorso morale in ordine alla commissione di reato rientrante in un interesse strategico dell'organizzazione criminosa, in quanto tale necessariamente deliberato dagli organi di vertice della stessa: invero l'efficienza causale che detta qualità soggettiva comporta presuppone la sostanziale ed attuale - e non la formale ed astratta - partecipazione dell'agente al suddetto organo di vertice del sodalizio”* (Cass. pen., Sez. I, 30 novembre 1995, n. 6172, che ha annullato un'ordinanza emessa in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p. di conferma di misura cautelare, la quale aveva ravvisato grave indizio per un omicidio eccellente - nel concreto l'assassinio di tre agenti delle forze dell'ordine - sulla scorta della formale appartenenza dell'indagato all'organismo di vertice della cosca, obliterando il fatto che lo stesso fosse stato esautorato da ogni funzione).

La pronuncia si pone, peraltro, in continuità con altra di poco precedente che ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di uno dei membri della ‘commissione’ mafiosa, evidenziando una sua progressiva emarginazione funzionale, oltre allo stretto rapporto esistente fra gli autori materiali del delitto ed altri membri della ‘commissione’. Al riguardo, si è affermato che *“nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo del concorso morale ai componenti della struttura di vertice denominata ‘commissione’ in quanto tali, dovendosi verificare per ciascuno di essi la causale, individuabile*

nel diretto e pressante interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale rappresentato” (Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 1992, n. 2381).

In termini anticipatori di successivi sviluppi giurisprudenziali sembra poi porsi una pronuncia della prima metà degli anni '90, con la quale si è stabilito che *“l'accertata esistenza di una regola interna al sodalizio, pur definita ‘indefettibile’ e ‘inderogabile’, in base alla quale sarebbe stato obbligatorio far conoscere ai ‘capi mandamento’ in stato di detenzione gli argomenti sui quali avrebbe dovuto deliberare l'organo di vertice costituito dalla cosiddetta ‘commissione provinciale’, non esime dalla necessità di verificare, ai fini della configurabilità o meno, a carico dei suddetti capi mandamento, dei gravi indizi di colpevolezza (richiesti dall'art. 273, comma 1, c.p.p.), in ordine a singoli delitti decisi dalla medesima ‘commissione’, se la detta regola sia stata, in concreto, osservata o no. In mancanza di siffatta verifica può quindi configurarsi vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità” (Cass. pen., Sez. I, 14 luglio 1994, n. 3584).*

La giurisprudenza di merito si è sostanzialmente attestata, con trascurabili distinguo, sui principi enucleati in sede nomofilattica, mettendo in risalto che l'indirizzo giurisprudenziale iniziato con la sentenza conclusiva del maxi processo non introduce un'automatica correlazione tra ruolo verticistico e responsabilità concorsuale, ma si incentra su un'analisi accurata delle funzioni svolte dalla ‘commissione’, della sua mutata composizione nel tempo, della qualità e dell'estensione territoriale e soggettiva del suo potere; esso, inoltre, non addebita all'organismo di vertice tutti i reati-fine, ma procede mediante un preliminare esame dei fatti e delle conseguenze logiche che ne sono desumibili, effettuando un motivato accertamento in ordine ai loro prodromi, alle cause scatenanti ed al loro svolgimento, per attribuire infine al detto organo deliberativo i soli reati inglobati con certezza nel comune perimetro strategico.

Si è rilevato che per ravvisare il contributo concorsuale occorre un *quid pluris* rispetto al mero ruolo preminente, essendo necessario valorizzare quegli elementi in grado di collegare i componenti del consesso decisionale ai delitti di primario rilievo in ragione della struttura rigidamente gerarchica e di una procedura di formazione del consenso che vede l'apporto volitivo non surrogabile dei capi nella misura in cui si tratta di un reato di comune interesse strategico.

In siffatto contesto, argomentano i giudici di merito, la volontà degli esecutori dei singoli delitti 'eccellenti' non può mai essere solipsistica, ma ingloba indefettibilmente anche la determinazione dei vertici, cosicché il consenso, pur tacito, dei capi ha la valenza causale di favorire l'attuazione del proposito criminoso, rafforzando l'altrui determinazione volitiva. E' scontato che, allorché si sia al cospetto di reati 'eccellenti' di stampo mafioso, in difetto di un consenso anche tacito gli esecutori materiali non riuscirebbero a fare affidamento sulla protezione o finanche collaborazione dei vertici, ma anzi dovrebbero temere l'attivazione di sanzioni anche gravi (come l'eliminazione fisica).

Si è altresì evidenziato che, pur nella segretezza che circonda il funzionamento dell'organismo deliberativo, possono essere individuati alcuni elementi di sicura valenza sintomatica che denotano la sussistenza di una piattaforma consensuale nei riguardi di un 'delitto eccellente'.

Si ponga mente alla generale approvazione richiesta dalle regole mafiose, fondata su una preventiva informazione sull'iniziativa altrui e comunque sulla mancanza *ex post* di reazioni negative da parte degli esponenti di vertice che, in un'ottica di proporzionalità tra la vittima e il livello della determinazione eliminataria, attesta in modo chiaramente percepibile la non opposizione all'iniziativa.

In pratica, dalla conoscenza acquisita sulle funzioni di governo e sui compiti punitivi che competono alla 'commissione regionale' o alla 'commissione provinciale' a seconda dell'ambito territoriale di impatto del delitto primario si è dedotta la massima di esperienza che vede nell'assenza di reazioni repressive la dimostrazione di un assenso preventivo.

In questa prospettiva, si è sostenuto che il significato istigatorio/determinatore del consenso (espresso o tacito) dei membri della 'commissione' risulta particolarmente incisivo in forza dell'apparato strutturale, della regolamentazione interna e delle caratteristiche essenziali (segnatamente, la condizione di assoggettamento derivante dal vincolo associativo) dell'organizzazione mafiosa.

In presenza di siffatte condizioni oggettive, il consenso - per quanto implicito - dei capi reca tutti i requisiti necessari per essere qualificato come una forma di partecipazione psichica causalmente incidente sulla successiva realizzazione criminosa, sì potendosi pervenire ad un'affermazione di responsabilità concorsuale dei singoli componenti dell'organismo di vertice.

Si è aggiunto che il potere illimitato spettante ai soggetti che rivestono un ruolo primario nella struttura associativa di decidere di eliminare soggetti chiave costituisce il logico presupposto del processo inferenziale rispetto ad un'azione delittuosa materialmente commessa da altri. Infatti, a fronte della preventiva comunicazione del progetto criminoso, il significato istigatorio/determinatore della propria approvazione (espressa o implicita) non può sfuggire agli individui che, all'interno di un'organizzazione rigidamente strutturata, sono titolari di funzioni direttive cui inerisce il diritto di veto in ordine a quelle iniziative che, per dimensioni e caratteristiche, coinvolgono il comune interesse strategico (Corte di Assise di Palermo, 11 aprile 2001, Riina ed altri).

Fermo quanto sopra, a partire dagli anni 2000 la giurisprudenza di legittimità sembra aver virato verso posizioni più rigoriste.

Siffatto nuovo approccio è iniziato con la sentenza, emessa nel procedimento per l'omicidio dell'on. Salvatore Lima, commesso il 12 marzo 1992, a mente della quale *“nell'ambito dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata (Cosa Nostra), la semplice appartenenza all'organismo collegiale centrale (denominato ‘Commissione’ o ‘Cupola’), composto da un ristretto numero di associati e investito del potere di deliberare in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi da considerare di speciale importanza per la vita dell'organizzazione (particolarmente, i c.d. omicidi eccellenti), non ha più valenza indiziaria univoca, dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla decisione del reato fine (nella specie, l'omicidio di un importante uomo politico di rilievo nazionale, in precedenza legato alla stessa organizzazione criminosa), in considerazione delle mutate condizioni organizzative dell'associazione che, a partire dalla realizzazione di tale ‘delitto eccellente’, vede prevalere, in seno alla medesima, un gruppo egemone e sanguinario che non osserva più la prassi relativa alla collegialità delle decisioni”* (Cass. pen., Sez. V, 27 aprile 2001, n. 22897, che ha annullato la sentenza di condanna nei confronti dei componenti dell'organo di autogoverno rimasti estranei alla ristretta cerchia di coloro che avevano ideato e fatto eseguire il delitto, in quanto non informati della deliberazione criminosa).

La pronuncia in considerazione, in effetti, stabilisce il principio secondo cui la mera appartenenza alla ‘commissione’ può assumere valore di indizio semplice in ordine al delitto di omicidio, mentre può assurgere ad indizio grave e preciso solo qualora sia raggiunta la prova del contributo di ciascuno, desumibile dalla conoscenza preventiva e dalla prestazione del consenso, pur se anche tacito.

Il *focus* degli ermellini è che il percorso argomentativo di valorizzazione del materiale probatorio deve basarsi, al fine di rispettare il principio della

personalità della responsabilità penale, sulla consonanza tra l'indizio costituito dall'appartenenza alla 'commissione' ed indizi ricavabili *aliunde*.

Da questo punto di vista, pertanto, l'indirizzo interpretativo non si pone in soluzione di continuità rispetto al precedente, atteso che anche in pregresse pronunce la giurisprudenza di legittimità, appropriandosi di alcune intuizioni ermeneutiche dei tribunali e delle corti di merito, aveva posto l'attenzione sul rapporto tra la decisione dell'organo collegiale di approvazione del delitto e la partecipazione del singolo componente, all'uopo valorizzando il personale interesse al programma criminoso, l'effettivo impegno nell'esecuzione dei delitti e il coinvolgimento nei fatti di soggetti legati al membro della 'commissione' da particolari vincoli di fedeltà e di obbedienza.

La Suprema Corte, in effetti, mai si è spinta a rintracciare - in un'ottica di impropria 'puerilizzazione' probatoria - una regola inconfutabile di Cosa Nostra, tale per cui ogni 'delitto eccellente' di mafia sia da ascrivere in via esclusiva e in qualsiasi lasso temporale all'organo di vertice. Invece, ha soltanto accertato che la regola di cui sopra ha trovato applicazione all'interno di Cosa Nostra in una determinata epoca, in rapporto ai reati strategici, che cioè interessavano la compagine criminosa nella sua globalità, reputando in tal guisa fondata l'attribuzione di responsabilità per determinati delitti, deliberati dalla 'commissione', a coloro che ne avessero titolo a comporla.

In altri termini, si tratta di un criterio inferenziale di carattere storico, legato ad una fase di vita dell'associazione Cosa Nostra e che non è scontato sia replicato in altri contesti al mutare delle condizioni che ne sono alla base, dovendosi immaginare la detta associazione come un organismo, sì strutturato, ma al contempo flessibile al mutare degli avvenimenti interni ed esterni.

Occorre, dunque, che l'interprete si sforzi di verificare caso per caso se ci si trovi dinanzi a situazioni simili a quelle in cui quelle regole procedurali esposte dai pentiti hanno funzionato, che la norma dell'attribuzione alla

‘commissione’ di determinate decisioni sia rimasta in vigore anche in presenza di un diverso equilibrio di forze tra i suoi componenti.

Tale indirizzo interpretativo è stato fatto proprio anche in una delle pronunce relative alla strage di Capaci, ove si è esposto che *“l'appartenenza ai vertici dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, pur assumendo rilievo ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non integra ex se la prova della colpevolezza dei dirigenti del sodalizio in riferimento ai delitti fine commessi da taluno dei partecipi, anche se in attuazione di un disegno criminoso riferibile, in via programmatica, all'organizzazione. Alla luce della prassi instaurata dai vertici dell'associazione mafiosa e diretta, nell'ambito di un progetto strategico di tipo stragistico, a garantire un livello deliberativo e informativo ‘protetto’ in relazione alla programmazione di delitti ‘eccellenti’, ai fini dell'effettività del concorso morale in ordine ai suddetti reati occorre dimostrare che: a) la regola, attestata in un determinato momento storico di operatività dell'organizzazione, per la quale i delitti ‘eccellenti’ sono decisi dagli organi di vertice di Cosa Nostra, valga anche in una diversa fase della vita dell'associazione; b) vi sia stata una preventiva conoscenza delle articolazioni concrete del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive; c) vi sia stata una conseguente manifestazione di approvazione ovvero una mancanza di manifesto dissenso. Diversamente, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente rilevante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale finirebbe per rendere quel medesimo soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio - sia pure riferibile all'associazione di stampo mafioso e inserito nel quadro del programma criminoso -, in deroga al principio che dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente e moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla*

stregua del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di posizione” (Cass. pen., Sez. V, 30 maggio 2002, n. 18845).

Dunque, l'appartenenza ad un organismo di vertice di un'organizzazione criminale competente a deliberare sugli omicidi eccellenti rappresenta un indizio grave nella misura in cui viene dimostrata l'effettiva partecipazione di quel membro alla decisione di eseguirli (Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2003, n. 552).

Il percorso argomentativo è seguito anche in altra sentenza emessa nell'ambito del c.d. processo Borsellino *bis* che - nel rigettare il ricorso proposto da taluni imputati avverso la sentenza che li aveva dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di strage - da una parte, ha sostenuto che *“qualora un' associazione di tipo mafioso sia caratterizzata dall'esistenza di un organismo collegiale di vertice investito del potere di deliberare in ordine alla commissione dei fatti criminosi di maggiore importanza e, in particolare, degli omicidi di personaggi di rilievo (uomini politici, magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, giornalisti, etc.), l'appartenenza di taluno degli associati al suddetto organismo può costituire indizio ma non prova di penale responsabilità in ordine ai suindicati omicidi”*, dall'altra, ha rilevato che i giudici di prime cure, a sostegno della ritenuta responsabilità dei ricorrenti, si erano basati non sul mero dato della titolarità a comporre la c.d. cupola, ma anche e soprattutto sulla circostanza che era risultata dimostrata la prestazione, nell'ambito dei lavori del citato organo collegiale, di uno specifico assenso all'esecuzione del summenzionato delitto (Cass. pen., Sez. V, 3 luglio 2003, n. 11914).

Sulla stessa linea, nel procedimento relativo all'omicidio del cronista giudiziario Mario Francese, è stato affermato che *“nell'ambito dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra, la semplice appartenenza dei cosiddetti ‘capi-mandamento’ all'organismo collegiale centrale (denominato ‘commissione’), composto da un numero ristretto di associati ed investito del potere di deliberare in merito alla realizzazione di singoli fatti criminosi da considerare di speciale importanza per la vita dell'organizzazione criminale (nella specie un omicidio ‘eccellente’ di un giornalista particolarmente attivo nella lotta alla mafia), non costituisce concorso morale nel delitto di omicidio, non essendo configurabile per i membri della ‘commissione’ una responsabilità di ‘posizione’. Perché si realizzi una siffatta responsabilità occorre, infatti, che il singolo componente, informato in ordine alla deliberazione da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo allo specifico reato, quantomeno mediante il rafforzamento delle altrui determinazioni volitive. Peraltro, il consenso tacito non può essere desunto dal semplice silenzio tenuto dal componente che non abbia partecipato alla riunione, salvo che risulti specificamente provata l'esistenza di una regola per le deliberazioni della commissione mafiosa, consistente nell'obbligo di manifestare l'opinione dissenziente, in forza della quale il silenzio tenuto dal capo-mandamento rappresenti la manifestazione di un parere favorevole all'omicidio”* (Cass. pen., Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 13349).

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato, anche nel procedimento relativo agli omicidi di Salvatore, Giuseppe e Andrea Savoca, che *“l'appartenenza dell'imputato all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso Cosa Nostra), titolare del potere di deliberazione in merito alla realizzazione di singoli e specifici fatti criminosi, non è di per sé elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di*

omicidio, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo alla specifico reato”, precisando che è sufficiente ad integrare il concorso anche il comportamento silente eventualmente tenuto nel corso di una riunione di tale organismo deliberativo, nel corso della quale è stato conferito il mandato omicidiario, in quanto anche la sola presenza può significativamente rafforzare l'altrui proposito criminoso (Cass. pen., Sez. II, 18 novembre 2005, n. 3822).

Una parziale attenuazione del rigore probatorio sembra enucleabile dalla lettura di due pronunce emessa dal massimo Consesso a metà degli anni 2000.

Rispettando l'ordine diacronico, Cass. pen., Sez. VI, 20 aprile 2005, n. 6221, nel processo relativo agli omicidi del capitano Mario D'Aleo, dell'appuntato Giuseppe Bommarito e del carabiniere Pietro Morici, commessi il 13 giugno 1983, ha affermato che *“l'appartenenza dell'imputato ad un organismo di vertice di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (Cosa Nostra), che ha il potere di deliberare in ordine alla commissione di fatti criminosi di speciale importanza per la vita dell'organizzazione, ed in particolare in ordine alla commissione di omicidi di persone di rilievo in un'ottica mafiosa (cosiddetti ‘omicidi eccellenti’), non è di per sé prova piena della responsabilità per lo specifico fatto criminoso, potendo però costituirne un grave indizio*”, essendo invece indefettibile che, oltre all'indicato grave indizio, ci siano elementi positivi, sia pure di natura logica, per ritenere che il singolo componente dell'organismo di vertice sia stato in concreto informato della deliberazione da assumere ed abbia prestato consenso, seppur tacitamente, fornendo in tal modo il proprio contributo alla realizzazione del reato, anche solo con il rafforzamento delle determinazioni volitive altrui.

La quasi coeva Cass. pen., Sez. I, 6 dicembre 2005, n. 12393, pronunciata invece nel procedimento relativo agli omicidi del 9 marzo 1979 in

danno di Michele Reina, segretario provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana, del 6 gennaio 1980 in danno di Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Sicilia, e del 30 aprile 1982 in danno di Pio La Torre, Segretario regionale del Partito Comunista, e del suo autista Rosario Di Salvo, ha stabilito che *“qualora un'associazione di tipo mafioso sia caratterizzata dall'esistenza di un organismo di vertice, ogni deliberazione di azioni delittuose di natura strategica è di regola ascrivibile a coloro che ne fanno parte, a meno che non siano acquisiti elementi per ritenere che il soggetto non sia stato consultato o abbia espresso il suo dissenso”*.

La terza decisione del periodo che merita rilievo è Cass. pen., Sez. V, 31 gennaio 2007, n. 7660, resa nel procedimento relativo alla c.d. strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985 (in cui rimasero uccisi Barbara Rizzo ed i figli Giuseppe e Salvatore Asta e riportarono lesioni il dott. Carlo Palermo, Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani, l'autista e gli uomini di scorta), la quale ha statuito che, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, sussiste la responsabilità del cosiddetto capo mandamento della provincia a titolo di concorso nel reato-fine 'eccellente' (nella specie strage e delitti connessi) qualora quest'ultimo - ancorché non sussista la prova che abbia partecipato alle riunioni della c.d. commissione in cui si sia deliberato il delitto - sia, tuttavia, in virtù della qualità di capo mandamento, membro di detta 'commissione' e tale delitto sia eseguito nel territorio appartenente al mandamento di cui egli abbia, quale capo, il controllo, considerato che un'eventuale inconsapevolezza al riguardo non solo avrebbe potuto seriamente ostacolare l'attuazione ma anche comportare seri pericoli per i membri inavveduti; consapevolezza, d'altro canto, nella specie, dimostrata anche da ulteriori precise emergenze storiche in relazione al tempo ed al luogo del delitto (presenza sul territorio, immediatamente prima, avvertimento al capo del

mandamento vicino e conoscenza del luogo per come annotato su una cartina stradale, immediatamente dopo).

La successiva giurisprudenza di legittimità ha quindi persistito negli approdi ermeneutici più garantisti dell'ultimo decennio, affermando che *“la sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie Cosa Nostra), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti ‘omicidi eccellenti’, pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato”* (Cass. pen., Sez. I, 18 settembre 2008, n. 42990, emessa nel giudizio di rinvio relativo al primo procedimento riguardante la strage di Capaci e al processo Borsellino *ter*).

Ancora, nello stesso filone, muovendo dall'assunto che *“in tema di concorso di persone, è sufficiente che il compartecipe abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, anche soltanto dando il suo tacito assenso”*, è stato riconosciuto il concorso morale di un personaggio di vertice di un *clan* mafioso che, avendo partecipato ad una riunione deliberativa dell'eliminazione di un appartenente al sodalizio rivale, si era limitato ad ascoltare in silenzio, sì disvelando la condivisione della scelta (Cass. pen., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 14991).

Allo stesso modo, la giurisprudenza ha inteso ribadire di recente il seguente principio di diritto: *“se è vero che l'appartenenza dell'imputato all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso, titolare del potere di deliberazione in merito alla realizzazione di singoli e specifici fatti criminosi, non è di per sé elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di omicidio, essendo necessario*

che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso fornendo così il proprio contributo alla specifico reato, nulla esclude, ed anzi è regola di esperienza, che tale consenso possa essere espresso tacitamente. E' perciò sicuramente sufficiente ad integrare il concorso anche il comportamento silente eventualmente tenuto dal capo indiscusso del gruppo criminale nel corso di una riunione o all'atto della doverosa informazione ad opera di altro membro del sodalizio del proposito criminoso, in quanto anche la sola presenza e il solo implicito assenso possono costituire condizione per la realizzazione del crimine o perlomeno significativamente rafforzare il relativo proposito” (Cass. pen., Sez. I, 26 febbraio 2015, n. 19778).

Per converso, si è esclusa la responsabilità del capo famiglia a titolo di concorso nel reato-fine ‘eccellente’ (nella specie strage e delitti connessi) qualora questi, ancorché a conoscenza dei progetti in corso e del coinvolgimento operativo dei suoi uomini, non abbia prestato fattiva e concreta collaborazione nell'organizzazione e gestione del reato, decisa dalla struttura di vertice del sodalizio criminale, in quanto l'omessa attivazione di ipotetici provvedimenti interdittivi non potrebbe comunque essere considerata equivalente ad una prestazione di consenso o addirittura alla formulazione di un ordine nei confronti dei propri uomini (Cass. pen., Sez. VI, 17 settembre 2014, n. 8929, con riferimento ad alcuni fatti rientranti nella strategia stragista continentale di Cosa Nostra. V. anche Cass. pen., Sez. V, 24 giugno 2019, n. 390, in relazione alla deliberazione di un omicidio di un componente del clan rivale).

E' stato, altresì, precisato che configura un'ipotesi di concorso morale nel reato di omicidio il c.d. mandato in bianco, vale a dire l'ordine impartito dall'agente, in posizione di vertice di un'associazione di tipo mafioso, di uccidere persone designate in funzione dell'appartenenza ad un certo gruppo,

ma non indicate individualmente (Cass. pen., Sez. I, 17 ottobre 2017, n. 48590, in un caso in cui un esponente apicale di un *clan* camorristico aveva ordinato l'uccisione di appartenenti ad un gruppo di trafficanti di droga di origine africana, operanti in una zona delimitata e in concorrenza con l'organizzazione mafiosa).

Giunti al termine di questa esposizione dei principi di diritto elaborati in oltre un trentennio dai giudici di legittimità e di merito è possibile tracciare in sintesi le linee guida che l'interprete deve eseguire nel vaglio del materiale probatorio acquisito nel corso del processo.

Così, ai fini della configurabilità del concorso di ciascun esponente di vertice di un'associazione mafiosa nei 'delitti eccellenti' risulta indefettibile la dimostrazione che:

- l'imputato abbia partecipato alla riunione deliberativa del delitto oppure che altro componente della medesima organizzazione abbia fornito un'adeguata piattaforma informativa sulla delibera da assumere;

- l'imputato, acquisita l'informazione in via diretta o indiretta, abbia manifestato il proprio consenso, tanto in forma espressa, quanto in modalità tacita, desumibile anche dal comportamento silente, privo di reazioni negative, nel momento in cui se ne è realizzata la piena cognizione;

- il comportamento posto in essere abbia rivestito, in relazione alla competenza attribuita all'organismo collegiale deliberativo nello specifico lasso temporale di riferimento dell'azione delittuosa, valenza causale.

4. La ricostruzione della fase deliberativa delle stragi nelle sentenze passate in giudicato

Sotto il profilo probatorio, la sentenza n. 24/06 della Corte di Assise di Appello di Catania emessa in data 22 aprile 2006 rappresenta una pietra miliare

nell'individuazione dell'*incipit* del programma di morte decretato da Cosa Nostra, dei suoi momenti decisionali e dei criteri di massima di attribuzione della responsabilità dei componenti degli organi di vertice dell'organizzazione mafiosa. Ne consegue che, per quanto qui di maggiore interesse, la pronuncia costituisce il paradigma dell'*iter* da seguire per valutare la posizione giuridica di Matteo Messina Denaro quale componente, di diritto o di fatto, della commissione regionale che ha deliberato il piano stragista.

Per meglio comprendere la valenza della sentenza *de qua* - divenuta definitiva a seguito della decisione della Corte di Cassazione n. 1157/08 del 18 settembre 2008 di rigetto dei proposti ricorsi - appare opportuno spiegare le ragioni dell'investitura di quella Corte e i passaggi salienti della vicenda processuale.

Con sentenza n. 718/02 del 30 maggio 2002 i giudici di legittimità annullavano parzialmente la sentenza n. 11/00 del 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta relativa alla strage di Capaci; del pari, con sentenza n. 85/03 del 17 gennaio 2003 la Corte Suprema di Cassazione annullava in parte la decisione n. 1/02 del 7 febbraio 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel c.d. processo Borsellino *ter*. In entrambi i casi veniva disposto il rinvio dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania.

Quanto al processo per la strage di Capaci la Corte di Cassazione, nei confronti di alcuni imputati, censurava la decisione di merito in punto di qualificazione del concorso morale; per quegli imputati rimasti estranei al gruppo ristretto che aveva deliberato la strage, demandava al giudice di rinvio di verificare in via pregiudiziale il ruolo di rappresentanza in effetti rivestito nell'ambito dell'organismo di autogoverno di Cosa Nostra e, conseguentemente, di tener conto degli ulteriori elementi che provavano l'adeguato livello di consultazione-informazione e di relativa manifestazione del consenso.

Per ciò che riguardava, invece, il processo per la strage di via D'Amelio il Supremo Collegio censurava la sentenza sotto il diverso profilo dell'accertamento del momento deliberativo del delitto, con contraccolpi sulla responsabilità di quegli accusati che avevano preso parte alle riunioni del febbraio-marzo '92, ma non a quelle ulteriori del maggio-giugno '92.

Volendo sintetizzare la complessa attività della Corte del rinvio, i punti oggetto di analisi specifica sono stati:

- la verifica delle date in cui si sono tenute le riunioni nelle quali sono stati deliberati, tra l'altro, gli attentati al dott. Falcone e al dott. Borsellino;

- l'individuazione del momento 'ultimo e finale' del piano stragista in cui si è perfezionata la volontà delittuosa;

- l'accertamento dell'esistenza e dell'operatività delle commissioni regionale e provinciale di Palermo di Cosa Nostra;

- la dimostrazione del carattere unitario della deliberazione del piano stragista, per cui, in un unico contesto, è stata approvata l'uccisione di diversi e ben individuati personaggi eccellenti, fra cui Falcone e Borsellino;

- la verifica della penale responsabilità dei capi mandamento e dei rappresentanti provinciali e dei loro eventuali sostituti - anche se detenuti e/o assenti - che hanno partecipato alle riunioni deliberative suddette.

Occorre preliminarmente chiarire che la Corte etnea, rispetto a tutte le precedenti pronunce sui due processi, ha avuto la possibilità di avvalersi di dichiarazioni inedite, quali quelle di Antonino Giuffrè, Ciro Vara e Calogero Pulci.

Sia consentito spendere qualche doverosa precisazione sul contributo propalatorio di quest'ultimo collaboratore di giustizia.

Calogero Pulci, già uomo di fiducia del boss nisseno Giuseppe Madonia, iniziò a collaborare nel '99 e dopo diversi anni rese importanti rivelazioni riguardanti la partecipazione nella fase esecutiva della strage di Via D'Amelio

di Murana Gaetano, uomo del quartiere palermitano della Guadagna, nonché in ordine alle riunioni della commissione regionale in provincia di Enna alla fine del '91.

Per tali ragioni venne escusso nella primavera del 2004 - peraltro per la prima volta - dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Catania.

Il suo racconto fu sostanzialmente adesivo, con riferimento all'esecuzione della strage di via D'Amelio, alle narrazioni dei collaboratori Candura, Andriotta e Scarantino, in relazione alle deliberazioni della commissione regionale, alle dichiarazioni di Messina, Pulvirenti, Malvagna, Pattarino e Grazioso, tutti argomenti ampiamente arati da diversi anni nelle aule di giustizia e nei principali mezzi di comunicazione di massa.

Tuttavia, a seguito dell'importante collaborazione con le autorità giudiziarie da parte di Gaspare Spatuzza a partire dal 2008 e la raccolta certosina dei relativi riscontri esterni, fu possibile appurare la falsità delle dichiarazioni del Pulci (oltre che dei tre sopra, ma l'argomento esula dalla presente) e, conseguentemente, venne avviato da parte della Procura Generale di Catania il procedimento di revisione del processo Borsellino *bis* nei confronti del Murana, definito con sentenza di proscioglimento n. 2342/17 della Corte di Assise di Appello di Catania del 13 luglio 2017.

In quest'ultima pronuncia, richiamandosi le risultanze della prima richiesta di revisione, ci si è ampiamente soffermati sulla personalità e sul percorso collaborativo tenuto dal Pulci (al quale venivano revocate le misura di protezione essendo stato accertato il perseguimento di un disegno volto alla collaborazione al solo fine di favorire sé stesso e persone a lui vicine) screditandone del tutto l'attendibilità e dunque la valenza di riscontro offerto dalle sue rivelazioni alle narrazioni altrui.

Non è compito di questa Corte ripercorrere e rivisitare l'*iter* valutativo già operato da quei giudici, né scandagliare le motivazioni che spinsero il Pulci

a rendere quelle dichiarazioni, da ricondursi comunque o ad un tentativo di depistaggio o ad un atteggiamento di estrema compiacenza verso gli organi inquirenti, esulando tale aspetto dall'oggetto della cognizione, ma va fatto presente come dato storico-giudiziario che il Pulci è stato condannato, in primo e secondo grado, nell'ambito del processo Borsellino *quater* per il reato di calunnia aggravata ai danni di Murana Gaetano e che le sue dichiarazioni sono state, del pari, reputate inattendibili dal GUP di Caltanissetta nella motivazione della sentenza n. 36/13 del 13 marzo 2013, nel processo contro Tranchina più altri.

Sulla credibilità soggettiva del Pulci, quindi, occorre pervenire ad una considerazione diversa da quella dei giudici etnei, difettandone il presupposto alla luce di quanto argomentato nelle dette sentenze passate in giudicato.

Pur tuttavia, ad avviso di questa Corte, se è vero che non può basarsi la scansione temporale e tematica delle riunioni della commissione regionale di Cosa Nostra in provincia di Enna tra la fine del '91 ed i primi mesi del '92 in via principale sulla descrizione del Pulci, è altrettanto vero che - in disparte da quei contributi conoscitivi autonomi, come l'asserita ricerca dell'assassino di Giovanni Falcone in Belgio presso un trafficante di armi di origine turca, che vanno reputati *tamquam non esset* - le sue affermazioni hanno rappresentato lo strumento che ha consentito alla Corte di Assise di Appello di Catania di mettere ordine alle distinte, ma attendibili, rivelazioni di Messina, Vara, Malvagna e Grazioso.

Ciò significa che, anche prescindendo dall'apporto informativo del Pulci, le quattro fonti dichiarative appena citate - unite alle altre che si andranno a menzionare, pur se meno (falsamente) precise del Pulci - consentono egualmente di ricostruire l'approvazione del piano stragista da parte dei vertici regionali di Cosa Nostra in modo simile ai giudici della Corte di Assise di Appello di Catania, il cui impianto argomentativo complessivo *in*

parte qua può conseguentemente continuarsi ad apprezzare (e richiamare) anche in sottrazione (vi è da dire per ragioni di mera completezza che anche gli elementi che travolgono le valutazioni fondate in via diretta o indiretta sulle dichiarazioni di Candura, Andriotta e Scarantino non esercitano alcuna refluenza sugli esiti dei processi già celebrati in ordine ai c.d. mandanti interni delle stragi, soprattutto quella di Borsellino).

5. L'esistenza e la competenza della commissione regionale

Come già ricordato, il provvedimento giurisdizionale conclusivo in sede di legittimità del maxi processo ha processualmente riconosciuto - in virtù delle miliari ed estese dichiarazioni di Buscetta e Calderone - l'esistenza della commissione regionale di Cosa Nostra quale organo di vertice sovraordinato agli altri, anche rispetto alle singole commissioni provinciali, composte dai rappresentanti dei vari mandamenti insistenti sul territorio.

E' stata, altresì, scandagliata in quella sede la funzione di rappresentanza delle varie province siciliane ove si registrava la presenza del detto sodalizio mafioso, sia nelle materie necessitanti un coordinamento delle attività economiche in quanto esigenti una pluralità di apporti soggettivi e oggettivi differentemente collocati nello spazio, sia in ordine alle questioni di altra natura reputate di rilievo strategico in quanto coinvolgenti in modo pregnante gli interessi di più province o finanche influenti sulle sorti dell'intera associazione.

Si tratta(va), in primo luogo, delle decisioni che riguarda(va)no i c.d. delitti 'eccellenti', in particolare in danno di soggetti che rivestivano cariche istituzionali, sì da poter impattare negativamente - per i prevedibili interventi preventivi e repressivi statali - l'intera organizzazione nella sua globalità.

Occorre a questo punto chiedersi se l'organo rappresentativo in parola fosse ancora esistente e operativo negli anni '91-'92 e, in caso di risposta affermativa, quali fossero i compiti assegnatigli e se effettivamente si attivò per la deliberazione delle stragi in questione.

La soluzione al quesito è presupposto imprescindibile per stabilire la fondatezza dell'imputazione ascritta all' odierno imputato di aver preso parte alle stragi di Capaci e via D'Amelio in qualità di reggente della provincia di Trapani, dunque quale membro della commissione regionale.

Ebbene, l'esistenza all'epoca dei fatti della commissione regionale di Cosa Nostra, quale organo di vertice rappresentativo delle province mafiose siciliane e competente a decidere in materia di reati strategici aventi rilevanza tale da trascendere l' ambito territoriale di una singola provincia, è stata affermata, tanto dalla sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci, quanto dalla pronuncia di primo grado relativa alla strage di via D'Amelio, entrambe *in parte qua* confermate in secondo grado.

Trattasi di punto espressamente avvalorato in termini positivi in sede di legittimità, per l'effetto avente autorità di parziale giudicato, dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione nel processo sulla strage di Capaci: "*... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi sull' esistenza e sulla competenza della commissione regionale comportano la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina: l'esito negativo del maxi processo individua la sussistenza di un valido ed effettivo movente personale; le contrastanti dichiarazioni collaborative attengono ad aspetti marginali della ricostruzione operata, che non risulta inficiata nella sua sostanziale attendibilità (p. 254) ... Le dichiarazioni collaborative, correttamente valutate e vagliate, consentono di ritenere acquisita la dimostrazione probatoria della sussistenza della sovraordinata commissione regionale, della sua competenza deliberativa. La consistenza indiziaria di tale*

quadro già non è contraddetta dalla ravvisata concorrenza di una posizione decisionale egemone assunta dal Riina, posto che l'istituzione del nuovo organismo di vertice è stata ricollegata, nelle coerenti dichiarazioni esaminate, anche alla finalità di preservare la regola della collegialità deliberativa rispetto ai nuovi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese ..." (p. 257).

In questa sede è sufficiente ribadire che risultano appieno condivisibili le analitiche argomentazioni svolte nelle su indicate sentenze di merito di primo grado, rafforzate dalla citata pronuncia della Cassazione, dimostrative, sia dell'esistenza della commissione regionale del sodalizio mafioso e sia dell'attribuzione della relativa competenza a decidere in tema di delitti eccellenti, aventi estensione spaziale, quanto a conseguenze, ulteriore rispetto al perimetro di una singola provincia.

Va pure messo in luce che le argomentazioni dei due elaborati motivazionali sono state fondate sulle dichiarazioni rese da numerosi collaboranti per la cui attendibilità appare egualmente sufficiente il rinvio a quanto sostenuto nelle citate sentenze di merito, peraltro non contraddette, sul punto, da alcuna contraria allegazione difensiva.

Prima di riportare per esigenze di speditezza espositiva stralci dei provvedimenti giurisdizionali sulle stragi acquisiti nell'ambito di questo processo, si dà atto come dinanzi ai giudici etnei di rinvio l'esistenza e l'operatività della commissione regionale siano state convalidate in aggiunta dal collaborante Antonino Giuffrè: "*Faccio una precisazione, che come è noto oltre alla commissione provinciale, esiste altrettanto una commissione regionale. E per quanto riguarda la commissione regionale, ne conosco l'esistenza a livello personale. Perché? Nell'ottanta..., all'inizio dell'83, se ricordo bene, c'è stata una riunione a Caccamo. E questa riunione è stata in un fabbricato rurale, in una villetta di campagna di proprietà di mio papà. Ed è appositamente in questa*

riunione, dove hanno partecipato i rappresentanti delle province siciliane di Cosa Nostra, ed è ... Questa riunione è stata fatta per il motivo ... Cioè, è stato sancito il passaggio del potere dalla commissione regionale che era presieduta da Michele Greco, a Salvatore Riina. E questo è un discorso di conoscenza diretta" (verbale di udienza del 18 gennaio 2004, p. 18).

Dipartendo dalla sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci, è stato testualmente affermato a p. 423 e ss. - per come riportato per estratti alle pp. 163-166 della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania - sulla scorta delle concordi dichiarazioni di numerosi collaboranti di giustizia Buscetta, Di Carlo, Calderone, Malvagna ed altri, la seguente:

"La Commissione Regionale era stata creata già nella prima metà degli anni Settanta proprio per rispondere ad un' esigenza di coordinamento e nel promuoverla avevano avuto un ruolo di primo piano i rappresentanti delle province di Caltanissetta e di Catania, esponenti autorevoli dell' impostazione mafiosa tradizionale, secondo cui per prosperare negli affari illeciti occorreva rifuggire dalle azioni eclatanti, e che era propensa agli accordi sotterranei con i personaggi delle Istituzioni pubbliche piuttosto che imporre con atti di terrorismo la propria volontà, sicché guardava con sospetto e cercava di infrenare le iniziative della fazione corleonese, da sempre orientata verso il ricorso alle azioni cruente contro i funzionari dello Stato [...]

... [La competenza della commissione regionale] non poteva che riguardare in via principale le questioni di interesse comune a tutte le Province in cui esisteva una struttura di Cosa Nostra. E tra queste un posto di rilievo avevano le questioni riguardanti gli omicidi di personaggi che ricoprivano una carica istituzionale non limitata all'ambito provinciale, o la cui notorietà raggiungeva un ambito più vasto, sicché tali decisioni non potevano considerarsi di interesse limitato alla singola provincia, indipendentemente dal luogo in cui fosse stato eseguito l'attentato, data la più ampia incidenza dell' attività svolta

dalle vittime designate e/o la prevedibile portata generale che avrebbe avuto la reazione repressiva dell'apparato statale a ciò preposto [...]

L'egemonia acquisita dopo la 'guerra di mafia' dalla fazione corleonese anche nell'ambito della Commissione Regionale, lungi dal rendere superflua l'osservanza della regola 'costituzionale' che attribuiva a questo organo la competenza a deliberare anche gli omicidi di più ampia rilevanza, rendeva assolutamente immotivata ed impensabile la violazione di tale regola da parte del Riina, massimo esponente della predetta fazione e persona che (come hanno riferito tutti i collaboranti e con maggiore chiarezza degli altri il Di Carlo ed il Cancemi, che ben lo conoscevano) era assai attenta a rispettare le regole di Cosa Nostra, quando queste non contrastavano con la sua esigenza di soppiantare gli avversari interni all'organizzazione [...]

L'uccisione di personaggi che ricoprivano importanti cariche istituzionali comportava un rischio più o meno alto - a seconda delle situazioni e del particolare momento storico, di maggiore o minore coesione delle forze politico-istituzionali - per chi assumeva tali iniziative, in quanto un errore di calcolo sulla portata e sulla durata della reazione repressiva avrebbe potuto travolgerlo non solo sul versante giudiziario (portando al suo arresto ed alla condanna), ma anche su quello associativo interno, esponendolo alle conseguenze, per lui ben più temibili, di rimanere isolato all'interno dell'organizzazione, con il rischio di perdere non solo il potere ma anche la vita [...]

Unico antidoto contro tale grave rischio era costituito dalla corresponsabilizzazione di tutti coloro che avevano il potere di interloquire su questioni di tale portata, e cioè non solo i componenti della commissione provinciale di Palermo, ma anche i rappresentanti delle varie province, la cui alleanza era fondamentale per mantenere il controllo dell'organizzazione ed evitare fratture che sarebbero state esiziali [...]

Nonostante l'indiscutibile superiorità della commissione provinciale di Palermo, indicata anche con il termine di 'cupola' per sottolinearne la preminenza, è certo che le altre cinque province in cui operava Cosa Nostra non avevano perso la loro autonomia dopo il prevalere della fazione corleonese ed anzi la loro importanza non era affatto sottovalutata dal Riina, che si era preoccupato di assicurarsene l'alleanza [...]

I rapporti tra la Commissione Provinciale di Palermo e quella Regionale non devono ricondursi nell'ambito di un rapporto gerarchico di sovraordinazione di uno dei due organi rispetto all'altro, bensì vanno considerati nell'ottica dell'indubbia autonomia di ciascuna provincia, autonomia che comportava quale inevitabile conseguenza la necessità di sottoporre all'autorizzazione anche dell'organo rappresentativo di tali autonomie tutte quelle questioni, sulle quali di solito già vi era stata una decisione della commissione di Palermo, che potevano produrre effetti rilevanti anche sulle altre province [...]

Appaiono, pertanto, conformi a verità le convergenti dichiarazioni rese da coloro che ancora all'epoca della strage di Capaci rivestivano importanti cariche all'interno di Cosa Nostra, secondo cui anche in questo periodo le decisioni riguardanti gli 'omicidi eccellenti' di maggiore rilievo dovevano essere sottoposte all'autorizzazione della Commissione Regionale, ove ciascuna provincia era titolare di un voto al pari di quella di Palermo [...]

La decisione di uccidere Giovanni Falcone - per la carica istituzionale dallo stesso ricoperta al Ministero; per l'ampia sfera di incidenza della sua attività di contrasto alla mafia, che valicava il confine della provincia di Palermo; per la rilevanza del personaggio; per la più ampia strategia complessiva in cui il delitto si inseriva - rientrava certamente nell'ambito di competenza della Commissione Regionale come forse nessun'altra prima di allora".

L' esistenza della commissione regionale di Cosa Nostra e l'individuazione della relativa competenza per i reati strategici sono state del pari accolte dai giudici di prime cure nella sentenza del processo Borsellino *ter*, le cui argomentazioni vanno qui integralmente condivise non potendosi invece assecondare la diversa tesi sostenuta in sede di appello, rigettata in modo netto dalla Corte etnea di rinvio alle pp. 166-170.

Nelle richiamate pagine vengono riportati alcuni estratti della parte terza, capitolo IV, della pronuncia di merito di primo grado, in cui si fissano i punti essenziali traibili dalle dichiarazioni di numerosi collaboranti che, o avevano una conoscenza dell'organo di autogoverno fin dalle sue origini (Buscetta, Di Carlo, Calderone), o erano ancora membri della compagine mafiosa al momento della strage di via d'Amelio (Anzelmo, Brusca, Cancemi, Cocuzza, Galliano, Gangi Calogero, Messina, Onorato, Patti, Riggio, Siino, ecc.):

"Sin dal 1974-75 era stato creato in Cosa Nostra un organismo collegiale, nel quale erano rappresentate tutte le province in cui esisteva una 'famiglia' mafiosa, con poteri decisionali sulle questioni di interesse generale, dalle regole di comportamento di maggior rilievo per gli associati, agli affari leciti ed illeciti che riguardavano i territori di più province, alla commissione di reati che potevano determinare una reazione degli organi istituzionali dello Stato con effetti non circoscrivibili alle singole province mafiose. Tale organismo, denominato Commissione Regionale o semplicemente Regione, rispondeva a delle concrete esigenze che si erano presentate nel corso del tempo, da quella di coordinare attività economiche di dimensioni sempre più vaste tra le varie articolazioni territoriali di Cosa Nostra a quella di evitare che attività delittuose deliberate all'interno di una determinata provincia potessero determinare implicazioni negative anche nelle altre province, come si era verificato nel corso della c.d. prima guerra di mafia, che aveva provocato da parte dello Stato un'

attività repressiva del fenomeno mafioso le cui conseguenze erano state avvertite anche in province diverse da Palermo [...]

Il principio della pari dignità ed autonomia di tutte le province mafiose operanti in Cosa Nostra, nonostante l'indiscutibile maggior peso che esercitava in termini sostanziali quella di Palermo, non era stato vulnerato dal prevalere della fazione corleonese nella 'guerra di mafia' dei primi anni Ottanta, e come esso trovava ancora pieno riconoscimento nel coordinamento esistente tra le predette province nella sfera delle attività economiche e dei rapporti con gli amministratori pubblici così tale principio trovava attuazione anche nella delibera delle attività di tipo 'militare'. In tale ultimo campo, la regola del coinvolgimento della Commissione Regionale nella delibera degli 'omicidi eccellenti' era stata riconosciuta, ad esempio, allorché era stato sottoposto a quell'organo, che lo aveva respinto, il progetto di uccidere Cesare Terranova quando questi rivestiva le funzioni di parlamentare e di componente della Commissione Antimafia ovvero quando era stato deliberato l'omicidio di Pier Santi Mattarella, Presidente pro-tempore della Regione Siciliana. E per converso, la violazione ingiustificata di tale regola, posta in essere da alcuni associati mafiosi agrigentini allorché avevano ucciso Colletti Carmelo, all'epoca rappresentante provinciale di Cosa Nostra per la provincia di Agrigento, era stata sanzionata con l'uccisione dei responsabili, anche se era stato riconosciuto che essi avevano fondate ragioni per dolersi dell'operato della vittima [...]

Il Riina ben conosceva, quindi, l'esigenza di mantenere rapporti costanti ed amichevoli con i vertici delle altre province, coinvolgendoli nelle decisioni più importanti per evitare di rimanere isolato nei momenti più difficili in cui si doveva far fronte all'attività di contrasto dello Stato.... Valgono, pertanto, per i rappresentanti delle province di Cosa Nostra le stesse considerazioni svolte con riferimento ai componenti della commissione provinciale di Palermo, per cui il Riina non aveva alcuna ragione di non coinvolgerli nelle decisioni di maggiore

importanza, non dovendo temere posizioni di pregiudiziale ostilità alle sue proposte, mentre al contrario avrebbe corso l'inutile e grave rischio di trovarsi isolato sotto l'incalzare dell'attività repressiva dello Stato qualora egli non avesse corresponsabilizzato gli altri rappresentanti provinciali interpellandoli sulla opportunità di compiere gli 'omicidi eccellenti' [...]

L'attuazione della strategia stragista nella quale era stato inserito come momento di assoluto rilievo l'attentato a Paolo Borsellino, era evidentemente di portata così generale da dover essere necessariamente sottoposta alla preventiva approvazione da parte della Commissione Regionale....Ma se la competenza della Commissione Regionale riguardava, quindi, l'approvazione di quella strategia stragista e delle finalità che essa si prefiggeva, necessariamente quell'organo doveva essere interpellato, se non su tutti, quanto meno sulla scelta degli omicidi più eclatanti attraverso cui quella strategia doveva concretizzarsi....Ed appare innegabile che la strage di via D'Amelio, sia per le modalità esecutive prescelte, sia perché colpiva un magistrato internazionalmente noto come Paolo Borsellino, sia soprattutto perché veniva posta in essere a così breve distanza di tempo dalla strage di Capaci, elevava in modo sensibile il livello di scontro anche rispetto alla prima strage, determinando un inasprimento dell'azione repressiva dello Stato che ancora era solo in fase di progettazione, piuttosto contrastata, prima dell'attentato per cui è processo. I rappresentanti di vertice delle varie province mafiose dovevano, pertanto, essere stati interpellati o già prima dell'esecuzione della strage di Capaci, come si è provato essere avvenuto per i componenti della commissione provinciale di Palermo, o quanto meno prima della realizzazione dell'attentato a Paolo Borsellino su tale fatto criminoso".

Anche nel corso di questo processo i medesimi collaboratori che hanno dato corpo al compendio probatorio valutato in quelle sedi hanno riferito

dell'esistenza e dell'operatività della commissione regionale, a partire addirittura dagli anni '70, epoca in cui la stessa era diretta da Michele Greco.

Ci si riferisce, innanzitutto, ai collaboratori Vara e Messina, di cui sono stati acquisiti i verbali delle loro audizioni dinanzi alle Corti qui valorizzate, cui si rimanda integralmente; in special modo, però, l'attenzione non può non ricadere sui propalanti che hanno riferito nel corso di questo dibattimento, quali Mutolo, Brusca, Giuffrè e Di Carlo.

Mutolo Gaspare ha rivelato di aver più volte accompagnato il Riccobono a Palermo e di avere avuto contezza della creazione da parte del Calderone di una commissione interprovinciale: *“Guardi, io fina che ero fuori io e accompagnavo a Riccobono... perché c'erano dei momenti che io... che sono andato in galera... diciamo, io accompagnavo a Riccobono, però lo accompagnavo - diciamo - a Palermo... [...] Fuori di Palermo non l'ho accompagnato mai. Sapevo che c'era una Commissione Interprovinciale, che l'aveva formato il Calderone, il catanese, quello catanese, però... sapevo che c'era Colletti, qualche altro, però non è che seguivo... anche perché a me non è che mi interessava tanto sapere la Commissione Interprovinciale, io... insomma, mi bastava quello che (sovrapposizione di voci) Palermo [...] Sì, Provinciale, sì, Interprovinciale. Insomma, io magari che non so bene l'italiano e (inc.) dire Provinciale o Interprovinciale. So che c'era una Super Commissione, che si riunivano di tanto in tanto - diciamo - i capi delle varie regioni; diciamo, a Catania c'era Ferrero, un certo Ferrero “u cavadduzzu”, a Agrigento c'era un certo Colletti, credo, e... comunque altri personaggi, insomma...”* (p. 56 del verbale stenotipico del 14 marzo 2019).

Brusca Giovanni ha del pari riferito di incontri che avvenivano fra i vertici di tutta Cosa Nostra, ricordando di aver partecipato ad uno di questi in un immobile di proprietà del Colletti nel comune di Ribera:

“PUBBLICO MINISTERO - Allora, senta, passiamo ad un altro capitolo. Diciamo, le chiedo brevemente, in merito all’organizzazione interna di Cosa Nostra, circa l’esistenza di due organismi, la commissione regionale e la commissione provinciale. Partiamo dalla prima. Lei è a conoscenza dell’esistenza di questo organismo in seno a Cosa Nostra?”

TESTIMONE BRUSCA - Sì, quello che ho parlato poco fa, quando gli incontri che avvenivano, dove io ho partecipato, a Ribera, nella proprietà di Carmelo Colletti, che erano ai vertici dell’organizzazione regionale, dove c’era Nitto Santapaola, Carmelo Colletti, Francesco Messina Denaro, Salvatore Riina, Antonio Di Caro, chiedo scusa, c’era Carmelo Colletti per Agrigento, quindi c’era Piddu Madonna per Caltanissetta, che il padrino è stato ucciso, e credo non c’è nessun altro, che io mi ricordo in questo momento. Per quanto riguarda invece quelli provinciali, quelli a me più noti sono quelli di Palermo, mandamento di San Giuseppe Jato, quello di Ciaculli, Resuttana, San Lorenzo, Boccadifalco, facciamo così, quello di San Giuseppe Jato sino all’ultimo periodo era rappresentato da me e prima da mio padre, quello di Corleone Salvatore Riina, e in qualità anche di capo regione, San Lorenzo, Giuseppe Giacomo Gambino, Resuttana Francesco Madonna, era sempre Antonino Madonna quello che rappresentava, Matteo Motisi per Pagliarelli, Boccadifalco Salvatore Montalto [...]

PUBBLICO MINISTERO - Senta, e lei è in grado, è a conoscenza, attraverso diciamo i rapporti che ha avuto con Riina, con suo padre e con altri uomini d’onore di Cosa Nostra, di indicare quali erano diciamo le competenze, quando si riunivano e per che cosa si riunivano queste commissioni?

TESTIMONE BRUSCA - Queste riunioni si riunivano per fare il punto della situazione, sia sul campo strettamente di Cosa Nostra, che era la fonte, diciamo, l’origine principale del controllo del territorio, diciamo per la vita di Cosa Nostra, poi per l’attività giudiziaria e poi per scambiarsi cortesie,

messe a posto, ma fundamentalmente si partiva dalla struttura di Cosa Nostra, lagnanze, uomini d'onore che non si comportavano bene, valutazioni dei contrasti con i perdenti o gli scappati, era la vita di Cosa Nostra, in tutto e per tutto.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi provinciale e regionale avevano competenze, diciamo che in qualche modo si somigliavano, naturalmente avevano la ragione di portare una questione in commissione regionale quale poteva essere? Cioè per quale ragione si poteva riunire una commissione regionale di Cosa Nostra?

TESTIMONE BRUSCA - Tenga presente questi argomenti trattati all'apice dell'organizzazione, poi con, diciamo che nella scala gerarchica, nella piramide, e poi queste cose ognuno per il suo compito si affrontavano per quelli che erano i territori o le competenze.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Senta, ma lei che ha conosciuto Rina, Riina era un ortodosso, cioè un soggetto a capo di Cosa Nostra che queste regole le rispettava ovvero le disattendeva?

TESTIMONE BRUSCA - Le rispettava, le rispetta...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi sotto il profilo poi le parlo, naturalmente sotto il profilo sostanziale, non di dare un giudizio sulla sostanza, ma nella forma Riina aveva rispetto di questi criteri interni di organizzazione?

TESTIMONE BRUSCA - Eh, era un'arma sua, che momento in cui qualcuno non li rispettava era un modo per poterlo eliminare o farlo fuori o criticarlo, salvo poi quando lui andava oltre a queste regole, ma principalmente era un modo per lui fra virgolette ricattare o sottomettere tutti gli altri" (pp. 29-31 del verbale di udienza del 12 dicembre 2017).

Giuffrè Antonino ha menzionato i tempi in cui il suddetto organo di autogoverno era presieduto da Michele Greco, precisando che lo stesso era stato esautorato di fatto di ogni potere negli anni '83-'84 in vantaggio di

Salvatore Riina: *“Eh, Riina era il capo provincia e il capo regionale, quindi era a capo della Commissione Provinciale di Cosa Nostra. Io Bernardo Provenzano in seno alla Commissione Provinciale non l’ho mai visto, per essere preciso. Salvatore Riina nello stesso tempo era a capo della Commissione Regionale di Cosa Nostra, a cui... a questa Commissione partecipavano tutti i capi provincia di Cosa Nostra della Sicilia. Diciamo che da un punto di vista... tutte le responsabilità gravano - diciamo - sul Salvatore Riina, però aveva... possiamo definire... il Bernardo Provenzano, data la sua statura mafiosa, diciamo, avevano avuto un ruolo da lungo tempo assieme, facenti parte della stessa famiglia a Corleone, diciamo, aveva avuto delle deleghe su queste zone, però il tutto - come le ho detto - passava sempre o dagli incontri diretti che i due avevano o tramite lettere o pizzini che i due si facevano, in continuazione scambiavano l’uno con l’altro [...] Il... Nell’83... Ora non so di preciso, ci sarà... ’82/’83, ci sarà un grosso blitz nel palermitano e vi saranno... e si daranno alla latitanza in questo blitz anche diversi personaggi importanti di Cosa Nostra, di cui Michele Greco, Michele Greco che allora, in quel periodo diciamo che era a capo della Commissione Provinciale e della Commissione Regionale di Cosa Nostra. Michele Greco si... come ho detto, si è dato alla latitanza e è venuto a rifugiarsi nel mandamento... che allora era di... Ciccio Intile Caccamo come capo mandamento. Diciamo che attorno all’83, dopo che Michele Greco era arresta... era latitante, a Caccamo - diciamo - in una... in un fabbricato di proprietà di mio padre si è svolta una riunione regionale di Cosa Nostra presieduta da Michele Greco, che allora o dole... cioè, anche se era una figura che ormai - diciamola tutta - contava ben poco come potere sia a livello provinciale che a livello regionale, perché il tutto lo avevano nelle mani Totò Riina e il Provenzano. Appositamente si è fatta una riunione, dove hanno partecipato la provincia di Caltanissetta, che... Nitto Santapaola aveva mandato un suo uomo di fiducia, Enna e Caltanissetta con Madonia*

Giuseppe - se non vado errato - e Agrigento con... con... con... che poi questo hanno... subito dopo lo hanno ucciso, Bernardo Brusca, che faceva le veci di Salvatore Riina, come delega di Salvatore Riina, e di Trapani non mi ricordo chi c'era allora. Cioè, in parole povere, in quella riunione a livello regionale sarà sancito... cioè, Greco farà un passo indietro, non sarà ucciso e ufficialmente - diciamo - attorno all'83 diventerà... '83/'84 diventerà capo di Cosa Nostra sia a livello regionale sia a livello provinciale Salvatore Riina [...] Quali erano i compiti della Commissione Regionale? Andare a deliberare, a discutere i fatti più importanti che andavano ad interessare non solo Cosa Nostra per quanto riguarda la Commissione Provinciale, ma vi erano dei problemi che andavano anche oltre alla provincia, quali quelli delle stragi, cioè fatti particolarmente gravi, che poi si potevano ripercuotere sull'intero discorso mafioso nella Sicilia e probabilmente non solo [...] Vi erano state dei discu... delle discussioni particolarmente animate, perché questo Colletti non... da quello che si poteva capire, che poi ho capito in seguito, non era per niente d'accordo che Michele Greco lasciasse il potere in mano ai corleonesi. Come le ho detto, poi, successivamente, subito dopo era stato ucciso Carmelo Colletti" (pp. 16-18 del verbale di udienza del 5 aprile 2018).

Di Carlo Francesco ha ricordato quando sul finire degli anni '70 la commissione regionale era presieduta da Michele Greco (cfr. p. 10 del verbale di udienza del 22 gennaio 2020).

Infine, ne hanno fornito conferma - seppur in via indiretta - i narranti dell'area etnea, quali Malvagna, Pulvirenti, Grazioso e Pattarino.

Alla luce di quanto testé riportato, è dunque possibile sostenere che la regola della commissione - le argomentazioni valgono sia per quella regionale che per le singole provinciali, pur con una gradazione e intensità diversa - è elemento costitutivo dell'organizzazione mafiosa, ne assicura l'esistenza e l'identità perché permette di attivare nell'esecuzione dei reati strategici,

soprattutto dei delitti ‘eccellenti’, tutti i mandamenti e le famiglie dislocate nel territorio, di fare affidamento sul contributo operativo di tutte le diverse cosche, sì consentendo un’attività criminale più efficiente per la disponibilità di uomini, mezzi e risorse logistiche, per il potenziale operativo che l'organizzazione unita è in grado in questo modo di mettere in campo.

Il sodalizio Cosa Nostra, in tanto può alzare l’asticella della propria azione all’esterno del proprio perimetro, in quanto può contare sul controllo dell’intero territorio sul quale è insediata con le sue famiglie e sul coordinamento operativo di tutte le sue forze.

Ritenere, come è apparsa argomentare la difesa dell’imputato in alcuni passaggi delle sue conclusioni, che il Riina avrebbe potuto deliberare con pochi fedelissimi senza che il risultato finale fosse mutato, considerandolo alla stregua di un sovrano assolutista *legibus solutus*, significa sostenere che lo stesso sarebbe stato capace di realizzare il piano stragista soltanto con le ristrette forze del mandamento di Corleone o dei mandamenti dei fidi Biondino e Ganci, il tutto a fronte invece di azioni delittuose che hanno implicato supporti logistici ed operativi estesi all’intero territorio controllato dall'organizzazione e non solo.

Il nuovo corso di Cosa Nostra, che costituiva una svolta epocale nel proporsi della mafia verso i pubblici poteri, passandosi dall’inabissamento al venire allo scoperto in modo plateale, non poteva che esigere l’incondizionato consenso dei capi rappresentativi delle varie articolazioni territoriali dell’organizzazione.

Vero che il Riina si trovava alla guida dei corleonesi, la fazione dominante su tutte le altre dopo le varie guerre di mafia, ma le regole mafiose tradizionali dallo stesso mai revocate, ma soprattutto l'esperienza storica, deponevano per la necessità che la commissione di omicidi strategici ricevesse un’approvazione *coram populo*. Lo scopo era quello di evitare nuove

lacerazioni, come quelle che in effetti erano scoppiate proprio al violare di quei codici: si pensi, in via esemplificativa, all'omicidio Dalla Chiesa o alle varie vicende in cui erano state invase sfere di sovranità territoriale di altri *clan* rimasti all'oscuro con conseguente decisa reazione delle forze dell'ordine.

In effetti, se il *boss* corleonese avesse tradito le regole della propria associazione, compiendo attentati di quella portata senza consultare e senza ricevere l'approvazione di tutti i suoi *pares* di cui lui era formalmente solo un *primus*, la risposta di quanti sarebbero stati esposti, a loro insaputa, alla decisa reazione dello Stato sarebbe stata o cruenta o quanto meno avrebbe dato luogo, in pura logica mafiosa, a delazioni e denunce che avrebbero consentito di smantellare velocemente il nucleo soggettivo di coloro che le stragi avevano voluto, con inevitabile scissione e conseguente lotta intestina.

Ancora, è vero che la realizzazione da parte tanto del Riina che di altri esponenti apicali di plurimi omicidi di mafia non decisi da alcuna commissione in passato potrebbe per ipotesi suggerire che fosse ormai desueta la regola della convocazione ineludibile degli organi di autogoverno, ma è altrettanto vero che la procedura si applicava soltanto ai delitti di interesse strategico, giammai a quelli comuni, e che eventuali deroghe alla stessa per gli omicidi 'eccellenti', come ad esempio per quello del Capitano Basile, si erano verificate in un periodo storico affatto diverso da quello qui considerato, precisamente in epoca anteriore alla c.d. seconda guerra di mafia finita con il sopravvento della fazione corleonese.

Nel periodo successivo alla su indicata guerra - proprio quello che ci importa - non constano, invece, delitti eccellenti posti in essere in deroga alla regola della competenza.

Peraltro, la successiva pace raggiunta con l'acquisizione del predominio sull'intera compagine mafiosa da parte dei corleonesi aveva portato, per l'effetto, ad un radicale *spoils system* dei vertici di numerosi mandamenti e ad

influenzare in maniera marcata con il gioco delle alleanze l'ascesa di soggetti amicali nelle varie province (si accennerà a ciò a proposito dell'acquisita egemonia del gruppo Ercolano-Santapaola nella città di Catania).

In tal guisa, come ben messo in luce in tutti i precedenti processi sulle stragi che hanno affrontato questioni simili, se la prevedibile reazione dello Stato nei confronti di Cosa Nostra era la vera controindicazione che presentavano atti eclatanti come quelli inglobati nel piano stragista, ancora più necessario era per il Riina munirsi di un consenso preventivo di tutti i rappresentanti delle province (e dei mandamenti della sua), in modo da ripartire tra tutti loro le responsabilità per gli eventuali effetti collaterali che potevano discendere ed evitare così di mettersi nella scomoda situazione di essere l'unico bersaglio dei malcontenti di chi ne avrebbe sofferto direttamente.

Non aveva, dunque, alcun fondamento razionale violare proprio nel momento di massima fibrillazione per Cosa Nostra le regole fondamentali su cui si reggeva.

In termini ancora più chiari, il Riina ben conosceva l'esigenza di mantenere rapporti da pari con i vertici delle altre province, coinvolgendoli nelle decisioni più importanti per evitare di rimanere isolato nei momenti più difficili in cui si doveva far fronte alla prevedibile azione di contrasto dello Stato, mentre per converso non sussisteva alcuna contraria ragione per non coinvolgerli nelle decisioni di maggiore importanza, non dovendo temere posizioni di pregiudiziale ostilità alle sue proposte: la corresponsabilizzazione degli altri rappresentanti provinciali era, dunque, anche un modo astuto per elidere il rischio di trovarsi isolato sotto l'incalzare dell'attività repressiva dello Stato.

Per tutte tali ragioni, la necessità di galvanizzare tutti i sodali, catalizzare le varie forze militari e logistiche dell'associazione e in ultima istanza mantenere la *pax* mafiosa non potevano non consigliare al 'capo dei capi' di convocare i

vertici di Cosa Nostra - in specifiche riunioni, plenarie, ristrette o duali che fossero - ai fini di una fusione delle varie volontà sul piano stragista generale e gli obiettivi specifici in esso inglobati.

E la decisione di uccidere Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per la cariche istituzionali ricoperte e/o da ricoprire, per l'ampia sfera di incidenza della loro attività di contrasto alla mafia, che valicava il confine della provincia di Palermo, per la rilevanza dei personaggi anche nell'opinione pubblica e per la più ampia strategia complessiva in cui i delitti si inserivano, rientravano certamente nell'ambito di competenza della commissione regionale di Cosa Nostra come forse mai prima di allora.

5.1. Le singole riunioni della commissione regionale

Occorre a questo punto soffermarsi sulle singole riunioni da cui risulta la concreta investitura della commissione regionale sul piano stragista.

L' esistenza di tali riunioni è stata già descritta in modo dettagliato nei giudizi Capaci e Borsellino *ter*; ma soprattutto in seno alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 2006, per cui è qui sufficiente richiamare i punti che attengono alla decisione omicidiaria adottata nei confronti di Falcone e Borsellino, senza dilungarsi su altri aspetti.

La prova dell' esistenza di siffatti consessi è stata fondata sulle dichiarazioni di numerosi collaboranti di giustizia per la cui attendibilità è possibile rinviare alle considerazioni svolte nei citati arresti giurisprudenziali, essendo superfluo riprodurne le specifiche argomentazioni di sostegno, considerando il passaggio in giudicato della dette pronunce, l'assenza di specifica contestazione della difesa dell'imputato dell'inattendibilità del complessivo contributo collaborativo, nonché la reiterazione nel corso di

questo processo, laddove è stato possibile escutere i propalanti, di un nucleo fattuale del racconto pressoché sovrapponibile a quello già utilmente diviso in quelle sedi.

Fa eccezione a quanto sopra - si ribadisce il concetto - l'apporto conoscitivo del Pulci che, sulla scorta di quanto già osservato, va obliterato a meno che sia combaciante con le altre autonome fonti dichiarative.

Ebbene, i collaboranti assunti nel corso dei citati giudizi di merito e nel presente hanno fatto riferimento a numerose riunioni dei vertici della commissione regionale, a cui hanno preso parte, oltre a Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, i rappresentanti delle province di Caltanissetta, in persona di Giuseppe Madonia, Enna, con Salvatore Saitta, e Catania, con Benedetto Santapaola.

In estrema sintesi in esse, per un verso, sono state elaborate le linee strategiche generali e predisposto il nuovo progetto di natura politica volto all'attacco alle Istituzioni per costringerle ad un nuovo patto con Cosa Nostra, per altro verso, sono stati individuati gli obiettivi specifici da colpire, ovvero i nemici storici ancora pericolosi (Falcone e Borsellino), gli inaffidabili (Lima) e i traditori (come Mannino e Martelli).

Qui, risulta bastevole un sintetico richiamo alle stesse, ponendo l'accento sull'individuazione del relativo momento temporale in guisa da fissare, quanto più possibile, la collocazione modale e cronologica dell'apporto del Denaro.

5.1.1. Gli incontri di settembre-ottobre 1991 (Messina)

Il collaborante Leonardo Messina, capo decina della famiglia nissena di San Cataldo, nel corso del giudizio relativo alla strage di Capaci - segnatamente all'udienza del 24 febbraio 1996 - ha reso una dichiarazione dettagliata

(riportata nella relativa sentenza di primo grado a p. 630 e ss. ed in quella di pari grado sulla strage di via D'Amelio nella parte terza, capitolo IV, p. 617 e ss.), riferendo dello svolgimento di diverse riunioni nel territorio della provincia di Enna nei mesi di settembre/ottobre 1991 con la partecipazione dei soggetti apicali di Cosa Nostra (Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore, Santapaola e tale Barbero Angelo).

I detti incontri, ha specificato, si prolungavano a volte per diversi giorni, ragione per la quale i *leader* erano soliti distrarsi con battute di caccia ai porcospini, utilizzando dei cani fatti pervenire appositamente: *“loro erano tutti la da settembre-ottobre ed erano lì, andavano a caccia, difatti Borino [Miccichè Liborio] in quel periodo ha mandato a pigliare due cani per i porcospini dall'Austria, per farli divertire, erano lì”*.

Le riunioni in territorio ennese erano funzionali all'elaborazione di un piano strategico: *“stavano gettando le basi di un nuovo progetto politico”*, espressione alla quale non si può attribuire altro significato se non quello di delineazione di una nuova strategia criminale.

Come luogo degli incontri era stata preferita la provincia di Enna in quanto più defilata rispetto alle altre (ovverosia era meno vigilata dalle forze di polizia) e vi erano altresì numerosi latifondi ove potersi appartare: *“In base alle altre province c'era meno problemi delle forze di Polizia, perché' insomma, era un territorio, e poi c'erano molti feudi e si potevano sistemare meglio, e poi avevamo il controllo sia di Borino Miccichè che di Bevilacqua, erano persone che avevano creato loro”*.

Come hanno osservato i giudici etnei e che qui va meglio esplicitato, dall'unione di tali riunioni con le altre narrate dagli ulteriori collaboranti e dal collegamento delle stesse con alcuni attentati immediatamente posti in essere soprattutto in territorio catanese, seppur non eclatanti in attesa del verdetto della Cassazione sul maxi processo, è fondato affermare che già nel corso del

settembre/ottobre del '91 i rappresentanti di vertice delle province mafiose siciliane non si erano invero limitati a formulare un “*nuovo progetto politico*” volto al regolamento dei conti e alla destabilizzazione statale, ma avevano necessariamente delineato le modalità di conseguimento e, pertanto, deliberato l’uccisione di vari personaggi rappresentativi delle Istituzioni dello Stato (parlamentari e magistrati), tra cui anche i dottori Falcone e Borsellino.

Di consenso ove si discutevano questioni politiche ha parlato anche Avola Maurizio - soggetto incaricato della commissione degli omicidi deliberati dalla famiglia mafiosa Santapaola, il cui vaglio di attendibilità può dirsi positivamente superato solo con riferimento a quelle vicende catanesi già deliberate, anche se non in modo precipuo, in sentenze passate in giudicato - all’udienza del 5 aprile 2019 (p. 93 e ss. della trascrizione).

Questi ha rivelato che tra il '91 e '92 Eugenio Galea, delegato di Cosa Nostra catanese ai rapporti con le altre province, aveva sollecitato Marcello D’Agata, consigliere della famiglia Santapaola, a partecipare ad una riunione in quel frangente in corso nell’enneese alla presenza di Totò Riina ove erano trattate tematiche importanti per il futuro strategico della compagine mafiosa, invito che tuttavia il D’Agata aveva deciso di declinare.

5.1.2. Riunioni fine'91/inizio '92 (Pattarino)

Un riferimento agli incontri svoltisi in provincia di Enna è effettuato, altresì, dall’altro collaboratore enneese Pattarino Francesco, figlio del *boss* catanese Francesco Mangion, cognato quest’ultimo di Aldo Ercolano, esponente di spicco della famiglia catanese di Cosa Nostra.

Il Pattarino ha riferito all’udienza del 4 febbraio 1998 - con dichiarazioni anch’esse acquisite ai sensi dell’art. 512 c.p.p. a seguito del suo decesso - di

diverse riunioni svoltesi nelle campagne ennesi limitrofe al territorio di Caltanissetta, una delle quali prolungata per ben quattro giorni tra la fine del '91 e l'inizio del '92.

Ai detti *summit* avevano partecipato uomini d'onore catanesi e diversi appartenenti ad altre province siciliane mafiose, situazione che aveva destato un certo stupore per l'improprio convergere di personalità importanti e connesso rischio di incappare nelle maglie della polizia in unico contesto.

Nulla è, però, stato in grado di esporre in merito all'oggetto di tali incontri (*passim*):

“Sono in effetti a conoscenza di riunioni di mafia svoltesi tra il 1991 e i primi del 1992 fra la provincia di Enna e di Caltanissetta.

Ricordo in particolare di avere appreso sia da mio padre che da Aldo Ercolano sia da Nello Nardo che gli stessi si erano recati in quel periodo a più riunioni svoltesi in quella zona cui avevano preso parte anche i massimi rappresentanti delle altre famiglie mafiose della Sicilia.

Il Nardo, in particolare, mi disse di essere meravigliato del fatto che tanti capi mafia si riunissero tutti insieme in uno stesso luogo, così rischiando di incappare in una retata per noi estremamente dannosa qualora qualcuno ne avesse informato le forze dell'ordine.

Ricordo che, in una di queste riunioni, la permanenza dei mafiosi nelle località sopradette si protrasse per circa quattro giorni. Debbo però dire che non ho mai saputo quale sia stato l'oggetto di quelle riunioni”.

Se è vero che il narrato si presenta eccessivamente generico per attribuirne ricadute in punto di responsabilità penale, è altrettanto vero che il dato del prolungamento di una delle riunioni a quattro giorni risulta in parte sovrapponibile a quanto autonomamente dichiarato dal Messina, sì potendosi inferire che lo stesso possa aver richiamato uno degli incontri sviluppati da

quest'ultimo collaboratore, con possibile falsificazione del ricordo sulla collocazione temporale.

5.1.3. Riunione ottobre 1991-al massimo inizio 1992 (Malvagna-Pulvirenti)

Altra riunione della commissione regionale è stata riferita dal collaborante catanese Malvagna Filippo, componente della famiglia dei 'Malpassotu' di cui era a capo lo zio Pulvirenti Giuseppe.

Il propalante, fin dall'esame dibattimentale del 20 febbraio 1996 (come sintetizzato a p. 609 e ss. della parte terza della sentenza di prime cure sulla strage di Capaci e a p. 617 e ss. della parte terza, capitolo IV, paragrafo terzo, di quella sempre di primo grado sulla strage di via D'Amelio, c.d. Borsellino *ter*), ha riferito - avendolo appreso in confidenza proprio dallo zio Pulvirenti - di una riunione tenutasi tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992 nella provincia di Enna, con la partecipazione degli esponenti di vertice di tutte le province siciliane in cui esisteva Cosa Nostra, tra questi Riina e Santapaola Benedetto, il quale a sua volta aveva riferito ogni particolare dell'incontro al Pulvirenti.

La provincia di Enna veniva sovente scelta per questi incontri perché era una zona non molto presidiata dalle forze dell'ordine.

Lo scopo dell'importante incontro, sempre secondo il racconto fattogli dal Pulvirenti, consisteva nell'elaborazione di una strategia di attacco allo Stato, essendo venute meno le coperture - *alias* la garanzia di impunità - che sino ad allora erano state assicurate alla consorteria mafiosa dai precedenti rapporti con esponenti del mondo politico-istituzionale (*“Le finalità di questa strategia erano, diciamo, cambiare un po' le cose perché per quanto riguarda Cosa Nostra si trovava in quel periodo.. cominciava ad accusare difficoltà e siccome,*

non so, loro sapevano che sarebbero pure arrivati tempi peggiori, hanno deciso di fare questa strategia per fare abbassare l'attenzione nei confronti... nella repressione che Cosa Nostra stava subendo”).

Tale attacco deciso contro l'apparato statale, che mostrava di volere efficacemente contrastare il fenomeno mafioso, doveva porsi come fine la destabilizzazione della compagine governativo-parlamentare e l'apertura di una trattativa con nuovi referenti politici. Alla fine era stata, quindi, approvata una sorta di dichiarazione di guerra, con la finalità di indurre lo Stato a trattare attraverso il ricorso ad atti terroristici ed era stato in quell'occasione, sempre secondo il suo racconto, che il Riina si era espresso in termini lapidari e iconici: *“Si, mi fu riferito che Riina, dopo che espose tutta la sua strategia, disse "bisogna prima fare la guerra per poi fare la pace".*

Ha quindi specificato che siffatta strategia era stata approvata dai rappresentanti delle varie province che avevano offerto la loro collaborazione, la quale doveva tra l'altro estrinsecarsi nel porre in essere attentati ed intimidazioni contro coloro che nell'ambito del singolo contesto ambientale mostravano di volersi più strenuamente opporre al sodalizio.

Tali attentati ed intimidazioni avrebbero dovuto essere rivendicati con la sigla 'Falange armata'. Anche il Santapaola aveva assicurato la collaborazione della provincia mafiosa catanese e proprio in attuazione di tale strategia il Pulvirenti aveva affidato al Malvagna l'incarico, effettivamente eseguito, di rivolgere delle minacce telefoniche al sindaco di Misterbianco Di Guardo Antonio, che stava assumendo iniziative contrastanti con gli interessi della loro organizzazione, all'altro consociato Lazzaro Angelo di segnalare falsamente la presenza di ordigni esplosivi presso il Palazzo di Giustizia e la Caserma dei Carabinieri di Catania. Altre intimidazione avevano avuto, invece, ad oggetto l'avvocato Guarnera.

Trattasi, tutte, di dichiarazioni i cui passaggi salienti, pur con l'inevitabile rarefazione delle capacità mnemoniche connesse al trascorrere del tempo, sono stati ribaditi nel corso dell'esame dibattimentale dinanzi a questa Corte di Assise in data 24 gennaio 2019.

Di seguito alcune parti della trascrizione dell'escussione (pp. 13-18):

“PUBBLICO MINISTERO - Senta le chiedo... Allora, lei ha ricordo di una riunione di mafia tenutasi nella zona di Enna?”

TESTE MALVAGNA - Sì. Io ho parlato in vari procedimenti di questa riunione che si è tenuta in territorio di Enna, che mi è stata riferita da mio zio, ove sono stati (sovrapposizione di voci)...

PUBBLICO MINISTERO - Susi, però specifichi sempre il... Suo zio lo sappiamo... però, se lo dice esplicitamente, è più corretto.

TESTE MALVAGNA - Sì. Giuseppe Pulvirenti, detto il “malpassoto”.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto. Le dice cosa esattamente e in che occasione?”

TESTE MALVAGNA - Ma subito dopo la riunione, nel... Se non vado errato, era nel 1991.

PUBBLICO MINISTERO - Ri... Sì.

TESTE MALVAGNA - Nel 1991 o inizi del 1992. Adesso non sto ricordando il periodo preciso. So che c'è stata questa riunione che è stata fatta in territorio... nella provinciale di Enna, dove hanno partecipato... diciamo, era...loro la chiamavano così, la Commissione... Commissione Regionale, dove hanno partecipato tutti i capi delle varie province della Sicilia, tra cui ha partecipato personalmente per quanto riguarda - diciamo - quello che ci riguardava direttamente, Nitto Santapaola e c'erano... ed altri esponenti della mafia, dove sono state decise delle strategie da intraprendere da lì a poco.

PUBBLICO MINISTERO - Lei è in grado di riferire quali fossero queste strategie, cioè che cosa si è... di che cosa si è parlato e quali erano queste strategie che vennero elaborate al tempo?

TESTE MALVAGNA - Allora, l'argomento era in quanto le aspettative che erano state poste in essere sull'esito del maxi processo, l'esito della Cassazione, sono venute meno e quindi l'organizzazione si stava trovando in un periodo molto difficoltoso e, per quanto mi riferì mio zio, in quella riunione, visto che si doveva trovare una soluzione, si doveva reagire a queste... a questo attacco che stava subendo l'organizzazione Cosa Nostra, si dovevano mettere in atto delle ripercussioni nei confronti - diciamo - delle Istituzioni e della popolazione civile. Mio zio mi disse che già a Palermo da parecchio tempo loro avevano già fatto questi gruppi di persone e che dovevano creare a Catania, come avevano fatto loro a Palermo, nel senso che dovevano essere delle persone possibilmente incensurate, che non destavano nessun sospetto e dovevano essere stipendiate solamente non per fare reati comuni - diciamo - rapine, queste cose così, ma per acquisire informazioni e dati su personaggi delle Istituzioni, personaggi della politica e personaggi dell'imprenditoria tu... dell'imprenditoria...

PUBBLICO MINISTERO - Senta...

TESTE MALVAGNA - ... e poi dovevano me... dovevano... dovevano mettere in atto delle minacce intimidatorie oppure dei veri attentati nei confronti di questi personaggi per creare un ambiente di terrore - diciamo - più che altro.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Senta, a questa riunione lei... il "malpassoto" le disse chi aveva partecipato, oltre a Santapaola?

TESTE MALVAGNA - Il "malpassoto" mi disse che aveva partecipato Salvatore Riina direttamente, che l'aveva capeggiata questa riunione, il Santapaola e poi mi disse se... tutti i vertici delle altre province, c'erano - dice

- tutti quelli delle altre province e il... e era il Totò Riina che ha dettato questa linea, ha dettato queste direttive e si dovevano fare queste cose. Alla fine tutto ciò che veniva posto in essere, sia minacce... - come posso dire? - ... minacce telefoniche o minacce fatte con delle... degli atti dimostrativi o degli attentati, dovevano essere rivendicati con una sigla particolare, che io non avevo mai sentito dire, la falange arma... una certa "Falange Armata". Mi disse pure che Riina era molto arrabbiato e che durante la discussione disse, dice: "Si deve fare..."... la famosa frase che ho sempre ripetuto dal... da quando iniziai a collaborare: "Si deve prima fare la guerra per poi fare la pace".

PUBBLICO MINISTERO - Senta, le famiglie catanesi poi hanno aderito a questa strategia, cioè hanno compiuto degli atti di intimidazione, così come sollecitato dai corleonesi?

TESTE MALVAGNA - Sì. Lui dopo mi disse di attivarmi per poter cominciare a cercare di formare questa squadra, come avevo detto prima, per potere acquisire informazioni di gente possibilmente incensurata - io ho fatto un po' fatica a trovare un po' di gente così - e di attivarmi a porre in essere questa strategia e io cominciai prendendo l'incarico di... essendo che c'era stato in quel periodo un omicidio importante nel misterbianchese, che avevano ucciso un politico, c'era un certo Paolo Arena, c'era il Sindaco del... di allora del centro... del comune di Misterbianco che attaccava sempre le organizzazioni criminali e in particolare il gruppo del "malpassoto" e a sua volta Santapaola, e così incaricai alcuni componenti del mio gruppo, di San Pietro Clarenza, di fare delle telefonate di minaccia a questo Sindaco e rivendicare queste telefonate con la cosiddetta "Falange Armata". Lo stesso so che hanno fatto anche a Catania con... con altre... con altre cose.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito, quindi c'è questa adesione.

Senta, lei ricorda se questa strategia continua anche dopo la strage di via D'Amelio?

TESTE MALVAGNA - Sì, io ricordo che dapprima dalla strage di Capaci...

[...]

PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei sa... o meglio, ha raccolto commenti da parte di suo zio circa questi... queste iniziative dei palermitani? Cioè, questa strategia che viene adottata a seguito di questa famosa riunione è stata accolta da tutti, è stata accolta senza riserve da tutti a Catania o c'erano... o c'era qualcuno che aveva - diciamo - espresso qualche riserva?

TESTE MALVAGNA - Ma delle riserve particolari non erano state espresse, anche se il Santapaola per principio era sempre uno che tendeva a non... non... a scartare questi fatti eclatanti, ma so che quando ci fu quella riunione di Enna, tutti quanti aderirono e nessuno... anche se qualcuno aveva qualche perplessità, aderirono tutti quanti. So che a Catania qualcuno... il Santapaola ha espresso una qualche perplessità, nel senso: "Io forse avrei fatto diversamente", come mi disse mio zio, però non... bisognava farlo e tutti quanti ci stavamo adoperando per ognuno fare la sua parte".

Detto ciò, le dichiarazioni rese dal Malvagna hanno trovato significativi riscontri in autonome dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, venendo in primo luogo in rilievo proprio quelle di Pulvirenti Giuseppe rese dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo Capaci all'udienza del 16 aprile 1997, acquisite in questo processo ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per l'avvenuto decesso.

Il propalante ha confermato di aver parlato con il nipote Malvagna di una riunione tenutasi tra Catenanuova ed Enna, cui avevano tra l'altro partecipato Riina e Santapaola Salvatore, fratello di Benedetto, rappresentanti delle province di Palermo e di Catania, nel corso della quale era stata concordata una strategia di attacco alla Nazione, programma alla realizzazione del quale era tenuta a contribuire anche la sua famiglia.

Ha ricordato, a tal proposito, di aver incaricato il nipote Malvagna, in procinto di divenire uomo d'onore e soggetto di provata fiducia, di effettuare delle telefonate minatorie al sindaco di Misterbianco Di Guardo Antonino da rivendicarsi con la sigla 'Falange armata'.

Ha altresì aggiunto il narrante che in quel consesso si era deciso anche l'omicidio Lima, che non si era attivato per evitare che la Suprema Corte pronunziasse una sentenza così sfavorevole per Cosa Nostra, mentre non si era discusso specificamente dell'eliminazione di altri personaggi eccellenti, in particolare di Giovanni Falcone, in quanto si trattava di delitto già deliberato da tempo (p. 374 e ss. del verbale stenotipico del 16 aprile 1997):

"P.M. TESCAROLI: - Va bene. Senta, lei ha fatto riferimento in precedenza a questa riunione svoltasi in epoca precedente al Natale del 1991?"

PULVIRENTI: - Sì.

P.M. TESCAROLI: Lei sa di che cosa si sia discusso nel corso di questa riunione?"

PULVIRENTI: - Io poi quando sono stato fatto consigliere ho saputo che la riunione in questo momento è stato fatto per uccidere LIMA Salvo perché LIMA Salvo non era, non, insomma non era attivo, quella speranza che aveva dato di questi ergastoli in cassazioni tramite CARNEVALE, che c'era questo tramite, era fallita e allora LIMA Salvo si doveva uccidere, è stato ucciso poi nel '92, così so io.

P.M. TESCAROLI: - Sa se sia deciso solo l'uccisione dell'Onorevole LIMA Salvo?"

PULVIRENTI: - E' stata decisa quella perché quella di FALCONE non ne parlammo perché quella di FALCONE era sempre in discussione dall'82, '83, anche che io ero affiliato già lo sapevo che si capiva insomma che FALCONE già era nel mirino, che essendo cosa, aveva fatto quel danno a Cosa

Nostra si doveva uccidere, che poi venne BORSELLINO in seguito. Però si parlava direttamente di FALCONE, si parlava sempre.

P.M. TESCAROLI: Sì, ma quello che voglio capire io è che se...

PULVIRENTI: - Però in quella volta non è che si discutiù questo, no, si discutiù solo quello di LIMA Salvo.

P.M. TESCAROLI: Solo questo di LIMA o si è parlato anche di altre nel corso?

PULVIRENTI: - No, di altre cose non lo so, ma questo di LIMA Salvo tranquillamente si parlò di questo perché si parlava che avevano confermato queste condanne, perché LIMA Salvo si teneva, ma però noi altri sotto sotto lavoravamo poi con altri partiti insomma non è che, lavoravamo con altri partiti, con i socialisti”.

Peraltro, è opportuno sottolinearlo, il Pulvirenti ha chiarito di essere stato portato a conoscenza del fatto che nel corso del 1992, anche se non sapeva esattamente quando, nell'ambito di quella strategia dovevano essere uccisi sia Falcone che Borsellino (p. 381 del verbale stenotipico cit.):

“P. M. TESCAROLI: Senta, signor PULVIRENTI, lei sa quale programma e se vi è stato un programma da parte di Cosa Nostra nel corso del 1991/92?”

PULVIRENTI: Io so che, per dire, insomma, si dovevano uccidere questi magistrati, si dovevano uccidere questi.

P. M. TESCAROLI: Ecco, quali magistrati?

PULVIRENTI: Sia FALCONE che poi è venuto in seguito BORSELLINO, si dovevano uccidere [...] Però i catanesi non sono partecipati a questi fatti, questo Io so ma non sono partecipati

P. M. TESCAROLI: come ha appreso lei di questo programma?

PULVIRENTI: Come l'ho appreso? Perché io l'ho appreso che a Catania quando fu di FALCONE c'era magari un po', insomma c'era un po' di

lamentela che non si voleva ma siccome, insomma, quello, RIINA TOTO' diceva che questo si doveva fare e basta.

Perché io dico questo? Perché SANTAPAOLA TURI personalmente a me mi disse: "Stu cuttu dici ora, per dire, vi rovina a tutti dici, perché con questi fatti siamo tutti rovinati perché non è ca ni potemu toglieri più da addosso le guardie, fe cose". Questa parola me l'ha detto SANTAPAOLA TURI".

Il collaborante ha anche aggiunto che le notizie sulla riunione dell'enneese gli erano state date personalmente da Santapaola Benedetto, con il quale egli si era incontrato a Mascalucia, in casa di Grasso Nino, dopo che il boss catanese aveva riportato la condanna in Cassazione per gli omicidi Ferlito e Dalla Chiesa. In quel frangente il Santapaola, oltre a parlargli di quell'incontro, svoltosi in un periodo non determinabile con esattezza, ma risalente in un lasso temporale compreso fra uno e due mesi prima, si era lamentato della circostanza che ancora vi era stata una reazione tiepida da parte di Cosa Nostra nonostante la pronunzia giudiziaria sfavorevole (senza per ciò - è da intendersi - spingersi in atti troppo eclatanti).

Risultano, quindi, confermati dalle predette dichiarazioni del Pulvirenti - le cui lacune culturali e mnemoniche sono state condivisibilmente giustificate per ragioni di salute e di età, oltre che per il suo ruolo non centrale all'interno della famiglia mafiosa, la cui gestione dei rapporti esterni era più propriamente affidata al genero Puglisi Piero (v. p. 1587 della sentenza di primo grado nel processo Capaci) - i principali punti del racconto toccati dal Malvagna, pur se circostanziati in modo parzialmente differente, quali lo svolgimento di una riunione in provincia di Enna tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992 con l'intervento di personaggi della caratura di Riina e Santapaola Salvatore, l'ordine del giorno rappresentato dalla strategia di attacco nei confronti dello Stato, il consenso prestato dai partecipanti a tale strategia, che anche nel

catanese doveva prevedere una sua attuazione, l'utilizzazione per le rivendicazioni degli attentati e delle minacce della sigla 'Falange armata'.

Vale infine sottolineare che la riunione in esame è stata qui collocata per seconda, segnatamente nel mese di ottobre 1991, ma nulla muterebbe nel percorso motivazionale che si sta conducendo un'eventuale collocazione nei mesi successivi e fino all'inizio del '92, arco temporale riportato comunque in via alternativa e possibilista dal duo propalatorio.

5.1.4. Riunione svolta nel corso del '91 o inizio del '92 (Grazioso)

L'esistenza di una riunione dal marcato contenuto decisionale sempre in territorio ennese nel corso del 1991 o al più all'inizio del 1992 è stata oggetto di rivelazione da parte di un altro collaboratore catanese, Grazioso Giuseppe, genero del Pulvirenti, assunto nel giudizio di secondo grado sulla strage di Capaci all'udienza del 22 settembre 1999.

In particolare, il Grazioso aveva appreso che prima del suo arresto nell'ennese si era tenuto un incontro di una certa importanza ove avevano partecipato *“personaggi delle varie regioni [province]”* indicati in Salvatore Riina, Benedetto Santapaola, una persona con i calli di cui non conosceva il nome ed in altri ancora non nitidamente oggetto di ricordo.

Il propalante aveva avuto modo di parlare del *summit* con Giuseppe Pulvirenti e con Piero Puglisi, uomo d'onore della famiglia di Catania e genero del Pulvirenti.

Ha precisato che secondo quanto gli era stato fatto intendere vi era stata *“una massima urgenza di questa riunione inerente a decisioni che si dovevano prendere”*, decisioni relative *“alle stragi che poi si sono fatte, le discussioni erano queste”* (v. in dettaglio le pp. 110-117 del relativo verbale stenotipico).

Il dichiarante ha anche specificato di aver parlato poco dopo la strage di Capaci nuovamente con Piero Puglisi di questa riunione (pp. 122-123). Nell'occasione ha ricordato di aver chiesto al predetto Puglisi, che si trovava con lui in automobile, lumi sull'accaduto ricevendo la risposta che *“i palermitani cose indietro non le lasciano”* e che vi sarebbe stato un seguito più clamoroso: *“ancora quello che è successo non è niente”*.

Il ricordo delle espressioni adoperate dal suo intraneo interlocutore, in collegamento con le stragi di Falcone e Borsellino, gli avevano poi fatto comprendere che era in atto una *“strategia contro lo Stato”* di cui i catanesi erano stati all'evidenza messi doverosamente al corrente (pp. 102 e 118, verbale di udienza cit.).

Nel corso del riesame il Grazioso ha altresì specificato che l'incontro svoltosi in provincia di Enna era un evento del tutto eccezionale, non soltanto perché erano presenti tutti i componenti delle province della Sicilia, ma anche perché si dovevano decidere questioni molto importanti per Cosa Nostra di impatto per l'intera penisola italiana: *“Per quanto riguarda, Signor Presidente, le riunioni che c'erano nei vari anni, nei vari mesi che facevano, erano anche riunioni diverse di quella là. Quella là confermo che era una riunione del tutto eccezionale, infatti lì erano presenti tutti i componenti delle province della Sicilia ... No, Signor Presidente, perché noi ne abbiamo parlato di questo fatto che c'è stata questa riunione importante, che si dovevano decidere delle cose importanti. Questi ricordi io ce l'ho proprio scolpiti in mente. In quella riunione si dovevano decidere cose importanti, dovevano succedere cose importantissime in Italia, non solo in Sicilia. Importantissime intendo dire per Cosa Nostra”* (pp. 240-241 del medesimo verbale di udienza).

Sentito anche in questa sede processuale, segnatamente all'udienza del 24 gennaio 2019, il Grazioso ha confermato le dichiarazioni pregresse, specificando la non adesione entusiastica allo scontro con lo Stato della famiglia

catanese di Cosa Nostra, con sfumature di diversità agevolmente spiegabili con il trascorrere del tempo e con la diversa focalizzazione dell'oggetto dell'escussione (cfr. pp. 26-28 del relativo verbale):

"PUBBLICO MINISTERO - Del '95. Senta, lei ha m ai... lei ricorda di una riunione tenutasi in provincia di Enna o Caltanissetta?"

TESTE GRAZIOSO - Sono a conoscenza di questa roba qua e ho dato varie dichiarazioni. Sì, ricordo che c'è stata questa riunione.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, lo può... Ne può riferire oggi alla Corte?"

TESTE GRAZIOSO - Adesso è passato tanto tempo e i particolari ben precisi magari qualcuno mi sfugge, però ricordo che c'è stata questa riunione per discutere alcune cose inerenti all'organizzazione mafiosa in Sicilia.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco...

TESTE GRAZIOSO - È stato una riunione a livello... diciamo, non locale, ma a livello Sicilia, regionale, e c'erano i vari componenti di tutta la regione della Sicilia o almeno quasi tutti. Io non ho partecipato a questa riunione, è andato mio suocero, che poi mi ha riferito questa roba.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi gliene parla il "malpassotu"?"

TESTE GRAZIOSO - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda il periodo in cui si tenne questa riunione?"

TESTE GRAZIOSO - Se non ricordo male, verso il '91.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei dice che ha parteci... ma il ma...Pulvirenti gliene parla per conoscenza diretta, perché partecipe o perché qualcun altro a sua volta gliel'aveva riferito?"

TESTE GRAZIOSO - No, no, lui mi parla per conoscenza diretta - non mi vorrei sbagliare - perché ne abbiamo parlato di questa riunione, con i miei cognati si parlava di 'sta roba qua.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei ha detto che era a livello regionale e che parteciparono... Lei è a conoscenza di perso... di uomini, di soggetti...? Gli indicò Pulvirenti qualcuno tra i presenti? Fu in grado di indicargli qualcuno fra i presenti?

TESTE GRAZIOSO - C'era... Santapaola era sicuro, e poi altri componenti. Adesso non ricordo i nomi.

PUBBLICO MINISTERO - Santapaola...

TESTE GRAZIOSO - Si parlava va livello regionale, quindi c'erano un po' tutti.

*PUBBLICO MINISTERO - Santapaola chi, scusi, per la precisione?
[...]*

TESTE GRAZIOSO - Benedetto Santapaola, detto "Nitto" [...]

TESTE GRAZIOSO - Santapaola era il capo per quanto riguardava la provincia di Catania.

PUBBLICO MINISTERO - In ordine al... all'oggetto, cioè che cosa si discusse nel corso di quella riunione? È in grado di riferire qualcosa?

TESTE GRAZIOSO - (Fuori microfono) di particolare. C'erano in atto delle cose che si dovevano fare, strategie da adottare, persone da uccidere, 'sta roba qua, però, all'epoca, quando succedevano queste robe qua, per riservatezza non si andava a spiegare tutto di quello che si parlava, cioè era abbastanza riservata 'sta roba qua.

PUBBLICO MINISTERO - Ma queste cose erano collegate alle stragi del... che poi si sono consumate nel '92?

TESTEGRAZIOSO - Suppongo di sì, perché poi, quando sono successe le stragi, un giorno - ricordo - in particolare con allora mio cognato, Piero Puglisi, si parlava, che ci volevano incastrare con l'associazione mafiosa dopo la strage che era successa e mi disse che lui si era incontrato con

Santapaola, che i palermitani non dimenticavano nulla e che di lì a poco sarebbero successe ancora altre... altri fatti eclatanti.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, ma i catanesi che cosa... cosa dissero di queste stragi? Cioè, di... che cosa... di questa strategia i catanesi erano d'accordo, concordavano o no?

TESTE GRAZIOSO - Non erano... Noi non eravamo tanto d'accordo, perché su Catania c'era stata da sempre l'usanza, l'abitudine di fa... di non commettere cose eclatanti e quindi... però non si potevano opporre alle voglie... ai così dei palermitani. Non c'era... Diciamo, non... non si era contenti di questo qua, questo è sicuro.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non si era contenti, ma non si aveva la forza per... diciamo, per dire di no?

TESTE GRAZIOSO - No, non si poteva... Non si po... No, non si potevano imporre, assolutamente”.

Depurate le considerazioni della Corte di Assise di Appello di Catania sulla similitudine dei connotati della riunione descritti dal Grazioso con quanto riferito dal Pulci in ordine ai partecipanti, all'oggetto, all'urgenza e alla localizzazione, quel che preme rilevare in questa sede è che si è trattato di un *summit* al quale hanno preso parte vari componenti delle province siciliane il cui oggetto era da relazionare alle stragi, con evidente riferimento all'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino e riflessi anche sul piano nazionale. L'urgenza si presta poi ad essere ben compatibile con il previsto esito negativo del maxi processo e con la necessità della immediata predisposizione di atti preparatori all'esecuzione del primo degli attentati, alternativamente a Palermo o a Roma.

5.1.5. Riunioni dicembre '91-marzo '92 (Vara)

Il collaboratore Vara Ciro, affiliato alla famiglia mafiosa di Valledlunga Pratameno, in stretti rapporti con Madonia Giuseppe, detto 'Piddu', capo incontrastato della provincia di Caltanissetta, ha rivelato dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Catania (udienza del 24 ottobre 2003) di essere al corrente di diverse riunioni della commissione regionale svoltesi negli anni '82-'83-'84 (p. 39).

Per quanto qui di rilievo, il Vara ha narrato di avere incontrato il Madonia il 23 dicembre 1991, a Bagheria. Sorpreso per la sua presenza in Sicilia - dato che di regola quest'ultimo trascorreva le festività natalizie nella zona di Milano ove era latitante - gli aveva chiesto come mai non fosse nel nord Italia e il Madonia aveva replicato che si trovava lì in quanto "*aveva un impegno importante a Palermo, perché alla fine di gennaio è la sentenza della Cassazione del maxi processo*" (p. 45). Il Madonia, ha ancora aggiunto il propalante, mostrava una "*espressione preoccupata poiché prevedeva quello che doveva succedere, che poi è successo andando male la sentenza della Cassazione, mi parla che aveva impegni importanti, dovevano verificarsi delle riunioni e che la riunione poi è avvenuta per quello che ho appreso dopo*".

Incerta la collocazione temporale dell'impegno del Madonia, nonostante gli fosse da questi stato riferito, nonché l'eventuale protrarsi degli incontri nei mesi successivi: "*la riunione se è avvenuta a febbraio o è avvenuta a marzo non posso dirlo, non sono certo il giorno quando è avvenuta, è avvenuta prima dell'omicidio di Salvo Lima*".

Del pari è rimasto incerto l'oggetto della discussione, anche se il Vara ha ribadito che la preoccupazione del Madonia era riconducibile alla sentenza sul maxi processo, dal cui esito sarebbero scaturiti degli eventi: "*si era preoccupati perché essendo che doveva avvenire questa sentenza sarebbero successe delle*

cose, però non è che poi poteva anticipare quello che ancora dovevano andare a discutere nella riunione" (p. 48).

Risulta comunque evidente che le riunioni cui si riferisce il Madonia, per la carica rivestita, rientravano nella competenza dell'organo di autogoverno più alto, non avendo egli titolo per partecipare a quelle della commissione provinciale di Palermo, e che le questioni da trattare erano di massima urgenza, visto che i *meeting* dovevano essere tenuti nel periodo natalizio ed addirittura imponevano la presenza di un rappresentante, quale il Madonia, che all'epoca era solito trascorrere le festività nel nord Italia ove peraltro era latitante.

Ora, essendosi discusse nei consessi cui ha partecipato il Madonia questioni riconducibili al maxi processo, appare scontato che, in considerazione di quanto già deciso nelle riunioni precedenti e in quelle successive, siano state delineate le modalità attraverso le quali Cosa Nostra intendeva reagire contro quei personaggi eccellenti che stavano conducendo al suo esito negativo, in chiave commissiva (i giudici Falcone e Borsellino che lo avevano istruito) o omissiva (Lima e Salvo che avevano finto un interessamento o che comunque non erano stati efficaci nell'ottenere il suo condizionamento).

5.1.6. La riunione del 1 febbraio 1992 (Messina)

Secondo il già menzionato collaboratore Messina (con dichiarazioni riportate nel medesimo contesto giurisdizionale già esposto), nell'inverno del 1992 in provincia di Enna, segnatamente tra Barrafranca e Pietraperzia, si era svolta un'ulteriore riunione della commissione regionale alla quale avevano preso parte tra gli altri Riina, Provenzano, Madonia, Saitta Salvatore, Santapaola Benedetto e tale Barbero Angelo, che egli non aveva mai sentito nominare in precedenza.

Nel corso di questa riunione, fra i vari argomenti affrontati, era stata decisa l'eliminazione del dott. Falcone.

La notizia era stata appresa in via confidenziale da Miccichè Liborio, consigliere di Cosa Nostra per la provincia di Enna, in occasione di un incontro avvenuto presso la miniera di Pasquasia il lunedì successivo ad un controllo che il collaboratore aveva subito da parte delle forze dell'ordine un sabato sera, mentre si trovava in auto insieme a tale Piazza Isabella e ad altre persone in zona S. Anna di Enna in direzione discoteca Premier ove avrebbe dovuto incontrarsi proprio con il detto Miccichè.

Dai successivi accertamenti è risultato che il Messina è stato controllato dalle forze dell'ordine sabato 1 febbraio 1992 (cfr. nota del S.C.O. del 26 giugno 1994) e dunque a questa stessa data o di poco prossima è riconducibile la riunione riferita dal collaborante.

Peraltro, deve ritenersi ormai del tutto superata ogni titubanza sul punto, in quanto l'esistenza della riunione in esame, la sua precisa collocazione temporale ed il suo oggetto (uccisione del giudice Falcone) sono stati affermati con autorità di giudicato dalla sentenza della Cassazione relativa alla strage di Capaci.

Va sottolineato che i giudici etnei attribuiscono a siffatto incontro natura esecutiva, ritenendo che sia stata discussa l'attuazione della decisione alternativa alla c.d. missione romana propugnata dal Riina, il quale insisteva a differenza del Provenzano e del Madonia affinché l'attentato a carico del dott. Falcone avvenisse in Sicilia e non a Roma.

Invero, a parere di questa Corte, il dato non è così univoco, ma in ogni caso non è dirimente per il discorso che si sta conducendo, ove si ponga mente al fatto che il riferimento esclusivo all'uccisione del Falcone viene recepito acriticamente dal Messina: *"A me Borino ha detto solo che avevano deciso di*

uccidere Falcone, cioè testuali parole, e neanche io ho domandato "solo lui o altri?"".

Si badi, altresì, come alla domanda se l'elenco dei presenti a quest'ultima riunione espostogli dal Miccichè fosse completo o meno il Messina ha ammesso che *"i nomi che mi ha fatto MICCICHE' erano quelli là ...non è che mi ha detto tutti i componenti perché li mancano quelli della provincia di Trapani, quelli della provincia di Agrigento, per una riunione del genere non è che si può riunire metà di Cosa Nostra per decidere una cosa del genere..."*.

5.1.7. Le rivendicazioni della 'Falange Armata' in territorio catanese

Occorre osservare a riscontro di quanto dichiarato dai collaboratori catanesi che, in effetti, fin dai primi anni '90 un numero discreto di episodi di reato - dai delitti della Uno Bianca agli attentati contro appartenenti all'Amministrazione penitenziaria, sino agli atti intimidatori eseguiti nell'arco di tutto il '92 in territorio etneo, agli omicidi di Lima e Guazzelli, alle stragi del '92 e del '93 - sono stati rivendicati dalla sigla 'Falange Armata'.

Un encomiabile lavoro di ricognizione delle vicende a cavallo degli anni '90-'94 caratterizzate dalla detta rivendicazione e dei suoi esiti giudiziari è stata compiuta dal Luogotenente della DIA di Caltanissetta Fenu Giandomenico.

Di seguito la trascrizione delle pp. 31-33 del verbale di udienza del 17 ottobre 2019:

"PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Allora, se ha esaurito il punto, possiamo passare a quello successivo.

TESTE FENU - Sì. Mi è stato chiesto di effettuare degli accertamenti sulle rivendicazioni da parte della Falange Armata in relazione a numerosi attentati commessi nel corso degli anni novanta. Questo è l'argomento quindi.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. No, le avevo chiesto... A proposito della Falange Armata avete accertato cosa?

TESTE FENU - Ecco, sì. Allora, per quanto riguarda la Falange Armata...

PUBBLICO MINISTERO - Cioè, la Falange Armata... Innanzitutto le indagini svolte hanno accertato mai cosa fosse esattamente questa... cosa si celasse sotto questa sigla?

TESTE FENU - Allora, per quanto riguarda questo quesito debbo dire che ho effettuato una ricognizione di atti sia investigativi che processuali che datano dagli inizi... i primi anni del '90 e praticamente c'è una doppia interpretazione, nel senso che per alcuni è stata una etichetta utilizzata da più persone per denu... per rivendicare la commissione di omicidi o attentati, mentre invece nell'ambito dell'unico processo che è stato effettuato sull'argomento la Falange Armata venne ritenuta un'associazione eversiva.

PUBBLICOMINISTERO - Mi scusi, questa definizione di associazione eversiva della Falange Armata in quale sentenza...?

TESTE FENU - Questa deriva dall'unico processo svolto a carico della... di questa associazione dal Tribunale di Roma nei confronti dei Scalone Carmelo, che fu l'unico imputato di quel processo.

[...]

TESTE FENU - Venne rinviato a giudizio e giudicato con due capi di imputazione, 416, capoverso, "... per essersi associato Carmelo Scalone con ignoti in qualità di partecipe del sodalizio denominato Falange Armata, allo scopo di commettere più delitti contro la personalità interna dello Stato e di minaccia a soggetti individuati fisicamente, con l'aggravante della finalità di eversione dell'ordine democratico".

PUBBLICO MINISTERO - Questo processo celebratosi dinnanzi al Tribunale di Roma come è stato definito?

TESTE FENU - Questo processo ha avuto una... vicende alterne, perché in primo grado Scalone venne ritenuto responsabile dei fatti a lui contestati e condannato a tre anni. La condanna in primo grado verteva principalmente sull'esito di una perizia, in virtù della quale si ritenne di riconoscere lui... in lui la persona che effettuava le telefonate di rivendicazione. In Appello l'esito fu diametralmente opposto nel... perché a seguito di una ulteriore perizia disposta...

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Quindi venne assolto?

TESTE FENU - In punto finale venne assolto, sì.

PUBBLICOMINISTERO - Senta, e le rivendicazioni riguardavano quali fatti?

TESTE FENU - Le rivendicazioni riguardavano migliaia di fatti. Nella sentenza si parla...

PUBBLICO MINISTERO - Migliaia?

TESTE FENU - ... si parla di migliaia di fatti dal... tra il '90 e il 1994 e potevano riguardare gli episodi - come dire - più... l'omicidio più banale così come i fatti anche più eclatanti. Per dire, le stragi di Capaci, via D'Amelio, tutti gli attentati nel continente nei confronti Mi Costanzo, la strage di via Fauro, gli attentati a Milano e Firenze del '93, tutti ebbero diverse rivendicazioni da parte della Falange Armata.

PUBBLICOMINISTERO - E tra i... Oltre alle stragi del '93 ricorda...I fatti del '92 sono stati mai... Cioè, le stragi...anche le stragi del '92 vennero - diciamo - rivendicate o alcune delle stragi del '92 vennero rivendicate?

TESTE FENU - Sì, sì. Nelle sentenze sia di Capaci che di via D'Amelio vi è scritto che vi è proprio traccia documentale della rivendicazione effettuata dalla Falange Armata anche per questi episodi, così come anche fu anche per l'omicidio di Salvo Lima ugualmente.

PUBBLICOMINISTERO - E l'unico processo che si celebrò in relazione a queste vicende... o meglio, l'unico (inc.) che enucleò l'esistenza di una organizzazione e quindi partendo dalla sigla...

TESTE FENU - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ... elaborò il concetto dell'esistenza di una organizzazione Falange Armata fu quello romano.

TESTE FENU - Esatto, quello romano.

PUBBLICOMINISTERO - ... poi conse... poi definito con una sentenza di assoluzione?

TESTE FENU - Sì. Debbo dire che... non so se... quanto possa rilevare... che in epoca recente il... tutta la vicenda riguardante la Falange Armata è attualmente ripassata al vaglio in fase di indagini preliminari dal G.I.P. di Reggio Calabria e a Palermo anche nell'ambito del processo cosiddetto "Trattativa Stato-Mafia".

Sempre in ordine alle rivendicazioni della Falange Armata avevano già riferito nel processo per le stragi del Continente i collaboratori di giustizia Grigoli, Sinacori, Avola, Brusca e soprattutto Cannella Tullio: *"...Eravamo assieme al signor Bagarella e quindi abbiamo... lui mi commentò queste notizie del telegiornale... E in quella fase il signor Bagarella, sorridendo, quindi sorridendo di gioia, di contentezza e nello stesso tempo con soddisfazione, con molta soddisfazione, mi disse: 'hai visto? Adesso si cercheranno le Brigate Rosse o le Brigate Nere, o la Falange Armata...'; adesso non mi ricordo, 'o la Falange Armata. Quindi cercheranno loro. Vediamo a chi trovano, vediamo a chi trovano'. Dice: 'va be', continuiamo, staremo a vedere'. Cioè, questa è nella prima fase quello che io apprendo da Bagarella in questo momento nel luglio del '93.*

Quindi questo senso di soddisfazione, questo modo di dirmi che naturalmente io ho capito senz'altro che Bagarella, il messaggio che mi era stato

rivolto. Quindi senza dirmi: 'ho mandato tizio, o sono andato io', però si è assunto la paternità, o perlomeno la conoscenza dei fatti di ciò che era avvenuto” (v. sentenza della Corte di Assise di Firenze nel proc. contro Bagarella + 25, p. 1598).

Si ponga mente che proprio a riprova della pressoché costante rivendicazione delle azioni compiute in quella fase storica sotto la sigla ‘Falange Armata’, del coinvolgimento della famiglia catanese di Cosa Nostra nella strategia stragista, ma soprattutto dell’inizio di attuazione del piano già a metà autunno del ’91 - segno tangibile, come si spiegherà nel prosieguo, di un completo perfezionamento della volontà della commissione regionale già all’epoca - in data 2 novembre 1991, in tarda sera, veniva eseguito un attentato dinamitardo ai danni della casa di villeggiatura di Pippo Baudo, sita in località Santa Tecla, alle pendici del promontorio costituente la celebre Timpa di Acireale. La dimora era stata interessata da una esplosione che, in concomitanza con l’incendio sviluppatosi, l’aveva completamente distrutta.

Il noto presentatore televisivo aveva pochi giorni prima partecipato ad una puntata del programma ‘*COSTANZO Show*’ e dallo studio televisivo si era espresso in termini decisamente negativi nei confronti dei mafiosi, oltre a non essersi dissociato, sì manifestando una sorta di assenso, da alcune affermazioni del conduttore Maurizio Costanzo che aveva anche auspicato il tumore nei loro confronti in guisa da fruire per ragione conclamata degli arresti ospedalieri.

Su tutta la vicenda risulta inutile soffermarsi a lungo, apparendo opportuno rinviare alla sentenza n. 20/96 della Corte di Assise di Catania del 16 ottobre 1996, in atti, che soprattutto alle pp. 910-928 sintetizza sulla scorta delle dichiarazioni confessorie di Scuto Rosario e Avola Maurizio la fase organizzativa dell’attentato.

Si evince in particolare come erano stati proprio quest'ultimo e Marcello D'Agata a decidere di recarsi da Aldo Ercolano per lamentarsi delle gravi affermazioni pronunciate pubblicamente da Pippo Baudo. Ercolano aveva quindi investito della questione Benedetto Santapaola che aveva rilasciato l'autorizzazione a distruggere la villa del presentatore.

L'autorizzazione era stata comunicata ad Avola e da questi trasmessa a Sciuto Sebastiano, rappresentante di Acireale, che aveva provveduto a portare a termine l'azione delittuosa.

Merita altresì evidenziare come nelle medesime pagine venga affrontato il movente dell'attentato, inserito in un contesto più ampio, tanto dallo Scuto (*"venne l'ordine da Catania che si dovevano mettere le bombe all'UPIM, poi, dopo, nella villa di Baudo..."*), quanto dall'Avola (*"il fatto della bomba non era né per soldi, né per estorsione ma per un capriccio di Marcello D'Agata, solo perché (Baudo) si presentò nella trasmissione di Costanzo"*); riportando un interpellato del D'Agata che lo invitava ad investire della questione l'Ercolano: *"Hai visto cosa ha fatto lì Pippo Baudo? ha parlato male della Cosa Nostra - dice - lui non deve parlare di questa cose, si deve fare i fatti suoi. Andiamo da Aldo"*), concludendo sul punto che *"le motivazioni dell'attentato, prospettate dai collaboranti, non si escludono tra loro anzi convergono nella stessa direzione della rappresaglia nei confronti di uno che non solo resistette agli approcci dell'organizzazione ma addirittura, forte della intoccabilità derivante dalla notorietà e dal successo, aveva osato schierarsi apertamente per l'impegno. nella lotta alla criminalità di stampo mafioso"*.

Accertata poi la rivendicazione dell'attentato con la sigla 'Falange Armata' (p. 927 e ss.).

In termini generali, se i propalanti Brusca, La Barbera, Malvagna e Grazioso hanno concordemente attestato che i mafiosi catanesi, pur formalmente aderenti al piano stragista, si erano mostrati nella sostanza tiepidi

e restii al compimento di azioni, soprattutto se eclatanti, in territorio etneo, in una seconda fase gli stessi si erano via via mostrati maggiormente disponibili specie nelle persone dei sodali Eugenio Galea, Aldo Ercolano e Vincenzo Aiello.

Fra le altre vicende catanesi su cui ha estesamente, ma al contempo sintetizzandole, riferito sempre il teste Fenu, non possono non menzionarsi gli attentati alla 'Standa', gli atti di intimidazione in danno del Sindaco di Misterbianco, del figlio di Giuseppe Fava, Claudio, dell'Avvocato Guarnera, le telefonate anonime che annunciavano degli attentati al Tribunale di Catania, gli attentati ad alcune sedi della Democrazia Cristiana, nonché l'omicidio dell'ispettore della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Catania Giovanni Lizzio, eseguito il 27 luglio 1992 da appartenenti a Cosa Nostra etnea su ordine del *clan* Santapaola, come ben ricostruito dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 10 luglio 2001 nel procedimento contro Arena ed altri - cui si rinvia - sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Avola, Grazioso e Cosentino.

Non possono, poi, non richiamarsi anche la vicenda della consegna di una consistente quantità di armi ed esplosivo, oltre ad alcuni telecomandi, destinati ad essere utilizzati per l'attentato a Piero Grasso, giudice a *latere* nel processo di primo grado maxi uno (sia consentito rinviare sul punto alla ricostruzione della vicenda effettuata nella parte motiva della sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 7 aprile 2000, procedimento contro Aglieri + 39), nonché i progetti, poi rimasti su un piano meramente ideale, involgenti l'eliminazione di Antonio Di Pietro, a quel tempo magistrato del *pool* di Milano di 'Mani Pulite', dell'on. Andò e dell'ex Presidente della Regione Sicilia Rosario Nicolosi.

Trattasi di fatti che corroborano quanto detto dai collaboratori catanesi in punto di riunioni della commissione regionale e che avvalorano l'adesione

al piano stragista della famiglia mafiosa catanese ma che, al di là del dato superficiale, non riescono a celare il consenso non convinto da parte del Santapaola, il capo etneo di Cosa Nostra, non passando affatto inosservato che la gran parte degli atti attuativi in territorio catanese siano stati posti in essere successivamente all'affiliazione di Santo Mazzei, *leader* del gruppo rivale dei 'cursoti', ma perfetto strumento dei corleonesi e dei trapanesi per ridare entusiasmo e slancio al piano alle pendici del Vulcano.

In mezzo alle riunioni di cui sopra, stanno gli incontri che riguardano, dapprima, la progettazione, quindi, la concreta organizzazione della missione romana fino al suo epilogo. Se queste ultime verranno trattate successivamente, merita da subito uno spazio autonomo quella svoltasi a Castelvetro, in via di estrema approssimazione, nell'autunno del 1991.

6. L'incontro a Castelvetro

Si è già esposto e ci si focalizzerà ancora sul *topic* nella parte finale della motivazione che, proprio in considerazione del saldo e intenso legame che univa Salvatore Riina alla famiglia Messina Denaro e ad Agate Mariano, diversi e importanti uomini d'onore palermitani, dal citato Riina a Bernardo Brusca a Luca Bagarella avevano deciso di considerare la provincia di Trapani quale luogo elettivo ove effettuare investimenti, liquidi e illiquidi, trascorrere momenti di piacere e soprattutto rinvenire un sicuro riparo nei lunghi periodi di latitanza.

E', per l'effetto, logico ritenere che le stesse famiglie trapanesi, divenute al termine della guerra di mafia dell'81 le più fedeli alleate dei corleonesi, siano state le prime ad essere informate dal Riina della nuova strategia mafiosa di

attacco allo Stato e le prime delle quali occorreva garantirsi la relativa adesione, proprio per la storica simbiosi che si era venuta a creare negli anni.

Non deve, dunque, apparire anomalo quanto lucidamente narrato dai collaboratori di giustizia Sinacori Vincenzo e Geraci Francesco circa lo svolgimento di un importante incontro a Castelvetro alla fine del '91.

Il Sinacori ha riferito di una riunione avvenuta nel paese natale di Matteo Messina Denaro in un immobile nella disponibilità del Riina e curato da Giambalvo Pietro, uomo d'onore di Roccamena ma residente a Santa Ninfa, cui avevano preso parte, oltre al capo corleonese ed al propalante, anche Agate Mariano, Messina Denaro Matteo ed i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo.

Salvatore Riina aveva in quell'occasione designato una lista di vittime, tra le quali, oltre a Giovanni Falcone da considerarsi l'obiettivo principale, vi erano i giornalisti Maurizio Costanzo e Andrea Barbato e il Ministro della Giustizia Claudio Martelli, personaggi scomodi, che nell'esercizio delle proprie funzioni o della propria attività professionale avevano compromesso gli interessi del sodalizio mafioso.

Di tali persone era necessario studiarne i movimenti a Roma, in vista di un futuro attentato nei loro confronti, ricorrendo all'appoggio di Scarano Antonio - soggetto di origine calabrese noto al Denaro - che avrebbe potuto fornirgli un'adeguata sistemazione immobiliare.

In particolare, l'attentato a carico del giudice Falcone trovava la sua causale nel maxi processo pendente presso la Corte di Cassazione, di cui si prevedeva l'esito negativo, sebbene la concreta esecuzione della c.d. missione romana fosse stata rinviata all'emanazione della suddetta pronuncia giudiziaria, coltivandosi ancora una residua speranza circa un epilogo positivo per Cosa Nostra. In effetti, ha continuato il Sinacori, prima della emanazione della sentenza egli stesso era stato inviato a Roma, insieme a Messina Francesco, inteso 'Mastro Ciccio', per tentare di trovare una soluzione accomodante per

la compagine mafiosa grazie alla compiacenza di un cancelliere e l'azione di un legale.

La riunione, come detto, è stata localizzata negli ultimi mesi dell'anno 1991, ottobre/novembre, profilo che verrà a breve partitamente affrontato.

A seguire sono riportati i passaggi delle sue dichiarazioni rese nell'ambito di questo procedimento all'udienza del 3 aprile 2019 (pp. 47-49 e 74-75 delle relative trascrizioni):

“PUBBLICO MINISTERO - Lei prima ha parlato di una persona che abitava a Santa Ninfa, Pietro Giambalvo.

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Che era uomo d'onore ha detto di Roccamena?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - A casa di questa persona si sono mai svolte delle riunioni?

COLLABORANTE, SINACORI - A casa a Santa Ninfa no, io non sono mai stato. Sono stato una volta a Castelvetrano in un terreno che gestiva lui.

PUBBLICO MINISTERO - In che occasione e in che periodo?

COLLABORANTE, SINACORI - Prima dell'attentato a Falcone.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda chi era presente quel giorno?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì. Era presente Totò Riina, Agate Mariano, i fratelli Graviano, Matteo ed io.

PUBBLICO MINISTERO - Foste convocati da chi? Cioè lei andò lì...?

COLLABORANTE, SINACORI - Io andai lì perché non sapevo dove... non sapevo niente, è venuto Agate Mariano, mi ha detto “dobbiamo andare a Castelvetrano, che c'è u zu Totuccio che ci vuole parlare”.

“Andiamo”. Arrivato lì ho incontrato le altre persone e in quella occasione Totò Riina ci ha illustrato la situazione.

PUBBLICO MINISTERO - Dicendo cosa?

COLLABORANTE, SINACORI - Dicendo che dovevamo partire, che dovevamo andare a Roma, che dovevamo cercare Falcone, ci dovevamo rompere le corna a Falcone e ad altri personaggi.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda chi erano questi altri personaggi?

COLLABORANTE, SINACORI - Costanzo, Martelli, qualche altro giornalista che adesso non mi ricordo, persone che per lui erano obiettivi da colpire perché parlavano male di Cosa Nostra, a parte Falcone che si sapeva il motivo per cui.

PUBBLICO MINISTERO - Ma in quella riunione qualcuno interloquisce, si chiedono chiarimenti, cioè...?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì, lui ci dà delle spiegazioni e ci dice che a Roma avevamo una persona, che era un calabrese che conosceva Matteo, Scarano, un certo Scarano, e questo ci dava un appoggio a Roma, dovevamo partire e lì dovevamo cercare gli obiettivi. E così è stato comunque. Anche se poi ci sono state altre riunioni a Palermo... riunioni... ci siamo incontrati a Palermo a casa di Salvatore Biondino, dove si sono prese delle... le iniziative per partire.

PUBBLICO MINISTERO - Per quanto riguarda il periodo, che lei oggi ha indicato come precedente a...

COLLABORANTE, SINACORI - A Falcone.

PUBBLICO MINISTERO - ...a Falcone, alla strage, lei, sempre nella stessa udienza, il 25 settembre, riferisce “siamo verso settembre-ottobre ‘91”.

COLLABORANTE, SINACORI - Sì, perché adesso sto ricordando che il periodo lo collego all'arresto di Agate Mariano, adesso la data precisa

non la ricordo, però lo ricordo a quel periodo perché dopo qualche giorno Agate Mariano lo arrestano.

PUBBLICO MINISTERO - Agate Mariano viene arrestato a gennaio del '92, quindi siamo qualche mese prima.

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Falcone è chiaro come obiettivo...

COLLABORANTE, SINACORI - Non ho capito.

PUBBLICO MINISTERO - Dico, mentre, lei dice, per Falcone era... gli altri, cioè il ministro Martelli e i giornalisti?

COLLABORANTE, SINACORI - Martelli perché dicevano che si era venuto a prendere voti col Partito Socialista in Sicilia dai mafiosi e poi si era voltato contro, Costanzo perché nelle sue trasmissioni parlava male dei mafiosi, altro non mi ricordo... altri giornalisti c'erano, però adesso i nomi non mi vengono. Però gli obiettivi principali erano sempre Falcone e Costanzo

[...]

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO - Lei ha detto che nel corso della riunione di

Castelvetrano, della quale ha parlato lungamente, il Riina disse che si poteva passare ognuno a regolare i conti con i propri nemici...

COLLABORANTE, SINACORI - Sì. Io non ricordo il motivo per cui... cioè non ricordo il particolare, però penso che sia stato l'esito negativo del maxi processo".

Il progetto criminale aveva anche un risvolto locale, ove si ponga mente che in ogni provincia, da quel momento in poi, sarebbe stato possibile eliminare quegli uomini delle Istituzioni che avevano creato problemi alle varie articolazioni territoriali (p. 45 del verbale citato):

“PUBBLICO MINISTERO - Una volta che, come lei ha dichiarato, Riina capisce che non c’era più niente da fare, ricorda se vengono assunte delle... ci sono delle iniziative che Riina assume?”

COLLABORANTE, SINACORI - Sì, iniziative di incominciare a fare un po’ di piazza pulita.

PUBBLICO MINISTERO - Cominciano o cominciate, scusi?

COLLABORANTE, SINACORI - Lui dà l’ordine a ognuno nel suo paese di incominciarsi a pulire... la frase sua è “ognuno si pulisca le sue scarpe a casa”.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi ognuno aveva diciamo dei conti da saldare?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì. E iniziano con Salvo Lima, noi a Mazara con l’attentato a Germanà...

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, l’attentato a Germanà è successivo alle stragi. La ragione dell’attentato a Germanà in che cosa risiede?

COLLABORANTE, SINACORI - L’attentato a Germanà risiede... era un discorso già che andava avanti da un po’ di tempo, perché Germanà era un investigatore che dava fastidio a Cosa Nostra nel trapanese”.

Detto ciò, sul piano dell’attendibilità intrinseca della deposizione del Sinacori positiva è la verifica - che si estende per quanto si dirà qui a tutta la successiva ricostruzione della missione romana - di coerenza rispetto alle altre dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore nelle diverse occasioni processuali in cui è stato escusso.

Infatti, l’analisi comparativa, in termini diacronici, delle sue plurime propalazioni consente di accertarne la resistenza storica delle medesime.

Così, nella più volte citata pronuncia della Corte di Assise di Appello di Catania del 2006 si è osservato che il Sinacori ha dichiarato all’udienza del 6 ottobre 1999 che, intorno al mese di ottobre e, comunque, negli ultimi mesi

del 1991, si era tenuta una riunione a Castelvetro in una proprietà gestita da Pietro Giambalvo, uomo di fiducia di Riina; che nel corso dell'incontro il Riina aveva informato i presenti - tra cui lo stesso dichiarante, Giuseppe e Filippo Graviano, Mariano Agate e Matteo Messina Denaro - che occorreva eliminare in via prioritaria Falcone e Martelli, oltre ai giornalisti Barbato, Costanzo ed altri, specificando che bisognava punire quest'ultimo perché nel corso di un programma televisivo aveva detto che gli arresti ospedalieri venivano concessi con troppa facilità agli appartenenti a Cosa Nostra ed augurava agli stessi di avere effettivamente un cancro:

"Sì, io ricordo a proposito un incontro che abbiamo avuto a Castelvetro, che ci mandò a chiamare Riina Salvatore. Io andai assieme ad Agate Mariano; lì c'era... abbiamo incontrato Filippo Graviano, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro, e in quella occasione il Riina ci disse che dovevamo iniziare a colpire... a cercare di colpire Falcone e altri, e quindi dovevamo spostarci a Roma a fare una spedizione per cercare di colpire Falcone. Dopo questo incontro ne abbiamo fatti altri a Palermo [...] Sì, gli obiettivi erano Falcone e Martelli principalmente [...] Sì: si parlò anche di Costanzo... di Costanzo e di qualche altro [...] Per quanto riguarda Falcone i problemi erano... cioè, non c'era bisogno di spiegarlo, anche se lui ce l'ha detto, ma non c'era bisogno, perché Falcone era un nemico nostro da...dai tempi dell'istruzione del maxi processo, quindi era un obiettivo già antico. E Martelli perché prima era venuto a prendersi i voti e poi si era voltato...si era rivoltato contro di noi. Il Costanzo perché nelle sue trasmissioni televisive si scagliava contro Cosa Nostra in maniera decisa. Quindi erano obiettivi questi da colpire a tutti i costi" (pp. 63-65);

"... L'istruzione del maxi processo c'entra il Falcone, perché l'aveva istruito lui, aveva... aveva istruito questo processo e poi, siccome si apprestava ad andare in Cassazione, e il Riina sicuramente era venuto a sapere che andava

male, prima che andasse male voleva colpire il Falcone, perché' lui era convinto [...] era convinto che nel momento in cui il Falcone va al Ministero assieme al Martelli e ad altri, cercavano di fare [...] di fare pressione in Cassazione perché' questo processo andasse bene per loro" (pp. 72 e 73).

Il progetto criminale ricomprendeva anche obiettivi locali: *"ognuno nel suo mandamento doveva iniziare a togliere i sassolini dalle scarpe"* (p. 60).

Da rilevare come in quella sede il Sinacori abbia avuto modo di specificare che fondamentale per la riuscita dell'operazione era il supporto logistico dello Scarano, soggetto che - pur estraneo al circuito della criminalità organizzata di tipo mafioso e non conosciuto in via diretta da Salvatore Riina - godeva di tale fiducia da parte di Matteo Messina Denaro da rappresentare un elemento fondamentale nella futura trasferta romana: *"l'intesa era che ci doveva dare appoggio un certo SCARANO che era una persona che conosceva Matteo e sapevamo, lui ci disse, che non era un uomo d'onore, però ci si poteva fidare [...] Riina non lo conosceva"* (p. 96).

Assolutamente convergenti risultano, poi, le dichiarazioni rese dinanzi alla Corte di Assise di Firenze nel processo riguardante le stragi del Continente all'udienza del 25 settembre 1997.

Con riferimento alla fase genetica della missione romana, infatti, il Sinacori si è dilungato, in maniera ampiamente sovrapponibile alla narrazione effettuata dinanzi a questo Collegio, sulla riunione svoltasi intorno al settembre-ottobre 1991 a Castelvetro tra vertici mafiosi trapanesi e palermitani, ricostruendone come sotto il contenuto in modo ovviamente più compiuto in considerazione della maggiore vicinanza temporale rispetto ai fatti:

"Mi ricordo una prima riunione che avvenne nelle campagne di Castelvetro che era di proprietà di Salvatore Riina, ma ci badava un uomo d'onore di Santa Ninfa, un certo Pietro Gianbalvo. Questa riunione mi recai io

assieme a Mariano Agate, Lì erano presenti: Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano, il fratello Filippo e Totò Riina.

In questo incontro Toto Riina ci disse che dovevamo incominciare a pensare sia a Falcone che a Martelli. E quindi dovevamo partire, dovevamo organizzarci per andare a Roma. E ci diede anche delle indicazioni sia per Falcone che se la poteva fare al ristorante L'Amatriciana, che poi successivamente vennero a sapere che non era l'Amatriciana ma era un altro ristorante. E se non trovavamo loro, dovevamo vedere se incontravamo o Costanzo o qualche giornalista di quelli che in quel periodo ci davano fastidio [...] Io conoscevo bene sia il Riina, il Matteo Messina Denaro e gli altri non li conoscevo. Filippo Graviano e Giuseppe non lo conoscevo [...]

Si parlò che dovevamo partire, dovevamo andare a Roma a girare per vedere se incontravamo queste persone. Se le incontravamo poi, dovevamo scendere giù. Dipende come dovevamo fare l'azione: se era, se ci dovevamo sparare, già eravamo preparati per spararci; se si doveva fare un attentato, dovevamo scende... dovevamo avvertire Riina e poi lui ci dava delle indicazioni, quello che dovevamo fare. Dinamitardo [...]

Si parlò che a Roma c'era una persona, un calabrese che conosceva Matteo Messina Denaro, un certo Scarano, che poi io ho conosciuto, e che era una persona che si ci poteva fidare in quanto già loro l'avevano provato. Nel senso che aveva fatto degli omicidi per conto dei partanesi, credo [...] Ne parlò Riina, però quello che lo conosceva era Matteo. Parlava Riina [Riina sapeva dapprima della riunione dell'esistenza di questo signor Scarano che stava a Roma e poteva essere un appoggio per voi?, domanda il Pubblico Ministero] Sì, sì. Lo sapeva [...] A me ne parlò Matteo direttamente. Nel senso che diceva che questo è una persona affidabile, che aveva compiuto, che lui l'ha conosciuto tramite gli Accardi, Stefano "cannata", quelli di Partanna [...] Sì. Matteo lo

conosceva da prima perché poi me ne parlò. E fu lui a dirmi che questa persona aveva fatto degli omicidi per i partanesi. Io l'ho saputo da Matteo questo [...]

Falcone era un obiettivo di Cosa Nostra già da parecchio tempo; e Costanzo poi venni a saper che era un obiettivo perché con le sue trasmissioni ci dava malto fastidio; e Martelli venni a sapere dopo, perché prima si era venuto a prendere i voti in Sicilia e poi si era portato contro di noi [...] *Si, si parlò di una trasmissione che fece lui dove si parlava dei ricoveri facili all'ospedale e che lui in quella trasmissione disse che dovevano effettivamente avere tutti tumori o dovevano morire tutti di cancro gli uomini d'onore. Questo fu una causa scatenante (fasc. 200, pp. 10-22);*

“E’ tutto ricollegabile al maxi processo. E Falcone è stato quello che lo ha istruito e che si diceva che era stato lui a fare pressioni in Cassazione per poi...Questo, successivo, però è stato lui che lo aveva istruito [...]

Falcone perché era stato una persona che aveva...Intanto perché era da parecchio che si parlava di Falcone. E poi non si era più fatto Falcone, nel senso non si era più pensato di uccidere Falcone, perché si aspettava l'esito del maxi processo in Cassazione.

In quel periodo si cercava di fare meno rumore possibile.

E Martelli per come ho detto, perché si diceva che prima si era venuto a prendere i voti in Sicilia e poi si era voltato contro di noi, nel senso che si era alleato con Falcone perché aveva voluto Falcone al Ministero e avevano fatto - si diceva sempre all'interno di Cosa Nostra che erano stati loro a fare il maxi processo e a fare pressione.

Si diceva che, successivamente a questo fatto, si diceva che erano stati loro a fare pressione per la sentenza del maxi processo in Cassazione [...]

Riina aveva fatto già delle ... aveva cercato di fare pressione in Cassazione per vedere, sull'esito del maxi processo.

Siccome Riina allo Stato ...cioè, non voleva personalizzare l'attentato a Falcone o a Martelli come se era una cosa sua personale. Ma lui diceva che era una cosa, siccome il maxi processo andava sicuramente male, prima che finiva il maxi processo si doveva incominciare, o prima o anche successivamente, si doveva incominciare ognuno a togliersi i propri sassolini dalle scarpe. Cioè, nel senso che, innanzitutto si incominciava con gli artefici principali del maxi processo, che per lui erano Falcone e Martelli; e poi giù, ognuno nel suo paese, nel suo mandamento, ognuno, se aveva qualcosa da fare di incominciarlo a fare. Noi, per esempio, come Mazara, ci è stato detto di pensare per il dottore Germanà” (fasc. 201, pp. 5-8);

“Già le reazioni Totò Riina le aveva prima della sentenza, in quanto lui già era consapevole che la sentenza finiva male. Quindi già diede ordine di organizzarci per partire e incominciare a vedere questi obiettivi e nello stesso tempo di cominciare a vedere ognuno nei propri paesi o nei propri mandamenti, le persone da eliminare che nel passato erano state o con Cosa Nostra, quindi attigui a Cosa Nostra e poi voltateci le spalle, oppure già erano persone da eliminare da parecchio tempo ma si lasciava andare perché c'era in corso questo maxi processo e si voleva vedere l'esito della Cassazione.

Quindi la reazione, lui per così dire impazzisce dopo la sentenza della Cassazione, nel senso di dire: 'andiamo avanti, andiamo avanti, dobbiamo fare le nostre cose” (fasc. 203, pp. 4-5).

Anche la fase organizzativa della trasferta romana sarà descritta da Sinacori nelle diverse sedi processuali in cui è stato sentito in maniera analoga a quanto riferito nell'odierno processo, con riguardo, sia alle riunioni operative di carattere inter-provinciale svoltesi a Palermo fra un gruppo ristretto di persone, sia all'approvvigionamento di armi ed esplosivo (con l'attivazione di Vincenzo Virga).

Coerente anche la descrizione della fase esecutiva dell'impresa romana, con riferimento al trasporto delle armi nella Capitale, all'assistenza di mafiosi napoletani e al supporto logistico offerto dallo Scarano.

Appare del tutto ragionevole che nell'esame dibattimentale del 3 aprile 2019 al collaboratore possa essere sfuggito qualche dettaglio, perfettamente ricordato, invece, nei processi più risalenti, trattandosi di un fisiologico e perciò giustificato scolorimento delle capacità mnemoniche, peraltro in una vicenda di per sé abbastanza intricata.

Ciò che conta è la sostanziale identità delle dichiarazioni, la quale non afferisce soltanto al piano oggettivo delle coordinate spaziali, temporali e modali della missione romana, ma anche a quello soggettivo delle persone coinvolte nelle singole fasi (partecipi all'incontro di Castelvetro e alle successive riunioni operative a Palermo; fornitori e trasportatori di armi ed esplosivi; esponenti criminali partenopei coinvolti; protagonisti degli aiuti logistici).

Per tali ragioni, ravvisate spontaneità, coerenza, costanza e precisione nel narrato di Sinacori, deve pronunciarsi un giudizio positivo in ordine alla sua attendibilità intrinseca, mentre l'attendibilità estrinseca riceve supporto *aliunde* dalle dichiarazioni di Francesco Geraci e Antonio Scarano (oltre che in parte di Fabio Tranchina) che ne hanno corroborato il racconto in più punti, pur nei limiti di un bagaglio conoscitivo indefettibilmente più limitato per le diversità dei contesti e trascorsi esperienziali (oltre che per la refluenza che sulla circolazione delle informazioni ha la formale appartenenza o meno a Cosa Nostra), come già evidenziato nel paragrafo relativo alla valutazione generale dei dichiaranti di questo processo.

Limitandoci alla riunione di Castelvetro con l'individuazione degli obiettivi, *rectius* alla fase prodromica alla concreta preparazione ed esecuzione della trasferta romana, la fonte di riscontro principe è data dalle dichiarazioni

rese - sempre in data 3 aprile 2019 - da Francesco Geraci, che ha anzitutto confermato gli obiettivi della missione romana per come individuati fin dall'inizio:

“PUBBLICO MINISTERO - Un ultimo passaggio, gli obiettivi di Roma lei ha detto era più di uno, c'era il dottore Falcone, poi c'erano altri personaggi. Li vuole ripetere chi fossero?”

COLLABORANTE, GERACI - Santoro, Biagi, Costanzo, Pippo Baudo...

PUBBLICO MINISTERO - Nei confronti di queste persone lei ha capito per quale motivo... quale fosse la ragione che spingeva questo gruppo a cercare anche loro?”

COLLABORANTE, GERACI - Perché ce l'avevano con la mafia. Costanzo una volta ha bruciato una maglietta là, ai Parioli, a teatro.

PUBBLICO MINISTERO - Di Pippo Baudo si parlò mai di un tentato, in che termini se ne parlò, ecco? Può specificare meglio il riferimento al presentatore?”

COLLABORANTE, GERACI - Quello che avevano detto a me, che ricordo, questo, che erano tutte persone che si poteva... sicuramente ne dimentico qualcuno, eh! Perché parlavano male della mafia. Adesso in particolare non ricordo, però quello che ricordo era questo, che gli attentati per queste persone era questo, che parlavano sempre male della mafia” (p. 119 del verbale stenotipico).

Ha, poi, ben inquadrato la figura del Giambalvo quale uomo d'onore residente a Santa Ninfa ed in stretti rapporti tanto con il Riina quanto con il Denaro: *“È un mafioso di... non so adesso... penso che sia anche lui di Corleone, o un paesino vicino... ma mi sembra che è di Corleone, perché accompagnava Riina. Nel mio ufficio è venuto una volta con Giambalvo Pietro, sì. E poi con Matteo si vedevano sempre, facevano sempre incontri. E questo*

qua è uno che lo vedevo lavorare in più di una azienda agricola [...] Riina c'ha due figlie femmine e due figli maschi, un'estate, sempre Matteo Messina Denaro, io avevo un motoscafo, mi fa "senti, domani potresti venire al mare a Triscina, che dobbiamo far fare un giro a dei ragazzi", però io ero all'oscuro di chi fossero questi ragazzi, poi ho capito che erano i figli di Riina, sia Giovanni che Salvatore, erano ragazzetti piccoli [...] questi figli dormivano nella casa di Giambalvo, e Giambalvo era accompagnatore dei figli di Riina" (p. 113).

Il collaborante Geraci si era espresso negli stessi termini, anche se meno preciso in merito alla data, indicata genericamente nell'anno 1992, nel corso dell'interrogatorio del 12 novembre 1999, p. 71, riportato dai giudici di rinvio di Catania nei processi riuniti Capaci e Borsellino *ter*: *"... Siamo nel '92 se non ricordo male, ma mi sembra di sì; siamo nel '92, che volevano uccidere il Costanzo, perché' il Costanzo parlasse male della... della mafia, faceva delle trasmissioni sempre sulla mafia. Però questa trasferta, che lui mi disse che si doveva fare a Roma, non riguardava soltanto l'omicidio del Costanzo; là a Roma si doveva... cercavano pure il dottore Falcone, cercavano pure il dottore Martelli, che lui all'epoca era pure Ministro della Grazia... di Grazia e Giustizia o forse già aveva finito l'incarico, adesso io di preciso non ricordo più".*

A rappresentare un riscontro, seppur non individualizzante, al Sinacori, sono tutti quei collaboratori di giustizia che hanno riferito delle riunioni della commissione regionale e di quelle della commissione provinciale di Palermo e hanno individuato la causa prossima della decisione di uccidere Giovanni Falcone (e Paolo Borsellino) nella prognosi infausta dell'esito del maxi processo.

Si tratta di una confluenza di apporti probatori non propriamente sovrapponibile al concetto di reciprocità, disvelando fatti diversi (per il Sinacori lo svolgimento della suddetta riunione di Castelvetro di estensione inter-provinciale, per Messina, Malvagna, Vara e Grazioso quelle regionali, per il

Giuffrè quella provinciale palermitana) eppure connessi, ove il collegamento si impernia intorno alla causale della reazione della mafia (l'esito negativo della vicenda giudiziaria *de qua*) e all'identità del tipo di azione deliberata (*id est* il compimento di attentati a vittime 'eccellenti' previamente individuate).

Ancora, come già messo in luce in alcuni passaggi particolarmente significativi della sentenza della Corte di Assise di Firenze (p. 366 e ss.), occorre evidenziare come le indicazioni soggettive fornite dal Sinacori specie in ordine a questa fase della vicenda siano tutte compatibili con il ruolo rivestito dalle persone da lui nominate all'interno dell'organizzazione criminale, tutte in effetti organiche a Cosa Nostra ad eccezione del Geraci, e con lo *status libertatis* delle stesse, effettivamente libere, ove si pensi ad esempio che Filippo Graviano era stato scarcerato (dagli arresti domiciliari) il 7 ottobre del 1990, mentre l'Agate veniva nuovamente arrestato il 1 febbraio del 1992.

Inoltre, la circostanza che Scarano era già stato "*provato*", avendo commesso degli omicidi per conto dei partanesi contro il *clan* degli Ingoglia, è stata confermata dallo stesso interessato, che ha confessato di aver commesso questi due omicidi insieme a Rallo Francesco nel 1990-91 (*amplius* p. 1291 e ss. della sentenza di primo grado sulle stragi del Continente, nonché il verbale di udienza dell'11 marzo 1997, per la descrizione minuziosa della genesi e dello sviluppo del rapporto fra lo Scarano e l'odierno imputato e, in particolare, della funzione di collegamento svolta da Pandolfo e Garamella).

Trattasi di un aspetto che vale chiarire per l'equivoco che può ingenerare. Non si vuole con ciò affermare che Scarano fosse un soggetto plasmato direttamente dal Denaro avendo partecipato a due omicidi nel settembre del '91 collegati alla guerra di mafia di Partanna per conto della famiglia Accardo, ma si intende evidenziare come è stato grazie al reggente della provincia di Trapani - evidentemente rassicurato sulla capacità e fedeltà dal

Pandolfo e dagli altri uomini d'onore trapanesi che lo avevano visto sul campo - che lo stesso venne 'sdoganato' agli occhi di Riina.

In altri termini, è stato grazie alla sponsorizzazione di Matteo Messina Denaro presso il *boss* corleonese che lo Scarano, da manovale in una faida locale, è divenuto la base logistica della missione romana e soprattutto delle stragi del '93.

Quanto, poi, alla circostanza che Costanzo rientrasse nei progetti di morte elaborati da Cosa Nostra a ridosso della chiusura del maxi processo insieme agli altri attentati di quel periodo, è dato che emerge logicamente dall'unità del mandato dato dal Riina a quella squadra di uomini.

In ordine ai motivi di questo attentato, la gran parte dei collaboratori informati dell'inclusione nel piano stragista della sua uccisione - sia consentita questa approssimazione, ma ne appare ultronea la specificazione delle singole dichiarazioni per l'incontestata uniformità - ha sostenuto che il Costanzo era caduto nel mirino della mafia, alla fine del 1991, per le sue trasmissioni non gradite.

Sono stati riferiti, in particolare, anche fatti ed espressioni che avevano colpito la suscettibilità dei mafiosi, quali l'aver bruciato una maglietta della mafia (circostanza, questa, riferita anche da Scarano Antonio, come da trascrizione dell'escussione dell'11 marzo 1997, p. 204), l'aver invitato in una delle sue trasmissioni una donna dei Madonia, occasione nella quale aveva anche augurato un male incurabile ai mafiosi, e l'aver incentrato una puntata sull'agevole concessione di ricoveri ospedalieri agli uomini d'onore detenuti.

Inoltre, come riportato a p. 1459 della sentenza della Corte di Assise di Firenze nel proc. contro Bagarella + altri, le motivazioni addotte sono risultate suffragate dalle registrazioni televisive acquisite. Più nello specifico, dagli accertamenti condotti dal col. Pancrazi si è appreso che il 10 ottobre 1991 Maurizio Costanzo aveva diretto un programma televisivo incentrato sui

ricoveri ospedalieri dei mafiosi, dal titolo eloquente "*mafia, ospedali e ricoveri eccellenti, medici compiacenti*" e che nel corso della trasmissione il Costanzo, commentando la degenza in ospedale di Madonia Francesco, aveva testualmente affermato " ... io vorrei che si ammalassero anche di mali incurabili, i mafiosi, se è per questo, voglio dire, se posso esprimere una mia opinione". Invece in precedenza, segnatamente in data 26 settembre 1991, nel corso di altro programma televisivo il conduttore aveva bruciato una maglietta con la scritta "*viva la mafia*".

Ancora, l'invito avanzato dal Riina ai presenti alla riunione di Castelvetro a 'togliersi i sassolini dalle scarpe', quindi ad eliminare coloro che più si frapponavano agli interessi di Cosa Nostra a livello locale, era concetto che il capo andava ripetendo - anche adoperando termini diversi ma di eguale senso finale - nelle varie riunioni compiute al cospetto degli uomini d'onore palermitani, come hanno rivelato i collaboratori Giuffrè, Cancemi e Brusca.

Fermo quanto sopra, è da rilevare in chiusura come la riunione di Castelvetro abbia segnato anche il momento consacrato del legame di affetto e operativo tra il Messina Denaro, allora reggente della provincia di Trapani, e i fratelli Graviano, soprattutto Giuseppe, reggenti del mandamento di Brancaccio (costituendo un dato neutro il mancato ricordo del Tranchina di questo specifico incontro, atteso che l'autista dell'uomo d'onore palermitano non prendeva parte ad alcuna di queste interlocuzioni e non aveva un incarico di accompagnamento in via esclusiva).

Un legame che invero era sorto già nella seconda metà degli anni '80 a mezzo del cognato del Denaro ma che era divenuto saldo proprio in quel contesto, circostanza che peraltro aveva indotto il Riina ad un cambio di vedute sui Graviano, fino a quel momento accostati agli altri uomini di Brancaccio-Ciaculli reputati non del tutto fedeli alla sua supremazia (v. discussione del

Brusca all'udienza del 12 dicembre 2017, trascrizione pp. 36-37: *"...attraverso il cognato lui aggancia diciamo questi rapporti con i fratelli Graviano, in particolar modo con Giuseppe, autorizzati, forse addirittura sono stati il motivo principale affinché venissero diciamo guardati con un occhio diverso da parte di Salvatore Riina, perché fino a quel momento Brancaccio era stato sempre un territorio guardato con sospetto per tutte le vicissitudini che produceva quel territorio. Quindi da quel momento, cioè con questa vicinanza il Giuseppe Graviano entrò nelle grazie di Salvatore Riina, e quindi fu reso responsabile e partecipe di tutto quello che avveniva all'interno di Cosa Nostra provinciale e non").*

E' da questo momento che i nomi dei Graviano e di Denaro si intrecciano e intersecano le principali vicende criminali della prima metà degli anni '90 e soprattutto il passaggio della stagione stragista dal *focus* siciliano a quello peninsulare nel '93, sì divenendo - con una efficace immagine metaforica - *"il secchio e la corda"* (Brusca), *"un'altra Madre Natura"*, tale il soprannome di Giuseppe Graviano (Sinacori), tutte espressioni icastiche riferite dai vari collaboratori nel corso del processo contro Bagarella + 25 celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Firenze.

A tal proposito nelle pagine 1687 e ss. della pronuncia conclusiva di primo grado si evidenzia come l'estrema vicinanza tra i due si apprezza già solo considerando che, a giugno del 1993, Messina Denaro si era dato alla latitanza e (come riferito da Brusca, Sinacori, Geraci e Grigoli) si era stabilito proprio a Brancaccio, nel territorio dei Graviano, mentre questi ultimi, dal canto loro, avevano potuto beneficiare di una casa a Triscina (Castelvetrano) messa a disposizione da Messina Denaro (come riferito da Geraci), oltre a condurre un periodo della loro latitanza in un villaggio turistico sempre a Triscina gestito da Michele Giacalone, sicuramente vicino all'imputato.

Quanto alle innumerevoli vicende giudiziarie in cui sono accostati i due nomi non possono poi non menzionarsi, oltre alla c.d. missione romana, l'uccisione a Marsala nell'estate del '92 di Vanni Zicchitella, l'attentato nel mese di settembre del '92 ai danni di Calogero Germanà e il coinvolgimento nel novembre del 1993 nel sequestro di Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore Santo Di Matteo.

Lo stretto legame, infine, si apprezza considerando che i fratelli Graviano, dopo il loro arresto avvenuto il 29 gennaio 1994 a Milano, avevano incaricato Messina Denaro di curare i loro interessi nel villaggio Euromare, come riferito da Cannella Tullio e Calvaruso. Ed è stato grazie a questo rapporto di fratellanza che l'odierno imputato è stato capace di estendere la propria influenza oltre il perimetro della provincia trapanese successivamente alla detta carcerazione: si pensi che la combinazione di Gaspare Spatuzza quale uomo d'onore della famiglia di Brancaccio con ruolo di reggenza del relativo mandamento è avvenuta proprio nelle mani di Matteo Messina Denaro (pp. 69-70 del verbale di udienza del 4 aprile 2019, dichiarazioni dello Spatuzza).

6.1. La collocazione temporale dell'incontro di Castelvetrano

Si è visto nel precedente paragrafo come la localizzazione temporale della riunione di Castelvetrano appaia a primo acchito incerta, posto che il Sinacori ha per lo più indicato i mesi di ottobre/novembre e comunque gli ultimi mesi del '91, mentre il Geraci si è riportato genericamente al '92.

Un probabile supporto per un restringimento del *tempus* può essere rinvenuto nell'attenta valorizzazione di un episodio collaterale descritto dal propalante Avola Maurizio.

Come accennato nel paragrafo dedicato alla ricostruzione delle riunioni della commissione regionale di Cosa Nostra l'Avola ha dichiarato in plurimi ambiti processuali - ed è per questo che limitatamente ad essi si considera positivamente superato il giudizio di attendibilità - che la distruzione della villa di Pippo Baudo posta in essere nella notte del 2 novembre 1991 doveva ricondursi ad un'iniziativa dei mafiosi catanesi, con quella catena di trasmissione decisionale già descritta che ha coinvolto anche Marcello D'Agata, Aldo Ercolano, Benedetto Santapaola e Sciuto Sebastiano.

Ciò che preme sottolineare in questa sede è che Avola ha sempre aggiunto che quando lui e D'Agata avevano colloquiato con Ercolano di Pippo Baudo si era anche accennato al programma di Maurizio Costanzo. La proposta di estendere l'azione distruttiva al teatro di quest'ultimo, però, era stata respinta in quanto al Costanzo stavano già pensando i palermitani.

Quindi, ha concluso perentoriamente che, allorché è stata distrutta la villa di Pippo Baudo, era già in progetto un attentato a Maurizio Costanzo ad opera dei palermitani (come in effetti stava avvenendo):

“PUBBLICO MINISTERO: Lei si ricorda '92. Senta, ma si ricorda se in quello stesso periodo, nel momento in cui lei, parlando con Marcello D'Agata, e dando questo giudizio negativo su questa chiamiamola esternazione di Baudo, si era discusso anche di altri progetti?”

EX 210 Avola: Sì. Quando siamo andati dall'Ercolano, gli ho detto per il fatto di Costanzo Show e mi ha detto: 'no, se la stanno sbrigando i palermitani'.

PUBBLICO MINISTERO: Quindi, nel periodo in cui lei colloca l'attentato alla villa di Pippo Baudo...

EX 210 Avola: Già si progettava l'attentato a Costanzo.

PUBBLICO MINISTERO: E D'Agata... Ecco, vuol dire un pochino che cosa le disse specificamente D'Agata su questo punto?”

Cioè, si pensava di fare un'azione anche contro Costanzo?

EX 210 Avola: No, io parlavo di distruggere il teatro; invece, Ercolano mi dice che ci stavano pensando già i palermitani.

Poi, nel '93, ho saputo dell'attentato, ma già io ero in carcere...” (cfr. esame del 12 settembre 1997 dinanzi alla Corte di Assise di Firenze nel proc. contro Bagarella + 25, pp. 33-34);

“PUBBLICO MINISTERO - Lei ha mai sentito parlare in quel periodo di Maurizio Costanzo?

COLLABORANTE, AVOLA M. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - In che termini e da chi?

COLLABORANTE, AVOLA M. - Allora, io mi trovavo a casa di Aldo Ercolano, dove... ci siamo andati io e D'Agata Marcello, perché in un'intervista la sera, era lui e Pippo Baudo, avevano parlato di Cosa Nostra, diciamo il Costanzo stava parlando con la moglie di Aldo Madonia di cose... cioè l'ha portata al punto, girando girando, che era... gli ha fatto dire che la famiglia... che il marito non c'entrava niente, però la famiglia Madonia era mafiosa. Invece per quanto riguardava Pippo Baudo era... Cioè quando io sono andato da Aldo Ercolano, gli ho detto “Ma che si deve fare con Pippo Baudo?” “Per i Madonia - mi sta dicendo - si stanno interessando i palermitani” e si sono interessati i palermitani “per quanto riguarda Pippo Baudo - dice - non ne parliamo, vai direttamente da zio perché è una cosa personale di Nitto Santapaola”, suo zio diciamo. Io e D'Agata ci rechiamo a Mascalucia, dove era latitante, diciamo “Santapaola, che si deve fare? Lo ammazziamo?” “No - dice -, lasciamolo stare...”

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, riferito a Costanzo o a Pippo Baudo?

COLLABORANTE, AVOLA M. - No, riferito... No, Aldo me l'ha detto subito “si interessano i palermitani”, perché aveva toccato proprio la

famiglia Madonia il Costanzo. Per quanto riguarda il Pippo Baudo, invece Santapaola dice “no, no, non lo ammazziamo, perché ci sono cose vecchie con suo padre...”, cose di Cosa Nostra, e dice “Distruggeteci la villa”. Gli distruggiamo la villa, mi organizzo con dei ragazzi, la villa ce l’aveva a Santa Tecla, con dei ragazzi di... c’era un uomo di Cosa Nostra di Acireale, e ha organizzato dei ragazzi con del gas e dell’esplosivo, e gli ha fatto saltare tutta la villa” (trascrizione dell’escussione del 5 aprile 2019, p. 120).

Da rilevare come la confusione da sempre manifestata dall’Avola sull’esatta collocazione temporale dell’attentato a Pippo Baudo cavalcata dalla difesa dell’imputato (’92 o fine’91-inizio ’92) non può essere in grado di inficiare il racconto sul punto, atteso che l’incendio della casa di villeggiatura in territorio acese risulta essere avvenuto inconfutabilmente *per tabulas* nella notte del 2 novembre del 1991.

Se questo è indubitabile, l’osservazione dei catanesi (*rectius* dell’Ercolano) sull’interessamento alla figura del Costanzo da parte dei mafiosi della Sicilia occidentale non può che essere stata espressa nel corso di uno degli incontri propedeutici al suddetto crimine. E’ difatti logico che la decisione di compiere l’attentato alla villa di Pippo Baudo preceda, anche solo di poco, il concreto compimento dell’azione delittuosa.

Fermo quanto sopra, constando che l’indicazione di Riina ai presenti alla riunione di Castelvetrano di colpire anche Maurizio Costanzo a Roma, in uno a Falcone e Martelli, doveva essere a conoscenza della famiglia etnea di Cosa Nostra è evidente a ritroso che, allorquando Riina interloquì ad Enna con i rappresentanti catanesi, costoro furono messi al corrente che il piano strategico prevedeva (anche) l’eliminazione di Costanzo, mandato conferito allo specifico gruppo Denaro-Graviano.

In tal guisa, lo svolgimento dei *summit* ennesi quale momento di formalizzazione progressiva del piano stragista e dei suoi eventi collaterali non

poté che precedere l'incontro nella città natale del Denaro, il quale a sua volta è da collocarsi anteriormente all'attentato alla villa di Pippo Baudo, periodo perfettamente coincidente peraltro con la formale assegnazione del processo maxi-uno da parte del Primo Presidente della Cassazione alla sezione della Suprema Corte presieduta dal dott. Valente.

In altri termini, la riunione di Castelvetro, per la qualità dei partecipanti (i più autorevoli rappresentanti della provincia di Trapani e i fratelli Graviano), l'oggetto e gli obiettivi individuati, si pone cronologicamente in un momento successivo a quelle ennesi di carattere strategico e deliberativo, ponendosi in perfetta continuità rispetto al piano stragista ivi esposto e approvato dai vari rappresentanti provinciali.

Volendo sforzarsi di essere ancora più precisi, sulla scorta del sillogismo qui illustrato alla luce dei dati emersi nei processi per le stragi celebrati in passato, può sostenersi che la riunione di Castelvetro (quanto, per ciò che è stato valorizzato, la maggior parte di quelle ennesi, soprattutto quella in cui vennero individuati i nominativi precisi da includere nel piano stragista) si svolse in epoca successiva al 26 settembre del 1991, data in cui venne trasmesso il primo programma televisivo giudicato dai mafiosi offensivi - verosimilmente anche dopo il 7 ottobre 1990, giorno di scarcerazione dagli arresti domiciliari di Graviano Filippo - ed in epoca certo precedente al 2 novembre 1991, data dell'attentato dinamitardo ai danni dell'immobile di Pippo Baudo.

In definitiva, dunque, l'incontro inter-provinciale di Castelvetro seguì a distanza di poco tempo le riunioni della commissione regionale di Cosa Nostra e ne fu il primo momento di programmazione, seppur non in termini di concreta esecuzione, che invece avverrà molto dopo.

Ad ogni modo i sodali catanesi, in adesione alle trame espresse in territorio ennese, nonché seguendo la logica della necessaria eliminazione dei 'sassolini dalle scarpe' che li riguardavano in via diretta, decisero di mandare

un segnale inequivoco al presentatore televisivo Baudo che li aveva pubblicamente attaccati.

A riprova di come gli avvenimenti di quel periodo rispondessero ad un'unica strategia criminale, posta in essere in perfetta sinergia dalle varie articolazioni territoriali di Cosa Nostra, non si può non notare che all'atto della partenza per Roma Messina Denaro confidò a Geraci che tra gli obiettivi perseguiti con la missione, seppur aventi carattere secondario, vi erano anche diversi giornalisti, fra cui proprio Pippo Baudo (cfr. p. 119 del verbale di udienza del 3 aprile 2019).

Chiarito quanto sopra, preme osservare come non sia implausibile che il Riina avesse condiviso una decisione strategica, come quella della *declaratio belli* contro lo Stato, con gli esponenti mafiosi trapanesi, rimandando all'occasione degli auguri di Natale un'analogha condivisione con il livello provinciale di Palermo di Cosa Nostra, posto che - come si evidenzierà nell'apposito paragrafo - il coinvolgimento delle altre province siciliane in termini di acquisizione del consenso non poteva che rappresentare sempre e comunque un *prius* logico e cronologico rispetto all'investimento delle medesime questioni dinanzi al consesso dei capi mandamento di Palermo.

Vero è che - si anticipano discorsi che verranno compiutamente affrontati nel prosieguo - il consenso della provincia di Trapani era dato sostanzialmente per garantito, attesa la simbiosi dei suoi vertici con i corleonesi e l'essere Matteo Messina Denaro il delfino del 'capo dei capi', l'autorevole sostituto del padre malato Francesco, con tutte le conseguenze in termini di devota fedeltà, ma è altrettanto vero che si trattava comunque di esponenti di altra provincia di cui bisognava acquisirne il consenso in via formalmente propedeutica.

A ciò si aggiunga come, ad ogni modo, a Castelvetro si siano soltanto gettate le basi della futura trasferta romana - certo dando per scontato la piena

adesione al piano stragista dei vertici di più alto grado della provincia di Trapani - senza che la stessa potesse concretamente prendere il via per la condizione sospensiva dell'avvenuta emanazione di una sentenza negativa della Cassazione nel maxi processo. Da rilevare, comunque, come vi abbiano preso parte anche componenti della commissione provinciale di Palermo, come appunto i Graviano, il che si salda peraltro con il sempre maggiore ricorso da parte del Riina a gruppi ristretti.

7. L'esistenza e l'operatività della commissione provinciale di Palermo e le singole riunioni

Punto di partenza per la ricostruzione dei momenti e delle sedi deliberanti a livello di commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra è rappresentato dalle esaustive dichiarazioni di Antonino Giuffrè - uomo d'onore fin dagli inizi degli anni '80, divenuto capo dell'importante mandamento di Caccamo nell'87 e, per l'effetto, membro della citata commissione - che ha intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia fin dalle metà dell'anno 2002.

Il collaboratore di giustizia - allorquando esaminato nel processo di rinvio a Catania alle udienze del 12 dicembre 2003, 28 gennaio, 13,18 e 27 febbraio, 3 e 12 marzo 2004, nonché in sede di incidente probatorio nel procedimento Borsellino *quater* (n. 1987/11 r.g.n.r.) in data 5 giugno 2012, ha riferito estesamente di una riunione della c.d. cupola alla fine dell'anno 1991 nella quale, oltre al tradizionale scambio degli auguri di Natale, venne dato il via al piano stragista.

Più precisamente, avendo il propalante riferito della presenza di Salvuccio Madonia, reggente del mandamento di Resuttana dopo l'arresto del

padre Francesco e del fratello Antonino, la detta riunione non può che essere collocata in data immediatamente anteriore al 13 dicembre 1991, giorno in cui appunto il Madonia era stato a sua volta tratto in arresto dopo un periodo di latitanza: *"era quasi sempre che nell'approssimarsi delle festività natalizie Salvatore Riina faceva sempre una riunione per lo scambio degli 'auguri' e diciamo che la data era sempre tra i primi di dicembre o le ultime di novembre"* (cfr. verbale di udienza del 12 dicembre 2003, p. 14).

Il Giuffrè ha esposto i nominativi dei presenti - corrispondenti alla quasi totalità dei rappresentanti liberi della commissione provinciale - menzionando Matteo Motisi, Giuseppe Farinella, Carlo Greco, Pietro Aglieri, Michelangelo La Barbera, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Giuseppe Montalto, Giuseppe Graviano, il già citato Salvatore Madonia e, ovviamente, Totò Riina (cfr. trascrizione del 12 dicembre 2003, p. 19 e 28 gennaio 2004, pp. 12-14).

La riunione, difatti, era stata convocata e presieduta proprio da Salvatore Riina in vista della ormai prossima sentenza del maxi processo, con la consapevolezza da parte di tutti i partecipanti che il tentativo di Cosa Nostra di influenzarne l'esito non aveva sortito l'effetto sperato.

Tragico era stato il senso delle parole con il quale il capo aveva dato inizio all'incontro, vale a dire che era ormai giunto il momento per ciascuno dei vertici associativi di assumersi le proprie responsabilità, un modo riassuntivo per evocare l'insieme della strategia di sangue che i presenti non avrebbero non potuto far propria.

A quell'espressione, ha raccontato il Giuffrè, calò il gelo nella stanza e nessuno osò profferire parola, in quel modo acconsentendo di fatto a tutta la linea stragista spiegata dal Riina, il quale aveva sottolineato che, una volta giunti al capolinea, non restava che procedere alla resa dei conti (*"stava per concludersi un ciclo all'interno di Cosa Nostra, cioè ci si avviava alla resa dei*

conti [...] Ripeto che nel novembre-dicembre del '91 'è stata una riunione al completo di Cosa Nostra dove è stato messo in evidenza da Salvatore Riina che eravamo arrivati, come ho detto e ripeto, al capolinea, cioè ci doveva essere la resa dei conti [...] Cioè come ho detto in altre circostanze, qualche riunione io l'ho fatta in seno alla commissione, però non ricordo mai, e in una riunione e 'era un clima così gelido, cioè un discorso che almeno a me mi è rimasto impresso nella mente, cioè è stata una riunione dove il discorso natalizio, cioè tutto è passato in seconda ... cioè in quella sala c'era il gelo più assoluto” come da trascrizione del 12 dicembre 2003, p. 11 e ss.; *“prima o poi dobbiamo arrivare alla resa dei conti, cioè dobbiamo arrivare ... insomma per essere chiari all'uccisione del dottore Falcone ... sono discorsi di una rilevanza notevole, sono discorsi importantissimi e pericolosissimi perché stiamo parlando del dottore Falcone, stiamo parlando di onorevole Lima, stiamo parlando di personaggi di una certa importanza”* come da ud. cit., p. 28).

In pratica, il Riina espresse l'idea che la linea di accettare loro malgrado le condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso con pene limitate nel tempo e aggiustare, invece, i processi per gli omicidi che avrebbero comportato condanne perpetue non era più agevolmente percorribile alla luce del fallimento del tentativo di aggiustamento del maxi processo.

Il capo di Cosa Nostra si era assunto una responsabilità di fronte alla stessa commissione che l'esito del maxi processo sarebbe stato fausto, che tutto era sotto controllo, e proprio per questo il risultato opposto era per lui molto difficile da sopportare. L'onta da lavare per Riina era così grande da non temere la pesante risposta dello Stato che era prevedibile venisse attivata con l'eliminazione di soggetti così di primario ordine delle Istituzioni (*"chiddu chi veni ni pigghiamu"*, tradotto in italiano, *"quello che viene ci prendiamo"*).

Il propalante ha specificato che, dopo che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano mirato al cuore degli interessi mafiosi, cioè il denaro,

potenza ormai dirsi chiusa una stagione dell'associazione mafiosa, quella sostanzialmente dell'inabissamento, occorrendo per converso dare il via a quella della vendetta contro tutto e contro tutti, fossero questi nemici, falsi amici e/o traditori. A quel punto il Riina aveva proceduto a fare un elenco di nomi, includendo per primi quelli di Falcone, Borsellino e Lima, poi quelli di Martelli e Mannino (p. 43 del verbale stenotipico del 18 febbraio 2004: *"Sono stati fatti i nomi di Falcone, di Borsellino e di Lima. Ma questi nomi non è che siano nati in quella riunione, lo vado a ripetere di nuovo. Questa strategia, cioè la strategia stragistica, la così detta strategia stragistica, non è che ... cioè si va a trovare ... cioè, viene decisa, cioè viene ad essere applicata nel tempo ... "*; p. 33 del verbale di udienza del 12 dicembre 2003: *"Il soggetto del discorso va ad interessare, ripeto su uomini politici, e uomini della magistratura Falcone e Borsellino, quando io dico uomini politici, la risposta è un po' generica, perché può sembrare che il discorso si chiudeva prima ai cugini Salvo, .. ma nell'elenco non c'era solo il Lima, non c'era solo Ignazio Salvo, c'erano altri personaggi politici"*).

Non era peraltro da intendersi esaustiva l'indicazione di quei nominativi: *"non so se poi da un punto di vista deliberativo ci siano state altre riunioni. Potevano succedere, poteva succedere cioè per mettere, aggiungere a quei nominativi già noti, cioè altri nominativi che magari erano poco noti nell'elenco delle persone che dovevano essere uccise"* (trascrizione del 28 gennaio 2004, p. 18).

Ed ancora, in sede di controesame, all'udienza del 18 febbraio 2004 (pp. 33-34), alla domanda specifica sull'esplicitazione dei nomi il Giuffrè ha risposto confermativamente che *"in quella riunione del novembre, dicembre del '91, appositamente ho detto e ripeto 'siamo alla resa dei conti', cioè verrà attuato quel piano che è andato maturando nel tempo, e siccome sono discorsi di una gravità estrema, perché andare ad uccidere Lima, andare ad uccidere Falcone,*

Borsellino e così via di seguito, non è che sia una passeggiata! E nemmeno questo è nato solo in quella riunione, quando noi nel '91 dice 'ora ammazziamo a questi'. Sono discorsi che ci trascinano nel tempo".

Più volte nel suo racconto Giuffrè ha sottolineato come non vi fosse stato al discorso del capo alcuna reazione da parte dei presenti, né alcuno stupore, in quanto si trattava di un argomento che era stato più volte ripreso quasi come un mantra in Cosa Nostra, pur se era chiaro che si sarebbe andati incontro ad un periodo difficile: *"Al discorso fatto da Salvatore Riina, eravamo alla resa dei conti e cioè non c'è stata nessuna replica, cioè non ha parlato più nessuno, cioè non c'è stato uno, nemmeno io, che ha detto che si era contrari a questo fatto, cioè c'è stato il silenzio più assoluto, è importante lo ribadisco, non era un discorso nuovo è un discorso che si trascinava nel tempo [...] Non so come devo fare per farmi capire, cioè per spiegarmi, non c'è in questo discorso una meraviglia, da parte nostra c'è la coscienza che finalmente la vendetta di Cosa Nostra nei confronti dei nemici prende l'avvio, non è che Salvatore Reina su questi argomenti si sia prolungato più di tanto, prima perché mi sento sempre sottolinearlo questo argomento era abbastanza noto a tutti, diciamo che abbiamo appreso questa notizia e non c'è stata da parte nostra nessuna replica"* (verbale di udienza del 12 dicembre 2003, pp. 30-32); *"quando io mi sono alzato dalla sedia, mi sono alzato da un lato, perché incosciente non ero e non lo sono tuttora, che si andava incontro a un periodo poco bello, nello stesso tempo mi sono alzato dalla sedia con la soddisfazione tra virgolette e non lo dico con leggerezza che finalmente, ripeto la vendetta di Cosa Nostra, si abbatteva sui nostri nemici"* (trascrizione del 12 dicembre 2003, p. 36).

Ha aggiunto, infine, il Giuffrè che oggetto della riunione era stato, oltre a quanto già detto, l'avvenuta uccisione del capo di un mandamento, Pietro Ocello, che sarebbe stato di lì a breve sostituito da Benedetto Spera.

In estrema sintesi l'argomento è stato toccato anche nel corso di questo processo allorquando il Giuffrè è stato escusso nella primavera del 2018:

“PM Dott. G. PACI - Senta, signor Giuffrè, veniamo a questa famosa riunione. Lei adesso ha gettato le premesse per parlarne in modo più approfondito. È un tema che lei ha già... sul quale lei si è già espresso, ha già riferito ampiamente in passato, quindi non le chiedo nei dettagli delle presenze, perché poi troveremo questo atto anche documentalmente con le sentenze ormai in giudicato, però le chiedo di riferire innanzitutto il periodo in cui si svolge questa riunione e esattamente l'atmosfera che la precede e esattamente quello che poi disse Totò Riina in quella occasione.

TESTE GIUFFRÈ - Era una riunione, Signor Procuratore, che... Io ne avevo fatto tre/quattro, tre /quattro, nel senso... in questo periodo. Prima di Natale Salvatore Riina soleva riunire la Commissione Provinciale per la cosiddetta... auguri di Natale. In queste circostanze che succedeva? Ogni capo mandamento passava dieci minuti, come tutta... buona parte della Commissione di Cosa Nostra con ogni capo mandamento e poi, successivamente ci si sedeva su un tavolo tutta la Commissione al completo, cioè tutti i capi mandamento, presieduta dal capo manda... ehm, dal capo provincia, che era Salvatore Riina. È stata una riunione che io... mi è rimasta particolarmente impressa e mi rimane ancora impressa ora che sono vecchio, un ricordo indelebile del... di un clima particolarmente... che io non avevo mai notato in una riunione di Commissione. Diciamo che il discorso principale è stato quello che si doveva chiudere il conto sia con i politici che con la Magistratura, che si erano dimostrati in modo particolare gli... i politici, inaffidabili e quindi doveva... si dava inizio alla stagione...

Si dovevano chiudere i conti, Signor Procuratore, con quei personaggi con cui si avevano i conti in sospeso: Falcone e Borsellino, di cui si aveva parlato anche in altre circostanza, degli uomini politi, quale Lima, quale

Andreotti - e ce n'era pure per Andreotti probabilmente. Non probabilmente, sicuramente - e con altri politici, Mannino, Andò, Vizzini e così via di seguito. Si è fatto semplicemente... diciamo, si è arrivati al... a chiudere il discorso con Falcone e Borsellino, con Lima e poi c'è stato il suo arresto e c'è stato un allentamento delle faccende e diciamo che tutto il piano - diciamo - principalmente politico non è andato a... non si è concluso, diciamo. Non so... Non entro in merito, perché dopo l'arresto del Salvatore Riina continueranno i discorsi, come ben sappiamo, fuori dall'Italia, perché c'è stato anche all'interno di Cosa Nostra probabilmente dei ragionamenti che fuori dalla Sicilia non ci volevano tante autorizzazioni, Signor Procuratore, a commettere fatti di sangue anche...[...]

PM Dott. G. PACI - Adesso concentriamoci sulla riunione di là, dei cosiddetti... la cosiddetta riunione degli auguri di Natale di fine '91, cioè manteniamoci su quel punto...

TESTE GIUFFRÈ - Ho detto (sovrapposizione di voci).

PM Dott. G. PACI - ... manteniamo il punto. Nel corso di questa riunione esattamente ci sono... c'è una - diciamo - interlocuzione, ci sono dei contrasti, qualcuno si alza e dice la sua, avallando quello che dice Riina oppure contrastandolo? Esattamente come si svolge questa riunione?

TESTE GIUFFRÈ - Signor Procuratore, è una riunione... io... dove regna il silenzio più assoluto. Avevo alzato il dito io e accanto a me c'era... l'avevo detto e l'ho ripetuto un sacco di volte... accanto a me c'era Raffaele Ganci e ha fatto un colpo con il ginocchio e quindi anch'io non ho parlato, magari per... Volevo, uno... cioè, non è che ci potevo dire: "Io non sono d'accordo, perché probabilmente nemmeno uscivo di là dentro, per quello che valevo, ma avere delle delucidazioni - eccetera, eccetera - ma Raffaele Ganci, che era più vissuto di me, mi disse: "Statti muto". Cioè, là dentro c'era il... l'assoluto silenzio, assenso/silenzio, Signor Procuratore, una cosa spettrale.

Non ha parlato nessuno, non... niente completamente, una cosa che... una riunione del genere io non l'avevo mai vista. Quindi, Raffaele Ganci e altri, che erano più... diciamo, si andava... si era ormai coscienti che si andava a uno scontro totale e che era l'inizio della fine per quel periodo storico di Cosa Nostra”(pp. 30-32 del verbale di udienza del 5 aprile 2018);

“PUBBLICO MINISTERO - Senta, torniamo alla famosa riunione di cui ha parlato ampiamente nel dicembre 2015, la riunione cosiddetta degli auguri di Natale, del Natale 91. Lei ha detto che c'erano state in passato altre riunioni di commissioni provinciale alle quali lei aveva partecipato, e ha detto anche che in passato naturalmente si erano, la commissione provinciale si era occupata di decidere omicidi di varia natura nei confronti di vari personaggi. Rispetto a quella riunione del dicembre '91, dove si sono decise le cose che lei ha già indicato, che tipo di differenza coglie rispetto alle altre riunioni della commissione provinciale? Qual era la particolarità, se ce n'è stata, che riguardava quella riunione.

TESTIMONE GIUFFRE' A. - Il gelo che c'era dentro quella sala. Salvatore Riina, con un aspetto molto molto duro, e nello stesso tempo forse anche provato, mancanza completamente di dialogo. Là dentro c'era un clima particolarmente teso, particolarmente come le ho detto, ripeto, un gelo completo là dentro.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, ma...

TESTIMONE GIUFFRE' A. - Non era come tante altre riunioni che magari si faceva qualche battuta, qua... niente, c'era completamente un mutismo, una situazione completamente diversa a tutte quelle delle altre volte. Prego, signor Procuratore.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, lei questo verbale del giugno 2012, nel corso dell'incidente probatorio, a proposito di questa riunione dichiara, con riferimento alla decisione di uccidere Falcone e Borsellino: “Sui due vi erano

dei discorsi che li dobbiamo uccidere e basta”, pagina 183, Avvocato, “Ma sui due soggetti assieme a contestualmente ad altri soggetti, in modo particolare i politici, se n'è parlato in sede ma anche singolarmente, in un altro contesto diciamo politico, in quella sede, dice lei, diciamo che è stata forse a memoria mia la prima volta che si è fatto un quadro riunione di tutto il discorso”. Me la spiega, la spiega, la può spiegare meglio questa frase, riferita alla riunione, cioè che in quella sede per la prima volta, rispetto a tutte le altre riunioni, si è fatto un quadro di unione di tutto il discorso a proposito degli omicidi.

TESTIMONE GIUFFRÈ A. - Vi era stato in precedenza dei discorsi sui politici, sui magistrati, in modo particolare parlo per il dottore Falcone e il dottore Borsellino, un pochino diciamo più generici, “C’amu a rumpiri chi, c’amu a rumpiri comu”, e invece in quella, cioè, in quella sede, come io ho detto in una frase sulla resa dei conti, cioè eravamo al punto, diciamo, di attuare quel progetto, quella vendetta che era covata anche negli anni precedenti, e per quanto riguarda nel contesto politico che poi andrà a sfociare nel '92 con l'omicidio Lima e Ignazio Salvo a Bagheria, e nella lista, come ho sempre detto, vi erano anche altri, nello stesso tempo un discorso contro i magistrati, contro coloro che sono stati nemici giurati di Cosa Nostra, il dottore Falcone e il dottore Borsellino” (pp. 7-8 del verbale di udienza del 28 maggio 2018).

Occorre a questo punto prendere in esame le dichiarazioni, rese all'udienza del 19 marzo 2004 dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Catania, dei collaboranti Brusca e Cancemi indicati dal Giuffrè quali presenti a quel *meeting*.

In particolare, il Cancemi ha ricordato l'esistenza della riunione in esame: "*Ma sì, diciamo... mi ricordo così, che c'è stato che poi Riina, diciamo, ha fatto gli 'auguri', che si trattava che era vicino, diciamo, a Natale...*" (p. 26 del verbale stenotipico); "*era vicino il periodo di Natale, e siccome Riina manteneva sempre la forma pulita, la forma, diciamo, di persona perbene, tra virgolette,*

quindi faceva gli 'auguri', era il periodo di Natale, quindi... Sì, mi ricordo" (p. 27).

Ha precisato, in replica alla contestazione mossagli in controesame, di averne riferito solo allora, per la prima volta, in quanto specificamente sollecitato dal Pubblico Ministero (pp. 28- 31). Ha localizzato la riunione nell'abitazione di Guddo (p. 27). Ha menzionato fra i presenti alcune delle persone indicate dal Giuffrè, vale a dire Riina, Biondino, Brusca e Ganci, non riuscendo a confermare né ad escludere la partecipazione del chiamante in causa. Ha aggiunto che vi erano di sicuro ulteriori persone oltre quelle indicate: *"però qualche altro c'era che magari in questo momento non lo ricordo bene, ma sicuramente ce ne erano altri di quelli che ho detto io"* (p. 25).

Ha affermato ancora che nel corso della riunione si era discusso di uccidere l'onorevole Lima per poi concentrarsi sui magistrati Falcone e Borsellino, come del resto se ne era accennato anche in molti altri incontri. Il Riina era solito peraltro iniziare il discorso, abbandonarlo e riprenderlo in diverse sedute, ma la posizione era divenuta via via più netta nelle riunioni successive a quella in esame, specie nel mese di giugno per Borsellino: *"Ma io, guardi, io mi ricordo che si parlava di più dell'omicidio Lima e poi Riina diceva: 'Facciamo questo che poi pensiamo per Falcone [...] e qualche cosa anche per il dottor Borsellino. Però poi i discorsi, specialmente per il dottor Borsellino, sono stati più forti più avanti, credo che è stato poi... qualche altra riunione c'è stata, ma nel mese di giugno Riina ha incalzato diciamo di fare questa strage (pp. 26 e 27) ... Invece prima faceva discorsi così, li faceva e poi li lasciava, li faceva e poi li lasciava nelle diverse riunioni che si facevano"* (p. 36).

In sostanza il Cancemi ha parlato di diverse riunioni in cui veniva "accennato" il discorso, che poi si era fatto "più forte". Da precisare che il richiamo alla cresciuta intensità dell'argomento è riferibile con evidenza alla

fase esecutiva, venendo infatti indicati, con riguardo al Borsellino, il mese di giugno (p. 36), in relazione all'on.le Lima, i mesi di febbraio-marzo (p. 37).

In definitiva il Cancemi ha confermato la riunione anche se ne ha ricevuto una impressione più modesta di quella registrata dal Giuffrè, il quale ha sottolineato che si trattava di una riunione "*importantissima*" per Cosa Nostra ed ha più volte ripetuto di essere rimasto "*impressionato*" dall'aria gelida che si respirava durante tutto il suo svolgimento. Il Giuffrè pertanto, a differenza del Cancemi, ha ricevuto una percezione più significativa, conservando un ricordo nitido e preciso. Il Cancemi, pur nel suo sbiadito ricordo, ha comunque concordato sull'esistenza della riunione e sul preciso periodo di svolgimento.

Ha anche affermato, nella sostanza, che, al pari di altri precedenti riunioni, si era discusso dell'uccisione dell'on.le Lima e dei magistrati Falcone e Borsellino, solo che il discorso si era fatto "*più forte*" (nel significato già sopra precisato) in una fase successiva. Ha indicato tra le persone presenti le stesse menzionate dal Giuffrè, ma in numero minore, non ricordando le altre, comunque precisando che i partecipanti erano in numero maggiore di quelli espressamente nominati.

Del pari le dichiarazioni del Brusca sono state rese avanti la stessa Corte di Assise di Appello di Catania nel corso della medesima udienza. Nelle stesse il propalante ha riferito di avere partecipato ad una riunione plenaria alla fine del 1991, presente anche Giuffrè, avente ad oggetto l'eliminazione di Pietro Ocello; di non avere però ricordo di altri argomenti, tranne della sentenza del maxi processo che Cosa Nostra stava attendendo con una certa ansia (p. 9 della trascrizione: "*era materia sia di normale amministrazione... era palese che se ne parlasse*"); di avere avuto modo, essendo assai vicino a Totò Riina, di discutere più volte con il capo della necessità di eliminare Falcone e Borsellino, come di "*dare una stangata*" ai politici falsamente amici.

Forse per questo motivo il riferimento ai temi strategici nel corso della detta riunione non lo aveva particolarmente colpito, come invece aveva potuto impressionare persone meno vicine al capo come lo era il Giuffrè' (pp. 11-12: *“Guardi, io l'altra volta ho risposto dicendo che sicuramente se ne sarà parlato. Io sarò stato o distratto o non ci ho fatto caso o attenzione più di tanto poiché di questa materia me ne ero occupato da decenni, no da un anno dal... di quel giorno. Quindi possibilmente un altro che non aveva assistito all'argomento ci ha fatto più attenzione, io sicuramente mi ero distratto; per me era un fatto acquisito. Non posso né confermare né smentire. Non ho un ricordo ben preciso”*).

Per ciò che ricorda, alla riunione in cui si era discusso di Ocello erano presenti Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Giuffrè Antonino, Cancemi Salvatore, Matteo Motisi, Giuseppe Graviano, lui stesso, Salvuccio Madonia, Giuseppe Montalto, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Giuseppe Farinella e Angelo la Barbera.

La vaghezza e alcuni contrasti del narrato del Brusca non hanno consentito, e non consentono, una sua specifica valorizzazione, assumendo le sue affermazioni carattere sostanzialmente neutro rispetto a quelle del Giuffrè.

Ad ogni modo occorre rilevare come le dichiarazioni dell'ex capo mandamento di Caccamo trovino adeguata conferma per diversi ordini di ragioni.

Il primo attiene alle indicazioni temporali fornite. Vi è il segmento più risalente del febbraio/marzo 1987 relativo al suo ingresso nella commissione provinciale di Cosa Nostra; il secondo periodo di novembre/dicembre 1991 ove è avvenuto lo scambio degli auguri natalizi, che per il propalante è stata *"l'ultima riunione"* della cupola alla quale ha partecipato; il terzo che va dal marzo del 1992, quando è stato arrestato, fino all'inizio della sua collaborazione con la giustizia (dopo un periodo di latitanza) nel 2002: *“Io, come ho detto a*

codesta Corte di una data che è il febbraio-marzo dell'87 ed è la data in cui io entrerò a fare parte della commissione provinciale, ho fatto ora riferimento ad un'altra data che è il novembre- dicembre del '91, cioè che per me è l'inizio e la fine del discorso della commissione, cioè in quella data e cioè nel '91, nel novembre-dicembre, è per l'ultima volta che io parteciperò ad una riunione della commissione, perché poi successivamente, come ho detto, sarò arrestato" (v. richiamato verbale di udienza del 12 dicembre 2003, p. 11).

Ciò che preme evidenziare è che, trattandosi dell'ultima riunione di commissione, non è singolare che il propalante abbia conservato un ricordo ben preciso e dettagliato, come dimostra la dovizia di particolari riferiti, tutti sorretti da vari riscontri logici e cronologici.

La seconda considerazione è che, in effetti, nella riunione, come più volte affermato dal Giuffrè, sono stati trattati argomenti che *"si trascinavano nel tempo"* e di cui si discorreva continuamente: il maxi processo e l'uccisione dei due magistrati nemici e dei politici traditori di Cosa Nostra: *"nel momento in cui si era costretti a parlare quasi in continuazione del maxi processo e dei politici ... in quella riunione del novembre dicembre del '91, ho detto e ripeto verrà attuato quel piano che è andato maturato nel tempo e sono stati fatti i nomi di Falcone, di Borsellino e di Lima. Ma questi nomi non è che siano nati in quella riunione, lo vado a ripetere di nuovo"* (richiamata trascrizione del 18 febbraio 2004, p. 35).

Pertanto, non si trattava di una decisione da adottare per la prima volta - con tutte le relative esigenze di ponderazione - ma solo da rinnovare, essendone state già valutate le conseguenze che essa implicava. Prova ne è che la riunione è durata tre quarti d'ora al massimo e *"non è che Salvatore Riina su questi argomenti si sia prolungato più di tanto, perché mi sento sempre sottolinearlo questo argomento era abbastanza noto a tutti ..."* (ud. 12 dicembre

2003, p. 16). Nulla di nuovo veniva trattato se non l'ennesima conferma di quanto più volte discusso.

A quanto esposto occorre aggiungere che il Giuffrè era un uomo d'onore più legato al Provenzano, mentre intratteneva con Riina un rapporto più formale, decisamente meno intenso e frequente rispetto a quello intercorso fra il *boss* corleonese e i suoi più stretti Brusca e Cancemi.

Non può non rilevarsi, poi, come il Brusca aveva in passato partecipato ai progetti di attentato organizzati dalla compagine mafiosa contro Falcone, mentre il Cancemi (come vedremo) avevo preso parte ad un progetto volto alla soppressione di Borsellino nella seconda metà degli anni '80.

Ancora, sempre Cancemi e Brusca si adoperarono con Riina nel tentativo, poi infruttuoso, di condizionare l'esito del maxi processo in Cassazione nel corso del'91.

Infine, non può non rammentarsi che, a differenza del Giuffrè tratto *in vinculis* nei primi mesi del '92, Brusca e Cancemi non subirono la stessa sorte in quel frangente e poterono così proseguire da protagonisti nelle vicende stragiste siciliane partecipando a numerose successive riunioni organizzative ed operative, prendendo parte anche della fase esecutiva della strage di Capaci, il Cancemi altresì a quella sempre esecutiva della strage di Via D'Amelio.

Subito dopo i fatti delittuosi per cui è processo, Brusca fu anche destinatario di numerose confidenze da parte del capo in merito ad importanti passaggi della c.d. trattativa, venendo anche coinvolto nella preparazione di ulteriori attentati, come quelli ai danni di Grasso e Salvo.

Appare dunque quasi scontato che i discorsi intavolati nel corso della riunione del dicembre '91, se per il Giuffrè hanno assunto toni gravidi tipici di una vera e propria dichiarazione di guerra nei confronti dello Stato, un ben diverso impatto hanno avuto nei confronti del Brusca e del Cancemi che - mantenendo al tempo contatti frequenti con il Riina e intervenendo

concretamente in molti degli episodi in cui si è estrinsecato il piano stragista - conoscevano bene gli argomenti ivi trattati, privi perciò nella loro percezione dei connotati di novità ed eccezionalità.

Da ciò ne è derivata una differente memorizzazione nei presenti delle informazioni ed esortazioni fornite dal Riina, nitida per chi ne ha percepito la straordinarietà e la conseguente portata emozionale (Giuffrè), sbiadita per coloro che invece quei dialoghi inserivano in una sorta di *routine* (Cancemi e Brusca).

Così, la dettagliata esposizione della riunione da parte del Giuffrè è servita da pungolo per gli altri due propalanti per la riemersione di ricordi che non erano inesistenti in quanto non corrispondenti ad un vissuto, ma semplicemente avvolti nella nebbia dell'ordinarietà.

Da tutto quanto sopra esposto deriva l'appannato e tardivo ricordo del Cancemi che, comunque, ha in parte riscontrato le dichiarazioni del Giuffrè, nonché del Brusca, più preciso in altre parti della sua narrazione.

Così la Corte di rinvio ha sintetizzato e valutato le rivelazioni di Giuffrè in relazione alla riunione della commissione provinciale di Palermo:

"Allo stato è sufficiente anticipare che:

a) trattasi di riunione precedente alla sentenza della Cassazione sul maxi processo (30 gennaio 1992) e quindi anche antecedente alle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 di cui hanno riferito i collaboranti Brusca e Cancemi;

b) la riunione è avvenuta in occasione degli auguri natalizi e quindi con la partecipazione di numerosi capi mandamento e sostituti; in sostanza una vera e propria riunione plenaria, o, quanto meno, una riunione "più allargata" rispetto alle successive riunioni ristrette;

c) in tale riunione, caratterizzata da un clima "gelido" a motivo del previsto esito negativo del maxi processo per cui occorreva provvedere ad un "regolamento dei conti", venne adottato un vero e proprio "piano stragista"

avente però contenuto decisionale - strategico "meno esteso" rispetto a quello più esteso che "il medesimo" piano verrà poi ad assumere nelle successive riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992; in particolare fu rinnovata la decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino, risalente agli inizi degli anni '80, e venne pure deliberata l'uccisione di altri personaggi eccellenti, tra cui gli onorevoli Lima, Marnino e Martelli" (pp. 63-65).

Le dichiarazioni del Giuffrè sono autonome avendo egli descritto una riunione mai prima citata da altri collaboranti.

Le stesse - come già messo in luce dai giudici etnei - sono anche attendibili in quanto trovano riscontro nelle logicamente e cronologicamente anteriori riunioni della commissione regionale, nonché nelle successive in composizione ristretta della commissione provinciale di Palermo riferite con dovizia di particolari da Brusca e Cancemi, tutte concernenti l'adozione del piano stragista.

In proposito, richiamandosi per estremo sunto le dichiarazioni rese dai succitati propalanti nel corso dell'istruttoria di primo e secondo grado nei procedimenti c.d. Capaci e Borsellino *ter*, Cancemi ha riferito di diverse riunioni tenutesi in casa di Girolamo Guddo, sita dietro Villa Serena, dopo la sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 e circa un mese prima dell'omicidio Lima (verificatosi il 13 marzo di quello stesso anno). Ad una di queste, oltre al narrante, erano presenti Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Michelangelo La Barbera, Brusca e Riina. Quest'ultimo, dopo aver espresso tutta la sua rabbia per l'esito del maxi processo, ne aveva addossato la colpa, da un lato, all'on. Lima, che attraverso il sen. Andreotti non era stato in grado di spiegare alcun intervento sui giudici, e dall'altro, al dott. Falcone, che oltre agli altri danni che aveva arrecato a Cosa Nostra era intervenuto tramite il ministro Martelli per sottrarre il processo al dott. Carnevale.

In detta riunione, a dire del Cancemi, era stato tra l'altro deciso che l'uccisione dell'on. Lima, che presentava indubbiamente difficoltà organizzative meno rilevanti, sarebbe stata attuata per prima. La proposta che era stata approvata dai capimandamento presenti riguardava anche, per le considerazioni su esposte, l'attualizzazione del vecchio progetto di uccidere il dott. Falcone, con accenno anche all'eliminazione del dott. Borsellino: *"Ma io mi ricordo... mi ricordo che c'è stato qualche cosa così, diciamo, si è fatto il nome del dottor Borsellino, però non siamo andati ad approfondire, diciamo, la situazione. C'è stato fatto anche il nome del dottor Borsellino, diciamo, in quella data"* (pp. 23-24 del verbale di udienza del 17 giugno 1999).

Nel giudizio di rinvio, segnatamente all'udienza del 24 gennaio 2004, il Cancemi ha dichiarato in seguito alle specifiche domande della Corte etnea che nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/ marzo 1991 cui aveva partecipato era stato deciso di eliminare Falcone (p. 275), Lima (p. 277) e Borsellino (pp. 278-279), precisando pure che l'esecuzione di quest'ultima uccisione era stata meglio dettagliata nel mese di giugno e che la relativa organizzazione era stata affidata da Riina a Salvatore Biondino (pp. 279-280).

Anche il Brusca ha ricordato di diverse riunioni ristrette, in particolare di un incontro tenutosi verso la metà di febbraio 1992, sempre presso la casa di Girolamo Guddo, protrattosi per circa due ore, ove avevano preso parte, oltre al collaboratore, Salvatore Riina, Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci e Salvatore Biondino (p. 54 del verbale di trascrizione del 16 giugno 1999).

Si era discusso dell'uccisione di numerosi e specifici personaggi 'eccellenti', fra cui i magistrati Falcone e Borsellino, l'onorevole Lima, il questore La Barbera, l'esattore Ignazio Salvo, nonché gli onorevoli Vizzini, Mannino, Martelli, Purpura.

Il contenuto della riunione era 'aperto' in quanto gli obiettivi da colpire non erano solo quelli individuati in tale occasione, ma potevano esserne

aggiunti altri. E proprio in aderenza a tale assunto ciascuno dei partecipanti si era esposto indicando le possibili vittime che più importavano (pp. 55-57, verbale di udienza del 16 giugno 1999). Così Cancemi si era indirizzato nei confronti del dott. La Barbera, perché lo riteneva responsabile di un omicidio avvenuto nel suo territorio; Biondino nei riguardi dell'on. Mannino e del dott. Borsellino; Brusca verso gli onorevoli Vizzini e Purpura. Tale ultima proposta (Purpura) era da ricollegare all'eliminazione dell'on. Lima, che si stava muovendo per la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche della primavera. Ed invero, lo scopo era quello di colpire il sen. Andreotti e di elidere il suo peso politico, diminuendo l'influenza esercitata da coloro i quali facevano parte della sua corrente politica.

In una di queste occasioni Il Riina aveva affrontato il tema dell'eliminazione del giudice Falcone e Raffaele Ganci aveva manifestato il proposito di andare fino in fondo: *"zi Totò, questa volta ci mettiamo mano e lo portiamoe ci fermiamo quando lo portiamo a termine"* (p. 54, verbale di udienza del 16 giugno 1999).

Dalle su indicate dichiarazioni collaborative risulta che nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/marzo '92, cui parteciparono personalmente Brusca ed il Cancemi, venne adottato un vero e proprio piano stragista avente duplice contenuto decisionale e strategico, ma di dimensione più esteso, maggiore, rispetto a quello che il medesimo aveva assunto nella precedente riunione degli auguri di fine anno 1991 riferita dal Giuffrè.

Seguono poi gli incontri strettamente operativi funzionali alla concreta esecuzione della strage di Capaci e, nei mesi di maggio/giugno del '92, quelli di pari tenore teleologicamente orientati alla strage di via D'Amelio, fra cui uno, ricordato dal Cancemi, svolto sempre a casa di Girolamo Guddo, alla presenza anche di Biondino, Ganci e Riina, il quale manifestava una certa urgenza nel portare a termine l'obiettivo.

Giova in chiusura rilevare come, secondo le concordanti dichiarazioni rese da Giuffrè, Cancemi e Brusca, se è vero che le riunioni della commissione provinciale palermitana potevano svolgersi nella forma allargata a tutti i capi mandamento ovvero in forma ristretta, a seconda della ritenuta pertinenza dell'ordine del giorno ai soli mandamenti di volta in volta interessati, è altrettanto vero che alla luce del fenomeno del pentitismo e della consacrazione giudiziaria del c.d. teorema Buscetta Riina aveva cominciato a privilegiare forme separate di consesso. E' difatti evidente che la forma ristretta delle riunioni era quella che meglio garantiva le esigenze di sicurezza di Cosa Nostra, legate alla neutralizzazione di pericoli di fughe di notizie, anche formalizzate come nel caso di future collaborazioni di affiliati con le autorità giudiziarie.

Così, a livello di 'cupola', il convitato in occasione degli auguri di Natale fu l'unica riunione plenaria del periodo, essendo intervenuti tutti i rappresentanti o reggenti dei vari mandamenti palermitani in stato di libertà, mentre i successivi incontri si tennero a gruppi ristretti, coinvolgendo principalmente i vertici delle articolazioni territoriali investiti dell'organizzazione ed esecuzione delle due stragi.

8. Le riunioni della super Cosa

Il piano deliberato dalle commissioni regionale e provinciale palermitana di Cosa Nostra, con *incipit* organizzativo generale a Castelvetro, trovò il primo momento di attuazione tra il dicembre del 1991 e gli inizi del 1992, allorché si svolsero alcune riunioni operative al fine di delineare le modalità con cui dar luogo a Roma ad un attentato nei confronti del dott. Falcone o del ministro Martelli o del giornalista Costanzo.

Nel corso del citato interrogatorio del 6 ottobre 1999 reso nel giudizio di secondo grado sulla strage di Capaci è sempre il Sinacori a sostenere che alla prima riunione di Castelvetro dell'autunno del '91 ne seguirono delle altre: *"...in quella riunione di Castelvetro si è parlato che ci dovevamo mettere d'accordo per fare questa spedizione, poi abbiamo fatto altri incontri a Palermo dove dovevamo mettere in atto la nostra spedizione. E ne abbiamo fatto più di una"* (p. 91 del verbale stenotipico).

La direttiva che il Riina diede nell'occasione fu che l'attentato andava eseguito con armi tradizionali e che, qualora fosse stato necessario l'impiego di esplosivo, avrebbe dovuto essere preventivamente avvisato onde dare il benessere al compimento dell'operazione. Alle riunioni in questione, svoltesi nella casa di Mimmo Biondino, parteciparono lo stesso Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Vincenzo Sinacori, Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano e, alla prima delle stesse, anche Filippo Graviano, co-gestore del mandamento di Brancaccio.

La fase esecutiva di questo troncone del piano stragista venne quindi affidata, per un verso, agli uomini più rappresentativi della provincia mafiosa di Trapani e, nella specie, a Matteo Messina Denaro (incaricato di reperire la base logistica a Roma per gli attentatori, compito poi affidato ed assolto, su indicazione specifica del Riina, da un suo uomo di fiducia stanziato nell'*Urbe*, Scarano Antonio), a Vincenzo Virga (che procurò, su incarico del Denaro, l'esplosivo), a Mariano Agate (che presenziò alla riunione di Castelvetro nell'ottobre del 1991 e mise a disposizione, prima di essere arrestato il 1 febbraio 1992, un suo appartamento ubicato in Roma) e a Vincenzo Sinacori (che curò, attraverso Giovambattista Consiglio e Gioacchino Calabrò, il trasporto delle armi e dell'esplosivo e prese contatti, su direttiva del Riina, con Ciro Nuvoletta e tale Maurizio - entrambi della famiglia mafiosa di Marano - perché questi collaborassero nell'esecuzione della missione). Ricordiamo che

lo stesso Messina Denaro si portò, alla fine di febbraio del 1992, nella Capitale per partecipare materialmente alla missione unitamente a Geraci e Sinacori.

Per altro verso, ai primari appartenenti a Cosa Nostra trapanese si affiancarono nella trasferta romana gli esponenti mafiosi del mandamento di Brancaccio, in particolare lo stesso Giuseppe Graviano, Cristofaro Cannella, uomo d'onore della locale famiglia e soggetto molto vicino ai Graviano, e Renzino Tinnirello, gestore della famiglia di Corso dei Mille di cui il Tagliavia era il rappresentante, che, del pari, si recarono a Roma per eseguire l'azione delittuosa programmata.

Rispetto al primo incontro di Castelvetro deve registrarsi in tali riunioni la presenza, al posto di Agate Mariano, di Biondino Salvatore, uomo d'onore di assoluta fiducia del Riina, che ne gestirà la latitanza, adoperandosi come *trait d'union* rispetto agli altri sodali (non è un caso che sarà colui che verrà arrestato il 15 gennaio 1993 in compagnia del Riina).

Come osservato dal Sinacori, i detti incontri furono il naturale proseguimento del mandato generico, conferito nella riunione nell'immobile del Giambalvo, al gruppo facente capo ai Graviano e al Denaro.

Nel corso di tali consessi, infatti, si misero a punto i preparativi per la trasferta romana, finalizzata alla neutralizzazione degli obiettivi indicati a suo tempo dal Riina.

Sul punto, ma il discorso verrà ovviamente approfondito nel capitolo successivo, non può non riportarsi il seguente stralcio del verbale di udienza del 3 aprile 2019, pp. 50-52:

“PUBBLICO MINISTERO - Ha parlato di ulteriori riunioni dopo Castelvetro.

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Dove si svolgono e qual è l'oggetto della riunione, di che cosa si discute?

COLLABORANTE, SINACORI - A casa di Salvatore Biondino e si discute come organizzarci per andare a Roma.

PUBBLICO MINISTERO - Il progetto qual era? come vi dovevate organizzare?

COLLABORANTE, SINACORI - Ci dovevamo organizzare che innanzitutto dovevamo preparare le armi, l'esplosivo, e poi ognuno partire per Roma, e incontrarci credo a Fontana di Trevi, o...

PUBBLICO MINISTERO - Premesso che sono dichiarazioni che lei ha fatto puntualmente e in più sedi, quindi non sto qui adesso ad andare sullo specifico, questo esplosivo da dove veniva, lo ricorda? Dove è stato reperito?

COLLABORANTE, SINACORI - Parte dell'esplosivo proveniva da Vincenzo Virga, dalle cave di Custonaci. Abbiamo caricato un camion, quello è partito, poi ci siamo incontrati a Roma.

PUBBLICO MINISTERO - Il camion di chi era, chi lo ha messo a disposizione?

COLLABORANTE, SINACORI - Il camion era di una persona di Mazara del Vallo, un certo Battista Consiglio, che... che era un uomo di cui noi ne facevamo uso e consumo.

PUBBLICO MINISTERO - Aveva qualche particolarità questo camion?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì, aveva un'intercapedine, fatto costruire da Gioacchino Calabrò, è venuto Gino Calabrò a Mazara, che lui faceva il carrozziere, ha costruito questa intercapedine...

PUBBLICO MINISTERO - Gioacchino Calabrò, scusi, uomo d'onore di?

COLLABORANTE, SINACORI - Di Castellammare del Golfo.

PUBBLICO MINISTERO - Per questa operazione fu coinvolto anche il capo mandamento di Alcamo?

COLLABORANTE, SINACORI - No, no, che io sappia no. Dopo di ciò abbiamo messo l'esplosivo e armi là dentro, ci siamo dati l'appuntamento con questo autista, credo sul raccordo anulare, sono andato a prenderlo io, assieme a Matteo e a questo Scarano, siamo andati a casa di questo di Scarano, abbiamo scaricato tutto, l'autista se ne è andato, e noi poi ci siamo incontrati..

PUBBLICO MINISTERO - Dell'esplosivo abbiamo detto. Le armi che le ha messe a disposizione? Che armi erano, genericamente?

COLLABORANTE, SINACORI - Le armi le avevamo noi, erano kalashnikov, pistole e fucili.

PUBBLICO MINISTERO - Voi mazaresi?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda se c'erano armi anche messe a disposizione da altre famiglie?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì, penso che anche Matteo ha portato armi.

PUBBLICO MINISTERO - Prima di partire per Roma, lei ha detto che ci sono state più riunioni.

COLLABORANTE, SINACORI - Sì

[...]

Poi i Graviano hanno portato altre persone su a Roma...

PUBBLICO MINISTERO - Che erano?

COLLABORANTE, SINACORI - Che era Lorenzo Tinnirello, Fifetto Cannella.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi il mandamento di Brancaccio.

COLLABORANTE, SINACORI - Brancaccio, sì. Matteo poi ha portato con sé anche a Geraci, che non era un uomo d'onore, però è venuto anche lui a Roma".

Ciò che desta particolare attenzione della preparazione della trasferta romana è però la circostanza che secondo il Sinacori in una di tali riunioni, probabilmente l'ultima (da intendersi fra quelle avvenute presso l'abitazione del Biondino, non certo quella della consegna delle chiavi da parte di Agate, posto che per il collaborante quest'ultimo non ne ebbe probabilmente nemmeno contezza), il Riina comunicò che il gruppo che egli aveva costituito aveva carattere estremamente riservato e doveva intendersi come una super Cosa parallela alla super Procura (vale a dire la Procura Nazionale Antimafia) ideata da Giovanni Falcone, ossia un organo operativo costituito soltanto da sodali scelti dal Riina e che rispondevano esclusivamente a lui, senza il filtro del rispettivo capo mandamento.

In pratica, in quella sede il Riina comprese il grave momento che Cosa Nostra stava attraversando a cagione delle reiterate offensive che lo Stato stava ponendo in essere, non soltanto a livello giudiziario con il maxi processo, ma anche in sede legislativa, con l'emanazione e implementazione di un'ampia legislazione antimafia, dalla istituzione della DIA e della DNA e delle sue articolazioni locali all'inasprimento del carcere duro per i mafiosi.

Il Riina evidenziò il rischio che la combinazione sinergica dei nuovi organismi operativi poteva sortire nell'azione investigativa e repressiva, il tutto amplificato dal perfezionamento della disciplina sulla collaborazione con la giustizia.

Una delle soluzioni trovata dal *boss* corleonese fu quella appunto di riorganizzare Cosa Nostra adottando nuovi moduli organizzativi che, marcando strettamente i nuovi istituti giuridici e organismi operativi come un'ombra, coniugassero l'efficace conseguimento degli obiettivi stragisti con un elevato *standard* di segretezza delle informazioni sensibili.

Si trattava di rendere un po' più flessibile l'organigramma di Cosa Nostra: pur nella sua immutazione, appariva indefettibile che recasse al suo

interno delle squadre operative con compartimentazione dei compiti, ciascuna in grado di operare *in parte qua* senza che i relativi capi mandamento ne dovessero essere previamente informati.

Si riportano testualmente le pagine 51 e 52 del verbale di udienza del 3 aprile 2019 con le dichiarazioni sul punto del Sinacori:

“PUBBLICO MINISTERO - Lei ha mai sentito parlare di un gruppo denominato Super Cosa?”

COLLABORANTE, SINACORI - Sì, in una riunione con Totò Riina, lui disse che formava...loro... in quel periodo si parlava che dovevano fare o avevano già fatto una super procura, e lui, penso come battuta, abbia detto “e noi facciamo una super cosa”.

PUBBLICO MINISTERO - Al di là della battuta, che cos’era? Esattamente che cosa...?”

COLLABORANTE, SINACORI - Esattamente era che lui formava dei gruppi, o... io sapevo che era un gruppo, poi magari parlava con altri, ed erano altri gruppi, quello che sapevo io che lui formava questo gruppo, che sarebbe stata un super cosa, che doveva dare solo... che doveva stare solo alle sue dipendenze, non aveva bisogno di... di comunicare con il capo mandamento o col rappresentante.

PUBBLICO MINISTERO - Diciamo era una deroga alle regole di Cosa Nostra, insomma?”

COLLABORANTE, SINACORI - Sì, era una deroga alle regole di Cosa... Noi dipendevamo solo ed esclusivamente da lui.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi una maggiore compartimentazione?”

COLLABORANTE, SINACORI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Da chi era composto questo gruppo?”

COLLABORANTE, SINACORI - Di questo che sto parlando io, eravamo io, Matteo e i Graviano e...

PUBBLICO MINISTERO - Graviano tutti e due?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Filippo e...?

COLLABORANTE, SINACORI - E Giuseppe. Giuseppe e Filippo. Io non lo so se poi gli altri lo sapevano che era... Cioè lui questo discorso l'ha fatto a noi quattro. Poi i Graviano hanno portato altre persone su a Roma...".

Negli stessi termini si era d'altra parte espresso il collaborante dinanzi alla Corte di Assise di Firenze nel processo contro Bagarella + altri:

"Ho saputo perché eravamo noi, perché praticamente, siccome in quel periodo si incominciò a parlare della super Procura che si doveva fare la super Procura a Roma. E Riina voleva ..siccome già c'era il fenomeno pentitismo, esisteva abbastanza, e Riina voleva chiudere ancora di più Cosa Nostra. Nel senso di evitare fughe di notizie ... [...] Chiudere nel senso di chiudere i discorsi, dei discorsi saperli sempre meno persone. Meno persone. E a questo scopo, lui ci disse in una riunione che se lo Stato faceva la super Procura lui aveva intenzione di fare la super Cosa, cioè una Cosa abbastanza ristretta.

Ed era ... questo era un gruppo che faceva parte di una super Cosa.

Noi non conoscevamo gli altri gruppi. Questo gruppo era formato da me, Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano che partecipato a uno o due riunioni e poi non l'ho più visto.

Questi sapevamo della super Cosa. Gli altri... perché Matteo Messina Denaro poi si porto dietro il Geraci, i Graviano si portarono dietro il Fifetto Cannella e Renzino Tinnirello [...]...era un gruppo che dipendeva solo ed esclusivamente da Riina. Era una Cosa Nostra dentro la Cosa Nostra [...] Sì, è possibile che c'erano altri gruppi. Però noi non li conoscevamo [...] ma Agate Mariano io non sono sicuro se lui era presente nella riunione in cui si parlò di

questa super Cosa. Io non lo so se lui era consapevole di questa super Cosa oppure no. Perché lui non me ne parlò mai” (fasc. 200, pp. 14-17).

Il Sinacori ha altresì specificato che la ragione per la quale Messina Denaro non aveva remore ad infrangere la regola del segreto, o comunque ad essere meno discreto con il propalante sebbene non fosse di pari grado, derivava dal *“fatto che io e Matteo Messina Denaro eravamo amici, ottimi amici. Sta nel fatto anche che io faccio parte di quella famosa super Cosa, dove lui rappresenta... cioè, quello che, insomma, è quello che mi porta nella super Cosa”* (fasc. 201, p. 34).

In sostanza Riina, preso atto della costituzione della Procura Nazionale Antimafia, nel corso di una riunione a casa del fratello di Biondino Salvatore, nella zona del Sigros di Palermo, alla presenza di Giuseppe e Filippo Graviano, Matteo Messina Denaro, Salvatore Biondino e del propalante stesso, comunicò di avere istituito dei nuovi gruppi ristretti, incaricati di commettere gravi fatti delittuosi, che operavano uno all’insaputa dell’altro.

I componenti di tali gruppi, lo si ribadisce, non avevano alcun obbligo di informare delle loro azioni i rispettivi rappresentanti, operando invece alle dirette dipendenze del boss corleonese: *“il Riina ci disse che aveva... che noi, sia io, Matteo, Giuseppe ed altre persone che sono aggregate a noi facevamo parte di... di un gruppo abbastanza riservato e che erano due gruppi che operavano senza che nessuno dei due gruppi sapesse che esistesse l’altro [...] una super Cosa all’interno di Cosa Nostra, i cui componenti dovevano agire alle sue dirette dipendenze e che gli appartenenti ai due diversi gruppi non dovevano sapere da chi fosse composto il gruppo a cui appartenevano, in modo che l’agire di un gruppo non fosse noto all’altro [...] la finalità era quella di tenere i discorsi ‘chiusi’ per limitare i danni delle collaborazioni”* (estratti della trascrizione dell’esame reso dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo Capaci il 6 ottobre 1999, pp. 81-99).

L'esistenza del gruppo riservato, seppur non negli esatti termini con cui la scelta del Riina poteva essere nota agli intranei a Cosa Nostra e di conseguenza al propalante principale, il sopra menzionato Sinacori, è circostanza di cui si rese conto perfino il Geraci che così si è espresso nel corso del presente processo sempre all'udienza del 3 aprile 2019 (v. pp. 99-101 del verbale stenotipico):

“PUBBLICO MINISTERO - Lei è stato affiliato formalmente a Cosa Nostra?”

COLLABORANTE, GERACI - No.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi è rimasto sempre in questa posizione di vicinanza, senza avere una caratterizzazione formale, una formale appartenenza alla famiglia?”

COLLABORANTE, GERACI - Sì. Però una volta, quando è successo che dovevo andare a Roma, che dovevano fare le stragi per Costanzo, per altri giornalisti, per Biagi, per Santoro, allora, come persona pulita, che io avevo la carta di credito e tutto, mi ha detto che dovevo andare a Roma con loro, perché...

PUBBLICO MINISTERO - Questo sempre Matteo Messina Denaro?”

COLLABORANTE, GERACI - Esatto. E mi ha detto quella volta “vedi, tu fai parte di un gruppo di persone che è meglio di essere uomo d'onore, a te non ti conosce nessuno come uomo d'onore”.

PUBBLICO MINISTERO - Un gruppo riservato.

COLLABORANTE, GERACI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - E questo dove glielo disse, e quando, se riesce a contestualizzare questa...?”

COLLABORANTE, GERACI - Siamo nel '92, prima di andare a Roma.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, la preparazione... Anche qui, Presidente, io mi limiterò a dei singoli punti, perché anche in questo caso, nel caso di Geraci, così come prima nel caso di Sinacori, tutte queste dichiarazioni sono state già rese dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze e davanti alla Corte d'Assise di Trapani, quindi queste dichiarazioni sono già transitate, depositate e transitate del fascicolo del dibattimento. Quindi procediamo ad approfondire alcuni dei punti che sono stati già trattati. Le chiedo: questo discorso che le viene fatto, e cioè di appartenere a un gruppo riservato, prima di partire per Roma, nel '92, avviene dove? Lo ricorda?

COLLABORANTE, GERACI - Adesso di preciso non ricordo, se eravamo in macchina, se eravamo al circolo, questo non ricordo di preciso dove è stato.

PUBBLICO MINISTERO - Questo gruppo, la conoscenza delle persone che facevano parte di questo gruppo quando avviene? Lei cioè quand'è che sa chi sono i componenti del gruppo?

COLLABORANTE, GERACI - C'è stata una riunione che si è svolta a Palermo, però io a questa riunione non ho partecipato, perché mi hanno lasciato fuori, ero l'unico che mi hanno lasciato fuori. E lì c'era, se ricordo bene, come già ho dichiarato, c'era Renzo Tinnirello, Salvatore Biondo, o Biondino, non mi ricordo più, poi c'era Matteo Messina Denaro, non mi ricordo se c'era Giuseppe Graviano adesso, o il fratello, uno dei due...

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda quale dei fratelli?

COLLABORANTE, GERACI - Uno Giuseppe, che è la persona che ho visto più volte, un altro Filippo, e l'altro mi sembra che si chiama Salvatore.

PUBBLICO MINISTERO - Ma di questo gruppo riservato, oltre a Giuseppe, chi faceva parte? Quale degli altri due fratelli?

COLLABORANTE, GERACI - Allora, quello che so io, quella persona che mi diceva Matteo Messina Denaro, era Giuseppe, che era quello

più importante, però forse come discorso di anzianità, forse mettevano di facciata il fratello maggiore.

PUBBLICO MINISTERO - Che si chiamava, lei lo sa?

COLLABORANTE, GERACI - Forse Salvatore.

PUBBLICO MINISTERO - No.

COLLABORANTE, GERACI - Non lo so allora.

PUBBLICO MINISTERO - Filippo Benedetto.

COLLABORANTE, GERACI - Filippo Benedetto.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei ricorda, al di là di quello che dico io, lei ricorda chi le fu presentato, e se facesse parte di questo gruppo riservato?

COLLABORANTE, GERACI - Sì, questo qua io, dottore, l'ho appreso da questa riunione, che c'era anche Sinacori, di queste persone qua. Ho capito che queste persone qua, che lui mi aveva detto che era un gruppo riservato, che poi queste persone che erano là sono andati bene o male tutti a Roma...

PUBBLICO MINISTERO - Tutti a Roma con lei?

COLLABORANTE, GERACI - No, tranne Salvatore Biondo, o Biondino. Poi c'era Giuseppe Graviano, c'era questo Renzo Tinnirello...”.

Fermo quanto sopra, si consenta qualche ulteriore riflessione.

Innanzitutto, le coordinate temporali fornite dal Sinacori e dal Geraci sulle dette riunioni - fine del '91/inizio del '92 - appaiono coerenti con il dato relativo all'istituzione della DNA, avvenuto con d.l. n. 367/91 del 20 novembre 1991, poi convertito nella l. n. 8/92 del 20 gennaio 1992.

Inoltre, la pianificazione con il vertice della provincia di Trapani ed i responsabili dei mandamenti di Brancaccio e San Lorenzo di strutture operative tra loro indipendenti costituì anche una risposta coerente al problema del 'pentitismo', fungendo la compartimentazione di alcune strutture di Cosa Nostra da ostacolo alla veicolazione all'esterno di informazioni riservate.

Si trattò peraltro di una parziale innovazione dell'ordinamento interno del sodalizio limitato all'attuazione pratica del piano stragista che consentì al contempo a Riina di rafforzare all'interno di Cosa Nostra la propria egemonia, solo che si pensi che la scelta dei componenti i piccoli gruppi era a sé avocata e che vigeva per coloro che ne divennero membri un obbligo di segretezza persino con i rispettivi capi famiglia e/o capi mandamento.

E per quanto concerne il gruppo descritto dal Sinacori fu stabilito che vi fosse un vertice bicefalo, con le due teste incarnate da Graviano Giuseppe e Messina Denaro Matteo, soggetti di già vagliata capacità e di garantita/acquisita fiducia la cui attività era specificamente limitata alla attuazione delle direttive stragiste dettate dal capo in persona.

A fronte di ciò, non coglie nel segno l'eccezione difensiva in ordine alla mancata conoscenza dell'esistenza della squadra da parte di Brusca e Cancemi, atteso che è proprio il carattere della segretezza che doveva connotare il gruppo ristretto a impedirne una diffusa divulgazione.

In definitiva, nel corso delle riunioni che si tennero a Palermo vennero affrontati sul piano concretamente esecutivo con il reggente della provincia di Trapani ed i responsabili dei mandamenti di Brancaccio e San Lorenzo - questi ultimi poi direttamente coinvolti nelle fasi esecutive delle stragi come si inverarono *hic et nunc* - le varie questioni oggetto dei pregressi consessi in provincia di Enna e nei pressi dell'abitato di Castelvetro. E l'opzione che ne seguì fu appunto l'adozione di autonomi gruppi che, sulla falsariga degli organismi antimafia istituiti nella legislazione più recente ed in chiave di neutralizzazione delle forme di collaborazione con la giustizia, portassero a risultato ciò che ci si prefiggeva con il piano stragista, ma in modo sempre più flessibile e compartimentato.

Giova in conclusione precisare che l'ipotesi della super Cosa o comunque dei gruppi ristretti operanti all'insaputa l'uno dell'altro e sciolti da

obblighi informativi preventivi e successivi tipici dell'ordinamento del detto sodalizio mafioso non è in contraddizione con la validità del principio della commissione, tanto regionale che provinciale, per i delitti eccellenti, perché i suoi componenti potevano sì muoversi in modo elastico rispetto alle classiche e rigide regole mafiose, ma comunque all'interno di un perimetro stragista tracciato dai competenti organi collegiali in seduta deliberante.

9. La tempistica delle deliberazioni e la sincronia dell'*agere* strategico-deliberativo dei vertici di Cosa Nostra rispetto al maxi processo

Concentrandoci sulle riunioni della commissione regionale, si è già messo in rilievo che, a prescindere dall'utilizzazione processuale delle dichiarazioni del Pulci, gli altri collaboratori sentiti nel corso dei vari processi sulle stragi - sia Messina e Vara, che quelli del versante catanese appartenenti al gruppo dei 'Malpassotu' (Malvagna, Pulvirenti e Grazioso), che trapanesi (Sinacori) - si riscontrano reciprocamente ed è in tal guisa possibile riprendere, *mutatis mutandis*, le riflessioni sulla successione cronologica e la perfetta congiunzione temporale e tematica fra il livello regionale e quello provinciale palermitano divise dalla Corte di Assise di Appello di Catania.

In termini maggiormente esplicativi, pur omettendosi quanto riferito dal Pulci, può continuare ad argomentarsi che il programma stragista è stato approvato da parte della commissione regionale - cui hanno fatto riferimento i citati collaboranti Messina (due riunioni, una nel settembre/ottobre 1991 ed altra il 1 febbraio 1992), Malvagna e Pulvirenti (una riunione fra il settembre 1991 e gli inizi del 1992), Grazioso (una riunione decisiva nel corso del '91 o inizi '92) e Vara (incontro con il Madonia il 23 dicembre 1991 e riunione tenuta

poco dopo, comunque prima della uccisione di Lima) - in un arco temporale che, in sintesi, va dall'inizio dell'autunno del 1991 ai primissimi mesi del 1992.

Risulta, poi, confermato che il disegno stragista iniziale prevedeva possibili attentati nell'*Urbe* ai danni di Falcone, Martelli e Costanzo - come riferito da Sinacori e Geraci - e che all'uopo si era tenuta una riunione con i più importanti esponenti mafiosi trapanesi e di Brancaccio a Castelvetrano nell'autunno del '91, secondo la precisazione temporale già sopra effettuata.

Assolutamente compatibili i tempi di svolgimento dei consessi della commissione regionale e di quello - secondo soprattutto Giuffrè - della commissione provinciale di Palermo in occasione degli auguri di Natale, anteriore al 13 dicembre 1991, giorno dell'arresto del Madonia, compatibilità ancora maggiore rispetto alle riunioni ristrette della medesima - descritte estesamente da Brusca e Cancemi - dal febbraio del '92 in poi.

Detto ciò, dalle dichiarazioni in precedenza riportate appare evidente che il piano stragista della commissione regionale è stato adottato in via cronologicamente anteriore rispetto a quello approvato in sede provinciale di Palermo, come d'altra parte logicamente intuibile.

Depongono in tal senso, per un verso, ragioni di priorità gerarchica, per altro verso, motivazioni di natura tattica, sul quale preme alla Corte soffermarsi richiamando quanto detto nella prima parte della motivazione della detta sentenza a proposito della simbiosi fra corleonesi e trapanesi e dell'allora auspicata unione di intenti fra tutte le famiglie mafiose siciliane in quella fase.

Ebbene, da un punto di vista logistico, è noto che non si trattava di decidere uno o due omicidi eccellenti come era avvenuto in passato, ma di delineare un piano stragista che, per il numero e il rilievo dei singoli obiettivi, era tale da trascendere in modo lapalissiano gli interessi della sola provincia palermitana incidendo viceversa su quelli di tutte le restanti province mafiose. Di conseguenza, così come era chiaro al Riina che non avrebbe potuto

affrontate una lotta frontale contro lo Stato senza l'unità di tutta Cosa Nostra, una pari consapevolezza l'avrebbero avuta i vertici della commissione provinciale di Palermo, dinanzi alla quale il capo si sarebbe pertanto dovuto presentare con il consenso *aliunde* già acquisito.

Una convergenza di volontà che, peraltro, non doveva essere meramente teorica e generale, ma inverarsi in impegno concreto possibilmente accostato ad atti di esecuzione preparatoria, come appunto doveva apparire la delineazione a Castelvetro dei progetti di attentato a Roma contro alcuni di quei personaggi 'eccellenti'.

In altri termini, il Riina comprese l'opportunità di convogliare il crescente malcontento degli uomini d'onore liberi, ma soprattutto detenuti, verso i nemici storici, gli incapaci e i traditori prima che la decisione della Suprema Corte, oramai prevedibile, avesse nel suo esito negativo un'eziologia devastante per l'unità di Cosa Nostra - sì inducendo i dissidenti della prima ora a chiedere conto e ragione del fallimento al loro capo che, fino ad allora, si era mostrato invece (eccessivamente) fiducioso - e per tale ragione non perse tempo nell'acquisire il consenso dell'organigramma di vertice dell'intera organizzazione mafiosa.

Poco dopo l'acquisizione di tali certezze da parte della commissione regionale ecco che il piano strategico-decisionale poteva essere approvato nel corso del tradizionale incontro per gli auguri natalizi di fine '91 fra i componenti della commissione provinciale di Palermo, una sorta di suo direttorio ove sarebbe stato più complicato per i singoli avanzare riserve o opporsi apertamente, già solo considerando che i vari capi dei mandamenti palermitani e i rispettivi reggenti erano tutti uomini di fiducia di Riina, per dirla alla Cancemi "*li aveva scelti lui*".

Ancora, sotto il profilo logistico non può trascurarsi che il Riina aveva una maggiore facilità di interlocuzione con gli esponenti, liberi o detenuti che

fossero, dei mandamenti palermitani ed è più che comprensibile che si fosse riservato l'acquisizione del consenso in uno *step* temporale successivo, più prossimo all'attuazione del piano.

Difatti, non potevano certamente dirsi altrettanto agevoli i collegamenti con i componenti della commissione regionale, dislocati in diverse realtà territoriali, soprattutto quelle della Sicilia centro-orientale (Catania, Caltanissetta, Agrigento), ragione che ben può spiegare la scelta di riunirsi nella provincia di Enna, dettata altresì dai già esposti motivi di sicurezza, trattandosi di zona poco monitorata dalle autorità di pubblica sicurezza.

Sul punto non è chi non veda come - ma il tema verrà ripreso ampiamente nella parte relativa alle modalità di perfezione dell'accordo criminoso con Matteo Messina Denaro - la segnalata simbiosi relazionale, militare, logistica e affaristica fra i corleonesi e i trapanesi (con preferenza del Riina per i territori di Castelvetro e Mazara del Vallo), nonché la continuità topografica fra le province di Palermo e Trapani, rendeva per converso possibile - e finanche auspicabile per lo stesso Riina - un'acquisizione del consenso degli esponenti apicali trapanesi (anche) separata, pur se sempre anteriore rispetto ai palermitani per ragioni di pregiudizialità.

In definitiva, dunque, per le su indicate spiegazioni il Riina è stato giustificatamente indotto a richiedere l'adesione della commissione regionale prima di quella provinciale, pur se sempre in via anteriore all'emissione del dispositivo del maxi processo sul cui esito, oramai, non nutriva aspettative.

Da quanto appena rilevato si comprende come l'oggetto degli incontri a livello regionale e quello della commissione provinciale non poteva che recare una ben definita identità e unitarietà di contenuto strategico-decisionale, concetti che verranno meglio spiegati più avanti.

Uguale era innanzitutto la genesi del piano, vale a dire il fallimento dei tentativi di aggiustamento del maxi processo e il quasi certo suo esito negativo in Cassazione.

Identico era il contenuto strategico costituito dal soddisfacimento di propositi di vendetta e la destabilizzazione dello Stato allo scopo di creare nuove reti relazionali qualificate.

Ma soprattutto equivalente, per i motivi di pregiudizialità logica e cronologica evidenziati, doveva essere il contenuto deliberativo del piano, concernente la decisione contestuale di eliminare i medesimi personaggi eccellenti in base a specifici moventi specifici: i giudici Falcone e Borsellino in quanto nemici storici, l'onorevole Lima in quanto inaffidabile, gli onorevoli Mannino e Martelli in quanto traditori. Quanto a Falcone e Borsellino, peraltro, in entrambi i casi si tratta di una sostanziale conferma di una decisione di morte risalente agli anni '80 e mai revocata.

En passant si rileva poi che il su indicato piano stragista riferito dal Giuffrè è coinciso con quello che ha successivamente assunto un più esteso contenuto nelle riunioni ristrette dell'anno seguente.

Fermo quanto sopra, preme adesso sinteticamente rilevare come gli interventi della commissione regionale, ma anche di quella provinciale palermitana, si siano sincronizzati con la nota vicenda giudiziaria del maxi processo.

Così, è stato accertato che già dall'estate del '91 il Riina nutriva il fondato timore di non poter incidere sul suo esito, essendo risultati vani i tentativi di aggiustamento effettuati tramite i propri referenti, constando già con nota del 27 giugno 1991 che il Presidente della Corte di Cassazione (Brancaccio) aveva manifestato l'opportunità di assegnarlo al Valenti in sostituzione del Carnevale.

Da qui ne sono derivate, nei mesi di settembre-ottobre, la riunione ennese riferita dal collaborante Messina con l'ideazione del nuovo progetto

politico, poco dopo, l'incontro riferito dal Malvagna/Pulvirenti con l'approvazione di una violenta strategia di attacco allo Stato includente l'uccisione di Lima e nel cui ambito dovevano poi ricondursi le stragi di Falcone e Borsellino.

Quindi, il 23 ottobre 1991 il maxi processo veniva iscritto nel registro generale della Corte di Cassazione, con assegnazione alla prima sezione penale presieduta dal dott. Valenti.

Faceva seguito, in sincronia temporale, una riunione sempre in territorio ennese, da identificarsi verosimilmente in quella menzionata da Grazioso per il contenuto più chiaramente deliberativo della morte di Falcone e Borsellino. Essa indefettibilmente precede (è una necessità logica come già esposto) quella di Castelvetrano riferita dai collaboranti Sinacori e Geraci - presenti Riina, Agate Mariano, Messina Denaro Matteo ed i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo - nel cui corso è stata progettata la c.d. missione romana per studiare i movimenti del magistrato Falcone, del ministro Martelli e del giornalista Costanzo, in vista di una loro futura (e per l'effetto già deliberata) eliminazione, riunione quest'ultima inveratasi prima dell'attentato del 2 novembre alla villa di Pippo Baudo.

Ancora, successivamente alla prima udienza del maxi processo celebratasi in data 9 dicembre 1991 si teneva la riunione della commissione provinciale in occasione dello scambio degli auguri natalizi riferita per la prima volta dal collaborante Giuffrè, con deliberazione di morte in quella sede di Falcone e Borsellino nonché di Lima, Mannino e Martelli (che non poteva che avere lo stesso contenuto, per la caratura dei personaggi eccellenti che venivano coinvolti, di quelle pregresse in sede regionale).

Quindi, il 23 dicembre 1991 avveniva l'incontro del collaborante Vara con Madonia Giuseppe, il quale si trovava a Bagheria, nonostante fosse solito

trascorrere la sua latitanza nel nord Italia, per prendere parte ad un importante incontro vertente sugli esiti del processo, situazione che lo perturbava alquanto.

Il giorno 30 gennaio 1992 la Corte Suprema emetteva il dispositivo e quanto era stato paventato di negativo prendeva corpo in senso estremamente sfavorevole per gli interessi di Cosa Nostra.

A quel punto il *boss* corleonese, forte del consenso previamente espresso in sede regionale e provinciale nelle varie riunioni svolte nell'autunno-inverno del '91, realizzatasi pertanto la 'condizione sospensiva', poteva dare il via alla reazione di Cosa Nostra, dipartendo dal primo degli obiettivi, Falcone (pur se poi, come noto, la furia omicida mafiosa colpirà il Lima): da una parte, il 31 gennaio 1992, vale a dire il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Cassazione, si svolgeva in territorio palermitano la riunione riferita dai collaboranti Sinacori e Geraci, con l'organizzazione esecutiva della c.d. missione romana già discussa nell'incontro inter-provinciale di Castelvetro e sulla cui concretizzazione si erano dichiarati favorevoli il Provenzano ed il Madonia, trasferta che poi verrà concretamente iniziata una decina di giorni dopo (v. successivo capitolo); dall'altra parte, il 1 febbraio 1992, si svolgeva la riunione ennese riferita dal Messina concernente sempre l'eliminazione di Falcone, ma secondo il parallelo (e poi prevalente) progetto di attentato a Palermo, come maggiormente caldeggiato dal Riina.

Infine, una volta fallita la missione romana, da metà febbraio e fino agli inizi di marzo del '92 venivano convocate dal Riina le riunioni ristrette della commissione provinciale di Palermo, riferite dai propalanti Brusca e Cancemi, con la concreta organizzazione dell'attentato di Falcone e l'estensione del contenuto strategico-deliberativo del piano stragista già deliberato.

10. Il giudizio di rinvio presso la Corte di Assise di Appello di Catania: approfondimento sui profili deliberativi e strategici. Inscindibilità del contenuto del piano stragista e proiezione sul piano esecutivo

Come si è più volte rimarcato la sentenza emessa in data 22 aprile 2006 dalla Corte di Assise di Appello di Catania - pronunciata a seguito di riunione dei processi c.d. Capaci e Borsellino *ter* - rappresenta un momento fondamentale nella complicata ermeneutica dei fatti che precedettero la concreta consumazione delle due stragi di Capaci e via D'Amelio del '92.

La Corte etnea, chiamata in particolare ad esprimersi dopo l'annullamento della Cassazione sulla penale responsabilità dei componenti della commissione regionale e della commissione provinciale di Palermo a cui era stata contestata la deliberazione eliminatória dei dottori Falcone e Borsellino (per ciò che inerisce i membri della prima su posizioni diverse da quelle del Madonia, assolto, e dell'Agate, condannato per la strage di Capaci e su cui si tornerà), ha offerto una risposta esauriente, per quello che era il materiale probatorio in suo possesso, sull'applicabilità al caso di specie dei principi sul concorso morale dei vertici associativi per i delitti 'eccellenti'.

Nel compito assegnatole la Corte di Appello, in adesione alle coordinate interpretative enunciate nelle sentenze di annullamento della Cassazione, ha proceduto a inquadrare le singole deliberazioni in sede regionale e provinciale in un quadro concettuale più ampio, distinguendo nell'ambito del piano stragista fra contenuto decisionale-deliberativo e contenuto decisionale-strategico, individuandone i requisiti dell'unitarietà e inscindibilità e cogliendo la diversificazione della natura ricognitiva e costitutiva della parte deliberativa.

Possono, quindi, prendersi in prestito le parole dei giudici etnei (pp. 117-158 della motivazione) che rappresentano ancora oggi la cornice di riferimento per l'attribuzione di significato del comportamento dei soggetti apicali di Cosa

Nostra in quella fase storica, pur già edotto il lettore che parte delle raffigurazioni pittoriche in essa racchiuse sono invece da ritenersi rivedibili alla luce delle nuove emergenze probatorie e della rilettura critica di alcune di quelle risultanze.

Punto di partenza è che *“nell'ambito concettuale [del piano stragista] occorre distinguere un duplice ‘contenuto’ decisionale, di natura ‘deliberativa’ e di natura ‘strategica’, assegnandosi al contenuto deliberativo un valore ‘preminente’ rispetto al significato ‘subordinato’ (ma comunque sempre rilevante) da attribuire al contenuto strategico.*

Infatti non si tratta di una generica ‘linea strategica’ avulsa da una ‘decisione collegiale’, ma, all'opposto, si tratta di un vero e proprio piano di contenuto ‘decisionale’ duplice: decisionale-deliberativo e decisionale-strategico”.

Avuto riguardo al contenuto decisionale-deliberativo si sono fissati i seguenti punti fermi:

“1. La decisione ‘deliberativa’ concerne il ‘perfezionamento’ della volontà manifestata dal soggetto agente in ordine al delitto voluto. Nel caso di specie viene deliberata la morte di più personaggi eccellenti, ben individuati, i cui nomi ricorrenti sono quelli dei giudici Falcone e Borsellino, nonché degli onorevoli Lima, Mannino, Martelli. In proposito:

- Il piano stragista costituisce ‘atto collegiale’ che viene posto in essere con la volontà manifestata, in apposita riunione, da più soggetti agenti: i rappresentanti di vertice di Cosa Nostra, quali componenti, rispettivamente, della Commissione Regionale e di quella Provinciale (per i non presenti, assenti o detenuti, è necessaria la preventiva informativa di quanto deliberato nella riunione, seguita dalla manifestazione di assenso, nelle forme del consenso (eventualmente anche tacito) o della non espressa opposizione.

- Una volta manifesta la volontà delittuosa, il piano si viene a 'perfezionare' nel suo contenuto deliberativo (ed anche strategico, v. infra) e non necessita dunque di ulteriore decisione.

- Di particolare rilievo è l'individuazione del 'tempo' in cui viene a formarsi la volontà collegiale (la riunione o le riunioni in cui viene deliberato il piano), che segna il preciso momento di perfezionamento del piano strategico e che distingue il successivo momento della sua fase esecutiva, attuata attraverso la realizzazione dei delitti già deliberati.

Tale piano non costituisce un 'mero progetto' o una semplice 'linea strategica', come dimostrano, in modo indubbio, gli eventi delittuosi con esso deliberati e poi in concreto realizzati [...]

Rileva il requisito della 'unitarietà' deliberativa nel senso che nel 'medesimo contesto' viene deliberata la commissione di una pluralità di delitti concernenti l'uccisione di ben individuati 'personaggi eccellenti'. In sostanza, nel corso di una determinata riunione, se pur poi reiterata più volte in funzione della diversa identità dei partecipanti, viene ad essere decisa, contestualmente, la morte di più persone. Non si tratta quindi di un generico programma con cui si prevede di commettere più delitti, ciascuno dei quali avrebbe poi dovuto essere approvato di volta in volta mediante decisioni plurime e distinte. Per cui, ad esempio, non si è avuta una riunione in cui si è deciso di uccidere il giudice Falcone, un'altra in cui si è deciso di uccidere l'on.le Mannino, un'altra ancora in cui si è deciso di uccidere il giudice Borsellino, e così via. Si è avuto un 'unico' contesto decisionale in cui, contemporaneamente, è stata decisa la morte di 'più' personaggi eccellenti: il giudice Falcone, l'on.le Mannino, il giudice Borsellino e così via [...]

3. Nell'ambito di tale contestualità deliberativa ogni delitto è però sorretto da un proprio 'movente specifico', costituito dal fatto che un

determinato personaggio ‘eccellente’ è divenuto ‘nemico’ o ‘traditore’ dell’organizzazione mafiosa.

4. Del tutto diverso dal su indicato contenuto decisionale-deliberativo del piano stragista è il contenuto ‘decisionale-esecutivo’ che concerne l’attività successiva di predisposizione ed organizzazione dei mezzi necessari alla concreta realizzazione dei vari delitti, prima già deliberati. Siffatta attività viene di regola affidata ad un ristretto gruppo di associati, a volte anche estranei alla pregressa fase di decisione deliberativa, e si manifesta attraverso il compimento di atti ‘preparatori’ all’ esecuzione o di ‘concreta’ esecuzione”.

Avuto riguardo, invece, alla parte decisionale-strategica del piano stragista si è sottolineato che questa “*ha un rilievo ‘subordinato’, ma comunque sempre di rilevante importanza, rispetto alla sua parte deliberativa. Si sostanzia nell’ individuazione dell’ ‘obiettivo’ che si intende conseguire attraverso la deliberazione del piano stragista e la successiva sua realizzazione, attuata mediante la materiale esecuzione dei vari delitti in esso previsti. Trattasi, di obiettivo stragista di ‘vendetta’ e di ‘regolamento di conti’, nonché, soprattutto, di destabilizzazione della compagine statale, conseguibile, appunto, attraverso l’uccisione di numerosi rappresentanti delle Istituzioni nazionali.*

Siffatto contenuto strategico costituisce anche il ‘movente generale’ del piano.

Pertanto anche qui è presente il requisito della ‘unitarietà’, in quanto, attraverso l’obiettivo strategico (movente generale) vengono ad essere ‘unificati’ i molteplici delitti deliberati, che si presentano accomunati dal conseguimento del medesimo risultato strategico e non già in maniera frazionata o parcellizzata; se pur ciascuno di essi rimane sorretto da un proprio ‘movente specifico’ che però attiene al contenuto decisionale-deliberativo del piano”.

La rilevata unitarietà del piano stragista con riferimento, tanto al suo contenuto deliberativo, quanto al suo contenuto strategico, si pone altresì – si è

evidenziato - in termini di 'inscindibilità': *“Invero, l'adozione del piano non è fine a se stessa ma è rivolta al conseguimento di un determinato 'obiettivo' strategico. Lo strumento per conseguirlo è costituito dalla 'deliberazione' contenuta nel piano.*

Per cui l'aver approvato il piano stragista, per diretta partecipazione alle riunioni in cui viene adottato, oppure per assenso (consenso o non espresso divieto) manifestato in seguito alla ricevuta informativa da parte degli assenti o detenuti, assume il significato giuridico di approvazione 'congiunta' del suo contenuto strategico e del suo contenuto deliberativo in quanto tali contenuti sono legati da un rapporto di inscindibile interdipendenza sinallagmatica.

Inscindibilità la quale sussiste sempre, a prescindere dalla peculiare circostanza per la quale il piano, in funzione dello specifica riunione o del particolare momento in cui viene ad essere approvato, può assumere una 'maggiore' o 'minore' estensione del suo contenuto strategico-deliberativo”.

Esposto quanto sopra, in relazione alla parte deliberativa del piano stragista è consentito distinguere una natura 'ricognitiva' ed una natura 'costitutiva'.

Viene all'uopo richiamata la pacifica esistenza di una originaria decisione di morte adottata da Cosa Nostra fin dagli anni '80 - e mai revocata - nei confronti tanto di Falcone quanto di Borsellino a causa della pervicace e senza sostanziale soluzione di continuità azione giudiziaria da entrambi condotta contro l'organizzazione mafiosa.

In esecuzione della su indicata decisione di morte vennero in effetti commessi diversi attentati, tutti andati a vuoto, fra cui il più eclatante e notorio fu per il Falcone quello alla villa della 'Addaura' nell'anno 1989, mentre per il Borsellino si ricordano quelli a Marina Longa e a Marsala.

Ora, la peculiarità di tale decisione di morte, unica nel suo genere, è costituita da tre elementi:

- la presenza di molteplici attentati (o quantomeno progetti) ad essa conseguenti e dai quali, per varie ragioni, non era mai derivata l'uccisione dei due magistrati;

- la ricorrente reiterazione di tale decisione eliminatória nel corso delle riunioni di Cosa Nostra, al punto tale che era diventata quasi 'abitudinaria'.

Vengono richiamati sul punto, e appare anche a questa Corte sufficiente, le dichiarazioni del Brusca rese nel corso dei giudizi di merito relativi alle due stragi in esame: *"perché io questo fatto che si doveva eliminare il dottor Falcone lo sapevo da una vita, si è rinnovato il da farsi, e più si è aggiunto anche un'altra serie, un'altra rosa di nomi, più quella del dottore Borsellino [...] Per me non è che ho saputo quel giorno [riunione in casa Guddo dei primi di febbraio/metà febbraio 1992] che si doveva uccidere Giovanni Falcone; io della morte di Giovanni Falcone lo sapevo già dal 1982. Ho partecipato a dei tentativi già per mettere in atto quel fatto. Mi è stato rinnovato quello che già io sapevo. Prima da soldato e poi da capo mandamento. Non l'ho appreso quel giorno cioè quella mattina"* (verbale di udienza del 23 gennaio 2004, pp. 18-20). Sulla stessa linea quelle del Giuffrè: *"... ma non era che noi abbiamo parlato solo di questi discorsi il dicembre del '91, erano tutti argomenti che durante l'arco degli anni spesso e volentieri si ci tornava, si tornava a parlare di Falcone quando c'era l'operazione nell'88 e si diceva, diceva, si diceva 'Prima o poi ni nama nesciri', cioè prima o poi dobbiamo arrivare alla resa dei conti, cioè dobbiamo arrivare ... insomma per essere chiari all'uccisione del dottore Falcone. Sono tutti discorsi questi che ci trasciniamo, ci siamo trascinati nel tempo"* (verbale stenotipico del 12 dicembre 2003, p. 28). Ed ancora: *"Era notorio all'interno di Cosa Nostra, ed in modo particolare all'interno della commissione, che prima o poi sia il Giudice Falcone che il Giudice Borsellino sarebbero stati uccisi"* (verbale di udienza del 28 gennaio 2004, p. 43);

- in terzo luogo, e soprattutto, la sopravvenienza rispetto alla sempre reiterata decisione eliminatória, della delicata vicenda del maxi processo, il cui esito nefasto era attribuito sempre ai due magistrati, in particolare al Falcone che aveva anche influito sulla composizione del collegio giudicante in Cassazione.

Il contenuto di tale sentenza veniva invero ad assumere - è stato già messo in luce nel precedente capitolo - effetti devastanti per Cosa Nostra a cagione del modo in cui si configurava la responsabilità a carico dei componenti del suo organismo di vertice, venendo riconosciuta, con l'autorità derivante da una pronuncia della Corte di Legittimità, l'esistenza della regola delle commissioni con tutti i portati in termini di collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi 'eccellenti'.

Di qui era scaturita in Cosa Nostra la coazione ad una violenta aggressione contro quei personaggi che, a diverso titolo, dovevano ritenersi coinvolti nell'evoluzione negativa avuta dal maxi processo nel corso del tempo (si era *"arrivati al capolinea e occorre procedere ad una resa dei conti"* per Giuffrè, cfr. verbale di udienza del 12 dicembre 2003, p. 20).

E' quindi evidente, ha esplicitato la Corte di Appello di Catania, che *"l'adozione del piano, in considerazione della sua ragione genetica (maxi processo), doveva per forza contemplare anche i giudici Falcone e Borsellino, entrambi oramai qualificati come "nemici" storici di Cosa Nostra. Per cui in tale piano è venuta a 'confluire', necessariamente, l'originaria decisione di morte già da tempo decretata da Cosa Nostra a carico dei due magistrati e che è stata deliberata contestualmente alla decisione di morte relativa ad altri 'personaggi eccellenti' delle Istituzioni statali (onorevoli Lima, Mannino, ecc.)."*

La confluenza in tale piano ha pertanto costituito il 'motivo determinante' per il quale è stato necessario ed indispensabile provvedere a

‘rinnovare’ l’ originaria decisione di morte. In sostanza il piano stragista ha assunto natura di "strumento" di rinnovazione di tale originaria decisione”.

Da quanto sopra se ne deduce che l'adozione del piano stragista ha assunto, nei riguardi di Falcone e Borsellino, un contenuto rinnovativo dell'originaria decisione di morte - appunto risalente agli anni '80 e mai revocata - nel senso di una rinnovazione attuata mediante conferma di tale decisione (per le riunioni della commissione regionale non operative diverse da quelle in cui vennero indicate le linee programmatiche generali, nonché per la riunione degli auguri di fine anno della commissione provinciale di Palermo) o mediante sua riconferma (per le riunioni ristrette di febbraio/marzo '92 riferire dai collaboranti Brusca e Cancemi).

Per l'effetto, *“nessuna natura ‘costitutiva’, nel senso di decisione mai prima adotta, è dato riscontrare, sempre con riguardo alla posizione dei due giudici, nella parte decisionale-deliberativa del piano stragista. Non perché tale piano non potesse presentare elementi ‘costitutivi’, quali l’indicazione di ‘nuovi nomi’ che agli atti non risultano mai prima indicati in riunioni di Cosa Nostra (come in concreto è anche avvenuto con l’indicazione, ad esempio, degli on.li Purpura e Vizzini, del questore La Barbera, ecc.), quanto perché tali elementi costitutivi sono del tutto estranei ai nomi dei giudici Falcone e Borsellino.*

Pertanto, qualunque sia il contenuto ‘costitutivo’ che si voglia attribuire al piano stragista deve affermarsi che, con riferimento alla specifica posizione dei giudici Falcone e Borsellino, la parte deliberativa di tale piano viene ad assumere natura di deliberazione ‘rinnovativa’ della originaria decisione di morte risalente agli anni '80 (seguita da numerosi attentati e mai revocata).

In aderenza a siffatta considerazione, il Brusca ha affermato che l’omicidio del giudice Falcone e del giudice Borsellino "era stato già stabilito", per cui la relativa decisione "ogni volta veniva rinnovata" e portata a conoscenza "di qualche altro che possibilmente non sapeva nulla" (in tal senso, v. pp. 825 e

826 della sentenza 18 marzo 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, passata in giudicata il 10 luglio 2003, relativa alla strage di via D'Amelio nel processo c.d. "Borsellino bis") [...]

Vale invece richiamare che, anche se presenti i su indicati motivi, rimane pur sempre fermo che il maxi processo (sia nella fase di sua pendenza e sia nella successiva fase in cui venne depositata la sentenza della Cassazione) ha costituito la 'causa genetica' per l'adozione del piano stragista in cui è venuta a 'confluire' l'originaria decisione di morte a carico dei due giudici e che quindi è stata tale confluenza a costituire la ragione determinante per la quale si è reso indispensabile provvedere a rinnovare l'originaria decisione di morte, mediante una sua conferma o riconferma”.

Non manca la precisazione che il piano stragista ha avuto natura ricognitiva, *id est* carattere confermativo, anche rispetto all'originario movente specifico in base al quale venne adottata la decisione di morte risalente agli anni '80, mai revocata, attesa la persistente pericolosità derivante dalla continuativa azione giudiziaria svolta dai due magistrati in netta opposizione agli interessi, specie economici, di Cosa Nostra, tanto nelle indagini che continuavano a compiersi quanto nei ruoli amministrativi e giudiziari di vertice che erano rivestiti o che potevano esserlo a breve (ad esempio Procura Nazionale Antimafia).

Occorre ribadire - come già si è chiarito nel capitolo precedente - come il piano stragista adottato nel '91 avente la sua causa genetica nel previsto esito negativo del maxi processo pendente presso la Corte di Cassazione, non poteva essere certo portato a concreta esecuzione, vale a dire non potevano essere compiuti i singoli delitti eccellenti di cui si componeva, se non successivamente all'effettiva pronuncia di segno contrario per Cosa Nostra da parte degli ermellini, come in effetti è poi avvenuto con sentenza del 30 gennaio 1992: un'anticipata esecuzione con la conseguente decisa reazione statale avrebbe

cagionato solo pregiudizio ai mafiosi e scatenato sicure scissioni (è in questi termini che si parla di efficacia condizionata del piano stragista in pendenza del maxi processo).

Siffatto assunto, però, non incide sull'avvenuto perfezionamento della deliberazione, nel senso che non ne esclude la validità. In sostanza il piano stragista approvato in sede regionale e provinciale è già 'perfetto', posto che la volontà delittuosa è stata manifestata in maniera completa, ma non è ancora efficace: il formale pronunciamento negativo della Cassazione si pone, dunque, *“rispetto al piano già perfetto nel suo contenuto deliberativo, come ‘condizione sospensiva’ che ne impedisce l’efficacia ‘esecutiva’. In particolare impedisce il compimento di atti di ‘concreta’ esecuzione. Non impedisce pure il compimento di atti di esecuzione ‘preparatoria’, i quali possono essere subito predisposti ma dovranno essere realizzati ‘in concreto’ soltanto dopo la verificarsi dell’evento dedotto in condizione, ovverosia dopo l’intervenuta decisione negativa della Cassazione”*, quali appunto - come riferito dal Sinacori e dal Geraci - quelli delineati a Castelvetro concernenti l'organizzazione di azioni omicidiarie a Roma anche, fra gli altri, contro Falcone.

I rilevati caratteri dell'unitarietà e dell'inscindibilità, nonché i rilievi in punto di valore costitutivo e rinnovativo delle deliberazioni assunte, aventi valore di conferma/riconferma per i giudici Falcone e Borsellino, portano alla conclusione che *“l’aver condiviso il piano stragista non ha il semplice e irrilevante significato di mera adesione ad una generale e generica ‘linea strategica’, ma ha il significato giuridico di approvazione ‘congiunta’ del contenuto strategico e del contenuto deliberativo del piano medesimo, specie evidenziandosi che tali contenuti, caratterizzati dal requisito della unitarietà decisionale, sono anche legati da un rapporto di ‘inscindibile’ interdipendenza”*.

Diversa questione concerne, invece, la prova - diretta o indiziaria - relativa all'approvazione del piano stragista da parte dei singoli soggetti apicali di Cosa Nostra, per diretta partecipazione alle riunioni in cui è stato adottato oppure per assenso (consenso o non palese opposizione) in caso di assenza e/o detenzione in seguito alla ricevuta informativa, problematica che vedremo investe in special modo il criterio di attribuzione della responsabilità penale all'odierno imputato.

L'evidenziata inscindibile unitarietà del contenuto strategico-decisionale del piano stragista illumina anche la fase esecutiva, vale a dire la concreta realizzazione dei reati già approvati.

La Corte di Assise di Appello di Catania sviluppa sapientemente le implicazioni sul punto, ma lo fa tenendo in principale considerazione il comportamento di coloro che erano investiti di una carica nella c.d. cupola, inferendo dal particolare (concreta partecipazione alla fase esecutiva di uno dei delitti eccellenti) il generale (pieno consenso al piano stragista nel suo duplice contenuto strategico-deliberativo).

Ebbene, fermo il dato pacifico allo stato delle conoscenze investigative per cui Matteo Messina Denaro non ha partecipato alla concreta esecuzione delle stragi di Capaci e via D'Amelio, è però verità processuale che lo stesso ha preso parte alla concreta programmazione della trasferta romana volta all'eliminazione di alcuni degli obiettivi inclusi nel nucleo essenziale del piano stragista, ovvero Falcone e Martelli (era incluso anche il Costanzo), ha sollecitato il Riina all'eliminazione del Borsellino mentre questi si trovava ancora a Marsala, ha offerto uomini, mezzi e supporto logistico nel proprio territorio in favore del *boss* corleonese e degli altri soggetti coinvolti nelle stragi e si è attivamente impegnato in tutte quelle azioni - chiamiamole 'di contorno', anche se tali non furono - in cui si estrinsecava l'attacco allo Stato, tale da

disvelare una piena approvazione del complessivo contenuto strategico e deliberativo.

E' con questo sguardo adattivo che vanno lette le pagine 149-151 della sentenza della Corte di Assise di Appello:

“La rilevata ‘inscindibile unitarietà’ del contenuto strategico-decisionale del piano stragista, attinente al momento deliberativo, si proietta anche nella conseguente ‘fase esecutiva’ ovvero nella fase di concreta realizzazione dei delitti vi già deliberati.

Per cui, non è per nulla ‘irrilevante’ il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione del giudice Borsellino), previsti nel piano stragista.

Al contrario, si tratta di un comportamento di massimo rilievo il quale dimostra che: il capo mandamento, in tanto ha potuto partecipare attivamente alla fase esecutiva di un delitto contemplato nel piano stragista (es., uccisione del giudice Borsellino) in quanto ha prima approvato la decisione di commettere quel determinato delitto.

A sua volta siffatta decisione:

- non si è concretata in una deliberazione avente ad oggetto quel ‘solo ed unico’ delitto;

- si è invece concretata in una deliberazione (‘contenuto deliberativo’ del piano stragista) che aveva ad oggetto ‘la contestuale ed unitaria’ uccisione di altri ben individuati personaggi eccellenti: il giudice Falcone, l'on.le Lima, ecc. (ovverosia si è concretata nell'adozione di un vero e proprio piano stragista).

Peraltro, nella specie, una siffatta contestualità decisionale del piano (contenuto deliberativo), non era correlata ad una ‘generica’ linea strategica ‘svincolata’ da una decisione collegiale, era invece correlata al conseguimento

di un preciso e determinato ‘obiettivo strategico’: quello della vendetta e della destabilizzazione statale (contenuto ‘strategico’ del piano stragista). Pertanto il capo mandamento, oltre a condividere il ‘movente specifico’ del delitto cui partecipa nella fase esecutiva (es., uccisione del giudice Borsellino, poiché ‘nemico’ di Cosa Nostra) ha, prima ancora, pure condiviso il movente generale in cui si sostanzia l’obiettivo strategico (la vendetta e la destabilizzazione statale) da conseguire ‘attraverso’ la realizzazione di quel delitto e di quelli ulteriori già approvati (uccisione del giudice Falcone, dell’on.le Lima, ecc.).

In definitiva, dunque, il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione del giudice Borsellino) deliberati nel piano stragista, costituisce rilevante indizio, valido a dimostrare che quel capo mandamento ha già approvato l’“obiettivo strategico” rivolto alla vendetta e alla destabilizzazione statale (contenuto strategico del piano) per il cui conseguimento è stata strumentale ‘la contemporanea’ approvazione della decisione di morte adottata a carico di numerosi altri personaggi eccellenti ben individuati (contenuto deliberativo del piano).

In sintesi: il comportamento in esame costituisce rilevante indizio, idoneo a dimostrare, in sé e per sé, che quel capo mandamento ha già approvato il piano stragista nel suo duplice e inscindibile contenuto decisionale: strategico-deliberativo”.

10.1. La natura delle decisioni assunte nelle riunioni della commissione regionale ad Enna e in quella provinciale di Palermo di Cosa Nostra

Rinviando alle pregresse analitiche considerazioni che sarebbe superfluo ripetere in questa parte ed in scia a quanto deciso nei precedenti processi sulle

stragi, seppur adattando alcuni passaggi argomentativi alle nuove emergenze probatorie e alla rilettura critica di quelle acquisite in passato, è possibile addivenire ad alcune conclusioni.

Dipartendo dal piano stragista adottato dalla commissione regionale - che riveste nella presente un rilievo prevalente per l'imputazione ascritta all'odierno imputato - può inferirsene il perfezionamento, quale momento 'ultimo e finale', nell'arco temporale intercorrente dal settembre al novembre 1991, e comunque al più fino al periodo antecedente all'emissione della sentenza del 30 gennaio 1992 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha definito con esito negativo il maxi processo.

Trattasi del segmento temporale durante il quale sono stati tenuti gli incontri di contenuto prevalentemente strategico riferiti dai collaboranti Messina, Malvagna e Pulvirenti, nonché la riunione di contenuto prevalentemente deliberativo raccontata dal collaborante Grazioso e quella successiva del Vara.

Nel corso di tali consessi la volontà delittuosa è stata 'perfetta' in quanto espressa in modo completo e omnicomprensivo in ordine ai delitti decisi e quindi non si sono rese necessarie ulteriori deliberazioni in proposito.

La deliberazione adottata nell'autunno del 1991 nell'ennesimo è a tal punto 'perfetta' con riferimento a tutti i delitti con essa approvati - uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, nonché degli onorevoli Lima, Mannino e Martelli - che è stata accompagnata dal coevo compimento di atti di 'esecuzione preparatoria', inveratisi nella riunione tenutasi a Castelvetro a distanza estremamente ravvicinata, presenti tra gli altri Riina e Matteo Messina Denaro, in cui è stata predisposta la missione romana allo scopo di eliminare almeno due degli obiettivi previamente individuati, ovvero Falcone e Martelli (oltre al Costanzo).

Le ulteriori riunioni successive alla lettura del dispositivo della Cassazione del 30 gennaio 1992, in quanto consequenziali a quelle su indicate di contenuto deliberativo già 'perfetto', hanno assunto tutte natura c.d. esecutiva. Infatti, da un lato, con quella del 31 gennaio 1992 è stato dato il via alla trasferta romana previamente organizzata a Castelvetro, con il comando poi concretamente recatosi nella Capitale pochi giorni dopo; dall'altro lato, con quella del 1 febbraio 1992 è stato, invece, concretamente predisposto il progetto alternativo di eseguire l'attentato a Falcone in Sicilia, come voluto dal Riina, a differenza del Madonia e del Provenzano più propensi per la sua realizzazione a Roma.

Ciò che preme sottolineare in questa sede è che le dette conclusioni sull'individuazione del momento deliberativo 'ultimo e finale' del piano stragista della commissione regionale, in virtù dei requisiti dell'unitarietà e inscindibilità - per cui, in unico contesto, è stata approvata l'uccisione di diversi e ben individuati personaggi eccellenti con modalità stragista - valgono pure per la strage di via D'Amelio essendovi stato il nome del Borsellino inglobato fin dall'inizio con il richiamo rinnovatorio della pregressa volontà.

In definitiva il piano stragista, adottato e perfezionatosi a livello regionale nel sopra indicato arco temporale, è venuto ad assumere valore di decisione 'ultima e finale' e non ha necessitato appunto di alcuna ulteriore delibera per nessuno dei delitti ivi già decisi, compresa appunto l'uccisione del giudice Borsellino.

Come in precedenza messo in luce, il piano della commissione provinciale ha fatto seguito, logicamente e cronologicamente, a quello regionale pressoché sovrapponibile a livello contenutistico.

E' però stato esattamente osservato dalla Corte di Assise di Appello di rinvio che il piano provinciale adottato nella riunione degli auguri di metà dicembre '91 presenta un iniziale contenuto strategico-decisionale 'meno

esteso' rispetto al contenuto 'più esteso' che questo verrà ad assumere in seguito nelle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992. Pertanto, il momento del relativo perfezionamento varia in relazione alla minore o maggiore estensione.

Così, avuto riguardo al contenuto 'meno esteso' il momento deliberativo 'ultimo e finale' va individuato nella riunione degli auguri di metà dicembre 1991, con volontà delittuosa 'perfetta' in quanto espressa in maniera completa in ordine ai delitti decisi. Con riferimento invece al contenuto 'più esteso', il momento deliberativo ultimativo va ravvisato nelle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992, con volontà delittuosa altrettanto 'perfetta' perché sempre manifestatasi in maniera completa in ordine ai delitti decisi.

Per i giudici catanesi *“occorre ulteriormente precisare ed a tale fine distinguere: a) il caso in cui il nome della vittima designata sia stato indicato 'soltanto' nella riunione di fine anno 1991 (piano 'meno esteso') o soltanto nelle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (piano 'più esteso'); b) dal caso in cui il nome della vittima designata sia stato indicato in entrambe le su indicate riunioni (1991 e 1992).*

Pertanto:

sub a) Nel primo caso, ai fini dell' individuazione del momento deliberativo, deve farsi riferimento 'esclusivo' all' 'unica' riunione cui si riferisce il nome della vittima designata (soltanto la riunione di metà dicembre 1991 oppure soltanto la riunione ristretta di febbraio/marzo 1992);

sub b) Nel secondo caso, sempre ai fini dell' individuazione del momento deliberativo, può farsi riferimento 'alternativo' all'una o all'altra riunione cui si riferisce il nome della vittima designata (riunione di metà dicembre 1991 oppure riunione ristretta di febbraio/marzo 1992).

A quest' ultimo secondo caso va riferita, senza dubbio, la posizione dei giudici Falcone e Borsellino, per i quali, ai fini dell'individuazione del momento deliberativo, quale decisione ultima e finale, deve farsi riferimento, in modo

‘alternativo’ (non certo ‘cumulativo’, in quanto non trattasi di fattispecie a formazione progressiva):

- alla riunione di fine anno 1991 in cui è stata ‘confermata’ l’originaria decisione di morte a carico dei due magistrati, risalente all’inizio degli anni ‘80 e mai revocata oppure alle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 in cui la su indicata decisione è stata ‘riconfermata’” (pp. 350-351).

Anche qui, valgono tenendo conto carattere unitario e inscindibile dell’approvazione del piano stragista in sede provinciale, le stesse considerazioni sull’inclusione certa nelle richiamate deliberazioni dell’uccisione del dott. Borsellino poi concretamente avvenuta con la strage di via D’Amelio.

Qualche parola in più va spesa proprio in ordine alla decisione di eliminare Borsellino, sul cui momento e modalità di perfezionamento del consenso tornano ciclicamente ad affacciarsi perplessità, invero già sgomberati a suo tempo dalla Corte di Cassazione di annullamento della sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo Borsellino *ter* e poi in maniera conforme dalla Corte di Assise di Appello di Catania del 2006 con argomentazioni che è possibile integrare con le successive emergenze investigative, ma che nel complesso non risultano affatto appannate.

E’ ben vero, risultando confermato nelle varie sedi processuali, che il progetto di eliminazione di Borsellino aveva ricevuto una decisa accelerazione dopo la strage di Capaci, tanto che il mandato di uccidere Mannino, dato al Brusca, era stato sospeso, che lo stesso Riina era apparso a molti colto da una certa frenesia e che gli stessi atti di esecuzione della strage di via D’Amelio avevano risentito della detta fretta (si ponga mente al furto della 126).

Tuttavia, il ragionamento dei giudici nisseni di secondo grado nel processo Borsellino *ter* secondo cui la detta accelerazione sarebbe disvelatrice di una frattura del piano stragista, in quanto avrebbe comportato

un'approvazione del delitto 'eccellente' limitata ai soli componenti della commissione provinciale palermitana più facilmente reperibili e maggiormente interessati appare all'evidenza non fondata: per sostenere l'assenza di continuità nella strategia stragista si dovrebbe infatti escludere che nelle riunioni della commissione regionale e provinciale avvenute dall'autunno del '91 ai mesi di febbraio-marzo del '92 si sia discusso anche dell'uccisione del magistrato o comunque si sia affrontato l'argomento *funditus*.

Invero, fin da prima della strage di Capaci *"la persona del Borsellino era nella lista degli omicidi di rango che dovevano essere eseguiti"* e l'affermazione di un'interruzione nella scia di sangue a proposito della sola strage di via D'Amelio sarebbe ricevibile solo sostenendo *"che tra il febbraio ed il giugno del 1992 si era verificato un avvenimento talmente eccezionale da sovrapporsi al deliberato originario interamente novandolo, nel senso che tale avvenimento costituiva fattore del tutto autonomo della strage, per pura coincidenza già anteriormente progettata"* (v. p. 10 della sentenza di annullamento della Cassazione).

In pratica, occorrerebbe ipotizzare l'innesto di un elemento di tale portata di novità da fare ritenere che l'uccisione del Borsellino nel maggio/giugno del '92 non fosse più riconducibile ai motivi espressi in precedenza, ma fosse attribuibile ad altri motivi radicalmente differenti da quelli originari, da qui la necessità di un nuovo deliberato in Cosa Nostra.

Invero, il rischio che il Borsellino continuasse l'opera del Falcone indagando sul metodo di spartizione degli appalti, rivestisse influenti cariche come quella alla Direzione Nazionale Antimafia o finanche si opponesse ai movimenti interlocutori sotterranei fra la mafia e un certo ambiente politico (c.d. trattativa), seppure poterono imprimere una certa accelerazione nel percorso verso la morte del magistrato, certamente si posero in perfetta

continuità con il suo lungo e mai interrotto impegno di contrasto a Cosa Nostra tale da farlo ritenere un soggetto dalla persistente pericolosità fin dagli anni '80.

In altri termini, i suddetti motivi - è stato già evidenziato, ma preme ribadirlo per rispondere ad alcune perplessità adombrate in sede conclusionale dalla difesa dell'imputato anche in questo processo - non vengono a creare una frattura rispetto a quelli originari, ma anzi con questi si armonizzano affiancandosi in chiave additiva, giammai novativa.

Dunque, le riunioni del maggio/giugno 1992 (in casa Guddo e nella villa di Calascibetta) hanno assunto un valore meramente esecutivo, sì potendosi affermare che la decisione di morte nei confronti del Borsellino è stata adottata dalla commissione regionale e da quella provinciale di Palermo nell'autunno '91-inizio '92 con delibere aventi natura consensuale 'definitiva' ponendosi le altre appunto del maggio/giugno '92 su un piano operativo.

D'altro canto, la deduzione si aggancia alla nota distinzione tra momento deliberativo e momento esecutivo valevole soprattutto per i delitti di mafia.

A titolo esemplificativo fra i vari collaboranti, il Giuffrè ha precisato che, in via ordinaria, in Cosa Nostra *"era logico che nel momento in cui veniva deliberata una determinata operazione all'interno della Commissione, nel momento in cui doveva essere messa in atto, seguivano delle riunioni ristrette, cioè fra quelle persone che dovevano partecipare all'operazione stessa ... E che poi, diciamo, quel gruppo ristretto che doveva portare avanti quell'omicidio, quell'attentato, che dir si voglia, se... se la vedevano loro e portavano avanti il progetto direttamente loro"* (verbale di udienza del 18 febbraio 2004, pp.17-18).

Del pari, il Cancemi ha riferito che persino dalle riunioni ristrette cui aveva partecipato venivano espunti i particolari esecutivi, in quanto successivamente curati da chi era incaricato della sua attuazione (cfr. dichiarazioni del 17 settembre 1996, pp. 352 ss.).

E' dunque evidente che il momento esecutivo rimane 'esterno' all'indefettibile pregresso momento deliberativo e non ne costituisce elemento integrante, stadio che può poi diversificarsi in una fase 'preparatoria' di carattere organizzativo ed una fase di 'concreta esecuzione' di natura operativa.

Ad ogni modo l'autonomia dei diversi momenti spiega la ragione per la quale non vi è quasi mai coincidenza soggettiva fra i partecipanti ai vari incontri, proprio perché l'oggetto degli stessi si colloca su piani divergenti.

Si ponga mente ad esempio alla circostanza che il Brusca - che ha preso parte alla deliberazione di morte di Falcone e Borsellino di cui alle riunioni della cupola - ha partecipato alla fase esecutiva della sola strage di Capaci e non invece a quella di via D' Amelio, di cui addirittura non era stato nemmeno informato, proprio in quanto non richiesto, senza che da ciò derivi l'elisione della sua responsabilità penale per la strage del 19 luglio '92 ove correttamente applicati i criteri di imputazione del fatto all'autore morale.

O ancora il Riina, protagonista di tutte le riunioni svolte a livello regionale e provinciale, ha preso parte anche all'incontro preparatorio di Castelvetro e, fra le tante, ai consessi di maggio/giugno del '92, mentre non ha mai partecipato alle ulteriori fasi propriamente 'operative'.

Alla fine del percorso espositivo vale *en passant* riportare le pp. 1393-1394 della sentenza n. 11/00 del 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta sulla strage di Capaci a proposito della riunione di ottobre '91 a Castelvetro:

“Non è revocabile in dubbio che, per la qualità degli stessi partecipanti alla riunione, tenutasi sul finire del 1991 nella proprietà gestita da Pietro Giambalvo di cui ha riferito il Sinacori, tale incontro ebbe natura deliberativa, posto che faceva seguito alla riunione della Commissione regionale tenutasi in provincia di Enna. Difatti, oltre al Riina, parteciparono alla riunione l'Agate e Matteo Messina Denaro, che per come si vedrà erano i gestori di fatto della

provincia di Trapani, nonché i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, che erano i reggenti del mandamento di Brancaccio.

Nel corso della riunione, Salvatore Riina aveva realizzato una serie di obiettivi in quanto aveva avuto modo di informare e raccogliere l'adesione dei vertici della provincia di Trapani e dei responsabili del mandamento di Brancaccio in ordine alle iniziative criminali che stavano maturando ed aveva altresì dato vita a due strutture operative autonome e impermeabili al fenomeno del pentitismo (la c.d. Super Cosa), di cui ha riferito il Sinacori, in antitesi agli organismi antimafia dello Stato, come la c.d. Super Procura, cioè la Procura Nazionale Antimafia.

In ogni caso, il Riina aveva sicuramente dato corso a quelle consultazioni frazionate dei rappresentati dei vertici di Cosa Nostra, di cui hanno concordemente riferito Brusca e Cancemi a proposito della riunione degli inizi di febbraio, di cui detto incontro costituisce un ulteriore tassello probatorio e fondamentale momento di verifica e riscontro delle dichiarazioni dei suddetti collaboranti”.

Ebbene, alla luce di quanto messo in luce in questo paragrafo sulla scorta dell'importante opera di sistema compiuta dalla Corte etnea di rinvio nel 2006, che però non prende posizione specifica *in parte qua*, se è vero che l'incontro di Castelvetro non ha natura concretamente esecutiva, è altrettanto vero che appare una forzatura attribuirgli carattere deliberativo, potendo invece assestarsi in quella via intermedia organizzativo-preparatoria di carattere generale, in sintesi para-deliberativa.

Una tale definizione, si badi, nulla toglie all'importanza e al significato di questa riunione per tutte le ragioni già a suo tempo esposte, constando che ciò che è stato elaborato dalla commissione regionale è noto in quella sede all'imputato che vi aderisce a tal punto da mettersi immediatamente a

disposizione del Riina per l'organizzazione della missione romana, facendosi peraltro garante della fedeltà e capacità dello Scarano.

Ad essere indiscutibilmente avvalorati, detto altrimenti, è la pregressa conoscenza del piano stragista da parte di Matteo Messina Denaro e il ruolo centrale rivestito dal medesimo nella sua deliberazione e (anche) attuazione.

CAPITOLO VIII
LA DELIBERAZIONE DELLE STRAGI.
LA FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL CONSENSO

1. Le modalità di perfezionamento dell'accordo criminoso e l'acquisizione graduale del consenso. Profili generali

Si è avuto modo di precisare nel capitolo precedente che la regola della competenza della commissione regionale (e della commissione provinciale palermitana) di Cosa Nostra a decidere in materia di delitti eccellenti e di importanza strategica per gli interessi dell'intera organizzazione era in pieno vigore, senza deroghe, anche con riferimento al momento in cui venne adottata la decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino, confluita nel piano stragista perfezionatosi per conferma e riconferma nelle varie riunioni di cui sopra.

Si è altresì chiarito che ai fini dell'individuazione del momento deliberativo, quale decisione ultima e finale, debba farsi riferimento - in modo alternativo e non certo cumulativo - ad una delle riunioni, essendo estraneo al costruito giuridico ogni profilo di abitudine.

Premesso ciò, rispetto ai singoli rappresentanti dei vari organi di autogoverno dell'epoca si pone la questione della dimostrazione o della personale partecipazione alle su indicate deliberazioni o della effettuata informativa e del conseguente assenso in separata sede dei non partecipanti poiché assenti o detenuti: quest'ultimo è argomento che interseca quello più generale della modalità - sincrona o asincrona - con cui l'incontro delle volontà dei singoli esponenti di vertice di Cosa Nostra è avvenuto.

Poiché il tema dell'espressione del consenso, anche in forma frazionata, investe direttamente la posizione dell'odierno imputato, risulta indefettibile affrontare in modo compiuto le implicazioni sottese.

Vanno tenuti a mente i già riferiti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delitti di criminalità organizzata - e dunque anche riferibile alla commissione regionale di Cosa Nostra - secondo i quali ai fini della responsabilità a titolo di concorso morale da parte di un componente di vertice del sodalizio di appartenenza è necessario che venga fornita la prova (diretta o indiziaria) sui seguenti elementi:

a) vigenza della regola della competenza dell'organo deliberativo, non derogata da precedenti eccezioni (temporalmente vicine), a decidere in ordine alla realizzazione di un delitto 'eccellente' ovvero sia di un delitto di rilevante importanza per gli interessi strategici-organizzativi dell'associazione (già fornita appunto nel precedente capitolo);

b) concreta approvazione del fatto adottata da parte di rappresentati liberi e presenti al consesso;

c) informativa della deliberazione agli altri componenti non presenti.

L' informativa si sostanzia in una comunicazione indirizzata al destinatario che, in quanto assente o detenuto, non ha avuto modo di partecipare alle riunioni in cui quella decisione è stata adottata. L'informativa deve essere preventiva, nel senso che va effettuata prima che la decisione venga portata a concreta esecuzione con la effettiva commissione del delitto, avendo altrimenti la successiva manifestazione di consenso significato giuridicamente neutro. La trasmissione può avvenire in modo congiunto o altrimenti alternativo;

d) conseguente prestazione del parere, che può essere di dissenso o assenso, prima della esecuzione del delitto.

Il dissenso si può sostanziare in una dichiarazione di volontà con cui si esprime la propria opposizione a quanto conosciuto attraverso la ricevuta informativa, oppure si può manifestare attraverso un comportamento, esplicito ed univoco, dal quale è dato dedurre una volontà diversa da quella di acconsentire (a titolo esemplificativo, la dissociazione rilevante, l'allontanamento dall'organizzazione, la dismissione dalla carica, ecc.).

L'assenso, per converso, si può manifestare come consenso, mediante una dichiarazione di volontà con cui si esprime completa adesione a quanto conosciuto attraverso la ricevuta informativa, oppure si può esprimere mediante un comportamento, esplicito ed univoco, dal quale è dato dedurre una volontà diversa da quella di dissentire: approvazione tacita (come ad esempio avviene quando il componente, informato, pone a disposizione degli esecutori del delitto uomini e mezzi propri), l'assenza di un espresso divieto, e, nello specifico ambito di Cosa Nostra, anche il semplice silenzio;

e) titolarità della qualifica o sua sostituzione, rivestita dal soggetto che ha manifestato il proprio consenso.

Premesso ciò, ottimo punto di partenza è rappresentato, ancora una volta, dalla sentenza della Corte di Assise di Catania del 2006.

Vero è che l'argomento del concorso morale viene ivi trattato alle pp. 398-598 con precipuo riferimento alla strage di Capaci e con riguardo ai soli componenti della commissione provinciale di Palermo essendo questo il profilo investito dall'annullamento della Cassazione (il giudice di rinvio doveva conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità e dunque *“valutare se sussista, o meno, la prova del concorso morale nei confronti dei componenti della Commissione provinciale assenti o detenuti, attuali imputati, sotto il duplice profilo dell'effettuata ‘informativa’ da parte del Riina e della conseguente prestazione di ‘assenso’ in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista. Diventa*

pertanto necessario, in mancanza di prova ‘diretta’, il ricorso alla prova ‘indiziaria’, come peraltro è stato evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione la quale ha affermato che il ragionamento probatorio sul piano della responsabilità personale, si completa così con la verifica di concordanza tra l'indizio derivante dall'appartenenza alla Commissione ed altri indizi”).

E', però, altrettanto vero che le coordinate ermeneutiche che si traggono valgono – per il loro carattere di universale descrizione del *modus operandi* dei soggetti apicali di Cosa Nostra in quel dato periodo storico e in virtù del significato paradigmatico del modo di operare di Salvatore Riina – anche per i componenti della commissione regionale non ancora giudicati nei pregressi processi sulle stragi (appunto Matteo Messina Denaro), compresa quella di via d'Amelio (atteso il carattere unitario e inscindibile della deliberazione del piano stragista).

E' con queste importanti precisazioni che va interpretato il ragionamento dei giudici etnei che si fa proprio in questa motivazione secondo le considerazioni esposte e nei limiti appunto di quanto rilevato, così come del pari vanno adottati i richiami alle altre varie pronunce sulle stragi succedutesi nel tempo passate in giudicato, le cui argomentazioni sono ancora considerate valide laddove compatibili con le emergenze istruttorie successivamente acquisite.

Dipartendo dalla prova indiziaria dell'effettuata informativa e ricezione di pareri da parte del Riina, costituisce dato ormai pacifico che il *boss* corleonese fosse per abitudine, nel corso delle varie riunioni con uomini d'onore, solito appartarsi con i vertici di volta in volta interessati per discutere, non solo di questioni di rilievo strategico, ma anche di quelle di modesta importanza.

Valgono sul punto le dichiarazioni – riportate alle pp. 415-423 della sentenza di rinvio di Catania – di Giuffrè (“*ad ogni riunione*” il Riina dedicava

ai capi *“diciamo 10 minuti, un quarto d’ora al massimo”*), Cancemi (*“il Riina era di solito che faceva sempre quasi queste cose che si appartava con uno, con due e parlava [...] era un’abitudine”*) e Brusca (*“guardi che non era solo rispetto alle Istituzioni, era per tutto ... era per tutto, cioè dagli omicidi eccellenti alla stupidaggine, cioè il chiedere permesso di tutto e per tutto ... Nel momento in cui si facevano le riunioni, o piccole o grandi, nella stessa seduta Salvatore Riina possibilmente ci chiamava a una a una, a due a due, a tre a tre perché gli altri non ascoltassero [...] ci chiamavamo a Salvatore Riina per dirgli come dovevamo comportarci, quello che si doveva fare. Anche per omicidi eccellenti o anche per commettere omicidi di uomini d’onore, per commettere qualsiasi cosa signor Presidente. Per Cosa Nostra era tutto importante, non so se rendo chiara l’idea. Qua oggi si sta celebrando il processo del dott. Borsellino, ma quello che si doveva decidere, si parlava di tutto e per tutto...”*).

Così, richiamando le pp. 870 e 871 della sentenza del processo Borsellino *bis* relativa a fattispecie simile a quella in esame, è stato affermato che *“la regola della necessaria informazione e dell’assenso dei componenti della commissione, indispensabile per procedere a qualsiasi delitto ‘eccellente’, onde mantenere l’unità e la compattezza dell’organizzazione e prevenire divisioni e conflitti distruttivi, non consisteva nella necessità di una deliberazione dell’organismo dirigente in seduta plenaria, nella quale la proposta venisse avanzata e dibattuta come in un ordinario consiglio di amministrazione di una società.*

La prova della responsabilità morale dei componenti della commissione non può offrirsi dimostrando la convocazione e l’effettiva attuazione di una riunione con queste modalità che abbiamo appreso non esservi stata. In realtà ciò che abbiamo saputo è che Riina si preoccupava di tenere i collegamenti personalmente con i singoli capi mandamento, ai quali riferiva in riunioni ristrette le sue proposte, le necessità dell’organizzazione, le azioni che si

dovevano compiere, raccoglieva il parere ed il consenso e, forte di questi elementi, comunicava, a sua volta, con gli altri, facendo circolare notizie ed orientamenti. ... anche nel 1992 per procedersi ad un delitto 'eccellente' occorreva che il consenso di ciascun capo mandamento fosse acquisito nel corso di un rapporto e di un dialogo con Salvatore Riina che non poteva mancare, pena il dissolvimento dell' organizzazione, priva del cemento del coinvolgimento di tutti i capi nelle decisioni determinanti per la vita della stessa".

Dunque, se il Riina, per principio costante, si curava di informare i componenti di vertice e di ricevere i relativi pareri anche su questioni marginali o meramente e organizzative, tale suo 'abitudinario' comportamento non poteva certo essere disatteso con riferimento alla rinnovata decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino confluita nel piano stragista, mirante alla destabilizzazione statale e contemplante l'uccisione di numerosi altri personaggi 'eccellenti', a meno di volere sostenere che il Riina avesse scrupolo di informare e ottenere il consenso solo su questioni secondarie, e, all'opposto, non abbia più avuto tale attenzione quando si è trattato di decidere la morte dei massimi rappresentanti della lotta alla mafia, sì esponendosi al sicuro rischio di scatenare una guerra talmente cruenta da sgretolare la raggiunta unità monolitica dell'intera organizzazione mafiosa.

Ne discende, quindi, in modo certo, che il Riina ha provveduto ad effettuare l'informativa ed a ricevere il relativo assenso, con riferimento - per quanto qui di maggiore interesse - all'intero *boarding* della commissione regionale di Cosa Nostra, ivi compresi i componenti che, in quanto assenti o detenuti, non avevano partecipato alle riunioni in cui era stata rinnovata la decisione di morte a carico dei due magistrati.

A tale ultimo proposito risulta poi che, di regola, alla detta informativa provvedesse personalmente il Riina, quantomeno nell'ambito provinciale palermitano.

Si è espresso sul punto sempre il Giuffrè: *"ai detenuti ci penso io"* (udienze 13 febbraio 2004, pp. 38-39; 18 febbraio 2004, p. 22); *"il Riina asseriva in più occasioni, non in una sola, in maniera anche sbrigativa, che per quanto riguardava i carcerati se la vedeva lui. Cioè, quando noi parliamo ... cioè, quando io parlo di carcerati giustamente va ad interessare nel mio discorso i capi mandamenti che erano in carcere"* (trascrizione esame udienza 18 febbraio 2004, p. 22). Il collaborante ha anche chiarito che con tale frase il Riina veniva ad assumere una personale e diretta responsabilità nei confronti dell'organizzazione mafiosa, per cui non vi era motivo per poi richiederli se avesse effettivamente provveduto a trasmettere l'informativa (cfr. udienza 12 marzo 2004, pp. 18-20).

Anche il Cancemi ha affermato che il Riina preferiva curare di persona la comunicazione con i detenuti: *"... più volte io ci sentivo dire... 'che per i carcerati ci penso io, me la sbrigo io, so io quello che devo fare'"* (v. sentenza di secondo grado sulla strage di Capaci, p. 1258, che richiama le dichiarazioni rese all'udienza del 24 gennaio 2004).

Si aggiunga che dalle dichiarazioni del Cancemi e del Brusca sulle riunioni ristrette del febbraio-marzo del '92 è possibile trarre il convincimento che era in corso un processo di mutamento delle modalità deliberative della commissione, nel senso che, se in qualche occasione si era continuato ad adottare le decisioni in riunioni plenarie o 'a tavolo rotondo' dei vari titolari, via via erano divenute frequenti, per ragioni di sicurezza, le riunioni ristrette o 'a compartimento stagno' seguite dall'informazione data agli assenti e dal loro mancato dissenso, con deliberazioni collegiali dai tipici connotati di una fattispecie a formazione progressiva in quanto frutto di convocazioni frazionate.

Dall'assenza di successive lamentele di qualcuno dei soggetti assenti o detenuti sull'omessa informativa da parte del Riina in ordine all'eliminazione dei giudici Falcone e Borsellino (il tema verrà ripreso a breve) se ne deduce il funzionamento anche in relazione alla stagione stragista del detto flusso informativo.

Certamente tutti i vari collaboranti si riferiscono alla trasmissione delle informative ai componenti della commissione provinciale di Palermo e appare effettivamente una forzatura estendere il ragionamento *in parte qua* all'ambito regionale. E' difficile, in effetti, immaginare che il Riina in persona si muovesse per garantire la catena di trasmissione delle informazioni a tutti i rappresentanti delle varie province siciliane per ipotesi assenti, liberi o detenuti che fossero, dalle varie riunioni, ma la constatazione ha poca refluenza per la presente.

Difatti, si è già ampiamente sostenuto che fra i corleonesi e i trapanesi, specie dei mandamenti di Castelvetro e Mazara del Vallo, vi fosse una tale simbiosi (investimenti, villeggiatura, latitanza, nomine), *pre e post* stragi del '92 che il Riina considerava quel territorio il naturale prolungamento della propria diretta area di influenza, tanto da recarvisi abitualmente nel corso dell'intero periodo deliberativo (si pensi, fra tutte, alla riunione di Castelvetro dell'ottobre '91).

A riprova dell'avvenuta ricezione da parte di tutti, in quell'epoca storica, di informazioni concernenti i delitti eccellenti (e conseguente approvazione degli organi di vertice), i giudici etnei valorizzano il ricorso alla regola della messa a disposizione, partendo dalle dichiarazioni di Brusca riportate a p. 833 della sentenza di appello nel processo Borsellino *ter*, secondo cui per commettere l'omicidio di Ignazio Salvo il 17 settembre 1992 nell'ambito dell'unitario piano stragista non aveva chiesto alcuna autorizzazione a Montalto Giuseppe, capo del mandamento di Villabate nel cui territorio rientrava Bagheria, e che capitava a volte che capi mandamento non presenti alle riunioni

deliberative poi intervenissero nella fase organizzativa dell'esecuzione del delitto.

Se ne deduce condivisibilmente la regola vigente in Cosa Nostra per la quale una preventiva informazione con conseguente assenso da parte di tutti i capi mandamento obbliga questi ultimi da quel momento a rendere disponibile il proprio territorio ed a fornire uomini e mezzi, così da garantire la sicura realizzazione della fase esecutiva del delitto eccellente, senza che sia necessaria una ulteriore specifica richiesta di autorizzazione da parte degli esecutori, i quali sono liberi di operare su qualsiasi mandamento e di richiedere ogni tipo di ausilio.

Si tratta appunto della regola della messa a disposizione che, imponendo il preventivo ed incondizionato coinvolgimento di tutti i capi mandamento nell'esecuzione del delitto, e non solo di quelli che, in concreto, ne saranno coinvolti, presuppone la indispensabile previa approvazione di tale delitto da parte, appunto, di tutti i capi che saranno investiti dalla prevedibile reazione delle Istituzioni statali.

E' stato in proposito rilevato nel processo Borsellino *bis* che *“il rapporto tra fase decisionale e fase esecutiva in Cosa Nostra è tutt' altro che nettamente separato, posto che per un delitto ‘eccellente’ di complessa realizzazione, come una strage, vengono poi coinvolti un consistente numero di mandamenti. Ne segue che l'assenso di un capo mandamento al delitto non è puramente formale ma è anche funzionale alla sua messa a disposizione per la partecipazione alla fase esecutiva. Un tale contributo materiale, come ha spiegato Brusca, non è solo gradito ma è di regola doveroso per ciascun capo mandamento; egli deve di volta in volta fornire adeguata ragione per non essere stato in condizione di mettere a disposizione uomini e mezzi per concorrere all' esecuzione ... L'informazione ed il consenso dei capi mandamento al delitto non è soltanto una 'regola' formale tralaticia, più o meno rispettata o evasa nel tempo ma è*

elemento strutturale, senza del quale l'organizzazione di cui stiamo parlando non sarebbe Cosa Nostra [...] il preventivo assenso dei capi commissione ha come risolto pratico la possibilità di poter contare sulle forze di tutti secondo la necessità e le convenienze” (pp. 814-815).

La rilevata necessità di un'unione operativa in Cosa Nostra nei delitti eccellenti, spiegata in relazione sempre alla sola c.d. cupola, ben si attaglia al caso di specie, ove sappiamo (e approfondiremo ulteriormente) che proprio la provincia di Trapani mise la propria forza militare e logistica a piena disposizione dei corleonesi e, dunque, del piano stragista e spiega anche la ragione per la quale venne visto con un certo fastidio l'atteggiamento 'tiepido' di adesione all'iniziativa da parte della famiglia catanese di Santapaola, con la conseguente affiliazione in chiave concretamente sollecitatoria del Mazzei.

Detto ciò, è stata già dimostrata la vigenza della regola della competenza della commissione regionale in materia di delitti eccellenti di interesse interprovinciale, qual era, appunto, la deliberazione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino. In proposito, sarebbe qui ripetitivo riportare il contenuto analitico delle molteplici riunioni già esaminate nella relativa sede di trattazione.

La scansione cronologica delle riunioni rende palese come il capo, ancora prima di interessare la c.d. cupola, abbia coinvolto la commissione regionale, e le ragioni di tale priorità temporale sono state anch'esse logicamente spiegate.

Ciò che interessa in questa parte motivazionale è evidenziare che il Riina, appunto ancora prima di investire la commissione provinciale di Palermo, ha svolto in applicazione della regola sulla competenza dell'organo di autogoverno regionale un'attività talmente frenetica (dal mese di ottobre 1991 al febbraio 1992) indirizzata ad interessare i vari rappresentanti - con autorità di giudicato Santapaola, Madonia, Saitta (e Agate, vedremo in che termini) - nell'adozione

di un piano stragista includente pure l'uccisione dei due magistrati, che è difficile sostenere che abbia poi dimenticato o peggio obliterato di informare e richiedere il parere a quei soggetti apicali che, per le più disparate ragioni, non si trovavano presenti nelle sedi deliberative plenarie perché assenti o detenuti.

Tanto è vero l'assunto che l'organizzazione e preparazione di uno dei progetti di attentato avente ad oggetto il Falcone - *id est* la missione romana - prese avvio da una riunione inter-provinciale, appunto quella svoltasi a Castelvetro nell'ottobre del '91 cui seguirono quelle più concrete a casa del Biondino.

Si è, altresì, valorizzato come l'esistenza della commissione regionale era anche finalizzata a preservare la collegialità decisionale stante la preponderanza deliberativa del gruppo corleonese facente capo al Riina e come, nonostante la posizione egemone quale capo incontrastato di Cosa Nostra, non fosse un autocrate, ma un soggetto carismatico con capacità di persuasione e convincimento che, pertanto, potendolo fare a parità di risultato, non imponeva il proprio volere in modo autoritario, ma era in grado di convincere gli altri ad aderirvi, o quantomeno era questo il suo primo intendimento.

L'ottenimento del consenso, per l'effetto, non poteva che essere tatticamente ricercato nei confronti dell'intera commissione regionale (oltre che provinciale di Palermo), nella completezza di tutti i membri, nessuno escluso, ricomprendendovi a maggior ragione coloro di cui al capo era nota l'assoluta fedeltà, come non poteva che essere l'odierno imputato.

Ancora, non è mai emerso sulla scorta di dichiarazioni collaborative o altre fonti di prova che, immediatamente dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio, né a distanza di tempo, alcuno dei componenti delle varie commissioni coinvolte si sia mai lamentato per il fatto di non essere stato posto nella condizione di esprimere il proprio dissenso a cagione dell'omessa

preventiva informativa da parte del Riina in ordine ai due delitti 'eccellenti' e per di più con modalità stragista.

Anzi, all'opposto, è noto che vi furono, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, manifestazioni di compiacimento, soprattutto in ambiente carcerario (*"Nei commenti dei capi detenuti, raccolti da Siino, nessuno di essi ebbe a contestare al Riina la violazione della regola di preventiva informazione, finalizzata al consenso. Al più, con ragionamento ex post, si dubitava delle ragioni con le quali lo stesso aveva prospettato la necessità della strage, ottenendo così il consenso di tutti ..."*, passaggio motivazionale riportato a p. 873 della citata sentenza di primo grado del Borsellino *bis*).

La detta circostanza, è stato brillantemente osservato nella sede processuale etnea, non costituisce indizio dimostrativo di un consenso postumo, bensì, all'opposto, rappresenta indizio rilevante per poter dedurre che tutti i vari titolari del diritto di voto in seno alla commissione, in special modo proprio gli assenti ed i detenuti, avevano ricevuto la preventiva informativa ed avevano espresso il conseguente assenso, per cui, successivamente, non avevano motivo alcuno di rimostranza contro il Riina.

L'indizio in esame, quindi, al pari di tutti gli altri in precedenza esposti, vale a provare che il Riina ha comunicato in via preventiva a tutti i soggetti legittimati a partecipare alle assemblee degli organi deliberanti di Cosa Nostra il piano stragista con la specifica individuazione dei nominativi, fra cui quelli di Falcone e Borsellino, e che i singoli destinatari sono stati posti nella condizione di esprimere il proprio parere in via preventiva rispetto all'esecuzione delle stragi di Capaci e via d'Amelio.

Ne deriva che la successiva manifestazione di compiacimento per l'esito dell'avvenuta strage e anche molto meno, compreso l'astensione da lamentele sul coinvolgimento nella strategia stragista, ben possono costituire espressione di conferma di quel precedente assenso, soprattutto se a seguito della

consumazione delle stragi si è proseguito senza soluzione di continuità nell' *iter* di sangue.

Così, seppur a proposito della commissione provinciale - ma con osservazioni che dato il riferimento al protagonismo dei Graviano nelle stragi del Continente sono perfettamente esportabili alla fattispecie in esame (il Denaro è stato indiscutibile protagonista di quella seconda parte della stagione stragista) - la citata sentenza di primo grado resa all'esito del processo Borsellino *bis* ha rilevato che *“la commissione continuò a riunirsi anche in forma plenaria nel dopo strage con la partecipazione di tutti coloro che ne facevano parte prima”* (p. 871); *“fino all'arresto del Riina, e nonostante i provvedimenti repressivi adottati dallo Stato, era convinzione comune nel corpo dell'organizzazione, rispecchiata da Brusca, che le stragi dovessero proseguire e ciò implicava piena identità di vedute tra i capi mandamento anche per il passato [...] la consumazione al nord delle stragi del 1993 per le quali il Graviano si è battuto, indizio della sua adesione alle stragi precedenti, che con le prime si pongono in rapporto di continuità logica e materiale, è indice del dissenso e della divisione tra i capi mandamento, sopravvenuti alla proposta di proseguire nella strategia stragista. Questa vicenda invero la regola dell'unanimità per i precedenti episodi avvenuti nel 1992 in Sicilia”* (p. 872).

Ancora, si è sottolineato che *“Aglieri, Greco e Graviano parteciparono nella seconda metà del 1992 a più di una riunione plenaria della commissione alla presenza del Riina (deposizioni Brusca, Cancemi, Ganci: omicidio Spera e Ocello). Orbene queste riunioni sarebbero state prive di alcun senso se i capi mandamento non fossero stati avvisati dei precedenti omicidi eccellenti”* (p. 850).

Ebbene, il perdurante funzionamento della commissione provinciale di Palermo dopo le stragi di Capaci e via d'Amelio - non vi sono dichiarazioni al riguardo sulla commissione regionale, per cui non può inferirsi una situazione

contraria - ed in ogni caso il protagonismo dei medesimi soggetti nei delitti eccellenti e poi negli attentati al patrimonio storico-artistico commessi in epoca successiva e rientranti nella complessiva strategia di attacco allo Stato costituiscono ancora una volta, non già il segno di un consenso postumo, ma l'inequivoca e sicura dimostrazione che la regola della competenza era stata osservata nella fase deliberativa delle stragi del '92, includente anche e soprattutto la rinnovata decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino, confluita nel piano stragista.

L'onere informativo, che abbiamo visto fin qui essere stato assolto dal Riina in termini di certezza processuale con plurimi indizi di natura fattuale e inferenze logiche, non era del pari sussistente - si badi che la circostanza non è di poco conto onde anticipare eventuali eccezioni difensive sull'assenza di certezza in merito alla consapevolezza di Matteo Messina Denaro dei dettagli esecutivi delle due stragi, soprattutto di quella di via d'Amelio - con riferimento alla fase esecutiva del singolo delitto programmato.

Sul punto risulta paradigmatica la condotta del Brusca, come ben evidenziato a p. 107 della sentenza della Corte di legittimità di annullamento: è pacifico che il collaboratore, per sua stessa ammissione, ebbe a partecipare alle riunioni ristrette della cupola del febbraio-marzo 1992 in cui venne rinnovata la decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino, ma è altrettanto vero che lo stesso non è stato informato del momento esecutivo della strage di via D'Amelio, mentre lo è stato di quella di Capaci.

Siffatte circostanze, per un verso, confermano la vigenza all'epoca della regola della competenza della commissione a deliberare in ordine ai delitti eccellenti, ma altrettanto corroborano l'assunto sul differente onere comunicativo in capo al Riina: l'omessa informativa che concerne le modalità concrete di eliminazione di Borsellino è giustificata dal fatto che il Brusca era stato incaricato di partecipare alla fase 'esecutivo-operativa' della sola strage di

Capaci e non pure di quella di via D' Amelio, ragione per la quale lo stesso, in quanto non incaricato dell'esecuzione di quest' ultimo delitto, non solo non poteva, ma soprattutto non doveva essere reso edotto secondo proprio le norme vigenti in Cosa Nostra.

D'altro canto sono gli stessi giudici di legittimità ad evidenziare che il nuovo esame della posizione dei vertici di Cosa Nostra avrebbe dovuto essere condotto con la prova della conoscenza del mandato omicidiario *cognita re* dell'assenso del singolo con riguardo al momento deliberativo delle stragi e non affatto indefettibilmente di quello esecutivo.

Fermo quanto sopra, la sussistenza della duplice prova indiziaria che Riina abbia richiesto a tutti i soggetti titolari a 'sedere' nei vari consessi competenti a deliberare i due delitti 'eccellenti' il parere sul piano stragista e che, secondo la procedura di Cosa Nostra, sia avvenuta la pertinente espressione dell'assenso, esime dall'accertare ulteriormente, in concreto, con riferimento alla posizione dei singoli esponenti apicali non presenti alle relative riunioni - secondo il condivisibile assunto dei giudici etnei (*amplius* p. 579 e ss.), essendo effettivamente elemento estraneo alle necessità probatorie - con quali specifiche modalità sia stata trasmessa l'informativa del Riina e la conseguente risposta del destinatario.

Peraltro, il relativo incarico poteva essere svolto, in modo alternativo, dal Riina oppure dal sostituto.

Se in relazione ai detenuti occorreva procedere anche con mezzi indiretti, segnatamente tramite familiari, amici, altri sodali o finanche legali, possibile persino se il destinatario era sottoposto al regime restrittivo di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, per quelli assenti è stata verificata l'abitudine dei sodali di incontrarsi in plurimi luoghi appartati e abitazioni messe a disposizione da vari associati (quali, ad esempio, immobili del Giambalvo o del Guddo).

Non risulta, infine, che lo stato di latitanza - nemmeno di fatto, è bene aggiungere - abbia costituito un particolare ostacolo per la trasmissione dell' informativa e del conseguente consenso.

Si pensi che il collaborante Vara ha esposto che Madonia Giuseppe, uomo d'onore a capo della provincia di Caltanissetta, si trovava in Sicilia nel periodo natalizio del '91 e non già, come di consueto, nel nord Italia da dove seguiva comunque a gestire i suoi interessi e a dare direttive ai suoi sottoposti.

Lo ha dimostrato soprattutto lo stesso Riina il quale, come riferito da numerose fonti dichiarative, si è spostato nel territorio della provincia di Enna, scelta anche per il minor monitoraggio delle forze dell'ordine, per partecipare alle molteplici riunioni della commissione regionale in cui si doveva approvare il piano stragista, nonché si è mosso in lungo e in largo nella provincia di Trapani, il suo sicuro rifugio.

Vale a questo punto domandarsi se fosse patrimonio conoscitivo comune agli associati la necessità di eliminare i magistrati Falcone e Borsellino e che refluenza possa assumere l'eventuale risposta positiva sull'individuazione di un contributo causalmente rilevante alle dette azioni criminali *sub* specie di concorso morale.

Non può anche in proposito che confermarsi il percorso inferenziale seguito dalla Corte di Assise di Catania con la sentenza del 2006 (pp. 490-528), che si fonda sulla confluenza all'epoca - segnatamente nell'arco temporale che va dal secondo semestre del 1991 al primo trimestre del 1992 - di plurime circostanze ritenute notorie.

Era anzitutto pacificamente conosciuta in tutta Cosa Nostra l'esistenza di una originaria deliberazione di morte nei confronti dei dott. Falcone e Borsellino risalente agli anni '80 e mai revocata, come da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riportate sempre nella detta pronuncia di secondo

grado di rinvio e già esposte anche in altra parte del presente elaborato per il loro carattere illuminante sul punto.

Così, Giuffrè ha dichiarato che l'indicazione dei due magistrati era stata espressa addirittura - si badi - in epoca anteriore al suo ingresso nella commissione provinciale di Palermo: *"vi erano dei nomi che ormai erano notori da tempo, Lima, Falcone, Borsellino, a prima che io entrassi dentro la commissione"* (verbale di udienza del 18 febbraio 2004, p. 46). Ha inoltre affermato che *"in quella riunione del novembre dicembre del '91, ho detto e ripeto 'siamo alla resa dei conti', cioè verrà attuato quel piano che è andato maturato nel tempo e sono stati fatti i nomi di Falcone, di Borsellino e di Lima. Ma questi nomi non è che siano nati in quella riunione, lo vado a ripetere di nuovo. Questa strategia, cioè la strategia stragistica, la così detta strategia stragistica, non è che...cioè si va a trovare...cioè, viene decisa, cioè viene ad essere applicata nel tempo..."* (ud. ult. citata, p. 43).

Identiche le affermazioni del Brusca, il quale - ci si soffermi ulteriormente - ha riferito il carattere notorio dell'intento eliminatorio dei due servitori dello Stato anche al periodo nel quale era un semplice affiliato: *"perché io questo fatto che si doveva eliminare il dottor Falcone lo sapevo da una vita, si è rinnovato il da farsi, e più si è aggiunto anche un'altra serie, un'altra rosa di nomi, più quella del dottore Borsellino [...] Per me non è che ho saputo quel giorno [riunione in casa Guddo di febbraio '92] che si doveva uccidere Giovanni Falcone; io della morte di Giovanni Falcone lo sapevo già dal 1982. Ho partecipato a dei tentativi già per mettere in atto quel fatto. Mi è stato rinnovato quello che già io sapevo. Prima da soldato e poi da capo mandamento. Non l'ho appreso quel giorno cioè quella mattina"* (verbale di udienza del 23 gennaio 2004, pp. 18-20).

Oltremodo importante è poi quanto dichiarato dal Brusca in merito alla circostanza che, di volta in volta, veniva rinnovata la decisione di morte nei

confronti dei giudici Falcone e Borsellino e quindi portata a conoscenza dei capi mandamento che non ne avevano avuto precedente cognizione: *“Cioè, in quella data fu rinnovata perché, per quelle che sono le mie conoscenze, l'omicidio del dottor Giovanni Falcone era già stabilito, ogni volta si rinnovava e veniva messo a conoscenza di qualche altro che, possibilmente, non sapeva nulla, veniva rinnovata. Ogni volta non c'era bisogno di rinnovare a tutti quello che si doveva fare [...] la decisione di uccidere il dottor Borsellino parte già nel tempo, non ... ogni volta viene sempre rinnovata e poi.... Ci sono i tentativi che vanno a buon fine e i tentativi che vanno ... che vanno ... non vanno a buon fine”* (ut supra, pp. 30-33).

Altrettanto notoria era l'esistenza di plurimi attentati a carico dei due magistrati quale logico corollario criminale della suddetta originaria decisione di morte, realizzati dal 1983 al gennaio 1992.

Rinviandosi alle varie sentenze di merito sulle stragi precedenti a questa, nonché ad altre parti della presente motivazione per un approfondimento, qui è sufficiente richiamare che negli anni 1987 e 1988 vennero commessi due attentati a carico di Borsellino e che più numerosi furono gli attentati commessi ai danni di Falcone, di cui il più eclatante e pubblicizzato è stato quello effettuato alla villa della 'Addaura' nell'anno 1989.

In questa sede basta mettere in rilievo che nell'arco temporale in cui venne deliberato il piano stragista era nota ai sodali l'avenuta realizzazione di almeno uno degli attentati conseguenti all'originaria decisione di morte mai revocata. Ovviamente la conoscenza, se non per i materiali esecutori, non si spinse fino a includere le specifiche modalità con cui i vari attentati vennero posti in essere.

Basti menzionare in proposito i riferimenti del Giuffrè: *“noi abbiamo visto Falcone che subirà un attentato all' Addaura, Borsellino, per quel che mi*

risulta, era attenzionato per avere subito un attentato a Trapani ..." (p. 43 della trascrizione dell'udienza del 18 febbraio 2004).

D'altro canto, attesa la risonanza mediatica rivestita da almeno l' attentato del 1989 all'Addaura a carico del giudice Falcone, sarebbe controdeduttivo immaginarne l'ignoranza in capo agli intranei all'associazione mafiosa.

Ora, è ben vero che la pubblicità degli attentati ai danni di Falcone è stata di certo superiore a quella degli attentati relativi al giudice Borsellino, ma non è revocabile in dubbio che fra i sodali i due nominativi erano talmente accostati che il riferimento all'uno non poteva che richiamare contestualmente l'altro.

Ancora, notoria era la perdurante pericolosità, per gli interessi di Cosa Nostra, della persistente azione giudiziaria svolta dal Falcone e dal Borsellino e costituente il movente specifico della su indicata originaria decisione di morte.

Per un verso, Falcone aveva istruito il maxi processo e pur dopo il trasferimento nel 1989 a Roma presso il Ministero della Giustizia, si era interessato a garantire l'imparzialità dell'esito della miliare vicenda giudiziaria, aveva sollecitato l'emanazione di una più efficace legislazione antimafia e ne era prevista la sua nomina alla direzione della Procura Nazionale Antimafia, forte della propria competenza in materia di appalti.

Per altro verso, Borsellino, anch'egli componente del famoso *pool* antimafia, dopo gli attentati subiti non aveva per nulla retrocesso dal proprio impegno giudiziario, tanto alla Procura della Repubblica di Marsala, quanto a quella di Palermo, addirittura intensificandolo dopo la strage di Capaci, prospettandosene del pari una candidatura alla DNA.

Altrettanto notoria, ancora, era la spasmodica attività svolta dal Riina per condizionare l'esito del maxi processo e il mancato conseguimento del risultato sperato.

La rilevanza della famosa vicenda giudiziaria è stata ampiamente trattata nel precedente capitolo. Qui è sufficiente richiamare che qualora in sede di

legittimità fosse stata accolta il c.d. teorema Buscetta - e quindi la configurazione di Cosa Nostra quale entità unitaria e l'esistenza e l'operatività delle varie commissioni per i reati strategici - si sarebbero prodotti effetti devastanti per la compagine mafiosa, a motivo del modo in cui veniva ad essere configurata la responsabilità a carico dei componenti degli organismi di vertice.

Il Giuffrè ha riferito che il maxi processo era *"la spina nel fianco di Salvatore Riina, cioè l'esito positivo del maxi processo era di importanza vitale, sia per quanto riguarda il discorso dell'organizzazione di per sé stessa, sia per quanto riguarda l'immagine stessa della commissione e di Salvatore Riina in prima persona, il quale, qualcuno diceva, si è giocata la testa affinché questo procedimento andava bene..."* (verbale di udienza del 12 dicembre 2003, p. 8). Inizialmente Riina *"ebbe ad avanzare un ragionamento in base al quale diceva che occorreva accettare le condanne per i reati associativi, mentre le condanne per i fatti più gravi, quali gli omicidi, sarebbero state annullate. Per cui in un primo tempo Riina asseriva che non ci sarebbero stati problemi. Successivamente i problemi ci sono stati ed è stato molto esplicito nel dire che all'orizzonte si incominciava a vedere qualche cosa che diventava sempre più meno positivo nei confronti dei mafiosi coinvolti nel maxi processo"* (ibidem, pp. 44 e 45).

Anche il collaborante Brusca ha precisato, in relazione al maxi processo, che il Riina *"ha visto in pericolo il suo prestigio e la sua gestione autocratica"* (p. 91, sentenza di parziale annullamento della Cassazione relativa alla strage di Capaci).

Da ciò si comprende come fu frenetica e fin dal primo grado l'attività di condizionamento del maxi processo e che la stessa fosse seguita direttamente, per l'evidente interesse personale, da parte dei vari uomini d'onore, soprattutto degli esponenti di vertice che si trovavano in regime detentivo.

Per la descrizione dei vari tentativi di condizionamento si rinvia *de plano* a tutto quanto illustrato nel precedente capitolo ove si valorizzano, fra i vari elementi, le dichiarazioni di Mutolo, Sinacori, Cancemi e Giuffrè.

Infine, si è evidenziato, notorio era l'esito negativo del maxi processo, con i rilevati effetti devastanti sull'intera compagine mafiosa, specie per i suoi vertici, con conseguente addebito di responsabilità ai due magistrati, specie del Falcone che si era pure interessato alla sostituzione della presidenza del Collegio.

La notizia è stata in effetti coperta da tutti i mezzi di comunicazione e diffusa in particolare il giorno successivo dalla televisione, come d'altra parte riferito dal Sinacori che, in quel momento (31 gennaio 1992), si trovava in riunione assieme al Riina ed all'Agate in vista dell'avvio della trasferta romana.

La conoscenza di tale decisione non era poi stata appresa solo da TV e giornali, ma ovviamente in via diretta dagli affiliati coinvolti e dalle loro famiglie.

Ebbene, come è stato plasticamente definito dai giudici etnei, tutte le sopra evidenziate circostanze costituiscono i presupposti logici e cronologici da cui è scaturita - quale ineludibile e necessitata conseguenza - la rinnovata decisione di morte a carico dei magistrati Falcone e Borsellino, deliberata, tanto dai rappresentanti provinciali di Cosa Nostra (anche) nel corso delle riunioni nelle campagne ennesi del '91, quanto dai capi mandamento della provincia di Palermo nella riunione di metà dicembre '91 e in quelle ristrette di febbraio-marzo '92.

Tali circostanze, giova ribadirlo, avuto riguardo al momento temporale della deliberazione del piano stragista, erano già notorie nell'ambito di tutta Cosa Nostra ed in particolare a coloro che rivestivano un ruolo sovraordinato nell'organigramma.

In termini ancora più esplicitivi, da tale accertata notorietà è corretto inferirne che, se non la globalità degli affiliati, quantomeno tutti i rappresentanti

delle province mafiose siciliane e i relativi capi mandamento avevano già acquisito *aliunde* una completa consapevolezza dei dati materiali e motivazionali in base ai quali andava indefettibilmente prestata adesione (per coloro che avevano appena acquisito ruoli apicali) o confermata (per coloro che la posizione di vertice l'avevano assunta in passato) l'originaria decisione di morte a carico di Falcone e Borsellino, ciò pertanto a prescindere dalla stessa specifica comunicazione del Riina e dalla partecipazione alle riunioni in cui venne in effetti ribadita la scelta eliminatória, confluita nel piano stragista.

Con ciò non si intende sostenere che il rinnovo della deliberazione omicidiaria nei confronti dei due magistrati non dovesse comunque costituire oggetto di informativa a tutti i soggetti apicali di Cosa Nostra soltanto perché era già stata acquisita la notizia in altre modalità, segnatamente con la diffusa circolazione di ciò che era notorio, non avendo avuto a maggior ragione motivo alcuno il Riina di mantenere celata una volontà sul punto.

Al contempo, però, la notorietà dei segnalati presupposti, se non era condizione per escludere la necessità del rinnovo della delibera di morte di Falcone e Borsellino, che comunque doveva confluire in un piano stragista più ampio, rendeva inevitabilmente più agile, in quanto discorso che non esigeva una discesa nei dettagli anche sotto il profilo causale, il momento acquisitivo del consenso altrui, sì rendendosi non indefettibile una partecipazione a forme di incontro della volontà sincrone.

Passando al profilo della dimostrazione dell'assenso, che costituisce chiaramente lo specchio della ricezione della richiesta di parere sul piano stragista da parte del Riina, si è già messo in rilievo, anzitutto, come il divieto (l'opposizione) al suo compimento da parte dei sodali interpellati poteva assumere una duplice forma di manifestazione:

- divieto estrinsecantesi in una dichiarazione di volontà espressa (dissenso dichiarato);

- divieto concretantesi in un comportamento, esplicito e univoco, da cui potersi desumere una volontà incompatibile con quella di assentire (opposizione tacita), come la dissociazione rilevante, l'allontanamento dall'organizzazione, la dismissione della carica, ecc.

E' pacifico che le su indicate manifestazioni di dissenso sull'operato del Riina da parte dei componenti - tanto della commissione regionale che è l'ambito che più interessa in questa sede - quanto della commissione provinciale, ove effettuate, avrebbero dovuto lasciare necessariamente un'impronta della loro esistenza nell'ambito di Cosa Nostra.

Si pensi che - si torna ad accennare ad argomento che verrà compiutamente sviluppato più avanti - persino un consenso blando, ma alla fine comunque operativo, della famiglia mafiosa di Catania aveva attraversato le favelle e le orecchie di gran parte degli affiliati a Cosa Nostra a tal punto da essere riversata a livello processuale a mezzo delle propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia.

Invece, in proposito è dato constatare che da tutti gli atti processuali, complessivamente esaminati in tutti i precedenti processi sulle stragi e nel presente, non emerge un solo elemento dichiarativo (nonostante i numerosi collaboratori assunti e le plurime sedi processuali in cui sono stati escussi) o di altra natura in base al quale possa affermarsi che, prima dell'uccisione di Falcone e Borsellino, vi sia stata alcuna manifestazione espressa o tacita di divieto da parte di alcuno dei soggetti titolari di carica in seno agli organi di autogoverno.

Al contrario, allorquando si registrarono espressioni di dissenso alle richieste della *leadership*, come da parte di D'Amico e Craparotta (oltre che del Milazzo), l'atto di lesa maestà che ha condotto alla loro radicale cessazione delle funzioni vitali ha lasciato traccia nell'ambiente criminale di riferimento tanto da essere stato oggetto di narrazione da parte di alcuni collaboratori di

giustizia, pur essendosi trattato di esponenti, sì apicali, ma non facenti parte delle due commissioni di cui si discorre e pur essendo stati i relativi omicidi coperti ufficialmente da altre ragioni (v. per un esame più completo della questione gli specifici approfondimenti nel prosieguo).

Detto ciò, il consenso, al pari del dissenso (divieto o opposizione), si poteva manifestare:

- con una dichiarazione di volontà con cui si esprimeva completa adesione a quanto comunicato;

- mediante un comportamento, esplicito ed univoco, dal quale andava dedotta una volontà diversa da quella di dissentire, quale a titolo esemplificativo la messa a disposizione da parte del componente informato in favore degli esecutori del delitto di uomini e mezzi propri. In siffatta ipotesi si versa in tema di consenso tacito (tacita approvazione).

A proposito del consenso tacito giova rilevare che, di norma, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, al silenzio non viene attribuito rilievo (tranne che nel diritto amministrativo nelle ipotesi del silenzio assenso e silenzio rigetto), avendo natura neutra se non in limitati casi (v. artt. 476 e 481 c.c. in tema successorio e art. 124 c.p. per i reati procedibili a querela).

Nell'ambito di Cosa Nostra, invece, la situazione appare di gran lunga diversa.

Lo comprendiamo, in primo luogo, dalle parole del Giuffrè in relazione alla riunione degli auguri di fine anno '91, descritta come 'gelida' e con la prospettazione di Riina che si fosse arrivati al 'capolinea' e alla 'resa dei conti', cui aveva fatto seguito lo snocciolamento dei nominativi - Falcone, Borsellino, Lima, Martelli e Mannino - da eliminare.

In seguito a tali dichiarazioni del Riina, tuttavia, nessuno dei membri della cupola aveva proferito una sola parola, pur avendone compreso il senso e le prevedibili conseguenze per la chiarezza delle parole usate dal capo.

Quell'assoluto silenzio aveva così assunto il significato di un corale tacito consenso e non certo quello di una mera adesione interna, tanto che lo stesso Giuffrè si era alzato dalla riunione con la coscienza che da quel momento avrebbe preso avvio una vendetta contro i nemici e traditori di Cosa Nostra: *"al discorso fatto da Salvatore Riina, eravamo alla resa dei conti e cioè non c'è stata nessuna replica, cioè non ha parlato più nessuno, cioè non c'è stato uno, nemmeno io, che ha detto che si era contrari a questo fatto [...] non era un discorso nuovo è un discorso che si trascinava nel tempo"* (verbale di udienza de 12 dicembre 2003, p. 30); *"non c'è in questo discorso una meraviglia, da parte nostra ... questo era argomento abbastanza noto a tutti, diciamo che abbiamo appreso questa notizia e non c'è stata da parte nostra nessuna replica"* (*ibidem*, p. 32).

Per cui, in sostanza, il difetto di replica, l'assenza di contrarietà, aveva assunto il senso di una pacifica approvazione.

Peraltro, come ha ricordato il Cancemi, il non avere richiesto alcuna spiegazione del silenzio che aveva fatto seguito alle affermazioni del Riina rende incontrovertibile che lo stesso boss corleonese aveva assegnato a tale atteggiamento il significato di approvazione tacita.

D'altra parte, a detta di quest'ultimo propalante, tre erano le concrete modalità con cui veniva espresso il parere - *id est* il consenso o il dissenso - dei presenti nel corso delle riunioni dell'organizzazione mafiosa: *"Io voglio dire che tutte le persone che sono state messe nei vari mandamenti erano persone tutti di Riina, quindi quando c'erano questi incontri, quando c'erano queste riunioni, quando c'erano queste decisioni, io non ho nessun ricordo, diciamo, che qualcuno si ribellava o qualcuno alzava la mano e diceva: 'Senti, io non sono d'accordo'. Eravamo tutti d'accordo, pure se magari qualcuno con il silenzio o qualcuno abbassava la testa o qualcuno diceva: 'Io sono d'accordo'. Quindi, questo è il punto che dobbiamo capire, perché Cosa Nostra non è un*

Codice di Procedura Penale e quindi dice: 'Ma com'è, qua lo dobbiamo rispettare'. Cosa Nostra funzionava così e la dobbiamo accettare per quella che era; poi se la vogliamo modificare la modifichiamo, ma Cosa Nostra era questa, attenzione" (p. 29 del verbale di udienza del 23 giugno 1999, dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado relativo alla strage di via D'Amelio).

In base, dunque, al dato empirico percepito dal Cancemi, l'associazione mafiosa era governata da regole proprie diverse da quelle dell'ordinamento statale consacrate, per esempio, nel codice di procedura penale e l'approvazione poteva essere espressa in triplice modo, ovvero "abbassando la testa", dicendo "sono d'accordo" o finanche serbando un inespressivo "silenzio", mentre il dissenso manifesto era una situazione rimasta praticamente un caso di scuola.

Alla luce di tutto quanto compendiato in questo paragrafo e dell'analitico esame delle risultanze processuali può, in conclusione, sostenersi che sia stato comprovato, per un verso, che il rinnovo della decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino i cui presupposti logici e cronologici erano notori sia stata portata a conoscenza dal Riina a tutti i componenti della commissione regionale che ci interessa e a quella provinciale di Palermo, anche a prescindere dalla loro personale partecipazione - in quanto assenti o detenuti - alla riunioni relative al rinnovo di tale deliberazione confluita nel complessivo piano stragista; per altro verso, che al di là di soggetti pur apicali ma di grado inferiore rispetto ai titolari del diritto a comporre quegli organi di autogoverno (come vedremo Craparotta, D'Amico e Milazzo), nessuno si è opposto, mentre tutti hanno manifestato il proprio consenso (a prescindere dal carattere convinto o meno dello stesso) in una delle forme ammesse, espresse o tacite che fossero, ed in modo sincrono o asincrono (alle riunioni appositamente convocate o in sedute separate).

Per molti in ogni caso - e fra questi rientra Matteo Messina Denaro - l'adesione al piano stragista si è manifestata con la concreta messa a disposizione delle proprie capacità e possibilità organizzative, militari e logistiche, anche se non specificamente strumentali all'esecuzione delle stragi di Capaci e via d'Amelio, bensì alla sua complessiva buona riuscita.

2. Le pregresse condanne dei vertici di Cosa Nostra per l'adesione al piano stragista

Come è noto, all'imputato Matteo Messina Denaro viene contestato il ruolo di mandante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio avendo lo stesso, quale membro della commissione regionale di Cosa Nostra, partecipato alla delibera del piano stragista e, più nello specifico, di uccisione dei dott. Falcone e Borsellino, fatto consumatosi dall'ottobre 1991 fino al duplice evento del 23 maggio 1992 e 19 luglio 1992.

Nei plurimi processi già celebrati analoga contestazione venne elevata nei confronti degli altri partecipanti alla commissione regionale ed alla commissione provinciale di Palermo, tutti imputati e poi condannati in qualità di concorrenti morali in ragione (per molti) del consenso prestato - nelle varie sfaccettature manifeste o tacite che si sono espone nel precedente paragrafo - o con la diretta partecipazione alle riunioni più volte menzionate, oppure, in caso di assenza o detenzione, con la dimostrazione dell'espressione di un parere in merito a seguito dell'acquisizione dell'informativa sul deliberando da parte del Riina o mediante canali indiretti.

Più in dettaglio, per la sola partecipazione alla fase deliberativa delle stragi furono in passato condannati con sentenza passata in giudicato, quanto ai membri della c.d. cupola, Aglieri Piero, Brusca Bernardo, Buscemi Antonino,

Farinella Giuseppe, Geraci Antonino, Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, Madonia Francesco, Montalto Giuseppe, Motisi Matteo, Spera Benedetto (ergastolo), Giuffrè Antonino e Brusca Giovanni, quest'ultimo quale concorrente morale per la sola strage di via D'Amelio, venendo in rilievo per quella di Capaci anche un apporto materiale (reclusione); quanto alla posizione di vertice in Cosa Nostra comunque acquisita, Calò Giuseppe, Provenzano Bernardo e Bagarella Leoluca, quest'ultimo sempre per il contributo morale fornito alla sola strage di via D'Amelio, venendo in rilievo per quella di Capaci anche un apporto materiale (ergastolo).

Altri, come per esempio i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, furono sanzionati per l'assunzione di entrambi i ruoli, ideale ed esecutivo.

Passando - per quanto qui di maggiore interesse - ai membri della commissione regionale, se Salvatore Riina venne condannato all'ergastolo quale mandante tanto per la strage di Capaci quanto per quella di via D'Amelio, i destini processuali degli altri rappresentanti provinciali di Cosa Nostra furono alquanto variegati e le conseguenti statuizioni non sempre coerenti.

Così, con riferimento alla strage di Capaci, vennero ritenuti colpevoli i *boss* Madonia Giuseppe, Santapaola Benedetto e Agate Mariano (cui si riserva una parte specifica della trattazione), mentre non si procedette, né nei confronti di Saitta Salvatore, reputato rappresentante della provincia di Enna, in quanto assassinato già nel '92, né nei riguardi di Ferro Antonio, considerato all'epoca rappresentante provinciale di Agrigento, deceduto ancor prima dell'inizio del processo di primo grado.

In relazione alla strage di Via d'Amelio venne invece ritenuto responsabile, a parte il Riina, solo Santapaola Benedetto, non essendosi per converso ritenuta conseguita una valida piattaforma probatoria per Madonia Giuseppe e Agate Mariano circa l'inclusione della deliberazione di morte ai

danni di Borsellino fra gli ordini del giorno delle riunioni tenutesi in provincia di Enna nel '91.

Siffatta assoluzione, si è già avuto modo di rimarcare, maturò *in parte qua* in data anteriore al giudizio di rinvio svoltosi presso la Corte di Assise di Appello di Catania che non era investita della valutazione delle suddette posizioni processuali, dunque in una fase pregressa alla fissazione degli importanti principi esposti in questo capitolo sul momento ultimo e definitivo della deliberazione del piano stragista e sul ravvisato carattere unitario e inscindibile della decisione di morte di Falcone e Borsellino.

Principi che vennero sapientemente definiti e sviluppati dai giudici etnei grazie anche alle chiarificazioni offerte dai tre collaboratori di giustizia Giuffrè, Brusca e Cancemi, circa la necessaria anteriorità logica e cronologica e la coincidenza del deliberando della commissione regionale e di quella provinciale di Palermo.

2.1. La figura di Mariano Agate

Dipartendo dai dati reputati inconfutabili, Agate Mariano fu un autorevole uomo d'onore trapanese strettamente legato a Salvatore Riina, che con il tempo andò a ricoprire la carica formale di rappresentante del mandamento di Mazara del Vallo, circostanza narrata praticamente da tutti i collaboratori di giustizia trapanesi oltre che da quelli palermitani informati delle gerarchie e delle dinamiche interne a quel territorio.

Come accennato, in considerazione della sua elevata caratura criminale e della militanza in Cosa Nostra estesa già nei primi anni '80 ad un arco temporale ventennale, l'Agate divenne - accanto a Messina Denaro Francesco, 'Zu Ciccio', padre dell'odierno imputato - una delle persone più fidate del

Riina e lo stesso boss corleonese amò trascorrere parte delle sue vacanze estive, nonché dei suoi lunghi periodi di latitanza, proprio a Mazara del Vallo.

Il dato è appunto confermato in modo unanime dai vari dichiaranti auditi nei precedenti processi, potendosi ben all'uopo riportare, *ex multis*, le parole di Carlo Francesco che si riferiscono al periodo '82-'83: *“Quando in Trapani si comincia a eliminare tutta ‘sta gente che la vedevano differente di Riina, i più intimi che sono rimasti, che già c’erano intimi di prima, era Messina Denaro, che era per lui il Padre Eterno, Mariano Agate, ed era il più intimo con noi, perché Mariano Agate, se non sbaglio, eravamo coetanei di... di età con me, era il più intimo pure, a parte i... quelli vicino a... a Mariano Agate, anche perché Riina ogni estate se ne andava là in vacanza, e non c’è differenza quando Totò Riina mandava a dire di fare qualcosa, lo mandava a dire a Messina Denaro, oppure a Mariano Agate, oppure se doveva fare una riunione, e questo lo so io anche da prima perché ero una specie di segretario della Commissione regionale alle... alle dipendenze di Michele Greco, mi capitava pure a me, e allora mandava Ciccio Denaro, zzù Ciccio, come mi viene più facile dire u zzù Ciccio Messina Denaro, mandava Agate, era lo stesso che ci andava lui, perché c’era questa intimità di amicizia, come capitava in altre pure province, però dopo questo, una volta mentre... si doveva prendere il permesso, che il capo provincia di... di mandare qualcuno se c’era di bisogno o meno, mentre dall’83, che ha fatto il supremo capo il... questo Riina, non mi viene di dire il signor Riina, poteva capitare che si muoveva solo Mariano Agate, però sempre il capo era Messina Denaro”* (verbale di udienza del 30 gennaio 2020, p. 32).

In sintesi, prescindendo in questa parte dall’individuazione precisa del ruolo ricoperto nell’organigramma mafioso, Agate fu persona carismatica e autorevole cui il Riina prestò ascolto in diverse vicende delittuose consumate in terra sicula in quegli anni.

Proprio il protagonismo dell'Agate nella storia criminale trapanese gli valse un lungo periodo di reclusione - pur se caratterizzato come ormai accertato in via definitiva da trattamenti di favore - proprio dal 1982 al 27 aprile 1991. Quindi, ad un semestre dalla detta scarcerazione venne coinvolto da Totò Riina nella preparazione della missione romana, cui però non prenderà attivamente parte per il definitivo arresto in data 1 febbraio 1992 a seguito della più volte menzionata sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 80 del 30 gennaio 1992 nel processo maxi-uno.

Ed è in carcere che Agate decedette il 4 aprile 2013.

2.2. La sentenza di primo grado nel processo sulla strage di Capaci

Ciò premesso, si rileva come, proprio tenuto conto dello stretto legame fra Agate e Riina, del suo certo ruolo di capo mandamento di Mazara del Vallo e dell'apparente confusione al vertice della provincia di Trapani negli anni '91-'92, le affermazioni di alcuni collaboratori di giustizia del tempo indussero l'organo requirente di Caltanissetta a formulare nel capo d'imputazione elevato all'esito della prima inchiesta sulla strage di Capaci l'accusa nei confronti dell'uomo d'onore qui in rilievo di avervi partecipato in qualità di *"rappresentante della provincia di Trapani"*, vale a dire la stessa contestazione che oggi grava su Matteo Messina Denaro.

Ed invero, all'esito del giudizio di primo grado la Corte di Assise di Caltanissetta, sulla scorta dell'inattendibilità e della contraddittorietà delle prove dichiarative raccolte (Calcara, Messina e in parte Cancemi, a fronte di altre come quelle di Brusca e Anzelmo), Agate Mariano venne assolto con formula dubitativa per non aver commesso il fatto ritenendo non dimostrata la titolarità della carica attribuitagli.

Andando a leggere la motivazione, la sentenza n. 10 del 26 settembre 1997 (vedi al riguardo le pp. 1660-1664) osservò come Agate Mariano fosse stato indicato quale rappresentante di quella provincia da Calcara Vincenzo che, pur essendo inserito nella famiglia di Castelvetro, aveva vissuto dopo la sua affiliazione dell'ottobre del 1979 per periodi di tempo limitati in quel contesto ed aveva, inoltre, mostrato di avere delle conoscenze particolarmente confuse in ordine agli organi collegiali di vertice dell'organizzazione, scambiando in continuazione le indicazioni sulla commissione regionale con quelle sulla commissione provinciale di Palermo, sicché le sue informazioni al riguardo rivestivano uno scarsissimo valore probatorio.

Anche il Cancemi - seguendo il ragionamento del Collegio - aveva indicato l'Agate quale rappresentante provinciale di Trapani, ma la sua segnalazione non sembrava scaturire da una precisa conoscenza dei fatti, essendo egli arrivato ad affermare che tale carica era ricoperta non solo dall'Agate ma anche da Messina Denaro Francesco, erroneamente reputato capo mandamento di Marsala.

Nell'argomentare della Corte, poi, pure il Di Carlo aveva dichiarato di aver appreso nel 1985 dal fratello Andrea, che si era recato a trovarlo in Inghilterra, che il ruolo preminente nella provincia di Trapani era ricoperto dall'Agate, anche se invero sapeva che in precedenza quest'ultimo era stato solamente vice rappresentante, mentre il comando spettava a Messina Denaro Francesco.

Del pari, Messina Leonardo aveva attribuito un ruolo di primazia all'Agate a partire dal 1984, dopo la morte di Minore Salvatore.

A fronte di tali indicazioni, però, i giudici di primo grado rilevarono che l'Anselmo aveva indicato Messina Denaro Francesco quale rappresentante della provincia di Trapani e, pur conoscendo l'Agate, aveva asserito che non gli risultava che questi avesse mai ricoperto tale carica. Inoltre, analoga

dichiarazione - si è osservato - era stata resa dal Brusca, che pure aveva un'indubbia conoscenza delle vicende del trapanese nelle quali era più volte intervenuto.

Ancora, Ganci Calogero aveva sì dichiarato che l'Agate era a capo di Mazara del Vallo e la persona più vicina al Riina di quel contesto ambientale, ma il propalante non sapeva chi fosse il rappresentante di quella provincia e diversi anni prima aveva visto alle riunioni con Riina tale Messina Denaro Matteo.

La Corte di Assise di Caltanissetta ha, per l'effetto, concluso nei seguenti termini: *“Sussiste, pertanto, nei confronti dello AGATE una situazione di prova contraddittoria, che non consente di affermare con certezza che egli fosse titolare del potere decisionale nella provincia di Trapani all'epoca della strage di Capaci, e che impone, quindi, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 codice di rito”*.

2.3. La motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta sulla strage di via Capaci in punto di reggenza della provincia di Trapani

Dopo l'assoluzione in primo grado i giudici di appello del processo Capaci, consci della non linearità del materiale probatorio acquisito, bypassarono il problema della prova sulla qualità di rappresentante provinciale dell'imputato affermando la responsabilità penale dell'Agate quale mandante della strage del 23 maggio 1992 prescindendone.

In termini maggiormente esplicativi, si concentrarono sul dato fattuale, ovvero sull'insieme di condotte concretamente poste in essere da Agate, reputate rafforzative del programma delinquenziale volto all'eliminazione di

Falcone sotto il duplice profilo deliberativo, tenuto conto dell'inegabile autorevolezza, affinità e quindi capacità di influenza rivestita dall'uomo d'onore trapanese nei riguardi del capo e ideatore di quel progetto di morte Salvatore Riina, e partecipativo alla fase preparatoria, in particolare per ciò che riguarda la missione romana.

I giudici nisseni di secondo grado trassero in via meramente inferenziale - prendendo spunto dalle provalazioni dei collaboratori escussi - tanto la partecipazione di Agate alle riunioni della commissione regionale di Cosa Nostra in provincia di Enna nel corso del '91, nonostante le limitazioni alla sua libertà di movimento determinate dall'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, quanto la presenza dell'interessato alle riunioni organizzative tenutesi a Palermo in vista della trasferta romana.

Invero, da un lato, si è già segnalato come nessun provalante sia stato in grado di rivelare i nominativi dei vertici di Cosa Nostra della Sicilia occidentale che avrebbero partecipato agli incontri ennesi, dall'altro lato, si è già esposto che lo stesso prese parte proprio insieme a Matteo Messina Denaro alla riunione di Castelvetro nell'autunno del '91 e, come si illustrerà, consegnò al Sinacori le chiavi dell'appartamento del La Mantia sito nella Capitale a fine gennaio del '92, senza poi prendere parte alla trasferta romana.

Le varie circostanze, pur tenute in considerazione dai giudici di secondo grado, non sono state ritenute negativamente dirimenti, reputando di poter dedurre la presenza dell'Agate in tutti i momenti salienti da quanto noto perché oggetto di convergenza narrativa.

Appare utile per ragioni di completezza espositiva riportare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nella sentenza n. 11/00 del 7 aprile 2000, per come riassunto alle pp. 1389-1398:

“L'appello è fondato e merita accoglimento in quanto le persuasive e convincenti argomentazioni offerte dall'accusa con i motivi di gravame hanno

trovato ulteriori conferme dalla disposta rinnovazione del dibattimento che hanno messo in evidenza come, l'imputato, a prescindere dal ruolo formale di rappresentante della provincia di Trapani e quindi di componente della Commissione regionale, ha comunque svolto un rilevante ruolo nel progetto di eliminazione del dr Falcone, favorendo la c.d. missione romana di cui hanno ampiamente riferito Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci, nonché Giovanni Brusca per averne appreso da Matteo Messina Denaro e dal Sinacori (p. 174, ud. del 1° luglio 1999).

Conviene quindi soffermarsi su dette dichiarazioni che si saldano con quelle esaminate in prime cure riconducendole ad unità dal punto di vista probatorio, così e convalidando la tesi accusatoria sviluppata attraverso l'esame critico delle dichiarazioni rese dai collaboranti e delle complessive emergenze processuali.

Il collaborante Sinacori, nel corso dell'udienza del 6 ottobre 1999 ha riferito che, intorno ai mesi di ottobre-novembre e, comunque, negli ultimi mesi del 1991, si era tenuta una riunione a Castelvetro, in una proprietà gestita da Pietro Giambalvo, uomo d'onore di Roccamena e persona di fiducia di Riina; nel corso della predetta riunione, alla quale avevano partecipato Giuseppe e Filippo Graviano, Matteo Messina Denaro, Mariano Agate, Riina li aveva informati che era necessario colpire il giudice Falcone ed il ministro Martelli, oltre Maurizio Costanzo ed altri soggetti che erano considerati dei nemici di Cosa Nostra.

Nello specifico il Sinacori ha dichiarato: "Sì, io ricordo a proposito un incontro che abbiamo avuto a Castelvetro, che ci mandò a chiamare Riina Salvatore. Io andai assieme ad Agate Mariano; lì c'era... abbiamo incontrato Filippo Graviano, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro, e in quella occasione il Riina ci disse che dovevamo iniziare a colpire... a cercare di colpire Falcone e altri, e quindi dovevamo spostarci a Roma a fare una spedizione per

cercare di colpire Falzone. Dopo questo incontro ne abbiamo fatti altri a Palermo”.

Ed ancora, “Per quanto riguarda Falcone i problemi erano... cioè, non c'era bisogno di spiegarlo, anche se lui ce l'ha detto, ma non c'era bisogno, perché Falcone era un nemico nostro da... dai tempi dell'istruzione del maxi processo, quindi era un obiettivo già antico. E Martelli perché prima era venuto a prendersi i voti e poi si era voltato... si era rivoltato contro di noi. Il Costanzo perché nelle sue trasmissioni televisive si scagliava contro Cosa Nostra in maniera decisa. Quindi erano obiettivi questi da colpire a tutti i costi” (pp. 63-65, ud. del 6 ottobre 1999).

Il Sinacori era stato convocato da Mariano Agate, il quale gli aveva detto che c'era lo “zù Totuccio che ci voleva parlare”, riferendosi ovviamente al Riina con il quale il citato Agate intratteneva buoni rapporti, atteso che era stato per molti anni latitante a Mazara del Vallo.

Le disinteressate dichiarazioni del Sinacori, coerenti, logiche ed intrinsecamente attendibili, hanno trovato puntuali riscontri negli accertamenti esperiti, i cui esiti sono stati versati in atti, e nelle convergenti dichiarazioni rese da Francesco Geraci.

Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato di aver conosciuto Mariano Agate per il tramite di Andrea Gangitano, mentre si trovavano nell'impresa Calcestruzzi dell'Agate; di aver poi accompagnato Matteo Messina Denaro dall'Agate, quando venivano preparate le armi in Mazara per la trasferta romana; di aver incontrato in tale frangente anche Vincenzo Sinacori.

Ha inoltre precisato il Geraci che l'Agate, Sinacori e Messina Denaro si erano appartati all'interno di un ufficio; che quando ne erano usciti, l'Agate aveva detto: “Picciotti occhi aperti”; che, poi, aveva compreso che quelle parole si riferivano alla trasferta a Roma, in quanto era imminente la partenza.

Dalle convergenti dichiarazioni rese dai predetti collaboranti emergono sicuri elementi di giudizio in ordine al diretto e personale coinvolgimento dell'Agate nella fase preparatoria della c.d. trasferta romana, volta principalmente ad individuare e colpire il ministro Martelli ed il giudice Falcone.

In particolare, l'imputato nel corso della riunione, antecedente al suo arresto, aveva consegnato al Sinacori le chiavi di un'abitazione sita in Roma che doveva essere utilizzata come base operativa. Al riguardo, va precisato che le suddette chiavi di cui ha riferito il Sinacori, sono risultate essere quelle di un immobile nella disponibilità di tale Giuseppe La Mantia.

Deve pertanto convenirsi con la pubblica accusa che l'Agate ha avuto un indubbio ruolo nella fase ideativa, deliberativa e preparatoria della strage. L'imputato, infatti, ha indubbiamente rafforzato il proposito criminoso del Riina, mediante il concreto apporto, di uomini e mezzi, fornito alla c.d. missione romana, ove si ponga mente al fatto che lo stesso Vincenzo Sinacori era un uomo d'onore appartenente al mandamento di Mazara del quale l'Agate era rappresentante.

Ne consegue che, anche a prescindere dal ruolo di rappresentante provinciale dell'Agate, l'aperta adesione all'iniziativa del Riina involge la responsabilità del giudicabile nel più vasto progetto di destabilizzazione delle Istituzioni repubblicane che Riina aveva in mente di attuare e che aveva già proposto ai rappresentanti dei vertici della singole province nella corso dell'incontro tenutosi nell'ennese di cui hanno riferito Malvagna e Pulvirenti, nonché Grazioso e Cosentino, ed anche Leonardo Messina che ha indicato nel 1° febbraio 1992 la data in cui, a dire di Borino Micciché, si decise di uccidere il dr Falcone.

Ciò posto, non può escludersi che si tennero più incontri nell'arco di tempo che va dall'agosto al settembre 1991, l'ultimo dei quali fu appunto di cui

ha narrato il Messina che ha ancorato il ricordo ad eventi ben precisi ed obiettivamente riscontrati.

Riina infatti aveva la necessità di coagulare il consenso dei vertici dell'organizzazione per costituire un blocco compatto capace di neutralizzare le possibili conseguenze negative che sarebbero inevitabilmente derivate dalla strage per cui è processo e dalla esecuzione del più ampio disegno criminale in cui lo stesso si inseriva.

È infatti pacifico che già all'epoca si erano assottigliate le possibilità di influire sull'esito del maxi processo in Cassazione; che nel corso della riunione tenutasi ad Enna, riferita da Malvagna e da Pulvirenti, la strategia di attacco allo Stato deliberata non era finalizzata ad una immediata operatività; che l'attuazione delle successive iniziative criminali era stata rinviata ad un momento successivo; che l'imputato, infatti, ha indubbiamente rafforzato il proposito criminoso del Riina, mediante il concreto apporto, di uomini e mezzi, fornito alla c.d. missione romana, ove si ponga mente al fatto che lo stesso Vincenzo Sinacori era un uomo d'onore appartenente al mandamento di Mazara del quale l'Agate era rappresentante.

Pertanto non è necessaria acquisire la prova di un'ulteriore riunione della Commissione regionale per l'approvazione delle singole iniziative delittuose; che al riguardo è sufficiente dimostrare, anche attraverso elementi indiziari certi, che venne effettuata una comunicazione di tali iniziative ai vari rappresentanti provinciali, con le medesime modalità di quella attuata dal Biondino nei confronti dei capomandamento di Palermo, per ritenere dimostrata la responsabilità penale a titolo di concorso morale dai componenti della Commissione regionale.

Orbene, con riferimento alla posizione processuale dell'Agate, in virtù delle ulteriori acquisizioni istruttorie, la prova dell'assenso alla strategia stragista è suffragata da specifici elementi individualizzanti.

Non è revocabile in dubbio che, per la qualità degli stessi partecipanti alla riunione, tenutasi sul finire del 1991 nella proprietà gestita da Pietro Giambalvo di cui ha riferito il Sinacori, tale incontro ebbe natura deliberativa, posto che faceva seguito alla riunione della Commissione regionale tenutasi in provincia di Enna. Difatti, oltre al Riina, parteciparono alla riunione l'Agate e Matteo Messina Denaro, che per come si vedrà erano i gestori di fatto della provincia di Trapani, nonché i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, che erano i reggenti del mandamento di Brancaccio.

Nel corso della riunione, Salvatore Riina aveva realizzato una serie di obiettivi in quanto aveva avuto modo di informare e raccogliere l'adesione dei vertici della provincia di Trapani e dei responsabili del mandamento di Brancaccio in ordine alle iniziative criminali che stavano maturando ed aveva altresì dato vita a due strutture operative autonome e impermeabili al fenomeno del pentitismo (la c.d. Super Cosa), di cui ha riferito il Sinacori, in antitesi agli organismi antimafia dello Stato, come la c.d. Super Procura, cioè la Procura Nazionale Antimafia.

In ogni caso, il Riina aveva sicuramente dato corso a quelle consultazioni frazionate dei rappresentati dei vertici di Cosa Nostra, di cui hanno concordemente riferito Brusca e Cancemi a proposito della riunione degli inizi di febbraio, di cui detto incontro costituisce un ulteriore tassello probatorio e fondamentale momento di verifica e riscontro delle dichiarazioni dei suddetti collaboranti.

Quanto alla presenza di Vincenzo Sinacori a quell'incontro, la stessa trova un'adeguata giustificazione nel ruolo operativo che di lì a poco avrebbe svolto nel corso della trasferta romana e nel fatto che il dichiarante era persona molto vicina all'Agate, che avrebbe sostituito nella direzione del mandamento di Mazara del Vallo, e certamente gradita al Riina.

A detta prima riunione volta ad individuare gli obiettivi da colpire ne seguirono delle altre, di cui ha puntualmente riferito il Sinacori.

Ed infatti l'Agate ebbe a partecipare alla riunione svoltasi presso l'abitazione di Mimmo Biondino nel corso della quale si era affrontati, alla presenza di Riina, i problemi organizzativi connessi alla realizzazione dei delitti di cui si era già discusso nel corso della riunione dell'ottobre del 1991. Si trattò di una riunione operativa finalizzata ad individuare il luogo ove eseguire l'attentato e a fissare le modalità operative propedeutiche all'agire, individuando i necessari supporti logistici.

Nel corso dell'ulteriore incontro svoltosi alla presenza del Riina il giorno precedente all'arresto dell'Agate, avvenuto il 1° febbraio 1992, l'imputato aveva consegnato al Sinacori le chiavi dell'appartamento nella disponibilità di Giuseppe La Mantia che doveva essere utilizzato come base logistica durante il soggiorno romano.

Non va poi sottaciuto che Francesco Geraci ha narrato di una riunione ulteriore tenutasi in un ufficio dell'impresa Calcestruzzi dell'Agate tra quest'ultimo, Sinacori e Matteo Messina Denaro; riunione attinente alle azioni delittuose da compiersi a Roma.

Orbene, non è revocabile in dubbio l'adesione e la fattiva e personale partecipazione dell'Agate ai progetti criminali del Riina, alla stregua di tali sintomatiche ed univoche condotte che costituiscono elementi di sicura valenza probatoria, ai quali vanno aggiunti gli ulteriori elementi di giudizio provenienti dalle dichiarazioni di Giovanni Drago dalle quali si ritrae la consapevolezza da parte del giudicabile, ancorché detenuto, della strage di Via D'Amelio, e quindi del più ampio disegno criminale in cui tale evento si andava a collocare.

A conferma di tale assunto vanno apprezzate le dichiarazioni rese all'udienza del 16 marzo 1996 dal collaborante Giovanni Drago, il quale ha riferito che il giorno in cui veniva perpetrata la strage di Via D'Amelio, mentre

stava passeggiando durante l'ora d'aria con Mariano Agate, all'interno del carcere di Palermo, quest'ultimo aveva detto "satò Paluzzu"; che tale frase era stata pronunciata quando si era percepito il fragore di un'esplosione; che, poco dopo, aveva appreso dalla televisione che in Via D'Amelio, era stato perpetrato, a mezzo di un'autobomba, un attentato, a seguito del quale avevano perso la vita il giudice Paolo Borsellino e vari agenti di scorta; che, pertanto, aveva dedotto che l'Agate con quel commento intendeva riferirsi proprio Paolo Borsellino.

Nello specifico così si è espresso: "...Niente, si passeggiava, io ho sentito soltanto quel boato, che si è sentito abbastanza forte di là. Niente, andando in cella ho visto subito i telegiornali, ci sono stati i telegiornali subito, in televisione si ci sono state le edizioni speciali, si vedevano...appunto, il fatto che era saltato Paolo Borsellino con la scorta. Io in mente mia ho collegato questo, di Paolo Borsellino con..... "Satò Paluzzu", "è saltato Paolo", in italiano". Io su quella fase non ho commentato, non potevo dire niente perché io Mariano Agate lo conoscevo. L'ho conosciuto precisamente là in quella situazione, non come uomo d'onore, non mi è stato presentato come uomo d'onore, bensì sapevo che era uomo d'onore di Mazara del Vallo, dettomi anche dai miei cugini, tipo componente della commissione, dettomi dai miei cugini Marchese Giuseppe e Marchese Antonino, me ne parlavano di lui una persona della massima fiducia, rispettata e vicinissimo a Salvatore Riina che faceva sapere il tutto a quest'ultimo. Però non lo conoscevo e non mi è stato presentato uomo d'onore.....Accendendo il televisore si è saputo, si è visto l'attentato ai danni di Paolo Borsellino Si sì, io mi sono collegato con quello che ho sentito, Paolo, "Paluzzu" - Paolo, quindi ho fatto questa deduzione" (pp. 17-19, ud. del 16 marzo 1996).

Le suddette dichiarazioni tradiscono all'evidenza la pregressa cognizione della strage che stava per essere perpetrata e che costituiva il logico sviluppo del

disegno strategico già deliberato da Cosa Nostra, già parzialmente posto in essere con l'omicidio dell'on. Salvo Lima e con la strage di Capaci.

Trattasi a ben vedere di una logica deduzione che, se coniugata con le emergenze probatorie già esaminate, dalle quali si ritrae la certezza dell'adesione dell'Agate al progetto criminale del Riina, al quale aveva fornito un concreto supporto in uomini e mezzi, rende evidente la pregressa conoscenza della strage di Via Mariano D'Amelio in capo al giudicabile, per cui analoga conoscenza deve ritenersi sussistente con riferimento alla strage di Capaci.

A tal proposito si deve convenire che, nel caso di specie, l'Agate, ha dimostrato, con il commento riferito da Drago, di essere a conoscenza non solo del fatto che la vittima designata era il dr Borsellino, ma che lo stesso doveva essere eliminato mediante un attentato dinamitardo.

Si tratta quindi di un commento che non può liquidarsi come accadimento meramente accidentale e probabilistico, atteso che il semplice fragore di una detonazione, seppur riconducibile astrattamente ad un atto delittuoso, di certo non poteva essere così puntuale e precisa se non a cagione della specifica conoscenza da parte dell'Agate del progetto criminale in cui l'attentato si inseriva e che la disposta rinnovazione parziale del dibattimentale ha ampiamente disvelato, alla stregua delle dichiarazioni rese da Vincenzo Sinacori e da Francesco Geraci, che sono state in precedenza esaminate.

Alla stregua di tali argomentazioni si può certamente affermare che l'Agate, consentendo la partecipazione alla missione romana di Vincenzo Sinacori, affiliato al suo mandamento, ha aderito al progetto del Riina, atteso che secondo le regole che governano Cosa Nostra nessun consociato può partecipare ad un delitto, specie se eclatante, senza il consenso del capo.

L'adesione dell'Agate, manifestata nel corso delle riunioni tenutesi in provincia di Enna, nel trapanese e a Palermo, è indubbiamente idonea a

integrare l'elemento soggettivo del reato di strage e degli altri delitti contestati al giudicabile, poiché, una volta prestato il consenso all'uccisione del dr Falcone, si deve considerare implicito l'assenso all'impiego delle modalità ritenute più idonee a raggiungere lo scopo da parte degli esecutori materiali del progetto criminale.

Raggiunte tali certezze in tema di responsabilità del giudicabile non appare superfluo immorarsi ulteriormente sui temi offerti dall'accusa che ha sostenuto che il giudicabile era il gestore di fatto della provincia di Trapani, unitamente al più giovane Matteo Messina Denaro, permanendo la carica formale in capo all'anziano Francesco Messina Denaro.

Tale convincimento trova conforto nell'analisi delle diverse fonti di prova acquisite. Ed infatti, i collaboranti appartenenti a tre diverse province mafiose si sono espressi nel senso di indicare il titolare nell'Agate: Leonardo Messina (di Caltanissetta), Vincenzo Calcara (di Trapani), Salvatore Cancemi, Francesco Di Carlo e Francesco Onorato (di Palermo). Non si può disconoscere come tale convergenza assuma un preciso significato probatorio posto che tali indicazioni provengono da collaboratori che hanno rivestito anche ruoli di comando e che hanno avuto vite relazionali e circuiti comportamentali diversificati in seno a Cosa Nostra. Vincenzo Calcara ha indicato quale sua fonte conoscitiva l'avvocato Totò Messina; Leonardo Messina ha ricollegato le sue conoscenze a Giuseppe Funari, 'uomo d'onore' di Gibellina; Salvatore Cancemi ha ancorato le sue cognizioni a molteplici autorevoli fonti: Salvatore Riina, Raffaele Ganci e Salvatore Biondino, tutti membri della commissione provinciale di Palermo; Francesco Di Carlo ha sottolineato di aver appreso le relative notizie dal fratello Andrea, Francesco Onorato ha posto in rilievo di aver appreso la notizia dell'appartenenza di Agate alla commissione regionale da Salvatore Biondino. In altri termini, ben

sei “uomini d’onore” si sono mostrati a conoscenza del ruolo di rappresentante provinciale dell’Agate.

D’altro canto, Francesco Paolo Anzelmo (sottocapo della famiglia e del mandamento della Noce) e Vincenzo Sinacori (uomo d’onore della famiglia di Mazara del Vallo, la stessa alla quale apparteneva l’Agate) hanno attribuito la carica all’anziano Francesco Messina Denaro.

Si tratta di indicazioni provenienti qualificate fonti propalatorie, a ragione dei rivestenti ruoli di vertice in seno al sodalizio, sulla intrinseca attendibilità non è v’è ragione di dubitare.

Il quadro probatorio non si esaurisce, però, in una netta contrapposizione delle risultanze perché Francesco Di Carlo, ha riferito di aver appreso da fonti diversificate (il fratello Andrea e Alfonso Caruana) che entrambi ricoprivano tale carica. Si deve, quindi, ritenere che Anzelmo e Sinacori abbiano fornito indicazioni solo apparentemente confliggenti, in quanto hanno riportato notizie veritiere, ma non complete.

Del resto, in seno all’organizzazione, la contitolarità e la pari ordinazione dei ruoli di comando è una situazione già conosciuta. Basti pensare alla direzione del mandamento di Brancaccio affidata ai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, a quello di Corleone attribuito a Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, a quello della Guadagna o Santa Maria del Gesù assegnato a Carlo Greco e a Pietro Aglieri.

Resta, tuttavia, da spiegare per quale ragione il Sinacori, che disponeva di un osservatorio senz’altro privilegiato, essendo collaborante appartenente alla provincia di Trapani e per giunta alla medesima famiglia dell’Agate, abbia riferito della sostituzione di Francesco Messina Denaro con il figlio Matteo e non sia a conoscenza della carica di rappresentante provinciale dell’Agate, al quale subentrava.

Deve quindi convenirsi con la pubblica accusa che ha evidenziato come il ruolo di rappresentante provinciale sia da attribuire a Francesco Messina Denaro, atteso che il ruolo di reggente ricoperto dal Sinacori, una volta arrestato l'Agate, gli avrebbe sicuramente consentito di essere a conoscenza di un eventuale mutamento al vertice della provincia di Trapani”.

Quindi, a seguire del lungo passaggio di cui sopra, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta sostenne – sempre in via deduttiva dalle affermazioni dei collaboratori di giustizia escussi in quella sede – che, posta la carica formale della provincia mafiosa trapanese in capo a Francesco Messina Denaro e la gestione di fatto della stessa da parte del figlio Matteo Messina Denaro e di Mariano Agate insieme, quest’ultimo fosse comunque in una posizione di supremazia.

Così, ritenendo non solide le informazioni fornite al riguardo del capo mandamento di Mazara del Vallo Vincenzo Sinacori e per contro valorizzando quelle invero ritenute in primo grado non integralmente congruenti di Calcara, Di Carlo, Cancemi, Onorato, Messina e Onorato, i giudici di secondo ricavarono le seguenti ulteriori conclusioni (pp. 1398-1399 della menzionata pronuncia):

“Tuttavia, non può seriamente escludersi che il Sinacori non avesse una conoscenza esaustiva dei reali rapporti di forza nell’ambito della provincia e, soprattutto, del ruolo di fatto assunto dall’Agate a cagione del suo rapporto preferenziale e diretto con il Riina e della tarda età e della malattia di Francesco Messina Denaro.

Tale situazione aveva certamente favorito l’accrescersi del potere dell’Agate, che, agli occhi del Riina, meglio del giovane Matteo Messina Denaro poteva assicurare la gestione della provincia trapanese indirizzando le iniziative e le attività del figlio di Francesco Messina Denaro.

Alla stregua di tali considerazioni vanno rivisitate le dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi, da Francesco Di Carlo, da Leonardo Messina, Francesco Onorato e da Vincenzo Calcara, le cui affermazioni sono il portato di una conoscenza concernente l'esistenza di un potere di fatto in capo all'Agate.

Non deve, pertanto, sorprendere che il Cancemi abbia riferito di aver saputo della posizione apicale dell'Agate, fra gli altri, dallo stesso Riina. La circostanza dimostra che nel suo immaginario la volontà della provincia di Trapani veniva espressa dall'Agate, la cui adesione considerava evidentemente determinante. Del resto, Mariano Agate è colui che ha consentito al Riina di concretizzare nel trapanese il suo disegno egemonico.

Alla stregua di tali considerazioni, non v'è dubbio che l'Agate era titolare dei poteri spettanti al rappresentante provinciale, e comunque in grado di condizionare la volontà di Riina”.

In tal guisa, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta n. 11/00 del 7 aprile 2000, dopo aver accertato che la qualifica di capo provincia di Trapani era riferibile a Francesco Messina Denaro, che dei due gestori di fatto l'odierno imputato era subvalente, atteso il rapporto privilegiato di Mariano Agate con Riina e la sua partecipazione a tutte le riunioni della commissione regionale e di preparazione della trasferta romana, condannò l'Agate all'ergastolo in qualità di mandante della strage di Capaci.

La sentenza dei giudici di appello nisseni acquistò, quindi, autorità di cosa giudicata con riguardo al punto qui in rilievo della penale responsabilità per il tragico fatto delittuoso del 23 maggio 1992. Invece, con riferimento all'esatta qualificazione del reato contestato - se omicidio plurimo o strage (era ritenuta carente la prova, *sub* art 116 c.p., che sin dalla iniziale progettazione di eliminare Falcone di cui alla riunione di Castelvetro fosse stata prevista l'esecuzione con modalità stragiste) - e alla conseguente determinazione del

trattamento sanzionatorio, la pronuncia venne annullata dai giudici della Suprema Corte con pronuncia del 30 maggio 2002.

Infine, la Corte di Assise di Appello di Catania, quale giudice del rinvio, qualificata la condotta dell'Agate come concorso nel reato di strage, applicò nei suoi riguardi la pena dell'ergastolo.

2.4. L'assenza di preclusioni processuali

Fermo quanto sopra, questa Corte non intende affatto sottrarsi – come d'altra parte non lo ha fatto il Pubblico Ministero nel corso del processo – alla portata che può rivestire in astratto la condanna dell'Agate per la strage di Capaci quale gestore di fatto della provincia di Trapani.

Occorre innanzitutto sgomberare il campo da possibili sospetti di violazione del principio del *ne bis in idem* consacrato all'art. 649 c.p.p.

Difatti, è ben noto nel pensiero giuridico dottrinale che l'effetto preclusivo riguarda esclusivamente l'imputato già giudicato definitivamente, mentre non coinvolge neanche per riflesso gli eventuali concorrenti rimasti estranei a quella data vicenda processuale.

L'assunto trova pieno conforto nella giurisprudenza, secondo cui il divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non vincola il giudice che sia chiamato a rivalutare il medesimo fatto, seppur in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nello stesso reato. D'altronde, persino qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del procedimento diverso che sia instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto all'unico scopo di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da

giudicare, fermo il divieto del *ne bis in idem* a tutela della posizione di quest'ultimo (v. *ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 13 maggio 2011, n. 26660).

L'inesistibilità del giudicato ai concorrenti rimasti estranei al giudizio, invece, subisce una eccezione nel caso in cui la sentenza irrevocabile abbia escluso la sussistenza del fatto, in quanto risulta irrevocabilmente accertato che nessuna persona lo ha commesso perché mai accaduto.

Pertanto, alcuna limitazione ad un secondo giudizio - e conseguentemente alla libera valutazione delle prove raccolte - può discendere dalla decisione assunta da un diverso giudice nell'ambito di processo separato nei riguardi di imputato differente, specie se ad essere diversa è, altresì, la piattaforma probatoria alla base.

Piena è la consapevolezza che ogni procedimento penale è caratterizzato da un suo autonomo materiale probatorio funzionale all'accertamento della verità e, per l'effetto, valutato secondo un percorso logico che non può e non deve essere condizionato da quello seguito in altre sedi se reputato non più coincidente con le risultanze sopravvenute.

Tanto precisato in punto di diritto, in punto di fatto è di lapalissiana evidenza che nel corso dell'istruttoria dibattimentale nel processo per la strage di Capaci non vennero acquisiti - per motivazioni nient'affatto patologiche ove si ponga mente alle contestazioni di quel giudizio al quale sia l'odierno imputato che il padre Francesco Messina Denaro rimasero estranei - tutte quelle fonti di prova ritenute nella presente pienamente conducenti a ravvisare in Matteo Messina Denaro il reggente della provincia di Trapani.

Più in dettaglio, nel corso del processo dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta non vennero mai vagliati quei *thema probandum* costituiti, anche e soprattutto, dall'aggravamento delle condizioni di salute verso la fine degli anni '80-inizio anni '90 di Francesco Messina Denaro e delle ragioni per cui il Riina decise di puntare tutto sul di lui discendente al fine di

reggere la provincia trapanese, specie in vista dell'attacco frontale allo Stato che di lì a breve sarebbe stato sferrato da Cosa Nostra.

E' soltanto nella presente sede processuale che sono state approfondite alcune circostanze riferite dai collaboranti Geraci, La Barbera e Di Matteo, sono state assunte le dichiarazioni di Ferro, Spatuzza, Milazzo, Bono e Tranchina e sono state acquisite le intercettazioni fra Riina e Graviano, fra Riina e Lorusso e tutte quelle richiamate nella sentenza Avana (chiarissime nel definire il ruolo dell'odierno imputato quale interprete della volontà del 'capo dei capi' di mantenere la pace fra le varie anime di Cosa Nostra agrigentina nel corso del '92), sì da pervenire al corretto momento nel quale la reggenza della provincia di Trapani è stata conseguita da Matteo Messina Denaro, vale a dire tra la fine del '90 e gli inizi del '91, in ogni caso in epoca pregressa alla deliberazione delle stragi siciliane.

In sintesi, a fronte di un fatto di reato identico si sono aggiunti temi di indagine mai esplorati in passato, ma soprattutto si sono fornite risposte a domande mai poste prima perché non funzionali all'imputazione elevata a suo tempo.

Invero, in disparte dall'indubbia diversità della piattaforma probatoria posta a fondamento delle due vicende giudiziarie, da una lettura non superficiale della stessa motivazione della sentenza di condanna di Agate non emergono elementi che si pongono in stridente contrasto con l'affermazione delle penale responsabilità di Matteo Messina Denaro in ordine alla sua partecipazione alla strage di Capaci (e di via D'Amelio, essendosi già spiegato come solo il passaggio in giudicato frazionato delle pronunce delle due stragi, in virtù della sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione a seguito di riunione dei due tronconi, non ha consentito di applicare in modo uniforme i principi sull'unitarietà e inscindibilità dell'approvazione del piano stragista poi sviluppati dai giudici di appello etnei).

E' affidato a quanto espresso nel prossimo paragrafo il compito di dirimere la *quaestio*.

2.5. Il superamento delle considerazioni espresse nella diversa sede processuale

Riprendendo le fila del discorso in modo estremamente sintetico, nel percorso argomentativo (sopra tracciato) della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta il ruolo di rappresentante provinciale fu attribuito a Francesco Messina Denaro, ragionandosi che il ruolo di reggente del mandamento di Mazara del Vallo ricoperto dal Sinacori, una volta arrestato l'Agate, gli avrebbe per certo consentito di venire a conoscenza di un eventuale mutamento al vertice della provincia di Trapani.

Fu quindi appurato, con riguardo alla riunione di Castelvetro dell'autunno del '91, che in disparte dalla titolarità formale del potere deliberativo in seno alla commissione regionale di Cosa Nostra, tanto Matteo Messina Denaro che Agate Mariano fossero i gestori di fatto di quel territorio.

Se questo è vero, si è visto come sulla scorta di un'istruttoria necessariamente parziale sul punto, fra i due gestori di fatto fu l'Agate ad essere ritenuto in una posizione di supremazia e, perciò, in grado di esprimere per conto della relativa provincia il consenso finale e ultimo al piano stragista ideato dal Riina.

Assunto sostenuto, si ricorda, aderendo alle affermazioni di Calcara su cui invero già i giudici di prime cure avevano sollevato forti dubbi sotto il profilo dell'attendibilità, nonché a tutte le altre provenienti peraltro *de relato* da collaboratori, come il Messina, distaccato dal contesto ambientale di riferimento.

Per converso, si decise di prescindere dalle dichiarazioni proprio del Sinacori che pure nella sua veste di capo mandamento era stato valorizzato nella medesima sentenza quanto all'individuazione della formale rappresentanza, mentre al contrario era stato pretermesso in merito alla determinazione della reggenza. Ignorate del pari le propalazioni del Brusca, in quel lasso temporale particolarmente operativo in quella parte della Sicilia occidentale, non vagliate con domande specifiche le conoscenze di La Barbera, Bono, Geraci, Di Matteo, Ferrante e Scarano e, infine, non escussi in quel processo gli importanti esponenti trapanesi Ferro Giuseppe e Milazzo Francesco.

Ora, è un dato inconfutabile anche alla luce dell'istruttoria dibattimentale svolta in questo processo che, nel lasso temporale in cui è avvenuta la deliberazione del piano stragista (inizio autunno '91-fine inverno '92) nel territorio trapanese si registrò la presenza operativa di due personalità reputate di particolare fiducia da parte del 'capo dei capi': per un verso, Matteo Messina Denaro, il figlio del rappresentante 'zu Ciccio', colui che plasmato dal Riina per quattro-cinque anni, era divenuto la sua 'creatura' con un fulminante *cursus honorum*; per altro verso, Agate Mariano, uomo cui erano riconosciuti nel sodalizio mafioso autorevolezza e prestigio e all'epoca assai più famoso del giovane ambizioso, da lungo termine nelle grazie del Riina, nel cui mandamento disponeva di un villino ove era solito trascorrere le vacanze.

E' pertanto verosimile che la detta compresenza nel territorio trapanese all'indomani dell'uscita dalla scena pubblica del *leader* Ciccio Denaro che l'aveva governato per una decina di anni - accompagnata per entrambi i personaggi da una così stretta vicinanza con Riina e conseguente adesione (formale o sostanziale che fosse è un profilo su cui è necessario più avanti soffermarsi) al piano stragista - sia stata all'origine della confusione sull'effettivo

titolare della carica apicale a livello provinciale, a monte, sulla reggenza di fatto in assenza del primo, a valle.

La constatazione è quanto più vera quanto più si ponga rilievo a quei collaboratori che, allorquando associati, non erano soliti intrattenere relazioni dirette con i vertici mafiosi trapanesi e/o non avevano un ruolo o un concreto interesse a ottenere informazioni dettagliate sull'organigramma di Cosa Nostra a Trapani, specie con riferimento alle situazioni di fatto, di per sé mutevoli anche e soprattutto in quella fase di fibrillazione per il sodalizio mafioso.

E' il caso non soltanto di Onorato e Messina, ma anche di Cancemi (che per esempio a proposito degli attentati da compiere in territorio trapanese ai danni di Borsellino ha menzionato le pressioni su Riina dei mazaresi e marsalesi sul presupposto assolutamente errato che Francesco Messina Denaro fosse a capo del mandamento di Marsala invece che di Castelvetro, confusione chiarita alle pp. 1660 e ss. della sentenza di primo grado sulla strage di Capaci e a p. 1384 di quella di secondo grado).

Non può altresì dimenticarsi che anche il Patti ha ammesso di non avere ricevuto informazioni sul punto. Del pari il Di Carlo, a capo della famiglia di Altofonte nel corso degli anni '70, non ha saputo bene spiegarsi la ragione per la quale, secondo quanto riferitogli dal fratello che a sua volta lo aveva appreso dall'uomo d'onore di Agrigento Alfonso Caruana, Agate Mariano era asceso di grado nell'85 avvicinandosi a Messina Denaro Francesco.

E' così più probabile che la precisa informazione circa la reggenza della provincia di Trapani da parte di Matteo Messina Denaro - peraltro di carattere strettamente riservato attesa la scaturigine dall'incapacità del padre, rappresentante formale, di occuparsi degli affari della compagine mafiosa per precarie e aggravate condizioni di salute - venne rivelata ai soli esponenti apicali dei mandamenti trapanesi, spiegandosi in tal guisa la conoscenza da parte di Vincenzo Sinacori, reggente di quello di Mazara del Vallo proprio dopo

l'arresto di Agate nel febbraio '92, e Giuseppe Ferro, capo mandamento di Alcamo dal luglio '92, e ricavata da quegli uomini d'onore di altre province mafiose tuttavia in stretto contatto con i vertici trapanesi per gli affari in corso, quali Salvatore Di Ganci, Giovanni Brusca, Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera, in fondo alla stessa stregua di come il Geraci - si vedrà - ebbe a comprendere che gestore del commando della trasferta romana fosse il duo Denaro-Graviano.

Fermo quanto sopra, non è chi non veda come il percorso logico seguito dai giudici nisseni in ordine all'apporto concorsuale prestato dell'Agate in termini di rafforzamento della volontà stragista di Totò Riina a prescindere dalla posizione formale rivestita nell'organigramma mafioso è ragionamento che riecheggia nelle pagine di questa motivazione potendosi attingere anche a Matteo Messina Denaro: per l'effetto, può essere affrontato quale utile espediente per affrancarsi dalla confusione, ma anche dal falso problema, ingeneratosi attorno alla questione.

E' difatti corretto che l'adesione di Agate alla fase ideativa-deliberativa della strage di Capaci sia stata tratta, vuoi dalla sua diretta presenza alla riunione di Castelvetro, significativa quale contributo causalmente efficiente al rafforzamento del progetto criminale di Riina volto all'eliminazione del dott. Falcone, vuoi dal coinvolgimento nella fase organizzativa della missione romana con la consegna delle chiavi della casa romana del La Mantia.

In tali termini dell'Agate è stato validamente ricavato un *agere* idoneo, in virtù della sua autorevolezza e vicinanza al Riina, a rafforzare il proposito criminoso di quest'ultimo, alla stessa stregua di quanto *mutatis mutandis* inferito in relazione alla figura di Matteo Messina Denaro, la cui affermazione di responsabilità si pone non in contrasto in questa parte rispetto alla statuizione della Corte nissena.

Ciò che, invece, non può essere condiviso è il resto del sentiero argomentativo sviluppato nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in virtù di quella parziale piattaforma probatoria.

E' ben strano che in quella vicenda processuale si optò per la valorizzazione delle dichiarazioni di Calcara Vincenzo, la cui inattendibilità era stata fatta valere dai giudici di primo grado proprio nel medesimo processo su Capaci e che vale anche in questa sede ove si ponga mente alla sconfessione del suo narrato nel dibattimento per l'omicidio del Sindaco di Castelvetro Vito Lipari, in luogo delle provalazioni rese già a suo tempo dal Sinacori, reggente - si badi - proprio del vertice del mandamento di Mazara del Vallo a seguito dell'arresto dell'Agate il 1 febbraio 1992.

Sembra quasi che la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta ebbe più a concentrarsi sull'autorevolezza di cui godeva l'Agate in modo corale in seno a Cosa Nostra nel periodo di interesse, leggendo con questa lente di ingrandimento le narrazioni dei vari collaboratori di giustizia, illuminate o oscurate a seconda del grado di coerenza rispetto a questo pur vero dato di fatto.

Ed è in quest'ottica che pure si spiega la deduzione operata in quella sede di partecipazione dell'Agate alle riunioni ennesi della commissione regionale, indicazione invero mai esplicitata da alcuno dei vari collaboratori sentiti al riguardo che, si è avuto modo di ampiamente esporre, si erano limitati a riferire genericamente della presenza - oltre che di Riina, Santapaola, Saitta e Madonia - di rappresentanti di altre province.

Trattasi di affermazione dal sapore apodittico in quanto, oltre al difetto di esplicitazione da parte dei provalanti, sconta un *deficit* di logicità, atteso che non appare tenuto in debito rilievo che l'Agate si trovava sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata e che, per l'effetto, non poteva allontanarsi dal comune di Mazara del Vallo. Non coglie nel segno l'eccezione difensiva

dell'imputato circa la natura non ostativa della detta misura di sicurezza, essendosi riscontrato in quel periodo la presenza dell'Agate nei dintorni di Castelvetro e in c.da Rebuttone, comune di Altofonte, posto che il territorio di Enna era (è) di gran lunga più distante e meno esplorato dall'uomo d'onore trapanese, che invece godeva come gli altri dei vantaggi derivanti da quel rapporto simbiotico delle famiglie trapanesi e palermitani e dal conseguente ferreo controllo delle pertinenti zone.

Del pari non sembra corrispondente a quanto appreso dalle parole dei dichiaranti presenti all'epoca che l'Agate partecipò alle riunioni organizzative della missione romana presso l'abitazione di Mimmo Biondino, constando invece la sua presenza a quella iniziale di Castelvetro nell'ottobre del '91 e a quella della consegna delle chiavi immediatamente prima del suo arresto del 1 febbraio del '92 (che peraltro sarebbero state sufficienti nel percorso logico-inferenziale all'attribuzione di efficacia causale rispetto all'ideazione criminale del 'capo dei capi').

In misura precipua non può soprattutto aderirsi - in quanto contrastante con le emergenze probatorie di questo processo - all'immagine di un Agate che, pur condividendo con Matteo Messina Denaro la reggenza di fatto della provincia di Trapani, si sarebbe ritrovato in una posizione egemone solo per una questione di autorevolezza e soprattutto anagrafica, obliterando del tutto il dato della linea di discendenza dell'odierno imputato rispetto al padre Francesco, del suo attivismo in tutte le vicende omicidiarie trapanesi e del percorso di formazione curato dal Riina.

Non possono non avere peso preponderante le dichiarazioni di Vincenzo Sinacori - amico intimo dell'odierno imputato e dallo stesso designato al vertice del mandamento di Mazara del Vallo nei primi mesi del '92 proprio a seguito del più volte citato arresto di Agate Mariano, che fino a quel momento ne era a capo - nel delineare Matteo Messina Denaro invece in

posizione di preminenza per la forza militare e l'evidente e rapida ascesa nella nomenclatura di Cosa Nostra, tale da potersi esprimere all'esterno della provincia di Trapani in nome e per conto della stessa.

Inoltre, se proprio si vuole pescare fuori dal contesto trapanese, è Giovanni Brusca - profondo conoscitore delle vicende di quel territorio per avere agito sin dagli anni '80 a stretto contatto con molti dei suoi esponenti per la commissione di plurimi omicidi (si contano circa dodici episodi delittuosi in cui morì un numero di persone anche maggiore) e con perdurante operatività nel '92 a differenza di altri propalanti come Di Carlo - a riferire che fra i mandamenti di Castelvetro e Mazara del Vallo vi era una strettissima interazione ed era la persona di Matteo Messina Denaro ad avere un rapporto privilegiato con Riina, specie - si riportano i passaggi perché va sottolineato il dato temporale - in quanto negli ultimi tempi erano sorte alcune incomprensioni fra il 'capo dei capi' e l'Agate:

“Io con Matteo parlavo di tutto [...] quindi sapevo che lui si era mosso su Roma, sapevo che lui era un altro personaggio come me che era a disposizione di Totò Riina di fare tutto quello che gli diceva, perché gliel'aveva messo a disposizione, era l'interfaccia di Riina su Trapani, perché con Mariano Agate erano nati dei malumori, quindi era diventato Matteo il numero uno dopo il padre, quindi sapevo di tutto e di più, non c'era cosa che Totò Riina non faceva senza l'ausilio di Matteo [...] ufficialmente il padre era capo provincia, poi il padre per vicissitudini si rese latitante, quindi cominciò a girare Matteo a tutti gli effetti. Ora a prescindere da questo ruolo prettamente istituzionale, rappresentativo, Matteo già anche alla presenza del padre faceva le funzioni di capo provincia, perché o che ne parlava direttamente col padre o se ne prendeva la responsabilità o che era già stato autorizzato, quindi da un periodo a quella parte Matteo era facente funzione della provincia di Trapani,

era a conoscenza di tutto, non c'era cosa che non si muoveva se non ci fosse lui presente [...]

Ci fu un periodo che... chiedo scusa, ci fu un periodo che io poi non ho visto più a Francesco Messina Denaro, secondo me, penso, questa è una mia... è un po' anziano, forse è un po' malato, quindi messo da parte, "Matteo vai avanti" un'investitura quasi in automatico [...] ottimi, ottimi [i rapporti fra i mandamenti di Castelvetro e Mazara del Vallo] e Mariano Agate aveva una reverenza per Francesco Denaro e anche per Matteo, così come l'aveva Vincenzo Sinacori, così come l'aveva Andrea Gangitano, Mangiaracina e via dicendo [...] Al solito San Giuseppe Corleone, lo consideravamo unico mandamento" (pp. 90-92 del verbale di udienza del 12 dicembre 2017).

A fronte di ciò inconducente per ribaltare l'esposto percorso argomentativo è il richiamo difensivo all'indicazione da parte del Giuffrè dell'Agate come capo provincia di Trapani nel corso di questo dibattimento.

In disparte dal carattere assolutamente isolato e non suffragato da alcun elemento circostanziale dell'affermazione del collaboratore di giustizia, valgono per il Giuffrè le medesime censure sollevate ai giudici di appello di Caltanissetta sulla valorizzazione in via preferenziale di dichiarazioni scaturenti da soggetti operanti fuori dal contesto trapanese laddove non prevalentemente operativi in quell'area.

Ma vi è di più.

E' il contesto narrativo in cui è inserita la fugace indicazione a condurre a ritenere insignificante il passaggio. Difatti, il propalante, nel rispondere alle domande pertinenti il progetto di eliminazione del dott. Borsellino mentre questi svolgeva le sue funzioni nella sede giudiziaria di Marsala, ha affermato che ciò gli era stato confermato anche da Mariano Agate e Mastro Ciccio in un colloquio avvenuto tra la fine del '91 e l'inizio del '92.

L'incontro era avvenuto grazie all'intermediazione di Nino Biancorosso in uno degli impianti nella disponibilità della Sicilia Molinari e aveva avuto ad oggetto principale specifiche questioni di natura patrimoniale che andavano definite in virtù dell'esecuzione di appalti affidati all'impresa di Caccamo nella zona di Mazara del Vallo (*“Sempre discorsi di natura... in modo particolare dei lavori e che nello stesso tempo - diciamo - la “Siciliana Molinari” aveva preso in quelle zone e che il Nino Biancorosso, diciamo, si aveva fatto ma... doveva mantenere gli impegni che erano stati presi, cioè nel versare i soldi sia ai politici molto attivi in quei comuni e sia a Cosa Nostra in quella zona”* (p. 40 del verbale di udienza del 5 aprile 2018).

Così, atteso che secondo le regole di Cosa Nostra e più in generale secondo *l'id quod plerumque accidit* mafioso l'interlocuzione nella materia avveniva fra capi mandamento, non investendo questioni di interesse più ampio, ecco che il riferimento del Giuffrè al ruolo di Agate non può affatto acquisire la valenza che ha inteso attribuirgli la difesa dell'imputato.

In definitiva, per tutto quanto evidenziato in queste pagine, può ritenersi che il Riina, preso atto nel '90-'91 che Francesco Messina Denaro non si trovava più in condizioni fisiche per svolgere concretamente le funzioni di rappresentante provinciale, scelse quale reggente il figlio Matteo, non tanto in virtù di un diritto ereditario, ma proprio perché ne erano state saggiate le capacità criminali sul campo e la fedeltà, secondo un percorso di formazione che aveva consapevolmente curato in prima persona lo stesso 'capo dei capi' (pp. 76-77 della trascrizione dell'intercettazione ambientale audio-video registrata all'interno della Casa Circondariale di Milano-Opera il 30 ottobre 2013 fra Riina e Lorusso: *“Chistu ‘ccà, stu figghiu chi mu duna a mia pi farini, pi farini chiddu c’haviva fari, ste.., stetti quattru-cinc’anni cu mia pp.i. andava bene - Questo qua, questo figlio che lo dà a me per farne.., per farne quello che doveva fare, è sta.., è stato quattro-cinque anni con me pp.i., andava bene”*).

Scelta che - si osserva *en passant* - non andava inverata in cerimonie sacramentali, posto che il corredo di elementi simbolici e ritualistici a tutti noto (la c.d. punciuta), oltre ad essere stato progressivamente abbandonato, caratterizza(va) in ogni caso l'iniziazione mafiosa, l'affiliazione, a dimostrazione del passaggio dell'individuo dalla società civile alla nuova identità comunitaria, mentre non è (era) del pari presente nel momento dell'assunzione di un diverso ruolo all'interno dell'organizzazione.

Fermo quanto sopra, anche volendo obliterare quanto conosciuto dal Sinacori e percepito dal Brusca, non poteva non pesare sulla scelta del cavallo vincente il precario *status libertatis* del pur fedele alleato e personaggio autorevole di lunga data Mariano Agate.

Questi, infatti, non soltanto era stato ininterrottamente ristretto in istituti penitenziari dall'82 all'aprile 91 e si trovava sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, ma era destinato a scontare un ulteriore lungo periodo di detenzione, finanche l'ergastolo, pendendo tanto la condanna alla reclusione comminata in secondo grado nel maxi processo - le cui speranze di condizionamento in Cassazione erano ormai divenute vane a seguito dell'assegnazione della trattazione della causa al presidente Valenti al posto di Carnevale - quanto quella in primo grado per l'omicidio di Vito Lipari.

Ed in effetti, se per quest'ultima vicenda processuale Agate venne poi assolto, la prognosi di esito infausto del maxi processo già diffusa in Cosa Nostra nell'autunno del '91 divenne realtà con l'emanazione della sentenza della Suprema Corte del 30 gennaio 1992, due giorni dopo la quale il menzionato uomo d'onore venne tratto in arresto.

Ma vi è di più. L'accettazione di Agate di rientrare in carcere, in luogo di darsi alla latitanza come suggerito da Riina, poteva anche essere stata interpretata da quest'ultimo come un tentativo dell'interlocutore trapanese di

sottrarsi alle sue responsabilità nell'aderire integralmente al piano stragista contribuendo alla sua attuazione.

Per contro Matteo Messina Denaro era, oltre che nel pieno delle sue forze fisiche a differenza del padre, pure incensurato, per l'effetto in grado di dare man forte al Riina in un momento in cui Cosa Nostra aveva un sicuro bisogno di energie per combattere *vis a vis* lo Stato.

In conclusione, esclusa in punto di diritto l'esistenza di una preclusione derivante dalla sentenza passata in giudicato nei confronti di Agate Mariano, anche in punto di fatto il profilo della reggenza della provincia di Trapani non trova ostacolo nella piattaforma probatoria a suo tempo divisata secondo l'esposto percorso motivazionale. Sussistono, al contrario, plurimi elementi acquisiti in epoca successiva che, refluiti in questo processo in uno ad una rilettura critica delle pregresse emergenze, consentono di ravvisarla più correttamente nella persona di Matteo Messina Denaro.

3. La manifestazione del consenso da parte di Matteo Messina Denaro

Al fine di vagliare il contributo concorsuale di Matteo Messina Denaro occorre riprendere l'insegnamento giuridico-fattuale che si è opportunamente tratto dai paragrafi precedenti.

Punto di partenza è che la commissione regionale di Cosa Nostra, sorta intorno alla prima metà degli anni '70, era pienamente operativa nel corso del biennio di riferimento, vale a dire le annualità '91-'92, con competenza a deliberare su quelle iniziative, lecite e illecite, che potevano sortire un impatto sulla compagine organizzativa nel suo complesso.

Fra le dette azioni rientravano i c.d. delitti 'eccellenti', tra i quali non possono non essere annoverati i progetti di eliminazione di Giovanni Falcone

e Paolo Borsellino, rinnovati in tutta la loro portata a cagione della perdurante pericolosità palesata dalla proclività a contrastare la mafia e dal ruolo istituzionale ricoperto, con deliberazione confluita all'interno di un disegno di destabilizzazione del quadro istituzionale molto più ampio.

In tal guisa si spiega quell'attività frenetica posta in essere da Riina nell'interloquire - a partire dall'autunno del '91 - con i rappresentanti delle varie province di Cosa Nostra al fine di delineare in modo progressivamente dettagliato quel piano stragista la cui quasi immediata esecuzione innescava una dialettica di sangue con lo Stato.

Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si è altresì evinto come ai numerosi incontri dell'organo di autogoverno avvenuti nel territorio ennese e vertenti sul tema erano certamente convenuti, essendovi piena convergenza di fonti, Totò Riina quale *primus inter pares*, Nitto Santapaola quale rappresentante provinciale etneo, Piddu Madonia per la provincia di Caltanissetta e Salvatore Saitta quale incaricato di Enna.

Detto ciò, vero è che i propalanti, oltre ad indicare specificamente i nominativi appena riportati, hanno attribuito ai detti incontri natura di consessi plenari, deducendo per tale motivo la partecipazione dei rappresentanti di tutte le province siciliane del sodalizio mafioso: si discuteva di un progetto politico involgente l'intera organizzazione che constava di obiettivi concreti il cui perseguimento avrebbe richiesto la messa in campo di tutte le forze soggettive e oggettive (uomini e mezzi) disponibili e che avrebbe riverberato i propri effetti, per la prevedibile reazione statale, nei confronti di tutte le famiglie mafiose, giammai di quelle solo palermitane.

E' però altrettanto vero che i vari collaboratori di giustizia hanno riferito informazioni *de relato*, non avendo direttamente preso parte a quegli incontri. Ne consegue che questi non sono effettivamente in grado di affermare in modo indubbio se i soggetti apicali apparentemente mancanti per le province mafiose

di Trapani e Agrigento siano intervenuti o se, al loro posto, qualcun altro ne abbia fatto le veci.

Ad essere inconfutabile per tutto quanto evidenziato nel precedente capitolo è che un piano stragista di quella portata, ricomprendente al proprio interno azioni eclatanti come l'uccisione dei due simboli dell'antimafia, appunto i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, non poteva che richiedere l'unitaria adesione di Cosa Nostra, né Riina poteva - invero non nutriva interesse e convenienza nel non farlo - prescindere dalle manifestazioni di consenso di tutti i relativi rappresentanti.

Sostenere per assurdo che la deliberazione del piano stragista è stata adottata, oltre che dal capo della cupola, dai soli rappresentanti della Sicilia centro-orientale, vale a dire Catania, Enna e Caltanissetta, disinteressandosi del parere di quelli della Trinacria occidentale, *id est* Trapani e Agrigento, costituirebbe un controsenso rispetto all'intero sillogismo logico che si è tentato di spiegare nelle pagine precedenti, oltre che distonico rispetto alla rete relazionale solida che avvinceva Riina a gran parte delle famiglie trapanesi.

Ciò premesso, occorre allora avanzare delle ipotesi alternative.

La prima è che Matteo Messina Denaro era presente alle riunioni di Enna in qualità di reggente della provincia.

Trattasi di ipotesi che si reggerebbe sulla circostanza per cui alla riunione tenutasi nell'autunno '91 a Castelvetrano - dunque proprio nella città natale e luogo di residenza dell'odierno imputato e in un lasso temporale di poco successivo rispetto ai consessi ennesi - Riina ha illustrato ai presenti la necessità di procedere a Roma al monitoraggio di alcuni importanti personaggi che avevano danneggiato gli interessi di Cosa Nostra, come Falcone, Martelli e Costanzo, in vista di possibili attentati da compiersi una volta avveratasi la condizione sospensiva della sentenza negativa della Cassazione nel maxi processo.

Secondo il costrutto accusatorio ciò su cui deve concentrarsi l'attenzione è che la c.d. missione romana era stata previamente concordata, fra i presenti a quell'incontro, con il solo Denaro, tanto che da un punto di vista operativo si poggiava sul supporto logistico (anche in termini abitativi) di un suo uomo di fiducia, Antonio Scarano.

La seconda ipotesi è che l'odierno imputato abbia delegato altro soggetto - di cui è rimasta tuttavia sconosciuta l'identità - ad esprimere il suo volere, con conseguente aggiornamento *a rebours* di quanto in dettaglio discusso nel corso degli incontri ad Enna.

La terza teoria è che Riina abbia interloquito in modo separato con Denaro, quindi, acquisita in separata sede l'approvazione del piano stragista, si sia recato al consesso regionale di Enna munito di mandato a esprimere il consenso per conto della provincia di Trapani.

Ebbene, ritiene la Corte che la presenza o meno dell'odierno imputato alle riunioni di Enna sia stata questione probabilmente sopravvalutata.

Difatti, come rivelato dai vari collaboratori di giustizia - specialmente Brusca e Cancemi seppur con riferimento precipuo alla commissione provinciale di Palermo, con osservazioni che possono ben estendersi a qualsiasi organo collegiale deliberativo di Cosa Nostra - l'ordinamento mafioso non è affatto un sistema di regole che ha a modello le disposizioni procedurali tipiche dell'ordinamento statale.

Ciascuna norma - anche quella che può apparire stravagante ad un *extraneus* - non è concepita in modo rigidamente formale, ma risulta funzionale al mantenimento dell'*affectio societatis* e/o al perseguimento del programma criminoso.

E', pertanto, a questa tensione teleologica che dobbiamo avere riguardo nell'immaginare le modalità di raccolta del consenso fra i vari componenti di Cosa Nostra intorno ad una determinata iniziativa e, per ciò che più ci riguarda,

il funzionamento del massimo organo di rappresentanza delle province mafiose siciliane, la commissione regionale.

Vero è che nel corpo motivazionale si è adoperata una terminologia che richiama l'approvazione di delibere nell'ambito dell'ordinamento giuridico, da quelle condominiali a quelle in campo societario (ordine del giorno, diritto di voto, necessità di un determinato *quorum*), ma ciò si è compiuto in prospettiva meramente metaforica onde consentire al lettore di afferrare con più facilità i concetti.

Invero Cosa Nostra non è da reputarsi alla stregua di un condominio o una società di capitali e, per l'effetto, i relativi organi di autogoverno non vanno indefettibilmente concepiti come funzionanti in uno spazio e in un tempo rigidamente definiti dove in modo contestuale si procede all'espressione dell'assenso o del dissenso - secondo formule sacramentali - a quanto proposto dal Presidente dell'assemblea, ma piuttosto come luoghi ideali deputati all'incontro, alla fusione, delle volontà dei singoli in una voce sola.

Così, la commissione regionale di Cosa Nostra, finalizzata a garantire il coinvolgimento di tutte le articolazioni territoriali su scelte di impatto strategico che le coinvolgeva direttamente - quale era il piano stragista di attacco frontale allo Stato - seppur secondo l'*id quod plerumque accidit* funzionava con la presenza, previa convocazione da parte del *leader*, del Riina nella specie, di tutti i rappresentati delle province con contestuale manifestazione del proprio parere adesivo o meno a quanto oggetto di discussione, ciò non escludeva che lo scopo dell'approvazione corale fosse raggiunto in modalità diacroniche.

Non possiamo riferirci alle deliberazioni dei consessi mafiosi come a liturgie sacramentali al di fuori delle quali non possa avvenire la transustanziazione/consustanziazione degli interessi di parte e delle volontà personali dei vertici mafiosi verso un progetto unitario, come è stato quello di attacco allo Stato *de quo*.

In proposito, è stato riversato a livello probatorio che proprio in quegli anni era divenuto sempre più comune acquisire il consenso in modo progressivo, per gradi appunto, tecnica procedurale spesso imposta da stringenti motivi di sicurezza e riservatezza in un momento di massima fibrillazione per Cosa Nostra dovuto agli insuccessi giudiziari, alla nuova legislazione antimafia e al consolidamento del fenomeno della collaborazione di giustizia.

Si ponga mente al fatto che il Riina, dopo le evidentemente fruttuose interlocuzioni con i vertici regionali nell'autunno del '91, si è attivato per l'acquisizione del consenso presso i vari capi mandamento della provincia di Palermo, dapprima riunendoli in seduta plenaria in occasione dello scambio degli auguri natalizi, successivamente nel febbraio-marzo del '92 a gruppi ristretti, assicurando comunque la circolazione delle informazioni in entrata e in uscita ai soggetti legittimati:

“PUBBLICO MINISTERO - Senta, queste, quando lei parla di commissione, quando si parla, quando in questo momento parliamo di questi organismi, delle riunioni di questi organismi.

TESTIMONE BRUSCA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Si riunivano contestualmente ovvero c'erano altri modi diciamo di far circolare le informazioni e di assumere le decisioni?

TESTIMONE BRUSCA - No.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè avvenivano contestualmente, la presenza di tutti questi uomini d'onore, o succedeva che si riunissero frazionatamente?

TESTIMONE BRUSCA - No, c'erano periodi quando, anche perché dobbiamo tenere presente anche il contesto da parte della repressione delle Forze dell'Ordine, c'era un periodo più tranquillo che questi incontri

avvenivano due, tre, quattro volte l'anno, senza nessuna difficoltà, poi c'erano incontri da soggetti singoli, o due, a tre, dipende come avveniva, e c'erano quando (Inc.) di non potersi muovere, in base all'argomento già affrontato si portava avanti, dipende qual era l'argomento, anche con una notizia verbale, con un bigliettino, i cosiddetti pizzini, con soggetti che già erano a conoscenza del fatto in sé” (pp. 31-32 dell'esame di Giovanni Brusca reso all'udienza del 12 dicembre 2017).

E' pertanto più credibile che, pur essendo stati convocati in seduta plenaria tanto la commissione regionale quanto quella provinciale di Palermo di Cosa Nostra, il progetto di attacco allo Stato si sia delineato progressivamente, assumendo contorni sempre più nitidi man mano che la proposta del Riina riceveva l'approvazione dei rappresentanti delle varie articolazioni territoriali sino a diventare programma criminoso condiviso da portare avanti ciascuno secondo i mezzi a propria disposizione e il ruolo assegnatogli.

Va peraltro osservato come al tempo Matteo Messina Denaro non era altro per Totò Riina che una sua “*creatura*” - per usare la medesima espressione del capo - il delfino sul quale stava ampiamente investendo in ragione della malattia del padre ‘zu Ciccio’, l'astro emergente della compagna mafiosa trapanese che, avendo ‘bruciato’ tutte le tappe del *cursus honorum* si trovava a reggere la provincia.

Così, stante lo stretto rapporto con l'imputato e, in genere, la rilevata simbiosi fra i trapanesi - soprattutto dei mandamenti di Castelvetro e Mazara del Vallo - e i corleonesi che vedevano il territorio dei primi come un naturale prolungamento della propria sfera di influenza (investimenti, protezione dei latitanti, case di villeggiatura, supporto logistico e militare) era scontato, a monte, che il Riina avesse modo di interloquire separatamente con Matteo Messina Denaro in merito alle principali questioni di interesse comune a tutta

Cosa Nostra o quantomeno di rilevanza interprovinciale, a valle, che l'imputato avesse buon gioco nell'indirizzare gli uomini d'onore della provincia di Trapani verso l'orientamento operativo di volta in volta desiderato dal gruppo egemone di Cosa Nostra dei corleonesi.

L'assunto traspare, ancora una volta, dalle parole del Sinacori: *"Io le posso parlare per quanto riguarda Trapani, noi non facevamo niente se prima non parlavamo con lui [...] cioè noi facevamo solo capo a lui tanto è vero che gli uomini della provincia di Trapani che erano messi diciamo così ai comandi erano tutti uomini di RIINA, messi lì da lui o quasi [...]"*

Quindi quando...se c'era una riunione provinciale, parlo sempre della provincia di Trapani, prima di andare in commissione provinciale già si sapeva la linea che si doveva portare perché prima si andava a parlare con RIINA e RIINA ci dava le direttive" (v. verbale dell'udienza del 20 ottobre 1999 dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo per la strage di Capaci, *passim* pp. 99, 174, 203).

Dunque, tirando le fila del discorso, se è pur vero che nessuna evidenza probatoria ci consegna la certa presenza dell'imputato nelle campagne ennesi nel corso delle riunioni del '91, è altrettanto vero che nulla esclude come già accennato che Denaro possa avere mandato un suo *nuncius* o che il delegato ad esprimere il consenso in quella sede sia coinciso con lo stesso Riina. Il tutto in conformità a quel meccanismo di trasmissione delle informative e ricezione dei pareri per i soggetti assenti o detenuti alle riunioni appositamente convocate su cui si basava la circolazione delle notizie in Cosa Nostra in via ordinaria, tanto più in quel periodo storico nel quale cominciava a preferirsi l'opzione degli incontri a gruppi ristretti e, per l'effetto, della formazione progressiva del consenso.

Che almeno una delle tre possibilità di manifestazione del consenso si sia avverata nel caso di specie - che con molta probabilità va individuata

nell'ultimo dei meccanismi descritti - è evincibile dalla più volte richiamata riunione di Castelvetro.

Secondo il racconto del Sinacori, difatti, anche quando Matteo Messina Denaro non era stato presente alla precedente riunione di Enna, lo stesso in ogni caso è stato l'unico tra i convenuti a Castelvetro ad essere a conoscenza del progetto di Riina sintetizzabile nell'espressione missione romana.

Come ricordato, il supporto logistico al commando che doveva recarsi nella Capitale era offerto da Antonio Scarano, uomo non affiliato a Cosa Nostra e nemmeno conosciuto personalmente da Totò Riina, ma a tal punto di fiducia di Matteo Messina Denaro da esserne coinvolto con un ruolo determinante: questo è segno lapalissiano che il capo e la sua 'creatura' ne avevano discusso in precedenza, situazione di pregressa gnosi che invece non è dato riscontrare in relazione alla persona di Agate Mariano, il quale si era diretto nella casa di Giambalvo ignaro sul punto: *“Io portò Matteo ma sicuramente prima...sicuramente ne parlò prima con RIINA . Perché non è che Matteo poteva prendere una persona e lo portava in una riunione senza che RIINA ne sapeva niente. Specialmente per quello che andavamo a fare”* (p. 13 del verbale di udienza del 25 settembre 1997 dinanzi alla Corte di Assise di Firenze nel processo sulle stragi del Continente); *“nella riunione di Castelvetro era già deciso quello che dovevamo fare...”* (cfr. trascrizione dell'udienza del 20 ottobre 1999, p. 75, nel medesimo processo).

Dunque l'imputato, unico fra i partecipi al *summit* di Castelvetro ad avere pregressa contezza della trasferta romana, non poteva che avere già prestato consenso al complessivo piano stragista - del quale quanto discusso nel comune trapanese costituiva un segmento importante - vuoi ad Enna in una delle riunioni della commissione regionale, vuoi in separata sede con la sua volontà confluita a quella di Santapaola, Madonia e Saitta in via non indefettibilmente contestuale.

In proposito, non può non cogliersi una differenza fra l'odierno imputato e quei sodali (l'argomento non riguarda solo i componenti della commissione regionale, ma anche quelli della commissione provinciale di Palermo) condannati nei precedenti processi sulle stragi in qualità di concorrenti morali per aver prestato adesione alle stragi: la figura di Matteo Messina Denaro non può essere assimilata a costoro, né sotto il profilo probatorio, ben più articolato, né sotto quello del contributo causale a quella stagione, avendo il latitante fornito un apporto che, lungi dal limitarsi alla fase deliberativa, si è estrinsecato sul piano organizzativo e logistico, oltre che concretamente esecutivo in molte delle azioni collaterali, illecite e lecite, in cui quel piano si è sfaccettato.

In pratica il Denaro, non soltanto già nella seconda metà del '91 ha avuto piena contezza del fatto che fra i principali obiettivi del piano stragista approvato universalmente dai capi provincia vi fossero Giovanni Falcone, espressamente individuato già nella riunione di Castelvetro, e Paolo Borsellino, peraltro sollecitato proprio dai vertici trapanesi, come da dichiarazioni - che si illustreranno con dovizia di particolari in separata parte motiva - di Siino, Giuffrè, Patti e Zichitella, ma ha messo a disposizione le proprie energie, competenze e mezzi per instradare la fase deliberativa verso quella esecutiva in forme e modalità tali da rappresentare un sicuro ulteriore effetto rafforzativo del proposito criminoso del Riina.

In chiave opposta, in caso di diniego il Denaro avrebbe potuto trascinarsi altri soggetti apicali del trapanese, sì facendo naufragare o quantomeno rendere estremamente complicata l'iniziativa dei corleonesi che, invece, avevano indefettibilmente bisogno del mantenimento di quel rapporto simbiotico da cui scaturiva un sicuro sostegno logistico e militare.

Matteo Messina Denaro, messo al corrente dal Riina del piano stragista comprendente indefettibilmente l'eliminazione di Falcone e Borsellino, ha

offerto un'adesione a tal punto convinta dal far seguire a quella manifestazione di consenso tutta una serie di azioni concrete indefettibilmente rafforzative dell'altrui proposito criminoso (a differenza, ad esempio, dell'approccio iniziale del Santapaola).

D'altro canto, tra gli organi di vertice di Cosa Nostra non palermitani il Denaro è stato l'unico a seguire il *boss* corleonese in una pleora di riunioni - organizzative, preparatorie, esecutive - considerabili estrinsecazione del piano stragista.

Certamente questa Corte non intende - e non potrebbe - sorvolare sulla circostanza per cui, alla sicura prestazione del consenso di Matteo Messina Denaro nella fase deliberativa e preparatoria, non sia seguito un suo fattivo coinvolgimento nella specifica fase esecutiva delle stragi di Capaci e Via d'Amelio.

Tuttavia, è proprio quella ricorrente scissione fra fase ideativa, organizzativa e attuativa che si riscontra in Cosa Nostra e che ha illustrato il Brusca - che ne incarna esattamente il *modus procedendi* non avendo, come noto, preso parte alla strage di via D'Amelio, ma solo a quella di Capaci, pur avendo acconsentito ad entrambe (con relativo riconoscimento della responsabilità penale) - a rendere assolutamente neutro il dato.

Peraltro, avendo il Riina optato per la realizzazione degli eventi delittuosi in territorio palermitano come da lui auspicato, coerente alle regole interne dell'organizzazione mafiosa è stata la scelta di affidarsi per l'esecuzione delle stragi agli affiliati dei mandamenti interessati localmente.

Se è attestato che l'azione complessiva del Denaro non si è posta, sotto il profilo materiale, in rapporto diretto di causa-effetto rispetto alle stragi di Capaci e Via d'Amelio come evento *hic et nunc*, non è al contempo revocabile in dubbio che la stessa si è comunque estrinsecata in termini di causalità concretamente agevolatrice dell'originario proposito criminoso del Riina come

approvato globalmente dagli esponenti apicali di Cosa Nostra, elidendo ostacoli e contropunte di cui era certamente lastricata la via del terrore mafioso negli anni '92 e seguenti.

In definitiva, a prescindere dalla non dimostrata espressione del consenso in forme sacramentali e dalla non partecipazione alla fase esecutiva delle due stragi per cui è processo, per Matteo Messina Denaro riscontriamo a livello probatorio, ma soprattutto logico, un *quid pluris* rispetto a tanti altri soggetti all'epoca al vertice dei vari organi della compagine mafiosa da potersi inferire un sicuro effetto causale rafforzativo dell'ideazione criminosa in termini di concorso morale.

Da soggetto informato Matteo Messina Denaro si è subito messo all'opera, non importa se in modo non strettamente funzionale agli eventi delittuosi come verificatisi il 23 maggio 1992 e 19 luglio 1992, disvelando per *facta concludentia* piena e fattiva adesione al piano stragista.

Peraltro - come osservatosi per l'Agate - le coordinate interpretative che si espongono conservano piena validità anche bypassando la questione dell'esatta qualificazione formale della posizione del Denaro nell'organigramma mafioso dell'epoca.

Si consenta un'ultima notazione.

Si è riferito più indietro che l'adozione del piano stragista è venuto ad assumere, nei confronti di Falcone e Borsellino, un contenuto rinnovativo dell'originaria decisione di morte risalente agli anni '80 e mai revocata, nel senso di una rinnovazione attuata mediante conferma di tale decisione o mediante sua riconferma all'esito di una valutazione circa la persistente pericolosità dei due magistrati derivante dall'azione giudiziaria svolta.

Pertanto, con riferimento ai precipui obiettivi per cui è processo la parte deliberativa di tale piano - in cui la decisione di morte dei due magistrati è stata

accostata ad altri personaggi eccellenti (Lima, Mannino ecc.) - è venuta ad assumere natura di deliberazione rinnovativa.

Si è altresì messo in luce, sulla scorta del narrato di Brusca, che alla periodica rinnovazione della volontà di uccidere Falcone e Borsellino si aggiungeva spesso il nuovo rappresentante che sostituiva il precedente: *"era stato già stabilito [...] ogni volta veniva rinnovata"* e portata a conoscenza *"di qualche altro che possibilmente non sapeva nulla"* (v. le già richiamate pp. 825 e 826 della sentenza del 18 marzo 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo Borsellino *bis*).

Ebbene, con riferimento alla posizione di Matteo Messina Denaro, divenuto reggente della provincia di Trapani solo agli inizi degli anni '90 e comunque nel primo semestre del '91, potrebbe essere concettualmente più corretto interpretare la delibera del piano stragista nella parte riguardante l'uccisione di Falcone e Borsellino, più che come una conferma rinnovatoria, quale una nuova adesione.

Invero, attesa l'evidenziata notorietà della sentenza di morte a carico di entrambi i magistrati fin dagli anni '80 praticamente a tutti gli affiliati di Cosa Nostra a prescindere dall'investitura formale di una carica sovraordinata nell'organigramma del sodalizio mafioso (Giuffrè ne era a conoscenza ben prima della sua nomina a capo mandamento di Caccamo), appare essere una questione di lana caprina determinare se per l'imputato il consenso prestato alla suddetta deliberazione abbia avuto natura costitutiva *ex novo* o confirmatoria *ex tunc*.

CAPITOLO IX

LA TRASFERTA ROMANA

1. Introduzione

Le stragi che hanno portato alla morte dei giudici Falcone e Borsellino e dei membri della loro scorta devono essere inserite in un contesto temporale che ricomprende avvenimenti che costituiscono l'antefatto della strategia stragista propugnata con ferocia da Totò Riina con il sostegno fondamentale dei suoi uomini più fidati ed, in particolare, di Matteo Messina Denaro, non a caso prosecutore, dopo l'arresto di Riina, del piano di destabilizzazione delle Istituzioni statali attuato mediante le c.d. "stragi del continente".

Come rilevato, la strategia stragista fu concepita da Riina ben prima dell'emissione della sentenza della Suprema Corte sul maxi processo, avendo il "capo dei capi" chiaramente percepito, già mesi prima della sentenza, l'impossibilità di "aggiustamento" del processo" e l'esito infausto che lo stesso avrebbe inevitabilmente avuto per l'organizzazione mafiosa, non solo e non tanto per le condanne che ne sarebbero scaturite ma, soprattutto, per il disvelamento della struttura stessa della mafia che, da entità incomprensibile e spesso addirittura negata, sarebbe divenuta un obiettivo conoscibile e contrastabile anche per la verosimile implementazione dei soggetti disposti a collaborare con la giustizia in considerazione della attendibilità, riconosciuta in sede processuale, dell'attendibilità delle propalazioni dei c.d. "pentiti".

Riina, pertanto, progettò e, purtroppo, attuò una spietata reazione intimidatoria che, oltre ad essere funzionale al recupero di un suo personale prestigio, avrebbe potuto porre le premesse per arrivare all'instaurazione di una

“trattativa” con le Istituzioni statali. E così Riina, allorquando realizzò che le aspettative che evidentemente riponeva sul pronunciamento in qualche modo favorevole del "maxi" sarebbero andate deluse, decise di scatenare tutta la forza militare dell'organizzazione contro i nemici storici e contro coloro che, a suo giudizio, non erano stati capaci, nonostante i "favori" ricevuti in precedenza (in particolare Brusca e Cancemi hanno fatto i nomi dei politici Salvo Lima, Purpura, Martelli, Vizzini e Mannino, "gli amici diventati nemici" secondo Brusca), di "aggiustare" il maxi processo, autorizzando i sodali, come riferito da Brusca e Sinacori, "a togliersi ognuno i sassolini dalle scarpe".

Come è noto, i giudici Falcone e Borsellino erano sempre stati, fin dall'inizio della loro encomiabile opera di servitori dello Stato, un obiettivo di Cosa Nostra che, da tempo aveva, del resto, deliberato una guerra senza tregua contro tutti gli oppositori, primi tra tutti i c.d. "pentiti" che, costituendo un pericolo esiziale per l'organizzazione, dovevano essere “sterminati sino alla ventesima generazione” (v. al riguardo le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed in particolare, le propalazioni di Cancemi e, Brusca e Giuffrè).

I propositi di eliminazione dei magistrati e dei politici impegnati sul fronte antimafia (già da tempo deliberati: v. infra sui tentativi di attentati a Falcone e Borsellino) si intensificarono allorquando fu presagita per l'organizzazione una situazione non favorevole, imputata da Riina alla responsabilità di Falcone e Martelli i quali, a suo giudizio, si erano adoperati dal Ministero perché la Cassazione confermasse le decisioni delle Corti palermitane. Inoltre, sempre secondo Brusca e Sinacori, Riina avrebbe voluto agire "in prevenzione" anche allo scopo di evitare che la recrudescenza dei "delitti eccellenti" fosse vista in Cosa Nostra come effetto di un proprio personale, immediato, interesse, non collegato a quello generale dell'associazione.

Significativa, in questo senso, appare l'iniziativa di Riina di inviare Brusca e Bagarella a Roma nel 1991 con l'obiettivo di verificare (e, in caso positivo, realizzare) la possibilità di eliminare il giudice Falcone che, secondo le istruzioni fornite dal Riina, avrebbe potuto essere sorpreso al ristorante "Sora Lella" (v. esame Brusca).

Fallito tale tentativo, si succedettero, poi, le varie riunioni dirette ad acquisire il consenso dei rappresentanti delle altre province. Fondamentale importanza riveste, al riguardo (come già osservato), la riunione tenutasi a Enna sul finire del 1991 tra i rappresentanti delle province siciliane, di cui hanno parlato Giuseppe Pulvirenti e Filippo Malvagna, ed in cui si decise la c.d. "resa dei conti" e la conseguente direttiva ai vari mandamenti di dare inizio alle relative attività preparatorie dei delitti "eccellenti".

Il collaboratore Malvagna ha riferito, in proposito, una frase che sarebbe stata pronunciata da Riina in quella riunione, come riportatogli da Pulvirenti: "*bisogna fare la guerra per poi fare la pace*" (v. infra per la trattazione della fase deliberativa della strategia stragista).

E' importante, tuttavia, osservare che il progetto di reazione all'attivismo antimafia non veniva perseguito da Riina seguendo solo la linea del coinvolgimento di tutta l'organizzazione mediante lo sviluppo dei "passaggi" consueti che prevedevano l'accordo di tutti gli appartenenti ai vertici provinciali. Ed invero, come riferito dal Sinacori, Riina, probabilmente diffidente su una reale, completa e totale, adesione al suo piano di attacco alle Istituzioni da parte dei rappresentanti della Sicilia orientale (costretti, sostanzialmente ad accettare "a denti stretti", la "guerra allo Stato") si premunì di incrementare la propria, personale, forza militare attraverso la creazione della c.d. super Cosa (nome singolare, significativamente evocativo della formazione di un organismo da contrapporre alla nascente Superprocura

nazionale) che avrebbe dovuto neutralizzare in ogni modo l'azione di contrasto alla mafia posta in essere dalle Istituzioni statali.

Di tale gruppo ristretto facevano parte, sempre secondo il Sinacori, oltre allo stesso Riina (capo assoluto e referente unico degli altri soggetti) ed al medesimo Sinacori, Agate Mariano, Matteo Messina Denaro, Giuseppe e Filippo Graviano. L'esistenza del gruppo avrebbe dovuto restare segreta anche all'interno dell'associazione, essendo evidente la volontà di Riina di perseguire una logica di compartimentazione e di predisposizione di adeguate strutture "operative" che procedessero, sotto il suo esclusivo controllo, in maniera parallela rispetto ai piani disvelati nell'ambito delle riunioni "ufficiali" con i rappresentanti delle varie province mafiose. In sostanza, i progetti di attentati da realizzarsi a Roma procedevano separatamente rispetto ai piani organizzativi delle stragi da attuare in Sicilia ed erano affidati a gruppi, strettamente controllati e diretti da Riina, che agivano l'uno all'insaputa dell'altro. Del resto, anche il collaboratore La Barbera ha riferito d'aver fatto parte di un gruppo ristretto, insieme a Brusca, Antonino Gioè e Leoluca Bagarella, poi impiegato, secondo le dichiarazioni rese da Brusca Giovanni, su ordine diretto di Riina, per gli omicidi di Salvo Lima, di Milazzo (capomandamento di Alcamo) e della sua fidanzata Bonomo, e del fallito attentato al commissario di Castelvetro, Calogero Germanà (attentato, quest'ultimo, fortunatamente sventato per la pronta reazione del predetto funzionario).

E', dunque, nell'ambito di tale scenario che matura la c.d. "trasferta romana" svoltasi dal 24 febbraio al 5 marzo '92.

Il gruppo, composto dai fedelissimi di Riina (uno dei due gruppi in cui era articolata la c.d. super Cosa descritta dal collaboratore Sinacori, di cui facevano parte, oltre allo stesso Sinacori, Graviano Giuseppe, Matteo Messina Denaro, Fifetto Cannella, Tinnirello Lorenzo e Geraci Francesco) venne incaricato di recarsi a Roma per dare esecuzione a quanto in precedenza

stabilito nelle riunioni di Enna, Castelvetro e Palermo ossia eliminare i “nemici” di Cosa Nostra, individuati, in primo luogo in Giovanni Falcone e Claudio Martelli e, in via subordinata, in personaggi "in vista" del mondo del giornalismo e dello spettacolo quali Maurizio Costanzo, Enzo Biagi, Andrea Barbato, Michele Santoro, Pippo Baudo ed altri.

Nelle intenzioni di Totò Riina il gruppo avrebbe, dunque, dovuto inaugurare, con un'azione militare eclatante in danno di uno o più nemici storici dell'organizzazione, la strategia delle tensioni di matrice terroristica deliberata dagli organi di governo di Cosa Nostra sul finire del '91 e, risulta, quindi, strettamente collegata al susseguirsi della scia di sangue che va dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, agli ulteriori fatti di sangue che si consumarono in Sicilia nel'92 nonché al fallito attentato a Maurizio Costanzo nel '93 (per il quale venne utilizzato lo stesso esplosivo affidato dal Messina Denaro al suo fiduciario romano, Scarano Antonio, proprio in occasione della missione romana) ed ai successivi attentati eseguiti da Cosa Nostra tra il '93 e l'aprile '94 a Firenze, Roma, Milano e Formello (a cui, come irrevocabilmente accertato parteciparono, come mandanti, Messina Denaro Matteo e Graviano Giuseppe, e Scarano Antonio e Fifetto Cannella quali esecutori materiali).

Il programma ideato e perseguito dal Riina (peraltro, senza abbandonare l'attuazione della fase esecutiva della strage di Capaci, affidata nella sua pratica realizzazione, al Brusca che agiva per i preparativi contemporaneamente alla partenza del gruppo di fuoco per Roma) non ebbe, tuttavia, il risultato auspicato da Riina. L'esito della c.d. “missione romana, concepita e ideata a Castelvetro e poi programmata minuziosamente a Palermo, si rilevò deludente per il Riina che, nonostante le notevoli risorse investite per l'organizzazione logistica e l'approvvigionamento di armi, si vide costretto, stante la constatata inconcludenza delle attività poste dal gruppo, ad ordinare il rientro in Sicilia dei suoi fidati sicari.

La vicenda è stata ampiamente ricostruita nel corso dei processi svoltisi dinanzi alla Corte di Assise di Firenze, aventi ad oggetto le stragi eseguite da "cosa nostra" nel continente nel '93-'94, nonché nel corso del processo per la strage di Capaci svoltosi dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta (v. Corte di Assise di Firenze in data 6 giugno 1998, Bagarella + 25, ed in data 21 gennaio 2000, Riina + 3; v. Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 7 aprile 2000, Aglieri + 38).

Le fasi prettamente esecutive hanno, poi, formato oggetto di pronunce irrevocabili (sentenza n. 331/06 emessa il 9 novembre 2006 dal Tribunale di Marsala; sentenza del Gup di Palermo n. 367/06) che hanno statuito sui reati riguardanti la detenzione di armi ed esplosivi da parte di Messina Denaro Matteo, Consiglio Battista ed altri. E' opportuno precisare che dette sentenze, benché facciano riferimento, per individuare lo scopo cui tendevano i reati in materia di armi, al fallito attentato a Maurizio Costanzo, non incidono affatto, contrariamente a quanto affermato dalla Difesa, sulla finalità della c.d. "trasferta romana", ideata e programmata, come già sopra osservato, per colpire a Roma, in via simultanea ed alternativa rispetto all'organizzazione delle stragi siciliane del '92, i "nemici" di Cosa Nostra, primi tra tutti Giovanni Falcone e Claudio Martelli.

Tali primari obiettivi, oltre ad essere citati nella sentenza n.331/06 emessa dal Tribunale di Marsala (p. 8) e nella sentenza emessa dal Gup di Palermo n. 367/06 (p. 15), sono stati posti alla base della trattazione della c.d. "trasferta romana" effettuata nei processi svoltisi davanti alla Corte di Assise di Firenze che ha proceduto ad una attenta analisi della vicenda proprio per l'importanza assunta dalla "missione" nel complessivo progetto stragista. Ed invero, nella sentenza n. 2/2000, la Corte fiorentina, significativamente considera il "viaggio" a Roma come il momento iniziale del periodo

sanguinario oggetto del processo (v. capitolo I, punto G) in cui si legge: *“l’arco temporale che viene in considerazione, all’interno del quale sono ricompresi gli avvenimenti che costituiscono l’antefatto, lo sviluppo e la realizzazione dei delitti contestati, abbraccia un periodo che va dall’inizio del 1992 al 14.4.1994, e cioè da un viaggio a Roma, compiuto da esponenti di spicco di Cosa Nostra su ordine di Riina per lo “studio di fattibilità” di un attentato contro il giudice Falcone e il ministro Martelli - obiettivi primari - e, in subordine, contro il giornalista Costanzo, sino alla strage commessa per uccidere il collaboratore di giustizia Contorno”*).

L’inserimento nella strategia stragista, complessivamente considerata, dell’impresa tentata a Roma dal Matteo Messina Denaro insieme ai compagni del gruppo di fuoco da lui capeggiato unitamente a Graviano Giuseppe, risulta, del resto, senza dubbio alcuno, positivamente confermato dai numerosi apporti forniti, anche nel presente processo, dai collaboratori di giustizia (tra cui, principalmente, Sinacori, Geraci e Scarano). Ulteriori, significativi, elementi sono stati forniti, anche nel presente processo, da altri collaboratori di giustizia di elevata attendibilità quali Brusca Giovanni e Spatuzza Gaspare.

Particolare rilievo rivestono, inoltre, le risultanze delle intercettazioni captate presso il Carcere di Ascoli Piceno e riguardanti importantissime conversazioni ambientali intercorse tra Graviano Giuseppe e il suo compagno di detenzione Adinolfi Umberto. In proposito deve segnalarsi che nel presente processo l’esito della perizia di trascrizione affidata da questa Corte al dott. M. Terzo, ha assunto un pregnante significato, atteso che il predetto perito è riuscito, mediante un attento utilizzo di strumenti di “ripulitura” delle registrazioni, a colmare e rivedere alcune lacune delle trascrizioni effettuate dai periti nominati dalla Corte di Assise di Palermo nel c.d. “processo trattativa”. Il risultato della perizia del dott. Terzo, infatti, consente di apprezzare, dalla viva voce di Giuseppe Graviano, preziosi elementi che, espressamente, si

riferiscono alla partecipazione di Matteo Messina Denaro alla “trasferta romana” e al fatto che l’obiettivo di tale impresa fosse proprio, alternativamente ad altri personaggi di rilievo, il giudice Falcone.

2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Sinacori, Geraci e Scarano

Con riguardo ai collaboratori di giustizia appare, innanzitutto, opportuno precisare che l’attendibilità delle provalazioni di Sinacori, Geraci e Scarano non può essere messa in dubbio, essendo stata la stessa ampiamente riconosciuta, oltre che in termini generali nelle numerose sentenze prodotte in atti, proprio nelle pronunce, sopra citate, in cui è stata trattata, nel dettaglio, la vicenda romana (v., in particolare la sentenza n. 331/06 emessa dal Tribunale di Marsala in cui, a p. 4, si afferma: *“La ricostruzione dei fatti e del ruolo avuto nella vicenda da Graviano Giuseppe e Messina Denaro Matteo si fonda sull’incrocio delle dichiarazioni dei suddetti collaboratori di giustizia Sinacori Vincenzo, Geraci Francesco e Scarano Antonio che, peraltro, hanno trovato pregnanti conferme a seguito delle verifiche tecniche e degli accertamenti di natura obiettiva raccolti dagli inquirenti sin dall’epoca delle indagini dirette a scoprire i responsabili del suddetto attentato”*).

Deve, tuttavia, evidenziarsi, conformemente a quanto argomentato dalla Pubblica Accusa, il diverso livello conoscitivo dei vari collaboratori di giustizia; tale diversità risulta, all’evidenza, ricollegabile alla caratura dei provalanti, essendo solo il Sinacori organico, con ruolo verticistico, a Cosa Nostra ed essendo, invece, il Geraci e lo Scarano soggetti che, pur non essendo affiliati all’associazione mafiosa, sono a conoscenza dei fatti per la loro estrema

vicinanza al Messina Denaro Matteo e per la loro diretta partecipazione, su impulso proprio dell'imputato, alla trasferta romana.

Prima di procedere all'analisi delle varie fasi della c.d. "missione romana" appare opportuno richiamare brevemente il vissuto criminale dei predetti collaboratori ed il ruolo dagli stessi ricoperto nell'organizzazione mafiosa.

In proposito va, in sintesi, ricordato che:

- Sinacori Vincenzo, uomo d'onore della famiglia di Mazara del Vallo sin dal 1981, ha rivestito ruoli importantissimi all'interno dell'organizzazione mafiosa, partecipando alla c.d. guerra di mafia che portò all'eliminazione di tutti gli uomini d'onore legati alle famiglie Bontate, Badalamenti, Rimi, Buccellato e Minore, divenendo un fedelissimo di Messina Francesco detto "*Mastro Ciccio*" e sostituendo Agate Mariano, nel febbraio 1992, nella direzione del mandamento di Mazara del Vallo. Vicinissimo a Messina Denaro Matteo (con il quale tra l'altro condivise la latitanza tra il '94 ed il'95), partecipò ai numerosissimi fatti di sangue voluti proprio dall'imputato per reprimere i numerosi focolai di rivolta a Cosa Nostra scoppiati nel territorio trapanese tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 (a Partanna, Alcamo, Marsala). Come riferito dallo stesso Sinacori all'udienza del 3 aprile 2019, divenne reggente della famiglia di Mariano Agate per decisione dello stesso Matteo Messina Denaro che lo propose a Riina (v. trascrizione del verbale s dell'udienza sopra citata: "*la scelta cade su di me perché subito dopo l'arresto di Agate Mariano, prima... nel periodo antecedente l'arresto di Agate Mariano c'era stato Messina Francesco che gestiva Mazara. In quel periodo sono successe molte lamentele da parte di noi mazaresi. Quindi, dopo che arrestano Agate Mariano molti volevano andarsene via perché non volevano avere a che fare con Mastro Ciccio, sarebbe Messina Francesco. Io, dato i rapporti che avevo con Matteo, sono andato da Matteo e sù ho detto "vedi che la situazione qua è così... qua*

vogliono scappare tutti perché non vogliono più avere a che fare con Messina Francesco", lui mi diceva "non ti preoccupare, vediamo...", mi da un appuntamento, dice "Dobbiamo andare a Palermo". Mi porta a Palermo, incontriamo Riina, lui gli spiega la situazione a Riina, e Riina dice "allora fai così, vai a Mazara, parli con il fratello di Agate Mariano, Battista, gli dici che Mariano ha mandato a dire dal carcere che da oggi in poi il reggente sono Enzuccio e Andrea Mangiaracina". E così è stato").

L'affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore, ritenuta in numerose pronunce, risulta particolarmente rilevante con riguardo alle vicende riguardanti la "Supercosa" e la c.d. "trasferta romana".

- Geraci Francesco, pur non essendo mai stato ritualmente affiliato a Cosa Nostra, ha fatto parte della ristretta cerchia di persone che godevano dell'assoluta fiducia di Matteo Messina Denaro (tanto da essere incaricato di gestire la "cassa" della famiglia di Castelvetro, e da fungere da prestanome di Riina di cui custodiva i beni preziosi) che lo ha coinvolto nella trasferta romana inserendolo tra i componenti della super Cosa.

- Scarano Antonio, deceduto nel 2004, era un pregiudicato calabrese, coniugato con Tusa Silvia, donna di origine partannese. Tramite Accardo Stefano entrò in contatto con Messina Denaro Matteo, divenendo suo fedelissimo seguace nel corso di tutto il periodo stragista. Nel '92 venne coinvolto proprio nella vicenda romana (e nelle stragi "nel continente") divenendo il referente su Roma per quanto atteneva, in particolare, al supporto logistico ed all'assistenza fornita gli spostamenti all'interno della capitale.

La Corte di Assise di Firenze, riconosciuta l'attendibilità e la rilevanza della sua collaborazione, ebbe a condannarlo, previa applicazione dell'art 8 del d.l. n. 152/91, alla pena di anni 14 di reclusione .

Sul contenuto delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori va rilevato che il Sinacori ed il Geraci, esaminati all'udienza del 3 aprile 2019 non

hanno aggiunto significative modifiche rispetto a quanto già riportato nelle citate sentenze irrevocabili che hanno analizzato le vicende riguardanti la “missione romana”. Avuto riguardo a tali precedenti pronunce, le dichiarazioni dei predetti collaboratori, unitamente alle prodezze dello Scarano (deceduto nel 2004), possono riepilogarsi nei termini seguenti.

2.1. Le dichiarazioni di Sinacori Vincenzo

Sinacori Vincenzo, nel descrivere – nel corso dei processi sopra citati che hanno avuto ad oggetto la trattazione della “trasferta romana” – le diverse fasi attraverso le quali era stata organizzata, nell'autunno del 1991, una spedizione in Roma alla ricerca di singoli obiettivi da colpire, ha, innanzitutto riferito di una prima riunione tenutasi intorno ai mesi di settembre-ottobre del 1991 in una proprietà di Salvatore Riina sita nelle campagne nei pressi di Castelvetrano.

Si trattava di un incontro tra i vertici dell'organizzazione mafiosa. In particolare erano presenti Mariano Agate, Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano e Salvatore Riina.

In tale occasione il Riina, secondo il collaborante, il Riina diede disposizioni precise, essendo intenzionato a colpire rappresentanti delle Istituzioni o del mondo dell'informazione che erano in vista a Cosa Nostra.

Più specificamente il Sinacori ha riferito (v. sentenza Gup Palermo n. 367/96): *“In questo incontro Totò Riina ci disse che dovevamo incominciare a pensare sia a Falcone che a Martelli. E quindi dovevamo partire, dovevamo organizzarci per andare a Roma. E ci diede anche delle indicazioni sia per Falcone che se la poteva fare al ristorante L'Amatriciana, che poi successivamente vennero a sapere che non era L'Amatriciana ma era un altro*

ristorante. E se non trovavamo loro, dovevamo vedere se incontravamo o Costanzo o qualche giornalista di quelli che in quel periodo ci davano fastidio”.

In detta riunione non vennero esplicitate le ragioni per le quali Falcone, Martelli o alcuni giornalisti dovevano essere eliminati.

Il Sinacori, pur comprendendo immediatamente la necessità (già da tempo conosciuta in Cosa Nostra) di attentare alla vita del giudice Falcone, aveva capito soltanto in un secondo momento (dopo i ragguagli avuti dai correi), le motivazioni poste alla base del progetto di uccisione degli altri personaggi e, in special modo di Costanzo e Martelli. Il dichiarante ha, infatti, affermato: *“Costanzo poi venni a sapere che era un obiettivo perché con le sue trasmissioni ci dava molto fastidio; e Martelli venni a sapere dopo, perché prima si era venuto a prendere i voti in Sicilia e poi si era portato contro di noi”.*

Su Costanzo il collaboratore ha precisato: *“Sì, si parlò di una trasmissione che fece lui dove si parlava dei ricoveri facili all'ospedale e che lui in quella trasmissione disse che dovevano effettivamente avere tutti tumori o dovevano morire tutti di cancro gli uomini d'onore”. Questo fu una causa scatenante”.*

Circa gli aspetti organizzativi degli attentati il Sinacori ha riferito: *“Sì, si parlò che dovevamo partire, dovevamo andare a Roma a girare per vedere se incontravamo queste persone. Se le incontravamo poi, dovevamo scendere giù. Dipende come dovevamo fare l'azione: se era, se ci dovevamo sparare, già eravamo preparati per spararci; se si doveva fare un attentato dovevamo scende... dovevamo avvertire Riina e poi lui ci dava delle indicazioni, quello che dovevamo fare”.*

Proprio in quell'incontro svoltosi a Castelvetro venne deciso che a Roma dovevano essere portate sia armi sia esplosivi e venne indicata, come persona che avrebbe dovuto dare un appoggio logistico in quella città, tale Scarano, soggetto vicino a Matteo Messina Denaro che l'aveva conosciuto

tramite gli Accardo, appartenenti alla famiglia mafiosa di Partanna, e lo *“aveva provato”* nell’esecuzione di alcuni omicidi.

Dopo la deliberazione, vi furono - a Palermo nella casa di Mimmo Biondino, fratello di Salvatore Biondino - alcune riunioni propriamente operative per la preparazione delle armi ed il loro successivo trasporto in Roma.

A tali incontri parteciparono le stesse persone che erano state presenti a Castelvetro, con l'aggiunta di Salvatore Biondino (indicato dal collaborante come persona di fiducia di Salvatore Riina) e ad eccezione di Mariano Agate. Quindi, secondo il ricordo del collaborante, furono presenti, oltre a lui, Matteo Messina Denaro, Riina Salvatore, Salvatore Biondino e Giuseppe Graviano.

Il Riina incaricò il Messina Denaro di procurare l'esplosivo per il tramite di Vincenzo Virga, capo mandamento di Trapani; al Sinacori diede il compito di contattare un autista per trasportare le armi e l'esplosivo a Roma.

Il Sinacori, per assolvere all’incarico affidatogli, contattò tale Consiglio Giovan Battista, persona vicina alla famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, per i preparativi necessari. Il Consiglio mise a disposizione un camion, del tipo di quelli frigorifero. Su tale mezzo vennero apportate ad opera di Gino Calabrò, uomo d'onore di Castellammare del Golfo, alcune modifiche mediante la realizzazione di una intercapedine tra la cabina e il cassone.

Il Sinacori aveva personalmente assistito alla realizzazione da parte del Calabrò (ignaro dello scopo per il quale venivano fatte le modifiche) del "sottofondo".

L'esplosivo, procurato da Vincenzo Virga e, (forse) anche da Matteo Messina Denaro), fu portato a Mazara del Vallo, in un villino di pertinenza della famiglia mafiosa locale, intestato al Consiglio (*“Io ricordo che Vincenzo Virga ci portò dell'esplosivo, però non ricordo se Matteo ne portò altro. Io ho ricordo di Vincenzo Virga che portò dell'esplosivo dalle cave di... Trapani”*).

Nel medesimo luogo furono portate anche le armi (mitra, kalashnikov, fucili, revolver, armi automatiche, più di quindici pezzi) scelte e provate nella campagna di Mazara - alla presenza, tra l'altro, del Consiglio- dallo stesso Sinacori, da Matteo Messina Denaro e da Francesco Geraci.

Il Sinacori vide anche confezionare l'esplosivo in sacchi e cartoni prima della partenza, ma non partecipò al successivo caricamento sul camion. Il collaboratore h, peraltro, affermato che, secondo i suoi ricordi non vi erano, insieme all'esplosivo, dei detonatori.

Vi fu, poi, un incontro a casa di Salvatore Biondino, tra Totò Riina e Mariano Agate, alla presenza del Sinacori. Agate Mariano aveva con sé le chiavi di un appartamento di Roma. In tale riunione, svoltasi il giorno prima dell'arresto dell'Agate, Riina disse a quest'ultimo di consegnare le chiavi al Sinacori (*"il giorno prima che arrestassero nuovamente Mariano Agate (...) Perché ci trovavamo assieme a Palermo ad incontrare il signor Riina. Mentre mangiavamo, alla televisione parlavano che stavano riarrestando nuovamente le persone che erano uscite dal carcere, siccome lui era uscito, Riina gli consigliò di non andare a casa perché l'avrebbero arrestato. Lui disse che non si preoccupava perché già aveva fatto ... la pena l'aveva quasi espletata. Quindi, non ci potevano fare niente. Riina a questo punto gli disse di dare... se lui aveva intenzione di andare a casa di prendere le chiavi e darcele a me. E così fece. Difatti l'indomani Agate Mariano l'arrestarono"*).

Secondo il racconto del collaboratore, durante la fase preparatoria, Riina aveva incontrato anche altri due soggetti, Ciro Nuvoletta e tale Maurizio, che facevano parte della famiglia mafiosa di Marano, capeggiata dai Nuvoletta, punto di riferimento del Riina nel napoletano. Era stato proprio il Sinacori ad accompagnare (dopo averle prelevate al Jolly Hotel) le due persone a Palermo, nella zona di Bellolampo, in casa di una persona di cui non ha ricordato il nome, perché si incontrassero con Salvatore Riina. Nella casa erano presenti

anche Salvatore Cancemi e Raffaele Ganci, che però, al pari del Sinacori, non parteciparono alla conversazione avuta dal Riina con i napoletani.

Il Sinacori ha precisato che aveva avuto, in precedenza, rapporti con la famiglia di Marano, in quanto aveva accompagnato in quel centro Messina Francesco, soprannominato "Mastro Ciccio", "persona di fiducia" di Riina e "reggente" della famiglia di Mazara del Vallo dal 1982 (anno di arresto del rappresentante Agate Mariano) fino al 1991 (anno di scarcerazione dell'Agate).

Dopo aver parlato, da solo, coi due napoletani, il Riina chiamò il Sinacori e disse ai due di "mettersi a disposizione" di quest'ultimo per ogni evenienza (*"Siccome noi, come ho detto poco fa, dovevamo partire per Costanzo, noi dovevamo, se avevamo bisogno, dovevamo andare a chiamare i napoletani per poterci sparare. Se avevamo la possibilità di sparare a Costanzo, andavo a chiamare i napoletani, in quanto loro, essendo di Napoli, vicino a Roma, potevano esser anche più pratici delle zone. E essendo anche uomini d'onore, persone a cui noi potevamo dare la nostra vita - almeno - potevamo dare la nostra vita, ci riferivamo a loro. Anche se avevamo la base logistica di Scarano. Perché Scarano era soltanto come base logistica. Per quello che mi risulta a me, Scarano non è che sapeva per che cosa eravamo noi là. Poteva solo immaginare. Almeno che qualcuno non gliel'ha detto, ma io non gliel'ho mai detto per che cosa eravamo là"*).

Seguì poi un'ultima riunione operativa, svoltasi pochi giorni prima della partenza per Roma, sempre a Palermo, a casa di Salvatore Biondino. In tale occasione, a cui non presenziò Riina, Sinacori incontrò, per la prima volta, Tinnirello e Cannella (presentatigli da Giuseppe Graviano come "uomini d'onore" appartenenti alla sua famiglia). Erano altresì presenti il Geraci (già conosciuto dal Sinacori, ma non come "uomo d'onore") persona di fiducia di Matteo Messina Denaro, anch'egli presente (*"... non è che Matteo poteva*

prendere una persona e lo portava in una riunione senza che Riina ne sapeva niente. Specialmente per quello che dovevamo andare a fare").

Il materiale da trasportare a Roma fu, quindi caricato sul camion (*"Però quando l'hanno messo là dentro non l'ho visto, perché poi se l'è sbrigata lui, il Consiglio, a sistemarsi il materiale dentro il camion"*).

Conclusa la fase dei preparativi, nel giorno stabilito (verso la fine del mese di febbraio del 1992), il Sinacori partì per Roma in aereo, insieme al Geraci, facendo il biglietto presso un'agenzia di Mazara e fornendo nomi un po' storpiati (*"tipo non mi ricordo se Rinacori o Rinatori..."*). Gli altri fecero il viaggio separatamente. Matteo Messina Denaro forse salì con l'automobile; gli altri, probabilmente, in treno.

Prima di partire i componenti del gruppo si videro un'ultima volta a Palermo, in casa di Salvatore Biondino, e concordarono di incontrarsi a Roma a Fontana di Trevi.

Sinacori portò con sé le chiavi dell'appartamento, sito in viale Alessandrino, consegnategli, come ordinato da Riina, da Agate Mariano. L'abitazione in questione era nella disponibilità di tale La Mantia Giuseppe, originario di Mazara del Vallo - trasferitosi anni prima a Roma per svolgere la professione di odontotecnico - amico di Agate Mariano il quale, avendo trascorso un periodo di soggiorno obbligato a Roma (dopo la prima scarcerazione nel 1991), aveva rivisto nella capitale il predetto La Mantia; durante tale frequentazione Agate Mariano aveva ottenuto la disponibilità dell'appartamento.

Tuttavia, Sinacori e Geraci, arrivati a Roma, avevano constatato che l'immobile non era del tutto agibile (*"Ma adesso non mi ricordo se non e'era luce, se gli scarichi dei gabinetti non funzionavano, non e'era acqua... Qualcosa inerente a questo discorso. Comunque, non era completamente abitabile"*).

Si recarono, dunque, presso la Fontana di Trevi, nel luogo stabilito per l'appuntamento, per incontrarsi con gli altri partecipanti alla spedizione. Matteo Messina Denaro, dopo aver saputo delle condizioni di inagibilità dell'appartamento fornito dall'Agate, provvide a sistemare il gruppo in una casa (di proprietà di tale Gesù Giacomino) messa a disposizione da Scarano (*“Si entrava da un cancello, tipo un cortile, così, e poi c'era un portoncino. Si saliva, adesso non ricordo se era il secondo piano, sempre sulla destra, perché ce n'era un altro sulla sinistra, sulla destra, che dava sulla strada; i balconi davano sulla strada da dove entravamo, da dove c'erano le tende, insomma. Adesso non ricordo se c'erano tre camere da letto, perché noi ci stavamo solo per dormire, là, perché per mangiare mangiavamo fuori”*).

Il collaboratore ha aggiunto di aver potuto constatare che Scarano e Messina Denaro Matteo erano in ottimi rapporti (*“Si sono salutati affettuosamente, anche perché è normale. Noi siamo andati là tramite Matteo; Matteo, lui lo aveva già contattato, già si conoscevano. Di noi, nessuno conosceva lo Scarano. Là, lo abbiamo conosciuto. Infatti, là, io ho chiesto a Matteo delucidazioni su questa persona, per sapere chi era”*).

La sera del giorno successivo al loro arrivo a Roma, giunse da Palermo il camion col materiale. Alcuni del gruppo (tra cui Sinacori e Scarano) raggiunsero il camion presso uno svincolo del raccordo anulare. A bordo del mezzo c'era Consiglio Giovan Battista, insieme al figlio, tenuto all'oscuro di ogni losca trama (*“Il Consiglio si portò anche suo figlio, però suo figlio non sapeva niente di niente. Siccome era una persona anziana, questo Consiglio, mi chiese se poteva portare suo figlio. Ci dissi: 'te lo puoi portare, però l'importante è che non ci dici niente, perché tuo figlio non deve sapere niente”*).

Scarano accompagnò il gruppo presso un capannone abbandonato dove il carico (le armi e gli esplosivi) fu trasferito su un'auto e quindi portato a casa

dello Scarano stesso, ove il materiale venne sistemato, in mezzo a molte altre cianfrusaglie (*"C'erano messi altri materiali là, e lui gli ha messo... questo lo ha messo davanti e poi, il materiale che c'era nello scantinato, gli ha messo davanti al materiale per non fare vedere i sacchi. Li ha sistemati un po' alla buona"*).

Nei giorni successivi, Sinacori e Geraci noleggiarono, nei pressi della stazione centrale di Roma, una Y 10 di colore bianco, targata Roma, a nome di Geraci che provvide al pagamento con la propria carta di credito. Il Geraci, infatti, era l'unico del gruppo ad essere incensurato. Con tale mezzo i partecipanti alla "spedizione" perlustrarono la città alla ricerca delle vittime predestinate (Falcone, Martelli o Costanzo). La permanenza a Roma del gruppetto si protrasse per circa 8-10 giorni e fu quasi tutta impegnata nella ricerca del ministro Martelli e del giudice Falcone, nel tentativo di intercettarli nella zona di via Arenula, dove ha sede il Ministero della Giustizia, ed in quella della Cassazione, onde studiarne le mosse.

I componenti del gruppo non riuscirono, tuttavia, mai ad intercettare i loro obiettivi. Nell'ambito di queste ricerche furono, piuttosto, individuati i movimenti dell'auto del giornalista Maurizio Costanzo nella zona dei Parioli; i partecipi alla spedizione romana, verificarono che la macchina del giornalista era scortata da altra vettura e che nei pressi della sua abitazione vi era anche del personale di tutela. Pertanto, alla luce di tale situazione, si ritenne che, per il buon esito dell' attentato, fosse necessario l'uso di esplosivo.

Il collaboratore ha raccontato tale fase nei seguenti termini: *"noi uscivamo la mattina. Io, quasi sempre con Geraci; qualche volta con Tinnirello, ma spesso con Geraci. Prima, andavamo in via Arenò, Arenula, non so come si pronuncia, per vedere se incontravamo movimenti del dottor Martelli. E poi, come avevo già accennato precedentemente, siccome ci avevano dato delle indicazioni che il dottor Falcone andava a mangiare spesso in un ristorante, a noi ci avevano detto Il Matriciano, però poi successivamente abbiamo saputo*

che era il Carbonaro, la Carbonara, qualcosa del genere. Comunque noi andavamo tra via Arenula e questo Matriciano. Ma non abbiamo visto né Martelli e né Falcone. Loro andavano sempre, citando "loro" io dico Matteo e gli altri, andavano sempre là, vicino al Matriciano, c'è un altro ristorante Dei Gracchi, mi sembra che si chiama Dei Gracchi. Insomma, giravamo i ristoranti dove sempre vicino la Cassazione, dov'è che potevano, pensavamo che potevamo incontrare qualcuno di loro. E poi scendere giù e vedere cosa c'era da fare. E siccome non abbiamo notato niente dopo la prima settimana, credo, del genere, ci siamo messi... Siccome ci veniva facile andare ai Parioli, ci eravamo imparati la strada per andare ai Parioli, siamo andati a vedere se era facile, se, come obiettivo, Costanzo, era un obiettivo facile, oppure no. Siamo andati nei Parioli, abbiamo visto un paio di sere, due o tre sere, che movimenti faceva Costanzo. Ed era abbastanza semplice da fare, sia o spararci, o con l'autobomba.....Noi volevamo evitare di fare l'attentato dinamitaro a Costanzo per evitare poi un gran chiasso e quindi dovere scappare, non potere, per parecchio tempo, non Potere più andare a Roma.

Quindi ci siamo messi a seguirlo, a pedinarlo, per vedere se potevamo spararci. Abbiamo visto che si poteva fare. Siccome lo abbiamo seguito per diversi giorni, sempre a tratti, perché lui faceva sempre, usciva al solito orario, faceva sempre la stessa strada e andava a finire vicino la Cassazione, zona in cui posso facilmente individuare. Noi abbiamo visto che davanti questa... lui entrava in un portone. E intanto lui era sempre con l'autista e con... già noi pensavamo che già questa era una scorta a Costanzo. Poi, davanti al portone, c'erano sempre persone con la divisa che ci sembrava scorta. Quindi abbiamo evitato, perché potevamo anche correre dei rischi, quindi cercavamo di non correre rischi. Quindi, vedendo quella situazione, già io però ... premetto, che già io ero andato a Roma, sono andato a Roma per chiamare i napoletani.

Vedendo la situazione anche assieme ai napoletani decidiamo di fargli l'attentato .. con l'esplosivo".

A quel punto, il Messina Denaro Matteo, stante la gravità degli effetti che potevano scaturire dall'attentato dinamitardo, dispose che il Sinacori tornasse a Palermo per chiedere a Riina una specifica autorizzazione all'esecuzione del piano criminoso.

Riina, dopo aver ricevuto il Sinacori nella casa di tale Guglielmini, disse di sospendere l'operazione perché erano in corso "cose più grosse". Sinacori ritornò, quindi, a Roma, e riferì a Matteo Messina Denaro la decisione di Riina. A quel punto il gruppo rientrò in Sicilia (*"E a questo punto io presi nuovamente l'aereo, andai a Roma, gli dissi a Matteo che dovevamo andare via, perché per il momento dovevamo sospendere l'operazione"*).

Le circostanze sopra menzionate, evincibili dalle citate sentenze irrevocabili che hanno trattato l'argomento della "trasferta romana", sono state, sostanzialmente, confermate (sia pure con evidenti vuoti di memoria) dal Sinacori anche nel corso del dibattimento svoltosi dinnanzi a questa Corte.

Appare opportuno riportare lo stralcio della trascrizione dell'udienza del 3 aprile 2019 riguardante, per l'appunto, le dichiarazioni rese dal collaboratore con riferimento alla "missione romana":

"SINACORI: Sì, poi, quando noi avevamo... già facevamo gli appostamenti, abbiamo notato che il Falcone non l'abbiamo visto mai, e l'unico obiettivo fattibile era Maurizio Costanzo, sono andato io a Marano a chiamare i Nuvoleta ed è venuto sia Ciro che un certo Armando..."

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, Sinacori, ma questa decisione a un certo punto di utilizzare i napoletani la prende lei o qualcun altro?

DIFESA, AVV. BAGLIO - Opposizione, Presidente. Chi la prende la decisione? Perché così si introducono elementi che non esistono.

PRESIDENTE - È parzialmente suggestiva, nel senso... Comunque è meglio riformularla. Prego, Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO - Chi la prende la decisione?

COLLABORANTE, SINACORI - La prendiamo assieme a Matteo, perché loro sono... i napoletani erano molto più pratici di noi su Roma, quindi...

PUBBLICO MINISTERO - Chi comandava questo gruppo romano? Cioè è Riina che crea questo gruppo e lo manda a Roma...

COLLABORANTE, SINACORI - Sì, Matteo era... noi facevamo riferimento a Matteo, e quindi la decisione la prendiamo assieme con Matteo di chiamare i napoletani, perché erano molto più pratici di noi su Roma, e così è stato.

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, gli appostamenti ha detto non consentono... voi non avete individuato Falcone. Per quanto riguarda Martelli, c'è stato un tentativo di individuarlo?

COLLABORANTE, SINACORI - No. Andavamo lì in Renula, Arenula, come si chiama, ma non l'abbiamo mai visto.

PUBBLICO MINISTERO - Avevate delle indicazioni per individuare queste...?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì, avevamo delle indicazioni per individuare Falcone, però era una indicazione sbagliata, perché ci avevano detto che frequentava un ristorante che si chiamava Il Matriciano, però poi abbiamo saputo che anziché Il Matriciano, si chiamava Il Carbonaro.

PUBBLICO MINISTERO - E quindi voi questi appostamenti li facevate dove? Questo ristorante Il Matriciano sta dove?

COLLABORANTE, SINACORI - A Roma.

PUBBLICO MINISTERO - No, la via si ricorda?

COLLABORANTE, SINACORI - No, no...

PUBBLICO MINISTERO - La zona dove voi andavate ad appostarvi.

COLLABORANTE, SINACORI - Credo che era nei pressi della Cassazione. Credo che era nei pressi della Cassazione questo ristorante. Via Dei Gracchi, qualcosa del genere. Però non l'abbiamo mai visto. E poi andavamo al Costanzo, ma no dentro al Costanzo, fuori, per vedere i movimenti di Costanzo.

PUBBLICO MINISTERO - Per chiarire questo punto, andavate nei pressi del teatro, o avete mai...?

COLLABORANTE, SINACORI - No, mai entrato. Cioè fuori, dove entrano le persone, all'ingresso, per vedere come usciva Costanzo, che movimenti faceva. E questo l'abbiamo seguito per qualche giorno, vedevamo che lui faceva una strada facile da fare, aveva...

PUBBLICO MINISTERO - Questo gruppo come vi dividevate i compiti? Cioè quali erano i compiti assegnati a ciascuno dei membri?

COLLABORANTE, SINACORI - Io ero con Geraci, poi gli altri non lo so cosa facevano.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi vi dividevate le zone?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì, ci dividevamo i compiti e poi la sera ci dovevamo vedere in un posto prestabilito, o Piazza Navona, o Piazza di Spagna, e ognuno portava le sue indicazioni.

PUBBLICO MINISTERO - Esattamente qual era il... Il mandato che vi era stato conferito da Riina, con questi obiettivi che lei ha detto, con questo ventaglio diciamo gradato, nel senso che c'erano degli obiettivi primari e degli obiettivi, lei ha detto, secondari, come vi dovevate comportare? Che cosa potevate e dovevate fare? Cioè qual era...?

COLLABORANTE, SINACORI - Qual era? Se trovavamo Falcone, se era possibile ucciderlo senza fare, diciamo così, troppo rumore, cioè senza esplosivo e cose, lo facevamo. Già avevamo tutto per poterlo fare.

PUBBLICO MINISTERO - Sinacori, siccome lei dice che partite con le armi, i kalashnikov...

COLLABORANTE, SINACORI - E l'esplosivo.

PUBBLICO MINISTERO - ...e l'esplosivo, allora questi appostamenti, qualora aveste incontrato una di queste vittime, cioè se aveste avuto l'opportunità, potevate agire già sulla base del mandato, o occorreva un'ulteriore autorizzazione?

COLLABORANTE, SINACORI - No, per quanto riguardava Falcone, se dovevamo usare le armi, potevamo agire senza più bisogno di niente, se dovevamo usare l'esplosivo, bisognava avvisare Riina.

PUBBLICO MINISTERO - C'è una spiegazione a questa...?

COLLABORANTE, SINACORI - Non lo so, io non la conosco la spiegazione.

PUBBLICO MINISTERO - Voi avete portato l'esplosivo, giusto?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quanto esplosivo, ricorda?

COLLABORANTE, SINACORI - Tanto. Quanto non lo so. Non è che lo pesavamo, dottore.

PUBBLICO MINISTERO - Sempre lo stesso verbale, avvocato, pagina 42, le fanno la domanda, stiamo parlando del quantitativo di esplosivo arrivato e lei dice "sì, era parecchio, era intorno ai cento chili, che erano più di due sacchi". Quindi fa capire che c'erano al tempo, quando aveva questi ricordi, ricorda che era stato diviso in questi due sacchi.

COLLABORANTE, SINACORI - Tanto. Però...

PUBBLICO MINISTERO - Le chiedo se... ovviamente per realizzare un ordigno esplosivo, l'esplosivo è un componente. Gli altri componenti, e cioè...

COLLABORANTE, SINACORI - I denotatori.

PUBBLICO MINISTERO - I denotatori c'erano?

COLLABORANTE, SINACORI - Penso di no. Credo di no. Credo che li dovevano portare su. Non lo so, non mi ricordo, avvocato.

PUBBLICO MINISTERO - E nello stesso tempo le chiedo se c'erano i telecomandi.

COLLABORANTE, SINACORI - No, non mi ricordo, avvocato. Ma non credo però.

PUBBLICO MINISTERO - Ma qualcuno di voi, per quanto è a sua conoscenza, cioè tra lei, i palermitani e i trapanesi, qualcuno era in grado di confezionare un ordigno di quel tipo?

COLLABORANTE, SINACORI - Io non ne ho mai confezionati, non lo so gli altri.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, lei conosceva Matteo Messina Denaro, Matteo era in grado di...

COLLABORANTE, SINACORI - Penso di no. Non lo so.

PUBBLICO MINISTERO - ...aveva conoscenze tecniche tali che gli avrebbero consentito di...?

COLLABORANTE, SINACORI - Credo di no.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi l'obiettivo possibile... cioè lo studio di fattibilità riguarda diciamo la risposta positiva per Costanzo. Che cosa succede allora?

COLLABORANTE, SINACORI - Con Matteo e gli altri ne abbiamo parlato che si poteva fare solo Costanzo, Matteo dice "allora vai giù, parla con..."

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, si poteva fare sparandogli, o con l'utilizzo...? La determinazione qual era? Di utilizzare l'esplosivo?

COLLABORANTE, SINACORI - No, si poteva fare... sparando si poteva fare su un viale che faceva lui, oppure con l'esplosivo, quando usciva

dai Parioli, prendeva una stradina piccola, e poi all'angolo c'era un cassonetto della spazzatura, che si poteva piazzare qualcosa là, perché davanti... cioè lui... noi abbiamo percepito che lui aveva, a parte l'autista, aveva una scorta, e poi abbiamo visto dov'è che abitava lui, che era nei pressi della Cassazione, da quelle parti lì, c'era sempre una figura davanti la porta armata, quindi pensavamo che era abbastanza scortato, quindi si pensava di fare l'attentato.

PUBBLICO MINISTERO - Un attentato con l'uso dell'esplosivo.

COLLABORANTE, SINACORI - E quindi, a questo punto, bisognava avvisare Riina.

PUBBLICO MINISTERO - L'esplosivo sarebbe stato collocato in questa idea, in questo progetto in un cassonetto nei pressi... in una via adiacente al Parioli, insomma.

COLLABORANTE, SINACORI - Sì. Quando usciva dai Parioli lui prendeva una stradina stretta e poi si immetteva in un viale lungo, in un viale abbastanza...

PUBBLICO MINISTERO - Lei poi sa che l'attentato a Maurizio Costanzo ci fu l'anno successivo.

COLLABORANTE, SINACORI - Sì, poi l'hanno fatto.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha capito dove è stato piazzato...?

COLLABORANTE, SINACORI - La televisione... l'ho capito perché la televisione parlava che l'hanno messo in un cassonetto della spazzatura.

PUBBLICO MINISTERO - Ma era nel punto...?

COLLABORANTE, SINACORI - Non lo so, io non c'ero, dottore. Non lo so se l'hanno messo in quel punto o in un altro punto.

PUBBLICO MINISTERO - Non ha avuto modo di capire dove è stato situato. C'era Fifetto Cannella con lei, giusto?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi...

COLLABORANTE, SINACORI - Quindi, a questo punto...

PUBBLICO MINISTERO - ...alla fine della fiera, si decide che...?

COLLABORANTE, SINACORI - Si decide di andare giù, avvisare Riina qual era la nostra situazione, e quindi a questo punto scendo io, mi incontro con Riina, lo stesso giorno che arrivo a Palermo vado subito da Salvatore Biondino, parlo con Salvatore Biondino, gli ho detto "fammi incontrare subito u zu Totuccio perché c'è questa situazione"

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, chi è che ha scelto lei come messaggero diciamo...?

COLLABORANTE, SINACORI - Ma io ero... di quelli che facevano parte di questo gruppo, ero il più pulito, a prescindere Geraci, ma Geraci non era un uomo d'onore quindi... il più pulito ero io, quindi prendo l'ereo, vengo giù a Palermo, incontro Salvatore Biondino immediatamente, gli dico di incontrare subito a Totuccio Riina. Lui mi fa aspettare, dice "aspetta un attimo qua che vado a vedere se possiamo incontrarlo". Incontro Riina, gli spiego la situazione e lui mi dice "vabbè, a questo punto venite giù perché qui abbiamo trovate cose più grosse" o "cose migliori", adesso la parola...

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, prima di parlare con Riina lei chi vede?

COLLABORANTE, SINACORI - Prima di parlare con Riina io, come ho già detto, ho parlato con Salvatore Biondino. E Salvatore Biondino poi mi porta in una casa dove c'era Riina ed altre persone, c'era Raffaele Ganci, Totuccio Gangemi e il padrone di casa, credo che era il padrone di casa...

PUBBLICO MINISTERO - La casa dov'era, in che zona di Palermo?

COLLABORANTE, SINACORI - Ma era subito dopo la circonvallazione, sulla zona tipo... che si verso Bellolampo, qualcosa del genere.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda se c'era qualcun altro?

COLLABORANTE, SINACORI - No. Io ricordo questi. Poi, quando io stavo andando via, o prima di andare via, adesso non mi ricordo, è venuto Brusca.

PUBBLICO MINISTERO - Giovanni?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì. Brusca è venuto prima che io parlassi con Riina, perché Riina non è che parlava... parlava singolarmente con le persone, mai due, tre persone assieme, era difficile, specialmente per cose così delicate. Sale Brusca. Dopo che Brusca scende fanno salire me, io parlo... spiego la situazione a Riina, Riina dice "vabbè, a questo punto venite giù che qui abbiamo trovato cose più grosse". Punto e basta.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. E quindi finisce lì la missione diciamo.

COLLABORANTE, SINACORI - Sì. Salgo di nuovo su, gli spiego la situazione a Matteo e così siamo tornati ognuno per i fatti nostri.

PUBBLICO MINISTERO - In queste parole di Riina c'era un fondo di rimprovero, c'era una censura per quello che...?

COLLABORANTE, SINACORI - No, assolutamente no. Ha detto "vabbè, non ti preoccupare, digli tutti giù perché abbiamo trovato cose migliori" o "più grosse".

PUBBLICO MINISTERO - Quindi tornate giù. E le armi e l'esplosivo?

COLLABORANTE, SINACORI - Sono rimasti là.

PUBBLICO MINISTERO - Rimangono a Roma da Scarano?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa poi che fine hanno fatto?

COLLABORANTE, SINACORI - No, non lo so.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha detto l'esplosivo veniva dalle... l'aveva diciamo rimediato Matteo attraverso Virga Vincenzo. Le armi ha detto erano...

COLLABORANTE, SINACORI - Erano...

PUBBLICO MINISTERO - ...in tutto o in parte della vostra famiglia.

COLLABORANTE, SINACORI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Le ha più riviste queste armi?

COLLABORANTE, SINACORI - No.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei con Giovanni Brusca poi si è incontrato successivamente?

COLLABORANTE, SINACORI - Dopo che...?

PUBBLICO MINISTERO - Dopo questo fatto, dopo questo rientro da Roma.

COLLABORANTE, SINACORI - Sì, ci siamo incontrati, perché lui veniva a Mazara dopo questo fatto, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Avete mai parlato di questo...?

COLLABORANTE, SINACORI - No.

PUBBLICO MINISTERO - Lei gli ha mai parlato di questa vostra missione... questo vostro tentativo...?

COLLABORANTE, SINACORI - No, credo di no. Anzi sono sicuro che non gliene ho mai parlato. Lui poi l'ha saputo tramite la mia collaborazione, e quindi...

PUBBLICO MINISTERO - Sì, sì, è chiaro. Volevo sapere se per caso era stato oggetto di colloquio in uno dei tanti incontri che poi avete avuto successivamente.

COLLABORANTE, SINACORI - No, di questa missione romana non ne ho mai parlato.

2.2. Le dichiarazioni di Francesco Geraci

Perfettamente coincidente con il racconto del Sinacori è la versione dei fatti illustrata da Geraci Francesco che, dopo aver riconosciuto di essere stato persona di fiducia, amico e destinatario delle confidenze più intime di Messina Denaro Matteo, ha riferito - già nel corso dei processi sopra menzionati che hanno trattato della c.d. “trasferta romana” - del ruolo avuto all’interno dell’organizzazione mafiosa ed, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, nell’attività criminosa riguardante la preparazione e il trasporto delle armi e dell’esplosivo a Roma.

Sintetizzando, Geraci ha affermato di avere appreso dal Messina Denaro del progetto di attentato da eseguire ai danni del Costanzo, di essersi recato con quest’ultimo in una campagna di Mazara del Vallo per preparare le armi e gli esplosivi e di aver conosciuto in tale frangente un tale Giovanni o Battista che avrebbe dovuto condurre il camion destinato al trasporto di tale carico.

Inoltre, lo stesso collaboratore ha ammesso di aver partecipato ad ulteriori riunioni operative a Palermo a casa di Salvatore Biondino insieme allo stesso imputato, a Graviano Giuseppe, Fifetto Cannella e Renzo Tinnirello.

Conformemente al Sinacori, ha, inoltre, raccontato del loro viaggio in aereo compiuto da Palermo a Roma e dell’incontro avuto con gli altri complici davanti alla Fontana di Trevi, nonché della inadeguatezza del primo appartamento ispezionato (quello di via Alessandrini) e della scelta di altra dimora messa a disposizione da Scarano, nella quale soggiornò con lo stesso Matteo, con Sinacori e Renzo Tinnirello, precisando che Graviano Giuseppe e Fifetto Cannella alloggiarono, durante la “missione romana”, in un’altra casa.

Inoltre, Geraci ha riferito, confermando il racconto del Sinacori, di avere noleggiato a Roma un’auto Y10, di aver intercettato la vettura del Costanzo, di aver constatato la presenza di auto di scorta.

Ha, infine, confermato la decisione finale di Riina, comunicatagli da Matteo Messina Denaro, di sospendere i preparativi dell'attentato.

Il racconto del vissuto criminale del collaboratore appare altamente affidabile in punto di credibilità, essendo stati molti degli elementi riferiti confermati da riscontri investigativi.

In particolare, il Geraci, gestore di una gioielleria sita a Castelvetro, ha dichiarato di aver condotto una vita assolutamente normale fino a 24 anni, quando aveva riallacciato i rapporti (risalenti all'infanzia) con Matteo Messina Denaro, suo amico e compaesano di Castelvetro.

Dopo la ripresa di tale frequentazione, il Geraci aveva iniziato un percorso di vita illegale che lo aveva condotto a commettere omicidi e reati vari.

Arrestato il 29 giugno 1994, ha iniziato a collaborare il 6 settembre 1996.

Pienamente provata risulta la circostanza che egli era realmente, a partire dagli inizi degli anni '90, l'ombra di Matteo Messina Denaro, indicato dal Sinacori quale reggente della famiglia mafiosa di Castelvetro, per conto dell'anziano padre Francesco Messina Denaro, "rappresentante" provinciale di Trapani.

Ha dimostrato di conoscere numerose e precise circostanze sulla vita e le abitudini di Matteo Messina Denaro e, tra queste, il fatto che il boss, durante la latitanza, circolasse (nella prima metà del 1993), con i documenti di Paolo Forte, gestore di un distributore di benzina a Castelvetro, cambiando diverse dimore, tutte note al Geraci.

Ha ammesso di avere commesso insieme al Matteo Messina Denaro svariati delitti: un omicidio a Santa Ninfa, il tentato omicidio del dott. Germanà (14 settembre 1992), l'omicidio Gonzales (direttore dell'hotel Paradise Beach, avvenuto il 21 febbraio 1991), l'omicidio Milazzo e lo strangolamento di Antonella Bonomo (luglio 1992), ecc.

Al seguito di Matteo Messina Denaro ebbe modo di conoscere Salvatore Riina nel 1992 in una riunione svoltasi nel suo ufficio, nel 1992. Riina gli chiese di intestare a suo nome un'azienda agricola; infine, gli fece avere, tramite Messina Denaro, dei lingotti d'oro, e quindi una valigia di preziosi, da custodire.

Risulta, inoltre, dal racconto del Geraci che il rapporto con l'imputato era improntato ad assoluta familiarità e condivisione della vita quotidiana, delle relazioni strettamente personali e persino delle preoccupazioni più intime. Significativo, al riguardo, appare il ricordo del Geraci della confidenza che l'imputato gli fece, arrivando addirittura a piangere, circa il disastroso stato di salute del padre Francesco (racconto inframezzato da lacrime che, essendo davvero insolite rispetto alla feroce personalità dell'imputato, risultano altamente dimostrative del legame intimo e profondo che legava il Matteo Messina Denaro e il Geraci).

Da tali circostanze deriva la particolare attendibilità della fonte accusatoria, in quanto la sussistenza di un rapporto amicale perdurante nel tempo, risulta indicativo della mancanza di motivi di astio o rancore che possono avere alimentato le dichiarazioni etero- accusatorie del collaborante, certamente ben informato sulle vicende criminali del boss latitante e dell'organizzazione mafiosa trapanese avendo appreso le notizie riferite o direttamente o da fonte altamente qualificata qual è il Messina Denaro.

Una conferma inoppugnabile della veridicità del racconto è costituita dal riscontro del riferito affidamento in custodia che Riina fece al Geraci del suo "tesoro", poi, ritrovato dagli ufficiali di polizia giudiziaria proprio su indicazione del collaboratore. Ed invero, successivamente all'arresto di Geraci (29 giugno 1994), fu effettuata una perquisizione in casa di costui e fu trovata una borsa piena di lingotti d'oro, gioielli, orologi, e simili. Alcuni di questi oggetti rimandavano a Riina, essendo stata ritrovata, ad esempio,

una medaglia su cui era incisa la data di nascita di uno dei figli di Riina Salvatore (Giuseppe, nato il 3 maggio 1977), nonché quattro medaglie commemorative dei mondiali di calcio '90, contenute in altrettante scatolette su cui erano incise lettere chiaramente riferibili ai componenti del nucleo familiare di Riina Salvatore ("S"-Salvatore; "M"-Maria, figlia; "L"- Lucia, figlia; "G"-Giovanni, figlio).

Del tutto irrilevante appare, del resto, il fatto che il Geraci non fosse formalmente "combinato", essendo il suo stretto rapporto amicale con Matteo Messina Denaro, indice della sua affidabilità per l'organizzazione mafiosa, con piena legittimazione al compimento, al seguito dell'imputato, della c.d. "trasferta romana".

Appare opportuno riportare le dichiarazioni del Geraci compendiate nella sentenza n. 367/06 emessa dal Gup del Tribunale di Palermo che di seguito si riporta per stralcio *"Un giorno viene Matteo e mi disse che dovevamo fare questo attentato a Maurizio Costanzo, a Roma. E io mi sono messo al solito a disposizione"*.

A questo punto ha riferito delle fasi preparatorie alle quali aveva personalmente partecipato, partendo dalla c.d. prova delle armi, avvenuta, secondo il preciso ricordo del collaborante, in una zona di campagna situata nel territorio di Mazara del Vallo, ove si giungeva *"... diciamo, uscendo da Mazara per andare in questo posto c'è una sala di ricevimenti (chiamata "Le Caprice"), che si imbocca questa strada. Però si fa molta strada poi"*.

In questo posto di campagna, dove provarono le armi, egli e Matteo Messina Denaro furono, di fatto, condotti dal Sinacori; lì, poi, incontrarono una persona anziana, sui 55-60 anni, che li aspettava, *"che era la persona, quello, che doveva portare le armi a Roma. Che questo signore aveva un camion"*.

Era *"una persona sui 60 anni circa che era in uno stato molto confidenziale con il Sinacori"*.

Quel che colpì il collaborante fu che il Sinacori, sebbene molto più giovane, si rivolgesse al citato soggetto dandogli del "tu" (*"Non mi ricordo di preciso se lo chiamava Giovanni, o Battista, una cosa del genere"*).

Si riporta quanto, nel corso del citato processo svoltosi dinanzi al Gup di Palermo, dichiarato dal Geraci:

"Li abbiamo trovato questa persona anziana... Mah, quando l'ho visto io era un po' grassottello, diciamo. Una statura di un metro e 65 circa. Età sui 55-60 anni, cosa del genere... lì c'erano le armi, quelle che abbiamo preparato che dovevamo portare a Roma.. l'ho le ho trovate dentro questa casa. Penso che le custodissero pure lì, queste armi. Non mi ricordo se c'era paglia, o della legna e le aveva nascoste forse sotto questa paglia, legna, che c'era in questa casa... Le armi erano tutte piene di grasso. Mi ricordo che siamo stati parecchie ... Non ricordo di preciso se siamo stati tre ore, quattro ore, a pulirle con la benzina, mi sembra che le abbiamo pulite, sì.

Erano tutta piene di grasso.. .poi siamo andati io, Matteo e Sinacori in un casolare sempre là vicino e hanno provato un kalashnikov. . . C'erano un sacco di armi là, diversi tipi. C'erano un sacco di pistole. Poi c'erano i mitra, questi kalashnikov. Però il numero, anche i tipi, non è che posso ricordare. Fucili, mi sembra che c'erano pure. Però c'era una partita che dovevano andare a Roma. Non erano, mi sembra, tutte queste armi, almeno quello che parlavano davanti a me.. . E alcune dovevano rimanere di queste armi.. . Io non so poi quando hanno preparato questa borsa, non so dove le hanno messe. Io non li ho visti mettere dentro una borsa, dice: 'questi vanno a Roma e questi rimangono'. Questo io non l'ho visto. Abbiamo finito. Poi io e Matteo ce ne siamo andati. Poi io non so chi ha diviso queste armi, questo non lo so. E quante ne sono state portate a Roma. Erano parecchie, però non ricordo.

...Se non ricordo male, pure abbiamo portato due pistole, due 357, da Castelvetro con Matteo. Due 357 cromate nuove, che sono state messe là dentro, pure."

Questa persona anziana accennò, poi, al fatto che conosceva il padre di Matteo. Infatti, disse a quest'ultimo: *"Ma io forse conosco tuo padre"*, o una cosa del genere.

Questo stesso signore aveva l'incarico di trasportare le armi a Roma, con un camion, insieme al figlio (che il Geraci non vide, perché non era presente).

Il Geraci ha detto che, in questa occasione, sentì parlare di armi e non anche d'altro. Poiché, però, nel corso degli interrogatori resi rispettivamente al P .M. di Palermo il 18 settembre 1996 e al P .M. di Firenze il 4 ottobre 1996, aveva riferito anche di alcuni detonatori, a seguito di contestazione ha, così, precisato:

"Sì, ma io, che ricordo, io non li ho visti. Ecco, questo è il discorso.

...Che ne parlavano fra di loro, sì. "

Seppe poi, quando si trovava a Roma, che qui erano stati trasportati sia anni sia esplosivo.

Il Geraci ha proseguito il suo racconto, riferendo di una riunione avvenuta a Palermo, alla quale egli andò accompagnando il Messina Denaro. Detto incontro si svolse sempre nella casa di Salvatore Biondino e vi parteciparono, oltre a lui e a Matteo Messina Denaro, anche Sinacori Vincenzo, Renzo Tinnirello, Giuseppe Graviano e Fifetto Cannella (otto persone, compreso il padrone di casa).

In quella occasione conobbe Tinnirello, Graviano e Cannella.

Biondino l'aveva forse già visto qualche volta, di sfuggita, quando usciva con Matteo; comunque, a casa sua aveva talvolta accompagnato lo stesso Matteo, rimanendo, sempre, però, a distanza dall'abitazione.

Il collaborante ha specificato, come già detto, di avere conosciuto a casa del Biondino gli altri soggetti coinvolti nella spedizione, dichiarando: *"Poi siamo stati a Palermo, io, Matteo Messina Denaro e Sinacori. E lì siamo stati nella casa di Salvatore Biondino dove ho conosciuto Giuseppe Graviano, a Fifetto Cannella e a Renzo Tinnirello. Adesso io non ricordo se prima abbiamo preparato le armi, o prima siamo stati a Palermo. Questo non lo ricordo"*.

Vi fu anche un incontro a Mazara del Vallo che si svolse nella casa di Mariano Agate. A questo incontro erano presenti, oltre al Geraci ed all'Agate, il Messina Denaro ed il Sinacori.

Si riporta, di seguito, il racconto del collaborante: *"Poi siamo stati a Mazara del Vallo, io, Matteo e Sinacori da Mariano Agate. Loro si sono appartati dentro una stanza. Quando ce ne siamo andati, ho salutato Pure io Mariano Agate e Mariano Agate ci ha detto, dice: 'ragazzi, state attenti'. Io ho accompagnato Matteo Messina Denaro dopo il motel dell'AGIP a Palermo; lui è partito la sera prima con Renzo Tinnirello: una Uno diesel di colore azzurro, mi sembra. E io sono partito successivamente con Sinacori"*.

Il Geraci ha dichiarato di non ricordare se avvenne prima l'incontro di Palermo o quello di Mazara del Vallo. Entrambe le riunioni si svolsero, comunque, in un arco temporale ristretto, compreso tra i 15 giorni-un mese, al massimo due mesi; nel corso degli incontri, il Geraci non partecipò alla discussione il cui contenuto gli fu riferito da Matteo Messina Denaro.

A Palermo, infatti, nella casa di Biondino, rimase in cucina, dove Biondino gli fece un caffè.

Non ha precisato che cosa aveva fatto a Mazara, nella casa di Mariano Agate, pur ribadendo che, quest'ultimo, alla fine dell'incontro, aveva rivolto un augurio generale e raccomandato prudenza.

Ha detto di non sapere per quale motivo non fu ammesso alla discussione, salvo fare qualche supposizione (*“Questo non lo so. Forse magari perché non ero uomo d'onore, non saprei dire. Penso che sia questo”*).

Successivamente a questi due incontri Matteo Messina Denaro gli comunicò le decisioni prese: *“Matteo poi a Castelvetro mi disse che si doveva andare a Roma a fare questi pedinamenti a Costanzo e via dicendo. Se si vedeva se si trovasse il Martelli o il Falcone. Ci dovevamo recare a Roma e mi disse che ci voleva un abbigliamento molto chic, perché io sono andato a comprarmi delle cose a Palermo”*.

A Roma si recarono, oltre lui e Matteo Messina Denaro, Vincenzo Sinacori, Renzo Tinnirello, Giuseppe Graviano e Fifetto Cannella.

Geraci, viaggiando al Sinacori, raggiunse Roma in aereo; Messina Denaro e Tinnirello si spostarono in macchina; Giuseppe Graviano e Fifetto Cannella arrivarono nella capitale in treno.

Il collaboratore ha aggiunto che fu noleggiata una Y10 alla stazione Termini, in una agenzia della Hertz (probabilmente), utilizzando la sua carta di credito. Detta carta fu da lui utilizzata anche in altre occasioni nel corso del soggiorno romano. Ad esempio, fu utilizzata in via Condotti, a Roma, nel negozio di Eddy Monetti, per comprare una sahariana in renna, quattro camicie e due cravatte.

La Y10 noleggiata alla stazione era di colore bianco ed era probabilmente targata Roma. Fu presa apposta con la targa di Roma, in quanto, dice il Geraci, *“io sono venuto pure per questo motivo, perché ero una persona pulita, per pigliare questa macchina, per dare meno all'occhio quando si andava in giro per le vie di Roma”*.

A Roma alloggiarono in quattro in un appartamento, diversamente dal programma iniziale.

L'appartamento è stato descritto così dal Geraci: *"... io ricordo che si sono saliti degli scalini per andare dentro questo appartamento, poi. Però non ricordo se era al primo piano, se era al secondo, questo non lo ricordo... c'è l'inferriata, c'è il cancello, si entra, si sale delle scale. Non ricordo se è al primo o al secondo piano Poi c'è una camera, quando si entra, una camera sul lato destro, una sul lato sinistro. Quando si entra, di fronte non mi ricordo se c'è bagno e cucinino, là vicino. Comunque, molto modesto come appartamento, piccolino: due stanze, più un cucinino e il bagno, che io ricordi".*

In tale appartamento dormirono in quattro: *"Sul lato destro entrando, dormiva Messina Denaro Matteo, e Tinnirello; e mi sembra che erano due letti singoli... E io e Sinacori, in un letto matrimoniale nell'altra stanza".*

Di giorno qualcuno faceva le pulizie e risistemava i letti, ma il Geraci non ha saputo dire chi fosse, di preciso, ad occuparsi delle faccende domestiche.

Il Geraci ha aggiunto che, siccome mancava qualche letto, Matteo Messina Denaro parlò del problema con Scarano il quale si occupò di reperire qualche brandina. L'altro appartamento (quello che scartarono), era sulla Casilina; secondo il racconto di Geraci, tale abitazione era così composta: *"se non vado errato lo ricordo che su questa strada, sul lato sinistro poi c'erano dei gradini che si scendeva per entrare in questo diciamo vicolo, non so come dire. C'erano dei gradini che si scendeva, c'era una cabina telefonica nei pressi".*

Il gruppo non si fermò in tale appartamento in quanto non vi era praticamente nulla che consentisse di soggiornarvi: *"Non c'era niente, era tutto sporco là dentro. Nemmeno la luce mi sembra che c'era, non c'era niente".*

Dell'esistenza di questo appartamento era al corrente Sinacori. Fu lui a portarlo lì. Nelle vicinanze del luogo in cui alloggiarono passava un "trenino urbano", di cui ebbero modo di servirsi, in una occasione.

Il Geraci ha dichiarato di ricordare che Giuseppe Graviano e Fifetto Cannella, a Roma, erano ospiti di una famiglia *"perché la sera non volevano fare molto tardi"*.

Nell'appartamento da loro occupato si faceva vedere, saltuariamente, Scarano; con riguardo a tale soggetto, il Geraci si è espresso nei seguenti termini: *"la prima volta che lo vidi a Roma è stato prima di entrare diciamo in questa casa, dove poi abbiamo alloggiato noi, ho visto Scarano. Poi c'era il figlio con un altro ragazzo, che si trovavano là, hanno salutato questi ragazzi: 'questo è mio figlio', hanno salutato a tutti e poi questi ragazzi sono andati via. Poi è rimasto Matteo, mi sembra che è salito là sopra pure lui. Hanno parlato del più e del meno, non so di che cosa hanno parlato e poi è andato via. Poi l'ho visto un'altra volta, sempre in questa casa. Non ricordo se l'ho visto due, due-tre volte"*.

Matteo gli disse che Scarano era quello che custodiva le armi ed egli, sia pure a seguito di contestazione, ha confermato che le armi erano custodite nella cantina del medesimo Scarano.

Durante la permanenza del gruppo a Roma, il Sinacori si recò a Napoli per contattare delle persone. In effetti, dopo il rientro a Roma di Sinacori, arrivarono nella capitale; il Geraci ha ricordato che uno di essi si chiamava Ciro Nuvoletta; dell'altra persona il collaborante ha dichiarato di non rammentare nulla (*"...non so se è alto, se è basso, proprio mi è sfuggito dalla mente l'altro"*).

Al Geraci non fu detto per quale motivo queste altre persone erano arrivate a Roma ma, secondo il pensiero del collaboratore, tali soggetti avevano il compito di fornire aiuto al gruppo (*"ma sicuramente per dare un appoggio a noi penso, perché non c'era motivo di venire questi due là"*).

Il collaborante ha riferito, inoltre, che, mentre lui ed il Sinacori concentravano la loro attenzione su Costanzo, gli altri partecipanti alla

spedizione romana si erano divisi in due gruppi, formati da due persone ciascuno, per studiare il modo di arrivare agli altri possibili obiettivi, ossia Martelli e il giudice Falcone.

A volte, peraltro, tutti i componenti della "missione" agirono insieme; in una occasione, ad esempio, il gruppo si recò nei pressi del Ministero della Giustizia alla ricerca del ministro Martelli.

Il ricordo di Geraci risulta convergente con il racconto del Sinacori anche con riguardo ai pedinamenti del Costanzo. Infatti, il Geraci ha riferito che il Costanzo viaggiava su una Mercedes; una volta gli sembra di averlo visto a bordo di una Lancia Thema. Una Alfa 164 gli faceva di scorta. Per i pedinamenti venne utilizzata la Y10 noleggiata alla stazione. Il giornalista fu seguito fino ad una certa zona di Roma, così descritta: *"una strada molto piccola, molto stretta. Ci sono di queste stradine strette. La zona è quella dove poi c'è queste stradine, si va nella piazza, là quella grande del Palazzaccio"(...)*... sembrava una zona controllata questa stradina, che c'era tipo un androne e c'era una persona in borghese, sembrava un poliziotto, non so se era poliziotto o meno, però sembrava che era controllata dove andava Costanzo").

In ordine agli orari dei pedinamenti, il collaboratore ha precisato: *"....non ricordo se ci andavamo circa intorno alle 20.00. Prima ci andavamo pure prima perché iniziava molto presto questo spettacolo, non so se inizia alle 17.00, 18.00 circa, una cosa del genere. Dalle 20.00 alle 21.00, comunque là siamo"*.

Messina Denaro o Sinacori, vista la disponibilità dell'esplosivo, prospettarono l'eventualità di "piazzare" una bomba dentro un bidone della spazzatura sulla strada che il Costanzo percorreva per recarsi ai Parioli, in una delle stradine strette che vi sono nei pressi del teatro.

La trasferta a Roma, intrapresa nell'inverno del 1992, durò, secondo il puntuale racconto del Geraci, otto-dieci giorni. Il viaggio, tuttavia si interruppe

improvvisamente, allorquando il Messina Denaro Matteo diede l'ordine di rientrare.

Il Geraci, con Cannella e Messina Denaro, tornò a Palermo con il traghetto preso a Napoli.

Circa il viaggio di rientro, il Geraci ha raccontato: *"Da Roma siamo tornati io e 'stu Fifetto" ... "Con la nave. Abbiamo fatto Roma-Napoli in treno. Da Napoli abbiamo preso la nave e siamo arrivati a Palermo. A Palermo, quando siamo arrivati a Palermo, mi sembra che lui avesse la macchina qua, vicino al porto, Fifetto. O dal porto siamo andati a piedi ... " ... "E poi ci siamo riuniti alla periferia di Palermo". "Matteo, a quello che ricordo io, è sceso con Giuseppe con il treno. Tinnirello naturalmente si era portata la macchina; Sinacori, per i fatti suoi"* (v. interrogatori del 18 settembre 1996 al PM di Palermo e del 4 ottobre 1996 al PM di Firenze).

Il Geraci, riferendosi al Cannella, ha, altresì, precisato: *"...Non ricordo se lui, come ho dichiarato prima, avesse la macchina, o siamo andati a piedi fino nella via Oreto, che lui ci aveva là una casa, che mi ha portato là, che mi diceva che ci aveva il cavallo, dove teneva il cavallo.. . In questa via Oreto c'ha pure un negozietto di abbigliamento, che una volta ci siamo andati io e Matteo per cercarlo. Ero io e Fifetto, sì. E poi siamo andati in campagna e abbiamo trovato: Giuseppe Graviano, Matteo e Benedetto Graviano, il fratello maggiore. E l'ho conosciuto in questa circostanza, il fratello maggiore mi pare, sì. E c'era un altro signore anziano che gli diceva a Giuseppe ... Praticamente quello anziano era il figlioccio di Giuseppe, una persona di 60-65 anni e il figlioccio di Giuseppe che ce n'ha 30 e passa".*

Con riferimento allo Scarano, il Geraci ha precisato di averlo conosciuto a Castelvetro, nel suo negozio di preziosi, poco tempo prima di effettuare la trasferta a Roma. Quando Scarano giunse nel suo negozio, il Geraci era in compagnia dei fratelli e di Messina Denaro; il Geraci si mostrò contrariato per

l'arrivo di soggetti estranei, ma il Messina Denaro lo rassicurò dicendogli che poteva fidarsi; nel corso dell'incontro, il Geraci, su ordine del Messina Denaro, consegnò allo Scarano una rilevante somma, da utilizzare, forse per l'affitto di case a Roma: *"... Io gli ho detto a Matteo che li mandavo via, e Matteo mi fa: 'no', dice 'non ti preoccupare, è una persona così, viene da fuori. Allora i miei fratelli sono stati là. E poi è arrivato il dottore Pandolfo, che l'ha accompagnato... Peppe Caramella. Si sono messi dentro la stanzetta di quest'ufficio, hanno parlato, non so, del più e del meno. Poi, quando sono usciti, Matteo mi disse di pigliare dei soldi; non ricordo la cifra, se erano 10 o se erano 20 milioni, questo non posso ricordarmelo io, perché ogni giorno nel mio ingrosso c'era sempre Matteo che veniva. Io, diciamo, avevo tipo la cassa della famiglia Messina, per cui non posso ricordare le entrate e le uscite. Per cui, io ho detto a mio fratello ... oh, adesso non ricordo se io, sono stato io personalmente a pigliare i soldi e a darli a Scarano, o se ho detto a mio fratello Andrea di pigliare i soldi e prepararli. Questo, non lo ricordo"*.

Il ricordo del collaboratore è rimasto vivido nel tempo, tant'è che le dichiarazioni rese dal Geraci nel corso del presente processo risultano pienamente in linea con le precedenti propalazioni. Durante l'esame svoltosi all'udienza del 3.4.2019, il Geraci, sia pure con qualche lacuna mnemonica, ha confermato, innanzitutto, il suo rapporto intimo con l'imputato riportando la confidenza ricevuta in ordine alla malattia di Francesco Messina Denaro; ha, poi, illustrato le fasi salienti della "missione romana" narrando, anche, sia pure sinteticamente, i giorni precedenti la strage di Capaci, allorquando fu significativamente "avvertito" di non prendere l'autostrada (destinata a essere lo scenario dell'atroce attentato al giudice Falcone, alla moglie ed agli uomini della sua scorta.). Sempre nel corso del suo esame il Geraci ha confermato che, anche Matteo Messina Denaro aveva provveduto a reperire le armi portate a Roma, precisando che, nel 1991, l'imputato aveva comprato un grosso

quantitativo di armi, per un valore di circa trecento milioni di lire, utilizzando per tale acquisto Giuseppe Fontana di Castelvetro.

Come può apprezzarsi dalla lettura del verbale del 3 aprile 2019 (di seguito riportato), il Geraci ha, altresì, ribadito la circostanza, già riferita nel corso dell'udienza celebrata dinanzi alla Corte di Assise di Firenze del 18 settembre 1996, relativa al trasporto a Roma anche di alcuni detonatori (da lui non visti personalmente ma della cui esistenza aveva appreso dal Messina Denaro allorquando erano andati insieme a provare le armi nelle campagne trapanesi prima di partire per Roma). Appare evidente l'importanza di tale elemento che, riscontrando quanto a suo tempo riferito dal collaboratore Scarano, risulta fortemente evocativo sia del protagonismo di Matteo Messina Denaro (a capo, sostanzialmente, della spedizione e massimamente attivo in tutte le fasi, anche preparatorie, della vicenda) nonché dell'assetto assolutamente operativo e militarizzato caratterizzante la "missione romana", programmata e attuata (anche se con esito deludente) per colpire le vittime predestinate (tra cui Giovanni Falcone) con efficienti mezzi idonei a scatenare, eventualmente, tutta la forza distruttiva di Cosa Nostra.

Si riporta, dunque, lo stralcio della trascrizione dell'udienza del 3 aprile 2019 riguardante parte delle dichiarazioni rese dal collaboratore:

“COLLABORANTE GERACI - Una volta, una sera si è messo a piangere e mi ha detto “ti confido una cosa, però stai attento, non la devi dire a nessuno, mio papà sta male, c’ha un male cattivo, però ti raccomando - e piangeva - rimane fra te e te questa cosa, non ti fare mai scappare questa cosa.

PUBBLICO MINISTERO - Ha idea a quando risale questo sfogo di Messina Denaro?

COLLABORANTE GERACI - Siamo nel '90-'91.

PUBBLICO MINISTERO - Tornando al viaggio romano, ricorda particolari che riguardano la partenza, i preparativi della partenza per questo viaggio?

COLLABORANTE GERACI - Sì, siamo stati io e Matteo a Mazara del Vallo in una villa in periferia di Mazara del Vallo, c'ero io, Matteo, là c'era Sinacori e poi c'era un signore che già c'aveva una certa età. Là abbiamo preparato le armi, che queste armi le dovevano portare a Roma.

PUBBLICO MINISTERO - Lei le ha viste queste armi?

COLLABORANTE GERACI - Sì, sì, perché erano tutte fasciate, sono state pulite...

PUBBLICO MINISTERO - Fasciate cosa intende, scusi?

COLLABORANTE GERACI - Erano conservate con del cellophane, con dello scotch.

PUBBLICO MINISTERO - Quante erano e che armi erano, se è stato in grado di riconoscerle?

COLLABORANTE GERACI - C'erano anche kalashnikov, perché il kalashnikov... che li hanno provati. Poi siamo...

PUBBLICO MINISTERO - Li hanno provati lì in campagna?

COLLABORANTE GERACI - Sì, sì, siamo andati con Matteo e Sinacori e loro due hanno provato questi fucili, se andavano bene o meno. Ce n'erano parecchie armi.

PUBBLICO MINISTERO - Nel numero, quante? Orientativamente è in grado di indicare questo...?

COLLABORANTE GERACI - Adesso io non mi ricordo, perché Matteo aveva comprato... quella volta mi sembra che gli ha portato minimo quattro pistole nuove, che custodiva Matteo, perché Matteo aveva comprato più di trecento milioni di armi, tutte nuove, che venivano... non so da dove venivano, che le portava Giuseppe Fontana.

PUBBLICO MINISTERO - Giuseppe Fontana di dov'era, lo ricorda?

COLLABORANTE GERACI - Non ho capito.

PUBBLICO MINISTERO - Giuseppe Fontana è di?

COLLABORANTE GERACI - Di Castelvetro.

PUBBLICO MINISTERO - Persona vicina a Matteo, di Castelvetro.

COLLABORANTE GERACI - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Dove avesse acquistato queste armi lei lo sa?

COLLABORANTE GERACI - No, io questo non lo so.

PUBBLICO MINISTERO - Quando era avvenuto l'acquisto di queste armi rispetto alla partenza per Roma, quanto tempo prima, questo è in grado di indicarlo?

COLLABORANTE GERACI - Queste armi la maggior parte sono state comprate tutte nel '91, perché sono arrivate parecchie volte, una o due... adesso io non mi ricordo, che le portava questo qua, tutte nascoste negli sportelli delle macchine. Non so se è venuto quattro volte, cinque volte a portarle.

PUBBLICO MINISTERO - Queste armi come vennero portate poi? Come vennero trasportate?

COLLABORANTE GERACI - Questo signore che si trovava a Mazara del Vallo aveva un camion, e lui faceva la spola forse con Roma o viaggiava per il nord Italia, e le doveva nascondere lui, adesso non ricordo cosa portasse o meno, comunque portava del materiale qua al nord, e nascondeva lui nel camion queste armi.

PUBBLICO MINISTERO - Ha mai visto esplosivo in possesso della famiglia di Castelvetro?

COLLABORANTE GERACI - Esplosivo onestamente non l'ho visto. Una volta mi ricordo che siamo andati a Palermo e c'era...

PUBBLICO MINISTERO - Una volta, quando, Geraci?

COLLABORANTE GERACI - Sempre antecedente alla partenza di Roma. C'era Giovambattista Ferrante, che ha dato dei denotatori a Matteo Messina Denaro, infatti mi ha detto "vai piano in autostrada, che saltiamo in aria". Io nemmeno sapevo cosa c'era.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi andate a Palermo da Ferrante, da Giovambattista Ferrante, che consegna dei denotatori. Lei questo scambio, questa consegna l'ha vista materialmente?

COLLABORANTE GERACI - Glieli ha dati lui in questo saccoccio, glieli ha dati a Matteo e Matteo, siccome io dentro la macchina c'avevo delle intercapedini per nascondere l'oro per le rapine, avevo messo questi denotatori dentro queste intercapedini della macchina.

PUBBLICO MINISTERO - Che macchina era la sua, scusi?

COLLABORANTE GERACI - Una 164 bianca.

PUBBLICO MINISTERO - Le chiedo, il fatto che fossero denotatori lei l'ha visto o gli è stato detto?

COLLABORANTE GERACI - No, me l'ha detto lui in macchina, mi ha detto "vai piano che possiamo saltare in aria".

PUBBLICO MINISTERO - Quanti erano lo sa?

COLLABORANTE GERACI - Adesso non mi ricordo se mi ha detto quattro, o erano di più, non ricordo, dottore.

PUBBLICO MINISTERO - E che fine abbiano fatto? Cioè quali... se ne è stato fatto un utilizzo, se lei ne è a conoscenza?

COLLABORANTE GERACI - No, questo qua non ricordo. A Mazara c'erano tantissime armi. Adesso, se c'erano anche i denotatori che dovevano essere portati su a Roma, credo proprio di sì, perché volevano fare poi la strage a Costanzo.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei sa che a Roma vengono portati dei denotatori?

COLLABORANTE GERACI - Penso proprio di sì.

PUBBLICO MINISTERO - Le chiedo se è una sua deduzione o se lei lo sa.

COLLABORANTE GERACI - Sì, è una mia deduzione, ma ci vado un pochino per logica, via.

PUBBLICO MINISTERO - Lei non li ha visti nel viaggio per Roma o a Roma.

COLLABORANTE GERACI - No, no, quello no.

PUBBLICO MINISTERO - Deduce che, dal fatto che siete andati a Palermo a prendere questi denotatori che possano essere stati poi portati, ma è una sua deduzione. Ho capito bene?

COLLABORANTE GERACI - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, persone di Catania ne ha conosciuti in quel periodo, soggetti catanesi appartenenti a Cosa Nostra?

COLLABORANTE GERACI - Una volta c'è stato un incontro che eravamo a Gibellina e c'era un signore, due, che venivano, ma che mi dicevano "abbiamo questo appuntamento a Gibellina, devo venire persone da Catania". Però poi, quando sono arrivate, come al solito io... a me mi facevano stare sempre in disparte, loro hanno fatto questa riunione, ma io li ho visti così... nemmeno ho salutato, via.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi chi fossero e che cosa fossero venuti a fare lei non lo sa?

COLLABORANTE GERACI - No, non lo so.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, questo incontro, ho capito con Messina Denaro?

COLLABORANTE GERACI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Avviene a Gibellina. Rispetto al periodo cui ci stiamo riferendo, e cioè rispetto ai primi mesi del '92, questo avviene prima o avviene dopo? Cioè avviene prima o dopo il viaggio a Roma?

COLLABORANTE GERACI - Avviene prima.

PUBBLICO MINISTERO - Le ha mai più riviste queste persone?

COLLABORANTE GERACI - No, no.

PUBBLICO MINISTERO - A Roma cosa fate e quanto permanete a Roma?

COLLABORANTE GERACI - Mah, se non ricordo male, circa nove giorni. E poi...

PUBBLICO MINISTERO - E durante questi giorni cosa fate?

COLLABORANTE, GERACI - Infatti eravamo divisi in gruppi diciamo, io e Sinacori, dormivamo in un appartamento che c'aveva trovato un certo Scarano, che poi questo signore era sposato mi sembra con una... lui era calabrese, era sposato con una signora di Partanna, se non vado errato. E mi sembra che l'appartamento... perché è venuto in questo appartamento dove dormivo io e Sinacori. Poi c'era Graviano con... in quell'appartamento con noi mi sembra che c'era anche Renzo Tinnirello e Matteo Messina Denaro che dormivano in questo appartamento. Invece...

PUBBLICO MINISTERO - In che zona di Roma era?

COLLABORANTE GERACI - Adesso non mi viene in mente.

PUBBLICO MINISTERO - Al centro o in periferia?

COLLABORANTE GERACI - No, no...

PUBBLICO MINISTERO - Non ha memoria di questo.

COLLABORANTE GERACI - No, no. C'abbiamo fatto pure un sopralluogo, col dottore Chelazzi.

PUBBLICO MINISTERO - Senta una cosa, a proposito di questo Scarano, lei l'aveva mai visto prima? Cioè prima di andare a Roma l'aveva mai visto?

COLLABORANTE GERACI - Sì, l'avevo visto, me l'aveva portato nel mio ingrosso, sì.

PUBBLICO MINISTERO - A che proposito? Cioè in che occasione e che cosa era accaduto?

COLLABORANTE GERACI - Nel mio ingrosso si sono messi a parlare e niente di più, non so niente. Poi, quando sono arrivate queste armi a Roma, quando eravamo ritornati giù, siccome questo qua gli aveva fatto la cortesia che gli teneva le armi, e allora Matteo gli ha detto a questo Scarano cosa gli poteva regalare e questo gli ha detto che se c'aveva dell'hashish gli avrebbe fatto un piacere. Allora Matteo, sempre con la mia macchina, che c'aveva l'intercapedine, siamo stati a Palermo, da Graviano e un ragazzo, adesso non ricordo chi sia o meno, ha aperto un capannone, e in fondo a questo capannone era tutto pieno di hashish, ne ha preso un cento e rotti chili...

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha avuto mai incarichi logistici, per quanto riguarda appartamenti, nella zona di Roma?

COLLABORANTE GERACI - Sì, ero partito una volta con... con Paolo Forte per prendere un appartamento a Roma.

PUBBLICO MINISTERO - Su incarico?

COLLABORANTE GERACI - Sempre di Matteo Messina Denaro.

PUBBLICO MINISTERO - Sempre in funzione di questo viaggio a Roma?

COLLABORANTE GERACI - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO - E poi questo appartamento l'avete preso?

COLLABORANTE GERACI - Io adesso c'ho un vuoto con questo appartamento, non mi ricordo se gli abbiamo lasciato l'anticipo, perché

l'appartamento lo doveva intestare questo Paolo Forte, io avevo i soldi, perché Matteo mi aveva dato i soldi per anticipare...

PUBBLICO MINISTERO - Si ricorda quanto le aveva dato?

COLLABORANTE GERACI - Mi sembra che mi aveva dato dieci milioni. O cinque... Adesso non mi ricordo. O cinque o dieci milioni comunque mi aveva dato. Se non di più... Non mi ricordo più, dottore. Comunque mi aveva dato i soldi per pagare anche un anno, mi diceva "è importante che prendete questo appartamento".

PUBBLICO MINISTERO - Lei prima ha fatto riferimento a Biagi e a Santoro, se non ho capito male.

COLLABORANTE GERACI - Sì. Infatti poi a Roma ci siamo divisi..

PUBBLICO MINISTERO - Gli obiettivi che perseguivate quali erano? Chi cercavate a Roma?

COLLABORANTE GERACI - Infatti, ci siamo divisi in gruppi, io e Sinacori pedinavamo a Costanzo, perché io avevo la macchina, gli altri non andavano in giro con macchina, solo io e Sinacori perché in aeroporto, a Fiumicino avevo preso... io avevo la carta di credito, avevo preso la macchina io.

PUBBLICO MINISTERO - Pagando con cosa?

COLLABORANTE GERACI - Ho dato la carta di credito, perché non ti davano se no la macchina. Infatti Sinacori poi portava la macchina lui e si pedinava a Costanzo. A volte... non mi ricordo se l'ho portata pure qualche volta io o no, forse la portava sempre lui, non mi ricordo.

PUBBLICO MINISTERO - Costanzo poi come l'avete individuato e dove l'avete individuato?

COLLABORANTE GERACI - Al Teatro Parioli a Roma.

PUBBLICO MINISTERO - Ma voi facevate dei sopralluoghi in zona, o vi recavate proprio all'interno... o andavate ad assistere allo spettacolo?

COLLABORANTE GERACI - No, no. Se non ricordo male dentro io non sono entrato mai. Sono andato al bagaglino, per vedere sempre se si incontravano gente di un certo tipo che interessava a loro. Al bagaglino siamo andati tutti quanti, al Teatro Parioli no, si aspettava Costanzo che uscisse, che lui già aveva la sua macchina, col suo autista che lo accompagnava presso la sua abitazione. Infatti ci abbiamo messo più volte a seguirlo perché avevamo paura che questo signore, l'autista suo, ci vedesse, ogni volta lo lasciavamo un pochino... facevamo, che posso dire, due chilometri, e poi lo mollavamo. L'indomani partivamo da dove l'avevamo lasciato, fino a che abbiamo raggiunto l'abitazione di Costanzo.

PUBBLICO MINISTERO - Chi è che dava gli ordini? Chi è che comandava questo gruppo di persone che era a Roma?

COLLABORANTE GERACI - Là c'era Graviano, c'era Matteo... Davanti a me non parlavano mai di certe cose, ti dicevano "andate qua, andate là". Davanti a me no, dottore.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha conosciuto in quei giorni personaggi di origine napoletana?

COLLABORANTE GERACI - Sì, una sera sono venuti due di Napoli.

PUBBLICO MINISTERO - Sa chi fossero?

COLLABORANTE GERACI - Se non ricordo male, uno si chiamasse Ciro Nuvoletta.

PUBBLICO MINISTERO - Cosa sono venuti a fare?

COLLABORANTE GERACI - Io ho sentito dire solo a Matteo che era a sua completa disposizione, se avesse bisogno, che loro, essendo a Napoli, erano vicini, a duecento chilometri.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei un certo Giambalvo l'ha conosciuto?

COLLABORANTE GERACI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Chi era?

COLLABORANTE GERACI - È un mafioso di... non so adesso... penso che sia anche lui di Corleone, o un paesino vicino... ma mi sembra che è di Corleone, perché accompagnava Riina. Nel mio ufficio è venuto una volta con Giambalvo Pietro, sì. E poi con Matteo si vedevano sempre, facevano sempre incontri. E questo qua è uno che lo vedevo lavorare in più di una azienda agricola.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, questa conoscenza con Riina, non ho capito, lei come l'ha accertata, cioè come ha appurato che questa persona conoscesse Riina?

COLLABORANTE GERACI - Ma perché i figli di Riina... Riina c'ha due figlie femmine e due figli maschi, un'estate, sempre Matteo Messina Denaro, io avevo un motoscafo, mi fa "senti, domani potresti venire al mare a Triscina, che dobbiamo far fare un giro a dei ragazzi", però io ero all'oscuro di chi fossero questi ragazzi, poi ho capito che erano i figli di Riina, sia Giovanni che Salvatore, erano ragazzetti piccoli.

PUBBLICO MINISTERO - No, le chiedevo della conoscenza di Riina con Giambalvo.

COLLABORANTE GERACI - Sì, perché questi figli dormivano nella casa di Giambalvo, e Giambalvo era accompagnatore dei figli di Riina.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha detto che era una persona di... proveniva da? Da Corleone?

COLLABORANTE GERACI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Questo come origine?

COLLABORANTE GERACI - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Sa dove risiedeva?

COLLABORANTE GERACI - Sì, a Santa Ninfa. In quell'omicidio, dove mi hanno fatto sparare a quello morto, il primo omicidio...

PUBBLICO MINISTERO - Diciamo il battesimo...

COLLABORANTE GERACI - ...c'era lui dentro la macchina con Matteo, con me, che ha detto che era quella persona giusta, che doveva morire. C'era Pietro Giambalvo.

PUBBLICO MINISTERO - Lei con Matteo Messina Denaro avete mai commentato... o meglio, in sua presenza il Messina Denaro ha mai commentato le stragi di Capaci e di via D'Amelio? Ha fatto mai cenno a quello che era accaduto, perché era accaduto?

COLLABORANTE GERACI - No, commentato no. Posso dire solo una volta che lui mi ha detto di non recarmi più a Palermo. Gli ho detto "ma noi lavoriamo, siamo tre fratelli che andiamo tutti i giorni si può dire a Palermo". Dice "vabbè, per adesso non ci andare". Ho detto "ma come non ci andare, scusa". Dice "No, non devi andare a Palermo". Ho detto "ma noi ci dobbiamo andare. Come non andare?", mi sembrava una cosa... boh, stupida. Dice "io ti dico esci...", adesso non mi ricordo se mi ha detto "esci a Partinico, a Alcamo e fai la strada vecchia per andare a Palermo".

PUBBLICO MINISTERO - Questo accade quando rispetto alla strage?

COLLABORANTE GERACI - Prima della strage del dottor Falcone.

PUBBLICO MINISTERO - Dopo la strage ci fu un accenno a tal proposito?

COLLABORANTE GERACI - No. Quando c'è stata la strage, lui mi ha visto, dice "adesso puoi andare a Palermo" e ha fatto un sorriso. Io ho capito tutto".

2.3. Le dichiarazioni di Antonio Scarano

Con riguardo alle dichiarazioni rese sulla “trasferta romana” da un altro dei protagonisti della vicenda, Antonio Scarano, oggi deceduto, deve ricordarsi la costante attendibilità riconosciuta alle propalazioni di tale collaboratore nelle sentenze irrevocabili in atti.

Giova ricordare che il collaboratore, persona di fiducia dell'imputato, svolse un ruolo fondamentale nell'attuazione del piano stragista. Scarano, infatti, costituì il punto di riferimento del gruppo di Cosa Nostra durante la c.d. “missione romana” e svolse successivamente un ruolo chiave nella fase di preparazione delle stragi commesse nel “continente” tra il 1993 ed il 1994.

Lo Scarano venne coinvolto nella vicenda romana proprio dal Matteo Messina Denaro che aveva avuto modo di provarne l'affidabilità nel corso della “guerra” intrapresa a fianco degli Accardo contro il clan ribelle degli Ingoglia nel cui ambito il medesimo Scarano commise gli omicidi di Favara Salvatore e Lombardo Francesco, commissionatigli dagli uomini d'onore della famiglia di Partanna (v. in proposito la sentenza emessa dalla Corte Assise di Trapani c. Accardo+ 78, c.d. processo Omega, primo maxi processo alla mafia trapanese).

Il collaboratore, in virtù di tali stretti rapporti con l'imputato, fu indicato da Riina, nel corso della riunione di Castelvetro preparatoria della “missione romana”, come il soggetto a cui il gruppo avrebbe dovuto rivolgersi per ogni supporto organizzativo che fosse insorto nella capitale.

Questa Corte ha avuto, ovviamente, una cognizione delle dichiarazioni dello Scarano basata sull'esame delle sentenze e dei verbali prodotti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Da tale analisi emerge chiaramente il rilevante apporto delle propalazioni dello Scarano le cui relazioni illecite all'interno del sodalizio con il Messina Denaro Matteo e con il Graviano Giuseppe risultano ormai da

tempo cristallizzate nelle sentenze irrevocabili di condanna emesse nei suoi confronti (v., oltre alle sentenze emesse dalla Corte di Assise di Firenze sopra menzionate, anche la sentenza di condanna per il tentato omicidio del Commissario di P.S. Calogero Germanà eseguito in Mazara del Vallo il 14 settembre 1992).

Le dichiarazioni di Scarano appaiono, del resto, oltre che perfettamente convergenti rispetto alle provalazioni di Sinacori Vincenzo e Geraci, riscontrate dagli accertamenti compiuti sugli elementi di fatto dallo stesso menzionati in ordine all'apporto operativo fornito nella terribile stagione delle c.d. "stragi del continente", con particolare riguardo all'organizzazione logistica e al supporto operativo dato in ordine al reperimento e alla custodia delle armi e dell'esplosivo utilizzato per la concretizzazione dei progetti criminosi portati avanti dalla tenace prosecuzione da parte di Matteo Messina Denaro della strategia stragista diretta a piegare le Istituzioni statali a vantaggio dell'associazione mafiosa.

Il defunto Scarano, infatti, nel corso delle molteplici audizioni dinanzi al PM e alla Corte d'Assise di Firenze, ha sempre ribadito con costanza e coerenza il racconto riguardante le vicende criminali che lo hanno visto coinvolto quale basista addetto al supporto logistico per la realizzazione delle stragi. Il suo contributo si è, quindi, rivelato determinante non solo per individuare i luoghi di occultamento e di detenzione a Roma delle armi e dell'esplosivo in un arco di tempo assai ampio (da febbraio 1992 a maggio 1993), ma anche per scoprire le sedi in cui venne materialmente preparato l'attentato al giornalista Maurizio Costanzo eseguito mediante l'esplosione di un'auto-bomba sulla quale era stato caricato proprio il suddetto materiale esplodente (cfr. le sentenze di condanna irrevocabili pronunziate per questo specifico reato sia a carico dello Scarano che di Messina Denaro Matteo e Graviano Giuseppe).

Inoltre, nella disponibilità dello Scarano sono state rinvenute, al momento della perquisizione del 7 aprile 1992, le chiavi dell'appartamento di via Alessandrino che il Sinacori ed il Geraci avevano visitato non appena giunti a Roma. Nello scantinato condominiale di via delle Alzavole indicato dallo Scarano (e dagli altri collaboratori) come luogo in cui venne nascosto il carico appena giunto nella capitale, a seguito degli accertamenti tecnici disposti dagli inquirenti con la strumentazione denominata EGIS, furono trovate tracce dell'esplosivo trasportato del tipo DNT e T4, la cui concentrazione su alcuni punti del pavimento denotava una contaminazione da esplosivi (e dei loro contenitori) nei punti in cui erano stati poggiati.

Un affidabile elemento di riscontro delle propalazioni del defunto collaboratore è, poi, costituito dal rinvenimento in uno stanzone nel centro Commerciale Le Torri, sito in via Parasacchi, di alcuni documenti di pertinenza dell'auto rubata a Corbani Linda, esplosa in via Fauro. Tale ritrovamento, dimostra su un piano oggettivo che proprio in quel luogo, così come dichiarato dallo Scarano, l'esplosivo in questione fu trasferito dal ricovero di via delle Alzavole per le operazioni di preparazione dell'auto-bomba.

La ricostruzione del collaboratore risulta inconfutabilmente accolta come attendibile nelle richiamate sentenze irrevocabili e confortata dalla coincidenza del tipo (DNT e T4) e del peso dell'esplosivo originariamente occultato nello scantinato condominiale dello Scarano rispetto a quello deflagrato in via Fauro (v. le sentenze pronunciate dalla Corte d'Assise di Firenze il 6 giugno 98 a p. 374 e il 21 gennaio 2000, contenenti ampie argomentazioni sugli accertamenti tecnici compiuti a riscontro delle propalazioni).

In ordine al movente del trasporto delle armi e dell'ingente quantitativo di esplosivo - compiutamente individuato, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori, nell'intenzione di eliminare le vittime individuate come

“nemiche” di Cosa Nostra (Falcone, Martelli e Costanzo) e, poi, concretamente attuatisi solo nei confronti del giornalista - è stato accertato che, effettivamente, Maurizio Costanzo, già prima del trasporto delle armi e della strage di Via Fauro, aveva preso decisamente posizione contro Cosa Nostra e i suoi interessi illeciti, dedicando diverse rubriche televisive a tali argomenti di impegno civile, bruciando, nel corso di un programma andato in onda il 26 settembre 91 una maglietta con la scritta “viva la mafia” e conducendo, tra l’altro, in data 10 ottobre 2001, un servizio televisivo dal titolo “ mafia, ospedali e ricoveri eccellenti, medici compiacenti” nel cui ambito aveva testualmente detto *“Io vorrei che si ammalassero anche di mali incurabili, i mafiosi”* (v. argomentazioni sul movente dell’attentato a Maurizio Costanzo contenute nella citata sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 331/06 in relazione ai delitti di trasporto illegale delle armi e dell’esplosivo e di detenzione illegale di detto materiale nel periodo che va dal momento in cui detto materiale fu reperito in Mazara del Vallo nel 1992 fino al maggio del 1993, ossia fino a quando il materiale medesimo rimase nello scantinato di via delle Alzavole, prima del suo trasferimento nell’immobile del centro commerciale Le Torri per il confezionamento dell’auto bomba esplosa in via Fauro).

Tanto premesso, in via generale, sull’attendibilità dello Scarano, appare opportuno richiamare il vissuto criminale del collaborante e i fatti dallo stesso riferiti. A tal fine si richiama la sentenza n. 367/06 emessa dal Gup di Palermo, contenente una puntuale ed esaustiva ricostruzione dei contenuti essenziali dell’apporto fornito dallo Scarano.

Lo Scarano, originario di Dinami in provincia di Catanzaro, dopo avere lavorato in Germania per vari anni, nel 1973 si trasferì a Roma ove visse di reati vari: usure, spaccio degli stupefacenti.

Arrestato il 3 giugno 1994, ha iniziato a collaborare il 1 febbraio 1996.

Ha detto di essere stato condannato per furto a tre anni e mezzo di reclusione agli inizi degli anni '80 e di essere stato detenuto dal 1983 al 1986. Nel carcere di Rebibbia conobbe, perché anch'egli detenuto, tale Stefano Accardi (o Accardo), siciliano di Partanna (lo stesso paese di sua moglie, Tusa Silvia). Nacque un'amicizia che si protrasse anche dopo la loro scarcerazione.

Ha detto che rivide Stefano Accardo circa un anno dopo la scarcerazione di entrambi (avvenuta nel 1986 o 1987) mentre si trovava a Partanna, d'estate, presso la suocera, perché qui andò a fargli visita l'ex compagno di cella.

Sempre in questo periodo (era il mese di agosto del 1988) l'Accardo gli procurò una casa a Triscina, località balneare di Castelvetrano, dove trascorse le ferie estive. E sempre in queste circostanze gli fece conoscere Messina Denaro Matteo, come persona che *"sta sempre qui in giro, diciamo al mare"*, a cui avrebbe potuto rivolgersi per ogni evenienza.

Il collaborante ha definito il nominato "Matteo" come giovanissimo, snello, alto, con gli occhiali. Sembrava uno studente (*"Non è che sapevo che era... oggi quello che è"*).

Successivamente a questo primo periodo di villeggiatura, l'Accardo gli fece conoscere anche Enzo Pandolfo (o Pandolfi), presentandoglielo come suo nipote, e gli disse che era medico. Il Pandolfo era giovanissimo, sui 27-28 anni, e abitava a Partanna. Originò tra loro una frequentazione, che si protrasse anche dopo la morte di Stefano Accardo.

Negli anni successivi continuò la sua frequentazione col Pandolfo, che egli incontrava, quando si recava in Sicilia, nella casa della nonna, "donna Rosa", madre dell'Accardo.

Attraverso Pandolfo fu coinvolto, insieme a tale Francesco Rallo, dopo l'omicidio dell'Accardo, intorno al 1990-91, in due diversi omicidi, commesso il primo a Roma e l'altro a Milano.

Agli inizi del 1992, fu coinvolto da Messina Denaro Matteo nel primo tentativo di assassinare Costanzo, tramite Pandolfo e Garamella.

In questo stesso periodo conobbe Massimino Alfio, che si recò a casa sua insieme a Garamella, in più di una occasione.

Alla fine del 1992 (o agli inizi del 1993) acquistò da lui una casa a Triscina, in località balneare.

Circa i motivi della sua collaborazione ha dichiarato:

"Come le stavo dicendo non è un passo molto facile. È maturata questa cosa per stare a posto con me stesso, perché io non ho mai fatto diciamo il mafioso, roba varia. E questa conseguenza di questa mia collaborazione, lei lo sa benissimo, ho perso anche la famiglia. Cioè, non è un passo facile farlo. Però ho avuto, ho tenuto opportuno di farlo perché io non voglio pagare le strategie, oppure gli ideali che ci hanno persone che non conosco. Queste sono cose, erano cose che a me non mi interessavano per niente. Nemmeno ci pensavo minimamente. Io, per una semplice amicizia con Accardo Stefano e poi il nipote e poi dal nipote a Messina Denaro, poi da Messina Denaro a Cannella, da Cannella a quelli che sono venuti a Roma, di affittare... per fargli un favore più che altro, di affittare un appartamento, mi sono trovato in mezzo ad un mare di guai e senza famiglia. Tutto qua".

Ed effettivamente, maturata la decisione di collaborare, si è autoaccusato dei due omicidi commessi nel 1991, per i quali non risulta essere stato mai prima indagato, così come pure di avere detenuto l'esplosivo utilizzato per l'attentato a Maurizio Costanzo, portato a casa sua da Matteo Messina Denaro e da un gruppo di altri siciliani.

L'esame degli atti, anche tenuto conto di quanto sullo Scarano hanno riferito il Geraci ed il Sinacori, costituisce ampio conforto dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo.

Non soltanto lo Scarano ha fornito una corretta rappresentazione del suo passato criminale; ha dato le coordinate esatte della sua collocazione nel contesto della malavita romana e palermitana ma ha confessato, in maniera esauriente e veritiera, i modi e i tempi della sua partecipazione ai fatti gravissimi di strage per cui è stato condannato.

La valutazione del racconto di Scarano non può prescindere dal ricordare che lo stesso ha descritto tempi e fasi del suo progressivo avvicinamento al Messina Denaro, prendendo le mosse dalla conoscenza, in carcere, dell'Accardo e continuando per la mediazione di Vincenzo Pandolfo. I suoi contatti con Matteo Messina Denaro avvennero, poi, sempre per il tramite di Garamella Giuseppe, fino al coinvolgimento nei fatti di sangue.

Ed effettivamente, tale suo racconto, nel luglio del 1996, fu confermato dalla sopraggiunta collaborazione del Sinacori che ha riferito, per averlo appreso direttamente da Matteo Messina Denaro alla fine del 1991, che Scarano era a *"loro"* vicino, avendo *"fatto degli omicidi per conto dei partanesi"*.

Il Messina Denaro gli specificò anche di aver conosciuto Scarano *"tramite gli Accardi, Stefano Cannata, quelli di Partanna"*. Quanto a Pandolfo, dalle deposizioni rese nel processo di Firenze dai testi Cappottella e Sciarratta, si ricava che effettivamente il medesimo è stato latitante nel 1991, dacché fu emessa la prima ordinanza di custodia cautelare contro di lui dal GIP presso il Tribunale di Marsala per l'omicidio di Russo Antonino (ordinanza n. 205/91 del 5 ottobre 1991): omicidio avvenuto proprio nell'ambito della "guerra di Partanna".

Il Rallo, invece, come è stato detto dal teste Bonanno, è la persona che, già nel 1993, era stato arrestato per la sua partecipazione militante alla "guerra di Partanna".

Appare evidente che non è possibile valutare altrimenti che in termini assolutamente positivi l'affidabilità delle dichiarazioni dello Scarano.

Sui fatti che ci interessano, il nominato collaborante ha riferito che, agli inizi del 1992, mentre si trovava nella sua casa di Roma, aveva ricevuto una telefonata da una persona che diceva di chiamare a nome di Enzo Pandolfo, da lui conosciuto tempo prima. Questa persona gli disse di recarsi in Sicilia, ove, presso un distributore di benzina all'uscita dell'autostrada di Castelvetro, avrebbe dovuto avere un appuntamento.

Lo Scarano si recò all'appuntamento con la sua automobile e, presso l'area di servizio di Castelvetro, fu avvicinato da certo Beppe Garamella (o Sgaramella), che egli non aveva mai visto o sentito prima. Questa persona gli disse di lasciare l'auto sul posto o lo portò a Castelvetro con un'Alfa 164.

A Castelvetro fu portato nella gioielleria dei f.lli Ierace (si tratta, in realtà, dei f.lli Geraci) dove trovò Messina Denaro Matteo. Dopo cinque minuti giunse anche il Pandolfo, che gli disse di essere latitante.

Ci fu una conversazione tra Pandolfo, Scarano e Messina Denaro, nel retrobottega, a cui non parteciparono né assistettero il Garamella, né i f.lli Geraci. Il Pandolfo gli chiese di impegnarsi per tutto quanto Matteo Messina Denaro poteva aver bisogno sulla piazza di Roma.

In effetti, gli chiesero trovare un appartamento da affittare a Roma, in zona

Parioli e, su ordine del Messina Denaro, uno dei fratelli Geraci gli consegnò la somma di lire 20 milioni.

Il giorno successivo, tornato a Roma, si portò nell'agenzia che gli era stata indicata, e concluse un regolare contratto di commissione. L'agenzia, però, non fu in grado di procurargli alcunché.

Allora, egli si recò a Triscina per rendere edotto il Messina Denaro dell'esito della missione. Questi gli disse di lasciar perdere tutto.

Sennonché, dopo qualche tempo, ma sempre agli inizi del 1992, una sera si portarono a casa sua il solito Beppe Garamella insieme a tale Massimino Alfio, compare del Garamella, i quali lo condussero presso un centro commerciale di Roma (il centro commerciale "Le Torri"), dove Alfio lavorava. Ciò avvenne verso le ore 22,00. In questo centro lo Scarano incontrò Matteo Messina Denaro, il quale gli chiese nuovamente di attivarsi per trovare un appartamento.

Egli parlò allora con un suo amico, tale "*Giacomino Croce*" (o "*Santa Croce*" o "*Gesù Cristo*": si tratta in realtà di Gesù Giacomino), che abitava nella sua stessa zona (a Torremaura), il quale gli disse che aveva per le mani l'appartamento della madre, che si era recata in Abruzzo in quel periodo, e gliene offrì la disponibilità per una quindicina di giorni. Al Giacomino disse che si trattava di amici suoi in trasferta a Roma.

Questo appartamento si trovava nella stessa strada e nello stesso stabile in cui abitava il Giacomino, nei pressi del bar di Torremaura.

Fece presente la cosa a Messina Denaro, che la trovò interessante e confacente ai suoi bisogni.

Avuta la disponibilità dell'appartamento, Messina Denaro tornò dopo alcuni giorni dalla Sicilia, con un camion, insieme a tale Enzo Sinacori, che egli non conosceva. Enzo aveva i capelli ricci, statura normale, età sui 35-38 anni ed era trapanese o palermitano. Aveva comunque lo stesso accento di Matteo.

Guidava una Y10 di colore bianco, targata Roma. Sul camion, invece, c'erano l'autista e il figlio.

A questo punto, il collaborante, mentre in un primo momento ha dichiarato che i nominati soggetti direttamente si recarono a casa sua, successivamente, affermando di ricordare meglio, ha precisato che egli, insieme a Sinacori e Messina Denaro, andò incontro al camion sul raccordo anulare di Roma.

Questo, infatti, il suo discorso: *"Ecco. Io adesso ho ricordato che il Messina Denaro con Enzo Sinacori sono arrivati la mattina verso le 10.00-10.30 a casa mia. Hanno pranzato a casa mia. Nel pomeriggio verso le tre e mezza-le quattro siamo andati sull'accordo anulare all'uscita della Roma-Napoli e siamo andati a prendere questo camion. Questo camion con l'esplosivo e le armi... Siamo andati vicino casa mia a scaricare dietro casa mia, è stato scaricato tutto dentro la Y10. Si è fatto il giro del fabbricato, dell'isolato e con la Y10 carica, la Y10 quando siamo arrivati al portone dove io abito, siccome sopra c'è una mensola, una mensolina di cemento non si vede, la macchina è andata quasi dentro vicino al gradino della porta, non si vedeva niente di fuori... e abbiamo scaricato questa macchina. Proprio perché non... e l'abbiamo portata giù in cantina. Comunque il camion non è venuto direttamente a casa mia, bensì siamo andati a prenderlo sull'accordo anulare, all'uscita della Roma-Napoli. Questo volevo dire".*

Lo Scarano, per dare concretezza al suo ricordo, ha descritto il camion utilizzato per il trasporto e risulta significativo che, come dichiarato dal Sinacori, il medesimo, pur avendo partecipato esclusivamente al trasbordo del materiale una volta giunto a Roma, ha confermato che il mezzo era munito di un profondo doppiofondo.

Così testualmente si è espresso: *"Era un camion normale, incassonato. Però secondo me ci stava dietro la cabina tipo un doppio fondo, che il figlio dell'autista Praticamente è andato sul camion, e quasi non si vedeva dove è sceso sul cassone.... ho visto che c'era qualcosa tipo un armadio, non lo so com'era fatto... C'erano fuori 'ste armi con 'sti sacchetti diciamo, di esplosivo. Ed ero io, Matteo, questo Enzo e il proprietario del camion e il padre. Perché erano padre e figlio".*

Il "doppio fondo" era appoggiato al retro della cabina.

In sede di controesame ha precisato che il camion era targato, probabilmente, Trapani.

Il camion fu quindi scaricato dietro casa dello Scarano. Scaricarono un sacco di stoffa militare, che si chiudeva tirando una cordicella, pieno di armi, e due-tre-quattro sacchetti di esplosivo, di circa 30-40 kg ciascuno.

Il tutto fu caricato sulla Y 10, fu portato a casa dello Scarano e sistemato nella cantina comune del condominio, sotto materiale e cianfrusaglie varie (brande, vecchie porte, ecc.). Detto locale era adibito a lavanderia, ma da tempo nessuno lo frequentava più.

In relazione a questo scantinato ed alla circostanza che, pur essendo condominiale, era stato ritenuto un luogo di custodia sicuro, così si è espresso il collaborante: *"...nei primi anni '75-80 era ancora usato di qualcheduno del condominio, tutto il condominio. Però, da sette-otto anni a questa parte, lì sotto non ci andava più nessuno. Ci andava soltanto qualcheduno che buttava una rete, oppure che buttava una porta. E basta... Ma io stavo molto attento quando c'era quel materiale lì sotto, stia tranquillo... le chiavi ce l'avevano tutti. Però io ero sicuro al cento per cento che non ci andava più nessuno lì sotto"*.

Sistemato il materiale, accompagnò Messina Denaro e Sinacori nell'appartamento di Gesù Giacomo, ma quando, il giorno dopo vi tornò, notò che al gruppo si erano aggiunti due napoletani (capì che si trattava di napoletani dalla Parlata). Mentre si trovava lì sentì dire da Messina Denaro ad uno di essi, che si stava Vestendo: *"Nuvoletta, guarda, non andare su, lascia stare, perché oggi è giovedì"*.

Poi, non ritornò più in quell'appartamento, perché il Messina Denaro così gli ordinò, dicendogli che, in caso di bisogno, l'avrebbe contattato lui. In effetti, egli non si fece più vedere. Dopo alcuni giorni apprese da Gesù Giacomino che se n'erano andati, senza avvertire e senza salutare.

Dice infatti lo Scarano: *"... lo non so nemmeno quanto sono stati lì. Perché io sono andato il giorno che l'ho accompagnato, sono andato l'indomani mattina un'altra volta se aveva bisogno di qualche cosa. Messina Denaro Matteo mi ha detto: 'tu qui, non ci devi venire. Se c'ho bisogno di qualche cosa, ti vengo io a trovare'. Da quel momento in poi non li ho più visti. Infatti quando sono andati via, adesso non ricordo 10 giorni o 15 giorni, 8 giorni, una settimana, o 5 giorni, ho incontrato il proprietario della casa che mi ha detto: 'sai, quegli amici sono andati via, quegli amici tuoi. Hanno lasciato un sacco di latte, dice, e biscotti. E io ci ho risposto: 'mangiali'. Tutto qui. Non ho saputo più niente".*

Secondo il ricordo del collaborante tutto si svolse nei primi mesi del 1992 (quindi, nel periodo di gennaio-marzo 1992).

Per sdebitarsi con Giacomino gli regalò un po' di droga (*"lo gli ho regalato un po' di cocaina. Perché gli ho detto se voleva soldi, mi ha detto di no. Ho comprato 50 grammi, 100 grammi non mi ricordo adesso. E gliel'ho regalata, sapendo che lui faceva uso, non lo so, la vendeva"*).

Lo Scarano ha proseguito il suo racconto narrando la fase successiva alla smobilitazione del gruppo da Roma, precisando che, qualche mese dopo la partenza da Roma di Messina Denaro e degli altri soggetti, ebbe un nuovo incontro con il Primo in un calzettificio di Castelvetro, dove gli fu dato l'indirizzo di un appartamento sito in Roma, in via Alessandrina, nonché il numero della cassetta della posta dove avrebbe trovato un mazzo di chiavi, corrispondenti all'appartamento sito al secondo piano dello stabile.

Il suo incarico era quello di controllare se l'appartamento era funzionale o se mancava qualcosa. In effetti, tornato a Roma, si recò in detto appartamento e vi trovò solo un letto col materasso, una macchina per cucire e tante buste di plastica (*"di queste che si confeziona la roba per mettere nel freezer"*), che egli pensò servissero per confezionare stupefacenti.

L'appartamento era composto di camera, cucina, un piccolo ingresso e un bagno. Fece cambiare la serratura della porta dal fratello; comprò un paio di lenzuola e una coperta e tenne le chiavi (erano due) con sé.

Passò del tempo, ma nessuno si fece sentire (in relazione a questo appartamento). Nel frattempo, egli subì in casa una perquisizione domiciliare, che fu estesa in via Alessandrina, avendo gli agenti rinvenuto, presso di lui, le chiavi dell'appartamento in questione.

Ha aggiunto che nel luglio 1992, allorché si sposò il figlio, aveva ancora con sé le chiavi di detto appartamento. Solo ad agosto del 1992, infatti, mentre si trovava a Triscina con la moglie, andò a trovarlo Matteo, che gli disse di riportare le chiavi nella cassetta delle lettere, da cui le aveva prelevate. Cosa che egli fece.

Nel periodo ricompreso tra il mese di marzo del 1992 ed il mese di aprile del 1993, si recò varie volte in Sicilia e approfondì la sua conoscenza con le persone che gravitavano intorno al Messina Denaro.

Conobbe, infatti, il cognato di costui, tale Filippo. Approfondì anche la conoscenza con Beppe Garamella, da cui acquistò una casa a Triscina, alla fine del 1992 (o inizi del 1993). Siccome concordarono un pagamento dilazionato, il Garamella si portò varie volte a casa sua per riscuotere il credito.

Spesso Garamella si accompagnava al suo compare, Massimino Alfio, direttore di un Centro commerciale sito in località Tor Bella Monaca a Roma.

Pur se in relazione ai suoi spostamenti dal Lazio alla Sicilia, avvenuti in questo periodo, ha mostrato di non riuscire a datarli con precisione, ha affermato con certezza di avere incontrato il Messina Denaro almeno altre due volte in quel periodo: una prima volta a Palermo, a casa di Grigoli Salvatore, detto "U Cacciatore"; un'altra volta a Castelvetrano, nei pressi di un deposito, dove lavorava Filippo, cognato di Matteo (avendone sposato una sorella).

Ha aggiunto, poi, che per sbarazzarsi dell'esplosivo rimasto nello scantinato di casa sua si recò in Sicilia e cercò Beppe Garamella, al quale chiese di organizzargli un incontro con Matteo. Ciò avvenne circa 7-8 mesi dopo la partenza di Messina Denaro (e compagni) da Roma.

In detta occasione, si recò in Sicilia con la moglie, in nave da Napoli a Palermo, con la sua Audi a gasolio. Partì da Roma verso le 17 e prese la nave a Napoli verso le 20,30. Sbarcò a Palermo e imboccò l'autostrada per Castelvetro. Ad un certo punto, però, trovò l'autostrada chiusa, in quanto c'era stato l'attentato al dr. Falcone. Era, quindi, il 23 maggio 1992, o qualche giorno dopo e perciò non otto mesi dopo il rientro del gruppo dei siciliani ma molto prima.

Garamella, in un paio di giorni, rintracciò Matteo, che gli diede appuntamento a Palermo in un bar sito nei pressi di piazza Politeama. All'appuntamento lo Scarano fu accompagnato da Beppe Garamella, con la sua Renault Clio.

Matteo giunse all'appuntamento insieme ad altre due persone, che rimasero a distanza.

In detta occasione disse a Matteo che non poteva più tenere le armi e l'esplosivo nel posto in cui erano stati depositati (e dove erano, nel frattempo, rimasti). Allora Matteo chiamò, sul momento, tale "Fifetto", che era lì presente (seppe poi trattarsi di Cristoforo Cannella), e lo incaricò di trovare una soluzione per il materiale. Quindi se ne andò.

A quel punto, egli parlò con Fifetto delle armi e dell'esplosivo e di cosa fame. Poi Fifetto gli chiese di attivarsi per piazzare un quantitativo di hashish a Roma.

Gli rispose che non poteva farlo personalmente e che avrebbe dovuto parlarne prima con qualcuno. Poi gli avrebbe dato una risposta.

In sede di controesame ha però lasciato aperta la possibilità che dell'esplosivo rimasto nello scantinato di casa sua parlò, con Matteo Messina Denaro, in una occasione diversa. Ha detto infatti: *"Io penso che era in quell'occasione che sono andato per parlare questa cosa. può darsi sia andato dopo o prima. Però mi ricordo che nell'occasione ho trovato la strada interrotta, che era successo l'incidente di Falcone, del dottor Falcone. Io non è che ho detto specificamente..."*

AVVOCATO Gramigni: Il mio tentativo era quello di rimettere un po' di ordine nelle date. Nel senso che noi abbiamo certi dati oggettivi che lei ci ha fornito.

IMP. Scarano A.: Io guardi, io date non me ne ricordo nemmeno una.... Io sono stato un sacco di volte giù".

Il racconto del collaborante prosegue con i fatti successivi all'incontro, aventi ad oggetto il trasporto di un quantitativo di hashish da Palermo a Roma, fatti già ampiamente esaminati nella motivazione della sentenza della Corte di Assise di Firenze e che in questa sede non rilevano.

In ordine allo sviluppo successivo del racconto, quel che rileva sottolineare è che lo Scarano, sia pure con una certa incertezza, ha riferito che una seconda parte di esplosivo, in aggiunta a quella dal medesimo ancora custodita, venne portata a Roma dopo l'affare della droga e poco prima di realizzare l'attentato a Maurizio Costanzo del 14 maggio 1993.

Quel che preme ricordare è che, nel corso dell'esame dibattimentale, il collaborante ha precisato che, in questa seconda fase, venne caricato anche l'esplosivo portato dai siciliani nel febbraio-marzo del 1992 che venne trasferito, con un'auto rubata, al centro commerciale di Tor Bella Monaca, dove prepararono l'autobomba.

3. Considerazioni sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: riscontri oggettivi ed ulteriori contributi conoscitivi sulla c.d. “trasferta romana”

Le dichiarazioni dei principali collaboratori a diretta conoscenza della “missione romana” risultano, oltre che dotate di elevata attendibilità, certamente convergenti e corroborate da numerosi riscontri oggettivi.

Sulla base di tali propalazioni e degli accertamenti investigativi effettuati nel corso dei vari processi susseguitisi nel tempo, appare certo che all'inizio del 1992 un gruppo di siciliani si recò a Roma con l'obiettivo principale di eliminare Giovanni Falcone (oltre che altri personaggi quali Martelli e Costanzo) e di attuare, quindi, lontano dalla Sicilia, il piano di attacco alle Istituzioni che, purtroppo, ebbe, poi, inizio effettivo con l'esecuzione della strage di Capaci.

Le concordanti dichiarazioni di Sinacori, Geraci e Scarano, sopra menzionate, rappresentano con chiarezza l'origine, l'evoluzione e l'epilogo della c.d. “missione romana” articolatasi, in estrema sintesi, nelle illustrate fasi (tutte caratterizzate dal protagonismo dell'imputato, ispiratore e capo operativo della spedizione) deliberative (riunioni a Castelvetro e Palermo presso la casa di Biondino Salvatore) preparatorie (reperimento delle armi e dell'esplosivo; prova delle armi nelle campagne del trapanese; preparazione del mezzo di trasporto; individuazione dei partecipanti alla spedizione in soggetti idonei, per spregiudicatezza, disinvoltura e ferocia, ad attuare il piano criminoso; coinvolgimento della famiglia partenopea di Marano con funzioni di appoggio; approntamento dei mezzi economici) organizzative (trasporto delle armi e dell'esplosivo a Roma; reperimento dell'alloggio con consegna delle chiavi di un appartamento romano da parte di Agate Mariano e contemporaneo, preventivo, contatto con lo Scarano per soluzioni alternative), svolgimento e deludente epilogo (partenze separate dei componenti del gruppo; incontro a

Roma a Fontana di Trevi; sistemazione in alloggi idonei; arrivo del camion con le armi e l'esplosivo e collocazione del materiale presso locali reperiti dallo Scarano; appostamenti per rintracciare le vittime predestinate; individuazione solo degli spostamenti del giornalista Maurizio Costanzo; decisione di Matteo Messina Denaro di usare l'esplosivo; rientro lampo del Sinacori per ottenere l'autorizzazione del Riina; negazione del consenso da parte del Riina e rientro a Roma del Sinacori per comunicare l'ordine di sospendere la missione; ritorno in Sicilia dei partecipanti alla spedizione).

Le modalità di partenza del gruppo sono state dettagliatamente descritte dai collaboratori di Sinacori e Geraci. Gli accertamenti investigativi hanno consentito di riscontrare l'attendibilità delle provalazioni.

In particolare, la P.G., verificando le liste di volo ha accertato la correttezza delle concordanti dichiarazioni del Geraci e del Sinacori in ordine al giorno e alle modalità della partenza per Roma: il 24 febbraio 1992, sul volo BM 119, erano presenti i nominativi Sinacori Mister, con *check-in* effettuato alle ore 7,58 e posto assegnato n. 20C, e Geraci Mister, con *check-in* effettuato alle ore 7,59 e posto assegnato n. 20A.

Il check-in era stato effettuato dal medesimo operatore (IC 0613); segno che i viaggiatori si erano presentati insieme, uno dopo l'altro, tant'è che furono assegnati loro due posti contigui (cfr. accertamenti in atti).

Inoltre, le dichiarazioni dei collaboranti si riscontrano a vicenda, oltre che sulla partenza degli altri soggetti del gruppo e sull'arrivo e l'occultamento dell'esplosivo e delle armi a Roma. Secondo la convergente narrazione dei collaboratori, il materiale fu portato da Consiglio Giambattista, insieme al figlio, col suo camion, su cui era stata realizzata una intercapedine tra il cassone e la cabina. Gli andarono incontro Scarano, Sinacori e Messina Denaro Matteo sul raccordo anulare e lo accompagnarono nei pressi di un capannone abbandonato, vicino casa dello Scarano. In tale luogo, il sacco delle armi e

l'esplosivo furono trasferiti sulla Y10 noleggiata alla stazione con l'utilizzo della carta di credito del Geraci (unico soggetto incensurato del gruppo) e portati sotto casa dello Scarano e poi sistemati nella cantina del condominio, in uno stanzone pieno di cianfrusaglie varie, sotto le quali furono nascosti.

Appare importante notare che, secondo le indicazioni fornite dal Sinacori, il camion contenente il carico di armi e di esplosivo era targato Trapani.

Detta circostanza ha formato oggetto di riscontro da parte della P.G. che, attraverso meticolosi accertamenti, ha verificato che Consiglio Giovan Battista, di professione autista e padre di quattro figli maschi (due dei quali Salvatore e Vincenzo erano anch'essi autisti) era, all'epoca dello svolgimento della spedizione nella capitale, proprietario di ben due mezzi idonei al trasporto del materiale necessario per l'esecuzione dei programmati attentati. In particolare risulta accertato che il Consiglio era intestatario di un autocarro FIAT 682 targato Trapani 342365 (già targato Parma 245941), ritirato dalla circolazione il 2 giugno 1992 nonché di un autocarro FIAT 160 targato TP 393511 (già targato Brescia 685090), ritirato dalla circolazione il 18 ottobre 1995.

Inoltre, le indagini svolte a riscontro delle dichiarazioni dei collaboranti, hanno consentito di accertare l'effettivo trasporto a Roma di materiale esplosivo le cui tracce sono state rinvenute nella cantina dell'abitazione dello Scarano.

In particolare, secondo quanto irrevocabilmente accertato dalla Corte di Assise di Firenze sulla base della relazione di consulenza tecnica redatta dal dott. Delogu, sussistono riscontri oggettivi della presenza dell'esplosivo in detto locale.

Infatti, il 28 maggio 1996 fu portata in via delle Alzavole, n. 20 - nello scantinato un tempo adibito a lavatoio - l'apparecchiatura EGIS in dotazione

ai consulenti per la ricerca di tracce di esplosivi. Le operazioni di ricerca, effettuate aspirando direttamente vapori e particolato dal pavimento e da vari oggetti (tavole, coperte, cartoni, ecc.) accatastati tra i lavatoi dello scantinato, diedero esito positivo per la presenza di tracce di DNT e T4 non delocalizzate in modo uniforme in tutte le parti del locale, ma concentrate in alcuni punti del pavimento e su oggetti facilmente amovibili (elemento, questo fortemente significativo ove si consideri che tra i residui dell'esplosione di via Fauro vi erano proprio DNT e T4).

Molteplici sono, altresì, i riscontri in ordine al racconto dei collaboratori riguardante la permanenza dei membri del gruppo a Roma.

Elementi certi sono stati, infatti, rintracciati in relazione alla disponibilità di una Y 10 (menzionata sia da Sinacori che da Geraci e da Scarano) essendo stato acclarato che, effettivamente, Geraci Francesco noleggiò l'auto tg Roma-D8808 presso l'agenzia della Hertz di Roma, stazione Termini, alle ore 13,14 del 24 febbraio 1992 e fu riconsegnata il 5 marzo 1992, alle ore 16,30, dopo aver percorso 520 km (dati, riferiti dal dott. Zito e tratti dal registro che le società di noleggio sono obbligati per legge a mantenere).

Con riferimento alla sistemazione logistica, va osservato che la ricerca di una adeguata collocazione dei partecipanti alla spedizione (dopo la verificata inagibilità della casa procurata da Agate Mariano e intestata all'odontotecnico La Mantia) venne affidata, per decisione di Salvatore Riina e Matteo Messina Denaro, allo Scarano che riuscì a trovare un appartamento attraverso Gesù Giacomino, suo conoscente. Più precisamente, quest'ultimo mise a disposizione del gruppo di siciliani l'abitazione della propria madre, Continenza Irma, temporaneamente assente da Roma. Detto appartamento si trovava nel quartiere Torremaura, in via Martorelli.

Sinacori e Geraci hanno fornito una convergente descrizione di tale abitazione, riconoscendola nelle foto loro mostrate nel dibattito svoltosi

dinanzi alla Corte di Assise fiorentina. Ed invero, dai verbali acquisiti in atti si evince che il Pubblico Ministero ha mostrato al Sinacori due fotografie tratte dall'album fotografico intestato alla DIA Centro Operativo di Roma, datato 3 ottobre 1996, album fotografico relativo all'abitazione sita in Roma viale Alessandrino numero 173 interno 6, e album fotografico con la stessa dicitura, riguardante la palazzina sita in Roma in via Giacinto Martorelli numero 41, luogo di residenza di Gesù Giacomo.

Il Sinacori ha riconosciuto, senza esitazioni, nella prima foto, la casa che aveva a disposizione il La Mantia, in cui si portarono appena giunti a Roma e che venne considerata inabitabile; nella seconda foto, il collaboratore ha riconosciuto la casa messa a disposizione dallo Scarano, in cui alloggiarono nel corso della permanenza a Roma.

Parimenti, Geraci, visionando le medesime due fotografie, ha effettuato un positivo riconoscimento dei detti immobili.

Piena concordanza vi è, inoltre, nel racconto dei collaboratori sulla sistemazione nell'appartamento di Gesù Giacomo in cui alloggiarono Sinacori, Geraci, Messina Denaro Matteo e Timmirello; Graviano Giuseppe e Cannella Cristofaro trovarono, invece sistemazione presso una famiglia abitante in una zona periferica della capitale.

Risulta, del resto giudizialmente accertata la circostanza che Gesù Giacomo, poco prima del suo arresto, avvenuto il 13 marzo 1992, in accoglimento di una richiesta di Scarano Franco, figlio di Antonio, aveva messo a disposizione di alcuni "cugini" di quest'ultimo l'appartamento della madre, sito in via Martorelli, n. 41, località Torremaura, del quale aveva le chiavi dovendo ivi effettuare lavori di manutenzione idraulica.

In tale appartamento vi erano solo tre posti letto, ma altri due lettini furono procurati da Scarano perché i "cugini" si presentarono in cinque e si

sistemarono tutti nella medesima abitazione, ivi trattenendosi 4-5 giorni, cioè fino al ritorno della proprietaria.

Rileva sul punto la dichiarazione resa da Ruggero Addolorata, moglie di Gesù Giacomo, che occupandosi delle pulizie dell'appartamento, aveva notato che nella casa, nella quale vi erano solo tre posti letto, erano state aggiunte due brandine.

Inoltre, Continenza Irma, madre di Gesù Giacomo e proprietaria dell'appartamento, ha riferito di essere rientrata dall'Abruzzo agli inizi di marzo del 1992 e di aver appreso dalla nuora e dal figlio che in casa sua c'erano, o c'erano stati, ospiti. La Continenza, effettivamente, verificò che v'erano i letti disfatti, ma non notò la presenza di nessuno.

Va aggiunto che anche con riferimento all'alloggio inizialmente previsto per la permanenza a Roma, ossia l'immobile sito in viale Alessandrino n. 173, che doveva costituire una delle basi logistiche dell'attentato, è rimasta accertata la disponibilità dell'immobile in capo a La Mantia Giuseppe (nato a Mazara del Vallo il 9 ottobre 1958, deceduto a Roma il 22 maggio 1994, pregiudicato per i reati di associazione a delinquere, stupefacenti ed altro e di professione odontotecnico) nel primo semestre del 1992 (v. in proposito le dichiarazioni del proprietario dell'immobile, Panunzi Juri, che ha riferito che il La Mantia era subentrato nel contratto di acquisto alla precedente inquilina, la studentessa Aquilini Roberta, che lo aveva trattenuto fino al mese di settembre del 1991, rimanendovi fino al mese di giugno del 1992).

La presenza del Geraci in Roma risulta, poi, confermata da ulteriori elementi oggettivi.

Il collaborante ha affermato di avere effettuato acquisti, con la propria carta di credito, di capi di abbigliamento presso il negozio di Eddy Monetti, in via Condotti, a Roma e che la medesima carta di credito era stata utilizzata per analoghi acquisti a Palermo, prima della partenza per la capitale.

Orbene, dette dichiarazioni sull'uso della carta di credito hanno trovato conferma negli accertamenti della Polizia Giudiziaria.

E' risultato, infatti, che il 29 febbraio 1992 Geraci Francesco, effettivamente, utilizzò la carta di credito American Express a lui intestata per effettuare acquisti di abbigliamento presso il negozio Eddy Monetti di via Condotti, a Roma, per 3.600.000 lire.

Precedentemente, il 22 febbraio 1992, aveva utilizzato la stessa carta presso la ditta Alongi di Palermo per acquistare altri capi di abbigliamento per 4.000.000 di lire.

Vi sono, altresì, in atti ulteriori elementi di riscontro in ordine alla presenza a Roma del gruppo dei siciliani per circa 8-10 giorni.

Le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa le attività svolte nella capitale, essenzialmente rivolte alla ricerca del giudice Falcone e del Ministro Martelli e, infine, del giornalista Costanzo, sono, infatti, caratterizzate dalla descrizione di elementi di dettaglio la cui conoscenza risulta riservata soltanto a soggetti che hanno vissuto in prima persona le vicende del gruppo.

Ad esempio, alcuni spostamenti del noto giornalista potevano essere noti solamente a chi lo aveva seguito.

Rileva, in particolare, la circostanza riguardante l'avvistamento del giornalista, riferito dai collaboratori, presso uno stabile vicino alla Cassazione dinanzi al quale stazionavano persone in divisa.

In proposito, risulta accertato che, nel periodo coincidente con la c.d. trasferta romana, il Costanzo si recava a trovare l'allora Ministro degli Interni On. Scotti, all'epoca infortunato, con il quale stava progettando la realizzazione di un programma televisivo (cfr. sentenza della Corte di Assise di Firenze in atti e deposizione del teste Costanzo).

Giova aggiungere che sicuri elementi di riscontro sussistono anche con riferimento al viaggio a Palermo effettuato dal Sinacori per comunicare al Riina l'impossibilità di agire con armi tradizionali e la necessità, per contro, di utilizzare l'esplosivo.

Gli accertamenti investigativi hanno, infatti, consentito di verificare che il 4 marzo 1992, tale Rinacori Mister viaggiò col volo BM 0166 sulla tratta Roma-Palermo, senza aver effettuato alcuna prenotazione; il medesimo soggetto (Rinacori Mister) risultò, altresì, essersi imbarcato sul volo Palermo-Roma con volo BM 119 del 5 marzo 1992, con partenza alle ore 9,40. Il biglietto aveva il n. 05544228847755 ed era stato rilasciato per l'andata e il ritorno (v. sentenza n. 367/06 emessa dal Gup di Palermo).

Parimenti dimostrate sono, ancora, le modalità di rientro a Palermo del gruppo dopo il richiamo in Sicilia disposto dal Riina.

Secondo la ricostruzione dei collaboratori, Geraci e Cannella si recarono a Napoli in treno e da qui proseguirono via mare fino a Palermo; Messina Denaro Matteo e Giuseppe Graviano scesero in treno fino al Palermo; Tinnirello con la sua auto; Sinacori in maniera autonoma.

Al riguardo gli organi di P. G. hanno verificato che, proprio il 5 marzo del 1992, nelle liste di imbarco della Compagnia di navigazione marittima "Tirrenia" figurava la presenza del nominativo del Cannella sulla tratta Napoli-Palermo, col biglietto n. NA2463909H per due passeggeri, associato alla Fiat Uno tg Roma-89521M (intestata al medesimo Cannella nel 1992 e successivamente ceduta in data 15 giugno 1993 previo mutamento della targa in PA830044).

Numerosi sono, altresì, i riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, soprattutto di Scarano Antonio, sulla fase successiva alla smobilitazione del marzo 1992 (v. sentenza emessa dalla Corte di Assise di Firenze, più volte citata).

Deve osservarsi, inoltre, che gli accertamenti tecnici esperiti dopo l'attentato dinamitardo effettivamente compiuto ai danni di Maurizio Costanzo, hanno consentito di quantificare tra i 90 ed i 120 kg il peso dell'esplosivo utilizzato, così riscontrando le affermazioni rese sul punto dallo Scarano che aveva indicato il materiale in circa 110kg. Nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Firenze vengono, altresì, menzionate anche le risultanze del sopralluogo effettuato in data 3 maggio 1996 presso il Centro Commerciale Le Torri, sito in via Parasacchi, individuato dallo Scarano (v. anche gli accertamenti eseguiti in ordine alla documentazione rinvenuta in fondo allo scantinato, dietro una colonna, riconosciuto, poi, come propria da Linda Corbani, proprietaria dell'auto-bomba usata per l'attentato di via Fauro).

Sui luoghi venne anche ritrovata un'intelaiatura di cartongesso, senz'altro identificabile con il pannello indicato dallo Scarano utilizzato per l'occultamento dell'autovettura utilizzata per l'attentato.

Tanto osservato sulle plurime conferme dei principali collaboratori (Sinacori, Geraci e Scarano) che hanno disvelato tutti i particolari della c.d. "missione romana", occorre fare menzione delle importanti propalazioni provenienti da altri dichiaranti.

Viene in rilievo al riguardo, il racconto fornito dal collaboratore Fabio Tranchina, ex cognato di Cesare Lupo e uomo fidato di Graviano Giuseppe al cui servizio svolse il compito di autista. In virtù di tale stretta vicinanza ai Graviano, il Tranchina, divenuto collaboratore di giustizia nel 2011, ha fornito un rilevante contributo conoscitivo in ordine a vari episodi delittuosi riconducibili alle strategie della famiglia di Brancaccio, confessando tra l'altro il suo diretto coinvolgimento nella fase preparatoria della strage di Via d'Amelio nonché le responsabilità della famiglia di Brancaccio nella strage di Capaci, alla cui esecuzione contribuirono fornendo parte dell'esplosivo utilizzato per

confezionare il micidiale ordigno esplosivo collocato nel cunicolo posto sotto la sede autostradale.

Relativamente ai fatti riferibili all'imputato, il collaboratore ha fornito importanti indicazioni sulle frequentazioni e sugli stretti rapporti esistenti, già nel 1991, con Graviano Giuseppe e la famiglia di Brancaccio. Il Tranchina, riferendo di avere, in più occasioni, accompagnato il Graviano nei territori trapanesi e, in particolare a Castelvetro presso la gioielleria di Geraci, ha svelato i particolari della assidua frequentazione tra il Graviano e il Messina Denaro Matteo il quale trascorse parte della sua latitanza a Brancaccio.

Con riferimento alla "missione romana" il Tranchina ha dichiarato di essere stato presente in una delle occasioni in cui alcuni soggetti partecipanti alla spedizione (ossia Giuseppe Graviano, suo fratello Filippo, Lorenzo Tinnirello, Fifetto Cannella e Matteo Messina Denaro) si riunirono, tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992, nei pressi della zona industriale di Brancaccio, per predisporre le armi da trasportare nella capitale. Tali rivelazioni confermano quindi, l'esistenza di un gruppo di fuoco avente l'obiettivo di eliminare Giovanni Falcone a Roma.

Il collaboratore ha riferito di avere avuto consapevolezza di tale intendimento mentre stava guardando la televisione con Graviano (*"c'erano le immagini del dott. Falcone e della sua scorta, feci un cenno al Graviano per dirgli che, visto lo spiegamento di forze di polizia che lo tutelava, era impossibile avvicinare il Falcone ed il Graviano mi fece un gesto come a dirmi "aspetta e vedrai"*).

Le dichiarazioni del Tranchina appaiono, inoltre, sostanzialmente, confermate dalle prodezze di Gaspare Spatuzza in ordine alle responsabilità stragiste della famiglia di Brancaccio capeggiata dai Graviano.

Appare superfluo immorare sulla fondamentale importanza dell'apporto dato dal collaboratore Spatuzza Gaspare in ordine all'attuazione

del programma stragista, essendo state proprio le sue propalazioni a fornire gli elementi per la revisione del processo relativo alla strage di Via D'Amelio e a disvelare l'inganno della falsa collaborazione di Scarantino.

Lo Spatuzza, per quanto di interesse ai fini della vicenda in esame, ha fornito rilevanti notizie in ordine alla fase successiva alla fine della "missione romana" rivelando, conformemente a quanto riferito dallo Scarano, che il gruppo Brancaccio, responsabile nel maggio '93 dell'attentato di Via Fauro poté contare sulle conoscenze e l'esperienza conseguite dal commando capeggiato dal Messina Denaro l'anno precedente. Il rientro in Sicilia dei partecipanti alla "missione romana" non comportò, infatti, l'abbandono dei propositi criminosi da realizzare nella capitale concepiti nel 1992.

La ripresa della strategia stragista da realizzarsi nel territorio romano si concretizzò drammaticamente nel 1993 con l'attentato, attuato, da un altro gruppo di fuoco capeggiato da Fifetto Cannella, in danno di Maurizio Costanzo, miracolosamente scampato nel maggio '93 alla deflagrazione dell'autobomba collocata in Via Fauro, nel medesimo luogo individuato dai partecipanti l'anno precedente alla "missione romana". L'autobomba utilizzata per l'attentato al giornalista fu, per l'appunto, confezionata con lo stesso esplosivo trasportato l'anno precedente, rimasto custodito nello scantinato della casa dello Scarano.

Nel 1993 gli uomini appartenenti al mandamento di Brancaccio, sfruttando le conoscenze acquisite nel corso dei sopralluoghi effettuati dal gruppo capeggiato dall'imputato, realizzarono il progetto di attentato al noto giornalista agendo su mandato dei vertici di Cosa Nostra, tra cui lo stesso Matteo Messina Denaro, spietato prosecutore della strategia stragista concepita dal Riina e iniziata proprio con la spedizione romana nel 1992.

Spatuzza Gaspare ha fornito rilevanti elementi di conoscenza anche sulla destinazione finale che ebbero le armi trasportate a Roma con il camion guidato dal Consiglio.

Le armi in questione, infatti, furono riportate in Sicilia nell'estate del '93 e restituite alle famiglie trapanesi nonché agli uomini d'onore di Brancaccio. Fu lo stesso Spatuzza ad adoperarsi, su incarico di Graviano Giuseppe, per il recupero a Roma delle armi, presso la casa di Scarano. Le armi furono dallo Spatuzza, poi, riportate in Sicilia e consegnate a Benigno Salvatore che provide successivamente a restituirle ai "proprietari", non compiutamente individuati dal collaboratore.

Il collaboratore Spatuzza ha, comunque, confermato la circostanza riguardante la presenza di Matteo Messina Denaro a Roma nel '92 ed il suo attivo protagonismo nella strategia stragista, realizzata dal medesimo in perfetta sintonia con l'amico e sodale Graviano Giuseppe.

Appare utile riportare, per stralcio, le dichiarazioni rese dallo Spatuzza nel corso dell'esame svoltosi davanti a questa Corte nel corso dell'udienza del 4 aprile 2019:

"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Le chiedo se ha conosciuto Matteo Messina Denaro?"

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, ho conosciuto Matteo Messina Denaro diciamo per quello che era la mia appartenenza della famiglia mafiosa di Brancaccio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - In che periodo? A quando risale questa conoscenza?"

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Ma nel '93. O fine del '92. Ma credo '93.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Fino del '92. Lei ricorda se quando l'ha conosciuto era latitante o meno?"

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, perché stava trascorrendo la latitanza, per quello che mi è stato detto la latitanza lì a Brancaccio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - A Brancaccio. Lei è mai stato a Triscina?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, sono stato io a Triscina in un villaggio turistico, per quello che era una persona vicinissima a Matteo Messina Denaro. Difatti noi di Brancaccio, io assieme a Giuseppe Graviano, ci siamo recati lì a fare diversi fine settimana.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Ricorda in che anno è stato a Triscina con Giuseppe Graviano?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - '93, è estate del '93.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Estate del '93. Era un'occasione... c'erano ragioni particolari per cui vi siete sposati in quel territorio?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, perché innanzitutto il proprietario si chiamava un certo Michel che era persona fidatissima di quello che era Matteo Messina Denaro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Sì. Persona che è stata utilizzata? Il cognome lo ricorda e come... se è stato mai utilizzato da Cosa Nostra questo Michel?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Villaggio di Triscina?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Sì.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, diciamo che noi della famiglia sia Brancaccio che Corso dei Mille lo utilizzavamo per trascorrere alcuni fine settimana. Soprattutto in particolar modo più assiduo era Giuseppe Graviano. (omissis)

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Allora, senta, signor Spatuzza, le volevo fare questa premessa. Lei è stato imputato nel processo che

si è celebrato qui a Firenze per le stragi e quindi naturalmente le chiedo di fare uno sforzo ogni volta di evitare di riferire circostanze che conosceva in quanto imputato, e quindi di concentrarsi su quello che sono le sue conoscenze dirette in ordine alle vicende che riguardano Cosa Nostra e, nel caso che ci interessa, di Matteo Messina Denaro.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì. In una maniera più indiretta, mentre noi ci trovavamo qui a Firenze per la strage quella degli Uffizi, cosiddetti Uffizi, all'epoca siamo stati ospitati di uno proprio che era di Castelvetro, Castellanmare del Golfo. Quindi sapevamo e sapevo io che questi erano vicini a Matteo Messina Denaro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Quindi diciamo la base su Firenze era stata offerta da Messina Denaro?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, sì. Era stata messa a disposizione da Matteo Messina Denaro attraverso i Ferro, papà Ferro Giuseppe e Vincenzo Ferro, che poi io ebbi modo di conoscerli direttamente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Sì. Senta una cosa, su Messina Denaro lei sa se è mai stato... ha mai avuto notizie della presenza di Messina Denaro a Roma?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì. Quando sono arrivati a Roma per compiere gli attentati quelli che sono il 26 e il 27... 27 e 28 luglio, quelli insomma a Roma e anche Milano, quindi in tale...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - S. Giovanni al Velabro?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, esatto. In tale circostanza li venni a sapere che lo Scarano, cioè lui che aveva messo a disposizione la base logistica, era persona di fiducia di quello che era Matteo Messina Denaro. Quindi là io ho appreso un po' chi era questo Matteo Messina Denaro, quindi sapevo di questa sua sponsorizzazione del Matteo Messina Denaro per quanto riguardasse lo Scarano Antonio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Lo Scarano Antonio. Ma lei seppe nel '93 che c'era stata una precedente... che in precedenza il Messina Denaro era venuto a Roma?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, perché un po' parlando con lo Scarano, si parlava che qualche annetto prima erano saliti Matteo Messina Denaro e lui non conosceva Giuseppe Graviano, ma raccontava di questa salita di queste persone di giù. Cosa che io ho avuto la certezza quando nell'estate del '93 ebbi incarico direttamente da Giuseppe Graviano di recarmi a Roma per andare a prelevare delle armi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Sì, ecco, racconti bene questo passaggio perché è importante. Nell'estate del '93, quindi...?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, estate del '93.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - ... prima o dopo gli attentati, signor Spatuzza?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Dopo gli attentati.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Dopo gli attentati. Nel '93 cosa succede? Giuseppe Graviano cosa vi dice?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Quindi lì a Triscina, in una... stavamo passando un fine settimana, Giuseppe Graviano mi diede incarico di recarmi dallo Scarano e di prelevare delle armi che aveva in custodia lo Scarano. Per tale circostanza un po' mi ha dato delle guide come io poter fare, raccomandandomi che queste armi dovevano essere restituite ai proprietari. Quindi quando ero lì a Roma di catalogare tutte le armi, e quando erano giù in Sicilia di consegnarle al Benigno che li doveva restituire ai loro proprietari.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - I proprietari chi erano?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - I loro proprietari, per quello che... c'erano armi che dovevano andare nel trapanese e nello specifico a

Matteo Messina Denaro, ma anche armi che erano della famiglia del mandamento di Brancaccio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Quindi due proprietari, Brancaccio e Trapani Messina Denaro.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - A cosa erano servite quelle armi a Roma lei lo seppe?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì. Per quello che... Era salito questo gruppo di fuoco lì a Roma per fare degli omicidi, per quello che io ebbi a conoscenza.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Gruppo di fuoco che faceva capo a Matteo?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Esatto. Faceva capo a quello che era il mandamento, la famiglia mafiosa di Brancaccio, Giuseppe Graviano, e nello specifico anche Matteo Messina Denaro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Ho capito. Senta, a quel tempo lei era uomo d'onore?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, no, in quel periodo non... Pur facendo parte a pieno titolo a quello che era la famiglia mafiosa, non ero... non ero stato combinato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - ... nell'approntare un ordigno era quella di Lo Nigro. Non ce n'erano altri nel gruppo che avessero queste capacità. Senta, le chiedo ancora, lei ha detto che nell'estate del '93 si reca a Roma per riprendere queste armi che erano diciamo nella disponibilità di Scarano. Che armi erano, se lo ricorda?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Ma erano armi di tutte le qualità. C'erano anche armi pesanti, diverse pistole automatiche. Diciamo che non erano due, tre, quattro pistole, quindi... C'era anche qualche fucile a

pompa, quindi... Adesso non so quantificare, però potrei dire una quindicina di... tra pistole, un bel paio di fucili. Quindi non erano quattro o cinque pistole. Anche perché sono stati poi catalogati nell'occasione perché, come ho detto all'inizio, dovevano essere restituiti ai proprietari.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Ma c'erano armi lunghe?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, sì, anche armi lunghe. Adesso non ricordo...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Armi da guerra?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - ... ma forse c'era qualche... (Inc. per sovrapposizione di voci).

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Armi particolari? Cioè c'erano armi particolari rispetto...?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Qualche K47 sì. E anche delle...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - K47, sì.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - ... delle mini uzi di quelle delle... di una delle prime generazioni.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Senta, tra le cose che ha trovato diciamo nella disponibilità, ha trovato... c'era anche materiale esplosivo o detonatori o telecomandi, tra le cose di cui...?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì. Qualche sacchetto a livello di altre cose c'erano... C'era anche qualche cosa in particolar modo, però non... non sono stato lì a sindacalizzare o andare a capirci qualche cosa. Anche perché di elettronica e quant'altro io non...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Ecco, dico, ma c'erano apparati elettronici?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Ma non ho un ricordo ben specifico sul punto, però c'erano anche altri sacchetti che contenevano altre cose, al di là delle pistole e fucili.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Va bene. Senta, tornando a Matteo Messina Denaro, lei ha detto che lo conosce nel '93. Che rapporto... C'erano rapporti... o meglio, che tipo di rapporti c'erano con i fratelli Graviano e in particolare Giuseppe Graviano?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Ma diciamo nel tenore di come... il rispetto che io notavo fraterno tra i fratelli Graviano e Matteo Messina Denaro io posso considerare che sulla sfera criminale per me... Se vedevo nei fratelli Graviano dei "mi patri(?)" tra virgolette, e la stessa cosa per me rappresentava Matteo Messina Denaro. Tant'è che quando dopo l'arresto dei fratelli Graviano siamo andati noi a cercare a Matteo Messina Denaro perché rappresentava per quello che era un papà.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Quando dice "noi" si riferisce a chi?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Noi come famiglia mafiosa e mandamento...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - "Noi" come famiglia di Brancaccio.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - ... di Brancaccio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Senta, e questo... e dopo l'arresto dei Graviano e l'arresto di Mangano lei ha continuato ad avere rapporti con Messina Denaro?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, perché diciamo si era creato quel vuoto attorno a noi perché avevano arrestato a Bagarella e Nino Mangano, che erano praticamente i miei capi, se così possiamo dire. Quindi a

quel punto cerco un contatto con Matteo Messina Denaro, contatto che avviene attraverso Melodia Antonino, persona della famiglia di Alcamo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Di Alcamo. Senta, lei ha detto che nel '92 non era stato ancora combinato. La sua affiliazione C'è stata mai? Lei è stato mai affiliato formalmente a Cosa Nostra?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No. In tale circostanza, da questo contatto che avvenne con Matteo Messina Denaro si è creato un appuntamento, un incontro da fare, adesso non ricordo se sia a Triscina oppure Segesta. Comunque, quando sono andato a questo appuntamento lì ho incontrato a Matteo Messina Denaro e per tale circostanza c'era anche il Melodia perché sono andato assieme a Melodia, Nicola Di Trapani, Enzino Sinacori e Giovanni Brusca. Quindi in tale circostanza poi sono stato combinato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Padrino della cerimonia, suo padrino chi era?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, diciamo che è stato Nicola Di Trapani.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Senta, questa influenza di Messina Denaro sul mandamento di Brancaccio dura fino a quando?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Dura diciamo fin quando io poi... perché tra l'altro siamo stati anche un po' ospitati lì nel trapanese insieme a Grigoli, quindi dopo l'arresto di tantissimi componenti della famiglia di Brancaccio diciamo stavamo creando un po' i collegamenti. Però diciamo che già da un bel po' di tempo si erano perse un po' le tracce di Matteo Messina Denaro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Senta, questa sua presenza nel trapanese ci vuole... Lei era latitante al tempo?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, sì, ero stato... mi era stato fatto un mandato di cattura del noto Golden Market.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - In Golden Market. In che luoghi passa la latitanza nel periodo diciamo trapanese? Dove viene ospitato?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Prego?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Nel periodo trapanese, cioè durante la sua latitanza, nel periodo in cui lei si trova nel territorio trapanese, presso quali località viene ospitato?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Diciamo che a parte che ci fu la parentesi del duplice omicidio, quello dei fratelli Pirrone, quindi sono stato ospitato lì ad Alcamo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Sì.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - E poi il periodo della mia latitanza sono stato io a... non mi ricordo come si chiama la località. Non mi ricordo. In questa abitazione eravamo più di un latitante perché eravamo io, Salvatore Grigoli, un certo Asaro e Michele Mercadante. Adesso mi sfugge il nome della località.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - La località era vicino... Ricorda se era vicino a Trapani, se era lontana da Trapani?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, sì, nel trapanese.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Nel trapanese. Senta, ha fatto cenno...?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Marausa, mi scusi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - A Marausa.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Marausa.(omissis)

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Senta, lei ha mai visto, si è mai incontrato con Messina Denaro in provincia di Palermo?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, l'ho incontrato nel '93 in un incontro che è stato fatto lì a Fondachello, quello che sia, S. Flavia come zona.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - L'oggetto quale era? L'oggetto dell'incontro?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Diciamo che l'incontro era finalizzato per quello che era di progettare l'attentato quello a Firenze agli uffizi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Nel corso di questo incontro lei ha partecipato personalmente?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, attentato perché... Tale riunione, che a quella riunione c'era anche Ciccio Tagliavia, il capo famiglia di quella che era la famiglia di Corso dei Mille. Quindi Giuseppe Graviano della famiglia di Brancaccio e Matteo Messina Denaro per quello che era il trapanese.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Scusi, in...?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - (Inc.) c'era il Peppuccio... Francesco Giuliano e Cosimo Lo Nigro a tale riunione. Quindi in quella riunione si è deciso di colpire, fare compiere l'attentato quello che era a Firenze.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Su Firenze. Il resto già ne ha parlato su Firenze. Le volevo chiedere se con Messina Denaro si è mai parlato della posizione di contorno.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, poi ho avuto modo di incontrarlo anche... il luogo si chiama Misilmeri.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Sì, a Misilmeri.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Provincia di Palermo. Quindi in tale riunione, che io tra l'altro scendevo, era l'incontro quello quando sono andato lì a Roma a prelevare le armi e di cui avevo trovato a Salvatore

Contorno, quindi da questo incontro c'era lì Matteo Messina Denaro e il Bagarella. Tra cui in tale occasione mi sembra che era stata anche scoperta... era stato scoperto un covo lì a Brancaccio di Matteo Messina Denaro. Quindi in tale riunione si è parlato della questione Contorno.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - Senta, le risulta... lei sa dove ha trascorso la latitanza Messina Denaro?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Ma per quello che... Sapevo che era a Bagheria, però in una maniera più diretta, per quello che sapevo, ha trascorso la latitanza a Brancaccio, di cui è stato là trovato un covo. Però non cercavano lui ma cercavano i fratelli Graviano. Però in quell'alloggio lì a Brancaccio ci abitasse lui. (omissis)

DIFESA, AVV. PACE - Mi rifaccio alla domanda che le ha fatto poco fa il Pubblico Ministero, cioè la prima domanda dove le ha detto se conosceva Matteo Messina Denaro. Lei ha detto di averlo conosciuto nel '92, quando era latitante a Brancaccio. Lei come fa ad affermare o come ha saputo che Matteo Messina Denaro era latitante a Brancaccio?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, no, io ho detto che ne sentivo parlare nel '92, ma per una conoscenza più diretta questa avvenne nel '93, che sapevo che trascorreva la latitanza lì a Brancaccio.

DIFESA, AVV. PACE - Quindi le dico lei non l'ha visto materialmente a Brancaccio, lei ne ha sentito parlare. E da chi ne ha sentito parlare?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, no, perché cosa avvenne? Quando la polizia fece irruzione in questo appartamento, sono stato incaricato da Giuseppe Graviano di recarmi in questa abitazione e recuperare tutti gli indumenti. Non solo questo, ma il pensiero era recuperare un mobile che era importantissimo perché all'interno c'erano dei documenti. Cosa che io feci, sono andato in questo appartamento, ho preso tutti gli indumenti, che poi erano di taglia piccola, tutti firmati, capi soprattutto tutti firmati. Quindi quando

ho portato queste cose in un magazzino di mia competenza, ho cercato di aprire questo mobiletto, perché aveva un doppio fondo dove c'erano tutte... Quindi una volta che sono riuscito ad aprire questo doppio fondo, lì c'erano tutte le foto di Matteo Messina Denaro più documenti in bianco, sempre con la foto di Matteo Messina Denaro, di cui c'erano venti milioni delle vecchie lire. Quindi queste cose che sono state messe in un sacchetto poi le ho consegnate a Giuseppe Graviano. Quindi al di là che io ne avevo sentito parlare, è una cosa che l'ho vissuta io direttamente.

DIFESA, AVV. PACE - Mi dica una cosa, ma questo appartamento dove si trovava, a Brancaccio o in altro posto?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - L'appartamento è su territorio di Brancaccio, effettivamente nella via Brancaccio, è una traversina... non mi ricordo come si chiama questo vicoletto adesso. Comunque è proprio... che le posso dire? Un cinquecento metri..

DIFESA, AVV. PACE - Va bene, va bene. Quindi era a Brancaccio questo appartamento?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, esatto. (omissis)

DIFESA, AVV. PACE - Ho capito. Mi dica una cosa, andiamo a questo discorso delle armi. Lei poco fa, rispondendo a delle domande del Pubblico Ministero, disse che si recò a Roma per recuperare delle armi. Conferma questo, signor Spatuzza? Signor Spatuzza!

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, prego, prego.

DIFESA, AVV. PACE - Le dicevo, lei poco fa rispondendo a delle domande del Pubblico Ministero ha detto che si recò a Roma per recuperare delle armi.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì.

DIFESA, AVV. PACE - Forse già avrà risposto, però io mi ero distratto. Questo incarico chi glielo ha dato? Questo ordine chi glielo ha dato di recuperarle?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Questo ordine a me mi è stato dato direttamente da Giuseppe Graviano. Non solo l'ordine, ma anche delle indicazioni per come fare.

DIFESA, AVV. PACE - Mi dica una cosa, lei arriva a Roma e queste armi erano da Scarano.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Erano da un certo Fabretti Aldo, che era l'amico dello Scarano.

DIFESA, AVV. PACE - E queste armi poi come scendono a Palermo?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Per tale occasione sempre dietro autorizzazione di Giuseppe Graviano ho incaricato il Carra, Pietro Carra, colui che si era prestato per quando c'è stato tutto il trasferimento dell'esplosivo qui per tutte le stragi, quelle del continente. Quindi per tale circostanza ho preso io accordi con il Carra di salire a Roma e ritirare le armi.

DIFESA, AVV. PACE - E questo trasporto come avvenne? Lei partecipò al trasporto oppure fu un incarico che lei diede a Carra?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, no. Ci siamo un po' concordati ed è venuto lì con il semirimorchio che utilizzavamo, quello per occultare l'esplosivo da salire qui nel continente, quindi a tale circostanza è venuto lì dallo Scarano e di lì ci siamo recati lui con il camion e assieme allo Scarano in questa casa di Fabretti. Lì abbiamo recuperato le armi e le abbiamo occultate in quello che era il vano del semirimorchio. Per tale circostanza sono sceso giù a Palermo assieme a Pietro Carra.

DIFESA, AVV. PACE - Quindi lei pure nel camion?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, esatto.

DIFESA, AVV. PACE - Lei prima... cioè durante la sua vita qual è il lavoro che ha svolto?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Io diciamo che la mia professione è imbianchino, poi diciamo sono stato un po' assunto per quella che era la guardianeria, cioè il controllo per quello che era la zona industriale di Brancaccio. Sempre perché gli facevano delle rapine. Ho avuto anche un'esperienza per quello che era una catena di supermercato di cui avevano un punto vendita lì a Ciaculli, quindi diciamo che... Ho avuto anche un distributore di benzina. Quindi ho avuto delle varie situazioni che, per quello che era Cosa Nostra, a me mi portava tanto del tempo che nemmeno avevo tempo per curare quelle che erano i miei affetti familiari.

DIFESA, AVV. PACE - Mi dica una cosa, riguardante queste armi di Roma, lei ebbe modo di vedere di che tipo di armi erano?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Per quanto riguarda Roma?

DIFESA, AVV. PACE - Per quanto riguarda le dico queste armi di Roma.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì.

DIFESA, AVV. PACE - Lei ebbe modo di vedere che tipo di armi erano?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì. Innanzitutto quando ho caricato, ho caricato i sacchi, però lo vedevo che erano armi. Quando siamo scesi giù assieme a casa, li abbiamo scesi dal tir, dall'articolato. Quindi siccome mi era stato anticipatamente detto di catalogare tutte le armi, quindi ho preso carta e penna e ho iniziato a trascrivere tutto quello che era l'armamento.

DIFESA, AVV. PACE - Perché lei li doveva catalogare? Queste armi poi a chi dovevano essere date? Poco fa l'ha detto, però la invito per favore a ripeterla questa risposta.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Prego?

DIFESA, AVV. PACE - Le dico queste armi che dovevano essere catalogate, che sono state catalogate da lei...?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, sì, le ho catalogate io. Non solo le ho prese in consegna io, ma poi sono state date in affidamento al Benigno Salvatore, cioè che era il nostro armiere, Benigno Salvatore della famiglia di Misilmeri, quindi alle armi gli ho dato anche nota di quello che io avevo contrassegnato, perché la nota doveva essere restituita a Giuseppe Graviano, colui che sapeva chi erano i proprietari delle armi che erano state catalogate.

DIFESA, AVV. PACE - Lei quando parla di proprietari a chi si riferisce?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, io non sapevo i proprietari delle armi.

DIFESA, AVV. PACE - E non può essere. Lei poco fa al Pubblico Ministero glielo ha detto queste armi a chi dovevano andare.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì. No, armi che dovevano essere restituite ai proprietari, in cui nello specifico armi dei trapanesi.

DIFESA, AVV. PACE - Ma solo ai trapanesi dovevano andare queste armi? Perché poco fa...?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì, perché... No, erano anche armi della famiglia di Brancaccio.

DIFESA, AVV. PACE - Quindi queste armi dovevano andare alla famiglia di Brancaccio e ai trapanesi?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, io non ho dato niente ai trapanesi. Io li ho con... sapevo che c'erano armi che non erano tutte nostre ma dovevano andare ai proprietari, di cui in tale circostanza c'erano anche armi dei trapanesi. Tale incarico mi è stato dato a Triscina in vacanza, quando sono andato a ritirare le armi.

DIFESA, AVV. PACE - Allora, signor Spatuzza, io le faccio la domanda: queste armi che lei parla di proprietari sa dire chi erano i proprietari di queste armi?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, no, non lo so. So che parte non era della famiglia di Brancaccio. C'era parte di armi che era dei trapanesi, ma non so, non mi è stato detto "Sono armi di Messina... di Matteo, sono armi di Pietro, sono... Sono armi...". (omissis)

DIFESA, AVV. PACE - Allora, Presidente, io (inc.)... Trapani e Brancaccio perché c'è un'opposizione, perché quando il signor Spatuzza è stato sentito...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - E allora faccia...

DIFESA, AVV. PACE - E infatti lo sto facendo. Siccome però glielo volevo fare dire, quindi l'opposizione per questo. Il 18 novembre 2008 a domanda risponde, leggo tutta la risposta. "Dopo la strage di Roma e Milano venni incaricato da Graviano di andare da Antonio Scarano, ora collaboratore di giustizia, a Roma per prelevare delle armi che erano state prima vivi portate per commettere omicidi. Mi recai a Roma ove venni raggiunto da Carra con un camion. Lo Scarano in quella occasione mi comunicò che Contorno era a Roma. Ritirammo con Carra le armi che erano custodite da tale Aldo, amico di Scarano, e le portammo a Palermo. Il Graviano mi incaricò anche di catalogare le armi in questione perché dovevano essere restituite ai proprietari, appartenendo a più famiglie di Cosa Nostra che le avevano messe a disposizione". Ora, nel 2008 Spatuzza dice "a famiglie", oggi mi viene a dire... Mi perdoni, Pubblico Ministero. Mi viene a dire che dovevano essere... i proprietari erano Messina Denaro per Trapani e mandamento di Brancaccio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - È al plurale, famiglie Trapani.

DIFESA, AVV. PACE - E perché, non poteva essere un'altra famiglia di Reggio Calabria o una famiglia di Roma, mi scusi, procuratore?

PRESIDENTE - Allora chiediamo se conferma le dichiarazioni del tempo, se conferma le dichiarazioni di oggi.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Presidente, posso?

PRESIDENTE - Sì, prego.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Se io so per certezza che lì a Roma le armi servissero a Matteo Messina Denaro, dico ho la certezza che fosse lì a Roma assieme a Giuseppe Graviano, quindi se io parlo di famiglie, famiglie sia famiglia di Brancaccio, famiglia Matteo Messina Denaro in quanto era presente lì a Roma.

PRESIDENTE - Ho capito. Quindi conferma le dichiarazioni di stamattina?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Sì che le confermo, Presidente.

PRESIDENTE - Non quelle dell'epoca?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, no.

PRESIDENTE - In cui faceva riferimento...?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Manca un passo in cui io so con...

PRESIDENTE - Le sta integrando? Sta integrando le precedenti...?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Io so per certezza che lì a Roma c'è Matteo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - (Inc.)... sta dicendo le stesse cose che... Non c'è nessuna contraddizione tra quello che ha detto all'avvocato e quello...

PRESIDENTE - Sta specificando quali erano le famiglie. In questo senso sta integrando.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI - L'ha detto. Lo disse.

PRESIDENTE - Va bene. C'è un altro passo dove l'aveva specificato?

DIFESA, AVV. PACE - No.

PRESIDENTE - Nel passo letto dall'avvocato ora no.

DIFESA, AVV. PACE - No. Almeno questo passo non c'è specificato.

Infatti non lo so il Pubblico Ministero da dove l'abbia letto che appartengono a quelle...

PRESIDENTE - Comunque ha confermato...

DIFESA, AVV. PACE - Comunque andiamo avanti.

PRESIDENTE - ... che appartenevano alla famiglia di Brancaccio e di Trapani. (omissis)

DIFESA, AVV. PACE - Mi dica un'altra cosa. Riguardante le armi che dovevano servire per fare degli attentati a Costanzo, a Martelli e a Falcone, lei da chi... come è venuto a conoscenza di queste armi?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Delle armi sono venuto a conoscenza perché quando sono andato a ritirarlo, innanzitutto prima di andare a ritirare le armi io sapevo che un anno prima erano stati lì a Roma il gruppo di fuoco, quindi sapevo le armi per cosa servissero.

DIFESA, AVV. PACE - E lei questo discorso che le armi erano state portate già a Roma un anno prima da chi lo ha appreso?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Direttamente da Giuseppe Graviano. No, no, mi scusi, mi perdoni. Che un anno prima erano saliti lì... perché, cosa avvenne? Avvenne che quando ci fu il fallito attentato di via Fauro, praticamente quando il gruppo nel '93 si reca lì a Roma in via Fauro per compiere l'attentato contro Costanzo, gli erano stati dati tutti gli orari di spostamento. Quindi gli orari di spostamento non coincidevano perché erano orari di spostamento che erano stati rilevati un anno prima. Quindi il gruppo che operò lì in via Fauro quando ci siamo rivisti giù facevano questa

conversazione. Quindi io so per certezza che il gruppo che si era recato lì un anno prima e di cui io poi ho avuto la certezza di quelle che erano le armi, cosa che mi è stato detto direttamente da Giuseppe Graviano, quindi so che erano lì per colpire anche Costanzo.

DIFESA, AVV. PACE - Ma mi dica una cosa, quindi lei sapeva queste armi a che cosa dovevano servire? Mi sembra di capire da questa risposta che mi ha detto, l'ultima.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, per quello che... se loro erano stati lì un anno prima a prendere... a segnare tutti gli spostamenti di Costanzo e si trovassero le armi lì, per me l'obiettivo che poi è stato fatto nel '93 era l'obiettivo del novant... uno degli obiettivi del '92.

DIFESA, AVV. PACE - Signor Spatuzza, la domanda è un'altra. Io le dico di queste armi lei sapeva che dovevano servire per fare degli attentati?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Mica ci sono saliti là con Fiore. Veda che io già militavo in Cosa Nostra e so per quello che sia. Mica sono state portate le armi a Roma, mi scusi, per fargli fare una passeggiatina.

DIFESA, AVV. PACE - Quindi lei lo sapeva?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Come ho detto poco... certo che...

PRESIDENTE - Ha già risposto.

DIFESA, AVV. PACE - Allora, Presidente, procedo ad una contestazione. Sempre in questo verbale del 18 novembre 2008 il signor Spatuzza dice: "Nel processo di Firenze appresi da Sinacori che le armi sarebbero dovute servire per compiere attentati contro Costanzo, Martelli e Falcone. Le armi erano state portate a Roma circa un anno prima rispetto all'attentato a Costanzo e cioè circa alla fine del '91". Quindi io chiedo al signor Spatuzza: mi conferma quello che ha detto in sede di interrogatorio il 18 novembre 2008 o quello che mi sta dicendo stamattina?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Ascolti, signor Presidente. Allora, se l'attentato a Costanzo, al dottor Costanzo è stato fatto nel '93 e gli orari sono stati fatti un anno prima, quindi l'attentato contro Costanzo e quanti altri dovesse avvenire nel '92. Poi se io in quella circostanza ho detto '91, (inc.) di logica, non...

PRESIDENTE - Sì, lei ha detto di averlo saputo da... sì, da Sinacori.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, no, no.

PRESIDENTE - Nel verbale così risulta.

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, no, no. C'è un passaggio in cui il Sinacori processualmente, seguendo il processo di Firenze, dice qualcosa in tal genere, ma qualcosa che io già sapevo.

PRESIDENTE - Glielo ha confermato quindi?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Qualcosa che io non sapevo, avevo vissuto.

DIFESA, AVV. PACE - Quindi apprese da Sinacori una cosa che lui già sapeva, mi sembrò di capire? Alla fine è questa la...

PRESIDENTE - Questa è la risposta.

DIFESA, AVV. PACE - Perfetto, va bene. Signor Spatuzza, le faccio l'ultima domanda e credo di avere finito. Le dico, ritornando a questo discorso di armi, queste che sono scese da Roma, lei poi sa se queste armi sono andate ai legittimi proprietari?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, io mi fermo alle parole di Giuseppe Graviano. Giuseppe Graviano dice che devono essere state consegnate ai proprietari, non gliele ho consegnate io, però le ho consegnato a Benigno Salvatore e non ne dubito che non fossero state consegnate.

DIFESA, AVV. PACE - Però lei non lo sa?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - No, no, perché io non... A me non... Ma credo di no. No.

DIFESA, AVV. PACE - L'ultima, e questa volta chiudo vero, di queste armi lei ha detto poco fa che c'erano dei sacchetti, c'era qualche sacchetto, rispondendo ad una domanda del Pubblico Ministero. Lei questo sacchetto l'ha aperto, l'ha catalogato assieme alle armi oppure era chiuso e chiuso è rimasto?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. - Non ricordo ben preciso se... Però siccome le buste erano tante, tutto quello che erano armi le ho scritte, se c'erano delle (inc.) o quant'altro no, non posso dire, però per quel... No non posso dire, non sono in condizione di ricordare."

Relativamente alla "missione romana", rivestono, poi, grande importanza le dichiarazioni rese da Brusca Giovanni. La peculiarità delle circostanze narrate dal collaboratore, protagonista di una "trasferta" a Roma nel '91 finalizzata a verificare la possibilità di eliminare nella capitale il dott. Falcone, e incaricato, poi, dal Riina, contestualmente alla spedizione romana del 1992, di organizzare la strage di Capaci, determina l'esigenza di dedicare un apposito paragrafo alle questioni indicate dal Brusca.

4. Le dichiarazioni di Brusca Giovanni: organizzazione e realizzazione di attentati "alternativi" alla "missione romana" ed epilogo della vicenda

Le provalazioni di Giovanni Brusca assumono una particolare valenza per la valutazione dell'importanza riposta dal Riina nella c.d. "missione romana" del 1992.

Emerge, infatti, con chiarezza dalle dichiarazioni del Brusca - l'uomo che guidò il gruppo operativo per la strage di Capaci e premette materialmente il pulsante del telecomando che determinò la terribile deflagrazione che portò alla morte di Giovanni Falcone, della moglie e dei componenti della sua scorta-

che la realizzazione di un attentato a Roma per l'eliminazione del principale "nemico" di Cosa Nostra era stata concepita dal Riina molto tempo prima della spedizione realizzata dal Messina Denaro Matteo e dal suo gruppo nel 1992.

Il Brusca si recò a Roma nel 1991, insieme a Bagarella Leoluca, su incarico di Riina per verificare la possibilità di eliminare lontano dal territorio siciliano il giudice Falcone. Il Riina segnalò al Brusca che Giovanni Falcone era solito frequentare un ristorante romano chiamato "Sora Lella". L'indicazione, rivelatasi, poi, errata, indusse il Brusca e il Bagarella a cercare, con pochi mezzi ed in maniera goffa ed approssimativa detto locale, non riuscendo nell'intento di rintracciare il dott. Falcone proprio per le difficoltà di operare in un territorio non controllato da Cosa Nostra. Più precisamente - come riferito dal Brusca sia dinanzi alla Corte di Assise di Firenze (v. sentenza emessa da detta Corte n. 2/2000, capitolo V) sia nel presente processo, all'udienza del 12 dicembre 2017 - nella primavera-estate del 1991 Riina aveva dato al medesimo Brusca ed a Leoluca Bagarella (al tempo sottoposto al soggiorno obbligato a Monterotondo, nei pressi di Roma) il compito di "studiare" i movimenti del dott. Falcone verificando la fattibilità di una sua eliminazione con l'uso di armi tradizionali. Riina aveva pure detto di avere saputo che il dr. Falcone si spostava a Roma spesso senza scorta e che il medesimo frequentava il ristorante "Sora Lella". Brusca e Bagarella, dopo aver effettuato, senza successo, dei tentativi per rintracciare a Roma Falcone ed il ristorante segnalato, fecero rientro a Palermo.

Il progetto di attentato a Roma fu, poi, secondo quanto riferito dal Brusca, vanamente ripetuto dal Matteo Messina Denaro.

Il collaboratore, al riguardo, ha riferito sia delle riunioni deliberative della strategia stragista che coinvolgeva, oltre a Giovanni Falcone, personaggi di spicco della politica (ad esempio l'on. Andreotti), sia dell'esito finale della c.d. "missione romana" del '92.

Brusca ha, infatti, riferito dell'incontro avvenuto tra Sinacori e Riina che precedette l'ordine di rientro in Sicilia dei partecipanti alla spedizione romana. Il collaboratore ha richiamato, in termini quasi compiaciuti, il fallimento dell'operato del Messina Denaro a Roma e il malumore di Riina verso i componenti del gruppo di fuoco, sospettati di essere, sostanzialmente, in "vacanza" a Roma con sperpero di energie e soldi dell'organizzazione.

La ragione del compiacimento del Brusca per le critiche rivolte dal Riina al Matteo Messina Denaro deriva, verosimilmente, dal fatto che, dopo un periodo in cui i rapporti con il Riina si erano, in qualche modo, incrinati, il fallimentare esito della "missione romana" del 1992 comportò il recupero di una rinnovata stima del Riina per il Brusca, "valorizzato" come organizzatore ed esecutore della clamorosa strage di Capaci. Il Brusca, del resto, era stato incaricato dal Riina, già in precedenza, di attuare, con gruppi ristretti di persone (circostanza, questa, che conferma le dichiarazioni di Sinacori sulla creazione della super Cosa), di realizzare attentati al dott. Falcone presso la sua abitazione sita a Palermo in Via Notarbartolo o in altri luoghi.

Il Riina, oltre a lamentarsi del comportamento tenuto dal Matteo Messina Denaro a Roma, mostrava malumore anche nei confronti di Raffaele Ganci che, a capo di un altro gruppo ristretto che non riusciva a portare a termine l'incarico, affidatogli sempre dal Riina, di eliminare a Palermo Giovanni Falcone.

Il collaboratore intuì, quindi, che si profilava, attraverso la corretta organizzazione della strage realizzata sull'autostrada Palermo-Trapani (organizzazione già in atto all'epoca della "missione romana", avendo il Brusca già raccolto elementi sulla velocità a cui viaggiava l'auto di Falcone sul tratto stradale individuato per l'attentato), la possibilità di tornare definitivamente "nel cuore" di Riina, dimostrandogli di esser l'unico capace di risolvere rapidamente ogni questione.

La guida delle operazioni della strage di Capaci, fu, infatti, proseguita dal Brusca con massima solerzia ed efficienza, tanto da conseguire, purtroppo, il risultato di realizzare una degli attentati più eclatanti tra quelli realizzati dall'organizzazione mafiosa.

Si ritiene opportuno, in considerazione della valenza delle propalazioni, riportare di seguito la trascrizione del verbale dell'udienza tenutasi davanti a questa Corte in data 12 dicembre 2017:

“PUBBLICO MINISTERO - Senta, e in quale momento si comincia allora a parlare della organizzazione degli attentati nei confronti di Falcone e Borsellino?”

TESTIMONE BRUSCA - Guardi, io una prima verifica, per quanto riguarda il dottor Falcone, verifica nel senso se c'erano le condizioni di poterlo commettere su Roma, l'ho fatta nel '91, '90 - '91, quando Leoluca Bagarella si trovava al confine a Monterotondo, perché si diceva che attraverso fonti legali, cioè Avvocati o altri soggetti, si diceva che il dottor Giovanni Falcone andava a mangiare spesso dalla sorella Lella, senza scorta e senza niente. Quindi si poteva essere un obiettivo facile.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi il dottore Falcone era già stato trasferito a Roma?”

TESTIMONE BRUSCA - Precisamente, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Quindi sicuramente nel '91.

TESTIMONE BRUSCA - Poi non ho... direttamente non ho saputo, questa attività fu in qualche modo sospesa.

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, ma.

TESTIMONE BRUSCA - Anche perché ci fu una segnalazione da parte.

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, ma lei con Bagarella che cosa avete fatto?”

TESTIMONE BRUSCA - Cercavamo questo ristorante, che poi alla fine non siamo neanche riusciti a trovarlo, questo ristorante o altri luoghi dove il dottor Falcone frequentava. Io sono stato due giorni, però siccome ero competente in Roma in quel momento storico, anche se c'ero stato più volte, però non avevamo, come si suol dire, la stessa dimestichezza come trovarci a Palermo, ecco.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto. Allora, scusi.

TESTIMONE BRUSCA - Allora abbiamo trovato.

PUBBLICO MINISTERO - Una domanda...

TESTIMONE BRUSCA - Sì, sì, prego.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi. Se l'aveste incrociato dalla sorella Lella o in qualsiasi altro posto eravate già pronti per eseguire questo omicidio oppure era diciamo un'attività ricognitiva che avrebbe avuto bisogno di ulteriori passaggi?

TESTIMONE BRUSCA - No, era un'attività ricognitiva e poi per portarla a termine il dottor Paci, ci voleva niente, il tempo di rubare qualche macchina, attrezzarsi con le armi, quello era l'ultimo step da risolvere, era un'azione ricognitiva, e vedere se quello che ci veniva raccontato era vero.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Quindi, per capire, era un'attività da svolgere con le armi, quindi non con l'esplosivo in quel momento.

TESTIMONE BRUSCA - Precisamente, in quel momento storico sì.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE BRUSCA - Poi so questa attività l'abbiamo interrotta, però so che poi l'ha ripresa Messina Matteo Denaro, con Vincenzo Sinacori, con i Graviano, so che c'hanno lavorato molto su tale obiettivo, però mai portato a termine.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, io però le volevo chiedere e anche sottolineare questo aspetto. Siccome ovviamente sono, lei ha iniziato a collaborare nel '96, sono vent'anni che collabora, e quindi.

TESTIMONE BRUSCA - Ventuno.

PUBBLICO MINISTERO - Ventuno. E quindi conosce dai processi varie... io vorrei che lei di volta in volta specificasse se sono notizie che poi lei acquisisce, aveva acquisito nel corso della sua militanza in Cosa Nostra, oppure se sono cose di cui viene a sapere dopo, cioè del fatto che Matteo Messina Denaro e altri operino su Roma, per organizzare un attentato a Giovanni Falcone, lei lo viene a sapere come?

TESTIMONE BRUSCA - Direttamente, perché sapevo che c'era una squadra su Roma che stava lavorando e io stavo arrivando, queste notizie non le ho apprese dai giornali ma le ho vissute in prima persona, quando poi Totò Riina mi dà l'incarico a me di portare a termine l'attentato su Palermo, perché prima di me addirittura ho notizie che ho appreso sul luogo, l'incarico l'aveva Raffaele Gangi e Cangemi Salvatore, che dovevano commettere l'attentato in via Notar Bartolo, mi dicevano che volevano mettere l'esplosivo dentro il cassonetto o in altri posti, poi avevano, c'era pure Biondino che addirittura voleva riempire uno dei sottopassaggi pedonali dell'autostrada con mille e rotti chili di esplosivo, quindi ci sono state più progettazioni, ma mai portati a termine.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi.

TESTIMONE BRUSCA - Di cui c'era questo...

PUBBLICO MINISTERO - Brusca, scusi.

TESTIMONE BRUSCA - Chiedo scusa.

PUBBLICO MINISTERO - Il periodo.

TESTIMONE BRUSCA - Io sto parlando quando prima la mia presenza su Roma, e credo '90-'91, poi per sei sette mesi non parlo più di questa situazione, io parlo da febbraio '92 in poi.

PUBBLICO MINISTERO - Da febbraio '92 in poi. Quindi erano aperti tutti questi diciamo, fra virgolette cantieri, queste squadre operative agivano.

TESTIMONE BRUSCA - Perfettamente. Quando poi Salvatore Riina mi dà l'incarico a me nella stessa occasione c'era Vincenzo Sinacori, che aspettava in una camera adiacente, lo chiama alla mia presenza e gli dice di fare, di scendere la squadra, dice "Dicci a Matteo di tornare indietro" che non c'è più bisogno che loro permanessero in loco, con una battuta con risolino, nel senso che quasi che erano là a perdere tempo, lui riteneva che non ci mettevano grossi impegni a potere individuare il dottor Giovanni Falcone.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito.

TESTIMONE BRUSCA - Quindi una volta che lui, io mi metto a disposizione, mi dà l'incarico, e lui purtroppo, debbo dirle che ogni volta che lui mi dava l'incarico sapeva benissimo che glielo portavo a termine, ha escluso tutto e tutti, e ha fatto mettere a me a disposizione Biondino, e da lì ad arrivare al 23 maggio ho avuto modo di potere commettere la strage.

PUBBLICO MINISTERO - Allora, una precisazione. Quando lei conta Sinacori, quanto Riina parla con Sinacori e lei vede Sinacori andare a parlare con Riina dove vi trovate?

TESTIMONE BRUSCA - Dovrebbe essere un incontro a casa di un certo Guddo, e dobbiamo essere marzo, aprile, ora non mi ricordo con precisione.

PUBBLICO MINISTERO - Okay.

TESTIMONE BRUSCA - Sempre '92.

PUBBLICO MINISTERO - Chi c'era quel giorno? Cioè ricorda chi ci fosse quel giorno assieme a lei, oltre a lei e a Sinacori?

TESTIMONE BRUSCA - C'ero io, c'era Raffaele Ganci, c'era Cangemi, c'era Biondino, c'era Sinacori che aspettava, se n'era andato appena appena Provenzano, era una riunione di quelle che Salvatore Riina faceva entrare le persone e faceva uscire gli altri, una giornata di consultazione.

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, lei è presente quando Sinacori parla con Riina?

TESTIMONE BRUSCA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi ascolta le parole di Sinacori?

TESTIMONE BRUSCA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda che cosa dice?

TESTIMONE BRUSCA - Non gli dice, non gli dice che ha dato l'incarico a me, però gli dice: "Digli a Matteo di riscendere, che ho risolto il problema", con riferimento alla strage di Capaci, cioè all'omicidio del dottor Giovanni Falcone.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. E da quel giorno lei entra, diciamo, entra in pista? Cioè comincia a lavorare per organizzare la strage di Capaci?

TESTIMONE BRUSCA - Sinteticamente, comincio a procurarmi l'esplosivo, comincio a studiarli i luoghi, comincio a studiarli le modalità.

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, Brusca.

TESTIMONE BRUSCA - Fino a quando il giorno...

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, quel giorno è già stabilito? Cioè nel momento in cui lei prende l'incarico è già stabilito che si proceda con l'esplosivo?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, sì, (totalmente).

PUBBLICO MINISTERO - O è una possibilità?

TESTIMONE BRUSCA - No, no, si deve procedere con l'esplosivo, perché non mi danno altra... non mi prospetta altra circostanza. Addirittura io riduco quello che doveva essere il progetto originale.

PUBBLICO MINISTERO - Riduce?

TESTIMONE BRUSCA - Ma lo riduco di molto. Sì, prego.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè, lo riduce perché, scusi? Mi dica.

TESTIMONE BRUSCA - Lei si figuri a mettere 500 chili di esplosivo in via Notar Bartolo quello che succedeva, mettere mille chili in un'autostrada, cioè, per riempirla tutta, non un pezzo come ho fatto io.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE BRUSCA - Quindi con mille chili si immagini quello che poteva succedere. Quindi io ho ridotto i tempi, perché mi sono, come si dice, avvalso delle... di un tecnico, che ha potuto fare questo.

PUBBLICO MINISTERO - Oh. Senta, probabilmente gli è stato chiesto, ma non è connessa la posizione di Matteo Messina Denaro, ma comunque la domanda riguarda la fase esecutiva, gliela faccio lo stesso. Del commando che procede all'esecuzione della strage di Capaci fanno parte appartenuti a Cosa Nostra e basta o c'erano personaggi estranei che lei non conosceva?

TESTIMONE BRUSCA - Alla fase, quella che ho organizzato io?

PUBBLICO MINISTERO - Cioè, dico, la fase che ha organizzato lei, ce ne sono altre, dico, per Capaci?

TESTIMONE BRUSCA - No, no, per Capaci, ripeto, Biondino, ma aveva, mi aveva addirittura portato, ripeto, in un sottopassaggio pedonale che si doveva riempire e chiudere, poi attraverso i miei suggerimenti abbiamo spostato, troviamo questo tombino in un posto più ristretto, diciamo abbiamo cambiato progettazione, quindi non so altri soggetti. Alla prima presenza personaggi esterni a Cosa Nostra, io sul punto ho fatto un confronto con

Gioacchino La Barbera, perché non conosco... in particolar modo riguardanti diciamo apparati dello Stato, è successo un caso, che io mi ho cercato di sforzare, che mentre eravamo nell'attesa, credo, che abbiamo fatto tre fine settimana, all'attentato di Giovanni Falcone, credo che nella seconda, o il giorno prima del 23 maggio, ora non mi ricordo, ci fu un signore che venne a chiamare a Mario Troia, cioè che era quello che ci ospitava sul territorio, perché gli doveva parlare, ma era venuto a cercare a quello. Che io sappia questo signore non doveva sapere nulla, dopodiché io non conosco altri soggetti, tranne quelli che già sono stati condannati.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Circa la presenza di personale femminile, a maggior ragione?

TESTIMONE BRUSCA - Assolutamente no, ma completamente. Non esistono.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, e per quanto riguarda la riunione, l'incontro a casa di Guddo, lei ebbe modo di parlare con Sinacori quel giorno?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, abbiamo scambiato qualche battuta, però non mi ricordo su che cosa, sì, c'è stato un momento di...

PUBBLICO MINISTERO - Colloquio.

TESTIMONE BRUSCA - ...di conversazione, però.

PUBBLICO MINISTERO - Di contatto.

TESTIMONE BRUSCA - O prima o dopo, comunque io ho avuto modo di parlare con Vincenzo Sinacori, si parlava del più, del meno, però non mi ricordo ora direttamente cosa avevamo parlato.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi non ricorda se il colloquio ebbe ad oggetto diciamo le parole di Riina o quello che lui avrebbe dovuto riferire a Riina?

TESTIMONE BRUSCA - Quelle sono state alla mia presenza, non direttamente con lui, cioè io, Riina e Sinacori.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, però io... lei ha detto che Riina disse a Sinacori: "Di a Matteo di fermarsi", e questo l'ho capito.

TESTIMONE BRUSCA - No di fermarci, ci dice ai picciotti di scinniri, che 'un c'è bisognu cchiu, "Che me la sbrigo io qua".

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto, chiarissimo.

TESTIMONE BRUSCA - E' in siciliano.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto. Le chiedo però se ha sentito il collo... l'altra parte del colloquio, cioè se lei ha sentito che cosa Sinacori Disse o aveva da dire a Riina.

TESTIMONE BRUSCA - Ascolti, ora vediamo se riesco... là c'era, il dominus era Matteo, quindi il Sinacori faceva solo da Portavoce, con il gruppo che c'era a Rom, capeggiato da Matteo, quanti erano gli altri non glielo so dire, dopodiché Vincenzo Sinacori se ne va che deve andare a chiamare a Matteo, che i picciotti, nel senso che c'era Matteo più... che Riina sapeva, più altri, sul territorio di Roma per commettere questo omicidio. I commenti, delle risatelle... erano stati effettuati tra me e Riina, senza Sinacori.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi questi commenti sono precedenti o successivi all'incontro?

TESTIMONE BRUSCA - Possibilmente (dopo)...

PUBBLICO MINISTERO - Se lo ricorda, diciamo.

TESTIMONE BRUSCA - ...però non sono sì... non me lo ri... no. Mi ricordo che l'hanno fatti, credo dopo, nel senso che...

PUBBLICO MINISTERO - Sì, sì, no, Brusca, non le chiedo una risposta qualunque, se se lo ricorda.

TESTIMONE BRUSCA - Aspetti...

PUBBLICO MINISTERO - Se no.

TESTIMONE BRUSCA - No, mi ricordo, nel senso che Totò Riina si lamentava che dice "Stanno giocando? Sono là da non so quanto tempo", e quindi non portavano a termine questa situazione.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Senta.

TESTIMONE BRUSCA - Chiedo scusa.

PUBBLICO MINISTERO - Prego.

TESTIMONE BRUSCA - E aggiungo, inizialmente non lo volevo dire, ma no per... "C'è solo spreco di soldi, mi chiedono sempre soldi", di questo si lamentava.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito.

TESTIMONE BRUSCA - Riina finanziava questi signori sul luogo, non so con quanto, come, in che senso.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Senta, prima di questa, lei dice siamo nel periodo?

TESTIMONE BRUSCA - Dobbiamo essere marzo, aprile, ora non mi ricordo con precisione, comunque io entro in questo gruppo il 20 febbraio, il giorno del mio compleanno, che mi incontro con Riina per altri motivi, mi ci metto a disposizione e da quel momento in poi nasce il mio coinvolgime...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi il periodo è quello.

TESTIMONE BRUSCA - Sì, precisamente.

PUBBLICO MINISTERO - In precedente, in precedenza c'erano state riunioni, c'erano stati incontri nel corso dei quali si era parlato di uccidere Falcone? O si era parlato più in generale della situazione grave che di lì a poco si sarebbe concretizzata a seguito della sentenza del maxi processo? Cioè questa...

TESTIMONE BRUSCA - No, c'era stata...

PUBBLICO MINISTERO - Questa cosa che lei ha detto che si ci aspettava che il maxi processo andasse male, che avesse un esito funesto per

Cosa Nostra, era stata diciamo rappresentata o in qualche modo commentata nel corso di incontri precedenti fra uomini d'onore?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, c'era stata nel '92, non vorrei sbagliare, ma pure nel '91, più occasioni che questi... per capirci, queste riunioni provinciali dove io ho partecipato, prevalentemente erano per ascoltare i monologhi di Totò Riina, poi se c'era qualcuno che voleva dire qualche cosa la diceva, però fondamentalmente era quando Totò Riina ci comunicava per aggiornarci di quello, dove erano arrivate le circostanze. Sempre poi nella stessa seduta, chiamava ognuno in modo riservato e/o gli diceva u dettagli come dovevano andare i fatti, o se c'erano altre circostanze, però la specifica "Dobbiamo commettere questo omicidio, dobbiamo commettere questo attentato" che io mi ricordo no, però ci aggiornava delle evoluzioni di quelli che erano i fatti.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Lei ricorda che ci fu una riunione, se ci furono riunioni di commissione provinciale in quel periodo, prima del '92?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, gliel'ho detto, che di solito ce n'era, che io mi ricordi ce ne fu una prima di Natale, perché di solito ci facevamo gli auguri delle festività, ce ne fu qualcuna pure a luglio, mi ricordo una precisa, quella fu specifica, perché fu richiesta perché c'era un problema da risolvere con i problemi del furti dei tir, che davano fastidio ai commercianti che pagavano il pizzo, ci fu un'altra per la cosiddetta messa a posto, no la messa a posto, di fare il pizzo alla politica, cioè la gente che a sua volta prendevano, di toglierci lo 0,80, quindi ci sono state diverse riunioni per affrontare argomenti sia di Cosa Nostra ma anche di... fondamentalmente sempre Cosa Nostra, perché tutti andavano lì.

PUBBLICO MINISTERO - Oh. Nel corso di questi incontri Riina fece mai cenno al maxi processo? Al futuro, all'esito che ormai si approssimava del maxi processo? Cioè la sentenza della Cassazione ormai prossima?

TESTIMONE BRUSCA - Che io mi ricordo solo quello che lui diceva, sentenza maxi processo non me la ricordo, però che lui, che gli doveva "rompere le corna" a chi gli aveva creato dei problemi sì, e in particolar modo si riferiva al dottor Giovanni Falcone. Parlava più delle vendette che degli esiti processuali, le vendette da mettere in atto.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, a chi è che imputava, oltre che al dottore Falcone, l'esito del maxi? L'esito negativo per lui del maxi.

TESTIMONE BRUSCA - Sì, principalmente al dottor Giovanni Falcone e poi successivamente ho saputo anche dall'onorevole Lima, no, attenzione, che lui sapeva, che lui voleva uccidere il dottor, l'onorevole Lima io lo sapevo fin dal 1986, che quando lui non si riteneva, che non si metteva a disposizione secondo le sue indicazioni o secondo le sue... modo di pensare o di agire, quello diventava un nemico suo, lo utilizzava fino che poteva, dopodiché chiudeva il conto. Io non sapevo quando il dottor Lima doveva essere ucciso, però sapevo che lui gli voleva rompere le corna, perché lo riteneva assieme ai cugini Salvo di guardarsi il loro giardinello o le loro cose e si mettevano poco a disposizione per quanto riguardava tutta l'organizzazione, alla quale lui era uno che doveva essere, quelli che doveva godere dei benefici.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, chi altro entra nel mirino di Cosa Nostra in quel periodo, oltre a Lima, oltre a Salvo, oltre a...

TESTIMONE BRUSCA - Sì, poi entra...

PUBBLICO MINISTERO - ...Falcone e Borsellino.

TESTIMONE BRUSCA - ...il dottor Borsellino.

PUBBLICO MINISTERO - Chi entra?

TESTIMONE BRUSCA - Sì. In una riunione successiva, diciamo più ristretta, dove ci sono io, Raffaele Gangi, Cangemi Salvatore, Biondino, Riina, credo che non c'era più altro, là si parla che dobbiamo uccidere il dottor Borsellino, Piero Grasso, a Nando La Barbera, l'onorevole Mannino, credo Vizzini e qualche altro, erano tutti soggetti che a vario titolo si attivavano verso, contro Cosa Nostra, o chi non si era messo a disposizione, dipende dalle circostanze.

PUBBLICO MINISTERO - Dalle circostanze. L'onorevole Purpura era tra questi?

TESTIMONE BRUSCA - L'onorevole Purpura era, dopo l'omicidio dell'onorevole Lima c'è non un fatto a sé personale, ma perché sarebbe stata la continuazione della corrente limiana, quindi indirettamente avremmo colpito l'onorevole Andretti che, chi ricorderà la storia, era candidato per la Presidenza della Repubblica, e il nostro obiettivo era quello di azzopparlo e non farlo, che era un desiderio che lui voleva, e volevamo, diciamo, che non raggiungesse quell'obiettivo. Con l'omicidio Lima non ci siamo riusciti, perché ancora l'onorevole Andreotti si candidava, diciamo obiettivo fra virgolette è venuto, è riuscito con la strage di Capaci.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, l'onorevole Martelli era uno degli obiettivi?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, l'onorevole, chiedo scusa, purtroppo i tempi son passati, l'onorevole Martelli era uno degli obiettivi, in cui mi sono interessato direttamente, sempre su incarico di Salvatore Riina, ho fatto fare pure dei sopralluoghi, di cominciarli a studiare, però non è stato per fortuna portato a termine.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, questa strategia che ha alla base, diciamo, inizialmente un'idea di vendetta e che poi si allarga, coinvolge quali

province? Lei ha detto che coinvolto era ovviamente la Cosa Nostra palermitana, Cosa Nostra della provincia...

TESTIMONE BRUSCA - In primo luogo, in primo luogo.

PUBBLICO MINISTERO - In primo luogo. Ha parlato di Matteo Messina Denaro come diciamo operativo su Roma per uccidere il dottore Falcone?

TESTIMONE BRUSCA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono altre province che sono state coinvolte in questo disegno?

TESTIMONE BRUSCA - Quello che io so...

PUBBLICO MINISTERO - In quel momento, in quel momento storico.

TESTIMONE BRUSCA - Sì, sì, sì, sì. L'unico, quello che io so, perché io per un periodo sono stato lontano da Salvatore Riina, lui si lamentava dei catanesi, che non davano nessun contributo, o quantomeno forse non si erano messi a disposizione, e io attraverso la mediazione con Eugenio Galea e Vincenzo Aiello, li ho, sintetizzo, gli ho sottolineato, fatto capire questa loro, come si dice in gergo siciliano, tirata indietro, cioè si defilavano.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE BRUSCA - Fino a quando poi anche loro hanno partecipato a questo attacco allo Stato, con l'omicidio dell'ispettore all'inizio, che Eugenio Galea e Vincenzo Aiello sono venuti a comunicarmi, dice: "Anche noi, hai visto, abbiamo dato questo contributo, e poi successivamente ci siamo messi a disposizione per commettere atti, attentati su Roma, in particolar modo mi riferisco a Maurizio Costanzo.

PUBBLICO MINISTERO - A Maurizio Costanzo. Ma questa è una richiesta vostra o è una loro messa a disposizione? Cioè era un'iniziativa loro.

TESTIMONE BRUSCA - No, mi spiego.

PUBBLICO MINISTERO - O è una sollecitazione vostra?

TESTIMONE BRUSCA - Mi spiego. Allora, bisogna, qua c'è... Totò Riina quando spiegava, chiedeva di commettere un omicidio non ci ritornava tutte le volte, ogni volta a rifare il compitino o fare il conto della situazione, c'era un progetto, si portava a termine fino a quando, cioè si portava avanti sino a quando si portava a termine, tranne che non c'era qualcuno, per dire "Non c'è più bisogno di fare questo perché l'ho raggiunto, l'ho corrotto, l'ho addomesticato" e via dicendo, quindi non c'è ogni volta di rinnovare quello che si doveva fare, però osservava gli atteggiamenti di ognuno di questi, chi si stava sempre a disposizione, chi si defilava, chi non partecipava, stava, come si suol dire, affacciato alla finestra, e come ho detto una di quelle, cosiddette, delle regole. Siccome Totò Riina in particolar modo con i catanesi, ripeto, fra virgolette ce l'aveva, perché se avevano raggiunto quel ruolo era grazie a lui, perché aveva ucciso prima Peppe Di Cristina, poi gli aveva dato l'autorizzazione a commettere, a uccidere i fratelli Calderone, in particolar modo uno, uno poi è riuscito ad andarsene, quindi lui rivendicava di avergli dato quel ruolo, e poi si defilavano in base a quando, che si doveva commettere.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, lei quando parla di catanesi.

TESTIMONE BRUSCA - Quindi io.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, quando parla di catanesi parla di Santapaola?

TESTIMONE BRUSCA - Nitto Santapaola.

PUBBLICO MINISTERO - Nitto Santapaola. Senta, e i rapporti con i Carcagnusi, quindi con il Malpassotu?

TESTIMONE BRUSCA - Quelli sono, quelli sono collegati. Perché gli dico questo? Perché dopo questo omicidio, dopo questo omicidio, quando i catanesi mettono a disposizione, si rilassano e danno la loro disponibilità.

PUBBLICO MINISTERO - L'omicidio dell'ispettore di Polizia Lizio?

Quello li intende?

TESTIMONE BRUSCA - Perfetto.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE BRUSCA - Perfetto. Io, con Leoluca Bagarella, quindi rappresentava Totò Riina, andiamo a Catania per incontrarci con Nitto Santapaola, ci vediamo, ci dà un'ospitalità immensa, il Santapaola non ci fa parlare, e dice "Io sono... forse ci sono delle incomprensioni - dice - io sono - dice - a zì Totò, a Totuccio, a Salvatore Riina, che io ho sempre la valigia di cartone collegata con lo spago, di quello che dice lui si fa". Quello stesso giorno, che credo fu, (Inc.) alla buonanima del dottor Chilazzi, mandò a chiamare a Santo Mazzei, lo affiliò, perché capiva che era un desiderio da parte di Salvatore Riina e poi di noi palermitani, quindi diciamo che si sono un po' ristabiliti diciamo gli animi, chiamiamoli così, da quel momento in poi.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Senta, dell'onorevole Andò si è mai parlato?

TESTIMONE BRUSCA - Anche, anche. A questo, chiedo scusa, anche a questo prima di riappacificazione, anche se il Rampulla non era del territorio catanese ma era palermitano, però siccome abitava a Caltagirone, e loro vedevano che io c'avevo contatti spesso, quindi da lì anche loro si sono messi a disposizione, questo rapporto ha contribuito a, come si dice, a rinsaldare diciamo quel giro che c'era, e sono stati, diciamo, è stato tolto.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, diciamo, sia l'affiliazione di Mazzei, che poi la disponibilità di Rampulla rientrano in questo disegno di...

TESTIMONE BRUSCA - Precisamente.

PUBBLICO MINISTERO - ...rinsaldarsi dei rapporti tra voi e Santapaola.

TESTIMONE BRUSCA - Che poi, quello che mi diceva Totò Riina, o anche Eugenio Galea, era frutto di qualche malinteso, almeno quello che dicono loro, poi sa, in queste cose c'è sempre chi ne dice di più, e Totò Riina diciamo che in qualche modo non li cercava più, fino a quando poi diciamo che abbiamo risolto il problema.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, tornando all'onorevole Andò, quando è che si fa il nome, si inserisce diciamo nell'elenco delle persone da eliminare l'onorevole Andò?

TESTIMONE BRUSCA - Eh, sempre in quella riunione, o prima o dopo, comunque in quella circostanza, e l'incarico se lo prende, non vorrei sbagliare, lo prendo pure io ma c'è anche Rampulla e i catanesi cominciano a lavorare su questo obiettivo.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, invece il dottore Di Pietro?

TESTIMONE BRUSCA - Il dottor Di Pietro, quella era un'iniziativa, non so per quale motivo, da Eugenio Galea, che era (Inc.) agli incontri, mi dice "Sarebbe opportuno uccidere Antonio Di Pietro", che in quel momento era la persona più raffigurativa nel pool antimafia...

PUBBLICO MINISTERO - Per Mani Pulite.

TESTIMONE BRUSCA - Tangentopoli, Mani Pulite.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE BRUSCA - Quindi per creare una sorta di depistaggio, che questa è una caratteristica sempre dei catanesi, riconosciutissima, che erano capaci di commettere un omicidio per depistare quelle che erano le realtà dei fatti. Quindi per distrarre l'attenzione dalla Sicilia verso il nord, per dire come se gli omicidi avvenuti in Sicilia erano per colpa di Tangentopoli, ma non c'entrava nulla.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito.

TESTIMONE BRUSCA - Mani Pulite.

PUBBLICO MINISTERO - Ma è un'iniziativa che avete in qualche modo sposato, avallato, perseguito o no?

TESTIMONE BRUSCA - Io... io no, io l'ho passata a Salvatore Riina, e Salvatore Riina non mi disse di non farlo, dice fate come se loro... di dire se lo possono fare fallo, non c'erano, non aveva messo nessun ostacolo.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, i catanesi hanno mai contribuito in quel periodo alla strategia stragista, fornendo armi, esplosivi, detonatori o altro?

TESTIMONE BRUSCA - Abbiamo, nel marzo - aprile '92 abbiamo acquistato delle armi, perché loro avevano subito un sequestro, quindi avevano... avevamo comprato le armi assieme, in particolar modo dopo la strage di Capaci ci fornì un telecomando, un po' più sofisticato di quello che io ho utilizzato per la strage di Capaci, che quello proveniva dall'aeromodellismo, invece questo era uno più sofisticato, che era quello, diciamo che si apre i cancelli a distanza.

PUBBLICO MINISTERO - Okay.

TESTIMONE BRUSCA - Che doveva essere più sicuro, perché io mi lamentavo che quello per l'automodellismo poteva entrare in frequenza diversa da quella naturale, quella che adoperavamo noi.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Mi scusi...

TESTIMONE BRUSCA - Invece quella era più sicura, più....

PUBBLICO MINISTERO - Ma prima di Capaci hanno fornito nulla?

TESTIMONE BRUSCA - Che io sappia prima di Capaci no.

PUBBLICO MINISTERO - Okay.

TESTIMONE BRUSCA - Ah, no, chiedo scusa, aspetti, ma è stato Pietro Rampulla, non sono stati i catanesi, Pietro Rampulla ha fornito il telecomando che lui aveva per i fatti suoi, quindi non so l'origine dove l'aveva comprato o l'aveva comunque custodito per i fatti suoi, che fece portare attraverso...

PUBBLICO MINISTERO - Sì, sì, sì, no, questo è chiaro.

TESTIMONE BRUSCA - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO - No, no, la domanda era proprio rivolta se proprio...

TESTIMONE BRUSCA - No, no.

PUBBLICO MINISTERO - ...la famiglia catanese aveva affatto contribuito, insomma, apportando armi o esplosivo.

TESTIMONE BRUSCA - No, no, che io sappia no.

PUBBLICO MINISTERO - Senta.

TESTIMONE BRUSCA - Almeno per Capaci no.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, un'altra domanda le faccio su... con gli uomini d'onore di Agrigento lei ha avuto mai modo di parlare delle stragi?

TESTIMONE BRUSCA - Dopo l'arresto di Riina sì, con Antonio Di Caro e con Peppe Capizzi.

PUBBLICO MINISTERO - E le risulta che costoro fossero a conoscenza di questa strategia stragista e se sì se avesse, che l'avevano o meno appoggiata?

TESTIMONE BRUSCA - Guardi, dobbiamo ragionare secondo le modalità di Cosa Nostra, io con loro non ho mai affrontato nulla, però non li ho trovati sospetti, si sono messi a disposizione e poi hanno contribuito anche loro a dare dell'esplosivo, di organizzare, di (Inc.) il luogo, in particolar modo mi riferisco su Roma, quindi ripeto, che fino a quel momento, fino all'arresto di Totò Riina gestiva lui questi territori. Dopo, diciamo, prima, quando si sono incontrati, come si sono incontrati, questo non glielo so dire.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Ma parlandone con Di Caro, lei ha avuto consapevolezza che lui fosse già a conoscenza prima delle stragi? Cioè di ciò che stava per accadere.

TESTIMONE BRUSCA - Diciamo che non era sorpreso, questo gli posso garantire.

PUBBLICO MINISTERO - Senta.

PRESIDENTE - Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO - Prego.

PRESIDENTE - Un attimo. La Corte non ha compreso bene la provenienza di questo esplosivo dal territorio agrigentino, abbiamo capito bene?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, ha capito bene, ma però non per la strage di Capaci ma per gli attentati del nord, dove Antonio Di Caro mi ha fornito un po' di esplosivo, che doveva essere utilizzato in particolar modo per l'attentato a Salvatore Contorno.

PRESIDENTE - Va bene. Può proseguire, Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Le ho chiesto, gli agrigentini, le chiedo, ma rapporti con appartenenti alla 'Ndrangheta, correlati alle stragi, lei ne è a conoscenza?

TESTIMONE BRUSCA - No, non ne so nulla. So dei buoni rapporti di Totò Riina con i Calabresi, però se abbiano avuto contatti o stabilito qualche cosa questo non glielo so dire.

PUBBLICO MINISTERO - Con quali calabresi, sa quali?

TESTIMONE BRUSCA - Non vorrei sbagliare, però lui... se non ricordo male con i Di Stefano, però, ripeto, so che aveva buonissimi rapporti con i calabresi, forse abbia pure commesso degli omicidi in Calabria, gli abbia dato una mano, però non... forse i Di Stefano, ma non sono sicuro.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Un'altra circostanza. Lei è a conoscenza di appartenenti a Cosa Nostra di origine napoletana?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, i Nuvoletta.

PUBBLICO MINISTERO - I Nuvoletta.

TESTIMONE BRUSCA - Di Marano.

PUBBLICO MINISTERO - Di?

TESTIMONE BRUSCA - Marano.

PUBBLICO MINISTERO - Della famiglia di Marano.

TESTIMONE BRUSCA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, e questi appartengono a Cosa Nostra da quando?

TESTIMONE BRUSCA - Eh, io quando sono stato affiliato nel '75 - '76, già li ho trovati in Cosa Nostra, che poi ho avuto modo di recarmi più volte a Napoli, e precisamente a Marano, a casa dei Nuvoletti, e mi sono stati presentati ritualmente, da quando sono stati affiliati questo non glielo so dire, ma credo molto tempo prima.

PUBBLICO MINISTERO - Prima della sua affiliazione.

TESTIMONE BRUSCA - Sì, molto tempo prima, non so quando.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa del coinvolgimento di questi personaggi nel periodo stragista?

TESTIMONE BRUSCA - So, sempre parlando con Matteo Messina Denaro, mi disse che, parlando di persona esterne di Cosa Nostra Siciliana, cioè di altre organizzazioni criminali, che lui si è rivolto, io faccio la domanda specifica con i napoletani e lui mi ha detto che c'era andato, si era incontrato con un comparello mio, che sarebbe Gaetano Nuvoletta, figlio di Lorenzo, e questi qua gli hanno dato un, che io sappia gli ha detto di no, o quantomeno non si sono messi a disposizione.

PUBBLICO MINISTERO - Questo, scusi, glielo disse chi?

TESTIMONE BRUSCA - Matteo Messina Denaro, io mi sono rivolto precisamente con lui, parlando dopo l'arresto di Leoluca Bagarella.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE BRUSCA - Facendo un po' il riassunto di quello che era successo, gli ho detto: "Ma con i napoletani, io mi sto confrontando con Matteo Messina Denaro, ma con i napoletani c'avete parlato?", e lui mi ha detto che si era rivolto con Gaetano Nuvoletta, figlio di Lorenzo, e che aveva rifiutato l'appoggio e che loro non dividevano questa strategia.

PUBBLICO MINISTERO - Questo glielo dice nel '95, giusto?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, dopo, Bagarella è stato arrestato a luglio '95, subito dopo, perché Bagarella purtroppo ci ha creato un po' di malumori tra me e lui, tutti fatti che poi ci siamo chiariti.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Senta, quando lei parla.

TESTIMONE BRUSCA - Tant'è vero, chiedo scusa, tant'è vero che poi.

PUBBLICO MINISTERO - Prego.

TESTIMONE BRUSCA - Questa è una notizia che ho appreso processualmente, in uno dei tanti commenti che io gli facevo, addirittura aveva in primo tempo avuto l'espressione, la volontà di uccidermi, poi cosa, richiesta rientrata.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Queste vicende sono legate diciamo al periodo successivo all'arresto di Riina?

TESTIMONE BRUSCA - Di Bagarella, queste notizie.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, dico, questo contrasto con Bagarella, diciamo, risale a un periodo successivo all'arresto di Riina.

TESTIMONE BRUSCA - Sì, sì, sì, chiarissimo. Precisamente, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto, di questo insomma poi abbiamo già una ampia documentazione, attraverso la sentenza di Firenze che è in atti. Le voglio chiedere un'altra informazione, a proposito degli attentati che si succedono, non ricordo quanti, ma numerosi attentati, che si succedono in

danno delle sedi della Democrazia Cristiana, nel territorio siciliano, nel periodo successivo all'omicidio di Salvo Lima. Lei ne ha ricordo?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, ne ho ricordo, anche perché sono stato autore di due attentati, uno... come mandante, perché non li ho eseguiti direttamente, uno a Monreale, che rientrava nel mio mandamento, e un altro tramite Pietro Rampulla, a Messina, danno che avevano fatto (Inc.) attentato dietro il portone di una sede della Democrazia Cristiana, gli altri due sono avvenuti uno a Isola delle Femmine, nel territorio di San Lorenzo, cioè di Biondino Salvatore, e l'altro a Misil... Misilmeri, giusto.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, quello... siamo dopo, dopo l'omicidio Lima, la partecipazione di Rampulla è legata alla cosa che ha detto prima, e cioè al fatto che c'era stato un incontro con Santapaola?

TESTIMONE BRUSCA - No, che io con Rampulla abbiamo cominciato a frequentarci nel '90-'91, cioè proprio con le mie visite a Catania, quindi io essendo che il Rampulla non era catanese, ma bensì rientrava nel territorio di Palermo, e in particolar modo nel mandamento di Peppino Farinella, quindi io non avevo bisogno di baipassare dai catanesi, era un rapporto che avevo avuto direttamente con lui. Per un periodo addirittura è stato pure reggente di quel territorio, perché Peppino Farinella era stato arrestato, il figlio non conduceva bene quel mandamento, e fu investito proprio Pietro Rampulla, quindi c'era un rapporto diretto per le varie esigenze di Cosa Nostra. Abbiamo sce... lui ha scelto Messina, perché com'è noto Messina non c'era una famiglia di Cosa Nostra, fino al '92-'93, perché poi è stato affiliato un soggetto di Pozzo di Gotto, in questo momento non mi ricordo come si chiama, e quindi rientrava, quel territorio rientrava nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, e in quel momento storico era ritenuto territorio, campo libero, quindi ognuno poteva fare quello che voleva, e Pietro Rampulla quindi non doveva chiedere niente a nessuno, doveva mettere l'esplosivo là e quindi serviva un

modo per, mentre da quei pochi discorsi che ho fatto io con Biondino, a depistare.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, ecco, l'incarico, cioè chi ha l'idea di compiere questi attentati?

TESTIMONE BRUSCA - Ma io ne parlo con Biondino, Biondino mi dà questo tipo di argomento, tipo che vuole mettere in atto un depistaggio, essendo che è stato ucciso un democristiano, quindi come se ci fosse un attacco generale, non solo all'onorevole Lima, almeno questo è quello che ho inteso capire, e io seguivo i suoi ordini, che a sua volta venivano da Totò Riina.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Sono cessati questi attentati per un motivo? C'è stata una ragione per cui a un certo punto non avete proseguito? Erano sufficienti per l'obiettivo quelli che avete commesso?

TESTIMONE BRUSCA - Le ragioni io sinceramente non lo so, perché non ci fu più modo di poterne discutere, questa è una mia deduzione però, attenzione, suppongo che non servivano a nulla.

PUBBLICO MINISTERO - Con Riina ne parlò di questi?

TESTIMONE BRUSCA - No, ripeto, che io mi ricordi non ci fu più bisogno di parlarne, né con Biondino, né parlare più con nessuno. Io mi ricordo così, almeno non mi ricordo di averne più parlato.”

Più specificamente, con riguardo al momento in cui ha avuto conoscenza della “missione romana, il Brusca ha riferito (v. pp. 57 e ss. trascrizione della medesima udienza) quanto segue:

“PUBBLICO MINISTERO - (..) del fatto che Matteo Messina Denaro e altri operino su Roma, per organizzare un attentato a Giovanni Falcone, lei lo viene a sapere come?

TESTIMONE BRUSCA - Direttamente, perché sapevo che c'era una squadra su Roma che stava lavorando e io stavo arrivando, queste notizie non le ho apprese dai giornali ma le ho vissute in prima persona, quando poi Totò

Riina mi dà l'incarico a me di portare a termine l'attentato su Palermo, perché prima di me addirittura ho notizie che ho appreso sul luogo, l'incarico l'aveva Raffaele Gangi e Cangemi Salvatore, che dovevano commettere l'attentato in via Notar Bartolo, mi dicevano che volevano mettere l'esplosivo dentro il cassonetto o in altri posti, poi avevano, c'era pure Biondino che addirittura voleva riempire uno dei sottopassaggi pedonali dell'autostrada con mille e rotti chili di esplosivo, quindi ci sono state più progettazioni, ma mai portati a termine.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi.

TESTIMONE BRUSCA - Di cui c'era questo...

PUBBLICO MINISTERO - Brusca, scusi.

TESTIMONE BRUSCA - Chiedo scusa.

PUBBLICO MINISTERO - Il periodo.

TESTIMONE BRUSCA - Io sto parlando quando prima la mia presenza su Roma, e credo '90 - '91, poi per sei - sette mesi non parlo più di questa situazione, io parlo da febbraio '92 in poi.

PUBBLICO MINISTERO - Da febbraio '92 in poi. Quindi erano aperti tutti questi diciamo, fra virgolette cantieri, queste squadre operative agivano.

TESTIMONE BRUSCA - Perfettamente. Quando poi Salvatore Riina mi dà l'incarico a me nella stessa occasione c'era Vincenzo Sinacori, che aspettava in una camera adiacente, lo chiama alla mia presenza e gli dice di fare, di scendere la squadra, dice "Dicci a Matteo di tornare indietro" che non c'è più bisogno che loro permanessero in loco, con una battuta con risolino, nel senso che quasi che erano là a perdere tempo, lui riteneva che non ci mettevano grossi impegni a potere individuare il dottor Giovanni Falcone.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito.

TESTIMONE BRUSCA - Quindi una volta che lui, io mi metto a disposizione, mi dà l'incarico, e lui purtroppo, debbo dirle che ogni volta che lui mi dava l'incarico sapeva benissimo che glielo portavo a termine, ha escluso tutto e tutti, e ha fatto mettere a me a disposizione Biondino, e da lì ad arrivare al 23 maggio ho avuto modo di potere commettere la strage.

PUBBLICO MINISTERO - Allora, una precisazione. Quando lei conta Sinacori, quanto Riina parla con Sinacori e lei vede Sinacori andare a parlare con Riina dove vi trovate?

TESTIMONE BRUSCA - Dovrebbe essere un incontro a casa di un certo Guddo, e dobbiamo essere marzo, aprile, ora non mi ricordo con precisione.

PUBBLICO MINISTERO - Okay.

TESTIMONE BRUSCA - Sempre '92.

PUBBLICO MINISTERO - Chi c'era quel giorno? Cioè ricorda chi ci fosse quel giorno assieme a lei, oltre a lei e a Sinacori?

TESTIMONE BRUSCA - C'ero io, c'era Raffaele Ganci, c'era Cangemi, c'era Biondino, c'era Sinacori che aspettava, se n'era andato appena appena Provenzano, era una riunione di quelle che Salvatore Riina faceva entrare le persone e faceva uscire gli altri, una giornata di consultazione.

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, lei è presente quando Sinacori parla con Riina?

TESTIMONE BRUSCA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi ascolta le parole di Sinacori?

TESTIMONE BRUSCA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda che cosa dice?

TESTIMONE BRUSCA - Non gli dice, non gli dice che ha dato l'incarico a me, però gli dice: "Digli a Matteo di riscendere, che ho risolto il

problema”, con riferimento alla strage di Capaci, cioè all’omicidio del dottor Giovanni Falcone.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. E da quel giorno lei entra, diciamo, entra in pista? Cioè comincia a lavorare per organizzare la strage di Capaci?

TESTIMONE BRUSCA - Sinteticamente, comincio a procurarmi l’esplosivo, comincio a studiarli i luoghi, comincio a studiarli le modalità.

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, Brusca.

TESTIMONE BRUSCA - Fino a quando il giorno...

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, quel giorno è già stabilito? Cioè nel momento in cui lei prende l’incarico è già stabilito che si proceda con l’esplosivo?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, sì, (totalmente).

PUBBLICO MINISTERO - O è una possibilità?

TESTIMONE BRUSCA - No, no, si deve procedere con l’esplosivo, perché non mi danno altra... non mi prospetta altra circostanza. Addirittura io riduco quello che doveva essere il progetto originale.

PUBBLICO MINISTERO - Riduce?

TESTIMONE BRUSCA - Ma lo riduco di molto. Sì, prego.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè, lo riduce perché, scusi? Mi dica.

TESTIMONE BRUSCA - Lei si figuri a mettere 500 chili di esplosivo in via Notar Bartolo quello che succedeva, mettere mille chili in un’autostrada, cioè, per riempirla tutta, non un pezzo come ho fatto io”.

5. Le intercettazioni nel carcere di Ascoli Piceno delle conversazioni intercorse tra Graviano e Adinolfi

Le risultanze dibattimentali riguardanti la trasferta romana, estremamente ampie e complesse, si sono ulteriormente arricchite nel presente processo in dipendenza dell'esito della relazione peritale affidata da questa Corte al perito dott. Matteo Terzo in ordine alle intercettazioni captate presso il carcere di Ascoli Piceno ed aventi ad oggetto, in particolare la conversazione del 29 aprile 2016, intercorsa tra Graviano Giuseppe e il suo compagno di detenzione Adinolfi Umberto.

Come già sopra accennato, detta conversazione, già trascritta nell'ambito del processo c.d. "trattativa" conclusosi a Palermo con la sentenza emessa dalla locale Corte di Assise in data 20 aprile 2018 (sentenza n. 2/18, non ancora irrevocabile), rivela, nella trascrizione operata dal dott. Terzo, aspetti significativi circa la partecipazione dell'imputato alla "missione romana" e alla sua operativa adesione del progetto stragista.

La Corte ritiene di condividere integralmente le conclusioni cui è pervenuto il perito dott. Terzo (supportate dalle argomentazioni offerte dal consulente del P.M.) essendo state le trascrizioni effettuate con l'utilizzo di elevate competenze tecniche in ordine all'eliminazione dei rumori di sottofondo che impedivano la comprensione di molte parti della conversazione intercettata.

E', del resto, da rilevare che, come sostanzialmente chiarito dal dott. Terzo in sede di esame dibattimentale (v. verbale di udienza del 12 febbraio 2020), nel corso del colloquio, gli interlocutori hanno usato nella conversazione un tono di voce particolarmente basso, all'evidente fine di evitare che eventuali microspie potessero captare le loro confidenze, di natura strettamente riservata.

L'intercettazione, invece, risulta, a seguito delle operazioni di "ripulitura" dei file audio effettuate dal perito, sostanzialmente comprensibile anche per le modalità di ascolto illustrate dal dott. Terzo ed apprezzate, per la loro valenza professionale, da consulente del P.M. dott. Bonferraro.

In detta conversazione, il Graviano confida all'Adinolfi alcuni particolari relativi proprio alla missione romana esprimendosi nei seguenti termini:

Graviano: *"Nel novantadue ci accunzu a Roma... A Roma nel novantadue s'avia a fari a FALCONE, a COSTANZO, non so se... e c'eravamo 8 persone.*

Adinolfi: *Uhm.*

Graviano: *io (si indica col pollice) e iddu. A BRANCA...ù*

Adinolfi : *Uhm!*

Graviano: *due erano di Brancaccio...miei... due erano di... di Palermo, che poi se ne sono andati che erano stati 'nvitati (invitati) ad un matrimo' e altri due, che si sono fatti tutti e due pentiti, di cui tra l'altro.... il mio amico Mattè 'i (di) Castelvetro... uno è di Castelvetro e uno di Mazara del Vallo...Sinacori e Geraci "(v. perizia di trascrizione p. 44)*

Da tale intercettazione risulta confermata, non solo la presenza dell'imputato ("*mio amico Mattè di Castelvetro*") insieme al Graviano a Sinacori e Geraci (esattamente individuati con il corretto nominativo e la corretta provenienza) in occasione della "missione romana" espressamente datata dallo stesso interlocutore come svoltasi nel '92, ma anche l'obiettivo di tale missione, finalizzata proprio all'eliminazione sia del Costanzo che del dott. Falcone.

In sostanza, attraverso detta captazione è possibile sentire, dalla viva voce di un soggetto dello spessore criminale di Graviano, una efficace sintesi degli accadimenti verificatisi a Roma, in occasione della trasferta del gruppo di fuoco comandato da Matteo Messina Denaro e finalizzata a commettere

l'omicidio del principale nemico di Cosa Nostra, ossia il dott. Giovanni Falcone.

Non appare, del resto fondata l'obiezione della Difesa circa la migliore interpretazione della conversazione data dai periti palermitani, riferibile alle stragi del '93.

Detta tesi difensiva risulta, all'evidenza, in contrasto con le apprezzabili e condivisibili conclusioni cui è pervenuto il perito della Corte, confermate anche dal consulente del P.M.

Del resto, premesso che né il Sinacori ed il Geraci risultano coinvolti nelle "stragi del continente", deve rilevarsi che la datazione al '93 dei fatti narrati dal Graviano contrasterebbe con l'elemento più certo del processo: la data di morte del dott. Falcone (23 maggio 1992), non più, purtroppo, in vita nel 1993, epoca indicata dal Difensore come probabilmente pronunciata dagli interlocutori della conversazione.

Anche la circostanza relativa all'indicazione, nella conversazione captata in carcere, della presenza di Matteo Messina Denaro, non appare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, facilmente contestabile atteso che, anche qualora non fosse possibile sentire la parola "Mattè" trascritta dal perito, il riferimento all' "amico di Castelvetro" non potrebbe che attagliarsi all' imputato, legato al Graviano da uno stretto legame amicale.

6. Considerazioni conclusive

Alla luce degli elementi sopra indicati la Corte ritiene che la c.d. "missione romana" costituisca un momento essenziale della ricostruzione della strategia stragista attuata da Cosa Nostra per raggiungere il fondamentale obiettivo di destabilizzazione dell'assetto istituzionale del Paese.

Non può, invero, dubitarsi della “serietà” con la quale Riina (con la fondamentale partecipazione del Matteo Messina Denaro) ebbe ad ideare, programmare, organizzare e attuare il progetto di eliminazione di Giovanni Falcone (e degli altri illustri personaggi considerati un ostacolo all’affermazione della potenza mafiosa) a Roma, con modalità che, sebbene meno eclatanti rispetto a quelle successivamente realizzate, erano considerate idonee a lanciare un forte segnale di reazione dell’organizzazione agli effetti della sentenza della Cassazione sul maxi processo ed ad intimidire lo Stato, costretto a “venire a patti” pur di arginare il pericolo mafioso (“*fare la guerra per fare la pace*”).

La ricostruzione della vicenda romana induce, infatti, a valutare come assolutamente pregnante l’impegno profuso dall’organizzazione per la concreta riuscita del piano di azione nella capitale, con un impiego di mezzi e capitali di spessore non certamente trascurabile.

La determinazione profusa per il conseguimento dell’obiettivo (la morte del dr. Falcone Roma) attraverso l’azione degli uomini d’onore diretti da Matteo Messina Denaro Matteo e Graviano Giuseppe, emerge con chiarezza dal complessivo compendio probatorio, attestante la precisa e implacabile volontà di imposizione dell’egemonia mafiosa sottesa alle decisioni di Riina.

Il gruppo di fuoco venne mandato nella capitale, sulla base di un convincimento dettato da specifiche informazioni assunte dal Riina già dal 1991 (anno in cui fu effettuato un tentativo, sia pur blando e mal organizzato, di eliminazione del magistrato attuato da Brusca e Bagarella) circa la ridotta protezione apprestata a Roma per tutelare l’incolumità di Giovanni Falcone, abituato a muoversi, lontano dalla Sicilia, con maggiore disinvoltura tanto da frequentare alcuni ristoranti del centro dopo aver liberato la propria scorta.

Il Messina Denaro, su impulso ed in accordo con Riina, si attivò immediatamente per predisporre quanto necessario per la riuscita del piano da

realizzare a Roma attraverso una serie di iniziative certamente dirette a rendere efficiente e proficua la programmata spedizione.

Vanno, in proposito ricordati, brevemente, i vari passaggi compiuti dall'imputato per la realizzazione della "missione romana". Il Matteo Messina Denaro, oltre a consegnare allo Scarano, tramite il Geraci, la somma di venti milioni di lire affinché costui reperisse un appartamento a Roma, provvide al reperimento dell'esplosivo e delle armi curando di testarne l'efficienza attraverso delle prove effettuate nelle campagne del territorio trapanese; si attivò, inoltre, per la predisposizione dei mezzi di trasporto del materiale "bellico" dando incarico al Calabrò di modificare il camion a disposizione di Battista Consiglio con la realizzazione di un doppiofondo dove occultare le armi e l'esplosivo; per organizzare la trasferta, il Matteo Messina Denaro partecipò, altresì, a numerose riunioni con Riina e altri soggetti di elevata caratura criminale quali il Biondino e i Graviano; si recò a Roma con gli altri componenti del gruppo provvedendo a risolvere, con impiego di ingenti risorse economiche, tutte le difficoltà insorte per la sistemazione logistica connesse al reperimento di un alloggio idoneo per la permanenza a Roma dei suoi sodali; si occupò, poi, della ricezione delle armi e dell'esplosivo da occultare in luogo sicuro; effettuò gli appostamenti per individuare la vittima designata; elaborò un piano di azione che comunicò al Riina tramite Sinacori; accettò la decisione di Riina e tornò in Sicilia.

Le energie profuse nelle impegnanti attività della "missione romana", pur avendo sortito deludenti risultati per il conseguimento della morte del dott. Falcone, ossia del principale obiettivo degli stragisti, portarono, comunque, il Messina Denaro a concepire un concreto piano per attuare l'eliminazione del giornalista Maurizio Costanzo mediante l'uso di materiale esplosivo. La negazione del consenso da parte di Riina (dopo il "rapporto" fattogli dal Sinacori) alla messa in atto delle proposte modalità attuative dell'attentato,

condusse, poi, all'abbandono dei progetti omicidiari nella capitale coltivati con impegno dal Matteo Messina Denaro.

Riina, convintosi, alla luce delle notizie riferitegli dal Sinacori nell'incontro del 4 marzo 1992, della fallacia del piano di azione da realizzare a Roma, ordinò il rientro del gruppo in Sicilia, confidando nella maggiore garanzie per il buon esito del progetto di eliminazione del dott. Falcone fornite dall'altro gruppo di fuoco operante in Sicilia, la cui direzione operativa era stata affidata a Giovanni Brusca.

La missione ebbe luogo tra il 24 febbraio ed il 5 marzo del '92 e si svolse, contemporaneamente alle attività operative già poste in essere per la realizzazione della strage di Capaci, dal Brusca il quale aveva già ricevuto da Biondino e Cancemi informazioni sulla velocità tenuta dall'auto di Falcone sull'autostrada Palermo-Trapani.

La contemporaneità dei progetti omicidiari da porre in essere, alternativamente a Roma o in Sicilia, non comporta affatto una minimalizzazione del tentativo operato, con esiti negativi, dall'imputato a Roma. La sua azione costituì, anzi, un preciso contributo al piano stragista iniziato, nella sua concreta realizzazione, proprio nel periodo della trasferta romana alla quale va, comunque, attribuita una rilevante valenza nella complessiva strategia di morte e di attacco allo Stato deliberata da Cosa Nostra.

Conformemente a quanto argomentato dalla Pubblica Accusa, questa Corte non condivide, quindi, la diversa ricostruzione della "missione romana" elaborata dalla Corte di Assise di Appello di Catania nella sentenza n. 24/06 (emessa in data 21.4.06, in precedenza richiamata). In particolare, con la sentenza n.24/06 la Corte catanese, ha aderito alla prospettazione degli accadimenti prospettata dall'ex collaboratore Pulci Calogero - già condannato per il reato di calunnia dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo Borsellino quater- che aveva riferito di avere saputo da Piddu Madonia

dell'esistenza di una diversità di vedute insorta nel corso delle riunioni della Commissione regionale tenutesi sul finire del '91 tra Riina da un lato e Provenzano e Madonia dall'altro. (v. le dichiarazioni del Pulci secondo cui Madonia e Provenzano, maggiormente propensi alla realizzazione dell'attentato a Falcone lontano dalla Sicilia, erano rimasti sulle loro posizioni anche dopo aver ricevuto rassicurazioni dal Riina sulla fattibilità dell'attentato in Sicilia senza ritorsioni da parte dello Stato: *“dopo la seconda riunione non erano tanto convinti, sia, mi disse il Madonia, lui che Provenzano, di farlo in Sicilia, ma poiché il Riina aveva garantito che non c'erano ritorsioni perché aveva garantito a livello istituzionale che facendolo in Sicilia non subivano ritorsioni da parte dello Stato, e allora hanno condiviso di farlo in Sicilia, però loro erano più propensi di farlo a Roma”*).

Sulla base di tali propalazioni La Corte di Assise di Appello di Catania ha, quindi, svolto le argomentazioni di seguito riportate, fortemente riduttive della valenza della trasferta romana, ritenuta un “astuto espediente” del Riina per far credere ai sodali, in maniera illusoria di una possibile alternativa circa l'esecuzione dell'attentato a Falcone a Roma. Nella motivazione della sentenza si legge quanto di seguito riportato:

“La riunione in esame del 1 febbraio 1992 ha avuto, quale necessario oggetto, l'attuazione della decisione alternativa propugnata dal Riina, il quale insisteva affinché l'attentato a carico del giudice Falcone avvenisse in Sicilia.

Invero, come già detto, il Riina, oltre a secondare Madonia e Provenzano autorizzando l'avvio della missione romana cui entrambi erano "propensi", non poteva certo abdicare passivamente alla propria tesi.

Doveva quindi anche ottenere il consenso degli altri vertici provinciali per sperimentare la possibilità alternativa di eseguire l'attentato in Sicilia (...)
Intorno a metà febbraio, si è detto, il Riina ha finalmente sciolto il decisivo nodo sul luogo dove dovrà essere eseguito l'attentato al giudice Falcone: non

certo Roma, ma Palermo. E' appunto da questo preciso momento, intorno a metà febbraio, che il Riina, con perfetta cadenza cronologica, e fino alla prima decade di marzo 1992 (l'omicidio dell'on.le Lima è del 13 marzo), ha convocato le c.d. riunioni ristrette riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi (v. amplius infra), nel cui corso: a) per un verso è stata attuata la fase di "concreta" organizzazione esecutiva per l'uccisione in Sicilia del giudice Falcone; b) per altro verso è stato "ampliato", con un contenuto deliberativo-strategico "più esteso", il piano già adottato nella riunione degli auguri di metà dicembre 1991, riferita dal Giuffrè (...)

Sarebbe difficile concludere nel senso che il Riina abbia "seriamente" confidato nel positivo esito della missione romana, la quale, può pertanto trovare una sola spiegazione alternativa: quella di avere costituito un astuto espediente per secondare coloro che gradivano l'attentato a Roma (Provenzano e Madonia), e, al tempo stesso, per incominciare ad organizzare l'attentato in Sicilia con modalità stragista (...) la realizzazione del delitto (a Roma) presentava notevoli difficoltà esecutive, stante la nutrita tutela di cui il magistrato era stato dotato.

E' pertanto indubbio che la città di Roma non era certo il luogo ideale per ottenere una "certezza" di risultato. Altrettanto indubbio è che il territorio palermitano si prestava meglio di qualsiasi altro luogo, sia per superare le eccezionali misure protettive adottate a protezione del magistrato e sia per garantire le necessarie esigenze logistiche e di copertura; la scelta dell'attentato in Sicilia, in quanto ne rivendicava la paternità a Cosa Nostra, era perfettamente compatibile con il perseguimento dell'obiettivo strategico di destabilizzazione statale e di ricerca di nuovi referenti politici. Obiettivo che sarebbe rimasto in ombra in caso di persistenza nell'iniziale proposito dell'attentato romano, il cui scopo era quello di distogliere i sospetti da Cosa Nostra e farli ricadere su pezzi deviati dei servizi segreti. La missione romana non ha avuto alcun serio

sviluppo tanto che, è stata revocata il 15 febbraio, appena dopo pochi giorni la relativa autorizzazione. L' attentato a carico del giudice Falcone è stato effettuato in Sicilia nella provincia di Palermo e non certo a Roma; per altro verso risulta in modo altrettanto pacifico (v. dichiarazioni di Sinacori e Geraci, sopra riportate) la totale superficialità ed inadeguatezza manifestata dal Riina nell' organizzare la missione romana. Infatti: - Ha fatto egli affidamento a persone non tutte di rilevante calibro "mafioso" e peraltro reclutate nella distante provincia di Trapani. Basti dire che Francesco Geraci non era nemmeno un "uomo d'onore" ma solo un amico di Matteo Messina Denaro. - Non ha dato precise indicazioni operative, tanto che il commando non è mai riuscito a ben individuare il giudice Falcone. Il Sinacori lo ha visto, una sola volta, entrare al palazzo di giustizia, accompagnato da una nutrita scorta... l'unica indicazione data dal Riina, quella del ristorante "la Matriciana" in cui il giudice avrebbe dovuto recarsi di frequente, è risultata poi errata per cui il commando si è più volte recato invano in quel ristorante (...). L'appartamento in Roma che avrebbe dovuto costituire la base logistica, si è rivelato tanto fatiscente da essere subito abbandonato dal commando e sostituito con un altro(...)"

Tale percorso motivazionale (riportato per sintesi e stralci) non appare condivisibile, tenuto conto delle parziali acquisizioni della Corte etnea (imprecisa sotto vari aspetti quali, ad esempio, l'indicazione della data finale della "missione", erroneamente individuata nel 15 febbraio) e della fallace attendibilità attribuita alle prodezze del Pulci.

Le risultanze acquisite nel presente processo dimostrano, invece, la determinazione e l'impegno profusi tanto dal Riina quanto dal Matteo Messina Denaro nell'attuazione della c. "missione romana".

Valgano al riguardo, le puntuali ricostruzioni dell'evoluzione della trasferta effettuata nelle menzionate sentenze irrevocabili che hanno trattato,

specificamente, della vicenda, dimostrative di un forte investimento in termini di impiego delle risorse umane per la composizione del gruppo (formato, a differenza di quanto ritenuto dai giudici catanesi, dai migliori uomini di Cosa Nostra con l'apporto di validi membri esterni quali Geraci e Scarano) e di impegno economico per il reperimento delle armi e del materiale esplosivo, per la realizzazione del trasporto del carico micidiale e per la permanenza dei partecipanti alla spedizione a Roma.

A supporto della serietà dell'impegno profuso nella trasferta vanno richiamate le osservazioni già svolte sugli ulteriori elementi rafforzativi delle propalazioni dei collaboratori Sinacori, Geraci e Scarano, costituiti dalle dichiarazioni rese, oltre che da Tranchina, Spatuzza e, soprattutto, Brusca, nonché dalle risultanze delle intercettazioni della conversazione intercorsa presso il carcere di Ascoli Piceno tra Graviano e Adinolfi. A tale ultimo riguardo non può non rilevarsi come dalle captazioni emerga come nel ricordo di Graviano, personaggio di elevata caratura criminale, la "trasferta romana", rappresenti un avvenimento tanto memorabile da formare oggetto di confidenze riservate, nutrite da una sorta di compiacimento per l'attività posta in essere in territorio romano.

Il contemporaneo svolgimento, rispetto alla vicenda romana, di paralleli percorsi progettuali per l'attuazione dell'attentato a Falcone in Sicilia non sminuisce affatto, ad avviso di questa Corte, l'importanza del tentativo operato dall'imputato a Roma, atteso che, come già osservato, la strategia posta in essere dal Riina mirava al conseguimento del risultato finale mediante iniziative intraprese, sotto il, suo diretto controllo, su più fronti, tutti parimenti coltivati e sostenuti con l'impegno di elevatissime risorse umane ed economiche.

Semplificando, si intende dire che per Riina e per l'imputato Matteo Messina Denaro l'obiettivo dell'eliminazione di un magistrato dallo spessore professionale ed umano come il dott. Falcone, capace di mettere a repentaglio

l'esistenza stessa dell'organizzazione mafiosa, rappresentava una priorità assoluta da realizzare ad ogni costo, con l'impiego di ogni sforzo, senza che rilevasse il luogo (Roma, Capaci, via Notarbartolo a Palermo ecc.) ove l'attentato avrebbe avuto definitiva esecuzione.

In tal senso, per le motivazioni che verranno di seguito esposte, la trasferta romana va considerata come un avvenimento importantissimo ai fini dell'individuazione delle responsabilità dell'imputato, certamente attivo, sul piano deliberativo e sul piano operativo, nella concreta realizzazione della complessiva strategia stragista da egli condivisa e supportata sin dall'originaria ideazione e portata successivamente avanti mediante concrete azioni esecutive attuate, con una ideale continuità, nel periodo 1991-1994 nel ruolo di rappresentante di fatto del mandamento di Trapani (sia pure insieme al concomitante ruolo verticistico svolto da Agate Mariano) e di soggetto tanto vicino a Riina da diventarne il successore.

CAPITOLO X

IL PROTAGONISMO DI MATTEO MESSINA DENARO NEL PERIODO STRAGISTA ‘SICILIANO’

1. Premessa

Come si è visto nei precedenti capitoli, nel corso delle varie riunioni analizzate, specie quelle della commissione regionale e della commissione provinciale di Palermo, i vertici di Cosa Nostra prestarono il consenso ad una ben precisa strategia che prevedeva l’eliminazione di Lima, Falcone, Borsellino, Martelli, Salvo e Costanzo ed era tesa a destabilizzare l’intero Paese, diffondendo timore e insicurezza fra la popolazione.

Oltre agli obiettivi specificamente individuati nel corso delle dette riunioni, il Riina conferì alle articolazioni territoriali dell’organizzazione di tipo mafioso il lasciapassare all’eliminazione di coloro che a livello locale frapponevano ostacoli alla realizzazione dei vari interessi criminali (la famosa espressione “*togliersi i sassolini dalle scarpe*”).

Totò Riina diede il via alla concreta attuazione del piano stragista deliberato nell’autunno del 1991 all’indomani della sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 sul maxi processo, cominciando dalla missione romana, pur se naufragata con conseguente contro-ordine al gruppo operativo di fare rientro in Sicilia.

Quindi, la mattina del 12 marzo 1992 un gruppo di uomini d’onore palermitani, di cui faceva parte anche l’attuale collaboratore di giustizia Giovan Battista Ferrante, sparò diversi colpi di pistola nel viale delle Palme del capoluogo siciliano all’indirizzo di Salvo Lima, esponente di rilievo dell’allora

Democrazia Cristiana e appartenente alla corrente che faceva capo all'onorevole Giulio Andreotti, di cui era il sostanziale rappresentante in Trinacria.

Lima, che in passato era stato sindaco di Palermo ai tempi del c.d. 'sacco' della città, più volte sottosegretario in vari governi presieduti dall'onorevole Andreotti, uomo di punta dell'ala della D.C. che faceva capo a quest'ultimo, poi eletto fra le fila dell'Europarlamento, era considerato dal 'capo', nonché dai suoi fedelissimi, un traditore in quanto, pur essendo stato appoggiato nella sua carriera politica dalla mafia, non si era a sufficienza attivato per il buon esito in favore del sodalizio mafioso del maxi processo.

E' con tale omicidio 'eccellente' che Cosa Nostra cominciò la 'guerra' allo Stato, attraverso atti, anche di matrice terroristica - il cui acme sarà rappresentato dalle stragi di Capaci del 23 maggio 1992 e via D'Amelio del 19 luglio 1992 - volto a gettare nel panico la popolazione e piegare le Istituzioni del nostro Paese.

Un piano che, di lì in avanti, vide coinvolte tutte le famiglie di Cosa Nostra e interessare le estremità occidentali e orientali siciliane, pur se le macchie di sangue si concentrarono in territorio palermitano, con il macabro entusiasmo dei corleonesi e dei trapanesi più fedeli al capo.

All'originario piano strategico si aggiunsero via via nuovi obiettivi, progettandosi attentati nei confronti di Mannino, La Barbera e Grasso e discutendosi di piani ai danni di Di Pietro, Purpura, Andò, Vizzini e Nicolosi.

Vari gli atti intimidatori compiuti in territorio catanese fino all'omicidio dell'ispettore Lizzio nel luglio del '92.

Quindi, nel settembre di quell'anno trovò la morte Ignazio Salvo e venne compiuto un attentato ai danni di Germanà, che solo per una serie di circostanze non condusse all'uccisione del commissario.

Vi furono poi tutta una serie di attentati che riguardarono o sedi della Democrazia Cristiana o beni patrimoniali di alcuni dei suoi esponenti - a riprova del carattere politico dell'azione di Cosa Nostra - come puntualmente riferito dal Luogotenente della DIA di Caltanissetta Fenu Giandomenico all'udienza del 17 ottobre 2019 (a pp. 27-30 del verbale stenotipico vengono elencati puntualmente ed in ordine cronologico siffatti attentati: 31 marzo del '92 a Misilmeri, in via Garibaldi, ai danni della sede del comitato elettorale dell'Onorevole Mannino; il 1 aprile del '92 a Monreale, ai danni della sede della D.C.; l'1 aprile del '92 a Partinico nei confronti dell'auto dell'Assessore Comunale al Bilancio Rosario Costantino sempre della compagine centrista; il 3 aprile del '92, a Messina, nei confronti della sede della D.C.; il 3 aprile del '92 a Scicli, attentato in danno dell'abitazione estiva del Vicepresidente dell'Amministrazione provinciale di Ragusa Vincenzo Manenti, esponente dello stesso partito).

Dopo l'estate del '92, la definitiva riapertura degli istituti penitenziari speciali e l'implementazione del carcere duro indussero Cosa Nostra, pur in un periodo di relativa stasi, ad affiancare agli obiettivi personali involgenti personaggi rappresentativi del mondo istituzionale quelli patrimoniali afferenti il patrimonio artistico-culturale della Nazione, dipartendo dall'atto intimidatorio nel giardino di Boboli a Firenze, virata che sarà poi il *leit motiv* delle stragi del Continente del '93.

Si trattò di atti in massima parte rivendicati con la sigla 'Falange armata', adoperata al duplice scopo, per un verso, di depistare le indagini onde evitarne il facile collegamento con Cosa Nostra, per altro verso, di individuarne con certezza la matrice agli occhi dei destinatari intermedi e finali.

Il tutto nell'ambito di una situazione politica che vedeva sullo sfondo le elezioni del Presidente della Repubblica e che era attraversata da un profondo mutamento, con i partiti della c.d. Prima Repubblica lasciare spazio a nuove

formazioni, anche di carattere autonomista-secessionista, a seguito dello tsunami 'tangentopoli' e dello stravolgimento dei poteri di forza a livello internazionale fra USA ed ex URSS.

Premesso ciò, all'odierno imputato Matteo Messina Denaro è possibile ascrivere la responsabilità per le stragi di Capaci e via d'Amelio a titolo di concorso morale essendo stata la sua condotta certamente idonea a rafforzare il proposito criminale di eliminare Falcone e Borsellino - in senso bidirezionale nei confronti di Totò Riina a monte, degli esecutori materiali a valle - avendo condiviso la campagna di destabilizzazione, tanto in sede decisionale, quanto nelle fasi attuative:

1) sotto il profilo deliberativo, in qualità di reggente della provincia di Trapani, aderì nella seconda metà del '91 - non importa se presente o meno alle riunioni della commissione regionale di Cosa Nostra essendo stato manifestato il consenso certamente *aliunde* (nel contesto della riunione di Castelvetro e per *facta concludentia*) - alla dichiarazione di guerra allo Stato, inglobante l'eliminazione dei nemici storici (Falcone e Borsellino) e nuovi in quanto traditori (Lima, Salvo), nonché la rinegoziazione dei poteri di forza con il mondo politico;

2) sotto il profilo attuativo, garantì in via continuativa l'appoggio fattivo a Totò Riina:

2a) in termini specifici per i delitti per cui si procede, adoperandosi per l'uccisione di Falcone a Roma e condividendo il progetto di eliminare Borsellino a Marsala;

2b) con riguardo agli altri fatti in cui si è inverata la strategia stragista, ora curando l'organizzazione o la partecipazione diretta in sede esecutiva ad alcuni delitti, ora mettendo a disposizione la struttura logistica e militare della provincia trapanese, ora prendendo parte a tutte quelle iniziative collaterali funzionali alla buona riuscita dell'operazione, contribuendo altresì ad

indirizzare ulteriormente il progetto eversivo verso nuovi porti e scopi più ampi laddove necessario al prosieguo.

Fu in considerazione della piena, incondizionata e continuativa adesione alla strategia stragista che Matteo Messina Denaro - appena qualche mese più tardi delle stragi di Capaci e via D'Amelio, segnatamente dopo l'arresto di Totò Riina del gennaio '93 - venne definitivamente consacrato nel *gotha* di Cosa Nostra, divenendo componente di quel 'direttorio' (composto da Bagarella, Provenzano, Brusca e i fratelli Graviano) che compirà le stragi del Continente nel '93-'94.

Ebbene, nei paragrafi a seguire si tratteranno tutte quelle vicende - ad eccezione della trasferta romana cui si è dedicato, per la sua centralità, un autonomo spazio - che attestano, tanto a livello gnoseologico, quanto logistico, quanto direttamente attivo, l'adesione da sicuro protagonista di Matteo Messina Denaro a tutte le fasi di svolgimento dell'attacco allo Stato, vale a dire a tutti gli snodi attraverso i quali si è concretamente attuato il programma stragista.

1.1.La finalità ultima della stagione delle stragi

Delle brevi notazioni introduttive sul profilo teleologico della stagione stragista appaiono doverose prima di andare *in medias res*.

Si è più volte evidenziato come le stragi di Capaci e via D'Amelio, certamente *l'hype* della realizzazione del piano stragista, avessero la finalità non solo di vendicarsi dei nemici storici di Cosa Nostra, ma anche di aprire un canale di comunicazione con ambienti istituzionali differenti da quelli che avevano garantito l'organizzazione criminale in epoca antecedente al maxi processo, ciò pure allo scopo di risolvere alcune questioni conseguenti alle condanne inflitte.

Si trattava di mettere un argine - anche in un'ottica di tenuta dell'integrità associativa - al fenomeno dei collaboratori di giustizia, di modificare la disciplina sul sequestro e confisca dei beni ritenuti di provenienza illecita, di tentare la revisione dello stesso maxi processo, cui si aggiunsero, ma solo dopo la strage di via D'Amelio, ragioni inerenti alle condizioni dei mafiosi detenuti, *id est* la concreta applicazione dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario.

Dunque, è possibile affermare che il sentimento di vendetta nei confronti di coloro che contrastavano Cosa Nostra o l'avevano tradita rappresentò un aspetto catalizzatore dell'attacco allo Stato, ma la finalità ultima fu quella di instaurare rinnovati rapporti con il mondo politico, secondo d'altra parte le caratteristiche socio-criminologiche del fenomeno mafioso.

Così si sono d'altro canto espressi i collaboratori di giustizia Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi, al tempo componenti della commissione provinciale di Cosa Nostra e, pertanto, a stretto contatto con Totò Riina.

Il Brusca ha affermato che, pur non avendo la sentenza del maxi processo influito sulla determinazione di eliminare il dott. Falcone ed il dott. Borsellino, atteso che la decisione era già maturata da parecchi anni all'interno dell'organizzazione mafiosa, si era *"aspettato che andasse la sentenza fuori, per poi attaccare a questo tipo di strategia. Nel senso che i contatti o le vecchie garanzie che Cosa Nostra aveva non c'erano più. E quindi, con questi fatti, si facevano, si arrivavano a due obiettivi: quello di eliminare i nemici di Cosa Nostra e con la speranza di avere nuovi contatti politici o di altra natura per quel sistema, sempre di Cosa Nostra, cioè in quanto riguarda favoritismi di Cosa Nostra, che sono sentenze in particolar modo, la prima cosa, e poi tutta un'altra serie di richieste"* (v. esame dibattimentale reso all'udienza del 13 gennaio 1998 nell'ambito del procedimento n. 12/96 a carico di Leoluca Bagarella + 25, p. 94).

La finalità politica dell'intera strategia di Cosa Nostra fu evidente fin dal primo omicidio eccellente, vale a dire dall'uccisione di Salvo Lima. Tale la spiegazione sempre del Brusca all'udienza del 12 dicembre 2017 a proposito della necessità di impedire che si desse continuità a quella parte della corrente della DC (*“l'onorevole Purpura era, dopo l'omicidio dell'onorevole Lima c'è non un fatto a sé personale, ma perché sarebbe stata la continuazione della corrente limiana, quindi indirettamente avremmo colpito l'onorevole Andreotti che, chi ricorderà la storia, era candidato per la Presidenza della Repubblica, e il nostro obiettivo era quello di azzopparlo e non farlo, che era un desiderio che lui voleva, e volevamo, diciamo, che non raggiungesse quell'obiettivo. Con l'omicidio Lima non ci siamo riusciti, perché ancora l'onorevole Andreotti si candidava, diciamo obiettivo fra virgolette è venuto, è riuscito con la strage di Capaci”*).

Del pari il Cancemi ha riferito che nel corso di diverse riunioni avute con Totò Riina nel 1992, tanto prima quanto dopo le due stragi per cui è processo, questi manifestò l'esigenza di arrivare ad una modifica della legislazione in tema di collaboratori di giustizia, che dal di dentro stava minando la capacità di resistenza di Cosa Nostra e che garantiva alle autorità precedenti per la prima volta una valida piattaforma probatoria, cui si aggiunsero le questioni riguardanti l'applicazione del carcere duro.

In tale ottica le stragi e gli attentati del '92 (e poi quelli del '93) dovevano essere funzionali a far perdere la fiducia della popolazione in chi stava al governo così da costringere il potere politico a interloquire in condizioni di debolezza con il sodalizio mafioso.

Si riportano, per chiarezza espositiva, alcuni passaggi dichiarativi resi dal collaborante nel corso di più deposizioni testimoniali:

“P.M. dott. DI MATTEO: - Non mi riferivo ad obiettivi nel senso di vittime di possibili attentati. Nel '92, intanto le chiedo genericamente, avete mai

parlato con Riina, ed eventualmente ci dirà anche con altri, degli scopi che si volevano raggiungere attraverso le eliminazioni di Lima, del dottor Falcone, del dottor Borsellino?

CANCEMI SALVATORE: - Sì, avevo capito prima male, adesso ho capito bene. Sì, come, si parlava più volte, più volte, si parlava tantissime volte che l'obiettivo erano quelli, diciamo, di... la prima cosa che lui ci pesava era i pentiti, i collaboratori di Giustizia, che li doveva eliminare perché' erano loro che portavano questo danno, diciamo, a Cosa Nostra. E lui più volte io c'ho sentito dire che si giocava i denti per fare cancellare questa Legge sui pentiti, per non li fare credere, per farli screditare, perché' lui principalmente questo dice: "Io sto facendo di tutto, mi sto giocando i denti per farli screditare, per non li fare credere quello che dicono, perché' a noi - queste sono parole che diceva lui - se si metteva tutto il mondo contro di noi non potevano farci niente perché' non avevano le prove, ma con questi qua - dici - ci hanno fatto un danno terribile, quindi io mi devo giocare i denti per arrivare a questo scopo", diciamo. Questi erano, diciamo... questi, poi anche per Cosa Nostra, diciamo, per il futuro di Cosa Nostra, per essere più... più tranquilla, per non essere attaccati. Insomma, tutte queste cose lui preparava, faceva questi discorsi, diciamo, a noi [...]

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha parlato di più riunioni avvenute nel '92 a casa di Guddo sia prima della strage di Capaci sia dopo la strage di Capaci e prima della strage di via D'Amelio. In quelle occasioni questo argomento dei benefici che Riina voleva ottenere per Cosa Nostra fu affrontato da Riina o dagli altri presenti?

CANCEMI SALVATORE: - Ma non... non voglio esagerare, più volte, più volte, più volte; sempre erano questi l'argomenti che lui principalmente trattava quando ci riunivano là. L'argomenti erano questi qua, il peso era questo che lui aveva di questi pentiti, di screditare i pentiti, e lui con me parlava di

questi personaggi che lui aveva nelle mani, appunto perché c'era questa... questo giro, perché, vede, qua il... come si dice...? il giro è tutto uno: lui riceveva questi duecento milioni di contributo di queste persone, che questi soldi passavano delle mie mani e arrivavano a Riina Salvatore.

P.M. dott. DIMATTEO: - Come si doveva arrivare a screditare i pentiti nelle intenzioni del Riina?

CANCEMI SALVATORE: - Guardi, sì... io, diciamo, nello specifico non ci siamo andati, però si doveva arrivare tramite modificare delle Leggi, modificare delle situazioni, diciamo, così.

P.M. dott. DIMATTEO: - Riina fece riferimento anche ad altri obiettivi oltre a quello di arrivare a modificare delle Leggi in relazione alle dichiarazioni dei pentiti? Ricorda se si parlava anche di altri obiettivi che Cosa Nostra voleva perseguire in quel periodo? Obiettivi di tipo, tra virgolette, legislativo - politico, non so di politica giudiziaria.

CANCEMI SALVATORE: - Sì, lui parlava di... l'obiettivi erano di fare, appunto, modificare delle Leggi e di fare cambiare questa Legge sui pentiti, tutte queste cose, diciamo, al punto che vi annullavano questa... questa credibilità, questa cosa dei pentiti, perché lui diceva che il male a noi ce lo fanno loro, perché "si potevano mettere tutto... tutto il mondo contro di noi - dice - non... non ci potevamo fare niente. Sono loro quelli .che ci stanno portando questo danno". C'erano altre cose pure di... il 41 bis. Insomma, si parlava di tutte queste cose, diciamo, che lui stava portando avanti" (verbale del 17 giugno 1999 nell'ambito del processo c.d. Borsellino ter, p. 34 e ss.);

"CANCEMI SALVATORE: - Lui diceva che ... diceva pure che voleva fare perdere di prestigio alle persone che erano in sella, propria diceva anche questo, che voleva ... ci voleva creare ... non avere più fiducia, diciamo, del popolo, diciamo, a quelli che allora guidavano il Governo, quelli che guidavano

allora, diceva: "Li dobbiamo cacciare della sella" (verbale del 23 giugno 1999 nell'ambito del processo c.d. Borsellino ter, p. 160);

"PRESIDENTE: - Sì. A lei non risulta che nelle intenzioni di Riina non vi fu detto mai che le strazi nel '92 dovessero in qualche modo screditare gli uomini politici che in quel momento erano al governo.?"

CANCEMI SALVATORE: - Sì, ma questo l'ho detto io. Presidente.

PRESIDENTE: - Sì, sì.

CANCEMI SALVATORE: - Questo l'ho detto io nelle mie tante dichiarazioni.

PRESIDENTE: - Sì, però non l'ha detto in questo processo, non credo che l'abbia detto in questo processo.

CANCEMI SALVATORE: - Sì, sì, il Riina ha detto che voleva cacciare di sella, proprio le parole che diceva lui, cacciare di sella quelle persone e quindi doveva portare altre persone, diciamo, al potere.

PRESIDENTE: - Può dire i nomi delle persone che voleva cacciare di sella e quelle che voleva mettere in sella.?"

CANCEMI SALVATORE: - Il nome di quelle cacciare sono quelle, diciamo, che... che io sempre ho detto. Andreotti, Martelli, diciamo, e via di... quelli che lui mi disse a me erano Dell'Utri e Berlusconi" (verbale del 4 aprile 2001 nell'ambito del giudizio di appello nel procedimento Borsellino bis, riportato a p. 201 della motivazione della sentenza del GUP di Caltanissetta n. 36/13 del 13 marzo 2013, processo contro Tranchina più altri).

Lo stesso Matteo Messina Denaro era a conoscenza che dietro ogni delitto 'eccellente' si celava una finalità ulteriore di più ampio respiro, così sapeva che il primo degli omicidi, quello ai danni dell'onorevole Lima, era funzionale non soltanto all'eliminazione fisica del soggetto-vittima, ma ad inviare un messaggio di avvertimento ad attori politici collocati ad altro livello: tale va interpretato il ricordo, seppur frastagliato, del Geraci, sull'esclamazione

dell'imputato *"così lo capisce"* di cui al verbale di udienza del 12 novembre 1999 dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta nel processo c.d. Capaci I, confermato dal dichiarante dopo la contestazione alle pp. 115-117 del verbale stenotipico del 3 aprile 2019.

Proprio il commento successivo all'omicidio del Lima avvalorava quindi l'assunto per il quale Matteo Messina Denaro, anche se non coinvolto direttamente nell'azione delittuosa, si dimostrò fin dal principio informato della riconducibilità dei vari eventi tragici realizzatisi nel corso del '92 al programma previamente delineato dal Riina e oggetto di accordo fra i vertici di Cosa Nostra.

2. I precedenti progetti di attentati ai danni di Borsellino. Introduzione

Una particolare attenzione nel *corpus* motivazionale va dedicata alla trattazione dei precedenti progetti di attentato alla vita di Paolo Borsellino, il magistrato che, con Giovanni Falcone, aveva intuito che il contrasto alla mafia passava per il principio del *'follow the money'* (attesa la necessità della stessa di riciclare i profitti generati dai suoi affari illeciti, primo fra tutto il traffico di sostanze stupefacenti) e aveva ideato il maxi processo; il magistrato che, nel breve lasso temporale che intercorre fra la barbara uccisione del collega e quella propria, ne aveva raccolto le redini.

Per quanto qui di maggiore interesse e al fine di comprendere meglio le ragioni della percezione di pericolosità specie da parte dei mafiosi trapanesi, non può non valorizzarsi che il dott. Borsellino aveva svolto le funzioni di Procuratore della Repubblica di Marsala dalla fine di dicembre 1986 al marzo 1992, venendo poi applicato dal 20 dicembre 1991 alla Procura di Palermo per quattro giorni a settimana, segnatamente martedì, mercoledì, venerdì e sabato, con provvedimento di proroga del 20 febbraio del 1992 (v. nello specifico

l'esame del commissario Ganci all'udienza del 12 maggio 2020, pp. 72-74, che richiama il contenuto della p. 2 della nota prot. 3700 del 6 maggio 2020 della DIA di Caltanissetta).

2.1. Il motivo genetico dell'avversione di Cosa Nostra al Borsellino

E' dato accertato giudizialmente nel corso del processo n. 29/97 R.G.C.Ass. c.d. Borsellino *ter* (v. soprattutto le pp. 4-28 della sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta) che l'intento di Cosa Nostra di eliminare Paolo Borsellino aveva iniziato a manifestarsi già all'inizio degli anni '80 in connessione con le indagini da lui svolte - insieme al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale Emanuele Basile - che avevano consentito, tra l'altro, di pervenire all'arresto di Pino Leggio e Giacomo Riina, fratello di Totò Riina, in territorio di Bologna, nonché di far luce su alcune delle attività criminali svolte dall'emergente gruppo dei mafiosi corleonesi.

A tale primo *input* investigativo nel quale era emersa 'prepotentemente' la figura del magistrato se ne era aggiunto un secondo, collegato proprio al successivo omicidio del Capitano Basile posto in essere il 4 maggio 1980, allorquando a seguito della sua azione inquirente erano stati emessi i mandati di cattura nei confronti, tra gli altri, di Francesco Madonia, capo del mandamento di Resuttana, e del figlio Giuseppe Madonia.

Nella sentenza sopra menzionata si dà atto, in particolare, delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo, che ha riferito di come Salvatore Riina avesse attribuito alla responsabilità indiretta del Borsellino l'uccisione del Capitano Basile, che aveva materialmente arrestato i suoi uomini nel bolognese; di quelle del collaborante Gaspare Mutolo, in

merito alle esternazioni udite nel corso del periodo detentivo (1981) comune a Francesco e Giuseppe Madonia, Bagarella e Greco, circa la necessità di uccidere il dott. Borsellino; del propalante Giovanni Brusca, in ordine alla circostanza che l'omicidio del magistrato era già stato deliberato da Cosa Nostra sin dagli inizi degli anni '80, allorché Salvatore Riina aveva vanamente cercato di instaurare un contatto per risolvere alcuni problemi giudiziari del cognato Leoluca Bagarella, constatandone in quell'occasione l'incorruttibilità e l'approccio fermo e deciso nella lotta alla mafia tipico anche del dott. Falcone, ragioni che non potevano che condurre alla sua eliminazione.

Tali vicende sono state analizzate con più dovizia di particolari durante l'incidente probatorio del procedimento c.d. Borsellino *quater* del 6 giugno 2012, sede nella quale sempre il propalante Giovanni Brusca ha riferito che l'intenzione di Totò Riina di uccidere il dott. Borsellino risaliva già al 1979-80, in collegamento tanto al mancato trattamento di favore del cognato Bagarella, quanto al pervicace impegno dimostrato nel portare alla sbarra i *killer* del Capitano Basile.

Merita riportare il passo del verbale contenente le dichiarazioni sul punto (pp. 72-73):

"P.M. DOTT. MARINO - Senta, mentre il Dottor Borsellino?"

TESTE BRUSCA - Il Dottor Borsellino invece le esternazioni di Salvatore Riina che voleva uccidere... in quanto lo voleva uccidere cominciano con la vicenda del cognato Leoluca Bagarella del Capitano Basile.

P.M. DOTT. MARINO - E perché?"

TESTE BRUSCA - Perché mi aveva chiesto di poterlo più di una volta avvicinare per ottenere un trattamento di favore, insabbiare in qualche modo le indagini, per poterlo scagionare dall'accusa.

P.M. DOTT. MARINO - Ma ci furono tentativi di contattare il Dottor Borsellino all'epoca?"

TESTE BRUSCA - Sì, allora... l'ho detto, allora ci sono stati dei tentativi e ci fu un rifiuto totale.

P.M. DOTT. MARINO - Ma lei ricorda chi e in che maniera si fecero questi tentativi, se l'ha mai saputo?

TESTE BRUSCA - Guardi, ora non mi ricordo chi lui... a chi lui abbia incaricato, però di solito si comincia da dove è nato, le amicizie, le amicizia di scuola... un po' conoscendo la città di Palermo si cerca di vedere con chi si può avvicinare. Ripeto, io conosco le esternazioni che lui si è rifiutato di fargli questa cortesia, però con che soggetti abbia...

P.M. DOTT. MARINO - E lei da chi lo apprende?

TESTE BRUSCA - Da Riina.

P.M. DOTT. MARINO - Da Riina direttamente?

TESTE BRUSCA - Sì, perché in quel momento io sono una delle persone più vicine con Leoluca Bagarella. Sono vicino a lui, conosco dove abita, ci vado a casa tutti i comuni, quindi sono quasi a disposizioni... no sono, sono a disposizione... tolgo questo quasi, ero a disposizione sua ventiquattro ore su ventiquattro ore. La mia... allento un pochettino quando vengo tratto in arresto per le dichiarazioni di Buscetta, ma fino a quel momento gli facevo da autista, lo andavo a prendere, lo accompagnavo da Michele Greco quando andava a Mazara, ci dormivo a casa... tutti i giorni. Difficilmente io avevo qualche momento libero”.

Il Brusca ha ribadito che, in epoca anteriore al maxi processo, i motivi posti a fondamento della volontà di far fuori il magistrato si ricollegavano al suo intransigente rifiuto di ogni condizionamento e alla sua mancanza di disponibilità verso soluzioni più accomodanti nelle vicende giudiziarie riguardanti il Bagarella e l'omicidio del Capitano Basile (p. 80 del medesimo verbale: “*Il Dottor Borsellino sì, ma nella sua qualità di Giudice... ancora non era successo il maxi processo, non era successo... successivamente poi si sono*

aggiunti gli altri elementi, però fino a quel momento era perché non si era messo a disposizione, credo per il fatto di Bagarella e qualche altro fatto che in questo momento non mi ricordo. [...] Del Capitano Basile... c'era qualche altra cosa che non si era messo a disposizione").

Nel corso della medesima deposizione Giovanni Brusca ha più volte sostenuto che l'intenzione di uccidere il dott. Borsellino aveva radici risalenti nel tempo e ad essa erano particolarmente interessati i Madonia, soprattutto Giuseppe in quanto imputato dell'omicidio del Capitano Basile. Questi i passi dichiarativi trascritti a p. 335 del verbale stenotipico:

“GIUDICE - Allora, la domanda è, signor Brusca, per quello che ho capito io: si è deciso nei tempi di uccidere il Dottor Borsellino e il Dottor Falcone, perché a quanto... insomma si può definire un patrimonio comune, no? , che poi è tramandato. Ora, dal momento della deliberazione in poi lei ricorda periodi in cui, appunto, i Madonia sono stati detenuti? È corretto?”

AVV. SINATRA - E si è parlato di questo.

TESTE BRUSCA - Il periodo...

GIUDICE - E si è parlato ovviamente dell'eliminazione, appunto, dei due magistrati.

TESTE BRUSCA - Il periodo quando tutti e tre, padre e due figli erano detenuti, siamo nel '92. Ora non vorrei ricordare... perché non si dice nel '92, però quando io entro nel progetto dell'omicidio del Dottor Borsellino, ma non so quando...

GIUDICE - Falcone.

TESTE BRUSCA - Falcone poi quando viene allargato, quando Biondino dice: “Non ci dimentichiamo di questo”, però siccome la cosa del Dottor Borsellino non è nata... sono proprio interessati i Madonia con il fatto del Capitano Basile tra l'altro... quindi... io come fatto temporale per il

momento, credo, se non... almeno così la... perché non riesco ancora a capirla bene. Ci sto andando a naso”.

Dalla suddetta deposizione e si desume, dunque, che il proposito omicidiario venne esternato nell’ambito dell’organizzazione mafiosa già all’inizio degli anni ’80, con precipuo interessamento da parte dei Madonia, stante il coinvolgimento di un membro della famiglia nel procedimento relativo all’omicidio del Capitano Basile.

Il narrato del collaboratore risulta, non soltanto lineare, ma coerente rispetto alle pregresse dichiarazioni. Difatti, lo stesso si era già espresso in termini similmente puntuali dinanzi alla seconda sezione della Corte di Assise di Palermo, nel proc. pen. a carico di Riina + 31, all’udienza del 24 settembre 1997: *“Ma guardi, ripeto, per mia conoscenza diretta l’attentato di Giovanni FALCONE, ripeto, per me è stato stabilito già nell’82 perché’ io ci ho lavorato per poterlo attuare. Solo che poi sono stato bloccato. Poi sono venuto a conoscenza che c’era un altro progetto, tant’è vero che io, ho preparato il bazooka in attesa di essere chiamato per partecipare all’attentato e sono stato un’altra volta sospeso. Poi c’è stato il mancato attentato dell’89. Poi nel frattempo si è sospeso perché’ c’è stata la guerra contro PUCCIO. nel frattempo poi eravamo agli sgoccioli della sentenza del maxi e Salvatore RIINA credo che non abbia attaccato prima questi uomini dello Stato, perché’ eravamo, ripeto, agli sgoccioli del maxi processo, cioè alla sentenza di Cassazione, dice: “Aspettiamo la Cassazione, non vorrei che molti uomini d’onore dovrebbero dire che per causa mia o di questi fatti il maxi processo è andato male”. Perché’ questi fatti... il rinvio di tanti fatti eclatanti, in particolar modo di Giovanni FALCONE, di BORSELLINO, ripeto, sapevo che erano già stati condannati a morte, però non... tanti tentativi sono stati fatti, non portati a termine. Poi nel frattempo se ne sono aggiunti altri. Quindi è stato un rinvio di esecuzione, ma già per me, di questi uomini dello Stato era già in parte*

decretati prima e poi strada facendo [...] io vorrei spiegare che io so della morte del Giudice BORSELLINO fin dall'inizio '80, quando poi si viene allo scontro con lo Stato il Giudice BORSELLINO è uno degli obiettivi da colpire, anche in quella occasione. Quindi per me io sono a conoscenza. Cioè conoscenza significa deliberazione. Io ho deliberato questa strage, sono a conoscenza della morte del Giudice BORSELLINO [...] Le mie istigazioni, non progetto, le mie istigazioni, le mie conoscenze partono da quando il Giudice BORSELLINO stava istruendo, non so se è un processo di Leoluca BAGARELLA o del capitano BASILE, non mi ricordo quale processo e che l'ha rinviato a giudizio. Da quel momento in poi tutto quello che faceva il Giudice Paolo BORSELLINO era tutto negativo. Quindi: rompiamoci le corna, rompiamoci le corna, rompiamoci le corna”.

L'individuazione della vicenda del Capitano Basile, tanto in via preventiva, che successiva al suo omicidio, come motivo genetico dell'avversione dell'intera Cosa Nostra al dott. Borsellino è circostanza confermata nel presente procedimento dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo che, all'udienza del 14 marzo 2019, ha sostanzialmente ribadito quanto già aveva affermato nell'ambito del citato Borsellino *ter* sottolineando il carattere miliare che aveva il buon esito del successivo processo per l'intera compagine organizzativa (pp. 33-34 del verbale stenotipico):

“PUBBLICO MINISTERO - ... il processo per l'omicidio del Capitano Basile.

TESTE MUTOLO - Cioè, il processo “Basile”... Posso parlare?

PUBBLICO MINISTERO - Prego.

TESTE MUTOLO - Il processo “Basile” è lo specchio proprio - diciamo della convivenza e della paura che c'era... chiamiamola convivenza o chiamiamola paura, come si vuol chiamare, tra le Istituzioni e i mafiosi. Il processo “Basile”... quelle tre persone, cioè Puccio, Bonanno e Madonia,

vengono presi quasi sul fatto - va bene? - non... Il Presidente... non mi ricordo... quello di Bagheria, insomma... Aiello, credo, se non... cioè, non ha il coraggio di condannarli, perché Riina con queste tre persone propria... perché - diciamo - il Madonia Salvatore è il compare di Salvatore Riina, non è che gli diceva: "Dateci una condanna mite", come abbiamo fatto noi con il processo "Cappiello", insomma, e... No, no, diceva: "Se queste persone vengono condannate, tu morirai". Va bene? E sa, insomma, ci sono state delle sentenze, non so quante, cinque o sei, una diversa degli altri, e magistrati che sono...magistrati che si sono salvati per scrivere le assoluzioni e magistrati che sono stati uccisi, perché magari commentavano queste sentenze orrende. Anche la Cassazione, cioè, è stata favorevole nel...

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, signor Mutolo, queste cose lei le sa attraverso quali canali?

TESTE MUTOLO - No, io li so, perché io ero un mafioso allora, non è che ero io un collaboratore. Io non posso sapere le cose che succedono ora, ma le cose che succedevano allora io li so, perché io vivevo in questo contesto.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi... Però, dico, specificamente in ordine al processo "Basile" ricorda di averne parlato con... in particolare con qualche...?

TESTE MUTOLO - Ma ne ho parlato io con tutti, ma ne parlavo con Riccobono, ne parlavo con gli imputati, che erano in galera insieme a me, perché io ero in galera. Quando hanno arrestato - diciamo - a Puccio, a Bonanno e a Madonia, io mi trovo in galera, che sto scontando un cumulo di pene quindi... ma dopo pochissimo tempo io esco. Quindi noi parlavamo, insomma, io seguo tutto il processo, perché specialmente questo del Capitano Basile ha uno strascico ed è lungo, perché muoiono altri militari, non è che muore soltanto Basile, muore anche l'altro Comandante che aveva preso il posto di Basile, ma in quella occasione per a prima volta si palesò il nome, che

poteva essere ucciso Paolo Borsellino, perché Paolo Borsellino in quel periodo mandò a Madonia Francesco, il padre di Giuseppe Madonia, dopo arrestato e... credo che l'ha mandato al confine, a Siracusa, a Ragusa, non ricordo con precisione, e fu Borsellino proprio... che per la mafia è stato - diciamo - un gesto... un Giudice tipo irriducibile, quindi io la prima volta che ho sentito male parlare di Borsellino... cioè male, nel senso che c'era in programmazione che si poteva uccidere, fu perché - diciamo - aveva mandato, diciamo, a questo signore, Francesco Madonia - diciamo - al confine e per la mafia era una cosa... diciamo, un percorso che poteva diventare pericoloso, perché c'erano per esempio i cugini Salvo... Passo di una cosa all'altra. Quelli non è che erano mafiosi, perché andavano a sparare, perché facevano qualche cosa, ma erano persone - diciamo - perbene, però che avevano delle amicizie, così, insomma, altolocate, diciamo, nei vari personaggi - diciamo - importanti”.

2.2. I singoli progetti di attentato

Nel periodo in cui Paolo Borsellino svolgeva le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala Cosa Nostra aveva portato avanti una pluralità di progetti di attentato nei suoi confronti, con il compimento di una serie di attività preparatorie.

Una di queste doveva trovare realizzazione nei pressi dell'abitazione del magistrato, sita a Palermo in Via Cilea.

Sul punto, nella sentenza menzionata n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta si rileva come dalle dichiarazioni convergenti di Anselmo Francesco Paolo, Cancemi Salvatore, Galliano Antonino, Ganci Calogero e La Marca Francesco, tutti uomini d'onore appartenenti ai mandamenti della Noce e di Porta Nuova, emerge che nel corso

del 1988 i mafiosi avevano compreso che le misure di protezione nei confronti del dott. Borsellino erano state attenuate, essendo stato revocato il presidio di vigilanza fissa sotto la sua abitazione e che lo stesso era solito recarsi per conto proprio la domenica o in chiesa per assistere alla messa o presso alcuni esercizi commerciali per l'acquisto di alcuni beni, in particolare delle uova in un pollaio e dei giornali nella vicina edicola.

In un'occasione gli attentatori si erano organizzati con una precisa ripartizione dei compiti e, dopo essere partiti a bordo di un motociclo dal vicino negozio di mobili di Sciaratta Franco sito in Viale delle Alpi, base operativa del commando, avevano mancato il magistrato per pochi secondi, giungendo sui luoghi poco dopo che Paolo Borsellino aveva richiuso il portone di ingresso dello stabile.

L'attentato doveva essere eseguito con modalità non eclatanti, segnatamente mediante il ricorso ad una pistola cal. 7,65, in modo da sviare l'attenzione dal sodalizio mafioso e far ricadere le colpe sulla criminalità comune, meglio ancora sull'operato di un delinquente slegato da logiche organizzate: lo scopo era quello di evitare che l'azione omicidiaria potesse in qualsiasi modo influire sul maxi processo, in quel momento pendente presso la Corte di Appello di Palermo e in relazione al quale si nutrivano da parte degli accolti aspettative di ribaltamento rispetto a quanto statuito in primo grado.

Dopo il mancato attentato per pochi secondi e nonostante un prolungamento degli appostamenti per circa quattro giorni festivi, tuttavia, le difficoltà esecutive, unitamente al verosimile intento di non pregiudicare l'esito di quel giudizio, avevano indotto Cosa Nostra ad accantonare definitivamente quel proposito.

Per esigenze di maggiore chiarezza espositiva possono prendersi in prestito le parole di Cancemi Salvatore che, nel descrivere le fasi preparatorie

del suddetto attentato, ha ricollegato la volontà di eliminare il dott. Borsellino alle numerose lamentele che giungevano al Riina da parte degli affiliati alle famiglie marsalesi e mazaresi di Cosa Nostra, specificando come non fosse affatto anomalo che il capo di Cosa Nostra raccogliesse siffatto malumore in virtù di un legame particolarmente stretto che già allora sussisteva con tutta la famiglia Messina Denaro e con Mariano Agate (non si faccia caso *in parte qua* alla confusione del propalante sull'effettiva collocazione del mandamento di pertinenza di Messina Denaro, non certo Marsala, ma Castelvetro).

Questa la trascrizione del verbale di interrogatorio reso dal collaborante alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta il 9 agosto 1996, p. 2 e ss.:

“Ricordo che già intorno al 1987 in Cosa Nostra si progettò di uccidere il dr. BORSELLINO.

Di ciò posso parlare con cognizione piena dei fatti perché anch'io partecipai alle fasi preparatorie che poi però non sfociarono nell'omicidio progettato.

In particolare ricordo che la necessità di uccidere il Dr. BORSELLINO venne rappresentata a me, a GAMBINO Giacomo Giuseppe ed a Raffaele GANCI da Salvatore RIINA che testualmente ci disse che “gli amici del paese si lamentano di stu crastazzu” intendeva riferirsi, per sua stessa esplicita ammissione, agli affiliati alle famiglie marsalesi e mazaresi di Cosa Nostra.

Del resto non dovete mai dimenticare che fin da allora il RIINA era particolarmente legato alla famiglia MESSINA DENARO e a Mariano AGATE [...]

Posso altresì precisare che attivammo i preparativi per uccidere il Dr. BORSELLINO nel periodo estivo e che perseguimmo, con le modalità che ora meglio spiegherò, il suddetto progetto per circa un mese.

L'intenzione era quella di uccidere il magistrato con armi da fuoco corte e non sofisticate. Ciò perché' Salvatore RIINA ci aveva detto che non si doveva fare troppo "scrusciu" con ciò significando che il fatto avrebbe dovuto suscitare il minor clamore possibile anche con riguardo alla qualità delle armi usate. Del resto non era necessario ricorrere ad un più massiccio spiegamento di mezzi, perché' avevamo la certezza che il Dr. BORSELLINO, in diverse occasioni, si spostava a piedi senza scorta. Tale certezza derivava dal fatto che Raffaele GANCI e altri uomini della famiglia della Noce, ricevuto l'ordine da RIINA avevano pedinato il Giudice e avevano accertato che si recava spesso da solo a comprare il giornale nell'edicola non distante dalla sua abitazione oppure, sempre a piedi, a comprare le uova in un pollaio che si trova non distante dall'incrocio tra la via Regione Siciliana e la traversa della suddetta via che si trova subito dopo i locali della ditta SALAMONE e PULLARA.

Voglio anche ricordare che l'abitazione del Dr. BORSELLINO, l'edicola ed il pollaio ricadono tutti nel territorio del mandamento della Noce di cui come sapete Raffaele GANCI era già il capo del 1982-inizio 1983. Come ho già riferito inizialmente era stato Raffaele GANCI a rappresentare la possibilità di uccidere il Dr. BORSELLINO nelle circostanze e nel territorio di cui vi ho detto.

Successivamente fu attivato un vero e proprio servizio di osservazione e in qualche caso di pedinamento del Dr. BORSELLINO per accertarsi che quello che ci aveva detto Raffaele GANCI corrispondeva a verità. Ciò anche perché' ci sembrava strano che il Dr. BORSELLINO si muovesse, con una certa abitudinarietà, a piedi e senza alcuna protezione. Ricordo al proposito che GAMBINO Giacomo Giuseppe ebbe a dire in mia presenza a GANCI Raffaele "FALUZZU", stai attento ca un ma calu sta pinnulicchia", intendo riferirsi alla possibilità che, comunque il Giudice fosse in qualche modo controllato.

Fu anche per questo motivo che facemmo diversi pedinamento. Faccio presente che nell'arco del mese di cui ho detto le attività di tal genere cui io personalmente partecipai furono complessivamente quattro cinque. Non mi pare che queste attività si siano svolte in giorni consecutivi, quanto piuttosto che le stesse si svolsero in modo discontinuo. A pensarci bene posso dire che molto probabilmente i pedinamenti e anche i veri e propri appostamenti di cui a breve dirò ebbero luogo di Domenica o comunque in giorni festivi. Se non ricordo male, infatti, il pollaio di cui ho detto era aperto anche nei giorni festivi.

Per quel che ricordo i pedinamenti ebbero luogo prevalentemente di mattina ma non posso escludere che in qualche occasione si fosse operato anche di pomeriggio. Queste attività di pedinamento del Dr. BORSELLINO furono realizzate oltre che da me anche da Raffaele GANCI, dal figlio Mimmo, da Antonino GALLIANO e credo anche da Francesco Paolo ANZELMO e Francesco LA MARCA. Ancor più in particolare ricordo con precisione di aver più volte notato il GALLIANO svolgere tale attività a piedi o a bordo di un motociclo, anche nella zona del pollaio Io invece accompagnavo sempre il GANCI Raffaele.

Preso atto dell'esito per noi positivo dei pedinamenti, sempre nell'arco dello stesso mese, almeno in due distinte occasioni, fummo sul punto di uccidere il Dr. BORSELLINO. In entrambe le circostanze la nostra base operativa era un magazzino-scantinato in Via delle Alpi non distante dall'incrocio con viale Lazio di proprietà di tale Franco SCIARABBA o SCIARATTA uomo d'onore della famiglia della Noce, già fedelissimo di Salvatore SCAGLIONE e, nonostante ciò vicino anche a GANCI Raffaele che era succeduto a SCAGLIONE, dopo l'omicidio di quest'ultimo nel ruolo di capo famiglia e successivamente di capo mandamento. All'interno del magazzino eravamo io, Raffaele GANCI, Calogero GANCI, Mimmo GANCI, Franco SCIARABBA o SCIARATTA ed il fratello Giorgio (già uomo d'onore

della famiglia della Noce, successivamente, credo già a quel tempo, “posato”; all'esterno, presumo in prossimità dell'abitazione del Dr. BORSELLINO, si trovavano Raffaele GANCI e Antonino GALLIANO, che avevano il compito di “dare la battuta”. Preciso di non ricordare le modalità con le quali il GANCI e il GALLIANO dovevano avvertirci dell'uscita del Dr. BORSELLINO. Credo però che dovessero farlo a voce. Incaricati di uscire dallo scantinato a bordo della motocicletta per mandare materialmente a compiere l'attentato erano Calogero GANCI e, se mal non ricordo Francesco LA MARCA o, in alternativa Francesco Paolo ANZELMO.

L'arma da usare per l'attentato era una 7,65 automatica probabilmente con silenziatore. Ovviamente i componenti del gruppetto appena descritto erano altresì armati sempre con armi corte.

Il mio ruolo, unitamente a GANCI Raffaele, SCIARABBA o SCIARATTA Franco, GALLIANO Antonino, Mimmo GANCI era quello di copertura. Preciso che in una delle due occasioni non arrivò la battuta, probabilmente perché il Dr. BORSELLINO non era uscito da casa o probabilmente non era stato visto. Nell'altra occasione invece la battuta arrivò regolarmente e gli incaricati (che come ho già detto erano Calogero GANCI sicuramente e se mal non ricordo l'ANZELMO o il LA MARCA) uscirono dallo scantinato con una motocicletta, sicuramente rubata, ma non riuscirono a sparare al Dr. BORSELLINO perché non riuscirono ad intercettarlo.

Così ci dissero tornando allo scantinato dove noi li attendevamo. Dopo questo episodio il progetto fu accantonato, probabilmente perché intanto era mutato qualcosa nelle abitudini del Dr. BORSELLINO e nelle misure a protezione della sua incolumità”.

Tenuto conto che il principale interesse all'eliminazione del dott. Borsellino era dei vertici mafiosi trapanesi che, grazie al rapporto privilegiato instauratosi nel tempo dalla famiglia Messina Denaro e dall'Agate con il Riina,

erano riusciti a solidarizzare fra tutti gli appartenenti a Cosa Nostra il proposito delittuoso, giocoforza si era tentato di materializzare alcuni progetti di attentato nella provincia più occidentale della Sicilia o comunque al suo confine.

Uno di questi piani criminosi avrebbe dovuto realizzarsi presso la residenza estiva del magistrato, nella zona di Marina Longa.

Anche tale episodio è stato ricostruito nella menzionata sentenza del Borsellino *ter*: sulla scorta delle dichiarazioni di Giovanni Brusca, Baldassare Di Maggio e Angelo Siino si è conosciuta una concreta attività posta in essere dall'organizzazione mafiosa per seguire i movimenti dell'allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala e studiarne le abitudini di vita durante la sua permanenza estiva nella menzionata località balneare.

A tale scopo Salvatore Riina aveva dato incarico a Baldassare Di Maggio, in quel periodo sostituto per il mandamento di San Giuseppe Jato di Brusca Bernardo, di recarsi a Marina Longa, servendosi come punto di appoggio per l'attività di osservazione della vicina abitazione di Angelo Siino, azione poi sospesa per ragioni non meglio precisate.

Il racconto ha trovato altresì riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Angelo Siino - come noto all'epoca 'ministro dei lavori pubblici' di Cosa Nostra, incaricato di tenere i rapporti con le amministrazioni per le tangenti sugli appalti - il quale ha riferito che nell'organizzazione mafiosa vi erano stati commenti assai negativi perché Paolo Borsellino non aveva avuto remore nel denunciare pubblicamente un calo di tensione nell'attività di contrasto alla mafia e che Pino Lipari aveva espresso la convinzione che il magistrato, che aveva un temperamento più irruente, avesse dato voce al pensiero dell'amico Giovanni Falcone, più cauto di lui, tanto che all'interno dell'associazione delinquenziale venivano indicati rispettivamente come 'il braccio e la mente'.

Subito dopo, intorno al luglio del 1987 o del 1988, egli aveva visto a Marina Longa il Di Maggio, venuto a trovarlo con una scusa da subito avvertita come pretestuosa. La vista di quest'ultimo una seconda volta aveva poi reso palese l'interesse del Di Maggio per la figura del magistrato, pericolo che era stato fatto presente dal collaborante allo stesso Borsellino onde evitare di essere associato ad eventuale azione delittuosa che fosse andata anche solo parzialmente a buon fine. La vittima designata aveva però reagito credendo che il suo interlocutore fosse stato inviato da qualcuno per avvertirlo in modo minaccioso:

PM: Senta, quindi lei con, il procuratore Borsellino, lo ha personalmente conosciuto ?

AS: Sì

PM: Quando?

AS: Ma guardi, lo conoscevo da giovane, debbo dire che c'era suo zio, l'ingegnere Francesco Lepanto Migliore, Ciccio Lepanto, che allora stava in via Roma, che era molto amico di mio padre e c'era, il, ora procuratore che era molto vicino a questo zio Ciccio, di cui era devoto, e praticamente spesso l'ho visto così, però non c'era mai una confidenza notevole, devo dire che invece, poi l'ho rivisto a Marinalonga.

PM: In che anno ?

AS: Attorno anni '80, mentre che praticamente, il procuratore Borsellino aveva una casa a Marinalonga, e noi avevamo una casa a Marinalonga, l'ho rivisto e messo in guardia, nell'87, quando c'è stato, è venuto Di Maggio da me, con la chiara intenzione, io lo avevo capito subito che era venuto per adocchiare a Borsellino.

PM: Per adocchiare ?

AS: Per adocchiare, e debbo dire che il procuratore Borsellino, lo adocchiò immediatamente, guardi, con una perspicacia incredibile, me lo

ricordo come ora, Di Maggio era accanto a me, lui cominciò a guardare Di Maggio e a guardare me, io capii che stava intuendo qualche cosa, c'erano due signore là e cominciai a fare il cicisbeo con le signore, poi naturalmente...

PM: Questo fatto, quando, dove lo inquadrano, dove, a Marinalonga ?

AS: Dentro a Marinalonga, Di Maggio non si era fatto vedere, (incomprensibile) aveva dimestichezza con queste persone, ma certamente non a Marinalonga, né al teatro, né al cinema, né al ristorante, non ci vedeva, ci ha visto, che venne a fare ? Capii benissimo che era venuto per Borsellino, devo dire che mi preoccupai terribilmente di questo fatto, per due cose, prima di tutto perché effettivamente, era un fatto che non vedevo assolutamente di buon occhio, e poi perché essendo io là, pensavo, se qua succede qualche cosa, il primo di cui sospetteranno sono io, per cui evidentemente, cercai di evitare, debbo dire che immediatamente dopo questo fatto, chiamai a Borsellino, noi abbiamo una serie, abbiamo 3 o 4 bungalow a Marinalonga, nel bungalow di mio fratello, lo chiamai e diciamo con molta amicizia, " ma chi glielo fa fare, ma perché sta facendo tutte queste cose", in quel momento lui parlava di un calo di tensione nella lotta antimafia, nelle cose, fatto che gli veniva ascritto dagli altri, vedi, (incomprensibile), non parla lui e fa parlare agli altri, gli ho detto, "ma dottore perché" (parla a bassa voce) cosa che praticamente il Borsellino capì come se gli volessi dare un messaggio, è impazzito, ora lei mi deve dire chi lo manda, che cosa vuole dire...

PM: Questo è il dottore Borsellino che lo dice ?

AS: Gli dico dottore, non c'è nessun motivo, non c'è nessuna cosa, (incomprensibile), è un mio modo di dire, e praticamente che cosa avviene, che io paventando, ci rimasi anche male, però la reazione di Borsellino era giusta, però io ci rimasi male, come ? lo ti sto dicendo questa cosa, di stare attento, di stare, anche perché in quel periodo Marina longa era senza nessun tipo, senza nessun tipo di...

VM: Scorta, di protezione, di tutela

AS: Nessuna cosa, allora quando ho visto questo, mi sono preso la mia barca e me ne andai in Tunisia, stiesi un mese fuori, perché paventavo che da un minuto all'altro potessero ucciderlo, allora ho detto, meglio che io non ci sono, e questa è stata la situazione” (verbale di interrogatorio del 4 febbraio 1999 dinanzi alla DDA di Palermo nell’ambito del proc. pen. n. 4886/99 r.g.n.r., pp. 57-60).

La vicenda è stata riferita in modo particolareggiato anche dal Di Maggio il quale era effettivamente il responsabile del monitoraggio del dott. Borsellino approfittando della possibilità di spiare i movimenti dal *residence* del Siino, il tutto in vista del compimento di un attentato ai suoi danni che il Riina desiderava fosse eseguito per rendere un favore alle famiglie mafiose del trapanese allo stesso devote.

Si riporta sul punto la ricostruzione resa dal protagonista secondo le sue affermazioni trascritte alle pp. 469-471 della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta nel processo Borsellino bis: *“...l'attività che, diciamo, ho svolto io nel... nell'estate dell'87, mi sembra, per volontà di RIINA, perché' doveva fare quello, diciamo, chiamiamola cortesia alla... alla famiglia di Trapani, perché' il dottor BORSELLINO in quel periodo lavorava nella provincia di Trapani e dice che: "Sta rompendo un pochettino agli uomini delle famiglie di Trapani - dice - Lo dobbiamo controllare e si trova - diciamo - a Marina Longa". A Marina Longa ci aveva la villa ANGELO SIINO e siccome, diciamo, si entrava in questo stabilimento da... da una porta carraia sola e si andava a finire nello stabilimento, ed il residence era separato, fra BORSELLINO e quella di SIINO, tramite una rete metallica, dove io potevo osservare tutti i movimenti di BORSELLINO e tutti gli spostamenti che facevo, controllandolo per alcune settimane [...] io ci sono andato per alcune settimane, o una o due settimane, non ricordo bene, a Marina Longa dove io entravo per andare a trovare*

ANGELO SIINO, perché, diciamo, per entrare là dentro c'era una persona alla sbarra ed io chiedevo che stavo andando a trovare il signor SIINO; e lui mi faceva accedere, diciamo, là dentro, dove dalla riva, vicino la riva, che è tutto scogli là, io di là, seduto insieme a SIINO, il dottor BORSELLINO sul lato destro era seduto pure là con due della scorta che discutevano; guardavo così, un pochettino. Poi, quando vedevo che lui si spostava, io e SIINO gli dicevo: "Accompagnami da quella parte". Mi facevo una passeggiata e vedevo che usciva con il Vespina insieme ad uno della scorta e andava fuori dalla sbarra, diciamo, dal residence andava fuori, si faceva una passeggiata con 'stu... con 'stu Vespina e poi rientrava di nuovo. E così io, per dire, ho riferito a SIINO... a RIINA quello che io avevo visto, i movimenti e gli spostamenti che facevano, a che ora lui entrava pure certe giornate con la scorta e quante persone c'erano a scortarlo. Diciamo, tutti 'sti spostamenti io li ho riferiti a RIINA".

Risulta poi dalle dichiarazioni di diversi collaboratori che era stato ideato in Cosa Nostra anche un attentato a Marsala che, tuttavia, aveva trovato la ferma opposizione della locale famiglia mafiosa.

Più nello specifico, sempre il Siino ha riferito di avere successivamente - nel '91 - appreso da Francesco Messina, inteso 'Mastro Ciccio', che il progetto di uccidere Borsellino aveva incontrato resistenza proprio fra i marsalesi di Cosa Nostra, in particolare nelle figure di D'Amico Vincenzo e Craparotta Francesco, rispettivamente rappresentante e consigliere della famiglia, che non si sentivano particolarmente esposti alle indagini del magistrato per delle rassicurazioni ricevute da personaggi delle Istituzioni.

Si credeva, quindi, dentro la consorterìa mafiosa che i marsalesi avessero lasciato trapelare quel progetto all'esterno, sicché erano state predisposte delle rigorose misure a salvaguardia del magistrato, come egli stesso aveva potuto constatare tempo dopo il suo rientro dalla Tunisia a Marina Longa. Situazione che aveva, per l'effetto, ingenerato un certo disprezzo fra gli altri sodali:

PM: Ecco, invece lei, ha mai avuto dei segnali, ha mai capito se nei confronti del dottore BORSELLINO vi siano stati dei progetti di attentato in quel di Marsala?

AS: Sì, sì

PM: In quale periodo ?

AS: Perché poi io, quando ritornai dalla Tunisia, dissi ma che si dice, dice a Marinalonga c'è un macello, perché quando ritorno dalla Tunisia, cosa trovo ? Cavalli di frisia, filo spinato, polizia ovunque, a Marinalonga c'è un baccano, gliel'ho detto anche nel senso, non ti fare vedere più, è pieno di polizia e ti possono dice "cà, quattro curnuti ci ierù a cuntari tutte cose", cioè nel senso che lui diceva i marsalesi, e lo diceva anche a VINCENZO VIRGA, diceva che i marsalesi avevano spaventato e lo avevano fatto sapere che c'era in atto un progetto di attentato direttamente a Marsala, e i marsalesi avevano detto pure "a cù ni ci porta, noialtri siamo a posto, non abbiamo nessun tipo di problema".

PM: I marsalesi si erano opposti e non avevano nessun tipo di problema, per quale motivo ?

AS: Ma, dicevano che erano garantiti, dice, a noi non ci succede niente, perché noi dobbiamo andare a fare una cosa di questo genere che ci creerebbe problemi a livello locale?

PM: Ecco, ma non succede niente per quale motivo SIINO ?

AS: Ma, non succede niente, dicevano loro che avevano avuto garanzie, che a loro non sarebbe mai successo niente, a Marsala.

[...]

PM: senta, lei parlava poc'anzi di confidenza che MASTRO CICCIO le fece, a proposito di progetti omicidari nei confronti del procuratore BORSELLINO a Marsala, di confidenze che in proposito le ebbe a fare

MASTRO CICCIO, in quale circostanza e in quale momento le fa questa confidenza ?

AS: Cioè, fu una circostanza, si parlava di DI MAGGIO, e io raccontai questo fatto della visita di DI MAGGIO a Marinalonga, e lui disse che effettivamente, diciamo che MASTRO CICCIO era di stretta osservanza corleonese e non di stretta osservanza trapanese, per cui mutuava i suoi pensieri con quelli dei corleonesi, per cui lui faceva suo dei pensieri che diceva, questo si deve ammazzare, stù curnutù, stù tintù, stù sdisonuratù, insomma con epiteti facilmente immaginabili, ecco, questo fatto, solamente che i vari disgraziati dei come si chiama, dei marsalesi, non lo avevano voluto fare.

PM: Cioè i mafiosi marsalesi ?

AS: I marsalesi, non lo avevano voluto fare.

PM: E questa confidenza MASTRO CICCIO gliela fa sempre nel '91 ?

AS: Sì, sì

PM: Quindi, come fatto verificatosi qualche tempo prima..

A.S.: Diverso tempo prima.

[...]

AS: Debbo dire una cosa, debbo dire anche l'occasione, cioè l'occasione fu quella che ad un certo punto c'era mia cognata, che era stata costretta a comprarsi la feccia da questo D'AMICO, da CRAPAROTTA, cose del genere, cioè nel senso.

AS: La feccia, è il sedimento del vino, cioè quello che viene tutto sotto e praticamente la vendevano a dieci lire al chilo e questo signore VINCENZO D'AMICO l'ha voluta pagata a trenta lire al chilo, ahimè, o bere o affogare, ho fatto fare questa situazione, però ci rimasi male, questo fatto era al corrente, presente ENZO SINACORI, quando è stato questo discorso, praticamente disse, vedi se per favore, cerchi di fare, ma sono una poco ri curnuti, non ci voglio avere a che fare.

PM: I marsalesi ?

AS: I marsalesi, perché sono questi, sono quelli, sono più vicini addù tintù ri VIRGA, VIRGA non era ben visto in questa situazione, e quindi in questa occasione mi racconta...” (pp. 60-62 e 85-87 del citato interrogatorio del 4 febbraio 1999).

A loro volta le indicazioni del Siino sull'opposizione dei marsalesi all'uccisione del Magistrato - che lasciano con evidenza trasparire una certa frammentazione nell'universo mafioso trapanese e una non piena adesione da parte di alcuni dei vertici alle linee programmatiche dei corleonesi - hanno trovato riscontro, innanzitutto, nelle affermazioni del Di Carlo, a quel tempo ristretto in territorio inglese, secondo il quale a Marsala *“cominciavano a fermentare i fratelli D'Amico, che non erano d'accordo alle stragi, non erano d'accordo a quello che stava succedendo dentro la loro provincia”* (p. 29 del verbale di udienza del 30 gennaio 2020).

Ma, soprattutto, rappresenta un formidabile appiglio a quella rivisitazione del movente del duplice omicidio di D'Amico Vincenzo e Craparotta Francesco, consumato l'11 gennaio 1992, di cui hanno parlato, come verrà approfondito partitamente, Antonio Patti e Carlo Zichitella.

Tornando a focalizzarci più propriamente sul progetto di attentato di Borsellino a Marsala in quanto soggetto ormai percepito in tutta la sua pericolosità, altro collaboratore di giustizia ha corroborato il narrato del Siino: si tratta di Giuffrè Antonino, capo mandamento di Caccamo, il quale ha riferito di aver saputo da Messina Francesco che il Borsellino - a quel tempo in servizio in quella cittadina sul mare - era ormai visto come il 'fumo negli occhi' e che, pertanto, era ormai indefettibile la sua eliminazione.

Il narrante ha espressamente indicato come esponenti di riferimento del progetto, in ciò riscontrando in via specifica quanto già messo in luce dalle parole degli altri ex compagni di avventura, Salvatore Riina, quale capo

indiscusso di Cosa Nostra, e i tre illustri mafiosi trapanesi Matteo Messina Denaro di Castelvetro e Mariano Agate e Messina Francesco detto 'Mastro Ciccio' di Mazara del Vallo.

Gli esponenti apicali della famiglia di Marsala, luogo ove il giudice al tempo prestava servizio in qualità di Procuratore della Repubblica, avevano tuttavia palesato - ha continuato il Giuffrè - la loro contrarietà all'esecuzione del delitto 'eccellente' nel proprio territorio nel timore di subire ritorsioni da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, opposizione che aveva suscitato la reazione di Riina, portando all'eliminazione dei citati Craparotta e D'Amico.

Il progetto di eliminazione del dott. Borsellino mentre questi svolgeva le sue funzioni nella sede giudiziaria di Marsala gli era stato quindi confermato anche da Mariano Agate tra la fine del '91 e l'inizio del '92, incontrato in quel breve lasso temporale in cui il *boss* non era ristretto in un istituto penitenziario.

L'incontro era avvenuto grazie all'intermediazione di Nino Biancorosso - imprenditore condannato per associazione mafiosa quale uomo d'onore della famiglia di Castronovo, pienamente coinvolto nel piano di ripartizione degli appalti in favore di Cosa Nostra, per la cui sintesi può farsi rinvio alla sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'1 febbraio 2007 nel processo contro Bini ed altri - in uno degli impianti nella disponibilità della Sicilia Molinari.

Il collaboratore di giustizia in parola ha, innanzitutto, esposto per sommi capi la vicenda all'udienza del 5 aprile 2018:

“Nino Biancorosso () è un imprenditore della famiglia di Castronuovo di Sicilia, che ha acquisito la “Siciliana Molinari”, che poi hanno cambiato con... in sede... a Palermo e che - ho detto in precedenza - faceva dei lavori nel... a Trapa... in provincia di Trapani... [...]

È stato lui che ha fatto da tramite tra me e Mariano Agate quando è uscito per un periodo di tempo molto limitato dal carcere e tramite il Mastro Ciccio, di cui le ho parlato in precedenza...mi ha mandato Mariano Agate in persona un invito tramite Biancorosso, uomo d'onore del mio mandamento allora, e ci siamo incontrati in una "Calcestruzzi" e siamo stati più di una mezza giornata assieme e mi ha ringraziato dell'appoggio che davamo a Mastro Ciccio, la sua disponibilità, la mia disponibilità, eccetera, eccetera [...]

... se i miei ricordi sono buoni, non... con Mariano Agate no. Cioè, poi, veda, non... Probabilmente sì, con Mastro Ciccio sì. Con Mariano Agate non... non ho un ricordo preciso se ne abbiamo pure in quella sede parlato, non mi ricordo, Signor Procuratore. Mastro Ciccio e tutti ormai erano perfettamente d'accordo che Borsellino era anche lui un Giudice molto pericoloso e si doveva cercare, insomma, di (inc.), di... di ucciderlo" (v. p. 39 e ss. del verbale stenotipico).

Quindi, ripreso il suo esame all'udienza del 5 luglio 2018 il Giuffrè si è diffuso in maggiori particolari sul detto progetto di attentato a Marsala e sui suoi più accaniti sostenitori, da una parte, oppositori, dall'altra.

E' ben vero che in aiuto alla memoria del propalante sono stati contestati diversi passaggi di dichiarazioni rese in precedenza, ma è altrettanto vero che la lettura integrale dell'esame, con la successione delle domande del Pubblico Ministero, le opposizioni della difesa dell'imputato e le risposte del collaboratore, hanno consentito alla Corte di apprezzarne la genuinità e la sincerità. Si ponga mente, a titolo esemplificativo, al rifiuto del Giuffrè di aggiungere particolari che sarebbero stati inquinati da notizie apprese dagli organi di informazione e alla risposta sulla città che doveva essere teatro dell'attentato fornita senza far completare la contestazione all'esaminatore:

"PUBBLICO MINISTERO - Allora, signor Giuffrè, in parte la domanda le era stata posta. La ripropongo in modo... così, da dare continuità

e consentire alla Corte di comprendere l'esatto punto che è oggetto di trattazione, che riguarda, signor Giuffrè, la... il progetto di attentato in danno del Dottor Borsellino, quando questi era ancora Procuratore della Repubblica di Marsala. Ricorda... Vuole riferire alla Corte - ne ha già in parte parlato - di questo... di questa vicenda, come l'ha saputa e in che modo e in quali... con quali circostanze in dettaglio?

TESTE GIUFFRÈ - Allora, se ricordo bene, come ho detto in precedenza, io assieme al Provenzano avevo avuto dei contatti con Mazara del Vallo, che in quel momento, negli anni Novanta, '89, '90, '91, cioè, si muoveva per conto di Mariano Agate anche nel palermitano e avevo colloqui con il Provenzano e allora, se la memoria non mi inganna, di questo discorso se n'era parlato tra il Provenzano, Messina Francesco, di questo attentato nei confronti del Dottore Borsellino; poi ricordo altrettanto che sempre su Mazara del Vallo ci sarà un momento attorno agli anni Novanta, '90, '91... ora non vado a ricordare bene cioè le date, però c'è un fatto ben preciso, che Mariano Agate uscirà dal carcere per un periodo limitato. Io in quel periodo avevo un'impresa nel mio mandamento, Biancorosso, "Molinari" prima e poi l'avevano cambiato, che faceva dei lavori su Trapani, quindi proprio Mariano Agate mi manda un messaggio con il Biancorosso, che mi voleva incontrare. Io mi sono recato nel trapanese e sono andato ad incontrare Mariano Agate in una calcestruzzo nelle vicinanze di Mazara del Vallo. Lì siamo stati più di una mezza giornata assieme, abbiamo parlato delle imprese, abbiamo parlato dei discorsi di Cosa Nostra e anche in quella circostanza mi sembra che era stata messa in rialto la pericolosità del signor Dottore Borsellino e quindi il discorso disposto ancora una volta... doveva essere eliminato. Questo è tutto quello che io ricordo sul discorso di Trapani con Messina Francesco, Provenzano e Mariano Agate. Prego.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto. Ora questo è quello che oggi ricorda.

TESTE GIUFFRÈ - Questo è quello che mi ricordo in questo minuto.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto. La domanda che le faccio è se c'era qualche ragione particolare ossia qual era la ragione per cui il Dottore Borsellino allora doveva essere ucciso, se c'erano ragioni particolari che le vennero rappresentate.

TESTE GIUFFRÈ - Era considerato assieme al Dottore Falcone... perché già, come ho detto da sempre, non era che... il discorso delle stragi era nato dall'oggi al domani, era un discorso che era maturato nel tempo e, per quello che io sono a conoscenza, dall'86/'87 già si cominciò a parlare per tutte quelle...

PUBBLICO MINISTERO - Ragioni che ha già spiegato.

TESTE GIUFFRÈ - ... per quei discorsi che sono... che ho già detto.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto. Ora le chiedo questo. Lei sa...Questo progetto naturalmente non venne portato a termine - come tutti sappiamo - perché poi il Dottore Borsellino trovò morte in altro periodo e in altro luogo. Lei sa se nel territorio trapanese questo progetto fu condiviso da tutti gli appartenenti a Cosa Nostra di quelle zone?

TESTE GIUFFRÈ - Delle zone di Trapani?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTE GIUFFRÈ - No, non sono in grado. Che Mariano Agate fosse d'accordo cioè assieme a mastro Ciccio, su questo non posso avere dubbi. Altri... Cioè, che io non ho avuto contatti, che non... non (sovrapposizione di voci).

DIFESA, AVV. BAGLIO - No, signor Giuffrè, scusi...

TESTE GIUFFRÈ - È venuto...

PUBBLICO MINISTERO - No, no, il concetto...

TESTE GIUFFRÈ - Prego.

PUBBLICO MINISTERO - ... era se qualcuno aveva avuto da ridire a Trapani su questa decisione di uccidere Borsellino a Trapani.

TESTE GIUFFRÈ - Non... No, non rispondo, perché poi... cioè, ho il pensiero inquinato per la stampa, che ci sono stati altri che non erano d'accordo, che sono stati uccisi...

PUBBLICO MINISTERO - Okay.

TESTE GIUFFRÈ - ... quindi le dico... dico che non lo sapevo.

PUBBLICO MINISTERO - Okay. Allora le leggo un passo del verbale del 13 novembre 2002. Nel novembre 2002 lei ha appena cominciato a collaborare [...]

PUBBLICO MINISTERO - La pagina è la 42 in poi. Siamo al 13 novembre 2002, quindi siamo all'inizio della sua collaborazione e lei sta parlando proprio di questo tema. Cito dal... dall'integrale... Lei dice, su sollecitazione del Pubblico Ministero, che le ha fatto proprio questa domanda, dice: "Questo progetto"...Lei dice... Dice il Pubblico Ministero... La domanda è questa: "Lei ha posto un problema, questo progetto di eliminazione del Dottor Borsellino mentre si trovava a Marsala, che trovò degli ostacoli in seno a Cosa Nostra trapanese". E lei risponde: "Se questo punto penso di avere una certa sicurezza e altrettanto una certa sicurezza posso avere nel momento in cui cretinamente si schierano, cioè esprimono il loro parere, perché finisce sempre così, vengono tutti eliminati questi". Il discorso viene inframmezzato da una serie di altri punti e poi lei dice: "Cioè, è stato che forse la fortuna... che questo trasferimento non ha permesso di ucciderlo a Trapani, perché viene ucciso poi a Palermo". E ancora: "Tutto il discorso in modo particolare, Signor Procuratore, ha una sua elettricità - diciamo - nel territorio, perché il territorio su cui doveva essere... cioè, doveva essere studiato di fare l'attentato... C'è stata..."... Mi ascolti bene, signor Giuffrè. "C'è stata una reazione

appositamente degli uomini d'onore di quella zona, perché dice: "Siamo consumati". Non è... Siccome a Totò Riina di questi discorsi non c'è... non è che ci sia mai... ci siano mai interessati. Ci interessava a Totò Riina di avere piazza pulita dei suoi ostacoli - lasciatemelo dire - con tutto il resto... quello che succedeva non è che gli interessava". Ancora... Sempre il concetto è lo stesso.

DIFESA, AVV. BAGLIO - Magari lo facciamo rispondere.

PUBBLICO MINISTERO - Eh, però lo... siccome lo dice in più parti, dovrei fare la... diciamo, lo chiarisce progressivamente. "Nel momento in cui ci sono persone importanti della zona che non sono d'accordo. I dubbi sono due: o non si fa l'attentato o si ha l'eliminazione delle persone e poi si va a fare l'attentato. E se io ricordo bene, per questa ragione e per quello che io ricordo ci sono state delle eliminazioni di persone importanti per questo specifico motivo e forse poi qualche aggiustamento è subentrato anche dopo". Allora, signor Giuffrè, sostanzialmente nel corso di questo interrogatorio lei sostiene che a questo progetto di attentato di cui le parla Agate Mariano c'è un contrasto che si appiana o, meglio, che viene risolto con l'eliminazione di alcuni personaggi del mondo mafioso trapanese, che a questo progetto si erano opposti. Questo è quello che lei ha dichiarato in questo verbale. Rammenta questa indicazione?

TESTE GIUFFRÈ - In linea di massima ricordo ora qualche cosa. Giustamente allora, nel 2002, i ricordi erano più freschi e comunque, sapendo che avevo detto sempre le cose che sapevo, è la verità, quindi non posso fare altro che confermarlo e tenendo presente altrettanto che su... i discorsi di Salvatore Riina non era semplicemente un discorso a livello di Trapani, c'era anche in altre... Anche da noi non era... non c'era una certa unitarietà - diciamo - nel... nei progetti di Riina, tant'è vero che, ricordando la famosa riunione prima di Natale, del '91, Raffaele Ganci mi diede una botta nel ginocchio per

stare zitto e poi sono venuti fuori nel complesso che... lo stesso discorso, dice: "Questo", dice, "ci rovina a tutti", Anche su Catania diciamo che vi erano delle perplessità sulla eliminazione...

PUBBLICO MINISTERO - È chiaro. Ne abbiamo...

TESTE GIUFFRÈ - ... perché, come dicevano i vecchi mafiosi, (audio distorto).

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ne abbiamo parlato.

TESTE GIUFFRÈ - Prego.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, signor Giuffrè, un altro punto sempre che riguarda questa... questo progetto di attentato. Lei ricorda chi erano gli appartenenti a Cosa Nostra - diciamo - che avevano progettato questo attentato nei confronti del Dottor Borsellino nella zona di... del trapanese, nel territorio trapanese?

TESTE GIUFFRÈ - Allora si muoveva bene il... diciamo che era l'ambasciatore di Mariano Agate mastro Ciccio Messina, poi ricordo benissimo che il... Io a mastro Ciccio - tengo a precisare una cosa - l'ho incontrato diverse volte assieme al Provenzano. Al... Mastro Ciccio assieme a Salvatore Riina io non l'ho incontrato mai. Io assieme a Salvatore Riina ho incontrato Matteo Messina Denaro...

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTE GIUFFRÈ - ... che era considerato allora, a detta dello stesso Salvatore Riina, come il pupillo stesso di Salvatore Riina, assieme a suo padre.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, sì. Signor Giuffrè, mi scusi, mi scusi, però di questo ne abbiamo già parlato la volta scorsa e lei ne ha abbondantemente riferito. Io le chiedo, se lei non lo ri... mi dice se lo ricordo o meno, se lei ricorda chi erano - diciamo - gli autori di questo progetto omicidiario nei confronti del Dottor Borsellino, questo del '91.

TESTE GIUFFRÈ - Non lo ricordo, Signor Procuratore.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto. Anche qui le faccio questa... Le rammento.

TESTE GIUFFRÈ - Se l'ho detto, lo legga. Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Le rammento allora quello che lei ha detto al tempo.

TESTE GIUFFRÈ - Sì, sì, sì, prego.

PUBBLICO MINISTERO - Sempre nello stesso... nel corso dello stesso interrogatorio, e faccio riferimento qui al verbale riassuntivo, lei dice: "So da mastro Ciccio che il Giudice Borsellino, in servizio a Marsala, era visto come fumo negli occhi, che lo volevano eliminare in quel territorio. Soggetti...". Ovviamente stiamo parlando di un riassunto, quindi, nel riassuntivo. "Soggetti di riferimento rispetto a questo progetto furono Mariano Agate, Salvatore Riina, mastro Ciccio", quindi Francesco Messina detto mastro Ciccio, "e Matteo Messina Denaro".

DIFESA, AVV. BAGLIO - Prima che risponde, Presidente, sul punto io vorrei formalizzare la mia opposizione e ne spiego i motivi. Nel riassuntivo innanzitutto Le Signorie Vostre non hanno la possibilità di apprezzare la sintesi di come è trascritto questo verbale riassuntivo, infatti c'è un... tra parentesi quel... l'insieme dei nomi che ha ribadito il Procuratore, tuttavia l'integrale di questi nomi non ne fa nemmeno... non ne fa menzione. Matteo Messina Denaro in... nell'integrale non viene mai citato. Non si parla nell'integrale di chi sono i fautori, di chi sono coloro che hanno progettato... di coloro che avevano progettato questo attentato.

PRESIDENTE - Pubblico Ministero...

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

PRESIDENTE - ... c'è questa discrasia tra integrale e...?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, c'è questa discrasia, ma è una discrasia che è prevista dal Codice di Rito, Presidente, perché...

PRESIDENTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - C'è questa discrasia, nel senso che nel verbale... almeno nella parte che vie... che è stata trasmessa, perché Palermo ce l'ha trasmessa - diciamo - omissata, però abbiamo ragione di ritenere che tutta la parte che riguarda questa vicenda è stata trasmessa. Nel verbale riassuntivo c'è un passaggio ulteriore rispetto a quello che il Giuffrè riferisce nel corso del... dell'interrogatorio. Evidentemente trattasi di circostanza in verbale...

PRESIDENTE - Integrazione fatta in se di...

PUBBLICO MINISTERO - Ora io ricordo che il Codice di Rito prende in considerazione questa ipotesi all'Articolo 139, laddove specificamente indica che se nella... la ve... la registrazione non contiene o non è intellegibile, fa fede il verbale riassuntivo. Ora in questo caso naturalmente siamo a (sovrapposizione di voci).

PRESIDENTE - Va bene. Allora la contestazione è ammessa. Può rispondere, Giuffrè.

TESTE GIUFFRÈ - Io confermo tutto quello che avevo detto nel verbale riassuntivo, Signor Giudice Presidente, tenendo presente cioè che Matteo... mastro Ciccio si muoveva per conto di Mariano Agate. Mastro Ciccio, quando io sono andato da Mariano Agate, era presente e Matteo Messina Denaro era un tutt'uno con Salvatore Riina. Mariano Agate lo sappiamo benissimo che da dentro il carcere si muoveva sotto dettatura del Salvatore Riina, quindi il discorso mi sembra abbastanza chiaro. Prego.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Allora le faccio... Lei ricorda questo attentato dove doveva essere eseguito?

TESTE GIUFFRÈ - No, questo non me lo ricordo, Signor Procuratore.

PUBBLICO MINISTERO - Anche in questo caso le indico quello che disse quel giorno, nello stesso...

TESTE GIUFFRÈ - A Marsala. Può essere? Può essere che è Marsala?
PUBBLICO MINISTERO - Allora, lei disse: “Nella zona di Marsala, in modo particolare tra Castelvetro e Marsala, in quella zona”.

TESTE GIUFFRÈ - Perfetto” (pp. 8-15 del verbale stenotipico).

2.3. Le ragioni alla base delle sollecitazioni dell'imputato all'eliminazione del dott. Borsellino

Fermo quanto sopra, con riferimento più ristretto alla figura di Matteo Messina Denaro, già in aderenza alle regole di funzionamento di Cosa Nostra sarebbe stato scontato un suo coinvolgimento, atteso che per qualsiasi delitto - per di più se 'eccellente' - non potevano che essere informati il capo famiglia del luogo ove sarebbe stato consumato, il relativo capo mandamento, nonché il rappresentante (reggente nella specie) della provincia.

Nella vicenda che ci occupa l'imputato è stato per di più espressamente indicato da Siino e da Giuffrè come colui che, in uno a Mariano Agate, sollecitò Riina all'eliminazione di Borsellino a Marsala in quanto visto come 'fumo negli occhi', ponendosi per l'effetto in scia ad una condanna di morte che i vertici mafiosi avevano emesso nei confronti del magistrato fin dagli inizi degli anni '80 per la vicenda del Capitano Basile, per il provvedimento cautelare applicato a Bagarella, per la resistenza dimostrata a qualsiasi tentativo di avvicinamento e per essere stato uno dei giudici istruttori del maxi processo.

Specifiche erano le ragioni di rancore coltivate da Matteo Messina Denaro nei riguardi della vittima designata.

Difatti, non può passare inosservato come fosse stato proprio il dott. Borsellino ad istruire nel corso della sua permanenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala il processo all'esito del quale il di lui

padre Francesco era stato condannato, sì essendo costretto da quel momento ai suoi occhi a non vivere pienamente la sua vita pur di rimanere in uno stato di relativa libertà, latitanza resa peraltro ancora più difficile dalle fragili condizioni di salute (si è già richiamato in seno a questa motivazione come intorno al novembre del '90 venne emessa ordinanza di custodia cautelare, mentre con sentenza n. 201/92 del 21 dicembre 1992 il Tribunale di Marsala condannò il Denaro insieme ad altri per il reato di associazione mafiosa).

Mosso verosimilmente da questo astio che affondava in motivazioni personali Matteo Messina Denaro ebbe gioco facile - nella sua posizione in ascesa e cogliendo il diffuso stato di insoddisfazione degli altri sodali verso l'atteggiamento e l'operato del Borsellino - nell'imputare al magistrato una gestione strumentale di quei collaboratori di giustizia (cfr. Calcara, Spatola, Filippello) che, nonostante la loro ritenuta estraneità a Cosa Nostra, avevano reso false dichiarazioni che avevano investito la nomenclatura trapanese e proprio il padre Messina Denaro.

Sovvengono a tal proposito in mente le dichiarazioni, tanto del Sinacori (verbale stenotipico del 3 aprile 2019, p. 62 e ss., nel quale, oltre a richiamarsi le estese lamentele degli affiliati per la contribuzione determinante nell'istruzione del maxi processo, si è messa in luce la convinzione dei trapanesi, e in particolare dell'odierno imputato, circa la strumentalità delle collaborazioni, specie quella del Calcara: *“eravamo quasi certi, o qualcuno era quasi certo, che queste collaborazioni erano state strumentate e costruite apposta, perché dobbiamo analizzare il periodo storico, in quel periodo non c'erano dei collaboratori veri, veri nel senso che venivano da Cosa Nostra, quindi qualcuno pensò di... di strumentalizzare queste persone, tanto è vero che hanno fatto dei processi con questi collaboratori. Poi sono subentrati i veri collaboratori, intendendo che venivano dal di dentro di Cosa Nostra, e molti di questi processi sono andati come dovevano andare. Quello che ricordo io è*

che anche Matteo diceva che Calcara l'aveva istruito... l'aveva costruito a dovere Borsellino”), quanto del Geraci (verbale stenotipico di pari data p. 114: “Io l’ho chiesto una volta a Matteo, quando è successo questo caso, che lui ha collaborato con la giustizia, ho chiesto a Matteo, Matteo mi ha detto, e anche suo papà quando l’ho incontrato “questo è un pazzo - dice - si è inventato tutto, non ha fatto mai parte di Cosa Nostra”).

2.4. Le intercettazioni del carcere di Milano Opera

La conferma della volontà del *gotha* di Cosa Nostra di eliminare il dott. Borsellino si ha, altresì, dall’intercettazione ambientale nel carcere di Milano Opera del 29 agosto 2013 di una lunga conversazione intercorsa nell’ora d’aria fra Riina Salvatore e Lorusso Alberto.

In essa è lo stesso capo a esprimere tutto il suo rammarico per non essere riuscito a intercettare il magistrato per indurlo ad essere maggiormente accomodante con Cosa Nostra, collegando questa impossibilità ed il suo conseguente atteggiamento reputato troppo duro nei confronti dei mafiosi ai tentativi di eliminarlo, con chiari riferimenti all’episodio di Marina Longa e a quello di Palermo in centro: *“avunu fattu tutto assieme. Che era Procuraturi a Cata... a... a... dda, ‘n Trapani, a Marsala, era... u Procuraturi di Marsala iddu, fici un saccu r’anni docu (inc.) Minchia, u circava, una vita a Marsala, mai agganciavu, mai... mai! Minchia, circavu, circavu... talè chi manciata, circavu... (inc.) iddu passo ri cca... (inc.) non andava (inc.) mai a mangiare, mai m’arrivava notizie di mangiari chistu cca. [...]*

Ma picciò sbrigativi... viriti (inc.).. (ride) Perché ce l’avevo... ce l’avevo (inc.) a tutti dui, però chiddu poi... chiddu... eh... u ‘ngaghiau accusi... eh... a iddu, era sempri arrabbiatu... picchi l’aveva circatu una vita! e un n’hau pututu

‘ngagghiari mai! Porca Madonna ma chistu... (inc.) Minchia, è... poi certi voti (inc.) notizie quannu arrivava (inc.) m’arrivaro notizie... chi era cca... in villeggiatura vicinu Cinisi... e si ieva accattari u giornali’.

Tuttavia, continua il Riina, tutte le possibilità esplorate di ucciderlo erano state vane per via dell’imprevedibilità o meglio repentinità dei suoi spostamenti. Quindi si lascia andare in impropri sul fatto per cui, sebbene vi fosse stato un monitoraggio del Borsellino a Marsala per circa due-tre anni, nessun risultato concreto era stato conseguito in tal senso, fino a quando si era finalmente concretizzata l’ipotesi di farlo saltare in aria in occasione di una delle sue visite alla madre nel capoluogo siciliano.

Si riporta all’uopo il continuo della conversazione in forma dialogica:

RIINA SALVATORE: M’arrivau a notizia (inc.) Ma porca Madonna buttana per questo lui le faceva le improvvisate...disgraziatu...

LORUSSO ALBERTO: e non si faceva in tempo a saperlo.

RIINA SALVATORE: disgraziatu!

LORUSSO ALBERTO: non si faceva in tempo a saperlo, perché erano improvvisate che lui faceva...

RIINA SALVATORE: ma viri chi razza di minchia... Mi faceva fari abbili...

LORUSSO ALBERTO: uh.

RIINA SALVATORE: minchia, mi faceva fari abbili!

LORUSSO ALBERTO: perché lui faceva ste improvvisate, diceva... L’idea gli veniva improvvisamente così, la faceva e...

RIINA SALVATORE: eh, e si... si... e nessuno poteva... e nessuno sapeva niente e si ritirava.

LORUSSO ALBERTO: e si ritirava.

RIINA SALVATORE: e si... e sì...

LORUSSO ALBERTO: sì, sì, eh...

RIINA SALVATORE: e caminava... e caminava.

LORUSSO ALBERTO: eh.

RIINA SALVATORE: (ride). Poi rici... poi rici... Minchia, u capitò... Ma minchia, quantu ci cummattivi? Una vita ci cummattivi!

LORUSSO ALBERTO: eh, certo.

RIINA SALVATORE: una vita... Dda a Marsala, quann'era a Marsala dui, tri anni chi c'ivi... appressu... appressu, a Mazara... circava sempri... Però non disperava mai! Pensava sempre chi c'avìa a ghiri, poi... senza vulillu... ma chi... [...] Rissi, dici: "Ni so matri". E cinqu. Ci telefonò... (inc.) Va pigghia... Curri, curri, curri, curri, curri... va... va... (inc.) a pulviri (inc.) l'aveva io u recipienti. Si pigghiau a pulviri e c'ha metti. "Pigghiala... pigghiala... pigghia e mettici n'atru saccu... un saccu chiù 'rossu". (ride) "Mettici nu saccu in più!"

LORUSSO ALBERTO: ma certo, per andare a colpo sicuro.

RIINA SALVATORE: (inc.) Chi vuliti fari? Anticchia ri pacienza, eh... Minchia, poi comu mi rinisciva puru (inc.) però non... non era (inc.) mi rinisciu 'ntà chiddu fu (inc.) l'aveva io u recipienti. Si pigghiau a pulviri pigghiala... pigghia e mettici n'atru saccu... un saccu "Mettici nu saccu in più!"

RIINA SALVATORE: 'nautri centucinquanta chila in più.

LORUSSO ALBERTO: là ci fu proprio quella in più, perché...

RIINA SALVATORE: picchì un sapia...

LORUSSO ALBERTO: ..se no non sarebbe riuscito alla perfezione cu... cu... cu centucinquanta chila... biniritto il Signore... veramente. Iddu, figghiu di buttana... va cancia a cosa... si va mettiri avanzi, (inc.) va pigghia... sa pigghia a... e picchì sa pigghiaiu a machina ravanzi... Iddu... iddu 'ntisi a scossa...

LORUSSO ALBERTO: e prese mezza macchina davanti, il posto di davanti, lui al posto di davanti.

RIINA SALVATORE: minchia, dda machina scomparsi... I pigghiaru pezza i pigghiaru.

LORUSSO ALBERTO: sì, sì. Eh, certo, (inc.) in pieno proprio...

RIINA SALVATORE: minchia, a botta...

LORUSSO ALBERTO: certo! Si disintegrarono.

RIINA SALVATORE: sì... i sbirri si disintegrarono...

[Poi parla di FALCONE]

sbirri... pezzi, tutti pezza i cughieru. Minchia! E iddu, figghiu di buttana, minchia, s'iddu è d'arrieri arresta vivu! (batte le mani)

LORUSSO ALBERTO: se poi lui si sedeva dietro...

RIINA SALVATORE: fortuna proprio... Chista fortuna, chista fortuna è.

LORUSSO ALBERTO: eh, questa è fortuna... la combinazione che lui... si è seduto davanti, certo!

RIINA SALVATORE sì, picchi (inc.) ci la faceva putari all'autista... e iddu s'assittava (inc.) so mughieri d'arriere...

LORUSSO ALBERTO: si salvava.

RIINA SALVATORE: e si salvava.

2.5. Riflessioni conclusive

Tirando le fila del discorso, dalle convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia menzionati - in particolare di Brusca, Cancemi, Siino e Giuffrè, ma anche di Mutolo, Di Maggio, Sinacori e Geraci - e dalle captazioni di parte dei discorsi effettuati dallo stesso Riina nel 2013 nel corso del periodo di detenzione presso il carcere di Milano Opera, Cosa Nostra introitò progressivamente fin dagli inizi degli anni '80 l'idea che il dott. Borsellino andasse fermato anche a costo della sua stessa vita per le ben note

ragioni e lamentele - soprattutto da parte dei mafiosi trapanesi che riuscirono a trovare sponda nei corleonesi - che si arricchirono di nuovi contenuti nel corso del tempo.

Così a partire dalla seconda metà degli anni '80 l'organizzazione mafiosa cercò di dare attuazione a quei propositi, tanto in territorio palermitano, con l'attentato mancato per pochi secondi nei pressi dell'abitazione del magistrato in via Cilea dell'88/89, quanto in territorio trapanese o allo stesso strettamente limitrofo, dapprima nell'87/88 nella zona di Marina Longa, successivamente a Marsala, come riferito dalle persone a conoscenza (Messina Francesco e Agate Mariano) ai propalanti nel 1991.

E' poi un dato di cui tenere conto anche ai fini di quello che si dirà nel prosieguo che il progetto di attentato a Marsala trovò la ferma opposizione dei vertici della famiglia del posto, Vincenzo D'Amico e Craparotta Francesco.

E' tenendo in considerazione la diffusa volontà di Cosa Nostra di eliminare il dott. Borsellino - sulla spinta propulsoria dei vertici mafiosi trapanesi più accaniti del Messina Denaro e dell'Agate su Riina - che si giunse nella seconda metà del '91 a inglobare il magistrato fra gli obiettivi del piano stragista, peraltro quale punta di diamante. Ed è per questo che, come avvenuto per il dott. Falcone, la deliberazione di uccidere il dott. Borsellino assunta dagli organi di autogoverno di Cosa Nostra, tanto in seduta plenaria quanto nel corso di riunioni ristrette quanto ancora in sedi separate, rappresentò la rinnovazione di una decisione mortuaria già ampiamente palesata nel recente passato.

Un attentato che non venne più realizzato a Marsala per la ferma opposizione dei vertici della locale famiglia mafiosa che vennero per questo eliminati nel gennaio-febbraio del '92, quindi per via del trasferimento del Borsellino a Palermo, prima in via di applicazione per quattro giorni a settimana con la conseguente restrizione a due a settimana di quelli disponibili *in loco*, poi in via definitiva dal marzo del '92.

Verosimilmente a quel punto si assistette ad un mutamento della contingente scala delle priorità fra gli obiettivi individuati dagli organi di autogoverno di Cosa Nostra, cui il magistrato risalirà nella tarda primavera/inizio estate del '92 in connessione alle sempre più incisive indagini sulla penetrazione della mafia nel sistema degli appalti, al possibile incarico quale Procuratore Nazionale Antimafia e alla probabile opposizione alla trattativa.

Dunque, vale ribadirlo, il proposito di uccidere Borsellino non nacque affatto nel giugno del '92, in quel periodo si assistette ad una mera accelerazione della sua attuazione: le radici della pianta velenosa avevano attecchito nella mente dei vertici mafiosi diverso tempo prima costituendo oggetto di deliberazione nel contesto della più ampia strategia stragista già dall'autunno del '91.

Da questo punto di vista, dunque, la pianificazione iniziale dell'eliminazione di Paolo Borsellino a Marsala rappresentò il secondo braccio attuativo di quel piano - in parallelo alla missione romana che mirava a colpire, fra gli altri, Falcone - solo che non si giunse mai al medesimo grado di concretezza perché, per un verso, non si riuscì ad essere padroni del territorio per il diniego della locale famiglia mafiosa, per altro verso, l'obiettivo marsalese divenne sempre più evanescente con lo spostamento del centro della sua attività lavorativa nel capoluogo siciliano.

Un progetto a cui i mafiosi trapanesi, in special modo quelli di Mazara del Vallo e Castelvetro - è un punto sul quale bisogna soffermarsi - continuarono a tenere particolarmente, proseguendo verosimilmente a sollecitare i vertici corleonesi anche dopo il definitivo trasferimento di Paolo Borsellino alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

E' storia giudiziaria basata su atti documentali ufficiali e testimonianze varie interne al 'Palazzo' che, nonostante l'insuperabile esperienza di Borsellino

rendesse particolarmente preziosa la sua attività di indagine su Cosa Nostra nella città di Palermo, ove era il centro direttivo dell'organizzazione mafiosa, il Procuratore di allora, quel Giammanco con il quale lo stesso Falcone aveva avuto i noti contrasti, ebbe ad affidargli la delega solo per le province di Trapani e Agrigento, oltre ad opporgli delle resistenze persino a consentirgli di interrogare il Mutolo quando questi iniziò a collaborare con l'autorità giudiziaria chiedendo esplicitamente di essere sentito da quel magistrato.

La decisione di conferire al Borsellino la delega per le inchieste di mafia sul territorio del capoluogo siciliano venne presa dal Procuratore solo in un momento ancora successivo, segnatamente la mattina dell'ultimo giorno di vita del magistrato.

E' per l'effetto evidente che, pur dopo il trasferimento alla Procura di Palermo di Paolo Borsellino, i mafiosi trapanesi - Matteo Messina Denaro *in primis* - continuarono verosimilmente ad essere, accanto ai componenti della cupola, quelli più sensibili alle sirene stragiste specificamente rivolte alla figura del magistrato.

3. L'eliminazione degli uomini d'onore contrari alla strategia stragista in territorio trapanese

Occorre a questo punto rivisitare alcune vicende giudiziarie che hanno riguardato omicidi di esponenti rilevanti dell'organigramma trapanese di Cosa Nostra.

3.1. L'omicidio D'Amico-Craparotta

La riferita opposizione al progetto di attentato ai danni di Borsellino in territorio marsalese da parte della famiglia mafiosa del luogo consente di gettare

nuova luce sulla singolare decapitazione dei suoi esponenti di punta - D'Amico Vincenzo, Craparotta Francesco e D'Amico Gaetano - fra gennaio e febbraio del '92.

Quanto alla dinamica dei fatti non può che farsi riferimento per ragioni di speditezza alle pp. 230-280 della sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo n. 53/02 del 25 ottobre 2002, di parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Trapani n. 5/00 del 19 maggio 2000 nel processo contro Accardo Antonino + 78 (ed. processo Omega).

Provando a sintetizzare le dichiarazioni dei testi della PG e le plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Antonio Patti (soprattutto quelle espresse alle udienze del 14 ottobre 1998 e 17 settembre 1999) e Vincenzo Sinacori (v. in particolare i verbali di udienza del 29 ottobre 1998 e 5 ottobre 1999), la mattina del 12 gennaio 1992 D'Amico Francesco denunciò la scomparsa del fratello Vincenzo al Commissariato della Polizia di Stato di Marsala, asserendo che quest'ultimo il giorno precedente era uscito di casa alle ore 7,00 circa a bordo della propria autovettura, senza farvi più ritorno, mezzo ritrovato dall'altro fratello Diego.

Accertata anche la scomparsa di Craparotta Francesco a seguito della denuncia presentata dalla moglie, gli investigatori tentarono di ricostruire i movimenti dei due uomini, sentendo le persone che li avevano visti la mattina dell' 11 gennaio 1992, nessuno dei quali fu, però, in grado di fornire indicazioni di rilievo.

Tenuto conto del loro spessore criminale e delle modalità della scomparsa, gli inquirenti formularono tre ipotesi, e cioè che fosse scoppiata una guerra all'interno della stessa famiglia mafiosa marsalese, ovvero che una delle cosche vicine - e in particolare quella potentissima di Mazara del Vallo - volesse prendere il sopravvento a Marsala, o infine che fosse in atto uno scontro con il clan degli Zichittella.

Le indagini condotte nell'immediatezza del fatto non consentirono, tuttavia, né di individuarne i responsabili, né di ricostruirne l'esatta dinamica, mentre, come hanno esattamente osservato i giudici di merito, piena luce sulla vicenda giunse soltanto dopo la collaborazione di Patti e Sinacori.

Dipartendo dal Patti, questi ha dichiarato che dopo il duplice omicidio Buffa-D'Agati, commesso a Rimini, egli era entrato in ottimi rapporti con Agate e i mazaresi, dato che si era mostrato affidabile recandosi nella città romagnola all'insaputa del suo rappresentante Vincenzo D'Amico.

Tastatene l'affidabilità, quindi, lo stesso Agate e il sottocapo Messina Francesco gli comunicarono la loro intenzione di sterminare la famiglia di Marsala, strangolandone tutti i membri, progetto che su richiesta del Patti venne limitato ai fratelli D'Amico e al Craparotta.

L'Agate, nel coinvolgere nell'assassinio in parola il propalante, gli formulò varie promesse, fra le quali l'assegnazione integrale ai marsalesi delle estorsioni di Pietrosino e la garanzia che, dopo l'omicidio di Vincenzo D'Amico, sarebbe diventato reggente della famiglia di Marsala, promessa che in effetti mantenne e che in sua presenza comunicò anche a Messina Denaro Matteo.

Ha specificato che il Riina era informato del progetto. Infatti, nel periodo natalizio del 1991 il capo di Cosa Nostra organizzò un banchetto serale in una casa nella zona di Tonnarella di Mazara del Vallo, arrivando all'appuntamento insieme a Messina Denaro Matteo su un'Alfa 164 bianca, e regalò a ciascuno dei presenti la somma di 1 milione di vecchie lire a surroga di un momento conviviale che non era stato possibile estendere ai relativi familiari.

Secondo il Patti al tavolo erano presenti tutti i mazaresi, inclusi ovviamente Mariano Agate e Messina Francesco detto 'Ciccio u muraturi', ad eccezione di Giovanni Bastone, il propalante quale unico rappresentante dei marsalesi, più Salvatore Riina e Matteo Messina Denaro.

Ad un certo punto il Riina si girò verso il Patti esclamando "*Antonio, queste spine dobbiamo levarle dal paese di Marsala*", frase che comprese riferirsi immediatamente ai soggetti apicali della famiglia di appartenenza, primi fra tutti Vincenzo D'Amico e Francesco Craparotta.

Il collaboratore ha proseguito il suo racconto affermando che tra il pranzo e la fase esecutiva - che prevedeva sostanzialmente la divisione in due gruppi operativi - passarono quindici o venti giorni.

Il primo tentativo di assassinare gli obiettivi fallì, mentre andò in porto il secondo in data 11 gennaio 1992, con lo strangolamento di Vincenzo D'Amico e gli spari ravvicinati a Craparotta Francesco da parte dell'Agate e del Messina Francesco. Immediatamente uno dei comandi (al cui interno si annoverava il Messina Denaro) che in alternativa avrebbero dovuto causare il trapasso dei due si diresse alla ricerca di D'Amico Gaetano nel tentativo di eliminarlo nel più breve tempo possibile per paura di possibili rappresaglie, occasione che non si presentò nell'immediatezza per il riconoscimento da parte del proprietario dell'auto utilizzata dai sodali oggetto di precedente furto.

Il destino di Tano D'Amico era tuttavia segnato e, così, venne assassinato all'interno di un noto bar di Marsala il successivo 7 febbraio 1992.

Del retroscena di tutta la vicenda venne poi messo al corrente nel corso di una riunione all'Hotel *Hopps* di Mazara del Vallo anche Titone Antonino, al quale venne contestualmente comunicato che da allora avrebbe dovuto prendere ordini dal Patti, circostanza che lo lasciò frastornato in considerazione del ribaltamento dei ruoli gerarchici pregressi nella famiglia di Marsala.

Il Sinacori, dal canto suo, ha narrato che poco prima di Natale del 1991 partì con la moglie per una vacanza in Cile facendo rientro i primi di gennaio del 1992. Ha poi aggiunto che circa due giorni dopo il suo ritorno partecipò alla soppressione di Vincenzo D'Amico, della cui progettazione era comunque a conoscenza già prima della sua partenza per l'America poiché gliene aveva

parlato Mariano Agate. A tale proposito ha aggiunto che, sebbene a tutti loro dispiacesse doverlo uccidere, l'ordine era stato impartito dal Riina in persona e andava rispettato.

Ha quindi descritto i due tentativi effettuati per l'eliminazione del D'Amico e del Craparotta, l'occultamento dei cadaveri e la successiva messa al corrente della situazione al Titone.

Il collaboratore ha confermato le prodezze del Patti in ordine al fatto che l'Agate promise al marsalese che dopo l'eliminazione del D'Amico egli sarebbe diventato il reggente della cosca, riferendo invece di non ricordare la cena natalizia alla presenza del Riina, specificando tuttavia che dopo il suo arresto il Gancitano gli confermò che effettivamente la cena vi era stata.

Da rilevare come per il duplice omicidio di cui sopra il Matteo Messina Denaro è stato assolto in primo grado, ma è stato invece condannato in secondo grado, con statuizione che ha retto in Cassazione.

Difatti, i giudici della Corte di Appello di Palermo hanno evidenziato che se è da escludere il concorso materiale dell'imputato nella consumazione del duplice omicidio, è errato ritenerne assente ogni contributo causale. Il piano omicida contemplava in effetti, non solo l'uccisione del Craparotta e di D'Amico Vincenzo, ma anche l'eliminazione dei due fratelli di quest'ultimo, ed è innegabile che il Messina Denaro abbia fatto proprio questo più vasto progetto diretto alla decapitazione della cosca marsalese secondo una precisa distribuzione dei compiti preordinati all'esecuzione del programma delittuoso.

Sicché, hanno concluso condivisibilmente i giudici di appello, la consapevole partecipazione del Messina Denaro ad uno dei due gruppi è sufficiente per configurare un concorso morale nei reati ascrittigli, non apparendo fondatamente contestabile, anche alla luce del prestigio da lui già goduto all'interno dell'associazione mafiosa, che la condivisione da parte sua dello scellerato progetto e l'assunzione di specifici compiti per il buon esito

dell'azione abbiano rafforzato il proposito omicidiario comune, contribuendo dunque, sotto il profilo soggettivo, alla realizzazione degli eventi delittuosi.

3.1.1. Le reali motivazioni dietro lo *spoil system* a Marsala

Quel che è interessante adesso approfondire è la causale dell'azione omicidiaria.

Secondo quanto riferito dal Patti all'epoca (v. le escussioni dibattimentali di cui si sono sopra dati i precisi riferimenti), Agate Mariano e Messina Francesco avevano fatto intendere che le motivazioni alla base della deliberazione omicidiaria erano plurime.

In primo luogo, essi si lamentavano del fatto che Vincenzo D'Amico e Craparotta avevano espanso i loro affari in un altro mandamento senza dare loro un preavviso. A tale proposito, avevano saputo che il fratello del collaboratore Filippi aveva intrapreso un traffico di sostanze stupefacenti con tale Totò Minore: posto che quest'ultimo era stato da tempo ucciso, però, avevano dedotto che invero il collega in affari andasse identificato nel Craparotta, somigliante fisicamente.

In secondo luogo, il Messina accusava Gaetano D'Amico di essersi appropriato della somma di 1.300.000.000 delle vecchie lire che egli stesso gli aveva consegnato nel 1988 per pagare gli avvocati e sostenere le famiglie degli uomini d'onore che erano stati arrestati per l'omicidio Ferrara, situazione reputata plausibile poiché nessuno aveva ricevuto la detta somma, il D'Amico era un noto ludopatico e aveva effettuato ultimamente diversi acquisti immobiliari.

Inoltre, i vertici del mandamento di Mazara del Vallo muovevano a Vincenzo D'Amico l'accusa di essere l'amante di Rosa Curatolo, vedova di

Giuseppe Evola, uomo d'onore di Castellammare del Golfo ucciso nel 1991, tanto che un giorno era stata notata l'auto del suo superiore parcheggiata sotto la casa della donna e si sapeva che era interessato ad acquistarle un appartamento.

Si trattava di una situazione 'irregolare' che, non soltanto violava le regole non scritte di Cosa Nostra, ma poteva costituire un problema per l'intenzione manifestata dall'Amico di far tornare in patria il padre della donna allora latitante, Vincenzo Curatolo, in grado di scoprire i reali mandanti dell'uccisione del genero.

Un ulteriore grave addebito che l'Agate e il Messina muovevano a Vincenzo D'Amico riguardava l'attentato al padre del Patti medesimo, raggiunto da alcuni colpi di fucile da ignoti sicari, la cui colpa era probabilmente da attribuire all'ottenimento di un posto di lavoro quale guardiano di infrastrutture elettriche senza il benessere della famiglia di Marsala.

Tuttavia, secondo quanto raccontato dai due mazaresi la vicenda scatenante la decisione di assassinare il D'Amico e il Craparotta riguardava il 'pizzo' imposto a una ditta di Petrosino il cui denaro, invece di essere ripartito come da accordi tra le cosche di Mazara del Vallo e Marsala, era stato interamente introitato da quest'ultima approfittando dell'altrui stato detentivo.

Anche a detta del Sinacori la deliberazione omicidiaria era stata determinata da diverse ragioni, tra cui quella principale era stata la rivelazione del Milazzo al Riina che quando nel 1983, mentre egli era latitante a Marsala, aveva consegnato una somma di denaro destinata a Vincenzo D'Amico, quest'ultimo aveva esclamato che accettava i soldi, ma non l'amicizia del *boss* corleonese.

A questo addebito, poi, il Sinacori ha aggiunto le altre motivazioni riguardanti il riferimento del Filippi al Totò Minore da identificarsi nel somigliante Gaetano D'Amico, l'attentato al padre del Patti, la relazione del

D'Amico con la moglie di Evola e la sottrazione di una somma di denaro provento di estorsione alla famiglia mazarese.

Se questo era il coacervo di causali ufficiali che l'Agate e il Messina Francesco avevano lasciato trapelare, non soltanto le stesse erano state ritenute non del tutto credibili dagli stessi recettori delle informazioni (il Sinacori ha dichiarato di non credere affatto alla responsabilità del D'Amico per l'attentato al padre del Patti e all'atteggiamento asseritamente *snob* del rappresentante marsalese nei confronti del Riina, reputando che a suo parere si trattava di menzogne, dovute alla circostanza che durante la sua latitanza a Marsala il Milazzo era stato molto vicino al D'Amico, *"forse troppo"*, tanto che con il rappresentante di Marsala *"faceva un'unica persona"*, e che per allontanare da se possibili sospetti di collusioni avesse montato *"a tragedia"* ai due marsalesi), ma il Patti aveva ricevuto *ex post* una confidenza che spostava l'asse portante del compendio motivazionale verso il netto rifiuto che i D'Amico e il Craparotta avevano frapposto all'esecuzione dell'omicidio del dott. Borsellino.

Difatti, al termine della riunione all'Hotel Hopps di Mazara del Vallo nel corso della quale Titone Antonino era stato portato a conoscenza dell'uccisione dei suoi capi ad opera dei mazaresi e del Denaro e del nuovo ordine gerarchico all'interno della famiglia di Marsala, il cognato aveva commentato la scomparsa dei due uomini confidandogli che a suo parere la vera ragione per la quale avevano deciso di uccidere Vincenzo D'Amico e Craparotta Francesco andava ravvisata nella loro opposizione al progetto di uccidere Paolo Borsellino.

Trattasi di racconto che il Patti ha ribadito dinanzi a questa Corte nel corso dell'escussione del 6 aprile 2019 (v. pp. 21-27):

"P.M. Dott. PACI - Ma la ragione e quando si decide di uccidere Vincenzo D'Amico chi lo decide e quando?"

TESTE PATTI - Questo è deciso quando c'era Mariano... Mariano Agate che era fuori, che era alla... in... alla calcestruzzi, lui aveva una calcestruzzi pure, e c'ha dato un appuntamento alla calcestruzzi. Però quando si è deciso si è deciso qualche quindici giorni prima o un mese prima, non è che...

P.M. Dott. PACI - In che occasione? Se lo ricorda?

TESTE PATTI - L'occasione... l'occasione... poi ho saputo in seguito io queste cose, no? da mio cognato, che mi riferì... che mi ha riferito una cosa... una cosa che io l'ho sempre detta, che quando ammazzano a Vincenzo D'Amico e a Craparotta, Nino viene da me, a casa...

P.M. Dott. PACI - Nino chi, scusi?

TESTE PATTI - Mio cognato. Dice: "Sai, manca Vincenzo... Vincenzo e Ciccio Craparotta". E io ho detto: "Ma tu come ce l'hai la coscienza?", dici: "Io ce l'ho pulita", e ci dissi: "Allora perché ti preoccupi?", perché era tutto preoccupato, no? Allora lui fa, dici: "Sicuramente l'ammazzaru. Sai pirchi l'ammazzaru secu...? Perché - dici - vulivano ca ammazzavanu... ca ammazzavanu a Borsellino cca, au Tribunale, a Marsala".

P.M. Dott. PACI - Questo glielo dice Nino Titone?

TESTE PATTI - Sì, però Vincenzo D'Amico siccome si è opposto e quindi... E poi pure perché lui se la faceva con la moglie di Pi... Pino Evola, uno di Castellammare del Golfo, che questo era stato...

[...]

P.M. Dott. PACI - Però vorrei capire esattamente che cosa le dice Nino Titone e poi vediamo il resto.

TESTE PATTI - Guarda, queste... queste parole, guarda, mi sono rimaste in testa.

P.M. Dott. PACI - Ma lei questa circostanza, ossia il fatto che il Vincenzo D'Amico si fosse opposto a questa...

TESTE PATTI - Sì, sì...

P.M. Dott. PACI - ... a un progetto omicidiario nei confronti del Dottor Borsellino l'aveva mai sentita questa voce, l'aveva mai ascoltata questa cosa?

TESTE PATTI - No.

P.M. Dott. PACI - Quindi la sente per la prima volta dalla voce di Titone?

TESTE PATTI - Sì.

P.M. Dott. PACI - Nino Titone come la sapeva?

TESTE PATTI - Perché lui con Vincenzo D'Amico erano come padre e figlio, proprio un rispetto inimmaginabile.

[...]

P.M. Dott. PACI - E la ragione per cui Vincenzo D'Amico si oppose le è stata comunicata?

TESTE PATTI - No, Vincenzo D'Amico era uno... uno che voleva che il paese stava calmo, che non succedeva niente di questi... di fare, insomma, alle Istituzioni, quelle cose... quello non... queste cose era contra... non le voleva toccare, perché lui pensava, dici: "Se noi tocchiamo le Istituzioni noi siamo rovinati".

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE PATTI - "Cioè, non toccando le Istituzioni e facendo le pulizie dentro noi, dentro Marsala..." tipo ammazzare a qualcuno che faceva... che rubava le pecore o che rubava gli agnelli...

P.M. Dott. PACI - E questo è chiarissimo, questo è un ragionamento chiarissimo.

TESTE PATTI - Sì.

P.M. Dott. PACI - Però io le chiedo proprio se Titone le disse qualche cosa di specifico. Voglio dire, queste sono deduzioni corrette, però noi volevamo sapere se Titone quando le dice: "Guarda, la vera ragione è questa", le spiega...

TESTE PATTI - E io...

P.M. Dott. PACI - ... le dà qualche dettaglio in più, e cioè se per esempio c'era nella motivazione di Vincenzo D'Amico, nel...

TESTE PATTI - No, solo questo, solo questo... 'stu fatto qua, che quello era contrario ad ammazzare... ammazzare a Borsellino a Marsala.

P.M. Dott. PACI - Okay. Senta, un'altra... lei nel '91 ricorda di un pranzo alla fine del '91?

TESTE PATTI - Sì. Come no!

P.M. Dott. PACI - Ecco.

TESTE PATTI - A Mazara del Vallo.

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE PATTI - Io a Mazara del Vallo abbiamo fatto una riunione in cui c'era Totò Riina, Pietro Giambalvo, un'altra persona di Santa Ninfa, non so di che paese è, Matteo Messina Denaro e in quella occasione... periodo natalizio era...

[...]

P.M. Dott. PACI - Senta, e Messina Denaro Matteo c'era in questo pranzo?

TESTE PATTI - Sì, come no. Lui c'era... di Castelvetro c'era solo lui, Matteo. Mi ricordo che era ben vestito, un figurino sembrava. E poi in quella occasione, va beh, si è mangiato, si parlava e u... ricordo un particolare, che si parlava di Vincenzo D'Amico, allora dice: "Si deve levare questa spina".

[...]

TESTE PATTI - Con la moglie, con la moglie, che, va beh, abbiamo appurato sia io che mio cognato... Poi altre motivazioni, non so, perché lui se la faceva con... con quelli di Alcamo, non lo so che cosa c'era sotto, Dotto', io...

P.M. Dott. PACI - "Se la faceva" cosa intende?

TESTE PATTI - Se la faceva nel senso con... con Vincenzo Milazzo e Vincenzo D'Amico erano mo... proprio amici.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

TESTE PATTI - Non so cosa c'era sotto, Dottore, perché io non è che... non è che assistevo alle discussioni loro, che si appartavano sempre.

[...]

P.M. Dott. PACI - Ma quindi c'era...? Per capire, questi contatti con gli alcamesi e i castellammaresi significava che si stava creando un gruppo che voleva...

TESTE PATTI - Voleva opporsi a Totò Riina, sicuramente”.

Non è chi non veda, altresì, come l'indicazione dei partecipanti al pranzo di Natale tenutosi a Mazara del Vallo nel dicembre del '91, per quanto qui di interesse, nelle persone di Matteo Messina Denaro, Agate Mariano e Messina Francesco, è esattamente coincidente con quelle indicate da Giuffrè e in parte da Siino quali soggetti che avevano sollecitato l'uccisione del dott. Borsellino a Marsala.

Ebbene, se è vero che solo Patti si è diffuso sul ed. 'pranzo delle spine' nel corso del quale Riina Salvatore aveva dato il proprio *imprimatur* all'azione delittuosa, mostrando il Sinacori un ricordo confuso richiamato solo in via indiretta, quest'ultimo ha comunque confermato che la volontà di eliminare i vertici della famiglia marsalese era riconducibile al Riina.

L'attribuzione del vero motore volitivo dell'azione delittuosa al capo di Cosa Nostra non può che avvalorare l'assunto che le reali ragioni sottese non potevano ridursi a mere violazioni del codice di condotta mafioso, peraltro di principale rilievo nell'economia dei rapporti di forza interni alla provincia di Trapani, ma andavano rintracciate in via principale nell'opposizione serbata dagli esponenti apicali della famiglia marsalese all'eliminazione di Paolo

Borsellino, progetto questo sì di rilevanza strategica per l'intera compagine mafiosa.

E' possibile, quindi, ritenere che i corleonesi, in uno ai mazaresi e a Messina Denaro, dopo aver deliberato e realizzato la decapitazione dei vertici mafiosi marsalesi, abbiano proprio strumentalizzato a sua insaputa il Patti - nominato difatti co-reggente insieme a Marceca Vito nell'aprile '92 - per riportare la famiglia di Marsala in linea con il loro volere.

Detto ciò, importante nella ricostruzione della reale motivazione dell'uccisione dei soggetti apicali della famiglia mafiosa di Marsala è, altresì, il racconto dell'altro propalante Carlo Zichitella.

Trattasi di un soggetto dal nutrito passato criminale, cugino dei menzionati Titone e Patti, che dopo una breve militanza in Cosa Nostra si era messo a capo di un'organizzazione criminale separata dedicata alle estorsioni e alle rapine. Nel corso della guerra con la più radicata consorteria mafiosa aveva perduto il fratello, lo zio ed il padre.

Poco dopo l'omicidio di D'Amico Vincenzo e Craparotta Francesco, entro circa un mese dalla scomparsa, però, lo Zichitella decise che una strategia più consona agli interessi della malavita strettamente autoctona avrebbe richiesto un accordo proprio con i fratelli D'Amico rimasti ancora in vita, segnatamente Gaetano e Francesco, nonché con gli altri componenti del gruppo fedeli alla vecchia guardia, tra cui Angelo Lo Presti.

Fu per questo che, superate le iniziali ritrosie, per il tramite di un suo amico titolare di un negozio di lampadari Zichitella cominciò ad incontrare in segreto Tanu D'Amico in un angolo appartato del detto esercizio commerciale, tenuto conto che entrambi avevano l'ovvio timore di congiungersi per strada per il rischio di essere uccisi. Il patto in definizione prevedeva la messa a disposizione in favore del propalante di risorse economiche e logistiche in cambio dell'esposizione in prima persona nelle azioni criminali.

A cagione dell'estrema segretezza degli incontri, però, gli stessi membri del suo gruppo proseguirono nella lotta armata contro quelli che venivano ancora percepiti come acerrimi nemici, cosicché, mentre lo Zichitella si trovava a Torino, venne ucciso il Lo Presti. L'alleanza *in fieri* non trovò mai effettiva concretizzazione perché anche Gaetano D'Amico trovò di lì a breve la morte, mentre il dichiarante verrà arrestato a metà '92.

Esaminato il contesto degli incontri, ciò che rileva in questa sede è che il narrante, in ragione dei contatti presi e dell'impegno di mutua assistenza che si stava delineando con gli esponenti rimasti dell'originaria famiglia mafiosa dei D'Amico, ricevette dal suo interlocutore la confidenza che i marsalesi erano stati investiti nel corso di un'apposita riunione dell'organizzazione dell'omicidio del Procuratore della Repubblica, il dott. Borsellino. Ha specificato che le modalità prescelte erano particolarmente eclatanti, in quanto era stato suggerito il collocamento di un'autobomba nel tragitto tra il Palazzo di Giustizia e il Commissariato di Pubblica Sicurezza ove il Procuratore alloggiava.

Il D'Amico e il Craparotta, tuttavia, fecero cadere nel vuoto il detto invito, così tale Piccione Andrea, uomo d'onore di Marsala ma compare di Tamburello Salvatore della famiglia mazarese, sollecitò la risposta, al che i due furono costretti ad esplicitare il dissenso all'organizzazione a Marsala di un fatto di tale gravità.

Dopo questa comunicazione il duo D'Amico/Craparotta valutò positivamente l'opportunità di organizzare un servizio fisso di tutela.

Fu sulla scorta del 'gran rifiuto', oltre che per contrasti legati alla realizzazione dell'aeroporto in territorio trapanese e all'estorsione ai danni di una ditta di movimentazione terra, che per come confidatogli da Gaetano D'Amico furono assassinati il fratello Vincenzo e il Craparotta.

Vero è che - come si evincerà dalle parti del verbale di udienza che si soffermano sulla tematica qui in rilievo - sono state necessarie alcune

contestazioni in aiuto alla memoria, ma in disparte dalla presa d'atto della marginalità delle confidenze ricevute dal D'Amico rispetto a tutti i fatti in cui lo Zichitella è stato protagonista e del rilevante tempo trascorso, sono comunque forniti in autonomia i dettagli sul luogo ove alloggiava il dott. Borsellino e il tragitto che compieva verso il luogo di lavoro.

Da rilevare come il riferimento all'uccisione del Borsellino mediante il piazzamento di un'autobomba, pur non presente nelle parole degli altri collaboratori, non appare affatto estrosa, posto che - come poi effettivamente avvenuto - siffatta modalità eclatante era la coerente riprova del mutare dei tempi, del definitivo cambio di approccio di Cosa Nostra nei rapporti con le Istituzioni dello Stato, dall'inabissamento e l'eliminazione selettiva all'attacco sfacciato.

Le seguenti sono le trascrizioni delle parti più rilevanti sul punto delle dichiarazioni di Carlo Zichitella rese all'udienza del 12 dicembre 2018 (p. 13; 16-18; 21):

“PUBBLICO MINISTERO - Che cosa le dice, a proposito della scomparsa, quali erano le ragioni di questa scomparsa?”

[...]

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - ...un caso era la morte di... di... il... l'uccisione che doveva fare a Borsellino a Marsala e che loro due, sia Craparotta che D'Amico, non hanno voluto, e un caso si parlava dell'aeroporto di Marsa... di Birgi che non l'hanno fatto fare i marsalesi, e i marsalesi si sono arrabbiati, e l'hanno fatto fare... (incomprensibile) catanesi, non sono catanesi, questo non lo so ricordo, io adesso non lo ricordo bene.

[...]

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, io glielo... gli sto leggendo, signor Zichitella, il verbale del 21 dicembre del 1994, lei rese un interrogatorio alla Procura di Palermo, al Dottore De Francisci.

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Al Dottore De Francisci lei dice, stiamo parlando... "tale incontro avvenne nel...", stiamo parlando dell'incontro con Gaetano D'Amico, "avvenne nei pregressi del '92...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ...tra la scomparsa di Vincenzo D'Amico... dopo la...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ...tra la scomparsa di Vincenzo D'Amico e l'omicidio di D'Amico Gaetano, che successivamente, ovviamente, sarà ucciso. Mi venne riferito da quest'ultimo, cioè da Gaetano D'Amico...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ...che la famiglia mafiosa di Marsala era stata contattata da quella di Mazara per organizzare...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Sì, sì, sì, sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO - ...l'omicidio del Procuratore Borsellino", è vero?

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - È vero, è vero, è vero, non lo ricordavo più.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto. Adesso che le ho detto qualcosa, che... che le ho rammentato questa circostanza, ricorda qualche altro elemento di... in più o?

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - No, se lei me lo dice, può essere che ricordo, magari dico sì, è vero, non è vero, perché non ricordo... non ricordo tante cose, mi sono... ormai, ho avuto dei problemi, ho... molto gravi, Dottore...

PUBBLICO MINISTERO - No, no...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - ...non ricordo tante cose, cioè, mi sono sfumati un po', diciamo, le cose, non è...

PUBBLICO MINISTERO - Signor Zicchitella, non si deve giustificare, sono passati 25 anni, è chiaro che stiamo parlando di fatti che risalgono nel tempo. Allora, le... le leggo...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - 26 anni.

PUBBLICO MINISTERO - ...le leggo... le leggo...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - 26 anni.

PUBBLICO MINISTERO - ...le leggo questo ulteriore passaggio. Lei dice, sempre sulla base di quanto riferitole da Gaetano D'Amico, "D'Amico e Craparotta avevano partecipato a una riunione a Mazara, nel corso della quale era stato loro chiesto se volevano cooperare nella organizzazione dell'omicidio del Procuratore, da commettere con modalità eclatanti".

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Bene.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda quali erano queste modalità eclatanti?

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Eclatanti era che... adesso mi ricordo pure qualcosa, lei me la dice... che nel tragitto di Borsellino non c'era un... un... un posto giusto dove il danno portava solo a Borsellino, cioè, morivano attorno a Borsellino tante altre persone.

PUBBLICO MINISTERO - Eh.

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Allora, i marsalesi non hanno accettato 'sta storia qua, dice no, a Marsala... noi non possiamo mettere Marsala sotto... cioè, in questo problema qua grosso, dice, stiamo bene, stiamo... sono tranquilli qua noi a Marsala, cerchiamo un altro posto, dove c'è meno clamore, va, perché qua morire Borsellino, non muore solo Borsellino, muoiono macari decine e decine di persone, perché il tragitto che faceva Borsellino era un

tragitto dal Tribunale e dormiva sempre... allora, mi ha... mi ha detto (incomprensibile) in Caserma, non lo so con precisione adesso...

PUBBLICO MINISTERO - Ecco.

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - ...se dormiva in Caserma o no. (incomprensibile)

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, lei diceva... diceva... diceva in questo verbale esattamente tra il palazzo... tra il Commissariato di PS, dove abitava.

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Ah, mi... mi sono ricordato. In questo tragitto qua, dove mettevano la bomba, dovevano morire per forza persone, io non so il tragitto che faceva Borsellino, però mi diceva che nel tragitto era una cosa... tanti... tanti morti, e allora i Marsalesi...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - ...ci hanno detto di no, di non farlo a Marsala.

[...]

PUBBLICO MINISTERO - Sì, allora, lei dice, sempre in questo verbale, dice, "dopo la... la risposta negativa, dopo tale risposta negativa, e cioè dopo che fecero sapere ai mazaresi che non intendevano fare l'attentato a Borsellino, D'Amico e Craparotta organizzarono un servizio fisso di guardaspalle affidate...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Ah, sì, sì, di... di... di Patti e di... di don Antonino.

PUBBLICO MINISTERO - Eh. A che serviva? Perché gli danno... gli danno questo compito? Gli dà... gli danno questo compito, D'Amico e Craparotta, a questi due?

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Perché avevano già sospetti che poteva succedere qualcosa".

Ebbene, la ricostruzione del reale movente del duplice omicidio di D'Amico Vincenzo e Craparotta Francesco che, per il timore di vendette, si trascinò quello di D'Amico Gaetano, risulta pienamente conforme a tutte le risultanze probatorie acquisite.

Nelle dichiarazioni di Siino, Giuffrè, Di Carlo, Patti e Zichitella - fonti fra loro autonome - è anzitutto uniforme che fra i vari progetti di attentato ai danni di Paolo Borsellino particolare valore in Cosa Nostra doveva assurgere quello da realizzarsi a Marsala.

Convergenza vi è poi da parte dei propalanti citati nell'indicare i soggetti apicali della famiglia mafiosa marsalese come coloro che lo avversarono.

Ancora, è avvalorato l'assunto per cui le lamentele dei trapanesi erano da riferirsi correttamente agli uomini d'onore dei mandamenti di Castelvetro e Mazara del Vallo - nel tempo nelle persone di Francesco e Matteo Messina Denaro e Mariano Agate - in quanto i marsalesi ritenevano di non essere eccessivamente investiti dall'azione giudiziaria del magistrato e i componenti dei mandamenti di Trapani e Alcamo ne erano indifferenti non rientrando le pertinenti aree nell'ambito di competenza della Procura della Repubblica di Marsala.

Non è, altresì, revocabile in dubbio che il progetto di eliminare il dott. Borsellino a Marsala era risalente nel tempo, vale a dire in epoca pregressa rispetto alle confidenze del Messina Francesco al Siino e al Giuffrè nel '91 e che la sua deliberazione fosse perdurata senza una vera e propria soluzione di continuità fino ai primi mesi del '92 quando, come riferito sempre dal Giuffrè ma anche dal Patti, tra coloro che compulsarono il Riina per l'eliminazione del Borsellino a Marsala vi fu certamente anche l'Agate che, come noto, era stato scarcerato il 27 aprile 1991 e poi definitivamente riarrestato l'1 febbraio 1992.

Fu poi il definitivo trasferimento di Borsellino a Palermo nel marzo '92, dopo esservi stato applicato da fine dicembre '91 per alcuni giorni della

settimana, nonché verosimilmente il cambiamento nella scala gerarchica degli omicidi 'eccellenti', a determinare il provvisorio accantonamento del progetto criminoso.

Se il costante diniego dei vertici mafiosi marsalesi all'inveramento nel loro territorio di un attentato al dott. Borsellino - progetto a cui vennero sollecitati a partire dalla fine degli anni '80 a più riprese, ma da ultimo nel corso del secondo semestre del '91/primissime mensilità del '92 - era stato fino a quel momento tollerato, quando l'omicidio 'eccellente' diventò nella visione stragista momento saliente (si è anche usata l'espressione 'punta di diamante'), la mancata concessione del benessere si pose alla stregua di un 'gran rifiuto' nei riguardi dei superiori gerarchici di Cosa Nostra che lo avevano deliberato nella loro integralità e, come tale, non poté che comportare la neutralizzazione fisica dei suoi autori.

L'annientamento dei vertici della famiglia mafiosa di Marsala - specificamente deliberato nel corso del pranzo organizzato per lo scambio degli auguri natalizi - venne poi ammantato dalle violazioni del codice mafioso (anche effettivamente esistenti), che in tal guisa servirono a giustificare l'omicidio sotto il profilo della legalità deviata.

Fu, *mutatis mutandis*, il medesimo percorso di morte che intraprese suo malgrado Vincenzo Milazzo, capo mandamento di Alcamo.

3.2. L'omicidio di Milazzo del mandamento di Alcamo e della compagna Bonomo

Se l'eliminazione di D'Amico e Craparotta rappresentò per il 'cerchio magico' di Riina una necessità legata al perseguimento della strategia stragista senza soggetti che all'interno di Cosa Nostra ne costituissero una zavorra, non

meno indefettibile, seppur immaginiamo dolorosa, si pose su questa stessa scia la scelta di uccidere Milazzo Vincenzo.

Come rilevato dai giudici della Corte di Assise di Trapani nella sentenza n. 5/00 del 19 maggio 2000 contro Accardo Antonino + 78, c.d. processo Omega, pp. 330-331, al termine della seconda guerra di mafia che vide Totò Riina sopraffare la famiglia dei Rimi e gli altri uomini legati a Bontade e Badalamenti anche grazie all'apporto fornito dai trapanesi, l'assetto di Cosa Nostra della detta provincia ne risultò mutato nella sua nomenclatura, consacrando l'ascesa di personaggi quali Messina Denaro Francesco, Agate Mariano e appunto Milazzo Vincenzo, che da soldato divenne rappresentante del mandamento di Alcamo.

Il Milazzo venne da quel momento considerato uno dei più fedeli alleati di Riina, il quale gli aveva persino affidato il compito di gestire una raffineria di eroina situata in c.da Virgini, e del suo *entourage*, tanto da stringere stretti rapporti con la famiglia Brusca di San Giuseppe Jato e con i Madonia di Resuttana.

Posto agli arresti domiciliari dalla fine del mese di marzo del '90, decise di evadere, dandosi così alla latitanza, per come accertato alla fine di settembre del '91 (v. informativa della DIA di Caltanissetta prodotta all'esito dell'esame dibattimentale del Comm. Ganci).

Da latitante, a riprova dell'ininterrotta disponibilità nei confronti del sodalizio mafioso e dei suoi capi, partecipò quindi all'omicidio del summenzionato Gaetano D'Amico nel febbraio del '92.

Eppure, nella notte tra il 14 ed il 15 luglio del 1992, dietro ordine di Salvatore Riina, Matteo Messina Denaro, Leoluca Bagarella, Calabrò Gioacchino, La Barbera Gioacchino e altri fu eseguito in agro di Calatufimi l'omicidio di Vincenzo Milazzo, mentre il giorno seguente venne assassinata la di lui fidanzata Antonella Bonomo.

Creduti scomparsi, solo a seguito della collaborazione di La Barbera Gioacchino nel novembre del '93 fu possibile il rinvenimento con il ricorso di un escavatore dei cadaveri dal medesimo sotterrati (in uno a quello di Paolo Milazzo, il fratello del rappresentante del mandamento di Alcamo del pari introvabile) nei pressi di una cava sita nelle campagne di Castellammare del Golfo.

Nel corso del processo instauratosi il materiale probatorio si arricchì di ulteriori dichiarazioni provenienti dai collaboratori Brusca, Sinacori, Ferro e Geraci, la cui positiva valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato condusse la Corte d'Assise di Palermo a condannare tutti i soggetti coinvolti, fra cui Denaro, alla pena dell'ergastolo.

Rinviandosi alle pp. 1178-1326 della sentenza della Corte di Assise di Palermo, n. 15/97 del 25 luglio 1997, processo contro Agrigento + altri, per la ricostruzione delle diverse fasi dell'azione omicidiaria, ciò su cui preme soffermarsi è quello che allora venne ritenuto il movente del duplice delitto, individuazione che va sottoposta a rivisitazione in questa sede sulla scorta di quanto si dirà appresso.

Come riportato nella detta pronuncia, la verità ufficiale che si diffuse negli ambienti di Cosa Nostra - per come riferita all'epoca dai numerosi collaboratori escussi - fu che la fine del Milazzo venne decretata dal Riina attesa la non affidabilità del personaggio che con il suo comportamento aveva scontentato un po' tutti nella famiglia mafiosa di Alcamo e che, non grato dell'aiuto decisivo avuto dai corleonesi nella guerra contro i Rimi e i Greco, aveva persino osato brindare con una bottiglia di champagne alla scomparsa di Bernardo Brusca, il padre dell'odierno collaboratore, per errore ritenuto morto dopo che non era stato trovato dalla vittima presso la sua abitazione di San Giuseppe Jato (peraltro raccontarono allora i collaboratori che la bottiglia venne riposta subito nel frigorifero in virtù della reazione fortemente disturbata

degli uomini del suo mandamento). Inoltre al Milazzo era contestato di essersi macchiato di alcuni comportamenti considerati disdicevoli secondo le regole mafiose, quali l'aver accollato su Peppe Ferro la responsabilità delle armi sequestrate nella raffineria, non aver tenuto un rendiconto sempre trasparente delle entrate e le uscite delle attività curate dal medesimo per conto dell'organizzazione mafiosa e aver commentato con parole poco edificanti i 'collegi' di Mazara del Vallo.

Di fronte alla narrazione ufficiale, tuttavia, al pari di quanto già messo in evidenza a proposito dell'eliminazione di D'Amico e Craparotta, l'eliminazione dell'uomo d'onore (e della sua compagna) fu con tutta probabilità funzionale ad altre ragioni.

Nel corso di questo procedimento, segnatamente in data 4 aprile 2019, è stato udito Palmeri Armando, uomo di fiducia del Milazzo - conosciuto alla fine degli anni '80/inizi anni '90 su presentazione di Benenati Simone - pur non essendo mai stato formalmente affiliato alla famiglia di Alcamo, divenuto collaboratore di giustizia alla fine degli anni '90.

Il propalante ha riferito che nel corso di quegli anni curò gli interessi del Milazzo, principalmente fornendogli aiuto pratico durante la latitanza nel mantenere rapporti con gli altri mafiosi (quali Gioè, Bagarella e Di Matteo) e con esponenti del ceto imprenditoriale e politico.

Si è concentrato, in particolare, su una serie di incontri avvenuti nel corso del '92 tra il suo amico-mentore, al tempo latitante nella zona di Gibellina, e alcuni soggetti accreditatisi come appartenenti ai servizi segreti, presente anche il primario del locale nosocomio Baldassarre Lauria. Più in dettaglio, gli incontri - ha spiegato - furono tre, il primo nella primavera del '92 in tempo prossimo e anteriore alla strage di Capaci in una villa messa a disposizione dal noto costruttore palermitano Manlio Vesco; il secondo fra giugno e luglio in una villa sempre a suo uso di proprietà di Michele De Simone, imprenditore

edile alcamese; l'ultimo poco prima della scomparsa del Milazzo presso la villa del senatore Corrao.

Secondo quanto riferitogli dal Milazzo, non avendo il collaboratore mai partecipato ai consessi, pur se richiesto, ma essendosi limitato solo a perlustrare la zona e garantire il loro sicuro svolgimento, le persone in questione avrebbero proposto di compiere diversi atti di matrice terroristica fuori dalla Sicilia - quali a titolo esemplificativo il versamento di sostanze inquinanti o lo spargimento di batteri in un acquedotto - allo scopo di destabilizzare lo Stato italiano (pp. 15-16 del verbale stenotipico: *“Poi viene riferito dal Milazzo che questi erano matti perché volevano iniziare la guerra allo Stato, entro virgolette. Quindi iniziare con bombe, a mezzo bombe. Addirittura in una delle due occasioni, non ricordo al momento quale, il Lauria propose di fare una guerra batteriologica [...] Si parlava di inquinare un acquedotto e usare i batteri per inquinare un acquedotto. Il fine era mettere lo stato in ginocchio sostanzialmente a mezzo di queste azioni”*).

Il Milazzo - ha spiegato il collaborante - da un lato, rimase affascinato da tali personaggi, ritenuti la vera mafia che come burattinai li guidava, dall'altro lato, ebbe sempre chiari gli svantaggi per Cosa Nostra derivanti dal sostegno ad un simile piano, che avrebbe comportato una pesante reazione da parte dello Stato, come d'altra parte stava già avvenendo a seguito di quella di Capaci:

“Ma guardi, da un lato era affascinato perché pensava... cioè lui pensava, dice “Questa è la vera mafia. Noi siamo dei burattini rispetto a...” , cioè veniamo utilizzati, cioè Cosa Nostra viene utilizzata da questi soggetti. E da un lato era affascinato per questo motivo, da un lato... da un altro lato pensava che sono, cioè, azioni terroristiche che comunque rischia solo Cosa Nostra, entro virgolette, tipo... Era palese questo, non... Si respirava nell'aria questo... questi pensieri” (p. 21 del verbale di udienza);

“Ma certo che era nervoso, era preoccupato, perché vedeva la situazione molto, molto grave. Certo che era preoccupato. E lui non sapeva cosa fare, che posizioni prendere. Lui da un lato era... ripeto, era affascinato da questi soggetti che per lui erano... gli diede una definizione, la vera mafia, no! Che dice ci trattano... noi siamo dei burattini. Ecco, mi ricordo questo particolare, no! Noi al cospetto di questa gente, noi che siamo mafiosi intendeva - capito? - siamo dei burattini, questi ci giocano, ci usano. Questa è la vera mafia, queste erano le considerazioni che faceva lui. E quindi è chiaro che era preoccupato” (p. 49).

Peraltro la stessa strategia stragista veniva vista con netto sfavore dal Milazzo, pur costretto a mantenere un'adesione di facciata nei confronti dei corleonesi, consapevole che non potevano darsi risposte nette negative nemmeno a siffatti personaggi, onde evitare di pagare con la propria vita, come poi avvenne, il mancato appoggio:

“Mi ricordo in particolare che quando successe l'attentato di Capaci io ero unitamente... mi accompagnavo con il Milazzo, ora non ricordo il luogo esatto dove eravamo, comunque nelle campagne di Gibellina, e quando apprendemmo della strage diciamo che lui esprime una frase che mi rimase in mente, dice “Hama viriri dopo quando incominciano a chioviri l'ergastoli”, “Dobbiamo vedere dopo quando incominciano a piovere gli ergastoli”. Cioè percepiva la fine di Cosa Nostra, ecco [...] il Milazzo si era... ha usato la... non volevo sposare la strategia stragista e si manteneva... non diceva né sì né no, quella che io intendo strategia del nì. Quindi apparentemente era accondiscendente in qualche maniera e però sapeva che era un'azione di kamikaze” (pp. 11-12);

“E lui inizialmente voleva aderire, anche perché sapeva che rischiavamo tanto. Cioè (inc.). Tant'è vero che una volta lui mi ebbe a dire, non so per quale motivo, adesso non riesco a ricordare, però dice: “Guarda che questi comunque conoscono anche te, anche se tu ti mantieni defilato loro sanno che

tu sei vicino a me e che comunque sei qui. Quindi rischiamo entrambi. E siccome io ero nettamente contrario a questa strategia, mi ricordo che una volta dice: “Ma non lo capisci ca semu morti”, che siamo morti, “Non capisci che siamo morti se ci rifiutiamo” (p. 16);

“Lui sapeva che... sostanzialmente le dico. Sapeva che se si rifiutava, avremmo perso la vita. Quindi lui si manifestava apparentemente disponibile. Ma solo apparentemente disponibile” (p. 18);

“Lui era nettamente contrario. Nettamente contrario. Però aveva paura di quel sistema di Cosa Nostra perché sapeva che sarebbe stato un gran rifiuto. Cioè il gran rifiuto non portava... eravamo a rischio. Cioè sapeva lui che sarebbe andata a finire così. Tant’è vero che lui cercò di utilizzare la strategia del nì, cioè rendersi apparentemente disponibile, però effettivamente lui cercava di tenersi indietro, di tirarsi indietro” (p. 49).

La singolarità e rischiosità delle richieste avanzate dai soggetti accreditatisi come appartenenti ai servizi segreti era tale che al termine di uno di questi incontri il Palmeri, dietro direttiva del Milazzo, decise di seguire due uomini, ma gli accertamenti sulla targa del veicolo sul quale viaggiavano non sortì effetto nell’individuare la precisa identità trattandosi di veicolo in possesso di una società di autonoleggio.

Il Palmeri ha altresì narrato come anche attorno alla figura della fidanzata del Milazzo, Antonella Bonomo, si muovessero interessi sinistri, posto che una sera, colloquiando con la sorella di Benenati Simone, di professione avvocato, al fine di ottenere informazioni sulla donna successivamente alla sua scomparsa, vide passare degli esponenti delle forze dell’ordine in borghese che gli fu detto essere parenti della Bonomo: *“...dopo la scomparsa del Milazzo mi chiamò la sorella di Simone Benenati, tale avvocato Benenati, non ricordo, non mi sovviene al momento il nome [...] Che cercava notizie dell’Antonella, voleva sapere se io l’avessi sentita, comunque l’avessi vista, sapevo notizie. Perché c’era*

la famiglia che era preoccupata [...] Ovviamente risposi che non sapevo nulla, che non... Non ne sapevo nulla. Non sapevo dove fosse. Quell'appuntamento mi venne dato alla casa presso l'abitazione del padre di Gioacchino Calabrò, tale Giuseppe Calabrò. E mi ricordo che quella sera, era una casa un po' isolata, e passò una macchina, si avvicinava una macchina con fare sospetto. Al che io in quei periodi camminavo sempre armato, ma capii che si trattava, entro virgolette, dal modo di fare di appartenenti alle Forze dell'Ordine, quindi mi sono disfatto della pistola che portavo dietro infilandola dietro un cespuglio. La stessa vide, non si accorse che io avevo tirato la pistola per... però interpretò come un sussulto da parte mia e mi disse: "No, no, tranquillo, tranquillo, sono parenti della Bonomo". Questa macchina mi passò davanti e comunque, in virtù della mia esperienza, vidi che erano degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e comunque sicuramente graduati" (p. 12).

Infine, il propalante ha riferito che dopo aver compreso che il Milazzo e la Bonomo erano stati uccisi decise di non dare più alcuna disponibilità a Cosa Nostra, situazione che comunque non elise i tentativi che alcuni dei suoi esponenti fecero di toglierlo di mezzo, segno che la morte del suo amico Milazzo e della di lui fidanzata era legata a qualche attività effettuata o ad informazioni riservate di cui se ne paventava il rischio di condivisione con lo stesso (pp. 29-31).

Ebbene, posta la credibilità del Palmeri e l'attendibilità intrinseca del suo racconto - atteso che la posizione ancillare rispetto a Vincenzo Milazzo, la ricostruzione della figura e delle attività delittuose, specie estorsioni, poste in essere da quest'ultimo, la descrizione analitica dei rapporti (buoni) intrattenuti con il locale mondo politico ed economico e (conflittuali) con gli altri uomini d'onore alcamesi, primo fra tutti Peppe Ferro, da parte del Milazzo, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del Commissario Ganci all'udienza del 13 febbraio 2020, nonché in parte in tre sentenze passate in giudicato (Corte di

Assise di Trapani n. 7/01 del 9 giugno 2001, procedimento contro Bagarella ed altri; Corte di Assise di Trapani n. 2/03 dell'11 marzo 2003, procedimento contro Adamo ed altri; sentenza Tribunale di Trapani n. 179/94 del 12 novembre 1994, procedimento Paziente + altri) - vari sono gli elementi di riscontro ricavabili *aliunde*.

Innanzitutto, tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente procedimento hanno dichiarato che la parentela della Bonomo, la 'ragazza' del Milazzo, con un appartenente ai servizi di sicurezza era un fatto notorio e che il Riina ne aveva deliberato l'eliminazione contestualmente all'ex suo fedelissimo.

Era circostanza peraltro che, fino a quel momento, era stata considerata di carattere neutro per i sodali, se non addirittura foriera di possibili opportunità, come ebbe a rivelare lo stesso Milazzo a Ferro Giuseppe nel corso della comune detenzione a Caltanissetta nell'89. La prognosi dei possibili vantaggi futuri derivanti dai contatti con i servizi segreti, tuttavia, non valse a salvarla, ma al contrario una volta decisa l'uccisione del compagno divenne motivo valido per estenderne la decisione di morte (v. all'uopo proprio le dichiarazioni di Ferro Giuseppe del 5 aprile 2019, p. 60 e ss.: *“La ragazza, Antonella, che poi questa è morta. Perché questa picciotta lui se la portava... dove andava lui, se la portava. Conosceva tutti i nostri posti. Allora c'era questo grande problema di questa ragazza, e hanno stabilito là, Riina e tutti “uccidiamo pure questa, perché può essere pericolosissima” [...] Qua c'è un'altra cosa importante: mentre che eravamo noi detenuti per la questione di Pizzolungo a Caltanissetta, lui racconta un giorno a me, Milazzo Vincenzo, mi racconta che gli ha detto la sua fidanzata, che veniva penso al colloquio, gli ha detto che aveva uno zio che è nei servizi segreti. Io gli ho detto “Vincenzo, tu lo sai a chi la devi fare sapere questa cosa?”*. Poi questa cosa, quando si è deciso di ammazzare Milazzo, Riina ha detto pure questa cosa, e ha detto... lo sapeva Riina, ci aveva

parlato lui di questo fatto...[.../.../ Che praticamente c'era la sua fidanzata che aveva lo zio che era nei servizi segreti. Gli ho detto "Vice', tu lo sai a chi gliela devi fare sapere questa cosa?"; sarebbe a Riina, gli dico a lui [.../.../ Di poter dare una mano d'aiuto... non so, quello che poteva fare non lo so io [.../.../ Riina, quando gli abbiamo parlato di questa cosa, si è fatta la riunione, disse che glielo aveva detto Milazzo a lui, la sapeva questa cosa. Questo ha detto Riina").

Da rilevare che il Ferro ha corroborato il Palmeri (p. 66 del verbale di udienza) ammettendo anche che vi era in Cosa Nostra l'intenzione di far fuori l'ex braccio destro del Milazzo.

Ebbene, se nell'ambito del processo Omega la detta 'vulgata', pur essendo stata riferita già all'epoca dai medesimi propalanti, non venne ritenuta fondata dall'organo decidente per la mancata individuazione del detto parente, in questo procedimento si è giunti all'individuazione del nominativo nel Generale dei Carabinieri in pensione Quagliata Giacomo, effettivamente appartenente al Sisd (vedi sempre informativa della DIA acquisita all'esito dell'escussione del Commissario Ganci all'udienza del 13 febbraio 2020, p. 40: *"Lo zio materno di Bonomo Antonella, a nome Marchese Leonardo, nato a Castellammare del Golfo e deceduto a Roma... era sposato con Quagliata Angela, ed è sorella... la Quagliata Angela è sorella del generale dei Carabinieri in pensione Quagliata Giacomo, nato a Castellammare del Golfo il 28.03.1931, residente a Roma. Quagliata Giacomo è stato... in data 22.11.1980 è stato assunto alla Presidenza del Consiglio quale appartenente ai Servizi di Sicurezza")*).

Allo stesso modo, il movente ritenuto all'epoca formalmente giustificativo della morte di Vincenzo Milazzo e Antonella Bonomo può essere sottoposto a revisione critica alla luce di quanto i dichiaranti escussi in questo processo hanno lasciato intendere, in una visione che può dirsi più distaccata e meno aderente a quella che era la *vox populi* del tempo.

Così Vincenzo Sinacori, uno degli esecutori materiali dei due delitti, ha commentato la vicenda accostandola esplicitamente a quella del duo D'Amico/Craparotta ed adoperando il termine 'tragedia' - utilizzato nello stesso senso anche per riferirsi a quella vicenda e alle dichiarazioni di Calcara - per intendere la diffusione di informazioni alterate al fine di provocare un evento traumatico in Cosa Nostra: *"...prima Giovanni Brusca con Vincenzo Milazzo erano due cuori e una capanna, poi, non so cosa è successo tra di loro, Giovanni Brusca ha iniziato, parlando sinceramente, a mettere delle tragedie su Vincenzo Milazzo, dicendo che andava chiedendo a tutti soldi, che questa non era persona perbene. Poi, in Cosa Nostra, le tragedie volano, e con le tragedie si muore. Tanto è vero che è morto Milazzo"* (p. 73 del verbale di udienza del 3 aprile 2019).

Gioacchino La Barbera - grazie al quale come segnalato furono rinvenuti i cadaveri, data la sua posizione di partecipe in prima persona degli efferati omicidi, al tempo in diretto e ottimo contatto con i vertici mafiosi trapanesi - ha ben messo in luce come Vincenzo Milazzo mantenesse al pari degli altri uomini d'onore trapanesi una facciata perfettamente aderente all'impianto volitivo del 'capo dei capi', ma che invero fosse un soggetto dalla forte personalità e dal pensiero autonomo, pronto a far valere i propri distinguo rispetto al Riina e ad altri intranei anche con le proprie azioni: *"Vincenzo Milazzo aveva una personalità molto forte, nel senso che se aveva da contraddire a Brusca e anche il fare di Totò Riina, non c'aveva problemi, infatti ha fatto quella fine, che però lo manifestava"* (p. 38 del verbale di udienza del 18 giugno 2019).

In virtù di questa sua autonomia intellettuale aveva anche manifestato, pur ovviamente non in chiave militante oppositiva, dubbi e timori sull'efficacia della strategia stragista del Riina, cui si erano accordati tutti i corleonesi e la gran parte dei trapanesi, guidati dal loro reggente provinciale Matteo Messina Denaro:

“...un po’ in contrasto un po’ di... di quello che... che potevano... il modo di come agivano i corleonesi e lo manifestava così, senza problemi” (p. 40).

Per La Barbera, peraltro, altri soggetti del mandamento di Alcamo si ponevano in chiave critica rispetto al progetto ambizioso di destabilizzazione dello Stato del Riina, tanto che nel periodo di detenzione a Pianosa gli furono rivolte da Benenati Simone - uomo d’onore della detta città, vicino tanto al Milazzo, quanto al Palmeri - diverse frasi ironiche sull’attacco frontale alle Istituzioni sferrato dal *boss* corleonese, facendo intendere pertanto come lo stesso e il rappresentante del detto mandamento non lo condividessero.

Le critiche nei riguardi del piano stragista - ha proseguito il La Barbera - erano riferibili, non soltanto alla persona del Milazzo e a tutti gli altri uomini d’onore che furono eliminati nel detto lasso temporale, ma anche ad altro mafioso legato da rapporto di amicizia con il Milazzo, Antonino Gioè, che però proprio in virtù di questa vicinanza venne scelto quale segno di rispetto come esecutore ultimo dell’*exitus* del mafioso (v. *amplius* p. 39 del citato verbale: *“Diceva [sta parlando di Benenati]...Diceva la sua nei confronti... Era molto amico di Nino Gioè e quindi si poteva permettere... ma anche Nino Gioè sua alcune cose - come ho sempre detto - non era tanto d’accordo, quindi ognuno diceva la sua, poi alla fine si faceva quello che diceva Totò Riina...”*).

In relazione alla persona del Gioè anche il collaborante Di Francesco Carlo ha narrato che in carcere gli erano giunte voci del disaccordo del parente in merito.

Si tratta all’evidenza di un fronte cripto-critico che, all’indomani dell’arresto di Totò Riina nel gennaio ’93, si manifesterà in modo esplicito reclamando il proprio peso.

Per tutte le osservazioni testé espresse, nel duplice omicidio Milazzo-Bonomo perpetrato dai vari uomini d’onore palermitani e trapanesi, fra cui Matteo Messina Denaro, al di là delle motivazioni di facciata legate al

comportamento di Vincenzo Milazzo refrattario al rispetto delle rigide regole di Cosa Nostra in tema di codice d'onore e degli altri affiliati, soprattutto del Brusca, è possibile scorgere la reale ragione di fondo, vale a dire la soppressione da parte degli entusiasti aderenti alla strategia stragista del Riina ideata nella seconda metà del '91 di coloro che alla stessa si opponevano, palesemente o *per facta concludentia* che fosse siffatta resistenza passiva.

Trattasi del minimo comune denominatore rispetto sia alla vicenda D'Amico e Craparotta, sia anche all'analizzanda operazione di inserimento del Mazzei nella famiglia di Cosa Nostra catanese, ai cui vertici Santapaola-Ercolano appariva più funzionale instillare l'entusiasmo verso il piano stragista in modo più *soft*.

A nulla vale obiettare che la partecipazione del Milazzo all'omicidio di Craparotta e D'Amico e il suo contributo nella realizzazione dell'espedito per trasportare le armi a Roma disvelerebbero al contrario una convinta adesione al progetto stragista di Riina, posto che la sfasatura temporale delle dette condotte rispetto alla sua eliminazione non ingenera affatto un cortocircuito argomentativo, a meno di voler ritenere che un mafioso del calibro del Milazzo non possa mai cambiare opinione, peraltro al mutare delle circostanze esterne (i delitti eccellenti di Lima e Falcone, nonché gli incontri con i personaggi misteriosi asseritamente appartenenti ai servizi segreti non erano ancora avvenuti), e/o che a sua volta l'atteggiamento degli altri sodali possa inverarsi in una reazione diversa.

D'altro canto, non è un caso che all'assassinio del duo Milazzo-Bonomo abbiano preso parte attiva quei palermitani e quei trapanesi dell'ormai collaudato cerchio magico di Riina. Si vedano, sul punto, le osservazioni proprio del La Barbera a p. 81 del verbale di udienza del 18 giugno 2019: *"...sono i fatti che lo dicono, sono i fatti, perché una volta non si poteva andare a ammazzare a Ignazio Salvo alla provincia di Palermo o potevano ammazzare*

Vincenzo Milazzo o si poteva ammazzare a Giovanni Zichitella. Facevano parte di un gruppo e Totò Riina si faceva forte con questo gruppo composto da noi di andare a fare pulizia, fra virgolette, dove capitava”.

Una guerra contro lo Stato non poteva non richiedere unità di intenti e di forze, ogni resistenza - anche passiva - all'interno della compagine mafiosa avrebbe significato indebolirsi all'esterno nei confronti delle Istituzioni pubbliche.

Uno Stato che, come ha lasciato intendere il Palmeri nel descrivere gli ultimi incontri rilevanti del Milazzo, apparve interessato dall'opera di alcuni componenti devianti pronti ad indirizzare l'operato della criminalità organizzata verso obiettivi all'apparenza auto-distruttivi, di cui è eco la c.d. trattativa e la vicenda Bellini.

4. La consapevolezza di Matteo Messina Denaro delle stragi

Secondo lo schema argomentativo già esposto, Matteo Messina Denaro ha contribuito alle stragi di Capaci e via D'Amelio sul piano deliberativo, aderendo alla linea strategica ideata da Totò Riina nella seconda metà del '91 ricomprendente l'uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quindi sul piano attuativo, prendendo parte in qualità di organizzatore ed esecutore ai progetti eliminatori di Falcone a Roma e di Borsellino a Marsala, rinsaldando poi il consenso così fattivamente prestato supportando logisticamente e militarmente le altre azioni in cui si è estrinsecata l'intera strategia.

E' poi storia giudiziaria, essendo versata in sentenze passate in giudicato, nonché ricostruita in dettaglio in questo procedimento sulla scorta della narrazione effettuata dal Sinacori che, atteso l'esito infruttuoso della trasferta romana fino a quel momento, il Riina decise definitivamente di porre in essere

gli attentati in Sicilia e di affidarsi nell'esecuzione del primo dei due obiettivi - ma sarà così anche per il secondo - a un ben individuato e fidato gruppo di uomini d'onore composto da appartenenti ai mandamenti palermitani territorialmente competenti per l'attentato (ovvero il mandamento di San Giuseppe Jato retto dal Brusca, il mandamento di San Lorenzo nel cui territorio rientra l'aeroporto di Punta Raisi ed il comune di Capaci, quello di Porta nuova e della Noce ove insiste Via Notarbartolo, residenza di Falcone, quello di Brancaccio retto dai due fratelli Graviano per il reperimento dell'esplosivo) .

Ora, se è afferabile che Matteo Messina Denaro non prese parte attiva alla strage di Capaci, è al contempo innegabile che lo stesso non rimase 'in panchina', attivandosi per tutto il '92 per la riuscita di tutto il programma stragista comprensivo indefettibilmente dell'omicidio 'eccellente' di Falcone, e venne senza margini di dubbio informato delle operazioni.

Vari sono, difatti, i collaboratori di giustizia che hanno fatto chiaramente intendere che l'imputato ne avesse contezza, a dipartire da Francesco Geraci, uomo di fiducia del Denaro e a quel tempo assiduo frequentatore dell'imputato, cui venne consigliato con tono perentorio di non recarsi a Palermo in quei giorni, al più prendendo una strada secondaria:

“COLLABORANTE, GERACI - No, commentato no. Posso dire solo una volta che lui mi ha detto di non recarmi più a Palermo. Gli ho detto “ma noi lavoriamo, siamo tre fratelli che andiamo tutti i giorni si può dire a Palermo”. Dice “vabbè, per adesso non ci andare”. Ho detto “ma come non ci andare, scusa”. Dice “No, non devi andare a Palermo”. Ho detto “ma noi ci dobbiamo andare. Come non andare?”, mi sembrava una cosa... boh, stupida. Dice “io ti dico esci...”, adesso non mi ricordo se mi ha detto “esci a Partinico, a Alcamo e fai la strada vecchia per andare a Palermo”.

PUBBLICO MINISTERO - Questo accade quando rispetto alla strage?

COLLABORANTE, GERACI - Prima della strage del dottor Falcone.

PUBBLICO MINISTERO - Dopo la strage ci fu un accenno a tal proposito?

COLLABORANTE, GERACI - No. Quando c'è stata la strage, lui mi ha visto, dice "adesso puoi andare a Palermo" e ha fatto un sorriso. Io ho capito tutto (p. 114 del verbale stenotipico del 3 aprile 2019);

DIFESA, AVV. BAGLIO - Ho capito. Quindi le disse di fare una strada diversa, di uscire a Partinico?

COLLABORANTE, GERACI - Io gli ho detto "ho bisogno di andare a Palermo". Adesso io non ricordo se mi ha detto "esci a Partinico" o "esci ad Alcamo e fai la strada vecchia", perché io ci andavo a Palermo. Mi ha detto "sì, da Partinico..."

DIFESA, AVV. BAGLIO - Di non andare in autostrada.

COLLABORANTE, GERACI - ... l'importante che esci prima. Alcamo va bene". Io gli ho detto "Posso uscire ad Alcamo e faccio la strada vecchia?", mi ha detto "va bene". Adesso non ricordo se gli ho detto Partinico o se gli ho detto Alcamo, questo non ricordo, gli ho detto "dove posso uscire?", mi ha detto "Puoi uscire ad Alcamo, puoi andare a Palermo". Questo io ricordo di preciso" (p. 128).

Il deciso suggerimento di non recarsi nel capoluogo siciliano - e comunque di non percorrere il tratto autostradale - non può affatto considerarsi un riferimento connotato da astrattezza e ambiguità ove si ponga mente a come si è poi inverte la strage il 23 maggio del 1992.

La cognizione da parte del Denaro delle modalità della strage riferita dal Geraci è stata d'altro canto corroborata da quanto affermato da Vincenzo Sinacori.

Vero è che nel presente procedimento il dichiarante appare inizialmente dubbioso sul punto (p. 58 del verbale del 3 aprile 2019: “*Adesso non lo ricordo bene se è stato Matteo o qualcuno mi abbia detto di non andare a Palermo per un certo periodo [...] prima di Capaci*”), ma in passato aveva affermato che “*se non ricordo male credo che Matteo mi abbia detto di non andare a Palermo prima di Capaci*”, poi confermando integralmente quanto riferito nel precedente verbale del 24 febbraio 2012, p. 5, a sua volta su contestazione (p. 59): “*Lei dice “Anche Matteo Messina Denaro mi riferì che Riina gli aveva raccomandato in quel periodo di non recarsi a Palermo utilizzando l’autostrada. Tale circostanza mi fu confidata da Matteo Messina Denaro dopo la strage”*”.

Il passaggio riportato non significa, come adombrato dal difensore dell’imputato, che Denaro ricevette da Riina la confidenza di non passare dal tratto autostradale nei pressi di Capaci a strage compiuta, ma più logicamente che fu Denaro a rivelare a Sinacori l’informazione ricevuta dopo il grave episodio. Detto altrimenti, non è la confidenza ‘utile’ da Riina a Denaro che avviene in un momento posteriore, bensì quella *inutiliter data* da Denaro a Sinacori a verificarsi *ex post*.

Inoltre, Matteo Messina Denaro era perfettamente a conoscenza anche del progetto di attentato a Paolo Borsellino a Palermo, una volta trasferitosi definitivamente nel capoluogo siciliano dopo il periodo intermedio di applicazione da Marsala, come lascia intendere Giovanni Brusca inserendolo in un discorso più complessivo che verrà ripreso anche più avanti: “*ma lo so pure anche per quanto riguarda il dottor Borsellino, per gli argomenti fatti e affrontati fra di noi [...] io con Matteo parlavo di tutto, però poi quando si doveva agire avevamo bisogno delle autorizzazioni di Totò Riina, quindi si parlava di tutto e di più però poi ci limitavamo alle regole e alle autorizzazioni di Totò Riina, quindi sapevo che lui si era mosso su Roma, sapevo che lui era*

un altro personaggio come me che era a disposizione di Totò Riina di fare tutto quello che gli diceva, perché gliel'aveva messo a disposizione, era l'interfaccia di Riina su Trapani, perché con Mariano Agate erano nati dei malumori, quindi era diventato Matteo il numero uno dopo il padre, quindi sapevo di tutto e di più, non c'era cosa che Totò Riina non faceva senza l'ausilio di Matteo” (p. 90 della trascrizione dell'udienza del 12 dicembre 2017).

E' bene ribadire come non appaia affatto anomala l'asserita estraneità di Matteo Messina Denaro all'organizzazione ed esecuzione concreta delle stragi di Capaci e via D'Amelio, se si considera che in ogni caso lo stesso aveva prestato piena adesione deliberante quale vertice di fatto della provincia di Trapani, aveva sollecitato l'omicidio del Borsellino a Marsala e fino a poco tempo prima delle stesse era stato impegnato nella buona riuscita della missione romana.

Era indefettibile per Cosa Nostra che si raggiungessero gli obiettivi criminali prefissati, non che ci si incaponisse con il perseguimento degli stessi ricorrendo a uomini, mezzi e modalità - detto altrimenti che ci si innamorasse più dell'iniziativa che del suo risultato - che non andavano più bene al mutare dei fattori contingenti, come fu per esempio per il Borsellino quando venne trasferito da Marsala a Palermo.

4.1. La vicenda dei telecomandi

A riprova del pieno coinvolgimento di Matteo Messina Denaro nella strategia stragista nel 1992 vi è la vicenda della consegna a questi di telecomandi e detonatori, dietro fornitura di armi, da parte di Giovan Battista Ferrante su specifico ordine di Biondino Salvatore.

Al fine di meglio comprendere lo scambio in questione va premesso che il Ferrante - cui si è già fatto riferimento a proposito della descrizione dello stato di malattia di Francesco Messina Denaro e se ne farà in ordine all'interesse per beni archeologici - era stato affiliato al mandamento di San Lorenzo ed era strettamente legato, in un primo tempo, a Pippo Gambino, quindi a Salvatore Biondino. Venne coinvolto fin dagli anni '80 nell'esecuzione materiale dell'omicidio del dott. Cassarà e nella strage di via Pipitone, per poi prendere parte a quelle qui in rilievo di Capaci e via D'Amelio. Venne arrestato l'anno successivo, dunque nel 1993, iniziando a collaborare fin dal 1996.

In virtù di ciò, miliare è stata la sua collaborazione nella ricostruzione delle fasi organizzative ed esecutive delle due stragi del maggio e luglio '92.

In particolare, nella sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n. 23/99 del 9 dicembre 1999 contro Agate Mariano + altri, sezione terza, capitolo V, pp. 215 e ss., sono riportate le analitiche provalazioni del collaborante espresse all'udienza dibattimentale del 28 maggio 1998.

Il Ferrante, oltre a svelare che uno dei principali depositi di armi a disposizione di Cosa Nostra in quello snodo storico si trovava in c/da Malatacca, nei pressi dell'Azienda Ospedaliera V. Cervello (attuale Villa Sofia-Cervello), si è diffusamente soffermato sul terreno denominato 'Case Ferreri': si trattava di un insieme di edifici risalenti al Settecento in stato di completo abbandono, suddivisi fra un corpo padronale, alcune stalle, magazzini, una cappella e un grande appezzamento di terreno, raggiungibile percorrendo la via della Regione Siciliana e svoltando all'altezza del complesso edilizio denominato 'Città Giardino', salendo in direzione monte per una trazzera detta 'Pozzo d'Amato'. Gli edifici e gli annessi erano proprietà del barone Bordonaro, che però li aveva abbandonati ormai da tempo risalente, lasciandoli in custodia dapprima ad uno zio del collaboratore, quindi al di lui padre.

Ha specificato che gli edifici di 'Case Ferreri', atteso il carattere isolato dei luoghi e tenuto conto che tutta la zona circostante era disabitata (e rimasta tale quantomeno fino al novembre del 1993), furono utilizzati in diverse occasioni, tanto per compiere azioni criminose, quali il sequestro del gioielliere Fiorentino nella metà degli anni '80, quanto per nascondere beni di primaria importanza per l'associazione: così, sotto una mangiatoia, venne occultata una parte consistente delle armi che la famiglia di San Lorenzo aveva in dotazione e anche i libri contabili delle estorsioni. Inoltre, spesso quel sito venne utilizzato anche come poligono per provare le armi.

Fu in ragione di ciò che Salvatore Biondino, persona che il pentito frequentava all'epoca con una certa assiduità, gli chiese di partecipare al collaudo del telecomando - costituito da due distinti apparecchi, uno trasmettente e l'altro ricevente - che sarebbe stato utilizzato per innescare l'esplosione dell'autobomba di via D'Amelio, operazione che si verificò il pomeriggio del sabato 11 luglio 1992.

Il telecomando, ha proseguito nel racconto, faceva parte della dotazione della famiglia di San Lorenzo, che disponeva in tutto di cinque paia di apparecchi trasmettente-ricevente - contenute in sacchetti legati fra loro a coppie in modo da non ingenerare confusione - custodite in un immobile sito in Piazza Maio, intestato formalmente al Ferrante, ma invero acquistato con i proventi illeciti del *clan* e le cui chiavi erano nella disponibilità del Biondino.

Per quanto qui di maggiore interesse, Ferrante ha raccontato che dei cinque telecomandi in dotazione alla famiglia di San Lorenzo, uno venne utilizzato per la strage di via D'Amelio, due vennero distrutti per evitare che fossero trovati dalle forze dell'ordine e due vennero dati a Francesco Geraci che li ritirò in compagnia di Matteo Messina Denaro.

Ha affermato che il Geraci giunse sui luoghi con un'autovettura dotata di intercapedine allo scopo di poterli trasportare senza correre rischi e che né

il Geraci né l'odierno imputato gli rivelarono l'operazione ultima cui la strumentazione sarebbe stata destinata.

Da rilevare che a parziale riscontro del narrato del Ferrante circa la descrizione dei luoghi e della tipologia dei beni ivi occultati sovviene l'annotazione di PG in esecuzione della delega di indagini del 7 ottobre 2019, punto n. 9, allegata alla nota della DIA di Caltanissetta n. 677 E4-3 del 27 gennaio 2020, acquisita all'esito dell'escussione del commissario Ganci all'udienza del 13 febbraio 2020.

Nella detta annotazione si legge che in data 13 luglio 1996 personale del Centro Operativo DIA di Palermo procedeva al rinvenimento e sequestro di un notevolissimo numero di armi, munizioni ed esplosivi, custoditi in un manufatto ubicato in contrada Carrubella - fondo Malatacca, spiegando come le verifiche all'epoca compiute sulle armi avevano permesso di accertare che queste provenivano da due distinti eventi criminosi: il primo, verificatosi a Palermo in Viale dei Picciotti il 24 novembre 1988, consistito nell'assalto da parte di tre individui armati e a viso scoperto di un autocarro della ditta di autotrasporti FERRARA Vincenzo S.n.c. carico appunto d'armi; il secondo, relativo invece ad un furto verificatosi in un appartamento sito in Via Dante n. 28 di Palermo ai danni del proprietario Maurigi Francesco, che all'interno custodiva diverse armi e munizioni.

Alcuni giorni dopo il primo rinvenimento, nello specifico in data 15 luglio 1996 - continua l'annotazione in parola - sempre il personale del Centro Operativo DIA di Palermo rinveniva e sequestrava, all'interno di una stalla ubicata in una vecchia casa colonica sita in località 'Case Ferreri' insistente nei pressi del *residence* denominato 'Città Giardino', un secondo deposito di armi e munizioni.

Detto ciò, dell'incontro a Palermo con Geraci e Denaro il collaboratore è tornato ad occuparsi nell'ambito del processo contro Bagarella + 25

celebratosi dinanzi alla Corte di Assise di Firenze, fornendo ulteriori dettagli sussistendovi in quella sede una maggiore conducenza rispetto ai capi di imputazione.

Più nello specifico il dichiarante ha affermato che dopo la strage di via D'Amelio Francesco Geraci, insieme a Matteo Messina Denaro, si recò a Palermo per ritirare due coppie di telecomandi, nonché otto-dieci detonatori elettrici, con un'Alfa 164 munita di nascondiglio comandato da due pulsanti indipendenti (v. per la sintesi p. 1654 della sentenza conclusiva di quel processo).

L'avvenuta consegna del materiale vietato è stata confermata dal propalante - in termini sovrapponibili, ad eccezione di quanto si preciserà - all'udienza del 30 settembre 2019, di cui si riportano degli stralci del verbale stenotipico (pp. 89-91):

“PUBBLICO MINISTERO - Va bene, d'accordo. Senta, le chiedo questo, lei ha conosciuto Francesco Geraci?”

TESTIMONE G. FERRANTE - Sì, sì, l'ho conosciuto.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, è in grado di ricordare chi fosse e per quale motivo l'ha conosciuto?”

TESTIMONE G. FERRANTE - Se non ricordo male faceva il... vendeva dei gioielli, qualcosa del genere, aveva una gioielleria, ricordo qualcosa del genere, e forse nell'ultimo periodo è venuto proprio nelle Case Ferreri, perché Matteo dove consegnarci credo delle armi.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda se oltre alle armi c'era qualcos'altro?”

TESTIMONE G. FERRANTE - Oltre alle armi? Forse... credo che noi... noi dovevamo dargli dei telecomandi e lui ci ha portato delle armi, qualcosa del genere, adesso non ricordo con esattezza, ma credo che si trattasse di qualcosa del genere, perché ricordo che le ha portate con un'Alfa, e si è

riportato delle altre cose, credo che erano dei telecomandi per azionare, diciamo, gli esplosivi.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda qualche particolarità di questa Audi? Che era in uso...

TESTIMONE G. FERRANTE - No.

PUBBLICO MINISTERO - Che macchina ha detto, scusi?

TESTIMONE G. FERRANTE - Credo che era un'Alfa Romeo, se non ricordo era un'Alfa Romeo.

PUBBLICO MINISTERO - Un'Alfa Romeo. Ricorda qualche particolarità di questa Alfa Romeo?

TESTIMONE G. FERRANTE - Sì, mi pare che dietro la spalliera, fra la spalliera diciamo dei sedili e il portabagagli aveva un doppio fondo, dove praticamente nascondeva i gioielli, e appunto in quell'occasione aveva nascosto le armi che c'ha portato.

PUBBLICO MINISTERO - Che c'ha portato e che poi si è ripo... vi ha portato delle armi, poi ha detto che a casa Ferreri venne a prendere, venne a prendere forse dei telecomandi, ha detto?

TESTIMONE G. FERRANTE - Credo di sì, sì, non mi vorrei sbagliare, ma credo di sì.

PUBBLICO MINISTERO - In quell'occasione era da solo o insieme a Matteo?

TESTIMONE G. FERRANTE - Non ricordo se Matteo è venuto direttamente in Case Ferreri o ci siamo visti nel baglio Biondo ed è venuto soltanto lui, non lo ricordo con esattezza questo.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei ricorda quando ha visto Matteo Messina Denaro per l'ultima volta?

TESTIMONE G. FERRANTE - Per l'ultima volta credo, credo che sia stato in quell'occasione, intorno al '92.

PUBBLICO MINISTERO - Ed è in grado di dare un'indicazione del periodo in cui ciò avvenne? Se lo...

TESTIMONE G. FERRANTE - Ripeto, credo che sia stato nel '92 all'incirca, '91-'92.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, è proprio la risposta che lei ha dato al tempo, con la precisazione, pagina 43, lei disse: "Credo che sia stato nel '91, credo proprio nel '91 o inizi del '92", quindi lei ha messo a cavallo tra la fine del '91 e l'inizio del '92.

TESTIMONE G. FERRANTE - Sì, credo che sia stato quello, in quel periodo lì".

Le rivelazioni del Ferrante trovano rispondenza in quelle del Geraci quanto alla consegna dei telecomandi e dei detonatori, pur nei limiti del grado di conoscenza delle azioni delittuose di Cosa Nostra che quest'ultimo era in grado di possedere in virtù della sua formale estraneità:

"PUBBLICO MINISTERO - Ha mai visto esplosivo in possesso della famiglia di Castelvetro?"

COLLABORANTE, GERACI - Esplosivo onestamente non l'ho visto. Una volta mi ricordo che siamo andati a Palermo e c'era...

PUBBLICO MINISTERO - Una volta, quando, Geraci?"

COLLABORANTE, GERACI - Sempre antecedente alla partenza di Roma. C'era Giovambattista Ferrante, che ha dato dei detonatori a Matteo Messina Denaro, infatti mi ha detto "vai piano in autostrada, che saltiamo in aria". Io nemmeno sapevo cosa c'era.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi andate a Palermo da Ferrante, da Giovambattista Ferrante, che consegna dei detonatori. Lei questo scambio, questa consegna l'ha vista materialmente?"

COLLABORANTE, GERACI - Glieli ha dati lui in questo saccoccio, glieli ha dati a Matteo e Matteo, siccome io dentro la macchina c'avevo delle

intercapedini per nascondere l'oro per le rapine, avevo messo questi denotatori dentro queste intercapedini della macchina.

PUBBLICO MINISTERO - Che macchina era la sua, scusi?

COLLABORANTE, GERACI - Una 164 bianca” (p. 109 del verbale del 3 aprile 2019).

Vero è che Geraci ha affermato di non sapere cosa ci fosse nella sacca consegnata da Ferrante a Denaro, ma siffatta ignoranza è chiaramente riferita al momento anteriore all'invito perentorio del compagno di viaggio di procedere lentamente lungo il tragitto autostradale, atteso che il suo accostamento al rischio di esplodere è tale da elidere la riferibilità ad altre motivazioni, come quella di un controllo di polizia. E' confermata, per l'effetto, la natura di riscontro esterno incrociato delle due narrazioni sul punto.

Detto ciò, non si omette certo che la collocazione temporale della consegna dei telecomandi e dei detonatori effettuata dal Ferrante - in questo procedimento fissata a cavallo fra il '91 e il '92, in quello celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Firenze nell'estate del '92 - sembra dotata di una persuasività minore rispetto alle altre circostanze narrate dal collaboratore sulle quali invece vi è perfetta sovrapposibilità.

Tuttavia, in disparte dalla considerazione che la determinazione del *tempus* da parte del Ferrante nell'ambito del presente procedimento appare più verosimile in quanto corroborata dalle indicazioni del Geraci, la destinazione alternativa dei telecomandi e dei detonatori - ricevuti dal Ferrante ricordiamolo, per volere del Biondino, quindi del Riina attesi gli strettissimi rapporti fra i due - o agli obiettivi di cui alla trasferta romana nel febbraio del 1992 o agli altri perseguiti dall'odierno imputato in quello stesso anno e nei due anni a venire non ne muta il carattere strumentale rispetto alle numerose azioni delittuose in cui si è inverte la strategia stragista e di cui Matteo Messina Denaro si è reso artefice.

5. La c.d. trattativa Stato-mafia

La presa d'atto all'interno di Cosa Nostra che le coperture politiche che l'avevano tutelata fino ad allora erano saltate e il conseguente attacco ai pubblici rappresentanti intrapreso dall'organizzazione mafiosa al fine di ripristinare un *humus* favorevole anche e possibilmente con altri referenti ci introduce al tema della trattativa.

Con questo termine si sintetizzano tutti quei contatti che nel '92 e '93 intercorsero fra soggetti legati all'associazione mafiosa da un vincolo di affiliazione o di generica 'appartenenza' (per adoperare quell'espressione generica e omnicomprensiva di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 159/2011, c.d. codice antimafia) e personaggi delle Istituzioni o comunque agenti per conto delle stesse.

In effetti, era connaturata alla strategia stragista approvata coralmemente da Cosa Nostra l'instaurazione di un negoziato con lo Stato: emblematica in tal senso la frase, attribuita al Riina dal collaboratore Malvagna, pronunciata nel corso di uno dei *summit* della commissione regionale svoltosi in provincia di Enna sul finire del '91 *"fare la guerra per fare la pace"* (cfr. p. 15 del verbale di udienza del 24 gennaio 2019).

Il tema della c.d. trattativa Stato-mafia è stato specificamente oggetto del processo celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Palermo contro Bagarella + altri, conclusosi con sentenza n. 2/18 del 20 aprile 2018 di condanna a carico di Bagarella, Riina, Brusca, Cinà, Dell'Utri, Ciancimino Massimo e vari ufficiali dei CC per il delitto di 'Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario' previsto dall'art. 338 c.p. (*"Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per*

turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni”), con l'aggravante mafiosa prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152/91, oggi trasfusa nell'art. 416 bis.1. c.p.

Essendo le statuizioni sulla responsabilità degli imputati ancora *sub iudice* il richiamo è in questa sede effettuato solo ai fini dell'esistenza storica di un processo celebrato a questo precipuo scopo, così come pari valore hanno le sentenze emesse nell'ambito dei processi c.d. Capaci *bis* e Borsellino *quater* che pure analizzano dei segmenti della detta trattativa.

E' invece ben possibile richiamare anche nel merito la motivazione della sentenza del GUP di Caltanissetta n. 36/13 del 13 marzo 2013, processo contro Tranchina più altri (p. 160 e ss.) – a sua volta ispirata dalla sentenza sulle stragi del Continente della Corte di Assise di Firenze nel processo contro Bagarella più 25 cui pure si rimanda – per la ricostruzione delle principali fasi della trattativa, trattandosi di arresti giurisprudenziali passati in giudicato.

D'altro canto, pur se le dette pronunce non contengono le emergenze probatorie emerse successivamente e in modo specifico nella sede palermitana, quanto si andrà ad esporre risulta comunque perfettamente funzionale a comprenderne gli snodi essenziali.

Dunque, fermo restando che si sta celebrando un separato processo con riferimento alle specifiche modalità di svolgimento della trattativa, agli esiti ed all'individuazione delle singole responsabilità dei soggetti interessati, soprattutto dei presunti terminali politici, le acquisizioni probatorie fino a questo momento consacrate in pronunce irrevocabili assumono qui rilievo nella misura in cui le relative vicende refluiscono sui tempi, le modalità di deliberazione e attuazione e le causali delle stragi in rubrica, oltre che degli altri delitti 'eccellenti' dell'epoca.

In altri termini, la trattativa Stato-mafia ben rappresenta un contenitore che ingloba le singole azioni omicidiarie e consente davvero di operare una

sorta di *reductio ad unum* dell'intera stagione stragista nel suo più esteso arco temporale, dal '92 al '94.

Vedremo come Matteo Messina Denaro - pur non constando un suo diretto attivismo in alcuna delle fasi della trattativa 'madre' - ne abbia sempre avuto piena contezza, interessandosi peraltro ad un segmento secondario della stessa, ma non meno rilevante (cfr. vicenda Bellini).

Fermo quanto sopra e scendendo più nel dettaglio, secondo la piattaforma probatoria qui utilizzabile e ritenuta nelle decisioni passate in giudicato sopra menzionate la cosiddetta trattativa intercorse a partire dalla primavera del 1992 fra Salvatore Riina e Bernardo Provenzano (*ex latere* Cosa Nostra) e gli ufficiali del ROS dei Carabinieri, l'allora colonnello Mario Mori e il Capitano De Donno, previamente autorizzati dal loro Comandante Generale Antonio Subranni, oltre probabilmente un soggetto individuato con il nome di *Carlo* o *Franco* (*ex latere* Stato). Nell'ambito dei detti contatti fungeva da principale 'intermediario' il defunto Vito Ciancimino, rilevante esponente della Democrazia Cristiana, già Sindaco di Palermo, particolarmente legato al Provenzano, e avrebbero avuto un ruolo anche altre figure, fra le quali Massimo Ciancimino, figlio di Vito, e l'altro esponente mafioso Antonino Cinà, uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo.

Sulla trattativa vari sono i collaboratori di giustizia che hanno riferito - *in primis* e anche i più risalenti in ordine diacronico Giovanni Brusca, Salvatore Cancemi e Antonino Giuffrè - e molteplici le personalità anche del mondo delle Istituzioni, da quelle politiche a quelle di polizia e giudiziarie, che sono state sentite in vari ambiti a seguito delle dichiarazioni rese da Massimo Ciancimino a far data del 2008.

Trattasi di personaggio già condannato in passato per i reati di impiego di denaro, beni ed utilità di illecita provenienza, riciclaggio ed attribuzione fraudolenta di beni, le cui propalazioni - attorno alle quali si è concentrata una

morbosa attenzione degli organi di informazione, spesso alimentati proprio dallo stesso - si sono rivelate insuscettibili di riscontro o finanche riscontrate negativamente, fino a risolversi in reati di calunnia.

Per tale ragione appare corretto, come d'altro canto effettuato in altre sedi giudiziarie, tracciare le principali fasi della trattativa in un'ottica prudenziale, secondo quanto delle dichiarazioni del Ciancimino (come riportate nei dettagli, che in verità esulano dalla presente, alle pp. 234 e ss. della motivazione della sentenza del GUP di Caltanissetta n. 36/13 del 13 marzo 2013 cit.) ha trovato riscontro in elementi esterni autonomi, anche dichiarativi.

Fondamentale in tal senso è stato il contributo di Giovanni Brusca.

Vero è che lo stesso è stato sentito sul tema innumerevoli volte a partire dal procedimento contro Bagarella + 25 poi sfociato nel citato processo dinanzi alla Corte di Assise di Firenze e via via nel corso degli anni fino al presente, non giungendo mai ad una scansione precisa della tempistica e dei dettagli della trattativa, ma è altrettanto vero che è possibile comunque delineare le fasi principali come segue.

1. Poco prima della strage di Capaci (ribadito che il progetto di uccidere il giudice Falcone risaleva già alla seconda metà degli anni '80) avvenne il primo dialogo fra Riina e Brusca nel corso del quale il primo disse che era contento perché aveva ucciso l'onorevole Lima e si era aperto un qualche canale con il mondo politico per ereditare il pacchetto di voti dell'illustre vittima, fra cui il movimento di Bossi. Riina aggiunse che con questa mossa si era riusciti a porre delle persone in difficoltà. Nello stesso contesto relazionale il collaborante riferì al Riina che stava svolgendo una sua trattativa con Bellini:

“Da prima della sentenza della Cassazione e dopo, c'è stata una sospensione della strategia, aspettiamo la sentenza e poi vediamo. Chi dobbiamo colpire: Lima che ci aveva preso in giro, Falcone che non riusciamo a bloccare, poi io dissi abbiamo preso con una fava due piccioni, cioè abbiamo

ucciso Falcone e abbiamo impedito l'elezione di Andreotti a presidente della Repubblica, che non ci eravamo riusciti con l'uccisione di Lima. Riina mi disse si sono fatti sotto. Prima delle stragi, attraverso Gioè io stesso porto avanti una trattativa con Bellini, avente ad oggetto il ritrovamento di oggetti d'arte in cambio dell'agevolazione della detenzione di mio padre, di quella di Pullarà, Gambino, Pippo Calò e qualche altro. Riina porta avanti per tutta Cosa Nostra l'interesse di procurare benefici. Riina decise di andare avanti nell'attacco frontale, ma prima chiese se qualcuno era interessato a sospendere la strategia stragista o a chiedere qualche cosa. Riina mi disse che aveva avuto contatti con personaggi politici, tra cui la Lega di Bossi, in particolar modo” (verbale di interrogatorio del 27 aprile 2002 riportato a p. 260 della motivazione della citata sentenza del GUP di Caltanissetta nello stralcio del Borsellino quater);

“Prima di questo periodo, Riina, cui riferivo della mia trattativa con Bellini, mi disse che era contento perché aveva ucciso Lima e si era aperto "un qualche contatto", tra l'altro mi disse che molte persone si erano fatte avanti per ereditare il pacchetto di voti di Lima. Tra queste mi ricordo che fece il nome dell'onorevole Bossi, per fare riferimento al suo movimento politico. Riina mi disse anche, con soddisfazione, "li abbiamo messi in difficoltà" (verbale di interrogatorio dell'8 maggio 2009 riportato a p. 268 della sentenza richiamata);

“Dopo l'uccisione di LIMA, quando RIINA mi disse che "si erano fatti sotto", aggiunse che a farsi sotto erano stati il movimento politico della Lega ed un altro movimento politico che ora non ricordo, tramite Vito CIANCIMINO e Marcello DELL'UTRI. Il discorso tra me e RIINA avvenne presso la casa di Girolamo GUDDO. Posso aggiungere che RIINA, diversamente da PROVENZANO, non si fidava ciecamente di Vito CIANCIMINO perché troppo interessato agli appalti; egualmente, non aveva piena fiducia in Marcello DELL'UTRI perché lo ricordava troppo legato a Stefano BONTATE [...] Desidero precisare che il pensiero di RIINA era sempre quello di avere contatti

politici da spendere nell'interesse di Cosa Nostra, ed in misura minore gli interessavano gli appalti: la stessa operazione dell'impresa REALE era principalmente quella di una conquista del mercato con l'aiuto di Cosa Nostra al fine di conseguire interessi politici. Infatti, dopo la morte di LIMA, RIINA fu ben lieto che si fossero fatti sotto la Lega ed altri, tramite Vito CIANCIMINO e Marcello DELL'UTRI. In ordine a tali contatti, RIINA era possibilista, ma non certo della sicura percorribilità di quella strada, anche per le ragioni che ho già ricordato della non assoluta fiducia che RIINA nutriva nei confronti di Vito CIANCIMINO e Marcello DELL'UTRI” (verbale di interrogatorio dell'8 febbraio 2011 di cui alle pp. 270-271 della sentenza).

2. Dopo la strage di Capaci prese corpo con sempre maggiore enfasi l'affiancamento, accanto all'intento vendicativo, di una più ampia causale. Più in dettaglio, subito dopo il detto eccidio il Brusca ricevette le confidenze di Riina sul fatto di essere stato contattato da ambienti istituzionali che, alquanto spaventati, avevano esplicitamente domandato quali potessero essere le condizioni per porre fine allo stragismo.

Quindi il Riina fece recapitare agli interlocutori (per il tramite di Cinà Antonino secondo il Ciancimino, meno preciso il Brusca che comunque gli attribuisce un ruolo nella 'contrattazione') il c.d. papello, contenente l'elenco delle richieste di Cosa Nostra, incentrate sugli argomenti che più la agitavano, vale a dire la revisione delle condanne inflitte nel maxi processo e negli altri che stavano sopraggiungendo, la modifica della normativa sui collaboratori di giustizia, della legge Rognoni La Torre e l'abolizione delle disposizioni restrittive aggiunte nell'ordinamento penitenziario:

“Ci siamo rivisti con Riina, dopo la strage di Capaci. In quell'occasione lo trovai molto contento e mi disse di essere stato contattato da ambienti istituzionali che gli avevano chiesto: "Per finire cosa volete". Fu in quell'occasione che mi disse: "si sono fatti sotto" e mi parlò del c.d. "papello"

(verbale di interrogatorio dell'8 maggio 2009 riportato a p. 268 della sentenza richiamata);

“Con riferimento ai soggetti vicini a RIINA che potrebbero avere redatto materialmente il c.d. "papello", di cui le SS.LL. mi chiedono, posso ipotizzare, sulla base delle mie conoscenze, i seguenti nominativi: Domenico e Raffaele GANCI, Antonino CINA', Giuseppe e Gaetano SANSONE; in via del tutto residuale, Giovanni SANSONE, genero di CANCEMI Salvatore e cugino dei fratelli SANSONE. Si tratta di persone all'epoca molto vicine a Salvatore RIINA” (verbale di interrogatorio dell'8 febbraio 2011 per come trascritto nel corpo motivazionale della sentenza citata a p. 271);

“Circa le persone che, secondo la sua intuizione di allora, avrebbero potuto fare da tramite tra Riina e lo Stato, ha nominato il dr. Antonino Cinà, "uomo d'onore" della famiglia di San Lorenzo” (parte dichiarazioni rese nel processo contro le stragi del Continente nel capoluogo fiorentino, riportate a p. 190 della sentenza stralcio del Borsellino *quater*);

“Ho avuto un colloquio con Cinà Antonino, prima del mio arresto, da cui ho compreso che era coinvolto nella c.d. "trattativa". Devo specificare a questo punto che Cinà era una delle persone più vicine a Totò Riina, che quest'ultimo consultava sempre, prima di mettere in atto le strategie più importanti” (interrogatorio dell'8 maggio 2009 trascritto a p. 268 della motivazione);

“Per quanto riguarda i termini di questa trattativa occulta con Cosa Nostra, i nostri interessi criminali erano quelli miranti all'abolizione dell'ergastolo, alla modifica o all'abrogazione della Legge Rognoni-La Torre ed alla revisione del primo maxi processo in cui, tra l'altro, il RIINA aveva subito la prima condanna definitiva all'ergastolo” (verbale di interrogatorio dell'8 febbraio 2011 per come trascritto nel corpo motivazionale della sentenza citata a p. 257).

3. Ai primi di luglio del '92 Brusca incontrò nuovamente il Riina che gli disse che era in attesa di una risposta:

“Ho, poi, avuto un'ulteriore incontro con Riina, all'incirca ai primi di luglio 1992, in cui mi disse che era in attesa di una risposta. Ricordo che Riina era molto ansioso” (verbale di interrogatorio dell' 8 maggio 2009 di cui a p. 268 della motivazione).

4. Proprio pochi giorni prima della strage di Via d'Amelio il Riina gli disse che si era frapposto un ostacolo, che vi era un muro da superare affinché la trattativa andasse avanti. Dedusse che si trattava molto verosimilmente del dott. Borsellino, a conoscenza diretta di ciò che stava avvenendo 'dietro le quinte', nei cui confronti l'accelerazione della sua eliminazione - già deliberata - si pose perciò in termini necessitati.

In contemporanea, invece, si decise di sospendere altri progetti omicidiari pure programmati, come quelli ai danni di Mannino, Vizzini e La Barbera:

“Non ho mai parlato con Riina del fatto che il Dr. Borsellino sia stato ucciso in quanto ostacolo alla trattativa. Si tratta di una mia interpretazione basata sulla conoscenza che ho dei fatti di Cosa Nostra ma anche delle vicende processuali cui ho partecipato. Mi venne detto da Riina che vi era "un muro" da superare ma in quel momento non mi venne fatto il nome di Borsellino. E' sicuro, comunque, che vi fu un'accelerazione nell'esecuzione della strage. L'espressione di Riina che c'era un muro da superare, si colloca temporalmente alcuni giorni prima della strage di via D'Amelio e venne poi ripresa con l'espressione "ci vuole un altro colpetto" per indurre lo Stato a riprendere le trattative: da qui la programmata uccisione del Dr. Grasso” (verbale di interrogatorio dell' 8 maggio 2009 di cui a p. 269 della motivazione);

“L'avvio di questa trattativa comportò la sospensione del programma stragista maturato agli inizi dell'anno (.....). Infatti, Riina decise di soprassedere,

per il momento, all'attuazione dell'altra parte del programma contro Mannino, Vizzini, La Barbera, ecc. Diede, ha detto, il "fermo" (dichiarazioni rese dinanzi alla Corte di Assise di Firenze come esposte a p. 190 della motivazione).

5. Subito dopo la strage di via D'Amelio vi fu un altro incontro con il Riina, occasione nella quale lo stesso si mostrò molto arrabbiato e deluso per quello che considerava un fallimento della trattativa. Specificò in quella sede che il patto proposto da Cosa Nostra era stato giudicato dalle persone che agivano per conto dello Stato, all'apice delle quali si collocavano il Generale Mori e l'onorevole Mancino, troppo oneroso. Più in là nel tempo dell'andamento negativo della negoziazione si incolpò lo stesso Vito Ciancimino, reputato evidentemente poco efficace.

In quell'occasione, comunque, il Riina comunicò al Brusca che, per dare una scossa alla trattativa, occorreva eliminare il dott. Grasso, giudice *a latere* della sentenza del maxi processo, sempre attraverso l'uso di un'autobomba, progetto poi sfumato per la presenza sui luoghi programmati di un sistema di videosorveglianza di un istituto bancario:

“Ho poi rivisto Riina un'ulteriore volta, dopo la strage di via D'Amelio. In quell'occasione era molto arrabbiato e mi mostrò la sua delusione per come era andata la trattativa. Fu in quell'occasione che mi disse che dietro queste persone che trattavano c'era l'onorevole Mancino. Mi specificò, anche, che le richieste da lui fatte, il c.d. "papello", erano state ritenute troppo esose; non gli era stato detto di no su tutto ma vi era solo la disponibilità per qualche contentino. In quell'occasione mi disse anche: "ci vuole un altro colpetto", esprimendo anche il suo disappunto dicendo che "doveva rompere le corna a Mancino". Successivamente vi furono una serie di esternazioni che riguardavano Mancino, tra cui quella che ho già riferito il 21 giugno del 2001 e che qui confermo integralmente, in cui si faceva riferimento al fatto che Mutolo aveva detto la verità quando aveva riferito che Borsellino aveva incontrato

Mancino” (verbale di interrogatorio dell’ 8 maggio 2009 di cui a p. 268 della motivazione);

“A proposito del figlio di Vito Ciancimino so che Bagarella lo voleva uccidere; in particolare, un volta dissi a Bagarella che gli "uomini" di Alcamo stavano aspettando il pagamento della messa a posto per la metanizzazione nella stessa Alcamo. Lui mi rispose, seccamente: "a questo cornuto gli devo rompere le corna" intendendo di voler uccidere il Ciancimino; tale reazione mi parve spropositata, dati gli stretti rapporti che da sempre intercorrevano tra i Ciancimino, padre e figlio, ed i "corleonesi", ma non chiesi chiarimenti. In seguito, apprendendo dalla stampa i nomi di quelli che erano stati i tramiti per la trattativa tra Cosa Nostra e lo Stato, tra i quali vi era appunto Ciancimino padre, capii che l’astio nei loro confronti derivava proprio dalla mancata conclusione, in senso positivo, della trattativa stessa” (verbale di interrogatorio dell’ 8 maggio 2009 come riportato a p. 269 della sentenza del GUP di Caltanissetta);

“Ha proseguito dicendo che dopo il mese di agosto del 1992 (potrebbe anche essere, quindi, a settembre o ottobre del 1992: anche su questo non ha saputo essere più preciso) ricevette da Biondino Salvatore, su mandato di Riina, l’incarico di effettuare un altro attentato contro qualche personaggio eccellente, in quanto la trattativa aveva subito una stasi e occorreva una "spinta" per forzare la mano alla controparte.

Egli si mise in moto, perciò, contro il dott. Grasso, che era stato giudice a latere nel maxi processo, in quanto era l’obiettivo che aveva sottomano in quel periodo ("si cercava un obiettivo facile"). Trovò però delle difficoltà nell’esecuzione e fece sapere a Riina di non "poter portare a termine l’obiettivo" (dichiarazioni rese dinanzi alla Corte di Assise di Firenze come esposte a p. 191 della motivazione).

6. Dalla fase di sospensione esulava l'eliminazione del Germanà, quale soggetto eccessivamente pericoloso per i trapanesi, e Ignazio Salvo, in quanto per la sua appartenenza alla locale famiglia mafiosa soggetto non esterno ad essa e, per l'effetto, colpibile:

“Non salvò, però, la vita a Ignazio Salvo, che non rientrava in quel programma, in quanto vero e proprio "uomo d'onore" che aveva tradito Cosa Nostra [...] Ha parlato poi dell'attentato contro il dott. Germanà, dirigente del Commissariato di Mazara del Vallo (avvenuto il 14-9-92), ma non è riuscito a collocarlo con precisione nella tempistica della trattativa: "Guardi, guardi, non escludo che la trattativa sia stata in corso. Ripeto, io non... non ho ricordi precisi, perché non guidavo io queste fila. E quindi non so se la trattativa era in corso, o meno. Ma credo che già all'inizio c'era la trattativa. L'obiettivo c'era” (dichiarazioni rese dinanzi alla Corte di Assise di Firenze come esposte alle pp. 190-191 della motivazione).

7. Avendo colto dei segnali di debolezza dello Stato Cosa Nostra pensò, nel proseguire con le richieste del c.d. papello, anche ad obiettivi alternativi che potessero portare ulteriormente in fibrillazione i rappresentanti pubblici:

“Ribadisco, comunque, che nel momento in cui comincò la strategia stragista di attacco allo Stato, successivamente alla strage di Falcone, cogliemmo dei segnali di debolezza da parte dello Stato. Fu per questo che pensammo di sfruttare al massimo questa debolezza, sia con la trattativa del c.d. "papello", sia ottenendo dal Bellini suggerimenti su una serie di obiettivi alternativi che pur senza condurre a stragi, potessero portare lo Stato in fibrillazione, mediante attacchi alle sue opere d'arte” (verbale di interrogatorio dell' 8 maggio 2009 di cui a p. 269 della motivazione).

8. Alla fine del '92 Riina decise che la fase di attesa della risposta dello Stato alle richieste poste da parte dell'organizzazione mafiosa fosse giunta ad

esaurimento, sicché convocò una riunione nel gennaio del '93, che tuttavia non si tenne per il suo arresto (continua nel capitolo successivo):

“Il fermo che poi credo - credo, secondo me - che si riprende e si doveva riprendere il giorno in cui dovevamo fare la riunione, che sarebbe il 15 gennaio del '93” (dichiarazioni rese dinanzi alla Corte di Assise di Firenze come esposte a p. 191 della sentenza);

“Il giorno in cui Riina venne arrestato, si doveva tenere una riunione in cui si dovevano riprendere le fila della strategia stragista” (p. 269 della sentenza dello stralcio del Borsellino *quater* in cui è riportato parte del verbale di interrogatorio dell'8 maggio 2009).

Detto ciò, anche Cancemi Salvatore, già reggente dell'importante mandamento di Porta Nuova, sentito nel corso del processo c.d. Borsellino *bis*, ha confermato che Salvatore Riina, nel corso di una riunione di appartenenti alla commissione provinciale di Palermo nel giugno 1992, lesse un foglio di carta contenente alcune richieste inoltrate allo Stato, tra cui vi era certamente la revoca del 41 bis o.p., aggiungendo che il dott. Borsellino fu ucciso per le inchieste che stava conducendo e che la strategia stragista perseguiva delle evidenti finalità politiche:

“CANCEMI SALVATORE: - Magari al momento magari a me mi manca il ricordo, ma ci sono stati. Per esempio, c'è stato che Riina un giorno ha portato un biglietto, dove... che lui lo doveva consegnare a persone che dovevano fare cancellare la Legge sui pentiti, il sequestro dei beni non ci dovevano essere più, fare uscire carcerati dal carcere; insomma, tutte queste cose, diciamo.

Magari mi può mancare il particolare in questo momento, che non lo ricordo, ma c'erano sempre tutti questi discorsi. Di questo del biglietto mi ricordo benissimo, perché c'ero presente pure io [...]

PRESIDENTE: - Certo. Quindi ritorno alla domanda iniziale per avere da lei una risposta: se c'era una connessione fra la strategia stragista e questi obiettivi relativi ai pentiti.

Lei credo che l'abbia detto, me lo dica con una parola in questo caso. Cioè se le stragi erano strumentali ad ottenere qualche risultato contro i pentiti.

CANCEMI SALVATORE: - Ma c'era, Presidente, c'era la strategia, c'era contro i pentiti la strategia, c'era che lui, quello che ho capito io, aveva qualche impegno preso, doveva dare dei... doveva soddisfare qualcuno, quello che ho capito io.

C'era... c'era tutto, c'era un cumulo di cose.

PRESIDENTE: - Va bene. Senta, le risulta che il Riina sapesse -

Riina, il vertice io dico dell'organizzazione, dico Riina per dire il vertice - che nel giugno '92 stavano maturando nuove collaborazioni importanti e che questi aspiranti collaboratori avevano chiesto di essere sentiti proprio dal dottor Borsellino?

CANCEMI SALVATORE: - Sì, qualche cosa... qualche cosa lui... perché lui aveva informatori, lo informavano di tutto, su questo, su altro, su altro e su altro; lo informavano di tutto. Lui era preoccupato su questo punto, sì, mi ricordo che in un incontro che c'è stato pensava che c'erano qualche ventata ancora di pentiti e potevano fare più' danno ancora di quello che avevano fatto.

PRESIDENTE: - Ecco. E collegava questi nuovi pentiti al dottor Borsellino? Quindi che potessero essere utilizzati dal dottor Bo... utilizzati, che potessero essere sentiti dal dottor Borsellino?

CANCEMI SALVATORE: - Ma marzo...

PRESIDENTE: - Sì.

CANCEMI SALVATORE: - ... il mese di marzo, mese... Ripeto, nei tempi posso fare anche qualche errore.

PRESIDENTE: - Sì. Allora, la risposta qual è?

CANCEMI SALVATORE: - Eh, ho detto che questi discorsi erano...

PRESIDENTE: - In marzo.

CANCEMI SALVATORE: - ... sono nati nel mese di marzo.

PRESIDENTE: - Sì. Senta, lei sa che il dottor Borsellino stava svolgendo indagini le settimane precedenti la strage in materia di appalti? Se ne parlava? In tema di collegamento mafia - appalti.

E che queste indagini erano viste male, perché' potevano produrre danni all'organizzazione. Questo ulteriore argomento fu affrontato? Cioè' la pericolosità' del dottor Borsellino, in quanto intendeva...

CANCEMI SALVATORE: - Sì, qualche cosa Riina...

PRESIDENTE: - Scusi, finisco. In quanto intendeva indagare su questo terreno?

CANCEMI SALVATORE: - Sì, qualche cosa l'ho sentito anche da parte di Riina su questo punto, sì [...]

CANCEMI SALVATORE: - Sì, al cento per cento, perché' lui era preoccupato che il dottore Borsellino voleva mettere le mani... lui usava queste parole, che magari per Voi possono e... non possono essere... avere nessun significato, ma per me hanno tanto significato. Diceva che voleva mettere le mani dove non li doveva mettere.

PRESIDENTE: - E il riferimento a cosa era? A questo dove non le do...

CANCEMI SALVATORE: - Riferimento alle indagini che lui... che il dottore Borsellino stava portando avanti [...]

CANCEMI SALVATORE: - ... diciamo, il Riina prima di arrestarlo, che è stato credo a gennaio quando l'hanno arrestato, che già' le stragi c'erano state, lui non si scoraggiava; lui diceva che dovevamo resistere: "State tranquilli, perché' le cose nel futuro si assistano; nel futuro va tutto bene", diceva queste cose, diciamo, il Riina..." (deposizione dibattimentale all'udienza del 4 aprile

2001 nell'ambito del giudizio di appello del procedimento c.d. Borsellino *bis*, riportato nella motivazione della sentenza del GUP di Caltanissetta nello stralcio del Borsellino *quater* alle pp. 198-202).

Si rileva, infine, come l'esistenza di contatti fra lo Stato e Cosa Nostra sia stata confermata anche da Antonino Giuffrè. Il collaborante, in particolare, nel corso dell'udienza del 5 aprile 2018, ha riferito che Vito Ciancimino era, da soggetto molto vicino a Bernardo Provenzano, l'emissario dei mafiosi dinanzi ai referenti istituzionali e che la sua apparente collaborazione con le forze dell'ordine rappresentava solo un doppio gioco: *“vediamo se faccio mente locale e cioè questa volta sono stato io a fare una domanda in questa occasione al Provenzano. C'era stata una piccola notizia di stampa, dove si cominciava a vociferare che Vito Ciancimino potesse essere vicino alle Forze dell'Ordine. Lo stesso Provenzano disse: “Ma che dici? È andato in missione per cercare di trovare appoggi per aiutare Cosa Nostra” [...] c'era una notizia di poche righe. Ora non è che mi vado a ricordare proprio del discorso... Sì... Come se volesse... aveva dei problemi e per diminuire il suo peso voleva collaborare o stesse collaborando. Cioè, non mi vado proprio ricordare più. C'è stata questa... questa fuga di notizie, al che ho chiesto, ci dissi: “Ma Ciancimino che testa c'ha?”. “No”, dice, “per carità”, dice, “Ciancimino tutt'al più va in missione per cercare di aiutarci. Può avere dei contatti con le Forze dell'Ordine per aiutare noi”. E come ho detto, questo so e poi non abbiamo detto altro”* (pp. 54-55 del verbale stenotipico).

Fermo quanto sopra, l'individuazione delle fasi della trattativa *ex latere* delle Istituzioni statali per come spiegate da Massimo Ciancimino (ci si riferisce, come esposto all'inizio del paragrafo, alla circostanza che la trattativa si sviluppò su due piani paralleli con i ruoli intermedi e finali rivestiti dai soggetti già nominati) trova in questa sede conforto negli stretti limiti in cui – in coerenza

con quanto ritenuto nelle sentenze passate in giudicato - è stato possibile acquisire elementi a supporto.

Così dalle testimonianze rese dai soggetti con importanti ruoli istituzionali all'epoca dei fatti riportate alle pp. 289 e ss. della sentenza stralcio del Borsellino *quater* - in particolare Claudio Martelli, Liliana Ferraro, Fernanda Contri, Luciano Violante, Camassa Alessandra, Vincenzo Scotti - e dall'analisi dei dati rinvenuti sulle agende di lavoro di Paolo Borsellino e dell'avv. Contri si è pervenuti a ritenere che effettivamente vi fu un'interlocuzione quantomeno tra il *gotha* mafioso e alcuni appartenenti al R.O.S. dei Carabinieri, con verosimile inizio a cavallo delle due stragi, e che dei detti contatti era stato informato anche il dott. Borsellino se non altro il 28 giugno.

E' inoltre da registrarsi in termini generali come il fronte dello Stato si presentava al tempo non compatto, attraversato da spinte di supporto all'azione della magistratura e delle forze di polizia e contropunte volte ad ostacolare l'entrata in vigore e/o l'applicazione degli istituti normativi di più forte impatto nella lotta alla criminalità organizzata (v. dichiarazione degli on. Martelli e Scotti, rispettivamente, sulle pressioni per il ritiro di alcuni provvedimenti e sulla rimozione dal Ministero dell'Interno), senza che sia utile in questa sede prendere posizione sugli intenti da cui furono mossi gli esponenti delle Istituzioni entrati in contatto con i mafiosi, peraltro non necessariamente di rilievo penale.

Giunti al termine dell'illustrazione è possibile abbozzare delle riflessioni conclusive sulla tematica della trattativa, come noto la croce di una medaglia la cui testa è lo stragismo.

La situazione di Cosa Nostra alla vigilia delle stragi siciliane del '92, nel corso delle stesse e ancor più nel periodo intermedio prima di quelle del Continente del '93 è quella di una organizzazione - fortemente divisa, ma

cementata dalla *leadership* carismatica di Totò Riina - consapevole che *l'ancien regime* si stava disgregando sotto i primi veri colpi dell'apparato preventivo, repressivo, e normativo dello Stato e che, perciò, era indefettibile negoziare un nuovo punto di equilibrio con le sue Istituzioni.

Fu così che in quegli anni Riina, appoggiato dai corleonesi e i trapanesi più fedeli, diede avvio alla campagna muovendosi su un duplice fronte, piegare il potere costituito eliminando alcuni dei suoi rappresentanti più 'eccellenti' (e nel far ciò tacitare quella che poteva essere la 'fronda' interna alla compagine associativa) e ricercare spasmodicamente, con risultati altalenanti e alla fine parziali, il contatto con il potere costituendo.

Dall'altro lato, è ben possibile che lo Stato, attraversato nella sua *governance* da un periodo di massima fibrillazione, debolezza e incertezza - i partiti della c.d. Prima Repubblica erano in disfacimento e rapida ricomposizione per ragioni, in parte esogene (crollo del muro di Berlino e fine della divisione del globo in due rigidi blocchi contrapposti, capitalista e comunista), in parte endogene (corruzione endemica, c.d. tangentopoli) - avesse al suo interno dei personaggi che tentavano di conciliare la personale esigenza di stabile collocamento nel nuovo panorama politico con la tutela dell'ordine pubblico da quella che appariva all'epoca una scia inarrestabile di sangue.

5.1. La consapevolezza di Matteo Messina Denaro della trattativa

Si è già chiarito in premessa come la vicenda della trattativa Stato-mafia, pur potendo apparire *prima facie* estranea ai fini della presente, sia al contrario in grado di spiegare meglio la finalità ultima delle stragi, *id est* il proposito pacificatorio della guerra deliberata da Cosa Nostra nel '91-'92, e illuminare le

ambiguità che hanno caratterizzato alcuni protagonisti di entrambi i fronti in quella fase storica. La trattativa – si è detto – è in fondo la seconda faccia della medaglia della stagione stragista.

Con specifico riferimento alla figura di Matteo Messina Denaro occorre poi osservare come lo stesso fosse pienamente a conoscenza – ma non poteva essere altrimenti sulla scorta del suo ruolo – della trattativa principale.

In tal senso risulta emblematica la frase che ebbe a pronunciare poco prima del suo arresto Riina a Brusca di interfacciarsi, nell'ipotesi in cui gli fosse accaduto qualcosa di negativo, con i 'picciotti' – intendendo per tali l'odierno imputato e Giuseppe Graviano – in quanto messi al corrente di tutto:

“PUBBLICO MINISTERO – Lo diamo per scontato. Lei dice: “Io parlo con Messina Denaro, perché sapevo che sapeva”. Mi spiega come sapeva e che lui sapesse? Questo con riferimento ai fatti del '92 però, non ai fatti del '93, per i quali...

TESTIMONE BRUSCA – Dal '92, a cominciare da quando il Totò Riina mi dice, mi dà l'incarico di portare avanti la strage di Capaci e alla presenza di Vincenzo Sinacori di fare tornare Matteo giù ai picciotti, nel senso che il Sinacori era solo postino, per farci capire, quindi già da lì io ho la concretezza che Matteo sa, ma lo so pure anche per quanto riguarda il dottor Borsellino, per gli argomenti fatti e affrontati fra di noi, io non... certe volte non so spiegarmi, io con Matteo parlavo di tutto, però poi quando si doveva agire avevamo bisogno delle autorizzazioni di Totò Riina, quindi si parlava di tutto e di più però poi ci limitavamo alle regole e alle autorizzazioni di Totò Riina, quindi sapevo che lui si era mosso su Roma, sapevo che lui era un altro personaggio come me che era a disposizione di Totò Riina di fare tutto quello che gli diceva, perché gliel'aveva messo a disposizione, era l'interfaccia di Riina su Trapani, perché con Mariano Agate erano nati dei malumori, quindi era

diventato Matteo il numero uno dopo il padre, quindi sapevo di tutto e di più, non c'era cosa che Totò Riina non faceva senza l'ausilio di Matteo.

PUBBLICO MINISTERO - Ma Riina le ha detto mai qualcosa di specifico sulla posizione di Matteo Messina Denaro? Cioè sulla consapevolezza di Matteo Messina Denaro?

TESTIMONE BRUSCA - Mi ebbe a dire, credo prima del suo arresto, che qualora venisse lui arrestato o gli succedeva qualche cosa i picciotti sapevano, i picciotti sarebbero Messina Matteo Denaro e Giuseppe Graviano, sapevano tutto” (cfr. p. 90 del verbale di udienza del 12 dicembre 2017).

La circostanza era già stata espressa in passato dal Brusca, seppur non circostanziata (verbale di interrogatorio del 12 ottobre 2001 riportato a p. 258 della sentenza del GUP di Caltanissetta del 2013 nello stralcio del Borsellino quater: *“Devo, ancora, precisare che, d'altra parte, questa trattativa era nota a molti esponenti di Cosa Nostra - palermitani e trapanesi - come Leoluca BAGARELLA, Matteo MESSINA DENARO, Vincenzo SINACORI, Salvatore BIONDINO e Antonino CINA'. Ciò posso dire, atteso che questi nomi mi vennero fatti direttamente dal RIINA”*).

Considerato quanto sopra, anche a non voler credere che Matteo Messina Denaro fosse a conoscenza di tutti gli snodi e i particolari della trattativa, come sembra invece da intendersi sulla scorta dall'affermazione in termini di certezza del 'sapere' dei 'picciotti', non può non evidenziarsi come il boss trapanese fu presente proprio alla riunione avvenuta a Mazara del Vallo subito dopo la strage di via D'Amelio; riunione ove il Riina comunicò che le richieste contenute nel papello erano state ritenute esose e fece conoscenza diretta del Mazzei dopo il formale inserimento nella famiglia mafiosa catanese, disvelando l'esigenza di compiere un attacco alla Nazione anche su altro fronte, quello artistico-culturale (verbale di interrogatorio di Brusca Giovanni dell'8 febbraio 2011, trascritto a p. 270 del corpo motivazionale della sentenza da

ultimo citata: *“Dopo la strage di Via d'Amelio, in occasione di un incontro a Mazzara del Vallo, avvenuto nel mese di Agosto - presenti, oltre me, RIINA, Matteo MESSINA DENARO, SINACORI, GIOE', LA BARBERA, BAGARELLA - era ancora in fase di attesa, e gli era stato riferito che le richieste fatte con il papello erano troppe”*. V. altresì sulla vicenda Mazzei l'ultimo paragrafo del presente capitolo).

Infine, occorre rilevare come la tesi del contatto privilegiato fra Cosa Nostra e terminali delle Istituzioni statali è certamente avvalorata dal tentativo di interscambio opere d'arte *vs.* alleggerimento delle condizioni carcerarie fra Gioè e Bellini che, seppur non lo possiamo inquadrare nell'ambito della trattativa 'madre', certamente ha rappresentato uno dei diversi piani in cui si è inverata l'interlocuzione fra le autorità pubbliche e la criminalità organizzata di matrice mafiosa, livello a cui partecipò, come vedremo nell'apposito paragrafo, Matteo Messina Denaro.

D'altro canto, la vicenda Bellini riveste importanza anche per il suo collegamento con la scelta - di lì a poco successiva - di virare gli obiettivi immediati delle stragi dal piano personale degli appartenenti alle Istituzioni a quello patrimoniale dei beni storico-artistici della Nazione.

6. Le prime crepe del piano stragista e il suo rilancio con l'attacco al patrimonio storico-culturale italiano

Come si è già messo in luce Matteo Messina Denaro rimase un costante punto di riferimento di Totò Riina nel consentire la buona riuscita del programma stragista.

Egli non soltanto contribuì ad eliminare fisicamente alcuni esponenti della 'fronda' interna contrari alla stessa, ma si mostrò un fedele alleato dei

corleonesi anche quando nel corso della seconda metà del '92 cominciarono a mal celarsi i primi distinguo rispetto alla linea oltranzista, distinguo che all'indomani dell'arresto del 'capo dei capi' il 15 gennaio 1993 condusse - si vedrà meglio nel prossimo capitolo - ad un vero e proprio pericolo di scissione, poi risolto con l'intermediazione del Provenzano.

Già nel '92 la posizione dell'imputato all'interno di Cosa Nostra era talmente rilevante, al di là del dato formale della reggenza della provincia trapanese, che lo stesso poteva permettersi di esprimere al suo amico fidato che al menzionato *boss* non andava data più di tanto importanza, a riprova di una vicinanza diretta con Riina che lo faceva percepire come invulnerabile, di un *cursus honorum* ormai in via di compimento.

Si riportano al riguardo le parole del Geraci all'udienza del 3 aprile 2019: *"...Sì, una volta, gliel'ho detto io, non mi ricordo a quale proposito, cosa era successo, se c'erano stati degli arresti, adesso non mi ricordo il particolare, gli ho detto "ma, 'sto Provenzano, Matteo?"", dice "Ma chi è 'sto Provenzano? Questo Provenzano non è nessuno" [...] Siamo sempre in quell'anno, dottore. Siamo '91-'92"* (p. 114 del verbale stenotipico).

Detto ciò, proprio a seguito delle stragi per cui è processo, specie di quella di via D'Amelio, Cosa Nostra dovette affrontare - per una sorta di eterogenesi dei fini in parte preventivata - una imponente risposta sul campo da parte dell'autorità giudiziaria e di polizia, un restringimento dei propri spazi di manovra per l'approvazione di una serie di riforme volte a facilitare le indagini e i processi di mafia e un deciso aggravamento delle condizioni carcerarie dei propri detenuti, il tutto dietro la spinta di un crescente movimento dell'antimafia nella società civile.

Come è noto l'8 giugno del 1992, dunque ad appena due settimane dalla morte dei giudici Falcone e Morvillo e degli agenti della scorta, fu emanato il Decreto Legge n. 306/92 con il quale vennero introdotte diverse misure

specifiche per contrastare il fenomeno mafioso, tanto in materia processuale - previsione di requisiti meno stringenti per disporre intercettazioni telefoniche, possibilità in casi limitati di operare captazioni preventive, apertura verso forme di perquisizione cumulative e vale a dire la possibilità di ricerca di persone o cose all'interno di edifici per blocchi, il ricorso ad operazioni di polizia sotto copertura - quanto soprattutto in materia penitenziaria, fra tutti l'introduzione del c.d. carcere duro con la modifica all'art. 41 bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'eterogenesi dei fini sta nel fatto che, a fronte di una maggioranza dell'emisfero politico contrario alla conversione in legge di alcune parti del decreto, sostenuta da una parte della dottrina più garantista, per la deriva autoritaria che avrebbe preso l'azione statale, fu proprio l'eliminazione del magistrato Borsellino e degli agenti della scorta a facilitare, in un clima generale di sconforto nel Paese, l'approvazione della legge 7 agosto 1992, n. 356, che in tal guisa consentì la detta conversione.

Ancora, a distanza brevissima dalla sua entrata in vigore si provide a dare attuazione all'art 41 bis dell'ordinamento penitenziario con la firma di numerosi decreti ministeriali di applicazione del regime del carcere duro ai mafiosi già detenuti, molti dei quali vennero così trasferiti negli istituti penitenziari di massima sicurezza di Pianosa e dell'Asinara.

La consapevolezza che le novità trattamentali di sicuro effetto deteriore per i mafiosi anche rispetto al recente passato avrebbero potuto scatenare rimostranze all'interno di Cosa Nostra, specie in considerazione del trauma rappresentato dalla definitività delle condanne inflitte nel maxi processo, costrinse il gruppo degli oltranzisti, per un verso, a rivendicare in seno alla trattativa l'attenuazione del rigore della legislazione antimafia appena emanata e/o attuata come priorità assoluta, per altro verso, a riflettere sull'opportunità

di una virata della strategia stragista non appena terminato il periodo di sospensione, di 'fermo'.

Si comprese a livello verticistico, in altri termini, che alla luce della risposta dello Stato non ci si poteva più limitare ad attaccare i rappresentanti delle Istituzioni, a prescindere dall'apparato di appartenenza, ma era indefettibile ampliare il raggio di azione includendo fra gli obiettivi il patrimonio artistico-culturale della Nazione, che ben rappresentava - rappresenta - la nota più caratterizzante dell'Italia (accanto a quello enogastronomico e della moda) nel Mondo, l'identità più profonda.

Anzi, come poi si vedrà meglio allorquando ci si concentrerà sulla vicenda Bellini, i mafiosi prospettarono anche la possibilità di colpire indiscriminatamente tutti i luoghi tradizionalmente frequentati dai turisti, italiani e stranieri, come le spiagge di Rimini, immettendo siringhe infette.

Aleggiò la crescente cognizione che mentre gli uomini delle Istituzioni uccisi potevano essere sostituiti da altri soggetti che, magari, avrebbero ben potuto proseguire nell'opera dei predecessori, lo stesso non poteva dirsi per i luoghi simbolo del glorioso passato del Paese, che sarebbero potuti rimanere irrimediabilmente compromessi.

Di questo ampliamento del raggio di azione dell'iniziativa mafiosa, includente attentati nei confronti di opere di rilevante importanza sotto il profilo artistico e culturale, per di più al di fuori del contesto siciliano, si rese fautore Matteo Messina Denaro.

Peraltro, già in tempi non sospetti, segnatamente qualche tempo dopo la conclusione della missione romana una volta che il gruppo aveva fatto rientro in Sicilia, l'imputato aveva manifestato al Geraci che stava cominciando a farsi strada in Cosa Nostra questo sinistro pensiero tanto da essersi recato un pomeriggio a casa del suo amico per domandargli un'opinione in merito: *"E mi ha detto che dovevamo fare degli attentati qua al nord e che cosa ne pensassi"*

io. Dice: 'tu come la vedi?', mi ha detto a me [...] *Ah. mi disse. dice: 'tu non credi che, facendo questi attentati. qualcuno non si interessi che vada a trovare Riina per scendere a un compromesso?'* Ecco, questo [...] *lui mi disse queste testuali parole: facendo questi attentati a ste cose tu non pensi che ci sarà qualcheduno che va 'nni Riina e ci va dice mettemunni d'accordo ccà, finimula ... che lo Stato praticamente scendesse a compromesso [...] Scendesse a compromesso con Riina. Che qualcheduno andava da Riina, s 'abbassava i pantaloni ... la teoria questa [...] Dice tu che ne pensi? Ci dissi sì sicuramente. Ma questi attentati come ... no. dice, miriamo più a strutture antiche. cose che devono fare scalpore. Ci dissi: sì. però se non ci sono persone di mezzo! Ci dissi: un facili nienti! Quelli che danno è sono le persone che saltano in aria. Se ci sono persone che saltano in aria Dice: ma tu lo capisci. tu allora dici mettere la bomba, mettere a una parte e fare morire mille persone? Ci dissi a che a facili. facitili bona”* (interrogatorio del 18 settembre 1996, p. 122 e ss., riportato alle pp. 1607-1608 della sentenza della Corte di Assise di Firenze sulle stragi del Continente).

Ma è nella seconda metà del '92 che il progetto di attentare al patrimonio storico-artistico della Nazione - che sarà il filo conduttore di tutte le successive stragi di Firenze, Roma e Milano del '93 - prende concreta forma con la collocazione da parte di un gruppo di uomini guidato da Santo Mazzei nel Giardino di Boboli di Firenze, nei pressi di una siepe, di un proiettile di artiglieria, avvolto in un sacchetto di plastica di colore nero, chiuso con nastro da imballaggio: l'azione dimostrativa, posta in essere il 5 novembre del 1992, rappresentò il preludio in tono minore della campagna stragista del Continente.

Vale la pena ripercorrere quanto è stato oggetto di analisi nella sentenza della Corte di Assise di Firenze, processo Bagarella + 25, pp. 1509 e ss., ove vengono sintetizzate le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, sui quali si tornerà in sede di trattazione della figura chiave di Santo Mazzei e che

qui si affronta solo agli esclusivi fini della comprensione del ruolo propulsivo che ebbe l'odierno imputato.

Così, mantenendosi centrati su tale *focus*, Gullotta Antonino, esponente dal 1990 del gruppo dei 'cursoti' di Catania, *clan* storicamente contrapposto alla famiglia Santapaola/Ercolano di Cosa Nostra con interessi nel Nord Italia, ha raccontato che, poco dopo la partecipazione del capo Santo Mazzei ad un'importante riunione a Mazara del Vallo nell'estate del 1992 per come gli venne narrato da suo compare Cannavò Roberto, si recò insieme a questi a Torino per incontrare Giovanni Bastone, esponente della malavita trapanese lì sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

A Torino il Mazzei chiese a Bastone di procurargli dei candelotti di dinamite, incarico che venne girato a Salvatore Facella, uomo d'onore della famiglia di Lercara, che a sua volta trovò non della dinamite, ma una piccola bomba, comunque ritenuta sufficiente per un'azione dimostrativa.

Quindi, ha continuato il propalante, si diressero tutti verso Firenze alla guida di due auto. Durante il tragitto dettero un'occhiata all'ordigno, contenuto in una busta nera, notando che aveva le sembianze di un razzo ed era leggermente più chiaro del colore bronzo.

Giunti a Palazzo Pitti parcheggiarono nella strada antistante, Cannavò nascose l'ordigno sotto il giubbotto e vi fece ingresso, uscendo dopo circa venti minuti una volta posizionato dietro una statua.

Dopo un centinaio di chilometri, ha proseguito il narrante, Mazzei si fermò in un autogrill e fece una telefonata ad una testata giornalistica per rivendicare l'attentato.

L'atto intimidatorio fu compiuto affinché le forze dell'ordine "*si calmassero*" e per destare paura nella popolazione.

Anche Brusca Giovanni si è soffermato sull'episodio posto in essere da Mazzei a Firenze. Dopo aver descritto la sua figura ed il percorso che condusse

alla sua formale affiliazione alla famiglia di Cosa Nostra catanese, il collaborante ha esposto che nell'estate del 1992 il Mazzei venne presentato a Riina col quale partecipò, insieme ad un'altra quindicina di uomini d'onore, a una "*mangiata*" a Mazara del Vallo. In quell'occasione si affrontarono le questioni del momento, tra cui quella del carcere duro, e cominciò a maturare l'idea di qualche iniziativa 'eclatante' che ammorbidisse la reazione dello Stato prendendo ispirazione dalle interlocuzioni che in quel periodo stavano avvenendo con Bellini. Arrivarono concretamente ad immaginare di piazzare una bomba a mano alla Galleria degli Uffizi di Firenze, cogliendo la probabile rete di conoscenze intessuta dal Mazzei nel Centro-Nord.

Una volta, poi, avuto contezza per come riferito dallo stesso Mazzei dell'atto intimidatorio - che il collaborante immaginò inizialmente essere avvenuto nel luogo indicato - constatò tuttavia che i mezzi di informazione non diedero notizia dell'episodio, ritenendo ciò dovuto alla volontà di non creare allarme.

Ha comunque rivelato che l'azione mirava ad aprire un canale di comunicazione con lo Stato.

Anche La Barbera Gioacchino ha narrato della riunione nell'estate del '92 a Mazara del Vallo ove fece conoscenza di Santo Mazzei, presenti anche Riina, Bagarella, Brusca, Denaro, Sinacori e altre persone.

Ha riferito anche di un successivo incontro avvenuto in una casa di campagna tra Altofonte e Piana degli Albanesi in autunno, riuniti lui, Gioè, Brusca, Bagarella e Mazzei, nel corso del quale quest'ultimo narrò dell'attentato a Firenze non sapendosi spiegare perché i mezzi di comunicazione avessero celato l'accaduto.

Anche Sinacori Vincenzo, pur non sapendo riferire alcunché dell'attentato in questione, ha ricordato che Mazzei fu presentato a Riina nel corso di un incontro che si svolse l'estate del '92 a Mazara del Vallo.

Anche Patti Antonio ha affermato di sconoscere la vicenda, ma si è dilungato sulla figura del Mazzei, presentatogli nel corso dell'estate del '92 allorché lo stesso si recò a Mazara del Vallo per offrire supporto nella guerra contro il *clan* degli Zichitella.

Pulvirenti Giuseppe e Malvagna Filippo hanno sostenuto che nel 1992 Santo Mazzei intrattenne rapporti con Gioè e, forse, La Barbera e che lo stesso avrebbe dovuto portare a termine un lavoro nel nord dell'Italia in cui agiva in concomitanza con i palermitani e in continuità rispetto alla linea di contrasto allo Stato.

Come messo in luce nella sede fiorentina, dall'esame delle dichiarazioni passate in rassegna *in parte qua*, dagli accertamenti esperiti dal m.llo Errico che, su chiamata del servizio di vigilanza, rinvenne il proiettile, dal racconto del teste Samuelli e dalla coincidenza di quanto rinvenuto rispetto alla descrizione del Gullotta delle dimensioni, la forma, il confezionamento, i tempi e il luogo di collocamento del 'razzo' è consentito affermare che nel novembre del '92 fu collocato un ordigno nel Giardino di Boboli ad opera di Santo Mazzei avvalendosi della collaborazione di persone a lui vicine (Gullotta, Cannavò, Facella).

L'esame incrociato delle dichiarazioni di Gullotta, Brusca e La Barbera dimostra - una volta superato il vaglio di attendibilità estrinseca in considerazione di tutto quello che si valorizzerà nell'apposito paragrafo dedicato alla figura di Santo Mazzei, parte espositiva cui all'uopo si rinvia - che siffatta azione delittuosa fu posta in essere sotto la direzione del Mazzei, ma - si badi - su iniziativa dei vertici di Cosa Nostra, in particolare del gruppo dei corleonesi e trapanesi, vale a dire Riina, Brusca, Bagarella, Denaro e Sinacori, tutti peraltro presenti a quella riunione estiva di Mazara del Vallo dove proprio si discusse, echeggiando quanto oggetto di interlocuzione in parallelo fra Gioè e Bellini, della necessità di un attacco al patrimonio artistico della Nazione.

D'altro canto se Mazzei, capo dei cursoti, fu inserito in Cosa Nostra dal gruppo dei corleonesi, ciò avvenne per soddisfare gli interessi e le finalità di costoro concentrati, all'epoca, sulla soppressione o quantomeno sulla modifica degli istituti giuridici più punitivi per i mafiosi, *in primis* in materia di ordinamento penitenziario.

Lo strumento ideato per conseguire i suddetti scopi non poté che essere la destabilizzazione dello Stato, la cui capacità di resistenza in questa fase intesero saggiare con quest'atto dimostrativo compiuto *aliunde* (cioè al di fuori del territorio siciliano e secondo dinamiche non tradizionali), un atto di omaggio di Mazzei a quella che era divenuta poco prima la sua nuova 'famiglia'.

Il *test*, sebbene non pubblicizzato dagli organi di informazioni di massa, dovette convincere il sodalizio mafioso della fattibilità della strada, tanto da divenire l'attacco ai beni monumentali della Nazione la caratteristica primaria delle stragi del Continente del '93.

7. La vicenda Bellini

Si è appena evidenziato come l'interesse di Matteo Messina Denaro verso il patrimonio artistico della Nazione iniziò, a detta dell'amico Geraci, in un momento di poco posteriore al termine della missione romana e che già nella riunione a Mazara del Vallo dell'agosto del '92, presente Mazzei, la questione fosse stata messa chiaramente al tavolo della discussione in Cosa Nostra.

Effettivamente la tempistica non è revocabile in dubbio perché fu proprio dalla primavera all'inizio dell'autunno del '92 che si articolò un complesso - alla fine infruttuoso - negoziato fra Gioè Antonino, uomo d'onore della famiglia di Altofonte, e Bellini Paolo, ambiguo personaggio della storia

italiana più oscura, per il recupero di opere d'arte trafugate ad enti pubblici in cambio di benefici penitenziari per alcuni sodali, contatti nell'ambito dei quali verrà paventata la possibilità di colpire i beni dello Stato quale nuovo *modus operandi* della consorterìa mafiosa.

Si impone preliminarmente una premessa.

La vicenda verrà da qui in avanti narrata per come risulta dall'incrocio del materiale probatorio acquisito nell'ambito della più volte ricordata sentenza della Corte di Assise di Firenze contro Bagarella + 25 (p. 1482 e ss.) e di quello collezionato nel presente. Si è consapevoli della sussistenza di alcune discrasie fra le dichiarazioni del Bellini dell'epoca e quelle odierne - invero spiegate dallo stesso come frutto delle oscillazioni del suo percorso collaborativo, del timore che i calabresi delle 'ndrine potessero vendicarsi contro il medesimo e i suoi familiari (v. *ex multis* p. 21 del verbale stenotipico del 12 settembre 2019) e della patologia di cui è affetto (trombocitemia essenziale) - nonché fra quelle del Bellini e degli altri protagonisti *ex latere* mafiosi, ma ciò che conta non è stabilire con esattezza e precisione la dinamica degli eventi sì da inferirne la responsabilità penale a carico dei singoli, ma fissarne le linee generali per saggiare le fasi in cui si è agganciato Matteo Messina Denaro.

La storia di Bellini è quella di un uomo che incrocia i misteri della storia giudiziaria italiana.

Militante per diversi anni dell'associazione di estrema destra Avanguardia Nazionale di Massa Carrara, fu coinvolto in alcune indagini fra il '76 e il '77 per alcuni reati, fra cui tentato omicidio e porto e detenzione di armi. Si rifugiò in Brasile sotto la falsa identità di Roberto De Silva, facendo rientro in Italia nel 1980 per conseguire il brevetto di pilota di aereo.

Quindi venne arrestato nel 1981 in Toscana per un furto pluriaggravato di mobili antichi e nell'82 gli venne applicata altra misura cautelare per associazione a delinquere finalizzata, anche in questo caso, alla ricettazione di

mobili antichi, venendo quindi in detta occasione sottoposto ad approfonditi accertamenti di natura dattiloscopica che consentirono di disvelare la sua reale identità.

In contemporanea il Bellini fu sottoposto ad indagini con riferimento a vicende legate alla strage della Stazione di Bologna del 1980, la riapertura delle quali consta sia tutt'ora in corso.

Quindi, fu sottoposto a fermo nell'88 per un omicidio da cui venne assolto.

Agli inizi degli anni '90 fu anche appartenente ad una 'ndrina operante in Emilia-Romagna.

Cominciò poi un percorso di collaborazione - dapprima come testimone di giustizia, quindi come imputato di reato connesso - a fasi alterne e intramezzato da uscite dal programma di protezione, oltre a trascorrere diversi periodi di detenzione in esecuzione di sentenze nel frattempo passate in giudicato.

Passando a quanto qui di interesse e dipartendo dal racconto del suo principale attore - tanto all'udienza dibattimentale del 7 giugno 1997 dinanzi alla Corte di Assise di Firenze, quanto nel corso dell'esame e controesame del 12 settembre 2019 (di cui alcuni stralci verranno riportati nel prosieguo) e 30 settembre 2019 dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta in questo procedimento - Bellini Paolo ha dichiarato di essere stato ristretto con il nome Roberto De Silva nel carcere di Sciacca intorno al 1981 per una serie di furti commessi in Toscana, il cui procedimento era allora pendente.

Nel detto istituto penitenziario ebbe modo di conoscere Gioè Antonino, di cui subito comprese che era circondato da massimo rispetto dagli altri detenuti. Lo ritrovò poi al carcere dell'Ucciardone a Palermo dove era stato trasferito momentaneamente per una visita cardiologica. Dopo essere tornato

a Sciacca perse tuttavia ogni contatto visivo per circa dieci anni, mantenendo solo quelli epistolari.

Una volta uscito dal circuito carcerario nel 1991, avendo fondato una società di recupero crediti e dovendo riscuoterne due di ammontare rilevante in territorio siciliano per conto della Ivoclar di Merano e della Umbra di Perugia nei confronti di una ditta di Catania e di altra di Palermo decise di contattare il Gioè onde comprendere come ‘muoversi’.

A tal fine si recò in Sicilia nell’autunno del 1991, prese alloggio in un albergo di Enna e, trovato il numero del Gioè nella rubrica telefonica pubblica, lo contattò. Decisero quindi di incontrarsi l’indomani presso il distributore di benzina dallo stesso gestito ad Altofonte.

L’incontro - al termine del quale Gioè promise che si sarebbe interessato della questione - fu l’occasione che consentì di riallacciare i rapporti.

I due si rividero altre volte nei mesi successivi e con il recupero della confidenza cominciarono a colloquiare di svariati argomenti, comprese questioni politiche: *“Dell’omicidio Lima, sì, m’aveva... aveva accennato che con l’omicidio Lima... Lima avevano dato un... come dire? Due... con una fava, due piccioni, o avevano dato uno schiaffo a uno, uno schiaffo a un altro, a... al... avevano castigato Lima, perché non... non si era prestato per quello che si era... così dice lui, aveva promesso e non aveva mantenuto, il riferimento era il ... al processone, quello... il grande processo, quello... e nello stesso tempo, avrebbero schiaffeggiato, mandato un chiaro messaggio alla... alla DC Nazionale che... i quale, oramai, erano persi, non avevano più contatti con nessuno, tutti... avevano perso tutto... avevano perso tutto, e mi parlò anche che avevano aiutato i socialisti nelle elezioni, però non so quali, non mi disse quali, io tantomeno mi permetto di fargli delle domande. Come vede, Nino... Antonino era un uomo che con me si era aperto come un libro, per me era*

una chiave, un chiavistello che avrei potuto usare per entrare a più posso all'interno dell'organizzazione, se fossi stato supportato; ma evidentemente, siccome il mazziere non ero io, e le carte le ha date qualchedun altro, che le devo di?" (pp. 107-108).

Quindi strinsero un primo patto per la fornitura di una consistente partita di droga (circa un kg di cocaina) che il Bellini provvide a immettere sul mercato dell'Emilia-Romagna.

Fra i vari discorsi affrontati in uno di questi incontri, collocabili nella primavera del '92, prendendo spunto dalla condanna del Bellini a tre anni di reclusione per furto e commercio di opere d'arte trafugate, nonché dall'esigenza del Gioè di arredare con gusto la sua nuova villa, l'oscuro personaggio riferì al Gioè di essere stato contattato in quel lasso temporale dall'Isp. Procaccia, che prestava servizio presso la Questura di Reggio Emilia, al fine di facilitare il recupero di alcuni quadri asportati dalla Pinacoteca di Modena, evidentemente conscio della sua esperienza sul campo.

Il Bellini, ritenendo che i detti dipinti fossero a disposizione della c.d. mafia del Brenta e, per l'effetto, più facilmente avvicinabili dai mafiosi siciliani, richiese al Gioè di adiuvarlo, prospettandogli che la buona riuscita dell'operazione gli avrebbe consentito probabilmente di fruire dell'affidamento al servizio sociale o della semilibertà in relazione alla condanna che avrebbe dovuto scontare. Il Gioè accettò di interessarsi alla faccenda:

“L'Ispettore Procaccia della Questura di Reggio Emilia, mi dà l'incarico di recuperare queste opere d'arte, mi sembra, a gennaio o febbraio dell'92. Comunque, è risalibile questa data precisa dal fatto che io, appena uscito dalla Questura di Reggio Emilia, chiesi... prima di uscire, chiesi all'Ispettore, convoca un giornalista, fallo venire qui sotto, perché ho bisogno della massima visibilità per poter recuperare queste opere d'arte di Modena, della Pinacoteca di

Modena, in modo tale che chi legge, i grandi trafficanti o i trafficanti o meno, possono sapere che Bellini sta cercando queste opere [...]

Io dopodiché... sì, a un certo punto ne ho parlato con Gioè, che parlavamo nella sua villa là, di... che lui voleva fare... mettere mobili antichi, queste cose, quando aveva finito di costruirla, la... la villa fuori Altofonte sto parlando [...] mi sta capitando adesso una situazione così, che mi hanno chiesto di fare... di cercare un recupero per delle opere d'arte, dei quadri così...[...] io devo solo recuperare questi quadri, li faccio ritrovare, oltretutto, prendo la taglia che il Ministero o qualcuno mette a disposizione, perché si sa che se tu fai queste operazioni di recuperi, ci sono sempre dei fondi, prendo questi fondi, non solo, a me servirebbe per cercare di potere, eventualmente, domani...siccome avevo un... una pena di tre anni da scontare, di poter avere... essere agevolato per poter uscire, magari, in affidamento sociale il più presto possibile, anche perché io ho una ditta che sta lavorando, e magari, riesco anche a rimanere fuori in affidamento sociale, e tutto qua” (pp. 49-51 del verbale stenotipico).

Trascorso qualche mese il Bellini fece conoscenza a San Benedetto del Tronto del mar. Roberto Tempesta, componente del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dell'Arma dei Carabinieri, il quale lo sollecitò ad interessarsi sempre del recupero dei beni trafugati. A sua volta il Bellini fece intendere all'interlocutore che aveva stretto contatti con dei mafiosi siciliani, senza specificarne i nominativi, sì da potersi 'infiltrare' per cercare di carpirne i segreti e, magari, impedire la continuazione delle stragi.

A breve distanza temporale, i due si rividero in un distributore di benzina dell'autostrada, nei pressi di Roma-Settebagni, occasione nella quale il Tempesta consegnò al Bellini una busta gialla o arancione con la scritta 'Ministero dei Beni Culturali', al cui interno erano contenute le fotografie dei

quadri della Pinacoteca di Modena, aggiungendo che altri soggetti si sarebbero messi in contatto con lui:

“Il discorso fu fermo lì, senonché, qualche mese dopo, io incontro a San Benedetto del Tronto il Maresciallo Tempesta del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, il quale era a casa o nelle vicinanze o da un antiquario, adesso non mi ricordo bene, di persona conosciuta da tutti e due [...] Valoriani? Sì. Valoriani era una persona molto esperta di antichità, una persona introdotta negli ambienti dell'antiquariato, delle opere d'arte, col quale io ho avuto anche, mi sembra, un precedente, un processo a Reggio Emilia proprio, sì. Io andai... dovevo andare, comunque, da lui per vedere se insieme potevamo risolvere questa questione dei quadri che premevano molto alla città di Modena [...]

Ci siamo rivisti dopo la strage di Borsellino, dandoci appuntamento al ristorante Il Pescatore, sul lungomare di San Benedetto del Tronto, e io, fortificato da un fatto ben preciso, che era... era quello che quando avevo detto con Antonino Gioè ritorniamo... quando parlai con lui di questi quadri, fortificato dal fatto che lui mi chiese, ma queste cose qui, secondo te, le possono fare anche altri? Dare in cambio dei quadri, avere qualche cosa, in cambio di un'opera d'arte, di qualche cosa, dico, guarda, tutto il mondo... il mondo è paese, se lo fanno con uno lo faranno anche con quell'altro, penso che non ci siano problemi. Fortificato da questo, e soprattutto schifato, indignato, e non so cosa ho avuto in quei giorni che mi dava un fastidio, una rabbia incredibile dentro, che hanno massacrato questi Giudici, hanno massacrato Poliziotti, padri di famiglia e... non è giusto... non è giusto e non era giusto, e l'ho fatto, lo rifarei 100 milioni di volte, ho detto al... al... al Procaccia... al Procaccia... al Tempesta, guarda, c'è questa possibilità, se io mi voglio infiltrare dentro Cosa Nostra, così e così, e sfruttando i quadri, il recupero dei quadri, e soprattutto perché? Perché avevo saputo che i quadri erano stati rapinati, non erano stati rubati, erano stati rapinati da... da Maniero, della banda del Brenta... mafia del

Brenta. E allora, io avrei anche fatto questo discorso, vado da Nino, e gli dico Nino, guarda, questo qui, così e così, siccome si dice che sia stata la mafia del Brenta a farlo, magari, voi conoscete qualcheduno nel Veneto, e loro amici ne hanno dappertutto, perché ne hanno a Bologna, ne hanno a Torino, ne hanno a Milano, affiliati, parenti, amici, e siccome Maniero, era uno che avevano non solo bische, ma trafficava anche in droga e altre cose, si sapeva perché era... una delle sue basi era Modena, e allora, avrei potuto sfruttare degnamente questa... questa cosa, per potermi infiltrare dentro Cosa Nostra, e Tempesta mi disse che lui personalmente non... non avrebbe potuto gestire una cosa di questo tipo [...]

Tempesta mi dice che... guarda, io ne parlerò con dei superiori miei che trattano questi argomenti, non mi ricordo se già mi disse allora ROS o non ROS, non... non me lo ricordo bene, tante volte cerco di... di... di... e, non me lo ricordo. Sta di fatto che rimanemmo... se lui... quando lui aveva parlato con questi signori, mi avrebbe consegnato le foto, perché io anche non le avevo, le foto di... dei quadri di... dei quadri di rapinati a Modena, e mi avrebbe dato il via, l'okay per scendere in Sicilia. Arriva la telefonata di... di Tempesta, o sono io che lo chiamo, non mi ricordo bene com'è successo, sta di fatto che ci diamo appuntamento in un autogrill sul raccordo dell'autostrada di Roma, e io sono andato all'appuntamento e lui è arrivato con una automobile una... una... non una Punto, una Uno Turbo a... una Uno Turbo... una Uno Turbo insieme a un altro, penso che sia stato un Carabiniere anche lui, e l'altro signore è rimasto in zona autovettura, e noi ci siamo spostati da parte dell'autogrill, e lui mi ha consegnato questa busta [...] chiusa e sigillata, con scritto dietro "Ministero Beni Culturali" (pp. 51-58).

Il Bellini fece quindi ritorno in Sicilia e recapitò la busta al Gioè, facendo presente che lo scambio avrebbe giovato a dei politici del modenese in vista delle tornate elettorali.

Tornato nuovamente in Sicilia, Gioè fece presente che quella ricerca specifica non aveva dato esito positivo, ma che sarebbe stato in grado di recuperare delle opere d'arte di valore superiore, chiedendo in cambio la concessione degli arresti domiciliari, anche ospedalieri, per alcuni affiliati detenuti, atteso che il nuovo regime del carcere duro di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario stava generando diversi malumori e una forte insoddisfazione fra i sodali ristretti e i congiunti: *“le penne che ci rimettete, da quella quello che dice lui, è quello, che vogliono creare dei... vogliono creare dei pentiti con questo 41-bis [...] le donne, i familiari si lamentavano che erano stati portati tutti a Pianosa, all'Asinara, che li trattavano male, che... insomma, era la prima volta nella storia della mafia che i parenti e... potevano alzare... alzavano la testa e parlavano male del... del sistema loro”* (p. 106).

Gioè gli consegnò a quel punto una busta contenente delle fotografie di alcune opere oggetto di furto, con all'esterno allegato un bigliettino recante i nominativi di cinque soggetti, fra cui Luciano Leggio, Pippò Calò e Brusca Bernardo, il padre di Giovanni l'odierno collaboratore: *“E mi propone degli altri quadri... delle altre fotografie di altre opere d'arte, che lui diceva essere di valore molto superiore, altri quadri, e... e... e mi... e mi consegnò anche un biglietto con sopra cinque nomi, chiedendomi se, facendo ritrovare queste opere d'arte... d'arte, si poteva avere la possibilità di poter fare avere... adesso chi se lo ricorda se arresti domiciliari, ospedalieri o cose del genere, per questi signori. Io mica potevo dirgli di no, e ho detto, dammi, tentare non nuoce, e andiamo... andiamo a vedere cosa si può fare [...] No, non le ho viste, perché erano dentro una busta chiusa, il biglietto era fuori busta; la busta l'ha portato un signore con una motocicletta, lì alle... nelle vicinanze dell'hotel Agip, una motocicletta, un signore col casco che io non potrò mai neanche riconoscere, perché aveva il casco [...] Comunque, era un biglietto con cinque nomi, fra i*

quali sicuri Brusca, e... che, poi, seppi... venni a sapere che era il papà di Giovanni, e Pippo Calò” (pp. 66-71).

Nella detta occasione o comunque in altro incontro prossimo a questo il Gioè prospettò anche la possibilità di arrivare con un elicottero a Pianosa – quale azione dimostrativa di solidarietà con i reclusi – tanto da domandare all’interlocutore se ne avesse la capacità effettiva di guida avendolo letto dai giornali.

Inoltre, Gioè fece intendere a Bellini di serbare una seppur minima riserva mentale, tanto da chiedergli rassicurazioni sul fatto che non stesse svolgendo un’operazione per conto dei servizi segreti e che non fosse della massoneria, in quest’ultimo caso per l’inutilità dell’apporto dell’interlocutore attesi i rapporti che i mafiosi potevano instaurare in via diretta e autonoma con le logge trapanesi: *“mi ha chiesto, ma tu, Paolo, veramente, sei sicuro che non sei dei Servizi Segreti? E dico, Nino, per favore, no, certamente no, ma così, ma guarda, non è che tu vieni a... hai contatto con la Massoneria? Ma riferito ai quadri era, e perché sennò qui sappiamo noi come... come muoverci, perché io conosco, insomma, benissimo la Massoneria di Trapani” (p. 76).*

Tornato al Nord Bellini diede il tutto al mar. Tempesta, il quale fece presente che la gestione della trattativa sarebbe spettata ad altri che, all’occorrenza, lo avrebbero contattato.

Qualche tempo dopo, però, il mar. Tempesta comunicò a Bellini che, in considerazione della situazione che si era venuta a creare successivamente alle stragi e per la caratura dei nomi oggetto dello scambio, sarebbe stato complicato dare corso alle richieste, lasciando intendere uno spiraglio solo per alcuni di essi, probabilmente per Bernardo Brusca, effettivamente pluri-patologico: *“sono andato a Roma, le ho consegnate a Tempesta, e Tempesta, mi ricordo che mi chiese se ero stato contattato da... dai ROS, e niente di quello, e poi, mi disse che mi faceva sapere a breve tempo, il tempo di*

controllare le foto, di guardare e va... quando io ho rivisto Tempesta, mi disse che non si poteva fare niente, perché i nomi erano di alto... di alto livello, perché il momento era particolare, disse... addusse a... a parecchie cose, mantenere il canale aperto... mantenere il canale aperto come? Guardiamo se si può fare qualche cosa per uno o due, forse, all'ospedale di... non mi ricordo che ospedale militare era o meno, non me lo ricordo, e io ho portato la notizia a Gioè" (p. 70).

Bellini svolse quindi un'ulteriore trasferta in Sicilia, incontrando Gioè nei pressi di una cava frantoio. In quell'occasione percepì che il mafioso siciliano era molto adirato per come si stava snodando la trattativa, accusando gli interlocutori di poca serietà e prospettando che probabilmente avrebbe sortito maggiore impatto sullo Stato italiano la scomparsa della Torre di Pisa, che avrebbe in effetti avuto risonanza mondiale e segnato il tracollo del turismo, nonché la disseminazione di siringhe nelle spiagge. Si parlò anche delle difficili condizioni patite dai mafiosi detenuti a causa dell'esecuzione del regime speciale e del trasferimento nelle carceri di Pianosa e dell'Asinara:

"Lui stesso, quando sono arrivato a Cava Buttitta... a Cava Buttitta, la prima cosa che ha detto, è stata semplicissima, quella non è gente seria, quella è gente così, che... e poi, proferì delle frasi, come quella che ne direste se un giorno la torre di Pisa scomparisse, in pratica si disintegrasse, una cosa di questo tipo, la sostanza è quella, che non ci fosse più la torre di Pisa [...]

Non era lo stesso Gioè che io conoscevo, e sono rimasto un attimo lì, io cerco di non dare l'impressione visiva, ma insomma, sono rimasto dentro di me stupito di questo fatto. Poi, mi ha attaccato dicendo, che ne direste se un giorno non trovaste più là... si disintegrasse... si spolverizzasse, insomma, che non trovereste più la torre di Pisa [...]

Le siringhe me lo ricordo, perché io gli dissi, cavolo, è sempre... sempre questione di turismo, e... e certo, no? Poi, lui fece una... fece un'altra cosa prima

di dire quello, sa? Fece... dopo la Torre di Pisa, eh... disse sì, perché gli uomini si possono sostituire, ne metto degli altri, i Poliziotti si possono sostituire, non gli uomini, i Giudici si possono sostituire, i Poliziotti si possono sostituire, dice, mentre... mentre la Torre di Pisa è di riferimento, è partito e quello, invece, una volta persa, è persa” (pp. 82-88).

Dopo questo incontro il Bellini, preso atto dell'assenza di contatti da parte di coloro cui il mar. Tempesta aveva girato la richiesta, cercò un nuovo referente nell'isp. Procaccia, con il quale insieme ad alcuni funzionari della Dia di Milano si incontrò a Piacenza il 26 settembre del '92, senza che però la situazione si sbloccasse.

Nel detto periodo continuò ad incontrarsi con Gioè fino a quando ricevette in casa una visita di alcuni personaggi importanti che gli lasciarono intendere l'inopportunità di proseguire i contatti con il *boss* siciliano.

L'avvertimento non venne però ascoltato dal Bellini che si recò nuovamente in Sicilia il 30 dicembre 1992, appositamente per un incontro concordato nei pressi di un motel Agip di Palermo. Lì, tuttavia, percepì la presenza di uno dei soggetti con il quale aveva avuto il colloquio presso la propria abitazione, così decise di fare rientro a Reggio Emilia fingendo di aver mancato l'appuntamento.

Da quel giorno Gioè lo incalzò con diverse telefonate, anche ai suoi familiari, ma ritenne di non dare più corso ai rapporti dal vivo con l'uomo d'onore che, peraltro, venne di lì a poco tratto in arresto.

Il mar. Tempesta, operante presso il Reparto Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri dal 1981, sentito nel corso dell'udienza del 7 giugno 1997 dinanzi alla citata Corte di Assise di Firenze ha raccontato di aver conosciuto Bellini Paolo, che si trovava casualmente a casa di un suo informatore a San Benedetto del Tronto, un paio di mesi dopo la rapina alla

Pinacoteca di Modena nel gennaio del '92 in cui vennero asportati cinque dipinti di alto valore, dunque verso marzo-aprile di quell'anno.

Lo incaricò di acquisire notizie intorno alla detta asportazione di opere d'arte, non ricordando, ma senza escluderlo, se gli consegnò una busta con le foto di ciò che era stato trafugato.

Lo rivide poi agli inizi di agosto, da solo, sempre a San Benedetto del Tronto, occasione nella quale gli fu fatto intendere che probabilmente era stata trovata una strada fruttuosa.

Bellini lo ricontattò telefonicamente alcuni giorni dopo e i due si incontrarono nuovamente il 12 agosto 1992 presso l'area di servizio 'Tevere' sita sul raccordo autostradale di Roma. A quell'incontro Bellini mostrò ripugno verso il recente assassinio del dott. Borsellino e si dichiarò in grado di infiltrarsi nella mafia per capire quali potevano essere i possibili nuovi obiettivi, facendo presente di avere dei contatti negli ambienti mafiosi siciliani, pur senza rivelarne i nominativi.

Nel prospettare ciò espose di aver già ricevuto dai suoi referenti una proposta concreta la cui soddisfazione poteva fungere da stratagemma per infiltrarsi: far ottenere gli arresti domiciliari, anche in strutture ospedaliere, ad uno dei cinque soggetti scritti su un fogliettino (Pippo Calò, Luciano Leggio, Brusca e altri due di non sicura memoria) in cambio del recupero di alcune importanti opere d'arte, rappresentate in fotocopie di fotografie e n. 4 foto Polaroid, incartamento che il Bellini provvide contestualmente a consegnare.

Bellini fece presente che i mafiosi erano adirati per il regime del carcere duro e per le condizioni patite all'interno dell'istituto penitenziario di Pianosa, essendo addirittura in cerca di piloti di elicotteri a lunga percorrenza.

Bellini chiese, invece, per sé una somma in denaro di considerevole ammontare e l'annullamento, il ritardo nell'esecuzione o la sostituzione della condanna a tre anni di reclusione che gli era stata inflitta.

Dal canto suo il mar. Tempesta fece subito presente al Bellini che non sarebbe stato in grado di gestire una trattativa di quella portata e cercò di convincerlo a parlare con altri personaggi.

Bellini, però, insistette a lungo per avere lui come interlocutore, facendogli presente come sarebbe comunque rientrata nella competenza del reparto Tutela Patrimonio Artistico la serie di attentati a monumenti che la mafia stava progettando di compiere, operando un espresso riferimento all'eventuale effetto destabilizzante per il Paese e al tracollo del turismo che sarebbe derivato da un attacco alla Torre di Pisa.

Dal canto suo il mar. Tempesta - ha affermato - dopo aver ricevuto le fotografie da Bellini svolse un accertamento e verificò che si trattava di dipinti asportati dal palazzo Mazzarino di Palermo alla fine degli anni '80 in danno della vedova Lanza-Berlinghieri, per un valore di circa un miliardo e mezzo di vecchie lire.

Operata la detta verifica si recò alla fine di agosto del '92 dal colonnello Mori, comandante del ROS dei Carabinieri, rappresentandogli l'intera situazione. Tuttavia il col. Mori fece subito presente che, tenuto conto della pericolosità dei nominativi riportati nel fogliettino, la trattativa sarebbe stata impraticabile; al contempo promise che avrebbe esaminato attentamente la situazione e che i due ne avrebbero riparlato.

Il mar. Tempesta rivide ancora il Bellini verso la fine di settembre del '92 ad Assisi e, appreso che quest'ultimo non era stato contattato da alcuno, capì che la negoziazione non sarebbe sfociata in alcunché di concreto.

Ha aggiunto, infine, di essere rimasto in contatto telefonico con Bellini fino alla primavera del '93, quando questi gli comunicò, oltre alla circostanza di sentirsi minacciato, che la sentenza a suo carico era divenuta definitiva e che, per l'effetto, sarebbe stato emesso a breve l'ordine di esecuzione della relativa condanna.

Ha riferito, infine, che in data 15 febbraio 1996 venne effettuata dal suo reparto una perquisizione a Roma a carico di tale Zicchi Danilo, nel corso della quale fu rinvenuto un elenco di opere riconducibile con certezza ai dipinti sottratti nel capoluogo siciliano in danno della vedova Lanza- Berlinghieri.

Il gen. Mori, sentito anch'egli come teste nella sede fiorentina, ha riferito che il mar. Tempesta, suo vecchio dipendente, andò a trovarlo il 25 agosto del '92 e gli parlò di Bellini Paolo, persona che vantava la possibilità di infiltrarsi nella mafia accreditandosi presso la stessa dietro la sostituzione della misura detentiva massimamente afflittiva con altra meno severa per cinque mafiosi di grosso calibro scritti su un fogliettino, situazione che generò le sue perplessità. Non ha ricordato, invece, se gli fosse stato prospettato uno scambio di opere d'arte o paventati possibili attentati al patrimonio storico-artistico della Nazione.

Brusca Giovanni ha dichiarato che, verso la fine di marzo o gli inizi di aprile del 1992, mentre prendevano corpo le decisioni sulla campagna stragista, il suo uomo di fiducia Gioè Antonino gli disse che era stato contattato da tale Bellini, da lui conosciuto anni prima nel carcere di Sciacca dove erano entrambi ristretti, seppur sotto falsa identità.

Bellini si era presentato a Gioè con una richiesta di aiuto in un'attività di recupero crediti che aveva avviato, introducendo tuttavia ben presto altri argomenti. Non aveva esitato in particolare a far intendere di essere in contatto con esponenti importanti delle Istituzioni grazie ai quali avrebbe potuto procurare dei benefici, fra cui ottenere un trattamento di favore dai direttori delle carceri, guidare elicotteri e trasferire eventualmente all'estero dei latitanti.

Aveva fatto presente inoltre di conoscere il meccanismo che presiedeva al recupero dei beni culturali, vale a dire lo scambio di favori.

Fu così, ha aggiunto il collaboratore, che maturò nella consorteria criminale l'idea di proporre a Bellini la consegna di opere d'arte dietro la concessione di benefici per gli affiliati detenuti.

Ambo le parti si impegnarono immediatamente nella trattativa. Dal canto suo Brusca interessò della causa Pietro Rampulla e Gioacchino La Barbera, informando anche il Riina.

Fu lo stesso Bellini, però, su richiesta di Gioè, a far recapitare loro le fotocopie - contenute dentro una busta gialla - di alcune opere d'arte che interessavano i suoi referenti.

I sodali investiti dello scambio, tuttavia, non furono in grado di rinvenire quanto rappresentato, ma contestualmente Riina gli fece avere le fotografie di alcuni quadri di cui sembrava avere la disponibilità, chiedendo gli arresti domiciliari per una serie di intranei a Cosa Nostra segnati su un bigliettino (Luciano Leggio, Giovan Battista Pullarà, Giuseppe Giacomo Gambino, Bernardo Brusca e Pippo Calò).

Le fotografie e il bigliettino vennero consegnati al Gioè che, a sua volta, le diede al Bellini.

Bellini fece ritorno dopo alcuni giorni riferendo che la trattativa non poteva concernere tutti i nomi riportati, ma solo due di essi, Bernardo Brusca e Giuseppe Giacomo Gambino, ai quali avrebbero potuto concedere gli arresti ospedalieri in una struttura militare. Riina, però, non accettò questa limitazione.

Brusca decise allora, dietro autorizzazione del Riina, di muoversi in autonomia nel solo interesse del padre, rivolgendosi direttamente a Matteo Messina Denaro. Anche il detto segmento della negoziazione - che verrà approfondito nel successivo paragrafo - non ebbe esito positivo, senza che gli furono rese note le ragioni.

Ha precisato che, personalmente, non vide mai Bellini (solo in un'occasione ebbe modo di udire i due diretti interlocutori discorrere

nascondendosi in altra stanza della casa paterna del sodale) che, dopo l'introduzione dell'art. 41 bis nell'Ordinamento Penitenziario, i discorsi tra quest'ultimo e Bellini mutarono fisionomia, virando su possibili danneggiamenti ai monumenti, compresa la Torre di Pisa, la disseminazione di siringhe infette sulle spiagge di Rimini ed altre iniziative di pari livello, compreso un attentato incendiario agli Uffizi. In sostanza il Bellini, nel porsi come interlocutore della trattativa, si mise a suggerire delle idee, alcune delle quali vennero poi poste in essere da Cosa Nostra tempo dopo.

Bellini fece, in particolare, comprendere loro che lo Stato era molto più sensibile verso il patrimonio artistico che verso gli uomini, più facilmente sostituibili.

Ha, infine, aggiunto che nel corso del negoziato diedero dei chili di cocaina al Bellini, il quale invece portò loro dei documenti da falsificare e un binocolo a raggi infrarossi.

La Barbera Gioacchino, sentito in questa sede all'udienza del 18 giugno 2019 ed anche dinanzi ai giudici fiorentini, ha affermato di aver spesso sentito parlare dal Gioè e dal Brusca, sia prima che dopo la strage di Capaci, di Bellini Paolo, soggetto strano conosciuto dal primo nel corso del comune periodo detentivo a Siacca sotto falso nome.

Per come narratogli il Bellini ad un certo punto, verso i mesi di maggio-giugno, chiese a Gioè di attivarsi per recuperare alcune opere d'arte, in quanto alcuni soggetti facoltosi erano disposti a sborsare rilevanti cifre pur di tornerne in possesso. Portò all'uopo delle fotografie di opere rubate che, su suggerimento anche del Brusca e del Bagarella, consegnò a Matteo Messina Denaro, come meglio ci si dilungherà nel prossimo paragrafo.

A sentire questi discorsi, Brusca suggerì a Gioè di proporre a Bellini uno scambio di opere d'arte dietro benefici per i detenuti, proposta che fu accettata

dal suo interlocutore, il quale vantava conoscenze fra i Carabinieri al fine di garantire arresti ospedalieri ai detenuti.

Gioè gli fece allora il nome di Bernardo Brusca e Bellini rese noto, dopo poco tempo, che c'era la possibilità di farlo andare all'Ospedale Militare di Pisa, carcere che tuttavia venne considerato non di favore, motivo per il quale lo scambio non si perfezionò.

Bellini, che portò in dono un binocolo a raggi infrarossi, era comunque guardato con sospetto dai sodali per il pericolo che volesse invero infiltrarsi, tanto che in uno degli incontri presso una cava erano autorizzati ad ucciderlo se si fosse lasciato andare a discorsi singolari.

Infine, anche il collaborante Di Carlo, parente del Gioè, ha riferito di aver ricevuto in carcere notizie dei colloqui intercorsi fra il cugino e Bellini (p. 23 del verbale di udienza del 22 gennaio 2020: “*No ,ci ha buone amicizie, ci ha buoni... qua e là”. E mi parlava di questo Bellini, Bellini, come si chiamasse, Bellini, ma non ha avuto mai niente da parlare, perché non lo conosceva e non sapendo... non ho voluto mai parlare di niente, consigliare, ci ho detto sempre di stare attento perché uno che era stato in carcere che lui e che aveva questi rapporti con i Carabinieri*”).

Peraltro, Di Carlo ha aggiunto - ma l'informazione riveste carattere di mera curiosità aprendo scenari qui non esplorabili - di avere indirizzato proprio verso Gioè alcuni uomini dei servizi segreti stranieri che lo avevano agganciato nel periodo detentivo (*ibidem*: “*... insomma in quel... in quel periodo, che lui era da poco che era uscito dal carcere, e io c'avevo fatto avere il primo appuntamento con quelli che hanno visitato l'amico mio che era in carcere, l'agente libico*”).

Dal compendio probatorio passato in rassegna emerge che per l'intero anno solare 1992 intercorse un rapporto tra Bellini Paolo e Gioè Antonino

che, perseguendo ciascuno diversi scopi, finì con l'attrarre Cosa Nostra verso il mondo dei beni di rilievo artistico.

Come si è già accennato in premessa l'esatta tempistica dei contatti fra Gioè e Bellini, la precisa finalità che sorrette la condotta dei due ed il ruolo di propulsore/suggeritore dell'ampliamento della strategia stragista verso obiettivi patrimoniali, non soltanto costituiscono profili marginali in questo processo, ma sono allo stato impossibili da inferire secondo i canoni della certezza processuale.

Rimane difatti insoluto, oltre che di scarsa utilità, stabilire le ragioni per le quali Bellini abbia veramente voluto riallacciare i contatti con Gioè, né perché quest'ultimo abbia accettato di condurre una così lunga trattativa con un soggetto dallo stesso reputato anomalo. O ancora spiegare con completezza se sia stato Bellini a rafforzare il proposito criminoso stragista finanche indirizzando i mafiosi verso gli obiettivi più idonei a destabilizzare lo Stato, né se in ciò sia stato guidato da soggetti esterni, tutti interrogativi cui non è necessario offrire risposta in questa sede.

Ciò che rileva e sul quale è raggiunta una valida concordanza probatoria è che, innanzitutto, vi sia stato effettivamente un rapporto fra Gioè e Bellini.

Non soltanto le varie dichiarazioni combaciano sul punto, ma risulta dalla documentazione del DAP e da quella sequestrata all'epoca del processo sulle stragi del Continente che i due furono effettivamente detenuti insieme nel carcere di Sciacca nel 1981; che Bellini segnò nella sua agenda/rubrica telefonica tascabile i numeri di telefono di Gioè e che si recò più volte in Sicilia nel lasso di tempo in esame (risultano registrati quattro soggiorni alberghieri fra Enna, Cefalù e Palermo); che Gioè gestiva un distributore di carburante ad Altofonte, via Belfante, intestato alla sorella; che in una perquisizione in c.da Giambascio venne rinvenuto un binocolo a raggi infrarossi.

Può poi ritenersi che l'oggetto della frequentazione fra Bellini e Gioè per tutto il '92 fu variegato, dal recupero crediti al traffico di sostanze stupefacenti, fino a progressivamente incentrarsi sui beni artistici.

Tutti coloro che sono stati in qualche modo uditi hanno fatto riferimento a vari momenti di una complessa trattativa, avente ad oggetto lo scambio di opere d'arte contro benefici per i detenuti o detenendi, cui si aggiunse la prospettiva di attentati al patrimonio artistico con precipuo riguardo alla Torre di Pisa.

E' stata prodotta, peraltro, copia della documentazione (fotografie e fotocopie di fotografie) consegnata dal Bellini al mar. Tempesta nell'agosto del '92 e un velato riferimento al comportamento ambiguo del Bellini, tale da ritenerlo un 'infiltrato', è presente nella lettera lasciata ai posteri da Gioè il 29 luglio del 1993 allorquando venne trovato morto nel carcere di Rebibbia.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono se ne deve dunque dedurre che i discorsi tra Gioè e Bellini sono stati riportati in modo sostanzialmente corretto dai collaboratori, al di là di alcune incoerenze nella narrazione di Bellini e fra la sua e quella dei collaboratori, spesso dovute a una differente percezione degli accadimenti e a un diverso grado di conoscenza delle fasi della trattativa (Bellini era direttamente coinvolto, Brusca e La Barbera apprendevano dal Gioè e non integralmente, il mar. Tempesta acquisiva solo le informazioni filtrate dal Bellini), oltre che influenzate dall'interesse di ciascuno a mettere in risalto o per converso in secondo piano aspetti del tentato scambio in grado di proiettare sull'altra parte 'contrattuale' la responsabilità dell'ideazione.

Nonostante le varie discrasie ciò che conta per delineare il quadro generale nel quale si è innestato l'operato di Matteo Messina Denaro è che la sequenza temporale e logica delle varie fasi della trattativa è stata da tutti rappresentata allo stesso modo, sì corroborandosi le dichiarazioni

reciprocamente oltre che autonomamente per gli aspetti documentali già evidenziati:

1) prima trasferta di Bellini in Sicilia con la motivazione/pretesto di recuperare alcuni crediti nel marzo-aprile del '92;

2) conclusione di affari nel mercato degli stupefacenti con la consegna di cocaina dal Gioè al Bellini;

3) primo contatto del Bellini con il mar. Tempesta, consegna di fotografie dei quadri della Pinacoteca di Modena dal mar. Tempesta a Bellini e da questi a Gioè, in un arco temporale che va dal periodo intermedio fra le stragi di Capaci e via D'Amelio fino all'inizio di agosto;

4) successiva consegna da Gioè a Bellini di fotografie raffiguranti i quadri della villa Lanza-Berlinghieri insieme al biglietto con i cinque nominativi, nel mese di agosto;

5) situazione di stasi della negoziazione, con tentativo di arrivare ad un accordo parziale da parte del solo Brusca ma a titolo personale. Nel detto lasso temporale le parti fanno riferimento all'eventualità di colpire il patrimonio artistico della Nazione e, in particolare, ai possibili effetti derivanti dalla distruzione della Torre di Pisa;

6) a fine settembre del '92 si registra una dura reazione del Gioè e da lì in avanti intervengono ulteriori contatti infruttuosi fino all'interruzione dei rapporti di presenza nel dicembre del '92.

In definitiva, ciò che non può essere revocato in dubbio è che in effetti fra Gioè e Bellini si intavolò una serie variegata di argomenti, fra cui lo sviluppo di una trattativa afferente allo scambio fra opere d'arte e benefici penitenziari per alcuni importanti detenuti. Col tempo, tuttavia, dall'interesse dello Stato a recuperare opere d'arte si passò a quello di non perdere le opere possedute e, come uno specchio, dall'interesse della mafia ad ottenere benefici penitenziari offrendo opere d'arte si passò alla minaccia di distruggerne altre.

Furono discorsi che vennero palesati al Mazzei nell'agosto del '92 e che divennero via via *mainstream* in Cosa Nostra, tanto da sfociare nell'autunno del medesimo anno nel primo avvertimento allo Stato sui nuovi obiettivi della campagna stragista.

7.1. Il coinvolgimento diretto dell'imputato nell'*affaire* Bellini

Come noto negli ambienti mafiosi Francesco Messina Denaro, il padre dell'odierno imputato, era considerato un esperto di opere d'arte in cagione della sua passione di collezionare reperti antichi.

In tal senso si sono univocamente espressi i collaboratori di giustizia Gioia Battista Ferrante (udienza del 30 settembre 2019, p. 86 del relativo verbale: *“ricordo il particolare che a volte si parlava, mi è rimasto impresso perché era un collezionista e conoscitore, diciamo, di reperti antichi, anzi a quanto pare andava a caccia di reperti etruschi già tantissimo tempo prima, mi diceva, questo dettaglio, ricordo”*), Francesco Geraci (p. 118 del verbale di udienza del 3 aprile 2019: *“sì, il papà di Matteo lavorava con queste opere d'arte, perché noi a Selinunte abbiamo... abbiamo delle tombe dei greci, a quanto pare, quando era giovane comprava da questi tombaroli*) e Vincenzo Sinacori (udienza del 3 aprile 2019, p. 65: *“il papà era un grande conoscitore di reperti archeologici”*).

Del pari la fama di appassionato e fine conoscitore di opere d'arte si traslò, non è utile indagare se per trasferimento di nozioni e abilità o per acquisizione autonoma di competenze, al figlio Matteo, come da dichiarazioni di La Barbera (sempre all'udienza del 18 giugno 2019, p. 33: *“si sta parlando di una persona competente e al momento in cui si sono presentate queste foto, per cercare di capire se si potevano reperire queste opere, il primo nome che*

è venuto a Luca Bagarella e a Brusca: “Facciamola avere Matteo”, quindi educo che se ne intende e comunque era l’unico a rintracciare queste opere d’arte”) e di Brusca (udienza del 12 dicembre 2017, p. 83: *“...era a conoscenza, sapeva di cosa parlava, perché il padre aveva avuto pure dei precedenti, si era interessato di questo materiale, Matteo era diciamo competente della materia, non era uno sprovvaduto, si è mostrato abbastanza competente [...] Anche di opere d’arte, cioè non era... cioè è una cosa che veniva da padre in figlio”*).

Ebbene, fu in questa qualità che Matteo Messina Denaro si accreditò quale terminale dal lato della mafia del possibile recupero di beni artistici trafugati ai legittimi proprietari nell’ambito della trattativa fra Gioè e Bellini.

Così, ha narrato La Barbera all’udienza del 18 giugno 2019 che Bagarella e Brusca, nel riferire della trattativa in corso, dissero che le foto consegnate dal Bellini al Gioè – ci si riferisce evidentemente a quelle relative ai dipinti sottratti alla Pinacoteca di Modena – andavano opportunamente mostrate a Matteo Messina Denaro, cui effettivamente vennero consegnate dal propalante in persona.

Matteo Messina Denaro gli disse che, tuttavia, non era possibile recuperarle, mentre sarebbe stato più semplice far ottenere la scultura di un cane con la testa mozzata, di cui gli fece anche vedere una foto:

“Alcune opere d’arte particolari che... e parlando... ci esibiva delle foto, che parlando con Matteo Messina Denaro, ci... gli ha fatto capire a Brusca che c’era la possibilità di riavere alcune, appunto, opere d’arte che erano state rubate in passato, con lo scambio... quel giorno si doveva discutere appunto (ammanco di audio) con lo scambio, che poteva... poteva lui intervenire a fare uscire qualcuno dal carcere portarlo al... agli arresti di... ospedalieri [...]

Io personalmente ho fatto avere le foto a Matteo Messina Denaro [...] Lui mi ha risposto che c’era la possibilità... In particolare si trattava... va beh... si trattava di un cane con una testa mozzata, che sarà stato pure importante, l’ho

visto in foto, e che Matteo Messina Denaro aveva la possibilità di farglielo avere, quindi riferisce... il Gioè riferisce a Bellini che c'era la possibilità di fare recuperare queste opere; in cambio ha fatto dei nomi... e questo è il giorno in cui ho... diciamo, ho assistito [...]

Faccio presente che tutto il periodo facevo da navetta. Io essendo incensurato, facevo da navetta, Mazara/Palermo, quindi... e non solo per questo; poi, in estate, c'era Totò Riina e c'era anche Luca Bagarella a Mazara Del Vallo [...] una di quelle volte mi so' portato le foto e il Brusca mi ha detto di chiedere a Matteo se portato le foto e il Brusca mi ha detto di chiedere a Matteo se aveva queste possibilità. Si è preso un po' di tempo e un'altra volta che ci siamo rivisti mi ha detto che c'era la possibilità di recuperarle” (p. 21 e ss.).

Dal canto suo Giovanni Brusca ha raccontato che, nell'estate del '92, del tentativo di scambio avente ad oggetto il recupero di dipinti asportati dal palazzo Mazarino di Palermo alla fine degli anni '80 in danno della vedova Lanza-Berlinghieri, da una parte, e l'ottenimento di benefici penitenziari per i cinque nominativi indicati nel foglietto, dall'altra, venne investito su indicazione di Riina proprio Matteo Messina Denaro:

“PUBBLICO MINISTERO - E' Gioè che spinge. Lei successivamente che iniziative adotta? Cioè, per portare avanti questa iniziativa con chi ne parla, oltre che con Riina?”

TESTIMONE BRUSCA - Eh, con Riina, poi mi mette in mano a Matteo Messina Denaro, perché mi faccia recuperare delle opere d'arte da dare e da consegnare, perché una volta che non possiamo, non siamo nelle condizioni di recuperare le opere d'arte indicate dal Bellini, gli diciamo: “Se troviamo altro materiale è possibile farlo?”, e lui ci dice: “Sì”, quindi...

PUBBLICO MINISTERO - Lei, scusi, Brusca, mi scusi, lei perché si rivolge a Matteo?”

TESTIMONE BRUSCA - N'è che mi rivolgo io, Riina Salvatore che mi dice di rivolgere a Matteo, perché era a conoscenza di tutto, e quindi, e sapeva pure che se uno poteva dare una mano d'aiuto per recuperare delle opere d'arte era lui.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, Matteo Messina Denaro era a conoscenza di tutto cosa? Lo spieghi bene.

TESTIMONE BRUSCA - Il motivo per cui chiedevo le opere d'arte, cioè nel senso che servivano per scambio, per scambi di benefici carcerari [...] io al solito con Matteo non prendo nessuna iniziativa, io con Matteo proseguo da un discorso già fatto e approntato con Riina, e Matteo già sa di cosa si tratta e con me parliamo di quello che mi serve per potere raggiungere questo obiettivo. Quindi già parliamo di un argomento già affrontato, ma prima da Riina e poi da me.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi prima ne parla Riina con Matteo Messina Denaro.

TESTIMONE BRUSCA - Perfetto.

PUBBLICO MINISTERO - E poi le ne parla.

TESTIMONE BRUSCA - (Inc.) le regole.

PUBBLICO MINISTERO - Con una persona che è già consapevole di tutto, perché Riina già l'ha informata di tutto, questo vuole dire?

TESTIMONE BRUSCA - Perfetto, le regole, le cosiddette regole” (p. 82 del verbale di udienza del 12 dicembre 2017).

L'imputato allora gli mostrò e consegnò la foto raffigurante una scultura di un cane cui mancava la testa. Inoltre, lo mise in contatto con un suo amico di Castelvetro col quale si incontrò nella gioielleria di Geraci Francesco. Lì discussero di un'anfora di notevole valore, anch'essa effigiata in copia fotostatica. Ha ricordato, quindi, che entrambe le foto - con certezza quella del cane, con probabilità quella dell'anfora - vennero fatte avere al Gioè perché le

mostrasse al Bellini, passaggio che comunque si fermò ad un binario morto: *“Ci incontriamo in un’oreficeria di Geraci, Francesco Geraci, in questa oreficeria ci incontriamo con questo signore che recentemente è stato arrestato, in questo momento non mi viene il nome, che io non me lo ricordavo, e mi fa parlare con questo, lui gli dà indicazioni e mi dà una fotografia di un cane con una testa mozzata, più si parlava di un vaso, un oggetto che allora questo valeva circa un miliardo, per poterlo... che si trovava in Svizzera e poterlo fare rientrare. Quindi mi dà...[...] mi fa vedere, mi dà la fotografia di un cane che aveva una certa importanza, con la testa mozzata, e poi parliamo di un vaso che non aveva la foto, ma ne aveva la disponibilità, che era depositato in Svizzera, che poteva essere utilizzato per questo scambio, che allora si parlava di un miliardo del valore di questo oggetto”* (pp. 83-85 del verbale stenotipico).

Anche Sinacori ha esposto di aver più volte parlato con Brusca e Denaro del recupero di opere d’arte, agganciandolo alla possibilità – addirittura prima della strage di Capaci – di aggiustare dei processi a dei politici cultori del settore (udienza del 25 settembre 1997, p. 73, presso la Corte di Assise di Firenze: *“Io ricordo dei discorsi che ebbi in presenza mia, di Giovanni Brusca e di Matteo Messina Denaro. Dei discorsi che Giovanni faceva, che aveva la possibilità, lui non specificò bene, però parlava di aggiustare i processi dei politici, amanti di pezzi di antiquariato e di storia dell’arte, che se c’era la possibilità di avere questi pezzi di antiquariato e ricavarli, queste persone si sarebbero messe a disposizione [...] Secondo me siamo prima sempre dell’attentato a Giovanni Falcone”*).

Sentito sull’argomento anche nel corso di questo dibattito Sinacori ha aggiunto che ad un incontro, presenti anche Matteo Messina Denaro e Gioè, ci si soffermò sul pesante clima di insoddisfazione generatosi dal trattamento dei detenuti a Pianosa e dal regime del carcere duro, prospettando la possibilità

che lo Stato fosse indotto a mutare atteggiamento con un attacco al patrimonio artistico della Nazione, cominciando dalla Torre di Pisa.

Ha aggiunto altresì che l'idea che il piano comprendesse i templi di Selinunte non piacque affatto all'imputato: *“si parlava di fare attentati sul discorso... perché in quel periodo si parlava già di Pianosa, riguardo ai penitenziari che si comportavano male con i detenuti, nel senso che li picchiavano, e si parlava di uccidere le guardie penitenziarie, oppure... Addirittura ricordo che si parlò pure di fare un attentato alla Torre di Pisa, per dire, e credo che c'era lui (GIOE) presente in quella discussione. Sarà stato dopo Falcone, perché già c'era Pianosa, quindi... penso che sia dopo Falcone. C'era lui, c'era sicuramente Giovanni Brusca, non so se c'era Giocchino La Barbera, Luchino... adesso non mi ricordo, ma questi c'erano sicuro. Già nel '92 quindi se ne parlava. Ho ricordi vaghi, però ricordo che si parlò pure della Torre di Pisa, che sarebbe stata una mostruosità, però è così. si parlò pure di fare attentati... parlavano anche di fare attentati ai templi a Selinunte, ma Matteo si oppose completamente, dice che questi erano pazzi proprio, Selinunte è in Castelvetro”* (udienza del 3 aprile 2019 pp. 46-47).

Come sottolineato a conclusione del paragrafo sulla vicenda generale dei contatti fra Gioè e Bellini, al di là delle possibili discrasie e imprecisioni sull'esatta tempistica degli avvenimenti, ciò che conta è che vi è una certa convergenza reciproca delle dichiarazioni etero-accusatorie sull'essere stato Matteo Messina Denaro punto di riferimento dei corleonesi nel difficile compito di recuperare le opere d'arte al fine di ottenere dei benefici per alcuni reclusi.

L'eccezione difensiva dell'imputato sulla rivelazione per la prima volta in questo procedimento della consegna di una foto raffigurante un cane con la testa mozzata e in ogni caso l'assenza nella documentazione in atti della stessa, per un verso, risulta destituita di fondamento, essendo la circostanza già emersa

dinanzi alla Corte di Assise di Firenze (cfr. p. 1496 della sentenza contro Bagarella + 25); per altro verso, appare inconducibile, giacché nessuno dei collaboranti ha sostenuto che la detta rappresentazione si trovava, in uno alle raffigurazioni dei dipinti asportati dal palazzo Mazzarino di Palermo, dentro la busta consegnata dal Bellini al mar. Tempesta (contenuto dell'involucro che peraltro non venne probabilmente visionato dal Bellini, quantomeno in dettaglio), ma ben poteva essere stata solo esibita.

Anzi, si trattò all'evidenza di un tentativo di rilanciare quella fase della trattativa di cui non conosciamo l'esito e che verosimilmente si arenò perché il Bellini non era competente nel settore, limitandosi le sue entrate alle opere pittoriche e ai mobili di antiquariato (v. p. 36 del verbale del 30 settembre 2019).

Ciò che rileva, in definitiva, è che l'imputato entrò in qualità di esperto anche in questa fase del percorso strategico di Cosa Nostra che, a prescindere dall'infruttuosità degli esiti, gettò le basi idealistiche per l'allargamento del raggio di azione mafioso dal piano personale a quello patrimoniale dello Stato.

8. L'omicidio di Ignazio Salvo

Come è noto, ai due efferati episodi di cui è processo - vale a dire la strage di Capaci e quella di via D'Amelio - si aggiunsero nei periodi immediatamente precedente e successivo, quali tessere di un unico mosaico, gli omicidi di Salvo Lima, all'epoca europarlamentare ed ex Sindaco di Palermo, e di Ignazio Salvo, influente personaggio legato al mondo politico ed imprenditoriale, preposto alla riscossione delle imposte nel territorio siciliano, invero uomo d'onore della famiglia di Salemi.

Entrambi erano caduti in disgrazia agli occhi dell'associazione in quanto reputati inaffidabili, finanche traditori, per non aver saputo o voluto assicurare l'esito favorevole di alcune iniziative giudiziarie, *in primis* il maxi processo, ricorrendo ai favori delle entrate istituzionali, finanche nel mondo giudiziario, che godevano, dopo aver formulato delle promesse che i fatti avevano invece palesemente smentito.

Era ormai avvertita nell'ambiente mafioso l'impossibilità di contare su benevolenze o provvedimenti di favore da parte dei tradizionali referenti.

E' così che, nell'ambito di questo piano distruttivo, il 17 settembre 1992 Salvo Ignazio trovò la morte presso la sua residenza estiva sita in Santa Flavia ad opera di un commando di uomini d'onore - che più volte ritornano nella presente - ovvero Brusca, Bagarella, Gioè, La Barbera, Sangiorgi, i quali, insieme a Riina, Scaduto e altri verranno condannati all'ergastolo dalla Corte di Assise di Palermo con sentenza n. 1/96 dell'11 gennaio 1996, confermata nei gradi successivi.

Ha spiegato Brusca nel corso dell'escussione del 13 gennaio 1998 dinanzi la Corte di Assise di Firenze nel processo contro le stragi del Continente che *"Ignazio Salvo era uomo d'onore ed era il tramite tra noi e Lima. Lima poi tutta la sua corrente politica. Credo che è nota a tutti, quella dell'onorevole Andreotti. Quindi, siccome Ignazio Salvo, in qualche modo, ci tradì, venne ucciso per questo. E siccome l'incarico di uccidere Ignazio Salvo, io già l'ho avuto anche nel mese di marzo, solo che poi l'ho portato, l'ho fatto a settembre, perché non lo ritenevamo urgente"*. (p. 99 del verbale stenotipico).

Nel corso del medesimo processo, segnatamente all'udienza del 25 settembre 1997, il Sinacori ha altresì riferito di essere sicuro *"... perché mi è stato pure detto a me, che l'omicidio di Ignazio Salvo rientra in questa strategia... E' tutto... è tutta una strategia, insomma, per non personalizzare il fatto come se era una cosa che interessava solo Riina... So per certo, perché mi*

è stato pure detto a me, che l'omicidio di Ignazio Salvo rientra in questa strategia; penso che quello di Lima rientri in questa strategia, pero non lo so direttamente. E' tutto... è tutta una strategia, insomma, per non personalizzare il fatto come se era una cosa che interessava solo Riina. Cioè, lui, avendo toccato il già duro in Cassazione, nel senso che lui già aveva capito che in Cassazione non c'era niente da fare, voleva prendere prima, per dire che era una cosa per tutti” (p. 10 del verbale stenotipico).

Sempre il Sinacori, all’udienza del 3 aprile 2019, ha spiegato che, essendo il Salvo un uomo d’onore di Salemi, non solo i trapanesi non restarono all’oscuro del progetto, ma ne vennero coinvolti fattivamente e in via contestuale all’ordine del capo:

“COLLABORANTE, SINACORI - Ignazio Salvo era uomo d’onore di Salemi, quindi faceva parte del nostro mandamento. Totò Riina mi aveva ordine anche a me che se veniva a Mazara lo dovevamo uccidere, ci ha detto anche che dovevamo stare attenti perché lui aveva una guardia del corpo lì, che era sempre armata. Perché Ignazio Salvo veniva anche a Mazara, in occasione di elezioni politiche, amministrative, veniva spesso a Mazara. Quindi noi eravamo a conoscenza che Ignazio Salvo doveva morire” (p. 46 del verbale stenotipico);

“PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO - Da quale momento a Mazara del Vallo si sapeva che Ignazio Salvo doveva essere ucciso?”

COLLABORANTE, SINACORI - Nel momento in cui Riina ha dato l’ordine di ucciderlo.

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO - In che momento siamo?”

COLLABORANTE, SINACORI - Siamo sempre dopo il maxi processo” (p. 74 del verbale stenotipico).

Il pieno e concreto coinvolgimento dei trapanesi è stato altresì confermato dal Brusca che, nel corso del suo esame all’udienza del 13 gennaio

1998 nel processo celebrato nel capoluogo fiorentino, ha spiegato di aver saputo che “*quando fu di Ignazio SALVO....oltre a me c’era un’altra squadra pronta a Trapani, che se Ignazio SALVO sarebbe andato a Trapani, per i fatti suoi, lo avrebbero eliminato*”.

Trattasi, come è evidente, di un meccanismo di coesistenza di più gruppi incaricati di agire che richiama quello messo in atto dal Riina per gli attentati a Falcone, Martelli e Costanzo oggetto della già approfondita missione romana e che qui rileva, oltre che per il detto parallelismo, per la circostanza che Matteo Messina Denaro, dal suo ruolo verticistico ormai acquisito, diede verosimilmente il consenso, pur se tacito, all’eliminazione anche di questo personaggio nel suo territorio di competenza.

9. L’attentato a Rino Germanà

Nel piano di attacco ai rappresentanti delle Istituzioni dello Stato è certamente da annoverare l’attentato nel settembre del ’92 al dott. Calogero Germanà, dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Mazara del Vallo, che vide come assoluto protagonista proprio Matteo Messina Denaro.

Dipartendo dalla ricostruzione generale dei fatti effettuata dalla sentenza della Corte di Assise di Trapani n. 4/99 del 3 maggio 1999, pp. 209-281, il 14 settembre del 1992 il dott. Germanà rimase vittima di un agguato mentre stava percorrendo, a bordo della sua auto Fiat Panda di colore bianco, il lungomare Fata Morgana di quella città per dirigersi verso l’abitazione della suocera sita nella vicina località Tonnarella: tre soggetti, in un primo momento, lo affiancarono con una Fiat Tipo sparando al suo indirizzo un colpo di fucile senza riuscire a colpirlo, pur procurandogli delle superficiali ferite alla testa a causa delle schegge di vetro e metallo della carrozzeria della sua vettura; quindi,

appurata l'inefficacia della loro azione, tornarono sui luoghi e proseguirono ad esplodere numerosi colpi mentre il Commissario si dava alla fuga sulla spiaggia antistante quel tratto di strada cercando di sottrarsi al tiro degli attentatori, ma anche rispondendo al fuoco; finché, non avendolo colpito neanche al terzo tentativo, si allontanarono definitivamente.

Per i dettagli delle fasi preparatoria ed esecutiva è sufficiente rinviare, innanzitutto, a quanto descritto in quella sede processuale con dovizia di particolari dalla stessa vittima nel corso degli esami del 25 giugno e 30 novembre 1998, dai numerosi testimoni oculari, da Vincenzo Sinacori sentito il 25 e 26 giugno 1998 e da Francesco Geraci udito il 21 settembre 1998: questi ultimi concordemente hanno riferito che il gruppo utilizzò come base un villino sito a Mazara del Vallo di proprietà del fratello di Giovanni Bastone e venne ripartito in un 'commando', composto da Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano, un servizio di 'staffetta' formato dal solo Francesco Geraci e uno di 'pulizia' successivo con partecipi Francesco Messina detto 'Mastro Ciccio' e Diego Burzotta.

A ciò possono ben aggiungersi le circostanze riferite in questo procedimento da Tranchina Fabio, uomo di fiducia e autista del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano: *“facendo riferimento all'attentato al dottore Germanà, io mi ricordo che proprio quel giorno, io, all'oscuro di tutto... cioè il giorno prima Giuseppe mi disse... Lui stava trascorrendo la sua latitanza a Bagheria, in provincia di Palermo. Il giorno prima mi diede appuntamento di prima mattina, di buon'ora, di andarlo a prendere che gli avrei dovuto, tra virgolette, battere la strada, come diceva lui, cioè io con la mia macchina davanti avrei fatto da staffetta, perché lui era con la sua macchina e la sua fidanzata, o... sì, sì, mi pare che lui era nella sua macchina con la sua fidanzata, sì, e ci recammo a Triscina, in una di queste villette che Matteo aveva messo a disposizione a Giuseppe. Mi ricordo che arrivammo lì in mattinata, eravamo*

appunto io e Giuseppe Graviano e la sua fidanzata, Rosalia Galdi, dopo pochissimo tempo, quindi pochi minuti, saranno stati dieci, quindici, venti minuti, è arrivato Matteo Messina Denaro. È arrivato Matteo Messina Denaro e se ne sono andati insieme, non ricordo adesso l'ora precisa, che ora si era fatta. Giuseppe non mancò tanto, mancò orientativamente un'oretta, così, sarà stata un'oretta, e mi ricordo che quando tornò era stravolto in faccia, cioè era come se aveva visto il diavolo, talmente che mi sono preoccupato, ho detto "Giuseppe, ma che cosa è successo? È successo qualche cosa?" "No - dice - è andata male, è andata male, è rimasto vivo". Però io a quel punto non ho fatto domande. Dice "che dobbiamo fare? Dobbiamo stare qua, ce ne dobbiamo andare a Palermo?"... [...] a settembre, il giorno nell'attentato al dottore Germanà. Poi, quando arrivai a casa, mi bastò, se non ricordo... se non ricordo male forse l'ho sentito pure nella radio in macchina, mentre facevo ritorno" (verbale di udienza del 5 aprile 2019, pp. 20-21).

Preme invece a questa Corte soffermarsi sulle ragioni sottostanti a questo attentato, da quella immediata di neutralizzazione di un investigatore pericoloso per la criminalità organizzata di tipo mafioso del trapanese e per i piani dell'odierno imputato a quella più complessiva di destabilizzazione delle Istituzioni statali in quella partita a scacchi che Cosa Nostra tutta stava conducendo.

Ancora una volta è la rilettura critica delle risultanze probatorie contenute nelle sentenze passate in giudicato - in questo caso nella citata sentenza della Corte di Assise di Trapani nel procedimento penale contro Agate Vito più altri - in uno alle emergenze acquisite in questo procedimento a gettare un rinnovato fascio di luce anche a vicende già scandagliate come questa, tale da restituire una visione unitaria e non parcellizzata del comportamento criminale posto in essere in quegli anni da Matteo Messina Denaro.

Al riguardo ha riferito Giovanni Brusca all'udienza del 26 giugno 1998 (pp. 238-239) che fin dall'inizio degli anni '80 lo stesso collaboratore era personalmente a conoscenza del fatto che il dott. Germanà doveva essere ucciso, per l'esplicita riflessione che era stata compiuta nel 1982-1983 da Salvatore Riina nel corso di uno dei soggiorni nella sua residenza estiva di Mazara del Vallo. Per tale motivo apparve naturale includere l'uccisione del Commissario nel piano stragista che in quel periodo ('91-'92) Cosa Nostra stava attuando nella parte in cui ogni famiglia mafiosa era stata invitata ad abbattere gli ostacoli frapposti al suo operato a livello locale (*"la pulitina dei pezzi"*).

Ebbene, per come appreso dal Brusca dagli uomini d'onore di Mazara del Vallo il dott. Germanà aveva da sempre costituito un problema, essendo *"un grande investigatore del trapanese"* che conosceva tutti gli uomini d'onore del posto, non disdegnando di convocarli singolarmente, non solo per contestare loro i fatti delittuosi commessi, ma anche per sollecitarli a redimersi.

La preoccupazione e il fastidio erano tali che i mazaresi andarono a lamentarsi dell'invadenza del dott. Germanà direttamente con il Riina, con il quale avevano un rapporto privilegiato, senza il filtro del capo della provincia, all'epoca Francesco Messina Denaro, di fatto già sostituito dal figlio Matteo.

Considerati maturi i tempi - ha plasticamente riferito il Brusca in quella sede - i trapanesi, meglio i mazaresi unitamente al capo provincia di fatto Matteo Messina Denaro, e Salvatore Riina presero la decisione di eliminare il dott. Germanà (vengono riportate in sentenza le trascrizioni dell'udienza del 26 giugno 1998: *"...Quindi essendo che i mazaresi sì, avevano il capo provincia, ma più conoscevano Salvatore Rima, che si rivolgevano più a Mas... a Salvatore Rima che al capo provincia; ma per il momento e per la affettuosità - anche se poi dietro le spalle c'erano i malumori, questo non si vedeva mai, ma apparentemente c'era affettuosità - quindi tutti in unanime i trapanesi - mi riferisco al capo provincia, a Matteo, ai mazaresi e al Salvatore Rima - hanno*

deciso di eliminare il Dottor Germanà e quindi mi hanno dato il via per commettere l'omicidio").

Ha affermato Vincenzo Sinacori nel corso dell'escussione svoltasi nelle sedute del 25 e 26 giugno 1998 (pp. 241-244) che un giorno dell'estate del 1992 Totò Riina, che stava trascorrendo le vacanze estive a Mazara del Vallo, convocò lo stesso, all'epoca reggente della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, e Francesco Messina, 'sottocapo' della medesima, facendo presente che bisognava prendere dei provvedimenti contro Germanà. Si trattava, ha chiarito il collaboratore, di un discorso noto da tempo nell'ambiente di Cosa Nostra anche se i mazaresi non avevano preso fino ad allora alcuna iniziativa (*"facevamo finta di niente"*) per il timore delle conseguenze che avrebbe comportato un'azione in quel territorio.

Al Riina, ha precisato il Sinacori, erano tuttavia sopraggiunte diverse lamentele sul conto del dott. Germanà da parte di tutta la nomenclatura trapanese (da Castelvetro, da Alcamo e da Trapani) atteso che lo stesso, oltre a essere il Commissario di Mazara del Vallo, era stato in servizio alla Squadra Mobile di Trapani e aveva svolto indagini in tutta la provincia. Per tale motivazione il boss corleonese decise che era giunto il momento propizio per concretizzare il proposito delittuoso, esteso al dott. Misiti, allora dirigente del Commissariato di Castelvetro.

Tutto ciò rientrava nella strategia posta in atto dal Riina dopo la sentenza del maxi processo, in base alla quale ogni articolazione locale di Cosa Nostra nel suo territorio doveva provvedere a 'togliersi i sassolini dalle scarpe'.

Al fine di evitare l'esposizione diretta nel contesto spaziale di riferimento Riina decise di far intervenire affiliati non mazaresi - ragione per la quale disse a Matteo Messina Denaro di coinvolgere Giuseppe Graviano che al tempo stava trascorrendo la latitanza a Triscina, ospite dell'imputato - e di attendere

settembre allorquando da Mazara del Vallo il ‘capo dei capi’ si sarebbe trasferito a Castelvetro e il Bagarella a Castellamare del Golfo.

Sentito all’udienza del 3 aprile 2019 il Sinacori ha confermato quanto detto all’epoca riferendo che fu Riina, al tempo latitante a Mazara del Vallo, a sollecitare ai vertici mafiosi della provincia di Trapani l’organizzazione dell’attentato in danno del dott. Germanà, iniziativa di cui si discuteva da tempo ma che solo dopo l’intensificarsi delle rimostranze da parte degli associati più colpiti dall’azione investigativa del Commissario si era deciso di dar corso: *“Lui dà l’ordine a ognuno nel suo paese di incominciarsi a pulire... la frase sua è “ognuno si pulisca le sue scarpe a casa” [...] E iniziano con Salvo Lima, noi a Mazara con l’attentato a Germanà [...] La ragione dell’attentato a Germanà ... era un discorso già che andava avanti da un po’ di tempo, perché GERMANÀ era un investigatore che dava fastidio a Cosa Nostra nel trapanese [...] Lui non è che conosceva Germanà, qualcuno andava lì, da lui, a lamentarsi di Germanà. Chi poteva essere? Tra noi mazzaresi, Mastro Ciccio, e Castelvetro Matteo Messina Denaro. Anche perché Germanà con Matteo Messina Denaro ci andava duro”* (p. 45 del verbale stenotipico).

Francesco Geraci, sentito all’udienza del 21 settembre 1998 (pp. 250 e 255-256 della sentenza), ha esposto che Matteo Messina Denaro gli comunicò che si doveva compiere l’omicidio del dott. Misiti, Commissario di Castelvetro, tanto che un giorno dell’estate del ’92 il narrante e Giuseppe Graviano - in quel frangente a Triscina - si erano incontrati all’uopo per il tramite dell’imputato a Selinunte. Successivamente fu sempre Matteo Messina Denaro a metterlo al corrente della maggiore attuabilità del progetto di morte ai danni del dott. Germanà, ritenuto come *“il cervello della provincia di Trapani, era proprio la persona più intelligente che c’era nella provincia di Trapani”*.

Nel corso di quella deposizione Geraci ha specificato di aver conosciuto solo di vista la vittima designata: mentre il propalante si trovava insieme a Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano, Andrea Gancitano, Vincenzo Sinacori e pochi altri a Mazara del Vallo nel ristorante 'Il Pescatore' entrò il dott. Germanà con altro soggetto, al che tutti quanti loro si alzarono e lasciarono l'esercizio commerciale, sfuggendo probabilmente allo sguardo del Commissario che nel frangente era entrato in bagno.

In ordine alle motivazioni dell'attentato il collaboratore ha, infine, riferito che Matteo Messina Denaro gli aveva confidato che i progetti omicidiari erano conseguenza del fatto che il dott. Misiti "*stava sempre addosso alla famiglia MESSINA, che poi gli stava sempre alle costole a Matteo MESSINA DENARO*" e che il dott. Germanà "*era una persona che combatteva, era contro, una persona accanita verso questi mafiosi*".

Del pari dettagliata sulla genesi dell'azione delittuosa è stata la narrazione di Geraci nell'ambito di questo procedimento allorquando, escusso all'udienza del 3 aprile 2019, ha riferito del doppio progetto di attentato contro i due esponenti delle forze dell'ordine che rappresentavano un pericolo per tutti i mafiosi della provincia di Trapani:

"Tante volte (GRAVIANO) è venuto anche a Castelvetrano, perché volevano uccidere il commissario del mio paese (il dr MISITI), ed era stato incaricato Giuseppe Graviano, e aveva incaricato a me Matteo Messina Denaro di fare vedere il commissario, sempre io, persona pulita.

Poi decisero di uccidere GERMANA'..., prima volevano fare l'omicidio del dottore Misiti. Infatti siamo stati a Selinunte con Giuseppe Graviano per fare conoscere il dottore Misiti, che era estate.

Per cui non siamo a settembre, ma siamo un pochino prima. Adesso io non ricordo se siamo agosto, luglio, di preciso non ricordo, però, che ricordo io, l'attentato a Misiti lo volevano fare prima di Germanà, che ricordo io.

Poi non so il motivo che hanno cambiato, per che cosa è stato cambiato. Di quello che mi è stato riferito a me, dottore [...] per loro erano dei poliziotti che portavano molto fastidio [...] per loro rompevano” (pp. 105-106 del verbale stenotipico).

Peraltro, ha chiarito Geraci, l'azione investigativa che Germanà era in grado di condurre suscitava sia timore che al contempo rispetto, sensazioni manifestate in tale chiave esplicita da parte di Francesco Messina Denaro: *“Una volta zio Ciccio ci fa a suo figlio, dice “il dottore come...”, riferendosi a GERMANÀ, dice ‘vabbè, almeno quello là è uno sbirro vero, che ti offre pure la sigaretta, è uno sbirro in gamba - dice - e tanto di cappello’ [...] Che era uno in gamba, sapeva fare il suo lavoro. Poi non lo so l’attentato perché viene fatto o meno, questo qua...* (p. 105 del citato verbale).

Ha riferito ancora Antonio Patti all’udienza del 21 settembre 1998 (pp. 260-261 della motivazione) di avere sentito parlare in diverse occasioni del dott. Germanà da Matteo Messina Denaro, il quale gli fece presente che, sebbene il Commissario fosse stato trasferito a Caltagirone, aveva continuato a perseguire lui e la sua famiglia, in special modo suo padre.

In un’occasione l’imputato gli raccontò pure, tuttavia in tono scherzoso, che aveva comprato una Porche 4x4 nera tramite Salvatore Madonia, ma dopo averne goduto per circa sei o sette mesi aveva preferito restituirla all’intestatario formale, un autosalone di Partinico, dopo che un giorno del ’91 la polizia aveva chiesto informazioni su quell’autovettura parcheggiata davanti l’ingresso di un bar.

Il narrante ha altresì aggiunto di essere, comunque, a conoscenza del fatto che i mafiosi trapanesi desideravano da lungo tempo la morte del dott. Germanà in quanto troppo pressante la sua azione di contrasto all’organizzazione.

Sull'episodio della fuga precipitosa dei sodali dal ristorante mazarese una volta avvertito l'ingresso del Germanà e sulle preoccupazioni di Matteo Messina Denaro per le attenzioni che la sua famiglia godeva da parte dell'inquirente si è pure soffermato il Tranchina all'udienza dibattimentale del 5 aprile 2019:

“Del dottore Germanà posso raccontare di due episodi. Prima ho parlato di una cena al ristorante, a Mazara, U Piscaturi, in cui erano presenti Matteo Messina Denaro, questo ragazzo Andrea, Francesco, mi pare che c'era pure Sinacori... [...] Mi ricordo che eravamo seduti in questo ristorante e tutto insieme Matteo Messina Denaro è sbiancato in faccia, era entrata una persona, ma io non è che sapevo chi era questa persona, ed era sbiancato, e allora si è fatto... [...] è precedente all'attentato [...]”

Praticamente è entrata questa persona, poi identificata nel dottore Germanà, perché me lo disse Giuseppe Graviano chi era quando andammo via, però vidi che lui, quando entrò appunto il dottore Germanà, sbiancò in faccia, tipo si cambiò e dice “dobbiamo andare via! Dobbiamo andare via!”, ce ne siamo andati tutti via da questo ristorante in cui stavamo per iniziare a pranzare. Poi, quando eravamo di ritorno, con Giuseppe, ci guardammo in faccia, e gli dissi “ma che è successo? Perché ce ne siamo andati così, di fretta e furia?”, e allora mi ha detto “niente, è entrato il dottore Germanà. Questo non lo può vedere a Matteo, perché lo convoca sempre in Questura, lo interroga, gli fa sempre domande - dice - benché lui non gli risponde mai, sta ore e ore zitto”. E quindi questo fu il discorso di questo pranzo che stavamo... E ce andammo tutti” (pp. 17-19 del verbale di udienza).

In virtù di quanto messo in luce, non può che constatarsi la piena convergenza del Brusca e del Sinacori in merito alla sinergia operativa, su volere del Riina, fra palermitani e trapanesi (ritorna il duo Denaro-Graviano) e soprattutto al movente del delitto, inquadrabile in quella complessiva strategia

di Cosa Nostra successiva alla sentenza del maxi processo che - a livello decentrato, come una sorta di applicazione deviante del principio di sussidiarietà - mirava alla radicale risoluzione dei problemi che colpivano in via prevalente le singole compagini territoriali dell'organizzazione (la c.d. 'pulitina dei pezzi').

Le dichiarazioni dei due collaboratori si riscontrano poi con quelle di Geraci nella parte concernente l'articolazione duplice del progetto omicidiario comprendente anche il dott. Misiti, ravvisando al di là delle discrasie sull'ordine cronologico dell'eliminazione la medesima matrice, senza che il fatto che fossero invisibili tanto ai mazaresi quanto ai castelvetranesi possa escludere l'interesse specifico dell'imputato.

L'ipotesi dell'inclusione dell'attentato in parola nella complessiva strategia di Cosa Nostra - in quanto uno dei 'sassolini dalle scarpe' tolto dai mafiosi della provincia più occidentale della Sicilia - fatta propria nella motivazione dei giudici trapanesi e pienamente condivisa da questa Corte, è d'altro canto avvalorata dal ruolo che era venuto a rivestire il dott. Germanà nella sua attività di investigatore.

Già solo ripercorrendo le tappe della sua carriera nella Polizia di Stato per come sintetizzate dallo stesso Commissario - sentito nell'ambito di questo procedimento nel corso delle udienze del 21 aprile e 15 maggio 2017 - si apprezza chiaramente la conoscenza profonda che il servitore dello Stato aveva conseguito del fenomeno mafioso trapanese, interpretato alla luce delle emergenze degli altri territori siciliani del pari acquisite proprio attraverso la varietà dei suoi incarichi.

Infatti il dott. Germanà, dopo aver preso servizio ad Enna nel 1980, fu dirigente della Squadra Mobile di Agrigento dal 1982 all'agosto del 1984, quindi, sempre nella medesima funzione, del Commissariato di Mazara del Vallo fino al dicembre del 1987.

Dal 1987 al 1991 fu poi dirigente della Squadra Mobile di Trapani, finché a metà del '91 venne trasferito alla *Criminalpool* di Catania quale futuro dirigente di una terza sezione a Caltagirone invero mai costituita.

A inizio '92 venne quindi inviato in missione a Palermo su richiesta di Paolo Borsellino, con il quale aveva collaborato ai tempi in cui aveva prestato servizio a Mazara del Vallo, presso cui tornò l'8 giugno 1992 rimanendo poi vittima dell'attentato di cui si discute il 14 settembre 1992.

Ebbene, in disparte dalle anomalie sui tempi e i modi in cui si è inverte il percorso professionale del fedele servitore dello Stato, tale da generare il legittimo sospetto (che tale rimane) di una precisa volontà di impedirne l'espletamento efficace (si ponga mente, in particolare, ai trasferimenti improvvisi dalla Squadra Mobile di Trapani alla *Criminalpool* di Catania nel '91 e da Palermo a Mazara del Vallo nel '92, vere e proprie sostanziali retrocessioni di carriera, inspiegabili in assenza di procedimenti disciplinari e invece ben comprensibili alla luce della sotterranea campagna di delegittimazione a cui era soggetto: v. pp. 47-50, 68-70 e 91-95 del verbale di udienza del 21 aprile 2017), è evidente che il dott. Germanà si occupò sempre di indagini riguardanti Cosa Nostra che, anche quando si focalizzarono su traffici illeciti in altre province, finirono con il disvelare - atteso il bagaglio di conoscenza consolidatosi nel tempo dallo studio incrociato delle informative - collegamenti con l'articolazione trapanese.

Vero è che Germanà ha riferito che prima di allora non aveva svolto indagini specifiche sul conto di Matteo Messina Denaro - a differenza che su Sinacori e su Riina in ordine alla presenza a Mazara del Vallo ed agli interessi in quel territorio del di lui fratello Gaetano - ma è altrettanto vero che aveva già conosciuto l'imputato in occasione dell'esecuzione di un mandato di arresto emesso dal Giudice Istruttore di Agrigento nei confronti del padre Messina Francesco Denaro ed era ben consapevole della sua ascesa in Cosa Nostra: "Io

non abitavo a Castelvetro, però ci sono poi segnalazioni, relazioni, dove il figlio di Messina Denaro Francesco viene controllato, per esempio, con mafiosi di Partanna e con mafiosi, per esempio, con Accardo Giuseppe, con Accardo... come si chiamava il fratello di Stefano? Ora non mi viene il nome di battesimo, poi con altri mafiosi, per esempio, di... di Gibellina. Quindi si vedeva che non era il padre, Messina Denaro Francesco, diciamo così, a mantenere i contatti, ma bensì il figlio [...] E questo è agli atti del Commissariato, è inserito anche nel processo... nel rapporto che ho fatto pure della guerra di mafia di Partanna” (p. 32 del citato verbale).

Inoltre Germanà ha ricordato bene degli episodi in cui dei soggetti palermitani e trapanesi – della cui caratura aveva saputo solo in un momento successivo – si erano dileguati alla sua vista, in ciò corroborando il timore che i mafiosi nutrivano nei riguardi del suo operato:

“Mah, una volta dice un signore che quando... poco prima del mio trasferimento, con un ispettore della Polizia, insomma, che mi collaborava a Palermo, mi aveva accompagnato a casa intorno alle due, allora dissi: "Va beh, restiamo a pranzo". Andiamo in un ristorante vicino, diciamo, l'abitazione di mia suocera, alla periferia di Mazara del Vallo, e il ristoratore, appena mi vede arrivare, mi viene incontro, mi abbraccia, mi bacia, mi fa, e io dico: "Ma che ha questo?" - dico - Che cosa c'ho fatto?" L'ispettore... ma proprio un'accoglienza veramente calorosa. Era così accogliente perché siccome stava mangiando Graviano Giuseppe e qualche altro latitante al ristorante, giustamente quello dice: "Come faccio?" E allora non sapeva che fare e in qualche modo mi ha... mi ha bloccato e quelli sono andati... sono usciti da... da dietro. Ma questa circostanza non la racconto io, la racconta uno dei presenti, che poi è diventato collaboratore di giustizia [...]

E un'altra volta in un bar vedo, a Mazara del Vallo, facci strane si dice, ero con un sovrintendente, ci dissi: "Ma andiamo a vedere chi sono questi".

Appena mi avvicino, in lontananza, eh, c'è stata una specie di fuggifuggi, cinque - sei persone, chi andava a destra, chi andava a sinistra. Dice: "E dove andiamo?" E forse c'era qualche altro latitante. Ma cose che sono successe così, senza cercarle, perché se le avessimo cercate, li avremmo catturati, eh!" (pp. 78-79 del citato verbale).

Ad ogni modo, a prescindere dalla specifica 'persecuzione inquisitoria' del Matteo Messina Denaro, è certo che questi - nella sua appartenenza a Cosa Nostra trapanese con ruolo verticistico - non poteva che avvertire come stringente ed incalzante l'azione investigativa portata avanti, oltre che dal Misiti, dal Germanà.

E si è visto - e in parte si vedrà - come al di là dell'esito processuale finale fossero foriere di risvolti traumatici per i mafiosi trapanesi le indagini da questi condotte sulle logge massoniche, sull'aggiustamento del processo Basile, sulla figura dell'onorevole Inzerillo e sugli interessi del Bastone a Malta.

In definitiva, è chiaro come all'interno di Cosa Nostra fosse venuta a maturare una precisa volontà di colpire il Commissario Germanà a cagione delle capacità investigative dimostrate in una prospettiva complessiva di attacco frontale delle Istituzioni dello Stato le cui più drammatiche manifestazioni sono state appunto le stragi di Capaci e via D'Amelio, al termine delle quali - ma il progetto era chiaramente a cavallo delle stesse con posticipazione solo per consentire l'allontanamento da Mazara del Vallo di Riina - si pone temporalmente anche l'attentato in questione.

10. Il tentativo di aggiustamento del c.d. processo Basile

Merita a questo punto della trattazione soffermarsi - sulla scorta di quanto ricostruito dalla seconda sezione penale della Corte di Appello di

Caltanissetta nella sentenza n. 349/06 del 3 aprile 2006, in atti - sul tentativo di Ferraro Pietro, notaio di Castelvetro, di condizionare la decisione della Corte di Assise di Appello di Palermo nel processo a carico di Michele Greco, Totò Riina, Francesco Madonia e Giuseppe Madonia (gli altri imputati, Vincenzo Puccio e Armando Bonanno già deceduti) per l'omicidio di Emanuele Basile, Comandante della compagnia dei Carabinieri di Monreale, avvenuto il 4 maggio 1980.

I tre esecutori materiali del delitto, che avevano agito a volto scoperto all'una di notte nella piazza del paese ancora affollata, furono catturati nelle campagne limitrofe alcune ore dopo il delitto in circostanze assolutamente sospette.

Il processo venne quindi istruito da Paolo Borsellino e successivamente stralciato dal maxi-uno.

L'*iter* processuale fu, per un verso, particolarmente lungo e travagliato in tutte le sue fasi e gradi ove si ponga mente che per ben due volte la prima sezione della Cassazione, presieduta dal noto Carnevale, annullò le sentenze di condanna irrogate dai giudici di merito; per altro verso, caratterizzato da una spasmodica volontà di Cosa Nostra di influire sul risultato anche con la violenza, tanto che il 25 settembre del 1988 nei pressi di Caltanissetta il giudice Saetta - Presidente della Corte di Assise di Appello che aveva pronunciato la sentenza di condanna nei confronti degli imputati - venne ucciso con il suo giovane figlio Stefano.

Si giunse così nel '91 alla celebrazione dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Palermo, presieduta dal dott. Salvatore Scaduti, della fase di rinvio del processo dopo l'ennesimo annullamento della Corte Suprema.

Fin da subito si registrarono vari tentativi di condizionarne l'esito.

Così, la madre del giudice *a latere* Camerata Scovazzo, proprietaria terriera, venne contattata da un contadino che le operò espliciti riferimenti al

processo Basile, chiedendole di intercedere con il figlio; un impiegato del Tribunale, addetto all'Ufficio corpi di reato, chiese alla cancelleria competente l'elenco dei nominativi e degli indirizzi di residenza dei giudici popolari, alcuni dei quali furono avvicinati; nel corso del processo venne trovato nelle tasche dell'imputato Madonia un foglio di carta con gli indirizzi dei periti che la Corte aveva nominato per accertare quale fosse il tempo occorrente per percorrere il tragitto tra lo svincolo di Monreale ed il punto nel quale i tre imputati erano stati fermati.

L'interesse significativo di Cosa Nostra per il detto processo non deve affatto sorprendere.

Difatti, all'interno dell'organizzazione mafiosa la vicenda giudiziaria non venne vissuta come un fatto di ordinaria amministrazione riguardante il destino di alcuni uomini d'onore, bensì come un problema di rilevanza istituzionale per l'intera compagine in quanto, riguardando gli esponenti di famiglie mafiose del palermitano alleate dei corleonesi e di Provenzano il cui potere doveva essere sempre più consolidato, poteva essere suscettibile di determinare gravi squilibri e tensioni interne.

Si era stati dinanzi, dunque, ad un processo dal sicuro valore strategico per l'associazione mafiosa, per il buon esito del quale il sodalizio aveva investito risorse economiche e di influenza sino a macchiarsi appunto di gravissimi delitti.

Ed il momento in cui era calendarizzata la camera di consiglio dei giudici di rinvio della Cassazione, segnatamente il 14 febbraio del 1992, non era meno carico di aspettative: ad appena due settimane dalla conferma della sentenza del maxi processo di Palermo (30 gennaio 1992) - con la conseguente consacrazione del c.d. teorema Buscetta e dell'azione di Giovanni Falcone e del *pool* antimafia, oltre che la galvanizzazione della realtà sociale, politica e istituzionale di matrice apertamente 'antimafia' - in un processo divenuto il

paradigma della capacità di inquinamento mafioso delle decisioni giurisdizionali una nuova sentenza storica attendeva al varco Cosa Nostra.

In particolare, tre dei più importanti capi dell'organizzazione, Salvatore Riina, Michele Greco e Francesco Madonia, stavano per essere giudicati in uno all'esecutore materiale Giuseppe Madonia da una Corte di Assise di Appello che non era stato possibile fino a quel momento addomesticare.

Si trattava di un importante banco di prova dell'impunità dei vertici di Cosa Nostra e, per l'effetto, di tenuta dell'intera organizzazione proprio nel momento in cui la stessa si preparava a sferrare un attacco violento allo Stato: indefettibile era l'esigenza per Riina e i suoi fedelissimi di chiudere la falla aperta con la sentenza conclusiva del maxi processo.

Fu in questo clima che il notaio Vincenzo Ferraro pretese di incontrare il Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo dott. Salvatore Scaduti, appena il giorno prima della camera di consiglio al termine della quale sarebbe stato pronunciato il verdetto.

Riprendendo quanto riferito all'epoca dal protagonista, suo malgrado, della vicenda, mentre in data 12 febbraio 1992 si trovava presso gli uffici dell'aula *bunker* il dott. Scaduti venne raggiunto da una telefonata del Ferraro, sua vecchia conoscenza che in verità non vedeva da tempo. Il numero di telefono gli era stato indicato da un conoscente in comune, il dott. Signorino, magistrato in servizio presso la Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Nonostante avesse fatto presente di avere diversi e gravosi impegni, il dott. Scaduti dovette cedere alle insistenze del notaio che fece leva sull'interesse di un ministro intorno all'oggetto dell'urgente colloquio.

Per una forma di prudenza e di cautela - nel timore che l'oggetto della discussione riguardasse la definizione del processo Basile - chiese alla moglie di ascoltare la conversazione di nascosto.

All'orario concordato il Ferraro si presentò a casa dello Scaduti e, dopo brevi convenevoli di rito, iniziò a chiedergli notizie sulla sua carriera professionale, rimproverandolo di essere troppo riservato e di non frequentare certi ambienti, suggerendogli l'invio del proprio *curriculum* e lasciando altresì intendere che avrebbe potuto intercedere grazie alle sue referenze romane (in particolare il ministro Mannino, nonché diversi prefetti e magistrati) per il posto di Procuratore Nazionale Antimafia in favore del collega Signorino.

Interrotto il notaio non interessandogli l'argomento, Scaduti chiese il perché di tale urgenza e che cosa volesse da lui il ministro citato nel corso della telefonata, al che l'interlocutore rispose che invero si trattava di un amico politico "*trombato alle elezioni regionali, della corrente manniniana*" che voleva sapere se lui fosse massone.

L'affermazione suscitò una reazione alterata dello Scaduti che replicò di non essere massone, precisando che a tutto voler concedere la risposta poteva essere facilmente alla portata di chi era figlio di un massone (*id est* il suo interlocutore) come gli era noto dai simboli apparsi nel necrologio del padre (i "*tipici puntini dei gran maestri*").

Ferraro, nel rispondere che in effetti in tale posizione aveva già avanzato dubbi al suo referente, aggiunse che l'amico gli aveva altresì chiesto di 'avvicinarlo' per il processo Basile perché era "*u chiu tintu del collegio giudicante*", domandandogli contestualmente il nome del giudice *a latere* e se fosse un tipo tranquillo.

Nonostante la forte preoccupazione per la china pericolosa che stava prendendo la conversazione e nella consapevolezza di tutto ciò che era accaduto fino a quel momento nel processo, Scaduti replicò di non meritare quell'epiteto, posto che tutti avevano dimostrato nel corso del giudizio la massima serenità ed imparzialità, rispettando ogni garanzia processuale delle

parti. Aggiunse, a chiosa, di non essere in grado prevedere l'esito del processo, la cui decisione sarebbe spettata all'intera Corte.

Scaduti fece quindi presente a Ferraro che gravi avrebbero potuto essere per entrambi le conseguenze di quel gesto, al che però il notaio fece presente di non preoccuparsi perché avrebbe riferito a tale 'Enzo' di aver colloquiato con lo stesso Scaduti di venti anni prima.

Andato via il Ferraro, dopo aver appurato che la moglie aveva udito l'intera conversazione lo Scaduti decise di scrivere immediatamente una relazione di servizio a futura memoria dell'accaduto, consegnata l'indomani mattina, prima dell'ingresso in camera di consiglio, al Presidente della Corte di Appello.

Nei giorni seguenti Scaduti parlò dell'accaduto anche al collega Paolo Borsellino, il quale gli consigliò, per cautelare la sua incolumità da ulteriori interferenze, stavolta letali, di fare sapere immediatamente a Ferraro che aveva presentato la relazione di servizio, come a breve avvenne per il tramite del cognato.

Sulla scorta delle dichiarazioni dello Scaduti e della moglie - reputate pienamente attendibili in quanto riscontrate fra di loro e con la relazione di servizio immediatamente redatta - e delle altre numerose acquisizioni dibattimentali orali e documentali, ivi comprese le affermazioni dell'imputato, la Corte di Appello di Palermo giunse a ritenere che fosse chiaro e palese l'intento del Ferraro di condizionare con una grave minaccia pseudo-implicita il giudizio del Presidente del Collegio che a poche ore avrebbe dovuto deliberare.

Indicativi in tal senso la frenesia con la quale l'imputato aveva cercato di incontrare a tutti i costi il magistrato ed il contenuto del colloquio, vuoi per la rappresentazione dell'esistenza di una notizia che voleva lo Scaduti quale appartenente alla massoneria con tutti i risvolti in punto di reputazione e

carriera che ne sarebbero derivati da una diffusione incontrollata della stessa, vuoi per la comunicazione che all'esterno - non soltanto in Cosa Nostra, ma anche nel richiamato *entourage* politico prevalente in Sicilia facente capo alla corrente 'manniniana' della DC - vi era il convincimento che egli fosse l'elemento più severo e rigido ('tintu') dell'organo decidente e che, pertanto, l'esito negativo del processo per gli imputati sarebbe stato attribuito alla sua persona.

Quella messa in campo fu il segno di una strategia della mafia siciliana fatta di messaggi compulsivi ma solo larvatamente minacciosi, certamente di carattere efficacemente intimidatorio.

Per tale ragione fu possibile per la Corte di Assise di Palermo pervenire alla condanna del Ferraro per il reato di cui agli artt. 336 e 339 c.p., aggravato dal metodo mafioso ex art. 7 del d.l. n. 152/91.

Un intervento del notaio Ferraro la cui finalità, come ha sottolineato conclusivamente e condivisibilmente la Corte e come è il caso di ribadire, non fu quella di favorire un dato imputato del processo Basile, ma al contrario di ottenere una sentenza che fosse vantaggiosa all'insieme degli stessi: atteso il loro ruolo nell'ambito dell'organizzazione una decisione anche solo parzialmente assolutoria avrebbe significato rilanciare Cosa Nostra quale entità nuovamente capace - anche nella sua posizione di forza nell'interazione con un certo potere politico e imprenditoriale, anche occulto - di manipolare, inquinare e condizionare le decisioni giurisdizionali in modo da assicurare ai suoi membri una sostanziale impunità.

Non ci si nasconde che in quella sede Ferraro venne assolto per concorso esterno in associazione mafiosa, non essendo stato possibile identificare con esattezza il soggetto o i soggetti per conto dei quali lo stesso si era risolto ad avvicinare il magistrato e, per l'effetto, dimostrare la causalità agevolatrice del suo intervento, peraltro smentita dall'esito del processo Basile.

E' anche vero, però, che è emersa nel corso di quell'istruttoria - e confermata in questa per come vedremo - tutta una serie di relazioni opache e censurabili con esponenti dell'organizzazione mafiosa, della massoneria e dell'ambiente politico con queste colluso tali appunto da decodificare l'interesse manifestato dal Ferraro per la buona riuscita del processo, pur non individuandone con specificità e certezza processale al di là di ogni ragionevole dubbio i mandanti/beneficiari diretti.

10.1. I rapporti fra il notaio Ferraro e gli ambienti massonici, mafiosi e politici. La figura dell'ex senatore Inzirillo

Pur non essendo stato provato nella sede processuale di cui si è discusso l'inserimento di Vincenzo Ferraro in logge massoniche al tempo dei fatti, è stato accertato che il notaio era figlio di un gran maestro venerabile della massoneria (dunque al più alto livello dell'associazione) e vi aveva personalmente aderito per alcuni anni, chiedendo di rientrarvi proprio all'epoca dell'intervento intimidatorio sullo Scaduti.

Peraltro si trattava della loggia di Piazza del Gesù di cui faceva parte il prof. Savona Luigi, in stretti legami con la mafia trapanese, in particolare con Bastone Giovanni, così come riferito dal Germanà nel corso della deposizione del 21 aprile 2017 (cfr. p. 35 e ss.).

Si è più volte fatto presente nel corso della trama motivazionale che Cosa Nostra ha fatto spesso ricorso ai rapporti con gli ambienti massonici per conseguire l'aggiustamento dei processi ove erano imputati suoi intranei o vicini.

Così, si è posta in luce - richiamando parti della sentenza del Tribunale di Trapani contro Grimaudo e altri concernenti logge non ufficiali operanti

intorno al circolo Scontrino - la natura dei rapporti fra Pino Mandalari, inserito nell'organigramma della Stella d'Oriente, Giovanni Bastone, Agate Mariano e Asaro Mariano, odontotecnico di Castellamare del Golfo che, pur non essendo stato ritualmente affiliato a Cosa Nostra, trascorse la sua lunga latitanza insieme agli accoliti palermitani e trapanesi.

Vari poi i riferimenti alla massoneria trapanese e agli stretti legami con la consorterìa mafiosa in questo processo da parte di numerosi collaboratori, fra tutti Messina, Di Carlo e Giuffrè.

Si ricorda, ancora, che nel corso della complessa trattativa fra Bellini e Gioè quest'ultimo formulò al suo interlocutore espresse domande sull'eventuale appartenenza alla massoneria, precisandogli che qualora il canale utilizzato per il perfezionamento dello scambio fra opere d'arte trafugate e benefici penitenziari fosse stato riconducibile a entrate di siffatto tenore non ce ne sarebbe stato bisogno per la capacità dei mafiosi di operare in tal senso in via autonoma.

Inoltre, a proposito dell'aggiustamento del processo per l'omicidio di Vito Lipari, sindaco di Castelvetro ucciso nell'80, con imputati Santapaola, Agate e Mangion - dunque trasversalmente mafiosi catanesi e trapanesi - il Malvagna ha affermato di aver ricevuto la confidenza del Pulvirenti che per ottenere l'esito favorevole si era dovuti ricorrere al doppio positivo intervento delle logge trapanesi e dei servizi segreti (cfr. verbale di udienza del 24 gennaio 2019, pp. 20-21).

Del pari Grazioso (stesso verbale, ma a p. 32) ha a sua volta confermato il soccorso nella vicenda giudiziaria in parola dei mafiosi trapanesi da parte dei massoni e dei servizi segreti. Infine, il narrato è stato corroborato da Avola (verbale di udienza del 5 aprile 2019, p. 99 e ss.), il quale ha anche specificato che proprio Matteo Messina Denaro in uno degli incontri avvenuti nel '91 - per come gli venne raccontato dal Mangion - si impegnò con Ercolano per

risolvere la questione, essendo stato d'altra parte perfezionato il delitto per il precipuo interesse dei sodali trapanesi.

Dall'analisi di alcuni atti compiuti nell'esercizio della professione notarile sono altresì ricavabili dei contatti del Ferraro con ambienti di Cosa Nostra.

Così, nella più volte citata sentenza n. 75/96 del Tribunale di Sciacca del 16 luglio 1996 contro Di Ganci Salvatore ed altri (processo c.d. Avana), p. 416 e ss., ci si è soffermati sulla costituzione nel 1983 - proprio con atto rogato dal notaio in questione - della Xacpalst S.r.l., avente come oggetto sociale la produzione di sacchetti in plastica, da parte di Dimino Accursio, uomo d'onore di Sciacca, Marino Laura, cognata del boss Di Ganci Salvatore, e Berruti Massimo Maria, legale della Fininvest, già ufficiale della Guardia di Finanza e con interessi economici preesistenti nella zona.

Della detta società era direttamente interessato il potente Di Gangi, come dichiarato dallo stesso Dimino e come evinto dal fatto che poi la stessa, cambiata denominazione (Maratour) e oggetto sociale dopo l'acquisizione di una quota sociale da parte della coniuge Bono Vincenza, divenne acquirente dell'agenzia di viaggi cui si dedicò il Di Ganci una volta cessato il suo rapporto di lavoro con la Sicilcassa.

Si ponga mente, altresì, a come le indagini della Polizia di Stato disposte successivamente all'attentato al Commissario Germanà abbiano consentito di disvelare diverse cointeressenze della cosca di Mazara del Vallo per un consistente investimento di circa 1500 miliardi delle vecchie lire nell'isola di Malta, con la registrazione di un incontro fra il senatore Inzerillo e l'avvocato Buscemi, quest'ultimo in contatto con Giovanni Bastone.

L'anello di congiunzione, per deduzione logica, venne individuato appunto nel notaio Ferraro (v. pp. 77-78 dell'esame dibattimentale di Germanà Calogero del 21 aprile 2017: *"...se ci hanno sparato a Mazara del Vallo, qualcuno deve... deve avere aiutato, e si mettono sotto intercettazione diverse*

utenze, tra cui l'utenza di uno dove... un signore che vendeva mattonelle e cose. Lì questo signore era in contatto con Giovanni Bastone e quindi Giovanni Bastone, si mette intercettazione telefonica, e in queste, diciamo così, intercettazioni telefoniche, è processuale, questo nel processo è scritto, quindi Giovanni Bastone ha... intraprende questa attività con... per quanto riguarda questo investimento di mille e 500 miliardi. I mazaresi sono sempre stati interessasti a Malta, perché anni prima, negli anni '80, portavano i motopescherecci a Mazara del Vallo, cambiavano bandiera e andavano a pescare nel golfo della Sirte il pesce che lì muore di vecchiaia. Quindi questo aspetto, come posso dire, globale, internazionale, di estero su estero lo sanno fare in una velocità pazzesca, e quindi volevano fare questo investimento di mille e 500 miliardi. La cosa più curiosa è questa: che nelle intercettazioni ambientali presso lo studio dell'Avvocato Buscemi il parlamentare maltese gli dice, rivolgendosi a... diciamo così, a coloro i quali erano presenti, i mazaresi della trattativa, dice: "Senta, ma lei si rende conto - dice - è un investimento di mille e 500 miliardi". E il mazarese gli dice, dice: "E che problemi ci sono? Noi abbiamo società all'estero, in Austria, da dove li vuole i soldi?" [...] siamo sull'Avvocato Buscemi. Quando poi l'Avvocato Buscemi si reca a Palermo, perché avevamo ambientali e cose, viene prelevato a Palermo da questa BMW che appartiene a Inzerillo Vincenzo. Quindi l'Avvocato Buscemi come fa a conoscere Inzerillo Vincenzo, che è di Mazara del Vallo? Forse l'anello di congiunzione può essere Bastone Giovanni, il notaio Pietro Ferraro. Insomma, si conoscono").

Infine, e ci ricollegiamo a quanto sopra, è emerso l'inserimento del Ferraro nell'area grigia delle collusioni tra mafia e politica, in particolare constando rapporti con l'allora senatore Vincenzo Inzerillo.

Si tratta di un militante di lunga data della Democrazia Cristiana che in passato era stato assessore di Palermo nella giunta Ciancimino e poi senatore nelle liste sempre della D.C. nell'aprile '92.

Per quanto qui di interesse, con sentenza n. 7196/11 del 12 gennaio 2011 la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia n. 3102/2006 dell'11 gennaio 2010 con la quale la Corte di Appello di Palermo, all'esito di un processo ove si erano alternate decisioni di segno opposto, aveva condannato Vincenzo Inzerillo per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., con condotta permanente fino al 1995.

Come è dato leggere dalla sentenza in atti, la dichiarazione di colpevolezza per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso si è fondata anzitutto sulle indicazioni d'accusa provenienti da due fonti dirette, in quanto soggetti intranei al sodalizio: Cannella Tullio, collaboratore del Bagarella in qualità di esperto di politica (lunga la militanza fra le fila della DC), e Calvaruso Antonio, autista del Bagarella e suo uomo di fiducia.

Il primo dichiarante ha rappresentato il sostegno elettorale offerto dai fratelli Graviano all'Inzerillo nel corso della campagna elettorale per le politiche dell'aprile '92 ed il coinvolgimento di questi nell'iniziativa di Sicilia libera, il secondo proponente ha invece riferito di un incontro presso l'ufficio del Cannella tra quest'ultimo, Inzerillo e Pizzo Giorgio, in vista di un ingresso dell'ex parlamentare nel costituendo movimento politico.

Sono state in quella sede valorizzate, quali elementi di riscontro, le dichiarazioni *de relato* di Campanella Francesco sulla circostanza per cui l'Inzerillo era stato eletto in Parlamento grazie all'appoggio fondamentale di Cosa Nostra; quelle di Sinacori Vincenzo circa la partecipazione ad un *summit* di mafiosi presso il villaggio turistico Euromare nell'autunno 1993, occasione nella quale l'Inzerillo aveva avuto un colloquio assolutamente riservato con gli allora latitanti Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro e Giuseppe

Graviano, come riferitogli dall'odierno imputato; quelle di Ferro Giuseppe circa l'effettivo svolgimento della riunione allargata e dell'invito ad un certo punto a farsi da parte per la sopravvenuta necessità di riservatezza; quelle di Drago Giovanni in ordine al pagamento da parte dei costruttori Fenocchio Gaspare e Ienna Giovanni di tangenti per svariati milioni di vecchie lire alla fine degli anni ottanta a parte della giunta Ciancimino e alla felicitazione dei Graviano per il successo ottenuto dal politico alle elezioni del Senato nella primavera del '92; infine, quelle di Ienna Giovanni circa appunto il perfezionamento del menzionato patto corruttivo.

Per i giudici Inzerillo, quindi, avendo accettato l'appoggio elettorale di Giuseppe Graviano, capo mafia nel quartiere Brancaccio, sostenuto l'iniziativa politica di Leoluca Bagarella inverteasi nel movimento 'Sicilia Libera', partecipato al *summit* di cui sopra conoscendo la caratura dei personaggi e il loro *status* di latitanti e offerto in quella sede consigli sulla strategia da seguire nel particolare e delicato momento storico per l'intera consorte mafiosa immediatamente successivo alle stragi ha posto in essere una condotta causalmente agevolatrice di Cosa Nostra per l'effetto sussumibile nel paradigma del concorso esterno.

Detto ciò, merita un maggiore spazio la delineazione della figura dell'Inzerillo da parte del collaboratore Campanella Francesco.

Questi - ex impiegato di banca, già consigliere e presidente del consiglio comunale di Villabate, poi divenuto imprenditore vicino ai Mandalà, nonché gestore dei rapporti finanziari e degli investimenti della locale famiglia mafiosa - iniziò la propria collaborazione nel 2005.

La credibilità e l'attendibilità del Campanella non sono state mai revocate in dubbio ove si ponga in mente che lo stesso si presentò agli organi inquirenti senza che gli fosse stata applicata alcuna misura cautelare, fornendo informazioni di carattere tanto autoaccusatorio, in relazione a diversi reati di

riciclaggio e altri di natura economica, quanto eteroaccusatorio, in ordine a coloro che avevano favorito la latitanza del Provenzano, all'organigramma di varie famiglie palermitane e a svariati delitti-scopo posti in essere in territorio di Villabate (*amplius* sentenza del GIP di Palermo del 15 novembre 2006 nel processo contro Spera Benedetto ed altri, nonché sentenza del Tribunale di Palermo del 18 gennaio 2008 contro Aiello e altri).

Ebbene, di recente il Campanella, esaminato in altro procedimento, è tornato ad occuparsi seppur in modo non sistematico dell'Inzerillo, riferendo di come il notaio Ferraro avesse sostenuto la candidatura del futuro senatore nella tornata elettorale del '92, sostegno che del pari era provenuto dalla famiglia mafiosa di Brancaccio. Ha altresì specificato che lo stesso fu inserito nella lista della DC su volere di Mannino ed ereditò in quell'occasione i suffragi del neo-defunto Lima.

Si riportano i passaggi sparsi dell'interrogatorio del 26 aprile 2016:

“Vincenzo INZERILLO lo conosco bene, l'abbiamo sostenuto per una sua candidatura al Senato. Fu il notaio FERRARO (massone) a spingere per la candidatura al Senato di INZERILLO [...] so che FERRARO era a disposizione di Cosa Nostra e che era l'anello di congiunzione con Cosa Nostra. Ma non so chi era il referente di FERRARO in Cosa Nostra.

FERRARO fece molte pressioni su MANNINO per la candidatura di INZERILLO.

Fu MANNINO ad inserire INZERILLO in lista.

Il rapporto INZERILLO/ MANNINO esisteva ed era diretto (cioè senza intermediari).

FERRARO aveva accesso diretto alla stanza del MANNINO.

L'INZERILLO aveva rapporti con la famiglia mafiosa di Brancaccio ed era in contrapposizione ai limiani. L'ambiente di BRANCACCIO era ostile a LIMA. Con Franco BRUNO, che era coordinatore della segreteria di

MANNINO, parlavo di INZERILLO. Seppi proprio da Franco BRUNO che INZERILLO “ereditò”, dopo l’omicidio LIMA, il bacino di voti di quest’ultimo.

FRANCO BRUNO disse che il MANNINO avrebbe pagato a caro prezzo l’accordo con FERRARO ed INZERILLO.

Dal 1994 entrai in contatto con Nicola MANDALA’ che mi confermò i rapporti fra l’avvocato FERRARO e Cosa Nostra [...]

Il notaio FERRARO ebbe rapporti con i MONTALTO di Villabate e questo lo seppi da Nicola MANDALA’. Il FERRARO intervenne per conto degli ALAMIA in una vicenda che interessava i MONTALTO di Villabate ed ineriva alla costruzione di un villaggio a Cefalù. La vicenda risale, forse, al 1995/1996”.

Su molti dei punti riferiti dal Campanella si pongono concordi le affermazioni di Giovanni Brusca che, all’udienza del 12 dicembre 2017 (cfr. p. 103 del relativo verbale), ha affermato che il senatore Inzerillo era soggetto da tempo risalente molto vicino alle famiglie di Ciaculli e Brancaccio e aveva stretto rapporti con i fratelli Graviano. Ha specificato che la messa a disposizione in favore della consorterìa mafiosa si era espressa prevalentemente nell’aggiustamento dei processi, prendendo contatti con i giudici togati e popolari delle pertinenti Corti:

“PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei ha mai conosciuto o sentito parlare di Vincenzo Inzerillo?”

TESTIMONE BRUSCA - Sì, un senatore della famiglia, di Palermo, comunque era molto vicino agli uomini d’onore di Ciaculli e Brancaccio.

PUBBLICO MINISTERO - In particolare a chi di Ciaculli e Brancaccio?”

TESTIMONE BRUSCA - Guardi, non vorrei sbagliare, però la conoscenza e l’amicizia già nasceva, non so se addirittura con Michele Greco e

con Giuseppe Greco Scappa, so solo che nell'ultimo periodo era molto vicino ai fratelli Graviano, comunque un oggetto a disposizione, per quello che mi veniva detto.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se è stato mai avvicinato per questioni collegate all'esito dei processi al tempo?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, non so quale, però so che qualche volta si è messo a disposizione per qualche cosa, ripeto erano notizie che però apprendevo in maniera molto marginale. So che è stato investito di qualche cosa, e quando io dico a disposizione è perché all'interno di Cosa Nostra parlava di una persona molto vicina, che si mette a disposizione per qualche cosa, per qualche Giudice Popolare, qualche Magistrato, che ogni volta che c'era un processo l'attività era quello di avvicinamento e di raggiungimento [...]

PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei di Sicilia Libera ha sentito parlare?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, a voglia.

PUBBLICO MINISTERO - Sa se l'Inzerillo era collocato comunque sia, inserito in questa iniziativa politica?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, era uno di quelli che si doveva interessare per questo gruppo politico, e che era stato investito, ripeto, non so se direttamente da Bagarella o attraverso i fratelli Graviano, tramite Tullio Cannella, che quello che ufficialmente compariva era Tullio Cannella”.

Fermo quanto sopra, nel sintetizzare l'episodio dell'intimidazione del Ferraro allo Scaduti si è accennato come quest'ultimo, al termine dell'incontro con il notaio, avesse redatto una dettagliata relazione di servizio consegnata al Presidente della Corte di Appello appena prima dell'inizio della camera di consiglio.

Tale relazione, una volta trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed assegnata alla DDA con relativa apertura di

fascicolo, venne tuttavia inoltrata alla sede di Marsala sul presupposto che il politico 'trombato' della corrente manniniana di nome 'Enzo' - da reputarsi il mandante ultimo dell'azione minacciosa del Ferraro - andasse individuato nel senatore Culicchia, a quel tempo sindaco di Partanna.

La delega di indagine della Procura della Repubblica di Marsala venne assegnata alla *Criminalpol* ove prestava servizio il dott. Germanà. Questi ritenne, però, che il politico il cui nome si era lasciato sfuggire il Ferraro fosse invero da identificare in Inzerillo Vincenzo, appena eletto al Senato a seguito delle consultazioni elettorali dell'aprile del '92, che nel gergo comune poteva effettivamente reputarsi 'trombato' in quanto non candidato alla tornata elettorale regionale dell'anno precedente. Del senatore, inoltre, intuì per primo l'appartenenza a quella zona grigia fra mafia e politica, per di più in un'epoca storica in cui non erano ancora emersi gli stretti legami con i fratelli Graviano di Brancaccio.

Nella stessa giornata del 22 maggio 1992 nella quale venne consegnato il rapporto finale all'autorità giudiziaria di Marsala il Commissario venne convocato a Roma dal dirigente generale della *Criminalpol*, il Prefetto Rossi, il quale lo interrogò *expressis verbis* - secondo il ricordo del servitore dello Stato - sull'eventuale sussistenza in esso di informazioni riguardanti il Mannino.

Trascorsi pochi giorni Germanà venne ritrasferito al Commissariato di Mazara del Vallo, tramutamento che appare connotato da anomalia come altri di cui è stata costellata la sua carriera (per maggiori approfondimenti si leggano le pp. 57 e ss. del verbale di udienza del 21 aprile 2017).

10.2. L'interessamento dell'imputato per l'aggiustamento del processo Basile

Appare il momento di saggiare come nel tentativo di condizionare il processo per l'omicidio del Capitano Basile abbia assunto un ruolo Matteo Messina Denaro.

Se le indicazioni di carattere generale circa l'interesse di tutta Cosa Nostra all'esito positivo del processo, per quell'insana voglia di riscatto dopo il tracollo giudiziario del maxi processo, già conducono a ritenere logicamente interessato Matteo Messina Denaro nella sua qualità di reggente della provincia di Trapani, non può non evidenziarsi come fosse una 'tradizione' dei mafiosi trapanesi, anche grazie ai legami con la massoneria occulta, aggiustare i processi e che per uno di essi, quello relativo all'omicidio di Vito Lipari, fosse stato proprio l'imputato ad impegnarsi con la famiglia catanese di Cosa Nostra per il suo buon esito.

Con specifico riferimento al caso di specie sovengono, invece, le puntuali indicazioni di Giovanni Brusca che ha espressamente indicato il notaio Ferraro di Castelvetrano - la medesima città natale dell'imputato - come soggetto molto vicino a Matteo Messina Denaro quantomeno dalla fine degli anni '80.

Come saputo più che altro dal fratello, il rapporto di vicinanza era sfociato, su indicazione del Riina, nella richiesta rivolta dal giovane *boss* al suo compaesano di intervenire per condizionare la decisione giudiziaria.

Si riportano all'uopo le pagine più significative dell'esame dibattimentale del 12 dicembre 2017, pp. 100-102:

"PUBBLICO MINISTERO - Senta, Pietro Ferraro, lo ha mai sentito?"

TESTIMONE BRUSCA - Sì. Soggetto molto... notaio Pietro Ferraro dovrebbe, stiamo parlando, almeno a questo io mi riferisco.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE BRUSCA - Molto amico dell'onorevole Mannino, amico, non so amico, è una parola troppo grossa, conoscente, comunque molto vicino a Messina Matteo Denaro, non so a che livello, a che grado, comunque lo conoscevano. Io ho avuto modo di incontrarlo una volta, però sapevo di chi parlavo, e quindi lo trattavo in maniera adeguata, lo trattavo, no perché era notaio, ma perché sapevo di questa amicizia con gli uomini d'onore di Castelvetro.

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi. Di questa amicizia con Messina Denaro ne viene a conoscenza come?

TESTIMONE BRUSCA - Attraverso Angelo Siino, attraverso Totò Riina, attraverso qualche altro soggetto, non mi ricordo.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei è a conoscenza di attività illecite commesse dal Ferraro?

TESTIMONE BRUSCA - Attività illecite non lo so, però so che si era reso disponibile per dare una mano, non so se attraverso l'onorevole Mannino direttamente, per aggiustare il processo a carico di... per l'omicidio del capitano Basile.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, un'attività illecita penso che ci possa stare.

TESTIMONE BRUSCA - Chiedo scusa, no, pensavo di altra natura.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, no, dicevo, di questa vicenda pubblica, quindi, e ovviamente al di là di quello che lei...

TESTIMONE BRUSCA - No, no, quando ho detto io, chiedo scusa, che io credo di averlo detto a tempi non sospetti.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, sì, però le volevo chiedere, le chiedevo proprio questo, cioè qual è la fonte di conoscenza, ossia come lei venne a

sapere di questo tentativo di intervenire diciamo sulle decisioni che riguardavano gli imputati del processo Basile.

TESTIMONE BRUSCA - L'ho saputo perché diciamo questo aspetto giudiziario lo curava più mio fratello che io, e quindi alle volte capitava di parlare o di Mannino o di questo notaio Ferraro, che era una persona a cui si ci poteva rivolgere per arrivare, non mi ricordo se al Presidente o al Giudice a Latere, comunque qualche cosa del genere, e più con Totò Riina, nel senso che si lamentava che l'onorevole Mannino, o che non gli dava ascolto, era un oggetto di lamento, di critica, no con notaio, attenzione, Mannino.

PUBBLICO MINISTERO - Il Mannino.

TESTIMONE BRUSCA - Il notaio era a disposizione, nel senso dicevo "Poveretto, sta facendo quello che può", questo è il senso.

PUBBLICO MINISTERO - Ma nella fattispecie, nel caso concreto il riferimento fatto all'intervento, al tentativo di intervenire sulle decisioni, lei sa da chi fu ispirato, chi attivò? Per conto di chi il notaio si attivò?

TESTIMONE BRUSCA - Ma l'interesse era principalmente, sempre come regola, di Totò Riina, ma per conto di Messina Matteo Denaro, che lui fu, era l'amico suo, il conoscente, non so se diretto, indiretto, si sapeva di questa amicizia o conoscenza, del notaio Ferraro, con il Presidente Scaduto, se non ricordo male, e quindi si doveva sfruttare questa possibilità.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, ma questo riferimento del notaio Ferraro al Messina Denaro lei lo riesce a datare, lo riesce a collocare nel tempo? A quando risale?

TESTIMONE BRUSCA - Questa amicizia, questa conoscenza, io parlo già '88 - '89, '90, e forse pure prima.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, la decisione, che poi è una decisione di condanna, che all'esito del processo, dell'ultimo processo.

TESTIMONE BRUSCA - E' molto successiva.

PUBBLICO MINISTERO - Per l'omicidio del capitano Basile, è del febbraio del '92. Lei ricorda [...]

PUBBLICO MINISTERO - Insomma, segue di appena qualche giorno la conclusione del maxi processo.

TESTIMONE BRUSCA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda se questa cosa fu commentata, ossia praticamente questa sorta di uno due, perché il 30 gennaio c'è l'esito del maxi processo, e a distanza di tre settimane segue quest'ulteriore, diciamo, debacle per Cosa Nostra, e cioè l'esito del processo Basile.

TESTIMONE BRUSCA - Si sapeva, perché la raccomandazione non era andata a buon fine, i segnali addirittura arrivavano pure dagli imputati, in particolar modo da Giuseppe Madonia, che si lamentava che il processo nel linguaggio criptato faceva acqua da tutte le parti, non si era riuscito ad ottenere un esito, cioè le raccomandazioni non erano andate a buon fine”.

Argomento ripreso dal collaborante all'udienza del 9 gennaio 2018, p. 16, dove ha aggiunto informazioni sulla rete relazionale del notaio Ferraro, evincibile da una cena cui aveva preso parte (“*C’era Angelo Siino e la consorte, la signora Bertolino, Lello Guccione e la moglie, c’era un altro amico che in questo momento non mi ricordo il nome, c’erano i figli, c’era il notaio Ferraro con la moglie e poi sono stato invitato pure io e credo che ci fosse qualche altro che in questo momento non mi ricordo [...]* Più che nostro era commensale, credo di Lello Guccione, in quanto erano amici, e anche di Angelo Siino, quindi... perché la cena si è svolta a casa di questo Lello Guccione, in contrada Cerasa, a San Cipirrello”).

Il nome dell'imputato compare, dunque, in quello snodo nevralgico per la tenuta dell'unità di Cosa Nostra - peraltro alla vigilia dell'attacco allo Stato - che è stato appunto il tentativo di aggiustamento del processo Basile in sede di rinvio dalla Cassazione.

L'esito nefasto per i mafiosi costituì, tuttavia, un'ulteriore clamorosa *debacle* a distanza di pochi giorni dalla sentenza definitiva del maxi uno.

Ed è dalla consapevolezza di queste sconfitte giudiziarie che pochissimi giorni dopo, segnatamente il 20 febbraio del '92, prese avvio la missione romana di cui Matteo Messina Denaro ne fu *dominus*.

11. Il rifugio di Riina, Bagarella, Brusca e Graviano nella provincia di Trapani nell'estate del '92

Come si è testé messo in luce, fra i trapanesi e i corleonesi sussisteva una chiara comunanza di interessi, soprattutto in considerazione degli investimenti effettuati dai *leader* Riina, Bagarella, Gambino, Provenzano e Brusca in qualità di acquirenti di quote societarie ed immobili nei territori compresi tra Mazara del Vallo e Castelvetro. Consolidato era poi il rapporto fra la famiglia dei Messina Denaro e coloro che avevano vinto la guerra di mafia.

Si è altresì evidenziato come lo stesso Riina fosse aduso a dimorare con una certa continuità a Mazara del Vallo in una villa intestata a tale Tonnarella ed a Castelvetro presso l'abitazione del Giambalvo, peraltro punto d'appoggio per momenti di *relax* estivi con la famiglia.

Del pari era stato lo stesso Provenzano a non disdegnare la provincia trapanese per i suoi soggiorni.

Se quanto sopra è vero, ciò che preme mettere in luce *in parte qua* è che il territorio di Trapani rappresentò il luogo elettivo di rifugio dei più importanti latitanti di allora - appunto Riina e Provenzano, ma anche Bagarella, Brusca e i fratelli Graviano - proprio nel corso dell'estate del 1992, vale a dire nel periodo intermedio e in quello immediatamente successivo al compimento delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

Specifiche sul punto le dichiarazioni all'udienza del 18 giugno 2019 del collaboratore di giustizia La Barbera Gioacchino, il quale ha collocato nel lasso temporale di riferimento il Riina a Mazara del Vallo, Leoluca Bagarella fra Triscina, località balneare nei pressi di Castelvetro, Castellamare del Golfo e successivamente Mazara del Vallo e il Brusca a Scopello:

“TESTE LA BARBERA - Allora, faccio presente che tutto il periodo facevo da navetta. Io essendo incensurato, facevo da navetta, Mazara/Palermo, quindi... e non solo per questo; poi, in estate, c'era Totò Riina e c'era anche Luca Bagarella a Mazara Del Vallo, quindi facevo da...

PUBBLICO MINISTERO - Latitanti?

TESTE LA BARBERA - Una delle volte che sono andato a trovare a...

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, scusi, abbia pazienza.

Nell'estate vanno a Mazara Bagarella e Riina. Gli ho chiesto se erano latitanti in quel periodo a Mazara.

TESTE LA BARBERA - Latitanti, sì.” (p. 23);

“TESTE LA BARBERA - L'area di Triscina, Castelvetro e Mazara del Vallo era sotto il controllo in particolare di Sinacori e Messina Denaro Matteo. Proprio a Triscina era stato latitante Leoluca Bagarella nel periodo immediatamente successivo a capa... alla strage di Capaci. La gestione logistica della sua latitanza era stata curata proprio da Sinacori; peraltro io stesso ho incontrato Bagarella proprio a Triscina e Totò Riina in una villa di Mazara Del Vallo, che è poco distante dalla stessa Triscina. Voglio dire che in un certo momento storico i capi di «Cosa Nostra» avevano la loro...” (p. 27);

“PUBBLICO MINISTERO - Senta, dopo Capaci lei ha detto che ci furono delle persone... delle... degli uomini d'onore, esattamente Riina e Bagarella, latitanti nel territorio trapanese. Ricorda esattamente dove?

TESTE LA BARBERA - So che sia il Bagarella che Riina abitavano a...in una villetta a Mazara, Mazara Del Vallo.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, lei sa se Brusca è stato mai latitante nel trapanese in quel periodo?

TESTE LA BARBERA - Se per trapanese si intende anche a Balestrate, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Lei dov'era il giorno in cui è scoppiata la bomba in via D'Amelio?

TESTE LA BARBERA - Lui si trovava a Scopello, in una villetta affittata da Giocchino Calabrò...

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, quindi Scopello è in provincia...

TESTE LA BARBERA - ... e quel giorno eravamo insieme, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Scopello è in provincia di Trapani, quindi nella zona (sovrapposizione di voci).

TESTE LA BARBERA - Castellammare del Golfo, Castellammare del Golfo...

PUBBLICO MINISTERO - Okay.

TESTE LA BARBERA - ... provincia di Trapani, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa quanto tempo è stato in que... in quella zona Giovanni Brusca?

TESTE LA BARBERA - Si alternava, ma comunque tutta l'estate" (pp. 40-41);

"TESTE LA BARBERA -Una volta era presente a casa di Giocchino Calabrò, dov'era latitante Brusca e Bagarella..." (p. 61).

Anche il propalante Ferro Giuseppe, sentito nel corso dell'udienza del 5 aprile 2019, ha ricordato che Riina e Bagarella si trovavano a Mazara del Vallo, mentre Brusca era da collocarsi a Castellammare del Golfo: *"Dottor Paci, io ho detto poco fa che Giovanni Brusca si trovava a mare, è stato nel mese di luglio, a Castellammare del Golfo, c'aveva una casetta lì, che io so il posto dov'è, gliela aveva trovata Gino questa casetta, e lui bazzicava lì. Ora...[...]. Siamo nel*

luglio del '92 [...] Bagarella era a Mazara, perché là..." (p. 59 del verbale stenotipico).

E' poi lo stesso collaboratore Giovanni Brusca a raccontare di essere dipartito subito dopo la strage di Capaci da San Giuseppe Jato, il suo paese natale, alla volta di Castellammare del Golfo, ivi trascorrendo la sua latitanza fino alla metà di agosto. Anche la permanenza di Riina e Bagarella in territorio trapanese, segnatamente a Mazara del Vallo, è risultata oggetto di ricordo del Brusca:

"TESTIMONE BRUSCA - Prima della strage di via D'Amelio.

PUBBLICO MINISTERO - Prima di via D'Amelio.

TESTIMONE BRUSCA - Sì, sì. Dobbiamo essere i primi giugno, i primi di luglio.

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi, a quel tempo Riina dov'è latitante, lo ricorda?

TESTIMONE BRUSCA - Dovrebbe essere a Mazzara del Vallo.

PUBBLICO MINISTERO - E lei?

TESTIMONE BRUSCA - Io a Palermo. Le dico questo, perché da lì a poco ci incontriamo per l'omicidio di Vincenzo Milazzo.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, quindi prima di luglio. Ma lei, scusi, è stato latitante in quel periodo nel trapanese?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, ci sono stato a Castellammare, qualche giorno a Mazzara, e sono stato latitante assieme, sì, a Castellammare in particolar modo, qualche giorno a Mazzara del Vallo, proprio a ridosso della stagione.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, scusi, Riina quando si trasferisce a Mazzara del Vallo?

TESTIMONE BRUSCA - Quando si trasferisce non lo so, però io lo trovo, cioè, io mi ci incontro là, questi rapporti li abbiamo su quel territorio.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi Riina aveva un canale diretto con Matteo Messina Denaro a quel tempo?

TESTIMONE BRUSCA - Sì, sì, centouno per cento” (verbale stenotipico del 12 dicembre 2017, p. 85 e ss.);

“PUBBLICO MINISTERO - Le chiedevo: dopo Capaci lei sì... ha detto, si trasferisce per un periodo di tempo trapanese.

TESTE BRUSCA - Sì, a Mazara del Vallo.

PUBBLICO MINISTERO - A Mazara del Vallo. Lei vuole indicare chi incontra, chi è latitante, quali altri latitanti incontra in quel periodo? Quindi dopo Capaci, nel periodo - diciamo - dopo maggio, dopo il maggio '92, quali altri latitanti palermitani incontra in quel territorio?

TESTE BRUSCA - Incontro in un ristorante chiamato - se non ricordo male - “Il Pescatore” a Giuseppe e Filippo Graviano con le consorti assieme a Vincenzo Sina... no, Vincenzo Sinacori, a Messina Matteo Denaro e qualche altro; comunque erano in un tavolo accanto e io con Vincenzo Sinacori, Gioè e La Barbera stavamo pranzando in un altro tavolo. In quel momento anche se non era presente, però sapevo che c'era pure Leoluca Bagarella, perché giorni prima della strage si era trasferito proprio a Mazara del Vallo, e quindi... e se non ricordo male, già Totò Riina si trovava pure in quel territorio, però non ho la certezza matematica.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, quando fa la riunione per l'omicidio di Milazzo... Milazzo/Bonomo, la riunione dove avviene?

TESTE BRUSCA - A Mazara del Vallo e Totò Riina già è là, a Mazara.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. Senta, Bernardo Provenzano l'ha visto mai latitante in quel territorio?

TESTE BRUSCA - Sì, l'ho incontrato tante volte e so pure che c'aveva delle proprietà a Castelvetro e aveva un rapporto ma... particolare con il

cugino, Pino - in questo momento non mi ricordo come si chiama - che è sempre di Castelvetro.

PUBBLICO MINISTERO - Mi scusi...

TESTE BRUSCA - Sì, io l'ho incontrato, l'ho visto, sapevo che faceva la latitanza. Abbiamo fatto delle... dei... i cosiddetti... delle... delle mangiate, dei pranzi a Mazara del Vallo e c'era pure lui. Sì, l'ho visto tante volte” (verbale stenotipico del 9 gennaio 2018 pp. 27-28).

Dal materiale probatorio acquisito risulta poi che entrambi i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, subito dopo la strage di Via d'Amelio e nel corso di tutta l'estate del '92 si erano allontanati dal capoluogo siciliano e si erano recati in più occasioni, tanto a Mazara del Vallo, quanto a Triscina, in un'abitazione messa a disposizione proprio dell'odierno imputato.

Hanno sul punto riferito in maniera conforme diversi collaboratori, da Brusca (v. le già citate pp. 27 e 28 del verbale del 9 gennaio 2018) a Sinacori (verbale stenotipico del 3 aprile 2019, p. 49: “... erano in buoni rapporti [...] di preciso quando nascono non lo so, però i rapporti erano buoni perché i Graviano hanno trascorso buona parte della loro latitanza nella zona di Castelvetro, e poi Matteo frequentava anche Brancaccio, Palermo, Bagheria”. V. anche esame dinanzi alla Corte di Assise di Firenze all'udienza del 25 settembre 1997) a Geraci (verbale stenotipico del 3 aprile 2019, p. 106: “**PUBBLICO MINISTERO - Lei sa se sono stati latitanti insieme anche Messina Denaro e Graviano?** **COLLABORANTE, GERACI - Sì, sono stati tutta la famiglia, Matteo gli ha trovato degli appartamenti a Triscina, che sarebbe una frazione di Castelvetro, un posto balneare, è venuta la sorella, la mamma, è venuto Giuseppe con la sua donna, è venuto il fratello... adesso io non mi ricordo se erano tre appartamenti o due appartamenti. Ma mi sembra che erano tre appartamenti”. V. altresì esame dinanzi alla Corte di Assise di Firenze all'udienza del 9 giugno 1997).**

Ancora più preciso sul punto è stato all'udienza del 5 aprile 2019 Fabio Tranchina, autista e uomo di fiducia di Giuseppe Graviano:

“PUBBLICO MINISTERO - In ordine alla latitanza di Graviano, lei sa dove si svolse questa latitanza?”

COLLABORANTE, TRANCHINA F. - Giuseppe Graviano la latitanza l'ha passata in tantissimi posti, da Palermo, a Triscina, nella zona di Catania... più che Catania era una frazione, Giardini Naxos, poi fuori dalla Sicilia, parliamo di Roma, Milano, Sardegna...

PUBBLICO MINISTERO - E quando vi spostavate, sempre mi riferisco al periodo della latitanza, nella zona di Trapani, lei ricorda dove si recava Graviano, di chi fosse ospite?”

COLLABORANTE, TRANCHINA F. - Allora, noi quando andavamo della zona del trapanese, appunto nella zona di Triscina, Giuseppe aveva diverse villette messe a disposizione appunto da Matteo Messina Denaro, che ricordo che conosceva un tale Michael Giacalone, che era forse il gestore di un villaggio qui nella zona di Triscina... Ne avevano tantissime di casette qui al mare” (p. 13);

“COLLABORANTE, TRANCHINA F. - Sì, sì. Poi mi ricordo, appunto, facendo riferimento all'attentato al dottore Germanà, io mi ricordo che proprio quel giorno, io, all'oscuro di tutto... cioè il giorno prima Giuseppe mi disse... Lui stava trascorrendo la sua latitanza a Bagheria, in provincia di Palermo. Il giorno prima mi diede appuntamento di prima mattina, di buon'ora, di andarlo a prendere che gli avrei dovuto, tra virgolette, battere la strada, come diceva lui, cioè io con la mia macchina davanti avrei fatto da staffetta, perché lui era con la sua macchina e la sua fidanzata, o... sì, sì, mi pare che lui era nella sua macchina con la sua fidanzata, sì, e ci recammo a Triscina, in una di queste villette che Matteo aveva messo a disposizione a Giuseppe [...]

Io in quel momento ero in un villino a Triscina con la...allora era la fidanzata di Giuseppe Graviano. Noi siamo rimasti in questo villino” (pp. 20-21).

Tranchina, nel corso della sua deposizione – cui si rinvia per un integrale apprezzamento – si è soffermato sulla genesi del rapporto di confidenza e amicizia fra Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro, descrivendo diversi incontri fra i due, fra cui quello svoltosi nel periodo intermedio fra le due stragi di cui ai capi di imputazione vertente verosimilmente proprio su tali eventi delittuosi.

Riguardo ai rapporti di fratellanza fra i Graviano e l’odierno imputato si consenta di rimandare, altresì, alla lettura delle pp. 1647-1648 e 1687-1688 della sentenza della Corte di Assise di Firenze più volte menzionata:

“Circa i rapporti di vera e propria ‘fratellanza’ tra Messina Denaro e Giuseppe Graviano sono stati concordi tutti coloro che hanno conosciuto da vicino queste due persone.

Infatti, per Brusca i due erano come ‘il secchio e la corda’ (ripete l’espressione usata per definire i rapporti tra Sinacori e Messina Denaro).

Per Sinacori il Messina Denaro era, per i “ragazzi” di Brancaccio, un ‘altra Madre Natura’ (è il soprannome di Giuseppe Gravi ano), in quanto Giuseppe Graviano aveva presentato loro il Messina Denaro come ‘una persona molto brava’.

Per Geraci i due erano tra loro in rapporti ‘ottimi’ e si vedevano spesso. Lo stesso ha detto Grigoli.

L’estrema vicinanza tra i due si apprezza già solo considerando che, a giugno del 1993, Messina Denaro si diede alla latitanza e (come riferito da Brusca, Sinacori, Geraci, Grigoli) andò a stabilirsi proprio a Brancaccio, nel territorio dei Graviano. I Graviano, dal canto loro, potevano beneficiare di una casa a Triscina di Castelvetro, messa a disposizione da Messina Denaro (come riferito da Geraci).

Si apprezza anche considerando che, dopo il loro arresto, i Graviano incaricarono Messina Denaro di curare i loro interessi nel villaggio Euromare, come riferito da Cannella Tullio e Calvaruso. Prima di essere arrestati i Graviano condussero un periodo di latitanza in un altro villaggio turistico gestito, a Triscina, da Michele Giacalone, sicuramente vicino a Matteo Messina Denaro (come detto da molti collaboratori e confermato dal teste Bonanno).

Si apprezza considerando che, come v'è prova inconfutabile agli atti del processo, i tre f.lli Graviano e Matteo Messina Denaro, con le rispettive fidanzate, trascorsero un periodo di villeggiatura a Forte dei Marmi, nel mese di luglio-agosto 1993, in una villa procurata da Vasile Giuseppe.

Lo stretto rapporto esistente tra la coppia Messina Denaro-Graviano e gli altri imputati principali (Riina, Bagarella e Brusca) si apprezza considerando le molte azioni delittuose poste in essere da costoro dal 1990 in poi, di cui hanno parlato svariati collaboratori”.

Infine Lipari Giuseppe - sentito nell'ambito del procedimento penale n. 1/13 R.G. a carico di Bagarella Leoluca Biagio + altri all'udienza del 24 novembre 2016, pur se richiamando alla mente alcuni passaggi dell'interrogatorio reso in data 20 novembre 2002 nel proc. n. 11435/2012 r.g.n.r. - ha collocato nel settembre del 1992 il boss Bernardo Provenzano presso una sua proprietà in Castelvetro:

“P. M. DI MATTEO: In ausilio della sua memoria, lei ha detto: i luoghi di incontro con il Provenzano fino a questa data furono i seguenti, o a Palermo in Via Cannolicchio, o a Bagheria presso i locali della Iere, dove io mi rifornivo di ferro tondino per la costruzione delle mie attività edilizie, e a Castelvetro, nella sua azienda, Provenzano in una azienda che aveva comprato...

DICH. LIPARI GIUSEPPE: - Sì, può essere.

P. M. DI MATTEO: - Si ricorda adesso?

DICH. LIPARI GIUSEPPE: - Sì, sì. Azienda ... Era un terreno che aveva comprato, non era una azienda agricola, proprio un feudo diciamo, era un lotto di terreno agricolo che aveva comprato, sì” (p. 26).

La presenza di tutti gli uomini d'onore qui menzionati in territorio trapanese nel periodo contestuale o immediatamente successivo alle stragi è stata processualmente accertata in vari procedimenti giudiziari ormai definiti con sentenze passate in giudicato, quali il maxi processo sulle famiglie trapanesi (c.d. processo Omega), quello c.d. Agrigento più altri, nonché, con riferimenti sparsi, quelli sulle stragi siciliane e del Continente già celebrati.

Si ponga mente, altresì, alla pronuncia resa dalla Corte di Assise di Trapani nel procedimento nei confronti di Agate Vito, ove si è dedotto che allorquando Riina spinse Matteo Messina Denaro a coinvolgere nell'attentato a Germanà Giuseppe Graviano quest'ultimo era collocato proprio nella località balneare di Triscina, non dovendosi confondere la trasferta del giorno dell'esecuzione dell'azione criminale con il momento pregresso in cui è stato inglobato nel commando.

D'altro canto, non appare contrastare il ragionamento che si sta conducendo la circostanza per cui, una volta deciso l'attentato al Germanà e prima della sua attuazione, si verificarono dei trasferimenti dalle 'tradizionali' località di stanziamento da parte degli uomini d'onore palermitani (si pensi al Bagarella da Mazara del Vallo a Castellamare del Golfo). Difatti, non è chi non veda come sarebbe stato un inutile rischio oltre a quello connaturato all'esecuzione dell'azione delittuosa - atteso anche il lasso temporale di poco successivo alla strage di via D'Amelio - incappare in qualche controllo di polizia nella medesima zona, segnatamente nella cittadina di Mazara del Vallo teatro dei fatti.

Per la difesa dell'imputato l'incontrovertibile circostanza della ricevuta ospitalità dei menzionati uomini d'onore non costituirebbe a monte un dato

significativo, posto che solo un esiguo numero si sarebbe collocato nel territorio di Castelvetro gestito da Denaro, mentre la gran parte sarebbe stata sparsa in varie altre località della provincia di Trapani.

Ebbene, la massiccia presenza dei più importanti protagonisti della prima stagione stragista in territorio trapanese non può essere considerato affatto un dato neutro su cui è possibile sorvolare, ma al contrario rappresenta un significativo elemento disvelatore della piena adesione di Cosa Nostra trapanese - nella sua nomenclatura epurata dei nomi che meno si erano messi a disposizione dell'ambizioso progetto - e in particolare dei suoi uomini più rappresentativi, fra cui appunto Matteo Messina Denaro, all'iniziativa di terrore di Totò Riina.

Ben avrebbe potuto l'odierno imputato esercitare un potere di veto sui capi mandamento che in quel frangente stavano assicurando protezione al *gotha* di Cosa Nostra se solo non ne avesse condiviso la finalità.

L'aver garantito ospitalità nel proprio territorio a Riina, Bagarella, Gambino, Provenzano, Brusca e Graviano - con tutte le inevitabili ricadute in termini di attenzioni logistico-organizzative, anche in funzione di neutralizzazione dei controlli delle forze dell'ordine - non poteva, dunque, che essere interpretato dal Riina quale ennesima dimostrazione di un fattivo coinvolgimento dell'odierno imputato nell'avventura stragista, di una comunanza di volontà.

A questo punto della trattazione non può non accennarsi al collaboratore di giustizia Saro Naimo - personaggio di primo piano della mafia, uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo trasferitosi negli USA negli anni '60 e successivamente divenuto punto di riferimento di Totò Riina (il suo *alter ego*) specie nel traffico di stupefacenti - sul quale si tornerà diffusamente per descriverne più approfonditamente la figura, la relazione con Matteo Messina Denaro ed il paventato coinvolgimento nel progetto politico di 'Sicilia Libera'.

In questa sede occorre, invece, rilevare come il Naimo - tornato a Palermo a metà del 1989 da uomo libero per curare il trasferimento di una consistente partita di droga, segnatamente 600 kg di cocaina, proveniente dal Sud America e destinata al gruppo di Totò Riina (caso soprannominato ‘*Big John*’) - fu destinatario a seguito delle accuse di Giovanni Cuffaro di un mandato di cattura internazionale e per tale ragione si rese latitante.

Ciò che importa è che su esplicito volere di Totò Riina furono gli esponenti delle famiglie palermitane, soprattutto di quella di San Lorenzo, insieme proprio agli affiliati della provincia di Trapani a curare a partire dai primi mesi del '92 la sua latitanza: “*Quando mi resi latitante, Salvatore Riina... mi prese... si occupò... si occupò lui di gestire la mia latitanza e messe... e mise... mise... e mise tre/quattro ragazzi a mia disposizione, come il Giovanni Ferrante, il Salvatore Biondino, l'altro, il Biondo, e loro mi cercavano dove... le case dove dovevo abitare, mi portavano il mangiare, cioè gestivano i miei bisogni, le mie necessità. Tra questi posti che mi scelsero, mi portarono pure a Mazara del Vallo sempre da latitante sempre offrendomi le case, le... tutte le possibilità e a Mazara del Vallo incomincia a sentire di questo Matteo Messina Denaro*” (dichiarazioni del citato Naimo come da verbale stenotipico del 13 novembre 2018, p. 18).

Dapprima trascorse la sua latitanza a Capaci, in una casa messa a disposizione da Nino Troia, rappresentante della locale famiglia, peraltro successivamente condannato all'ergastolo per la strage di Capaci; quindi, lo stesso venne invitato urgentemente e in orario serale a lasciare quel rifugio. Sul momento gli apparve oscura la motivazione, ma la stessa divenne palese dopo una trentina di giorni quando appunto si verificò l'esplosione lungo l'autostrada Trapani-Palermo all'altezza del detto vincolo: “*Prima della prima strage, giusto, giusto. Mi venne a trovare qualche venti giorni/un mese prima che succedesse la prima strage... una... di sera mi venne a trovare Giovanbattista Ferrante con*

un figlio di Troia, quello.. Salvatore questo si chiamava. Mi venne... Io già ero già a letto, perciò mi... entrarono e quello restò un pochettino indietro, il Troia, e Giovanni mi disse queste parole: "Saruzzu, te ne devi andare di qua". Allora, io lo guardai e ci dissi: "Va bene. C'è qualche cosa che dovrei sapere?". Dice: "No, no", dice, "te ne devi andare, perché succederà qualcosa". Ora, siccome... E io subito ci ho detto: "Ma se vuoi, me ne vado pure ora". Dice: "No, no, no, non to preoccupare", dice, "domani mattina, col tuo tempo...[...] mi ricordo che io... Logicamente non sono stupido e pensavo che qualcosa sarebbe successa, ma poi erano passati qualche venti giorni, venticinque gio... cioè, è passato un bel po' di periodo, non succedeva niente e allora mi so... ho pure pensato, forse malamente, che ci serviva la casa per qualche altro e a me mi volevano cambiare; poi, tutto ad un tratto ho sentito che è successa la disgrazia..."(verbale 13 novembre 2018 cit. pp. 34-36).

Il narrato risulta pienamente riscontrato dal collaborante Ferrante Giovanbattista all'udienza del 30 settembre 2019, pp. 91-93.

Ciò che preme evidenziare è che la latitanza dell'importante mafioso venne garantita senza alcuna soluzione di continuità grazie al contributo dei trapanesi che gli trovarono immediatamente in sostituzione un sicuro rifugio nelle campagne di Mazara del Vallo, dove vi trascorse in piena indipendenza un periodo di addirittura un anno: *"All'indomani mi misi sopra un... una corriera, che di solito facevo così, e me andai a Mazara e a Mazara subito c'era chi mi aspettava e mi diedero case, aiuto e tutto quello che avevo di bisogno"* (verbale 13 novembre p. 36).

Fu proprio in quel territorio che il Riina si trasferì nell'estate del '92, organizzando nella prima parte dell'autunno un incontro con Matteo Messina Denaro il quale - si badi - ebbe piena contezza del ruolo e degli spostamenti del Naimo (verbale cit. p. 21: *"Devo dire che quello che capii era logicamente che lui già sapeva tutto il... da quando io ero là che...sapeva che ero là a Mazara,*

e quando ci fu questo incontro, fui come se mi conosceva da sempre, mi abbracciò: “Saruzzu, volevo venire prima a salutarti, però...” , sì, cose così, però io non l’avevo mai visto”).

12. Il contributo della famiglia catanese di Cosa Nostra alla causa stragista.

Al fine di enucleare l’ultimo tassello del consenso prestato da Matteo Messina Denaro alla strategia stragista è d’uopo offrire un preliminare sguardo d’insieme alla variegata realtà mafiosa catanese negli anni immediatamente precedenti e in quelli contestuali ai fatti delittuosi per cui è processo.

Come ottimamente ricostruito nella sentenza della Corte di Assise di Catania n. 20 del 16 ottobre 1996 (processo c.d. Orsa Maggiore), pp. 218 e ss., a partire dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Calderone Antonino, la prima famiglia di Cosa Nostra fu costituita a Catania nel 1925.

In seguito all’affiliazione di nuovi uomini d’onore nel corso degli anni '60, si andò sempre più consolidando una sorta di triumvirato fra i Santapaola, gli Ercolano e i Ferrera, legati tra loro da stretti rapporti di parentela, con giurisdizione estesa a tutta la provincia ad eccezione di quelle dove operavano le famiglie di Ramacca e Caltagirone.

Sin dall’inizio la realtà criminale catanese si caratterizzò per l’esistenza di diversi gruppi più o meno organizzati che si collocavano al di fuori di Cosa Nostra - il *clan* che per primo si distinse fu quello dei ‘cursoti’, i cui esponenti di primo piano furono inizialmente Giuseppe Garozzo, Miano Luigi e Manfredi Corrado - che riuscirono fino alla metà degli anni '70 a convivere pacificamente.

Proprio a cominciare da questo periodo iniziò nell'ambito della malavita catanese la progressiva avanzata della figura di Benedetto Santapaola, detto Nitto, sia nell'ambito dei rapporti interni alla famiglia (a discapito di Calderone Giuseppe in special modo), sia per quanto riguarda le relazioni con le altre organizzazioni malavitose esistenti sul territorio, ascesa favorita, anzi resa possibile, grazie alle alleanze che il Santapaola riuscì a stringere con le famiglie emergenti della provincia palermitana, ivi compreso Totò Riina (come già accertato nell'ambito del maxi processo, infatti, i Greco e i corleonesi di Leggio e Totò Riina si contrapposero per la supremazia alla fazione facente capo a Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade ed Inzerillo).

Sicché apparve quasi 'naturale' che il Santapaola si alleasse con il Riina, stante il comune obiettivo di sostituirsi nelle rispettive province ai gruppi fino a quel momento dominanti.

L'obiettivo del Santapaola di assumere una posizione di predominio nel panorama della criminalità organizzata locale presupponeva, oltre ad un riassetto interno alla famiglia catanese, anche una decisa azione nei confronti delle organizzazioni malavitose estranee a Cosa Nostra, che difatti non tardò ad arrivare.

Fu così che prese avvio una faida sanguinosa con il gruppo dei cursoti a cui si pose fine al volgere del 1977 con una formale pace.

A seguito di ciò, una parte dei cursoti rimase a Catania capeggiata da Giuseppe Garozzo, mentre un'altra parte, sotto la guida di Luigi Miane, si trasferì nel Nord Italia, a Milano in particolare. E' all'interno di questo gruppo che si colloca la figura - *in parte qua* di primaria importanza per il discorso che si sta compiendo - di Mazzei Santo, che assunse un ruolo sempre maggiore. Da tale momento il *clan* fu attraversato da continue scissioni e ricomposizioni sanguinarie. Fra di esse si ricorda la faida, cui corrispose una pari divisione in Cosa Nostra, fra la squadra di Manfredi, appoggiata dal Santapaola, e quella

dei Savasta, sostenuta da Ferlito Alfio e i suoi fedelissimi, con questi ultimi destinati ai primi anni '80 a capitolare.

Contestualmente, si saldò l'alleanza fra i Santapaola e i c.d. malpassoti, in chiave di contrapposizione agli altri sodalizi esterni a Cosa Nostra dei Pillera-Cappello.

Intanto sul finire degli anni '80/inizio anni '90 - arriviamo così all'attualità processuale - dopo una nuova faida interna che vide contrapposta la fazione Santapaola/Ercolano a quella dei cugini Ferrera si arrivò al definitivo consolidamento del dominio e controllo della realtà locale da parte dei primi.

Esposto quanto sopra, si è già accennato che a partire dagli anni '80 si instaurò, per poi consolidarsi all'inizio degli anni '90, un proficuo rapporto di frequentazione e conseguente collaborazione fra le famiglie palermitane vincenti e quella catanese di Cosa Nostra, con vari incontri registrati fra i rispettivi uomini d'onore (*amplius* pp. 340-362 della citata sentenza c.d. Orsa Maggiore).

Fra gli 'affari' in comune fra le due sponde della Sicilia quattro furono i macro-settori interessati, precisamente l'acquisto concordato di grandi quantitativi di armi, munizioni ed esplosivi, il traffico di sostanze stupefacenti, la spartizione degli appalti pubblici e la ricerca di una linea politica coerente nel corso delle varie tornate elettorali.

Venendo alla stagione stragista, per quanto in rilievo in questa parte dell'elaborato si stabilì nel corso delle riunioni della commissione regionale di Cosa Nostra svoltesi ad Enna nel '91 che alcune azioni - di carattere terroristico da rivendicare sotto la denominazione di 'Falange armata' - andavano realizzate a Catania.

In adempimento a tale accordo furono poste in essere alcune minacce, come quella al Sindaco del Comune di Misterbianco Nino Guardo, a Claudio Fava, ad alcuni professionisti quali l'avv. Guarnera e al Tribunale di Catania

(con una telefonata che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo collocato all'interno del Palazzo di Giustizia).

Secondo Malvagna, Pulvirenti e Avola fu anche prospettata la possibilità di compiere una serie di attentati contro le infrastrutture statuali, attraverso il collocamento di bombe sui traghetti, sui ponti o lungo i tralicci dell'alta tensione, finanche contro un convoglio di militari.

Ma la strategia della tensione doveva essere realizzata dagli uomini d'onore anche con attentati da eseguirsi al di fuori del territorio isolano, cosicché venne poi dato incarico al Mazzei - il nome ritorna - di procurare degli alloggi che fungessero da basi logistiche in Piemonte e in Toscana.

Ancora, si ponga mente all'incendio alla villa di Pippo Baudo nel novembre del '91, all'omicidio dell'ispettore Lizio nel luglio del '92, all'autorizzazione alla partecipazione del Rampulla - uomo d'onore di Mistretta, ma cresciuto nel territorio di Caltagirone - alla strage di Capaci e alla consegna ai palermitani proprio nel periodo delle due stragi di numerose armi, diversi chili di esplosivo, nonché telecomandi e detonatori.

Si rileva, peraltro, come fosse stata manifestata disponibilità ad uccidere Giovanni Falcone a Catania, seppur in epoca antecedente all'attentato dell'Addaura e senza l'approvazione di tutti i vertici del clan Ercolano-Santapaola (così, seppur isolatamente, il dichiarante Avola all'udienza del 5 aprile 2019, pp. 103-104 del verbale stenotipico: *"...anche il D'Agata, che dovevano fare in trasferta a Roma questo omicidio importante, e che noialtri lo dovevamo fare a sua volta nel 1989 a Catania, sempre dei palermitani avevano detto di uccidere il dottore Falcone a Catania, e Nitto Santapaola non ha voluto, perché si creava troppo... troppo casino diciamo [...] Dottore Falcone era andato al Tribunale di Catania e poi doveva mangiare alla Costa Azzurra di Ognina. Praticamente nel quartiere dove c'era il gruppo di fuoco che appartenevo io. La Costa Azzurra di Catania fa parte di Ognina. La Catania*

bene diciamo [...] Questa iniziativa veniva dai corleonesi, che sostenevano che il dottore Falcone avrebbe favorito il pentito Totuccio Contorno, perché quando è sceso dall'America è andato a Palermo e ha ucciso diversi uomini d'onore di Cosa Nostra, e Totò Riina sosteneva che c'era l'appoggio di Falcone, perché loro dice sapevano che Totuccio Contorno era [...] - '89, primavera. Sempre primavera").

Ciò che adesso preme rilevare è che, a differenza di altri membri di Cosa Nostra catanese, quali Aldo Ercolano ed Eugenio Galea, Nitto Santapaola e il suo consigliere Marcello D'Agata si mostrarono invero riottosi nell'aderire alla strategia di attacco frontale alle Istituzioni, autorizzando il compimento di azioni nel territorio direttamente controllato da Cosa Nostra catanese solo nei limiti dello stretto indispensabile a non opporsi palesemente alla linea del Riina e dei palermitani/trapanesi in ciò principali fautori.

La non entusiastica adesione al piano stragista, a differenza di quella simbiotica dei trapanesi fedeli ai corleonesi, *in primis* di Matteo Messina Denaro, non poteva passare inosservata al centro deliberativo e organizzativo delle stragi che così decise di inserire in Cosa Nostra catanese un personaggio che potesse fungere da 'cavallo di Troia' o, quantomeno, direzionasse maggiormente verso i propositi di Riina i mafiosi etnei: Santo Mazzei, capo di uno dei gruppi dei 'cursoti' e, per l'effetto, suoi storici antagonisti.

Giova sul punto riportare, per la chiarezza descrittiva delle ragioni sottostanti all'operazione Mazzei, nonché per evidenziare la perdurante scaltrezza del Santapaola nel mantenere un atteggiamento ambiguo, per un verso arrendevole al volere dei corleonesi e anzi in apparenza ossequioso al Riina e al Bagarella, per altro verso neutralizzante delle conseguenze più espositive per la famiglia catanese, le dichiarazioni rilasciate dai vari collaboratori di giustizia:

- La Barbera Gioacchino: “[Santo Mazzei] *Uomo d’onore della famiglia di Catania, uomo d’onore che è stato messo in famiglia appunto nella zona di Trapani in mia presenza e anche se il Nitto Santapaola non voleva [...] Santo Mazzei era molto amico - ci siamo conosciuti, appunto, in carcere - con Leoluca Bagarella. Al momento in cui c’era... io ho capito che nella zona di Catania per certe cose Nitto Santapaola, attentati e cose varie, non era tanto... almeno su alcune cose penso che aveva idee diverse, si è accostato a ‘stu Santo Mazzei che, qualsiasi osa dicevano i corleonesi, Luca Bagarella, lui accettava, infatti subito quel periodo gli è stato... è stato incaricato a mettere una bomba a Piazza dei Giardini, lì, a Firenze, che poi è stata trovata, ma non è esplosa, e l’autore era proprio Santo Mazzei [...] era nato, per quello che ho capito io, questo tipo di contrasti, che la cosa la prendeva molto alla leggera, nel senso che non si... non metteva in atto quello che era stato deciso [...] Non proprio contrario, ma era un pochettino più... più lento a fare le cose [...]*”

Venendo da Catania... che era il... il... era il Nino Gioè che andava spesso a... mi diceva che incontrava a Marcello D’Agata, a personaggi vicino a Nitto Santapaola in quel periodo e veniva, appunto, a dire che era stato... era... gli era staso detto di poter colpire dove si può e comunque uomini dello Stato, quindi c’era in tutta la Sicilia l’ordine di colpire dove si può [...] il fatto di mettere in famiglia il Santo Mazzei in mancanza di autorizzazione, perché gli hanno... poi, quando c’è stata la possibilità, gliel’hanno presentato come (uomo d’onore), dice: “Guarda, da questo momento in poi è uomo d’onore della famiglia di Catania”, infatti certe cose non le facevano manco sapere a Nitto Santapaola” (verbale del 18 giugno 2019, pp. 34-35);

- Giovanni Brusca: *“L’unico, quello che io so, perché io per un periodo sono stato lontano da Salvatore Riina, lui si lamentava dei catanesi, che non davano nessun contributo, o quantomeno forse non si erano messi a disposizione, e io attraverso la mediazione con Eugenio Galea e Vincenzo*

Aiello, li ho, sintetizzo, gli ho sottolineato, fatto capire questa loro, come si dice in gergo siciliano, tirata indietro, cioè si defilavano [...] Fino a quando poi anche loro hanno partecipato a questo attacco allo Stato, con l'omicidio dell'ispettore all'inizio, che Eugenio Galea e Vincenzo Aiello sono venuti a comunicarmi, dice: "Anche noi, hai visto, abbiamo dato questo contributo, e poi successivamente ci siamo messi a disposizione per commettere atti, attentati su Roma, in particolar modo mi riferisco a Maurizio Costanzo [...]"

Mi spiego. allora, bisogna, qua c'è... Totò Riina quando spiegava, chiedeva di commettere un omicidio non ci ritornava tutte le volte, ogni volta a rifare il compitino o fare il conto della situazione, c'era un progetto, si portava a termine fino a quando, cioè si portava avanti sino a quando si portava a termine, tranne che non c'era qualcuno, per dire "Non c'è più bisogno di fare questo perché l'ho raggiunto, l'ho corrotto, l'ho addomesticato" e via dicendo, quindi non c'è ogni volta di rinnovare quello che si doveva fare, però osservava gli atteggiamenti di ognuno di questi, chi si stava sempre a disposizione, chi si defilava, chi non partecipava, stava, come si suol dire, affacciato alla finestra, e come ho detto una di quelle, cosiddette, delle regole. Siccome Totò Riina in particolar modo con i catanesi, ripeto, fra virgolette ce l'aveva, perché se avevano raggiunto quel ruolo era grazie a lui, perché aveva ucciso prima Peppe Di Cristina, poi gli aveva dato l'autorizzazione a commettere, a uccidere i fratelli Calderone, in particolar modo uno, uno poi è riuscito ad andarsene, quindi lui rivendicava di avergli dato quel ruolo, e poi si defilavano in base a quando, che si doveva commettere [...] Quelli sono, quelli sono collegati. Perché gli dico questo? Perché dopo questo omicidio, dopo questo omicidio, quando i catanesi mettono a disposizione, si rilassano e danno la loro disponibilità [...]"

Io, con Leoluca Bagarella, quindi rappresentava Totò Riina, andiamo a Catania per incontrarci con Nitto Santapaola, ci vediamo, ci dà un'ospitalità immensa, il Santapaola non ci fa parlare, e dice "Io sono... forse ci sono delle

incomprensioni - dice - io sono - dice - a zì Totò, a Totuccio, a Salvatore Riina, che io ho sempre la valigia di cartone collegata con lo spago, di quello che dice lui si fa". Quello stesso giorno, che credo fu, (Inc.) alla buonanima del dottor Chilazzi, mandò a chiamare a Santo Mazzei, lo affiliò, perché capiva che era un desiderio da parte di Salvatore Riina e poi di noi palermitani, quindi diciamo che si sono un po' ristabiliti diciamo gli animi, chiamiamoli così, da quel momento in poi [...] anche a questo prima di riappacificazione, anche se il Rampulla non era del territorio catanese ma era palermitano, però siccome abitava a Caltagirone, e loro vedevano che io c'avevo contatti spesso, quindi da lì anche loro si sono messi a disposizione, questo rapporto ha contribuito a, come si dice, a rinsaldare diciamo quel giro che c'era, e sono stati, diciamo, è stato tolto [...]

Che poi, quello che mi diceva Totò Riina, o anche Eugenio Galea, era frutto di qualche malinteso, almeno quello che dicono loro, poi sa, in queste cose c'è sempre chi ne dice di più, e Totò Riina diciamo che in qualche modo non li cercava più, fino a quando poi diciamo che abbiamo risolto il problema [...] Il dottor Di Pietro, quella era un'iniziativa, non so per quale motivo, da Eugenio Galea, che era (Inc.) agli incontri, mi dice "Sarebbe opportuno uccidere Antonio Di Pietro", che in quel momento era la persona più raffigurativa nel pool antimafia...[...] Quindi per creare una sorta di depistaggio, che questa è una caratteristica sempre dei catanesi, riconosciutissima, che erano capaci di commettere un omicidio per depistare quelle che erano le realtà dei fatti. Quindi per distrarre l'attenzione dalla Sicilia verso il nord, per dire come se gli omicidi avvenuti in Sicilia erano per colpa di Tangentopoli, ma non c'entrava nulla" (verbale del 12 dicembre 2017, pp. 63-67);

- Natale Di Raimondo: "Qualche giorno prima di ricevere l'incarico da parte di Aldo Ercolano di uccidere l'ispettore Lizzio, si era incontrato con il Mazzei, che era stato affiliato a Cosa Nostra per volontà dei palermitani, il quale

gli aveva riferito che il suo padrino Bagarella era arrabbiato perché a Catania non si era fatto niente di cose eclatanti, cioè di uccidere magistrati, poliziotti ed aveva detto: “ma che dobbiamo scendere noi a Catania per fare qualcosa?”. Ha inoltre aggiunto di aver appreso anche da Eugenio Galea, che già dopo l’omicidio del deputato Lima, a Catania c’era una pressione da parte dei palermitani che volevano che si uccidessero, in un primo tempo uomini politici e “...poi, dopo i politici, questi qua volevano fare cose eclatanti come avevano fatto a Palermo, volevano uccidere magistrati, forze dell’ordine, persone delle forze dell’ordine...quantomeno invece lo zio [Benedetto Santapaola] non ha voluto mai di queste cose” (così il riassunto del racconto del dichiarante, per ciò che rileva ai fini del percorso argomentativo che si sta conducendo, effettuato dai giudici della Corte di Assise di Appello di Catania alla p. 2301 della sentenza del 10 luglio 2001, procedimento penale contro Arena e altri, attinente all’omicidio Fava e altri delitti di mafia commessi in quel periodo storico nella Sicilia orientale);

- Santino Di Matteo: “Allora, questo è un episodio... lo debbo raccontare, questo Santo Mazzei è stato in carcere assieme a Bagarella, poi questo Santo Mazzei in ambito mafioso era nessuno. Allora, siccome ci interessava a Bagarella farlo entrare nella famiglia di Catania, allora...[...]

E allora andiamo a cercare questo ragazzo... anzi io sono andato a Lercara Friddi a cercare un ragazzo che ora non mi viene... però è un collaboratore di giustizia, per cui ci arriverà subito lei. Questo ragazzo era di Lercara Friddi, sono andato a cercarlo, che mi doveva mettere in contatto con questo Santo Mazzei, che ci doveva parlare Bagarella, e così... perché lui sapeva dove... stava in continente e sapeva dove abitava questo Santo Mazzei. E allora si interessa, poi questo ragazzo si fa sentire, dice “tale giorno scende”. Allora noi ci diamo appuntamento, mi pare che l’abbiamo preso... l’ho preso io o l’ha preso Antonio Gioè, lo porta in campagna da me, in campagna significa a

Rebuttone, non Piano Maglio, dove c'ho gli animali. Allora lui ci parla, se ha di bisogno, di qua, di là... quello io l'ho visto, era, no per offendere adesso, perché c'è chi sta bene e c'è chi sta male, e lui stava male, si vedeva che era un ragazzo abbandonato. Comunque, lui, siccome lo voleva mettere in famiglia là perché voleva arrivare allo scopo, e lo scopo era quello di distruggere la famiglia di Santapaola, questo era lo scopo, come aveva fatto Santapaola nel millenovecento... mi pare che era prima degli anni '80, con Calderone. Allora siccome quelli... Santapaola era un pochettino più intelligente, ha detto "questo vuole fare quello che abbiamo fatto prima noi", e allora là è nato poi diciamo un conflitto a fuoco. E allora volevano mettere questo ragazzo dentro la famiglia di Catania. Allora siamo partiti io e Antonino Gioè, siamo andati a trovare a Vincenzo Galea e gli diciamo che Salvatore Riina a tutti i costi vuole che mette questo ragazzo in famiglia, perché è uno che si... Vabbè, diciamo che era uno per loro che conveniva a loro. Vabbè... Giustamente Vincenzo Galea gli risponde "Guardi, noi non la conosciamo questa persona, dateci il tempo per vedere a che famiglia appartiene, vedere che cos'è, e poi vi diamo la risposta". "Va bene". "Fra otto giorni tornate". Perché doveva parlare con Santapaola. Fra otto giorni torniamo e Vincenzo Galea ci risponde a nome di Santapaola "Ci deve dire a Salvatore Riina che noi di queste persone non ne mettiamo in famiglia, perché uno che c'ha...", lei, sa in gergo mafioso, che c'aveva le corna, non poteva fare parte di tutta la... e poi non era di famiglia buona per nulla. "Per cui digli che noi di queste persone non ne mettiamo in famiglia". E così è stato, non si è messo in famiglia. Poi ha cercato in tutti i modi a Santo Mazzei di farlo entrare nella famiglia di Enna, che a Enna, diciamo rappresentante di Enna avevano messo a Rampulla, e dato che Rampulla era amico di Bagarella, hanno messo... hanno fatto fare parte di Cosa Nostra a questo signore nella famiglia di Enna" (verbale del 3 aprile 2019, pp. 20-21);

- Di Giacomo Giuseppe Maria: *“I Santapaola diciamo che in ogni caso, come ho detto prima, il concetto è quasi identico, facevano buon viso e cattivo gioco, no? Perché da un lato sempre si volevano dimostrare propensi, perché questo consideri il fatto che il Mazzei fino al 1992, e di lì mi investe a me personalmente, perché nel frattempo era stato ucciso Gaetano Laudani, mi disse: “Pippuzzu”, perché a me in gergo mi chiamavano così, dice: “Vedi che di qui a poco dovremmo intervenire e partecipare a qualche situazione, d’accordo?”*, che si trattava di qualche attentato plateale. *Però nel frattempo poi venne assassinata... chiedo scusa, venne arrestato il Mazzei. Quando io ne parlai con i vertici del Santapaola, perché poi Benedetto Santapaola questa volta venne arrestato, ma vi era Aldo Ercolano e Marcello D’Agata, le dissi io espressamente: “Scusate, portiamo avanti, e comunque questa strategia”, perché nel frattempo erano state già piazzate alcune autobombe a Firenze, Milano Palestro, Roma, “Diamo seguito - dice - Peppuzzu, non ti preoccupare, che noi ci occupiamo delle cose qua diciamo nel contesto del catanese, ci sono delle persone...”, tra cui queste persone che sto indicando, Bagarella, Riina, era già stato arrestato, rimasero i fratelli Graviano, Matteo Messina Denaro, “...che si stanno occupando di queste vicende”, ma perché lo dicevano loro? Perché non volevano direttamente partecipare, o meglio, si impegnarono a fare alcuni attentati, tra cui l’omicidio dell’ispettore Lizzio, Giovanni Lizzio di Catania, rivendicandone diciamo bene, “Noi partecipiamo con questo”. Poi a sua volta, per far sì che loro comunque non erano delle persone dediti, diciamo alle strategie, per potere attaccare le Istituzioni, dicevano che Lizzio era un colluso, lo infangavano, la memoria di quell’uomo, come se non fosse un poliziotto integerrimo, diciamo che facevano tutte queste manfrine[...]*

...Io questo qua lo sapevo per tempo, no? In tempo reale, perché prima ancora che lo commettevano, dici, e noi a sua volta ci siamo impegnati a fare la

commissione dell'omicidio del carabiniere Venezia, quello che poi per fortuna non si commise, diciamo, un omicidio, no? Ma lo sapevamo noi che questo era sempre e comunque diretto e volto a quella strategia di terrore, e comunque per piena volontà di questi palermitani, fra cui il Matteo Messina Denaro, che non era palermitano, ma vi era a tutti gli effetti su quella strategia, Bagarella e i Graviano, e loro partecipavano con questo omicidio, no? Come per accontentare, diciamo, con il minimo sindacale. Scusi se uso queste espressioni” (verbale del 12 febbraio 2020, pp. 76-77).

12.1. La vicenda dell'affiliazione di Mazzei alla famiglia mafiosa di Catania. Le condotte del Mazzei in favore dei trapanesi

Si è visto nel precedente paragrafo come, al fine di sopperire all'atteggiamento poco entusiasta del Santapaola nell'aderire alla causa stragista, si decise dalla cabina di regia palermitana di far fare ingresso nella famiglia catanese di Cosa Nostra a Santo Mazzei, esponente di spicco dei cursoti e capo di uno dei sotto-gruppi, detenuto in carcere con Leoluca Bagarella e Giovanni Bastone i quali, insieme ai trapanesi, ne avevano appurato il valore e intuito i risvolti della sua assimilazione nella compagine mafiosa di appartenenza.

La figura del Mazzei - e in particolare il rapporto con le famiglie palermitane e trapanesi - è stata, innanzitutto, oggetto di approfondimento della sentenza della Corte di Assise di Firenze, processo Bagarella + 25, pp. 1509 e ss., ove vengono sintetizzate le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, seppur nell'ottica funzionale all'analisi dell'atto intimidatorio consistito nella collocazione nel Giardino di Boboli di Firenze di un proiettile di artiglieria in merito al quale si è già esposto.

Per ciò che interessa in questa parte della motivazione, Gullotta Antonino - membro del *clan* dei cursoti dal novembre del '90 alla data del suo arresto, avvenuto nel maggio del '93 - ha dichiarato che il gruppo capeggiato da Santo Mazzei operava prevalentemente a Catania, ma aveva interessi anche nel Nord-Italia, soprattutto a Torino.

Ha aggiunto che il Mazzei aveva frequentazioni e rapporti molto stretti con la criminalità organizzata di Mazara del Vallo, annoverando come referenti diretti tali Salvatore Facella e Giovanni Bastone.

Una parte di queste frequentazioni gli erano note indirettamente tramite Cannavò Roberto, suo compare, il quale era solito recarsi nel mazarese per tenere i contatti con i personaggi locali, avendo partecipato una volta ad una riunione di alto livello per il numero e la qualità dei personaggi presenti.

Brusca Giovanni ha dichiarato di aver conosciuto Santo Mazzei agli inizi del 1992 ad Altofonte, in casa di Di Matteo Mario Santo, ad un incontro con Bagarella, Mariano Agate e un certo Facella, uomo d'onore della famiglia di Lercara, svolgente attività lavorativa in Piemonte ed in contatto con mafiosi del trapanese, tra cui Giovanni Bastone.

Ha specificato che all'epoca di questo *meeting* il Mazzei non era ancora 'combinato', anzi si trovava in contrasto con la famiglia catanese dei Santapaola, con la quale aveva avuto in passato motivi di frizione. Il Mazzei, però, ha aggiunto Brusca, interessava al gruppo dei corleonesi di cui egli faceva parte, ragione per la quale si optò per "*metterlo in famiglia nei catanesi*".

A questo fine il collaborante, Bagarella e Gioè si recarono a Catania nell'estate del 1992, circa una settimana dopo la strage di via D'Amelio, dove incontrarono Nitto Santapaola, Salvatore Santapaola, Enzo Aiello, Eugenio Galea ed Aldo Ercolano (tutti esponenti di punta della mafia catanese), con i quali perorarono la causa della sua 'combinazione', in quel contesto accettata.

Dopo la formale affiliazione Mazzei divenne 'stretto' ai mafiosi della Sicilia occidentale e fu anche organizzata poco dopo una 'mangiata' con un'altra quindicina di uomini di onore a Mazara del Vallo, occasione nella quale venne presentato al Riina, discutendo con lo stesso delle problematiche del momento, tra cui l'applicazione dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario e la reazione statale alle stragi di Capaci e via D'Amelio. In effetti, ha proseguito il collaboratore, in quel periodo erano in corso i contatti con Bellini e, avendo ben presente quei discorsi, si era pensato a qualche iniziativa eclatante quale il piazzamento di una bomba a mano nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze.

La Barbera Gioacchino ha sostenuto di aver conosciuto Santo Mazzei nell'estate del 1992 in una villa di Mazara del Vallo, in cui venne concertata l'eliminazione di una persona a lui sconosciuta. A questa riunione erano presenti anche Riina, Bagarella, Brusca, Denaro, Sinacori e altre persone. Il propalante in questione ha precisato che a quell'epoca il Mazzei non era stato ancora 'combinato', ma era un semplice amico personale di Leoluca Bagarella, con cui aveva condiviso il lungo periodo di detenzione. Seppe poi da Gioè che Mazzei era stato inserito nella famiglia mafiosa etnea su sollecitazione di Brusca e Bagarella, 'combinazione' avvenuta, però, a Mazara del Vallo dopo varie sollecitazioni dei palermitani.

Sinacori Vincenzo ha riferito di aver conosciuto Santo Mazzei in occasione di un duplice omicidio commesso a Rimini in danno di un certo D'Agati e di un'altra persona agli inizi degli anni '90, azione criminale posta in essere dal medesimo, da Santo Mazzei, Antonio Patti, Salvatore Facella e Matteo Mazzei (fratello di Santo).

Santo Mazzei, ha aggiunto, era stato lungamente detenuto insieme a Leoluca Bagarella e Giovanni Bastone, ricordiamolo uomo d'onore di Mazara del Vallo emigrato per qualche tempo a Torino.

Furono proprio i due nomi a portare il Mazzei in Cosa Nostra, condizione che altrimenti non si sarebbe mai potuta avverare in virtù delle faide passate fra i cursoti e la famiglia di Santapaola e della circostanza che lo stesso annoverava fra i suoi parenti un soggetto che collaborava con il locale commissariato di polizia. Il propalante ha individuato il momento della 'combinazione' nella famiglia di Catania nell'estate del 1992 - all'incirca nei mesi di giugno/luglio - nella città di Catania e alla presenza del Bagarella e del Brusca.

Circa due mesi dopo la combinazione - in un incontro a Mazara del Vallo, in contrada Ferie, ove erano presenti, fra gli altri, anche Sinacori, Bagarella, Bastone e Facella - Mazzei fu quindi presentato a Riina.

Dopo l'inserimento in Cosa Nostra quest'ultimo, ha continuato il Sinacori, collaborò nella guerra di mafia scoppiata a Marsala quello stesso anno, uccidendo a Torino, dove *"si muoveva bene"*, un certo Scimemi originario appunto della cittadina sul mediterraneo.

Ha riferito infine che Mazzei partecipò ad un incontro a Mazara del Vallo con Gioè, se medesimo, Brusca e Bagarella, verso agosto del 1992 - circa una settimana prima della presentazione a Riina - nel corso del quale Gioè manifestò l'idea di attentare alla Torre di Pisa.

Patti Antonio ha dichiarato di aver conosciuto il personaggio in questione a Rimini, nel 1991, in occasione dell'omicidio - perpetrato da questi insieme al propalante, al Sinacori, al Facella e ai germani Mazzei (Santo e Matteo) - di un certo D'Agati Agostino e di un'altra persona che lo accompagnava in quanto legati da amicizia con Salvatore Contorno, periodo nel quale non era ancora avvenuta la 'pungiuta'.

L'affiliazione alla famiglia catanese di Cosa Nostra avvenne, invece, successivamente con rito eseguito dai mazaresi.

Il Mazzei, ha proseguito il collaboratore, fu incrociato nuovamente a Mazara del Vallo allorquando questi, in compagnia di Salvatore Facella, vi si recò per offrire loro supporto nella faida che li contrapponeva al *clan* degli Zichitella, guerra protratta dal marzo al novembre del '92 e che lo vide coinvolto nell'omicidio di tale Pietro Scimemi.

Pulvirenti Giuseppe ha affermato di conoscere il Mazzei dal lontano 1963, giacché viveva a Catania nel suo stesso quartiere di San Cristoforo. Mazzei si avvicinò al gruppo dei cursoti e divenne avversario dei Santapaola, ma successivamente alla detenzione con Luciano Leggio fu reso uomo d'onore della famiglia mafiosa etnea.

Avola Maurizio ha dichiarato di essere stato presente ad un incontro svoltosi nel 1992 in zona 'Zia Lisa' di Catania, dove Santo Mazzei si incontrò con Benedetto Santapaola.

In quell'occasione il personaggio venne accompagnato da vari palermitani, fra i quali Brusca, Gioè, Bagarella e, forse, La Barbera. All'epoca, ha specificato il propalante, Mazzei era già stato 'combinato' a Palermo e venne condotto da Santapaola solo per 'presentarlo' nella nuova veste.

Malvagna Filippo ha riferito che Santo Mazzei gli fu presentato nel 1987 nel carcere di Milano, dove entrambi erano ristretti, e che fino a quel momento ne aveva sentito parlare con disprezzo, attesa la sua appartenenza all'organizzazione rivale dei cursoti.

A quanto ne apprese da Girolamo Rannisi, genero del Pulvirenti, la formale affiliazione di Santo Mazzei a Cosa Nostra avvenne i primi mesi del 1992 - febbraio, marzo, massimo aprile - e il 'filamento' (corteggiamento) nacque da una direttiva dei palermitani successivamente al periodo detentivo trascorso con Leggio e Bagarella e in virtù dell'amicizia con Giovanni Bastone.

Alla luce delle dichiarazioni rese nella sede fiorentina è ben possibile affermare come sia incontrovertibile - in quanto sostenuto all'epoca da tutti i

dichiaranti escussi - il collegamento stretto di Santo Mazzei con il gruppo dei corleonesi e la cerchia dei trapanesi a questi più vicini.

Tutti i propalanti hanno concordemente affermato che l'avvicinamento di Mazzei cominciò, quantomeno, all'epoca della sua detenzione negli anni '80.

A prescindere dall'individuazione del nominativo del corleonese, ora Luciano Leggio come ritengono i catanesi Pulvirenti, Avola e Malvagna, ora Leoluca Bagarella come sostenuto da Brusca e Sinacori, resta il fatto che la vicinanza di Mazzei al gruppo era un fatto praticamente notorio in Cosa Nostra (come si legge nella sentenza della Corte di Assise di Firenze nelle pagine già indicate, in quella c.d. Orsa Maggiore a p. 329 e nella sentenza della Corte di Assise di Trapani n. 5/00 del 19 maggio 2000, c.d. sentenza Omega, alle pp. 1654-1656, risulta peraltro dall'analisi delle utenze in uso al Mazzei che costui nel periodo di riferimento mantenne intensi contatti telefonici con La Barbera e con Bastone).

Notorio era altresì il fatto che furono i corleonesi e i trapanesi a perorare la causa della sua formale affiliazione nella famiglia di Santapaola-Ercolano.

Al riguardo, al di là della differente *location* del rituale, ora Palermo, ora Mazara del Vallo, ora Catania, ciò che è univocamente riferito è che nell'estate del 1992 fosse già stato 'combinato' alla famiglia catanese di Cosa Nostra. D'altro canto la discrasia può ben spiegarsi, tanto con l'acquisizione della notizia nella gran parte dei casi *de relato*, quanto con la probabile scissione dei due momenti della 'combinazione' e della 'presentazione' a Santapaola.

Detto ciò, la vicinanza di Mazzei ai mafiosi della Sicilia occidentale va apprezzata non solo per la genesi e le modalità della sua formale affiliazione, ma anche e soprattutto per le azioni poste in essere nell'interesse di costoro, fra le quali vale esporre:

- la partecipazione a Rimini nel 1991 all'omicidio di Agostino D Agati, amico di Salvatore Contorno e uno dei c.d. scappati vicini ai Grado, e della

persona che lo accompagnava. Un duplice omicidio che fu commesso proprio insieme a Patti, Sinacori e Facella;

- la partecipazione, in periodo coevo all'affiliazione, alla 'guerra' di Marsala che vide contrapposti i corleonesi e i trapanesi da una parte e il *clan* degli Zichitella dall'altra, con l'omicidio a Torino di Pietro Scimemi il 1 giugno 1992. La vittima, che aveva vissuto per molto tempo a Torino, era ritornata nel paese d'origine per poi rientrare precipitosamente nel capoluogo piemontese nel periodo pasquale, appena pochi mesi antecedenti alla morte (v. *amplius* la citata sentenza Omega, in particolare le pp. 1577-1665, con la descrizione minuziosa dell'organizzazione e dell'esecuzione del delitto, nonché del ruolo nell'azione delittuosa rivestito da coloro ritenuti responsabili dell'omicidio, vale a dire Antonio Patti, Vincenzo Sinacori, Antonino Gullotta, Bastone Giovanni, Facella Salvatore, Mazzei Santo e Privitera Carmelo);

- l'intimidazione allo Stato consistita nella collocazione nel Giardino di Boboli di Firenze di un proiettile di artiglieria nel novembre del 1992, pur se il vago progetto originario prevedeva un'azione più eclatante.

L'effetto logico di quanto sopra è che l'inserimento dell'allora vertice dei cursoti in Cosa Nostra su sollecitazione dei corleonesi e trapanesi non poté che avvenire per le finalità e gli interessi dei detti *sponsor*, per un verso, di sbarazzarsi dei 'nemici in casa' (Zichitella), per altro verso, di esportare il terrore al Nord, ove il Mazzei aveva imparato a muoversi, in vista del salto di qualità nella lotta allo Stato. Progetti che, occorre sottolineare, non portarono a risultati duraturi per l'intervenuto arresto del Mazzei nel novembre dello stesso anno.

Fermo quanto sopra, il quadro divisato nelle tre sentenze passate in giudicato cui si è fatto sopra riferimento in merito agli specifici rapporti fra i trapanesi e Santo Mazzei ha trovato conferma probatoria nell'istruttoria svolta nel corso di questo procedimento.

Così Giovanni Brusca, sentito all'udienza del 12 dicembre 2017, ha esposto che il Denaro e il Mazzei sicuramente si conoscevano, tenuto conto dell'ospitalità ricevuta da quest'ultimo a Mazara del Vallo, del ricordo di un momento conviviale svolto sempre in territorio mazarese con il *gotha* di Cosa Nostra e della collaborazione pratica instaurata nel corso della guerra contro gli Zichitella: *“Sì, lo conosceva, perché è stato sia ospite, non so per quanto tempo, a Mazzara del Vallo, conosceva Bastone, abbiamo fatto una mangiata assieme a tutti, dove c'era Matteo, c'ero io, c'era Riina, c'era Bagarella, una di quelle solite banchettate di Cosa Nostra [...] e hanno commesso pure un omicidio assieme, con Mazzei, con il Mazzaresi, non so se c'era pure Matteo, comunque hanno collaborato tantissimo. Con riguardo agli Zicchitella, cioè nei confronti degli Zicchitella di Mazzara del Vallo, e più hanno commesso un duplice omicidio, che questo riguardava i scappati palermitani, D'Agata, e l'altra non mi ricordo come si chiama”* (pp. 87-88 del verbale stenotipico).

Ancora più rilevanti e specifiche appaiono le dichiarazioni rese da Di Giacomo Giuseppe Maria, esaminato all'udienza del 12 febbraio 2020, sulla cui attendibilità non possono nutrirsi dubbi in considerazione delle diverse sentenze passate in giudicato che l'attestano e che hanno applicato in suo favore la circostanza attenuante della collaborazione.

Come spiegato dallo stesso, intorno al 1980 il Di Giacomo iniziò a militare nella famiglia dei Laudani, i cosiddetti 'mussi 'i ficuriniu', alleati storici dei Santapaola in considerazione della medesima genesi nel quartiere di San Cristoforo e dediti soprattutto al contrasto dei gruppi malavitosi minori che non si allineavano ai *diktat* della famiglia dominante.

Ha spiegato che per tutti gli anni '80 i rapporti con i cursoti e Mazzei nello specifico erano stati pessimi, tanto da ricordare di avergli ucciso un fratello nel 1987, situazione che trovò invece mutata nei pochi anni di libertà fra una detenzione e l'altra - da metà 1991 a metà 1993 (come evincibile dal

punto e) allegato alla nota della DIA di Caltanissetta n. 677 E4-3 del 27 gennaio 2020, acquisita all'esito dell'escussione del commissario Ganci all'udienza del 13 febbraio 2020 e dall'elenco dei movimenti del DAP) – allorquando, anche a seguito dell'omicidio di Gaetano Laudani, assunse la reggenza dell'intero gruppo.

Ha affermato, quindi, che nel corso di diverse riunioni organizzate in Cosa Nostra catanese seppe direttamente da Mazzei che, dopo essere entrato in carcere nelle grazie di Leoluca Bagarella, per volere di questi, di Totò Riina, dei fratelli Graviano e di Matteo Messina Denaro – che miravano a riportare un certo equilibrio nella famiglia catanese di Cosa Nostra, *id est* a indurla ad un maggiore coinvolgimento nella strategia stragista e nel contrasto dei gruppi malavitosi minori – si decise per la sua formale affiliazione con l'assunzione di un ruolo verticistico:

“Diciamo che prima non era buonissimo il rapporto con Santo Mazzei, anche perché non era un membro di Cosa Nostra. Santo Mazzei, incominciando dai primi anni '80, subì una carcerazione che andò circa al 1990, nel corso di questa espiazione conobbi lui, il Santo Mazzei, tanti elementi di Cosa Nostra, in modo particolare conobbe Leoluca Bagarella. Naturalmente entrarono in forte simbiosi, perché avevano un modo pensante identico, strategicamente, criminalmente parlando, per cui vi fu una forte affinità empatica. Diciamo che il Bagarella ne rimase folgorato. Al contempo lo stesso Bagarella venne scarcerato, in concomitanza al Mazzei, e di lì a breve diciamo che trasmise alla famiglia Santapaola, al capo di questa famiglia vi era Benedetto Santapaola allora, che Santo Mazzei doveva essere parte integrante della famiglia di Cosa Nostra, per questo noi ce lo ritroviamo quando io ho appena detto, due minuti fa, il fatto che le strategie che abbiamo pianificato assieme al Mazzei semplicemente per il fatto che era già stato combinato e fatto membro della famiglia di Cosa Nostra catanese [...]

Consideri il fatto che io allo stesso Mazzei anni prima, nel 1987, uccisi un fratello, che facemmo un agguato, perché lui contrastava l'ala di Cosa Nostra, poi questo sodalizio, diciamo, fu pianificato diciamo a livello di pacificazione dallo stesso Leoluca Bagarella, dallo stesso Totò Riina in persona, dai fratelli Graviano e da Matteo Messina Denaro, affinché si riportasse un giusto equilibrio all'interno della famiglia di Cosa Nostra, e che, come dicevo prima appunto, Santo Mazzei ne facesse parte integrante, con un ruolo assolutamente di rilievo verticistico [...]

La fonte è personalmente e dallo stesso Mazzei, perché noi intrattenevamo finché... perché consideriamo che poi Gaetano Laudani nel 1992, prima ancora che venisse arrestato lo stesso Mazzei, fu assassinato, per cui io poi ne divenni il capo e reggente di tutta l'organizzazione [Incomprensibile], ma facendo un passo indietro queste fonti io le ho apprese perché partecipavo direttamente alle riunioni che si svolgevano, con lo stesso Mazzei, in concomitanza alla stessa famiglia dei Santapaola, che partecipava ad Ercolano, in funzione e veci di Nitto Santapaola, quando qualche volta era assente. Ma più delle volte vi era presente anche Nitto Santapaola [...]

Quelli che preferivano diciamo Santo Mazzei e i Santapaola era l'ala più dura di Cosa Nostra, e all'interno della stessa Cosa Nostra ve ne era una che era formata da questi individui, che era in primis Totò Riina, Leoluca Bagarella, i fratelli Graviano Filippo e in modo particolare Giuseppe Graviano, e da Matteo Messina Denaro. Questi diciamo che all'interno della stessa Cosa Nostra ne formavano un élite, diciamo, particolare, e questi assieme a tanti altri, Antonino Gioè, e altri elementi verticistici, quali Giovanni Brusca, i Ganci, sempre comunque hanno preferito il Mazzei ai Santapaola” (pp. 59-63 del verbale stenotipico).

I Santapaola tuttavia - ha precisato il Di Giacomo - fecero 'buon viso a cattivo gioco', avendo più volte manifestato l'intenzione di scaricarlo:

“...tutta la famiglia dei Santapaola, a me e a Gaetano Laudani, finché rimase in vita, mi dicevano: “Vedi? Loro lo fanno entrare dalla porta e noi lo facciamo uscire uno di questi giorni dalla finestra”, che praticamente, detto in gergo, dice: “u pigghiamu e ‘mpiamu ‘no biduni d’a munnizza”, significa che volevano eliminarlo, anche comunque se l’hanno fatto uomo d’onore è diventato un membro di Cosa Nostra” (p. 65 del verbale stenotipico).

A riprova del valore cruciale che aveva il Mazzei per l’ala dura di Cosa Nostra il Di Giacomo ha spiegato come lo stesso, fin dalla sua scarcerazione nel ’90 e senza soluzione di continuità fino al nuovo arresto a fine ’92, si mise a completa disposizione dei citati Riina, Bagarella, Graviano e Messina Denaro, partecipando a numerosi incontri e prendendo parte ad azioni violente funzionali agli interessi della menzionata *elite*:

“PUBBLICO MINISTERO - ...Mazzei ha mai commesso delitti per conto di Cosa Nostra?”

TESTIMONE G. DI GIACOMO - Sì, parecchi ne commise, nel trapanese, ne ha commessi nell’Emilia Romagna, in Piemonte, a Milano [...]

TESTIMONE G. DI GIACOMO - Tutti comunque che erano coordinati e diretti dell’ala più integerrima di Cosa Nostra.

PUBBLICO MINISTERO - E cioè?

TESTIMONE G. DI GIACOMO - E cioè Totò Riina, Leoluca Bagarella, i Graviano e Matteo Messina Denaro, e che spesso e comunque si vedevano, facevano delle riunioni e non solo a Palermo, nel trapanese, sempre avevano...

PUBBLICO MINISTERO - Questo chi glielo... questo chi glielo disse?

TESTIMONE G. DI GIACOMO - Ma lui direttamente, perché il più delle volte quando ci vedevamo spesso e comunque, vi dicevo, mi sono recato a Mazzara, a Mazzara del Vallo da Agate, poi Tamburello, Bastone, dallo stesso Matteo Messina Denaro qualche riunione avvenne nel... a Castelvetro, da

elementi verticistici e fedelissimi allo stesso Matteo Messina Denaro, qual erano Furnari Vincenzo, lo stesso Antonino Anastasi, che possedeva una masseria.

PUBBLICO MINISTERO - In che anno, in che anni siamo? L'anno di riferimento?

TESTIMONE G. DI GIACOMO - Questi sono (elementi) che poi... questo siamo intorno alla scarcerazione, quando avvenne la scarcerazione di Mazzei, per cui siamo '90-'91 e a seguire [...]

Santo Mazzei, come le ho appena detto, commise dei fatti omicidiari per queste organizzazioni di Cosa Nostra, in modo particolare nel trapanese, per questi elementi che erano fuoriusciti da Cosa Nostra, erano appartenenti, Zichitella, e altre organizzazioni, e loro erano molto entusiasti, fieri, tutti quanti, in modo particolare poi, durante la detenzione anni dopo, si svolgeva il processo, non ricordo se era Omega o altro, come denominato, comunque sia si svolgeva un processo, non era, nonostante che era stato diciamo applicato il 41 bis, poi nel 1998 l'istituzione delle videoconferenze, in quel caso specifico lo volle... la Corte, gli imputati li volle diciamo tutti in aula, per cui loro quando partivano da Cuneo o da altri istituti si rincontravano lì, a Mazzara, dove si celebrava questo maxi processo, o a Trapani, adesso non mi rico... mi sa che era a Trapani, erano comunque detenuti, no? E loro di volta in volta portavano dei messaggi, il Tamburello stesso che era nel carcere con me a Cuneo, e mi diceva: "Santuzzu, Santuzzu quant'è bravu, quant'è beddu", e il fatto che si vedevano, lo stesso Vincenzo Furnari che poi è stato con me, Furnari è un fedelissimo di Matteo Messina Denaro, Antonino Anastasi e tanti altri elementi" (pp. 67-70 del verbale stenotipico).

Decisa fu l'adesione del Mazzei all'attacco frontale allo Stato anche quando si passò alla fase c.d. continentale, il cui *incipit* va appunto individuato

nel piazzamento al giardino di Boboli di Firenze di un proiettile di mortaio esploso:

“Noi con Mazzei il più delle volte noi, lui quando capitava che noi ci vedevamo, dice: “Tu na stu momenti staiu vedennu di Palemmo, ‘na volta di Trapani”, dove avevo partecipato a delle riunioni con sempre con i soggetti più (distinti) come Totò Riina...[...] I soggetti erano Totò Riina, era Leoluca Bagarella, Filippo e Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro, Antonino Gioè e qualcuno ancora [...]

Santo Mazzei sì, si mise subito a disposizione, e poi quando, dopo che avvennero le stragi del dottor Borsellino, prima ancora del dottor Falcone, lui diciamo che fu l’(avanzista), come possiamo dire, in primis mise un proiettile esploso ai Boboli di Firenze, e rivendicando l’attentato come falange armata, con una sigla, al fine di aprire poi la stagione di terrore, di assoggettamento, perché consideriamo e facciamo un passo indietro, dopo che avvennero le stragi diciamo che le stragi intendo del dottor Falcone e del dottor Borsellino, fu ripristinato il 41 bis, perché prima era un articolo 90, ma non era di certo come il 41 bis, furono inasprite le leggi, tutti i mafiosi erano esenti da benefici etc, etc, di lì si aprì diciamo un attacco ancora più diretto” (pp. 74-75 del verbale di udienza richiamato).

Nel corso del controesame il Di Giacomo ha avuto modo di precisare che le riunioni fra il Mazzei e l’ala dura di Cosa Nostra - ove, è bene ribadirlo, è incluso Matteo Messina Denaro - erano diverse e sia in epoca anteriore che posteriore alle stragi per cui è processo:

“Queste riunioni sono avvenute, consideriamo che già quando parla l’avvocato il riferimento che dice del ’92 è a ridotto del Mazzei, già le stragi, l’attacco, tutte queste cose sono avvenute già queste dal 1991, con la mia scarcerazione, di volta in volta che noi ci vedevamo, come ho cercato di spiegare prima nel corso della mia escussione [...] Abbiamo partecipato a delle

riunioni, spesso e continuo, quasi quotidianamente con entrambi i soggetti di cui ho menzionato, perché avevamo in stretto contatto queste contingenze di interesse, ad annientare le altre organizzazioni, e di volta in volta emergeva il frutto della strategia che era stata posta in atto dal gruppo più stretto di Cosa Nostra, che era composto dai soggetti di cui ho menzionato...” (pp. 112-113 del verbale stenotipico).

Tutti siffatti concetti sono stati, quindi, reiterati alla successiva udienza di completamento del controesame e sintetizzati proprio su domanda del Presidente della Corte:

“Sì, sì, signor Presidente, guardi, allora, in ordine di tempo, la mia frequentazione con il Mazzei, assieme al Gaetano Laudani, avvenne dal... dalla nostra scarcerazione, per cui io fui scarcerato nel marzo del’91, Gaetano Laudani il mese dopo. Di lì, avvennero tutta una serie continuativi di incontri con il Mazzei, e non solo il Mazzei, io il più delle volte indico il Mazzei, perché all’interno di Cosa Nostra, già da allora, si era messa in atto un’opera di destabilizzazione per i Santapaola e portare avanti il Mazzei, perché il Mazzei era persona graditissima a quel vertice... mi scusi, di Cosa Nostra, che era rappresentato da Totò Riina, Bagarella, i Graviano e lo stesso Matteo Messina Denaro, per cui, all’interno del sodalizio, vi erano due frazioni, non in modo apparente, ma comunque, sotto le ceneri e sotto quelle mentite spoglie, vi furono diversi accenni, prima ancora che si mettesse in atto questa strategia, iniziando dalla soppressione del Dottore Falcone e a seguire del Dottore Borsellino, perché si parlò apertamente di uno stato... di un attacco allo Stato, e lo stesso Santapaola si dimostrava, diciamo, quando veniva in separata sede in colloqui con Gaetano Laudani e me, in disaccordo, diciamo, non lo manifestava apertamente, ma non ne condivideva, diciamo, la strategia di questo attacco diretto, no? Che fu deciso da questo potere decisionale” (p. 14 del verbale stenotipico del 3 marzo 2020).

E' possibile dunque affermare, a conclusione di quanto esposto dai vari collaboratori e ricostruito nelle sentenze passate in giudicato, come fosse solido il rapporto fra i corleonesi e i trapanesi fedeli al Riina con il Mazzei, tanto da testarlo in azioni omicidiarie volte all'eliminazione dei gruppi malavitosi rivali, imporne l'intraneità alla famiglia catanese e renderlo pienamente partecipe della strategia stragista, al di là del successivo naufragio del progetto in virtù del suo arresto nel novembre del '92.

In tutto ciò, senza voler negare che il referente diretto di Santo Mazzei fu Giovanni Bastone dietro sponsorizzazione di Leoluca Bagarella, l'odierno imputato innanzitutto non mise nella sua posizione di reggente della provincia di Trapani alcun veto all'utilizzazione del delinquente in questione e alla sua valorizzazione in seno a Cosa Nostra.

Ma a prescindere dalla *quaestio* della sua posizione nell'organigramma Matteo Messina Denaro è stato univocamente indicato come facente parte del gruppo che fortemente volle il Mazzei associato in Cosa Nostra, fornendo supporto al cursoto in territorio trapanese e partecipando a diverse riunioni anche programmatiche delle singole azioni delittuose che videro proattivo il Mazzei, fra cui in particolare la 'mangiata' dell'agosto del 1992 (appena una settimana dopo la strage di via D'Amelio) a Mazara del Vallo.

Da rilevare, peraltro, come non sia un caso che quest'ultima riunione sia rimasta particolarmente impressa, con l'indicazione dettagliata dei partecipanti, a La Barbera e Brusca, i quali erano in quel momento operativi nel trapanese essendo in atto la guerra a Marsala contro il *clan* degli Zichitella.

Non è ultroneo ribadire che fu proprio in questa riunione che il Mazzei, per un verso, fece conoscenza diretta del Riina, sì venendone palesemente consacrato il suo inserimento nella famiglia catanese - affiliazione formale che era peraltro già avvenuta all'inizio dell'estate (giugno), dunque a cavallo delle due stragi - per altro verso, fu messo a conoscenza dell'esigenza di compiere

un attacco allo Stato al di fuori del confine regionale, di esportare le azioni destabilizzanti nella Penisola, costituendo per l'effetto il momento di passaggio verso la fase due del piano stragista.

CAPITOLO XI
IL PROTAGONISMO DI MATTEO MESSINA DENARO NEL
PERIODO STRAGISTA ‘CONTINENTALE’

1. L’arresto di Totò Riina ed il *summit* non tenuto

Terminato all’interno della complessiva stagione stragista, il periodo intermedio attendista, di stasi, di ‘fermo’ per prendere in prestito le parole del pentito Giovanni Brusca - dovuto all’invio da parte di Cosa Nostra, per il tramite di Cinà Antonino e Ciancimino Vito, a soggetti delle Istituzioni rimasti allo stato non identificati di alcune richieste contenute nel c.d. papello (*amplius* capitolo relativo alla trattativa) - Totò Riina decise di convocare una riunione plenaria al fine di dare avvio alla seconda fase della guerra allo Stato.

La riunione, programmata per il 15 gennaio del 1993 a Palermo nella zona di San Lorenzo, tuttavia non si tenne per l’arresto nella mattina di quel giorno proprio del *boss* corleonese.

Per quanto qui di maggiore interesse, la convocazione a questa importantissima riunione era stata inoltrata a Matteo Messina Denaro, come in effetti riferito in primo luogo dal collaboratore di giustizia Vincenzo Sinacori (p. 71 del verbale stenotipico del 3 aprile 2019):

“PUBBLICO MINISTERO - Lei ricorda dov’era il giorno in cui fu arrestato Totò Riina?”

COLLABORANTE, SINACORI - Certo che lo ricordo. Avevamo un appuntamento proprio con lui quella mattina. Io e Matteo siamo andati a Palermo, dovevamo incontrarci con lui.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa qual era la ragione di questo incontro?

COLLABORANTE, SINACORI - Non mi ricordo, so che ci dovevamo incontrare però adesso il motivo per cui ci dovevamo incontrare non lo so. So che eravamo in tanti a incontrare a lui quella mattina.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi c'era una riunione, che la presenza di altri uomini d'onore?

COLLABORANTE, SINACORI - Sì. Io ero con Matteo, e poi ci siamo fermati lì, a Città Mercato, perché poi ci doveva accompagnare... Perché la riunione doveva essere, se non ricordo male, a casa del fratello di Salvatore Biondino, di Mimmo Biondino, ci siamo fermati lì, a Città Mercato, è arrivato uno di San Lorenzo, adesso non mi ricordo se era... come si chiama quello?... il corto, c'era il corto e il lungo... Comunque uno a San Lorenzo ha detto "hanno arrestato u zu Totuccio. Andate, andate!" e siamo andati via".

Del pari, seppur con sfumature diverse che nulla tolgono alla sostanza del racconto, le rivelazioni dell'altro dichiarante Giovanni Brusca (p. 23 e ss. del verbale stenotipico del 9 gennaio 2018):

"PUBBLICO MINISTERO - ...Senta, invece per quanto riguarda il giorno dell'arresto di Riina, ricorda se era stata fissata... se era stato fissato un incontro?"

TESTE BRUSCA - Sì, era stato fissato un incontro, che se i carabinieri avrebbero avuto un po' di pazienza, però capisco che non è una cosa così semplice, potevano fare veramente un bel colpaccio, perché c'era una riunione in grande stile.

PUBBLICO MINISTERO - Una riunione che coinvolgeva chi?"

TESTE BRUSCA - Molti dei capi mandamento, tra cui io, Giuseppe Graviano, Biondino, Raffaele Ganci, Cancemi - eccetera, eccetera - Leoluca Bagarella.

PUBBLICO MINISTERO - Uhm. Oltre i mandamenti palermitano c'era... era previsto l'incontro con personaggi di altre province?

TESTE BRUSCA - Credo che dovesse venire pure Matteo, Matteo Messina Denaro, Vincenzo Sinacori. Era una giornata particolare.

PUBBLICO MINISTERO - Uhm. L'oggetto dell'incontro lei lo conosceva? Sapeva di che cosa dovevate parlare quel giorno?

TESTE BRUSCA - A sommi capi, che doveva farci... doveva aggiornarci della situazione, per vedere se continuare con le stragi o fermarci.

PUBBLICO MINISTERO - "... o fermarci". Quindi si doveva riparlare... L'ultima riunione di... diciamo, plenaria quando c'è prima di questa data, a quando risale? Cioè, qui siamo a gennaio del '93.

TESTE BRUSCA - 15 gennaio...

PUBBLICO MINISTERO - In precedenza quando era stata l'ultima occasione in cui si era - diciamo - discusso con gli altri capi mandamento di queste vicende?

TESTE BRUSCA - Ma, guardi, in quel periodo, che io mi ricordi, credo, il Natale precedente ci sia stata una riunione con tutti i capi mandamento, ma prima ci sono state con... riunioni meno... cosiddette meno... più ristrette...[...]

PRESIDENTE - Sì. Signor Brusca, noi volevamo chiederle: dove doveva avvenire questo incontro del gennaio 1993 tra tutti i soggetti che lei ha elencato?

TESTE BRUSCA - Io dovevo essere prelevato per essere portato nella zona di San Lorenzo. Ancora non conoscevo il punto preciso, perché di solito ci venivano a prendere e poi ci portavano dove loro... dove Salvatore Riina aveva stabilito assieme a Biondino...

PRESIDENTE - Comunque a Palermo?

TESTE BRUSCA - Sì, a Palermo, nella circonvallazione e aspettavo il Biondino (sovrapposizione di voci) che mi venisse a prendere.... [...]

PRESIDENTE - Poi volevo chiederle: tra i soggetti da lei menzionati c'è anche Sinacori.

TESTE BRUSCA - Sì.

PRESIDENTE - Sinacori era capo mandamento? A che titolo partecipava alla riunione?

TESTE BRUSCA - Eh, perché era in qualche modo in... coinvolto nelle stragi. Come ho detto nella scorsa udienza, Vincenzo Sinacori faceva la spola con Messina Matteo Denaro con Roma, proprio per l'atteggiamenti... l'omicidio del Dottore Giovanni Falcone...").

Anche il Tranchina ha confermato all'udienza del 5 aprile 2019 di avere accompagnato Giuseppe Graviano in quell'occasione.

Detto ciò, è fatto notorio che all'arresto del Riina il 15 gennaio 1993 non fece seguito la perquisizione dell'abitazione di via Bernini che costituiva all'epoca il suo covo. Grazie a questa omissione molto del carteggio ivi contenuto finì in mano a diversi uomini d'onore, fra cui anche Matteo Messina Denaro che, grazie all'acquisito possesso delle informazioni sensibili li custodite e al suo stato di latitanza è considerato l'ultimo custode del segreto di quella stagione: *"io in seguito ho avuto con il Provenzano e il Provenzano, asserendo, si è levato... si è pulito il locale, nel senso che ognuno... ogni latitante e ogni persona di un certo rilievo assieme a sé c'ha biglietti, c'ha pizzini e c'ha documentazione, c'ha un certo archivio, un certo discorso... un certo discorso ce l'ha. Dice, si è riusciti a pulire il tutto e diciamo che mi ha fatto capire, detto e non detto, che un ruolo lo avesse avuto anche il Matteo Messina Denaro, che... e da questo si fa un discorso, che molte documentazioni possono essere finite anche nelle mani di Matteo Messina Denaro"* (così riferisce Giuffrè Antonino all'udienza del 5 aprile 2018, p. 49 della relativa trascrizione).

2. L'ideazione del piano stragista continentale alla luce dei nuovi equilibri in Cosa Nostra. La riunione di Cefalù

A seguito del vuoto di potere causato dall'arresto di Riina - fino a quel momento indiscusso *leader* carismatico - come era prevedibile seguì una fase di fibrillazione nella quale le insoddisfazioni di alcuni degli esponenti di vertice di Cosa Nostra per le possibili conseguenze del c.d. teorema Buscetta si tradussero in contrasti accesi che fecero profilare all'orizzonte uno scontro aperto per la successione e, conseguentemente, per la linea futura da adottare (v. *ex multis* il riferimento di Tranchina all'udienza del 5 aprile 2019. Si riporta stralcio di p. 14 del verbale stenotipico: *“Sì, ricordo che questa è una delle poche occasioni in cui Giuseppe Graviano si sbottonò a parlare, mi ricordo che dopo l'arresto di Totò Riina le parole di Giuseppe Graviano furono proprio queste qua: ‘Vedi, Fabio, noi devi fare conto che siamo tutti figli di ‘stu cristianu - come lo chiamava lui - siamo tutti figli di questa persona. Probabilmente, adesso che non c'è più lui, potrebbe scoppiare anche una guerra, però tu non devi temere nulla, perché a te non ti conosce nessuno, noi abbiamo degli impegni presi, li dobbiamo mantenere’, insomma ebbe a dire queste cose così”*).

Grazie al lavoro diplomatico portato avanti da Bernardo Provenzano (v. sul punto le dichiarazioni rilasciate dal Sinacori all'udienza del 3 aprile 2019, p. 72 del relativo verbale), tuttavia, non si arrivò a quell'epilogo.

Si venne, quindi, a formare al vertice di Cosa Nostra una sorta di 'direttorio' composto da coloro che più si erano mostrati aderenti alla *voluntas* del 'capo dei capi', vale a dire Bagarella, Brusca, Messina Denaro e i fratelli Graviano, integrato da Bernardo Provenzano a fungere da ago della bilancia, nel tentativo di non scontentare, né i c.d. oltranzisti, né coloro che propugnavano l'inabissamento.

In effetti, in una sorta di equilibrio fatto di pesi e contrappesi, accanto alla posizione radicale si contrappose quella propugnata da alcuni capi mandamento, segnatamente Ganci, Cancemi, Aglieri, Greco, La Barbera, Biondo 'il corto', sostituto del Biondino nella reggenza del mandamento di San Lorenzo, e Spera di Belmonte Mezzagno, che per converso sollecitavano un ritorno alle origini, ad una mafia che tornasse a concentrarsi sul controllo del territorio e sui tradizionali affari illeciti non alla luce del sole, ma nella più confacente ombra.

La fase dialettica in Cosa Nostra - dunque caratterizzata da tentativi di accelerazione verso la soluzione della continuazione delle stragi, anche in territorio siciliano, e spinte interrutive - apparve propendere in favore dell'ala integralista nella riunione che si tenne il 1 aprile 1993 nei pressi dell'hotel Zagarella, comune di Cefalù, alla quale parteciparono Bagarella, accompagnato dal genero del Farinella, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro, accompagnato dal Sinacori, ma il *forfait* dato da Bernardo Provenzano portò ad una sospensione della linea.

La quadratura del cerchio venne quindi trovata a metà maggio successivamente ad un incontro fra il Bagarella e il Provenzano. La soluzione di compromesso fu quella di proseguire nell'attacco allo Stato, ma al di fuori del perimetro insulare (ove, appunto, secondo il Brusca all'udienza del 9 gennaio 2018, di cui a p. 40, "*passando lo stretto di Messina, ognuno poteva fare quello che voleva*") più esattamente nel centro-nord Italia, da qui la successiva denominazione convenzionale della serie di attentati posti in essere in 'stragi del Continente'.

Di questa soluzione mediana hanno parlato, *ex latere* oltranzista, oltre all'appena citato Brusca, il Sinacori (v. esame e controesame all'udienza del 25 settembre 1997 dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze nell'ambito del procedimento penale a carico di Bagarella + 25, pp. 137-139 del verbale

stenotipico: *“No, no, non era su questo. Era sul fatto che in Sicilia, essendoci Cosa Nostra, cioè, significa che... prendiamo come esempio Palermo che in ogni borgata c'ha la sua famiglia, succedendo una strage lì, ci può essere, vanno incontro a processi tutti i componenti della famiglia, perché sono riconosciuti. Con i pentiti che ci sono, ormai si sa tutto. Si sapeva già tutto allora. Quindi, siccome il rappresentante di quella famiglia poteva mettere il veto, e se non lo metteva potevano andar a discussione e a guerre, cioè a spararsi tra di loro, per evitare tutto ciò, si è deciso per il Nord. In quanto al Nord, non essendoci Cosa Nostra, nessuno poteva venirsi a lamentare e dire: 'ma che hai fatto, che non ha fatto... perché hai messo la bomba nel mio quartiere, perché non te la mettevi nel tuo quartiere...Nessuno poteva venire a dire, tranne lo Stato che poteva fare azioni repressive, come in effetti ha fatto”*), dall'altra parte *ex latere* fautori dell'inabissamento, fra tutti, il Cancemi.

Sul punto non può che operarsi un ampio rinvio alle valutazioni esposte dalla più volte citata decisione della Corte di Assise di Firenze che, soprattutto alle pp. 1639-1646 e 1693-1697, ben spiega le differenti anime di Cosa Nostra all'indomani dell'arresto di Totò Riina, il ruolo di cucitura rivestito da Bernardo Provenzano e la soluzione di compromesso trovata.

Da rilevare come, per un certo lasso di tempo, dal gruppo degli oltranzisti si allontanò Giovanni Brusca, secondo il Sinacori in quanto schieratosi dalla parte del Ganci (p. 72 del verbale stenotipico del 3 aprile 2019: *“Fino al punto in cui avevano deciso, sia Bagarella con i Graviano, di fare gli attentati al nord e Brusca si era allineato un po' con la linea di Raffaele Ganci e Bernardo Provenzano, cioè non era tanto d'accordo su quelle cose, e da allora in poi Bagarella l'aveva... l'aveva un po' messo da parte. Poi ci aveva parlato e lui era rientrato. Però da quel momento in poi era guardato un po'... un po' male è [...] io mi accodavo sempre ai discorsi di Matteo. Anche perché Brusca si sentiva un po' troppo... il padrone del mondo, e quindi...”*), secondo

il Brusca stesso per un semplice fraintendimento dovuto all'errata interpretazione dell'invito alla cautela rivolto al Ganci dopo la conoscenza dell'attività di captazione di via Ughetti e la mancata sospensione dell'attentato a Costanzo a seguito delle rivelazioni sul punto del Gioè, concetto percepito dal Bagarella come dissociazione dalla linea stragista (v. p. 1641 della sentenza della Corte di Assise cit.). Ad ogni modo, dopo un periodo di 'dissociazione' ed un chiarimento con il Bagarella, il Brusca tornò nuovamente con i compagni di avventura di sempre.

3. La causale delle stragi del 'Continente'

Come ben argomentato alle pp. 1715 e ss. della più volte citata sentenza fiorentina, la lettura congiunta delle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia non lasciano dubbi sul fatto che le ragioni dell'esplosione di violenza del 1993-94 sia da ricercare nella perdurante intenzione dei capi mafiosi di costringere lo Stato a fare un passo indietro sul terreno della lotta alla mafia.

Questa causale è stata rappresentata dai propalanti con la capacità espressiva propria di ognuno di essi e in base al differente livello di cognizione che ciascuno di questi possedeva ed è possibile ricondurla a delle linee direttrici, alcune di natura oggettiva, altre di carattere soggettivo.

Rientrano fra le motivazioni di natura oggettiva tutto ciò che è riconducibile alla normativa antimafia, ovvero all'introduzione da parte del legislatore statutale di una serie di istituti giuridici sulla spinta di una cultura della legalità e di contrasto alla criminalità organizzata progressivamente - pur se non in modo lineare - crescente.

Fra essi ricordiamo, in estrema sintesi, il perfezionamento della disciplina sui collaboratori di giustizia varata nel luglio del 1991 e soprattutto

l'attuazione di quella sul c.d. carcere duro (art 41, co. 2 bis, dell'Ordinamento penitenziario, come modificato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306).

Quest'ultimo regime rappresentò una netta involuzione per Cosa Nostra, sin lì adusa a ben altri comportamenti statuali nell'esecuzione della pena. Un provvedimento che, unito alla riapertura delle supercarceri di Pianosa e l'Asinara, venne percepito come il simbolo del rinnovato impegno repressivo dello Stato.

Il detto intervento legislativo, che mirava palesemente ad impedire ai *boss* mafiosi in carcere di continuare a delinquere pur se detenuti, ebbe un effetto moltiplicatore sulle contraddizioni e le diverse posizioni esistenti all'interno di Cosa Nostra di cui s'è già riferito. Un'associazione che, pur se in apparenza poteva fregiarsi della 'prova di forza' delle stragi in cui persero la vita i dott.ri Falcone e Borsellino, ormai era divisa tra chi godeva della libertà e chi si trovava ristretto, si perdendosi quella coesione interna che è cardine dell'inattaccabilità dall'esterno.

Ma si ponga mente, altresì, all'accresciuta sensibilizzazione degli operatori del diritto verso l'applicazione della disciplina sui sequestri e le confische dei patrimoni illeciti, tanto in materia prevenzionale quanto in materia penale, disposizioni invero varate già nel 1982 ma che in quel periodo venivano, per così dire, riscoperte.

Pure di natura oggettiva sono le ragioni legate a quei giornalisti, come il Costanzo, che attraverso il megafono delle loro trasmissioni avevano infranto la regola del silenzio sulle tematiche della mafia e portavano avanti la cultura dell'antimafia, o a quei pentiti che avevano osato violare il tabù dell'omertà, con tutti i rischi di una crescente schiera di soggetti disponibili a collaborare con la giustizia.

Inoltre, del pari oggettive erano le esigenze di chiusura delle carceri, 'speciali' per le caratteristiche di sicurezza e di isolamento dal mondo esterno, quali Pianosa e l'Asinara.

Motivazioni di natura soggettiva muovevano, invece, le azioni di alcuni membri di Cosa Nostra contro, per esempio, Costanzo (modalità di festeggiamento plateale dell'arresto del Riina) e Contorno (per i Graviano e Spatuzza questi era responsabile della morte, rispettivamente, del padre e del fratello).

Natura mista va invece ravvisata, nella strisciante psicologia di alcuni capi mafiosi, nel soddisfacimento del bisogno di "*portare alto l'onore dei corleonesi*" e di non farsi "*schifiare*".

Fu tenendo a mente questo coacervo di finalità - in progressivo ampliamento rispetto a quelle iniziali per lo più legate alla punizione dei nemici storici, inetti e traditori di Cosa Nostra - che si decise di proseguire la linea stragista, pur virandola nei territori del centro Nord e verso obiettivi diversi da quelli precedenti, quali il patrimonio storico e artistico nazionale, il tutto nella consapevolezza della sua indispensabilità per costringere ancora una volta lo Stato sul terreno della trattativa, tavolo al quale si erano già sedute le Istituzioni nel '92.

Si riportano, per una maggiore chiarezza espositiva, gli estratti del narrato di alcuni collaboratori di giustizia sentiti nella sede fiorentina per come riportati in nota alle pp. 1716-1718 della sentenza:

"In quel momento lo Stato ci stava massacrando, ci stava: ci ha massacrato. Ci ha proprio letteralmente massacrato. Tra la legge sui collaboratori, tra Pianosa, Asinara e 41 bis, cioè, eravamo proprio... Solo così potevamo cercare un contatto, per quello che mi è stato detto anche da Matteo, solo con le bombe nel patrimonio artistico potevamo cercare un contatto con

qualche politico, con qualcuno delle Istituzioni che poteva venirci a dire qualcosa: 'perché non la smettete?'; questo discorso" (Sinacori);

"Quello che è nelle mie conoscenze, l'obiettivo principale di Riina erano quelle di fare annullare questa legge sui collaboratori di giustizia, sui pentiti. L'obiettivo principale che lui aveva è questo del 41-bis, questo del carcere duro.

Le cose che lui diceva, quell'espressione 'mi rubo i denti', che lui voleva arrivare a queste cose qua. Gli obiettivi principali erano questi qua. Poi, tutto il macello che ha/hanno fatto, erano sempre subordinati a queste cose, diciamo" (Cancemi);

"Bagarella cercava in tutti i modi, forse ancora cerca in tutti i modi di abolire il 41-bis. Questo era un chiodo che lui cercava in tutti i modi di fare togliere ai detenuti.

Aveva paura. una paura tremenda di questo fenomeno collaboratori, e quindi cercava di mettersi a patto con lo Stato per farlo regredire proprio nei confronti, sui confronti dei collaboratori. Ma la cosa più che gli martellava era il 41 bis" (Calvaruso);

"Ecco, nel momento in cui si otteneva questa possibilità di questo, Cosa Nostra... la cosa che chiedeva erano il 41, la legge dei pentiti... " (Grigoli);

"I parenti venivano a portare lamentele che a Pianosa si stava male con questo 41/bis.

Inoltre, per fare capire allo Stato che comandava Cosa Nostra [...] La dicitura giusta è: gli facciamo vedere chi comanda qua in Italia" (La Barbera);

"Lo scopo di queste stragi era quello che sono sia/i portati buona parte di detenuti al carcere di Pianosa e l'Asinara. E' stato emesso il 41-bis, quindi buona parte di tutti questi detenuti si lamentavano - e questo mi consta a me personalmente perché sono andato per tre anni a fare colloqui al carcere di Pianosa -si lamentavano del regime un pochettino rigido che c'era nel carcere di Pianosa e l'Asinara e del 41-bis.

Quindi il motivo di queste stragi è stato un ricatto verso lo Stato. Praticamente: 'o togli Pianosa, Asinara e 41-bis. o noi ti facciamo saltare i monumenti'. Di conseguenza, saltando i monumenti cosa succede? E' un danno per lo Stato italiano, nello stesso tempo se saltano i monumenti i turisti qua non vengono più, quindi si bloccava anche il turismo.

E' normale che se io sono turista e sento che cominciano a saltare chiese, monumenti, eccetera, eccetera, in quei momenti io cerco di tenermi lontano dall'Italia; e quindi in questo senso si bloccava anche il fenomeno del turismo. Questa è una cosa secondaria, comunque. la cosa principale era quella di ricattare lo Stato" (Di Filippo Pasquale);

"... lui [Matteo Messina Denaro] mi parlava che c'era il discorso pure del 41-bis che era il carcere duro. E volevano fare questa serie di attentati per vedere un poco..." (Geraci).

Ebbene, al di là della prevalenza delle ragioni sottese alla strategia stragista nelle diverse fasi ('92/'93-'94) e alla differente articolazione oggettiva e soggettiva del piano, è comunque importante rimarcare - per le refluenze che la riflessione pone sulla figura di Matteo Messina Denaro - come fra le stragi del Continente e quelle siciliane non vi sia alcuna reale soluzione di continuità, ma è ben individuabile un medesimo *fil rouge* che, dipartendo dalla finalità dell'eliminazione dei nemici storici e dei traditori di Cosa Nostra, passa per lo spargimento di terrore fra la popolazione e la destabilizzazione della compagine statale, orientati alla ricerca di un nuovo equilibrio con il mondo istituzionale per scompaginare il fronte dell'antimafia.

Si ponga mente sul punto alla sintesi del passaggio di consegne fra Riina e Provenzano dopo l'arresto del primo ad inizio '93 e alla spiegazione delle ragioni sottese alla seconda fase della stagione stragista operata dal collaboratore Salvatore Cancemi all'udienza del 17 giugno 1999 nel processo Borsellino *ter*, come da p. 211 e ss. della trascrizione:

“P.M. dott.ssa PALMA: No, io... la mia domanda era con riferimento alle stragi del '93, se lei sa, è a conoscenza dell'esistenza o no di un qualche collegamento fra le stragi del '92 e le stragi del '93.

P.M. dott. DI MATTEO: Fuori microfono: Quelle di Firenze, Roma e Milano...

CANCEMI Salvatore: Lui, PROVENZANO, io mi ricordo benissimo che ha detto che le cose andavano a... dovevano andare avanti per come erano state portate quando c'era Totò RUNA fuori e lui dice: "Le cose devono continuare"; queste... queste cose io ce le ho sentite dire a PROVENZANO e quindi mi disse che ci vuole un po' di... ha usato questa parola: "Un po' di pazienza che tutto si risolve in bene", quindi questa affermazione l'ho avuta anche da PROVENZANO in presenza di GANCI.

[...]

P.M. dott. DI MATTEO: Presidente, riformulo la domanda. Allora, è inutile... piuttosto che disquisire sulle cose, io chiedo, se la domanda verrà ammessa se per quanto ri... innanzitutto senza scendere nei particolari, signor CANCEMI, perché non è questo il processo adatto, lei sa se le stragi del '93, intendo quelle di Roma, Firenze e Milano, sono riconducibili anche all'attività di Cosa Nostra? Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: Ecco. Le chiedo, sempre non le sto chiedendo particolari: lei sa per quali motivi Cosa Nostra si adoperò per porre in essere quegli attentati a Roma, Firenze o Milano?

CANCEMI Salvatore: Io quello che ho saputo il filo è tutto uno, L'aggancio è tutto uno, i motivi sono tutti uguali, gli interessi sono tutti uguali.

P.M. dott. DI MATTEO: Questo da chi l'ha saputo intanto, che gli attentati del '93 avevano le stesse, diciamo, finalità di quelli del '92?

CANCEMI Salvatore: Io questo l'ho saputo da PROVENZANO, oltre diciamo, tutti i discorsi di RIINA, da PROVENZANO quando lui mi disse che

le cose devono andare avanti, per come stavano andare avanti, cioè che... per come sono andate avanti, perché tutti... quello che aveva fatto 'u zu ' Totuccio do... dobbiamo seguire. Quindi queste cose sono state, diciamo, un filo... il filo è tutto uno, diciamo, di... di quello che mi ha detto Provenzano, di queste stragi.

P.M. dott. DI MATTEO: E lei sa se l'iniziativa di fare le stragi del '93 venne da Cosa Nostra o venne da altri?

CANCEMI Salvatore: Ma io... quello che io so, quello che posso dire, quello che io so, come diciamo... la parte esecutiva è sempre di Cosa Nostra, la parte esecutiva, però gli interessi sono sempre...come io vi ho spiegato, il filo è sempre quello là”.

Lo stesso Brusca, che sembra apparentemente affermare il contrario, proprio su sollecitazione della difesa in controesame all'udienza del 9 gennaio 2018 chiarisce che lo scollegamento si riferisce solo all'assenza di una previa programmazione degli attentati del '93-'94, non certo alla sussistenza di una cesura fra i due momenti tali da rendere l'insieme delle stragi siciliane e del Continente come tronconi autonomi (p. 99: *“le stragi del nord sono effetto delle due stragi del... diciamo, di... del '92, però inizialmente non erano progettate, questo intendo dire quando sono scollegate”*).

In sintesi, se è vero che all'indomani dell'arresto del Riina vi fu una nuova deliberazione avallando un cambio di passo, tanto negli obiettivi e nella dislocazione degli attentati, quanto nelle finalità aggiuntive perseguite, è altrettanto vero che non vi fu alcuna soluzione di continuità fra i due momenti della stagione stragista, ma un unico e al contempo articolato *fil rouge* legò queste terribili pagine della Storia italiana (non può passare inosservato, d'altro canto, che già nel 1992 l'attacco al patrimonio artistico-culturale della Nazione era oggetto di discussione in Cosa Nostra, come da trattativa con Bellini e attentato dimostrativo al giardino di Boboli del Mazzei).

Da rilevare in chiusura come, sulla scorta delle emergenze probatorie riportate alle pp. 436-505 della sentenza stralcio del Borsellino *quater*, è ben possibile sostenere che le stragi di Firenze, Milano e Roma del 1993, l'uccisione di alcuni agenti di polizia penitenziaria (tutti argomenti che verranno affrontati di qui a breve), i pericoli per l'ordine pubblico derivanti dal travaso di un malcontento dall'interno del circuito carcerario all'esterno e una certa ritrosia culturale del mondo accademico e di parte dei giuristi al doppio binario trattamentale per i delitti di mafia e terrorismo (nonché la possibile accettazione del contenuto del papello da parte di alcuni soggetti delle Istituzioni) deposero - dati alla mano - per un depotenziamento quantomeno del carcere duro: fra revoche e omesso rinnovo, i provvedimenti di sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario scesero dai circa 1200 del '92 ai circa 400 del '94. In parte si trattò di una cessione parziale dello Stato alle richieste di Cosa Nostra, per fortuna effimera e temporanea, giacché negli anni a venire si registrerà una progressione negli interventi legislativi, giudiziari e amministrativi di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

4. Le conversazioni di Riina nel carcere di Opera

Le propalazioni dei pentiti sopra a vario titolo riportate per estratto o per sintesi hanno trovato riscontro nelle stesse parole pronunciate da Totò Riina, intercettate a sua insaputa - e per l'effetto dalla forte valenza probatoria - nel carcere di Milano Opera.

Nel corso del colloquio intrattenuto fra i detenuti Riina e Lorusso Alberto durante la 'socialità' inframuraria il primo esprime apertamente tutto il suo disdegno contro il cognato Leoluca Bagarella, colpevole di aver optato per una strada mediana, di compromesso, cedendo alle pressioni di Bernardo

Provenzano, così spostando gli obiettivi stragisti in territorio peninsulare, invece che contro i traditori ed i nemici in terra siciliana (conversazione intercettata nell'ambito del p.p.n. 1094/13 in data 18 agosto 2013, dec. int. n. 746/13, come trascritta dal perito alle pp. 36-43 della relazione):

“U - ...pp.i. stati capaci, non sono stati capaci di portare avanti ideali, non sono stati capaci pp.i..

U1 - *Ora, senza..., senza offendere, non è che non ci sono la gente, ma ci sono..., ci sono..., però mischini ognidunu fanu pp.i., e fa...*

Ora, senza..., senza offendere, non è che non ci sono le persone, ma ci sono..., ci sono..., però poverini ognuno fanno pp.i., e fa...

U - Ci sono, ci so..., no, ci sono...

U1 - Pp.i..

U - ...però non hanno ...

U1 - Sì.

U - ...la completezza delle cose...

U1 - Sì, sì, non ha...

U - ...c'è..., c'è..., c'è...

U1 - ...non hanno il polso.

U - Non hanno pure la completezza delle cose, per esempio c'è chi l'intenzione e la capacità, la serietà ce l'ha e però poi non ha la capacità finanziaria...

U1 - Pp.s..

U - ...per affrontare 'ste cose. C'è chi invece ha la capacità finanziaria però non ha la capacità pp.i..

U1 - ...morale di insistere...

U - ... morale, ecco, la morale giusta. Quindi ci sono che non hanno però la completezza di tutte le cose. Per essere come voi...

U1 - Pp.s..

U - ...occorre avere tutte le qualità per essere come voi!

U1 - E certo! E' giu., eh, eh, ah, ah, ah, eh!

U - Quindi questo è difficile trovare.

U1 - *E' difficili truvari tuttu u centu pi centu!*

E' difficile trovare tutto il cento per cento!

U - Ce., eh!

U1 - *(N.d.t.: gesticolando)*

U - Quello è difficile trovare, quello.

U1 - *Un mancava nienti, nun mancava nienti!*

Non mancava niente, non mancava niente!

U - E' questo il problema ...

U1 - E questo fu pp.i. ...

U - ...per tirare la cosa avanti e non rientrare, perché non c'era più chi era pp.s..

U1 - ...mio cogna., mio cognato, ad esempio, che pp.i..

U - Però vostro cognato..., scusatemi se..., io non lo conosco, eh! Però gli ideali ce li aveva fermi, gli ideali!

U1 - Sì!

U - ...ce li aveva fermi ed era pure capace ...

U1 - Sì! Ma però ci mancava sempre pp.i..

U - ...però poi..., ci mancava sempre qualche cosa.

U1 - ...mancava, sì, pp.i. ...

U - ...ci manca., magari era un po' superficiale nei movimenti.

U1 - *...inveci..., inveci..., inveci i dirici a Binnu Provenzanu di darici la risposta, iu ci a detti a lui la risposta, a Binnu Provenzanu. Ci doveva dire "sai chi ti dicu? Si tu si cunvintu d'accussi vattinni di l'Italia oppure ti., ti 'nni mannu..., ti nni mannu iu!"*

...invece, invece..., invece di dirgli a Binnu Provenzanu di dargli la risposta, io gliel'ho data a lui la risposta, a Binnu Provenzanu, Gli doveva dire “sai cosa ti dico? Se tu sei convinto così vattene dall'Italia, oppure ti..., ti mando..., ti mando io”!

U - Pp.i., sì, invece, invece ...

U1 - *E invece con tutte quelle famose inter., con tutta quella esperienza che aveva ci rissi “ti metti un cartellinu attaccatu 'o coddu e dici ‘io non ne so niente’”. Però facisti chiddu chi ti dissi iu, ti n'ha ‘gghiri fora a farilu, e si ‘nni iu a..., a Firenze.*

E invece con tutte quelle famose inter., con tutta quella esperienza che aveva gli hanno detto “ti metti un cartellino attaccato al collo e dici ‘io non ne so niente’”. Però hai fatto quello che ti ho detto io, te ne devi andare fuori a farlo, e se n'è andato a..., a Firenze.

U - Uh, uh!

U1 - *Pp.i. e ci..., ci..., a Firenze ci hai manna' a iddu, a..., a Binnu Provenzanu ci ha manna' a Firenze, a Binnu...*

Pp.i. e ci..., ci..., a Firenze ci devo mandare a lui, a..., a Binnu Provenzanu ci devo mandare a Firenze, a Binnu...

U - pp.i..

U1 - *...pp.i. picciridri poi. Ah, tu e ‘sti..., amici tua, itivinni a Firenze e bi., o nun ti ni vo' iri, miserabile che non sei altro?!”. Ci hava diri accusi, ci hava diri ...*

Pp.i. bambini poi. Ah, tu e questi..., amici tuoi, andatevene a Firenze e bi., o non te ne vuoi andare, miserabile che non sei altro?!”. Gli dovevo/a dire così, gli dovevo/a dire ...

U - Sì.

U1 - ...miserabile che non sei altro!

U - ...codardo, codardo, codardo!

U1 - Codardo!

U - Perché è un comportamento.., questo è un comportamento da codardo.

U1 - Quindi che cosa vuoi fare fai! Fai che da una parte vai che vuoi portare avanti una cosa, una causa, e da una parte...

U - Da una pa..

U1 - *...ci duni ...*

...gli dai ...

U - *...ci vo.., ci vuoi coprire a quelli! Se vuoi fare.., eh, eh., per questo non stanno bene, ecco perché vi dico io che manca pure la completa qualità di tutte le cose.*

U1 - *Eh! Ognunu forsi.., u Signuri unu ni fici, ci detti tutti cosi a chi.., a chiddu ci detti tutti cosi, tuttu!*

Eh! Ognuno forse.., il Signore ne ha fatto uno, gli ha dato tutto a que.., a quello gli ha dato tutte cose, tutto!

U - E quello è riuscito tutto, riuscivano le cose, è riuscito tutto e tutto è filato giusto. Però se quello poi viene a mancare non c'è pp.s. ...

U1 - Purtroppo pp.i..

U - ...è così.

U1 - *Io non voglio pp.i., non è che voglio offendere le idee degli altri, per l'amor di Dio! Ognuno po' aviri o po' essiri u sò cunttu, però debbo dire che fa parte di essere un Carabiniere. Ognuno fa parte pe.., per essere Carabiniere, che non vuole stare in quella strada.*

Io non voglio pp.i., non è che voglio offendere le idee degli altri, per l'amor di Dio! Ognuno può avere o può essere per suo conto, però debbo dire che fa parte di essere un Carabiniere. Ognuno fa parte pe.., per essere Carabiniere. Che non vuole stare in quella strada.

U - Uh, uh! Non può fare una via di mezzo.

U1 - *(N.d.t.: ride)*

U - Una via di mezzo, che uno pp.i. pende a destra, pende a sinistra...

U1 - *Vu., vu..*

Voi..., voi..

U - ...a secondo di come pp.i..

U1 - *...vui lu sapiti, voi siti troppu sfacciatu, voi siti tro.., troppo chiaro, vui.., io non.., non temo niente, io l'italiano per me non.., non conta, non ha mai contato e mai conta, bo.., bombardata 'na strada pp.i. spara, iu sugnu in opposizione a tutti, iu sugnu amicu di.., di sparatura, perciò vi.., ma che tu..., ... che tu m'ha fari dirigiri a mia, mi 'nn'è 'gghiri a Firenze.., iu mi 'nni vaiu 'ddocu, 'nda chiazza i Palermu, accu.., accumincia...*

...voi lo sapete, voi siete troppo sfacciato, voi siete tro.., troppo chiaro, voi.., io non.., non temo niente, io l'italiano per me non, non conta, non ha mai contato e mai conta, bo.., bombardata una strada pp.i. spara, io sono in opposizione a tutti, io sono amico di.., degli sparatori, perciò vi.., ma che tu..., che tu devi fare dirigere a me, me ne devo andare a Firenze, io me ne vado lì, nella pizza di Palermu, co.., comincia ...

U - Pp.s..

U1 - *...accumincia a cercari a chi di dovere.*

...comincia a cercare a chi di dovere.

U - Sì, sì, sì.

U1 - *Si 'nn'hana 'gghiri l'autri, quando uno è duro, quando uno è uomo!*

Se ne devono andare gli altri, quando uno è duro, quando uno è uomo!

U - Ma..., ma ce.., loro, sì.

U1 - Eh!

U - Certo!

U1 - *Scusatemi, capisco che non ne nasceranno, non ne nasceranno, perché... Iu haiu du figghi masculi e vui lo vedete, sugnu rannuzzu uora, perciò*

pp.i. non ci ho potuto dire niente e non ci dirò mai niente e mancu ci dicu, però dicu “tu mè figghiu si., mè figghi siti?” , beh, diciunu i mè figghi! Siti pp.i. comu all'autri, appressu pp.i., appressu di l'autri. Però..., però che cosa pretendo di., di., di., di., di 'sti poveri ragazzi, ragazzotti, con questo finimondo che è successo e che la genti si., si.... Ci mannunu a sò ziu ‘ccà fora, sò ziu a Firenze pirchè l'ha ‘gghiri a fari tu, 'sti cosi l'ha ‘gghiri a fari fora da Sicilia. Ma si sugnu sSicilianu pirchè l'ha ‘gghiri a fari fora da Sicilia?

Scusatemi, capisco che non ne nasceranno, non ne nasceranno, perché... Io ho due figli maschi e voi lo vedete, sono grandicello ora, perciò pp.i. non gli ho potuto dire niente e non gli dirò mai niente e non gli dico neanche..., però dico “tu mio figlio si., siete miei figli? Beh, dicono i miei figli! Siete pp.i. come agli altri, appresso pp.i. appresso gli altri. Però..., però che cosa pretendo da., da., da., da., da questi poveri ragazzi, ragazzotti, con questo finimondo che è successo e che la gente si, si.... Ci mandano a suo zio qua fuori, suo zio a Firenze perché le devi andare a fare tu, queste cose le devi andare a fare fuori dalla Sicilia. Ma se sono siciliano perché le devo andare a fare fuori dalla Sicilia?”.

5. Le stragi del ‘Continente’: Roma, Firenze, Milano

Dunque, perseguendo le finalità sopra riportate e optando per la soluzione mediana della prosecuzione delle stragi, seppure al centro-nord Italia, il ‘direttorio’ intraprese l’attacco al patrimonio storico e artistico della Nazione.

Trattasi di una opzione che, come già esposto nel precedente capitolo, era sorta nel corso di alcuni colloqui fra Gioè e Bellini, con precipuo riferimento alla Torre di Pisa, e che era divenuta oggetto di crescente attenzione tra i vari capimafia, con il compimento del primo atto dimostrativo consistito

nella collocazione di un proiettile d'artiglieria nel giardino di Boboli a Firenze da parte del Mazzei.

Quindi, una volta trovato l'accordo in Cosa Nostra a metà di maggio del '93, si cominciarono ad individuare gli obiettivi più precisi, tanto che in quel lasso di tempo l'odierno imputato disse al suo fidato Sinacori che erano ormai pronti e gli mostrò un libro, probabilmente di storia dell'arte, indicando gli Uffizi quale bersaglio già individuato, senza menzionare Roma e Milano che, pertanto, furono aggiunti successivamente (cfr. sentenza della Corte di Assise di Firenze, pp. 1620 e 1623).

La circostanza è corroborata, peraltro, dal Brusca. Questi - per le ragioni a suo tempo illustrate tornato ad avere normali rapporti con l'odierno imputato nel 1995 dopo l'arresto del Bagarella (25 giugno 1995), rivedendolo circa quattro/cinque volte dalla seconda metà del suddetto anno agli inizi del '96 - ha innanzitutto riferito che fu lo stesso Matteo Messina Denaro a rivelare nel corso di alcuni di questi incontri di aver partecipato personalmente alle stragi e che queste erano state compiute per entrare in contatto privilegiato con lo Stato (dichiarazioni riportate a p. 1569 della sentenza della Corte di Assise di Firenze: *"Lui, vero o non vero, mi diceva che era uno di quelli che ha partecipato alle stragi, però non sapeva di contatti con apparati dello Stato. Perlomeno lui non aveva nessun tipo di contatto. Ora, non è detto che era la verità. Non è detto perché mi voleva deviare, sapeva qualche cosa e non me lo ha detto, questo so e questo gliel'ho sempre detto e dirò sempre questo"*).

In una occasione chiese al Messina Denaro in che modo avevano individuato gli obiettivi delle stragi e questi gli rispose appunto che avevano fatto ricorso all'aiuto di guide turistiche cartacee (sempre p. 1569: *"Io, quando gli chiedo e mi risponde in quella maniera, cioè, come mai avete scelto queste cose, gli chiedo questo fatto perché con me non c'era il programma iniziale, quello ... cioè, colpire questi obiettivi. Al che dice: 'abbiamo deciso così e*

abbiamo individuato gli obiettivi tramite le guide turistiche. Abbiamo individuato questi fatti per ragionamenti che hanno fatto loro").

Comunque. da quel momento in poi si passò all'azione, dando concretamente il via alla fase stragista continentale che contemplò *in parte qua*, in ordine diacronico:

- la strage di via dei Georgofili a Firenze il 27 maggio 1993 (che cagionò la morte di cinque persone oltre al crollo della Torre del Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili, al danneggiamento degli adiacenti edifici monumentali e storici, fra cui la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santo Stefano e Cecilia a Ponte Vecchio, il Museo di Storia della Scienza e della Tecnica, nonché varie opere d'arte di inestimabile valore ivi custodite);

- la strage in via Palestro a Milano il 27 luglio 1993, segnatamente al padiglione di Arte contemporanea (a seguito della quale morirono dei vigili del fuoco, un soggetto extra-comunitario e furono feriti diversi passanti);

- l'attentato alla Basilica di San Giovanni in Laterano ed alla chiesa di San Giorgio al Velabro a Roma il 28 luglio 1993, ove si registrarono danni materiali ai monumenti della cristianità e importanti lesioni fisiche ai passanti.

E' storia giudiziaria, poi, che vennero progettate altre due stragi, sempre con la predisposizione di un ordigno esplosivo nei luoghi considerati simbolo del nostro Paese o contro persone in quel momento rappresentative della cultura dell'antimafia, che però segnarono un fallimento, vuoi per errori di valutazione degli esecutori materiali (attentato al giornalista Maurizio Costanzo a Roma il 14 maggio 1993), vuoi per il malfunzionamento del congegno elettronico adoperato per l'innescò della carica deflagrante (attentato nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma, segnatamente in via dei Gladiatori, al termine di una partita del campionato di calcio di serie A nel gennaio del '94), vuoi per mera casualità (attentato al Contorno su cui si tornerà nel prossimo paragrafo).

Da rilevare come, sempre a detta del Brusca, in uno degli incontri avuti con l'imputato fra il '95 e il '96 il Messina Denaro gli disse anche che due anni prima alcuni esponenti mafiosi, come Benedetto Capizzi e Antonio De Caro, avevano avanzato l'ipotesi di compiere un attentato dinamitardo nel parco archeologico di Selinunte, vale a dire nella casa madre dello stesso imputato, piano che però vide l'opposizione del capo provincia di Trapani probabilmente in considerazione dei possibili negativi risvolti economici per la città di Castelvetro (pp. 1569-1570 della sentenza di primo grado del processo contro Bagarella + 25: *"E del fatto di Selinunte però io non so quando è stato ideato. Però io vengo a saperlo poi nel '95, quando io chiedo a Messina Matteo Denaro: 'ma come avete individuato questi obiettivi, come siete riusciti a individuare questi fatti, qual era lo scopo. Cioè, come vi siete organizzati?'*, e lui mi risponde che gli obiettivi li hanno individuati tramite i depliant, consultando dei depliant...

P.m.: Materiale turistico, guide, pubblicazioni...

IMPUTATO Brusca G.: Materiale turistico, sì. Riviste...

P.M.... questa roba qui.

IMPUTATO Brusca G.: Sì.

P.M.E come ci rientrava il tempio di Selinunte in questa confidenza che le fece Messina Denaro?

IMPUTATO Brusca G.: Selinunte... Selinunte, per dire che c'era il progetto anche a Selinunte. Selinunte non c'era bisogno di consultare i depliant, perché si conosceva in Sicilia. Non c'era bisogno di andare a cercarlo su...

PUBBLICO MINISTERO: Ma questo voleva dire che qualcuno aveva messo gli occhi a suo tempo sul tempio di Selinunte?

IMPUTATO Brusca G.: Su Selinunte, sì. E..., Selinunte è Trapani...".

Dell'abortito progetto di far saltare i templi di Selinunte ha parlato, peraltro, anche il Sinacori nel corso dell'escussione del 3 aprile 2019 (p. 47 del

verbale stenotipico: *“Sì, si parlò pure di fare attentati... parlavano anche di fare attentati ai templi a Selinunte, ma Matteo si oppose completamente, dice che questi erano pazzi proprio [...] No, ma credo... Posso fare delle supposizioni, cioè Selinunte era un bene archeologico dove Castelvetro vive su Selinunte, Matteo è di Castelvetro. Ma queste non è che sono cose che mi ha detto Matteo, sono cose che penso io”*).

Per le stragi del continente del '93/'94 la Corte di Assise di Firenze, con sentenza n. 3/98 del 6 giugno 1998 nel procedimento penale a carico di Leoluca Bagarella + 25 - da leggersi in uno a quella n. 2/00 emessa dalla stessa autorità giudiziaria in data 21 gennaio 2000 quale stralcio del procedimento principale - riconoscerà la responsabilità, in qualità di mandante, di Matteo Messina Denaro oltre che, tra gli altri, di Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Bagarella Leoluca, Graviano Giuseppe e Filippo, Bizzoni Alfredo e Monticciolo Giuseppe, condannando gli imputati all'ergastolo.

Al di là dell'analisi dei singoli fatti, cui non può che farsi integrale rinvio alle dette milari pronunce, ciò che importa in questa sede è sottolineare l'assoluto ruolo di primo piano rivestito da Matteo Messina Denaro, che non si limitò a far parte del 'direttorio', ma fu forza propulsiva essenziale per l'ideazione e l'organizzazione di tutte le stragi, a riprova di un'ascesa in Cosa Nostra ormai pienamente compiuta.

6. Gli ulteriori progetti di attentato contro agenti della polizia penitenziaria, nonché vari collaboratori di giustizia e relativi familiari

Se fino a quel momento, come noto, i mafiosi avevano goduto, pur in regime ristretto, di un ambiente carcerario ove erano riusciti a mantenere una posizione di privilegio rispetto a tutti gli altri detenuti, è con l'introduzione del

c.d. carcere duro di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario che la situazione si capovolge.

Per tale ragione non si fece attendere la reazione di Cosa Nostra nei confronti degli appartenenti al corpo della Polizia Penitenziaria, l'organo dello Stato incaricato di implementare il nuovo regime restrittivo dopo lo slancio che nel '92 era stato impresso da Giovanni Falcone fin dal suo insediamento quale direttore degli Affari penali del Ministero della Giustizia.

Si rimanda, sul punto, al commento alle intercettazioni richiamate nella sentenza Avana e al manifestato intento dei mafiosi, come riferito dal propalante La Barbera nel corso della sua deposizione nel procedimento penale contro Bagarella + 25 e già riportato *supra*, di riaffermare il controllo sul territorio sotto il profilo militare, sociale, economico e soprattutto politico: “*gli facciamo vedere chi comanda qua in Italia*”.

Da rilevare *en passant* come il malessere di cui hanno parlato i collaboratori rispetto alle presunte vessazioni o maltrattamenti compiuti dalla Polizia Penitenziaria rappresenta, invero, una lettura di parte e semplicistica delle dinamiche introdotte dall'art. 41 bis o.p., non essendo stato appurato se vi furono realmente comportamenti irrituali da parte degli agenti di custodia verso i detenuti, ovvero se si trattò - come appare più probabile - solo di forme di coercizione necessarie ad assicurare il rispetto del nuovo regime carcerario da parte dei mafiosi riottosi che, per la prima volta, si trovarono a scontare un trattamento restrittivo più severo degli altri reclusi.

Ebbene, l'odierno imputato si pose come pedina fondamentale nell'ideazione e organizzazione di diversi attentati nei confronti di agenti penitenziari che prestavano servizio nella provincia di Trapani sul finire del '93, oltre ad essere stato mandante dell'omicidio dell'agente Giuseppe Montalto, in servizio presso il carcere dell'Ucciardone a Palermo, trucidato con due colpi di fucile da caccia semiautomatico a Trapani il 23 dicembre 1995 (vedi, per le

conclusioni in punto di valutazione del materiale probatorio con specifico riferimento alla posizione dell'odierno imputato, le pp. 202-203 della sentenza della Corte di Assise di Trapani n. 4/1999: *"...Le dichiarazioni del SINACORI e del BRUSCA risultano convergenti anche con quelle di Vincenzo FERRO in ordine al coinvolgimento di Matteo MESSINA DENARO e del BRUSCA nel progetto di uccidere il MONTALTO; nonché in ordine ai riferiti retroscena inerenti la causale dell'omicidio. Su quest'ultimo punto, poi, le anzidette dichiarazioni trovano ulteriore riscontro in quelle di Calogero GANCI dalle quali, come si è detto, traspare addirittura una precisa volontà venuta a maturare ai vertici di Cosa Nostra di colpire gli agenti di custodia. Di non minore rilievo in una ricostruzione della vicenda che tenda a essere quanto più fedele alla realtà è, infine, la convergenza riscontrabile tra le dichiarazioni del MILAZZO, del SINACORI e del BRUSCA su alcuni profili di contorno, quale la collocazione temporale della esecuzione dell'omicidio che, a loro dire, venne volutamente portato a termine sotto le festività natalizie [...] trova riscontro nelle dichiarazioni del BRUSCA laddove questi racconta della riunione in cui Matteo MESSINA DENARO si 'vantava' con lui della buona riuscita dell'operazione, e in tale contesto gli disse anche che avevano organizzato l'omicidio nei giorni precedenti alle festività natalizie in modo che i detenuti "si facevano il Natale più allegro" (cfr. trascrizioni dell'udienza del 26.6.1998)".*

Oltre a quanto sopra, Matteo Messina Denaro fu epigone di Totò Riina anche nell'attacco ai pentiti - di cui evidentemente, come il 'mentore', ne comprendeva i pericoli per la sopravvivenza di Cosa Nostra in termini di tenuta interna della compagine - intuendo come potesse costituire un idoneo mezzo di pressione sulla loro scelta di collaborare con le autorità di polizia e giudiziaria prenderne di mira i congiunti.

Ed è proprio in quest'ottica che l'imputato si rese protagonista dell'ideazione e organizzazione del sequestro del piccolo Di Matteo Giuseppe, di anni tredici, allo scopo di conseguire - come prezzo della liberazione - la ritrattazione delle dichiarazioni già rese da Di Matteo Mario Santo, padre del bambino, nonché l'interruzione degli interrogatori che il predetto Di Matteo, indagato collaborante, stava rendendo alle Procure della Repubblica di Palermo e Caltanissetta sulla strage di Capaci e su altri gravissimi reati riconducibili agli appartenenti al sodalizio. Il sequestro, avvenuto in Villabate e proseguito in altre località dal 23 novembre 1993, ebbe il suo epilogo finale con l'uccisione della vittima l'11 gennaio 1996 in territorio di San Giuseppe Jato e il successivo scioglimento del corpo nell'acido.

Per tale fatto Matteo Messina Denaro verrà condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise di Palermo con sentenza n. 1/12 del 16 gennaio 2012 (sulla posizione specifica dell'imputato vale riportare le pp. 111-118 nelle parti maggiormente funzionali alla presente: "*Le risultanze probatorie sopra esposte delineano ugualmente un quadro assolutamente univoco di responsabilità penale anche dell'imputato Messina Denaro con ruolo deliberativo ed organizzativo del sequestro.*")

Rilevano, in proposito, innanzitutto, le dichiarazioni rese da Giovanni Brusca che ebbe a deliberare il sequestro con coloro che rappresentavano allora i massimi esponenti dell'associazione mafiosa Cosa Nostra ancora in stato di libertà (seppure latitanti), tra i quali vi era, appunto, per il ruolo di rappresentante della provincia di Trapani, Messina Denaro Matteo.

Si è visto sopra che Brusca ha raccontato che venne convocata una apposita riunione dei massimi vertici dell'associazione mafiosa ("...In quel momento i ruoli erano che io rivestivo la reggenza del mandamento di San Giuseppe Jato, Giuseppe Graviano aveva la reggenza di Brancaccio, del mandamento di Brancaccio, la reggenza... era l'effettivo capo mandamento, e

Messina Matteo Denaro era il sostituto del padre di Francesco Messina Denaro... rivestiva il ruolo di capo mandamento della provincia, del ruolo rivestito dal padre di capo provincia, capo mandamento e... questo era...E Bagarella anche se formalmente non rivestiva nessun ruolo all'interno della famiglia di Corleone, però di fatto condivideva con Bernardo Provenzano il ruolo di capo mandamento...") proprio per deliberare la decisione di sequestrare il piccolo Di Matteo con l'intento di arginare il fenomeno dirompente del 'pentitismo' e, nello specifico, per indurre Di Matteo Mario Santo a recedere dalla collaborazione con la Giustizia ("...Quindi la determinazione, la volontà e il progetto esecutivo nasce da quella che è la natura di Cosa Nostra, cioè di fermare quella che era l'emorragia all'interno di Cosa Nostra de sempre... del nascere di collaboratori di giustizia. Nella fattispecie per Mario Santo Di Matteo che stava andando ad affrontare un tema molto grave, ma era un segnale un po' per tutti. Questo argomento era frutto di un di più, di più osservazioni, di più consultazioni fino al punto di decidere di fare qualche cosa. E di questo fatto se ne parlava all'interno di Cosa Nostra, di questo fatto specifico ne parlai io, Leoluca Bagarella, Messina Matteo Denaro e Giuseppe Graviano").

Tale riunione si tenne in Misilmeri presso quel "deposito della calce" pure descritto oggi da Spatuzza [...] e nella stessa vennero distribuiti i compiti tra i partecipanti.

Durante tutto il periodo di detenzione del piccolo Di Matteo, poi, il Brusca, secondo quanto dallo stesso riferito, ha mantenuto costanti rapporti con Messina Denaro, sia di natura informativa, sia, quando ne insorse la necessità, per trasferire l'ostaggio nella provincia di Trapani [...] cosa che, con l'autorizzazione e l'interessamento del medesimo Messina Denaro [...] effettivamente avvenne.

E' appena il caso di ricordare che, come risulta dalle sentenze definitive acquisite e dalle condanne di alcuni appartenenti alle 'famiglie' mafiose del trapanese in esse contenute, è effettivamente riscontrato che il piccolo Di Matteo è stato segregato dalla fine del 1994 sino all'agosto 1995 nella provincia di Trapani e, più specificatamente, prima a Campobello di Mazara, località Tre Fontane in un magazzino nella disponibilità di Genova Franco e, poi, a Valderice, località Purgatorio, in una casa messa a disposizione da Mazzara Vito.

Un primo riscontro della chiamata di correo di Brusca Giovanni nei confronti di Messina Denaro si ricava dalle dichiarazioni di Brusca Enzo Salvatore, il quale, non soltanto ha confermato l'assiduità degli incontri tra il fratello Giovanni e Messina Denaro [...] ma, soprattutto, ha raccontato di uno specifico incontro avvenuto nel 1996, di cui egli è stato testimone diretto, nel corso del quale discutendo del sequestro Brusca Giovanni ebbe a dolersi della scarsa collaborazione datagli dagli altri capi mafia e Messina Denaro, però, ebbe a difendersi dicendo di avere fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità.

Sullo stesso piano si pone anche il riscontro ricavabile dalle dichiarazioni di Sinacori Vincenzo, il quale ha riferito di avere avuto diretta notizia da Messina Denaro del coinvolgimento di questi nel sequestro allorché il Di Matteo era stato segregato nella provincia di Trapani [...]

E sul punto, infine, è stata acquisita una importantissima conferma con le dichiarazioni di Tranchina Fabio, il quale per propria diretta conoscenza ha riferito della presenza di Messina Denaro nella provincia di Palermo e di innumerevoli incontri avuti dallo stesso con Graviano Giuseppe (oltre che con altri capi mafia) anche nel periodo in cui maturò la decisione di sequestrare il piccolo Di Matteo [...]

In conclusione, pertanto, la valutazione unitaria delle dichiarazioni dei collaboranti sopra ricordate e delle risultanze ricavabili dalle sentenze definitive

acquisite sia sul ruolo di Messina Denaro sia sulla permanenza dell'ostaggio nella provincia di Trapani durante un non breve periodo della sua lunga segregazione, impone di ritenere pienamente provata la responsabilità dell'imputato Messina Denaro Matteo nel fatto criminoso contestatogli oggetto del presente processo").

Peraltro, l'efferato delitto non comportò alcuna ritrattazione della volontà di collaborare da parte del padre di Santo Di Matteo, il quale continuò a rivelare agli organi inquirenti e giudicanti le informazioni di cui era in possesso, così come d'altra parte effettuato nell'ambito di questo procedimento, ove è stato escusso in data 3 aprile 2019.

Su questo stesso solco si collocano altre due azioni delittuose aventi sempre la finalità di porre un freno al dilagante fenomeno del pentitismo.

Il primo concerne il progetto di attentato a Balduccio Di Maggio, al momento dell'inizio della collaborazione reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, soggetto che rivelò le informazioni chiave che condussero all'arresto del Riina.

Per quanto di rilievo, Matteo Messina Denaro, in uno al Brusca e al Bagarella, si occupò di incaricare alcuni uomini d'onore del trapanese di compiere dei sopralluoghi al fine di rintracciarlo nella località segreta, dapprima in territorio toscano, quindi nel novarese. Nonostante la localizzazione del propalante e il monitoraggio dei suoi spostamenti, però, l'azione omicidiaria non fu compiuta per l'arresto in poco tempo di alcuni dei soggetti all'uopo incaricati, quali Calabrò Gioacchino, Ferro Giuseppe e Valenti Antonino.

Il secondo attiene all'attentato compiuto ai danni del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, estrinsecatosi nell'occultamento, nel canale di scolo della via Formellese del paese di Formello lungo il tragitto verso l'abitazione, di esplosivo che, casualmente scoperto, scoppiò nel corso

dell'intervento degli artificieri dei Carabinieri cagionando ingenti danni materiali alla predetta pubblica via e agli immobili circostanti (v. in relazione ad entrambi i falliti attentati, specie con riferimento agli autori morali, p. 1437 e ss. della sentenza della Corte di Assise di Firenze più volte menzionata).

7. Il *favor* per il Movimento Sicilia Libera

La primazia di Matteo Messina Denaro all'interno di Cosa Nostra è, altresì, disvelata dal ruolo assunto proprio dall'imputato nel progetto politico di carattere autonomista, *rectius* independentista-secessionista, di 'Sicilia Libera', sorto nel 1993 in quella fase storica di grande fermento partitico seguita al terremoto 'tangentopoli'.

Come già più volte riportato nelle pagine precedenti, il tradimento da parte dei tradizionali referenti politici - DC e socialisti in larga misura - che si erano assicurati un appoggio elettorale da parte della criminalità organizzata, ma che avevano voltato le spalle una volta conseguito il risultato, aveva indotto Cosa Nostra a punire in modo esemplare i principali affetti da tale interessata amnesia e ricercare nuovi referenti.

Tuttavia, allo scopo di tutelare i propri interessi in via quasi diretta i vertici dell'associazione mafiosa in questione avevano deciso di fondare e foraggiare un nuovo movimento politico nella cui lista si sarebbero dovute candidare persone all'apparenza 'pulite', 'presentabili', eppure individuate in via preventiva e manovrate in via successiva dalla stessa. In altri termini, con siffatta operazione si mirava all'istituzione di un partito che fosse la proiezione stessa dell'associazione mafiosa sul piano politico, epurata delle striature delittuose, per meglio conseguire obiettivi di infiltrazione nel mondo istituzionale senza rischiare di spendere risorse personali e finanziarie su

esponenti spinti da logiche ‘egoistiche’ piuttosto che da quelle ‘altruistico-associative’.

Come ben spiegato dal teste Fenu Giandomenico, Luogotenente in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta, all’udienza del 17 ottobre 2019 (v. verbale p. 37 e ss.), da un punto di vista formale la locuzione ‘Sicilia Libera’ era presente in due diverse entità: in particolare, l’8 ottobre 1993 a Palermo veniva costituito il movimento denominato ‘Sicilia Libera nell’Italia Libera ed Europea’, mentre venti giorni dopo a Catania, esattamente il 28 ottobre 1993, veniva fondata l’associazione denominata ‘Movimento Federalista Lega Sicilia Libera’, associazioni che rimanevano separate.

Negli atti costitutivi si prevedeva espressamente che il partito si sarebbe confederato con gli altri movimenti di impronta autonomista del pari sorti nel Sud Italia, in vista dell’obiettivo finale rappresentato dalla separazione della Sicilia dal resto del territorio italiano per farne una sorta di paradiso fiscale al centro del Mediterraneo, *“Tisola felice del divertimento...”*.

Quanto alla composizione, quella costituita nel palermitano annoverava tra i suoi soci fondatori La Bua Vincenzo Edoardo, giornalista, Ricciardi Bernardina, impiegata, Lo Bosco Egisto, preside di scuola, Vadalà Renato, funzionario di banca, Colajanni Cordovana Alba, sempre giornalista, Di Gangi Rocco, sempre giornalista, Salvatore Michele, impiegato, ma soprattutto, per quanto riguarda il rilievo investigativo, Cannella Tullio, all’epoca imprenditore e a lungo militante negli ambienti politici della Democrazia Cristiana, arrestato appena due anni dopo nello stesso filone di indagine che ha condotto alla cattura di Leoluca Bagarella, in quanto ritenuto intraneo all’associazione Cosa Nostra.

Quanto alla costola catanese fra i fondatori si distinguevano Antonino Strano, imprenditore successivamente diventato politico di fama regionale e

anche nazionale con militanza nei partiti di destra, Lipera Giuseppe, avvocato, e Gaspare Di Paola, dirigente d'azienda.

Da rilevare come la sede centrale del movimento era collocata comunque nel capoluogo siciliano, ufficialmente al Passaggio MP1, numero 9, mentre il centro degli affari e degli eventi convegnistico/elettorali era l'hotel San Paolo Palace, gestito da Gianni Ienna, famoso costruttore palermitano ritenuto vicino ai fratelli Graviano di Brancaccio.

Le liste risulteranno poi prendere parte alle tornate elettorali amministrative e politiche della primavera del '94, ma di lì a poco il progetto apparve svanire come neve al sole.

Al di là del dato formale, la spiegazione delle ragioni sottostanti al fenomeno politico è lucidamente offerta dal collaboratore di giustizia Tullio Cannella, sicuro protagonista della vicenda per essere stato, come riferito, tra i fondatori di Sicilia Libera di Palermo, in gran parte riscontrato dall'altro propalante Tony Calvaruso (le dichiarazioni vengono ampiamente riportate e commentate alle pp. 1443 e ss. della sentenza del Tribunale di Palermo, II sezione penale, dell'11 dicembre 2004, a carico di Marcello Dell'Utri, nonché in via più sintetica alle pp. 1627, 1642 e ss., 1677 e ss., della più volte citata sentenza della Corte di Assise di Firenze a carico di Bagarella + 25, ove si fa altresì riferimento sul punto alle propalazioni di Pennino, Sinacori, Galliano e Ferro).

Così, è stato narrato che l'idea di fondare un partito autonomista fu esplicitata nel corso di una conversazione dell'estate del 1993 fra Cannella e Bagarella, in quanto quest'ultimo, sostanzialmente, intendeva così bypassare l'intermediazione di uomini politici, inserendo, piuttosto, nel nuovo movimento politico soggetti che fossero diretta espressione di Cosa Nostra.

A quel punto il Bagarella incaricò proprio il Cannella di attivarsi per reperire alcuni collaboratori per i diversi territori siciliani, vale a dire personaggi di spicco che potessero fare da catalizzatori di consenso elettorale.

Che l'iniziativa fosse riferibile di per sé all'organizzazione mafiosa fu circostanza narrata al Cannella dallo stesso Bagarella in ulteriori conversazioni allorquando quest'ultimo riferì dell'autorizzazione a procedere al progetto concessa da Bernardo Provenzano. Di quell'iniziativa politica erano stati informati anche i fratelli Graviano, che si erano subito messi a disposizione e grazie ai quali fu pagata con sconto la sala convegni dell'Hotel San Paolo Palace, pur mostrandosi scettici, tanto da rivelare di stare esplorando anche altri fronti.

Ciò che è certo è che le iniziative parallele di così importanti esponenti di Cosa Nostra - unitamente alla consapevolezza dei rilevanti costi da sostenere per una proficua radicalizzazione sul territorio della struttura partitica e dei relativi candidati - indussero ad abbandonare l'idea del partito in proprio di Bagarella, svuotando il progetto già sul finire dello stesso '93, tanto che in occasione delle elezioni comunali di Palermo del novembre di quell'anno Bagarella stesso mostrò disinteresse per la formazione della lista.

Maturò così in Cosa Nostra un ulteriore cambio di rotta, ritenendo più proficuo appoggiare tramite la figura di Marcello Dell'Utri il nuovo partito di Forza Italia, la cui genesi, sulle ceneri del *post* tangentopoli, era da attribuirsi all'iniziativa dell'imprenditore Silvio Berlusconi in vista della tornata elettorale nazionale della successiva primavera del '94.

Detto ciò è da rilevare come, nonostante la fugace apparizione del movimento politico 'Sicilia Libera', non mancò certo l'*imprinting* di Matteo Messina Denaro.

Si è già fatto riferimento in merito alla vicenda del notaio Ferraro (e per come riassunto alle pp. 1627 e ss. della citata sentenza della Corte di Assise di Firenze sulle stragi continentali) come nella seconda metà del '93 vi fu un

incontro a Cefalù fra l'odierno imputato, il Bagarella e Graviano Giuseppe (incerta la presenza nel frangente di Ferro e Calabrò) con l'ex senatore Vincenzo Inzerillo, uomo di fiducia dei fratelli Graviano.

Il dato merita attenzione in quanto proprio l'Inzerillo - successivamente condannato per associazione di tipo mafioso con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 11 gennaio 2010 - fu uno dei promotori del movimento politico in questione, dopo aver manifestato anche in quell'occasione diversi dubbi in ordine ai risultati conseguiti attraverso la mera strategia stragista in punto di adozione di provvedimenti normativi e organizzativi più favorevoli alla criminalità organizzata (si pensi all'auspicata modifica dell'ordinamento penitenziario e della legge sul pentitismo o alla chiusura del carcere di Pianosa).

Altra riunione dove si parlò dell'iniziativa politica e si avanzarono proposte concrete in termini di individuazione dei nominativi da inserire nelle liste in quanto 'presentabili' fu quella di Bagheria sempre sul finire del '93, con presenti proprio Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano, oltre che il Sinacori, che così si è espresso nel corso della deposizione resa all'udienza del 25 settembre 1997 nell'ambito del processo Bagarella + 25 (pp. 33 e ss. del fasc. n. 202 del verbale stenotipico):

"PUBBLICO MINISTERO: ...L'altra parte, invece, dell'argomento di cui lei sta parlando è questo movimento politico. Intanto le chiederei, questo movimento politico aveva un nome?"

EX 210 Sinacori: Sì, Sicilia Libera.

PUBBLICO MINISTERO: Lei, di questo movimento politico aveva sentito parlare anche precedentemente, oppure questa è la prima volta che ne sente parlare.

EX 210 Sinacori: No, è la prima volta che ne sento parlare.

PUBBLICO MINISTERO: Ne sente parlare anche con indicazione della sigla, cioè della denominazione di questo movimento?

EX 210 Sinacori: Sì, a Bagheria, sì. Quando siamo a Bagheria, sì.

PUBBLICO MINISTERO: Cioè, si parla espressamente di questa denominazione di questo movimento.

EX 210 Sinacori: No, no

PUBBLICO MINISTERO: Ecco.

EX 210 Sinacori: che si chiama Sicilia Libera, no. Di un movimento da portare dei deputati nostri a Roma. Però io il nome non lo so. Mi dovevano fare avere i facsimile per potere fare la campagna elettorale [...]

EX 210 Sinacori: No, no, lo so dopo. Dopo quando già...perché io sapevo un movimento ma non sapevo come si chiamava. Lo so poi quando escono i pentiti che si chiama Sicilia Libera.

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, e questo movimento politico a chi stava a cuore? Chi aveva progettato di dare vita a questo movimento politico?

EX 210 Sinacori: Era Bagarella, Giuseppe Graviano e Matteo.

PUBBLICO MINISTERO: Erano tutti e tre d'accordo sotto questo aspetto?

EX 210 Sinacori: Credo di sì, perché in questo periodo, siccome Matteo faceva vita a Palermo e loro, in quel periodo che lui era latitante, si vedevano quasi ogni giorno, per come lui ebbe a dirmi poi.

PUBBLICO MINISTERO: E quindi ?

EX 210 Sinacori: Loro volevano sapere dei nomi da Vincenzo Virga e da me.

PUBBLICO MINISTERO: Ecco.

EX 210 Sinacori: Da Vincenzo Virga su Trapani... [...]

EI: 210 Sinacori: da me su Mazara, se avevamo delle persone pulite rispetto... pulite nel senso ...

PUBBLICO MINISTERO: Presentabili.

EX 210 Sinacori: Presentabili come fedina penale.

EX 210 Sinacori: Se avevamo delle persone, io gli dissi che non ne avevo e Vincenzo Virga gli disse, gli fece qualche nome. A questo punto, siamo sempre nella riunione di Bagheria

PUBBLICO MINISTERO: Sì, sì.

EX 210 Sinacori: il Matteo dice a Vincenzo Virga che gli mandava una persona. Siccome c'era un certo Giovanni Formoso, che è un uomo d'onore di Misilaeri, e questo aveva...conosceva il Virga perché aveva un deposito d'oro, e siccome il Virga aveva una gioielleria, dice: 'ti mando a Giovanni Formosa con un'altra persona e vedi di presentarci queste persone per potere iniziare a fare un certo tipo di discorso, vediamo se le possiamo candidare.' e tutti questi discorsi.

Poi, se si sono incontrati o non si sono incontrati, io questo non glielo so dire. Però il Giovanni Formosa, doveva accompagnare il Tullio Cannella a Trapani, che io non conosco.

PUBBLICO MIHISTERO: Questo Formosa da chi le prendeva le disposizioni, le direttive?

EX 210 Sinacori: Da Giuseppe Graviano.

PUBBLICO MIRISTERO: ormai che ci siamo, la prospettiva, diciamo, di ordine generale, legata a questo movimento politico quale era?

EX 210 Sinacori: La prospettiva era nel futuro, cioè, riuscire a portare avanti determinate persone, un certo numero di persone a Roma, ma non per avere dei risultati immediati perché era assurdo per avere... Ma per in futuro avere delle persone a Roma che facevano i nostri interessi, solo ed esclusivamente i nostri interessi. o, quantomeno, se avevamo qualche problema sapevano dove andare perché rappresentavano non erano uomini d'onore ma potevano anche essere uomini d'onore, cioè si potevano anche combinare.

Cioè, dovevano essere delle persone che dipendevano solo ed esclusivamente da noi e fare tutto ciò che noi ... Però sempre nel tempo, cioè, era programmato nel tempo questo discorso.

PUBBLICO MINISTERO: 'Mandare persone a Roma', io credo di aver capito che cosa vuol dire, ma...

EX 210 Sinacori: 'A Roma' nel senso di essere eletti e andare o al Senato o alla Camera, intendo dire questo".

Ancora, pure il collaborante Giuseppe Ferro ha riferito (come da sunto a p. 1637 della sentenza della Corte di Assise di Firenze) che un paio di volte nella seconda metà del '93 ed a distanza ravvicinata, probabilmente tra settembre ed ottobre del suddetto anno, aveva sentito parlare del nuovo movimento politico tanto dal Bagarella quanto da Messina Denaro Matteo, il quale doveva dedicarsi in maniera più precipua dell'area di Castelvetro e degli altri paesi limitrofi per il tramite del politico alcamese Perricone.

Anche il già citato Cannella ha espressamente riferito nelle sentenze citate che nel progetto era stato coinvolto - oltre i Graviano, Bagarella e Ferro - pure Matteo Messina Denaro, il quale era peraltro presente all'ulteriore riunione avente il medesimo tema a Bagheria (incontro collocato però fra fine '93 e inizio '94).

7.1. Il ritorno di Saro Naimo in Sicilia

Il ruolo di *leadership* di Matteo Messina Denaro all'interno di Cosa Nostra nel periodo in considerazione, oltre che con riferimento specifico all'implementazione del progetto separatista di 'Sicilia Libera' è dato evincersi anche dagli stretti rapporti con Saro Naimo.

Come plasticamente riferito dal collaborante Sinacori in più occasioni “*Rosario Naimo è un uomo d'onore affiliato alla famiglia di San Lorenzo a Palermo, ma da trent'anni operante in America. Era l'alter ego di Totò Riina in America*” (p. 37 del verbale dell'udienza del 25 settembre 1997 dinanzi alla Corte di Assise di Firenze nel procedimento sopra richiamato), “*per come ci è stato presentato a noi, era, diciamo così, un pezzo da 90 in America. Rappresentava Totò Riina in America [...] era il suo punto di riferimento*” (p. 66 del verbale dell'udienza del 3 aprile 2019 in questo procedimento).

L'altro collaborante Patti lo descrive, invece, in maniera più agiografica all'udienza del 6 aprile 2019 (p. 31) “*come uno forte, uno famoso, uno che era americano, che poi... che aveva un sacco di soldi, aveva più... aveva più soldi lui che il Papa*”.

Tornando al proपालante Sinacori questi - nel dichiarare di aver conosciuto e frequentato il Naimo nel corso degli anni '90-'92 mentre era latitante a Mazara del Vallo a seguito del mandato di cattura internazionale per il processo *Big John*, avente ad oggetto un ingente traffico di cocaina, circa 600 kg, proveniente dalla Colombia e finita in possesso di Totò Riina - ha ricordato che fu proprio Matteo Messina Denaro, su sollecitazione del Bagarella, a contattarlo nel corso del '93 al fine di accertare la fattibilità di un programma politico, già *in nuce* nel dopoguerra, che prevedeva l'annessione della Sicilia agli Stati Uniti d'America.

La prospettazione, però, non incontrò l'entusiasmo del primario mafioso d'America:

“Io ricordo che una volta venne Matteo, prima ha parlato con me dicendomi che dovevamo incontrare... io gli dovevo fare incontrare a Rosario Naimo perché volevano... gli avevano detto che questo Rosario Naimo aveva delle possibilità in America e che bisognava parlare con lui per cercare di staccare la Sicilia dall'Italia e annetterla agli Stati Uniti d'America. Cioè fantasia

[...] credo che gliel'aveva detto Luchino, Leoluca Bagarella. [...] Il progetto era innanzitutto di... Siccome ci stavano massacrando tutti con i processi e cose, pensare di... se c'era la possibilità di diventare americani, ci potevamo salvare” (p. 67 del citato verbale del 3 aprile 2019);

“Dopo l'arresto di Totò Riina, quindi nei primi mesi del '93, mi viene a trovare il Matteo Messina, siccome questo Rosario Naimo era latitante a Mazzara è stato latitante a Mazara per circa quattro anni, non so quanto di preciso, e mi dice che si era incontrato con Luchino - Luchino sarebbe Leoluca Bagarella - e gli aveva detto di venire da me ed accompagnarlo da questo Rosario Naimo e di farei un certo tipo di discorso. Un discorso che già si era fatto negli anni '60, fine anni '50 inizi anni '60, allorquando si voleva, c'era in programma l'annessione della Sicilia come cinquantaduesimo stato all'America, cioè, con l'accordo di Cosa Nostra. Io, quando Matteo venne a dirmi questa cosa, ho detto: 'speriamo che sia vero, magari'. Lo accompagnai, ma il Naimo quando ha sentito il discorso di Matteo ha detto: 'io farò il discorso, pero mi sembra una cosa molto improbabile che si faccia, in quanto ormai con la guerra... con il muro di Berlino che è caduto, la guerra fredda che non c'è più credo che non ci interessa agli americani. Però, io farò il discorso.', e basta [...] Poteva fare tantissimo perché Cosa Nostra americana ha i suoi agganci, noi non lo sappiamo chi governa in America, nel senso, no chi governa, nel senso se loro hanno uomini suoi nel governo americano noi non lo sappiamo. Io so soltanto che Rosario Naimo era il numero 1 e ci rivolgemmo a lui perché già questo discorso gli era stato fatto a lui tempo addietro, quando si poteva fare” (p. 37 e ss. del verbale del 25 settembre 1997).

Divenuto egli stesso collaboratore di giustizia qualche anno più tardi, Saro Naimo, sentito nel presente procedimento all'udienza del 12 dicembre 2018, ha descritto innanzitutto se medesimo come un soggetto entrato a far parte di Cosa Nostra verso la metà degli anni '60, affiliandosi alla famiglia di

Tommaso Natale di Palermo, mandamento unico con l'altra famiglia di San Lorenzo.

Quindi - ha spiegato il propalante - dopo tre anni circa decise di raggiungere la sua famiglia in New Jersey, recando con sé una lettera da far recapitare a Detroit al fratello di Gaetano Badalamenti di Cinisi. Quindi a partire dagli anni '80 divenne *“una sorta di referente di Cosa Nostra siciliana in America”* (p. 12), curando in particolare i rapporti con Salvatore Riina soprattutto per questioni inerenti al traffico di sostanze stupefacenti involgenti anche la criminalità sudafricana. Fu proprio in relazione ad una di queste operazioni, la c.d. *Big John*, che venne poi emesso un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti, sì inducendolo alla latitanza, sulla cui gestione in territorio trapanese ci si è già ampiamente soffermati nell'apposito paragrafo.

Il Naimo era persona a cui il Riina teneva particolarmente, sia in termini puramente affettivi, sia per gli interessi affaristici che il *boss* corleonese curava oltre l'Atlantico:

“Riina a me mi voleva realmente bene. Riina non voleva bene a nessuno, ammazzava pure a suo fratello per... a suo figlio... Una volta mi disse che era quasi quasi arrivato ad ammazzare suo figlio. Io sono convinto... Cioè, non trovo niente di... Riina mi voleva bene. Quando... Potrei raccontare un sacco di episodi del perché sono arrivato a questa conclusione. Mi voleva bene, aveva fiducia in me e, un'altra cosa, e logicamente questo lo dobbiamo ammettere, io per Riina ero una pedina importante in America, perché...[...]

Perché ero importante? Perché Riina, come sapete, non si fidava di nessuno. Riina si fidava di me ciecamente. A dire... Lui ebbe a dire in Commissione: “Sappiate...” a tutta la Commissione e poi me lo raccontò Pippo Gambino, me lo... e poi me lo disse lo stesso Riina. Ha detto in Commissione: “Guardate che in America abbiamo a Saruzzo. Ora se qualche altro di voi”, perché nella Commissione c'erano tutti i capimandamento, “ha qualche altro,

che se lo tenga pure, però sappiate che io c'ho a Saruzzo". Ah, e ha aggiunto pure: "...che Saruzzo c'ha una assegno in bianco mio". Ora, Riina mai parlava così con una persona. Sì, a volte voleva bene, ma poi... Con me, da quando lo conobbi, nel '72 - credo che lo incontrai nel '72 a Catania - ha avuto... non lo so... una... con una particolarità... poi c'è da dire che non ero come gli altri, che... dalla mattina alla sera assieme, quindi mi vedevo ogni tanto (inc.) ed era sempre contento di vedermi; gli affari ci andavano bene con me, perché con me ha trovato sempre onestà..." (pp. 38-39).

E' alla luce di questo stretto rapporto - e, prendendo in prestito le parole del collaborante, della cieca fiducia e del raro affetto che riponeva il capo di Cosa Nostra nel suo animo - che la presentazione da parte del Riina di Matteo Messina Denaro a Naimo nel settembre/ottobre del '92 in una proprietà di 'Mastro Ciccio' nei pressi di Mazara del Vallo, non soltanto riveste un'importanza simbolica, ma assume la valenza di un'investitura reale, di un'indicazione di una linea successoria nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo fosse stato indisponibile a tenere le redini dell'intera organizzazione mafiosa, a riprova della posizione che l'odierno imputato rivestiva a quell'epoca alla corte dell'indiscusso capo di Cosa Nostra:

"A Mazara del Vallo incomincia a sentire di questo Matteo Messina Denaro [...] ...il padre di Matteo, Ciccio Messina, era il capo mandamento di... della zona di Castelvetro, di Mazara, di tutti questi paesi del trapanese, e quindi lui era il figlio di Don Ciccio e ne parlavano tutti bene, ma non so se lui aveva un ruolo o una carica specifica. Sapevo... So che apparteneva a Cosa Nostra, ma allora non... cioè, non sapevo se era il... un rappresentante, se era sottocapo, no. Sapevo che era un bravo ragazzo e lo vo... e gli volevano tutti bene fino a un certo punto [...]

Per la prima volta lo incontrai a Mazara del Vallo nell'occasione... Fu... Adesso gli di esattamente quando... Fu nel... nel '92, 1992, nel mese di

settembre/ottobre, perché il... era il periodo già autunnale, che erano incominciate le scuole, quindi in quel periodo, nell'occasione che ebbi un ultimo incontro con Riina, perché da lì a poco io dovevo partire, già avevo tutti i piani per lasciare la Sicilia e logicamente dicevo che era per tornare in America, avendo la famiglia là, e il Riina mi volle venire a salutare e ci incontrammo a Mazara del Vallo nell'autunno, credo, settembre/ottobre del 1992, nel 1992, nella proprietà di un certo Mastro Ciccio, che era un altro... credo che era il sottocapo della famiglia di Mazara, in una proprietà di vigne, vinicola; incontrai a Salvatore Riina per salutarci e Salvatore Riina in quella occasione mi fece conoscere a Mattia messi... a Matteo Messina Denaro, perché me lo voleva fare conoscere, perché... "State a contatto...", cioè, per questi motivi, ci voleva fare conoscere. Sapendo che io dovevo partire, voleva che incontravo a questo... a questo signore [...]

Non so se questo era nei suoi piani, se era premeditato. Il motivo di incontrare Riina era perché mi voleva salutare, perché da lì a poco io dovevo partire, e io andai all'appuntamento. Ricordo che quando... Uhm, uh... Mi scusi. Ricordo che quando arrivai all'appuntamento, lui, Riina, lo vidi... era occupato, che parlava con questo giovane, camminavano nelle file dei vigneti, e allora io per educazioni mi misi a sedere in un sedile insieme a quel proprietario della... allora quello mi diceva: "Ma vuoi che lo chiamo e ci dico che sei...?", "No, no, no, lasci stare, non disturbi nessuno. Quando finiscono di parlare poi...". Dopo una mezzoretta ve... tutti e due, sia il Riina che il ma... il Messina Denaro, vennero verso di me, entrammo dentro... che c'era un casolare e il Francesco Messina, il proprietario di là, rimase fuori, noi entrammo lì dentro [...]

A Matteo Messina Denaro. Quella fu la prima volta che... Ne avevo sentito parlare, ma è la prima volta che lo conobbi fisicamente ed era il 1992, nel... autunno, metà autunno, così [...]

Devo dire che quello che capii era logicamente che lui già sapeva tutto il... da quando io ero là che... sapeva che ero là, a Mazara, e quando ci fu questo incontro, fui come se mi conosceva da sempre, mi abbracciò: “Saruzzu, volevo venire prima a salutarti, però...”, sì, cose così, però io non l’avevo mai visto. Fu una co... un saluto di cortesia, “Piacere”, “Piacere”, niente altro, cioè non... non ci furono... “Ci sentiamo, ci vediamo, stiamo vicini” e il... e poi si parlò...” (pp. 18-21).

Si badi che la funzione concreta di quella presentazione, assicurare all’*alter ego* di Riina negli USA un punto di appoggio nell’ipotesi in cui il ‘capo dei capi’ fosse stato impossibilitato a fungere da punto di riferimento, è collocato a fine estate/inizio autunno del ’92, a ulteriore riprova di come Matteo Messina Denaro rivestisse una posizione di primissimo piano nell’organigramma mafioso nel pieno del periodo stragista.

La sussistenza di un rapporto padre-figlio fra Riina e Matteo Messina Denaro è situazione che rimase impressa al Naimo anche allorquando avvenne un secondo incontro con l’odierno imputato, collocato temporalmente qualche mese dopo l’arresto di Totò Riina, vale a dire nel tardo inverno del ’93:

“Io vidi a Messina Denaro dopo... dopo che arrestarono a Riina. Ora non so se a Riina lo arrestarono a gennaio, a febbraio; cioè, da poco lo avevano arrestato, perché mi ricordo il particolare che quando feci un appuntamento... e adesso gli dico come, ma quando ci vidimo ci salutammo, ci baciammo, la prima cosa che mi disse, dice: “Hai visto, ci hanno levato ddu cristianeddu”. Significa: “Ci hanno levato un padre”. E io ci ho detto: “Eh. E che vuoi fare? Purtroppo...” [...] Quando sono entrati, mi ricordo che è successo questo, che il padrone di casa era seduto nel salotto e mentre io mi ero seduto in un tavolino distante, credo che era una cucina, un soggiorno, distante. Sono arrivati tutti e due, il Messina col Sinacori. Il Sinacori venne da me, mi abbracciò, mi salutò e si allontanò, si allontanò a parlare con quello e io rimasi solo con

Matteo, che... Matteo Messina Denaro, che la prima cosa che mi ricordo che mi disse era... cioè, con la faccia triste, dice: “Vedi cosa è successo? Ci hanno levato questo padre, questo...”. Ci dissi: “E che vuoi fare?”, poi i convenevoli, “Come stai?”, “Come non stai?”, e poi mi disse qualcosa cioè di impo... Là mi disse quello che... il motivo per cui mi aveva chiesto l’appuntamento” (pp. 23-25).

Quindi, a questo secondo incontro, al quale Denaro sopraggiunse in compagnia di Sinacori - la cui versione dei fatti è in tale maniera perfettamente riscontrata - si affrontarono nel merito le questioni legate al progetto di ‘*Sicilia Libera*’ (p. 25 e ss.).

Più nello specifico, secondo il racconto del Naimo l’imputato riferì che Leoluca Bagarella, che gli portava nell’occasione i propri saluti e un abbraccio, era a domandargli un aiuto in relazione alla costituzione di un partito, cui già stavano lavorando dei nuovi esponenti politici, che rendesse la Sicilia autonoma. A cagione di una vicenda equivoca che era occorsa al collaborante nel corso della sua permanenza negli *States*, infatti, i sodali riponevano ampia fiducia nelle possibilità del Naimo di offrire una ‘spintarella’ avvalendosi dei suoi contatti con i servizi segreti americani, dei quali si auspicava la ‘benedizione’ dell’iniziativa.

Pur reputando la proposta del tutto decontestualizzata dal nuovo corso della storia che, con la caduta del muro di Berlino, faceva presagire la fine della divisione del globo in due blocchi separati dalla cortina di ferro, e dunque nutrendo un’ampia riserva, decise per opportunismo di non disvelare in pieno le proprie perplessità e dichiarò di impegnarsi nei limiti delle sue possibilità.

Sull’ottimo rapporto fra Saro Naimo e Totò Riina, nonché sul legame quasi fraterno del primo con Pippo Gambino della famiglia di San Lorenzo, si rimanda anche alle dichiarazioni rilasciate da Ferrante Giovanbattista all’udienza del 30 settembre 2019 (pp. 91-93). Il propalante ha peraltro

specificato di avere accompagnato il Naimo verso la fine del '93 - dunque al tramonto del periodo stragista, di cui l'uomo d'onore era assai critico - dalla Sardegna alla Corsica in barca per consentirgli di passare altrove la fase successiva della latitanza.

Ebbene, a prescindere dalle singole circostanze di dettaglio narrate dai vari collaboranti, ciò che preme evidenziare in questa sede è che un fondamentale tratto comune delle varie propalazioni è costituito dall'evidenziazione del rapporto privilegiato del Naimo con il capo di Cosa Nostra Totò Riina e della traslazione di questa relazione privilegiata a Matteo Messina Denaro. Imputato che, forte della presentazione del capo, non disdegnò di interessare l'*alter ego* di Riina negli USA del progetto politico separatista che, anche se troppo audace, costituiva comunque al tempo un tassello fondamentale della strategia mafiosa di destabilizzazione della compagine statale, in tal caso sotto il profilo dell'integrità territoriale.

8. Riflessioni finali

Ciò che emerge dai fatti riportati in questo capitolo è che fu incuneandosi in questo rimescolamento di carte seguito all'arresto di Salvatore Riina nel gennaio del 1993 che Matteo Messina Denaro riuscì - forte della posizione che rivestiva all'interno della compagine organizzativa e del prestigio acquisito per la sua costante messa a disposizione della propria opera in favore della causa stragista fin dall'esordio - ad amplificare ulteriormente i suoi spazi di influenza all'interno di Cosa Nostra comprendendo da che parte soffiasse il vento, sì divenendo l'assoluto protagonista della stagione stragista continentale, sviluppo di quella siciliana ove persero la vita, fra gli altri, Falcone e Borsellino.

E' il suo essere, al pari di Leoluca Bagarella, animatore della stagione stragista del '93-'94 sulla scorta dell'ampio materiale probatorio già all'epoca a disposizione a condurre la Corte di Assise di Firenze ad emettere il 6 giugno 1998 sentenza di condanna nei confronti dell'odierno imputato.

Si riporta all'uopo la sintesi delle conclusioni, come da pp. 1698-1699 della richiamata pronuncia:

“MESSINA DENARO MATTEO. Il discorso fatto per Bagarella vale anche per questo imputato, che Sinacori, Brusca e Ferro Giuseppe indicano con sicurezza come uno dei capi che vollero e organizzarono le stragi; La Barbera e Ferro Vincenzo come uno di quelli attivi per colpire agenti di custodia (il che, come si è detto, è estremamente significativo per comprenderne la posizione nel gruppo); Ganci come uno degli ‘oltranzisti’; Scarano come il soggetto che organizzò la spedizione del 1992 contro Costanzo; Cannella come attivo nella costruzione del movimento ‘Sicilia Libera’; Geraci come persona che gli parlò di attentati al Nord prima che si avverassero.

L'affidabilità delle dichiarazioni rese, sugli aspetti che lo riguardano, dai collaboratori, la sua posizione gerarchica nell'organizzazione e i suoi rapporti col gruppo degli oltranzisti comportano che anch'egli deve essere dichiarato responsabile di tutti i reati contestatigli.

La pena, anche per lui, deve essere necessariamente quella dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre (p.b., ergastolo per il reato di cui al capo E, aumentata come sopra per la continuazione)”.

CAPITOLO XII

CONCLUSIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il contestato delitto di strage

Le argomentazioni sviluppate nei capitoli che precedono provano senza margini di incertezza la penale responsabilità di Matteo Messina Denaro per i due delitti di strage ascritti ai capi a) e b) della rubrica. In questa parte appare comunque opportuno aggiungere qualche ulteriore annotazione in diritto, onde avvalorare l'assunto che quanto accaduto a Capaci il 23 maggio 1992 e in via D'Amelio il 19 luglio 1992 anche con il contributo eziologico del predetto imputato sia effettivamente sussumibile nella fattispecie contestata.

Già ricorrendo al senso comune il concetto di strage evocato dai fatti di sangue in parola appare corrispondere alla nozione giuridica enucleabile dal disposto di cui all'art. 422 c.p., a mente del quale “ - 1. *Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo. - 2. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni*”.

Trattasi di reato comune di pericolo contro la pubblica incolumità riferita alla vita e alla salute di una pluralità di persone quale insieme indistinto di consociati, la cui lesività è il perno della distinzione rispetto alla fattispecie di cui all'art. 285 c.p. ruotante, invece, intorno all'offesa politica alla personalità interna dello Stato.

Secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, per il concretizzarsi del reato in esame si deve volere l'uccisione di almeno un uomo, associato alla consapevolezza della potenzialità lesiva *erga omnes* della condotta e dei mezzi posti in essere. Per il realizzarsi della tipicità della fattispecie non occorre, però, né la certezza nell'agente che dalla propria azione possa derivare la morte di uno o più soggetti, né che si verifichi preventivamente la presenza di più persone potenzialmente attingibili, essendo sufficiente che, nell'intenzione di ucciderne almeno una, si colga anche la sola probabilità che i beni della vita o dell'incolumità di un numero indeterminato di individui possa subire offesa, e ciò nonostante si agisca ugualmente così determinando una diffusa situazione di pericolo.

Tale esito costituisce l'evento del reato.

L'estrema vaghezza della formulazione legislativa, che ha fatto dubitare della sua conformità al principio di tassatività, consente appunto di reprimere ogni comportamento, commissivo od omissivo (nonostante la dizione letterale della norma si riferisca ad atti), che mediante violenza sia effettivamente idoneo a porre in pericolo la pubblica incolumità (reato a forma libera).

Al fine di verificare l'inveramento del pericolo, la valutazione del fatto deve essere globale, condotta quindi tenendo conto in particolare dei mezzi usati, delle modalità esecutive della condotta e delle circostanze ambientali che la caratterizzano (reato di pericolo concreto).

Trattandosi di reato a forma libera l'idoneità offensiva della condotta si desume, quindi, dal ricorso a strumenti e metodi in grado di creare un danno di particolare diffusività, potendo essa realizzarsi secondo le più varie modalità, compresi quei comportamenti atti ad integrare gli estremi di altri delitti.

L'art. 422 c.p. prevede incrementi di pena nell'ipotesi in cui, in conseguenza della condotta del soggetto attivo, venga cagionata la morte di una o più persone e si è di conseguenza ampiamente dibattuto sulla qualificazione

giuridica da attribuire a tale evento. Secondo quella parte della dottrina che si richiama alla relazione ministeriale e fa leva anche sul significato etimologico del termine 'strage', sarebbe invero il mancato verificarsi di eventi letali un'ipotesi attenuata, a fronte di quella principale inglobante la morte di più soggetti. Ad avviso della giurisprudenza prevalente, invece, nella misura in cui l'espressione 'strage' compare solo nella rubrica della disposizione, pertanto senza alcuna portata esegetica, e l'evento tipico del reato è rappresentato dal pericolo per la pubblica incolumità con il verificarsi del quale si consuma, la morte di una o più persone costituirebbe una mera circostanza aggravante. Un *sub* orientamento individua, invece, nel decesso o meno di uno o più soggetti un approfondimento dell'offesa all'incolumità pubblica, elemento quest'ultimo tuttavia sufficiente per l'integrazione del reato in questione nella sua forma base.

Ciò che è certo è che sia un reato composto, ove le singole uccisioni non sono autonomamente e in via cumulativa punibili a titolo di omicidio volontario.

A prescindere dalla natura dommatica della morte di una o più persone la Corte ha comunque avuto modo di chiarire - e la precisazione non è di poco conto ai fini della presente - che la regola della imprescrittibilità dei reati puniti con la pena dell'ergastolo si applica anche ai fatti di strage commessi anteriormente alla novella legislativa di cui alla l. 5 dicembre 2005, n. 251 (v. sul punto Cass. pen., Sez. II, 11 dicembre 2016, n. 15107, secondo cui il principio dell'applicazione della legge più favorevole al reo in ipotesi di successione delle norme penali nel tempo, nella specie del regime della prescrizione, di cui all'art. 7, co. 2, della CEDU, non opera per i crimini contro l'umanità che offendono interessi transnazionali).

L'elemento soggettivo comprende la volontà di compiere atti idonei a mettere in pericolo la pubblica incolumità, accompagnata dal fine di attentare alla vita di una o più persone (dolo specifico).

Ci si chiede se l'agente debba avere la consapevolezza di provocare un tale pericolo: la tesi affermativa poggia sulla considerazione che il pericolo è elemento costitutivo della fattispecie e come tale deve essere oggetto di rappresentazione e volizione, secondo il principio di colpevolezza.

L'opposta teoria, invece, considera la verifica del pericolo come mera condizione di punibilità, facendo leva sul fatto che esso va considerato oggettivamente in relazione ai mezzi utilizzati ed alle modalità di realizzazione del fatto e che comunque la consapevolezza dell'evento lesivo è, il più delle volte, implicita nel fine di uccidere.

L'*animus necandi* non deve necessariamente essere manifestato contro uno o più determinati soggetti, essendo comunque sufficiente che l'agente abbia operato per uccidere una sola persona nella consapevolezza di porre in pericolo di vita una pluralità (c.d. carattere diffusivo del rischio). La giurisprudenza richiede anche la consapevolezza di usare un mezzo idoneo, in termini di efficienza e portata offensiva, a determinare la strage. Quanto al profilo probatorio la prova del dolo specifico può, dunque, essere ricavata dalla straordinaria potenzialità del mezzo usato, di per sé indicativa dell'evidente intenzione di cagionare la morte, e da tutte le modalità dell'azione.

Sul punto risulta illuminante il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte proprio nel primo processo sui fatti di Capaci - Cass. pen., Sez. I, 18 settembre 2008, n. 42990 - che ha ritenuto corretta la qualificazione di strage dell'omicidio plurimo dei magistrati Falcone e Morvillo e della relativa scorta, realizzato mediante l'impiego di un'enorme quantità d'esplosivo, in luogo pubblico e con effetti distruttivi di straordinaria portata: *"Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a*

determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Ne consegue che, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello dell'omicidio volontario plurimo, l'indagine deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive dei reati e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano”.

Per cui, ad esempio, l'uso di bombe a mano o di esplosivi integra con sicurezza la volontà degli imputati di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, ma anche in assenza del ricorso a tali mezzi, indicativi di per sé della finalità stragista, va individuato il dolo di strage qualora gli autori del fatto abbiano aperto il fuoco in maniera indiscriminata in un luogo pubblico.

L'indirizzo è stato di recente ribadito da Cass. pen., Sez. I, 13 maggio 2015, n. 43681.

1.1. Il concorso nel delitto di strage

All'esposizione dei principi di diritto innanzi richiamati seguono indefettibilmente alcune riflessioni sulle condotte poste in essere dall'odierno imputato e sul contesto in cui le stesse si sono innestate che impongono un approfondimento di alcuni aspetti più specifici sul dolo di partecipazione in strage.

Se risulta pacifica in capo agli esecutori materiali e ai concorrenti morali che hanno assunto le deliberazioni di dettaglio (attuative) dei due attentati

l'esistenza del dolo specifico connotato dal proposito di provocare la morte di specifici soggetti ed esporre a pericolo la vita e l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone non preventivamente individuate o individuabili - in considerazione del significativo quantitativo di materiale esplosivo recuperato e lavorato in vista di due soluzioni o poche altre, dei luoghi prescelti, aperti al passaggio di terzi estranei (tratto autostradale e strada in zona fortemente urbanizzata), e delle modalità di nascondimento del tritolo e di attivazione della carica a distanza volutamente insidiosi - l'inferenza può ben essere estesa a quei concorrenti morali che hanno aderito al piano stragista di Riina pur non conoscendo i dettagli esecutivi in termini di esatta indicazione degli uomini, dei mezzi e delle modalità operative.

In proposito vale innanzitutto richiamare l'esistenza della regola certa - ed in quanto tale ben nota ai componenti della commissione regionale e provinciale palermitana di Cosa Nostra e comunque, anche a prescindere dal ruolo formalistico assunto in seno ai detti organi di autogoverno, ai 'figliocci' e ai fedelissimi del capo fra cui si annoverava l'odierno imputato - secondo cui la concreta esecuzione di un delitto in precedenza deciso veniva affidata ad un ristretto gruppo di affiliati, al quale sarebbe spettata la precisazione dei tempi e modi ritenuti più efficaci al conseguimento dell'obiettivo.

In effetti, è regola di esperienza disvelata da tutti i collaboratori di giustizia che nel contesto associativo mafioso di Cosa Nostra - ma è difficilmente revocabile in dubbio che si tratti di una regola logico-organizzativa di carattere immanente a tutta la galassia della criminalità organizzata, specie se transnazionale - che la realizzazione delle attività criminali avveniva mediante una compartimentazione degli incarichi allo scopo, non soltanto di sfruttare le singole 'specializzazioni', ma anche e soprattutto di ridurre il rischio di un'eccessiva circolazione delle informazioni all'esterno che potessero poi essere veicolate a livello processuale.

Era certamente diffuso nella mafia il timore che il fenomeno del pentitismo, inaugurato negli anni '80, si stesse ormai consolidando, ragione per la quale appariva opportuno che le riunioni di dettaglio di carattere esecutivo avvenissero in composizione ristretta.

Di conseguenza, a fronte della segnalata separazione dei diversi livelli decisionali e operativi, senza che fra gli stessi fossero presenti dei vasi comunicanti fissi, l'esclusione della responsabilità di alcuni dei componenti dell'organo collegiale centrale e/o dei soggetti comunque contribuenti alla delineazione del piano stragista in quanto non (parzialmente o totalmente) coinvolti nelle fasi organizzativa, preparatoria ed esecutiva si invererebbe per i fatti di cui ai capi di imputazione in un frazionamento o parcellizzazione della complessiva azione criminosa al contrario di carattere unitario.

Viceversa, sia il compartecipe morale che l'esecutore materiale si trovavano nella stessa condizione, vale a dire quella di potersi rappresentare con anticipo il medesimo programma criminoso nei suoi componenti essenziali con riferimento anche agli eventuali, se pur indeterminati, soggetti passivi, la cui incolumità poteva essere lesa o posta in pericolo da modalità esecutive dell'azione preventivamente concertate nei soli lineamenti fondamentali.

D'altro canto, proprio la prima fase attuativa del piano stragista, con la creazione da parte di Riina di due squadre i cui componenti erano ciascuno all'oscuro dell'altro (*id est* quelli dedicati alla missione romana poi 'abortita' e quelli impegnati in territorio palermitano), dimostra come fosse massima in Cosa Nostra l'attenzione ad evitare ogni fuga di notizie.

Detto ciò, è già stato affrontato analiticamente sulla scorta di tutte le risultanze processuali - senza che in questa sede occorra riprenderne gli elementi - come nel lasso temporale ottobre 1991-febbraio/marzo 1992 in cui si sono svolte le riunioni a vari livelli e composizione aventi ad oggetto, fra

l'altro, la rinnovazione della deliberazione di morte a carico dei magistrati Falcone e Borsellino costituiva per così dire fatto notorio all'interno di Cosa Nostra, specie in chi aveva assunto, formalmente o di fatto, un ruolo di vertice, che gli obiettivi mortali risalivano già agli inizi/metà degli anni '80 e che per il raggiungimento degli stessi erano già stati commessi degli attentati.

Per esempio, quello dell'Addaura contro Falcone nel 1989 aveva assunto particolare notorietà fra il pubblico, avendo ricevuto ampia copertura dai mezzi di comunicazione di massa, peraltro anche in relazione alle modalità esecutive, segnatamente l'abbandono sulla scogliera antistante la villa a mare del servitore dello Stato di un borsoncino contenente dell'esplosivo.

Del pari, non poteva che essere patrimonio comune agli affiliati che ai magistrati Falcone e Borsellino fosse stato predisposto e via via rafforzato un adeguato cordone di protezione, tanto da renderli in quel periodo storico oggetto della massima tutela.

Da quanto sopra ne consegue che l'individuazione di simili bersagli e l'immutata, *rectius* ribadita, decisione di eliminazione non poteva non recare con sé il compimento di azioni omicidiarie che esponessero a pericolo la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, a cominciare dagli agenti di scorta, vale a dire a compiere delle stragi.

In altri termini, la cognizione comune a coloro che hanno appoggiato la strategia di Riina *in parte qua*, a cominciare proprio dai concorrenti morali, che si era dinanzi a magistrati considerati dallo Stato obiettivi sensibili e perciò protetti al massimo grado, quantomeno con il ricorso ad autovetture blindate e un servizio di scorta armata, non poteva che indurre gli aderenti al progetto ad optare per modalità esecutive caratterizzate dalla messa in pericolo della pubblica incolumità, in quanto capaci di ledere persone estranee al *target* principale, ma non necessariamente selezionabili a priori (si pensi ai soggetti, esterni al servizio di protezione, casualmente presenti sui luoghi).

Seppur quindi gli attentati potevano eseguirsi con armi comuni da sparo, ma già l'uso delle stesse in presenza di altre persone armate poste a presidio della vita dei due illustri obiettivi avrebbe provocato, secondo l'*id quod plerumque accidit*, un conflitto a fuoco tale da lasciare sul campo diversi morti e/o feriti, era prevedibile e necessario attendersi da parte dei vari concorrenti morali l'uso di esplosivo.

D'altro canto si è già affrontato nel capitolo dedicato alla trasferta romana come gli attentati programmati, da quello ai danni di Falcone a quello nei confronti di Costanzo, prevedessero il ricorso, accanto all'uso di armi da sparo, peraltro diverse in considerazione dell'importante carico portato nella Capitale, anche di esplosivo, pur se l'impiego di quest'ultimo doveva essere specificamente autorizzato da Riina.

Anche il progetto di eliminare Borsellino a Marsala - poi abbandonato per la non adesione dei vertici della famiglia mafiosa di Marsala (vicenda Craparotta e D'Amico) e per il trasferimento del magistrato a Palermo in via quasi prevalente a seguito dell'applicazione del dicembre '91, in via definitiva dal marzo '92 - avrebbe dovuto inverarsi nel collocamento di un'autobomba nei pressi del Tribunale della cittadina della provincia di Trapani.

Volgendo lo sguardo a ritroso non poteva, altresì, non appartenere alla memoria storica di Cosa Nostra che il 29 luglio 1983 a Palermo il giudice Rocco Chinnici fosse stato eliminato attraverso l'esplosione di un'autobomba.

Infine, era lo stesso disegno stragista - come si approfondirà nello specifico paragrafo di questo capitolo - che tendeva a livello teleologico a spargere terrore fra la popolazione e destabilizzare lo Stato italiano, sì da costringerlo a scendere nuovamente a patti con l'associazione mafiosa, a richiedere modalità eclatanti di esecuzione degli 'omicidi eccellenti' che si risolvessero nell'uccisione indeterminata di soggetti, in definitiva nel compimento di una strage.

Può pertanto sostenersi che fosse ragionevolmente prevedibile, attesa l'elevata potenzialità offensiva dei mezzi che avrebbero dovuto essere necessariamente adoperati, che sarebbero stati cagionati gravi effetti lesivi nei confronti di un numero non predeterminato di persone.

Al più, a tutto voler concedere, potrebbe argomentarsi che in capo ai concorrenti morali vi sia stato - e si ponga mente alla richiamata disponibilità in capo ai membri della trasferta romana, tanto di armi da fuoco, quanto di materiale esplodente - un dolo stragista ed un dolo omicidiario, affiancati in modo parallelo e al contempo alternativo.

Alla circostanza sopra specificata, ovverosia all'essere la vittima designata una persona vigilata da una nutrita scorta armata, con uso di autovetture blindate, è stato attribuito specifico rilievo dalla sentenza della Corte di Cassazione relativa proprio alla strage di Capaci:

“Orbene, la sentenza impugnata ha fatto corretto uso di tale elaborazione giurisprudenziale consolidata in quanto - fra l'altro applicando lo stesso principio utilizzato dalla Corte di Cassazione con riguardo alla posizione del Madonia, per cui "non costituisce reato diverso da quello voluto l'evolversi in strage di un omicidio da compiersi in pubblico in danno di un soggetto protetto da scorta" - ha ritenuto che le modalità stragiste fossero già chiare nel corso delle riunioni deliberative cui aveva partecipato l'Agate (fra cui quella del 31 gennaio 1992, immediatamente successiva alla sentenza della Corte di Cassazione relativa al maxi processo che aveva messo in ginocchio Cosa Nostra, in occasione della quale era stato deciso, previo adeguato approvvigionamento di armi ed esplosivi, l'attentato di Falcone a Roma, poi abbandonato perché troppo difficile da realizzare) e nel corso delle quali l'Agate, al pari degli altri rappresentanti delle province e dei mandamenti mafiosi presenti, aveva prestato il suo consenso alla deliberazione che era specificamente stragista e non poteva essere diversa, dovendosi necessariamente impiegare l'esplosivo

contro il magistrato più protetto d'Italia che viaggiava soltanto con la scorta su macchina blindata, così come confermato pure dal collaboratore Cancemi che aveva appreso proprio da Riina che Agate era perfettamente a conoscenza delle modalità stragiste dell'attentato che era stato deliberato contro Falcone.

La ipotesi del ricorrente che le modalità esecutive avrebbero potuto essere modificate in corso d'opera, mentre egli era detenuto, è smentita dalla circostanza che le modalità sono poi rimaste quelle deliberate e cioè mediante uso di esplosivo in luogo pubblico, mentre la circostanza che i parenti dell'Agate gli avessero fatto visita in carcere a Palermo proprio il giorno della strage, senza che l'Agate li avesse preavvertiti di quanto sarebbe successo (il che sarebbe indicativo della circostanza che anche egli ignorava preventivamente l'evento) è già stata ritenuta irrilevante dalla sentenza di rinvio, posto che non vi era alcuna prova del fatto che i parenti dell'Agate avessero percorso l'autostrada e ciò proprio nell'arco temporale in cui era stata posta in essere la strage, mentre era per converso provato che non avevano corso alcun rischio” (Cass. pen., Sez. I, 18 settembre 2008, n. 42990, cit., pp. 103-104).

Invero sono gli stessi principi generali in tema di concorso di persone nel reato a rimarcare il carattere unitario e inscindibile del fatto compiuto con l'apporto di più soggetti che intervengono ciascuno in fasi differenti dell'*iter criminis*.

Particolarmente illuminante sul punto una recente pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione in merito al delitto di strage e con riferimento proprio ad uno dei numerosi concorrenti di Matteo Messina Denaro in relazione al capo b) di imputazione (via d'Amelio), vale a dire Cass. pen., Sez. I, 30 novembre 2015, n. 25846, così massimata: *“Ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà,*

sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio. (Nella fattispecie, relativa a strage mafiosa, la S.C. ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in concorso, per aver svolto il ruolo di autista del capo cosca, organizzatore della strage, per averlo accompagnato in due sopralluoghi sul posto del delitto e per avergli offerto ospitalità, nella consapevolezza che stava preparandosi un attentato eclatante)”.

Importante riportare per una maggiore chiarezza espositiva i passaggi salienti della motivazione:

“Resta da esaminare il tema giuridico posto con il primo motivo di ricorso e riassumibile nel seguente quesito: se, ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo che interessi la sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato commesso da altri concorrenti neppure conosciuti dall'agente, e, soprattutto, se sia configurabile il dolo di partecipazione in colui che si limiti a prestare un contributo circoscritto alla preparazione dell'azione delittuosa senza conoscerne le modalità esecutive e la stessa vittima designata, nella sola consapevolezza di un perseguito evento omicidiario di rilevante impatto sul territorio.

Ritiene la Corte che sia corretta la risposta positiva data ad entrambi i quesiti dai giudici di merito.

Sul piano oggettivo, è già stato affermato che la partecipazione alle attività preparatorie del delitto e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art. 110 cod. pen., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione

collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti. (Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250688; Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916; Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998, Mendoza, Rv. 210757; Sez. 1, n. 11159 del 10/06/1982, Valpreda, Rv. 156308).

Sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525). Assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003, dep. 2004, Misuraca, Rv. 228424).

Discende che il contributo causale alla verifica dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità

dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale.

Tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso, organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo.

Nel caso in esame Tranchina, allo stesso modo di Spatuzza, fu investito di specifici segmenti preparatori dell'eclatante azione criminosa, portata a compimento il 19 luglio 1992 dall'associazione di tipo mafioso di cui era membro.

Il suo contributo, consistito nello svolgere il compito di autista e in genere di uomo di fiducia del capo, fu certamente efficace rispetto al delitto commesso, perché permise al principale organizzatore di esso, il latitante Graviano Giuseppe, nell'imminenza del tragico attentato, di mantenersi in costante contatto con i sodali del suo gruppo; di compiere almeno due sopralluoghi sul luogo del progettato delitto; di ricevere costante ospitalità, anche alla vigilia della strage, nella casa palermitana di Tranchina, quest'ultimo reclutato dal boss, proprio perché appartenente a famiglia estranea al contesto mafioso e all'epoca incensurato; e tutto ciò nella consapevolezza dell'imputato, come da lui stesso ammesso, che stava preparandosi un'azione omicidiaria "eclatante", tale da poter mettere in pericolo anche la pubblica incolumità, considerata la scelta del giardino come luogo dove Graviano si sarebbe personalmente appostato, come preannunciato a Tranchina, nel corso delle attività preparatorie, con le già ricordate parole: "addubbu no iardino" ("mi accomodo nel giardino", n.d.r.), tali da lasciare intendere che l'azione sarebbe

stata commessa sulla pubblica via, normalmente frequentata da più persone. E tanto esclude, per la rilevanza dell'omicidio in preparazione e l'estensione del suo scenario, come tali subito percepite da Tranchina, la ricorrenza del dolo eventuale o del concorso anomalo, dedotti solo in via subordinata dal ricorrente ed incompatibili col dolo specifico postulato dal delitto di strage di cui all'art. 422 cod. pen. (con riguardo all'elemento psicologico del reato contestato, si richiamano: Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, Rv. 235666; Sez. 2, n. 1695 del 13/01/1994, Rizzi, Rv. 196506; Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991, Abel, Rv. 188640).

In sintesi, poiché Tranchina fu consapevole, nel corso dell'attività preparatoria cui prestò il suo volontario contributo, che stava per essere commesso un delitto di omicidio con modalità eclatanti, pur rimanendo a lui nascosti l'identità della vittima e il preciso piano esecutivo, risulta infondato il primo motivo di ricorso censurante il riconoscimento del concorso di Tranchina nel delitto di strage per asserito difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo”.

Le argomentazioni riportate, pur se riferibili *stricto sensu* dalla giurisprudenza di legittimità al perimetro del concorso nella fase preparatoria del delitto di strage, risultano *mutatis mutandis* applicabili al contributo morale prestato nella fase deliberativa, nella duplice ipotesi dell'istigazione o del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso.

Provando a effettuare una sintesi, si è già esposto che le modalità di estrinsecazione dell'apporto individuale all'azione collettiva possono essere le più varie, bastando che la condotta - commissiva, sotto forma di ordine, consiglio, sollecitazione, o omissiva, quale silenzio rilevante - sia idonea a raggiungere lo scopo perseguito.

Si è poi avuto modo di chiarire che, dall'adesione alla più corretta categoria dommatica della causalità agevolatrice, discende che nell'ipotesi di

concorso morale *sub specie* di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso sarebbe ultroneo esigere la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza quell'apporto persuasivo/suggestivo la determinazione criminosa non sarebbe stata portata a termine, reputandosi per converso sufficiente la dimostrazione della obiettiva idoneità, in base alle regole esperienziali rilevanti nella vicenda in rilievo, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a cagionare, anche in misura minima, il suddetto rafforzamento (cfr. Cass. pen., Sez. I, 17 febbraio 1999, n. 8763).

Secondo quanto adesso precisato, non è altresì elemento indefettibile che il partecipe sia posto a conoscenza delle modalità esecutive della singola strage, purché egli abbia la consapevolezza che la propria condotta si inserisca in una cornice progettuale più estesa avente ad oggetto l'eliminazione di soggetti con metodi che implicheranno necessariamente la produzione di danni collaterali (in termini sia personali che materiali), situazione che si è appunto verificata nel caso degli omicidi 'eccellenti' di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Non è pertanto di ostacolo alla configurabilità del concorso, sotto lo specifico profilo dell'elemento psichico, la indeterminatezza degli obiettivi presi di mira - che non risultano essere stati tutti nominativamente individuati e concertati - anche sotto il profilo numerico, essendo decisivo il rilievo che i concorrenti morali (compreso l'attuale imputato) versavano in un atteggiamento psicologico di totale disponibilità rispetto al fine comune concordemente perseguito, costituito dall'uccisione dei magistrati Falcone e Borsellino e di quanti si trovassero con loro, anche occasionalmente, a bordo di un'autovettura o all'interno di un'abitazione o in altro luogo.

Così, preso atto dell'originaria decisione di Cosa Nostra di uccidere i due magistrati e della natura delle deliberazioni assunte dalla commissione regionale e da quella provinciale di Palermo di Cosa Nostra nel '91/'92 di

rinnovazione, conferma e attualizzazione degli obiettivi criminosi all'interno di una più ampia strategia stragista, è chiaro che all'assenso prestato dai componenti dei detti organi collegiali va attribuito il significato di contributo causalmente rilevante alla consumazione delle stragi *sub specie* di agevolazione o rinforzo dell'altrui proposito criminoso a prescindere dalla successiva delineazione in composizione ristretta e finanche altera di dettagli operativi.

Ed è altresì chiaro che un simile contributo causale rafforzativo va individuato in capo a coloro - come l'odierno imputato - che a queste deliberazioni abbiano prestato assenso in veste di nuovi capi provincia o capi mandamenti del territorio interessato, senza considerare che Matteo Messina Denaro si adoperò anche fattivamente a livello logistico-organizzativo (ad esempio nella trasferta romana) pur se non in chiave utile per gli eventi finali *hic et nunc*, in tal guisa ulteriormente avvalorando il sostegno al piano stragista.

2. Valutazioni finali sul consenso al piano stragista prestato da Matteo Messina Denaro

L'ampio insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di concorso di persone nel reato, responsabilità dei vertici associativi per i reati-fine e delitto di strage induce ad escludere che l'inferenza probatoria possa limitarsi alla mera individuazione della posizione assunta dal singolo affiliato nell'organigramma organizzativo.

Vale a dire, l'attribuzione della titolarità del potere deliberativo dei singoli reati-scopo dell'associazione criminale in capo ad un soggetto non è da sola in grado di rendere penalmente rilevante il collegamento fra l'episodio criminoso come concretamente verificatosi e il prodromico momento ideativo alla stregua di un'inammissibile forma di responsabilità oggettiva, ma risulta

indefettibile che l'esponente apicale abbia apportato un contributo specifico anche in termini di rafforzamento del proposito criminoso dei concorrenti materiali e/o degli altri concorrenti morali.

Entrando *in medias res*, l'assunto di partenza del sillogismo processuale è stato la dimostrazione che all'interno dei Cosa Nostra sussistevano per tradizione storica degli organi collegiali, tanto a livello super provinciale che provinciale, investiti di compiti decisionali in ordine ai reati ritenuti di interesse strategico per l'intera associazione, soprattutto in ipotesi di delitti considerati 'eccellenti' per la natura delle vittime designate.

Si è quindi appurato che i detti organismi di autogoverno - il *thema probandum* ha riguardato ovviamente la commissione regionale, ma di riflesso anche quella provinciale palermitana per le ragioni argomentative già spiegate - furono effettivamente convocati nel periodo storico in cui maturarono le stragi, vale a dire dall'autunno del 1991 all'inizio della primavera del 1992, specificandosi come, nonostante l'indiscussa egemonia del gruppo dei corleonesi e di conseguenza del capo Totò Riina, quest'ultimo avesse tutto l'interesse a far convergere le volontà dei capi verso una deliberazione unitaria che solidarizzasse la relativa responsabilità e consentisse la messa a disposizione di tutte le forze soggettive e oggettive.

Si è poi verificato che le regole di funzionamento dei detti organi collegiali, di per sé non mutate dalle norme dell'ordinamento statale in ambito soprattutto civilistico e amministrativo, vennero interpretate in senso funzionale al raggiungimento dello scopo di ottenere appunto l'adesione corale al piano stragista.

In tal guisa la sua approvazione avvenne in modo multiforme, avendo rivestito pari efficacia manifestazioni di volontà - espresse o tacite - raccolte nelle riunioni plenarie, nelle consultazioni per gruppi ristretti e finanche a seguito di interlocuzione bilaterale: l'acquisizione del consenso frazionato fu

peraltro la regola per quegli affiliati non presenti ai consessi, specie in quanto detenuti.

Legittimato secondo le regole procedurali vigenti a partecipare alle deliberazioni della commissione regionale di Cosa Nostra era Matteo Messina Denaro - soggetto dallo spiccato carisma e con un percorso criminale di tale pregnanza da essere entrato nelle grazie di Riina scalando rapidamente le tappe del *cursus honorum* - che si era ritrovato proprio in quel frangente storico a reggere la provincia di Trapani al posto del padre Francesco, le cui precarie condizioni di salute non gli consentivano di votarsi con le energie richieste all'impegnativa causa di morte che avrebbe insanguinato il suolo siciliano e italico.

Trattasi di un punto già affrontato in maniera partita, ma che preme riassumere in questa fase per estrema sintesi.

E' un dato noto che secondo l'autopsia a suo tempo effettuata sul cadavere Francesco Messina Denaro - indiscutibilmente rappresentante della provincia mafiosa di Trapani per quanto già evidenziato in altri processi sulle stragi e nel corso della presente istruttoria - morì per arresto cardiocircolatorio, ma in disparte dal mancato approfondimento in quella sede delle condizioni cliniche causalmente collegate al suddetto evento, una pletora di collaboratori di giustizia - Ferrante, Geraci, Sinacori, Brusca, Di Matteo - ha riferito sul cattivo stato di salute dello 'zu Ciccio', tale da far piangere in un'occasione il figlio Matteo in un raro momento di umanità.

Alcuni propalanti hanno poi offerto delle coordinate temporali entro le quali avvenne il passaggio di consegne fra l'ascendente e il discendente sulla scorta dell'ultima volta della cui presenza di Francesco Messina Denaro hanno memoria: segnatamente Brusca lo ha fissato nell'omicidio di quattro uomini d'onore alcamesi nelle campagne di Partinico nell'aprile '89, Sinacori genericamente nella guerra di Partanna dilungatasi fra l'87 e il '91, Ferro in una

riunione per una questione di spartizione di denaro avvenuta prima dell'evasione dagli arresti domiciliari di Vincenzo Milazzo dell'11 luglio 1991.

A prescindere dalla precisa denominazione della malattia dello 'zu Ciccio' e dallo specifico momento in cui è avvenuto il passaggio di consegne, ciò che rileva è che dalla fine dell'estate del 1991 e senza soluzione di continuità - dunque per l'intero compasso temporale interessato dalla deliberazione delle stragi per cui è processo e dalla loro attuazione - in tutti i momenti che contano per gli interessi di Cosa Nostra trapanese a comparire è la sola figura di Matteo Messina Denaro.

Si ponga mente a tutte le riunioni che riguardarono l'ideazione, l'organizzazione e la preparazione della missione romana, da quella di Castelvetro dell'autunno '91 a quelle palermitane a casa del Biondino passando per la stessa istituzione della c.d. super Cosa; alla cena di fine '91 in cui il Riina, che era sopraggiunto sui luoghi proprio in compagnia dell'imputato, comunicò ai mazaresi ed al traditore Patti della decisione di uccidere i vertici della famiglia di Marsala; al momento in cui Agate diede garanzia a quest'ultimo che, dopo l'omicidio di Vincenzo D'Amico, sarebbe diventato reggente della famiglia di Marsala, promessa che in effetti mantenne e che in sua presenza comunicò significativamente a Denaro; alla riunione di aprile '92 a Mazara del Vallo nel corso della quale venne comunicata la volontà di muovere guerra contro tutti i membri del *clan* Zichitella; a quella nel corso della quale si deliberò l'uccisione di Vincenzo Milazzo e della sua fidanzata; all'incontro in cui venne comunicato a Ferro Giuseppe che avrebbe sostituito il Milazzo nella direzione del mandamento di Alcamo, con indicazione espressa dell'imputato quale referente; alla circostanza per cui fu l'imputato a caldeggiare presso Riina la nomina di Sinacori in luogo di 'Mastro Ciccio' a reggente del mandamento di Mazara del Vallo dopo l'arresto dell'Agate; alla scampagnata dell'estate del '92 a Mazara del Vallo con presente Mazzei dopo

la formale affiliazione alla famiglia mafiosa di Catania; alla deliberazione dell'attentato al commissario Germanà; a tutta la vicenda Avana e all'importante lavoro di mediazione svolto dall'odierno imputato nel contesto agrigentino.

Ebbene, trattasi di passaggi che attestano in modo inequivoco il ruolo di Matteo Messina Denaro al vertice della provincia di Cosa Nostra trapanese ed è proprio in virtù di tale reggenza che l'imputato fu chiamato ad esprimersi sull'approvazione del piano stragista sotto il profilo strategico generale e delle singole azioni delittuose in esso inglobate.

Al riguardo non si manca di ricordare che accanto agli obiettivi originariamente individuati - Falcone, Borsellino, Lima, Martelli e Costanzo - altri se ne affiancarono in considerazione, per un verso, del mutare delle priorità e dello sviluppo della stagione di terrore, per altro verso, della flessibilizzazione del piano a livello locale, a seconda dei 'sassolini dalle scarpe' che ciascuna articolazione territoriale era autorizzata a disfarsi.

Inoltre, alcuni dei bersagli individuati a fine '91 - segnatamente Borsellino, Germanà e Salvo - risiedevano, erano domiciliati o comunque operavano proprio nel territorio più occidentale della Sicilia, sì risultando i relativi delitti secondo le regole di Cosa Nostra soggetti allo specifico assenso del rappresentante della provincia di Trapani.

Detto ciò, stante lo stretto rapporto tra l'imputato e Riina e, in genere, la rilevata simbiosi fra i trapanesi - soprattutto dei mandamenti di Castelvetro e Mazara del Vallo - e i corleonesi che vedevano il territorio dei primi come un naturale prolungamento della propria sfera di influenza (investimenti, protezione dei latitanti, case di villeggiatura, supporto logistico e militare) era scontato, a monte, che il 'capo dei capi' avesse modo di interloquire anche separatamente con Matteo Messina Denaro in merito alle principali questioni di interesse comune a tutta Cosa Nostra o quantomeno di rilevanza

interprovinciale, a valle, che l'imputato avesse buon gioco nell'indirizzare gli uomini d'onore della sua provincia verso l'orientamento operativo di volta in volta desiderato dal gruppo egemone di Cosa Nostra.

Così, vero è che non è stata dimostrata in termini di certezza la presenza dell'imputato nelle campagne ennesi nel corso delle riunioni della commissione regionale del '91, ma è altrettanto vero che nulla esclude che Denaro abbia mandato un suo *nuncius* o che il delegato ad esprimere il consenso in quella sede sia coinciso con lo stesso Riina, secondo appunto il collaudato meccanismo di trasmissione delle informative e ricezione dei pareri per i soggetti assenti o detenuti alle riunioni appositamente convocate, con conseguente formazione progressiva del consenso.

A prescindere dalla presenza dell'odierno imputato alle riunioni ennesi, lo stesso in ogni caso fu l'unico tra i convenuti alla riunione inter-provinciale dell'ottobre '91 a Castelvetro ad essere a conoscenza del progetto di Riina di compiere una trasferta romana finalizzata a rintracciare e poi attentare alla vita di Falcone (oltre che di Martelli, Costanzo e altri): come ricordato, il supporto logistico al commando che doveva andare nella Capitale era offerto da Antonio Scarano, uomo non affiliato a Cosa Nostra e nemmeno conosciuto personalmente da Totò Riina ma a tal punto di fiducia di Matteo Messina Denaro da esserne coinvolto con un ruolo determinante, a riprova di una pregressa interlocuzione fra il *boss* corleonese e il reggente della provincia di Trapani.

Dunque Matteo Messina Denaro, presente o non presente alle riunioni di Enna, delegante di un soggetto non individuato o del Riina stesso a quel consesso o finanche assentore in separata sede, condivise in pieno l'oggetto e la portata del piano criminale del Riina di attacco allo Stato e di destabilizzazione delle sue Istituzioni allo scopo, da un canto, di colpire i nemici storici, gli inaffidabili e i traditori di Cosa Nostra, dall'altro canto, di

entrare in contatto con nuovi referenti con cui trattare per giungere ad un nuovo equilibrio.

Innegabile che il consenso prestato da Matteo Messina Denaro sortì l'effetto di rafforzare il proposito criminale del Riina, atteso che, nonostante l'esito quasi scontato dell'interpello della sua 'creatura' sul punto, contribuì insieme agli altri rappresentanti provinciali a quella coralità di veduta (prima) e di azione (poi) che solo poté garantire la stabilità, la compattezza e la resistenza di Cosa Nostra dinanzi alla prevedibile onda d'urto che sarebbe derivata dalla risposta dello Stato a quell'attacco sfrontato.

In effetti, la convergenza armonica della compagine mafiosa verso un programma condiviso si pose in termini di necessità assoluta: soltanto l'unanimità dei consensi dei membri della commissione regionale avrebbe potuto assicurare il duplice risultato di rafforzare la primazia del Riina e al contempo diffondere fra tutti i rappresentanti gli oneri connessi ad una scelta così impegnativa di netta contrapposizione alle Istituzioni.

Al contrario l'eventuale dissenso da parte di costoro avrebbe verosimilmente impedito o quantomeno reso oltremodo difficoltosa l'attuazione *in toto* dell'ambizioso piano, oltre a costituire un *vulnus* alla credibilità del capo e alla persuasività del suo programma al cospetto dei membri (capi mandamento) della commissione provinciale di Palermo dinanzi ai quali, invece, Riina si presentò nel dicembre del '91 forte di quell'investitura unitaria.

Assioma tanto più vero per Matteo Messina Denaro quanto più si ponga mente alla segnalata simbiosi dei palermitani e dei trapanesi che si era inverata in comuni investimenti e in una tradizionale fedeltà e ospitalità essenziali per proteggere la latitanza di alcuni dei suoi esponenti più importanti dall'azione delle autorità di polizia e giudiziarie.

Il contributo morale alle due stragi di Capaci e via D'Amelio è stato infine sorretto dal dolo specifico di uccidere, con quella consapevolezza di porre in pericolo un numero indeterminato di persone in cui si sostanzia la fattispecie di cui all'art. 422 c.p. e della natura terroristica dei relativi eventi.

In effetti è stato messo in risalto nel paragrafo precedente come fosse patrimonio conoscitivo comune ai sodali che gli attentati in danno dei due magistrati dovessero (o potessero comunque) essere organizzati con modalità caratterizzate da elevatissima potenzialità offensiva, per il grado di protezione cui erano notoriamente sottoposte le due illustri vittime.

Inoltre, per l'odierno imputato non poteva passare inosservato che una delle modalità alternative di attentato di Falcone a Roma prevedeva il ricorso all'esplosivo, seppur il passaggio dalle armi tradizionali a metodi eclatanti andava sottoposto a specifica autorizzazione di Riina, e che l'eliminazione di Borsellino a Marsala comprendeva il collocamento di un'autobomba nel tragitto compiuto dal magistrato dalla dimora locale al tribunale: una cognizione delle modalità che certamente accompagnò Matteo Messina Denaro anche se non coinvolto nella fase esecutiva palermitana delle due stragi, tanto per esempio da aver consigliato a Geraci e Sinacori di non transitare lungo l'autostrada Trapani-Palermo nel periodo immediatamente antecedente a quella di Capaci.

Raggiunta la prova indiziaria del consenso al piano stragista prestato da Matteo Messina Denaro alla fine del'91 quale componente, di diritto o di fatto, della commissione regionale di Cosa Nostra - con conseguente rafforzamento del proposito criminale di Riina che, forte della piena disponibilità dei rappresentanti provinciali e soprattutto dei più fedeli trapanesi, nonché dei capi mandamento della c.d. cupola, poteva dedicarsi alla sua concreta attuazione - si è osservato nella seconda parte della motivazione che l'imputato non limitò affatto il proprio apporto al momento deliberativo iniziale, ma mise

fattivamente a disposizione della causa stragista le proprie energie e le sue forze militari e logistiche convogliando in senso unidirezionale tutta la nomenclatura trapanese.

Man mano che il piano stragista prese corpo in parallelo Matteo Messina Denaro - in via diretta o indiretta (ovvero anche a mezzo degli uomini d'onore della provincia mafiosa da lui retta) - dimostrò tangibilmente la sua perdurante adesione e in tal guisa, ribadendo la fedeltà al Riina in quel delicato momento per la sua *leadership* e per l'intera Cosa Nostra, ne rinsaldò ulteriormente il proposito delittuoso.

In sintesi il consenso di Matteo Messina Denaro non si rivelò nella sola fase genetica, nel momento prodromico alle stragi, al solo scopo elidente le eventuali contropinte all'approvazione della strategia del capo, ma fu funzionale in tutte le partizioni del piano stragista, accompagnando le varie fasi di attuazione per tutto il '91-'92 in un crescendo fino al '93.

In primo luogo, si è avuto modo di appurare come il consenso prestato dall'imputato si risolse fin da subito nella possibilità per Riina di organizzare l'uccisione di Falcone e Borsellino.

Con riferimento al progetto di eliminazione di Falcone, fin dalla fine di ottobre '91 in un incontro appositamente convocato a Castelvetro Riina incaricò i rappresentanti della provincia di Trapani e del mandamento di Brancaccio di intraprendere una trasferta romana all'uopo deputata, missione poi effettivamente realizzata all'indomani della sentenza del maxi processo e posta sotto la guida del duo Denaro-Graviano.

Sappiamo che all'esito delle attività del commando nell'*Urbe* Riina decise di non proseguire optando per quella che gli apparve essere la soluzione che forniva maggiori garanzie di riuscita e che si presentava più funzionale al conseguimento dello scopo, vale a dire l'esecuzione della strage in territorio palermitano, ma è verità giudiziaria che, sebbene nel momento in cui il capo

ordinò a Sinacori di far rientrare il gruppo operante nella Capitale non fosse stato ancora reperito l'esplosivo utilizzato per l'attentato di Capaci (come noto fornito da Brusca e Graviano), Riina decise di non ritrasferire in Sicilia l'ingente quantità di tritolo trasportata da Battista Consiglio a Roma e rimasto custodita presso l'immobile dello Scarano.

Trattasi di circostanza che comprova l'assunto che Cosa Nostra, pur scelta la strada maestra degli attentati in terra sicula, mantenne comunque l'opzione romana per l'assassinio anche con modalità eclatanti di Falcone. Una volta eliminato quest'ultimo il 23 maggio 1992, l'esplosivo rimasto in custodia dello Scarano per oltre un anno venne poi adoperato per l'attentato posto in essere il 14 maggio 1993 in danno di Maurizio Costanzo, ricompreso comunque nella lista degli obiettivi prioritari della missione romana (la finalizzazione nei confronti del solo presentatore TV spiega, si rileva *en passant*, anche la ragione per cui apparentemente alcuni propalanti sono stati in passato più focalizzati nelle loro narrazioni su questo obiettivo).

Sempre in relazione alla trasferta romana va peraltro rimarcato che il fatto che il commando non operò in modo professionale, errando sull'individuazione del ristorante frequentato da Falcone e sugli spostamenti di Costanzo e dedicandosi anche ad attività ludiche, dimostra soltanto che in quella fase storica Cosa Nostra non era probabilmente ancora pronta a compiere attentati al di fuori del proprio contesto ambientale, non che la detta missione fosse in realtà un mero specchio per le allodole. Sarà - si badi - gran parte di quegli stessi uomini, in particolare il duo Denaro-Graviano, a gettare la Penisola nello scompiglio appena l'anno successivo, a riprova della serietà di quell'iniziale tentativo e della pervicacia delittuosa dei suoi protagonisti.

Per ciò che concerne il progetto in danno del dott. Borsellino, si è già detto di come fossero insistenti le lamentele dei vertici mafiosi trapanesi, da individuarsi in quelli di Mazara del Vallo e appunto Castelvetro, ma di come

il progetto ricevette il *niet dei* capi della famiglia di Marsala D'Amico e Craparotta (anche per tale ragione eliminati a sua volta nel gennaio/febbraio del '92) e divenne di difficoltosa realizzazione una volta ottenuto da parte del magistrato il trasferimento, dapprima in applicazione quindi in via definitiva, a Palermo.

Si è spiegato a suo tempo come la pianificazione iniziale dell'eliminazione di Paolo Borsellino a Marsala rappresentò il secondo braccio attuativo del piano stragista in parallelo alla missione romana, solo che non si giunse mai al medesimo grado di concretezza perché, per un verso, non si riuscì ad essere padroni del territorio per il diniego della locale famiglia mafiosa, per altro verso, l'obiettivo marsalese divenne sempre più evanescente con lo spostamento del centro dell'attività lavorativa del magistrato nel capoluogo isolano.

Dunque Messina Denaro, seppur non ebbe alcun ruolo nella fase esecutiva delle stragi di Capaci e via D'Amelio, mise immediatamente a disposizione la propria persona e quella degli altri uomini d'onore e soggetti a lui legati (Geraci) trapanesi per una morsa a tenaglia dei due magistrati ovunque si trovassero contribuendo al loro stretto monitoraggio e a infuocare gli animi dei sodali verso il loro *exitus*, che avvenne sì nella provincia di Palermo, ma che sarebbe potuto invero accadere anche a Roma, a Marsala o nelle diverse opzioni geografiche che per ipotesi si sarebbero potute presentare.

Si è visto pure come, in risposta ai nuovi organismi introdotti a livello legislativo e organizzativo su sollecitazione di Falcone della Procura Nazionale Antimafia, delle Direzioni Distrettuali Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia, nonché alla sistemazione organica della disciplina sui collaboratori di giustizia, foriera insieme all'implementazione del regime del carcere duro di un'espansione del fenomeno del pentitismo, Riina decise di creare la c.d. super Cosa.

Si trattava di compartimentare i gruppi operativi deputati all'esecuzione delle attività, illecite e lecite, essenziali in quel frangente storico per la linea strategica della compagine mafiosa, con il duplice scopo di ottenere una maggiore flessibilità e diminuire il rischio di fughe di notizie (non dovendo gli appartenenti rendere conto ai relativi capi mandamento), iniziativa che trovò l'immediata entusiastica adesione da parte dell'imputato.

Più in generale, il sostegno incondizionato di Matteo Messina Denaro, in uno a quello degli altri componenti del cerchio magico, servì al Riina per mantenere compatto il fronte belligerante di Cosa Nostra contro lo Stato, sedando sul nascere qualsiasi crepa.

Così, per un verso, l'appoggio tiepido della famiglia mafiosa etnea dei Santapaola venne controbilanciato con l'affiliazione del Mazzei, la cui appartenenza al gruppo rivale dei 'curtoti' fu considerata recessiva all'esito della dimostrazione delle sue doti in favore proprio dei mafiosi trapanesi, per altro verso, il rischio di fratture all'interno della decisiva provincia più occidentale della Sicilia con aperte o velate critiche nei confronti della volontà del Riina venne subito neutralizzato grazie alla capacità di intercettare i segnali premonitori di allontanamento dalla linea strategica dominante (vedi gli illustrati episodi che coinvolsero i D'Amico e Craparotta a Marsala e Vincenzo Milazzo ad Alcamo).

L'apparente unità di Cosa Nostra non resistette al venir meno dello stato di libertà di Riina nel gennaio '93, tanto da generare un periodo di pesanti spaccature con rischio di una nuova guerra interna, ma il dissenso venne poi sopito con la soluzione mediana di proseguire la destabilizzazione della compagine statale nella Penisola di cui sempre il Denaro costituì un anello essenziale.

Ancora, il contesto trapanese sotto l'egida di Denaro fu una fucina per testare il valore e l'affidabilità di quei soggetti che, pur non intranei a Cosa

Nostra (Mazzei e Scarano) - vuoi perché militanti in un'organizzazione mafiosa antagonista di questa, vuoi perché battitori liberi - si rivelarono fondamentali nell'esecuzione del piano stragista.

Con ciò non si intende esprimere il concetto che i due soggetti di cui sopra - ma il discorso può essere esteso anche a Rampulla - siano stati forgiati direttamente dal Denaro, il che sarebbe effettivamente una forzatura come rilevato dalla difesa dell'imputato, ma dimostrare che l'approvazione ossequiosa dei progetti del Riina da parte del reggente trapanese di Cosa Nostra creò le condizioni ottimali per l'utilizzo del contesto ambientale di riferimento come banco di prova in vista di obiettivi più ambiziosi; quindi, una volta attestate le capacità e la fedeltà dei soggetti non affiliati, anche indirettamente, il Denaro se ne faceva garante di fronte al *boss* corleonese.

Altrettanto fondamentale nell'attuazione della strategia di attacco frontale allo Stato e destabilizzazione delle sue Istituzioni si rivelarono sempre gli uomini d'onore trapanesi negli attentati a Germanà (ove Matteo Messina Denaro prese parte in prima persona), Salvo, alcuni collaboratori di giustizia e appartenenti alla Polizia Penitenziaria.

Si è poi esposto di come il territorio trapanese fosse stato scelto dai palermitani per trascorrere la propria villeggiatura o effettuare importanti investimenti, soprattutto da parte di Riina e Provenzano attraverso l'intestazione fiduciaria dei relativi beni patrimoniali in capo a terzi individuati dagli uomini d'onore di Castelvetro e di Mazara del Vallo. In effetti, come risulta chiaramente all'esito dell'istruttoria dibattimentale, Riina si muoveva in quelle aree dalla fine degli anni '70 come fossero un prolungamento spaziale dello stesso Corleone.

Per tale ragione la provincia di Trapani costituì nell'estate del '92 e anche nel periodo di tempo successivo il territorio elettivo ove i protagonisti della

stagione stragista e non solo (Riina, Bagarella, Brusca, i fratelli Graviano, Naimo e in parte Provenzano) ottennero assistenza e protezione.

Un contesto diverso da quello palermitano ove le forze dell'ordine si erano concentrati nella ricerca dei responsabili, ma alquanto vicino alla mentalità dei *boss* palermitani da farli sentire come a casa.

Ma vi è di più.

Fu sempre grazie ai rapporti instaurati dai trapanesi con politici e massoni che, all'indomani dell'emissione da parte della Suprema Corte della sentenza del maxi processo, si tentò di aggiustare quella che in quel frangente storico era considerata la seconda vicenda giudiziaria per importanza: si tratta delle minacce poste in essere dal notaio Ferraro di Castelvetro, probabilmente dietro interessamento anche dell'on. Inzerillo, al dott. Scaduti, Presidente della Corte di Assise di Appello di Palermo nella fase di rinvio al processo per l'omicidio del Capitano Basile, giudizio strategico per Cosa Nostra per il buon esito del quale il sodalizio aveva investito risorse economiche e di influenza, sino a macchiarsi appunto di gravissimi delitti.

Si è messo altresì nel dovuto risalto il dato per cui anche della c.d. trattativa Stato-mafia - l'altra faccia della medaglia del piano stragista - furono resi edotti Matteo Messina Denaro e Graviano (*"i picciotti sanno tutto"*), con sicuro coinvolgimento dell'odierno imputato anche in quel segmento, poi rivelatosi un vicolo cieco, dello scambio di opere d'arte dietro benefici penitenziari che vide come protagonista il Bellini.

In definitiva, Matteo Messina Denaro fu in assoluto un membro del cerchio magico di Riina e, anche solo in tale veste (senza nulla togliere alla comunque accertata reggenza della provincia di Trapani), fu uno dei protagonisti dell'attacco sfrontato che Cosa Nostra intraprese contro lo Stato al fine di destabilizzarne le Istituzioni e costringerlo tramite nuovi canali referenziati a trovare un compromesso favorevole ad entrambi i fronti.

E fu grazie alla stabile messa a disposizione nei confronti del *primus* mafioso dal '91 in poi della propria capacità - diretta e indiretta - organizzativa, logistica e militare, che seppe assicurare al Riina la buona riuscita di quel piano stragista, il che consente di apprezzare l'efficacia causale della condotta dell'imputato sotto il profilo del rafforzamento dell'azione criminosa poi portata a termine.

E' invero possibile - non si intende celarlo - che in quella fase di ascesa sociale in Cosa Nostra Matteo Messina Denaro non avesse in ottica egoistica altra 'razionale' possibilità che aderire pedissequamente al programma criminale del Riina, pena l'interruzione di un *cursus honorum* - meritato sul campo in ottica mafiosa, ma a conti fatti favorito dal precario stato di salute del padre Francesco - che lo vide consacrato, di diritto o di fatto poco conta, tra la fine del '90 e l'inizio del '91 alla reggenza della provincia di Trapani. Ed è altrettanto immaginabile che l'atteggiamento particolarmente ossequioso del famoso latitante nei confronti del Riina, il fatto di non essersi mai opposto alla pervasiva ingerenza del 'capo dei capi' e dei corleonesi nel contesto trapanese e l'averne avallato ogni iniziativa possa aver ulteriormente favorito la carriera fulminate del giovane Matteo.

Su un piano teorico non appare nemmeno singolare che anche ulteriori soggetti ai vertici di altre province o dei mandamenti palermitani abbiano prestato adesione al piano stragista di Riina per motivi molto meno 'ideologici': la paura di possibili ritorsioni, la perdurante convenienza che poteva conseguire nella gestione degli affari illeciti dal mantenimento di un rapporto saldo con il capo e, dunque, l'interesse a non perdere quote di mercato rispetto ad altri affiliati che invece vi sarebbero rimasti al fianco, il timore di trovarsi isolati al deflagrare di conflitti interni ed esterni senza la protezione dell'uomo forte e così via.

Tuttavia, in disparte dall'irrelevanza penale in linea generale dei motivi reconditi dell'agire e dello scopo particolare perseguito dal soggetto agente, bastando la dimostrazione della causalità agevolatrice del contributo rispetto alla volontà dell'ideatore e dell'esecutore secondo le ordinarie regole del concorso di persone nel reato, il consenso al piano stragista prestato dall'ormai ultra-ventennale latitante fu tanto convinto che lo stesso non mostrò mai una lamentela nei confronti del capo e allargò il campo anche al patrimonio storico-artistico della Nazione, raccogliendo, insieme a Graviano, l'eredità del Riina dopo l'arresto di questi del gennaio '93.

Possiamo ancora più radicalmente affermare che l'imputato fu fra i pochi, insieme a Bagarella e Graviano, a rimanere al fianco di Riina senza alcuna soluzione di continuità assicurando fino all'ultimo incondizionata disponibilità per qualsiasi esigenza funzionale al proseguimento della campagna stragista, fino a divenire uno dei *dominus* della fase terroristica continentale.

Anche ammettendo per ipotesi che l'imputato si mosse secondo logiche egoistiche, ciò che rileva ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale è che fu proprio l'indiscutibile dedizione della provincia di Trapani dallo stesso retta alla causa stragista - manifestata tangibilmente con il supporto ideologico, organizzativo, logistico e militare - a permettere a Riina di portare avanti l'attacco allo Stato in condizioni di 'relativa' tranquillità soggettiva e oggettiva.

È per l'effetto evidente che un eventuale diniego del vertice di quel territorio avrebbe comportato per Riina perdere tutti i vantaggi che la mobilitazione degli uomini e dei mezzi di quel contesto invece comportò, con probabile impossibilità di realizzazione delle stragi e di tutti gli altri eventi delittuosi ricollegabili a quella stagione di sangue nella portata distruttiva che invece il nostro Paese ha avuto la sfortuna di patire.

In conclusione, il consapevole contributo dell'imputato all'ideazione ed all'attuazione del piano stragista e, per quanto qui di interesse, all'eliminazione di Falcone e Borsellino si è posto indefettibilmente in termini rafforzativi del proposito criminoso di Riina che, in difetto dell'incondizionato sostegno della nomenclatura mafiosa trapanese a partire dal suo apice, sarebbe stato verosimilmente attuato in forma ridotta o finanche accantonato (causalità agevolatrice).

In tal guisa l'apporto di Matteo Messina Denaro - uno degli uomini più ricercati al mondo, l'ultimo fantasma di quella pagina della nostra storia - alla realizzazione dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica è rispondente ai canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di responsabilità dei vertici di Cosa Nostra, avendo trovato conferma dibattimentale la contestazione di aver concorso moralmente quale mandante nelle stragi di Capaci e via D'Amelio commesse, rispettivamente, il 23 maggio e il 19 luglio 1992.

3. Le circostanze aggravanti

Passando al vaglio delle circostanze del reato, nessun dubbio si pone in ordine alla sussistenza della contestata aggravante ad effetto speciale dell'aver agito con metodo mafioso e allo scopo di favorire l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 - oggi confluita nell'art. 416 bis.1 c.p. - ravvisabile rispetto ad entrambe le ipotesi di stragi.

Al riguardo va innanzitutto evidenziato che nell'orientamento della Suprema Corte la circostanza in questione *"è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo e pertanto può essere*

validamente contestata anche con riferimento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo, mentre, se non esclusa all'esito dei giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena” (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 18 dicembre 2008, n. 337, conf. Cass. pen. Sez. I, 19 novembre 2018, n. 8802).

Inoltre, costituisce ormai insegnamento costante che tutte e due le forme del ‘metodo mafioso’ e dell’agevolazione mafiosa’ sono configurabili anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2001, n. 10).

Nel caso di specie entrambe le ipotesi appaiono immanenti alle stragi di Capaci e via D’Amelio. Si considerino, per un verso, le modalità eclatanti delle stesse e la conformità del *modus operandi* alla metodologia criminale tipizzata nell’art. 416 bis c.p., posto che è connaturata alla natura socio-criminologica dell’associazione di tipo mafioso l’eliminazione di quanti si frappongono all’instaurazione di perduranti e pervasive relazioni fra la sfera criminale e quella istituzionale-economica del territorio di riferimento; per altro verso, la funzionalità dell’intero piano stragista a garantire la sopravvivenza di Cosa Nostra in un periodo storico di forte fibrillazione dovuto all’operato dei magistrati e delle forze dell’ordine, alle prime severe condanne giudiziarie (maxi processo e processo Basile), alle sempre più frequenti collaborazioni con la giustizia ed all’inasprimento del regime carcerario (c.d. 41 bis o.p.).

Quanto alle ulteriori aggravanti contestate, appaiono pacifiche quella relativa al numero delle persone superiore a cinque, ove si ponga mente alle condanne già inflitte con sentenze ormai irrevocabili, nonché quella della commissione del delitto in danno di pubblici ufficiali, tenuto conto del ruolo rivestito dalle vittime designate.

Va, invece, ritenuta insussistente la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale di cui all'art. 99 co. 2, n. 2, e co. 4 c.p., ciò non in quanto - ma l'osservazione appare pleonastica - i delitti ascritti non siano espressione di una maggiore pericolosità del reo, ma per difetto del presupposto di applicazione dell'istituto della recidiva, vale a dire la commissione del reato in data posteriore al passaggio in giudicato della precedente sentenza di condanna.

Trattasi di elemento, oltre che agevolmente ricavabile dal tenore letterale dell'art. 99, co. 1, c.p. (*“Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro...”*), insito nella stessa *ratio* della circostanza aggravante di rivelazione di una insensibilità comportamentale dell'autore e di un'inefficacia del pregresso intervento dell'autorità in chiave deterrente-sanzionatoria.

Peraltro, l'interpretazione restrittiva appare quella maggiormente compatibile con il rispetto del principio di legalità del reato e della pena (v., *ex multis*, Cass. pen., Sez. III, 25 settembre 2018, n. 57983: *“ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche quelle derivanti dal proprio ‘status’ di recidivo reiterato”*).

Ebbene, constando dal casellario giudiziale di Matteo Messina Denaro che la prima sentenza di condanna è divenuta irrevocabile il 22 giugno 2011 (v. punto n. 2: *“18/03/2000 sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo irrevocabile il 22/06/2001 - conferma della sentenza emessa in data 25/07/1997 dalla Corte di Assise di Palermo - la Corte di Cassazione di Roma rigetta il ricorso in data 22/06/2001”*), le stragi di Capaci e via D'Amelio, ineratasi rispettivamente il 23 maggio 1992 e il 19 luglio 1992, risultano

inequivocabilmente commesse in un lasso temporale anteriore alla stessa, sì dovendosi pervenire all'esclusione della recidiva.

3.1. L'aggravante della finalità di terrorismo

Con riferimento ad entrambi gli episodi delittuosi deve ritenersi correttamente contestata, infine, l'aggravante di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, la quale comporta l'aumento della pena sino alla metà per i reati commessi "*per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*".

Nonostante la frizione con il principio di tassatività, la giurisprudenza ha fin da subito cercato un significato distintivo alla formulazione che non ne ravvisasse una mera endiadi, soprattutto valorizzando il senso dei termini come mutuati dal linguaggio politico prevalente nel momento in cui la disposizione è stata adottata.

Scendendo più nel dettaglio, il concetto di eversione dell'ordine democratico va concettualmente e giuridicamente riferito, secondo anche l'interpretazione autentica offerta dall'art. 11 della legge 29 maggio 1982, n. 304, all'ordinamento costituzionale, sì da identificarsi "*nel fine più diretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere in definitiva l'assetto democratico e pluralistico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviando dai principi che costituiscono l'essenza dell'ordinamento costituzionale*" (in tal senso si è espressa Cass. pen., Sez. I, 30 ottobre 1986, n. 566, nonché Cass. pen., Sez. I, 1 luglio 1987, n. 11382).

Per Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2012, n. 25428 "*il significato di 'eversione dell'ordine democratico' non può identificarsi nei concetto di una*

qualsiasi 'azione politica violenta', non potendo rappresentare sostanzialmente un'endiadi della finalità di terrorismo, ma si identifica necessariamente nel sovvertimento del basilare assetto istituzionale e nello sconvolgimento del suo funzionamento, ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica - caratterizzato o meno dall'uso della tradizionale violenza cruenta - che sia in grado di rovesciare, destabilizzando i pubblici poteri e minando le comuni regole di civile convivenza, sui piano strutturale e funzionale, del sistema democratico previsto dalla Carta Costituzionale. In sostanza, ogni azione violenta o non violenta, che mira a ledere tali principi è finalizzata all'eversione dell'ordine democratico").

La finalità di terrorismo copre, invece, quegli atti diretti ed idonei "a *destare panico nella popolazione*" (v. sul punto Cass. pen., Sez. Un., 23 novembre 1995, n. 2110), che cagionano allarme sociale, minano la pacifica convivenza dei cittadini e sono orientati a provocare un clima di terrore ed insicurezza nell'opinione pubblica, che faccia finanche apparire difficoltosa la reazione degli organi dello Stato contro il soggetto che sta dietro i singoli atti.

Costituisce finalità di terrorismo quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro i soggetti indipendentemente dalla loro funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture. In sostanza è ravvisabile anche quando obiettivo immediato dell'atto sono uno o più soggetti determinati, se destinataria dell'effetto sia una pluralità indeterminata di persone (Cass. pen., Sez. I, 8 ottobre 1985, n. 12076).

È stato poi chiarito che tale finalità può essere ravvisata in qualsiasi condotta illecita, anche estranea dall'appartenenza ad un'associazione sovversiva, essendo quella particolare connotazione del dolo dell'agente a

colorarne l'azione (v. Cass. pen., Sez. Un., 23 novembre 1995, n. 2110; più di recente Cass. pen., Sez. I, 2 marzo 2006, n. 10283).

Invero, la più attenta giurisprudenza ha aggiunto che il detto scopo "*si sostanzia nel proposito di far valere istanze politiche attraverso atti di violenza, destanti panico nella popolazione*" (cfr. Cass. pen., Sez. I, 2 marzo 2006, n. 10283). L'atto di violenza, quindi, per sua natura destinato a diffondere tra la popolazione un clima di terrore e di insicurezza, deve essere connotato da una tensione politica.

In continuità rispetto ai riportati approdi ermeneutici il legislatore, con l'art. 15, comma 1, del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155, ha introdotto nel codice penale l'art. 270 *sexies*, rubricato "*Condotte con finalità di terrorismo*", a mente del quale "*sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare un grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dai compiere qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia*".

In tal guisa, la condotta con finalità di terrorismo si compone di tre elementi:

1) un elemento oggettivo, consistente nell'idoneità della condotta ad arrecare un grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale;

2) un elemento soggettivo, che si inverte a sua volta in tre distinte finalità, tra loro alternative, che devono connotare la condotta (dolo specifico):

- intimidire la popolazione;

- costringere i pubblici poteri o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

- destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali di un Paese o di un'organizzazione internazionale;

3) un elemento di chiusura che rinvia alle altre condotte definite terroristiche in base a convenzioni o norme internazionali.

In giurisprudenza si è chiarito che, in ossequio al principio di offensività, per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 *sexies* c.p. non è sufficiente che l'agente abbia intenzione di arrecare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta - per la natura ed il contesto obiettivo dell'azione, nonché per gli strumenti di aggressione utilizzati - che si verifichi nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto che solo in presenza di tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni (cfr. Cass. pen., Sez. I, 16 luglio 2015, n. 47479).

Sotto il profilo soggettivo è invece indefettibile che la condotta, oltre ad essere accompagnata dalla conoscenza del contesto in cui viene realizzata (quando questo assuma rilevanza per la ravvisabilità del pericolo del grave danno) e dalla volontà di avvalersi del suo influsso sulla serie causale nella quale l'azione medesima viene a confluire, sia anche consapevolmente diretta a produrre uno o più degli ulteriori eventi indicati dalla norma (Cass. pen., Sez. VI, 15 maggio 2014, n. 28009).

È evidente, quindi, che il *deficit* di tassatività dell'aggravante della finalità di terrorismo può ormai essere colmato attingendo al disposto dell'art. 270 *sexies* c.p., pur se a sua volta - nonostante l'apparente analiticità della definizione - ha suscitato un certo smarrimento nel pensiero giuridico italiano.

Premesso ciò, occorre domandarsi se l'aggravante in questione sia compatibile con le caratteristiche strutturali ed operative dell'associazione di tipo mafioso e, in caso positivo, in che termini.

La compagine organizzativa di ogni sodalizio mafioso comprende due dimensioni la cui combinazione è variabile nel tempo e nello spazio: la prima di 'organizzazione di controllo del territorio', da cui deriva il suo potere e agire politico, la seconda di 'organizzazione dei traffici illeciti', che la caratterizza come impresa che opera a cavallo dei mercati illegali e di quelli legali. D'altronde la persistenza della mafia dipende proprio dall'incrocio fra il controllo del territorio e le attività lucrative.

È dunque un soggetto capace di azione politica, anzi si caratterizza come un gruppo politico in senso weberiano, presentando le caratteristiche principali di tale categoria di gruppo, vale a dire un sistema di regole e di norme, un apparato in grado di farle rispettare, una dimensione territoriale e la coercizione fisica. Essa, poi, concorre alla produzione della politica determinando le scelte sulla gestione del potere e la distribuzione delle risorse attraverso l'uso della violenza, l'immissione di rappresentanti nelle Istituzioni e il loro controllo; ed è in qualche modo un prodotto della politica nella misura in cui le Istituzioni deviate mettono in campo supporti utili allo sviluppo dell'impresa criminosa.

Si tratta, ricorrendo ad una formulazione plastica, di un sistema di potere che si fa articolazione di quello legalmente dato e ne rappresenta al contempo la più pervasiva patologia.

Premesso ciò, nel caso di specie l'aggravante deve ritenersi prospettabile avuto riguardo alla sola finalità di tipo terroristico, atteso che l'interesse di Cosa Nostra era avulso dalla sostituzione globale degli assetti istituzionali delineati nella Costituzione italiana, per rivolgersi più limitatamente, ma non meno

efficacemente, a ricercare il contatto con il potere per mantenere il controllo del territorio e garantire la piena esplicazione degli affari illeciti.

Ora, se è per così dire immanente all'associazione di tipo mafioso il compimento di azioni di aggressione dell'altrui integrità fisica e libertà morale per confermare la forza di intimidazione - la c.d. fama criminale - in un dato contesto socio-economico-territoriale, tale per cui i singoli atti di violenza esulano dal circoscritto ambito della vittima immediata per espandersi al contesto di riferimento, con la strategia stragista deliberata fra il '91 e il '92 si compì un deciso salto di qualità: il *modus operandi* di Cosa Nostra mirò infatti, oltre che ad eliminare gli ostacoli frapposti al suo operato, a ingenerare quel clima di terrore ed insicurezza nell'opinione pubblica in cui si inverte il terrorismo.

Il rapporto di *odi et amo* tra Cosa Nostra e le Istituzioni è connaturato alle caratteristiche tipologiche del fenomeno deviante in questione, così ponendosi in senso patologicamente prevedibile che si abbiano di mira i vari rappresentanti delle Istituzioni o della società civile che ostacolano la realizzazione degli scopi associativi.

Solo che, rispetto al passato, a prevalere non fu la logica della mera punizione del nemico che non si rende amico o dell'inetto che non mantiene le promesse, ma il piano stragista inaugurò una stagione di aggressione a quella parte del mondo politico-istituzionale che aveva tradito il *pactum sceleris*, che non si era piegato, e di ricerca di un contatto privilegiato con altro potere di pari fattura con modalità eclatanti. Prova ne è l'intera cronologia degli eventi attraverso cui il sodalizio attuò il programma criminoso, la progressione degli obiettivi perseguiti ed il ricorso a modalità di esecuzione degli attentati con esplosivo, in grado di conseguire il duplice effetto di esporsi al minore rischio di fallimento e di produrre quanto più ampi effetti indiretti nella popolazione e nello Stato.

Come le onde sismiche di un movimento tellurico, la mafia con un'azione violenta concentrata in un relativamente ristretto lasso temporale intese mandare un messaggio di intimidazione al mondo istituzionale e una sensazione di profonda destabilizzazione a livello sociale, per giungere nuovamente ad incunearsi fra gli anfratti della zona grigia del potere attraverso nuovi canali di comunicazione.

Sono in poche parole quei temi in cui si sostanzierebbe la 'trattativa' fra lo Stato e la mafia dei quali si è in precedenza fatto cenno e ben spiegati nella sintesi che la sentenza del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania nel giudizio di rinvio della Cassazione effettua del pensiero del collaborante Antonino Giuffrè: *"Questa guerra, chiamiamola così, fatta allo Stato mirava semplicemente ad un obiettivo ben preciso, cioè cercare che lo Stato o parte, siano sempre, nello Stato, entrasse in contatto con Cosa Nostra. Cioè, che si trovasse un nuovo referente politico perché quelli... quello che c'era in precedenza era ormai inaffidabile"* (p. 271 del verbale di udienza del 18 febbraio 2004).

Sempre nella medesima pronuncia si mette più volte in luce come il movente generale del piano stragista fu quello di destabilizzare la compagine statale, una destabilizzazione che non era fine a se stessa ma che doveva condurre alla ricerca di nuovi referenti.

In tal senso si ponga mente anche alle propalazioni di Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi, come noto facenti parte all'epoca della commissione provinciale palermitana di Cosa Nostra e frequentemente in rapporto, tenuto conto del ruolo rivestito nella compagine organizzativa, con Salvatore Riina.

Si fa riferimento, in particolare, all'esame dibattimentale reso dal Brusca all'udienza del 19 gennaio 1998 nel procedimento n. 12/96 a carico di Leoluca Bagarella + 25, p. 93 e ss.:

"Quindi si è aspettato che andasse la sentenza fuori, per poi attaccare a questo tipo di strategia. Nel senso che i contatti o le vecchie garanzie che Cosa Nostra aveva non c'erano più. E quindi, con questi fatti, si facevano, si arrivavano a due obiettivi: quello di eliminare i nemici di Cosa Nostra e con la speranza di avere nuovi contatti politici o di altra natura per quel sistema, sempre di Cosa Nostra, cioè in quanto riguarda favoritismi di Cosa Nostra, che sono sentenze in particolar modo, la prima cosa, e poi tutta un'altra serie di richieste [...]

E allora, era di eliminare, per quello che io, ero alle mie conoscenze, in linea di massima, tutti i nemici, cioè, amici o nemici in qualche modo chi aveva fatto politica per conto suo avvalendosi della mafia, o quelli che realmente erano nemici. E paradossalmente qualsiasi sia stata la eventualità di una trattativa con lo Stato, cioè di eliminare Falcone e Borsellino, cioè questi due obiettivi, c'era il futuro di contrastare lo Stato con gli uomini delle Istituzioni. Per avere un qualche beneficio, o beneficio, scendere a patti con lo Stato, o riagganciare quei vecchi... no quei vecchi, cioè, riagganciare nuovi equilibri politici o istituzionali per benefici per quanto riguarda Cosa Nostra. Quando succede che Salvatore RUNA mi dice: 'fermiamoci perché c'è una certa trattativa', dopo il suo arresto si continua, si vuole continuare in questa strategia perché si cerca di riportare lo Stato a trattare con noi, cioè con la mafia per potere usufruire sempre di quei benefici per avere una trattativa per riscendere a patti e per avere, ripeto, sempre qualche beneficio".

O ancora possono riportarsi le parole adoperate dal Cancemi all'udienza del 23 giugno 1999 nel processo c.d. Borsellino *ter*, p. 158 e ss.: *"Si, avvocato, è giusta la sua domanda. Perché Riina aveva di bisogno anche di fare queste cose per diventare più forte [...] Lui diceva che... diceva pure che voleva fare perdere di prestigio alle persone che erano in sella, propria diceva anche questo, che voleva... ci voleva creare... non avere più fiducia, diciamo, del*

popolo, diciamo, a quelli che allora guidavano il Governo, quelli che guidavano allora, diceva: li dobbiamo cacciare dalla sella”.

Si fa presente, altresì, come il collaboratore di giustizia Malvagna Filippo, nel ricordare all’udienza svoltasi in data 24 gennaio 2019 (p. 15) di un incontro fra Riina e Santapaola in cui si parlò della necessaria rivendicazione degli attentati con la sigla ‘Falange Armata’, ha richiamato la famosa espressione “*si deve prima fare la guerra per poi fare la pace*” e che lo stesso propalante Gaspare Spatuzza si è espresso in termini di associazione terroristico-mafiosa (v. trascrizione dell’esame dibattimentale svolto all’udienza del 4 dicembre 2009 nell’ambito del procedimento a carico di Marcello Dell’Utri, richiamato a p. 136 della sentenza del GUP di Caltanissetta n. 36 del 13 marzo 2013 a carico di Tranchina, Spatuzza e Candura).

A fronte di quanto sopra, sostenere per ipotesi che la connotazione terroristica abbia caratterizzato solo la stagione stragista continentale del ’93 come in effetti stabilito nella citata sentenza della Corte di Assise di Firenze e non quella siciliana del ’92 significherebbe introdurre un elemento di cesura fra i due tronconi destituito di fondamento. Sicuramente, come evidenziato a tempo debito, all’indomani dell’arresto del Riina vi fu una nuova deliberazione avallando un cambio di passo tanto negli obiettivi e nella dislocazione degli attentati, quanto nelle finalità aggiuntive perseguite, ma è indubitabile che non vi fu alcuna soluzione di continuità fra le due fasi, ove si ponga mente che già nel 1992 l’attacco al patrimonio artistico-culturale della Nazione divenne oggetto di discussione in Cosa Nostra (vedi le vicende che coinvolsero Bellini e Mazzei).

In definitiva, è corretto sostenere che il piano stragista di Cosa Nostra, e per quanto qui di maggiore pertinenza le stragi siciliane di Capaci e via D’Amelio, fu sorretta da una finalità eliminatoria dei nemici storici e dei traditori che si inserì in una cornice complessivamente terroristica,

caratterizzata sia dallo spargimento nella popolazione di panico e allarme (peraltro anche con la causazione di gravi danni materiali e non patrimoniali), sia dalla costrizione dei poteri pubblici a nuove (nella componente personale) ma invero vecchie (nel suo concreto dispiegamento) logiche collusive in grado di porre un argine all'azione preventiva e repressiva da ultimo dispiegata (maxi processo, carcere duro, pentitismo, creazione DNA e DIA e così via).

CAPITOLO XIII

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

1. La pena principale

Deve premettersi come i reati per i quali è stata affermata la piena responsabilità di Matteo Messina Denaro vanno unificati sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., inteso sia nella sua accezione intellettuale, di preventiva rappresentazione mentale per grandi linee dei diversi episodi criminosi, sia nella sua accezione funzionale, come si evince dalla concatenazione dei fatti e dal ravvisato carattere unitario del piano stragista.

La fattispecie più grave va individuata, in assenza di diversità della pena edittale e della lesione del bene giuridico tutelato, nel delitto di strage di cui al capo B) dell'imputazione, in considerazione del numero più elevato di vittime coinvolte.

La pena applicabile per il delitto di strage aggravato dalla morte di più persone è quella dell'ergastolo, ai sensi dell'art. 422 co. 1 c.p., né si ravvisano elementi che giustifichino la concessione di circostanze attenuanti, le quali in ogni caso sarebbero subvalenti rispetto alle ravvisate aggravanti.

Ne consegue che la sola discrezionalità legislativamente attribuita alla Corte nella determinazione della pena da irrogare all'imputato - in applicazione del combinato disposto degli artt. 72, co. 2 e 81, co. 2 e 3, c.p. - riguarda la determinazione della durata dell'isolamento diurno (da un minimo di due ad un massimo di diciotto mesi).

Ebbene, si ritiene congruo ex art. 133 c.p. - tenuto conto, in particolare, tanto della elevatissima gravità dei fatti commessi, per i mezzi e le modalità

oggettive delle azioni, oltre che per la notevole intensità del dolo, quanto della rilevantissima capacità a delinquere dell'imputato, desunta dalle motivazioni sottese agli episodi delittuosi e dal loro inserimento in una più ampia strategia dell'associazione mafiosa di attacco allo Stato, nonché dal suo stato di lunga latitanza, resa possibile da un'organizzazione di mezzi e di persone di fiducia in grado di garantirgli il controllo del territorio ed il mantenimento della *leadership* - infliggere diciotto mesi di isolamento diurno.

Alla condanna fa seguito l'onere relativo al pagamento delle spese processuali.

2. Le pene accessorie

La condanna importa altresì, ai sensi degli artt. 29, 32 e 36 c.p., le sanzioni accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale, della decadenza dalla responsabilità genitoriale e della pubblicazione della sentenza di condanna.

Al riguardo, la presente pronuncia dovrà essere pubblicata mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Capaci, Palermo e Castelvetro, nonché - per intero e per trenta giorni - a spese del condannato nel sito internet del Ministero della Giustizia.

3. Le statuizioni civili

Dall'accertata responsabilità penale dell'imputato consegue, a norma degli artt. 2043 e segg. c.c., richiamati dall'art. 185 c.p., l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore di tutte le

parti civili che abbiano presentato le proprie conclusioni scritte a norma dell'art. 523 c.p.p.

Da rilevare che la responsabilità in questione comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Cass. pen., Sez. V, 21 dicembre 2016, n. 4701).

In tal guisa andranno in primo luogo risarciti i prossimi congiunti delle vittime decedute in conseguenza delle esplosioni, quindi le vittime di lesioni e i loro prossimi congiunti da quegli stessi eventi cagionati.

Ultroneo argomentare in relazione alle richieste risarcitorie avanzate dai soggetti innanzi indicati - stante l'indiscutibile sussistenza del nesso eziologico tra la condotta tenuta e l'evento lesivo lamentato - che dall'affermazione di responsabilità per i delitti di strage discenda anche l'obbligo dell'imputato di risarcire i danni cagionati ai familiari delle vittime decedute, ai feriti ed ai familiari di questi, attesi gli sconvolgimenti di vita e le marcate sofferenze patiti, in via diretta o mediata, a causa di eventi così sconvolgenti - e a distanza di anni con profili di verità ancora da chiarire compiutamente - come certamente sono state la stragi di Capaci e via D'Amelio.

Sebbene con diverse proporzioni, vanno altresì risarciti i soggetti che hanno riportato dei danni materiali e di immagine dai fatti delittuosi, ponendosi mente ai soggetti istituzionali, agli enti pubblici territoriali e agli enti non lucrativi di utilità sociale costituiti in giudizio.

Detto ciò, il diritto al risarcimento va, dunque, senz'altro riconosciuto a tutte le parti civili costituite nei confronti dell'imputato per cui si emette pronuncia di condanna penale e in relazione alle quali sono state presentate le conclusioni scritte, in considerazione dei danni, della più diversa natura, arrecati ad esse dai gravissimi reati per cui è processo, ovviamente nei limiti del *petitum* e *della causa petendi* per ciascuna, rispettivamente, chiesto e dedotta.

Tuttavia, l'assenza in atti di elementi che ne consentano l'esatta ed esaustiva quantificazione, nonché l'impossibilità di verificare se ed in quale misura siano stati aggrediti, all'esito dei precedenti innumerevoli processi, beni dei soggetti già condannati per le stragi di Capaci e via D'Amelio non può che condurre ad una pronuncia di condanna generica, rimanendo quindi rimessa la complessiva liquidazione al competente giudice civile, al quale verranno formulate richieste appropriate e documentate ed il quale non potrà non tenere conto di eventuali risarcimenti già liquidati per le medesime voci di danno, ciò comunque non significando che l'odierno condannato non debba essere chiamato a rispondere del relativo risarcimento ma, piuttosto, legittimando eventuali rivalse interne tra gli obbligati in solido al risarcimento, ivi compresi quelli già condannati in via irrevocabile.

Anzi, proprio in considerazione della elevatissima gravità dei reati, caratterizzati da una persistente potenzialità lesiva, questa Corte ritiene equo condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria commisurata al danno morale che, sulla base degli elementi probatori raccolti, appare insito nelle sofferenze e significativi disagi subiti dalle seguenti parti civili anche nel periodo successivo alla conclusione dei precedenti procedimenti penali avente ad oggetto i medesimi episodi delittuosi, e che si stima pari agli importi che seguono:

- euro 500.000,00 (cinquecentomila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Concetta Mauro Martinez, Giovanni Montinaro, Gaetano Montinaro, Emanuele Catalano (classe 72), Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, Maria Petrucia Dos Santos, Dario Traina, Nella Cosliani, Luisa Affatato, Rosalba Terrasi, Rosaria Romano, Maria Rosaria Costa, Antonino Emanuele Schifani, Mariano Li Muli, Melia Provvidenza, Grazia Asta, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Lucia Borsellino;

- euro 300.000,00 (trecentomila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Matilde Montinaro, Luigia Montinaro, Maria Claudia Loi, Marcello Loi, Edna Pasqua Loraine Cosina, Oriana Susanne Cosina, Concetta Schifani, Michele Dicillo, Rosaria Schifani, Alessandro Li Muli, Tiziana Li Muli, Angela Li Muli, Giuseppe Traina, Giuseppa Filomena Traina, Antonina Traina, Luciano Traina, Anna Maria Montinaro, Brizio Montinaro, Brizia Donata Montinaro, Maria Falcone Di Fresco, Anna Maria Falcone Cambiano, Alfredo Morvillo, Cecilia Fiore, Marta Fiore, Claudio Fiore, nella qualità di eredi di Rita Borsellino, Salvatore Catalano, Giuseppa Catalano, Giuseppe Gioè, Tommaso Catalano, Rosa Catalano, Giulia Catalano;

- euro 50.000,00 (cinquantamila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Silvia Stener, Rosalia Amico, Antonino Amico, Calogero Amico, Gaia Morvillo, Leonardo Antonio Fuso, Vincenzo Di Fresco, Lucia Di Fresco, Luisa Di Fresco, Claudio Di Fresco, Giorgio Cambiano, Marina Cambiano, Dario Cambiano, Fiamma Cambiano, Emanuele Canestro, Salvatore Canestro, Giuseppe Canestro, Roberta Canestro, Emilia Gioè, Giovanna Gioè, Emanuele Gioè, Emilia Catalano, Emanuele Catalano (classe 87), Giovanna Pace, Francesca Gioè, Antonino Pace, Emanuele Catalano (classe 85), Alessandro Catalano, Sabrina Catalano, Francesco Patti, Cristina Patti, Antonina Patti;

- euro 10.000,00 (diecimila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Michele Amico, Rossella Sisto, Nicolina Indelicato, Maria Patti, Vincenzo Patti;

- euro 100.000,00 (centomila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo, Giuseppe Costanza, Vullo Antonio;

- euro 20.000,00 (ventimila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Giovanna Filippone, Clarissa Capuzza, Maria Di Miceli,

Emanuele Cervello, Cristina Cervello, Providenza Mazza, Manuel Corbo, Chantal Corbo, Maurizio Costanza, Claudia Costanza, Alessandro Costanza, Alessandro Vullo, Fabio Vullo, Maria Letizia Maone;

- euro 10.000,00 (diecimila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Comune di Castelvetro e Associazione Antimafia e Antiracket - La Verità Vive! Onlus.

Segue, poi, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalle parti civili.

Sul punto si osserva che, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto, dell'impegno richiesto ed in concreto profuso, della complessità del procedimento, dell'eventuale assistenza processuale di più parti e di tutti gli ulteriori parametri di cui all'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, nonché in un'ottica di perequazione rispetto alla poderosa opera della difesa d'ufficio dell'imputato, vadano liquidati:

- euro 9.828,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Concetta Mauro Martinez, Giovanni Montinaro, Gaetano Montinaro, Matilde Montinaro, Luigia Montinaro, Maria Claudia Loi, Marcello Loi;

- euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 1.100,00 e spese vive di euro 27,00, per il difensore della parte civile costituita Comune di Castelvetro;

- euro 18.252,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Emanuele Catalano (classe 72), Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, Maria Petrucia Dos Santos, Dario Traina, Nella Cosliani, Edna Pasqua Loraine Cosina, Oriana Susanne Cosina, Silvia Stener, Concetta Schifani, Rosalia Amico, Antonino Amico, Calogero Amico, Michele Amico, Paolo Capuzza, Giovanna Filippone, Clarissa Capuzza, Gaspare

Cervello, Maria Di Miceli, Emanuele Cervello, Cristina Cervello, Angelo Corbo, Provvidenza Mazza, Manuel Corbo, Chantal Corbo;

- euro 18.603,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Luisa Affatato, Michele Dicillo, Rossella Sisto, Rosalba Terrasi, Rosaria Romano, Rosaria Schifani, Maria Rosaria Costa, Antonino Emanuele Schifani, Giuseppe Costanza, Maurizio Costanza, Claudia Costanza, Alessandro Costanza, Mariano Li Muli, Melia Provvidenza, Alessandro Li Muli, Tiziana Li Muli, Angela Li Muli, Grazia Asta, Giuseppe Traina, Giuseppa Filomena Traina, Antonina Traina, Luciano Traina, Antonio Vullo, Alessandro Vullo, Fabio Vullo, Maria Letizia Maone;

- euro 5.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Lucia Borsellino;

- euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 600,00 e spese vive di euro 27,00, per il difensore della parte civile costituita Anna Maria Montinaro;

- euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 400,00, per il difensore della parte civile costituita Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus Palermo;

- euro 7.722,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Regione Sicilia, Ente Nazionale Per le Strade, già Anas spa;

- euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 400,00 e spese vive di euro 27,00, per il difensore della parte civile costituita Brizia Donata Montinaro;

- euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 400,00 e spese vive di euro 27,00, per il difensore della parte civile costituita Brizio Montinaro;

- euro 15.093,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 1.560,00 e spese vive di euro 640,40, per il difensore delle parti civili costituite Maria Falcone Di Fresco, Anna Maria Falcone Cambiano, Vincenzo Di Fresco, Lucia Di Fresco, Luisa Di Fresco, Claudio Di Fresco, Giorgio Cambiano, Marina Cambiano, Dario Cambiano, Fiamma Cambiano, Alfredo Morvillo, Gaia Morvillo, Leonardo Antonio Fuso, Cecilia Fiore, Marta Fiore, Claudio Fiore;

- euro 14.040,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Salvatore Catalano, Giuseppa Catalano, Giuseppe Gioè, Emanuele Canestro, Salvatore Canestro, Giuseppe Canestro, Roberta Canestro, Emilia Gioè, Giovanna Gioè, Emanuele Gioè, Nicolina Indelicato, Emilia Catalano, Emanuele Catalano (classe 87);

- euro 13.689,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Tommaso Catalano, Rosa Catalano, Giulia Catalano, Antonino Pace, Emanuele Catalano (classe 85), Alessandro Catalano, Sabrina Catalano, Maria Patti, Francesco Patti, Vincenzo Patti, Cristina Patti, Antonina Patti;

- euro 4.563,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Giovanna Pace e Francesca Gioè;

- euro 2.340,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore della parte civile costituita Associazione Antimafia e Antiracket - La Verità Vive! Onlus, ordinandone il pagamento in favore dell'Erario.

4. Disposizioni finali

La particolare complessità della stesura della motivazione, per la gravità delle imputazioni ed il carattere corposo del materiale probatorio, ha reso necessaria la fissazione del termine di novanta giorni per il deposito della sentenza. Tale termine è stato poi prorogato di ulteriori novanta giorni con provvedimento del Presidente di questo Tribunale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

Matteo Messina Denaro colpevole dei reati ascrittigli nel decreto che dispone il giudizio e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione sub capo b),

CONDANNA

l'imputato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di diciotto mesi, nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28, 29, 32, 36 c.p.,

DICHIARA

l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legalmente e decaduto dalla responsabilità genitoriale.

Dispone che la sentenza di condanna venga pubblicata mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Capaci, Palermo e Castelvetro, nonché, per intero e per trenta giorni, a spese del condannato nel sito internet del Ministero della Giustizia.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

CONDANNA

l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di tutte le parti civili costituite che abbiano presentato le proprie conclusioni scritte a norma dell'art. 523 c.p.p., rimettendo le parti davanti al Giudice civile per la relativa liquidazione;

CONDANNA

l'imputato al pagamento, a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, delle somme, tutte da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno, specificate come segue:

- euro 500.000,00 (cinquecentomila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Concetta Mauro Martinez, Giovanni Montinaro, Gaetano Montinaro, Emanuele Catalano (classe 72), Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, Maria Petrucia Dos Santos, Dario Traina, Nella Cosliani, Luisa Affatato, Rosalba Terrasi, Rosaria Romano, Maria Rosaria Costa, Antonino Emanuele Schifani, Mariano Li Muli, Melia Provvidenza, Grazia Asta, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Lucia Borsellino;

- euro 300.000,00 (trecentomila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Matilde Montinaro, Luigia Montinaro, Maria Claudia Loi, Marcello Loi, Edna Pasqua Loraine Cosina, Oriana Susanne Cosina, Concetta Schifani, Michele Dicillo, Rosaria Schifani, Alessandro Li Muli, Tiziana Li Muli, Angela Li Muli, Giuseppe Traina, Giuseppa Filomena Traina, Antonina Traina, Luciano Traina, Anna Maria Montinaro, Brizio Montinaro, Brizia Donata Montinaro, Maria Falcone Di Fresco, Anna Maria Falcone Cambiano, Alfredo Morvillo, Cecilia Fiore, Marta Fiore, Claudio Fiore, nella qualità di eredi di Rita Borsellino, Salvatore Catalano, Giuseppa Catalano, Giuseppe Gioè, Tommaso Catalano, Rosa Catalano, Giulia Catalano;

- euro 50.000,00 (cinquantamila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Silvia Stener, Rosalia Amico, Antonino Amico, Calogero

Amico, Gaia Morvillo, Leonardo Antonio Fuso, Vincenzo Di Fresco, Lucia Di Fresco, Luisa Di Fresco, Claudio Di Fresco, Giorgio Cambiano, Marina Cambiano, Dario Cambiano, Fiamma Cambiano, Emanuele Canestro, Salvatore Canestro, Giuseppe Canestro, Roberta Canestro, Emilia Gioè, Giovanna Gioè, Emanuele Gioè, Emilia Catalano, Emanuele Catalano (classe 87), Giovanna Pace, Francesca Gioè, Antonino Pace, Emanuele Catalano (classe 85), Alessandro Catalano, Sabrina Catalano, Francesco Patti, Cristina Patti, Antonina Patti;

- euro 10.000,00 (diecimila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Michele Amico, Rossella Sisto, Nicolina Indelicato, Maria Patti, Vincenzo Patti;

- euro 100.000,00 (centomila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo, Giuseppe Costanza, Vullo Antonio;

- euro 20.000,00 (ventimila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Giovanna Filippone, Clarissa Capuzza, Maria Di Miceli, Emanuele Cervello, Cristina Cervello, Provvidenza Mazza, Manuel Corbo, Chantal Corbo, Maurizio Costanza, Claudia Costanza, Alessandro Costanza, Alessandro Vullo, Fabio Vullo, Maria Letizia Maone;

- euro 10.000,00 (diecimila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Comune di Castelvetro e Associazione Antimafia e Antiracket - La Verità Vive! Onlus;

CONDANNA

l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, che si liquidano in:

- euro 9.828,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Concetta Mauro Martinez, Giovanni

Montinaro, Gaetano Montinaro, Matilde Montinaro, Luigia Montinaro, Maria Claudia Loi, Marcello Loi;

- euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 1.100,00 e spese vive di euro 27,00, per il difensore della parte civile costituita Comune di Castelvetro;

- euro 18.252,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Emanuele Catalano (classe 72), Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, Maria Petrucia Dos Santos, Dario Traina, Nella Cosliani, Edna Pasqua Loraine Cosina, Oriana Susanne Cosina, Silvia Stener, Concetta Schifani, Rosalia Amico, Antonino Amico, Calogero Amico, Michele Amico, Paolo Capuzza, Giovanna Filippone, Clarissa Capuzza, Gaspare Cervello, Maria Di Miceli, Emanuele Cervello, Cristina Cervello, Angelo Corbo, Provvidenza Mazza, Manuel Corbo, Chantal Corbo;

- euro 18.603,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Luisa Affatato, Michele Dicillo, Rossella Sisto, Rosalba Terrasi, Rosaria Romano, Rosaria Schifani, Maria Rosaria Costa, Antonino Emanuele Schifani, Giuseppe Costanza, Maurizio Costanza, Claudia Costanza, Alessandro Costanza, Mariano Li Muli, Melia Provvidenza, Alessandro Li Muli, Tiziana Li Muli, Angela Li Muli, Grazia Asta, Giuseppe Traina, Giuseppa Filomena Traina, Antonina Traina, Luciano Traina, Antonio Vullo, Alessandro Vullo, Fabio Vullo, Maria Letizia Maone;

- euro 5.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Lucia Borsellino;

- euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 600,00 e spese vive di euro 27,00, per il difensore della parte civile costituita Anna Maria Montinaro;

- euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 400,00, per il difensore della parte civile costituita Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus Palermo;

- euro 7.722,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Regione Sicilia, Ente Nazionale Per le Strade, già Anas spa;

- euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 400,00 e spese vive di euro 27,00, per il difensore della parte civile costituita Brizia Donata Montinaro;

- euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 400,00 e spese vive di euro 27,00, per il difensore della parte civile costituita Brizio Montinaro;

- euro 15.093,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 1.560,00 e spese vive di euro 640,40, per il difensore delle parti civili costituite Maria Falcone Di Fresco, Anna Maria Falcone Cambiano, Vincenzo Di Fresco, Lucia Di Fresco, Luisa Di Fresco, Claudio Di Fresco, Giorgio Cambiano, Marina Cambiano, Dario Cambiano, Fiamma Cambiano, Alfredo Morvillo, Gaia Morvillo, Leonardo Antonio Fuso, Cecilia Fiore, Marta Fiore, Claudio Fiore;

- euro 14.040,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Salvatore Catalano, Giuseppa Catalano, Giuseppe Gioè, Emanuele Canestro, Salvatore Canestro, Giuseppe Canestro, Roberta Canestro, Emilia Gioè, Giovanna Gioè, Emanuele Gioè, Nicolina Indelicato, Emilia Catalano, Emanuele Catalano (classe 87);

- euro 13.689,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Tommaso Catalano, Rosa Catalano, Giulia Catalano, Antonino Pace, Emanuele Catalano (classe 85), Alessandro

Catalano, Sabrina Catalano, Maria Patti, Francesco Patti, Vincenzo Patti, Cristina Patti, Antonina Patti;

- euro 4.563,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Giovanna Pace e Francesca Gioè;

- euro 2.340,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore della parte civile costituita Associazione Antimafia e Antiracket - La Verità Vive! Onlus, ordinandone il pagamento in favore dell'Erario.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Caltanissetta, 20 ottobre 2020.

Il Giudice coestensore
(Dott. Simone Petralia)

Il Presidente coestensore
(Dott.ssa Roberta Serio)